DELLA POTESTÀ, E DELLA POLITIA DELLA CHIESA

TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE

DEDICATI

AL PRINCIPE
DEGLI APOSTOLI

DA

GIAN' ANTONIO BIANCHI DI LUCCA
Frate Osservante dell' Ordine de' Minori.

TOMO IV.

IN ROMA, MDCCXLVI.
NELLA STAMPERIA DI PALLADE.
Appresso Niccolò, e Marco Pagliarini.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE

DE' LIBRI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO SECONDO,

CAPO PRIMO.

CAPO SECONDO.

CAPO TERZO.

§. III.

CAPO QUARTO.

§. III.

CAPO QUINTO.

§. III.

DELL'

DELL' ESTERIOR POLITIA
DELLA CHIESA
CONTRO GLI ERRORI

CONTENUTI

NELLA STORIA CIVILE
DEL REGNO DI NAPOLI

DI PIETRO GIANNONE
GIURISCONSULTO NAPOLETANO

LIBRI IV.

LIBRO II.

In cui si tratta dell' esterior politia Ecclesiastica da' tempi dell' Imperador Costantino Magno fino a Valentiniano III.

SICCOME nel precedente libro abbiamo seguito l' ordine da Giannone tenuto, così in questo non ci partiremo da quello, che ei ne propone. E comecche egli non istia troppo attaccato alla retta succeissione de' tempi, nè osservi colla dovuta diligenza la coerenza delle materie, che tratta; contuttociò essendoci proposti, per procedere verso lui con buona fede, di addurre nell' impugnarlo il suo testo, non abbiamo potuto allontanarci dal sistema, che ei si è prefisso: poiche sarebbe convenuto distaccare di luogo in luogo le sue parole dal lor contesto.

CAPO PRIMO.

Della Gerarchia Eccleſiaſtica.

ONCIOSSIACHE ſia ſtato penſiero del noſtro Scrittore attribuire all' umana invenzione tuttociò, che ha la Chieſa Criſtiana di eſterior ſplendore, che la rende venerabile agli uomini, e di queſto ſuo diſegno ne abbia nel precedente libro dati non oſcuri indizj, quì ne reca manifeſte prove, dove parte al buon ſucceſſo de' tempi, parte all' ambizione degli Eccleſiaſtici aſcrive que' gradi di Gerarchia, di Patriarchi, Primati, e Metropolitani, permezzo de' quali ordinatamente il miniſtero Sacerdotale ſi eſercita, e le ſagre coſe della ſanta Religione vengono amminiſtrate.

§. I.

Se il diritto, e l'onore de' primi tre ſeggi Patriarcali ſia ſtato introdotto, o iſtituito dopo la pace data da Coſtantino Magno alla Chieſa.

SOMMARIO.

I. *Sentimento di Giannone intorno all' origine, e alla dignità de' primi tre ſeggi Patriarcali dopo la pace data da Coſtantino alla Chieſa confutato colla tradizione della Chieſa Romana.*

II. *Sentimento del Griſoſtomo, e di Teodoreto conforme alla tradizione della Chieſa Romana intorno all' origine delle prerogative de' primi tre ſeggi naſcente dalla fondazione fatta di eſſi dal Principe degli Apoſtoli.*

III. *Abbagli di Giannone intorno alla diſpoſizion civile data da Coſtantino all' Imperio: e antichità delle prerogative de' riferiti primi tre ſeggi conoſciute lungo tempo prima della diſpoſizione data da Coſtantino all' Imperio.*

IV. *Er-*

IV. *Errori di Jacopo Basnagio, e di Giovanni Launojo intorno all' antichità de' privilegj delle prime tre Sedie Patriarcali confutati.*

VOlendo far credere il nostro Giurisconsulto, che i diversi gradi Vescovili dell' Ecclesiastica gerarchia non hanno origine più antica del quarto secolo, e che in niuna maniera si debba riferire o a Cristo, o agli Apostoli la loro origine, così discorre:

T E S T O.

„ Dopo aver Costantino Magno (*a*) abbracciata la Religione
„ Cristiana, e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore
„ esteriore splendore, ed in una più ampia, e nobile Gerarchia. I
„ Vescovi, che in que' tre primi secoli in mezzo alle persecuzioni,
„ nelle Città dell' Imperio governavano le Chiese, ora che pubblica-
„ mente da tutti poteva professarsi questa Religione, e che comincia-
„ van ad ergersi Tempj, ed Altari per mantenere il culto di quella,
„ si videro secondo la maggioranza delle Città, nelle quali reggevan
„ le Chiese, in varj, e diversi gradi disposti, ed in maggiore emi-
„ nenza costituti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di Metropo-
„ litani, di Primati, d' Esarchi, ovvero Patriarchi, corrispondenti
„ a quelli de' Magistrati secolari secondo la maggiore, o minore
„ estenzione delle Provincie, che essi governavano. Pietro di Marca
„ Arcivescovo di Parigi (*b*), Cristiano Lupo Dottor di Lovanio (*c*),
„ Emanuello Schelstrate Teologo di Anversa. Lione Allacci, ed
„ altri (*d*), con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così
„ la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale, dagli Apostoli
„ riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state istituite.
„ Ma Lodovico Ellies Dupin (*e*) insigne Teologo di Parigi ben a
„ lungo riprova il lor errore, e confutando gli argomenti recati
„ dall' Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti, e chiare pruove,
„ che nè da Cristo, nè dagli Apostoli tali dignità fossero state istituite;
„ ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla
„ Chiesa cominciaron ad Istituirsi, e che secondando la disposizione
„ delle Provincie dell' Imperio, e le condizioni delle Città Metropoli
„ di

(*a*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 118. e 119.
(*b*) Marca lib. 6. de Concord. cap. 1.
(*c*) Lupus Can. 4. Nic. par. 1.
(*d*) Schelestr. Antiq. illust. par. 1, dissert. 1. cap. 3. art. 1. Leo Allat. Occid. & Orient. Eccles. consens. lib. 1. cap. 1.
(*e*) Dupin. de antiq. Eccles. discipl. dissert. 1. §. 6.

„ di ciaſcheduna di quelle, foſſe ſtata introdotta nella Chieſa queſta „ politìa, e queſta nuova Gerarchia.

I. Se coſtui aveſſe ſcritto, che prima della pace data da Coſtantino alla Chieſa, i Veſcovi di quelle Città, e di que' ſeggi, che furon poi detti Patriarcali, Eſarcali, Primaziali, e forſe anco Metropolitani non erano diviſati ſotto queſti nomi, talvolta non averebbe trovato chi contraddiceſſe a' ſuoi detti; ma dicendo egli, che i Veſcovi di queſti ſeggi non aveano il diritto, e la dignità di Patriarchi, e di Metropolitani prima del gran Coſtantino, ancorche per avventura non foſſero così chiamati, dice apertamente il falſo. Nè ſolamente Pier di Marca, Criſtiano Lupo, lo Scheleſtrate, l' Allacci, ed altri chiariſſimi Scrittori, a niuno de' quali può paragonarſi Dupino l' inſigne Teologo di Giannone, ma ancora molti dottiſſimi Proteſtanti, come Jacopo Uſſerio, e Guglielmo Beveregio, ed altri (a), riferirono l' iſtituzione de' Patriarchi, e de' Metropolitani agli Apoſtoli, o a' loro Diſcepoli. Ma poiche dell' origine, e dell' iſtituzione apoſtolica de' Metropolitani noi abbiamo favellato nel precedente libro (b), parleremo quì prima dell' iſtituzione de' primi tre ſeggi Patriarcali, indi eſamineremo le ragioni del noſtro Storico ſopra l' origine de' Metropolitani. E' adunque, e fu mai ſempre coſtantiſſima tradizione della Chieſa Romana dichiarata coll' uniforme conſenſo degli antichi ſantiſſimi Romani Pontefici, che i tre primi Patriarcali ſeggi di Roma, d' Aleſſandria, e di Antiochia, le cui prerogative furono non già iſtituite, ma confermate nel Concilio Niceno, riconoſcono la loro dignità, e il loro diritto di preſiedere non ad una ſola Provincia, ma ad una intera Dioceſi, dal Principe degli Apoſtoli San Pietro, che fu il lor fondatore. Sant' Innocenzo I., Pontefice lodato da i ſanti Padri Girolamo, ed Agoſtino, nella piſtola ſcritta ad Aleſſandro Veſcovo di Antiochia circa l' anno CCCCIX. del ſeggio Antiocheno parlando, dopo aver detto, che dal Concilio Niceno fu dimoſtrato dover quella Chieſa preſiedere ad una intera Dioceſi, non ad una qualche Provincia, ſoggiunge, tal prerogativa ad eſſa appartenere non tanto per l' eccellenza della Città, quanto per eſſer quella Sedia iſtituita dal Principe degli Apoſtoli (c). San

(a) Uſſerius Epiſcopus Armachanus de orig. Metropolit. Beveregius in Canon. Apoſtolic. cap. 5. Pearſonus, & alii.

(b) Vide lib. 1. cap. 2. §. 4. & 5.

(c) *Revolventes itaque auctoritatem Nicenæ Synodi, quæ una omnium per orbem terrarum explicat mentem Sacerdotum, quæ cenſuit de Antiochena Eccleſia, cunctis fidelibus, ne dixerim Sacerdotibus, eſſe neceſſarium cuſtodire, qua ſuper diœceſim ſuam præ-*

San Lione Magno nella lettera scritta a Dioscoro Vescovo Alessandrino l' anno ccccxlv. del seggio di Alessandria favellando dice, che quello fu fondato da San Marco discepolo di San Pietro, co i medesimi istituti, che ricevè dal Maestro (*a*). Quindi il medesimo Santo nella lettera scritta l'anno ccccLII. ad Anatolio Vescovo di Costantinopoli, il quale veggendosi Vescovo di una Città allora capo, e sede dell' Imperio, e tentando ambiziosamente sollevare il suo trono sopra quelli di Egitto, e di Alessandria, col pretesto dell' empietà di Dioscoro Vescovo Alessandrino invadeva i diritti di quella Chiesa: *Niente*, dice, *si tolga alla Sede Alessandrina di quella dignità, che da San Marco Evangelista discepolo del Beato Pietro meritò: nè abbattuta la pertinacia dell' empietà di Dioscoro, si oscuri con aliene tenebre lo splendore di santa Chiesa. E ancora la Chiesa Antiochena, nella quale dapprima predicando il Beato Pietro Apostolo nacque il nome Cristiano, persista nell' ordine della paterna costituzione, e collocata nel terzo grado non mai sia renduta inferiore* (*b*). San Gelasio nel Decreto fatto sopra i libri Canonici, e gli scritti da approvarsi, e da rigettarsi l' anno ccccxciv. nel Concilio Romano di LXX. Vescovi (*c*), prima del Catalogo de' libri autentici, ed apocrifi parlando del principato della Romana Chiesa, e del primato del Romano Pontefice sopra la Chiesa universale, e sopra tutto il Mondo Cristiano, e indi favellando de' primi tre seggi Patriarcali, attribuisce l' origine della lor dignità, e del loro diritto al Prin-

prædictam Ecclesiam, non super aliquam Provinciam recognoscimus constitutam. Undè advertimus, non tam pro Civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quàm quòd prima primi Apostoli Sedes esse monstretur, ubi & nomen accepit Religio Christiana, & quæ conventum Apostolicum apud se fieri celeberrimum meruit, quæ urbis Romæ sedi non cederet, nisi quod illa in transitu meruit, ista susceptum apud se consummatumque gaudet. Epist. 18. S. Innocen. I. ad Alexand. Antiochen. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 28.

(*a*) *Cùm enim Beatissimus Petrus Apostolicum a Domino acceperit principatum, & Romana Ecclesia in ejus permaneat institutis, nefas est credere, quòd sanctus discipulus ejus Marcus, qui Alexandrinam primus Ecclesiam gubernavit, aliis regulis traditionum suarum decreta formaverit: cùm sine dubio de eodem fonte gratiæ unus spiritus discipuli fuerit, & magistri, nec aliud ordinatus tradere potuit, quàm quòd ab ordinatore suscepit*. S. Leo epist. 11. ad Dioscor. Alexand. juxta nov. ord. Paschasii Quespel. aliàs epist. 81.

(*b*) *Nihil Alexandrinæ Sedi ejus, quam per sanctum Marcum Evangelistam B. Petri discipulum meruit, pereat dignitatis: nec Dioscoro impietatis suæ pertinacia corruente, splendor sanctæ Ecclesiæ tenebris obscuretur alienis. Antiochiæ quoque Ecclesia, in quam primùm, prædicante B. Apostolo Petro, Christianum nomen exortum est, in paternæ constitutionis ordine perseveret, & in gradu tertio collocata, nunquam se fiat inferior*. Epist. S. Leonis ad Anatolium 80. juxtà novum ord. aliàs 53.

(*c*) De hoc Concilio, ac decreto Gelasii vide Pagium ad annum Christi 494. n. 2. & seqq.

al Principe degli Apostoli (*a*). San Gregorio Magno nella lettera scritta ad Eulogio Vescovo di Alessandria l'anno DXCV. parlando de' tre primi seggi, Romano, Alessandrino, e Antiocheno, riferisce la loro istituzione, e le loro distinte prerogative a San Pietro Apostolo, dicendo, che sebbene molti furono gli Apostoli, e le Chiese da loro fondate; la Sede nulladimeno di San Pietro per lo suo Principato rimase in vigore di speciale autorità; la qual Sede in tre luoghi è Sede di un solo (*b*).

II. Questa tradizione così costante della Chiesa Romana dichiarata da tanti, e sì chiari Romani Pontefici, viene anche confermata da i Greci Padri. San Giovan Grisostomo parlando del Vescovato Antiocheno ripete la dignità di esso non solo dall' ampiezza di quella Città, ma molto più ancora dall'esser quella stata Sede del Principe degli Apostoli; per la qual cosa ella venne ad essere in qualche modo partecipe di quella universal potestà, che a lui fu conceduta, dicendo: *Ma altronde ebbe Dio molta cura di questa Città, siccome manifestò colle opere: imperocchè volle, che Pietro Maestro di tutta la terra, cui diede le chiavi del Cielo, ed al cui arbitrio, e potestà commise tutte le cose, dimorasse quì molto tempo. Onde la nostra Città ha per lui una certa equivalenza a tutta l' università della terra* (*c*). E Teodoreto nella lettera scritta a Flaviano Vescovo di Costantinopoli, difendendo la dignità della Chiesa Antiochena contro la temeraria presunzione di Dioscoro Alessandrino, che le ragioni di quella tentava invadere, dopo aver dimostrato

(*a*) *Est ergo prima Petri Apostoli Sedes Romana Ecclesia. Secunda autem Sedes apud Alexandriam B. Petri nomine a Marco ejus discipulo, & Evangelista consecrata est. Ipseque a Petro Apostolo in Ægypto directus, verbum veritatis prædicavit, & gloriosum consummavit martyrium. Tertia verò Sedes apud Antiochiam, ejusdem beatissimi Petri Apostoli nomine habetur honorabilis, eò quòd illic priusquam Romam venisset habitavit, & illic primùm nomen Christianorum novellæ Gentis exortum est.* Decretum Gelasii de lib. authenticis, & apocryphis apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 386. & seqq.

(*b*) *Itaque cum multi sint Apostoli, pro ipso tamen principatu sola Apostolorum principis Sedes in auctoritate convaluit, quæ in tribus locis unius est. Ipse enim sublimavit sedem, in qua etiam quiescere, & præsentem vitam finire dignatus est. Ipse decoravit Sedem, in qua Evangelistam discipulum misit. Ipse firmavit Sedem, in qua septem annis, quamvis discessurus, sedit.* S. Gregorius Magnus lib. 7. epist. 40. ad Eulogium juxtà ord. PP. BB. S. M. aliàs epist. 37. lib. 6.

(*c*) Καὶ ἄλλως δὲ πολὺς ἦν τῆς πόλεως ταύτης τῷ Θεῷ λόγος, ὡς καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν ἐδήλωσε· τὸν γοῦν τῆς οἰκουμένης ἐπιστάτην ἁπάσης Πέτρον, ᾧ τὰς κλεῖς ἐνεχείρισε τῶν οὐρανῶν, ᾧ πάντα ἄγειν καὶ φέρειν ἐπέτρεψε, πολὺν ἐνταῦθα χρόνον ἐνδιατρίψαι ἐκέλευσεν. Οὕτως αὐτῷ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης ἡ πόλις ἀντίῤῥοπος ἡ ἡμετέρα. Chrysost. hom. 42. in Beatum Ignatium.

mostrato co' Canoni de' Concilj Niceno, e Costantinopolitano, che al Vescovo di Alessandria non apparteneva l'amministrare se non la Diocesi d'Egitto: *Costui*, dice, (cioè Dioscoro) *non vuole stare a queste leggi; ma caccia dapertutto sù, e giù il trono del Beato Marco, comecche conosca chiaramente, che la gran Città degli Antiocheni ha il trono del Magno Pietro, il quale fu Maestro del Beato Marco, e Principe, e Corifeo del coro degli Apostoli. Ma noi conosciuta abbiamo la sublimità del trono, e conosciamo, e misuriamo noi stessi* (*a*). Nè per altra ragione è da credere, che la Chiesa Alessandrina si gloriasse tanto della successione de' suoi Vescovi dedotta da San Marco, e a questo titolo fosse da molti commendata, come da Alipio Prete nella lettera a Cirillo, da i Vescovi, e da' Cherici di Egitto nella pistola a Lione Augusto scritta dopo l'uccision di Proterio, da i Vescovi della Provincia di Ponto al medesimo Lione, da Simplicio Papa in più lettere a Lione Imperadore, da Felice III. in una pistola al medesimo, da Liberato Diacono, e da altri frequentemente (*b*), se non perche fu fondata da San Marco cogli istituti, e colle regole, che a lui prescrisse San Pietro; onde non tanto al Discepolo, quanto al Maestro fu meritamente attribuita l'origine della dignità di questo seggio: imperocche, a ben considerare, essendo state molte Chiese fondate dagli Apostoli, come è manifesto, e come dimostra Tertulliano (*c*), ed essendo anche innumerabili le Chiese fondate da i Discepoli degli Apostoli, e non avendo contuttociò osato alcun' altra di queste paragonarsi nella dignità alla Chiesa Alessandrina, ciò non può altronde essere avvenuto, se non perche questa riconosce per suo fondatore il Principe degli Apostoli; per la qual fondazione venisse a partecipare in qualche modo della stessa gloria della Romana Sede. Alla qual cosa certamente mirando San Girolamo nella lettera scritta a Teofilo Vescovo di Alessandria: *Ma tu sappi*, dice, *che nessuna cosa mi è tanto a cura, quanto l'osservar le leggi di Cristo, non trasferire i termini de' nostri Padri, ed aver sempre in mente la fede Romana lodata per bocca dell'Apostolo, della quale*

[*a*] Ὁ δὲ οὗτος, ἐμμένειν ὅροις οὐ βούλεται. ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω, τοῦ Μακαρίου Μάρκου τὸν θρόνον προβάλλεται· καὶ ταῦτα σαφῶς εἰδὼς, ὡς τοῦ μεγάλου Πέτρου τὸν θρόνον, ἡ Ἀντιοχέων μεγαλόπολις ἔχει, ὃς καὶ τοῦ μακαρίου Μάρκου διδάσκαλος ἦν, καὶ τοῦ χοροῦ τῶν Ἀποστόλων πρῶτος, καὶ κορυφαῖος· ἀλλ' ἡμεῖς τοῦ θρόνου τὸ ὕψος ἐπιστάμεθα, ἑαυτοὺς δὲ γινώσκομεν, καὶ μετροῦμεν. Theodoritus epist. 18. ad Flavianum Constantinopolit.

(*b*) Alypius Presbyter epist. ad Cyrillum Act. 3. Concil. Ephesini. Epist. Episcop. & Clericor. Ægypti ad Leonem Augustum. Epist. Episcop. Provinciæ Ponti ad eundem part. 3. Concil. Chalcedonen. Simplicius Papa epist. 4. & 10. ad Leonem Imperat. Felix III. epist. 2. ad eundem. Liberatus in Breviar. cap. 25.

(*c*) Tertullian. lib. de Præscript. cap. 2.

si gloria esser partecipe la Chiesa Alessandrina (*a*). Essendo adunque questa la tradizione costante della Romana Chiesa, e questo il sentimento degli antichi Padri, che i tre primi seggi Patriarcali traggono la loro origine in quanto alla dignità, e al primato dallo stesso Principe degli Apostoli San Pietro, doverà contentarsi Giannone, che noi seguiamo più tosto la scorta de' nostri Padri, che l' autorità grande del suo Dupino, e che preferiamo Sant' Innocenzo I., San Lione Magno, San Gelásio, San Gregorio Magno, ed altri a questo suo insigne Teologo di Parigi, il quale neppur da lungi si è degnato dare uno sguardo a i passi de' riferiti Santi Pontefici, contento, e pago del solo peso della sua gravissima autorità.

III. Ma poiche Giannone pretende, che i gradi dell' Ecclesiastica gerarchia de' primi, e secondi seggi sieno stati istituiti dopo la pace conceduta dal gran Costantino alla Chiesa sulla norma della disposizion civile data da quel Principe all' Imperio intorno alla divisione delle Diocesi, e delle Provincie, delle maggiori, e minori Prefetture, che a quelle, e a queste presiedevano, convien far vedere quanto egli sia male informato non pure delle Ecclesiastiche, ma ancora delle civili cose, di cui e' mostra far tanta pompa. Primieramente egli crede, che la disposizione fatta da Costantino Magno intorno alla civile amministrazione, a cui vuole, che si conformasse la Chiesa nell' ordinare l' amministrazione Ecclesiastica, sia quella stessa, che ci vien descritta nella *notizia delle dignità dell' Imperio Orientale, e Occidentale*, la quale riguarda i tempi posteriori d' Arcadio, e d' Onorio, come porta il titolo della stessa notizia: mentre di questa si vale nel descriver le Diocesi, in cui furon divise le parti dell' Imperio; e le Provincie, in cui furono divise le Diocesi. Ma benche Costantino dividesse, per così dire, in quattro parti l' Imperio, e ne ordinasse l' amministrazione a quattro Prefetti al Pretorio, assegnando sotto ciascuna Prefettura un certo numero di Provincie, come sappiamo da Zosimo, il quale maledico verso quel Principe biasima questa disposizione, dicendo: *Ma Costantino movendo le cose rettamente costituite, divise in quattro Magistrati quello, che era uno*: e seguita indi a numerar le Provincie collocate sotto l'amministrazione di ciascun de' quattro Prefetti (*b*). Ma egli nulladimeno non divise queste parti assegnate a i Prefetti al Pretorio in tante Diocesi, cioè

(*a*) *Sed tu scito nihil nobis esse antiquius, quàm Christi jura servare, nec Patrum transferre terminos, semperque meminisse Romanam fidem Apostolico ore laudatam, cujus se esse participem Alexandrina Ecclesia gloriatur.* Hieronym. epist. 68. ad Theophilum Alexandrinum juxtà veter. ordin.

(*b*) Κωνσταντῖνος δὲ τὰ καλῶς καθεστῶτα κινῶν, μίαν οὖσαν ἐς τέσσαρας διεῖλεν ἀρχάς. Zosimus lib. 2. cap. 37.

cioè, in tanto tratto di Paese costituito da più Provincie, nè assegnò i Vicarj alle medesime Diocesi, come porta la *notizia dell' Imperio*. Che se tal disposizione quel Principe avesse fatta, Zosimo, che era stato uffícial dell' Imperio, non pure non averebbe potuto ignorarla, ma prendendo occasione da quello, che ei fece di biasimar Costantino, come se avesse snervata l' autorità del Prefetto al Pretorio, non l' averebbe pretermessa: e mentre ne dice male perche sottrasse dalla potestà del Prefetto al Pretorio i soldati, costituendo sopra di essi nuovi Magistrati delle milizie (*a*), non averebbe tralasciato di biasimarlo se avesse costituiti i Vicarj alle amministrazioni delle Diocesi sottomesse a i Prefetti al Pretorio. Secondariamente, qualunque si fosse la disposizione della civile amministrazione data da Costantino all'Imperio, bisogna considerare in qual tempo ei la facesse, per vedere se prima di questo avesse, o nò la Chiesa nell' amministrazione Ecclesiastica de' Primàti, Esarchi, o Patriarchi, e de' Metropolitani quella politìa, la quale corrispondesse alle Prefetture civili delle Diocesi, e delle Provincie. Or quantunque non sappiasi di certo in qual tempo facesse Costantino la detta disposizione, può questo nulladimeno congetturarsi da Zosimo, che è l' unico Scrittore tra gli antichi, che ne favelli. Questo Scrittore adunque dopo aver parlato del congiario dato da Costantino alla Plebe di Costantinopoli, ragiona della istituzione da quel Principe fatta de' quattro Prefetti al Pretorio, tra i quali divise la civile amministrazione dell' Imperio. Or di questa stessa annona distribuita a' Cittadini di Bisanzo favella ancora l' Autore della Cronaca Alessandrina, e l' assegna al Consolato di Pacaziano, e di Ilariano; il qual Consolato cadde nell'anno CCCXXXII. dell'Era Cristiana, e XXVII. dell'Imperio di Costantino (*b*). Convien dunque dire, che dopo l' anno CCCXXXII., o in quest' anno cadente facesse Costantino l' accennata disposizione. Ora è cosa certa, che fino dall' anno CCCXXV. i Vescovi di Roma, di Alessandria, e di Antiochia erano in possesso di amministrar le Diocesi d' Italia, di Egitto, e di Oriente, composte di molte Provincie, come apparisce dal sesto Canone del Concilio Niceno, nel quale, se crediamo al Dupino (*c*), furono sposti i privilegj, e i diritti de' primi tre seggi Patriarcali. Nè già dal Niceno fu allora istituita la digni-

(*a*) Zosimus ibid.

(*b*) *A bellorum curis vacuus, voluptariaque vita deditus, Plebi Byzantinae publicam annonam distribuit, quam hactenus ille semper habuit.* Zosimus ex interpret. Joannis Leunclavii cap. 32. lib. 2. XVIII. *Maji capit annona distribui civibus Constantinopolitanis.* Auct. Chronic. Alexandr. ad Consulat. Pacatiani, & Hilariani.

(*c*) De antiq. Eccles. discipl. dissert. 1. §. 11.

dignità Patriarcale di questi tre primi seggi, ma fu bensì ordinato, che si custodissero i diritti antichissimi, che lor competevano sopra l' amministrazione delle Provincie della loro Diocesi. *Si osservino*, dicesi ivi, *gli antichi costumi* (*a*). E' adunque cosa chiara, e manifesta, che questo principal ordine di gerarchia ne' tre primi seggi per l' amministrazione Ecclesiastica precede lungo tempo la pace data da Costantino alla Chiesa, e la disposizione da esso fatta nell' Imperio, e che nulla ha che fare con essa. E la stessa cosa vedremo nel seguente Paragrafo verificarsi degli altri gradi di Primati, e di Metropolitani. Onde rimarrà sempre convinta, non sò s' io mi dica di menzogna, o d' ignoranza, l' ardita asserzione del nostro Giurisconsulto, che i gradi della gerarchia Vescovile, e la dignità de' Metropolitani *data che fu la pace da Costantino alla Chiesa cominciarono ad istituirsi*.

IV. Egli è però vero, che Jacopo Basnagio uomo Calvinista nella sua Storia della Chiesa si ride di questo ternario numero di Patriarchi riconoscente sua origine dal Principe degli Apostoli; ma non si vale di altro argomento per impugnarlo, che dell' usato negativo, cioè, del silenzio de' Padri de' primi quattro secoli (*b*), dispregiando la tradizione della Chiesa Romana spiegata da santissimi Pontefici del quinto secolo, e de' seguenti. Molto è più ragionevole per altro, che noi ci ridiamo del suo discorso: imperocchè o egli cerca la tradizione della istituzione di queste Cattedre fatta da San Pietro, cioè a dire, che San Pietro fondasse la Cattedra Romana, istituisse l' Antiochena, avendola governata qualche anno prima della sua venuta a Roma, e che e' mandasse il suo discepolo San Marco a fondare l' Alessandrina; e di questa tradizione ne abbiamo chiarissime testimonianze prima del quarto secolo: e per quello, che riguarda il Vescovato Alessandrino, abbiamo di sopra addotta l' autorità di San Girolamo, siccome per l' Antiocheno quella di San Giovan Grisostomo; nè penso bisognare, che si adducano testimonianze per la fondazione della Cattedra Romana, le quali soprabbondano ne' primi tre secoli. E quando i Padri, e i sommi Pontefici del quinto secolo ascrissero al Principe degli Apostoli la fondazione de' seggi Alessandrino, e Antiocheno, non asserirono già cosa, che prima nota non fosse; anzi era allora così certa, che nessuno osò lor contraddire, contuttochè avessero interesse di farlo i Vescovi di Costantinopoli, le cui mal conseguite preminenze sopra que' due Vescovi venivano lor contraddette dalla Sedia Romana per questo appunto, perche

(a) Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω. Concil. Nicæn. can. VI.

[b] Jacopo Basnagio histoire de l' Eglise lib. 1. cap. 9.

perche non avevano origine Apoſtolica, come dalle lettere di S. Lione Magno abbiamo ſopra dimoſtrato (*a*). Se poi parla delle preminenze di queſti ſeggi ſopra i Metropolitani, e ſopra le intere Dioceſi, queſte nel principio del quarto ſecolo furono riconoſciute come antiche dal Concilio Niceno. Se finalmente favella del ſolo nome di Patriarca, ſiamo d'accordo con eſſolui; ma ora non diſputiamo del nome, ma della coſa. Prima però di coſtui Giovanni Launojo, Scrittore di condannata memoria, ed iniquo quanto altro mai foſſe verſo l'autorità del Romano Pontefice della comunione Romana, col preteſto d'impugnar la ſentenza degli eretici, i quali fondati ſull'interpetrazione data da Rufino al ſeſto Canone del Concilio Niceno riſtringevano i limiti del Patriarcato Romano alle Regioni ſuburbicarie dentro il diſtretto del centeſimo da Roma, ſi fece autore d'una nuova, e ſtrana opinione, cioè, che il Niceno nel ſeſto Canone, dove parla delle prerogative de' tre accennati ſeggi, non trattò del diritto Patriarcale, nè dell'autorità del Romano Pontefice, ma ſolamente della poteſtà de' Metropolitani nell'ordinazione de' Veſcovi; e pubblicò ſopra di ciò nell' anno MDCXL. una Diſſertazione, la quale fece poi riſtampare nel MDCLXII. aggiuntavi una Prefazione. Ma comecche queſta nuova opinione foſſe poco dopo egregiamente confutata da Arrigo Valeſio nobiliſſimo Scrittore in Francia (*b*), il quale con fortiſſimi argomenti dimoſtrò, il Canone predetto doverſi intendere, ed eſſere ſtato ſempre inteſo del diritto, e della poteſtà de' Patriarchi ſopra i Metropolitani, e l'opinione del Launojo eſſer contraddetta da tutta l'antichità, e dal conſenſo di tutti i ſecoli, e che inoltre il Launojo nella difeſa, che ei pubblicò di queſto ſuo parere l'anno MDCLXXI. contro il Valeſio non avendo fatto altro, che vomitare, e render manifeſto il ſuo veleno, ſcrivendo, che nè avanti, nè dopo il Concilio Niceno per lo corſo di cento anni fu nella Chieſa il nome, e il diritto Patriarchico diſtinto dal diritto Metropolitico, non foſſe dal Valeſio riputata degna neppur di eſſer letta la colui cavilloſa Diſſertazione, come narra Adriano Valeſio di lui Fratello nella ſua vita, dove dimoſtra l'aſtuzia del Launojo d'impugnare i diritti del Patriarcato Romano ſotto colore di difender contro i Proteſtanti la poteſtà del Romano Pontefice; contuttociò la colui nuova opinione fu ricevuta a braccia aperte da Guglielmo Beveregio erudito Proteſtante della ſetta Anglicana (*c*), gran difenſore per altro

(*a*) Supra §. I. num. 17.
(*b*) Vide lib 3 obſervat. Eccleſ. in Socrat. & Sozomen. ad calcem hiſt. Socrat. & Sozom. Henrici Valeſii.
(*c*) Bevereg. tract. 2. Pandectar. Can. in adnotat. ad ſextum Canon. Nicænum.

altro del diritto de' Metropolitani, e della loro apostolica istituzione, ma nemico della Chiesa Romana: e finalmente è stata seguita da i due Calvinisti Basnagj, Samuele, e Jacopo, da quello negli Annali Ecclesiastici, da questo nella Storia della Chiesa (*a*). Ma senza ripetere i fortissimi argomenti del Valesio contro questa novella opinione, e senza ridire ciò, che dappoi è stato scritto in confutazione di Launojo da Emanuel Schelestrate (*b*), ogn' uomo di sano accorgimento potrà da se stesso discernere se questi nuovi Dommatisti abbiano potuto meglio intendere dopo il corso di quattordici secoli il Concilio Niceno di quello, che l' intendessero nel medesimo secolo il Concilio Costantinopolitano, nel quinto secolo il Concilio di Calcedonia, Sant' Innocenzo I., e di mano in mano ne' seguenti tutti i Concilj, e tutti gli Scrittori Greci, e Latini; i quali Concilj, Padri, e Scrittori di uniforme consenso affermarono, dal Concilio Niceno essere stato confermato, e stabilito il diritto Patriarcale de' primi tre seggi sopra i Metropolitani, come appresso dimostreremo. Ma Dupino discepolo del Launojo benche reputi favola l' istituzione de' tre seggi Patriarcali fatta dal Principe degli Apostoli (*c*); in questo però egli è più giusto del suo Maestro, che asserisce antichissima l' istituzione de' tre Patriarchi, e afferma dal Concilio Niceno nominati nel sesto Canone i tre principali Patriarchi del Mondo Cristiano (*d*); dimostrando ancora, essere stato sposto, e confermato dal Concilio Niceno il diritto de' Patriarchi sopra i Metropolitani (*e*). Ma Giannone molto più parco, e più sobrio, o, per meglio dire, molto più iniquo del suo Maestro Dupino, senza distinguer grado da grado, nè far distinzione tra 'l nome e la cosa, riferisce l' istituzione così de' Patriarchi, come de' Metropolitani al tempo della pace data da Costantino alla Chiesa.

§. II.

(*a*) Samuel Basnagius Annal. Eccles. Politic. tom. 2. ad annum 325. num. 51. & seqq. Jacop. Basnag. Histoire de l'Eglise lib. 1. cap. 10.

(*b*) Antiquit. Ecclesiast. tom. 2. dissert. 5. cap. 1.

(*c*) Dupin. de antiq. Eccles. discip. dissert. 1. §. 6.

(*d*) *De his loquitur Concilium Nicænum can. 6., ubi tres præcipuos orbis Patriarchas nominat Concilium.* Dupin. loc. cit. §. 11.

[*e*] Idem ibid.

§. II.

Se i gradi de' Primati, e de' Metropolitani nell' amministrazione delle cose Ecclesiastiche sieno stati istituiti dopo la pace data da Costantino alla Chiesa, e sulla norma della disposizione data da questo Principe all' Imperio per l' amministrazione degli affari civili.

S O M M A R I O.

I. *Sentimento di Giannone intorno all' istituzione de' Metropolitani dopo la pace data da Costantino alla Chiesa. Abbagli di costui su questo punto. Antica disposizione delle Metropoli del Romano Imperio lungo tempo prima di Costantino seguita dalla Chiesa nell' amministrazione degli Ecclesiastici affari.*

II. *Istituzione de' Metropolitani riconosciuta per antica dal Concilio Niceno, e già stabilita nella Chiesa lungo tempo prima che Costantino le desse pace.*

III. *Collo stesso discorso di Giannone si prova, che gli Apostoli stessi, e i loro Discepoli nelle principali Metropoli dell' Imperio istituirono Vescovi, i quali soprantendessero alle intere Regioni, Nazioni, e Provincie.*

IV. *Discorso mal fondato di Dupino seguito da Giannone intorno all' istituzione de' Metropolitani.*

E' tanto persuaso Giannone di questa sua travolta opinione intorno all' istituzione de' gradi gerarchici della Chiesa a norma della disposizion civile data da Costantino all' Imperio, che crede non esser potuto accadere diversamente da quel, che ei pensa, così scrivendo:

T E S T O.

„ E la maniera, colla quale ciò si facesse (a), fu contanto natu-
„ rale, e propria, che sarebbe stato maraviglia, se altrimenti fosse
avve-

(a) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 119.

„ avvenuto. Già dalla descrizione delle Provincie dell' Imperio fatta
„ sotto Costantino s' è ravvisato, che le Diocesi, componendosi di
„ più Provincie, avean alcune Città primarie, ovvero Metropoli,
„ dalle quali l' altre della medesima Provincia dipendevano: a queste
„ si riportavan tutti i giudizj delle altre Città minori: a queste per li
„ negozj civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i Pro-
„ vinciali ricorrevano. La Chiesa essendo stata fondata nell' Imperio,
„ come dice Ottato Milevitano, non già l' Imperio nella Chiesa, pre-
„ se perciò, data che le fu pace, nelle cose Ecclesiastiche l' istessa po-
„ litìa, adattandosi a quella medesima disposizione delle Provincie,
„ ed alle condizioni delle Città, che ritrovò. Così quando dovea or-
„ dinarsi, o deporsi qualche Vescovo, quando nelle Chiese occorreva
„ qualche divisione, o disordine, quando dovea deliberarsi sopra
„ qualche affare, che era comune a tutte l' altre Chiese della Provin-
„ cia, non essendovi gli Apostoli, a' quali prima per queste cose solea
„ aversi ricorso, era mestiere, che si ricorresse al Vescovo della Città
„ Metropoli, e capo della Provincia. Ed in cotal guisa cominciò pri-
„ ma per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa politìa; onde
„ la distribuzione delle Chiese si fece secondo la forma dell' Imperio,
„ e le Città Metropoli dell' Imperio divennero anche Metropoli della
„ Chiesa, ed i Vescovi, che vi presedevano acquistarono sopra l' in-
„ tere Provincie la potestà, così d' ordinare, o deporre i Vescovi
„ delle Città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche
„ di raunare i sinodi, e sopra altre bisogne; ma questa potestà non
„ era assoluta, poichè senza il consiglio de' Vescovi della stessa Pro-
„ vincia niente potean fare: questa consuetudine fu nel quarto secolo,
„ e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni Concilj stabilita, e
„ confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil politìa fu di-
„ sposta, e distribuita.

I. Già di sopra nel Tomo antecedente abbiamo osservato, che Giannone in più luoghi del primo libro della sua Storia ingegnandosi di annientare affatto nell' opinione del vulgo l' esterior politìa della Chiesa Cristiana, l' ha dipinta in que' tre primi secoli così abbietta, così fuora della vista degli uomini, che a gran pena si potesse ravvisare in essa vestigio di esterior politìa. Quì volendo confermare nell' animo de' Lettori questa idea meschina, che ha data loro della Chiesa, si sforza di dare a credere, che quanto ebbe ella di esteriore splendore nell' ordine regolatissimo della sua gerarchia, e nell' ammini-
nistra-

niſtrazione degli affari Eccleſiaſtici, tutto debba riconoſcerlo dal beneficio del tempo, e dalla pace datale da Coſtantino; onde altri poi ſtimi, che nulla abbia ella in queſta parte ricevuto o dagli Apoſtoli, o da' Padri Apoſtolici ne' primi tre ſecoli. In queſto penſamento per altro egli ha compagni tutti i Calviniſti Antigerarchici, ſe non che tra queſti Samuele Baſnagio più ragionevole, e diſcreto di lui, fa più antica del Concilio Niceno l'iſtituzione de' Metropolitani, riferendola alla metà del terzo ſecolo (*a*), laddove egli non la fa più antica del quarto ſecolo, attribuendo il cominciamento di tutta la Gerarchia al tempo, che ſucceſſe alla pace data da Coſtantino alla Chieſa. Ma per inſinuare nell' animo del ſemplice vulgo opinione sì ſtrana convien, che dica coſe ſtraniſſime, e con diſpendio del ſuo onore ſi moſtri ignorante dell' Eccleſiaſtiche nommeno, che delle civili coſe, e profane. E in quanto alle civili c' inſegna egli, che *dalla deſcrizione delle Provincie dell' Imperio fatta ſotto Coſtantino ſi è ravviſato, che le Dioceſi componendoſi di più Provincie aveano alcune Città primarie, ovvero Metropoli, dalle quali l' altre della medeſima Provincia dipendevano*. Che dunque? Prima della deſcrizion dell' Imperio fatta ſotto Coſtantino non erano nel Romano Imperio Provincie, non erano nelle Provincie Metropoli, dalle quali le Città minori negli affari civili foſſero dipendenti? o cominciarono allora a divenir Metropoli, quando Coſtantino ne fece la deſcrizione? ovvero da queſta deſcrizione dobbiamo noi apprendere, che nelle Provincie del Romano Imperio vi foſſero Città primarie, e Metropoli, alle quali i giudizj tutti delle altre Città minori ſi riportaſſero? Queſta civil diſpoſizione dell' Imperio Romano intorno alla diſtribuzione delle Provincie non era ſino dal tempo della Repubblica? Non fu poi rinnovata da Auguſto, ed indi da Adriano? Ma per toccar qualche coſa di particolare intorno alle Metropoli: Antiochia celebre Città dell' Oriente non era Metropoli della Siria ſino a tempo di Auguſto, come ci atteſtano le ſue monete battute ſotto queſto Principe coll'Era Auguſtana, nelle quali ſi legge: ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ. ΑΛ (*b*), cioè, anno XXXI.? Non fu ella l' ordinaria Sede de i Preſidi della Siria, come fanno fede, oltre Strabone (*c*), le medaglie coniate in eſſa ſotto Silano, Varo, Saturnino, Petronio, Caſſio, Longino, Pomponio, Flacco, Quadrato, e Muziano Governatori di quella Regione di Siria? Non ſappiamo da Lampridio,

(*a*) Samuel Baſnagius Annal. Eccleſiaſt. Politic. ad annum 260. num. 27.
(*b*) Vaillant Nimiſmat. Imperat. Græc. in Auguſt.
(*c*) Strabo lib. 16. pag. 750.

che Adriano nella nuova divisione, che fece dell' Imperio, distaccò la Fenicia dalla Siria in odio degli Antiocheni, acciocche Antiochia non fosse Metropoli di tante Città (a)? Cesarea di Palestina non fu conosciuta da Tacito per capo della Giudea, come Antiochia per capo della Siria (b)? Non espresse ella nelle sue monete battute fino sotto Domiziano questa sua prerogativa, chiamandosi *prima*: COL. PRIMA. FL. AVG. CAESAR (c)? Tarso non fu fatta Metropoli della Cilicia da Augusto stesso, come da Strabone si raccoglie, e ne fanno fede le monete di quella Città battute sotto quel Principe colla sua effigie, e con questa leggenda, ΤΑΡΣΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. (d)? Non parlo di Anazarbo, la qual Città quando la Cilicia fu divisa in due *Eparchie*, ovvero Provincie, fu Metropoli dell' altra Cilicia: imperocche questa divisione non da Costantino, come suppone Giannone, nè da altro Principe suo antecessore, ma da Arcadio, come sostiene il Cardinal Noris (e), ovvero da Teodosio il giovane, come altrui crede, fu fatta (f). Ma pure questa Città si vede divisata col nome di Metropoli sotto l'Imperio di Alessandro Severo, come apparisce dalle monete in esse coniate sotto il regno di questo Principe, nelle quali si legge: ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ. ΜΗΤΡΟ. Α. Μ. Κ., ovvero come nelle medaglie battute sotto l' Imperio di Valeriano, ΑΝΑΖΑΡΒΟΥ. ΕΝΔΟΞ. ΜΗΤΡΟΠ. Α. Μ. Κ. Γ. Γ., cioè, *di Anazarbo illustre Metropoli*, con quello, che vogliono di più significare quelle altre lettere iniziali, che han posto in croce gl' ingegni de' più eruditi Antiquarj (g); e le quali lettere trovandosi ancora nelle medaglie battute in Tarso, certamente non altro indicar vogliono, che la competenza di queste due Città, e la loro contesa, o emulazione nel primato della Cilicia. Ma divisa che fu la Cilicia in due, divennero senza contrasto amendue capi, e Metropoli delle loro Provincie. Così Damasco, e Tiro, che furono le Metropoli delle due Fenicie, lungo tempo prima dell' Imperio di Costantino si vedono distinte nelle loro

[a] *Antiochenses inter haec ita odio habuit, ut Syriam a Phoenicia separare voluerit, ne tot civitatum Metropolis Antiochia diceretur*. Lampridius in Adrian.

(b) *Haud dubia destinatione discessere Mutianus Antiochiam, Vespasianus Caesaream. Illa Syriae, hac Judeae caput est*. Tacit. hist. lib. 2.

(c) Vaillant Numism. Imperat. in Colon. par. 1. pag. 138.

(d) Vaillant Numismat. Imperat. Graec. in August.

(e) Noris Epoch. Syromaced. dissert. 4. cap. 1.

(f) Bimart Remarques historique, & critiques sur la Science des Medailles tom. 2. pag. 146.

(g) Vaillant Numism. Imperat. Graec. in Alexand. Severo. Holsten. in Noris ad Steph. Byzan. pag. 313. Harduinus Oper. select. pag 16. Spanhem. Orb. Rom. exercit. 2. cap. 16. Bandur. Numis. Imper. tom. 1. pag. 279.

loro monete col nome di Metropoli, quella nelle medaglie battute sotto l' Imperio di Adriano, nelle quali si legge, ΔΑΜΑCΚΗΝΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩC. (*a*), questa nelle monete da essa coniate sotto l' Imperio del giovane Gordiano, nelle quali si legge, TYR. METR. COL. (*b*). Efeso Metropoli principale, e capo della Diocesi Asiana non ispiega ella il suo primato nelle monete, che ella coniò sotto l' Imperio di Lucio Vero, nelle quali si legge, ΕΦΕCΙΟΝ. ΔΙC. ΝΕΩΚ. ΠΡΩΤΩΝ. ΑCΙΑC. (*c*), cioè, *degli Efesini due volte Neocori Primi dell' Asia?* Cesarea di Cappadocia, Metropoli, e capo della Diocesi di Ponto, non si chiamò Metropoli nelle sue monete battute sotto l' Imperio di Settimio Severo, ΜΗΤΡΟΠ. ΚΑΙCΑΡΙΑ. ΝΕΩΚ. (*d*)? Così Eraclea, Metropoli, e capo della Diocesi di Tracia, non vedesi divisata col titolo di Metropoli nelle monete, che ella battè sotto l' Imperio di Trajano con questa leggenda, ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ. con dialetto Dorico (*e*)? Non parlo di Alessandria di Egitto, la quale dappoichè da Augusto fu quel Regno ridotto in Provincia, esser stata sempre riguardata come capo, e gran Metropoli di tutta quella Regione, che dipoi fu detta Diocesi di Egitto, è cosa più chiara di quello, che faccia di mestiero con alcun monumento tra gli infiniti, che ve ne sono, di mostrarla. Nelle Provincie Occidentali comecchè prima de' tempi di Costantino non si rinvenga così facilmente il nome di Metropoli, come nome greco pretto; non è per questo, che non vi fossero Città primarie, le quali considerate fossero come Matrici, e capi delle altre minori, in cui i Presidi delle Provincie risiedessero per amministrare il civil governo, come Cartagine in Africa, Lione, e Treveri nelle Gallie &c. Ma di queste non accade parlare; posciachè, come vedremo, Giannone stesso consente, che in queste Provincie la politia Ecclesiastica ne' gradi della sua Gerarchia non fu così conforme alla disposizione data da Costantino all' Imperio, e alle Provincie di Occidente. Or se questa disposizione di Provincie, e di Metropoli era nell' Imperio assai lungo tempo prima di Costantino, o per la divisione fatta da Augusto, o per quella fatta da Adriano, come dice il nostro Giurisconsulto, che dalla *descrizione fatta sotto Costantino si ravvisa, che nelle Diocesi vi avevano alcune Città primarie, ovvero Metropoli?* Quasichè questa stessa cosa non si ravvisasse da tanti, e tanti monumenti, che ci son rimasti, superiori all' età di Costantino? Ma egli così fa-

(*a*) Vaillant Numismat. Imper. Græc. in Adriano.

(*b*) Vaillant Numis. Imper. in Colon. par. 2. pag. 150.

(*c*) Vaillant Numis. Im. Græc. in Luc. Vero.

(*d*) Vaillant Numis. Imperat. Græc. in Severo.

(*e*) Vaillant Numis. Imperat. Græc. in Trajano.

vella, per far credere alle persone ignoranti, che ne' tre primi secoli non ebbe la Chiesa questa Gerarchia, non avendo allora dove fondarla, neppure sulla disposizione del civil governo dell' Imperio. Quindi poi dopo aver parlato della disposizione fatta sotto Costantino intorno alla civile amministrazione, dice, che *la Chiesa essendo stata fondata nell' Imperio, prese perciò, data che le fu pace, nelle cose Ecclesiastiche l' istessa politìa, adattandosi a quella medesima disposizione delle Provincie, ed alla condizione delle Città, che trovò*. Adunque secondo lui prima che le fosse data pace non avea la Chiesa questa esterior politìa de' Primati, e Metropolitani; onde poi ne siegue, che essa non sia necessaria alla Chiesa Cristiana, nè appartenga alla forma del suo esterior regolamento, siccome quella, che fu istituita dappoiche mancate le persecuzioni cominciò a cessare nella Chiesa stessa il fervore dello spirito Apostolico.

II. Ma siccome Giannone per insinuare altrui questa opinione non si è curato di farsi conoscer poco diligente nelle materie civili, così non ha avuto riguardo di mostrarsi digiuno delle materie Ecclesiastiche. Quando il Concilio Niceno celebrato l' anno CCCXXV. confermò nel sesto Canone i diritti, e le prerogative del Vescovo Alessandrino sopra tutte le Provincie di Egitto, e quelle del Vescovo Antiocheno sopra le Provincie di Oriente, e similmente degli altri Metropolitani, ordinando, che fossero a ciascheduno conservati i loro privilegj, non potè già aver mira alla disposizione data da Costantino all' Imperio delle Diocesi, e delle Provincie: imperocche o questa disposizione non era ancora stata fatta, o era così recente, che a forma di quella non potea essersi ancora stabilita nella Chiesa la Gerarchia de' Primati delle Regioni, o delle Diocesi, e de Metropolitani delle Provincie. Ma il Concilio parlando di quelle, e di questi, parla come di cose già da antico tempo stabilite, e già manifeste, e ne ingiunge l' osservanza: *Si osservino*, dicono i Padri Niceni, *gli antichi costumi esistenti in Egitto, nella Libia, e nella Pentapoli, che il Vescovo Alessandrino abbia potestà di tutte queste Provincie; posciache questo è consueto ancora al Vescovo Romano. Similmente in Antiochia, e nelle altre Provincie sieno osservati alle Chiese i lor privilegj. Ma quello è del tutto manifesto, che se alcuno senza sentenza del Metropolitano sarà fatto Vescovo, il gran Concilio ha definito, che colui non sia Vescovo* (a). Da questo Canone

(a) Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατείτω, τὰ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ Λιβύῃ, καὶ Πενταπόλει, ὥσπερ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἐπίσκοπον πάντων τούτων ἔχειν τὴν ἐξουσίαν, ἐπειδὴ καὶ τῷ

none si rende chiaro, che nel tempo del Concilio Niceno era già antica la potestà del Vescovo Alessandrino sopra tutta la Regione, o Diocesi di Egitto, e sopra le Provincie in quella comprese, come anche del Vescovo Antiocheno sopra le Provincie comprese nella Diocesi di Oriente. E che mente fosse de' Padri Niceni d'ordinar l'osservanza de' diritti di quei due seggi non sopra una Provincia, ma sopra una intera Regione, o Diocesi comprendente più Provincie, si rende chiaro dalla lettera di S. Innocenzo I. ad Alessandro Vescovo Antiocheno, e di Teodoreto a Flaviano Vescovo di Costantinopoli (*a*); e, quello che più importa, dal Canone II. del Concilio Costantinopolitano celebrato LVI. anni dopo il Niceno (*b*), cui certamente non potea essere ignota la mente de' Padri Niceni, nè la disciplina, che era in vigore in quel secolo. Chiaramente ancora da questo Canone si raccoglie l'antico diritto de' Metropolitani sopra le loro Provincie, lungo tempo prima del Niceno posto in osservanza. La qual cosa si fa anche manifesta da altri Canoni dello stesso Niceno: imperocchè nel quarto, dove stabilisce, e conferma la pristina disciplina, che i Vescovi sieno ordinati da tutti i Vescovi della Provincia, o almeno da tre, quando tutti non si possono congregare, conchiude, che la fermezza, e il vigore delle cose, che si trattano da qualsivoglia Provincia, appartenga al Metropolitano, dicendo: *L'autorità delle cose, che si trattano in ciascheduna Provincia, si attribuisca al Vescovo Metropolitano* (*c*); e nel settimo Canone, dove confermando l'antica consuetudine di guardare con distinto onore il Vescovo di Gerusalemme, allora detta Elia da Elio Adriano, che la riedificò sotto questo nome, ordina, che quel Vescovo abbia conseguenza di onore, ma però dopo il Metropolitano di Cesarea Metropoli di Palestina, e salva la dignità della Metropoli: *Abbia*, dice, *il Vescovo d'Elia conseguenza di onore, salva la dignità propria della Metropoli* (*d*). Tutte queste cose fanno certo argomento, che lungo tempo prima del Concilio Niceno erano già stabiliti nella Chiesa i gradi così de' Vescovi de' primi seggi, detti poi Esarchi, Patriarchi, o Primati, come i gradi de Me-

τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ Ἐπισκόπῳ τοῦτο σύνηθές ἐστιν. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὴν Ἀντιόχειαν, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώζεσθαι ταῖς Ἐκκλησίαις. καθόλου δὲ πρόδηλον ἐκεῖνο ὅτι εἴ τις χωρὶς γνώμης τοῦ μητροπολίτου γένοιτο Ἐπίσκοπος, τὸν τοιοῦτον ἡ μεγάλη Σύνοδος ὥρισε μὴ δεῖν εἶναι Ἐπίσκοπον. Concil. Nicæn. I. can. VI.

(*a*) Innoc. I. Epist. 18. ad Alexandr. Antiochen. supra relat. Theodoret. epist. 86 ad Flavian. Constantinopol.

[*b*] Concilium Constantinopolit. I. can. 2.

(*c*) Τὸ δὲ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν τῷ μητροπολίτῃ. Concil. Nicæn. can. IV.

(*d*) Ἐχέτω τὴν ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς τῇ μητροπόλει σωζομένου τοῦ οἰκείου ἀξιώματος. Conc. Nicæn. can. VII.

de' Metropolitani: imperocche niente fopra di effi il Niceno ftabilifce di nuovo, ma di effi favellando conferma le antiche difpofizioni, e l' offervanza ne ingiunge. Or comecche molti altri documenti poffano addurfi in prova di quefta verità, da noi in parte toccati fopra nel primo libro (*a*); contuttociò la fola autorità del Concilio bafta per convincer di falfa l' afferzione di Giannone, che la Chiefa penfaffe ad iftituir quefta Gerarchia dappoiche da Coftantino le fu conceduta pace, e dappoiche vide la difpofizione data da quefto Principe al reggimento civile del Romano Imperio: mentre nell' anno CCCXXV. quando fu celebrato il Niceno, Coftantino non avea ancor data quefta afferita forma di civile amminiftrazione a tutte le Provincie di Oriente, e d' Occidente, non avendo egli confeguita piena poteftà fopra tutto l' Imperio, fe non dopo la morte di Licinio Cefare figliuolo di Licinio Augufto accaduta nel CCCXXVI., come offerva il Pagi (*b*). Quindi nell' iftefs' anno effendo trasferita in lui folo, fatto morire Licinio Augufto l'anno precedente, tutta la poteftà fopra il Romano Imperio, pubblicò la legge, in cui annullò tutti gli atti de' due Licinj (*c*).

III. Ma neffuna cofa più vale a confutar l' opinione di Giannone, quanto il fuo fteffo difcorfo: imperocche avendo difpofto la divina provvidenza, che nel tempo, in cui dovea propagarfi la Criftiana Religione, e promulgarfi a i mortali la fede Evangelica, la maggior parte della terra allora conofciuta, fottopofta foffe a un folo Impero Romano, ed effendo quefta divifa in Provincie, alla reggenza delle quali eran deftinati Reggitori di maggiore, e di minore autorità, fecondo la qualità delle Metropoli, che delle fteffe Provincie eran capi, il buon ordine delle cofe portava, che per la facile propagazion del Vangelo dagli Apoftoli fteffi fondate foffero le Chiefe nelle Metropoli più illuftri, ed ivi foffero deputati Vefcovi per l' amminiftrazione delle fagre cofe, da i quali la fede nelle altre Città minori fi propagaffe, e altri Miniftri in effe fi deftinaffero. Ed avendo trovata gli Apoftoli quefta difpofizione nell' Imperio per l' amminiftrazione de' civili affari, *fu cofa cotanto naturale, e propria*, per fervirmi della frafe di Giannone, che effi feguiffero per lo reggimento della Chiefa, e l' amminiftrazione degli affari Ecclefiaftici quefta difpofizione, *che farebbe ftata maraviglia, fe altrimenti foffe avvenuto*. Così vediamo nominata negli Atti Apoftolici la Chiefa di Gerufalemme (*d*), che era allora Metropoli, e capo della

(*a*) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 2. §. 4. & 5.

(*b*) Pagius in crit. Baron. ad annum Chrifti 324. num. 3.

[*c*] *De infirmandis quæ fub Tyrannis*. Lib. 3. cod. Theod.

(*d*) Ἡ Ἐκκλησία ἡ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις. Act. 8. 1. & 11. 22.

po della Giudea, la Chiesa di Antiochia (*a*) Metropoli della Siria, la Chiesa di Cilicia confermata da San Paolo (*b*), le Chiese di Galazia, e di Frigia (*c*); ed essendo la Palestina, la Siria, la Cilicia, la Galazia, e la Frigia cinque Provincie soggette al Romano Imperio, si rende chiaro, che gli Apostoli nel fondar le Chiese ebbero riguardo a quest' ordine civile della Romana Repubblica. Così nelle pistole di San Paolo vien nominata la Chiesa di Corinto (*d*), che era Metropoli dell' Acaja; le Chiese di Asia (*e*), e di Macedonia (*f*), delle quali Provincie erano Metropoli Efeso dell' Asia, e Tessalonica di Macedonia. Quindi non senza divina ispirazione il Principe degli Apostoli costituito da Cristo Signor nostro capo di tutta la sua Chiesa, fissò la sua Sede in Roma capo del Romano Imperio, e gran Metropoli del Mondo terreno, *acciocche la luce della verità*, come scrisse San Lione Magno, *la quale si rivelava in salute di tutte le genti, più efficacemente dallo stesso capo per tutto il corpo del Mondo si diffondesse: imperocche qual nazione di uomini non era allora in Roma, o quali genti mai poteano ignorare quello, che Roma imparato avesse* (*g*)? Essendo in secondo luogo dopo Roma celebratissima la Città di Alessandria Metropoli di tutta la vasta Regione di Egitto, chiamata da Plinio emporio di tutto il Mondo (*h*), da Ammiano Marcellino cima di tutte le Città (*i*); dove Popoli d' innumerabili Nazioni dell' Asia, dell' Africa, e dell' Europa concorrevano, come narra Dione Grisostomo (*k*); alla cui civile amministrazione presiedeva con somma autorità sopra tutta la Regione dell' Egitto, della Libia, e di Pentapoli il Prefetto Augustale, così detto da Augusto, che lo istitnì, come narra Dion Cassio (*l*). In questa adunque così illustre Città, Reina di molte altre Città, e capo d' un' amplissima Regione, spedì San Pietro Apostolo il suo discepolo San Marco a fondarvi la Chiesa, acciocche da essa si propagasse la Religione nelle Provincie soggette, e dal Santo Evangelista si ordinassero Ministri, e Vescovi nelle Città ad Alessandria subordinate, i quali dalla sua autorità dipendessero. In terzo luogo illustre sopra ogn' altra dopo Alessandria era la Città di Antiochia, detta da San Giovan Griso-

(*a*) Act. 13. 1.
[*b*] Act. 15. 41.
(*c* Act. 18. 23.
(*d*) 1. Corinth. 1.1., & 2. Corinth. 1.1.
(*e* 1. Corinth. 16. 19.
(*f*) 2. Corinth. 8. 1.
(*g*) *Ut lux veritatis, quæ in omnium gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundi corpus effunderet. Cujus enim nationis homines ibi non essent, aut quæ usquam gentes ignorarent, quæ Roma didicisset?* S. Leo Serm. 1. in natal. Apost. Petri, & Pauli.
(*h*) Plinius lib. 5. cap. 10.
(*i*) Marcellinus lib. 22.
[*k*] Dio Chrysostom. orat. 32. ad Alexandrin.
(*l*) Dio Cass. lib. 53.

Grifoftomo *Capo*, e *Madre* di tutto l' Oriente (a), e da Zofimo nominata *Metropoli* di tutto l' Oriente (b). E in quefta Città ancora avendo San Pietro fondato, e retto per fette anni il Vefcovato, ed ordinatovi di poi Evodio, lo coftituì capo di tutto l' Oriente, e di tutti i Vefcovi delle Orientali Provincie. Ma effendo cofa certa, aver San Pietro fondate moltiffime Chiefe, non per altra ragione la dignità, e le prerogative delle due Chiefe Aleffandrina, e Antiochena fono riferite da' Padri al Principe degli Apoftoli, fe non perche egli nel fondarle fecondò la difpofizione del Romano Imperio intorno alle prerogative di quelle Città, fopra le Regioni di cui erano capi, acciocche da effe fi propagaffe più facilmente nelle Provincie lor fottopofte la verità del Vangelo, e per mezzo de' Vefcovi ordinati da quello, che nella Metropoli rifiedeva, fi amminiftraffero le fagre, ed Ecclefiaftiche cofe. Nè ciò fu fenza configlio della divina provvidenza, come abbiamo fopra dimoftrato con un paffo belliffimo di Eufebio di Cefarea (c). L' ifteffo dee dirfi delle altre Chiefe primarie fondate o dagli Apoftoli fteffi, o da i loro difcepoli feguendo quefto efempio, nelle Metropoli più ragguardevoli del Romano Imperio, capi d' intere Regioni, come di Efefo nella Regione Afiana, di Cefarea di Cappadocia in quella di Ponto, e di Eraclea in quella di Tracia, i cui Vefcovi di poi furono detti Efarchi quando quelle Regioni furono chiamate Diocefi. E ciò non folo nelle Chiefe dell' Imperio Romano nell' Oriente, ma anche in quelle dello fteffo Imperio nell' Occidente accadde: effendo che la Chiefa di Cartagine fino dal fecondo fecolo godeva la prerogativa di effer capo di tutte le Chiefe dell' Africa; e ficcome Cartagine era la Metropoli di tutte le Provincie della Regione Africana, così il Vefcovo di quella era il Primate di tutta l' Africa. Con gran ragione adunque il Concilio Niceno riferì privilegj delle due Chiefe Aleffandrina, e Antiochena, e delle altre o Primaziali, o Metropolitane, agli antichi coftumi: imperocche tali dignità ebbero origine o dagli Apoftoli, o da i loro difcepoli.

IV. Or fi faccia innanzi Giannone, e col fuo Dupino infigne Teologo di Parigi c' infegni, effer falfa la fentenza d'uomini eccellentiffimi, i quali hanno infegnato, la Gerarchia de' gradi Ecclefiaftici, e delle dignità Patriarcali, e Metropolitane aver origine dagli Apoftoli, e ci faccia vedere, che quefto gran Teologo *ha ben a lungo riprovato il loro errore, e dimoftrato con affai chiare, e forti prove, che nè da Crifto, nè dagli*

(a) Τῆς ἀνατολῆς κεφαλὴ καὶ μήτηρ. Chryfoftomus homil. 3. ad Populum Antioch.

(b) Τῆς ἑώας πάσης μητρόπολις. Zofimus lib. 1.

(c) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 2. §. 4. n. 12.

nè dagli Apoſtoli tali dignità foſſero ſtate iſtituite; *ma che in queſti tempi, data che fu la pace da Coſtantino alla Chieſa, cominciarono ad iſtituirſi*. Ma quali ſono mai queſte chiare, e forti pruove recate dal Dupino? A riſerva di una, o due conghietture dell' Arciveſcovo di Parigi, da queſto gran Teologo malamente inteſe, e peggio impugnate, ſenza punto far menzione dell' antica tradizione della Romana Chieſa, e degli antichi Padri, ſenza badare ad altri efficaciſſimi argomenti portati non ſolo da chiariſſimi Scrittori Cattolici, ma anche da dotti Proteſtanti, ſedendo a ſcranna decide maeſtrevolmente, non adducendo altre ragioni, che quelle miſerabili, che ha da lui copiate di pianta il noſtro Giuriſconſulto, cioè, la diſtribuzione fatta delle Provincie, e delle Dioceſi dell' Imperio, ſecondo che viene eſpreſſa nella *Notizia* dell' Imperio ſteſſo, attribuendo queſta diviſione a Coſtantino, ancorche la *Notizia* accennata porti eſpreſſamente nel titolo, che riguarda i tempi poſteriori di Arcadio, e di Onorio (*a*). E con queſta diſtribuzione, e diviſione di Dioceſi, e di Provincie eſpreſſe in queſta *Notizia*, e che da lui malamente diceſi fatta da Coſtantino, pretende farci vedere ſenza alcun dubbio, che l' origine de' gradi Eccleſiaſtici, e de' Metropolitani dee ripeterſi dalla ſola diſtribuzione delle Provincie, e delle Città Metropoli dell' Imperio (*b*). Ma qual Teologo anche mezzano non ammirerà la ſtupidezza di queſto inſigne Teologo di Giannone? In tempo degli Apoſtoli non erano forſe nel Romano Imperio Metropoli più, o meno inſigni, che o delle intere Regioni, o delle Provincie foſſero capi? Queſta diſtribuzione di Provincie, e di Metropoli cominciò ſolamente nel quarto ſecolo ſotto Coſtantino? O crede forſe, che quelli, che riferiſcono agli Apoſtoli l' origine de' primi ſeggi Patriarcali, e de' Metropolitani, pretendano, che tutti que' ſeggi primarj, o i Metropolitani, che ſi videro nel quarto, e quinto ſecolo, creſciuta, e dilatata in tutto il Mondo la Chieſa, foſſero iſtituiti dagli Apoſtoli, e non più toſto, che eſſi deſſero la forma di queſta iſtituzione fondandone alcuni nelle Metropoli più illuſtri dell' Imperio, le quali erano ne' loro tempi, e che a loro eſempio i diſcepoli, e' ſucceſſori di mano in mano, che ſi andava dilatando la Chieſa ne iſtituiſſero altri in altre Metropoli, imitando la forma della diſpoſizion civile, e la diſtribuzione, che ſi faceva da i Romani Principi delle Provincie? Ma ſe egli aveſſe creduta

(*a*) *Notitia dignitatum utriuſque Imperii, Orientis ſcilicet, & Occidentis, ultra Archadii, Honoriique tempora.*

(*b*) *Ecccui igitur dubium eſſe poſſit, quin iſtius tum diſtributionis Eccleſiarum, tum dignitatis Metropoliticæ origo, ex ſola Imperii diſtributione, & urbium ipſarum dignitate repetenda ſit?* Dupin. de antiq. Eccleſ. diſcipl. diſſer. 1. §. 7. in fin.

cosa sì strana, averebbe dovuto se stesso, e la troppa arditezza incolpare del marcio equivoco, che ha preso in questo punto. Del rimanente chi considera l'obbligazione, che avevano gli Apostoli di propagar la Chiesa, e di ordinarla, e provvederla di congrui Ministri, doverà persuadersi, che sull'esempio del Redentore, che diè loro un capo, che non solo a tutti i fedeli, ma ad essi ancora, che erano Principi della Chiesa, soprantendesse nel ministero Ecclesiastico, fondassero quest'ordine di Gerarchia, costituendo nelle Metropoli più celebri del Romano Imperio non solo, ma anche di altri Regni, Vescovi, che fossero capi delle Chiese fondate nelle Regioni, di cui le Metropoli eran capi, e che soprantendessero agli altri Vescovi delle altre Regioni, e che i Discepoli, e i successori degli Apostoli di mano in mano andassero propagando questa salubre istituzione; onde per questa ragione nel secondo, e terzo secolo, oltre le Chiese di Alessandria, e di Antiochia, fossero celebri quelle di Efeso in Asia, e di Cartagine in Africa, ed altre in altri luoghi, e i loro Vescovi considerati fossero come Primati.

§. III.

Delle Diocesi Ecclesiastiche, e degli Esarchi: che cosa significassero questi nomi, e quando cominciassero a porsi in uso nella Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Nome di Diocesi che cosa anticamente significasse nella civile amministrazione. Dalla lettera di Costantino Magno non si deduce, che fosse usata nella Chiesa in quella significazione, con cui vien presa nella Notizia delle dignità dell'Imperio.*

II. *In questa significazione non fu adottata dalla Chiesa se non verso la fine del IV. secolo nel Concilio Costantinopolitano primo Generale: ma ciò solamente nella Chiesa Orientale, portando nell'Occidentale anche dopo questi tempi diversa significazione.*

III. *Che cosa fossero gli Esarchi. Diversità di opinioni circa il significato di questo nome, e come si possono conciliare. Esarchi non istituiti dal Concilio Costantinopolitano, ed errore di Socrate sù questo punto.*

IV. *Dal Concilio Costantinopolitano II. Generale non s' inferisce, che alle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Traciana, soprantendessero negli affari di Chiesa tre Esarchi Ecclesiastici.*

V. *Nè*

V. *Nè dalla* autocefalìa *di quelle Diocesi, nè dalle ordinazioni fatte da' Vescovi delle Capitali di quelle Diocesi in altre Provincie si deduce il diritto dell' Esarcato di essi Vescovi sopra le medesime Diocesi.*

VI. *Se in quelle tre Diocesi furono mai Esarchi Ecclesiastici, la loro durata fu efimera, e brevissima. Esarcato del Vescovo di Costantinopoli non riconosciuto, anzi contrastato per più secoli dalla Chiesa Romana, la quale non riguardò altri legittimi Patriarchi, che quelli, che furono istituiti dal Principe degli Apostoli. Sotto Innocenzo III. furono dalla Chiesa Latina riconosciuti i Patriarcati di Costantinopoli, e di Gerusalemme, retti allora da i Vescovi Latini.*

VII. *Nome di Esarca inteso per Vescovo sopraintendente all' intera Diocesi, non fu usato la prima volta nel Concilio di Sardica, ma nel Concilio Antiocheno, e dappoi nel Concilio Calcedonese.*

VIII. *Dal Concilio Calcedonese oltre l' Alessandrino, e l' Antiocheno non furono conosciuti altri Esarchi nelle Diocesi d' Asia, di Ponto, e di Tracia.*

IX. *Spiegazione de' Canoni Calcedonesi sopra gli Esarchi. Nome di Esarca dato a i Metropolitani dappoichè i Vescovi de' primi Troni assunsero il nome di Patriarca. Spiegazione di Evagrio intorno all' Esarcato tolto, e poi restituito al Vescovo di Efeso. Riflessioni sopra gli atti del Concilio di Calcedonia in proposito degli Esarchi delle tre Diocesi.*

I. CONCIOSSIACOSACHE molto giovi alla retta intelligenza delle cose la cognizione del significato de' nomi, e l' uso di essi; perciò prima di trattare specialmente de i gradi della Ecclesiastica Gerarchia abbiamo stimato opportuno spiegar la significazione, e l' introduzione di que' nomi, con cui vennero divisati. Il nome adunque di Diocesi preso dalla civil disposizione dell' Imperio, e adottato dalla Chiesa, altro non significava, che una Regione, o tratto di Paese diviso, e separato da altra Regione, e distintamente amministrato, presane, cred'io, la derivazione dal verbo greco Διοικεῖν, il qual significa separatamente abitare, ed anche amministrare. E comecchè il nome di Diocesi prima ancora dell' Imperio non fosse ignoto a i Romani, come apparisce da tre luoghi delle pistole di Cicerone; contuttociò egli è certo, che da questo Principe degli Oratori non fu preso in quel senso, in cui fu usurpato dappoi, cioè, per l' amministrazione di vasta Regione comprendente più Provincie, ma per qualunque separata amministrazione di qualsivoglia tratto di Paese, benchè piccolo. In una lettera

scritta ad Appio Pulcro dice, che nel suo viaggio da Laodicea ad Iconio gli erano venuti incontro i Magistrati, e i Legati di tutte le Città, e di tutte le *Diocesi*, che erano di quà dal Monte Tauro (*a*). In un'altra scritta a Quinto Termo Propretore raccomandandoli certa causa d'un suo famigliare lo prega, che se colui averà controversia con alcun uomo dell'Ellespontо, lo rimetta a quella *Diocesi* (*b*). E finalmente scrivendo a P. Servilio dice, che alla sua Provincia di Cilicia, che allora amministrava, erano state attribuite tre *Diocesi* dell'Asia (*c*). Da questi passi si rende chiaro, che il nome di Diocesi fu preso da Cicerone per qualunque amministrazione di Provincia, o di tratto di Paese, anche minore, e più angusto del distretto di una Provincia. Ma quando poi cominciasse ad usarsi il nome di Diocesi per significar l'amministrazione di vasta Regione comprendente molte Provincie, non è cosa facile da potersi con certezza affermare. Contuttociò dee parer certo, che prima del quarto secolo non fosse in questa significazione usato il nome di Diocesi nell'Imperio: e potrebbe sembrare, che da Costantino Magno nella lettera scritta dopo il Concilio Niceno intorno al dì della celebrazione della Pasqua stabilito dallo stesso Concilio, riferita da Eusebio di Cesarea, e da Teodoreto di Ciro (*d*), fosse preso questo nome nell'accennato senso: imperocche in essa lettera fa menzione della Diocesi Asiana, e Pontica. Ma neppur da questo luogo si può conchiudere, che fosse preso il nome di Diocesi per amministrazione di Regione contenente più Provincie in quel senso, in cui vedesi usato nella *Notizia* dell'Imperio: conciossiache nominando Costantino molte Regioni; che nella detta *Notizia* vengono divisate col nome di Diocesi, con questo nome non le distingue, dicendo: *Acciocche quello, che appresso la Città di Roma, e l'Italia, e tutta l'Africa, l'Egitto, le Spagne, le Gallie, le Brittannie, per l'universa Acaja, e l'Asiana Diocesi, e la Pontica, e per la Cilicia di concorde sentimento si custodisce, la vostra prudenza ancora questo stesso volontieri abbracci* (*e*). L'Italia, e l'Africa

(*a*) *Cum ego Laodicea usque ad Iconium iter ita fecerim, ut me omnium illarum diœcesium, quæ cis Taurum sunt, omniumque earum civitatum magistratus, legationesque convenirent?* Cic. epist. famil. lib 3. epist. 8.

[*b*] *Deinde, si quid habebit cum aliquo Hellespontio controversiæ, ut in illam διοίκησιν rejicias.* Idem lib. 13. epist. 53.

(*c*) *Ex provincia mea Ciliciensi, cui scis τρεῖς διοικήσεις Asiaticas attributas fuisse.* Idem lib. 13. epist. 67.

(*d*) Eusebius lib. 2. de Vita Constant. lib. 3. cap. 21. Theodoretus hist. Ecclesiast. lib. 1. cap. 10.

(*e*) Ἵν' ὅπερ δ' ἂν κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν, Ἰταλίαν τε, καὶ Ἀφρικὴν ἅπασαν, Αἴγυπτον, Σπανίας, Γαλλίας, Βρεττανίας, Λιβύας, ὅλην τὴν Ἑλλάδα, Ἀσιανήν τε διοίκησιν, καὶ Ποντικὴν καὶ Κιλικίαν, μιᾷ καὶ συμφώνῳ φυλάττηται γνώμῃ, ἀσμένως τοῦτο καὶ ἡ ὑμετέρα προσδέξηται σύνεσις. Apud Eusebium, & Theodoret. loc. cit.

l'Africa secondo la *Notizia* dell' Imperio erano due Diocesi sotto la disposizione del Prefetto al Pretorio d' Italia, siccome le Spagne, le Gallie, e la Brittannia tre Diocesi erano sotto la disposizione del Prefetto al Pretorio delle Gallie. L' Egitto similmente era una delle cinque Diocesi sottoposte al Prefetto al Pretorio d' Oriente. Ma pure queste Regioni non sono quì divisate col nome di Diocesi; anzi quì vien distinta la Libia dall' Egitto, la quale Diocesi non era, ma Provincia sotto la Diocesi d' Egitto; siccome nominata viene l' Acaja, che Diocesi non era, ma Provincia appartenente alla Diocesi di Macedonia sottoposta al Prefetto al Pretorio dell' Illirico. Similmente vien quì nominata la Cilicia, che non era Diocesi, ma Provincia compresa nella Diocesi d' Oriente. Onde benche quì la Regione Asiana, e la Pontica sieno divisate col nome di Diocesi, 'Ασιανὴν τὴν διοίκησιν, καὶ Ποντικὴν, come si vedono nella *Notizia* dell' Imperio; non per questo può dirsi, che fossero prese allora per due Diocesi distinte, contenenti ciascheduna più Provincie, ed attinenti a diversi Vicarj, che la reggessero; ma più tosto dee giudicarsi, che il nome di Diocesi fosse usurpato in generale per qualunque amministrazione di qualsivoglia tratto di Paese: anzi stando alle parole sembra più tosto, che la Regione Asiana, e la Pontica non per due, ma per una sola Diocesi quì fossero prese, dicendosi: *Per l'Asiana Diocesi, e la Pontica*. Da questa lettera adunque non può dedursi, che nel tempo, in cui fu scritta, fosse già l' Imperio diviso in tante Diocesi sotto la disposizione di quattro Prefetti al Pretorio, come si vede nella *Notizia*.

II. Ma chechesia però di questo, il certo è, che la Chiesa non si valse del nome di Diocesi per significar l' amministrazione, e il governo de' Vescovi sopra le Regioni comprendenti più Provincie, se non verso la fine del IV. secolo, cioè, nel Concilio Costantinopolitano I., e II. Generale, celebrato l' anno CCCLXXXI. Prima di questo tempo l'amministrazione Ecclesiastica de' Vescovi, o, per meglio dire, il tratto di Paese da loro amministrato, o fosse di una Città, o fosse di una Provincia, o fosse di una Regione comprendente più Provincie, non era divisato con altro nome, che di *Parrochia*. Così con nome di Parrochia vien distinto nel trentesimo quarto de' Canoni della primitiva Chiesa lungo tempo precedenti il Niceno, quel distretto al semplice Vescovo sottoposto, che noi diciamo Diocesi: mentre dopo aver ordinato, che i Vescovi di qualsivoglia Nazione debbano riconoscere uno come capo loro, e niente fare senza l' autorità di lui, soggiunge, *che ciascheduno Vescovo faccia solamente quelle cose, che appartengono alla sua Parro-*

Parrochia, e a' Villagi ad essa soggetti (a): e il Concilio Antiocheno celebrato l'anno CCCXLI. confermando questo Canone si vale dello stesso nome di Parrochia per indicar la Diocesi di ciaschedun Vescovo particolare (b). Così anche prima dell'Antiocheno il Concilio di Ancira celebrato l'anno CCCXIV. nomina Parrochia quello stesso distretto Vescovile, che noi Diocesi appelliamo, dove nel XVIII. Canone dice: *Se alcuni Vescovi costituiti, e non ricevuti nella Parrochia, in cui furono denominati, vorranno occupare altre Parrochie &c.* (c). Ma infiniti se ne possono recare gli esempj dalla Storia di Eusebio, particolarmente nel libro quarto. Ivi dalla Chiesa di Smirna nella sua lettera, che scrive *alle Parrochie,* che sono *in Ponto* (d), Dionisio è chiamato Vescovo della Parrochia di Corinto (e), e Filippo Vescovo della Parrochia di Gortina (f), e dapertutto le Regioni sottoposte alle Chiese Matrici, e alla cura Vescovile de' Metropolitani, o de' Primati, da Eusebio son nominate Parrochie. Onde parlando di Policrate Vescovo di Efeso, che era Metropoli dell' Asia Proconsolare fino dall' età di Antonino Augusto, dice, che *ei presiedeva alla Parrochia di Efeso* [g]; anzi nel principio della sua Storia promette voler descrivere quante cose furono fatte nella Chiesa, e quali Vescovi *specialmente governarono, e presiederono nelle celebratissime Parrochie della medesima* (h): per le quali celebratissime Parrochie intende certamente quelle, cui presiederono i Vescovi delle tre prime Sedie, Romana, Alessandrina, e Antiochena; i quali Vescovi ei numera dal tempo stesso degli Apostoli, e le cui antiche prerogative di presiedere non ad una Provincia, ma all' intere Regioni, furono sposte, e confermate dal Concilio Niceno, benche non facesse alcuna menzione di Diocesi. La prima volta adunque, che si udì questo nome nella Chiesa preso per amministrazione di certa Regione contenente molte Provincie, fu nel predetto Concilio Costantinopolitano, dove nel II. Canone fu stabilito, *che i Vescovi, i quali soprantendono alle Diocesi, non invadano le Chiese, che son fuora de' termini loro prefissi, nè le confondano; ma secondo i Canoni il Vescovo*

(a) Ἐκεῖνα δὲ μόνα πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει, καὶ ταῖς ὑπ' αὐτὴν χώραις. Canon. Apost. XXXIV.

(b) Concilium Antiochenum Can. IX.

(c) Εἴ τινες Ἐπίσκοποι καταστα θέντες, καὶ μὴ δεχθέντες ὑπὸ παροικίας ἐκείνης, εἰς ἣν ὠνομάσθησαν, ἑτέραις βούλοιντο παροικίαις ἐπιέναι &c. Conc. Ancyr. Can. XVIII.

(d) Ταῖς κατὰ Πόντον παροικίαις.

(e) Τῆς ἐν Κορίνθῳ παροικίας.

(f) Τῆς Γορτυναίων παροικίας. Euseb. hist. Eccl. lib. 4. cap. 15.

(g) Καὶ τῆς μάλιστα τῆς ἐν Ἐφέσῳ παροικίας πολυκράτης. Euseb. lib. 5. c. 22.

(h) Καὶ ὅσοι ταύτης διαπρεπῶς ἐν ταῖς μάλιστα ἐπισημοτάταις παροικίαις ἡγήσαντό τε, καὶ προέστησαν. Euseb. lib. I. cap. I.

scovo di Alessandria governi solamente quelle cose, che appartengono all'Egitto: i Vescovi di Oriente quelle, che all'Oriente spettano solamente amministrino, serbate le preminenze secondo i Canoni Niceni alla Chiesa di Antiochia: e i Vescovi della Diocesi Asiana quelle cose solamente amministrino, che sono dell' Asiana Diocesi, siccome i Vescovi della Pontica le cose unicamente della Pontica; e que' della Tracia [Diocesi] *le cose solamente della Tracia governino* (*a*). In questo tempo adunque il nome di Diocesi cominciò ad usarsi nella Chiesa in quel senso, in cui si usava nell' Imperio, cioè, per tratto di Regione contenente molte Provincie. Ma nella Chiesa Occidentale in questo senso non fu mai tal nome usato, ancorche in Occidente fossero divise le Diocesi dell' Imperio come erano in Oriente; ma solamente fu preso per significare il distretto appartenente all' amministrazione Ecclesiastica di qualunque Vescovo, come oggi noi lo prendiamo. Onde nel Concilio Cartaginese detto secondo, celebrato l' anno CCCXCIII., dodici anni dopo il Costantinopolitano, vien nominato Diocesi il distretto di qualsivoglia Vescovato, dicendosi: *Dee rafforzarsi l' Ecclesiastica disciplina, acciocche alcun Vescovo colla sua importunità non debba turbar la Plebe, e la Diocesi dell' altro* (*b*). E più chiaramente nel Canone V. di esso Concilio, dove si propone da stabilirsi, che non si dia Vescovo a quelle Diocesi, che mai non l' ebbero, e che abbiano il proprio Vescovo quelle, che una volta l' ebbero (*c*). In questo senso ancora si prende il nome di Diocesi nel Codice de' Canoni della Chiesa Africana, dove al Canone CXVIII. è prefisso questo titolo: *Delle Diocesi, e come le dividano tra di loro così i Vescovi Cattolici, come quelli, che saranno convertiti del partito di Donato* (*d*). E simile a questo è ancora il titolo del Canone CXIX.

III. Es-

(*a*) Τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν Ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίοις Ἐκκλησίαις μὴ ἐπιέναι, μηδὲ συγχέειν τὰς Ἐκκλησίας· ἀλλὰ κατὰ τοὺς κανόνας, τὸν μὲν Ἀλεξανδρείας Ἐπίσκοπον τὰ ἐν Αἰγύπτῳ μόνον οἰκονομεῖν· τοὺς δὲ τῆς ἀνατολῆς Ἐπισκόπους τὴν ἀνατολὴν μόνην διοικεῖν, φυλαττομένων τῶν ἐν τοῖς κανόσι τοῖς κατὰ Νίκαιαν πρεσβείων τῇ Ἀντιοχέων Ἐκκλησίᾳ· καὶ τοὺς τῆς Ἀσιανῆς διοικήσεως Ἐπισκόπους τὰ κατὰ τὴν Ἀσίαν μόνην οἰκονομεῖν· καὶ τοὺς τῆς Ποντικῆς τὰ τῆς Ποντικῆς μόνον· καὶ τοὺς τῆς Θρᾴκης, τὰ τῆς Θρακικῆς μόνον οἰκονομεῖν. Concil. Constantinop. Can. II.

(*b*) *Roboranda est Ecclesiastica disciplina, ne quisquam Episcoporum alterius plebes, vel diœcesim sua importunitate pulsare debeat*. Concil. Carthagin. II. Can. XI. apud Harduin. tom. I. Concil. col. 953.

(*c*) *Ut diœceses, quæ nunquam Episcopos acceperunt, non habeant; & illa diœcesis, quæ aliquando habuit, habeat proprium &c.* Ibid. Can. V. loc. cit. col. 952.

(*d*) *De diœcesibus, & qualiter eas dividant inter se Episcopi tam catholici, quàm qui ex Donati parte conversi fuerint*. Cod. Canon. Eccles. African. Can. 118. apud Harduin. tom. I. Concil. col. 931.

III. Essendo stato adunque il nome di Diocesi adottato dalla Chiesa Orientale in quella significazione, nella quale veniva usato nell' amministrazione civil dell' Imperio, da ciò è facile a conoscersi quali fossero allora que' Vescovi, che si chiamarono Esarchi, cioè quelli, che non ad una sola Provincia, ma alle intere Diocesi presiedevano. Dalla *Notizia* dell' Imperio sappiamo, che divisa l' amministrazione di questo tra quattro Prefetti al Pretorio, sotto la disposizione di ciascuno di essi furono assegnate più Diocesi; come sotto l' autorità del Prefetto al Pretorio d' Oriente erano cinque Diocesi, cioè, l' Oriente, l' Egitto, l' Asia, il Ponto, e la Tracia, ciascuna delle quali Diocesi avea una Metropoli Principale, capo delle altre Metropoli delle Provincie, che in esse contenevansi. Così della Diocesi di Oriente era capo Antiochia, di quella di Egitto Alessandria, della Pontica Cesarea di Cappadocia, e di quella di Tracia Eraclea. Or siccome per la civile amministrazione a ciascuna di queste Diocesi fu destinato un ufficial dell' Imperio, il qual ufficiale o con nome di Conte, come alla Diocesi d' Oriente, o di Prefetto Augustale, come alla Diocesi di Egitto, o di Vicario, come alle tre dette Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, e alle altre ancora sottoposte agli altri Prefetti al Pretorio dell' Illirico, e delle Gallie, e d' Italia, le governasse; così ancora è facile a credere, che la Chiesa imitando nella sua amministrazione la disposizione dell' Imperio stabilisse, che i Vescovi, che risiedevano nelle principali Metropoli, che erano capi delle Diocesi, presiedessero a tutta l' intera Diocesi, e alle Provincie in ciascheduna di quelle comprese, i quali Vescovi poi si dicessero Esarchi. E comecche tra i Greci Scrittori del XII. secolo Interpetri de' Canoni sia disparere intorno alla significazione del nome di Esarca per quello, che appartiene all' Ecclesiastica politìa (mentre in quanto alla sua etimologia non v' ha dubbio alcuno, che significa Principe, e Duce, nel qual senso Teofilatto chiamò S. Pietro Ἔξαρχον τῶν Ἀποςόλων (a), *Esarca degli Apostoli*): imperocche, come Zonara attesta, altri *dicono, gli Esarchi delle Diocesi essere i Patriarchi, altri essere i Metropolitani* (b); ed egli è dell' avviso di questi secondi, dicendo, che *il Metropolitano di ciascheduna Provincia è Esarca* (c). Ma Teodoro Balsamone fu di sentimento diverso, dicendo: *Esarca, come a me pare, non è il Metropolitano di qualsivoglia Provincia, ma il*

(a) In Lucam 22.

(b) Ἐξάρχους τῶν διοικήσεων τοὺς Πατριάρχας εἶναι φασίν· ἄλλοι δὲ τοὺς Μητροπολίτας. Zonar. ad Can. IX. Conc. Chalc.

(c) Ὁ ἑκάςης ἐπαρχίας Μητροπολίτης ἔξαρχος. Zonar. loc. cit.

ma il Metropolitano di tutta la Diocesi (*a*): e dello stesso sentimento è lo Scoliaste di Simon Logoteta (*b*). Ma queste opinioni possono a mio credere fra loro conciliarsi riguardo a diversi tempi: imperocchè questo nome da principio fu dato a quelli, che come Patriarchi presiedevano alle intere Diocesi, indi per onore rimase ancora a quelli, che presiedevano nelle Metropoli, o capi delle Diocesi, benchè sopra una sola Provincia, non sopra tutta la Diocesi potestà avessero. Credette Socrate Scrittore del quinto secolo, che dal citato Concilio Costantinopolitano fossero divise le Diocesi Ecclesiastiche, e istituiti i Patriarchi, e gli Esarchi, che a quelle presiedessero: *Costituirono*, dic' egli parlando de' Padri Costantinopolitani, *i Patriarchi*, *avendo divise le Provincie*, *così che i Vescovi costituiti sopra le Diocesi*, *oltre i proprj confini non invadessero le Chiese* (*c*); ma il detto Tommasino dopo il Baronio con molta ragione asserisce, essersi quì Socrate gravemente ingannato. Errò veramente Socrate nella intelligenza del Canone Costantinopolitano, poichè veramente questo Concilio niente di nuovo stabilì, che già prima non fosse stato dichiarato dal Concilio Niceno, e dall' antica consuetudine anche prima del Niceno prescritto, particolarmente intorno alle preminenze del Vescovo Alessandrino, e dell' Antiocheno sopra le Regioni di Egitto, e di Oriente; anzi dell' Alessandrino parlando dice confermar ciò, che ad esso appartiene secondo i Canoni, κατὰ τοὺς κανόνας; e parlando dell' Antiocheno vuole, che si osservino le dilui prerogative contenute ne' *Canoni Niceni* (*d*). Or prima ancora del Concilio Niceno possedeva per antico uso il Vescovo Alessandrino il diritto di amministrar tutto l' Egitto, la Tebaide, la Mareote, e la Libia, l' Ammonia Mareotide, e la Pentapoli, come attesta Sant' Epifanio parlando di Pietro Vescovo Alessandrino (*e*), siccome ancora il Vescovo di Antiochia avea potestà sopra la Siria, la Celesiria, la Mesopotamia, e le due Cilicie. Non fecero adunque i Padri distinzione di Provincie,

 nè asse-

(*a*) Ὁ μὲν ἔξαρχος τῆς διοικήσεως ἐστὶν ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐχ ὁ ἑκάστης ἐπαρχίας μητροπολίτης, ἀλλ' ὁ τῆς ὅλης διοικήσεως μητροπολίτης. Balsam. in Can. IX. Concil. Chalc.

(*b*) Ἔξαρχον διοικήσεως καλεῖ τὸν Πατριάρχην ἑκάστης διοικήσεως, ὑφ' ὃν γοῦν ἑκάστης ἐπαρχίας τελοῦσι μητροπολῖται. *Exarchum Diœcesis vocat Patriarcham cujuscumque Diœcesis, sub quo censentur Provinciarum illius Metropolitæ*. Schol. cit. Epit. Can. post Concil. Chalc.

(*c*) Πατριάρχας κατέστησαν διανειμάμενοι τὰς ἐπαρχίας· ὥστε τοὺς ὑπὲρ διοίκησιν Ἐπισκόπους ταῖς ὑπερορίαις Ἐκκλησίαις μὴ ἐπεμβαίνειν. Socrat. histor. Eccles. lib. 5. cap. 8.

(*d*) Ἐν τοῖς κανόσι τοῖς τῶν Νικαιων.

(*e*) Τοῦτο γὰρ ἔθος ἐστὶ τὸν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ Ἀρχιεπίσκοπον πάσης τε Αἰγύπτου, καὶ Θηβαΐδος, Μαρεώτου τε, καὶ Λιβύης Ἀμμωνιακῆς, Μαρεώτιδος τε, καὶ Πενταπόλεως ἔχειν τὴν ἐκκλησιαστικὴν διοίκησιν. S. Epiphan. hær. 68.

nè assegnazione di Diocesi, nè istituzioni di Patriarchi; ma essendo già state tutte queste cose disposte, e confermate nel Concilio Niceno, ordinarono solamente, che i Vescovi si contenessero dentro i limiti loro prescritti, nè alcuno invadesse le Provincie, e le Diocesi altrui, come chiarissimamente dimostrano le parole del Canone. Onde rettamente Sozomeno scrisse, avere in questo Canone i Padri Costantinopolitani stabilito, *che da pertutto le Chiese si amministrassero secondo gli antichi Canoni, e i Vescovi si stessero nelle loro Chiese, nè inconsideratamente trascendessero i termini loro prescritti, nè s' ingerissero non invitati nelle ordinazioni loro non appartenenti, siccome per lo innanzi era accaduto sovente essendo perseguitata la Chiesa Cattolica* (a). L' istessa cosa chiaramente apparisce dalla sinodica dello stesso Concilio scritta a Damaso Papa, e ai Vescovi di Occidente, e riferita da Teodoreto (b). E' adunque cosa manifesta, che in questo Sinodo non furono nè distinte Diocesi, nè istituiti Patriarchi, come falsamente Socrate s' immaginò.

IV. La maggior difficoltà però consiste in vedere se da questo Canone possa dedursi, che siccome i Vescovi di Alessandria, e di Antiochia presiedevano alle intere Diocesi di Egitto, e di Oriente, così allora vi fossero altri Vescovi, che presiedessero nelle altre tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, dal medesimo Canone mentovate. Molti chiari Scrittori han creduto, che oltre i Vescovi di Alessandria, e di Antiochia fossero in questi tempi altri Vescovi, i quali alle intere Diocesi presiedessero, e che tali sieno stati il Vescovo di Efeso nella Diocesi Asiana, di Cesarea di Cappadocia nella Diocesi Pontica, e di Eraclea nella Diocesi di Tracia; i quali Vescovi vogliono, che fossero detti Esarchi, grado di mezzo tra i Patriarchi, e i Metropolitani. Lodovico Ellies Dupin abbraccia volontieri questa opinione, e approva in parte l' intelligenza data da Socrate al secondo Canone Costantinopolitano (c), cioè, che fossero in esso commesse le Diocesi ciascuna a' suoi Patriarchi, non facendo alcuna distinzione tra i Patriarchi, e gli Esarchi, se non in quanto questi erano minori Patriarchi. Così egli cerca moltiplicare il numero de' Patriarchi, per estenuar le speciali prerogative de' due primi seggi Patriarcali, Alessandrino, e Antiocheno, fondati dal Principe degli Apostoli. Giannone ancora trascrittore di questo gran

(a) Διοικεῖσθαι δὲ τὰς πανταχοῦ Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς πάλαι κανόνας. καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ἐπὶ τῶν ἰδίων μένειν Ἐκκλησιῶν, καὶ μὴ εἰκῇ τὰς ὑπερορίας ἐπιβαίνειν, μήτε ἀκλήτοις χειροτονίαις μηδὲν αὐτοῖς προσηκούσαις σφᾶς ἐπιβάλλειν, καθὸ πρότερον ὡς ἔτυχε διωκομένης τῆς καθόλου Ἐκκλησίας, πολλάκις συνέβη. Sozom. lib. 7 cap. 9.

(b) Vide Theodoret. lib. 5. cap. 9.

(c) Dupin de antiq. Eccles. discipl. dissert. 1. §. 11.

gran Teologo moltiplica il numero de' Patriarchi, o degli Esarchi, che appresso di lui sono tutt'uno, a proporzione delle Diocesi, in cui era diviso l' Imperio massimamente in Oriente, e nell'Illirico, per attribuire tutto l'ordine della Ecclesiastica amministrazione al successo de' tempi, e alla disposizion civile dell' Imperio. Insegna di più, che le Diocesi, le quali non erano sottoposte nè al Vescovo Alessandrino, nè all' Antiocheno, acquistassero il nome di *autocefale*, perche erano governate da i proprj Esarchi. Ma contuttoche sia quasi comune opinione, che le Diocesi di Asia, di Ponto, e di Tracia fossero in questi tempi governate da i proprj Esarchi, i quali alle Provincie, ed a' Metropolitani di esse Diocesi soprantendessero; contuttociò di questo Esarcato, o Patriarcato non sembrami possa trovarsene alcun saldo argomento nell' Ecclesiastica Storia. Primieramente nessuna menzione si fa di essi nel Concilio Niceno, ove son distinte le prerogative dell' Alessandrino, e dell' Antiocheno; nessuna nel Concilio Costantinopolitano, ove pure delle preminenze di que' due seggi si favella. E benche nel Canone II. sopra allegato del Costantinopolitano sieno nominate le tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica; contuttociò ivi non si fa alcuna menzione nè del Vescovo di Efeso, nè del Vescovo di Cesarea in Cappadocia, nè di quello di Eraclea, come pure averebbe dovuta farsi se questi Vescovi fossero stati Esarchi di quelle Diocesi, come era l' Alessandrino dell' Egitto, e l' Antiocheno dell' Oriente; tanto più, che in quanto all' estenzione della Diocesi, e alla giurisdizione sopra i Metropolitani non sarebbono stati inferiori a que' due: imperocche secondo la *Notizia dell'Imperio* le Provincie comprese nella Diocesi Asiana eran dieci, come dieci ancora erano quelle contenute nella Diocesi Pontica, e in ciascuna Diocesi undici erano le Provincie secondo l' amministrazione Ecclesiastica, laddove nella Diocesi di Egitto sei solamente erano le Provincie, secondo la *Notizia dell' Imperio*, le quali nella Ecclesiastica amministrazione furono divise in dieci. Essendoche adunque fosse stata non inferiore la giurisdizione di questi Esarchi al Vescovo Alessandrino per l'estenzione delle Diocesi, non si sarebber dovuti pretermettere dove si parla di quello. Ma per lo contrario parlando specialmente il Concilio delle prerogative dell'Alessandrino, e dell'Antiocheno sopra la Diocesi di Egitto, e di Oriente, e dove parla delle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, non favellando di alcun Vescovo in particolare, ma de' Vescovi in genere di ciascuna di esse: *I Vescovi*, dicendo, *della Diocesi Asiana, i Vescovi della Diocesi Pontica &c.*, chiaramente dimostra, che allora non aveano quelle Diocesi alcun Ve-

 scovo,

scovo, che loro come Esarca, o Patriarca soprantendesse. Secondariamente avendo il Concilio Costantinopolitano in questo secondo Canone vietato a i Vescovi l' ingerirsi negli affari Ecclesiastici delle altrui Diocesi, e delle altrui Provincie, ingiungendo loro, che si contenessero dentro i termini loro prescritti delle proprie Chiese, se allora le Diocesi di Asia, di Ponto, e di Tracia fossero state governate da i proprj Esarchi, o Patriarchi averebbe il Concilio nello stesso tempo distrutta questa sua disposizione: conciossiache dopo questa ordinazione nel terzo Canone stabilisce, che *il Vescovo di Costantinopoli*, il quale non era, che un semplice Suffraganeo del Metropolitano di Eraclea, *abbia il primato d' onore dopo il Vescovo Romano, per esser quella Città nuova Roma* (a). Questo stabilimento fatto in favor di Nettario Vescovo di Costantinopoli non averebbe punto conservato, ma distrutto l' Esarcato del Vescovo di Eraclea sopra la Diocesi della Tracia; anzi averebbe sovvertiti gli Esarchi di Asia, e di Ponto: imperocchè è cosa certa, che così Nettario, come i suoi successori in vigor di questo Canone, che gettò le fondamenta d' un nuovo Patriarcato, pretesero stender la loro autorità sopra le tre riferite Diocesi, e sopra i loro Metropolitani. Nè averebbe San Giovan Grisostomo successor di Nettario osato stender la sua autorità sopra la Diocesi dell' Asia, deponendo non solo più Vescovi Asiani, ma anche l' istesso Vescovo di Efeso Città capitale di quella Diocesi, e ordinando, e sostituendo altri Vescovi in luogo de i deposti, come osserva il Cardinal Baronio (b), se non avesse creduto, che la potestà, che egli usava, era sostenuta da questo Canone. Ma de i diritti usati, o usurpati da' Vescovi di Costantinopoli sopra le riferite tre Diocesi da' tempi del Concilio Costantinopolitano fino a quelli del Concilio di Calcedonia, cioè, da Nettario, da Giovan Grisostomo, da Attico, da Proclo, da Flaviano, e da Anatolio, può vedersi ciò, che eruditamente scrive Francesco Allier nella dotta sua Opera dell' Ecclesiastica Gerarchia (c). Ma l'istessa natura delle cose dovrà persuaderne, che per quanto grandi fossero le ambiziose intraprese de' Vescovi Costantinopolitani, assistite dal favor degli Imperadori, sopra le tre riferite Diocesi, non le averebbero mai potute soggettare alle loro potestà almeno senza grandissimo contrasto, se a ciascheduna di esse fosse presieduto un Patriarca, come a quelle di Egitto, e di Oriente; nè è

(a) Τὸν μὲν Κωνσταντινουπόλεως Ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν Ῥώμης Ἐπίσκοπον διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν νέαν Ῥώμην, Conc. Constantinop. Can. III.

(b) Vide Baronium ad ann. 381. num. 36.

(c) Hallier. de Ecclesiast. Hierarch. lib. 4. art. 4. a §. 15. usque ad 22. inclusive.

nè è mai probabile, che i Vescovi di Efeso, di Cesarea di Cappadocia, e di Eraclea avessero così facilmente sopportata la ruina del loro Patriarcato per eriger quello di Costantinopoli, senza proporre almeno ne' Concilj Generali le loro ragioni, e far vedere, che essi non davano la mano alla loro caduta. Quando per altro sappiamo, che agli intraprendimenti del Vescovo di Costantinopoli sopra le dette Diocesi si oppose il Vescovo Alessandrino, come Teofilo a San Giovan Grisostomo (a), ancorche gli avvanzamenti di questi niente toglievano all' autorità, che quegli avea sopra la sua Diocesi di Egitto.

V. Nè dall' esser dette queste Diocesi *autocefale* può dedursi, che loro soprastassero Vescovi, che come Esarchi le governassero: poiche in questa guisa con maggior ragione averebbon potute dirsi *autocefale* le Diocesi di Egitto, e di Oriente: nè vi ha maggior ragione di affermare, che si dicesse *autocefala*, per modo di esempio, la Diocesi Asiana, posciache non era soggetta nè all' Alessandrino, nè all' Antiocheno, ma avea il proprio capo, e non si dicesse tale la Diocesi, V. G. di Egitto, la quale nè all' Efesino, nè all' Eraclense era soggetta, ma al proprio capo ubbidiva: anzi per questo appunto le dette Diocesi *autocefale* si chiamavano, perche non aveano alcun capo, cui fossero sottoposte, ma ciascheduni Metropolitani erano capi delle sue Provincie, che in esse Diocesi comprendevansi, ed erano esenti, e libere dal giogo dell' Esarca, o del Patriarca, in quella guisa, che le Chiese, e i Vescovi di Cipro si dissero *autocefali*, αὐτοκέφαλοι, dappoiche separatasi quella Provincia dalla comunion dell' Esarca Antiocheno macchiato nell' eresia, si sottrasse ancora dalla sua potestà, non riconoscendo altro capo, che il suo Metropolitano (b). E per questa via fu più facile al Vescovo Costantinopolitano stender la sua potestà sopra le Provincie separate di quelle Diocesi, e sopra i Metropolitani *autocefali* di quello, che per avventura gli sarebbe stato, se le avesse trovate unite, e tra loro collegate sotto la potestà de i loro rispettivi Patriarchi. Così ancora dall' essere stato dato alcuna volta il nome di Esarca al Vescovo Efesino, o all' Eraclense non può inferirsi, che quelli avessero potestà Patriarcale sopra le Diocesi Asiana, e di Tracia: conciossiache questo nome, come appresso dimostreremo, davasi non pure a i Vescovi, che alle intere Diocesi soprantendevano, ma ancora a' semplici Metropolitani di qualche illustre Metropoli, che tra gli eguali meritavano qualche precedenza di onore. Finalmente ancorche uomini dottissimi

(a) Sozomenus lib. 8. cap. 17. Palladius Dialog. 1. cap. 5.

(b) Vide Thomassinum vet. & nov. Eccl. discipl. tom. 1. lib. 1. cap. 18.

tiſſimi così tra' Cattolici, come anche tra i Proteſtanti, fra' quali Jacopo Gottofredo, abbiano intrapreſo con molte ragioni a ſoſtener l' Eſarcato, o il Patriarcato di San Baſilio Veſcovo di Ceſarea in Cappadocia ſopra la Dioceſi Pontica; contuttociò quello, che eſſi riferiſcono dagli atti di queſto Santo intorno a i Veſcovi da lui ordinati nelle Chieſe della Dioceſi di Ponto fuora della ſua Provincia di Cappadocia, della cura da eſſo preſa di provvederle di Paſtori, e di altre coſe attinenti all' amminiſtrazione Eccleſiaſtica, non fanno alcuna certa prova di queſto Eſarcato: concioſſiachè è coſa certa, come anche oſſerva Sozomeno, che prima del Concilio Coſtantinopolitano i Veſcovi non ſi contenevano dentro i termini delle loro Chieſe; e ciò per cagione delle perſecuzioni moſſe contro i Cattolici dagli Imperadori Ariani, e maſſimamente da Valente: imperocchè diſcacciati i Veſcovi Cattolici da i loro ſeggi, e intruſi in loro luogo Veſcovi Ariani, e rimanendo le Plebi fedeli prive in molti luoghi de' ſuoi Paſtori, proccuravano i Veſcovi Cattolici in qualunque modo poteſſero provvederle di Miniſtri, che le reggeſſero nella ſana credenza, ancorchè tal proviſta non appartenеſſe loro per ragione delle Provincie, o delle Dioceſi, mancando i proprj Metropolitani. Chiaro ſopra di ciò è l' eſempio di Sant' Euſebio Veſcovo di Samoſata, il quale diſcacciato da Valente dalla ſua Chieſa, e relegato in Tracia, traveſtito da ſoldato girò ſconoſciuto le Provincie di Siria, di Fenicia, e di Paleſtina appartenenti all' Eſarcato Antiocheno, e allora occupate dagli Ariani, ed in eſſe ordinò non ſolo Preti, e Diaconi, ma prepoſe ancora Veſcovi della comunion Cattolica, i quali le Plebi fedeli reggeſſero, e da' Lupi dell' Arianeſimo le guardaſſero, come narra Teodoreto (a). Alla qual coſa mirando il dotto Arrigo Valeſio dice, che quantunque queſte ordinazioni fatte da Sant' Euſebio foſſero fuora di ordine, e contrarie alle Eccleſiaſtiche leggi; erano contuttociò regolate dallo ſpirito divino per far argine alla torrente dell' Arianeſimo; e che ſimili coſe per le medeſime ragioni furono allora fatte da altri ſantiſſimi Veſcovi (b). Avendo dunque San Baſilio governata la Chieſa di Ceſarea nel furor della perſecuzione moſſa dall' Ariano Imperador Valen-

(a) Theodoretus lib. 4. hiſt. Eccleſ. cap. 13.

(b) *Tertium, quod hìc notandum occurrit, eſt ordinatio non ſolùm presbyterorum, & diaconorum, ſed etiam Epiſcoporum. Quæ omnia cum ſint contraria legibus Eccleſiaſticis, extra ordinem geſta ſunt ab Euſebio Samoſatenſi, divino ſpiritu ad hæc eum impellente, ut Arianorum furori obſiſteret. Hujuſmodi plurima, & tunc & aliàs geſta ſunt a præſtantiſſimis Epiſcopis, qui ubi Chriſtianam Religionem periclitari videbant, parvipendere ſolebant regulas, & canones Eccleſiæ, dummodo Eccleſiam ipſam ſalvam, atque integram conſervarent.* Henricus Valeſius in Not. ad hiſt. Eccleſ. Theodoret. lib. 4. cap. 13.

Valente contro la Chiesa Cattolica, ed essendo egli rimasto non senza special contrassegno della divina assistenza nella sua Sede dopo aver resistito a quel Principe eretico, che maraviglia è, che ei prendesse cura, e pensiero delle Chiese delle Provincie vicine spogliate de' loro Pastori, e invase dagli Ariani, provvedendole per quanto poteva di Ministri, e di Vescovi, che le reggessero, e amministrando gli affari Ecclesiastici di esse, ancorche sopra loro non avesse potestà ordinaria? Ma non solamente in tempo delle persecuzioni, ma ancora in tempo di pace, quando le Chiese erano invase dagli Ariani non molto badavano i Vescovi a queste leggi Ecclesiastiche, purche le provvedessero di Cattolici Pastori. La Chiesa di Costantinopoli sottoposta al Metropolitano di Eraclea nella Traciana Diocesi niente apparteneva al Vescovo Alessandrino, e pure essendo quella Città occupata dagli Ariani, Pietro Vescovo di Alessandria nell' anno CCCLXXIX. vi costituì Vescovo Massimo Cinico, uomo riputato Cattolico (a). Ma essendo la costui ordinazione per molte ragioni, che quì non accade narrare, riputata illegittima, nell' anno CCCLXXXI. Melezio Vescovo di Antiochia, cui parimente non apparteneva la Chiesa Costantinopolitana, costituì Vescovo della medesima San Gregorio Nazianzeno, come sappiamo dal medesimo Santo, e si raccoglie da Socrate (b). Questi esempj chiaramente dimostrano, che dalle ordinazioni fatte da i Vescovi Cattolici in alcune Chiese in tempo dell' Arianesimo non può inferirsi la loro ordinaria potestà sopra esse Chiese; posciache tali provvedimenti fuora dell' ordine si prendevano per salute della Chiesa Cattolica, quando i Metropolitani, o altri, cui apparteneva questa provvisione, erano infetti dell' Arianesimo.

VI. Ma volendosi nulladimeno dar luogo alla corrente opinione di questi tre Esarcati, oltre l' Alessandrino, e l' Antiocheno, convien considerare, che la loro istituzione fu dopo il Niceno, e la loro durata fu efimera, non giungendo allo spazio d'un secolo, come accuratamente osserva il Tommasino (c); e nel tempo, in cui si crede che più fiorissero, cioè, dal Concilio Costantinopolitano al Concilio di Calcedonia, ebbero continui contrasti co' Vescovi di Costantinopoli, finche poi costretti a cedere alle costoro ambiziose violenze, consentirono nella pro-

(a) Vide Baronium ad annum 379. n. 29. & seqq & ibi Pagium num. 8.

(b) Gregorius Nazianzen. in Carm. de vita sua. Socrates lib 5. cap. 8. Vide Baron. ad annum 381. num. 18.

(c) *Exarchiæ ergo illæ tres ferò exortæ, citò desiere: vix unum implevere seculum*. Thomassinus vet. & nov. discipl. par. 1. lib. 1. cap. 17. num. 6.

propria ruina, e nel Concilio Calcedonenfe fi fottofcriffero alla foggezione del Vefcovo Coftantinopolitano, contenti del fumo di un titolo onorario, cioè, di effer chiamati Efarchi della Diocefi in luogo di Metropolitani, e di fcriverfi immediatamente dopo i Patriarchi. Onde dopo il Concilio di Calcedonia non rimafe più veftigio di quefti Efarchi; mentre in tante Novelle di Giuftiniano, dove fon nominati i Patriarchi, non fi fa mai menzione alcuna di quefti Efarchi, o Patriarchi minori delle tre riferite Diocefi, nè fi trova, che ad effi mai fpediffe leggi perche da loro foffero mandate a notizia de' Metropolitani, come fovente fi trovano mandate da quel Principe le leggi a i Patriarchi maggiori, acciocche da quelli a i Metropolitani fi trafmetteffero. Sopra i Vefcovi riconofce Giuftiniano i Metropolitani, e fopra quefti i foli Patriarchi de' primi feggi. Ma quello che più importa fi è che la Chiefa Romana non riconobbe mai altri legittimi Patriarchi, che l'Aleffandrino, e l'Antiocheno fondati dal Principe degli Apoftoli; nè mai volle riconofcere il Patriarcato Coftantinopolitano fondato ful vaniffimo titolo di effer quella Città nuova Roma, e capo dell' Imperio, e crefciuto cogli fpogli, colle rapine, e colle ufurpazioni delle altrui Chiefe, ma più coll' aura umana del favore de' Principi. Gli Atti, e i Canoni del Concilio Coftantinopolitano, che gettò le fondamenta di quefto nuovo Patriarcato, toltane la definizione contra gli errori di Macedonio, e di altri eretici *Pneumatomachi* già condannati da S. Damafo Papa nel V. Concilio Romano celebrato l'anno CCCLXXVIII (*a*), la cui finodica fu fottofcritta da CXLVI. Padri Orientali congregati nel Concilio Antiocheno (*b*), e adottata fimilmente in quefto fteffo Concilio Coftantinopolitano (*c*), non furono mai ricevuti dalla Chiefa Romana, come attefta San Gregorio Magno nella lettera fcritta ad Eulogio Vefcovo Aleffandrino (*d*). Ma parlando del III. Canone di quefto Concilio, in cui fi concede al Vefcovo Coftantinopolitano il primato dopo il Romano Pontefice, la notizia di quefto fu foppreffa da' Vefcovi di quel Concilio a San Damafo Papa, e a i Vefcovi d' Italia, come apparifce dall' epiftola finodica dello fteffo Concilio fpedita dopo la celebrazione di effo al detto fommo Pontefice, e a i Vefcovi Occidentali, e riferi-

[*a*] Vide Pagium ad annum Chrifti 387. num. 23. & feqq.

(*b*) Vide Collection. Roman. Luc. Holftenii pag. 175. Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1081. & feqq.

(*c*) Concil. Conftant. Can. 5.

[*d*] *Canones quidem Conftantinopolitani Concilii... Romana autem Ecclefia eofdem Canones vel gefta Synodi illius hactenus non habet, nec accepit: in hoc autem eandem Synodum accepit, quod eft per eam contra Macedonium definitum.* S. Gregor. Magn. epift. 34. lib. 7. juxtà nov. ord. PP. BB.

riferita da Teodoreto (*a*), nella quale narrandosi le disposizioni canoniche fatte in quel Sinodo, nessuna menzione si fa del primato conceduto al Vescovo di Costantinopoli. E Lucenzio Vescovo di Ascoli, e Legato della Sedia Apostolica nel Concilio di Calcedonia essendo da i Greci addotto questo Canone protestò, che esso non si conteneva ne' Canoni de' Concilj (*b*). Anzi esso fu espressamente riprovato dalla Chiesa Romana: sopra di che basta veder le tre lettere di San Lione Magno scritte l'anno CCCCLII., una a Marciano Imperadore, l' altra a Pulcheria Augusta, e la terza ad Anatolio Vescovo di Costantinopoli (*c*); nelle quali riprende fortemente l' ambizion d' Anatolio, che nel Concilio di Calcedonia col pretesto del riferito Canone Costantinopolitano, resistendo i Legati della Sedia Apostolica, si era fatto confermare il primato sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno, e stabilir la giurisdizione sopra le tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, con farsi riserbar le ordinazioni de' Metropolitani di quelle Diocesi (*d*); per le quali cose dice, che erano stati violati i decreti del sagrosanto Concilio Niceno sopra le prerogative dell' Alessandrino, e dell' Antiocheno, sopra cui egli avea tentato innalzarsi (*e*): e parlando del Canone Costantinopolitano, sopra cui si fondavano Anatolio, e i Vescovi di Calcedonia, dice, che questo Canone non poteva giovarli, sì perche di esso non era mai stata trasmessa alcuna notizia alla Sedia Apostolica, sì ancora perche era per se medesimo nullo, e caduco (*f*): e l' istesso dice scrivendo a Pulcheria Augusta (*g*). Ma quello, che più merita considerazione in queste lettere, si è, che il santo Pontefice scrivendo ad Anatolio riferisce l' origine, e ripete la dignità de' primi seggi Alessandrino, e Antiocheno, non già dallo splendore della Città, ma dalla istituzione del Principe degli Apostoli (*h*); e perciò nella lettera scritta a

(*a*) Theodoret. lib. 5. cap. 9.

[*b*] *In Synodicis canonibus non habetur*. Concil. Chalced. Act. 16.

[*c*] Epist. 78. 79. & 80. S. Leo. Magn. juxtà ordin. Paschasii Quesnel.

[*d*] Concil. Chalcedon. Can. 18.

(*e*) *Doleo etiam in hoc dilectionem tuam esse prolapsam, ut sacratissimas Nicanorum canonum constitutiones conareris infringere, tamquam opportunè se tibi hoc tempus obtulerit, quo secundi honoris privilegium Sedes Alexandrina perdiderit, & Antiochena Ecclesia proprietatem tertia dignitatis amiserit*. S.Leo Magn. epist.80. aliàs 53.

(*f*) *Persuasioni enim tua in nullo penitùs suffragatur quorundam Episcoporum ante sexaginta [ut jactas] annos facta conscriptio, numquamque a prædecessoribus tuis ad Apostolica Sedis transmissa notitia, cui ab initio sui caduca, dudumque collapsa, sera nunc, & inutilia subjicere fulcimenta voluisti*. S. Leo epist. cit. ad Anatol.

(*g*) *Superbum nimis est, & immoderatum, ut venerabilium patrum Nicanorum decreta solvantur, quorundam Episcoporum proferre consensum, cui tot annorum series negavit effectum*. S.Leo Magn. epist. 69. aliàs 55.

(*h*) Epist 80. aliàs 53. ad Anatolium.

Marciano Augusto dice, che bastava ad Anatolio l' esser Vescovo della regia Città, la quale ei, per quanto grande ella fosse, capo dell' Imperio, e, come la dicevano i Greci, nuova Roma, non potea fare, che fosse Sedia Apostolica (*a*). Finalmente egli colla sua autorità, scrivendo a Pulcheria Augusta, cassa, ed annulla il Canone Calcedonese, e qualsisi consenso de' Vescovi Orientali in favore del Patriarcato Costantinopolitano (*b*). Cassato adunque, ed annullato da San Lione Magno il decreto de' Vescovi Orientali nel Concilio di Calcedonia sopra il primato, e il Patriarcato del Vescovo di Costantinopoli, i seguenti Pontefici fino agli ultimi secoli non riconobbero quel Vescovo, che per un semplice Vescovo di una Città particolare: sopra di che è degna di esser considerata la gravissima lettera scritta da Gelasio I. a i Vescovi di Dardania l' anno CCCCXCV., dove parlando di Acacio Costantinopolitano lo ravvisa per un Vescovo d' una semplice Chiesa sottoposta al Metropolitano di Eraclea (*c*), non riconoscendo la Città di Costantinopoli non pure tra le Chiese de' primi seggi, ma nè tampoco tra le Metropolitane (*d*), e deridendo il vano motivo, per cui gli Orientali adulando l' ambizione di que' Vescovi gli aveano accordato l' onor del primato dopo il Romano Pontefice, fondati sullo splendore della regia Città sede degl' Imperadori; quasiche non avessero questi fatta residenza in altre illustri Città dell' Imperio, senzache non per tanto avesser preteso i Vescovi di quelle di ottenere speciali prerogative tra gli altri, oltre quelle, che loro da principio furon concesse (*e*), e insegnando che la distribuzione dell' Ecclesiastiche dignità non ha che far nulla colla potestà del Regno, e che in presenza dell' Imperadore, che rende illustre la Città, non muta il termine, e la misura delle religiose dispensagioni (*f*). In oltre è cosa certa,

(*a*) *Non dedignetur regiam civitatem, quam Apostolicam non potest facere Sedem*. S. Leo epist. 78. aliàs 54.

(*b*) *Consensiones verò Episcoporum, sanctorum canonum apud Nicaeam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate, in irritum mittimus, & per auctoritatem B. Petri Apostoli, generali prorsus definitione cassamus*. S. Leo Magn. epist. 79. aliàs 55. ad Pulcheriam August.

(*c*) *Cujus Sedis Episcopus?* [Acacius] *cujus Metropolitanae civitatis Antistes? Nonne Paroeciae Heracliensis Ecclesiae?* Gelasius I. epist. ad Episcopos Dardaniae.

(*d*) *Si certè de dignitate agitur civitatum, secundae sedis, & tertiae major est dignitas Sacerdotum, quàm ejus civitatis, quae non solùm inter sedes minimè numeratur, sed nec inter Metropolitanorum jura censetur*. Ibid.

(*e*) *Risimus autem, quòd praerogativam volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit regiae civitatis. Numquid apud Ravennam, apud Mediolanum, apud Sirmium, apud Treviros multis temporibus non constitit Imperator? Nunquidnam harum urbium Sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus deputatam, quidpiam suis dignitatibus usurparunt?* Ibid.

(*f*) *Alia potestas est Regni saecularis, alia Ecclesiasticarum distributio dignitatum. Sicut enim*

certa, che fino al nono secolo ancorche da i Greci fosse già stato per lo corso di più secoli riconosciuto per Patriarca non solo il Vescovo di Costantinopoli, ma ancora il Vescovo di Gerusalemme, cui dopo il Romano Pontefice attribuivano il quinto luogo nell' ordine de' Patriarchi; nulladimeno la Sedia Apostolica non riconosceva altri legittimi Patriarchi, che l' Alessandrino dopo il Romano, e l' Antiocheno dopo l' Alessandrino, come si rende chiaro dalle celebri risposte di Niccolò I. Romano Pontefice a i consulti de' Bulgari, dove riferisce all' istituzione de' santi Apostoli le prerogative de' primi tre seggi Patriarcali, asserendo, che quantunque il Costantinopolitano, e il Gerosolimitano si dicessero Patriarchi, non aveano però l' autorità di que' tre: che quello più tosto per favore de' Principi, e per l' ambizioso nome della regia Città, che per alcuna ragione, o per istituzione Apostolica, o per autorità del Niceno asserivasi Patriarca: e che questo benche dal Niceno fosse stato giudicato degno di onore, salva però la dignità della Metropoli, come Vescovo di Elia, non fu però mai detto Vescovo di Gerusalemme, la quale essendo stata distrutta da Adriano, e in altro luogo edificata sotto il nome di Elia, non rimase altra vera Gerusalemme, che quella del Cielo nostra Madre (a), cui

F 2 la ter-

enim quamvis parva civitas prærogativam præsentis regni non minuit, sic imperialis præsentia mensuram dispensationis religiosæ non mutat. Ibid.

[a] *Desideratis nosse quot veraciter sint Patriarchæ. Veraciter illi habendi sunt Patriarchæ, qui Sedes Apostolicas per successiones Pontificum obtinent: idest, qui illis præsunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur, Romanam videlicet, Alexandrinam, & Antiochenam. Romanam, quam Sanctorum Principes Apostolorum Petrus ac Paulus, & prædicatione sua instituerunt, & pro amore Christi fuso proprio sanguine sacraverunt. Alexandrinam, quam Evangelista Marcus, Discipulus, & de baptismate Petri filius, a Petro missus instituit, & Domino Christo cruore dicavit. Antiochenam, in qua conventu magno sanctorum facto, primum fideles dicti sunt Christiani; & quam B. Petrus priusquam Romam veniret, per aliquot annos gubernavit. CPs autem, & Hierosolymitanus Antistites, licèt dicantur Patriarchæ, non tamen tantæ auctoritatis, quantæ superiores existunt. Nam CPm Ecclesiam nec Apostolorum quisquam instituit, nec Nicæna Synodus, quæ cunctis Synodis celebrior, & venerabilior est, ejus mentionem aliquam fecit: sed solum quia CPs nova Roma dicta est, favore Principum potius quàm ratione, Patriarcha ejus Pontifex appellatus est. Hierosolymitanus autem Præsul, licèt & ipse Patriarcha dicatur, & secundum antiquam consuetudinem, ac Nicænam Synodum honorandus sit; salva tamen Metropoli propria dignitate: sed & in eadem magna, & sancta Synodo nequaquam Hierosolymitanus, sed Æliæ Episcopus dicitur. Nam vera Jerusalem tantum in cælis est, quæ est Mater nostra, illa vero Jerusalem terrestris, secundum quod Dominus prædixit, adeo funditus ab Ælio Hadriano Imperatore Romano destructa est, ut in ea nec lapis super lapidem relictus sit, & ab eodem Ælio Hadriano in alio est loco constructa; ita ut locus Dominicæ crucis extra portam, nunc intra cernatur, & a prædicto Ælio Hadriano urbs illa Ælia vocitetur*. Nicolaus I. in Respon. ad consul. Bulgaror. cap. 92.

la terrena fu figura. Finalmente dopo essere stata da Giovanni XIX. Romano Pontefice nell' anno MXXVI. rigettata l' istanza fattagli da Eustazio Vescovo di Costantinopoli, il quale, come riferisce Rodolfo Glabro, gli spedì Legati, e gli mandò presenti, acciocchè *per suo consenso fosse lecito alla Chiesa Costantinopolitana chiamarsi, e riputarsi universale nell' Oriente, siccome la Romana nell' universo diceasi, e teneasi universale* (a); essendo poi caduto l' Imperio Greco, e le reliquie di esso colla Città di Costantinopoli passate in potestà de' Latini, ed essendo state nelle sagre spedizioni ricuperate dalle mani de' Saraceni la Sorìa, e la Palestina con parte dell' Egitto, e provvedute quelle Chiese di Vescovi Latini, cominciarono ancora a poco a poco a riconoscersi dagli Occidentali i Patriarchi di Costantinopoli, e di Gerusalemme. Onde nel Concilio IV. Lateranese Generale, celebrato sotto Innocenzo III. l' anno MCCXV. essendo Imperadore di Costantinopoli Arrigo fratello di Balduino Conte di Fiandra, fu stabilito l' ordine de' quattro Patriarchi dopo il Romano Pontefice, e conceduta al Costantinopolitano la preminenza sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno, come apparisce dal quinto Canone dello stesso Concilio (b); la qual disposizione, benche tornato fosse l' avanzo dell' antico Orientale Imperio colla Città di Costantinopoli in mano de' Greci, per ben della pace, e per conciliar la Greca Chiesa all' unione colla Latina, fu rinnovata, e confermata nel Concilio Fiorentino l' anno MCCCCXXXIX. Così per solo beneficio della Chiesa Romana, quando già era caduto l' Imperio Orientale ottenne il Vescovo di CPi quel grado di preminenza sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno; il qual grado non avea potuto legittimamente conseguire nè per lo splendor della Città, quando era capo del Mondo Romano in Oriente, nè per la potenza de' Principi, quando era ancor florido il loro Imperio. Tutto questo si è voluto dire solamente per far conoscere quanto sieno lontane dallo spirito della Chiesa in questo punto le massime de' nuovi Dommatisti seguiti da Giannone: mentre quella custode de' termini posti da' nostri Padri nella istituzione de' primi troni, non riconobbe per molti secoli se non quelli, che stabiliti

(a) *Quatenus ejus consensu liceret Ecclesiam CP. in suo orbe, sicut Romana in universo, universalem dici, & haberi.* Rodulphus Glaber. lib. 4. cap. 1.

[b] *Antiqua Patriarchalium sedium privilegia renovantes, sacra universali Synodo approbante sancimus, ut post Romanam Ecclesiam, quæ, disponente Domino, super omnes alias ordinariæ potestatis obtinet principatum, utpote Mater omnium Christi fidelium, & Magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineant.* Concil. Lateranen. IV. Oecumen. Can. 5.

ſtabiliti prima del Niceno, furono da queſto confermati; e ſenza punto riguardar la diſpoſizion dell' Imperio, e l' ordine delle coſe civili, quando ſtimò conducente alla comune utilità non iſdegnò di ammetterne altri. Laddove coſtoro attribuiſcono queſti primi gradi di Gerarchia alla diſpoſizione dell' Imperio, e vogliono, che a norma di queſta ſecondo la ſucceſſione de' tempi foſſero iſtituiti, facendoli ſoggetti alle mutazioni fatte da' Principi nella civile amminiſtrazione.

VII. Parlando ora del tempo, in cui cominciò ad uſarſi da i Veſcovi il nome di Eſarca, potrebbe crederſi, che ciò accadeſſe la prima volta nel Concilio di Sardica celebrato l' anno CCCXLVII., dove nel ſeſto Canone trattandoſi dell'elezione del Veſcovo da farſi nel Sinodo Provinciale ſi diſpone, che ſe alcun Veſcovo per negligenza, o per altro ricuſerà d'intervenire al Concilio, o di conſentire all'elezione, *quel tal Veſcovo, che non intervenne, debba prima eſſere ammonito per lettere dell' Eſarca della Provincia, cioè, del Veſcovo Metropolitano*, che il Popolo chiede, che gli ſia dato il Paſtore &c. (*a*). Ma in queſto luogo il nome di Eſarca ſi prende pe 'l Veſoovo Metropolitano, come dichiara lo ſteſſo Canone. In queſto ſenſo ancora ſembra, che ſia preſo nel trenteſimonono de' Canoni Africani raccolti in un Codice intorno all' anno CCCCXIX., dove ſi dice che *il Veſcovo della prima Cattedra non ſi dica Eſarca de' Sacerdoti* (*b*). Ma ſapendoſi per teſtimonianza di Dioniſio il Piccolo nella lettera da eſſo ſcritta a Stefano Veſcovo di Salona, che tanto i Canoni Sardicenſi come gli Africani furono originalmente ſcritti in latino (*c*), poco conto ſi può fare della greca verſione, la quale non ben corriſponde al teſto latino. In fatti la diſpoſizione del Sardicenſe di ſopra accennata nel VI. Canone della greca verſione ſi trova nel V. del teſto latino; ma ivi nulla ſi dice dell' Eſarca, o del Veſcovo Metropolitano. E il Canone latino nella raccolta de' Canoni Africani così diſpone: *Che il Veſcovo della prima Sede non ſi chiami Principe de' Sacerdoti, o ſommo Sacerdote, o altro di tal ſorta, ma ſolamente Veſcovo della prima Sede* (*d*); il qual Canone è preſo dal venteſimo

(*a*) Χρὴ πρότερον ἐκεῖνον τὸν ἐναπομείναντα Ἐπίσκοπον ὑπομιμνήσκεσθαι διὰ γραμμάτων τοῦ ἐξάρχου τῆς ἐπαρχίας, λέγω δὴ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως. Concil. Sardicen. Can. VI. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 661.

(*b*) Ὥστε τὸν τῆς πρώτης καθέδρας Ἐπίσκοπον μὴ λέγεσθαι ἔξαρχον τῶν ἱερέων. Codex Can. Eccleſ. Afric. Can. 39. apud Labbè loc. cit. col. 1282.

[*c*] *Statuta quoque Sardicenſis Concilii, atque Africani, quæ latinè ſunt edita, ſuis a nobis numeris cernuntur eſſe diſtincta.* Dionyſius Exiguus epiſt. ad Stephanum Salonitan. Epiſcop.

[*d*] *Ut primæ Sedis Epiſcopus non appelletur princeps Sacerdotum, aut ſummus ſacerdos, aut aliud hujuſmodi, ſed tantum primæ Sedis Epiſcopus.* In Codic. Can. Eccleſ. African. Can. 39. apud Labbè loc. cit.

tesimo sesto del Concilio III. di Cartagine celebrato l' anno CCCXCVII., (a) prima forse che fosse usato da' Vescovi nella Chiesa Greca il nome di Esarca. Ma nel Concilio Antiocheno celebrato l' anno CCCCXLV. si vede usato la prima volta il nome di Esarca in significazione del Vescovo sopraintendente all' intera Diocesi, ed attribuito a Donno Patriarca Antiocheno. Ivi parlandosi di Atanasio Vescovo di Parra accusato appresso il Vescovo Antiocheno suo Metropolitano di gravi delitti: *Per la qual cosa*, dicesi, *chiamato di nuovo* [Atanasio] *dall' Esarca della Diocesi Orientale, e dal congregato santo Concilio &c.* (b). Ma quì ancora è manifesto, che il nome di Esarca significa l' istesso, che quello di Patriarca conceduto poscia a i Vescovi de' primi seggi.

VIII. In questa medesima significazione vien preso il nome di Esarca nel Concilio Calcedonense celebrato l' anno CCCCLI., dove nel nono Canone parlandosi dell' ordine de' giudizj Ecclesiastici si dispone, che se alcun Cherico averà contesa col suo Vescovo ricorra al Sinodo della Provincia, e se averà brighe col Metropolitano *vada all' Esarca della Diocesi, ovvero al trono della regia Città di Costantinopoli, e appresso di lui sia giudicato* (c). L' istessa cosa stabilisce nel diciassettesimo Canone, se non che in luogo di Esarca della Diocesi usa la voce di Prefetto, Ἐπάρχου, disponendo *che se alcuno riceva ingiuria dal proprio Metropolitano, sia giudicato appresso il Prefetto della Diocesi, ovvero appresso il trono di Costantinopoli* (d). Questi due Canoni hanno somministrata occasione di gran contesa tra Claudio Salmasio uomo dotto tra i Protestanti, e Jacopo Sirmondo dottissimo tra i Cattolici, benche amendue abbiano letto anche nel secondo Canone *Esarca* in luogo di *Eparco*. Sostiene il Salmasio, che ne' Canoni Calcedonensi per Esarca della Diocesi non s' intende se non il Patriarca, o Alessandrino, o Antiocheno: per lo contrario Jacopo Sirmondo agramente impugnandolo vuole, che per questo nome vengano indicati i Vescovi soprantendenti alle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, cioè, l' Efesino, il Cesariense, e l' Eraclense, i quali fossero minori Patriarchi (e). Ma benche

(a) Concil. Carthaginen. III. Can. 26. apud Labbè tom. 2. Con. edit. Ven. col. 1403.

(b) Καὶ διὰ τοῦτο πάλιν ὑπό τε τοῦ ἐξάρχου τῆς ἀνατολικῆς διοικήσεως κληθεὶς καὶ τῆς ἀθροισθείσης ἁγίας συνόδου. Conc. Antioch. in act. Conc. Chalc. act. XIV. apud Harduin. tom. 2. Conc. col. 592.

(c) Καταλαμβανέτω ἢ τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως ἢ τὸν τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, καὶ ἐπ' αὐτῷ δικαζέσθω. Conc. Chalc. act. XV. Can. IX.

(d) Εἰ δέ τις παρὰ τοῦ ἰδίου ἀδικοῖτο μητροπολίτου παρὰ τῷ ἐπάρχῳ τῆς διοικήσεως, ἢ τῷ Κωνσταντινουπόλεως θρόνῳ δικαζέσθω. Conc. Chalc. Can. XVII.

(e) Sirmondus Adventor. par. 2. cap. 2. & 3. in Propempt. de Eccles. suburbicar. cap. 3. 4. & 5.

che mio intendimento non fia impugnar questi tre Esarcati sostenuti da uomini dottissimi, e particolarmente dallo Schelestrate (*a*), contuttoche non mi appaghino le loro ragioni, come di sopra ho esposto; contuttociò con pace del Magno Sirmondo non sembrami, che ei rettamente i Canoni Calcedonensi intenda per gli Esarchi di quelle tre Diocesi, cosicche mente fosse del Concilio, che i Vescovi di Efeso, di Cesarea in Cappadocia, e di Eraclea avessero giurisdizione sopra tutti i Metropolitani rispettivamente di quelle tre Diocesi, come tal giurisdizione aveano l' Alessandrino sopra la Diocesi di Egitto, e l' Antiocheno sopra quella di Oriente: imperocche se tale fosse stata la mente del Concilio, ed avesse riconosciuti i tre riferiti Vescovi come aventi potestà sopra le intere respettivamente riferite Diocesi, averebbe poi distrutte ne' seguenti Canoni le disposizioni fatte ne' Canoni antecedenti. Conciossiache essendo proprio diritto de' Patriarchi ordinare i Metropolitani delle Provincie contenute nelle lor Diocesi, come de' Metropolitani l' ordinare i Vescovi della Provincia lor sottoposta, ed avendo i Padri del Concilio Calcedonense nel Canone XXVIII. stabilito, che tutti i Metropolitani delle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, ordinati fossero dal Vescovo di Costantinopoli, ciò fa chiaro argomento, che non conobbero alcun Esarca, o minor Patriarca in quelle Diocesi, che avesse potestà sù i Vescovi Metropolitani delle medesime; altramente averebbono distrutto ciò, che ne' Canoni precedenti aveano stabilito. La disposizione di questo Canone è così chiara, che non ammette controversia. Ivi dopo confermato il Canone Costantinopolitano intorno al primato del Vescovo di Costantinopoli dopo il Romano Pontefice, e la precedenza sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno, stabilisce, *che i soli Metropolitani delle tre Diocesi, Pontica, Asiana, e Tracica, e i Vescovi, che sono tra' Barbari nelle predette Diocesi sieno ordinati dal predetto trono della santissima Chiesa di Costantinopoli, ordinando certamente ciaschedun Metropolitano delle antidette Diocesi co' Vescovi della Provincia i Vescovi della Provincia, siccome ne' sagri Canoni si manifesta* (*b*). Da questo Canone si rende chiaro, che se ne' Canoni prece-

(*a*) Schelestrat. Antiq. Ecclesiast. tom. 2. dissert. 5. cap. 2. art. 1. 2. & 3.

(*b*) Καὶ ὥστε τοὺς τῆς Ποντικῆς, καὶ τῆς Ἀσιανῆς, καὶ τῆς Θρακικῆς διοικήσεως μητροπολίτας μόνους, ἔτι δὲ καὶ τοὺς ἐν βαρβαρικοῖς Ἐπισκόπους τῶν προειρημένων διοικήσεων χειροτονεῖσθαι ἀπὸ τοῦ προειρημένου ἁγιωτάτου θρόνου τῆς κατὰ Κωνσταντινούπολιν ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας· δηλαδὴ ἑκάστου μητροπολίτου τῶν προειρημένων διοικήσεων, μετὰ τῶν τῆς ἐπαρχίας Ἐπισκόπων χειροτονοῦντος τοὺς τῆς ἐπαρχίας Ἐπισκόπους καθὼς τοῖς θείοις κανόσι διηγόρευται. Concil. Chalc. Can. XXVIII.

precedenti avesse parlato degli Esarchi delle tre Diocesi, e avesse sposto il loro diritto, in questo l'averebbe distrutto, riserbando al Vescovo di Costantinopoli l'ordinazione de' Metropolitani, la qual sarebbe appartenuta a' loro Esarchi. Oltrediche, i Legati della Sedia Apostolica Lucenzio, e Paschasino essendosi opposti a questo Canone come contrario alla disposizion del Concilio Niceno, e protestando, che i Vescovi erano stati indotti con fraude a sottoscriverlo, ordinarono i Giudici, che fossero chiamati i Vescovi delle Diocesi Pontica, e Asiana, ed esplorato il loro sentimento; i quali attestarono, aver spontaneamente sottoscritta questa disposizione. Ma se allora vi fossero stati gli Esarchi di quelle Diocesi, si sarebber dovuti chiamare ancor essi, i quali aveano il maggior interesse, trattandosi dello spoglio de' loro diritti. Ma pur non furon sentiti, quantunque fosse presente in questa Azione, che è la XVI. dello stesso Concilio, Talasso Vescovo di Cesarea in Cappadocia, e Stefano Vescovo di Efeso, comecche costui fosse stato dal Concilio deposto nell' Azione XI., e XII., e nulladimeno trovasi sottoscritto nell' Azione XVI. E San Lione Magno, cui non potea essere ignoto lo stato della Chiesa Orientale, riprovando questo Canone, come si è detto, non lo riprova perche fossero stati in esso atterrati i diritti degli Esarchi di quelle tre Diocesi, ma perche fossero state violate le ragioni de' Metropolitani delle medesime. *E' cosa troppo superba*, dice egli scrivendo di questo fatto a Pulcheria Augusta, *e smoderata stendersi oltre i proprj termini, e calcata l' antichità voler rapire l' altrui diritto, e per far crescere la dignità di uno impugnare il primato di tanti Metropolitani* (a). E che poi San Lione per Primati intenda i Metropolitani, cioè, i primi Vescovi di ciascheduna Provincia, si rende manifesto dall' altra lettera scritta sù questo medesimo punto ad Anatolio Costantinopolitano, in grazia di cui era stato fatto il citato Canone, dicendo: *Non si sconvolgano i diritti de' Primati Provinciali, nè sieno fraudati i Vescovi Metropolitani de' privilegj anticamente istituiti* (b). E qui è da osservarsi l' abbaglio preso dal dotto Morino, pensando che San Lione Magno parli de' Primati Alessandrino, e Antiocheno (c), quando realmente non favella de' Primati delle Diocesi, ma de' Primati delle Provincie, *Primatuum Provincialium*, e de' Metropolitani delle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, sopra i quali Metropolitani

(a) *Superbum nimis est & immoderatum, ultra proprios terminos tendere, & antiquitate calcata alienum jus velle praeripere; atque ut unius crescat dignitas, tot Metropolitanorum impugnare primatus*. S. Leo Magnus epist. 79. juxta edit. Quesnell. aliàs 55.

[b] *Non convellantur provincialium jura primatuum, nec privilegiis antiquitus institutis Metropolitani fraudentur Antistites*. Leo Magn. epist. 80. juxtà edit. Quesnel. alias 53.

(c) Morinus lib. 1. exercit. Eccles. 8.

tani Anatolio avea proccurato di stender la sua potestà, riserbando a se la loro ordinazione, come anche osserva Quesnello (*a*). Or se quelle tre Diocesi fossero state amministrate da i proprj Esarchi in tempo di S. Lione Magno, non si saprebbe intendere in qual cosa sarebbono stati offesi i diritti de' Metropolitani delle medesime; posciache eglino nelle ordinazioni averebbon dovuto dipender da i loro Esarchi: ed essendo principal capo dell' antica disciplina, come osserva l' Arcivescovo di Parigi, che i Vescovi si presentassero al Sinodo di quel Primate, da cui erano ordinati (*b*), averebbono dovuto anche in questo dipender da' loro Esarchi di presentarsi al Concilio da essi intimato. Per la qual cosa in vigore di questo nuovo Canone averebbono solamente mutata, non sofferta nuova dipendenza, nè perduto alcun diritto della lor *Primazia*. Ma veramente que' Metropolitani molto perdettero de' loro privilegj: posciache erano indipendenti dagli Esarchi, e αὐτοκέφαλοι, *autocefali*, cioè, ciascheduno era capo della sua Provincia. E per questa ragione da San Lione Magno fu riputato questo Canone Calcedonense contrario alle disposizioni, e a' limiti prescritti dal Concilio Niceno; poiche quello, fuora del Vescovo Alessandrino, e dell' Antiocheno, a i quali confermò l' amministrazione di più Provincie, e la soprantendenza a più Metropolitani nelle Diocesi di Egitto, e di Oriente, volle, che agli altri Metropolitani fossero serbati i loro diritti indipendenti sopra le loro rispettive Provincie, proibendo a' Vescovi l' invadere le Provincie altrui.

IX. Da tutto questo discorso pare che si possa conchiudere, che per l' Esarca della Diocesi nominato ne i Canoni nono, e diecesettesimo del Concilio Calcedonense debba intendersi o il Vescovo Alessandrino, o l' Antiocheno; e che dove si dice, che il Cherico gravato dal Metropolitano ricorra o all' Esarca della Diocesi, o al Vescovo di Costantinopoli, ciò non si debba intendere, come dicesi, cumulativamente, cioè, che l' uno, e l' altro avessero potestà di accettare il ricorso, e che fosse libero al ricorrente sperimentar le sue ragioni o appresso l' uno, o appresso l' altro: imperocche ciò sarebbe stato un confonder tutto l' ordine della disciplina; ma distributivamente, cioè, che il Cherico gravato dal Metropolitano appartenente alla Diocesi di Egitto, o d' Oriente, ricorra all'Esarca di Alessandria, e di Antiochia; e il Cherico gravato dal Metropolitano esistente nella Diocesi o d' Asia, o di Ponto, o di Tracia, ricorra al Vescovo di Costantinopoli:

(*a*) Quesnellus in Notis ad epist. 80. S. Leonis Magn. num. 5.

(*b*) Petrus de Marca lib. 7. de Concord. cap. 7.

poli: e così richiedeva la distribuzione fatta in questo Concilio di tutta la Chiesa d' Oriente per l' amministrazione Ecclesiastica, lasciando all' Alessandrino, e all' Antiocheno le Diocesi di Egitto, e di Oriente, e concedendo al Costantinopolitano le Diocesi di Ponto, di Asia, e di Tracia, colle Chiese barbariche. E che veramente per Esarca della Diocesi si prendesse nel Concilio di Calcedonia il Vescovo Alessandrino, o Antiocheno, apparisce dagli atti dello stesso Concilio, dove nell' Azione x. son riferiti gli atti del Sinodo di Berito tenuto nella causa d' Iba Vescovo di Edessa: imperocchè da questi atti si ha, che Iba accusato d' aver condannato S. Cirillo, ei si scusò con dire: *Quando il Concilio Orientale lo anatematizò* (San Cirillo) *come eretico, io seguitai il mio Esarca* (*a*), cioè, Giovanni Vescovo Antiocheno, da cui fu tenuto quel Sinodo Orientale, come apparisce dagli atti dello stesso Concilio Calcedonense. Vero è, che nella lettera sinodica scritta da' Padri del sesto Concilio Generale detto Trullense ad Agatone Romano Pontefice si trovano sottoscritti Filalete Vescovo di Cesarea in Cappadocia, e Teodoro Vescovo di Efeso co' nomi di Esarchi della Diocesi in questa guisa: *Filalete &c. indegno Vescovo di Cesarea Metropoli, ed Esarca della Diocesi Pontica. Teodoro per misericordia di Dio Vescovo di Efeso Metropoli, ed Esarca della Diocesi Asiana* (*b*). Ma essendo stato celebrato questo Concilio verso la fine del settimo secolo, cioè, l' anno DCLXXX. quando già il Vescovo Costantinopolitano avea soggettate alla sua potestà quelle tre Diocesi, e senza alcuna contraddizione come Patriarca di esse le amministrava, è chiaro, che l' Esarcato enunciato da que' due Vescovi nella loro sottoscrizione non indica alcuna loro potestà sopra le Diocesi antidette, ma una mera, e ignuda prerogativa di onore, e un nome vano senza sostanza. Essendo ancora cosa certissima, che quando gli Esarchi, i quali presiedevano alle intere Diocesi, ed a' Metropolitani di esse, cominciarono a chiamarsi Patriarchi, i Metropolitani, che amministravano la Provincia, si dicevano Esarchi, come si raccoglie da Evagrio Scrittore del sesto secolo, laddove parlando dell' unione, e della concordia delle Chiese Orientali nell' abbracciare il Sinodo di Calcedonia dopo essere stati discacciati da i loro seggi

(*a*) Ὅτε ἡ ἀνατολικὴ Σύνοδος ὡς αἱρετικὸν ἀναθεματισεν, ἐξηκολούθησα τῷ ἐξάρχῳ μου. Concil. Chalc. Act. x.

(*b*) Φιλαλήθης ἀνάξιος Ἐπίσκοπος τῆς Καισαρέων μητροπόλεως, καὶ ἔξαρχος τῆς Ποντικῆς διοικήσεως. Θεόδωρος ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος τῆς Ἐφεσίων μητροπόλεως, καὶ ἔξαρχος τῆς Ἀσιανῆς διοικήσεως. Epist. sex. Synod. ad Agathon. R. P. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 1113. & seq.

feggi per l'editto di Giustiniano i Vescovi Eutichiani, che lo condannavano, cioè, Severo dalla Cattedra d'Antiochia, Antimo dal feggio di Costantinopoli, e Teodosio dal trono d'Alessandria, la quale unione accadde l'anno DXXXVII., come osserva il Valesio (a), dice, che *i Patriarchi di ciascheduna Diocesi consentirono tra di loro, e i Vescovi delle Città seguirono i proprj Esarchi* (b). Vero è ancora, che l'istesso Evagrio dopo aver parlato dell'editto pubblicato nell'anno CCCCLXXVII. contro il Concilio di Calcedonia, e contro l'epistola di San Lione Magno, e contro i Vescovi Cattolici da Basilisco Tiranno, che nel medesimo anno sollevato contro Zenone occupò l'Imperio, dice, che Timoteo Eluro perfido Eutichiano, e invasore della Chiesa Alessandrina assistito dalla forza del Tiranno, *rendette alla Chiesa di Efeso il diritto Patriarchico, che l'era stato tolto nel Concilio Calcedonense* (c). Ma convien sapere, che avendo Basilisco pubblicate queste lettere circolari in odio di Acacio Vescovo di Costantinopoli, che coraggiosamente avea resistito alla di lui empietà, e veggendo per questa cagione tumultuare il Popolo Costantinopolitano, rivocò tosto l'editto con altre lettere *antienciclìche*, nelle quali tra le altre cose: *Comandiamo*, dice, *che sieno restituite al Reverendissimo, e Santissimo Patriarca, e Arcivescovo Acacio le Provincie, l'ordinazione delle quali apparteneva al trono di questa regia, e gloriosa Città* (d). E poco dopo l'istesso Storico narra, che i Vescovi di Asia tornarono all'ubbidienza di Acacio, scusandosi appresso di lui, e chiedendo perdono (e). E' certo adunque, che questo fatto di Timoteo non ebbe sussistenza, e che la Diocesi Asiana molto tempo prima del sesto Concilio era tornata alla soggezione del Vescovo di Costantinopoli. Ma nulladimeno si potrebbe dire, che se il diritto esarchico, o patriarchico fu tolto dal Concilio di Calcedonia al Vescovo di Efeso, e trasferito nel Costantinopolitano, è necessario credere, che prima di questo Concilio il Vescovo di Efeso avea l'Esarcato sopra la Diocesi Asiana. A questo però si risponde, che Evagrio prende il diritto patriarchico per lo diritto di

 autoce-

(a) Valesius in Not. ad cap. 11. lib. 4. hist. Evagrii.

(b) Ἀλλὰ τούς τε ἑκάστης διοικήσεως Πατριάρχας ἀλλήλοις συμβαίνειν, τούς τε τῆς πόλεως Ἐπισκόπους τοῖς ἰδίοις ἐξάρχοις ἕπεσθαι. Evagrius hist. Eccles. lib 4. cap. 11.

(c) Ἀποδίδωσι δὲ τῇ Ἐφεσίων καὶ τὸ Πατριαρχικὸν δίκαιον, ὅπερ αὐτὴν ἀφεῖλεν ἡ ἐν Καλχηδόνι Σύνοδος. Evagrius lib. 3. cap. 6.

(d) Ἀποδοθῆναι δὲ καὶ τὰς ἐπαρχίας τῷ εὐλαβεστάτῳ, καὶ ἁγιωτάτῳ Πατριάρχῃ καὶ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀκακίῳ, ὧν τὴν χειροτονίαν εἶχεν ὁ θρόνος ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ ἐνδόξου πόλεως. Evagrius lib. 3. cap. 7.

(e) Evagrius ibid. cap. 9.

autocefalia, e d'indipendenza, che avea il Vescovo di Efeso d'essere ordinato nella sua Sede da' Vescovi della Provincia: poiche manifestamente costa dagli atti del Sinodo Calcedonense, che di questo diritto solamente fu disputato, non del diritto esarchico di questo Vescovo sopra i Metropolitani della Diocesi Asiana, come apparisce chiaramente nell' Azione XI. e XVI. dello stesso Concilio. Nell' Azione undecima contendendo Stefano, e Bassiano sopra il Vescovato di Efeso, ed avendo i Padri deliberato, che ambedue dovessero deporsi, come illegittimamente ordinati a quella Cattedra; fu trattato dell' elezione del nuovo Vescovo, e fu disputato da chi, e dove dovea ordinarsi l'eletto: sopra il qual punto furon varie le opinioni: alcuni diceano, che dovea ordinarsi in Efeso da i Vescovi della Provincia; altri, che dovea essere ordinato in Costantinopoli dal Vescovo di quella Sedia, così portando la consuetudine: avendo Leonzio Vescovo di Magnesia asserito, che da San Timoteo fino a quel tempo ventisette Vescovi, che aveano tenuto quella Cattedra, erano stati tutti ordinati in Efeso, toltone un solo, Filippo Prete della Chiesa di Costantinopoli si oppose, dicendo, che San Giovan Grisostomo andando in Asia depose quindici Vescovi, e ne ordinò altrettanti in luogo de i deposti (Palladio per altro nella vita di San Giovan Grisostomo afferma, che solamente sei furono i Vescovi Asiani deposti da quel Santo, benche Teofilo Alessandrino lo accagionasse di averne deposti sedici (*a*)); e Aezio Arcidiacono della medesima Costantinopolitana Chiesa asserì, che altri Vescovi di Efeso erano stati in Costantinopoli ordinati (*b*). Non fu adunque trattato, nè disputato nel Concilio di Calcedonia dell' Esarcato del Vescovo Efesino, ovvero del suo diritto esarchico sopra i Metropolitani della Diocesi Asiana, ma solamente del diritto d' *autocefalia*, ovvero dell' indipendenza della sua ordinazione dall'altro Esarca fuora della sua Sede Efesina. E nell' Azione XVI. invitati da' Giudici i Metropolitani delle Diocesi, Asiana, e Pontica a farsi in mezzo, ed a manifestare, se spotaneamente, ovvero per circonvenzione, o per violenza aveano sottoscritto il Canone, che al Vescovo di Costantinopoli concedeva il diritto patriarchico sopra di loro, nessuno di essi fece mai alcuna menzione dell' Esarcato, o del Vescovo Efesino, o del Cesariense; ma cialcheduno parlando di se medesimo, alcuni generalmente asserirono avere a grado di essere ordinati dal Vescovo Costantinopolitano; e in quest' ultimo modo si dichiararono il Vescovo di Mira Metropoli della Licia, il Vescovo di An-

(*a*) Palladius in Dialogo, seu in Vita Sancti Joannis Chrysostomi.

(*b*) Vide Concil. Chalcedon. n. Act. XI.

di Antiochia in Pissidia Metropoli della Pissidia, il Vescovo di Afrodisia allora Metropoli della Caria, e il Vescovo di Sinnada Metropoli della Frigia, Provincie appartenenti alla Diocesi Asiana. In somiglianti termini risposero i Metropolitani di Ponto, nè alcuno di essi fece mai menzione del Vescovo di Cesarea; che anzi il Metropolitano di Ancira nella Galazia Provincia della Diocesi Pontica dichiarò, essere stato da lui ordinato il Vescovo di Gangria Metropoli della Paflagonia nella stessa Diocesi (a). Dalle quali cose si rende chiaro, che nel Concilio di Calcedonia non fu tolto al Vescovo di Efeso il diritto patriarchico sopra la Diocesi Asiana: mentre costa dagli atti dello stesso Concilio, che il predetto Vescovo, siccome quello di Cesarea, non aveano alcun diritto di ordinare i Metropolitani di quelle Diocesi; il qual diritto se avessero avuto, non averebbe certamente dovuto pretermettersi, o tacersi da i Metropolitani di quelle Diocesi quando si trattò della loro ordinazione: e siccome dissero, che alcuni di essi erano stati ordinati dal Vescovo di Costantinopoli, così averebbero ancor detto, che altri erano stati ordinati o dall' Efesino, o dal Cesariense. Ma in quanto al Vescovo di Efeso fu solamente disputato, se egli dovesse ordinarsi nella sua Sede, e nel Sinodo della sua Provincia, ciò, che era diritto di *autocefalia* competente a tutti i Metropolitani, che non aveano Esarchi sopra di loro. Quindi è, che le parole di Evagrio non possono intendersi se non di questo diritto, forse tolto al Vescovo Efesino dal Concilio di Calcedonia. Ma nulladimeno essendo i due Metropolitani di Efeso, e di Cesarea in Cappadocia i più antichi, e i più illustri di quelle Diocesi, benche nella giurisdizione eguali agli altri, furono per cagione di onore distinti ne' secoli seguenti co' nomi di Esarchi. Da quanto si è detto fin quì pare, che si possa ragionevolmente raccorre, che per gli Esarchi, i cui nomi cominciarono ad udirsi nella Chiesa nel v. secolo, propriamente s' intendessero que' Vescovi, che dappoi furon detti Patriarchi; e che indi, assunto da questi il nome di Patriarca, col titolo di Esarchi si distinguessero alcuni Metropolitani delle più illustri Metropoli, le quali nella civile amministrazione erano capi delle Diocesi.

§. IV.

(a) Vide Concil. Chalcedonen. Actione XVI.

§. IV.

Del nome di Patriarca, della sua significazione, quando cominciasse a mettersi in uso nella Chiesa, e a quali Vescovi convenisse specialmente.

S O M M A R I O.

I. *Varie significazioni del nome di Patriarca così nella divina Scrittura, come appresso gli Ebrei dopo la distruzione di Gerusalemme; e quando cominciasse a mettersi in uso nella Chiesa, e in qual senso fosse da essa usato dapprima.*

II. *Abbagli intorno all' intelligenza d' un testo di Socrate sopra l' istituzione de' Patriarchi; e in qual senso fosse da quello Storico usurpato questo nome.*

III. *Altri abbagli di Dupino intorno all' intelligenza del nome di Patriarca usato nel Concilio di Calcedonia. Nome di Patriarca dato per eccellenza la prima volta da' Padri Calcedonensi al Romano Pontefice, ed indi appropriato a pochi Vescovi de' primi seggi.*

IV. *Contesa di Cirillo Vescovo di Gerusalemme col Vescovo di Cesarea sopra il Primato nella Provincia di Palestina. Cristiano Lupo, e Giovanni Papebrocchio corretti intorno all' origine del Primato, e del Patriarcato del Vescovo di Gerusalemme. Palestina considerata per una sola Provincia nell' amministrazione Ecclesiastica, e sottoposta al Metropolitano di Cesarea fino al principio del quinto secolo.*

V. *Origine del Patriarcato Gierosolimitano. Intraprendimenti di Giovenale Vescovo di Gerusalemme sopra le Provincie sottoposte al Patriarcato Antiocheno. Concordia fatta tra esso, e il Vescovo di Antiochia approvata dal Concilio di Calcedonia, e riprovata da San Lione Magno.*

VI. *Vescovo di Gerusalemme collocato tra i Patriarchi da i Greci, fu tollerato dappoi dalla Sedia Apostolica.*

VII. *Nome di Patriarca benchè non usato da i Romani Pontefici, fu nulladimeno attribuito ad alcuni Vescovi in Occidente. Opinioni diverse intorno all' origine del Patriarcato di Aquileja. Scisma di quella Chiesa, e suo ricongiungimento alla Chiesa Romana.*

VIII. *Nome di Patriarca assunto nello scisma da Paolino Vescovo di Aqui-*

Aquileja. Trasferimento della Sede Vescovile di Aquileja nel Castello di Grado per consenso della Sedia Apostolica. Durante lo scisma da' Romani Pontefici non fu mai dato il titolo di Patriarca a' Vescovi di Aquileja.

IX. *Nome di Patriarca ritenuto dopo lo scisma da' Vescovi di Aquileja con permissione della Sedia Apostolica. Istituzione del Patriarcato di Grado, e trasferimento di questo Patriarcato nella Città di Venezia. Vescovi di Aquileja, e di Grado Patriarchi di solo onore.*

I. MOlte cose accumula il Dupino sopra il nome di Patriarca, le quali più vagliono a confondere, che a mettere in chiaro que' gradi dell' Ecclesiastica Gerarchia, de' quali presentemente favelliamo. Ma poiche io non voglio aver con lui quistione di nome, volentieri gli consento, il nome di Patriarca essere stato prima usato dagli Ebrei, e preso di poi anche in varie significazioni. Ognun sà, esser questa voce greca, e significar l' istesso, che Capo di cognazione, e di parentela, o di Tribù. Onde al capo 8. del primo libro de' Paralipomeni, dove la nostra Vulgata legge, *Questi sono i Patriarchi, e i Principi delle cognazioni* (a), i Settanta leggono, *Questi sono i Principi delle famiglie*, οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν: e in questo medesimo senso si trova questo nome usato dalla Scrittura in più luoghi (b); onde in questa significazione i figliuoli di Giacobbe si dissero Patriarchi (c). Si trova anche usato questo nome dalla sagra Scrittura per indicare alcun nome insigne, e principale tra i Padri, come in Tobia al capo 6. (d); e in questo senso negli Atti degli Apostoli David dicesi Patriarca (e). Ma gli Ebrei dopo la distruzione di Gerusalemme, e la loro dispersione dierono il nome di Patriarca a certi loro Capi, che aveano qua, e là nelle Città, dov' eran dispersi, e particolarmente in Alessandria. Di uno di questi chiamato Ellelo fa menzione Origene, come riferisce San Girolamo nell' Invettiva contro Ruffino (f). Dalla legge XIV. del Codice Teodosiano sotto il titolo *de Judæis* sappiamo, che gli Ebrei nelle loro Comunelle aveano un Capo, che chiamavano Patriarca, e sotto costui erano altri Archisinagoghi, i quali dicevano Apostoli, come quelli, che erano mandati

(a) *Hi Patriarchæ, & cognationum Principes*. 1. Paralipom. 8. vers. 28.

(b) Numer. cap. 8. vers. 2. cap. 31. vers. 16. cap. 32. vers. 28. cap. 36. vers. 1. Paralipom. lib. 1. cap. 7. vers. 90. cap. 9. vers. 9. Esdræ 1. cap. 8. vers. 1.

(c) Act. 7. vers. 10.

(d) *Secunda verò nocte in copulatione sanctorum Patriarcharum admitteris*. Tob. cap. 6. vers. 20.

(e) Act. 2. vers. 29.

(f) Hieronym. lib. 1. adversus Rufin. cap. 3.

dati dal Patriarca a raccor tasse dagli Ebrei, e assistevano a lui come suoi Consiglieri. Di costoro parlando Sant' Epifanio dice: *Questi stanno intorno al Patriarca, e son chiamati Apostoli: siedono col Patriarca, e con esso sovente di giorno, e di notte conversano, per consultare con esso, e conferir quelle cose, che alla legge appartengono. Era Patriarca in quel tempo uno per nome Ellel.* E poco dopo soggiunge dell' istesso, *che discendeva dalla stirpe di Gamaliele, il quale era stato Patriarca appò loro* (a). Di questi Patriarchi degli Ebrei fa menzione ancor San Girolamo ne i Commentarj sopra Isaia (b), e sovente son nominati nel Codice Teodosiano (c). Un tal costume degli Ebrei sembra, che fosse imitato dagli eretici Montanisti, i quali, come attesta San Girolamo, sopra l'ordine Vescovile, che appò i Cattolici è il primo, costituivano altri ordini, il primo de' quali era de' Patriarchi (d). Ma in quanto alla Chiesa Cattolica il nome di Patriarca nel quarto, e nel quinto secolo fu usato in assai diversa significazione da quella, con cui fu usurpato dappoi per distinzione de' primi seggi Vescovili, e per indicare l'antico diritto, che questi aveano sopra i Metropolitani delle Diocesi loro soggette. San Gregorio Nazianzeno parlando di suo Padre Vescovo di Nazianzo, benche lo chiami Vescovo di una piccola Città allorche descrivendo l'opera egregia da esso suo Padre prestata nel sostener l'elezione di S. Basilio al Vescovato di Cesarea, dice: *Questa è l'opera di un Vescovo d'inferior Cattedra, d'una piccola Città* (e); contuttociò lo chiama ancora non solo Pontefice Magno, ma in oltre Patriarca lo appella dove parlando di coloro, che erano stati avversarj del Padre nell'accennato affare di San Basilio dice

(a) Εἰσὶ δὲ ὗτοι μετὰ τὸν Πατριάρχην Ἀπόστολοι καλούμενοι, προσεδρεύσι δὲ τῷ Πατριάρχῃ, καὶ σὺν αὐτῷ πολλάκις καὶ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συνεχῶς διάγουσι διὰ τὸ συμβουλεύειν, καὶ ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ κατὰ τὸ νόμον. Ὁ δὲ Πατριάρχης κατ' ἐκεῖνο καιρῦ Ἐλλὴλ τοὔνομα ἦν ... ἐκ γένους δὲ Γαμαλιὴλ ἐτύγχανε τῦ παρ' αὐτοῖς γενομένου Πατριάρχου. S. Epiphan. hæresi. 30. ex edit. Petavii.

(b) Hieronymus in cap. 3. Isaiæ, ad illa verba: *Effeminati dominabuntur eis*, ait: *Consideremus Patriarchas Judæorum, & Juvenes, sive pueros, effeminatosque, ac deliciis affluentes, & impletam esse prophetiam cernemus.*

(c) Cod. Theodos. lib. 16. tit. 8.

(d) *Apud nos Apostolorum locum Episcopi tenent: apud eos [Montanistas] Episcopus tertius est. Habent enim primos de Pepusa Phrygiæ Patriarchas. Secundos, quos appellant Cenones: atque ita in tertium, idest, pene ultimum locum Episcopi devolvuntur; quasi exinde ambitiosior religio fiat, si quod apud nos primum est, apud illos novissimum sit.* Hieronym. Epist. 27. ad Marcell. juxta ord. nov. aliàs 54.

(e) Τῦτο τῦ μικροπολίτου τὸ ἔργον καὶ τῆς καθέδρας τὰ δεύτερα ἔχοντος. S. Gregor. Nazianzen. Orat. 18. tom. 1. edit. Colon. 1690. pag. 308.

dice, *che fradicando l'odio* [conceputo contro di lui] *si valevano di esso come Patriarca, Legislatore, e Giudice* (a). E nell' Orazione, che ei fece a i cento cinquanta Padri del primo Concilio Costantinopolitano, e secondo Generale, favellando delle persecuzioni sofferte da i Cattolici sotto i Principi Ariani: *Che cosa*, dice, *di grave non abbiam noi patito? Non le pubbliche uccisioni de' Preti, e de' Vescovi, e, per parlare con più acconcio vocabolo, de' Patriarchi* (b)? Quì è certo, che prende il nome di Patriarca in una general significazione, adattandolo in certa acconcia maniera a tutti i Vescovi: e nello stesso senso prende questo nome nel Carme de' Vescovi [se pure questo Carme è suo, non avendovi di esso, che la traduzione latina in prosa], dove parlando della rinuncia, che ei fece del Vescovato di Costantinopoli per sedar la contesa insorta sopra la sua ordinazione a quella Chiesa: *Per la qual cosa*, dice a i Vescovi suoi contraddittori, *ritenete per voi i Sogli, e i Principati ... Distribuite infra voi a sorte i Patriarcati. Vi ceda questo gran Mondo* (c). E quì ancora piglia il Patriarcato enfaticamente, appropriandolo a' detti Vescovi per una certa comparazione a i vecchi Patriarchi, e capi delle Tribù dell' antica legge. Nella qual significazione da altri Padri ancora del quarto secolo venne preso questo nome enfaticamente per comparazione, come da San Gregorio Nisseno, e da San Basilio (d). Da tutto ciò sembra che si possa conchiudere, che per tutto il quarto secolo il nome di Patriarca non fu dato ad alcun Vescovo in particolare per distintivo di sì special dignità sopra gli altri Vescovi.

II. Pensò per tanto il Dupino, che il primo, che sotto nome di Patriarca intendesse gli Esarchi, cioè, i Vescovi de' primi troni presidenti alle intere Diocesi, fosse Socrate laddove spiegando il secondo Canone del Concilio Costantinopolitano asserisce, che in quello i Padri *costituirono i Patriarchi, fatta la divisione delle Provincie* (e). Se ciò fosse vero, avendo Socrate scritta la sua Storia prima della metà del v. secolo, cioè, intorno all'anno CCCCXL., potrebbe dirsi, che prima del Concilio di Calcedonia il nome di Patriarca fosse usato per distintivo

 degli

(a) Ἐχρῶντο Πατριάρχῃ καὶ νομοθέτῃ καὶ δικαστῇ τὸ μισεῖν ἀποῤῥίψαντες. Ibid. pag. 312.

(b) Τί δεινὸν οὐ πεπόνθαμεν;... οὐ πρεσβυτέρων, Ἐπισκόπων, οἰκειότερον δὲ Πατριαρχῶν εἰπεῖν, σφαγὰς δημοσίας; S.Gregor. Nazianz. Orat. hab. in Conc. CP. apud Labbè tom. 2. Conc. edit. Ven. col. 1118.

(c) *Quamobrem vos & solia retinete vobis, & tyrannides &c. Insolentes estote. Patriarchatus per sortes inter vos distribuite. Magnus hic mundus vobis cedat.* S. Gregor. Nazianz. in Carm. de Episcop. in fine.

(d) S. Gregor. Nyssen. Orat. de Magn. Episc. S. Basilius epist. 412.

(e) Socrates lib. 5. cap. 8. Dupin. de antiq. Eccles. discipl. in Præloquio §. 7.

degli Esarchi, e de' Vescovi soprantendenti alle Diocesi. Ma Dupino prende quì due considerabili abbagli: il primo in non avvertire, che Socrate errò quando disse, che i Padri Costantinopolitani costituirono i Patriarchi, o gli Esarchi come si voglian chiamare, e divisero le Provincie, come hanno osservato gravissimi Autori, e come noi abbiamo sopra dimostrato; e come anche fa evidentemente vedere Arrigo Valesio nelle Note sopra Socrate, dove dimostra, che nessuna divisione di Diocesi, o di Provincie, e nessuna istituzione di Esarchi, o Patriarchi fece quel Concilio. Ma essendo già molto prima le Diocesi divise, e istituiti i seggi Esarchali, ordinò, che i Vescovi si contenessero dentro i confini delle loro Diocesi, e non s'ingerissero nelle ordinazioni delle Diocesi altrui; alla qual disposizione somministrarono occasione le ordinazioni fatte in Costantinopoli, appartenenti alla Diocesi di Tracia, di due Vescovi da i Vescovi di altre Diocesi: imperocche Pietro Vescovo Alessandrino mandò sette Vescovi di Egitto ad ordinar Vescovo in Costantinopoli Massimo Cinico; e Melezio Vescovo Antiocheno, lasciata la sua Diocesi, si portò in Costantinopoli ad ordinarvi San Gregorio Nazianzeno; onde per reprimer questa licenza fu stabilito da' Padri quel Canone perversamente interpetrato da Socrate (a). L' altro più considerabile abbaglio del Dupino consiste nell' avere egli creduto, che Socrate sotto il nome di Patriarca intendesse esprimere non solo gli Esarchi delle Diocesi di Egitto, e di Oriente, ma anche gli Esarchi delle tre Diocesi, Pontica, Asiana, e Tracica: ed è cosa di maraviglia, che avendo egli recato il testo latino di Socrate, non abbia conosciuto il suo massiccio errore. Udiamo adunque come parla Socrate, secondo la version latina recata dal Dupino. Dopo aver detto, che furono in quel Sinodo costituiti i Patriarchi, soggiunge: *Nettario sortì la regia Città, e le Provincie della Tracia. Ma Elladio, che era Vescovo di Cesarea in Cappadocia dopo Basilio, ottenne il Patriarcato della Diocesi di Ponto, ed insieme con lui il fratello di Basilio, Gregorio Vescovo di Nisi, che è anch'essa Città di Cappadocia, e Otrejo Vescovo di Melitina in Armenia* (b). Non ha quì veduto nominati tre Vescovi della Diocesi Pontica, e che due di essi insieme con Elladio ottennero il Patriarcato di quella? E poteva egli credere, che ad una sola Diocesi fossero destinati tre Esarchi, e tre Patriarchi *in solidum*?

(a) Vide Valesium in Notis ad lib. 5. cap. 8. hist. Eccles. Socratis.

(b) *At Nectarius quidem urbem regiam, & Thraciæ Provincias sortitus est. Helladius verò, qui Cæsareæ Cappadociæ post Basilium erat Episcopus, Ponticæ Diœcesis Patriarchatum obtinuit, & unà cum illo Basilii frater Gregorius Episcopus Nyssæ, quæ & ipsa urbs est Cappadociæ, & Otreius Episcopus Melitinæ in Armenia.* Socrates loc. cit.

ſolidum? Ma ciò meglio s' intende nel teſto greco, dove ſotto il nome di Patriarcato ſi veggono congiunti que' tre Veſcovi, così leggendoſi *ad verbum*: *Ma della Dioceſi Pontica Elladio Veſcovo di Ceſarea de' Cappadoci dopo Baſilio, Gregorio Veſcovo di Niſſi fratello di Baſilio, (è queſta Città di Cappadocia) e Otrejo Veſcovo di Melitena in Armenia ottennero il Patriarcato* (a). Ecco quì al dir di Socrate, tre Veſcovi aver ſortito il Patriarcato della Dioceſi Pontica. Ma ſeguitiamo il teſto di queſto Scrittore ſecondo la verſione latina addotta dal Dupino. *Ma ſortiſce il Patriarcato della Dioceſi Aſiana Anfilochio d' Iconio, e Antioco Veſcovo di Antiochia di Piſſidia* (b). Quì ancora due Veſcovi ſortiſcono il Patriarcato della Dioceſi Aſiana. Siegue Socrate, e parlando de' veri due Eſarchi, cioè, dell' Aleſſandrino, e dell' Antiocheno riconoſciuti unicamente dal Concilio Niceno, non fa menzione alcuna di Patriarcato, dicendo: *L'amminiſtrazione delle Chieſe di Egitto è attribuita a Timoteo Veſcovo di Aleſſandria. Ma commiſero il governo d' Oriente a i Veſcovi di quella Regione, cioè, a Pelagio di Laodicea, e a Diodoro Veſcovo di Tarſo, ſerbate però le prerogative, τὰ πρεσβεῖα, alla Chieſa Antiochena* (c). Quì ancora averebbe potuto vedere, che parlando de' Veſcovi della Dioceſi di Oriente gli eſprime ſoggetti al Veſcovo di Antiochia nelle loro amminiſtrazioni, acciocche s' intenda, che quello ſolo era l' Eſarca di quella Dioceſi; la qual riſerva ei non fa dove parla delle Dioceſi Pontica, e Aſiana. Or ſe il Dupino aveſſe ben conſiderate queſte parole di Socrate, facilmente ſi ſarebbe accorto, che ei travedeva quando penſava, che quello Storico aveſſe diſtinti gli Eſarchi delle tre Dioceſi, Aſiana, Pontica, e Tracica, e che aveſſe attribuito a queſti il nome di Patriarca per diſtintivo della lor dignità. In qual ſenſo poi foſſe preſo da Socrate il nome di Patriarca ſi può facilmente comprendere dal ſaperſi, che ad iſtanza de' Padri del Concilio di Coſtantinopoli Teodoſio Magno pubblicò una legge, che è la terza nel Codice Teodoſiano ſotto il titolo *de fide Catholica*, data da Eraclèa ſotto li 30. di Luglio ad Auſonio Proconſolo dell'Aſia, ſotto il Conſolato di Eucherio, e di Siagrio, nella quale or-

 dina,

(a) Τῆς δὲ Ποντικῆς διοικήσεως, Ἑλλάδιος ὁ μετὰ Βασίλειον Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν Ἐπίσκοπος, Γρηγόριος ὁ Νύσσης ὁ Βασιλείου ἀδελφός· Καππαδοκίας δὲ καὶ ἥδε πόλις· καὶ Ὀτρήϊος ὁ τῆς ἐν Ἀρμενίᾳ Μελιτηνῆς τὴν Πατριαρχίαν ἐκληρώσατο. Socrates loc. cit.

(b) *Aſianæ autem Patriarchatum ſortitur Amphilochius Iconii, & Antiochus Antiochiæ Piſidiæ Epiſcopus*. Socrat. ibid.

(c) Τὰ δὲ κατὰ τὴν Αἴγυπτον Τιμοθέῳ τῷ Ἀλεξανδρείας προσνενεμήθη· τὴν δὲ κατὰ τὴν ἀνατολὴν ἐκκλησίαν τὴν διοίκησιν τοῖς αὐτοῖς Ἐπισκόποις ἐπέτρεψαν, Πελαγίῳ τε τῷ Λαοδικείας, καὶ Διοδώρῳ τῷ Ταρσοῦ, φυλάξαντες τὰ πρεσβεῖα τῇ Ἀντιοχέων Ἐκκλησίᾳ. Socrates ibid.

dina, che fieno date tutte le Chiese a que' Vescovi solamente, che professeranno la fede Nicena, e la consustanzial divinità delle tre divine Persone, e che saranno congiunti alla comunione de' Vescovi, che in quella legge propone in tutte le Diocesi dell' Imperio Orientale come capi della retta credenza: e i Vescovi proposti in questa legge come quelli, che doveano esser seguiti dagli altri, sono quegli stessi, che vengono nominati da Socrate nelle Diocesi da lui riferite. Onde ei equivocando tra questa legge di Teodosio, e la disposizion del Concilio credè, che a que' Vescovi nominati nella detta legge come norma della Cattolica comunione fosse dal Concilio nel secondo Canone assegnata l' amministrazione di quelle Chiese, delle quali nella Costituzion di Teodosio vengono enunciati Vescovi. Ma l' errore di Socrate fu corretto da Sozomeno, il quale ottimamente distingue la disposizione del secondo Canone Costantinopolitano da questa legge di Teodosio (*a*). Ciò adunque presupposto, il nome di Patriarcato appresso Socrate non è preso per indicare la special dignità de' primi Vescovi, o Esarchi, ma per qualunque amministrazione Ecclesiastica: mentre più Vescovi sono da lui accoppiati al Patriarcato d' una sola Diocesi, alcuno de' quali non era, che semplice Vescovo d' una piccola Città; onde non può in altro senso spiegarsi questo Patriarcato nominato da Socrate, che per Ecclesiastico governo, o reggimento, come anche osserva il Valesio (*b*). E se Socrate ebbe mira alla riferita legge di Teodosio, come certamente l' ebbe credendola del Concilio, quando disse, che i Padri *costituirono i Patriarchi*, Πατριάρχας κατέστησαν, non volle già dire, che furono allora istituiti i Patriarchi, o la dignità, e il diritto de' primi seggi Patriarcali già conosciuti per antichi dal Concilio Niceno, e da lui confermati, ma vuol dire, che furono costituiti quelli, a i quali come a capi della retta credenza doveano tutti gli altri esser congiunti, ed aver con essi comunione. E in fatti discendendo poi a nominar questi Patriarchi, tra essi ne numera alcuni, i quali non erano, che semplici Vescovi, o semplici Metropolitani; ma questi nulladimeno son nominati nella Costituzione di Teodosio come norma della retta credenza, co' quali doveano gli altri esser congiunti in comunione. In un senso poco dissimile fu usato dallo stesso Socrate il nome di Patriarca laddove dopo aver narrata l' acerba persecuzione mossa da Nestorio Vescovo di Costantinopoli contra i Macedoniani, e lo studio, che

(*a*) Vid. Sozomen. Hist. Eccles. lib. 7. cap. 9.

(*b*) *Observet hic studiosus lector singularem usum vocabuli* Πατριαρχίαν, *quæ non sumitur pro Patriarchatu, sed pro regimine, ac gubernatione*. Valesius in Not. ad cap. 8. lib. 5. hist. Eccles. Socratis.

che ei impiegava per istigare altri Vescovi a perseguitarli, parlando di un certo Antonio Vescovo di Germe in Ellespònto, che per far cosa grata a Nestorio vessava inumanamente, e contro il costume della Chiesa gli stessi Macedoniani, dice, che costui *in luogo di difesa* [del suo operato] *ostentava il comando del Patriarca* (a), chiamando Patriarca Nestorio, non come Vescovo presidente alla Diocesi, o Esarco, ma come principal motore, e istigatore di coloro, che perseguitavano i Macedoniani: imperocche è cosa certa, che in tempo di Nestorio non avea ancora il Vescovo di Costantinopoli conseguito l'Esarcato sopra le Diocesi, il quale ottenne, come si è veduto, nel Concilio di Calcedonia; nè Socrate potè aver mira a questo Esarcato, che in tempo suo non era ancora stato conceduto al Vescovo Costantinopolitano.

III. Dopo questi due luoghi di Socrate, intento Dupino a moltiplicare il numero de' Patriarchi, adduce l'autorità del Concilio di Calcedonia, dove si legge, che dopo essere stata da tutti i Padri abbracciata, e ricevuta la lettera di San Lione Magno contro Eutichete come forma loro prescritta della Cattolica dottrina, i gloriosissimi Giudici, e l'amplissimoSenato dissero: *Se piace alla riverenza vostra, i santissimi Patriarchi di ciascheduna Diocesi eleggendo ciascheduno uno, o due della sua propria Diocesi, che facendosi in mezzo, e trattando in comune della fede &c.* (b). Allegata quest' autorità soggiunge non ignorarsi da alcuno, essere state allora nell' Imperio Orientale cinque Diocesi, i cui primi Vescovi presidenti delle medesime sono quì chiamati Patriarchi. Ma se si avesse da stare alla fede della versione latina di questo testo recata dal Dupino, non verebbero certamente dal Concilio sotto nome di Patriarchi indicati gli Esarchi delle riferite Diocesi, ma solamente i Metropolitani presidenti alle Provincie: conciossiache nella versione latina così si legge: *I santissimi Patriarchi di ciascheduna Provincia eleggendo uno, o due ciascheduno della sua Provincia &c.* (c). Ma il vero è, che nel testo greco di questo Sinodo si legge *Diocesi*, e non *Provincie*. Contuttociò è verissima, e a mente de' Padri la versione latina: imperocche ivi i Patriarchi son presi non per gli Esarchi presidenti alle intere Diocesi, ma per li Metropolitani presidenti alle Pro-

(a) Πρόσχημα ἀπολογίας τὴν τοῦ Πατριάρχου πρόσταξιν λαμβάνων. Socrat. lib. 7. cap. 31.

(b) Εἰ δοκεῖ τῇ ὑμετέρᾳ εὐλαβείᾳ οἱ ὁσιώτατοι Πατριάρχαι διοικήσεως ἑκάστης ἐπιλεξάμενοι ἕνα ἢ δεύτερον τῆς ἰδίας ἕκαστος διοικήσεως εἰς τὸν μέσον παρελθόντες, καὶ κοινῇ περὶ τῆς πίστεως βουλευσάμενοι &c. Concil. Chalc. Act. 1. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 127.

(c) *Sanctissimi Patriarchæ singularum Provinciarum eligentes singulos, aut binos suæ propriæ quisque Provinciæ &c.* Concil. Chalcedon. loc. cit.

Provincie delle Diocesi d' Oriente. Ciò si rende chiaro dagli atti dello stesso Sinodo, ne' quali si veggono assai chiaramente distinte le cinque Diocesi dell' Imperio Orientale, ma non si osservano così distinti gli Esarchi presidenti alle medesime Diocesi. Stefano Vescovo di Efeso, come di sopra abbiamo osservato, non vien considerato, che per un semplice Metropolitano, e così Talassio Vescovo di Cesarea in Cappadocia. Quindi nell'Azione v. dello stesso Concilio si legge, essere stato proposto dall' Imperadore, che si deputassero sei Vescovi della Diocesi Orientale, tre della Diocesi Asiana, tre della Pontica, tre della Tracica, e tre dell' Illirico, acciocchè insieme co' Legati Apostolici, e con Anatolio Vescovo di Costantinopoli trattassero della fede, e costituissero quello, che da tutti dovesse tenersi; *o che se questo non piacesse, ciascheduu Vescovo costituisse manifesta la sua fede per mezzo del suo Metropolitano* (a). Quindi si veggono bensì distinte le Diocesi, non già nominati, o distinti gli Esarchi, ma bensì i Metropolitani, i quali nella seconda Azione furono divisati sotto nome di Patriarchi: essendo cosa necessaria, che dove si trattava di discutere i punti da stabilirsi per la fede comune, come in queste Azioni si trattava, si avessero in considerazione i Metropolitani di ciascheduna Provincia, e non i soli Esarchi. Il vero è, che da i Padri del Concilio di Calcedonia fu dato il titolo di Patriarca a S. Lione Magno Romano Pontefice antonomasticamente, e κατ' ἐξοχὴν, per eccellenza, nelle acclamazioni, che li fecero con queste voci: *A Lione molti anni*: *Molti anni al Patriarca* (b). E nel medesimo Concilio fu chiamato *Santissimo*, e *universale Arcivescovo*, e *Patriarca* [c] da Teodoro, e da Ischirone Diaconi Alessandrini, e *Santissimo universal Patriarca* da Sofronio Prete d' Alessandria (d). Patriarca ancora fu chiamato San Lione da Teodosio Augusto prima del Concilio di Calcedonia nelle lettere da lui scritte a Valentiniano Augusto, ed a Placidia Augusta, riferite negli atti dello stesso Concilio (e): e Marciano Augusto nella lettera scritta dopo il Concilio agli Archimandriti, e a' Monaci di Palestina chiama San Lione San-

(a) Ἢ εἰ μὴ δοκεῖ ἕκαστον τὴν πίστιν διὰ τοῦ Μητροπολίτου δῆλον καταστῆσαι. Concil. Chalc. Act. v.

(b) Λέοντος πολλὰ τὰ ἔτη. τοῦ Πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη. Concil. Chalc. Act. I. apud Harduin. t. 2. Concil. col. 257.

(c) Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ οἰκουμενικῷ Ἀρχιεπισκόπῳ, καὶ Πατριάρχῃ τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντι. Conc. Chalc. Act. III. apud. Harduin. loc. cit. col. 321. & 325.

(d) Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ μακαριωτάτῳ οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντι. Ibid. col. 332.

(e) Concil. Chal. par. I. apud Harduin. tom. I. Concil. col. 39.

Santissimo Patriarca dell'Apostolico trono della gran Roma (a). Il primo adunque, cui fosse attribuito il titolo di Patriarca per indizio di superior dignità a quella de' Vescovi, e de' Metropolitani fu San Lione Magno, ed a lui fu dato questo nome da' greci Padri per eminenza, κατ' ἐξοχὴν, in guisa, che Evagrio portando in compendio gli atti del Sinodo Calcedonense riferisce l'istesse parole de' Padri nelle acclamazioni fatte allo stesso Pontefice, *Molti anni a Lione, molti anni al Patriarca* (b). Indi questo nome fu dato dagli Orientali a i Vescovi de' primi seggi per distintivo della lor dignità, cioè, al Costantinopolitano, all'Alessandrino, all'Antiocheno, e finalmente al Gerosolimitano, il quale nel Sinodo di Calcedonia avendo conseguita la presidenza sopra più Provincie, ottenne perciò il quarto luogo tra i Patriarchi Orientali; la qual cosa come avvenisse, e in qual modo sorgesse questo nuovo Patriarcato, brevemente spiegheremo.

IV. E' cosa indubitata, che nel tempo del Concilio Niceno la Palestina non era che una sola Provincia, il cui Metropolitano era il Vescovo di Cesarea: piacque a i Padri Niceni concedere al Vescovo di Gerusalemme allora detta Elia una certa preminenza di onore sopra i Vescovi di quella Provincia, salvi però i diritti, e la dignità del Metropolitano (c). Divisa poi la Palestina da Teodosio Magno in due Provincie, tentarono i Vescovi di Gerusalemme sottrarsi dalla soggezione del Metropolitano di Cesarea, e farsi Capi dell'altra Palestina, che fu detta Salutare. Prima però anche di questa divisione sappiamo da Socrate, da Sozomeno, e da Teodoreto, che San Cirillo Vescovo di Gerusalemme ebbe gravi contese per cagion del primato, e per lo diritto di Metropolitano con Acacio Vescovo di Cesarea (d). *Dappoiche ricevette il Vescovato di Gerusalemme*, dice Sozomeno parlando di S. Cirillo, *ebbe differenze intorno a i diritti Metropolitani con Acacio Vescovo di Cesarea, come quello, che reggeva il trono Apostolico* (e). *Questi*, scrive Teodoreto parlando di Cirillo, e di Acacio, *contendendo tra loro del primato, recarono grandissimi mali alla Repubblica*

(a) Καὶ τὸν ὁσιώτατον Πατριάρχην τοῦ Ἀποστολικοῦ θρόνου τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντα. Concil. Chalc. par. 3. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 672. post medium.

(b) Evagrius hist. Eccles. lib. 2. cap. 18.

(c) Concil. Nicaen. Can. VII.

(d) Socrates hist. Eccles. lib. 2. cap. 40. Sozomen. hist. Eccles. lib. 4. cap. 25. Theodoretus hist. Eccles. lib. 2. cap. 26.

(e) Ἐπειδὴ ἐπετράπη τὴν Ἱεροσολύμων Ἐπισκοπὴν περὶ Μητροπολιτικῶν δικαίων διεφέρετο πρὸς Ἀκάκιον τὸν Καισαρείας ὡς Ἀποστολικοῦ θρόνου ἡγούμενος. Sozomen. loc. cit.

blica Cristiana (*a*). Ma rimanendo San Cirillo inferiore in questa contesa fu deposto da Acacio, come narrano gli stessi Storici, benche la di lui deposizione fosse mal sentita da i Vescovi Cattolici, così per la fama della sua santità, e della sua dottrina ortodossa, come per la perfidia di Acacio, uomo tinto nelle macchie dell' Arianesimo: sopra di che posson vedersi gli Storici sopra allegati. Narrando per altro Socrate, che la cagione della deposizione di San Cirillo fatta da Acacio fu perche accusato [calunniosamente deve credersi] appresso Acacio, e chiamato da esso spesso in giudizio, per due anni non volle comparire, temendo le accuse (*b*); ma dal Concilio di Costantinopoli nell' anno CCCLXXXI. fu S. Cirillo, come gran difensore della fede Nicena, e ingiustamente deposto, restituito alla sua Sedia di Gerusalemme. Pensarono perciò alcuni, che da' Padri Costantinopolitani ottenesse San Cirillo il grado di Metropolitano sopra la Provincia di Palestina (*c*), così perche i detti Padri nella relazione fatta a San Damaso Romano Pontefice, e a i Vescovi Occidentali dopo il Vescovo di Antiochia nominano S. Cirillo, significando, essere stato questo da loro dichiarato Vescovo della Chiesa di Gerusalemme; sì anche perche nella sottoscrizione agli atti di quel Concilio San Cirillo ottiene il primo luogo tra' Vescovi della Provincia di Palestina, prima del Vescovo di Cesarea. Ma queste due cose non provano, che fosse dato a San Cirillo il diritto Metropolitico: imperocche in quanto alla prima significano solamente i Padri le disposizioni da lor fatte intorno all' elezione di alcuni Vescovi, e alla restituzione di altri ingiustamente deposti dalle loro Cattedre, come fu S. Cirillo. In quanto alla seconda è cosa certissima, che le sottoscrizioni di questo Sinodo sono assai confuse, e non serbano quell' ordine, che si sarebbe dovuto serbare: ed oltre di ciò avendo il Vescovo di Gerusalemme ottenuto il primato di onore dal Concilio Niceno sopra la Provincia di Palestina, potea per questa cagione S. Cirillo sottoscriversi prima del Vescovo di Cesarea, ancorche non avesse le ragioni di Metropolitano. A San Cirillo passato all' altra vita l' anno CCCLXXXVI. (*d*) successe Giovanni, uomo intraprendente, e ambizioso, al quale dall' Eschenio, e dal Papebrocchio nella Storia Cronologica de' Patriarchi di Gerusalemme vien dato il primo luogo tra' Patriarchi Gerosolimitani, ma molto erroneamente,

(*a*) Οὗτοι πρὸς ἀλλήλους περὶ πρωτείων φιλονεικοῦντες μεγίστων κακῶν τοῖς κοινοῖς ἐγένετο πρόξενοι. Theodor. loc. cit.

(*b*) Socrates lib. 2. cap. 40.

[*c*] Christianus Lupus in Appendice ad Concil. Chalced. Act. 7.

(*d*) Vid. Baronium ad annum 386. n. 56. & Pagium ibi. num. 5.

te, come dimostreremo. Era in tempo di questo Giovanni la Provincia di Palestina da Teodosio il Grande stata divisa in due, la quale da Arcadio suo figliuolo fu poi divisa in tre Provincie, come osserva il Lupo (a); ma nulladimeno nell'amministrazione Ecclesiastica fu in tempo di questo Giovanni considerata per una sola Provincia. San Girolamo nella lettera scritta a Pammachio contro costui, il quale accusato in Palestina, e infamato dell'eresia Origeniana, in vece di purgarsi appresso il proprio Metropolitano, o almeno appresso l'Esarca della Diocesi, avea scritto a Teofilo Vescovo Alessandrino, cui non apparteneva la Palestina, ci rende certi di più cose, cioè, che Giovanni col pretesto del Canone Niceno pretendeva usurparsi l'autorità di Metropolitano sopra i Vescovi, e i Cherici di quella Provincia: che la Palestina non era considerata nell'amministrazione Ecclesiastica, che come una sola Provincia: che questa era sottoposta all'Esarcato, o Patriarcato Antiocheno: e che il Metropolitano di essa era il Vescovo di Cesarea, cui il Vescovo di Gerusalemme era sottoposto. *Tu*, dice San Girolamo parlando di Giovanni, *che cerchi le regole Ecclesiastiche, e che ti vagli de' Canoni del Concilio Niceno, e ti sforzi usurpare i Cherici altrui commoranti co' loro Vescovi, rispondimi: Che appartiene la Palestina al Vescovo Alessandrino? Se non m'inganno, questo ivi si determina* (nel Concilio Niceno), *che la Metropoli di Palestina sia Cesarea, e di tutto l'Oriente Antiochia. Adunque o tu dovevi riferire* (la causa) *al Vescovo Cesariense, con cui conoscevi, che noi, dispregiata la tua comunione, comunicavamo; o se da lungi era da aspettarsi il giudizio, doveano più tosto da te essere indirizzate le lettere ad Antiochia* (b). Nell'anno CCCCIV. avendo S. Giovan Grisostomo esiliato in Cucuso asprissimo luogo nella Cilicia scritte tre lettere a tre Vescovi di Palestina, cioè, ad Eulogio Cesariense, a Giovanni Gerosolimitano, ed a Teodosio Scitopolitano, si persuase Cristiano Lupo, che essendo stata da Arcadio divisa la Palestina in tre Provincie, cioè, nella Cesariense, Scitopolitana, dette Palestina prima, e seconda, e Gerosolimitana, detta anche Palestina Salutare, que' tre Vescovi, a

[a] Christianus Lupus loc. cit.

[b] *Tu, qui regulas quaris Ecclesiasticas, & Nicani Concilii Canonibus uteris, & alienos Clericos, & cum suis Episcopis commorantes tibi niteris usurpare, responde mihi. Ad Alexandrinum Episcopum Palastina quid pertinet? Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut Palastina Metropolis Casarea sit, & totius Orientis Antiochia. Aut igitur ad Casariensem Episcopum referre debueras, cui spreta communione tua communicare nos noveras; aut si procul expetendum judicium erat, Antiochiam potius littera dirigenda.* S. Hieronym. Epist. 38. ad Pammach. aliàs 61.

cni il Grisostomo scrisse, fossero Metropolitani (*a*). Ma fortemente s' ingannò: conciossiache nientemeno si deduce da quelle lettere, quanto che da San Giovan Grisostomo fossero conosciuti per Metropolitani i Vescovi di Gerusalemme, e di Scitopoli; che anzi è certo, che ei non considerò la Palestina, che per una sola Provincia nell'amministrazione Ecclesiastica, e in essa non ravvisò altro Metropolitano, che quello di Cesarea: imperocche scrivendo a que' due li tratta come Vescovi particolari; laddove scrivendo al Cesariense lo riguarda come capo di tutti i Vescovi di Palestina, dicendo: *Ma che portandosi in tal modo la tua pietà, tutti i Vescovi di Palestina Signori miei carissimi, e religiosissimi sieno per calcare le tue pedate, non credo, che tu ne dubiti. Quello certamente appresso di me è certo, che sarà per avvenire, che siccome il corpo è annesso, e congiunto col capo, così con queste tue illustri gesta tu stringa, e congiunga quelli come con una certa sorta di catene colla soavità della tua carità* (*b*). Niente però di questo, o di simile si legge nell' altre due lettere scritte agli altri due Vescovi sopraccennati (*c*).

V. Quando poi nell' amministrazione Ecclesiastica fossero divise queste Provincie, e fossero in quelle nuovi Metropolitani costituiti, non è cosa per avventura così facile ad indicarsi precisamente. Sembra per altro, che Sant' Agostino nel libro *de Gest. Pelag.* parlando del Concilio Palestino tenuto nella causa di quell' eretico l' anno CCCCXV. non consideri la Palestina, che per una sola Provincia, come anche osserva il Lupo, poco ricordevole per altro d' aver detto, che in tempo di San Giovan Grisostomo quella Provincia era divisa sotto tre Metropolitani: mentre il Grisostomo scrisse quelle lettere l' anno CCCCIV., e Sant' Agostino scrisse quel libro contro Pelagio circa l' anno CCCCXVII. (*d*). Morto Giovanni nell' anno CCCCXVI. gli successe nel trono di Gerusalemme Braulio (*e*), del quale non si legge, che tentasse alcuna novità per l' ingrandimento della sua Cattedra. A Braulio passato all' altra vita

(*a*) Lupus in Appendice ad Concil. Chalced. Act. VII.

(*b*) *Quod autem, pietate tua ad hunc modum se gerente, omnes Domini mei charissimi, & religiosissimi Palastinæ Episcopi vestigiis tuis bæsuri sint, minimè tibi dubium esse credo. Illud enim mihi exploratissimum est, fore ut præclaris hujusmodi factis, quemadmodum corpus capiti continens, & adjunctum est, sic eos cum charitatis tuæ suavitate connectas, ac veluti catenis quibusdam adstringas.* S. Joannes Chrysost. epist. 87. ad Eulogium Cæsarien. ex interpretatione Billii tom. 5. Oper. S. Joan. Chrysost. edit. Paris. apud Sebast. Nivell. anno 1581.

(*c*) Vide epist. 88. & 89. ejusdem cit. edit.

(*d*) S. Augustinus lib. de Gest. Pelag.

(*e*) Vide Pagium ad annum 416.

tra vita nell' anno CCCCXXV. fucceffe Giovenale (*a*). Coftui certamente fu il primo, che contro la difpofizione de' Canoni Niceni ofaffe intraprender fopra le ragioni, e i diritti degli altri Vefcovi, e innalzare il fuo feggio colla depreffione degli altri, fcuotendo non folo la foggezione al Metropolitano di Cefarea, ma foggettando quefto al fuo trono. Avendo egli foftenuto nel Concilio Efefino celebrato l' anno CCCCXXXI. con San Cirillo Aleffandrino Vicario della Sedia Apoftolica, e Prefidente al medefimo Sinodo in luogo di San Celeftino Romano Pontefice le parti cattoliche contro l' empio Neftorio, e veggendo dal medefimo Sinodo condannato, e depofto Giovanni Vefcovo di Antiochia per aver ofato con un partito di Vefcovi Orientali della fua Diocefi condannar San Cirillo, ed affolver Neftorio (*b*), pensò con queft' occafione diftaccar la Paleftina dalla giurifdizione del Patriarcato Antiocheno, e attribuire a fe l' affoluto Principato della medefima. Ma effendofi oppofto all' ambizione di coftui San Cirillo, riufcirono vani i fuoi sforzi, tanto più, che San Cirillo fcriffe allora a San Lione Magno, che in quel tempo era Arcidiacono della Chiefa Romana, e Miniftro di San Celeftino, avvifandolo degli ambiziofi intraprendimenti di Giovenale, acciocche rendeffe avvifato il Pontefice, ed operaffe, che ei non acconfentiffe alle illecite brame di colui, come di ciò fa ampliffima teftimonianza l' ifteffo San Lione nella lettera fcritta a Maffimo Vefcovo di Antiochia (*c*). Ma quello, che Giovenale non potè ottenere per decreto de' Sacerdoti nel legittimo Concilio di Efefo, proccurò poco dappoi confegnire col favor dell' umana potenza nel proditorio, e latrocinal Conciliabolo Efefino tenuto l' anno CCCCXLIX. imperocche avendo in quello aderito alla perfidia, e alla crudeltà di Diofcoro Vefcovo d' Aleffandria nell' iniqua condannagione, e depofizione di San Flaviano Vefcovo di Coftantinopoli, e nella difefa dell' erefia di Eutichete (*d*) già condannata da Flaviano nel Sinodo di Coftantinopoli (*e*), fi fece merito appreffo Crifafio Eunuco potentiffi-

I 2 mo

(*a*) Vide Pagium ad annum 429. n. 27.

(*b*) Vide Evagr. hift. Ecclef. lib. 1. cap. V.

(*c*) *Subripiendi enim occafiones non prætermittit ambitio, & quoties ob occurrentes caufas generalis congregatio facta fuerit Sacerdotum, difficile eft, ut cupiditas improborum non aliquid fupra menfuram moliatur appetere: ficut etiam in Ephefina Synodo, quæ impium Neftorium cum dogmate fuo percuffit, Juvenalis Epifcopus ad obtinendum Palæftinæ Provinciæ principatum credidit fe poffe fufficere, & infolentes aufus per commentitia fcripta firmare. Quod fanctæ memoriæ Cyrillus Alexandrinus Epifcopus meritò perhorrefcens, fcriptis fuis mihi quid prædicti cupiditas aufa effet indicavit; & folicita prece multum popofcit, ut nulla illicitis conatibus præberetur affenfio.* S. Leo Magn. ad Maximum Antiochen. epift. 92. juxta ordin. Quefnell. aliàs 72.

(*d*) Evagrius lib. 2. cap. 10.

(*e*) Evagrius ibi. cap. 9.

mo coll' Imperador Teodosio, il qual potentissimo Eunuco era capital nemico di San Flaviano, ed avea cercata ogni maniera di cacciarlo dal trono (*a*). Col mezzo adunque di costui ottenne Giovenale per rescritto dell' Imperadore non solo il reggimento assoluto della Palestina, ma anche dell' Arabia, e della Fenicia, Provincie smembrate dal Patriarcato Antiocheno (*b*). Intervenuto poi costui tre anni dopo al Concilio di Calcedonia, ed essendo per universal consenso de' Padri cassate, ed annullate tutte le prammatiche, a tutti i rescritti Imperiali, co' quali erano trasferite da un in altro le ragioni, e i diritti de' Vescovi sopra le Provincie, e le Metropoli, e decretato, che sopra di ciò dovessero solamente seguirsi le regole della Chiesa: *Tutti* (esclamando i Padri) *diciamo l' istessa cosa: cesseranno tutte le prammatiche, e si terranno i Canoni* (*c*), restò delusa la sua ambizione, dovendo le cose ridursi allo stato primiero secondo i Canoni Niceni. Ma nulladimeno, o fosse il favore, che egli avea nella Corte, a cui era ricorso, o fosse la soggezione, in cui avea posti i suoi competitori per l' aderenza, che egli aveva col Principe, dopo lunga contesa con Massimo Vescovo d' Antiochia, fu questi forzato a venire a transazione con lui sopra i diritti contesi; cosichè cedendo questi a Giovenale le tre Palestine, si contentò di ricuperare al suo Patriarcato la Fenicia, e l' Armenia cedutele per lo medesimo contratto da Giovenale. Proposta adunque al Concilio nell' Azione VII. da' due contendenti questa concordia tra loro fatta, fu approvata da i Legati Apostolici, e dagli altri Vescovi (*d*), e in questa guisa il Vescovo di Gerusalemme venne ad acquistar l' indipendenza dal Patriarcato Antiocheno, e conseguire il diritto sopra le tre Palestine allora divise nell' amministrazione Ecclesiastica, e a render sottoposto al suo seggio il Metropolitano di Cesarea; onde venne ad esser poi da i Greci annoverato tra i Patriarchi. Ben vero è, che San Lione Magno siccome resistette vigorosamente ad Anatolio Vescovo di Costantinopoli, non volendo in alcuna maniera approvar la disposizione de' Padri Calcedonensi in favore di quello, anzi riputandola affatto nulla; così non approvò punto la concessione fatta dal Sinodo delle tre Provincie di Palestina a Giovenale: e sebbene non si trova che ei espres-

(*a*) Evagrius loc. cit. Theophanes ad annum, secundùm Alexandrinos, CDXL. Nicephor. lib. 14. cap. 47. Vid. Baron. ad annum 449. num. 21. & seqq. & Pagium ibi num. 11. & seqq.

(*b*) Vid. Christian. Lupum in Appendice ad Synod. Chalcedon. Act. VII. Paschasium Quesnell. in Notis ad epist. 92. S. Leonis Magn. num. 3.

(*c*) Πάντες τὰ αὐτὰ λέγομεν· ὅλα τὰ πραγματικὰ ἀργείτω· οἱ κανόνες κρατείτωσαν. Concil. Chalc. Act. IV. in fine.

(*d*) Vid. Concil. Chalced. Act. VII.

ci espressamente la cassasse, e l'annullasse, come la prima; ciò avvenne nulladimeno per due cagioni, come osserva opportunamente Pascasio Quesnello (a), cioè, perche non tutto quello, che si trattò oltre la fede nelle Azioni del Concilio Calcedonese, pervenne a notizia di lui, come egli stesso si dichiarò in altro luogo (b); e perche Massimo Vescovo di Antiochia lamentandosi in genere del pregiudizio, che avea ricevuto in quel Sinodo, non gli espresse individualmente come, da chi; e in qual modo fosse stato pregiudicato, forse per timore del Principe, in grazia di cui era stata fatta quella disposizione, o per non accusar se stesso, che per fiacchezza avea consentito nel suo pregiudizio, come chiaramente si raccoglie dall' istessa lettera scrittali da San Lione, dove dimostra, che Massimo non gli avea spiegato chiaramente in qual maniera fossero stati pregiudicati i diritti della Chiesa Antiochena (c). Nulladimeno egli altamente protesta, che qualunque cosa fosse stata determinata in quel Sinodo contro le disposizioni de' Padri Niceni, sarebbe stata da lui dichiarata nulla (d), e che qualunque cosa fosse stata approvata da' suoi Legati oltre di quello, che apparteneva alla causa della fede, per la quale solamente erano stati da lui mandati, acciocche nel Sinodo ne fossero difensori, non averebbe alcuna fermezza, dichiarandosi, che tuttociò, che contro la disposizione de' Canoni Niceni fosse stato determinato in quel Sinodo anche con approvazione de' suoi Legati, non otterrebbe mai il consenso della Sedia Apostolica (e).

VI. Ma nulladimeno appresso i Greci ebbe vigore l' istituzione fatta nella narrata guisa di questo nuovo Patriarcato, il quale poi dalla santa Sede per ben della pace fu tollerato. Dopo i tempi adunque del Conci-

(a) Quesnell. in Not. ad epist. 92. n. 3. & seqq.

(b) *Gestorum synodalium, quæ omnibus diebus Concilii in Chalcedonensi civitate confecta sunt, parum clara propter linguæ diversitatem, apud nos habetur instructio.* Epist. 87. S. Leonis Magn. juxta ordin. Quesnell.

(c) *Unaè cum aliquid pro Antiochenæ Ecclesiæ privilegiis dilectio tua agendum esse crediderit, propriis litteris studeat explicare, ut nos consultationi tuæ absoluté, & congrué respondere possimus.* S. Leo Magn. epist. 92. juxtà ord. Quesnell.

(d) *Hoc tamen proprium defensionis meæ est, ut quantumlibet numerus Sacerdotum amplior aliquid per quorumdam subreptionem decernat, quod illis trecentorum decem & octo Patrum constitutionibus inveniatur adversum, id justitiæ consideratione cassetur.* S. Leo epist. cit.

(e) *Si quid sané ab his fratribus, quos ad sanctam Synodum vicè mea misi, præter id, quod ad causam fidei pertinebat, gestum esse perhibetur, nullius erit penitus firmitatis: quia ad hoc tantùm ab Apostolica Sede sunt directi, ut excisis hæresibus, Catholicæ essent fidei defensores. Quidquid enim præter speciales causas Synodalium Conciliorum ad examen Episcopale defertur, potest aliquam dijudicandi habere rationem, si nihil de eo est a sanctis Patribus apud Nicæam definitum. Nam quod ab illorum regulis, & constitutione discordat, Apostolicæ Sedis nunquam poterit obtinere consensum.* S. Leo Magn. ibi.

Concilio di Calcedonia il nome di Patriarca appresso i Greci cominciò a divenir proprio di cinque Vescovi, cioè, del Romano, del Costantinopolitano, dell'Alessandrino, dell'Antiocheno, e del Gerosolimitano; cosicche nelle Novelle di Giustiniano frequentissimamente questi cinque Vescovi vengon distinti col nome di Patriarca. E la Chiesa Romana benchè non usasse questo nome per distinzione del Vescovo di Roma, nè facesse que' misterj, che sopra il numero quinario di essi fecero dipoi alcuni Scrittori Greci paragonandogli a' cinque sensi del corpo umano (*a*); nulladimeno stimò conducente al ben della pace accomodarsi al costume de' Greci per quello, che apparteneva alla Chiesa Orientale, e trattar distintamente que' quattro Vescovi Patriarchi secondo l'ordine, che appresso gli Orientali era stato prescritto, comecche non conforme al Concilio Niceno. Quindi San Gregorio Magno nell' anno DXCI. spedì la sua sinodale colla esposizion della fede a *Giovanni Costantinopolitano, ad Eulogio Alessandrino, a Gregorio Antiocheno, e a Giovanni Gerosolimitano*, come a' quattro primi Vescovi, e Patriarchi di Oriente, aggiungendovi ancora Anastasio *Ex-patriarca Antiocheno* (*b*). E quì è da osservarsi, che questo Anastasio *Ex-patriarca Antiocheno* malamente confuso da Niceforo Calisto (*c*), seguito dal Cardinal Baronio, con Anastasio Sinaita Prete, e Monaco santissimo del Monastero di Monte Sina (*d*), essendo stato eletto Vescovo di Antiochia l'anno DLIX. (*e*), fu poi da Giustino Imperadore col pretesto d' ingiuste calunniose accuse per la vera cagione di aver ricusato soddisfare all' avarizia di quel Principe co' tesori della Chiesa, come narra Evagrio Scrittore di que' tempi (*f*), discacciato dalla sua Sedia, non senza però l'intervenimento d' un Sinodo, che adulando il Principe lo condannasse (*g*), e mandato in esilio l'anno DLXX. (*h*), in luogo di lui fu sostituito a quella Cattedra Gregorio. Ma posciache Anastasio era uomo di santa vita, di gran zelo per la Religione, e di sperimentata prudenza; perciò fu da San Gregorio amato molto, e stimato, e riguardato non altrimente, che se Patriarca fosse, avendo disegnato, quando non li potesse riuscire restituirlo nella sua Sedia tenuta pa-

(*a*) Balsamon de Privileg. Patriarchal. apud Leunil. lib. 7. jur. Græco-Rom. fol. 443.

(*b*) S. Gregor. Magn. lib. 1. epist. 25. aliàs 24.

(*c*) Nicephorus lib. 8. cap. 44.

(*d*) Vide Allatium diatrib. de Simeonum scriptis. Henschenium ad diem 21. Aprilis in vita S. Anastasii Sinaitæ. Pagium in Critic. ad annum 599. num. 3.

(*e*) Pagius in Critica ad annum 560. num. 2.

(*f*) Evagrius lib. 5. hist. Eccles. cap. 6.

(*g*) Vide Baron. ad annum 572. numer. 161.

(*h*) Pagius ad annum 572. num. 10.

ta pacificamente da Gregorio, pregar l' Imperadore, che lo mandasse a Roma per onorarlo appresso di se, e concederli l' uso del Pallio come Patriarca, siccome scrisse a Sebastiano Vescovo (*a*); perciò volle anche a lui mandar la sinodica dopo la sua elezione, che spedì agli altri Patriarchi: e benche lo chiamasse Ex-patriarca per non offender Gregorio, che era possessore della Cattedra Antiochena; si dichiarò nulladimeno scrivendo a lui, che ei lo riconosceva per vero Patriarca, considerando l' onore, che ei avea ricevuto per divina disposizione, e quello, che era veramente, non quello, che dalla volontà degli uomini veniva riputato (*b*).

VII. Stabilito per tanto, e limitato nella Chiesa di Oriente nel sesto secolo il titolo di Patriarca ne' quattro riferiti Vescovi, benche i Romani Pontefici, cui dapprima fu dato per eccellenza questo nome da i Padri Calcedonesi, non mai l' usassero; non è però, che in Occidente nel quinto, e nel sesto secolo non fosse usato da altri Vescovi, benche in diversa significazione. I Vandali Ariani nell' Africa davano il titolo di Patriarca al loro Vescovo, come con derision di costui scrive Vittore Vitense (*c*). Gregorio di Tours chiama Patriarca S. Niceazio Vescovo di Lione (*d*). E nel Concilio di Mascon celebrato in Francia l' anno DLXXXV. Prisco Vescovo similmente di Lione Patriarca si appella (*e*). Atalarico Re degli Ostrogoti in Italia chiamò Patriarchi tutti i Vescovi del Regno Italico, come si ha dalla lettera scritta da questo Principe a Giovanni Papa appresso Cassiodoro (*f*). Quindi dopo distrutto il Regno de' Goti in Italia, i Vescovi di Aquileja seguitarono nulladimeno a chiamarsi Patriarchi. Ma poiche sopra l' origine del nome del Patriarca di Aquileja variamente è stato scritto da uomini gravi, e Scrittori eruditissimi, noi stimiamo opportuno prima di proferir la nostra opinione di premetter quello, che è certo appò tutti, acciocche si renda manifesto, che comunque al Vescovo d'Aquileja

(*a*) *Praterea indico suggestionem me apud piissimos Dominos summis precibus plenam fecisse, ut virum beatissimum domnum Anastasium Patriarcham, concesso usu pallii, ad beati Petri Apostolorum principis limina mecum celebraturum solemnia missarum transmittere debuisset: quatenus si ei ad sedem suam minime reverti liceret, saltem mecum in honore suo viveret*. S. Gregor. Magn. lib. I. epist. 28. aliàs 27.

(*b*) *Praterea sicut Patriarchis aliis patribus vestris Synodicam vobis epistolam direxi: quia apud me semper hoc estis, quod ex omnipotentis Dei munere accepistis esse, non quod ex voluntate hominum putamini non esse*. S. Gregor. Magn. lib. I. epist. 26. aliàs 25. ad Anastas. Antiochen.

(*c*) Victor Vitensis de persecutione Vvandalica lib. 2.

(*d*) Gregor. Turonen. hist. lib. 5. cap. 20.

(*e*) Vide Concil. Matisconen. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 67.

(*f*) Cassiodorus lib. 9. epist. 15.

leja fosse attribuito il nome di Patriarca, questo non portava seco que' diritti, e quelle prerogative, che erano congiunte al titolo di Patriarca attribuito a quei quattro da noi sopra divisati. E' adunque cosa certa appresso tutti gli Scrittori, che il Vescovo di Aquileja non è stato mai altro, che un semplice Metropolitano; nè mai sono state ad esso soggette altre Provincie; fuora che quelle dell'Istria, e delle Venezie, nè altri Metropolitani, la cui ordinazione fosse a lui riserbata, ciò che principalmente costituisce il vero diritto patriarcale, come abbiamo di sopra osservato, e che perciò non può computarsi nel novero de' proprj Patriarchi. Parlando adunque dell' origine di questo nome attribuito a quel Vescovo il Cardinal Baronio, il Sirmondo, il Bollando, il Lupo, il Cardinal Noris, ed altri insigni Scrittori sostengono, che il Patriarcato di Aquileja nacque dallo scisma, in cui i Vescovi d' Istria, e delle Venezie si separarono dalla Chiesa Romana per la controversia de' tre Capitoli condannati dal quinto Sinodo (a). Per lo contrario Claudio Salmasio Scrittor Protestante, in onta della Chiesa Romana, e del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice vuole, che questo nome fosse nativo al Metropolitano di Aquileja, così che questo Vescovo nommeno che il Romano Pontefice per lo solo onore Metropolitico fossero nominati Patriarchi; e perciò riprende il Baronio perche affermò, esser nato dallo scisma nel Vescovo di Aquileja il nome di Patriarca (b). Questo medesimo sentimento, benche con diversa intenzione, è sostenuto da altri Scrittori Cattolici del Friuli impegnati nell' ingrandimento della loro antica Metropoli, come Palladio nelle Storie del Friuli, Monsignor Filippo della Torre, ed altri (c), sopportando di malavoglia, che un nome di tanto onore derivasse nel Vescovo di Aquileja da un origine così infetta. Ma chiunque senza pregiudizio di prevenzione vorrà considerar nettamente questa faccenda, penso io, che doverà riputar per vera l' opinion del Baronio, e degli altri illustri Scrittori, che lo han seguito: posciache prima di questo scisma cominciato l' anno DLIII. nel Conciliabolo di Aquileja, e durato sino al tempo di Papa Sergio per lo corso di più d' un

[a] Baronius ad annum 570. num 11. Sirmondus in Propemptico. Bollandus ad diem 8. Februarii in Notis ad vitam S. Honorati §. 1. Lupus in Not. ad Synod. v. cap. 6. quæst. 1. in fin. Cardin. Norisius Differt. hist. de Synod. v. cap. 10. Pagius ad annum Christi 570. num. 5. & seq.

(b) *Veneta Metropolis Aquileja; hinc Aquilejensis Episcopus Patriarcha semper nuncupatus est. Longè verò errat Baronius, & reliqui, qui per schisma illum hunc sibi titulum usurpasse contendunt.* Salm. par. 2. Euchar. cap. 3. pag. 481.

(c) Henricus Palladius hist. Forojulien. lib. 5. Philippus a Turre, & alii.

d' un fecolo (*a*), non fi trova, che alcun Vefcovo di Aquileja Patriarca fi chiamaffe. Effendo ftato ricevuto dal Pontefice Romano, e da tutta l' Italia il V. Sinodo celebrato l' anno DLIII. fotto l' Imperio di Giuftiniano, e la condannagione da effo Concilio fatta de' tre Capitoli, i foli Vefcovi Trafpadani, dell' Iftria, e delle Venezie uniti fotto Paolino Vefcovo di Aquileja ricufarono di riceverla: e tanto più fi ferono coraggio d' intraprendere la difefa de' tre Capitoli, e di refiftere perciò al Romano Pontefice, quanto che vivendo fotto l' Imperio de' Longobardi fcefi allora in Italia non temevano dell' Imperadore, e dell' impegno, che ei aveva di fare accettar quefto Concilio, come offervano il Noris, e il Pagi (*b*). I Cardinali Baronio, e Noris hanno creduto per l' autorità di Beda, e di Paolo Diacono fuo trafcrittore in quefta parte (*c*), che foffe allora tenuto un Concilio in Aquileja, dove fu rigettato il quinto Sinodo (*d*); e i Collettori de' Concilj hanno collocato quefto Concilio di Aquileja all' anno DLIII. [*e*]. Ma il Pagi foftiene, che il Sinodo Aquilejenfe, di cui favellano Beda, e Paolo Diacono, non in quefto tempo, ma molto più tardi, cioè, nel Pontificato di Sergio I. intorno all' anno DCXCVIII. tenuto foffe (*f*). Ma comecche le parole di Paolo Diacono poffano trarfi al fenfo di quefto dotto Critico, non così tuttavia poffono a quello accomodarfi le parole di Beda: imperocche dicendo quefti, che *il Sinodo in Aquileja per l' imperizia della fede ricusò di ricevere il quinto univerfal Concilio fino a tanto, che per le falutevoli ammonizioni del Beato Sergio ancora effa Chiefa d' Aquileja* [a quefto] *coll' altre Chiefe confentì di ubbidire* (*g*), non vuol già dire, che nello fteffo tempo di Papa Sergio la Chiefa d' Aquileja rifiutaffe nel Sinodo il quinto Concilio, e lo riceveffe: imperocche è cofa certa, che un fecolo e più innanzi Sergio la Chiefa d' Aquileja avea rifiutato quel Concilio; ma ci vuol dare ad intendere il tempo, in cui durò quello fcifma dal fuo principio fino al fuo termine. Ma forfe al Pagi averà fomminiftrata occafione di abbaglio il parlare ambiguo di Paolo Diacono, il quale trafcrivendo il paffo di Beda malamente confonde il Sinodo di Aquileja, che rifiutò

 il quin-

(*a*) Vide Baron. ad annum 553. num. 222. & ad annum 556. num. 16.

(*b*) Norifius Differt. de v. Synod. cap. 9. §. 4. Pagius in Crit. ad annum 579. n. 12. & feqq.

(*c*) Beda de fex ætatibus. Paulus Diacon. lib. 6. hift. Longobardorum cap. 4.

(*d*) Baronius ad annum 553. num. 222. Norifius Differt. cit. cap. 9. §. 6.

(*e*) Vide Labbé tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 419.

[*f*] Pagius ad annum 698. num. 13.

(*g*) *Synodus Aquileja facta, ob imperitiam fidei quintum univerfale Concilium fufcipere diffidit, donec falutaribus beati Papæ Sergii monitis, & ipfa huic cum cæteris Ecclefiis confentit*. Beda de fex ætatibus.

il quinto Concilio, coll' altro Sinodo, che l' accettò: imperocchè dopo aver parlato dell' invasione dell' Imperio fatta da Tiberio Absimaro intorno all' anno DCXCVII. nel Pontificato di Sergio I. dice, che in quel tempo il Sinodo fatto in Aquileja ricusò accettare il quinto Concilio, usando l' istesse parole di Beda senza avvertire, che il Sinodo tenuto in Aquileja in tempo del detto Pontefice non fu quello, di cui parla Beda, cioè quello, che rigettò il quinto Concilio, ma quello, che a persuasione di Sergio lo accettò, abbracciando la dottrina della Chiesa Romana. Ciò non oscuramente si raccoglie dall' Autore del libro Pontificale nella vita di Sergio I. citato dallo stesso Pagi; il qual Autore dicendo, che *ne' tempi di questo Papa l' Arcivescovo della Chiesa d' Aquileja, e il Sinodo, che sotto di lui fu congregato, i quali siccome erranti diffidavano ricevere il Santo* V. *universal Concilio, istruiti dalle ammonizioni, e dalle dottrine del medesimo Beatissimo Papa si convertirono, e i medesimi riceverono con soddisfazione il venerabil Concilio* (a), certamente ne fa conoscere, che in tempo di Sergio fu tenuto in Aquileja un Sinodo, il quale insieme coll' Arcivescovo, e Metropolitano di quella Chiesa ricevè il quinto Concilio Generale. Nè quelle parole, *I quali siccome erranti diffidavano ricevere il Santo universal* V. *Concilio*, si riferiscono all' Arcivescovo, che tenne il Sinodo sotto Sergio, nè al Sinodo sotto il medesimo Pontefice celebrato, ma ad altro Sinodo tenuto molto tempo prima, e da altro Arcivescovo, come dimostrano le seguenti parole: *E coloro, che prima eran tenuti sotto il vizio dell' errore, illuminati dalla dottrina dell' Apostolica Sede, uniformandosi con pace alla verità &c.* (b): i quali detti certamente dimostrano, che da lungo tempo prima fino a Sergio la Chiesa di Aquileja era nell' errore, e che questo fu deposto dall' Arcivescovo, che la governava in tempo di Sergio, e dal Concilio tenuto in Aquileja sotto il medesimo Arcivescovo. E bene era conveniente, che siccome il quinto General Concilio era stato dalla Chiesa di Aquileja sinodalmente rigettato, così fosse ancora dalla medesima sinodalmente ricevuto. Ma chechesia di ciò, certa cosa è, che dopo la celebrazione del quinto Sinodo Paolino Vescovo di Aquileja postosi alla testa de' Vescovi Istriani, e Veneti suoi Suffraganei osò far fronte

(a) *Hujus temporibus Aquilejensis Ecclesiæ Archiepiscopus, & Synodus, quæ sub eo congregata est, qui sanctum* v. *universale Concilium, utpote errantes, suscipere diffidebant, ejusdem beatissimi Papæ monitis, atque doctrinis instructi, conversi sunt, iidemque venerabile Concilium cum satisfactione susceperunt.* Anastasius in Sergio I.

[b] *Et qui prius sub erroris vitio tenebantur, doctrina Apostolicæ Sedis illuminati, cum pace consonantes veritati, ad propria relaxati sunt.* Anastasius ibid.

fronte al Romano Pontefice, ricusando accettare il quinto Concilio; onde da Pelagio I. Romano Pontefice fu chiamato invasore della Chiesa d'Aquileja, ed istigato Narsete famoso Capitano di Giustiniano in Italia contro di lui per farlo prendere a forza, e mandarlo all'Imperadore, come apparisce dalle lettere scritte da questo Pontefice a Narsete, e riferite dal Cardinal Baronio (a).

VIII. Paolino adunque, il quale, come narra Paolo Diacono, essendo la Chiesa di Aquileja nello scisma, contro il decreto della Sedia Apostolica, che alcuno non fosse consagrato Vescovo se pria non prestava giuramento di accettare il quinto Concilio, dispregiata quest'ordinazione si fece consagrare dal Vescovo di Milano, non ricercato il consenso del Romano Pontefice contro l'antico costume (b), fu il primo, che assunse il nome di Patriarca, seguito in questo da' suoi successori durante lo scisma. Onde il riferito Paolo Diacono della di lui morte scrisse: *Paolino Patriarca di Aquileja lasciò a Probino la Chiesa* (c). Ma contuttoche per lungo tempo i successori di Paolino perseverassero nello scisma; contuttociò non sempre i Romani Pontefici usarono verso loro il rigore de' Canoni, che anzi per guadagnarli con placide maniere stimarono bene temperar la disciplina, e con provvida dispensagione tener con essi qualche sorta di comunione. Quindi essendo a Probino succeduto Elia, e volendo questi, essendo devastata da' Barbari la Città d'Aquileja, trasferir la Sedia Metropolitana in Grado, Castello tra' Veneti poco distante da Aquileja, ne cercò, e ne impetrò la facoltà da Pelagio II. Romano Pontefice. Adunato adunque per quest'effetto da Elia un Sinodo in Grado sotto li 3. di Novembre del DLXXIX. coll'intervenimento del Legato Apostolico, furono in esso Sinodo pubblicate le lettere di Pelagio, nelle quali il Pontefice dichiara, e conferma il Castello di Grado Metropoli di tutta l'Istria, e delle Venezie (d). Queste lettere di Pelagio hanno somministrato ad alcuni Scrittori del Friuli occasione di credere, che il titolo di Patriarca fosse come nativo al Vescovo di Aquileja, e non derivato in lui dallo scisma: imperciocche in quelle il Pontefice dà ad Elia il nome di Patriarca nel titolo di esso, dicendo: *Pelagio Vescovo della Santa Chiesa Cattolica della Città di Roma, ad Elia Aquilejense*

K 2 *Patriar-*

(a) Baron. ad annum Christi 556. num. 14. & seq.

(b) Paulus Diacon. lib. 2. cap. 10.

(c) *Paulinus Patriarcha Aquilejensis Probino Ecclesiam reliquit.* Paulus Diacon. lib. 2. cap. 10.

(d) Concil. Graden. ex Chronic. Danduli edit. ab Ughel. tom. 5. Italiæ sac. in Episcop. Aquilejen. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 651. & seq.

Patriarca (*a*). Onde non sembra loro verisimile, che il Romano Pontefice volesse dare a quel Vescovo un titolo, che era stato da esso ingiustamente usurpato nello scisma. Ma il Cardinal Noris dimostra con forti ragioni, che questo titolo fu aggiunto alle lettere di Pelagio nel Codice Gradense, che trascrisse il Dandolo nella sua Cronaca, da qualche Scrittore del Friuli (*b*): imperocche si trovano tre altre lettere di Pelagio scritte a questo Elia, nelle quali neppure una volta ei vien nominato Patriarca, portando tutte e tre questo titolo: *A' dilettissimi fratelli Elia, e agli altri Vescovi tutti dell' Istria, Pelagio Vescovo* (*c*): e San Gregorio Magno scrivendo a Severo successore di Elia non gli dà altro titolo, che di Vescovo (*d*). Oltre di questo argomento addotto dal Noris gli atti del Sinodo Gradense tenuto sotto Elia coll' intervenimento di Lorenzo Prete, e Legato della Sedia Apostolica mostrano, che il medesimo Elia alla presenza del Legato si vergognò di esser chiamato Patriarca: imperocche due volte, in cui vien nominato con distinzione, vien chiamato semplicemente *Vescovo della prima Sede*: *Elia Vescovo della prima Sede disse &c.* (*e*). Non fu adunque da' Romani Pontefici nè ad Elia, nè ad altro Vescovo di Aquileja durante lo scisma dato il titolo di Patriarca; ma fu loro bensì attribuito dagli Scismatici, i quali scossa la soggezione della Sedia Apostolica si costituirono un capo *autocefalo*, e indipendente, cui per emulare gli altri primi Vescovi dierono il nome di Patriarca, eleggendolo non altrimente, che de' Patriarchi facevasi nel Sinodo della Provincia, non impetrata da altrui la licenza di ordinarlo, e di crearlo. Nè punto ha di sussistenza l' immaginazione di Claudio Salmasio Scrittor Protestante, che al Vescovo d' Aquileja convenisse il nome di Patriarca perche era il primo Metropolitano d' Italia, e di grandissima autorità dopo il Romano Pontefice (*f*): imperocche non solo Jacopo Sirmondo scrivendo contro costui, ma ancora Cristiano Lupo ne' Commentarj sopra il quinto Concilio danno il primo luogo tra i Metropolitani d' Italia al Vescovo di Milano sopra il Vescovo di Aquileja [*g*]; il qual Vescovo non perciò si attribuì mai il nome di Patriarca: e il Cardi-

[*a*] *Pelagius sanctæ Ecclesiæ Catholicæ urbis Romæ Episcopus, Heliæ Aquilejensi Patriarchæ*. Apud Labbè loc. cit.

(*b*) Cardinal. Noris. Differt. de v. Synodo cap. 10.

[*c*] *Dilectissimis fratribus Heliæ, aliisque Episcopis.....Istriæ, Pelagius Episcopus*. Apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 595. & seq. col. 619. & seq. & col. 633. & seq.

(*d*) Noris. loc. cit.

(*e*) *Helias primæ Sedis Episcopus dixit*. Concil. Graden. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 651. & 653.

[*f*] Salmas. in Eucharistico par. 1. cap. 4.

(*g*) Sirmondus in Propemptico lib. 1. cap. 8. & lib. 2. cap. 7. Lupus in Not. ad Synod. v. cap. 6. quæst. 1.

Cardinal Noris benche difenda contro il Sirmondo l' antico diritto metropolitico del Vescovo di Aquileja, non perciò ardisce preferirlo al Vescovo di Milano; anzi esaminando colla solita diligenza i monumenti per l' una, e per l' altra parte, dimostra, che per tutto il quarto secolo ottenne questo il primo luogo sopra di quello, benche dipoi sorgesse lite tra loro sopra questa preferenza (a).

IX. Vero è, che cessato lo scisma ritennero i Vescovi di Aquileja con permissione della Sedia Apostolica il nome di Patriarca; ma questo non fu, che un titolo onorario, per cui non aveano maggior diritto di quello, che abbia il semplice Metropolitano sopra i Vescovi della Provincia; e al più dava loro una sterile precedenza sopra gli altri Metropolitani d' Italia, colla soggezione al Romano Pontefice non solo come capo di tutte le Chiese particolari, e della Chiesa universale, ma ancora come a Patriarca d' Occidente, e di tutta la Chiesa Latina. Anzi questo stesso nome di Patriarca fu dato dappoi anche, con approvazione della Sedia Apostolica, al Vescovo di Grado; la qual cosa come avvenisse brevemente spiegherò. Dopo essere stata per decreto di Pelagio II., come sopra si è divisato, trasferita la Sede di Aquileja nell' Isola di Grado, e dichiarata questa nuova Aquileja capo, e Metropoli dell' Istria, e delle Venezie, avendo Gisulfo Longobardo Duca del Friuli abbracciata la Cristiana Religione, stimò appartenere alla maestà del Regno Longobardo, che la Sede Patriarcale di Aquileja non fosse in altro luogo, ma nella stessa Città di Aquileja, la quale era sotto il suo dominio; onde dopo la morte di Severo, che era succeduto ad Elia proccurò, che dal Clero di Aquileja fosse eletto Vescovo Giovanni, consentendo in questa ordinazione tre Vescovi. Ma il Clero di Grado costituì nel Solio Patriarcale Candiano, la cui elezione fu approvata da Bonifacio Romano Pontefice, il quale nell' anno DCV. ornò Candiano dell' uso del Pallio. Così una medesima Provincia fu divisa in due Patriarchi. A quello di Aquileja ubbidirono tutti i Vescovi, che aveano i seggi nel continente delle Venezie sottoposte al dominio de' Longobardi: a quello di Grado ubbidivano i Vescovi d' Istria sottoposta all' Imperador d' Oriente. Durò lungo tempo tra questi due contendenti la lite, difendendo i Longobardi l' Aquilejense (che anche si chiamò Patriarca del Friuli), e i Veneti il Gradense. I Pontefici Romani ora all' una, ora all' altra parte inchinavano, ma i più al Vescovo di Grado; cosicche fino all' anno DCCXIX. fu da loro negato il Pallio a i Vescovi di Aquileja. Ma in quest' anno ad istanza di Liutprando Re de' Longobardi da Grego-

[a] Vid. Cardin. Noris. Dissert. de v. Synodo cap. 10.

Gregorio II. Romano Pentefice fu l' uſo del Pallio al Veſcovo di Aquileja conceduto. Non ſi eſtinſero non per tanto dopo queſto tempo le controverſie, nelle quali ora l' uno, ora l' altro, dove per indulto Apoſtolico, dove per privilegio de' Principi conſeguì del vantaggio. Finalmente dopo le varie vicende di quegli Stati paſſati nel temporal dominio or d' un Principe, or d' un altro, eſſendo il Patriarcato Gradenſe ridotto a miſero ſtato, fu nell' anno MCDLI. per diploma di Niccolò V. Romano Pontefice trasferito nella Città di Venezia, e conceduto il titolo Patriarcale al Veſcovo Caſtellano, che così diceaſi il Veſcovo di Venezia, ſoppreſſi l' uno, e l' altro titolo Gradenſe, e Caſtellano, e ordinato, che s' intitolaſſe Patriarca di Venezia, eſſendo ſtato il primo Veſcovo degniſſimamente ornato di queſta dignità San Lorenzo Giuſtiniano. Di tuttociò fanno fede gli atti riferiti da Ferdinando Ughello ne' Veſcovi di Aquileja, di Grado, e di Venezia (*a*). Tuttoqueſto ſi è voluto dire per non pretermetter coſa, la quale appartener poſſa al nome di Patriarca, ed alla ſua ſpiegazione: nel qual propoſito è ancor da avvertirſi, che alcuni Scrittori privati ſi ſono preſi l' arbitrio di concedere liberalmente il titolo di Patriarca ad alcuni Metropolitani di Chieſe inſigni. Così Liutprando chiamò Patriarcale la Sede Metropolitica, e Primazial di Toledo (*b*); e Guglielmo di Malesbury chiamò l' Arciveſcovo di Canturberì Primate, e Patriarca di tutta l' Inghilterra (*c*). Ma queſto Patriarcato non era, che un titolo ignudo di onore, eſſendo ſtati ſempre que' Veſcovi ſoggetti al Patriarcato del Romano Pontefice. Queſto medeſimo titolo onorario di Patriarca gode ancora con permiſſione Apoſtolica il Veſcovo di Canobino Primate de' Maroniti nel Monte Libano, e ne' noſtri tempi è ſtato conceduto dalla ſanta Sede con molte inſegne di onorificenza al Veſcovo di Lisbona Occidentale. Ma la Chieſa Romana fino al ſecolo XIII. non riconobbe altri Patriarchi di vero nome, che l' Aleſſandrino, e l' Antiocheno: e finalmente annoverò tra i Patriarchi il Coſtantinopolitano, e il Geroſolimitano, come ſi è dimoſtrato nel §. III. di queſto Capo.

§. V.

(*a*) Ughellus tom. v. Italiæ ſacræ in Patriarch. Aquilejæ, Gradi, & Venet.

(*b*) *Dignitas Patriarchalis Toletanæ Sedis imminuta, priſtinæ dignitati reſtituitur.* Luitprandus in Chronic. Æra 648.

(*c*) Malesburienſis in prolog. lib. I. de geſtis Pontificum Anglorum.

§. V.

De' nomi de' Primati, e degli Arcivescovi: che cosa significassero, e quando cominciassero a mettersi in uso dalla Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Nome di Primate ne' tempi più antichi più generalmente attribuito a i Metropolitani. Disciplina della Chiesa Africana intorno a i Metropolitani distinti col titolo di Primati. Metropolitani in Francia chiamati Primati.*

II. *Vescovi sopraintendenti a più Provincie detti più specialmente* Primati.

III. *Nome di Arcivescovo non conosciuto nella Chiesa, nè attribuito ad alcun Vescovo prima del* VI. *secolo. Ascritto dapprima a i Vescovi de' primi troni Esarcali, o Patriarcali, dappoi a i Metropolitani più insigni, indi ad altri Vescovi particolari, che non avean diritto Metropolitico, ma erano bensì autocefali.*

I. IL nome di Primate, generalmente parlando, perciò che riguarda l'amministrazione Ecclesiastica altro certamente non significa, che il Vescovo della prima Sede, o il primo Vescovo tra certo numero di altri Vescovi. Ma posciache diversa è l'estensione della potestà Vescovile, perciò diversi sono ancora i gradi de' Primati. Il Vescovo di Roma, la cui potestà si stende sopra tutte le Chiese particolari del Mondo Cattolico, e sopra la Chiesa universale, dicesi Primate di tutta la Chiesa. I Vescovi delle Chiese Patriarcali sono ancora Primati delle Diocesi, e delle Provincie comprese nel loro Patriarcato: e finalmente i Vescovi Metropolitani Primati sono della loro Provincia. Oltre questa generale applicazione del nome di Primate sono altri Vescovi, i quali essendo minori de' Patriarchi, e maggiori de' Metropolitani, godono in modo speciale la prerogativa de' Primati. Per quello, che appartiene a' Metropolitani antichissimo è il nome di Primate, lor conceduto per distinzione da' Vescovi lor Suffraganei: imperocchè nel trentesimo quarto de' Canoni della primitiva Chiesa, detti volgarmente Apostolici, de' Metropolitani parlandosi si dispone, *esser necessario, che i Vesco-*

Vescovi di ciascheduna Nazione riconoscano quello, che infra loro è il primo, e lo stimino come capo, e niente facciano, che sia di grave momento, senza il suo consentimento (a): dove è chiaro, che il Metropolitano si dice semplicemente primo, πρῶτος. Secondo questa forma la Chiesa Occidentale ne' tempi più antichi costumò chiamar Primati, o Vescovi delle prime Sedi quelli, che l' Orientale chiamava Metropolitani. E questo costume piùche altrove fu sempre osservato nella nobilissima Chiesa Africana, nella quale benche secondo la civile amministrazione fossero distinte più Provincie, e più Metropoli, e che nell' amministrazione Ecclesiastica a ciascheduna Provincia presiedesse un Vescovo, che facesse l' ufficio di Metropolitano; questo nulladimeno non era il Vescovo della Metropoli, ma il più anziano nell' ordinazione tra i Vescovi Provinciali: eccettuata la Chiesa di Cartagine, il cui Vescovo unicamente godeva per cagione della Metropoli l' onor del Primato, come dimostrano tra gli Scrittori Cattolici Pier de Marca, Cristiano Lupo, Arrigo de Noris, Lodovico Tommasino; e tra i Protestanti Guglielmo Beveregio (b). Questi Vescovi adunque, che secondo il grado della loro ordinazione presiedevano rispettivamente alle Provincie dell' Africa, si chiamavano Primati, o Vescovi della prima Sede. Quindi nel XII. Canone del Concilio Cartaginese tenuto sotto Genetlio l' anno CCCXC. nel Pontificato di Siricio fu proibito a i Vescovi d' ordinare alcuno altro Vescovo senza consenso del Primate di qualsivoglia Provincia (c): e nel Canone, o Capitolo VII. del III. Concilio Cartaginese tenuto sotto Aurelio Vescovo di Cartagine l' anno CCCXCVII. si dispone, che chiunque accuserà alcun Vescovo, deferisca la causa al Primate della Provincia di esso Vescovo (d): e nel ventesimosesto Canone si proibisce al Vescovo della prima Sede il chiamarsi Principe de' Sacerdoti, o sommo Sacerdote, ma semplicemente Vescovo della prima

(a) Τοὺς Ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον, καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλὴν, καὶ μηδέν τι πράττειν περιττὸν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης. Can. Apost. XXXIV.

(b) Marca de Primat. Lugdun. Lupus de African. Eccl. appellat. cap. 2. Noris. hist. Pelag. lib. 2. cap. 8. & dissert. de V. Synod. cap. 10. Thomassin. I. par. lib. I. cap. 20. num. 6. Beveregius in Comment. ad Can. 34. Apost. cap. 5. num 9.

(c) *Ab universis Episcopis dictum est: Placet omnibus, ut inconsulto Primate cujuslibet Provinciæ, tam facilè nemo præsumat, licèt cum multis Episcopis, in quocumque loco, sine ejus, ut dictum est, præcepto, Episcopum ordinare.* Concil. Carthagin. sub Genethlio apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1248.

(d) *Quisquis Episcoporum accusatur, ad Primatem Provinciæ ipsius causam deferat accusator.* Concil. Carthagin. III. apud Labbè loc. cit. col. 1400.)

prima Sede (a). Nè già alcuno si persuada, che per Vescovo della prima Sede s'intenda quì il Vescovo di Cartagine Primate di tutta l'Africa: imperocche nel Capitolo, o Canone ventesimo si proibisce a' Vescovi l'andare oltre mare senza consenso del Vescovo della prima Sede della Provincia di ciascheduni, come ne' Codici più corretti appresso l'Arduino si legge: *Senza il consenso del Vescovo della prima Sede, ovvero del Primate della Provincia di ciascheduni* (b). Quindi nella raccolta de' Canoni della Chiesa Africana Nicezio chiamasi Vescovo della prima Sede della Mauritania Sitifense, e Xantippo dicesi Vescovo della prima Sede di Numidia (c). Finalmente nel Canone XVII. del menzionato Codice de' Canoni Africani si legge, che essendo stata la Mauritania Sitifense separata dalla Provincia di Numidia, e domandando quella d'avere un Primate, piacque sì al Primate di Numidia, dal cui Ceto si distraeva, come a tutti gli altri Primati delle Provincie Africane di concederglielo (d). Toccando pertanto al Vescovo della Provincia più antica nell'ordinazione l'onore, e il diritto di Primate, alcune volte accadeva, che alcun Vescovo per qualche demerito senza esser deposto dal Vescovato venìa privato del diritto di ascendere al Primato, ancorche a lui per anzianità appartenesse. Della qual sorta di pena fa menzione Sant' Agostino nella lettera scritta a San Celestino Romano Pontefice intorno all'anno CCCCXXIII. parlando di un certo Prisco, il quale essendo stato privo del diritto di ascendere al Primato diceva, che o dovea rimanergli l'adito aperto siccome agli altri al conseguimento del Primato, o non dovea rimanere nel Vescovato (e). Ma non solamente i Vescovi presidenti alle Provincie, che non aveano Metropoli fisse, si chiamavan Primati, ma ancora nelle Provincie di Francia i Metropolitani affissi alle Metropoli si divisavano con questo nome. Ampla testimonianza di ciò ne fa il Concilio di Turino celebrato intorno all'anno CCCCI. da i Vescovi d'Italia a' prieghi de' Vescovi di Francia per

(a) *Ut primæ sedis Episcopus non appelletur Princeps Sacerdotum, aut summus Sacerdos, aut aliquid hujusmodi, sed tantùm primæ Sedis Episcopus*. Ibi. col. 1403.

[b] *Item placuit, ut Episcopi trans mare non proficiscantur, nisi consulto primæ Sedis Episcopo suæ cujusque Provinciæ* (aliter apud Harduinum sic: *sine cujusque Provinciæ Primate*), *ut ab eo præcipuè possint recipere formatam*. Ibid.

(c) Codex Canon. Afric. Can. 85.

(d) *Placuit, ut Mauritania Sitiphensis, ut postulavit, Primatem Provinciæ Numidiæ, ex cujus cœtu separatur, suum habeat Primatem: quem consentientibus omnibus Primatibus Provinciarum Africanarum, vel omnibus Episcopis, propter longitudinem habere permissa est*. Codex Canon. Eccles. African. Can. 17. apud Labbe tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1269.

(e) *Clamet Priscus Provinciæ Cæsariensis Episcopus: Aut ad Primatum locus sicut cæteris & mihi patere debuit, aut Episcopatus mihi remanere non debuit*. S. Augustin. epist. 219. aliàs 261. ad Cælestinum.

comporre alcune differenze, che aveano questi fra loro, come osserva il Sirmondo (*a*). Da questo Concilio sappiamo, che Proculo Vescovo di Marsiglia nella Provincia di Vienna, chiamato da San Girolamo nella pistola a Rustico uomo Santo, e dottissimo, asserendo, che ei dovea presiedere come Metropolitano alle Chiese della Provincia Narbonese seconda, per avere esso ordinati i Vescovi delle dette Chiese; e per lo contrario i Vescovi di quella Provincia contendendo, che non dovea presieder loro un Vescovo di altra Provincia, giudicarono i Padri così per riguardo della pace, come a contemplazione de' meriti particolari di quel Santo Vescovo, che esso avesse il *Primato* sopra la Provincia Narbonese seconda, non ostante, che fosse Vescovo di altra Provincia, e che questa disposizione durasse esso solamente vivente, come privilegio personale (*b*). Ma questo privilegio come contrario alla mente de' Canoni fu poi riprovato da Zosimo Papa, come osserva il Sirmondo, e apparisce dalle lettere di questo Pontefice. Quì per quel, che fa al nostro caso si vede la dignità Metropolitica spiegata col nome di *Primato*. Ma più chiaramente ciò si osserva dal Canone II. dello stesso Concilio, dove contendendo tra loro il Vescovo di Arles, e quello di Vienna sopra il *Primato*, cioè, sopra il diritto metropolitico della Provincia Viennese, di cui erano principali Città Arles, e Vienna, fu giudicato da i Padri, che chi di loro provasse la sua Città esser Metropoli, *quello di tutta la Provincia l' onor del Primato ottenesse* (*c*): proponendo ancora a i Vescovi contendenti, che ciascheduni di essi, se così loro fosse piaciuto di concordare, governassero, e visitassero quelle Chiese delle Città dentro la medesima Provincia, che erano rispettivamente più vicine alle loro Chiese (*d*). E quì è d' avvertire, che il Concilio non parla della Metropoli secondo la disposizion civile dell' Imperio: posciache quantunque la Città di Arles onorata fosse con privilegio di varj Principi, e fino dal tempo di Costantino, da cui fu Costantina cognominata, fosse accresciuta di molti onori, cosicche da Ausonio fu annoverata tra

(*a*) Sirmondus in Notis postumis apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1387.

(*b*) *Hac igitur ipsi tantum in vita ejusdem forma servabitur, ut in Ecclesiis Provinciæ secundæ Narbonensis, quas vel suas Parochias, vel suos discipulos fuisse ordinatos constiterit*, PRIMATUS *habeat dignitatem*. Concil. Taurin. Can. 1. apud Labbè loc. cit. col. 1385.

(*c*) *A sancta Synodo definitum est, ut qui ex eis approbaverit suam civitatem esse Metropolim, is totius Provinciæ honorem Primatus obtineat, & is juxta Canonum præceptum, ordinationum habeat potestatem*. Ib. Can. 2.

(*d*) *Certè ad pacis vinculum conservandum, hoc consilio utiliore decretum est, ut si placet memoratarum urbium Episcopis, unaquaque de his viciniores sibi intra eandem Provinciam vindicet civitates, atque eas Ecclesias visitet, quas oppidis suis vicinas magis esse constiterit*. Concil. Taurin. Can. 2. apud Labbè loc. cit. col. 1385.

ta tra le Città più chiare della Gallia, e posta da lui in secondo luogo dopo Treveri; contuttociò nella civil disposizione non era Metropoli della Provincia Viennese, ma di questa era la Metropoli Vienna, da cui prese il nome tutta quella Provincia, come costa dalla Notizia dell'Imperio, e dal Breviario di Rufo, e come anche appa[illegible]e dal titolo della sinodica di questo stesso Concilio, dal quale apparisce, che le cinque Provincie della Gallia Narbonese venivano allora considerate come un corpo separato dalle altre Gallie (a); delle quali cinque Provincie la prima era la Viennese, dipoi la Narbonese I. e Narbonese II. l'Alpi Marittime, e l'Alpi Graje. Vero è, che dopo questo Concilio la Città di Arles fu dichiarata Metropoli, e costituita capo d'un corpo di sette Provincie. Ma sopra di questo punto può vedersi dopo il Sirmondo, il dotto Pagi (b). Ne' tempi adunque di questo Sinodo secondo la disposizion dell'Imperio era certa la notizia della Metropoli di quella Provincia, nè occorreva, che da' Vescovi contendenti sopra il Primato fosse provata. Quello per altro, che fa al nostro proposito si è, che quì la dignità Metropolitica viene spiegata col titolo di Primato. Sembra ancora, che la Chiesa Romana distinguesse i Metropolitani col nome di Primati: conciossiachè nella versione latina del sesto Canone del Concilio Niceno serbata dalla Chiesa Romana, e recitata da Pascasino Legato della Sede Apostolica nel Concilio di Calcedonia, quelle parole del sesto Canone, *e nelle altre Provincie si conservino le preminenze alle Chiese* (c), si leggevano: *E nelle altre Provincie abbiano il Primato le Chiese delle Città più ample* (d), spiegando il diritto metropolitico, del quale in quel luogo parla il Concilio, col titolo di Primato. Quindi San Lione Magno chiamò i Metropolitani *Primati Provinciali* (e).

II. Ma oltre i Metropolitani ottenne il costume, che più specialmente si chiamassero Primati que' Vescovi, che non ad una sola, ma a più Provincie presiedevano, esercitando in esse autorità, e giurisdizione inferiore a quella de' Patriarchi; la qual autorità consisteva nel chiamare al Sinodo i Vescovi delle Provincie loro sottoposte, nel prestare il

L 2 lor

(a) *Sancta Synodus, quæ convenit in urbe Taurinatium die x. Kalendas Octobris, fratribus dilectissimis, per Gallias, & quinque Provincias constitutis*. Concil. Taurin. apud Labbè loc. cit. col. 1383.

(b) Sirmondus in Notis postumis apud Labbè loc. cit. Pagius in Crit. ad annum 374. num. 5. & seqq. & ad annum 451. num. 32. & seqq.

(c) Καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπαρχίαις τὰ πρεσβεῖα σώζεσθαι ταῖς Ἐκκλησίαις. Concil. Nicæn. Can. vi.

(d) *Et in cæteris Provinciis Primatum habeant Ecclesiæ civitatum ampliorum*. Concil. Chalced. Act. xvi. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 1747.

(e) *Non convellantur Provincialium jura Primatuum*. S. Leo Magn. Epist. 80. aliàs 53.

lor consenso all' ordinazione de' Vescovi, e nel discutere nel Sinodo le cause di questi; ma non aveano diritto di riserbare a se le ordinazioni de' Metropolitani, ed erano soggetti al Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice, e perlopiù ottenevano questa dignità Primaziale per la Vicarìa, che esercitavano della Sede Apostolica, come appresso dimostreremo. Celebri, e antichi sopra gli altri furono i Primati di Cartagine, e di Tessalonica, quello sopra le Provincie dell' Africa, questo sopra le Provincie dell' Illirico. Altri dappoi ne furono istituiti in Francia, ed altri in Ispagna, benche con diversa autorità. Ma poiche di questi Primati hanno particolarmente trattato molti illustri Scrittori, perciò sopra il Primate Cartaginense potran vedersi Francesco Allier, e ciò, che contro Salmasio eruditamente in questo proposito ha scritto il Cardinal Noris (*a*): sopra il Primato Toletano potran leggersi Garzia Loajsa, e Nicasio Sevillano (*b*): sopra i Primati di Spagna similmente Giovanni Morino [*c*]: sopra i Primati delle Gallie il medesimo Morino, e Pier de Marca (*d*); bastando a noi d'avere accennato in genere la loro dignità, riserbandoci a trattar di essi qualche cosa in particolare dove nel progresso di questa nostr' Opera ce ne sarà somministrata occasione.

III. Parlando ora del nome, e della dignità degli Arcivescovi, non v' ha dubbio alcuno, altro non significare questo nome, che Vescovo principale, e primo tra certo numero di Vescovi, come il nome di Arciprete, e di Arcidiacono altro non significa, che il primo tra i Preti, o tra i Diaconi. Di questo nome non se ne trova memoria prima del quarto secolo, e dapprima non fu usato se non per distinzione de' Vescovi de' primi seggi Patriarcali, nè se ne trova in altro Scrittore fatta menzione prima di Sant' Atanasio nella seconda sua Apologia, dove riporta il Catalogo de' Vescovi esibito da Melezio Vescovo di Licopoli, e da Alessandro Vescovo di Alessandria; nel qual Catalogo si legge, che un certo Giovanni Vescovo di Memfi per comando dell' Imperadore era dalla parte dell' *Arcivescovo* παρὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου (*e*). Quarant' anni dappoi Sant' Epifanio distinse col nome di Arcivescovo il Vesco-

(*a*) Hallier de Eccles. hierarch. lib. 4. cap. 2. articul. 1. per totum. Noris. Dissert. de v. Synod. cap. 10.

(*b*) Garzia Loay. in Not. in Decret. Gundemari Regis tom. 2. Concil. Binii part. 2. & in Concil. Lucense sub Joan. Papa III. de divisione Provinciarum Ecclesiastic. Hispaniæ ibidem. Nicasius Sevillanus integro volum.

(*c*) Morin. Exercit. Eccles. lib. 1. exercit. 32.

(*d*) Morin. ibi. exercit. 22. 23. 24. 25. & 26. Petrus de Marca de Primat. tractat. ad Concil. Claramontanum.

(*e*) S. Athanas. Apolog. 2.

Vescovo Alessandrino, dove parlando dell' eresia de' Meleziani, e di San Pietro Alessandrino dice: *E Melezio era ristretto in carcere, esso, e i predetti Martiri in un col prenominato Pietro Arcicescovo di Alessandria* (a). E poco dopo dice, *che Melezio avea il secondo luogo dopo Pietro nell' Arcivescovato* (b). Ed ivi ancora parlando della potestà del Vescovo Alessandrino sopra le Diocesi di Egitto: *Questo*, dice, *è il costume, che l'Arcivescovo di Alessandria abbia l'Ecclesiastica amministrazione di tutto l'Egitto &c.* (c). E in altro luogo finalmente: *Tutte le Chiese Cattoliche*, dice, *di Alessandria sono sotto un Arcivescovo* (d). Convien però avvertire, che sebbene Sant' Epifanio in questo medesimo luogo (e) chiama Arcivescovo ancor lo scismatico Melezio Vescovo di Licopoli, soggetto, e poi ribelle all' Alessandrino; ciò fa nulladimeno poiche ei nelle cose, che narra de' Meleziani, come osserva il Cardinal Baronio (f), e con esso tutti gli Scrittori più eruditi, gravemente errò, essendosi lasciato ingannare da qualche Scrittor fazionario di quegli scismatici, da cui prese ciò, che scrisse di Melezio, e de' suoi partegiani, i quali lo chiamavano Arcivescovo, come apparisce dal Catalogo sopra riportato da Sant' Atanasio, per essere egli capotruppa di molti Vescovi scismatici. Onde Sant' Epifanio considerando Melezio come capo di molti Vescovi, de' quali stava alla testa in quello scisma, perciò lo chiama Arcivescovo. E da ciò si rende chiaro, che nel tempo di Sant' Epifanio, il quale scrisse il Panario, ovvero i libri dell' eresie circa l'anno CCCLXXIV., il nome di Arcivescovo era in uso per divisare i primi, e principali Vescovi. Nel medesimo IV. secolo essere stato usato questo nome da i Latini per distinzione del Romano Pontefice ne fa testimonianza il libello delle preci di Faustino, e Marcellino Preti scismatici, e Luciferiani, indirizzato agl'Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio contro lo stesso San Damaso; nel qual libello tuttavia lo chiamano *Arcivescovo* (g). Nel quinto secolo fu più

(a) Καὶ ὁ μὲν Μελήτιος ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ κατειργμένος ἦν, αὐτός τε καὶ οἱ προειρημένοι μάρτυρες ἅμα τῷ προειρημένῳ Πέτρῳ τῷ τῆς Ἀλεξανδρείας Ἀρχιεπισκόπῳ.

(b) Δευτερεύων τῷ Πέτρῳ κατὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπήν.

(c) Ἔθος ἐστὶ τὸν ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ Ἀρχιεπίσκοπον πάσης Αἰγύπτου ἔχειν τὴν ἐκκλησιαστικήν. S. Epiphan. hæresi LXVIII. num. 1. ex edit. Petavii.

(d) Ὅσαι γὰρ Ἐκκλησίαι τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὑπὸ ἕνα Ἀρχιεπίσκοπον οὖσαι. S. Epiphan. hær. 69. num. 1. ex edit. Petav.

(e) S. Epiphan. hæres. 69.

(f) Baronius ad annum 326. num. 10.

(g) *Eodem tempore gravis adversus nostros persecutio inhorruerat, insistante Damaso egregio Archiepiscopo*. Faustini, & Marcellini Libell. prec. ad Imperatores. extat tom. 5. BB. VV. PP. edit. Lugdun. ann. 1677. pag. 657. col. 2. in fin. & seqq.

fu più frequente l' uso di questo titolo: poiche nel Concilio Efesino celebrato l'anno ccccxxxi. San Celestino Romano Pontefice più d'una volta fu chiamato Arcivescovo, e moltissime San Cirillo Vescovo di Alessandria [a]. L' Autor del Sinodico contro la Tragedia d' Ireneo, o sia il latino Raccoglitore degli atti del Concilio Efesino, porta una lettera di Giovanni Vescovo di Antiochia scritta dopo l' istesso Concilio a i Vescovi Orientali, nella quale è attribuito allo stesso Giovanni Antiocheno il titolo di Arcivescovo (*b*). Dal medesimo Autore vien riferita la lettera scritta da Epifanio Arcidiacono a Massimiano Vescovo di Costantinopoli, succeduto a Nestorio dopo la costui deposizione nell' anno ccccxxxi. (*c*), nella quale Massimiano vien chiamato Arcivescovo [*d*]. Nel Concilio Costantinopolitano tenuto l' anno ccccxlviii. contro Eutichete, Eusebio Vescovo di Dorileo dà il titolo di Arcivescovo a Flaviano Vescovo di Costantinopoli nel libretto a lui indirizzato con questo titolo: *Al santissimo, e beatissimo Arcivescovo Flaviano* [*e*]: e così anche vien chiamato nell'Azione iiI. che così comincia: *Presidente il santissimo, e beatissimo Arcivescovo nostro Flaviano* (*f*). Cominciò anche in questo medesimo secolo a divulgarsi questa voce ad altri Vescovi di Città illustri, benche non fossero Patriarchi. Sozomeno, che scrisse la sua Storia verso la metà del V. secolo, chiamò Arcivescovo Simeone Vescovo di Seleucia, e Tesifonte regie Città della Persia: *Accusarono*, dic'egli, *appresso Sapore allora Re Simeone in quel tempo Arcivescovo di Seleucia, e Tesifonte regie Città nella Persia* (*g*). Quindi nel Concilio di Calcedonia celebrato l' anno cccclI. il nome di Arcivescovo vedesi dato infinite volte a San Lione Magno così nelle lettere premesse al detto Concilio (*b*), come negli atti del medesimo (*i*); e nell' Azione iiI. da Teodoro Dia-

(*a*) Concil. Ephesin. Act. 1. 2. & 6.

[*b*] *Epistola sancti Joannis Archiepiscopi Antiochiae ad Orientales Episcopos &c.* Synodic. adversus Tragoediam Irenaei. cap. 2. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 252.

(*c*) Vide Pag. ad annum 431. num. 37. & seqq.

[*d*] *Domino meo sanctissimo, & Deo amicissimo Episcopo, Patri Patrum, & Archiepiscopo Maximiano, Epiphanius tuus.* Synodic. contra Tragoed. Irenaei. cap. 203. apud Labbè loc. cit. col. 465.

(*e*) Τῷ ἁγιωτάτῳ καὶ θεοφιλεστάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Φλαβιανῷ. Concil. CP. Act. iI. in Act. Concil. Chalc. Act. 1. apud Labbè tom. iv. Concil. edit. Ven. col. 929.

(*f*) Προκαθεζομένου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ὁσιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Φλαβιανοῦ. Conc. Constan. Act. iiI. in Act. Conc. Chalc. apud Labbè loc. cit. col. 974.

(*g*) Καὶ διαβάλλουσι πρὸς Σαβώρην τὸν τότε βασιλέα Συμεώνην τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Σελευκείας καὶ Κτησιφῶντος τῶν ἐν Περσίδι βασιλευουσῶν. Sozomen. lib. 2. hist. Eccles. cap. 9.

(*b*) Concil. Chalced. part. 1. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 769. 771. 797. 801. 841.

[*i*] Concil. Chal. Act. 1. apud Labbè loc. cit. col. 851. Act. 2. ibi. col. 1193. & col. 1239.

ro Diacono Alessandrino vien San Lione distinto col nome di universale Arcivescovo: *Al santissimo, e amantissimo di Dio, universale Arcivescovo, e Patriarca della gran Roma Lione* (*a*): e con quest' istessissimo titolo vien divisato da Ischirione Diacono della Chiesa Alessandrina (*b*), e da Sofronio (*c*). Così in molti altri luoghi, che sarebbe molesto a riferire, vien San Lione appellato col nome di Arcivescovo. E col medesimo nome ancora nello stesso Concilio vengon chiamati Anatolio Vescovo di Costantinopoli (*d*), Dioscoro Vescovo di Alessandria (*e*), Massimo Vescovo di Antiochia (*f*), Giovenale Vescovo di Gerusalemme, e Talassio Vescovo di Cesarea [*g*]. E finalmente il nome di Arcivescovo da Massimo Antiocheno fu dato a Pascasino, e a Lucenzio Legati della Sede Apostolica, ancorche non fossero, che semplici Vescovi, dicendo: *Siccome è paruto a i santissimi Arcivescovi tenenti il luogo del santissimo Arcivescovo Lione* [*h*]. Nel sesto secolo fu dato questo nome anche ad altri Vescovi: imperocche nel Concilio Costantinopolitano celebrato sotto Menna l' anno DXXXVI. Epifanio Vescovo di Tiro è chiamato Arcivescovo (*i*). E Liberato Diacono della Chiesa di Cartagine, che scrisse dopo la metà del sesto secolo, dà il nome di Arcivescovo a Capreolo Vescovo di Cartagine, a Flaviano Vescovo di Filippi, e a Rufo Vescovo di Alessandria (*k*). E finalmente San Gregorio Magno nelle sue lettere onora col titolo di Arcivescovo non solo Eusebio di Tessalonica [*l*], ma ancora Anastasio Vescovo di Corinto (*m*), Gennaro Vescovo di Cagliari [*n*], e Mariano Vescovo di Ravenna (*o*). Ne' seguenti secoli fino all' VIII. fu attribuito questo titolo a i Vescovi delle più insigni Metropoli, tra le quali fu Aquileja: dappoi fu reso comune a tutti i Metropolitani; e finalmente fu conceduto ancora ad altri Vescovi di Città particolari, che non erano Metropolitani. Quindi appresso

[*a*] Τῷ ἁγιωτάτῳ, καὶ θεοφιλεστάτῳ οἰκουμενικῷ Ἀρχιεπισκόπῳ, καὶ Πατριάρχῃ τῆς μεγάλης Ῥώμης Λέοντι. Concil. Chalc. Act. III. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 1267.

(*b*) Ibi. col. 1273.

(*c*) Ibi. col. 1289.

(*d*) Act. I. apud Labbè loc. cit. col. 851. & 863. Act. 2. ibi. col. 1193. Act. 3. ibi. col. 1305. & 1335. & alibi.

(*e*) Act. I. ibi. col. 863.

(*f*) Act. I. col. 863. & Act. 10. ibi. col. 1598.

(*g* Epist. Imperat. ad Dioscor. Act. I. apud Labbè loc. cit. col. 883.

(*h*) Καθὸς καὶ τοῖς ἁγιωτάτοις Ἀρχιεπισκόποις συνέδοξε τοῖς ἐπέχουσι τὸν τόπον τοῦ ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος. Conc. Chalc. Act. x. apud Labbè loc. cit. col. 1593.

(*i*) Concil. Const. sub Menna Act. v. apud Labbè tom. v. Concil. col. 1111.

(k) Liberatus in Breviar. cap. 5.

(*l*) Gregor. Magn. lib. 10. epist. 42. aliàs lib. 6. epist. 7.

(*m*) Idem lib. 4. epist. 27. aliàs 26.

(*n*) Idem lib. 1. epist. 64. aliàs 62. & ep. 84. aliàs. 82. & lib. 2. epist. 94. aliàs 34.

(*o*) Idem lib. 7. epist. 19.

appresso i Greci nel secolo IX. il numero de' Vescovi delle semplici Città, i quali non essendo Metropolitani, nè avendo Suffraganei si vedevano decorati col titolo di Arcivescovo, era poco inferiore al numero degli stessi Metropolitani, come si vede nella novella Costituzione dell'Imperador Lione, o sia il Sapiente, come vuole il Leunclavio, e fatta nell' DCCCLXXXVII. [a], o sia l' Armeno, come vuole l' Allacci, e fatta molti anni prima nell' DCCCXIII. (b); nella qual Novella, che contiene la disposizione delle Chiese soggette al Patriarcato di Costantinopoli, si contano trentanove Arcivescovati di solo onore, che non aveano diritto Metropolitico; e che non essendo soggetti ad altri Metropolitani, diceansi perciò αὐτοκέφαλοι, *autocefali*. Questa stessa cosa si ravvisa dalla *Notizia* de' cinque troni Patriarcali scritta da Nilo Archimandrita nominato Doxapatria per ordine di Ruggiero I. Re di Sicilia l' anno MCXIV., e riferita dall' Allacci, e dallo Schelestrate (c); nella qual *Notizia* sotto il Patriarcato Costantinopolitano sono annoverati trentaquattro Arcivescovati, che non aveano Suffraganei. Quest' esempio degli Orientali, massimamente dappoiche gli scismatici Patriarchi di Costantinopoli assistiti dalla prepotenza de' Greci Imperadori usurparono colla forza al Romano Pontefice molte Provincie distaccandole dal suo Patriarcato Occidentale, come l' istesso Nilo confessa, benche scismatico, passò ancora negli Occidentali; onde negli ultimi secoli alcuni Vescovi di Città non Metropoli ottennero dalla Sede Apostolica l' onorario titolo di Arcivescovo.

§. VI.

(a) Leunclavius tom. I. juris Græc. Rom.

(b) Leo Allatius de Eccles. Occid., & Orient. perpet. consens. pag. 426.

[c] Leo Allatius de Eccles. Occid. & Orient. perp. consf. lib. I. cap. 10. & cap. 24. Emmanuel a Schelestrat. Antiq. Eccles. tom. 2. in Appendic. ad Opus geograph. num. 89.

§. VI.

Qual fosse la civil disposizione dell' Imperio da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III. nelle Diocesi di Oriente, e d' Egitto; e come a quella si accomodasse la Chiesa nella disposizione de' Ministri Ecclesiastici.

SOMMARIO.

I. *Divisione di Provincie fatta da diversi Principi del Romano Imperio malamente spiegata da Giannone. Contraddizione di costui.*

II. *Controversia tra i Vescovi di Tiro, e di Berito decisa nel Concilio di Calcedonia dimostra, che la disposizione Ecclesiastica non dipende dalla civile disposizione; e che quella si dee regolare co i Canoni, non con le leggi de' Principi.*

III. *Sentimento de' Protestanti intorno alla dipendenza de' Metropolitani, e delle Provincie Ecclesiastiche dalla civil disposizione dell' Imperio, seguito da Giannone si confuta.*

IV. *Libertà indipendente della Chiesa intorno alla disposizione delle Provincie, e delle Metropoli Ecclesiastiche si dimostra coll' autorità de' Padri, de' Concilj, e de' Principi.*

V. *Si risponde agli argomenti contrarj.*

VI. *Si esamina se tutte le Metropoli Ecclesiastiche della Diocesi di Oriente corrispondessero alle Metropoli civili.*

VII. *Titolo di Metropolitano onorario attribuito ad alcuni Vescovi per autorità della Chiesa. Metropolitani onorarj del Regno di Napoli come, e quando istituiti dalla Sedia Apostolica. Vescovo di Oristagni vero Metropolitano.*

VIII. *Equivoci di Giannone intorno al nome di Arcivescovo.*

IX. *Disposizione Ecclesiastica nelle Provincie dell' Imperio poco conforme in molte parti alla civil disposizione.*

X. *Autorità de' Vescovi de' primi Troni non originata dall' ampiezza della Città, in cui furono fondati. Sentimento de' Greci su questo punto.*

XI. *Abbagli di Giannone intorno alla divisione delle Provincie della*

Diocesi di Egitto, e intorno alla corrispondenza de' Metropolitani Ecclesiastici alle Metropoli civili.

AVendo noi spiegati i varj nomi, con cui di mano in mano furono distinti i diversi gradi della potestà Ecclesiastica, i quali sebbene istituiti lungo tempo prima che da Costantino data fosse pace alla Chiesa, non furono chiamati con que' nomi, che dappoi sortirono; rimane ora a trattare della cosa in se stessa, per vedere se questi gradi diversi di potestà riconoscessero loro origine dalla disposizione data, come suppone Giannone, da Costantino all' Imperio. Il nostro Giurisconsulto così dassi a persuadere, in questa guisa scrivendo:

T E S T O.

„ Questa distribuzione (*a*), e Gerarchia della Chiesa, conforme alla „ politìa dell' Imperio apparirà più chiara, e distinta, se averemo in- „ nanzi agli occhj quella disposizione delle Diocesi, e delle Provincie, „ che in questo libro abbiam descritta sotto l' Imperio di Costantino: „ quivi si vide l' Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali „ altrettanti moderatori destinati. L' Oriente, l' Illirico, le Gallie, „ e l' Italia.

O R I E N T E.

„ Fu l' Oriente diviso in cinque Diocesi, ciascuna delle quali ab- „ bracciava più Provincie, Oriente, Egitto, Asia, Ponto, e Tracia.

„ La Diocesi di *Oriente* ebbe per sua Città primaria, capo di tut- „ te le altre, *Antiochia* nella Siria, ond' era ben proprio, che questa „ Città anche nella politìa Ecclesiastica innalzasse il capo sopra tut- „ te l' altre, e che il Vescovo, che reggeva quella Cattedra, s' in- „ nalzasse parimente sopra tutti gli altri Vescovi delle Chiese di tutte „ quelle Provincie, delle quali questa Diocesi si componeva. Si ag- „ giungeva ancora l' altra prerogativa di avere in Antiochia il capo „ degli Apostoli San Pietro fondata la Chiesa, e predicatovi il primo „ l' Evangelo; ancorche poi gli fosse piaciuto di trasferir la sua Cat- „ tedra in Roma.

„ Le Provincie, che componevano la Diocesi d' Oriente, prima „ non eran più, che dieci. La Palestina, la Siria, la Fenicia, l' Ara- „ bia,

(*a*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 119. & 120.

„ bia, la Cilicia, l'Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eufrate,
„ e Cipro. Ma dapoi crebbe il lor numero insino a quindici: imperocche la Palestina fu partita in tre Provincie, la Siria in due, la
„ Cilicia in due, e la Fenicia in due. Ecco come ora ravviseremo in
„ ciascheduna di queste Provincie i loro Metropolitani secondo la politia dell' Imperio.

„ La Palestina, prima che fosse divisa, non riconosceva altra Città sua Metropoli, che *Cesarea*; onde il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi dell' altre Città minori: ed
„ essendo poi stata divisa in più Provincie, ebbe in una per Metropoli
„ la Città di *Scitopoli*, e nell' altra quella di Gierusalemme; ma non
„ perche d'una Provincia ne fossero fatte tre, venne per questa nuova divisione, ed accrescimento di due altre Metropoli a derogarsi
„ le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero
„ come già erano i Vescovi di Scitopoli, e di Gierusalemme suffraganei al Metropolitano di Cesarea: e quando celebrossi il gran Concilio di Nicea, ancorche a Gierusalemme Città Santa, molti onori,
„ e prerogative fossero state concedute, in niente però vollero que' Padri, che si recasse pregiudizio al Metropolitano di Cesarea, *Metropoli propria dignitate servata*, dice il settimo Canone di quel Concilio; e non per altra ragione, se non perche essendo una la Provincia della Palestina, e Cesarea sua antica Metropoli, trovandosi
„ acquistate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo,
„ non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle, o a scemarsele. Nè se non molto tempo dapoi, la Chiesa di
„ Gierusalemme fu decorata della dignità Patriarcale, come più innanzi vedremo.

„ L'altra Provincia di questa Diocesi fu la Siria, ch'ebbe per
„ Metropoli Antiochia, capo ancora di tutta la Diocesi; ma poi divisa in due, oltre ad *Antiochia*, riconobbe l'altra, che fu *Apamea*.

„ La Cilicia, che parimente fu in due Provincie divisa, riconobbe ancora due Metropoli, *Tarso*, ed *Anazarbo*.

„ La Fenicia, divisa che fu in due Provincie, riconobbe anche
„ due Metropoli, *Tiro*, e *Damasco*.

I. Fin qui Giannone spiegando le Provincie, e le Metropoli comprese sotto la Diocesi d'Oriente si è fatto onore colla dottrina peraltro muffa del suo Maestro il gran Teologo di Parigi, se non che volendo aggiungervi qualche cosa del suo ha mosso guerra a se stesso, e a' suoi

 mede-

medesimi detti. Ma poiche egli pretende colla divisione delle Provincie dell' Imperio fatta, com' egli crede, da Costantino dimostrarci la distinzione de' Metropolitani Ecclesiastici in ciascuna Diocesi, e parlando quì della Diocesi d' Oriente dice, che prima questa era divisa in dieci Provincie, e dappoi fu divisa in quindici; averebbe dovuto spiegarci quando accadde questa seconda divisione: se la facesse Costantino, o i suoi successori; e se quella prima divisione in dieci Provincie fosse fatta dallo stesso Principe: e secondo questa civil distribuzione farci vedere i Metropolitani per ciascuna Provincia. Ma nè egli, nè alcun altro uomo potrà tal cosa dimostrare. Primieramente quella divisione dell' Oriente in dieci Provincie è di gran lunga posteriore a i tempi di Costantino, e trovasi nell' antica *Notizia* delle Provincie dell' Imperio da un antichissimo Codice pubblicato da Emanuele Schelestrate (a), e lodata dal Cardinal Noris (b); nella qual *Notizia* son numerate dieci Provincie d' Oriente con quest' ordine. 1. la Celesiria, in cui è Antiochia. 2. la Siria di Palestina. 3. la Siria Fenicia. 4. l' Isauria. 5. la Cilicia presso il Monte Tauro. 6. Cipro. 7. la Mesopotamia fra il Tigre, e l' Eufrate. 8. l' Eufratesia. 9. l' Osdroena. 10. la Sofene (c). Or questa divisione secondo gli argomenti di quel dottissimo Cardinale non supera l' età di Teodosio il Magno, veggendosi nella medesima *Notizia* tra le Provincie di Ponto numerata l' Onorida, la qual senza dubbio prese il nome da Onorio Figliuolo di Teodosio. Ma veggendosi nella stessa *Notizia* annoverate tra le Provincie della Gallia le sette Provincie volgarmente dette dell' antica Gallia Narbonense, convien dire, che ella fosse scritta dopo l' anno CCCCL., nel qual fu celebrato il Concilio di Tours, in cui, come abbiamo di sopra osservato, cinque erano le Provincie volgarmente dette, e distinte dalle altre Gallie; al qual corpo di cinque Provincie ne furon dipoi aggiunte due da Petronio Prefetto al Pretorio delle Gallie, e fu da esso costituito un corpo di sette Provincie, alle quali fu assegnato per capo la Città di Arles. Onde sembra più tosto, che la detta *Notizia* sia stata scritta in tempo di Onorio, il quale in una sua Costituzione segnata anche

(a) Emmanuel a Schel. tom. 2. antiq. Ecclesiast. in appendic. ad Opus geographicum §. 10.

(b) Card. Noris differt. 4. de Epochis Syromaced. cap. 1.

(c) *Orientis Provincia* x.

1. *Syria Cilicia* (*Cyeles*), *in qua est Antiochia*.
2. *Syria Palestina*.
3. *Syria Phœnicia*.
4. *Isauria*.
5. *Cilicia juxta Montem Taurum*.
6. *Cyprus*.
7. *Mesopotamia inter Tigrim, & Euphratem*.
8. *Euphratesia*.
9. *Osdroene*.
10. *Sophene*.

anche col nome di Teodosio il giovane, e pubblicata l' anno CCCCXVIII. fa menzione di queste sette Provincie dell' antica Gallia Narbonese [a]. Dopo questi tempi la Siria fu divisa in due Provincie: nella Marittima, detta anche Siria prima, il cui capo era Antiochia; e nella Siria Salutare, la cui Metropoli fu Apamea. La Fenicia similmente in due Provincie fu divisa, prima, e seconda: quella al mare, la cui Metropoli fu Tiro; e questa al Libano, e il capo di essa fu Damasco. La Cilicia anche in due Provincie fu partita, cioè, nella Cilicia prima, detta anche Aspra, la cui Metropoli fu Tarso; e nella Cilicia seconda, detta Campestre, il cui capo fu Anazarbo. La Palestina finalmente in tre Provincie fu divisa, cioè, nella Palestina Marittima detta prima, il cui capo era Cesarea, nella Palestina Salutare, la cui Metropoli fu Elia, o Gerusalemme, e nella Palestina terza, di cui Scitopoli fu capo. Questa divisione secondo il sentimento del Cardinal Noris (b) fu fatta da Arcadio; ma dalle cose sopra osservate nell'antica *Notizia* delle Provincie dell'Imperio sembra più tosto, che fosse fatta ne' tempi di Teodosio il giovane: posciache apparisce da quella, che ne' tempi di Arcadio l' Oriente non era diviso, che in dieci Provincie. Ma il nostro Giurisconsulto non ispiegandoci quel *dapprima*, e quel *dappoi*, e attribuendo questa distribuzione dell'Imperio a Costantino, sembra che voglia dire, che prima di Costantino l' Oriente era diviso in dieci Provincie, e che da questo fu diviso in quindici. Ma non solamente è falso, che Costantino dividesse in quindici le X. Provincie d' Oriente; ma è falso ancora, che prima di lui fossero in dieci divise, o che egli le dividesse in questo numero: imperocche, come dimostra il Cardinal Noris, l' Osdroene una delle dieci Provincie d' Oriente cominciò a dividersi dalla Mesopotamia dopo i tempi di Costantino (c). Ma poiche costui dice, che a misura di questa distribuzione *ravviseremo in ciascheduna di queste Provincie i suoi Metropolitani secondo la politìa dell' Imperio*, averebbe egli dovuto accennarci le Metropoli Ecclesiastiche corrispondenti alle Metropoli dell' Imperio, e farci vedere, che mentre si dividevano le Provincie, e le Metropoli civili, si andavano ancor dividendo le Provincie, e le Metropoli Ecclesiastiche, per sostenere il suo assunto, che la disposizione della politìa Ecclesiastica nascesse dalla civil disposizione data da Costantino all' Imperio. Ma egli tanto è lungi dall' attenerci quanto francamente afferma, che più tosto asserisce il contrario: mentre della Pale-

(a) Vide Pagium ad annum Christi 401. num. 32 & seq.

(b) Norisius Differt. 4. de Epochis Syromacedon. cap. 1.

(c) Norisius Differt. 2. de Epoc. Syromacedon. cap. 3. §. 1.

Palestina favellando dice, che *non perche d' una Provincia ne fossero fatte tre, venne per questa nuova divisione, ed accrescimento di due Metropoli a derogarsi le ragioni di Metropolitano al Vescovo di Cesarea, ma rimasero, come già erano, i Vescovi di Scitopoli, e di Gerusalemme Suffraganei al Metropolitano di Cesarea*. Quì dice il vero, che dalla divisione delle Metropoli civili non nasceva la divisione delle Ecclesiastiche; ma non parla coerentemente nè a quello, che ha detto, nè a quello, che sarà per dire in appresso: ed oltre di ciò falsamente suppone, che nel tempo del Concilio Niceno la Palestina fosse divisa in tre Provincie; mentre dice, che il Niceno concedendo qualche prerogativa di onore al Vescovo di Gerusalemme, non volle, *che si recasse pregiudizio al Metropolitano di Cesarea: e non per altra ragione, se non perche trovandosi acquistate già tutte le ragioni di Metropolitano da quel Vescovo, non era di dovere, che per quella nuova divisione venisse a perderle, o scemarsele*. Ma quello, che costui dice della Palestina, dee dirsi ancora della divisione delle altre Provincie, cioè, che al moltiplicarsi delle Metropoli civili non si moltiplicavan perciò i Metropolitani Ecclesiastici, se non in quanto fosse ciò piaciuto alla Chiesa, nella cui potestà, consentendo i Vescovi, era il fare questa moltiplicazione, e divisione di Ecclesiastico reggimento, come appresso dimostreremo. Sopra la qual cosa convien sentir Giannone, che così favella:

T E S T O.

„ Eravi ancora nella Fenicia (*a*) la Città di *Berito*, celebre al
„ Mondo, come s'è veduto nel primo libro, per la famosa Accademia
„ ivi eretta. Ne' tempi di Teodosio il giovane, Eustazio Vescovo di que-
„ sta Città ottenne da quel Principe rescritto, col quale Berito fu in-
„ nalzata a Metropoli: per la qual cosa Eustazio in un Concilio, che
„ di que' tempi si tenne in Costantinopoli, domandò, che essendo la
„ sua Città stata fatta Metropoli, si dovesse in conseguenza far nuova
„ divisione delle Chiese di quella Provincia, ed alcune di esse, che pri-
„ ma s' appartenevano al Metropolitano di Tiro, dovessero alla sua
„ nuova Metropoli sottoporsi. Fozio, che si trovava allora Vescovo
„ di Tiro, scorgendo l' inclinazion di Teodosio, bisognò per dura ne-
„ cessità, che approvasse la divisione. Ma morto l' Imperador Teodo-
„ sio, e succeduto nell' Imperio d' Oriente Marciano, portò il Vescovo
„ Fozio le sue doglianze al nuovo Imperadore del torto fattogli, chie-
„ dendo,

(*a*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 121.

„ dendo, che alla sua Città antica Metropoli si restituissero quelle Chie-
„ se, che l' erano state tolte. Fece Marciano nel Concilio di Calcedo-
„ nia riveder la causa, e parve a que' Padri, che tal affare non secondo
„ la nuova disposizione di Teodosio, e secondo le novelle Costituzioni
„ de' Principi dovesse regolarsi, ma a tenor de' Canoni antichi: e let-
„ tosi nell' Assemblea il Canone del Concilio Niceno, col quale si sta-
„ biliva, che in ciascheduna Provincia un solo fosse il Metropolitano,
„ fu determinato a favor del Vescovo di Tiro, e restituite alla sua Cat-
„ tedra tutte le Chiese di questa Provincia; poiche secondo l' antica di-
„ sposizione delle Provincie della Diocesi d' Oriente, la Fenicia era una
„ Provincia, ed un solo Metropolitano riconobbe.

II. Questa controversia tra i Vescovi di Tiro, e di Berito per cagione della nuova Metropoli eretta da Teodosio il giovane nella Provincia di Fenicia, terminata poi, e risoluta da' Padri del Concilio di Calcedonia a tenore de' Canoni, e contro le Costituzioni de' Principi, fa chiaramente conoscere, che l' amministrazione Ecclesiastica non dipende punto dalla civile amministrazione, nè quella si cangia per lo cangiamento di questa, se non in quanto piace alla Chiesa per qualche pubblica utilità uniformarsi ad essa nella divisione, o distribuzione degli Ecclesiastici reggimenti. Ma per mettere in chiaro lume questo punto importantissimo di Ecclesiastica disciplina totalmente dipendente dalla potestà della Chiesa, conviene dagli atti del Concilio di Calcedonia ripeter l' origine, il progresso, e la risoluzione dell' addotta controversia collocata in altra vista dal nostro Giannone. Avendo Teodosio il giovane ornata col titolo, e colla dignità di Metropoli la Città di Berito illustre nella Fenicia, senza però derogare al diritto dell' antica Metropoli, che era Tiro, come apparisce dalla Costituzione di questo Principe riportata nel Codice di Giustiniano (a), da questa disposizione di Teodosio prese occasione Eustazio Vescovo di quella Città di sottrarsi dalla potestà del suo Metropolitano, e di pretendere il diritto metropolitico, e che si dividessero le Chiese di quella Provincia, ad una parte delle quali egli soprantendesse come Metropolitano; e ne fece perciò istanza all' Imperadore, il quale rimise quest' affare ad Anatolio Vescovo di Costantinopoli, acciocche in un Sinodo di Vescovi, che frequenti solevano intervenire nella regia Città, lo risolvesse. Anatolio, e i Vescovi con lui con-

(a) *Propter multas, justasque causas Metropolitano nomine, & dignitate Civitatem Berythum decernimus exornandam: igitur hac quoque Metropolitanam habeat dignitatem: Tyro nihil de suo jure derogetur. Sit illa mater Provinciæ majorum nostrorum beneficio: hac nostro.* Lib. XI. Cod. Justin. tit. 21.

congregati credendo forse di far cosa grata all' Imperadore divisero le Chiese dell' accennata Provincia, sottraendone alcune dal Vescovo di Tiro, e sottoponendole al Vescovo di Berito, e minacciando a quello la deposizione se resisteva al decreto sinodale, il quale fu poi confermato con un rescritto del Principe. Costretto da dura necessità Fozio Vescovo di Tiro sottoscrisse il decreto, aspettando migliore occasione di riparare a i pregiudizj della sua Chiesa. Tuttociò si rende certo nell' Azione IV. del Concilio di Calcedonia, dove fu contestata questa lite, e dove furono le parti ascoltate; dal qual luogo ancora apparisce, che nè Eustazio priegò l' Imperadore a dichiarar Metropoli la Città di Berito, nè le Chiese di quella Provincia furono divise dall' Imperadore, ma dal Sinodo di Costantinopoli: imperocchè accagionato di ciò dinanzi a' Giudici, e al Concilio *Eustazio Vescovo disse* (come si legge negli atti): *Io so sapere alla potestà vostra, e al santo Concilio, che ora non mi giustifico per convincer del tutto, ma per rendervi persuasi, che egli* (cioè Fozio), *mi ha calunniato: imperocchè io non porgei suppliche al religiosissimo Imperadore, acciocchè facesse Metropoli Berito; essendo costume degli Imperadori il far le Metropoli. Nè io divisi le Chiese, ma il santo Sinodo le divise* (*a*). Succeduto à Teodosio Marciano, Fozio Vescovo di Tiro rappresentò al nuovo Imperadore il torto ricevuto dal Vescovo di Berito, e quel piissimo Principe rimise la risoluzione di questo affare al Concilio congregato in Calcedonia, ordinando a i Giudici, che a suo nome assistevano a quel Sinodo, che facessero noto esser suo volere, che questa causa fosse terminata a tenore de' Canoni, non a norma delle leggi Imperiali: *Piacque*, dissero i Giudici a i Padri, *al santissimo Signore del Mondo, che gli affari de' santissimi Vescovi procedano non secondo le divali Costituzioni, o le forme prammatiche, ma secondo le regole costituite da i santi Padri* (*b*). Proposta indi la causa, *i gloriosissimi Giudici dissero: Dica il santo, e universal Concilio se li piaccia, che la quistione di questa causa sia esaminata secondo le regole de' Padri, ovvero secondo le divali prammatiche... Il santo Concilio disse: Contro i Canoni*

(*a*) Εὐστάθιος Ἐπίσκοπος εἶπε· διδάσκω τὴν ὑμετέραν ἐξουσίαν, καὶ τὴν ἁγίαν σύνοδον, ὡς οὐ νῦν ἀπολογοῦμαι περὶ τοῦ πάντως λαβεῖν, ἀλλὰ περὶ τοῦ πεῖσαι, ὅτι ἐσυκοφάντησέ με· ἐγὼ γὰρ οὔτε δεήσεις ἐπιδέδωκα τῷ εὐλαβεστάτῳ βασιλεῖ, ἵνα Μητρόπολιν Βηρυτὸν ποιήσῃ· ἔθος δὲ τοῖς βασιλεῦσι ποιεῖν τὰς Μητροπόλεις. καὶ τὰς πόλεις δὲ οὐκ ἐγὼ διεῖλον, ἀλλὰ ἡ ἁγία σύνοδος διεῖλεν. Concil. Chalc. Act. IV.

(*b*) Τῷ θειοτάτῳ δεσπότῃ τῆς οἰκουμένης ἤρεσε μὴ κατὰ θεῖα γράμματα, ἢ πραγματικοὺς τύπους, τὰ τῶν ὁσιωτάτων Ἐπισκόπων προβαίνειν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς κανόνας παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων νομοθετηθέντας. Ibid.

noni non averanno alcun vigor le prammatiche : le regole de' Padri sieno osservate. I gloriosissimi Giudici dissero : Ora è il tempo, in cui siamo istruiti dal santo Concilio se sia lecito in vigore delle divali prammatiche, che i diritti delle altrui Chiese sieno invasi da altri Vescovi. Il santo Sinodo disse : Questo non è lecito, è contrario a i Canoni (a). Secondo adunque questa forma di giudicare proposta, e abbracciata dal Concilio, essendo stato letto il settimo Canone del Concilio Niceno, fu giudicata la causa a favor del Vescovo di Tiro, gli furono restituite le Chiese, e ordinato, che il Vescovo di Berito in vigore del rescritto imperiale niente più avesse di quello, che a lui apparteneva come a semplice Vescovo soggetto al Metropolitano. Terminata questa causa Cecropio Vescovo di Sebastopoli propose a' Giudici, e al Concilio, che la risoluzione fatta nella causa del Vescovo di Tiro si stendesse a tutte le altre Provincie, dove i Vescovi ottenessero per rescritti imperiali prerogative, o privilegj contro la disposizione de' Canoni, e che in avvenire cessassero tutte le prammatiche, ed avessero vigore solamente i Canoni. A questa proposta *i magnificentissimi, e gloriosissimi Giudici dissero : Se tutto il santissimo Concilio consente alla domanda del reverendissimo Vescovo Cecropio, ce ne renda istruiti. Il santo Sinodo esclamò : Tutti diciamo l' istesse cose : tutte le prammatiche cesseranno : i Canoni si osservino. I magnificentissimi, e gloriosissimi Giudici dissero : Per sentenza del santo Sinodo in tutte le altre Provincie ancòra si osservino i Canoni* (b). Da questa così chiara dichiarazione d'un General Concilio fatta con autorità conciliare, e con approvazione ancora dell' Imperio, mentre Giannone averebbe dovuto apprendere, che la distribuzione, e la divisione de i reggimenti, e delle amministrazioni Ecclesiastiche è cosa appartenente unicamente alla Chiesa, e totalmente indipendente dalle

 leggi

(a) Ἐνδοξότατοι ἄρχοντες εἶπον· λεγέτω ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος, εἴγε αὐτῇ ἀρέσκει, κατὰ τοὺς κανόνας τῶν πατέρων, ἐξετασθῆναι τὴν περὶ τούτου ζήτησιν, ἢ κατὰ θεῖα πραγμάτικα.... ἡ ἁγία σύνοδος εἶπε· κατὰ τῶν κανόνων, πραγματικὰ μηδὲν ἰσχύσει· οἱ κανόνες τῶν πατέρων κρατείτωσαν· οἱ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες εἶπον· νῦν καιρός ἐστι διδαχθῆναι ἡμᾶς παρὰ τῆς ἁγίας συνόδου, εἰ ἔξεστι κατὰ θεῖον πραγματικὸν ἀλλοτρίας Ἐκκλησίας δίκαια ἑτέρους Ἐπισκόπους παραιρεῖσθαι· ἡ ἁγία σύνοδος εἶπον· οὐχ ἔξεστι τοῦτο· παρὰ τοὺς κανόνας ἐστίν. Concil. Chalc. Act. IV.

(b) Οἱ μεγαλοπρεπέστατοι, καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες εἶπον· εἰ πᾶσα ἡ ἁγιωτάτη σύνοδος συναινεῖ τῇ αἰτήσει Κεκροπίου τοῦ εὐλαβεστάτου Ἐπισκόπου, διδασκέτω· ἡ ἁγία σύνοδος ἐβόησε· πάντες τὰ αὐτὰ λέγομεν· ὅλα τὰ πραγματικὰ ἀργήσει· οἱ κανόνες κρατείτωσαν..... οἱ μεγαλοπρεπέστατοι, καὶ ἐνδοξότατοι ἄρχοντες εἶπεν· κατὰ τὴν ψῆφον τῆς ἁγίας συνόδου, καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις ἁπάσαις ἐπαρχίαις τὰ τῶν κανόνων κρατείτω. Ibid.

leggi, o prammatiche de' Principi, egli ne argomenta tutto il contrario, mentre feguita a dire:

T E S T O.

„ Così quando i Vefcovi volevan intraprendere fopra le ragioni „ del loro Metropolitano, folevano ricorrere agl' Imperadori, ed ottener divifione della Provincia, e che la lor Città s' innalzaffe a Metropoli, affinche poteffero appropriarfi le ragioni di Metropolitano „ fopra quelle Chiefe, che toglievanfi al più antico. In fatti l' Imperador Valente in odio di Bafilio divife la Cappadocia in due parti, e „ così facendofi nell' altre Provincie, feguì ancora la divifione delle „ Provincie della Chiefa, come teftimonia Nazario; perocche ne' „ tempi, che feguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio Niceno, „ il quale, poffiam dire, nella fola caufa di Fozio Vefcovo di Tiro effere „ ftato offervato, giacche dapoi fecondo eran le Città dagl' Imperadori innalzate a Metropoli, e divife le Provincie, fi mutava per ordinario anche la politìa Ecclefiaftica: anzi dallo fteffo Concilio „ Calcedonenfe fu anche ciò permeffo, per quelle parole *del Canone* 17. „ *Sin autem etiam aliqua civitas ab Imperatoria auctoritate innovata* „ *fuerit, civiles, & publicas formas Ecclefiafticarum quoque Parochiarum ordo confequatur*. Quindi poi nacque, che mutandofi la difpofizione, e politìa dell' Imperio, fi videro anche tante mutazioni „ nello ftato Ecclefiaftico, ficcome fi vedrà chiaro nel corfo di quefta Iftoria.

III. Quefta dottrina ancora è ftata da Giannone tratta di pianta dal fuo gran Teologo Dupino (*a*), ed è l' ifteffa, che viene infegnata da un novello Proteftante fiero nemico della poteftà Ecclefiaftica, il quale così favella: *Allorche volevafi erigere una Metropoli, il Vefcovo non era punto obbligato d' andare a diffotterrare de' vecchi manofcritti, nè un' antica tradizione, per cui appariffe, che San Pietro, o qualcuno degli altri Apoftoli aveffe dichiarato, che ei pretendeva, che tale, o tal Città diveniffe Metropolitana: non fi prendeva certamente tal cura. Il Vefcovo proccurava d' ottener dall' Imperadore, che la Città diveniffe Metropoli nello Stato, e ciò recava a lui il rango nella Chiefa: la medefima regola, che poneva i termini alla giurifdizione temporale della Città, li poneva ancora alla Diocefi Ecclefiaftica del nuovo Metropolita-*

(*a*) Dupin. de antiq. Eccl. difcipl. differ. 1. §. 8.

politano (*a*). Adduce indi gli stessi esempli recati dal Dupino, e da Giannone, co' quali pretende mettere in deriso l' Apostolica istituzione de' Metropolitani, e l' autorità della Chiesa sopra la divisione delle Provincie, e delle Metropoli Ecclesiastiche, attribuendole alla disposizion civile fatta dall' arbitrio de' Principi. Ma niuno, cred' io, il qual voglia far uso del proprio senso, ascolterà senza riso il folle discorso di costui. Dunque perche, divise dal Principe le Provincie, e istituite le Metropoli, si videro in queste i Metropolitani Ecclesiastici, non fu perciò l'autorità metropolitica dagli Apostoli istituita? Chi ha detto mai, o si è sognato di dire, che tutte tutte le Chiese Metropolitane sieno state dagli Apostoli istituite, o che per istituirne alcune fosse bisognato ricercar vecchi scritti, o esaminare qualche antica tradizione, per vedere se gli Apostoli avessero profetizzato, che la tale, o tal Città dovesse in tale, o tal tempo esser fatta Metropoli, e che in essa dovesse risiedere per gli affari di Chiesa un Metropolitano Ecclesiastico? Coloro, che sostengono, l' autorità metropolitica essere stata da' Santi Apostoli istituita, dicono, che essi prescrissero alla Chiesa la forma di questa politìa istituendo nelle principali Metropoli dell' Imperio, le quali erano allora assai poche in paragone di quelle, che sursero dappoi dopo i tempi di Costantino, Vescovi, i quali soprantendessero a tutta la Regione, o Provincia, cui sovrastava la Metropoli, con facoltà di ordinare nelle Città soggette altri Vescovi, i quali negli affari comuni della Chiesa dalla sua autorità dipendessero: lasciando alla Chiesa stessa l' arbitrio d' istituire secondo questa forma altri Metropolitani, secondo che l'utilità comune lo richiedesse, a misura della moltiplicazione de' fedeli, e della necessità di moltiplicare i Ministri; la qual forma di politìa era loro necessaria per la facile propagazione della nuova Religione, e per l' amministrazione delle sagre cose, come noi abbiamo dimostrato nel primo libro, dove pure abbiamo fatta vedere ne' primi tre secoli la soprantendenza de' Metropolitani a i Vescovi delle Provincie (*b*). Ma tornando a Giannone sarebbe da cercarsi da lui, se egli sappia, o nò, esser dottrina condannata nell' apostata Arcivescovo di Spalatro, che

N 2 a' Prin-

(*a*) Lors qu' en vouloit ériger une Metropole, l' Evêque n' étoit point obligè d'aller detèrrer de vieux manuscripts, ni un ancienne tradition par la quelle il parût, que S. Pierre ou quelqu' un des autres Apôtres eût declarè qu' il pretendoit, que telle ou telle ville devint Metropolitaine. On ne se donnoit point tant de soins. L' Evêque tâchoit d' obtenir de l' Empereur que la Ville devint Metropole dans l' état, & cela lui donnoit le rang dans l' Eglise: la même regle qui bornoit la jurisdiction temporelle de la Ville, bornoit aussi le Diocese Ecclesiastique du nouveau Metropolitan. *Jacques Basnag. hist. de l' Eglis. tom.1. premiere partie chapitre* 8. *num.* 3.

(*b*) Vedi lib. 1. cap. 2. §. 4. e 5.

a' Principi laici debba riferirsi l' istituzione de' Vescovati, e de' diversi gradi della loro giurisdizione (*a*). Se no'l sa, perche si mette a scriver di cose, che non intende, seguendo la scorta di Maestri, i cui scritti non può ignorare, essere stati dalla Romana Chiesa proscritti? Se il sa, perche scrive in maniera, che porga sospetto, che ei sia del sentimento di quell' Apostata? Ma acciocche egli con questo suo modo artificioso di parlare non induca in errore i suoi leggitori convien brevemente dimostrare, che così la divisione delle Provincie Ecclesiastiche, come l' istituzione di nuovi Metropolitani appartiene unicamente alla Chiesa: nè questa disposizione si può mutare senza autorità di essa, per qualunque mutazione, che si faccia da' Principi nella civile amministrazione.

IV. Consultato Sant' Innocenzo I. Romano Pontefice da Alessandro Vescovo di Antiochia, se divise per decreto imperiale le Provincie, e moltiplicate le Metropoli doveano dividersi le Chiese, e moltiplicarsi i Metropolitani, rispose, che non dovea per la mutazione delle mondane necessità mutarsi la Chiesa di Dio; ma era d' uopo osservare il pristino costume delle Provincie, e secondo quello numerarsi i Metropolitani (*b*). Questa Decretale di Sant' Innocenzo essendo stata scritta intorno all' anno CCCCXIII., nel quale Alessandro successe a Porfirio nella Cattedra Antiochena (*c*), può fare argomento, che allora cominciasse a farsi la divisione delle Provincie d' Oriente, della quale si è favellato di sopra, spettanti al Patriarcato Antiocheno, cioè, circa il decimonono anno dell' Imperio di Onorio, e sesto dell' Imperio di Teodosio il giovane. Questa stessa indipendente potestà della Chiesa nell' istituzione de' Metropolitani vien confermata dagli atti del Concilio di Calcedonia non solo nella causa tra Fozio Vescovo di Tiro, ed Eustazio Vescovo di Berito, della quale si è favellato; ma anche nella causa tra Anastasio Vescovo di Nicea, ed Eunomio Vescovo di Nicomedia. Era Nicomedia antica Metropoli della Provincia di Bitinia, e il Vescovo di quella Città avea da lungo tempo conseguite le ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi, e le Chiese della stessa Provincia, quando

(*a*) Marcus Anton. de Dominis lib. 6. de Republ. Eccles. cap. 5. §. 136. & seqq.

(*b*) *Nam quod sciscitaris, utrum divisis Imperiali judicio Provinciis, ut duae Metropoles fiant, sic duo Metropolitani Episcopi debeant nominari: non verè visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator. Ergo secundum pristinum Provinciarum morem, Metropolitanos Episcopos convenit numerari.* Epist. 18. Innocentii I. ad Alexan. Antiochen. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 29.

(*c*) Vide Pagium ad annum Christi 408. n. 16.

quando per un nuovo refcritto degli Imperadori effendo ftato conceduto l' onor di Metropoli alla Città di Nicea nella Provincia medefima, pretefe quel Vefcovo avere il diritto metropolitico fopra una parte di quelle Chiefe. Portata perciò la caufa al Concilio di Calcedonia, udite le parti giudicarono i Padri, che ad Eunomio Vefcovo di Nicomedia conveniffero interamente le ragioni di Metropolitano in tutta la Provincia, e che Euftazio Vefcovo di Nicea in vigore dell' imperial decreto non godeffe niente di più, che uno ignudo titolo d' onore, con foggezione al Metropolitano di Nicomedia (a): e vollero poi, che di quefto giudizio particolare fi formaffe una regola generale per tutta la Chiefa Cattolica, così determinando nel Canone XII. *Pervenne a noftra notizia, che alcuni oltre l' Ecclefiaftiche leggi effendo ricorfi alle Poteftà, per mezzo di regie prammatiche divifero in due una fteffa Provincia, acciocchè da ciò foffero due Metropolitani nella medefima Provincia. Definì adunque il fanto Concilio, che in avvenire niente di ciò fi ardifca fare da' Vefcovi: imperocchè chi tenta tal cofa, cade dal fuo grado. Ma tutte quelle Città, le quali per lettere imperiali fono onorate col nome di Metropoli, godano il folo onore, e il Vefcovo, che governa la Chiefa di effa, cioè, falvi i fuoi diritti alla vera Metropoli* (b). Quefta è regola univerfale della Chiefa Cattolica, prefcritta da un Concilio Generale intorno alla divifione delle Provincie Ecclefiaftiche, ed alla multiplicazione de' Metropolitani; per cui fappiamo, che le difpofizioni della Chiefa ne' reggimenti Ecclefiaftici non foggiacciono alle mutazioni fatte da' Principi nello ftato civile. E quefta regola fu religiofamente cuftodita dagli Imperadori, che regnarono dopo il Concilio di Calcedonia. Giuftiniano Principe vago quanto altro mai foffe di farfi autore di nuovi diritti, e d'impacciarfi nelle cofe di Chiefa, contuttociò ferbò religiofamente all' autorità della Chiefa quefta difpofizione. Quindi avendo egli ridotte ad una fola Provincia le due Provincie di Ponto, cioè, di Ponto Polemoniaco, e di Hellenoponto, fi dichiarò, che ei non intendeva mutar

(a) Vid. Concil. Chalcedon. Act. XIII.

(b) Ἦλθεν εἰς ἡμᾶς ὥς τινες παρὰ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς προσδραμόντες δυναστείαις, διὰ πραγματικῶν βασιλικῶν τὴν μίαν ἐπαρχίαν εἰς δύο κατέτεμον, ὡς ἐκ τούτου δύο μητροπολίτας εἶναι ἐν τῇ αὐτῇ ἐπαρχίᾳ· ὥρισε τοίνυν ἡ ἁγία σύνοδος, τὸ λοιπὸ μηδὲν τοιοῦτον τολμᾶσθαι παρὰ Ἐπισκόπων· ἐπεὶ τὸν τοῦτο ἐπιχειροῦντα ἐκπίπτειν τοῦ οἰκείου βαθμοῦ· ὅσαι δὲ ἤδη πόλεις διὰ γραμμάτων βασιλικῶν τῷ τῆς μητροπόλεως ἐτιμήθησαν ὀνόματι, μόνης ἀπολαυέτωσαν τῆς τιμῆς, καὶ ὁ τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῆς διοικῶν Ἐπίσκοπος, δηλονότι σωζομένων τῇ κατὰ ἀλήθειαν μητροπόλει τῶν οἰκείων δικαίων. Concil. Chalc. Can. XII.

tar cosa alcuna per quello, che apparteneva a i Metropolitani delle due Metropoli di quelle Provincie, Amasia, e Neocesarea, lasciando a que' Metropolitani Ecclesiastici l'antica loro giurisdizione sopra le Chiese ad essi soggette : *Niente*, egli dice, *intorno a i Sacerdozj rinnuoviamo* (a). Avendo fatta la medesima legge per la Paflagonia, e ridotta ad una sola Provincia quella Regione, la quale in tempo di Onorio coll' aggiunta di alcune Città distratte dalla Bitinia era stata divisa in due Provincie, e data alla nuova il nome di Onoriade, o Onoride, la di cui Metropoli era Claudiopoli, si dichiarò, che ei non intendeva di mutare alcuna cosa intorno all' antica forma di quelle Chiese, e di que' Metropolitani Ecclesiastici, così che niente perdessero de' loro diritti per la riduzione di quelle due Provincie in una sola (b). Quello stesso poi, che osservò questo Principe nell' unione delle Provincie acciocche non si mutasse l' antica forma del reggimento Ecclesiastico, l'osservò ancora nella divisione delle Provincie. Essendo l' Armenia divisa in due, *prima*, e *seconda*, e avendo ciascheduna i suoi Metropolitani, Giustiniano vinti i Barbari, e dilatati da quella parte i confini dell' Imperio, divise tutta l' Armenia in quattro Provincie, dichiarandosi per altro nella legge, che ei fece di questa divisione, di non cangiar cosa alcuna intorno alla forma del reggimento Ecclesiastico, e all' antico diritto di que' Metropolitani (c). Vero è, che questo Principe desideroso sopra ogni modo di ornare, ed ingrandire Acrida sua Patria, Città non oscura della Dardania Europea, detta da lui Giustiniana prima, in una sua Costituzione indirizzata a Catilliano Vescovo della stessa, data nel Consolato di Bellisario, cioè l'anno DXXXV., stabilì, che il Vescovo della detta Giustiniana prima non solo Metropolitano, ma anche Arcivescovo fosse, sottoponendo alla sua potestà sette Provincie dell' Illirico Occidentale, cioè, la Dacia Mediterranea, la Dacia Ripense, la Mesia seconda, la Dardania, la Prevale, e parte della Pannonia seconda; le quali Provincie distrasse dal Vescovo di Tessalonica, che sopra di quelle come Primate esercitava potestà Esarcale : ordinando, che tanto la convocazione del Concilio, quanto la consagrazione

(a) Περὶ δὲ τὰς ἱερωσύνας οὐδὲν καινίζομεν. Novel. XXVIII.

(b) *Caeterùm circa sacerdotia nihil innovamus, sed Metropolitani, qui olim sacerdotia hic suscipiebant, tam in eodem manebunt ordine, ipsorum ordinatione quo ad locum non mutanda .... non de illis inter se diffideant, non confundantur*. Justinian. Novell. XXIX.

(c) *Qua verò ad sacerdotia spectant, ea (ut sape diximus) in pristina volumus manere forma*. Οὐδὲν οὐδὲ περὶ τὸ μητροπολίτικον δίκαιον, οὐδὲ περὶ τὰς χειροτονίας τοῦ πράγματος ἀμειβομένου. *Negotio ipso neque circa jus metropoliticum, neque circa ordinationes, vel mutationem, vel novationem suscipiente*. Novel. XXXI.

zione de' Metropolitani apparteneſſero al Veſcovo di Giuſtiniana prima, e che egli foſſe ordinato nel Sinodo di quelle Provincie, annullando ſopra di ciò ogni diritto al Veſcovo di Teſſalonica (a). Ma quì convien oſſervare due coſe: la prima, che Giuſtiniano per dar colore a queſta ſua novità preteſe di non fare un nuovo diritto, ma di reſtituir l' antico, aſſerendo, che eſſendo anticamente la Prefettura dell' Illirico, ed ogni ſua dignità sì civile, che Eccleſiaſtica coſtituita in Sirmio, e che poi, devaſtate quelle Regioni dagli Unni ſotto Attila, Apennio Prefetto al Pretorio eſſendoſi ritirato fuggitivo in Teſſalonica, il Veſcovo di quella Città non per ſua autorità, ma ſotto l' ombra del Prefetto ottenne qualche ſpecial prerogativa (b). La ſeconda coſa da oſſervarſi è, che molto ben conoſcendo Giuſtiniano, che queſto preteſto non era nè vero, nè ſufficiente per giuſtificar tanta novità, e conſiderando, che quelle Provincie dell' Illirico erano ſottopoſte all' autorità Patriarcale del Romano Pontefice, e che ſopra di eſſe il Veſcovo di Teſſalonica da antico tempo come Vicario della Sedia Apoſtolica eſercitava poteſtà di Primate, proccurò di queſta ſua diſpoſizione ottenere il conſenſo dalla ſteſſa Apoſtolica Sede, e ne fece perciò premuroſa iſtanza ad Agapito Romano Pontefice, accciocche la confermaſſe, e commetteſſe le ſue veci ſopra le Provincie dell' Illirico al Veſcovo della Giuſtiniana prima, come ne fanno fede le lettere di Agapito medeſimo a Giuſtiniano ſcritte ſopra queſto affare; nelle quali per altro non riſolve coſa alcuna ſopra la richieſta fatta, ma dice ſolo, che da' ſuoi Legati ſarà informato quel Principe di ciò, che intorno al predetto affare ſia ſpediente riſolvere, ſalvo il Principato della Sedia Apoſtolica (c). E' certo nulladimeno, che nè da Agapito, nè da Silverio ſuo ſucceſſore potè ottener Giuſtiniano il conſenſo a queſta ſua novità; ma l' ottenne bensì da Vigilio, come appariſce da una Novella di queſto Principe in data delli 18. Marzo nel Conſolato di Baſilio, cioè, l' anno DXLI., nella quale eſpreſſamente dice,

(a) Juſtinian. Novella XI.

(b) *Cum enim in antiquis temporibus Sirmii Præfectura fuerit conſtituta, ibique omne fuerit Illyrici faſtigium, tam in civilibus, quam in Epiſcopalibus cauſis; poſtea autem Attilanis temporibus eiſdem locis devaſtatis, Apennius Præfectus Prætorio de Sirmitana civitate in Theſſalonicam profugus venerat, tunc ipſam Præfecturam & Sacerdotalis honor ſecutus eſt; & Theſſalonicenſis etiam Epiſcopus, non ſua auctoritate, ſed ſub umbra Præfecturæ meruit aliquam prærogativam*. Juſtin. Novell. XI.

(c) *De Juſtiniana Civitate glorioſi natalis veſtri conſcia, nec non de noſtræ Sedis vicibus injungendis, quid ſervato beati Petri, quem diligitis, principatu, & veſtræ pietatis affectu, plenius deliberari contigerit, per eos, quos ad vos dirigimus Legatos, Deo propitio, celeriter intimamus*. Epiſt. IV. Agapeti Papæ ad Juſtinian. apud Labbè t. V. Concil. edit. Ven. col. 941.

dice, appartenere al Vescovo di Giustiniana prima la giurisdizione sopra le accennate Provincie dell' Illirico, e la Vicaria della Sede Apostolica, *secondo quelle cose, che erano state definite dal Santo Papa Vigilio* (a). Da tuttociò si rende chiaro, che questa nuova mutazione di governo Ecclesiastico introdotta oltre il costume nella Diocesi dell' Illirico, riconobbe la sua sussistenza non dalla disposizione di Giustiniano, ma dall' autorità della Chiesa, e della Sedia Apostolica: e l' istesso si dee dire delle mutazioni succedute nel reggimento Ecclesiastico a misura delle mutazioni fatte nello stato civile, cioè, non perche al cangiarsi di questo dovesse quello mutarsi, ma perche così piacque alla Chiesa per qualche pubblica utilità o condescendere a' Principi, o secondar le mutazioni da essi fatte; essendo così l' istituzione de' Vescovati, e de' governi Ecclesiastici, come il lor cambiamento riposto totalmente nell' arbitrio della sua potestà. Della qual cosa se io volessi addurne argomenti, altro non farei, che portar legne alla selva; essendo stata con invitte prove dimostrata da Scrittori chiarissimi, alcuni de' quali non possono esser sospetti a Giannone di poca inclinazione alla potestà de' Principi, o di soverchia affezione alla Chiesa Romana, come tra i Cattolici Pietro de Marca, dal quale averebbe saputo, che la Chiesa Gallicana fu sempre dello stesso sentimento di Sant' Innocenzo I., e del Sinodo di Calcedonia, riputando illecita cosa, che all' imperio de' Principi s' istituissero nuovi Vescovati (b); e come Guglielmo Beveregio Scrittor Protestante della setta Anglicana, da cui similmente averebbe imparato, che la Chiesa d' Inghilterra tenne sempre per costante disciplina, che alla sola autorità Ecclesiastica appartiene l' istituzione, e la mutazione delle Metropoli, e de' Metropolitani Ecclesiastici (c).

V. Conviene ora rispondere agli argomenti, co' quali Giannone s' ingegna insinuar destramente nell' animo del vulgo quest' opinione, che la disposizione de' reggimenti Ecclesiastici dipenda in certo modo dall' arbitrio del Principe, e dalla disposizione del governo civile. *L' Imperador Valente*, dic' egli, *in odio di Basilio divise la Cappadocia in due parti, e così facendosi nell' altre Provincie, seguì ancora la divisione delle Provincie della Chiesa, come testimonia Nazario*. Questo passo è preso interamente

(a) Κατὰ τὰ ὁρισθέντα ἀπὸ τοῦ ἁγίου Πάπα Βιγιλίου. Novella CXXXI.

(b) *Gallicana Ecclesia in eandem sententiam cum synodo Chalcedonensi, & Innocentii decreto conspiravit, putavitque nefas esse Regum imperio Episcopatus novos instituti*. Petrus de Marca de Concord. l. 2. cap 9. §. IV.

(c) Vid. Guillelm. Bevereg. Comment. in Canon. Apostolic. lib. 2. cap. 5. §. 19. & 20.

teramente da Dupino, se non che vi ha aggiunto di più quelle parole, *e così facendosi nelle altre Provincie*: imperocchè Dupino parla solamente della divisione delle Chiese di Cappadocia, che seguì dopo la divisione di quella Provincia in due (*a*). Ma il più bello è, che citando il Dupino il testimonio del Nazianzeno abbreviatamente con queste lettere, *Naz.*, non sapendo Giannone, che generazion d'erba si fosse tal nota, sostituisce Nazario in luogo di Nazianzeno, dicendo: *Come testimonia Nazario*. Ora è da vedersi, che cosa narrasi da San Gregorio Nazianzeno intorno alla divisione della Cappadocia, fatta, come dicon costoro, dall' Imperador Valente in odio di San Basilio. Narra adunque il Nazianzeno, che essendo stata divisa dall' Imperadore la Cappadocia in due Provincie, cioè, nella *prima*, e nella *seconda*, e in due Metropoli, cioè, in Cesarea, che era l' antica, e capo dell' intera Provincia, e in Tiane capo della nuova nelle cose civili; nacque perciò discordia tra S. Basilio Vescovo di Cesarea, e Antimo Vescovo di Tiane: pretendendo questi, che siccome erano divise le Diocesi nell' amministrazion civile, così dovessero ancora dividersi nell'amministrazione Ecclesiastica, e che le Chiese, che erano comprese nella nuova Provincia, cioè nella Cappadocia seconda, dovessero esser sottoposte a lui come Metropolitano: e sostenendo San Basilio, che per la mutazione del reggimento pubblico non dovea mutarsi il governo Ecclesiastico, ma dovessero osservarsi le antiche disposizioni de' Padri. *Imperocchè*, dice il Nazianzeno, *essendo la nostra Patria divisa in due Prefetture, e in due Metropoli, e molte cose dalla prima alla nuova Metropoli essendo aggiunte, di quì si eccitò discordia tra loro. Posciachè quello* (Antimo) *stimava cosa giusta, che in un colle pubbliche, le nostre cose ancora si dividessero. E per questa cagione occupava quelle* (Chiese), *che erano state aggiunte alla nuova* (Provincia), *come a se appartenenti, e già separate da quella. Ma questo* (Basilio) *si atteneva all' antica consuetudine, e alle divisioni una volta fatte da i Padri* (*b*). Da queste parole nient' altro si può raccorre, se non che Antimo pretendeva, che alla divisione delle Provincie, e delle Metropoli civili dovea succeder la divi-

(*a*) *Sic Valens in odium Basilii Cappadociam in duas partes distraxit, unde secuta est Provinciarum quoque divisio, ut testis Naz. Orat.* 20. Dupin de antiq. Eccles. discipl. dissert. 1. §. 7.

(*b*) Τῆς πατρίδος ἡμῶν εἰς δύο διαιρεθείσης ἡγεμονίας, καὶ μητροπόλεις, καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἐκ τῆς προτέρας τῇ νέᾳ προσαγείσης, ἐντεῦθεν καὶ τὰ ἐκείνων ἐστασιάσθη· ὁ μὲν γὰρ ἠξίου τοῖς δημοσίοις, καὶ τὰ ἡμέτερα συνδιαιρεῖσθαι· διὰ τοῦτο μεταποιεῖτο τῶν νεωστὶ προσελθόντων, ὡς αὐτῷ διαφερόντων ἤδη κἀκείνῳ κεχωρισμένων· ὁ δὲ τῆς παλαιᾶς εἴχετο συνηθείας, καὶ τῆς ἐκ τῶν πατέρων ἄνωθεν διαιρέσεως. S. Gregor. Naz. Orat. xx.

sione delle Provincie, e delle Metropoli Ecclesiastiche; ma per lo contrario San Basilio voleva, che si osservassero le regole della Chiesa, e de' Padri, e che alla divisione delle cose mondane non dovesse succedere la divisione dell' Ecclesiastiche, e non aver niente di comune le Prefetture civili colle Prepositure della Chiesa. E tale essere il senso delle parole di San Gregorio ci viene indicato da Niceta Diacono di Costantinopoli, e poi Arcivescovo di Eraclea, suo Spositore, e Commentatore (a). Or da questo fatto non sò che cosa possa trar Giannone in vantaggio di quella opinione, che egli cerca artificiosamente insinuare a' suoi leggitori, se pur non vuol preferire il sentimento di Antimo uomo ambizioso a quello di San Basilio Padre santissimo, e la violenza alla ragione. Ma questo sentimento di sì gran Padre della Chiesa, la cui gravissima autorità fu sempre riverita come regola, doverebbe bastare solo per convincer di somma imprudenza il nostro Giurisconsulto. Egli nulladimeno pretende dimostrare coll' autorità del diecessettesimo Canone Calcedonese, che alla divisione delle Provincie, e al cambiamento dello stato civile si muti per ordinario la politìa della Chiesa, e che ciò sia permesso dal Concilio di Calcedonia. Il Canone però, che egli cita, non è conceputo in forma permissiva, ma precettiva; e però se dovesse intendersi com' ei l' intende, sarebbe direttamente contrario alla disposizione del duodecimo Canone allegato di sopra. Ma poichè ei si diletta seguir le dottrine de' Protestanti, oda non già da Pier de Marca Scrittor Cattolico, ma da un Autor Protestante, quale è Guglielmo Beveregio, la vera intelligenza di questo Canone allegato in questo proposito dal suo Dupino, da cui ei l' ha copiato. Osserva il Beveregio, che il Concilio di Calcedonia nel Canone diecessettesimo non parla di divisione nè di Provincie nè di Metropoli, di cui favellato aveva nel Canone XII., ma di Parrocchie Rurali: mentre determina, *che le Parrocchie Rusticane, o Regionarie di ciascheduna Chiesa rimangano immutabili appresso que' Vescovi, che le ritengono, massimamente se per lo spazio di trent' anni le averanno amministrate, tenendole senza* *vio-*

(a) *Novus enim Tyanorum Metropolita Anthimus.....æquum esse contendebat, ut cum publicis administrationibus, & Præfecturis, Ecclesiarum quoque Parœciæ simul dividerentur: ac propterea Parœcias Ecclesiasticas, quæ novæ Provinciæ, idest secundæ Cappadociæ, in qua tum Metropolis erat Tyanorum Civitas, adjunctæ fuerant, sibi vendicabat. At Basilius veteri consuetudine, ac divisione a Patribus jam olim facta nitebatur, dicebatque mundana quidem dividi, cæterum Ecclesiastica suo loco manere. Neque enim ensi cum spiritu quicquam commune esse, ut quoniam duo Præfecti militares essent, idcirco duos quoque Episcopos esse necesse esset.* Nicetas Comment. in Orat. 20. S. Greg. Naz. ex interp. Billii, tom. 2. Op. S. Greg. Naz. edit. Col. ann. 1690. col. 781. & seq.

violenza (a). Indi disponendosi, che se dentro il tempo predetto vi sarà controversia si ricorra al Metropolitano, e dopo questo, se alcuno sarà gravato dal suo giudizio, si porti la causa innanzi all' Esarca della Diocesi, o al Vescovo di Costantinopoli, finalmente si stabilisce, *che se alcuna Città per potestà imperiale è rinnovata, o si rinnoverà in avvenire, l'ordine dell' Ecclesiastiche Parrocchie seguiti le forme pubbliche, e civili* (b). E' chiaro adunque, che in questo Canone non si parla di Provincie, nè di Metropoli, ma di semplici Parrocchie. Nè altra può esser l' intelligenza di esso, se non quella, che il Beveregio, e l' Arcivescovo di Parigi si avvisano, cioè, se l' Imperadore fabbricasse di nuovo alcuna Città, al cui territorio aggiungesse Villaggi distratti dalla Città vicina, allora l'ordine Ecclesiastico alla forma civile si accomodasse; cosicche non ostante lo spazio di XXX. anni, o la prescrizione di più lungo tempo, le Parrocchie de' Villaggi aggiunti appartenessero al Vescovo, nella cui Diocesi la nuova Città eretta fosse (c). Finalmente dicon costoro, che a proporzione della divisione delle Provincie, e delle Metropoli nello stato civile si videro moltiplicate le Provincie, e i Metropolitani nel reggimento Ecclesiastico, e che per conseguenza questa disposizione è fondata sulla civile amministrazione data da' Principi all' Imperio: onde è, che mutata la disposizione, e la politìa nello stato civile, si videro tante mutazioni nello stato Ecclesiastico. Ma quì si vogliono osservar due cose: la prima è, che ammettendosi per vero [ciò, che universalmente parlando è falso] che a misura della divisione delle Provincie, e delle Metropoli civili si dividessero le Provincie, e le Metropoli Ecclesiastiche, ciò nulladimeno non proverebbe punto, che la distribuzione dell' amministrazione Ecclesiastica dipendente fosse dalla distribuzione del governo civile: posciache questa divisione, e moltiplicazione di Provincie, e di Metropoli Ecclesiastiche fu fatta non per potestà del Principe, ma per autorità della Chiesa, cui piacque per qualche utilità accomodarsi alla disposizion dell' Imperio; e qualunque mutazion succeduta nello stato Ecclesiastico a misura della mutazione accaduta nello stato civile, riconobbe sempre sua origine dalla potestà della Chiesa. La seconda cosa da of-

 ser-

(a) Τὰς καθ' ἑκάστην Ἐκκλησίαν ἀγροικικὰς παροικίας, ἢ ἐγχωρίους, μένειν ἀπαρασαλεύτους παρὰ τοῖς κατέχουσιν αὐτὰς Ἐπισκόποις, καὶ μάλιστα εἰ τριακονταετῆ χρόνον ταύτας ἀβιάστως διακατέχοντες ᾠκονόμησαν. Concil. Chalc. can. XVII.

(b) Εἰ δέ τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, ἢ αὖθις καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθείτω. Ib.

(c) Bevereg. Comment. in Can. Apost. lib. 2. cap. 5. §. 18. Petrus de Marca de Concord. lib. 2. cap. 8. num. 6.

servarsi è,che quantunque nell'ImperioOrientale l'Ecclesiastica amministrazione fosse perlopiù conforme alla politìa dello stato civile, non fu non pertanto così nell' Imperio Occidentale, dove la distribuzione dell' Ecclesiastico reggimento fu per la maggior parte diversa dalla civil disposizione, come Giannone stesso consente, e noi appresso dimostreremo. La qual cosa dimostra, che non per alcuna necessità, ma per pura volontà della Chiesa, essa nella sua amministrazione si accomodò alla politìa dell' Imperio. Nè punto, o poco importa a noi ciò, che si facesse la Chiesa Greca dopo il quinto secolo, quando fatta serva nommeno dell' ambizione de' Vescovi, che dell' arbitrio de' Principi abbandonò le regole de' Padri, finche poi con ferale scisma si distaccò dalla Chiesa Latina. Ma a noi dee servire di regola la Chiesa Occidentale, che unita al Romano Pontefice, cioè, al fonte, e al centro dell' unità, e al capo visibile costituito da Cristo sopra tutto il suo Gregge, custodì così in questa parte, come nell' altre ancora le antiche regole de' nostri Padri. Ma è tempo di ritornare a Giannone, il quale così seguita:

T E S T O.

„ In cotal guisa l' altre Provincie (a) ancora di questa Diocesi di „ Oriente, come l'Arabia, l' Isauria, la Mesopotamia, Osdroena, Eu„ frate, e Cipro, secondo la disposizione, e politìa dell' Imperio rico„ nobbero i loro Metropolitani, i quali furon così chiamati, perche „ presiedevan nelle Chiese delle Città principali delle Provincie, e per „ conseguenza godevano alcune ragioni, e prerogative, che non ave„ vano gli altri Vescovi preposti all' altre Chiese delle Città minori „ della Provincia. Così essi ordinavano i Vescovi eletti delle Chiese „ della Provincia; convocavan i Concilj Provinciali, ed aveano la „ soprantendenza, e la cura, perche nella Provincia la fede, e la di„ sciplina si serbasse, che erano le ragioni, e i privilegj de' Metropoli„ tani, per li quali si distinguevano sopra i Vescovi: ed in cotal ma„ niera dopo il Concilio Niceno intesero il nome di Metropolitano tut„ ti gli altri Concilj, che dapoi seguirono, e gli altri Scrittori Eccle„ siastici del quarto, e quinto secolo.

VI. Se fosse Giannone così facile a provare come lo è ad asserire, sarebbe una felicità il sentirlo parlare con tanta franchezza. *L'Arabia*, dic' egli,

(a) Tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 121. e 122.

dic' egli, *l' Isauria, la Mesopotamia, l' Osdroena, Eufrate, e Cipro, secondo la disposizione dell' Imperio riconobbero i loro Metropolitani*. Ma averebbe egli dovuto indicarci le Metropoli civili di queste Provincie, e a misura di esse farci vederc i Metropolitani Ecclesiastici. L' Arabia Petrea conquistata da Palma Preside della Siria, e da Trajano ridotta in Provincia, come si raccoglie da Dione (*a*), e da Sesto Rufo (*b*), e si vede anche dalle medaglie di questo Principe coll' epigrafe ARABIA ADQVISITA, ebbe due Città principali, cioè, Petra, e Bostra: quella si vede distinta col nome di Metropoli nelle monete battute sotto Adriano, e sotto Marco Aurelio con questa leggenda nel rovescio: ΑΔΡΙΑΝΗ. ΠΕΤΡΑ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC. (*c*), il che fa indizio, essere stata fatta Metropoli da Adriano, e da lui aver preso il nome di Adriana, questa benche vedasi da Trajano ornata col di lui nome nelle monete battute sotto Comodo, e sotto Severo, aventi nel rovescio questa iscrizione: NE. TPA. BOCTPA., cioè, *Nervia Trajana Bostra* (*d*), e si veda anche decorata col nome di Colonia nelle medaglie coniate sotto Alessandro Severo, e distinte col nome di questo Principe con tal leggenda: N. TR. ALEXANDRIANAE. COL. BOSTR. (*e*), cioè, *Nerviæ Trajanæ &c.*, essa non pertanto non si trova nelle medaglie divisata col nome di Metropoli. Contuttociò nelle notizie Ecclesiastiche non il Vescovo di Petra, ma quel di Bostra si vede ornato col titolo di Metropolitano; onde nel Concilio Calcedonense Costantino Vescovo di Bostra si sottoscrive: *Constantino Bostrenæ Civitatis Metropolis Arabiæ* (*f*). Ma è ancora da osservarsi, che Bostra nel Concilio Costantinopolitano Generale celebrato l' anno CCCLXXXI. vien considerata come capo d' una Provincia Ecclesiastica separata dall' Arabia, mentre prima si sottoscrivono i Vescovi della Provincia d' Arabia, e poi quelli della Provincia di Bostra (*g*). L' Isauria ebbe per Metropoli civile Seleucia, e si vede distinta col nome di Metropoli dell' Isauria nelle medaglie battute sotto Geta, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩC ΙCΑΥΡΩΝ. (*h*); nè v' ha dubbio, che il Metropolitano di questa Provincia fosse il Vescovo di Seleucia. La Mesopotamia nel tempo del Concilio di Antiochia celebrato l' anno CCCXLI. non era distinta nell' amministrazione Ecclesiastica dall' Osdroena, e capo di tutta la Provincia era Edessa, fatta Colonia, e Metropoli da Cara-

(*a*) Dio lib. 67.
(*b*) Rufus in Breviario.
(*c*) Vaillant Numism. Græc. Imperat. Harduin. in Numm. Popul. & Urbium.
(*d*) Harduin. & Vaillant loc. cit.
(*e*) Vaillant Numis. Imp. in Colon. percus. par. 2. Harduinus loc. cit.
(*f*) Concil. Chalcedon. Act. 1.
(*g*) Concil. Constatinopol. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1134.
(*h*) Harduin. in Numm. Popul. & Urbium ex Cimelio D. Faucault.

Caracalla dopo aver con frode preso, e carcerato Algaro Re degli Osdroeni, come narra Dione (a). Quindi nelle monete battute sotto Macrino si vede Edessa distinta co' titoli di Metropoli, e di Colonia, ΜΗΤ. ΚΟΛ. ΕΔΕCCA. (b). Nel detto Concilio Antiocheno Eterio Vescovo di Edessa si vede sottoscritto il primo tra i Vescovi della Provincia di Mesopotamia; nè ivi si fa alcuna menzione dell' Osdroena. Dappoi fu anche divisa l' amministrazione Ecclesiastica di queste due Provincie, e rimanendo Edessa Metropoli dell' Osdroena, Amido divenne Metropoli della Mesopotamia. Quindi nel Concilio Costantinopolitano II. Generale Eulogio Vescovo di Edessa è sottoscritto il primo tra i Vescovi dell' Osdroena, e Marea Vescovo di Amido il primo tra i Vescovi della Provincia di Mesopotamia (c). Ma nel Concilio di Calcedonia Nonno Vescovo di Edessa si sottoscrive come Vescovo della Provincia di Siria prima (d): la qualcosa, se non è errore scorso negli antichi Codici, potrebbe far credere, che nella divisione della Siria in prima, e in seconda, la Città di Edessa, che era Metropoli dell' Osdroena, fosse annoverata tra i Vescovati della Siria prima. Ma pure questo medesimo Nonno si vede alla testa de' Vescovi della Provincia Osdroena nella lettera scritta all' Imperador Lione l' anno CCCCLVIII. per difesa del Concilio Calcedonense, dove ei si dice Vescovo di *Edessa Metropoli* (e). E' chiaro ancora, che in tempo del Concilio Calcedonense il Vescovo di Amido avea le ragioni di Metropolitano sopra la Provincia di Mesopotamia, veggendosi numerato tra gli altri Metropolitani (f). Nella Provincia Eufratesia, anticamente detta Comagene, celebre fu la Città di Samosata, la quale fin sotto l' Imperio di Adriano era distinta col titolo di Metropoli, come apparisce dalle monete di essa battute sotto questo Principe, nelle quali è distinta col nome di Flavia ΦΛΑ. CΑΜΟCΑΤ. ΜΗΤΡΟΠ. ΚΟΜ, cioè, *Flavia Samosata Metropolis Comagene* (g); e da Antonino Pio fu ornata di molte prerogative, come di Sagra, di Asilo, e di *Autonoma*, cioè, del diritto di valersi delle proprie leggi, come apparisce dalle sue antiche monete coniate sotto il detto Principe colla leggenda, Φ. CΑΜΟ. ΙΕΡ.

[a] Dio lib. 77.

(b) Vaillant Numism. Imperat. in Colon. perc. par. 2. Harduin. in Numm. Popul. & Urb.

(c) Concil. Constantinopol. apud Labbè loc. cit.

(d) *Nonno Edessæ Civitatis primæ Syriæ*. Concil. Chalcedon. Act. 1.

(e) Codex Encycl. epist. pro defensione Conc. Chalcedon. epist. XV. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 715.

[f] *Symeone Amidenæ Civitatis Metropolis Mesopotamiæ*. Concil. Chalced. Act. 1

(g) Apud Harduin. in Num. Populorum, & Urb.

ΙΕΡ. ΑCΥ. ΑΥΤΟΝΟ. ΜΗΤΡ. ΚΟΜ., cioè, *Flavia Samosata, Sagra, Asilo, usante le proprie leggi, Metropoli di Comagene* (*a*). Ma nelle notizie Ecclesiastiche Metropoli dell' Eufratesia era Gierapoli. Quindi nel Concilio Costantinopolitano II. Generale Teodoto Vescovo di Gerapoli è sottoscritto in primo luogo tra i Vescovi della Provincia d'Eufrate, e dopo lui Antioco Samosateno (*b*). Ma nell'anno CCCXLI., in cui si celebrò da i Semiariani il Concilio Antiocheno, non sembra, che l' Eufratesia fosse ancor distinta dalla Siriacele, o Celesiria, detta poi Siria prima: conciossiache Piperio Samosateno si vede sottoscritto tra i Vescovi della Provincia di Siria *Cava*, o *Cocle* [*c*]. Nè vuolsi quì pretermettere, che nel Concilio di Calcedonia nella numerazione de' Vescovi presenti alla prima Azione si fa menzione di Stefano Vescovo di Gerapoli, la quale ivi è detta Città della Siria prima: *Stephanus Hierapolis Civitatis primæ Syriæ*. E comecche di un' altra Gerapoli nella Frigia Salutare, e di un' altra nell' Isauria si faccia menzione nelle notizie greche, e nelle memorie delle Chiese (*d*); contuttociò niun' altra Gerapoli può appartenere alla Siria, fuor di quella dell' Eufratesia compresa anticamente nella Siria. Ma poiche ne' Codici greci di questo Concilio non si trova se non il nome di Stefano, e di Gerapoli senza alcuna indicazione della Provincia Στεφάνυ Ἱεραπόλεως, senza altra aggiunta, può credersi, che i Codici latini, dove Gerapoli è detta Città della Siria, prima sieno viziati. Della Provincia dell' Isola di Cipro fu Metropoli Salamina, detta poi anche Costanza, e resa celebre da Sant' Epifanio: onde anche nelle cose Ecclesiastiche il Vescovo di essa ebbe le ragioni di Metropolitano. Quindi Savino Vescovo di Costanza di Cipri si vede annoverato tra i Metropolitani della Chiesa Orientale nella lettera di Lione Imperadore [*e*]. Tutto questo si è voluto dire a solo motivo di far vedere, che sebbene nell' Imperio Orientale le Metropoli Ecclesiastiche per lo più corrispondevano alle civili, qualche volta nulladimeno la disposizion delle Chiese, così nella divisione delle Provincie, come nella distribuzione delle Metropoli, era diversa dalla civil disposizione; ciò, che chiaramente più che altrove apparisce dalla disposizione Ecclesiastica della Chiesa di Gerusalemme, dappoiche a quel Vescovo dal Concilio Calcedonese furono concedute le tre

(*a*) Apud Patinum in Nummis Imper. med. mod. pag. 227.
(*b*) Concil. Constantinopol. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1133.
(*c*) Conc. Antiochen. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 586.
(*d*) Index Geographicus Episcop. Harduini tom. XI. Concil.
(*e*) Codex Encycl. epistol. pro defens. Concil. Chalced. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 690.

le tre Palestine distratte dalla Diocesi d'Oriente, e dal Patriarcato Antiocheno, e poi dal quinto Sinodo gli fu conceduto il diritto Patriarcale coll' unione di altre Chiese distaccate parimente dall' Alessandrino, e dall' Antiocheno: concioffiache sebbene nella disposizione dell' Imperio fino al settimo secolo Cesarea fosse Metropoli della Palestina prima, e sede del Consolare, che governava quella Provincia, e che Elia, o Gerusalemme fosse una delle Città soggette alla Città di Cesarea, come apparisce dalla Notizia delle Provincie dell' Imperio Orientale di Jerocle Grammatico pubblicata da Emanuele Schelestrate col supplimento di Luca Holstenio tratto da altri antichi Codici, nella qual Notizia è scritto: *Provincia di Palestina sotto il Consolare ventidue Città*; tra le quali in primo luogo è noverata Cesarea Metropoli(*a*), e Gerusalemme è noverata in settimo luogo tra le Città soggette col nome di *Elia*: Ἡ Ἐλία ἢ Ἱεροσόλυμα, *Elia, che è Gerosolima* [*b*]; contuttociò è cosa certissima, che allora la Chiesa di Gerusalemme era capo, e Metropoli di tutte le tre Provincie di Palestina, e il Metropolitano di Cesarea era sottoposto al Vescovo Gerosolimitano, come a suo Patriarca. Altre diversità ancora si possono osservare, le quali per non recar noja a' Lettori volontieri tralascio. Quello però, che io non posso tralasciar di riprendere in Giannone, si è, che egli dopo aver spiegati gli ufficj, e' diritti de' Metropolitani dice, che *in cotal maniera dopo il Concilio Niceno intesero il nome di Metropolitano tutti gli altri Concilj, che dapoi seguirono*; quasiche questi diritti, e questi ufficj non fossero noti prima del Concilio Niceno I., e che da questo non fossero già come antichi confermati. Ma di ciò avendo favellato abbastanza nel primo libro (*c*), seguiteremo ad ascoltarlo mentre così favella:

T E S T O.

„ Egli è ancor vero [*d*], che vi furono alcuni Vescovi, ch'eb-
„ bero solamente il nome di Metropolitano, e per solo onore furono
„ così chiamati, non già perche ritenessero alcuna di quelle ragioni,
„ e prerogative: così il Vescovo di Nicea solamente per onore otten-
„ ne il nome di Metropolitano con essere anteposto a tutti gli altri
„ Vesco-

(*a*) Ἐπαρχία Παλαιστίνης ὑπὸ Κονσολάριον πόλεις ΚΒ. Καισάρεια μητρόπολις. Hieroclis Grammatic. Comes peregrinat. apud Schel. tom. 2. Antiquit. Ecclesiast. in Append. ad Opus Geograph. §. 23.

(*b*) *Hieroclis Grammatic. Comes peregrination.* apud Schelestrat. t. 2. Antiq. Ecclesiast. in appendic. ad Opus Geograph. §. 28.

(*c*) Tom. III. lib. 1. cap. 2. §. 4. pag. 131.

(*d*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 122.

„ Vescovi di quella Provincia, ma non già restò esente dal Metropoli-
„ tano di Nicomedia, di cui era suffraganeo: così anche furon i Ve-
„ scovi di Calcedonia, e di Berito. E secondo questo istituto negli ul-
„ timi nostri tempi pur veggiamo nel nostro Regno molti Vescovi,
„ come quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Rossano, ed in Sardegna
„ il Vescovo Arborense, o sia di Oristagni, i quali per onore godono
„ il titolo di Metropolitano, ancorche non avessero Provincia, o Ve-
„ scovo alcuno per suffraganeo.

„ Il nome di Arcivescovo non è di potestà, come il Metropolita-
„ no, ma solo di dignità: e prima non soleva darsi, se non a' primi,
„ e più insigni Vescovi, ed anche molto di rado. Ne' tre primi secoli
„ non s' intese, nè si legge mai tal nome: cominciò nel quarto secolo
„ a sentirsi, prima presso ad Attanasio, e dapoi in alcun altri Scrittori,
„ ma di rado. Nel quinto secolo fu più usitato, e cominciò a darsi
„ a' Vescovi di Roma, a quelli di Antiochia, d' Alessandria, di Co-
„ stantinopoli, di Gierusalemme, di Efeso, e di Tessalonica. Nel
„ sesto diedesi anche a quel di Tiro, d' Apamea, e ad alcuni altri:
„ San Gregorio Magno diede dapoi questo nome a' Vescovi di Corinto,
„ di Cagliari, e di Ravenna: e ne' seguenti tempi del secolo ottavo
„ fu dato a questi, e ad altri insigni Metropolitani, come di Nicopoli,
„ di Salona, d' Aquileja, di Cartagine, e d' altre Città. Ma negli
„ ultimi tempi, e ne' secoli men' a noi lontani questo nome promi-
„ scuamente se l' attribuirono tutti i Metropolitani, anzi sovente fu
„ dato a' semplici Vescovi, che non erano Metropolitani; donde
„ avvenne, che presso a' Greci degli ultimi tempi fossero più gli Ar-
„ civescovi, che i Metropolitani, perche fu facile a' semplici Vesco-
„ vi di attribuirsi questo speziofo nome, ma non così facile di sotto-
„ porsi le Chiese altrui. E per questa cagione si veggon ancora nel
„ nostro Regno molti Arcivescovi senza suffraganei: di che più am-
„ piamente tratteraffi, quando della polità Ecclesiastica di questi ul-
„ timi tempi ci toccherà ragionare.

VII. Verissimo è, che alcuni Vescovi ebbero solamente il nome di Metropolitano senza averne i diritti, e vero è ancora, che tali furono i Vescovi di Berito nella Fenicia prima, di Nicea, e di Calcedonia nella Bitinia: ma questo stesso onore conseguirono per decreto de' Padri di Calcedonia, come del Vescovo di Berito, e di Nicea abbiamo dimostrato di sopra; e nel medesimo Concilio Calcedonense Marciano piissimo Principe volendo onorar la Città di Calcedonia in

P memo-

memoria del ſanto Concilio ivi celebrato, in onore di Sant' Eufemia Martire, nel cui Tempio i Padri ſi erano raunati, e in decoro degli ſteſſi Padri avendo ornata quella Città col titolo di Metropoli, decorandola però del ſolo nome, ſerbata la dignità all' antica Metropoli Nicomedia: *In onore*, diſſe egli, *della ſanta Martire Eufemia, e della ſantità voſtra abbiamo deliberato, che la Città di Calcedonia, in cui è ſtato tenuto il Concilio della ſanta Fede, abbia le prerogative di Metropoli, onorando queſta ſolamente col nome, ſalva cioè la propria dignità alla Metropoli Nicomedia* (a). Quindi il Veſcovo di quella Città conſeguì l' onore ignudo del titolo di Metropolitano ſecondo la definizione dello ſteſſo Concilio nel Canone XII. Per la qual coſa nella Provincia di Bitinia erano tre Metropoli, cioè, Nicomedia di vero diritto, Nicea, e Calcedonia di ſolo onore. In quanto a quello, che ei dice, che alcuni Veſcovi del Regno di Napoli, i quali ſono quelli di Nazaret, di Lanciano, e di Roſſano, godono per onore il titolo di Metropolitano, non avendo nè Provincia, nè ſuffraganei, dovea conſiderare per quel, che appartiene al Veſcovo di Nazaret, che eſſendo ſtata occupata nel ſecolo XIII. da' Saraceni la Galilea, e la Città di Nazaret, nella quale era ſtata da i Latini trasferita la Sede Metropolitana di Scitopoli della ſeconda Paleſtina, come appariſce dalla Notizia delle Chieſe, ſcritta nel Pontificato di Celeſtino III. [*meglio Onorio III.*] l' anno MCCXXV. da Milone Abbate [b], penſarono i Rom. Pontefici aſſegnare una Sedia onoraria in Italia all' Arciveſcovo Metropolitano di quella Provincia fuggito da' Barbari, e gli fu ſtabilita nella Città di Barletta, e conceduta li la Chieſa di Santa Maria di Nazaret preſſo le mura di eſſa Città: gli furono poi aggiunte le due Chieſe Cattedrali di Canne, e di Monte Verde; quella nell' anno MCCCCLV., queſta nell' anno MDXXXIV. Fu queſto Veſcovo inoltre onorato con molti privilegj ſingolari; e devaſtata poi la ſua Dioceſi per cagion delle guerre, gli furono dati alcuni altri aſſegnamenti, e coſtituiti in varj luoghi i termini della ſua giuriſdizione, come può vederſi dall' Ughello [c]. Queſto Veſcovo adunque ebbe

(a) Εἰς τιμὴν τῆς τε ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας, καὶ τῆς ὑμετέρας ὁσιότητος τὴν Καλχηδονίων πόλιν, ἐν ᾗ τῆς ἁγίας πίστεως σύνοδος διεκροτήθη, Μητροπόλεως ἔχειν πρεσβεῖα ἐθεσπίσαμεν ὀνόματι μόνῳ ταύτην τιμήσαντες, σωζομένου δηλαδὴ τῇ Νικομηδέων μητροπόλει τοῦ ἰδίου ἀξιώματος. Concil. Chalced. Act. VII.

[b] *In Galilæa ſecunda Sedes Scitopoli i. Betſan ſcilicet, hodie tranſlata eſt Sedes ad Nazareth ob venerationem annuntiationis Dominicæ, & Nativitatem Beatæ Mariæ Virginis. Sub hac ſunt Epiſcopatus decem &c.* Notitia Eccleſiarum ex Vaticanis Codicibus 145. & 125.3. apud Schelestratem tom. 2. Antiquit. Eccleſiaſt. in appendice ad Opus Geograph. n. 23.

[c] Ughellus Italia ſacra tom. 7. in Archiep. Nazarenis.

ebbe una volta Provincia, ebbe Metropoli; onde non può annoverarsi tra quelli, *che godono il titolo di Metropolitano, ancorche non avessero Provincia, o suffraganeo alcuno*. In quanto all' Arcivescovo di Rossano comecche sieno oscure le origini di quella Chiesa, è certo nulladimeno, che ella fu amministrata da' Greci, e fu per lungo tempo osservato in esso il greco rito: che essendo stato edificato nelle vicinanze di quella Città il Monistero di Santa Maria di Patirio dell' Ordine di San Basilio, gli Archimandriti, o Abbati greci di quel Monistero ebbero per lo più il Vescovato di Rossano: che nell' anno MXCII. essendo stato eletto un Vescovo latino, richiamando i Popoli appresso Ruggiero Duca di Calabria ottennero, che in avvenire si eleggesse sempre il Vescovo di greco rito (a): che il Vescovo di Rossano si chiamava Arcivescovo fino dall' anno MCCXCIII., come apparisce da un privilegio conceduto a quella Chiesa da Tancredi Re di Sicilia, e Duca di Puglia, confermato dall' Imperatrice Gostanza: che finalmente essendo stato eletto da Pio II. Romano Pontefice Arcivescovo di Nazaret nell' anno MCCCCLX. Fra Matteo de' Saraceni di Reggio dell' Ordine de' Frati Minori, uomo di singolar pietà, e di molta dottrina, questo ridusse quella Chiesa al rito latino, come apparisce da una Iscrizione riportata da Ferdinando Ughelli (b). Tutte queste cose averebbe potuto comodamente osservare dal riferito Ughelli (c), e da esse averebbe anche potuto conoscere, che il nome di Arcivescovo non è stato dato al Vescovo di Rossano da i Latini, ma da' Greci Preti, i quali soleano liberalmente conceder questo titolo onorario a' semplici Vescovi; e che da i Latini ne fu solamente continuato il possesso anche ne' Vescovi di latino rito. Rimane solamente a parlare dell' Arcivescovo di Lanciano, il qual Vescovato istituito da Lione X. nell' anno MDXV. col nome di semplice Vescovo, fu poi alle preghiere di Filippo II. Re delle Spagne, e di Napoli da Pio IV. Sommo Pontefice dichiarato Metropolitano, e Arcivescovo di solo nome nell' anno MDLXII. (d). Questo solo Arcivescovato di onore si può contare nel Regno di Napoli istituito dalla Sedia Apostolica. Ma essendo Giannone poco vigilante nelle cose, che narra del Regno di Napoli, del quale tes-

[a] Gaufridus in Hist. Northman. lib. 4. cap. 22.

(b) *Hanc quam cernis, ille cujus laus est perennis, Transtulit in latinum, Ecclesiam de graco ad cultum divinum, Cui nomen est Matthaus, quem in Prasulem elegit aternus Deus. Ordinis fuit Minorum, qui in numero fuit magnus Pradicatorum An.* MCCCCLXI. Apud Ughel. tom. 9. Ital. sac. in Episcop. Rossan.

[c] Ughellus Ital. sacr. tom. 9. in Episcop. Rossan.

(d) Vid. Ughell. tom 6. Ital. sacr. in Episc. Ansanen.

le teſſe l'Iſtoria, non è maraviglia, che dorma del tutto dove racconta coſe fuora della ſua Patria, annoverando tra i Veſcovi, *i quali per onore godono il titolo di Metropolitano, ancorche non aveſſero Provincia, o Veſcovo alcuno per ſuffraganeo, anche il Veſcovo Arborenſe, o ſia d' Oriſtagni in Sardegna*. Or chi ha detto a lui, che il Veſcovo d' Oriſtagni in Sardegna non abbia avuta Provincia, o Veſcovi ſuffraganei? Nella ſopraddetta Notizia delle Chieſe ſcritta nel ſecolo XIII., e tratta da' Codici Vaticani da Emanuello Schelestrate, ſono numerate nella Sardegna tre Provincie, e tre Arciveſcovi Metropolitani; il terzo de' quali è quello di Oriſtagni, ſotto cui ſono numerati cinque Veſcovi ſuffraganei (*a*). Quindi nel Concilio Piſano tenuto l' anno MCDIX. dopo i Patriarchi tra' più inſigni Arciveſcovi Metropolitani ſi vede ſottoſcritto *Bertrando Arborenſe* (*b*). Se poi nelle varie vicende, e calamità di quell' Iſola il Veſcovo d' Oriſtagni abbia perduta la Provincia, e i ſuffraganei, queſto non fa, che egli ſia uno di que' Veſcovi, *i quali godono per ſolo onore il titolo di Metropolitano, ancorche non aveſſero Provincia*: e quando l' abbia avuta una volta, non per ſolo onore, ma per ottimo diritto conviene a lui il nome di Metropolitano, e di Arciveſcovo.

VIII. Ma parlando Giannone del nome di Arciveſcovo non dice in tutto bene quando afferma colla ſua ſolita franchezza, che queſto nome *non è di poteſtà come il Metropolitano, ma ſolo di dignità*: imperocche ſebbene negli ultimi tempi fu queſto titolo conferito per ſola diſtinzione di onore anche a' ſemplici Veſcovi, dapprima però non fu così, ma fu attribuito ſolamente a' Veſcovi delle prime Sedie per indizio del lor Principato ſopra i Veſcovi Metropolitani, come ſuona il nome di Arciveſcovo. Ma dappoiche i Veſcovi de' primi troni ſi diſtinſero col nome di Patriarchi, i Primati, che coſtituivano il ſecondo ordine della Gerarchia, ed aveano poteſtà quaſi Eſarcale ſopra più Provincie, ſi diviſarono col nome di Arciveſcovi. Quindi Sant' Iſidoro, che fu contemporaneo di San Gregorio Magno, trattando di queſta materia ſecondo il preſcritto della priſtina diſciplina: *L' ordine*, dice, *de' Veſcovi è diviſo in quattro: in Patriarchi, in Arciveſcovi, in Metropolitani, ed in Veſcovi* (*c*); prendendo certamente il nome di Arcive-

(*a*) *Archiepiſcopus Arborenſis hos habet ſuffraganeos, Uſellenum, ſanctæ Juſtæ, Terræ Albæ, Civitatenſem, qui eſt Domini Papæ, Galltellinenſem, qui eſt Domini Papæ*. Notitia Eccleſiar. apud Schelestrat. loc. cit.

(*b*) Concil. Piſan. apud Harduin. tom. 8. Concil. col. 101. &c.

(*c*) *Ordo Epiſcoporum quadripartitus eſt: in Patriarchis, Archiepiſcopis, Metropolitanis, & Epiſcopis*. S. Iſidor. lib. 7. Origin. cap. 12.

Arcivescovo per nome di potestà superiore a quella de' Metropolitani, ed inferiore a quella de' Patriarchi. Dappoi fu dato questo nome a' Metropolitani, e finalmente fu comunicato anche a' semplici Vescovi, ed allora non fu più dimostrativo di potestà, ma semplicemente di dignità. Ma poiche di questa materia abbiamo di sopra diffusamente favellato [a], a quanto ivi abbiamo detto ci riportiamo, tenendo dietro al nostro Giurisconsulto, il quale così seguita:

T E S T O.

„ Ecco come nelle Provincie (b) della Diocesi d' Oriente rav-
„ visiamo i Metropolitani secondo la disposizione delle Città Metropoli
„ dell' Imperio. Ecco ancora, come in questa Diocesi ravviseremo il
„ suo Esarca, ovvero *Patriarca*, che fu il Vescovo di *Antiochia*, come
„ quelli, che presedendo in questa Città Capo dell' intera Diocesi, pre-
„ sedeva ancora sopra tutti i Metropolitani di quelle Provincie, delle
„ quali questa Diocesi era composta, e di cui erano le ragioni, e
„ privilegj Patriarcali, cioè di ordinare i Metropolitani, convocare i
„ Sinodi Diocesani, ed aver la soprantendenza, e la cura, che la Fe-
„ de, e la disciplina si serbasse nell' intera Diocesi. Prima questi era-
„ no propriamente detti *Esarchi*, perche alle principali Città delle
„ Diocesi erano preposti, e più Provincie sotto di essi avevano: onde
„ ne' Canoni del Concilio di Calcedonia in cotal guisa, e per questa
„ divisione di Provincie, e di Diocesi, si distinguevano gli Esarchi da'
„ Metropolitani: così Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Ve-
„ scovo di Efeso furon chiamati Esarchi, perche il primo avea sotto di
„ sè la Diocesi di Ponto, ed il secondo quella dell'Asia. Egli è però ve-
„ ro, che alcune volte questo nome fu dato anche a' semplici Metro-
„ politani: ed i Greci negli ultimi tempi lo diedero profusamente a più
„ Metropolitani, come a quel di Amira, di Sardica, di Nicomedia,
„ di Nicea, di Calcedonia, di Larisso, ed altri. Nulladimeno la pro-
„ pria significazion di questa voce *Esarca* non denotava altro, che un
„ Vescovo, il quale a tutta la Diocesi presedeva, siccome il Metropo-
„ litano alla Provincia. Alcuni di questi Esarchi furon detti anche
„ *Patriarchi*, il qual nome in Oriente, in decorso di tempo, a soli cin-
„ que si restrinse, fra i quali fu l' *Antiocheno*.

„ I confini dell' Esarcato di Antiochia non s' estesero oltre i confi-
„ ni della Diocesi di Oriente; poiche l' altre Provincie convicine es-
„ sendo

(a) Vedi sopra §. v. num. III.

(b) Tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 122. e 123.

„ fendo dentro i confini dell' altre Diocesi, appartenevano agli altri
„ Esarchi. Così la Diocesi d' Egitto, come quinci a poco vedrassi, era
„ all' Esarca d' Alessandria sottoposta, e l' altre tre Diocesi d' Oriente,
„ come l' Asiana, la Pontica, e la Tracia, erano fuori del suo Esarca-
„ to; anzi nel Concilio Costantinopolitano espressamente la cura di
„ queste tre Diocesi a' proprj Vescovi si commette. Nè quando il Ve-
„ scovo di Costantinopoli invase queste tre Diocesi, ed al suo Patriar-
„ cato le sottopose, come diremo più innanzi, si legge, che il Vesco-
„ vo di Antiochia gliel' avesse contrastate, come a lui apparte-
„ nenti.

IX. Più cose a un fiato dice quì Giannone, le quali hanno bisogno di lunga discussione: poiche altre son false, altre son dubbie, altre finalmente son con fraudolenza tessute. Dice, che gli Esarchi furono *propriamente così detti, perche alle principali Città delle Diocesi erano preposti, e più Provincie sotto di se avevano*. Questa proposizione generalmente parlando non è vera. Il Vescovo Romano presiedeva a una Città, che oltre l' esser capo di tutto l' Imperio, era principale della Diocesi d' Italia, o almeno, come vuol Giannone, del Vicariato di Roma, ed avea sotto di se più Provincie, e pure non fu chiamato Esarca. Capo della Diocesi dell' Africa era Cartagine; ma il Vescovo, che a quella presiedeva, e più Provincie avea sottoposte al suo governo, Esarca non pertanto non fu mai detto. Ma giacche egli vuol disegnarci la politia della Chiesa sul modello della civil disposizione dell' Imperio perche nelle cinque Diocesi di Oriente sottoposte al Prefetto al Pretorio d' Oriente, le quali nelle cose civili erano amministrate da cinque Ufficiali chiamati perlopiù Vicarj, ha trovati i nomi di cinque Esarchi Ecclesiastici, trovi ancora se può nelle due Diocesi di Macedonia, e di Dacia, amministrate negli affari civili da due Vicarj, e sottoposte al Prefetto al Pretorio dell' Illirico; trovi dico due Esarchi Ecclesiastici, ancorche sia certo, che vi erano Vescovi, i quali presiedevano alle Città principali di quelle due Diocesi? Così nelle tre Diocesi, delle Gallie, della Spagna, e della Brettagna, sottoposte al Prefetto al Pretorio delle Gallie, e governate similmente da tre Vicarj negli affari civili, troverà bensì Vescovi, che presiedevano alle Città principali di esse Diocesi, ma non rinverrà Esarchi Ecclesiastici. Nè questi propriamente ei troverà nelle tre Diocesi sottoposte al Prefetto al Pretorio d' Italia, e da altrettanti Vicarj imperiali amministrate, cioè, nell'Italia, nell'Africa, e nell' Illirico Occidentale. Al più al più dunque ei potrà ap-
plicar

plicar questo nome a i Vescovi di Alessandria, e di Antiochia; e ciò non solo perche presiedevano alle Città, che erano principali delle Diocesi di Egitto, e di Oriente, ma perche antichissimi erano i loro privilegj, e la loro potestà prima ancora, che l'Imperio fosse distribuito in Diocesi, e perche riconoscevano la loro origine del Principe degli Apostoli; e perciò fu dato loro un nome, che dagli altri Metropolitani li distinguesse: ciò, che non fu dato dagli Orientali al Romano Pontefice perche era capo di tutti. Quindi è cosa molto dubbiosa, che i Vescovi di Efeso, di Cesarea in Cappadocia, e di Eraclea, le quali Città erano principali delle tre Diocesi di Asia, di Ponto, e di Tracia, presiedessero rispettivamente a quelle intere tre Diocesi, ed avessero sotto di loro le Provincie in esse comprese; siccome ancora è cosa molto dubbiosa, che di questi tre Esarchi favellasse il Concilio di Calcedonia, come noi abbiamo dimostrato di sopra (*a*). Ma poi è falso falsissimo, che *Filalete Vescovo di Cesarea, e Teodoro Vescovo di Efeso furon chiamati Esarchi, perche il primo avea sotto di se la Diocesi di Ponto, ed il secondo quella di Asia*: posciache essi furono così chiamati nel sesto Concilio Generale celebrato verso la fine del VII. secolo; ed è cosa certa certissima, che allora quelle tre Diocesi co' loro Metropolitani erano sotto la potestà del Vescovo di Costantinopoli, come noi abbiamo già dimostrato. Ma ei non sà più di quello, che ha imparato dal suo *accuratissimo Dupino*, da cui ha copiato questo passo (*b*). Non occorreva peraltro, che ei ci avvisasse, *che i confini dell' Esarcato di Antiochia non s' estesero oltre i confini della Diocesi d' Oriente*, se non ci voleva dare ad intendere, che questa Diocesi Ecclesiastica camminando di pari passo colla Diocesi civile, e tenendo il suo Esarca le stesse misure nella Ecclesiastica giurisdizione di quelle, che erano prescritte alla civile dall' ufficiale imperiale di quella Diocesi, fosse questa disposizione di Chiesa nata appunto con quella, che fu data da Costantino all' Imperio. Questo è quello certamente, che ei con artificiose parole ne vorrebbe dare ad intendere. Ma noi senza punto opporci a' suoi detti, gli accordiamo non pure, che la potestà di questo Esarca non si distese oltre i confini della Diocesi d' Oriente; ma diciamo inoltre, che nè tampoco si distese a tutti i confini di essa Diocesi: imperocche la Provincia di Cipro, che senza dubbio nella civil disposizione alla Diocesi d'Oriente apparteneva, non così era appartenente alla medesima nell' amministrazione Ecclesiastica, o almeno vi fu molta contesa sù questo punto. Il certo è, che nel Concilio Efesino III. Generale tenuto l' anno

(*a*) Vedi sopra §. III. n. IX.

(*b*) Dupin de Antiq. Eccles. discipl. dissert. I. §. 4.

no ccccxxxi. avendo i Vescovi di Cipro dimostrata la loro indipendenza dal Patriarca Antiocheno, e la libertà, che godevano di ordinare il loro Metropolitano, e rappresentate le violenze lor fatte anche per mezzo di Ministri imperiali dal Vescovo di Antiochia per sottometter quella Provincia alla sua potestà contro l' antico costume, il santo Concilio decretò, che mentre que' Vescovi aveano in iscritto, ed in voce dati documenti, che non era costume, che il Vescovo Antiocheno eseguisse le sagre ordinazioni in quella Provincia, *quelli, che sono preposti alle sante Chiese di Cipro, averanno il loro diritto intatto, e inviolato, secondo i Canoni de' santi Padri, e l' antica consuetudine, facendo per se stessi le ordinazioni de i religiosissimi Vescovi*: comandando inoltre, che l' istessa cosa fosse osservata in altre Provincie esenti dalla potestà di altri Vescovi maggiori (a). Quindi difesero sempre i Vescovi di Cipro questa loro indipendenza, e autocefalia contro gli sforzi di Pietro Moggo Antiocheno: onde nella Notizia Ecclesiastica attribuita a Lione il Sapiente, la Provincia di Cipro è descritta tra le *Autocefale*. Inoltre perseverando i medesimi confini di questa Diocesi nella civile amministrazione, furono ristretti i termini della medesima nell' amministrazione Ecclesiastica quando dal Patriarcato Antiocheno furono distratte le tre Palestine, e concedute al Vescovo di Gerusalemme. Così rimanendo intatte sotto i proprj ufficiali dell'Imperio ne' politici affari, e nella temporal giurisdizione le tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, passarono tutte tre nell' Ecclesiastica amministrazione sotto la potestà di un solo Patriarca Costantinopolitano. Le quali cose, e molte altre, che si tralasciano, fanno chiaro argomento, che sebben da principio la Chiesa per la facile propagazione dell' Evangelio si accomodò in qualche parte alla disposizion civile dell' Imperio nello stabilir l' ordine de' suoi Ministri, non dipendè poi in nessun modo da quella nel serbare quest' ordine; ma solamente mirò alle regole de' Padri fatte ne' Concilj, dove, come ad essa parve spediente, ristrinse, o dilatò i confini delle Diocesi, e delle giurisdizioni de' Vescovi, nulla badando a i termini delle Diocesi, e delle amministrazioni civili. Ma è tempo di tornare a Giannone, il quale così prosiegue:

TE-

(a) Ἕξουσι τὸ ἀνεπηρέαστον, καὶ ἀβίαστον, οἱ τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν τῶν κατὰ τὴν Κύπρον προεστῶτες, κατὰ τοὺς κανόνας τῶν ὁσίων πατέρων, καὶ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν, δι' ἑαυτῶν τὰς χειροτονίας τῶν εὐλαβεστάτων Ἐπισκόπων ποιούμενοι. Concil. Ephesin. Act. VII.

T E S T O.

„ La seconda Diocesi (a), che era sotto la disposizione del Prefet-
„ to al Pretorio d' Oriente, fu l' *Egitto*. La Città principale di questa
„ Diocesi fu la cotanto famosa, e rinomata *Alessandria*: quindi il
„ suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo, e la sua Chiesa, dopo
„ quella di Roma, tenne il primo luogo; s' aggiungea ancora un' al-
„ tra prerogativa, che in questa Cattedra vi fedè San Marco Evangeli-
„ sta primo suo Vescovo.

„ Fu questa Diocesi prima divisa in tre sole Provincie, l' Egitto
„ strettamente preso, la Libia, e Pentapoli, e quindi è, che nel sesto
„ Canone del Concilio Niceno si legga: *Antiqua consuetudo servetur
„ per Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim, itaut Alexandrinus Episco-
„ pus horum omnium habeat potestatem*. La Libia fu dapoi divisa in due
„ Provincie, la superiore, e l' inferiore: s' aggiunse l' Arcadia, la
„ Tebaide, e l' Augustamnica: e finalmente la Diocesi d' Egitto si vide
„ divisa in dieci Provincie, ed altrettante Città Metropoli surfero,
„ onde dieci Metropolitani furono a proporzione del numero delle
„ Provincie indi accresciuti. Questi al Vescovo di Alessandria, come
„ loro *Esarca*, e Capo della Diocesi erano sottoposti, sopra i quali
„ esercitò tutte le ragioni, e i privilegj esarcali. I confini del suo Esar-
„ cato non si distendevano oltre alla Diocesi d' Egitto, che abbracciava
„ queste dieci Provincie. Nè s' impacciò mai dell' Africa Occidentale,
„ come ben pruova l' accuratissimo Dupino (b), onde furon in gravis-
„ simo errore coloro, che stimarono tutta l'Africa, come terza parte
„ del Mondo, al Patriarcato d'Alessandria essere stata sottoposta. Anche
„ questo Esarca, come quello di Antiochia, acquistò dapoi il nome di
„ *Patriarca*, e fu uno de' cinque più rinomati nel quinto, e sesto se-
„ colo, come diremo più innanzi.

X. Non scrive cosa costui, dove non si rinvenga asperso occulto veleno. Volendo egli attribuir la potestà del Vescovo Alessandrino sopra la Diocesi d' Egitto a puro mondano principio dice, che essendo *la cotanto famosa, e rinomata Alessandria la Città principale di questa Diocesi, quindi il suo Vescovo sopra tutti gli altri alzò il capo*; e pone solamente per appendice di questa potestà l' aver seduto in quella Cattedra *San Marco Evangelista primo suo Vescovo*. Ma noi seguendo gl' insegnamenti de' nostri Padri diciamo, che sebbene il

(a) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 123. [b] Dupin. de antiq. Eccles. discipl. dissert. 1.

Principe degli Apoſtoli San Pietro non ſenza divina diſpoſizione eleſſe le tre principali Città dell' Imperio Romano, quali erano allora Roma, Aleſſandria, e Antiochia, la prima capo non ſolo dell' Imperio Occidentale, ma di tutto il Mondo Romano: la ſeconda capo dell' Imperio Meridionale; e la terza dell' Orientale Imperio; e coſtituì in eſſe tre Cattedre, due per ſe ſteſſo, l' altra pe'l ſuo Diſcepolo San Marco, dalle quali in quelle vaſte Regioni ſi propagaſſe la Religione per mezzo de' Miniſtri, e de' Veſcovi da quelle ordinati; contuttociò la dignità, l' autorità, e lo ſplendore di queſti Seggi non dall' ampiezza, e dallo ſplendore delle Città, dove furon fondati, ma dall' autorità del lor fondatore, e dalla poteſtà laſciata da eſſo a' ſucceſſori riconoſcono la loro origine. Queſta eſſer la ſentenza de' Padri, e la tradizione della Romana Chieſa abbiamo noi dimoſtrato nel primo paragrafo di queſto Capo. Della Cattedra Romana è domma Cattolico, che ella non dall' ampiezza della Città, ma dall' iſtituzione di Chriſto, dalla poteſtà da lui data a San Pietro, e da eſſo laſciata a' ſuoi ſucceſſori riconoſca il Principato ſopra tutta la Chieſa Cattolica. E l' iſteſſo Dupino, tuttoche ſommamente invidioſo alle prerogative della Romana Cattedra, parlando di queſti tre principali ſeggi Patriarcali fondati nelle tre principali Metropoli del Mondo Romano, in Occidente, a Mezzodì, e in Oriente, confeſſa, che la dignità, e le prerogative di eſſi, derivate, come egli penſa, dallo ſplendore della Città, per quel che riguarda la Sede Romana dee intenderſi *del Patriarcato, non del Primato, il quale eſſa ha da Criſto, non per la ſola ampiezza della Città*. E l' iſteſſo vuole, che s' intenda in altri luoghi, dove egli parla delle prerogative di queſti tre ſeggi, notando queſto ſentimento nel margine della ſua Opera (a). Ma noi dimoſtreremo contro coſtui, che tanto le ragioni del Patriarcato, come i diritti del Primato della Romana Sede riconoſcono la loro origine dal Principe degli Apoſtoli. Parlando ora del Patriarcato Aleſſandrino, e della ſua poteſtà ſopra l' intera Dioceſi di Egitto, neſſuno meglio de' Veſcovi di quella Dioceſi potea ſapere da qual fonte ſorgeſſe la lor poteſtà. Ma pure Dioſcoro Veſcovo d' Aleſſandria, uomo non pure avido di cuſtodire, ma vago inoltre di ſtendere i confini della ſua Eccleſiaſtica giuriſdizione, non adduceva già per motivo de' ſuoi intraprendimenti l' ampiezza, e lo ſplendore della Città, in cui era fondato il ſuo

(a) *De Romanæ Sedis Patriarchatu agitur, non autem de ejus Primatu, quem habet a Chriſto, non ex ſolius urbis amplitudine. Idem obſervandum ad finem §. 7. ejuſdem differt. pag. 22. & 39. ad finem, ac 40. in initio*. Dupin. de antiq. Eccleſ. diſcipl. diſſert. 1. §. 7.

il suo trono; ma per testimonianza di Teodoreto andava giattando l' autorità di San Marco Discepolo di San Pietro, fondatore di quella Cattedra; e Teodoreto per sostenere contro Dioscoro i diritti della Sede Antiochena non opponeva già a lui l' uguaglianza della Città d'Antiochia con quella d'Alessandria nell' ampiezza, e nello splendore, ma l' autorità di San Pietro Maestro di San Marco, e fondatore di quella Sede (a). Sinesio Vescovo di Cirene, Scrittor gravissimo della Chiesa, illustre per Religione, e per dottrina, scrivendo a Teofilo Alessandrino, al cui Patriarcato egli era soggetto, e parlando della potestà, che quello avea sopra tutti i Vescovi delle Diocesi d' Egitto di sciorre giuridicamente le quistioni da lor proposte, la riferisce a San Marco, e la chiama *autorità dell' Evangelica successione*, αὐθεντίαν τῆς εὐαγγελικῆς διαδοχῆς (b). Commendata più volte da' Padri, e da i Romani Pontefici la Chiesa d'Alessandria, non mai per questo titolo fu commendata perche ella fondata fosse in una Città principale dell' Imperio Romano; ma perche ella vantasse da San Marco l' origine delle sue prerogative (c). L' istessa cosa abbiamo noi dimostrato sopra, della dignità della Chiesa d' Antiochia, derivata in essa da S. Pietro (d). Onde Massimo Antiocheno volendo difendere i diritti della Sede Antiochena sopra le Provincie della Diocesi d' Oriente contro Giovenale Gerosolimitano, ne ripeteva l' origine da San Pietro fondatore di quella Cattedra, chiamando *il trono della gran Città d' Antiochia trono di San Pietro* (e). Questo fu il costante sentimento della Chiesa intorno all' origine delle prerogative de' primi troni fino a tanto che l' ambizione de' Vescovi di Costantinopoli messe loro in capo un altro avviso per ingrandire il loro seggio colla rovina, e colla depressione delle altrui Chiese; e questo fu il pretesto della regia Città di Costantinopoli detta nuova Roma, vanamente pretendendo col paragonar lo splendore di quella Città nuova sede dell' Imperio allo splendore della vecchia Roma antica sede dell' Imperadore, emulare ancora le prerogative della Chiesa Romana nella potestà Patriarcale, e su questo lubrico, e vanissimo fondamento innalzare l' ideata mole della lor grandezza. Ma essendo questo fondamento non pure fortemente impugnato da i Romani Pontefici, ma anche come vano, e leggierissimo posto in deriso (f), ne conobbero anch' essi l' insussistenza, e ne' tempi posteriori non all' ampiezza dell' imperial Città,

 ma

(a) Vedi sopra cap. I. §. I. num. 2.
(b) Synesius epist. 66.
(c) Vedi sopra cap. I. §. I. num. 2.
[d] Ivi.

(e) Τὸν θρόνον Ἀντιοχέων μεγαλοπόλεως τὸν τοῦ ἁγίου Πέτρου. Conc. Chalc. Act. VII.
(f) Vedi sopra cap. I. §. 3. n. 6.

ma all' autorità dell' Apostolo Sant' Andrea, primo chiamato dal Signore all' Apostolato, e da loro asserito fondatore di quella Chiesa, ascrissero le prerogative del lor Patriarcato, e chiamarono Apostolica la Sede di Costantinopoli, come apparisce da varie greche Notizie de' troni Patriarcali, e de' Vescovati d' Oriente (a). Tanto è vero, che volendo i Greci nello scisma mettere in competenza le prerogative del Vescovo di Costantinopoli colle preminenze del trono Romano, stimarono cosa vana ripeter l' origine di quella dalla dignità della regia Città; ma per mostrarle d' origine Apostolica, come le preminenze de' primi tre troni fondati dal Principe degli Apostoli, le trassero dall' autorità dell' Apostolo Sant' Andrea, che istituì a loro avviso in quella Città il primo Vescovo; non si accorgendo per altro, che se tutte le Chiese, in cui gli Apostoli istituirono Vescovi, dovessero vantar questi diritti, quasi infinite sarebbono le Chiese, cui apparterrebbono le ragioni Patriarcali.

XI. Ma tornando a Giannone; dice egli, che la Diocesi di Egitto fu prima divisa in tre sole Provincie, e che da poi la *Libia fù divisa in due, superiore, e inferiore, alle quali si aggiunse l' Arcadia, la Tebaide, e l' Augustannica*. Sicche a suo divisamento in questa seconda divisione sarebbono state nell' Egitto sette Provincie, cioè, *l' Egitto strettamente preso, la Libia, Pentapoli, la Libia inferiore, l' Arcadia, la Tebaide, e l' Augustannica*. Ma quì prende più d' un granchio. Primieramente deve egli sapere, che il Concilio Niceno numerando le tre Provincie soggette al Vescovo Alessandrino, cioè, l' Egitto, la Libia, e la Pentapoli, non parlò dell' Egitto strettamente preso, ma bensì dell' Egitto comprendente anche la Tebaide appartenente all' Egitto superiore; la qual Tebaide benche allora separata fosse dall' Egitto inferiore, nulladimeno dal Concilio venne compresa sotto un solo Egitto. Che anticamente l' Egitto fosse diviso dalla Tebaide, cioè, dall' Egitto superiore, ne fa testimonianza Marcellino, che scrisse sotto l' Imperio di Valentiniano, e di Valente, dove dice, che negli antichi tempi l' Egitto aveva tre Provincie, cioè, Egitto, la Tebaide, e la Libia; e che dalla posterità furono aggiunte due Provincie, cioè, l' Augustannica distaccata dall' Egitto inferiore, e la Pen-

(a) Δεύτερος ὁ ἁγιώτατος ἀποστολικὸς θρόνος, ὁ Πατριαρχικὸς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου. Notitia finium sanctissim. Patriarchar., & Apostolicar. Sedium apud Schelestr. tom. 2. Antiquit. Ecclesiast. in append. ad opus Geograph. num. 6.

Hunc itaque possidet a Deo conservatus thronus Constantinopolitanus, quem primum vocatus Andreas fundavit. Notitia Patriarchatuum Nili Doxapatrii apud Schelestr. loc. cit. num. 19.

Pentapoli distaccata dalla Libia deserta, o superiore (*a*). In tempo adunque di questo Scrittore l' Augustannica era divisa dall' Egitto, e la Pentapoli dalla Libia deserta, o superiore. Ma poiche Sant' Epifanio noverando le Regioni sottoposte al Vescovo Alassandrino non fa menzione alcuna dell' Augustannica (*b*), essendo egli morto circa l' anno CCCCII. come osserva il Valesio (*c*), potrebbe credersi, che l' Augustannica già divisa dall' Egitto non fosse stata nell' amministrazione Ecclesiastica considerata da Sant' Epifanio come Provincia dall' Egitto separata. La prima adunque divisione dell' Egitto fu in tre Provincie, cioè, in Egitto strettamente preso, o Egitto inferiore; in Tebaide, o Egitto superiore; e in Libia: non in Egitto, in Libia, e Pentapoli, come dice Giannone ingannato dalla sua mala intelligenza del Canone Niceno: imperocchè ivi sotto il nome di Egitto comprendersi la Tebaide, e non l' Egitto strettamente preso, si rende certo da ciò, che narra Sant' Epifanio di Melezio Vescovo di Tebaide, Autore del famoso scisma accaduto per opera di costui nella Chiesa Alessandrina prima del Concilio Niceno, dicendo, che precedendo costui agli altri Vescovi di Egitto, otteneva il secondo luogo dopo San Pietro Vescovo Alessandrino, come suo Coadiutore, a lui però soggetto nelle cause Ecclesiastiche (*d*); e chiamando costui *Arcivescovo di Tebaide in Egitto* (*e*): la qual cosa fa argomento, che Melezio era Metropolitano della Tebaide sottoposto al Vescovo Alessandrino. E' chiaro adunque, che prima del Concilio Niceno la Tebaide era Provincia sottoposta al Vescovo di Alessandria, e che per conseguenza quando l' istesso Concilio parlò della potestà del Vescovo Alessandrino sopra l' Egitto, la Libia, e la Pentapoli, non parlò dell' Egitto strettamente preso, ma dell' Egitto preso in tutta la sua estensione comprendente anche la Tebaide, cioè, l' Egitto superiore, e inferiore; anzi parte dell' Egitto comprendente l' Augustannica, e l' Arcadia, Provincie dappoi separate, e distaccate dall' istesso grande Egitto, ed allora non divise. Quattro adunque erano le Provincie della Regione di Egitto in tempo del Con-

(*a*) *Tres Provincias Ægyptus fertur habuisse priscis temporibus, Ægyptum ipsum, & Thebaidem, & Lybiam: quibus duas adjecit posteritas, ab Ægypto Augustamnicam, & Pentapolim a Lybia sicciore separatam.* Ammianus Marcellinus lib. 22.

(*b*) Sanctus Epiphanius hæresi 68.

(*c*) In Notis ad Socratem, & Sozomenum.

[*d*] *Atque ille quidem cæteris Ægypti Episcopis antecellens, secundum a Petro dignitatis locum obtinebat, utpote illius adjutor; sed eidem tamen subiectus, & ad ipsum de caussis Ecclesiasticis referens.* S. Epiphanius hæresi 68. num. 1. ex versione Petavii.

(*e*) Μελίτιος ὁ τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ Θηβαΐδος Ἀρχιεπίσκοπος. S. Epiphan. hær. 69. n. 3. ex edit. Petav.

Concilio Niceno, cioè, l'Egitto strettamente preso, la Tebaide anticamente separata dall'Egitto inferiore, la Libia, e la Pentapoli prima del Concilio Niceno distaccata dalla stessa Libia. Dappoi Graziano dall'istesso Egitto distaccò quella parte, cui diede il nome di Augustannica, e Arcadio separò quell'altra, che dal suo nome chiamò Arcadia. Ma Giannone con massiccio errore distingue la Pentapoli dalle due Libie, superiore, e inferiore, quando è certissimo, che la Pentapoli, o la Cirenaica, che si voglia chiamare, era l'istessa cosa, che la Libia inferiore, come attesta Sesto Rufo dicendo, che il Popolo Romano ricevè per liberalità del Re Tolomeo la Cirene con tutte *le altre Città della Libia Pentapoli* (*a*); e come Ammiano Marcellino asserisce, scrivendo, che la Pentapoli fu divisa dalla Libia deserta (*b*). Quindi nella più antica Notizia delle Provincie, le due Libie vengon divisate con questi due nomi, Libia Secca, e Libia Pentapoli (*c*): e nell'altra Notizia dell'Imperio tra le sei Provincie della Diocesi di Egitto non è nominata la Pentapoli, ma nominate sono la Libia superiore, e l'inferiore, nella quale la Pentapoli comprendeasi. Ma più massiccio abbaglio prende costui dove dice, che alle trè Provincie *di Egitto, Libia, e Pentapoli* fu dappoi aggiunta la Tebaide: quando questa Provincia non è delle aggiunte nella seconda, o terza divisione, ma delle prime, nelle quali da principio fu diviso l'Egitto in inferiore, e superiore. Che poi la divisione della Libia in Libia Pentapoli, e Deserta sia più antica del quarto secolo, lo dimostrano i nomi *di superiore, ed inferiore*; i quali nomi, come dottamente osserva il Cardinal Noris (*d*), solevano dare i Romani più antichi alle Provincie divise: mentre nel basso Imperio soleano nominar le Provincie divise *prima, e seconda*. Ma Giannone non ha altri Maestri, che il suo *accuratissimo Dupino*, da cui ha imparata questa erudizione. Seguita egli colla sua franchezza, e dice, che *finalmente la Diocesi di Egitto si vide divisa in dieci Provincie, ed altrettante Città Metropoli surfero; onde dieci Metropolitani furono a proporzione del numero delle Provincie indi accresciuti*. Quì dice cose maravigliose prese di pianta dal suo Dupino; ma sarebbe necessario, che ei ci avesse spiegato quando fu

[a] *Cyrenas cum caeteris civitatibus Lybiae Pentapolis, Ptolemaei antiquioris liberalitate suscepimus*. Rufus in Breviario.

[b] *Et Pentapolim a Lybia sicciore separatam*. Ammianus loc. cit.

(c) Notitia Provinciarum apud Schelestrat. Antiq. Eccles. tom. 2. in Appendic. ad Opus Geograph. num. 10.

[d] *Vocabula primae, ac secundae, Hadriani saeculum planè ignoravit. Nam id temporis Germania superior, & inferior, uti etiam Pannonia, ac Mysia; vel Armenia major, & minor dicebantur*. Noris de Epochis Syro-Macedonum dissert. 4. cap. 1. tom. 2. edit. Veron. 1729. pag. 378. col. 2.

do fu questo *finalmente*: imperocche io trovo un *finalmente* quando erano nella Diocesi di Egitto undici Provincie Ecclesiastiche, e dieci Metropolitani oltre il Vescovo Alessandrino; ma non mi dà già l' animo di trovare nel tempo stesso undici Provincie, e dieci Metropoli civili oltre la capital di Alessandria. Trovo tutti questi Metropolitani in tempo di Teodosio il giovane, il quale scrivendo a Dioscoro Vescovo di Alessandria, ed invitandolo al Concilio di Efeso gli ordina, che condotti seco dieci Vescovi Metropolitani, che sono sotto la sua Diocesi, ed altrettanti Vescovi, si affretti di venir con essi al Concilio intimato nella Città Metropolitana di Efeso (*a*). Dieci adunque erano i Metropolitani oltre il Vescovo Alessandrino nella Diocesi d' Egitto in tempo di Teodosio il giovane, cioè, nell' anno CCCCXLVIII. quando fu scritta questa lettera, e undici erano le Provincie Ecclesiastiche. Or mi trovi Giannone, se può, in questi tempi altrettante Provincie, e Metropoli civili nella stessa Diocesi, giacche egli vuole, che a proporzione di queste sorgessero altrettanti Metropolitani. Nella *Notizia* dell' uno, e dell' altro Imperio, scritta sotto Arcadio, ed Onorio, come alcuni vogliono, o, come assai più probabilmente sostiene il tanto da Giannone stimato Gottofredo (*b*), sotto il medesimo Teodosio, e in questi medesimi tempi le Provincie della Diocesi d' Egitto non sono più di sei, numerate con quest' ordine, 1. la Libia superiore. 2. la Libia inferiore. 3. la Tebaide. 4. l' Egitto. 5. l' Arcadia. 6. l' Augustannica (*c*). Dove son dunque queste dieci Provincie, e queste dieci Metropoli civili, dalle quali sursero dieci Metropolitani Ecclesiastici? E come nacquero elleno così repentinamente, e furtivamente, che non si abbia nessuna memoria del lor nascimento? Io sò bene, che ne' tempi più bassi, e sotto gl' Imperadori Greci fu l' Egitto in altre Provincie diviso, oltre le sei noverate nella sopraddetta Notizia: imperocche nella Notizia delle Provincie di Gerocle Gramatico se ne contano VIII. con quest' ordine, cioè, 1. l' Egitto sotto l' Augustale. 2. l' Augustannica prossima sotto il Correttore. 3. l' Augustannica II. sotto il Preside. 4. l' Arcadia sotto il Preside. 5. la Tebaide prossima sotto il Preside. 6. la Tebaide superiore sotto il Duce. 7. la Libia superiore sotto il Pre-

(*a*) *Igitur tua Sanctitas sumptis secum decem reverendissimis Metropolitis Episcopis, qui sub tua degunt Diœcesi, aliis similiter decem sanctis Episcopis sermone, ac vita ornatis ... proximis Kalendis Augusti Ephesum Metropolim Asiæ convenire absque ulla dilatione festinet*. Theod. epist. ad Dioscor. Alexand. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Venet. col. 870. in Act. 1. Concil. Chalced.

(*b*) Gothofr. in lib. 9. Cod. Theod. tit. 3. lib. 1.

(*c*) Notitia dignitatum utriusque Imperii &c.

Preside. 8. la Libia inferiore sotto il Preside. E quantunque non sappiasi il tempo preciso, in cui da Gerocle fu scritta questa Notizia; può nulladimeno congetturarsi dalle Provincie descritte nella medesima, che ella non è anteriore all' VIII. secolo (*a*). Nella disposizione attribuita all' Imperador Lione il Sapiente son noverate dieci Provincie dell' Egitto con quest' ordine: 1. Egitto. 2. Augustannica. 3. Augustannica seconda. 4. Egitto seconda. 5. Arcadia. 6. Tebaide prima. 7. Tebaide seconda. 8. Libia Pentapoli. 9. Tripoli. 10. Libia (*b*). Ma ne' tempi di Teodosio il giovane, de' quali parliamo, sarà cosa difficile a Giannone il trovare non dico dieci, ma undici Provincie con altrettante Metropoli civili: mentre ne' tempi posteriori non se ne rinvengono più che otto, e ne' più bassi più che dieci. Lascio a lui lo sciorre questo nodo, mentre io frattanto da questo stesso potrò conchiudere contro di lui, che non sempre le Metropoli Ecclesiastiche corrispondevano alle Metropoli civili anche in Oriente, e che per moltiplicare i Metropolitani, e le Provincie Ecclesiastiche non era punto necessario, che le Provincie, e le Metropoli civili si moltiplicassero. Non era poi necessario, che ei ci facesse noto coll' *accuratissimo Dupino*, che l' Esarca della Diocesi d' Egitto non *s' impacciò mai dell' Africa Occidentale*: posciache quantunque il Dupino ciò non *ben provi*, come dice il nostro Giurisconsulto, ma solamente asserisca; contuttociò la sua autorità non era necessaria in questo punto non contraddetto da alcuno. Sebbene quel non *s' impacciò mai* non fu sempre vero: mentre sappiamo, che ne' bassi tempi il Vescovo Alessandrino s' impacciò molto bene nell' Africa Occidentale, costando dall' accennata disposizione di Lione il Sapiente, che tra le Provincie sottoposte al Vescovo d' Alessandria è annoverata la Provincia Tripolitana, la quale senza dubbio all' Africa Occidentale, e al Primate di Cartagine ne' superiori secoli apparteneva. Essendosi però Giannone così spedito dalla Diocesi d' Egitto, passa a ragionare delle altre tre Diocesi d' Oriente, così seguitando.

§. VII.

(*a*) Hieroclis Grammatici Comes peregrinationis, apud Schelestr. loc. cit. num. 18.
(*b*) Apud Schelestr. loc. cit. num. 17.

§. VII.

Qual fosse la civil disposizion dell' Imperio nelle Diocesi d' Asia, Ponto, e Tracia da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III., e come a quella si conformasse la Chiesa nella disposizione Ecclesiastica.

S O M M A R I O.

I. *Dignità del Proconsolo maggiore della dignità del Vicario della Diocesi; e autorità del Proconsolo sopra tutte le Provincie della Diocesi.*
II. *Abbagli di Giannone intorno alla divisione delle Provincie della Diocesi Asiana. Metropoli Ecclesiastiche di queste Provincie quali fossero. Diversità della disposizione Ecclesiastica dalla civile in questa Diocesi.*
III. *Esarcato Ecclesiastico della Diocesi Asiana malamente provato da Giannone.*
IV. *Provincie, e Metropoli civili della Diocesi Pontica, e differenza tra esse, e le Metropoli Ecclesiastiche della stessa Diocesi.*
V. *Provincie, e Metropoli civili della Diocesi di Tracia, e differenza tra queste, e le Provincie, e le Metropoli Ecclesiastiche della stessa Diocesi.*
VI. *Conchiusione di questo Paragrafo.*

DOpo aver Giannone sposta come a lui è piaciuta la civil disposizione dell' Imperio nella Diocesi d' Oriente, e d'Egitto, passa a favellare della disposizione delle tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Traciana, così dicendo:

T E S T O.

„ La terza Diocesi (a) disposta sotto il Prefetto P. d' Oriente
„ fu l'*Asia*, nella quale una Provincia detta ristrettamente Asia, fu
„ Proconsolare; e Metropoli di questa Provincia, ed insieme Capo
„ di tutta l'intera Diocesi fu la Città d'*Efeso*. L'altre Provincie, come

 „ Pan-

(a) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 124.

„ Panfilia , Elefponto , Lidia , Pifidia , Licaonia , Licia , Caria , e la
„ Frigia , che in due fu divifa , Pacaziana , e Salutare , erano al Vica-
„ rio dell' Afia fottopofte , e ciafcuna ebbe il fuo Metropolitano : ol-
„ tre ciò era un Metropolitano nell' Ifola di Rodi , ed un altro in quel-
„ la di Lesbo . La Diocefi Afiana divenne una delle *Autocefali* , come
„ quella , che nè al Patriarca d' Aleffandria , nè a quello d' Antiochia
„ fu giammai fottopofta . Riconofceva folamente il Vefcovo di Efefo
„ per fuo Primate , come colui , che nella Città principale di tutta la
„ Diocefi era prepofto : per quefta ragione Teodoro Vefcovo di Efefo
„ fu detto *Efarca* , ficcome furon appellati tutti gli altri , che reffero
„ quella Chiefa ; poiche la loro poteftà fi diftendeva non pure in una
„ fola Provincia , ma in tutta la Diocefi Afiana . Ma non poterono
„ quefti Efarchi confeguire il nome di Patriarca , perche tratto trat-
„ to quello di Coftantinopoli non pur reftrinfe la loro poteftà , ma
„ dapoi fottopofe al fuo Patriarcato tutta intera quefta Diocefi .

I. Molte cofe avvanza quì Giannone come certe , le quali per lo meno fon dubbie , e contengono graviffima difficoltà non folo intorno alle materie civili , ma ancora intorno all' Ecclefiaftiche . Per rapporto alle civili dic' egli , che nella Diocefi Afiana *una Provincia detta riftrettamente Afia , fu Proconfolare ; e Metropoli di quefta Provincia , e capo dell' intera Diocefi fu Efefo . L'altre Provincie .... erano al Vicario dell' Afia fottopofte* . Or quefta è una cofa , che contiene grandiffima difficoltà . Primieramente non fi mette in contefa tra gli eruditi , che il Proconfolato era dignità molto maggiore del Vicariato della Diocefi , come tra gli altri dimoftra il Cardinal Noris (*a*) ; poiche il Vicario foftenava le veci del Prefetto al Pretorio , e il Proconfolo quelle dell' Imperadore . Quindi Eunapio , che fcriffe in tempo di Valentiniano , e di Valente , parlando di Clearco , al quale fu da Valente commeffa la Prefettura di tutta l' Afia , dice , che effendofi coftui portato bene , non folamente non gli tolfe la dignità , ma glie l'accrebbe , *avendolo creato Proconfolo dell' Afia propriamente detta* (*b*) ; e foggiunge , che quefta dignità *è la più illuftre tra tutti i Magiftrati non fottopofti al Prefetto al Pretorio* (*c*) . Or non averebbe Valente conferita a Clearco maggior dignità , fe dopo averli data l' amminiftrazione coll' imperio di tutta l' Afia , gli aveffe poi data la Prefettura d' una fola Provincia di quefta Dio-

(*a*) Norif. hift. Donatiftarum par. 2. cap. 13. §. 2.

(*b*) Ἀνθύπατον ἐπιστήσας τῆς νῦν ἰδίως Ἀσίας καλουμένης . Eunap. in Maximi.

(*c*) Ἔστι δὲ ἀρχῶν ἐνδοξοτάτη καὶ οὐ κατήκουσα τῇ τοῖς αὐλαῖς ἐπάρχῳ . Eunap. ibi.

Diocesi. Secondariamente Jacopo Gottofredo da una legge del Codice Teodosiano argomenta, che in tempo di Graziano Imperadore le Diocesi di Spagna, e di Brittannia sottoposte non fossero al Prefetto al Pretorio delle Gallie, posciache quelle Diocesi allora aveano un Proconsolo (*a*). Che il Proconsolo sostenesse le veci dell' Imperadore non solo nella Provincia Proconsolare, ma anche in tutte le altre Provincie della Diocesi, e che a lui si riportassero i giudizj delle altre Provincie della medesima Diocesi, si raccoglie dalla famosa Iscrizione di L. Aradio Proconsolo dell' Africa Proconsolare (*b*).

L. ARADIO . VAL. PROCULO . V. C.
. . . .
PROCONSULI . PROVINCIAE . AFRICAE . VICE .
SACRA . JUDICANTI . EIDEMQUE . JUDICIO . SACRO .
PER . PROVINCIAM . PROCONSULAREM . ET .
NUMIDIAM . BYZACIUM . AC . TRIPOLIM .
ITEMQUE . MAURETANIAM . SITIFENSEM . ET .
CAESARIENSEM .
PERFUNCTO . OFFICIO . PRAEFECTURAE . PRETORIO .

Queste erano le sei Provincie, che dopo i tempi di Costantino secondo la Notizia dell' Imperio comprendevansi nella Diocesi dell'Africa; alle quali tutte presiedeva il Proconsolo dell' Africa Proconsolare.

II. Io sò bene, che Giannone potrà difendersi coll' accennata *Notizia delle dignità* dell' uno, e dell' altro Imperio, scritta in tempo di *Teodosio il giovane*, nella quale sono distinte le amministrazioni del Proconsolo dell' Asia Proconsolare, e del Vicario delle altre Provincie della Diocesi Asiana. Ma egli dovea considerare, che questa Notizia scritta più d' un secolo dopo Costantino non è bastante a darci norma di quella civil disposizione, che diede questo Principe all' Imperio, e sulla quale vuol costui regolar la politia della Chiesa, es-

R 2 sendo

(*a*) *Placet potius reverà bujus Gratianæ constitutionis tempore nonnisi unicam Galliarum Diœcesim sub Præfecti Prætorii Galliarum dispositione fuisse, non Hispanias, non Brittannias. Nempè deprehendo... Hispaniam hac tempestate non Vicario paruisse, & sic sub Præfecto Prætorio Galliarum non fuisse .... verùm Proconsulem habuisse, quem Præfecti Prætorio imperio non paruisse, tum aliunde, tum Eunapii testimonio liquet*. Gothofred. ad l. 2. Cod. Theodosian. lib. 13. tit. 3.

(*b*) Apud Grut. pag. CCCLXII.

ſendo dopo Coſtantino ſuccedute in quello infinite variazioni. Ma ſtandoſi ancora al rapporto di queſta Notizia, in eſſa ſi vede primieramente, che dalla Diioceſi Aſiana ſotto la diſpoſizione del Prefetto al Pretorio d' Oriente viene eſcluſa l' Aſia Proconſolare, e ſono in eſſa noverate dieci Provincie con queſt' ordine: 1. Panfilia. 2. Eleſponto. 3. Lidia. 4. Piſidia. 5. Licaonia. 6. Frigia Pacaziana. 7. Frigia Salutare. 8. Licia. 9. Caria. 10. L' Iſole, cioè le Cicladi. Secondariamente nella medeſima Notizia ſotto la diſpoſizione del Vicario della Dioceſi Aſiana ſono numerate otto delle dette Provincie, eccettuate l' Eleſponto, e l' Iſole (*a*); onde erra Giannone annoverando l' Eleſponto, e l' Iſole tra le Provincie ſottopoſte al Vicario della Dioceſi Aſiana: mentre è certo dalla ſteſſa Notizia, che tanto l'Eleſponto, quanto le Iſole erano ſottopoſte al Proconſolo dell' Aſia detta Proconſolare (*b*). Stando adunque a queſta Notizia undici erano le Provincie della Dioceſi Aſiana; tre delle quali erano ſottopoſte al Proconſolo dell' Aſia Proconſolare, cioè, l'Aſia propriamente detta, l' Eleſponto, e le Cicladi, le quali due ultime erano ſotto la diſpoſizione del Prefetto al Pretorio d' Oriente, e le altre erano ſottopoſte al Vicario della ſteſſa Dioceſi. Dal che ſi raccoglie, che il Proconſolo dell' Aſia propriamente detta ſolamente in queſta Provincia era indipendente dal Prefetto al Pretorio, e nell' altre due eſercitava poteſtà vicaria, e ſubordinata, diſtinta dal Vicario della ſteſſa Dioceſi. Eſſendo queſta adunque la diſpoſizion civile dell' Imperio nella Dioceſi Aſiana, è da vedere, ſe di queſte undici Provincie *ebbe ciaſcuna il ſuo Metropolitano*, come dice Giannone, e ſe le Metropoli Eccleſiaſtiche corriſpondeſſero così per minuto alle civili come egli penſa. Ma per provar queſto ſuo penſamento egli prima doveva indicar le Metropoli civili di queſte Provincie, e poi accennarci l' Eccleſiaſtiche. Nella qual coſa io trovo molta diverſità tra quelle, e queſte, sì in quanto alla loro antichità, come in quanto al numero. E in quanto all' antichità, toltane Efeſo Metropoli dell' Aſia Proconſolare, io non sò ſe finora delle Notizie Eccleſiaſtiche ſi poſſano rintracciare dalle profane i nomi di queſte Metropoli. Dalle ſottoſcrizioni de' Veſcovi nel Concilio di Calcedonia ſappiamo, che *Cizico* era Metropoli Eccleſiaſtica dell' Eleſponto, il di cui Veſcovo nel detto Concilio ſi chiama Metropolitano: che Laodicea fu Metropoli della Frigia Pacaziana, appellandoſi

(*a*) *Sub diſpoſitione viri ſpectabilis Vicarii Diœceſeos Aſianæ, Provinciæ infraſcriptæ: Pamphylia, Lydia, Caria, Lycia, Lycaonia, Piſidia, Phrygia Pacatiana, Phrygia Salutaris*. Notitia utriuſque Imp.

(*b*) *Sub diſpoſitione viri ſpectabilis Proconſulis Aſiæ, Provinciæ infraſcriptæ, Aſia, Inſulæ, Helleſpontus*. Notitia utriuſque Imp.

pellandosi nello stesso Concilio Metropolitano il Vescovo di essa *Nu-necbio*: che *Sardi*, o *Sardia* fu Metropoli della Lidia, il cui Vescovo *Fiorenzio* nel Sinodo Calcedonese si dice Metropolitano: che *Mira* era Metropoli della Licia, il cui Vescovo *Romano* nello stesso Sinodo Metropolitano si appella: che *Sida* era Metropoli della Panfilia, il cui Vescovo *Ansilochio* parimente nel Calcedonese Concilio Metropolitano dicesi: che *Antiochia* fu Metropoli di Pisidia, scrivendosi tra' Metropolitani nell' addotto Concilio il Vescovo di essa *Teodoro*: sappiamo dal Concilio Efesino, che *Afrodisia* fu Metropoli della Caria, il cui Vescovo *Ciro* tra' Metropolitani in esso Concilio si sottoscrive: sappiamo da Teodoreto, che *Iconio* fu Metropoli della Licaonia, al cui Vescovo *Ansilochio* dà quello Scrittore il nome di Metropolitano (*a*); siccome lo dà a *Nicomo* Vescovo della medesima Iconio (*b*). Non prima del Concilio CPtano V. Generale sappiamo, che *Sinada* fu Metropoli della Siria Salutare, il cui Vescovo *Severo* nel detto Concilio tra i Metropolitani è annoverato (*c*). Che Rodi nella disposizione Ecclesiastica fosse Metropoli di quell' Isola, e delle Cicladi, lo sappiamo primieramente dal Concilio Costantinopolitano sotto Gennadio, tenuto l' anno CCCCLV., dove *Agapito Vescovo della Metropoli di Rodi* si sottoscrive (*d*): secondariamente dal Concilio Costantinopolitano II. e V. Generale, dove Teodosio si dice *Vescovo della Metropoli di Rodi* (*e*); e finalmente dal VI. Concilio Generale celebrato l' anno DCLXXXI., dove Teodoro si dice Vescovo *di Rodi Metropoli delle Isole Cicladi* (*f*). Del Vescovo di Lesbo si trova menzione la prima volta l' anno CCCLIV. nel Concilio di Seleucia, dove si vede sottoscritto *Evagrio Vescovo di Mitilene dell' Isole* (*g*). Che poi Mitilene fosse Ecclesiastica Metropoli di quell' Isola, e di altre, ci viene indicato la prima volta dal Concilio Costantinopolitano sotto Gennadio l' anno CCCCLX., dove Eunojo si dice *Vescovo della Metropoli di Mitilene* (*h*): così anche nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna tenuto l' anno DXXXVI. si

fa men-

(*a*) Theodor. lib. 4. hist. Eccles. cap. 18.
(*b*) Ibid. lib. 7. cap. 22.
(*c*) Concil. CP. v. General. Collat. 8.
(*d*) Ἀγαπητὸς Ἐπίσκοπος Μητροπόλεως Ῥοδίων ὑπέγραψα. Concil. Constantinopolit. sub Gennad. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 78.
[*e*] *Theodosius misericordia Dei Episcop. Rhodiorum Metropoleos*, Synod. v. General. Collat. 8.
(*f*) *Theodorus Episcop. Rhodi Metropol. Cycladar. Insular.* Concil. VI. General. Act. 18.
(*g*) Εὐάγριος Ἐπίσκοπος Μιτυλήνης τῶν νήσων. Concil. Seleuc. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 1351.
(*h*) Εὔνοιος Ἐπίσκοπος μητροπόλεως Μιτυλήνης ὑπέγραψα. Concil. Constantinop. sub Gennadio tom. 2. Concil. Hard. col. 783.

fa menzione di Zaccaria *Vescovo della Metropoli di Mitilene* (a); ma nel Concilio Efesino celebrato l'anno CCCCXXXI. *Giovanni* si sottoscrive Vescovo di tutto il Lesbo (b); e nel Conciliabolo Efesino Florenzio si dice Vescovo *di Lesbo, e Tenedo dell' Elesponto* (c); e nel Concilio di Calcedonia (d) il medesimo Florenzio si dice Vescovo di Lesbo, Tenedo, e Protolene. Essendo certo nulladimeno, che Mitilene era Città principale dell' Isola di Lesbo, ancorche questa nelle Notizie greche venga indicata come sottoposta alla Metropoli di Rodi; è chiaro ancora dalle Notizie sopraddotte, che ella fu Metropoli Ecclesiastica di quell' Isole, e di altre (e). Ma se tutte queste Città fossero Metropoli civili, dove ne darà egli documento? Maggior diversità però si scorge nel numero: fin quì abbiamo numerata una Metropoli di più del numero delle Provincie della Diocesi Asiana secondo la civil disposizione; ma dove troverà egli, che oltre Laodicea Metropoli della Frigia Pacaziana fossevi un' altra Metropoli, e un' altra Frigia Pacaziana? E pure nella disposizione Ecclesiastica Gierapoli si trova Metropoli di un' altra Frigia Pacaziana, e *Auxano* Vescovo di quella Città nel quinto Concilio Generale, e Costantinopolitano II. si sottoscrive come Metropolitano (f). Oltre Sida Metropoli della Panfilia si trova nella disposizione Ecclesiastica un' altra Metropoli d' un' altra Panfilia, cioè Perge, ed *Epifanio* Vescovo di quella Sede nel Concilio di Calcedonia si dice Metropolitano: e nel quinto Concilio Generale *Eulogio* Vescovo di Perge in Panfilia si trova scritto tra i Metropolitani prima di *Pietro* Vescovo di *Sida*, noverato anch' esso tra i Metropolitani. Giannone tra le Provincie della Diocesi Asiana non fa menzione dell' Isole, le quali nella Notizia son computate come una Provincia di quella Diocesi, come abbiamo veduto. Fa però menzione di Lesbo, e di Rodi. Ma l' Isole computate per una Provincia dell' Asiana non sono queste due, ma bensì le Cicladi in numero di cinquanta, come apparisce dall' anterior Notizia delle Provincie dell' Imperio scritta in tempo di Teodosio Magno, ovvero di Arcadio, e di Onorio, nella quale tra le Provincie dell' Asiana Regio-

(a) Ζαχαρίυ τῆς Μιτυληνιαίων μητροπόλεως. Concil. CP. sub Menna Act. I. tom. 2. Concil. Harduin. col. 1188.

(b) *Joannes Episc. totius Lesbi.* Concil. Ephesin. cap. 29. apud Harduin. tom. I. Concil. col. 1351.

(c) Conciliabulum Ephesin. relat. Act. I. Concil. Chalcedon. in fine.

(d) Act. XVI.

(e) Vid. Harduinum in Indice Geograph. Episcopatuum tom. XI. Concil. in verbo Mitylene.

(f) Concil. Constantinop. V. General. Collat. 8.

Regione son nominate in ultimo luogo le Cicladi (a). Ma sopra di ciò non vuò far guerra a Giannone. Sia pure, che nella Provincia dell'Isole si comprendano ancora Lesbo Isola del mare Egeo prossima alle Cicladi, e Rodi Isola del mar Carpazio, attinente secondo i Geografi all'Asia minore; contuttociò nella Notizia delle dignità dell'Imperio, di cui unicamente si vale Giannone, tutte quest'Isole son computate per una sola Provincia; ma nella disposizione Ecclesiastica Lesbo, e Rodi sono considerate come due Provincie, aventi ciascuna la sua Metropoli, e il suo Metropolitano. Onde secondo la disposizione dell'Imperio le Provincie della Diocesi Asiana, compresa l'Asia propriamente detta colla sua Metropoli Efeso, non erano più, che undici; ma nella disposizione Ecclesiastica con l'Asia Proconsolare si trovano quattordici Provincie, ed altrettanti Metropolitani: le quali cose se avesse osservate il nostro Giurisconsulto, non avrebbe colla politia civile misurato in questo genere la politia della Chiesa.

III. Simile mancamento commette in quel, che soggiunge, cioè, che questa Diocesi *riconosceva solamente il Vescovo di Efeso per suo Primate, come colui, che nella Città principale di tutta la Diocesi era preposto, e che per questa ragione Teodoro Vescovo di Efeso fu detto Esarca*. Se il Vescovo di Efeso fosse Esarca, o nò in quella guisa, che erano Esarchi l'Alessandrino, e l'Antiocheno, si è bastantemente osservato di sopra. Ma se pur lo era per quella ragione, che adduce Giannone, molto male la politia della Chiesa corrispondeva alla politia dell'Imperio: conciossiache anche il Proconsolo dell'Asia Proconsolare, o strettamente presa, era preposto a una Città capo di tutta la Diocesi, e in quella risiedeva; e pur costui secondo Giannone non avea giurisdizione, che sopra una sola Provincia, essendo le altre governate dal Vicario della Diocesi. Assai dunque differenti erano le ragioni della civile amministrazione da quelle dell'Ecclesiastica, nè questa da quella prendeva norma. Che poi la *Diocesi Asiana*, come costui dice, *divenisse una delle Autocefali, come quella, che nè al Patriarca d'Alessandria, nè a quello di Antiochia fu giammai sottoposta*: se questa fosse la ragione *dell'autocefalia della Diocesi Asiana*, nommeno autocefala di essa si sarebbe chiamata la Diocesi di Egitto, la quale nè all'Esarca di Antiochia, nè a quello dell'Asiana, o della Pontica, o della Tracica fu mai sottoposta: e nella medesima maniera si potrebbe discorrere della Diocesi di Oriente. E certamente se gli Esarchi

(d) Notit. Provinciar. apud Schelestr. tom. 2. antiq. Eccles. in appendic. ad Opus Geograph. num. 10.

chi di queste tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica, erano così indipendenti, come furono gli Esarchi delle due Diocesi di Oriente, e di Egitto, non vi sarebbe ragione perche quelle tre si dicessero autocefale, e non quelle due. Da ciò si può argomentare, che la Diocesi Asiana per questo appunto fu detta autocefala, perche i Metropolitani della medesima non aveano alcuno Esarca sopra di loro, nè dentro, nè fuora della Diocesi, da cui fossero negli affari Ecclesiastici dipendenti. Infatti dappoiche questi Metropolitani furono sottomessi al Vescovo di Costantinopoli perdettero il diritto di autocefalia, ancorche nè all' Alessandrino, nè all' Antiocheno soggetti mai fossero. Che finalmente Teodoro Vescovo di Efeso si chiamasse nel sesto secolo Esarca della Diocesi Asiana, ciò solamente fa vedere, che il nome di Esarca si dava allora per onore a i Metropolitani delle più illustri Metropoli, quando già i Vescovi de' primi seggi si erano cominciati a distinguer co i nomi di Patriarchi, come noi abbiamo altrove provato (*a*). Ma conviene ormai tornare a costui, che seguita in questa guisa:

T E S T O.

„ La quarta fu la Diocesi *di Ponto* [*b*], la cui Città principale era
„ *Cesarea* in Cappadocia. Prima questa Diocesi si componeva di sei
„ sole Provincie, che furono Cappadocia, Galazia, Armenia, Pon-
„ to, Paflagonia, e Bitinia: tutte queste dapoi, toltane Bitinia,
„ furon divise in due; onde di sei, che prima erano, si vide il lor
„ numero multiplicato in undici, che altrettanti Metropolitani co-
„ nobbero. In questa Diocesi era la Città di Nicea, che nel civile,
„ e nell' Ecclesiastico ebbe la prerogativa di essere dagli Imperadori
„ Valentiniano, e Valente innalzata in Metropoli. S' oppose a tal in-
„ nalzamento il Vescovo di Nicomedia, che era la Città Metropoli di
„ quella Provincia, pretendendo, che ciò non dovesse cagionar detri-
„ mento alcuno alle ragioni, e privilegj della sua Chiesa Metropoli-
„ tana; ma perche Valentiniano, e Valente avean bensì conceduta
„ a Nicea quella prerogativa, ma non già che perciò intendessero to-
„ gliere le ragioni altrui; perciò furon al Metropolitano di Nicome-
„ dia conservati i privilegj della sua Chiesa, e che quella di Nicea po-
„ tesse ritener solamente l' onore, ed il nome, ma non già le ragioni,
„ e privilegj di Metropolitano. Sopra tutti questi Metropolitani pre-
„ sedeva

(*a*) Vedi sopra §. 3. num. 9.

(*b*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 124. e 125.

„ ſedeva il Veſcovo *di Ceſarea*, che era la Città principale di queſta „ Dioceſi. Per queſta ragione fu anch' egli appellato *Eſarca*, come „ quelli d' Antiochia, d' Aleſſandria, e d' Efeſo: ma non già come „ que' due primi potè acquiſtar l' onore di *Patriarca*, poiche la ſua „ Dioceſi fu da poi non altrimenti che l' Aſiana ſottopoſta al Patriar- „ ca di Coſtantinopoli.

„ La quinta, ed ultima Dioceſi, che ubbidiva al Prefetto P. „ d'Oriente, fu *la Tracia*, capo della quale era *Eraclea*. Si componeva „ di ſei Provincie, Europa, Tracia, Rodope, Emimonte, Meſia, e „ Scizia; e ciaſcuna riconobbe il ſuo Metropolitano: ma dapoi in que- „ ſta Dioceſi ſi videro delle molte, e ſtrane mutazioni, così nello ſtato „ civile, che Eccleſiaſtico. Prima per ſuo Eſarca riconoſceva il Ve- „ ſcovo di *Eraclea*, come capo della Dioceſi, il quale avea per ſuffra- „ ganeo il Veſcovo di *Bizanzio*; ma in appreſſo, che a Coſtantino „ piacque ingrandir cotanto queſta Città, che fattala capo d' un altro „ Imperio, volle anche dal ſuo nome chiamarla non più Bizanzio, ma „ *Coſtantinopoli*, il Veſcovo di queſta Città innalzoſſi, ſecondando „ la politìa dell' Imperio, ſopra tutti gli altri, e non ſolamente non fu „ contento delle ragioni di Metropolitano, ovvero d' *Eſarca*, con ſop- „ primer quello di Eraclea; ma decorato anche dell' onore di *Pa-* „ *triarca*, preteſe poſcia ſtender la ſua autorità oltre a' confini del ſuo „ Patriarcato, ed invadere ancora le Provincie del Patriarcato di Ro- „ ma, come più innanzi diraſſi.

„ Ecco in breve qual foſſe in queſti tempi, che a Coſtantino ſe- „ guirono, la politìa dello ſtato Eccleſiaſtico nella Prefettura d'Orien- „ te, tutta conforme, e adattata a quella dell' Imperio.

IV. Quì ancora avvanza francamente come certe molte coſe, le quali ſon piene di difficoltà, e contento di accennar le Provincie di queſta Dioceſi, non ne indica le Metropoli. Undici adunque ſecondo la Notizia delle dignità dell' Imperio ſcritta in tempo di Teodoſio erano le Provincie, che componevano la Dioceſi di Ponto, numerate con queſt' ordine. 1. Galazia. 2. Bitinia. 3. Onoriade. 4. Cappadocia prima. 5. Cappadocia ſeconda. 6. Paflagonia. 7. Ponto Polemoniaco. 8. Eleſponto. 9. Armenia prima. 10. Armenia ſeconda. 11. Galazia ſalutare. Di queſte Provincie, ſecondo le Notizie Eccleſiaſtiche, erano Metropoli *Ancira* di Galazia, *Nicomedia* di Bitinia, *Claudiopoli* di Onoriade, *Ceſarea* di Cappadocia prima, *Tiana* di Cappadocia ſeconda, *Gangra* di Paflagonia, *Neoceſarea* di Ponto Polemoniaco, *Ama-*

sia di Elespònto, *Sebaste* d'Armenia prima, *Melitene* d'Armenia seconda, *Possene*, o *Pessinunte* di Galazia salutare, o seconda. Di tutte queste Metropoli noi abbiamo notizia da i monumenti Ecclesiastici, ma non così di tutte le abbiamo da i documenti profani, sebbene da questi le abbiamo di molte, e certamente antichissime. Tale fu Ancira nella Galazia, la quale fino a tempo di Nerone segnò il nome di Metropoli nelle sue monete, ed in quelle battute sotto Adriano si vede divisata, *Metropoli della Galazia Ancira*: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC ΤΗC.ΓΑΛΑΤΙΑC ΑΓΚΥΡΑ (*a*). Tale fu Nicomedia nella Bitinia, la quale fino a tempo di Domiziano nelle monete battute sotto questo Principe si chiamò, *Metropoli*, *e prima della Bitinia Nicomedia*, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙC ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ. ΒΕΙΘΥΝΙΑC. ΝΙΚΟΜΗ. (*b*). Tale fu Cesarea di Cappadocia, la quale fino dal tempo di Antonino Pio si vede distinta nelle monete coniate sotto questo Imperadore col nome di Metropoli, e col monte Argeo per distinzione delle altre Cesaree, ΚΑΙCΑΡΕΙΑC ΜΗΤΡΟΠ. ΕΤ. Β. *Cesarea Metropoli anno secondo* (*c*). Tale fu Amasia in Ponto detto poi Elespònto, la quale fino a tempo di Trajano si chiamò Metropoli (*d*), e nelle monete di questa Città coniate sotto Marco Aurelio si legge: *Amasia Metropoli prima in Ponto*, ΑΜΑCΙΑC. ΜΗΤ. ΠΡΩΤ. ΠΟΝΤ. (*e*). Tale fu Neocesarea di Ponto Polemoniaco, la quale troviamo Metropoli nel tempo del detto Marco Aurelio, come apparisce dalle medaglie di questa Città coniate sotto l'istesso Imperadore coll'epoca Neroniana, nelle quali si legge: *Il Comune di Neocesarea Metropoli anno* XCVIII., ΚΟΙΝΟΝ. ΝΕΟΚ. ΜΗΤΡΟ. ΕΤ. ΟΗ. (*f*). Comincia quest'epoca dall'anno DCCCXV. della fondazione di Roma, dappoiche Polemone Re di quella Regione, detta da lui Ponto Polemonico, lasciò il Regno a' Romani, e fu da Nerone ridotto in Provincia, come attestano Aurelio Vittore, ed Eutropio (*g*); la qual cosa può fare argomento, che fino dal tempo di Nerone il Ponto era diviso in due Provincie, cioè, nel Polemoniaco, la cui Metropoli fu Neocesarea, e nell'altro Ponto detto poi Elespònto, di cui fu Re Mitridate, e ridotto molto tempo prima in Provincia da Pompeo (*h*), del qual Ponto

fu Me-

(*a*) Apud Harduin. in Nummis Populorum, & urbium.

(*b*) Apud eundem ibi.

(*c*) Apud Vaillant Numism. Graec. Imperat. in Antonino Pio.

(*d*) In Nummis Plotinae apud Harduin. loc. cit.

[*e*] Apud Harduin. loc. cit.

[*f*] Apud Vaill. Numism. Graec, Imper.

(*g*) *Pontum in jus Provinciae Polemonis regali permissu redegit*. Aurelius Victor in Nerone. *Duae tantum sub eo factae sunt Provinciae, Pontus Polemoniacus concedente Rege Polemone, & Alpes Cottiae*. Eutropius lib. 7. in Nerone.

(*h*) *Pontus per Pompejum, victo Mitridate Rege Ponti, formam Provinciae accepit*. Sextus Rufus in Breviario.

fu Metropoli Amasia. Se queste Metropoli adunque furon chiare, ed illustri nelle Provincie del Romano Imperio lungo tempo prima di Costantino, vorrà egli sostenere, che i Vescovi di esse, i quali certissimamente o dagli Apostoli, o da i loro primi Discepoli vi furono istituiti, non istituissero altri Vescovi nelle Cittadi alle medesime Metropoli sottoposte, e non acquistassero perciò le ragioni di Metropolitano prima della pace data da Costantino alla Chiesa? Ma non così conte furono per avventura nelle profane memorie le Metropoli delle altre Provincie di questa Diocesi, quali furono *Sebastia* nella Armenia prima, *Melitene* nell' Armenia seconda, delle quali se i monumenti Ecclesiastici non ci facessero conoscere i Metropolitani, appena si saprebbe, che esse nel quinto secolo Metropoli fossero. Ma nell' epistole sinodiche scritte a Lione Imperadore dopo il Concilio di Calcedonia da i Vescovi di quelle due Provincie sappiamo, che *Giovanni* fu Metropolitano di Sebastia nell' Armenia prima (a), e che Otrejo fu Metropolitano di Melitene nell' Armenia seconda (b). Ma chi può dire, che queste due Città fossero allora così Metropoli civili, come lo erano *Ecclesiastiche*? Certamente *Gangra* fu Ecclesiastica Metropoli della Paflagonia, non lasciandocene dubitare tra gli altri monumenti l' epistola sinodica scritta da i Vescovi di quella Provincia a Lione Imperadore in difesa del Concilio di Calcedonia, nella quale Pietro si dice Vescovo della *Metropoli* di *Gangra* (c), e dopo di lui si sottoscrive come suffraganeo *Eterio* Vescovo di Pompejopoli (d). Ma dalle Notizie profane abbiamo argomento di credere, che non Gangra, ma Pompejopoli fosse Metropoli civile della Paflagonia: mentre questa fino da' tempi di Marc'Aurelio nelle monete battute sotto questo Principe si chiamò, *Metropoli della Paflagonia Pompejopoli*, ΜΗΤΡ. ΠΑΦΛ. ΠΟΜΠΗΙΟΠΟΛΙϹ. (e). Se poi da Costantino, o da altro Principe suo successore fosse Gangra fatta Metropoli, questo è quello, che non si sa: siccome neppur sappiamo, fuora de' monumenti Ecclesiastici, che *Tiana* fosse Metropoli della Cappadocia seconda, *Claudiopoli* dell' Onoriade, *Possene*, o *Pessinunte* della Galazia salutare, o seconda. Ma sia pure, che tutte queste Città, così nella civile, come nell' Ecclesiastica dispo-

(a) *Joannes misericordia Dei Episcopus Sebastiæ Metropolis*. Codex Encycl. epist. ad Leonem Imperat. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 743.

(b) *Otrejus misericordia Dei Episcopus Melitenæ Metropolis*. Ibi. col. 747.

(c) *Petrus Episcopus Gangrenæ Metropolis sanctæ Dei Ecclesiæ*. Codex Encycl. &c. apud Harduin. loc. cit. col. 758.

[d] Ibi. col. 579.

(e) Apud Harduin. Numismat. Populor. & urbium, & Vaillant Numismat. Græc. Imperat.

fizione foffero Metropoli, undici farebbono nella Diocefi di Ponto le Provincie, e i Metropolitani Ecclefiaftici. Ma pure dalle Notizie della Chiefa noi abbiamo un' altra Metropoli nella Cappadocia feconda, che fu Meciffo, *o Giuftinianopoli*, il cui Vefcovo Teodofio fi fottofcrive come Metropolitano nel Concilio Coftantinopolitano II., e V. Generale (*a*); ficcome ancora tra i Metropolitani fi fcrive Teopompo Vefcovo di quella Città nel fefto Concilio Generale (*b*): così ancora Nicea, che fu Metropoli folamente d' onore, e di nome nella Provincia di Bitinia, circa il fefto Concilio Generale, come dimoftra Carlo da San Paolo (*c*), divenne Ecclefiaftica Metropoli di vero diritto, e capo della Bitinia feconda; onde nella Diocefi Pontica non undici, ma tredici furono le Metropoli, e le Provincie Ecclefiaftiche. Ma Giannone potrebbe difenderfi con dire, che quefte Metropoli oltre quelle corrifpondenti al numero delle Provincie da lui difegnate nelle Diocefi di Afia, e di Ponto, furono Metropoli di folo onore, in quella guifa, che nella medefima Provincia di Bitinia fi contavano tre Metropoli, e tre Metropolitani, cioè, il Nicomedienfe, il Calcedonenfe, e il Niceno, quantunque uno folo aveffe le ragioni di Metropolitano; onde la moltiplicazione delle Metropoli non porta neceffariamente feco la moltiplicazione delle Provincie, nè parlando della civile, nè difcorrendo dell' Ecclefiaftica amminiftrazione. Potrebbe fecondariamente dire, che è quì parla della politìa della Chiefa, qual fu da' tempi di Coftantino Magno fino a Valentiniano III. Quindi fe alcune mutazioni feguirono dopo quefti tempi nella difpofizione Ecclefiaftica, ciò, oltre il non appartenere a quefti tempi, de' quali fi favella, può crederfi avvenuto per la mutazione fatta da' Principi anche nella civil difpofizione. Ma la prima ragione non lo difende: concioffiache febbene furono alcune Metropoli di folo nome, le quali non portavano divifion di Provincia; quelle nulladimeno, che abbiamo di fopra accennate, oltre il numero delle Provincie da lui defcritte nelle due Diocefi Afiana, e Pontica, da valenti uomini, che fu quefta materia con pertinace ftudio hanno impiegate illuftri fatiche, fono ftate riconofciute per capi di vere Provincie Ecclefiaftiche, ed a' loro Metropolitani hanno affegnati i fuffraganei, come può vederfi nell'erudita Opera del Padre Carlo da San Paolo colle Note di Luca Holftenio.

(*a*) *Theodofius Epifcopus Juftinopolitanorum Metropoleos Cappadociæ fecundæ*. Apud Harduinum tom. 3. Conc. col. 203. in fine.

(*b*) *Theopompus Epifcop. Juftinianopoleos, feu Mocifi Metropoleos fecundæ Cappadociæ*. Concil. Conftantinopol. VI. Generale, Act. XVIII.

[*c*] Carolus a S. Paulo Geographia facra.

nio. Molto meno li fa difesa la seconda ragione: imperocche se intento suo era parlare di quella disposizione, che ebbe la Chiesa da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III., perche valersi d' una Notizia, o d' una disposizion civile fatta un secolo, e più dopo Costantino, e poco prima di Valentiniano III.? E poi crede egli, che tosto che fatta fu da Teodosio il giovane questa nuova disposizione delle Provincie dell' Imperio, si cangiassero le disposizioni Ecclesiastiche, nascessero subito subito come funghi le nuove Provincie, le nuove Metropoli, e i nuovi Metropolitani nell' amministrazione Ecclesiastica? Anzi è molto facile a credere, che per quello, che riguarda la Chiesa, non mutasse ella stato da quel di prima, o non lo mutasse se non col corso di lungo tempo. E perciò tutto quello, che costui ci narra col suo Dupino intorno alla civil disposizione, non è acconcio per niuna via a dimostrarci così per minuto, com' egli pensa, la disposizione Ecclesiastica da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III.

V. Parlando poi costui della Diocesi di Tracia, e noverando in essa, giusta la Notizia dell' Imperio, sei Provincie, cioè, Europa, Tracia, Rodope, Emimonte, Mesia, e Scizia, dopo avere accennate le intraprese dal Vescovo di *Bizanzio* sopra il Vescovo di Eraclea, senza dir altro, crede di aver già trovate in questa Diocesi tutte le Provincie, e le Metropoli Ecclesiastiche; contentandosi solamente di avvisarci, che il Vescovo di Eraclea era Esarca, come *capo di quella Diocesi*; e conchiudendo in fine, che *la polità dello stato Ecclesiastico nella Prefettura d' Oriente* era *tutta conforme, e adattata a quella dell' Imperio*. Ma egli per dimostrar ciò averebbe dovuto indicarci le Metropoli Ecclesiastiche di queste sei Provincie corrispondenti alle civili, delle quali Metropoli non ci fa nota se non Eraclea Città certamente illustre della Tracia, e divisata anticamente col nome di Perinto, benche ancora col nome di Eraclea si vegga decorata col titolo di Metropoli nelle monete battute sotto Trajano con questa leggenda in dialetto Dorico: ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ. ΜΑΤΡΟΠΟΛΕΙΤΑΝ., degli *Eraclensi Metropolitani* (a); siccome con simile leggenda si vedono le medaglie di questa Città coniate sotto Gordiano Pio, ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ. ΜΑΤΡΟΠΟΛΕΙΤΑΝ. (b). Eraclea adunque, che era capo della Diocesi Tracica, era ancora Metropoli speciale della Provincia di Europa: della

(a) Apud Vaillant Numismat. Græc. Imperat. in Trajano.

(b) Apud Vaillant loc. cit. in Gordiano Pio.

della Provincia detta di Tracia era Metropoli *Filippopoli*, decorata come si crede dell'onor di Metropoli da Settimio Severo, leggendosi nelle monete di essa coniate sotto questo Principe, ΜΗΤΡΟ. ΦΙΛΙΠΠΟΛΕΩϹ. (*a*): della Provincia del Monte Emo, o Emimonte era Metropoli *Adrianopoli* ristorata dall' Imperadore Adriano, la qual Città essere stata capo di Provincia prima de' tempi di Costantino, pare che possa raccorsi da i nomi de' Presidi segnati nelle sue monete battute sotto diversi Principi, come in quelle di Antonino Pio, dove si legge: *Preside M. Ponzio Sabino degli Adrianopolitani*, ΗΓΕ. Μ. ΠΟΝΤ. ϹΑΒΕΙΝΟΥ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤΩΝ. (*b*), in quelle di Marco Aurelio, dove leggesi: *Preside Tullio Massimo*, ΗΓΕ. ΤΟΥΛ. ΜΑΞΙΜΟΥ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤΩΝ. (*c*), e in quelle di Comodo, nelle quali si leggono i nomi di due Presidi successivamente, cioè, *di Giulio Cleto*, ΗΓΕ. ΙΟΥΛ. ΚΛΕΤΟΥ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤ., e di *Sulpicio Marciano*, ΗΓΕ. ϹΟΥΛ. ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤ. (*d*). Metropoli della Provincia di Rodope era Trajanopoli, la quale o fondata, o ristorata da Trajano fu detta *Ulpia Trajana*, e *Trajana Augusta*, e sotto questi nomi si ravvisa nelle sue monete, nelle quali sono ancora segnati i nomi de' Presidi di quella Provincia, come in quelle battute in essa sotto Comodo con questa leggenda: ΗΓΕΜΟϹ. ΤΑΤΙΑΝΟϹ. ΤΡΑΙΑΝΗϹ. ΑΥΓΟΥϹΤΗϹ. *Preside Taziano di Trajana Augusta* (*e*), e in altre battute sotto Gordiano Pio, dove si legge il nome del Preside *Tiberio il Barbaro de' Trajanopolitani*, ΗΓΕΜΟϹ. ΤΙΒ. ΒΑΡΒΑΡΟϹ. ΤΡΑΙΑΝΟΠΟΛΕΙΤΩΝ (*f*). Da tutte queste cose pare, che si possa raccorre, che la Regione di Tracia prima de' tempi di Costantino fosse divisa in queste quattro Provincie, e che dappoi ridotta in Diocesi questa Regione, fossero aggiunte ad essa la Mesia inferiore di là dal Monte Emo, e la Scizia di là dal Danubio. Della Mesia era Metropoli Marcianopoli fondata, come scrive Ammiano, da Marciana Augusta sorella di Trajano (*g*). Di questa Città veggiamo similmente le monete coniate sotto Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Diadumeniano, Elagabalo, Severo, Alessandro, e i due Filippi, segnate co' nomi de' Presidi Romani (*h*). Metropoli della Scizia trasdanubiana, detta ancora da i Latini Scizia Pontica dal Mare, o Ponto

[*a*] Apud Vaillant Numismat. Græc. Imperat. in Severo.

(*b*) Apud Vaillant Numismat. Græc. Imperat. in Antonino Pio.

(*c*) Apud eundem ibi. in Marco Aurelio.

(*d*) Apud Vaillant loc. cit. in Commodo.

(*e*) Apud Harduin. Numism. popul. & urbium.

(*f*) Apud Harduin. loc. cit.

(*g*) Ammianus lib. 27.

(*h*) Vid. Harduin. in Nummis popul. & urbium.

to Eusino, alle cui spiaggie ella giace dalla parte d'Oriente, fu *Tomi*, Città resa anche famosa dalla dimora, che ivi fece Ovidio relegatovi da Augusto; la qual Regione fu da Ovidio chiamata Pontica: avendo i Romani divise in quattro le Regioni giacenti alle spiaggie del Ponto Eusino, a questa di cui favelliamo, e di cui Tomi fu Metropoli, fu dato il nome di quarta di Ponto. Quindi nelle monete di essa Città battute sotto l' imperio di Pertinace, di Settimio Severo, di Caracalla, e di Filippo Padre si vede questa Città distinta col nome di Metropoli, e indicata colla Regione quarta di Ponto, leggendosi in esse: *Di Tomi Metropoli di Ponto quarta*, ΤΟΜΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠ. ΠΟΝΤΟΥ. Δ. (*a*). Queste adunque furono le Metropoli civili delle sei Provincie comprese nella Diocesi di Tracia, le quali nella più antica Notizia delle Provincie dell' Imperio scritta in tempo di Teodosio il Grande, o de' suoi figliuoli, si trovano divisate con altri nomi, cioè, Tracia prima, e Tracia seconda, che è l' istessa, che il Monte Emo, Mesia inferiore, Scizia inferiore, Europa, e Rodope (*b*). La qual denominazione di superiore, ed inferiore, come altrove osservammo, fa indizio di divisione fatta ne' tempi più alti dell' Imperio. Or se a queste Provincie, e a queste Metropoli civili corrispondessero così per l' appunto le Metropoli, e le Provincie Ecclesiastiche da' tempi di Costantino fino a quelli di Valentiniano III. come pretende Giannone, non è cosa facile a potersi dimostrare. In quanto alle Provincie, il Padre Carlo da San Paolo nella sua Geografia sagra colloca la Provincia di Mesia inferiore non tra le Provincie appartenenti alle Diocesi Ecclesiastiche di Oriente, o alla Diocesi Traciana, ma tra le Provincie spettanti alla Diocesi dell' Illirico Orientale; siccome tra queste pone ancora la Scizia Pontica, il cui capo era Tomi: e benche Luca Holstenio senta diversamente, ei però non dimostra con sode ragioni il suo sentimento. In quanto a' Metropolitani, nel quarto secolo se ne trovano alcuni, e tutti sei secondo le divisate Metropoli si trovano nominati nel quinto secolo nella pistola di Lione Imperadore, cioè, Giovanni di Eraclea, Basilio di Trajanopoli, Gregorio di Adrianopoli, Valeriano di Marcianopoli, Valentino di Filippopoli, e Teotimo di Tomi. Tutti questi son noverati tra i Metropolitani. Contuttociò io credo, che il Vescovo di Tomi fosse Metropolitano di solo onore, come quello di Berito, e di Calcedone nella medesima lettera nominati (*c*): imperocchè nella

(*a*) Apud Harduin. in Nummis popul. & urb.

(*b*) Notitia Provinciarum Imperii apud Schelestrat. tom. 2. antiq. Ecclesiastic. in appendice ad opus Geograph. num. 10.

(*c*) Codex Encyc. epist. pro Concil. Chalcedon. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 691.

nella lettera fcritta da Teotimo Vefcovo di Tomi al medefimo Imperador Lione non fi appella, che femplice Vefcovo della Scizia, e non è fottofcritta da alcun fuffraganeo della Provincia (a), come fono le altre finodiche fcritte dalle altre Provincie a quel Principe, fegnate col nome de' Metropolitani, e de' loro fuffraganei Provinciali.

VI. Tutte quefte cofe fi fon volute offervare non per vana oftentazione d' importuna erudizione, nè per foverchia voglia di criticare i detti del noftro Giurifconfulto; ma folamente per far conofcer lo fpirito franco di quefto Scrittore nell' imporre all' ignorante vulgo, da cui fi è procacciata tanta ammirazione, che i fuoi fcritti come preziofi monumenti dell' Ecclefiaftica antichità fono ftati tradotti in linguaggi ftranieri da i nemici della Romana Chiefa, credendoli molto acconci a fedurre gl' idioti, i quali non penetrando il difegno di coftui fi lafciano facilmente ingannare dalle fue parole, bevendo fenza accorgerfene il veleno, che in quefto luogo egli ha propinato a' fuoi leggitori, cioè, di far paffare per un mero ritrovamento del quarto fecolo, fondato fulla difpofizione dell' Imperio, e fulla pace data alla Chiefa da' Principi della terra, ciò che ha ella di politia efteriore nell'ordine regolatiffimo de' fuoi Miniftri, e de' fuoi Reggitori. Onde col folo fine di fcemargli il credito appreffo gl' ignoranti fi è ftimato bene di fcoprire i fuoi groffi abbagli, la fua poca efattezza, e il fuo corto giudizio nelle materie, che tratta, fuperiori di lunga mano al fuo intendimento.

§. VIII.

Qual foffe la civil difpofizione dell' Imperio nelle Diocefi dell' Illirico da i tempi di Coftantino Magno fino a Valentiniano III., e come ad effe fi conformaffe la Chiefa nella difpofizione del Miniftero Ecclefiaftico.

SOMMARIO.

I. *Illirico da Coftantino Magno non fu divifo in Occidentale, e Orientale, ma tutto intero, e folido fu commeffo ad un Prefetto al Pretorio. In effo prima della divifione erano tre Diocefi. Apparteneva folidamente all' Imperio Occidentale, e per lungo tempo fu interamente governato dagl' Imperadori, che reffero l' Occidente.*

II. *Sepa-*

(a) Apud Harduin. loc. cit. col. 709.

II. *Separazione dell' Illirico Orientale dall' Occidentale, e divisione di esso nella civile amministrazione non fu fatta da* Graziano, *nè da Teodosio il Maggiore.*
III. *Si risponde agli argomenti della contraria sentenza.*
IV. *Ascolio Vescovo di Tessalonica Metropoli dell' Orientale Illirico nell' Imperio di Teodosio fu considerato come Vescovo Occidentale compreso nell' Imperio d' Occidente retto da Valentiniano* II.
V. *Capo di tutto l' intero Illirico, e sede della Prefettura Pretoria non fu Tessalonica, ma Sirmio. Metropoli sì civili, che Ecclesiastiche dell' Occidentale Illirico quali fossero. Più Provincie di quella Regione sottoposte a un solo Metropolitano.*
VI. *Provincie, e Metropoli sì civili, che Ecclesiastiche nelle Diocesi di Dacia, e di Macedonia comprese nell' Orientale Illirico.*

DOpo aver Giannone parlato delle cinque Diocesi sottoposte al Prefetto al Pretorio d' Oriente passa a favellare delle altre Diocesi sottoposte agli altri Prefetti al Pretorio, e cominciando dal Prefetto dell' Illirico così dice:

T E S T O.

I L L I R I C O.

„ Non disuguale potrà ravvisarsi (a) l' Ecclesiastica politìa in
„ quelle Diocesi, che al Prefetto P. dell' *Illirico* ubbidirono, cioè nel-
„ la Macedonia, e nella Dacia. La Diocesi di *Macedonia*, che ab-
„ bracciava sei Provincie, cioè, Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia,
„ Epiro vecchio, ed Epiro nuovo, ebbe ancora la Città sua prin-
„ cipale, che fu *Tessaglia*, dalla quale il suo Vescovo, come capo della
„ Diocesi, reggeva l' altre Provincie, e sopra i Metropolitani di quelle
„ esercitava le sue ragioni *esarcali*. La Diocesi della *Dacia* di cinque
„ Provincie era composta, della Dacia Mediterranea, e Ripense, Mesia
„ prima, Dardania, e parte della Macedonia Salutare. Ci tornerà
„ occasione della politìa di queste Diocesi più opportunamente favella-
„ re, quando del Patriarcato di Roma tratteremo; e potendo fin quì
„ bastare ciò, che della politìa dello Stato Ecclesiastico d' Oriente fin'
„ ora s' è narrato, per la conformità, che ebbe con quella dell' Impe-
„ rio,

(a) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 125.

„ rio, pafferemo in *Occidente*, per poter fermarci in Italia, e più da
„ preffo in quefte noftre Provincie ravvifarla, per conofcer ciò, che
„ di nuovo ne recaffe, o qual mutazione portaffe al loro Stato poli-
„ tico, e temporale.

I. Se Giannone ci aveffe promeffo di fpiegarci la politìa, che ebbe la Chiefa dal quinto fecolo in giù intorno a i gradi de' fuoi Miniftri, e fi foffe propofto dimoftrarcela colla civil difpofizione dell' Imperio, gli fi potrebbe perdonare, che egli in prova di quefta politìa adduceffe quella difpofizione, che fu data alle Romane Provincie da Teodofio il giovane, e che ci vien difegnata nella Notizia delle dignità dell' Imperio Orientale, e Occidentale; ma effendofi egli prefiffo indicarci la forma, che ebbe la Chiefa nell' amminiftrazione Ecclefiaftica da Coftantino Magno fino a Valentiniano III., non fi faprà mai capire com'ei voglia fpiegarcela con quella difpofizione, che fu data all' Imperio un fecolo dopo Coftantino. Parlando egli quì delle Diocefi, e delle Provincie collocate fotto la difpofizione del Prefetto al Pretorio dell' Illirico, parla folamente dell' Illirico Orientale feparato lungo tempo dopo Coftantino dall' Illirico Occidentale, il quale fmembrato da Teodofio dall' Orientale, e fottratto dalla poteftà del Prefetto al Pretorio di tutto l' Illirico, fu collocato fotto la difpofizione del Prefetto al Pretorio d' Italia. Ma non sà egli, che quando Coftantino divife l' amminiftrazion dell' Imperio tra quattro Prefetti al Pretorio, al fecondo di effi commife tutto l' Illirico, così Orientale, come Occidentale? e che quefta difpofizione durò fino a Teodofio il giovane? Della riferita difpofizione fatta da Coftantino ne rende chiariffima teftimonianza Zofimo allorche parlando delle Provincie, o delle Regioni commeffe da quel Principe all' altro Prefetto al Pretorio, dice: *All' altro Prefetto al Pretorio commife i Macedoni, i Teffali, i Candiotti, la Grecia, e l' Ifole ad effa circoftanti, e l' uno, e l' altro Epiro, e oltre di quefti gl' Illirici, e i Daci, e i Triballi, e i Pannonj fino alla Valeria, e la Mefia fuperiore* (a). Or chiara cofa è, che quefte Regioni numerate da Zofimo, e pofte da Coftantino fotto uno de' quattro Prefetti al Pretorio, comprendono tutte le Provincie dell' uno, e dell'altro Illirico, i quali in tempo di Valente non erano ancor divifi, come fi raccoglie da Sefto

(a) Ἑτέρῳ δὲ Μακεδόνας, καὶ Θεσσαλοὺς, καὶ Κρῆτας, καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὰς περὶ αὐτὴν νήσους, καὶ ἀμφοτέρας Ἠπείρους, καὶ πρὸς ταύταις Ἰλλυριοὺς καὶ Δάκας, καὶ Τριβαλλοὺς, καὶ τοὺς ἄχρι τῆς Βαλερίας Παίονας, καὶ ἐπὶ τούτοις τὴν ἄνω Μυσίαν. Zofimus lib. 2. cap. 33.

Sesto Rufo, che scrisse in tempo di questo Principe, dove numera diciassette Provincie dell'Illirico, cioè, le due del Norico, le due Pannonie, la Valeria, la Savia, la Dalmazia, la Mesia, le due Dacie, la Macedonia, la Tessaglia, l' Acaja, due Epiri, la Prevalitana, e la Candia (*a*); sei delle quali Provincie, cioè, le due Pannonie, prima, e seconda, la Savia, la Dalmazia, le due del Norico Mediterraneo, e Ripense, distaccate dall'altre undici, e sottratte dal Prefetto al Pretorio dell'Illirico, furono poi da Teodosio il giovane collocate sotto la disposizione del Prefetto al Pretorio d' Italia. Secondo la disposizione adunque fatta da Costantino tre Diocesi possiamo considerare nell' intero, e solido Illirico, cioè, l'Illirico Occidentale comprendente le sei Provincie sopra numerate; la Macedonia, detta ancora Illirico Orientale, comprendente sei Provincie, cioè, Acaja, Macedonia, Candia, Tessaglia, l' Epiro antico, l' Epiro nuovo con parte della Macedonia Salutare; e la Diocesi di Dacia contenente cinque Provincie, cioè, la Dacia Mediterranea, la Dacia Ripense, la Mesia prima, la Dardania, la Prevalitana con parte della Macedonia Salutare. Tutte queste Provincie sotto la disposizion del Prefetto al Pretorio dell' Illirico furono lungo tempo dopo Costantino considerate come spettanti all' Imperio Occidentale. Quindi nella divisione fatta tra Costante, e Constanzo figliuoli del gran Costantino, tutto il solido Illirico, coll' Italia, e l'Africa, e l'Isole toccarono a Costante, lasciato a Costanzo l'Imperio Orientale, come testifica Zosimo [*b*]; e così ancora intero fu ritenuto da Valentiniano, allorche assumendo per se l' Imperio di Occidente assegnò al fratello Valente l' Imperio Orientale, come ci attestano Marcellino, Teodoreto, e Sozomeno [*c*]; e così anche nella divisione fatta dell' Imperio Occidentale tra Graziano, e Valentiniano II. l' intero Illirico, coll' Italia, e l' Africa fu attribuito a Valentiniano, assegnate a Graziano la Spagna, l' Africa, e la Brittannia, come Zosimo riferisce (*d*).

II. Ma quando poi l' Illirico Occidentale fosse dall' Oriental separato, e sottratto dalla potestà del Prefetto al Pretorio dell' Illirico commesso fosse a un Vicario sotto la disposizione del Prefetto al Pretorio d' Italia, non pare, che con certi documenti possa dimostrarsi. Quindi

T 2 dottissi-

[*a*] *Habet Illyricus decem & septem Provincias, Noricorum scilicet duas, Panmoniarum duas, Valeriam, Saviam, Dalmatiam, Mœsiam, Daciarum duas: & in Diœcesi Macedoniæ Provinciæ sunt septem, Macedonia, Thessalia, Achaja, Epiri duæ, Prævalis, Creta.* Rufus in Breviario.

(*b*) Zosimus lib. 2.

(*c*) Ammian. Marcellin. lib. 24. Theodoretus lib. 4. cap. 4. Sozomen. lib. 4. cap. 6.

[*d*] Zosimus lib. 4.

dottiſſimi Scrittori ſon diviſi in pareri diverſi. Guido Panciroli crede, che queſta diviſione foſſe fatta in tempo d'Arcadio, e di Onorio (a), e dell'iſteſſo ſentimento è l'Arciveſcovo di Parigi (b); ma Franceſco Allier penſa, che queſta diviſione de' due Illirici accadeſſe ſotto Teodoſio maggiore, allorche egli ricevè da Graziano l'Imperio [c]. Dell' iſteſſo avviſo ſono ancora Jacopo Gottofredo (d), ed Arrigo Valeſio [e]: ma più d'ogn' altro ſoſtiene queſt' opinione Antono Pagi (f), aſſerendo, che Graziano nel chiamare al conſorzio dell' Imperio Teodoſio faceſſe queſta ſeparazione, commettendo a lui coll' Imperio di Oriente parte dell' Illirico, che fu detta Orientale, e ritenendo per ſe coll' Imperio d'Occidente quell' altra parte, che fu detta Illirico Occidentale; ciò, che accadde nell' anno CCCLXXIX. Queſta opinione del Pagi ſembra molto aſſiſtita da ciò, che narrano Sozomeno, e Teodoreto; il primo de' quali eſpreſſamente afferma, che da Graziano fu commeſſo a Teodoſio coll' Imperio di Oriente ancora l'Illirico: *Avendo*, dice queſto Storico di Graziano, *commeſſi gl' Illirici, e l' Imperio delle parti d' Oriente a Teodoſio* (g); e il ſecondo parlando di Valentiniano II. figliuolo di Graziano, il quale per timore di Maſſimo Tiranno, che ſi portava coll' eſercito in Italia per combatterlo, fuggì nell' Illirico, aſſeriſce che ſi rifugiò nell' Imperio di Teodoſio: *Dappoiche*, ſcrive, *lo vide* (Teodoſio) *abbandonando il proprio Imperio rifugiarſi nel ſuo*, cioè, nell' Imperio di Teodoſio (b). Ma contuttociò penſa Pietro di Marca, che queſti due Storici ſienſi fortemente ingannati: conciossiache l' iſteſſo Teodoreto poco coſtante ne' ſuoi detti afferma, che Graziano creando Imperadore Teodoſio gli diede quell' Imperio, che avea prima Valente: *Lo creò*, dice, *Imperadore, e gli diede quella parte d' Imperio, che avea retta Valente* (i); e l' iſteſſa coſa afferma Zoſimo, ſcrivendo, che Graziano prepoſe Teodoſio alle coſe d'Oriente, e della

(a) *Quidquid eſt circa Danubium uſque ad Pontum Euxinum, Illyricum eſt dictum, inquit Zonaras. Duplex, Arcadio, & Honorio imperantibus, eſt factum ... alterum Orientale, alterum Occidentale.* Panciról. in Comment. ſuper Notit. dignitat. utriuſque Imperii, part. 2. cap. 62.

(b) Petrus de Marca diſſert. de Primatu Lugdunen. num. 33.

(c) Hallier de Eccleſiaſt. hierarchia lib. 4. art. 3. §. 1.

(d) Gothofred. in Comment. leg. 8. Cod. Theodoſ. *de Metallis*.

(e) Valeſ. in Not. ad lib. 5. cap. 11. hiſt. Socrat.

(f) Pagius in Crit. Baron. ad ann. 380. num. 4. & ſeqq.

(g) Ἰλλυρίους δὲ τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τῆς ἀρχῆς Θεοδοσίῳ ἐπιτρέψας. Sozomen. lib. 7. cap. 4.

(b) Ἐπειδὴ δὲ τὴν μὲν οἰκείαν καταλελοιπότα βασιλείαν εἰς δὲ τὴν αὐτοῦ παραγενόμενον εἶδε. Theodor. lib. 5. c. 15.

[i] Βασιλέα κεχειροτόνηκε, καὶ τῆς Οὐάλεντος μοίρας τὰ σκῆπτρα παρέδωκε. Theodor. lib. 5. cap. 6.

e della Tracia, niente parlando dell' Illirico (a). Essendo adunque cosa certa, che Valente non ebbe alcuna parte dell' Illirico, ma che tutto questo intero, e solidamente, come appartenente all'Imperio Occidentale, fu retto da Valentiniano, e poi da Graziano, convien dire, che Socrate s' ingannasse scrivendo, essere stato commesso a Teodosio coll' Imperio Orientale anche l' Illirico, o una parte di esso, come vuole il Pagi. A Graziano ucciso barbaramente da Massimo Tiranno nell' anno CCCLXXXIII. succeduto prima Valentiniano II. suo fratello, già cinque anni prima dichiarato Augusto, coll' Imperio di Occidente ebbe tutto il solido Illirico, come apparisce da una sua legge data nell' istess' anno, e indirizzata da lui a Probo Prefetto al Pretorio, nella quale gl' ingiunge, che la faccia osservare *per tutta l' Italia, e ancora per le Regioni urbicarie, e Africane, e per tutto l' Illirico* (b). Oltrediciò sappiamo da Socrate, che Valentiniano il giovane temendo di Massimo Tiranno, che contro le leggi della confederazione si era portato coll' esercito in Italia per opprimerlo, con Giustina sua madre si ritirò nell' Illirico, e fissò la Sede nella Città di Tessalonica in Macedonia per consiglio di Probo Prefetto al Pretorio. *Ma Probo*, narra il citato Storico, *temendo la potenza di Massimo, deliberò ritirargli nelle parti più prossime all' Oriente. Tostamente adunque si parte dall' Italia, e venendo alla terra dell' Illirico si ferma in Tessalonica Città di Macedonia* (c). Da questa narrazione di Socrate sembra, che si possa raccorre, che l' Illirico fu considerato da questo Storico come ultima parte dell' Imperio di Valentiniano la più vicina all' Oriente, nella quale ei si fermò, non come parte dell' Imperio di Teodosio; e che perciò s' ingannò Teodoreto allorche mirando all' uso del suo tempo, quando l' Orientale Illirico era distinto, e separato dall'Occidentale, credè, che essendosi Valentiniano ritirato nella parte Orientale dell' Illirico, si fosse rifugiato nell' Imperio di Teodosio. A queste ragioni recate da Pietro de Marca può ancora aggiungersi, che dopo la morte di Valentiniano il vecchio essendosi tra i fratelli Graziano, e Valentiniano il giovane diviso l' Imperio Occidentale del Padre, ed essendo toccate a Graziano le Gallie, la Spagna, e la Brittannia, e a Valentiniano l'Italia, l' Afri-

(a) Zosimus lib. 4.

(b) *Per omnem Italiam, tum etiam per Urbicarias, Africanasque regiones, ac per omne Illyricum.* l. unica Cod. Theodos. *Si per obreptionem fuerint impetrata.*

(c) Τότε ὁ Πρόβος φοβηθεὶς τὴν Μαξίμου δύναμιν, ἐπὶ τὰ ἀνατολικώτερα μέρη ἀναχωρεῖν πειρᾶται· εὐθὺς οὖν ὡς εἶχεν ἀναχωρεῖ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας· καὶ ἐπὶ τὴν Ἰλλυρίδα γενόμενος γῆν Θεσσαλονίκῃ τῆς Μακεδονίας διέτριβεν. Socrates lib. 5. cap. 11.

l' Africa , e tutto l' Illirico , come attesta Zosimo (a), quantunque vivendo Valente loro Zio , e imperando in Oriente , tutto l'Imperio Occidentale per la fanciullezza del fratello amministrato fosse da Graziano , come apparisce da tutte le leggi di questo Principe date in Treveri , o in Magonza negli anni CCCLXXVI. CCCLXXVII. e CCCLXXVIII., nelle quali non s' incontra mai il nome di Valentiniano , come osserva il Gottofredo nella Cronologia del Codice Teodosiano; contuttociò morto Valente , ed assunto da Graziano all' Imperio di quello Teodosio , non averebbe mai pregiudicato alle ragioni del fratello , concedendo al nuovo Principe una parte di quell' Imperio , che al suo germano apparteneva .

III. Ma non ostante tuttociò molti argomenti militano per la contraria opinione , da' quali sembra , che possa dimostrarsi , aver Teodosio coll' Imperio d' Oriente ottenuta ancora quella parte dell' Illirico , che fu detto Orientale : e questi sono la dimora da lui fatta in Tessalonica per qualche tempo dappoiche egli ebbe ricevuto l' Imperio , e domati i Barbari , che devastavan l' Illirico (b): le molte leggi da lui date in Tessalonica , che si veggono nel Codice Teodosiano : il Battesimo da esso ricevuto in quella Città da Ascolio Vescovo Tessalonicense (c); e , quello , che più importa , la strage per suo ordine commessa nella stessa Città di Tessalonica per la sedizione mossa da que' Cittadini contro i Magistrati , della qual crudeltà ne fu così severamente gastigato da S. Ambrogio , e ne dimostrò quel Principe così lodevole pentimento (d): le quali cose non averebbe egli dirittamente potute fare , se non fosse appartenuto al suo Imperio l' Illirico Orientale , di cui era capo la Città di Tessalonica . Questi argomenti per altro non sono di tal forza , cui non si possa facilmente rispondere . Conviene per tanto osservare , che dopo la morte di Valente i Barbari , che devastavan la Tracia , essendo scorsi nell' Illirico appartenente a Valentiniano il giovane , e mettendo a ferro , e fuoco la Macedonia , e la Dacia (e), Graziano , che amministrava allora tutto l' Imperio Occidentale , trovandosi in Sirmio capo allora di tutto l'Illirico , stimò bene di far Collega dell'Imperio Teodosio illustre già per molte segnalate vittorie , e concedendoli l' Imperio Orientale , che avea ottenuto Valente , commettergli ancora il peso della guerra nell' Illirico contro i Goti , per ricovrar da coloro quella parte dell' Occidentale Imperio . Ciò si raccoglie da Socrate , il quale narra ,

(a) Zosimus lib. 4.
(b) Sozomenus lib. 7. cap. 4.
(c) Sozomenus loc. cit.
(d) Theodoretus lib. 5. cap. 17. & 18.
(e) Ammianus lib. 31.

narra, che avendo Graziano dichiarato in Sirmio Imperadore Teodosio nel Consolato di Ausonio, ed Olibrio, cioè, l'anno CCCLXXIX. alli 16. di Gennajo, *divise con esso la cura della guerra contro i Barbari* [a]; e l'istessa cosa narra Sozomeno, scrivendo, che dopo l'assunzione di Teodosio all'Imperio, Graziano intraprese la guerra contro gli Alemanni, e Teodosio contro i Barbari, che abitavano intorno all'Istro (b). Da ciò si raccoglie, che Graziano concedendo l'Imperio di Valente a Teodosio, gli commise ancora la spedizione nell'Illirico contro i Barbari, per ricoverar quelle Provincie all'Occidentale Imperio appartenente a Valentiniano, non già perche egli le ritenesse per se. E in questo senso si dee intendere Sozomeno dove scrive, che Graziano commise a Teodosio l'Imperio d'Oriente, e l'Illirico, cioè, che gli commise la spedizione nell'Illirico. Nè già era cosa nuova, che l'uno Imperadore ajutasse l'altro nel ricoverar le Provincie da' Barbari, o da' Tiranni. L'istesso Teodosio intraprese per difesa di Valentiniano la spedizione contra Massimo, venne in Italia, e vinto il Tiranno entrò trionfante in Roma, volendo compagno del suo trionfo Valentiniano, come narrano Socrate, e Sozomeno (c), ancorche Latino Pacato del trionfo di Valentiniano menzione alcuna non faccia nell'Orazione, che pubblicamente recitò in lode di Teodosio. Ma quello, che più torna in lode di questo Principe, si è l'aver restituito a Valentiniano tutto quell'Imperio, da cui era stato discacciato da Massimo, come osserva Sant'Agostino (d). Or siccome nel corso di questa spedizione intrapresa l'anno CCCLXXXVIII., e dopo di essa molte cose fece in Italia Teodosio in questo stesso anno, e ne' seguenti, le quali richiedono suprema potestà, ancorche a lui non appartenesse l'Imperio d'Occidente, ma intero l'avesse restituito a Valentiniano; così non è maraviglia, che essendo stata a lui commessa da Graziano la guerra nell'Illirico contro i Barbari, vinti questi, e pacate quelle Provincie, ei si fermasse qualche tempo in Tessalonica, e ordinasse quegli Stati, ancorche al suo Imperio non appartenessero. E siccome dalla dimora fatta per più anni da questo Principe in Italia, massimamente in Milano, dopo vinto il Tiranno, e restituito a Valentiniano l'Im-

[a] *Μερίζεται αὐτῷ τὰς κατὰ βαρβάρων ἀγῶνας*. Socrat. lib. 5. cap. 2.

(b) Sozomenus lib. 7. cap. 4.

(c) Socrates lib. 5. cap. 14. Sozomenus lib. 7. cap. 14.

[d] *Mox tyranni Maximi extinctor Valentinianum puerum Imperii sui partibus, undè fugatus fuerat, cum misericordissima veneratione restituit*. S. Augustinus de Civitate Dei lib. 5. cap. 26.

l'Imperio, dalle molte leggi da lui date in Roma, e in Milano (a), e dalle molte cose ordinate in Roma colla sua autorità per abolir la superstizione del Gentilesimo, delle quali parla a lungo Socrate (b), non si può argomentare, che avesse l'Imperio d'Italia, ma solamente, che queste cose facesse per ordinare, e regolar l'Imperio del suo Collega, in cui ajuto egli era venuto in Italia; così ancora dalle cose da questo Principe ordinate nell'Illirico si può solamente inferire, che ei eseguisse le commissioni di Graziano, da cui insieme coll'Imperio di Valente gli erano state commesse quelle Provincie per torle dalle mani de' Barbari, e restituirle all' Occidentale Imperio. Per la medesima ragione stando egli in Milano l'anno cccxc., udita la sedizione mossa da i Cittadini di Tessalonica contro i pubblici Magistrati, ancorche quella Città non appartenesse al suo Imperio, ma a quello del Collega Valentiniano, stimò di dover vendicar quell'offesa, la quale era comune ad amendue per l'oltraggiata maestà dell'Imperio, massimamente avendo egli presa la protezione di quel giovane Imperadore, e la custodia di quell'Imperio, che a lui apparteneva. Nè più è da maravigliarsi, che Teodosio comandasse la vendetta di una Città, che al suo imperial diritto non apparteneva, di quello, che possa recar maraviglia, che stando egli in Tessalonica l'anno ccclxxx. indirizzasse più leggi a i quattro Prefetti al Pretorio, cioè, a Neoterio, Eutropio, Floro, e Taziano, come apparisce dalla Cronologia del Codice Teodosiano; due de' quali certamente, cioè, il Prefetto al Pretorio delle Gallie, e il Prefetto al Pretorio d'Italia, all'Imperio di Graziano appartenevano. Finalmente non sembra, che si debba molto contare per la contraria opinione sulla testimonianza di Teodoreto, dove scrive, che Valentiniano fuggendo d'Italia, e abbandonando il suo Imperio, andato in Tessalonica si rifugiò nell'Imperio di Teodosio: posciache essendo quella Città l'estremo confine dell'Occidentale Imperio, ed essendosi ivi ritirato quel Principe per ricever soccorso da Teodosio, senza molta stiracchiatura si può dire, che ei si rifugiasse nell'Imperio di Teodosio, ancorche quella Città al diritto di questo Principe non appartenesse, per esser la più prossima all'Imperio di Teodosio: tanto più, che Sozomeno parlando di questa fuga di Valentiniano niente dice, che si ritirasse nell'Imperio di Teodosio, così narrandola: *Ma temendo, che non gli accadesse alcun male, fuggendo dall'Italia andò in Tessalonica, e con esso la Madre, e Probo Prefetto al Pre-*

(a) L. 11. Cod. Theodos. de Malef. l. 18. de Haeret. Cod. Theod. l. 19. de Haeret.
(b) Socrates lib. 5. cap. 18.

al Pretorio (a). E con Sozomeno consente Socrate, come abbiamo osservato.

IV. Rimane nulladimeno da rispondere a un'altra difficoltà: conciossiache Teodoreto parlando del consiglio preso dal pio Teodosio di convocare il Concilio Costantinopolitano per sedare i moti degli Ariani, e render la pace alla Chiesa Orientale turbata dall' Imperador Valente, scrive, che ei chiamò in Costantinopoli solamente i Vescovi del suo Imperio. *Per questa cagione adunque*, dice, *ordinò*, *che convenissero in Costantinopoli solamente i Vescovi del suo Imperio* [b]. Essendo pertanto cosa certa, che nel Concilio Costantinopolitano celebrato sotto Teodosio l'anno CCCLXXXI. intervenne Acolio Vescovo di Tessalonica, convien ancora affermare, che quella Città capo dell' Illirico Orientale apparteneva all' Imperio di Teodosio. Ma a questa difficoltà è facile a rispondere quando si voglia considerare, che Acolio fu il solo Vescovo Occidentale, che intervenne a quel Sinodo, e per Occidentale considerato da i Padri Orientali, come espressamente si raccoglie dalla lettera sinodica de' Vescovi d' Italia a Teodosio, riferita dal Sirmondo (c), e lodata dal Valesio (d); nella qual lettera domandando i Vescovi d' Italia, che Nettario, il quale nel Concilio Costantinopolitano, deposto Massimo Cinico, era stato eletto Vescovo di Costantinopoli, sia rimosso dal grado, e che si celebri in Roma un General Concilio di Occidentali, e di Orientali, in cui dell' ordinazione di Massimo, e di Nettario si giudichi la controversia, dicendo esser cosa giusta, che i Padri Orientali trattassero questa causa col Vescovo Romano, e co' Vescovi Occidentali, *avendo essistimato dover così aspettare il giudizio di un solo Acolio, che crederono di doverlo chiamare in Costantinopoli dalle parti Occidentali* (e). Questo medesimo Acolio intervenne l'anno seguente al Concilio Romano intimato da San Damaso l'anno CCCLXXXII., come osserva il Valesio (f), e come Vescovo Occidentale fu considerato da' Padri Costantinopolitani nella sinodica indirizzata a San Damaso, e agli altri Vescovi d' Occidente,

[a] Δείσας δὲ μή τι πάθοι, φεύγων ἐξ Ἰταλίας εἰς Θεσσαλονίκην ἧκε· σὺν αὐτῷ δὲ ἐξ ἡ μήτηρ ἐξ Πρόβος ὁ ὕπαρχος. Sozomen. lib. 7. cap. 13.

(b) Τούτου δὴ ἕνεκα μόνης τῆς οἰκείας βασιλείας τοὺς Ἐπισκόπους εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν συναθροισθῆναι προσέταξεν. Theodor. lib. 5. cap. 7.

(c) Jacobus Sirmondus in Appendice Cod. Theodosian. pag. 104.

(d) Valesius in Not. ad lib. 5. cap. 8. hist. Theodoret.

(e) *Qui unius Acholii Episcopi. ita expectandum putaverunt esse judicium, ut de Occidentalibus partibus Constantinopolim evocandum putarent*. Epist. synod. Episcop. Italiæ ad Theodos. August. apud Sirmond. loc. cit. & Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1194. &c.

[f] Vales. in Not. ad c. 9. l. v. Theodoret.

e riferita da Teodoreto, nella quale Acolio vien nominato in quarto luogo (a). Dall' essere adunque Acolio intervenuto al Sinodo di Costantinopoli non può inferirsi, che la Città di Tessalonica, di cui egli era Vescovo, soggetta fosse all'Imperio di Teodosio; che anzi dall'essere egli intervenuto al Concilio Romano celebrato nel seguente anno, e dall' essere stato riputato Vescovo Occidentale è più tosto da stimarsi, che quella parte dell' Illirico appartenesse all' Occidental Imperio, e che ancora divisa non fosse dall' Illirico Occidentale. Oltre di che se allora l' Orientale Illirico fosse stato separato dall' Occidentale, e appartenuto fosse a Teodosio, avendo egli chiamati a Costantinopoli i Vescovi del suo Imperio, non solamente Acolio, ma altri Vescovi ancora delle altre Provincie, che molte erano nelle Diocesi di Macedonia, e di Dacia, vi sarebbono intervenuti, de' quali per altro non si trova alcuno tra i cento cinquanta Padri, che a quel Sinodo si sottoscrissero; nè si sarebbono maravigliati i Padri Occidentali, che il solo Acolio fosse stato a quel Concilio chiamato tra i Vescovi d' Occidente, quando l' Orientale Illirico fosse stato all' Imperio di Teodosio sottoposto. Da tutte queste cose sembra, che si possa raccorre, che in tempo di Teodosio l' Illirico non fu diviso; ma che vivente Valentiniano II. tutto intero al suo Occidentale Imperio appartenne, e che dopo l' uccisione di questo Principe accaduta l' anno CCCXCII. tutto similmente intero passò in potestà di Teodosio cogli altri Regni Occidentali; e che finalmente tal separazione rappresentata nella *Notizia* non accadde, se non nella division dell' Imperio tra Arcadio, e Onorio figliuoli del Magno Teodosio.

V. Tornando ora a Giannone, dappoiche egli avea intrapreso a voler dimostrarci la politia della Chiesa da Costantino fino a Valentiniano III. sulla forma della civil disposizione data dallo stesso Costantino all' Impero, dovea nel descriver l' Illirico rappresentarcelo quale esso fu nell' Imperio di questo Principe, e di altri suoi successori per lungo tempo, cioè, tutto intero, e sotto un Prefetto al Pretorio, che solidamente lo amministrava, e non rappresentarcelo smembrato, quale è descritto nella Notizia scritta un secolo dopo Costantino. Così averebbe veduto, che da i tempi di Costantino per lungo spazio di anni dappoi capo di tutto l' intero Illirico non fu *Tessaglia*, come egli dice, essendo Tessaglia Provincia, e non Città, nè *Tessalonica*, come averebbe dovuto dire, ma Sirmio, chiamata da Ammiano Marcellino *Madre delle Città: Civitatum Mater* (b), e da Erodiano *Città fra tutte pri-*

[a] Vid. Theodoret. lib. 5. cap. 9. (b) Ammianus lib. 21.

primaria: *Omnium primaria* [a]. Onde Amonio Vescovo di Sirmio nel Concilio di Aquileja tenuto l'anno CCCLXXXI.: *Capo*, disse, *dell'Illirico non è se non la Città di Sirmio* [b]: e Giustiniano Imperadore affermò, che il Prefetto al Pretorio dell' Illirico anticamente risiedeva in Sirmio, e che quella Città era capo di tutta quella Regione, tanto nelle civili cause, quanto nell' Ecclesiastiche [c]. Averebbe inoltre osservato, che la Città di Tessalonica non divenne capo dell' Orientale Illirico, se non dappoiche Sirmio dagli Unni sotto Attila fu distrutto, come si raccoglie da Giustiniano nella citata Novella XI. Ma poiche egli con gran franchezza asserisce, *che non disuguale alla Diocesi di Oriente potrà ravvisarsi l' Ecclesiastica politìa in quelle Diocesi, che al Prefetto Pretorio dell'Illirico ubbidivano*, conveniagli distinguer l'antico indiviso Illirico dall'Orientale Illirico, di cui solamente favella, e considerandolo intero dimostrarci le Provincie, che componeano la Diocesi dell' Occidentale Illirico, e le Metropoli di esse, ed indi accennarci i Metropolitani Ecclesiastici: ma troppo difficile impresa gli sarebbe stata il dimostrarci la politìa Ecclesiastica di quella Diocesi così conforme, com' egli crede, alla politìa civile. Delle sei Provincie, che secondo la Notizia dell' Imperio comprendevansi nell' Occidentale Illirico, sappiamo, che Sirmio fu Metropoli della Pannonia inferiore, e capo una volta di tutto l' Illirico; che Salona fu Metropoli della Dalmazia: e Lorch, o Lauriaco fu Metropoli del Norico Ripense; e di queste Città noi troviamo negli atti della Chiesa i Metropolitani [d]. Ma quali fossero le Metropoli sì civili, come Ecclesiastiche della Pannonia prima, o superiore, del Norico Mediterraneo, e della Savia, fin ad ora non se ne ha notizia; e possiamo credere, che non avessero alcun Metropolitano, ma sottoposte fossero al Metropolitano di Sirmio, e che dopo la distruzione di quella Città cadessero sotto la giurisdizione del Vescovo di Aquileja: posciache nel Concilio di Grado celebrato da Elia sotto Pelagio II., del qual Concilio si è favellato di sopra (e), intervennero Leoniano Vescovo di Tiburnia Città del Norico Mediterraneo, e Virgilio Vescovo di Scarabanzia, o Scapring Città della Pannonia superiore, i quali da Pelagio furono detti Suffraganei di Elia Vescovo Aquilejense. Da ciò si rende probabile, che quelle tre Provincie, di

 cui

(a) Herodianus in Maximino.

[b] *Caput Illyrici nonnisi Civitas est Sirmiensis*. Concil. Aquilejense anno 381.

(c) *Cum in antiquis temporibus Firmi* (idest Sirmii) *Præfectura fuerit constituta, ibique omne fuerit Illyrici fastigium tam in civilibus, quàm in Episcopalibus caussis*. Justinian. Novell. XI.

(d) Vide Carolum a S. Paulo Geograph. Ecclesiast. Illyrici. Schelestrat. Antiquit. Eccles. tom. 2. dissert. 4. cap. 9.

(e) Vedi sopra §. 4. num. 8.

cui nelle Notizie Ecclesiastiche non s' incontrano i Metropolitani, fossero da un solo Metropolitano di altra Provincia amministrate.

VI. Ma parlando dell' Orientale Illirico, delle cinque Provincie, che componevano la Diocesi di Dacia secondo la Notizia dell' Imperio, dove troverà egli le Metropoli, e i Metropolitani? Sappiamo da Teodoreto, che Sardica fu Metropoli della Dacia [a], e il Vescovo di quella Città ebbe le ragioni di Metropolitano, come costa dalla lettera dell' Imperador Lione a Zozimo Vescovo di essa. Ma essendo la Dacia divisa in due Provincie, cioè, Mediterranea, e Ripense; anzi essendo queste due contenute nell' antica Mesia, come abbiamo da Sesto Rufo, il qual dice, che per Aureliano furono fatte due Dacie nelle Regioni della Mesia [b]; di una sola Provincia della Mesia, la quale comprendeva quel tratto di paese, che giacea tra la Macedonia, e il Danubio, come osservano eruditi Scrittori [c], ne furono fatte quelle tre descritte nella Notizia dell' Imperio, cioè, le due Dacie, e la Mesia: e non trovandosi nelle Ecclesiastiche memorie in queste tre Provincie altro Metropolitano, che quel di Sardica, conchiudono con ottima ragione gli accennati Scrittori, che la Chiesa di Sardica in quelle tre Provincie ottenne l' autorità di Metropolitana. Nella Provincia di Dardania fu Metropoli Scupi, il cui Vescovo Ursilio tra i Metropolitani vien nominato nella lettera di Lione Augusto. Ma della Provincia Prevalitana non hassi notizia di alcuna Ecclesiastica Metropoli, e neppure di alcun Vescovo, che in quella fosse, almeno fino al tempo di Giustiniano, da cui col consenso, e coll' autorità di Vigilio Papa fu mutata l' Ecclesiastica disposizione in quelle Provincie, ed Acrida Città della Pannonia inferiore, Patria del detto Principe, e da lui nominata Giustiniana prima, fatta capo, e principal Metropoli di esse Provincie, fu conceduta al Vescovo di essa la soprantendenza come Primate sopra le medesime [d]. Molto più facile gli sarebbe stato indicarci le Metropoli, e i Metropolitani Ecclesiastici nella Diocesi di Macedonia corrispondenti alla civil disposizione dell' Imperio. Della Acaja era Metropoli Corinto illustre Colonia de' Romani, come dimostrano le sue tante monete battute dal tempo di Cesare fino a Gordiano

(a) Theodoret. lib. 2. cap. 4.

[b] *Duæ Daciæ in regionibus Mœsiæ factæ sunt*. Rufus in Aurelian.

(c) Carolus a S. Paulo. Emmanuel a Schelestr. loc. cit.

(d) *Per tempus autem beatissimum prima Justiniana nostra patria Archiepiscopum habere semper sub sua jurisdictione Episcopos Provinciæ Daciæ mediterraneæ, & Daciæ Ripensis, Prævalis, & Dardaniæ, & Mysiæ superioris, atque Pannoniæ, & ab eis hos ordinari*. Novella Justinian. 131. cap. 3.

diano Pio, nelle quali non veggendosi decorata col titolo di Metropoli, può credersi, che allora non fosse distinta dalla Macedonia, ed amministrata fosse da uno stesso Prefetto. Ma nella disposizione Ecclesiastica essa fu celebre tra le Metropoli, ed il suo Vescovo avea sotto di se venti Suffraganei, come costa dalla pistola scritta da Pietro Vescovo di Corinto a Lione Augusto l'anno CCCCLVIII. Della Macedonia prima fu Metropoli Tessalonica, e col nome di Metropoli, e di Colonia si vede ornata nelle monete da essa battute sotto Valeriano, e Gallieno, nelle quali si legge, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΜΗΤ. ΚΟΛ. (a); ed il suo Vescovo fu non solo Metropolitano di quella Provincia, ma Primate ancora di tutto l' Orientale Illirico. Metropoli di Creta fu Gortina, come si ha dalla greca Notizia delle Provincie dell' Orientale Imperio con questa nota: *Provincia di Creta Metropoli Gortina* (b); e il Vescovo di quella Città ottenne le ragioni di Metropolitano. Onde Iconio Vescovo di Gortina si vede sottoscritto tra i Metropolitani nell' Azione I. e VII. del Concilio Efesino celebrato l' anno CCCCXXXI. Della Provincia di Tessaglia fu Metropoli Larissa; e Basilio Vescovo di Larissa di Tessaglia trovasi sottoscritto tra i Metropolitani nel detto Concilio Efesino. Della Provincia del vecchio Epiro fu Metropoli la Città di Nicopoli, come si ha dalla citata antica greca Notizia: *Provincia del vecchio Epiro Metropoli Nicopoli* (c); ed Eugenio Vescovo di quella Città si vede annoverato tra i Metropolitani nella lettera di Lione Imperadore. Metropoli del nuovo Epiro fu Durazzo segnata in primo luogo nella detta Notizia; ed Eucherio Vescovo di quella Città vedesi sottoscritto nell'Azione I. e VI. del Concilio Efesino dopo Donato Vescovo di Nicopoli del vecchio Epiro. Nell' aver noi però descritte le Metropoli civili delle sei Provincie della Diocesi di Macedonia non abbiamo per questo inteso, che tal disposizione fosse data a quella da Costantino; che anzi crediamo, che questa divisione fatta fosse lungo tempo dopo di lui, e verso la fine del quarto secolo. Ma poiche Giannone ci fa sapere di voler altrove più distintamente parlare di queste Diocesi, dicendo: *Ci tornerà occasione della polità di queste Diocesi più opportunamente favellare quando del Patriarcato di Roma tratteremo*, aspetteremo ancor noi a tenerne più distinto proposito quando egli tornerà a ragionarne.

§. IX.

(a) Apud Harduin. in Nummis Popul. & urbium.

(b) Ἐπαρχία Κρήτης Μητρόπολις Γορτύνη. Notitia græca.

(c) Ἐπαρχία παλαιᾶς Ἠπείρου Μητρόπολις Νικόπολις. Notit. græca.

§. IX.

Della civil disposizione dell' Imperio nelle Diocesi delle Gallie dal tempo di Costantino Magno fino a Valentiniano III., e come a quella si adattasse la Chiesa nell' Ecclesiastica amministrazione.

SOMMARIO.

I. *Contraddizione di Giannone. Metropolitani civili nelle Provincie delle Gallie, le quali nel quinto secolo non aveano Metropolitani Ecclesiastici.*

II. *Si dimostra la stessa cosa contro Pietro de Marca dagli atti de' Concilj. Magonza, e Colonia Agrippina non ebbero Metropolitani fino all' ottavo secolo.*

III. *Errore di Giannone sopra il numero, e le divisioni delle Provincie della Gallia ne' tempi de' quali discorre.*

IV. *Varie divisioni fatte da diversi Principi delle Provincie della Gallia nella civile amministrazione.*

V. *Del corpo delle cinque Provincie separate dall' altre Gallie, dove, e quali fossero.*

VI. *Del corpo delle sette Provincie volgarmente dette, quando fosse istituito.*

VII. *Quali fossero le sette Provincie, e se in esse fossero comprese le prime cinque.*

VIII. *Se sia necessario, attese le regole della Chiesa, che in ciascheduna Provincia civile sia un Metropolitano Ecclesiastico; e se sotto un medesimo Metropolitano possano essere più Provincie civili. Metropoli Ecclesiastiche nelle Gallie non corrispondenti alle civili.*

IX. *Chiese fondate in Francia, e amministrate da' Vescovi prima della Chiesa di Lione, e dell' elezione di Sant' Ireneo al Vescovato Lionese. Cristiana Religione propagata in Francia nel primo secolo da San Zosimo primo Vescovo della Chiesa di Arles. Chiesa di Arles in tempo di San Cipriano non sottoposta al Vescovo di Lione.*

X. *Primi Vescovi, che propagarono in Francia la Cristiana Religione, ordinando in altre Città altri Vescovi conseguirono le ragioni di Metropolitani senza rapporto allo stato civile. Onore di Metropolitano non*

non tanto dalla civil Metropoli, quanto dalla consuetudine delle ordinazioni fatte di altri Vescovi in una, o più Provincie si misurava.

XI. *Erroneo discorso di Giannone, che nelle Gallie non vi fosse alcuno Esarca, perche non vi era una Città così principale, da cui l'altre dovesser dipendere nelle cose civili. Si dimostra, che Treveri, e poi Arles furono successivamente le capitali di tutte le Gallie, e che da quelle l'altre Città dipendevano.*

XII. *Contese tra i Vescovi di Arles, e di Vienna non accaddero per le ragioni di Primazia sopra più Metropolitani, ma per le ragioni Metropolitiche sopra le Provincie Ecclesiastiche. Provincie civili sogget-te al Vescovo di Arles costituivano una sola Provincia Ecclesiastica. Decreti di Zosimo Papa confermano il diritto del Vescovo di Arles sopra più Provincie.*

XIII. *Difficoltà eccitate tra gli Eruditi per li decreti di Zosimo in favor della Chiesa Arelatense. Vescovi delle Provincie comprese nella Gallia Narbonese solidamente sottoposta a un solo Metropolitano Arelatense, come pretesero di avere i proprj Metropolitani. Acerba controversia per questa cagione trà Sant' Ilario Vescovo di Arles, e San Lione Magno Papa.*

XIV. *Di qual Città fosse Vescovo Celidonio. Provincia di Vienna divisa da San Lione Magno. Provincie delle Alpi Graje, della Narbonese seconda, e delle Alpi Marittime sottoposte ad un solo Metropolitano Arelatense, e comprese nella Provincia Ecclesiastica Viennese.*

XV. *Confermasi, che più Provincie civili erano sottoposte ad un solo Metropolitano Ecclesiastico. Controversie circa i diritti Metropolitici risolute dalla Sedia Apostolica regolatrice di questi affari.*

XVI. *Primati Ecclesiastici in Francia quando, e come istituiti. Parlare improprio di Giannone sù tal materia.*

SEguendo Giannone la scorta del suo Dupino passa a parlare delle altre Diocesi Occidentali, e così dice:

T E S T O.

G A L L I E.

„ Ma bisogna notare ciò (*a*), che da valenti investigatori delle cose „ Ecclesiastiche fu osservato, che più esattamente corrispose la politia della

(*a*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 125. e 126.

„ della Chiesa a quella dell' Imperio in Oriente, e nell' Illirico, che in
„ Occidente, ed in queste nostre Provincie. Nell' Oriente appena po-
„ trà notarsi qualche diversità di piccol momento; ma nell' Occidente
„ se n' osservano molte. Nelle Gallie se ne veggon considerabili:
„ nell' Italia pure alcune se ne ravvisano: ma molto più nell' Africa
„ Occidentale, ove le Metropoli Ecclesiastiche non corrispondono per
„ niente alle civili.

„ Le Gallie, secondo la descrizione di sopra recata, che a quel
„ Prefetto ubbidivano, eran divise in tre Diocesi: la Gallia, che ab-
„ bracciava diciassette Provincie: la Spagna, che si componeva di set-
„ te: e la Brettagna di cinque.

„ La Gallia non v' è alcun dubbio, che prima tenesse disposte le
„ sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componeva-
„ no la sua Diocesi, in maniera che ciascuna Metropoli Ecclesiastica
„ avea corrispondenza colla civile; ed in questi primi tempi non ri-
„ conobbe la Gallia niun Primate, ovvero *Esarca*, siccome le Dio-
„ cesi d' Oriente, ma i Vescovi co' loro Metropolitani reggevano in
„ comune la Chiesa Gallicana. E la cagion era, perche nella Gallia
„ non vi fu una Città cotanto principale, ed eminente sopra tutte l' al-
„ tre, sicche da questa dovessero tutte dipendere, siccome nell' altre
„ parti del Mondo. Ma dapoi si videro molte di quelle Città in contesa
„ per le ragioni di Primate. Nella Provincia di Narbona fuvvi gran
„ contrasto fra i Vescovi di Vienna, e l' Arelatense [a], di cui ben a
„ lungo tratta Dupino (b). Nell'Aquitania ne' tempi posteriori altra
„ contesa si accese fra i Vescovi Bituricense [c], e Burdegalense (d),
„ che potrà vedersi appresso Alteserra [e]. In questi ultimi tempi
„ nell' Occidente que' Vescovi, i quali di qualche principalissima Città
„ erano Metropolitani, s' arrogaron molte altre prerogative sopra
„ gli altri Metropolitani, e si dissero Primati, ancorche prima que-
„ sto titolo s' attribuiva indifferentemente a tutti i Metropolitani: così
„ nella Francia il Metropolitano di Lione appellasi Primate, e ritiene
„ assai più prerogative, che non gli altri Metropolitani.

„ La Spagna riconobbe in questi primi tempi qualche politia Ec-
„ clesiastica, conforme a quella dell' Imperio, ma dapoi mutandosi il
„ suo governo politico, fu tutta mutata, e secondo che una Città o per
„ la residenza de' Principi, o per altra cagione s' innalzava sopra l' al-
„ tre

(a) *Arles*.
(b) Dupino loc. cit.
(c) *Di Bourdeaux*.
(d) *Di Bourges*.
(e) *Altaserra Rerum Aquitan.* lib. 4. cap. 4.

„ tre di più Provincie, così il Vescovo di quella Chiesa non contento
„ delle cagioni di Metropolitano, si arrogava molte prerogative so-
„ pra gli altri, e Primate diceasi: così oggi la Spagna ha per suo Pri-
„ mate l'Arcivescovo di Toledo, come la Francia quello di Lione.

„ La Brettagna ancorche prima riconoscesse qualche politìa Ec-
„ clesiastica conforme alla civile dell'Imperio; nulladimeno occupata
„ che fu poi da' Sassoni, perdè affatto ogni disposizione, nè in essa si
„ ritenne alcun vestigio dell'antica politìa, così nello stato civile,
„ come nell'Ecclesiastico.

I. Scrivendo il nostro Giurisconsulto in aria magistrale, e decisiva senza intendere per lo più quello, che scrive, e seguendo ciecamente la scorta di uomini più franchi, che dotti, nessuna cosa gli è più famigliare quanto il contraddire a se stesso. Quì ci avverte, che la politìa Ecclesiastica in Occidente non fu così conforme alla civile come quella della Chiesa Orientale, e che in Occidente si offervano molte diversità, *e che nelle Gallie se ne veggon delle considerabili*. E poco dopo insegnandoci, che *la Gallia abbracciava dicissette Provincie*, soggiunge, *che non v'è alcun dubbio, che la Gallia tenesse prima disposte le sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componevano la sua Diocesi in maniera, che ciascuna Metropoli Ecclesiastica avea corrispondenza colla civile*. Or se la politìa Ecclesiastica così ben' corrispondeva alla civil disposizione nel numero delle Metropoli, e de' Metropolitani, come mai si veggono queste diversità considerabili tra l'una, e l'altra politìa? Ma il vero è, che parlando di questi tempi, cioè da Costantino fino a Valentiniano III., questa sua corrispondenza in tutto, e per tutto tra le civili, e l'Ecclesiastiche Metropoli delle Gallie è un mero suo sogno; siccome è sogno, che la Gallia fosse divisa in diciassette Provincie da' tempi di Costantino, a cui egli attribuisce la divisìon dell'Imperio, qual si vede nella Notizia. *Trà i valenti investigatori delle cose Ecclesiastiche* merita senza dubbio di esser annoverato Carlo da San Paolo Abate Fuliense: ma pur egli dimostra, che il Vescovo di *Vesonzio* [a] Metropoli civile della Provincia detta *Massima de' Sequani* [b], ne' primi sei secoli non fu Metropolitano, trovandosi scritto negli atti de' Concilj trà i semplici Vescovi: che il Vescovo di *Aqui* [c], che era Metropoli civile della Provincia Narbonese II., era sottoposto al Vescovo Metropolitano di *Arelate* [d], come costa dalla

[a] *Bezançon*. (b) *Le Franche Comté, ou le Comté de Bourgogne*.
(c) *Aix*. (d) *Arles*.

lettera II. di Papa Simmaco a Cesario Arelatense, e da i Concilj IV., e V. d' Orliens celebrati nel VI. secolo, dove i Prelati di quella Città si sottoscrivono come semplici Vescovi: che *Ebroduno* (a) Metropoli civile dell'Alpi Marittime oggi Delfinato, nell'anno CCCCXXXIX. non era Metropolitano; posciache nel Concilio *Regiense* (b) tenuto nel detto anno, fu dichiarata nulla l'elezione di Armentario Vescovo di quella Città, mentre in essa non erano intervenuti il consenso, e la volontà del Metropolitano: che finalmente nè la Chiesa di Magonza Metropoli civile della Germania prima, nè la Chiesa di Colonia Agrippina civil Metropoli della Germania seconda furono Metropolitane fino al Pontificato di Zaccaria, cioè, fino all' VIII. secolo; posciache dal medesimo Zaccaria il Vescovo di Magonza fu decorato del grado di Metropolitano, ed a lui fu sottoposto il Vescovo di Colonia (c).

II. Non deesi per altro tacere, che Pietro de Marca si persuase di poter trovare i Metropolitani nelle sopraddette Chiese anche in questi primi tempi, cioè, nel IV., e V. secolo (d). Ma senza ripeter ciò, che in questo proposito ha scritto eruditamente Pascasio Quesnello nell'Apologia di Sant' Ilario Vescovo di Arles, dove ha dimostrato contro l' Arcivescovo di Parigi con fortissime ragioni, che i Vescovi di Aqui, e di Ambrun non erano Metropolitani, ma sottoposti al Vescovo Arelatense in tempo di San Lione Magno, e che Celidonio, che si è creduto da uomini dottissimi Vescovo di Vesonzio, e Metropolitano della Provincia Massima de' Sequani, non fu, che un semplice Vescovo della Provincia di Vienna (e); dagli atti de' Concilj evidentemente si raccoglie, che i detti Vescovi Metropolitani in questi tempi non furono. Nel Concilio Epaonense (f) raunato de' Vescovi delle due Provincie di Vienna, e di Lione, celebrato l'anno DXVII. sotto i due Metropolitani delle due riferite Provincie, cioè, sotto Avito Viennense, e Vivenziolo di Lione, Claudio Vescovo di Vesonzio trovasi sottoscritto tra i Vescovi Provinciali. Nè quì può esser caduto errore degli emanuensi nelle sottoscrizioni, attesoche negli atti dello stesso Sinodo si veggono le lettere di que' due Metropolitani indirizzate a i loro Suffraganei, e si vedono essi alla fronte de' loro rispettivamente Pro-

(a) *Embrun*.
(b) *Riez*.
(c) Vide Carolum a S. Paulo lib. 5. Geographiæ sacræ.
(d) Petrus de Marca Dissert. de Primatu Lugdunensi a num. 70. usque ad 82.
(e) Vide Quesnell. Apolog. pro S. Hilario Arelat. par. 1. cap. 4. & 5. par. 2. cap. 2. & seq.
(f) *Pau*.

Provinciali confermar le cose nel Sinodo definite (*a*). Dopo di questi tra i Provinciali si vede sottoscritto in sesto luogo Claudio Vescovo di Vesonzio; onde convien affermare, che egli fosse uno de' Suffraganei del Vescovo di Vienna. In quanto al Vescovo Aquense (*b*) costa dalla lettera di Papa Simmaco a Cesario Vescovo di Arles scritta l'anno DXIV., che egli allora non era Metropolitano: conciossiache ivi il Pontefice ordina, che se il Vescovo Aquense chiamato dal Metropolitano secondo il prescritto de'Canoni ricuserà di ubbidire, doverà esser sottoposto al rigore dell' Ecclesiastica disciplina (*c*). Onde Avolo Vescovo Aquense nel Concilio Provinciale Arelatense v. celebrato l'anno DLIV. sotto Sapaudo Metropolitano di Arles, si sottoscrive in ottavo luogo tra i Vescovi Suffraganei di quella Provincia (*d*). L'istessa cosa chiaramente si raccoglie del Vescovo di Ambrun civil Metropoli delle Alpi marittime oggi Delfinato: conciossiache nel citato Concilio Epaonense tenuto l'anno DXVII. Catulino Vescovo di Ambrun dopo i Metropolitani si trova sottoscritto in decimo luogo tra i Vescovi Provinciali (*e*). Ma quello, che più importa, nel Concilio di Mascou tenuto l'anno DLXXXIII. di sei Provincie della Gallia, e colla residenza di sei Metropolitani, cioè, di Prisco di Lione Metropoli della prima Lionese, di Evanzio di Vienna Metropoli della Provincia Viennense, di Pretestato di Roan Metropoli della seconda Lionese, di Bertecranno di Bourdeaux Metropoli dell'Aquitania seconda, di Artemio di Sans Metropoli della terza Lionese, *Senonia*, e di Sulpicio di Bourges Metropoli dell'Aquitania prima, co i loro Comprovinciali (*f*), Emerito Vescovo di Ambrun si vede sottoscritto dopo i Metropolitani già detti nel trentesimo quinto luogo tra i Vescovi Suffraganei; la qual cosa fa evidente argomento, che in quel tempo la Chiesa d' Ambrun non era Metropolitana. In quanto poi a' Vescovi di Magonza, e di Colonia Agrippina Metropoli civili delle due Provincie Germania I., e Germania

(*a*) *Avitus Episcopus constitutiones nostras, idest, Sacerdotum Provinciæ Viennensis, relegi, & subscripsi ... Viventiolus Episcopus Ecclesiæ Lugdunensis, Provincialibus meis, constitutiones nostras relegi, & subscripsi*. Concil. Epaonense apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 1051.

(*b*) *Aix*.

(*c*) *Etsi tam Ecclesiæ Aquensis Antistes, vel alius quilibet, Metropolitano Pontifici juxta Canonum definitionem vocatus obtemperare noluerit, noverit subdendum se, quod non optamus, Ecclesiasticæ disciplinæ*. Epist. 10. Symmachi ad Cæsarium Arelat. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 439.

(*d*) Concil. Arelat. v. apud. Harduin. tom. 3. Concil. col. 329.

(*e*) Concil. Epaonense cit.

(*f*) *Residentibus Prisco, Evantio, Pretexato, Bertechranno, Artemio, Sulpitio Metropolitanis Episcopis, cum omnibus consacerdotibus eorum &c.* Concil. Matisconense II. apud Harduin. tom. 3. Concil. col. 459.

mania II., l'istesso Pier di Marca confessa, esser destituito così d'antichi documenti, come di testimonianze degli Scrittori di Germania intorno al diritto metropolitico de' Vescovi di quelle Città, ne' tempi de' quali favelliamo (*a*). E certamente ancorchè antichissime sieno quelle Chiese, contuttociò fino all' ottavo secolo Metropolitane non furono. Dagli atti del Concilio Germanico III. celebrato l'anno DCCXLV. sotto San Bonifacio Legato della Sedia Apostolica sappiamo, che Gervilio Vescovo allora di Magonza era sottoposto ad altro Metropolitano, e che essendo costui stato convinto d' omicidio, e perciò deposto dal Vescovato, *San Bonifacio da Carlomanno, e Pipino suo fratello fu preposto alla sede di Magonza; ed acciocche la sua dignità fosse più eminente, stabilirono i medesimi Principi innalzare in Metropoli di tutta la Germania la Chiesa Magontina, che allora era sottoposta altrui, e mandati tosto Legati, dal Romano Pontefice l' impetrarono* (*b*). Quindi tutti gli Scrittori riferiscono al tempo di San Bonifacio, che fu il primo Metropolitano di Magonza, l'onore metropolitico di quella Chiesa (*c*). Similmente, che Colonia Agrippina in questi tempi non fosse ancora Ecclesiastica Metropoli, chiaramente apparisce dalla lettera scritta da San Zaccaria Papa al detto San Bonifacio intorno all' anno DCCXLV., nella quale lo avvisa, che ei a petizione de' Franchi avea confermata Metropoli Colonia Agrippina, e che mandava a lui le direzioni per lo stabilimento ne' futuri tempi di quella Chiesa Metropolitana (*d*). Ma avendo poi i Franchi mutata opinione, e preposto nell' istesso anno San Bonifacio alla Chiesa di Magonza, non fu allora Colonia eretta in Metropoli, come si raccoglie da un' altra lettera di San Zaccaria allo stesso San Bonifacio, dove parlando della mutazion de' Francesi l' esorta a non abbandonar la Chiesa di Magonza, essendo stata in quella fissata la Metropoli (*e*).

.III. Ma

(*a*) Petrus de Marca dissert. de Primatu Lugdunen. num. 75.

(*b*) *Eo autem deposito, sanctus Bonifacius a Carolomanno & Pippino fratre ejus Moguntinæ sedi præficitur. Et ut ejus dignitas esset eminentior, statuerunt iidem Principes, Ecclesiam Moguntinam, quæ tunc alteri subjecta erat, in totius Germaniæ Metropolim provehere: missaque mox legatione, a Romano Pontifice id impetrarunt.* Conc. Germanicum III. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 299. Serrarius lib. 3. cap. 94. hist. Mogunt.

(*c*) Vid. Serrarium loc. cit. Binium in Not. ad hoc Concil. Pagium ad annum Christi 745. num. 1. & seqq.

(*d*) *De Civitate namque illa, quæ nuper Agrippina vocabatur, nunc verò Colonia, juxta petitionem Francorum, per nostræ auctoritatis præceptum nomini tuo Metropolim confirmavimus, & tuæ sanctitati direximus pro futuris temporibus ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ stabilitatem.* Epist. 9. Zacchariæ ad Bonifacium &c. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 253.

(*e*) *Alia denique scriptura tuæ fraternitatis*

III. Ma tutto questo si renderà più chiaro quando si ponga mente alle diverse divisioni fatte delle Provincie delle Gallie in distinti tempi, o sotto diversi Principi; dalle quali si conoscerà, che divisa in due una Provincia, l'antico Metropolitano, che ad un' intera, e solida presiedeva, non perdette il suo diritto sopra la nuovamente divisa, ancorche quella acquistasse nuova Metropoli civile, e nuovo distinto civil reggimento. Scrive francamente Giannone, che erano diciassette le Provincie di Francia; ma non dice in qual tempo fosse fatta questa divisione espressa nella Notizia dell' Imperio, e corrispondente all' antica Notizia delle Provincie delle Gallie pubblicata dall' illustre Sirmondo (*a*): anzi non parlando ei di altra divisione, che di quella, che ei suppone fatta da Costantino, crede, che al tempo di questo Principe debba riferirsi quella, che ei trova descritta nella Notizia. Ma ei s' inganna a partito: conciossiache Sesto Rufo nel Breviario, che ci dedicò a Valentiniano il vecchio dopo l' anno CCCLXIX. parlando delle Provincie delle Gallie, e della Brettagna ne numerò in tutto diciotto, cioè, quattordici nelle Gallie, e quattro nella Brettagna, con quest' ordine: nella Gallia le *Alpi Marittime*, la Provincia Viennense, la Narbonense, la Novempopulana, due Aquitanie, l' Alpi Graje, la Massima de' Sequani, due Germanie, due Belgiche, e due Lionensi. Nella Brettagna la Massima Cesariense, la Flavia Cesariense, la Brittannia prima, e la Brittannia seconda (*b*). Quattordici adunque erano le Provincie delle Gallie in tempo di Valentiniano il vecchio; ma quando fosse fatta questa divisione non puossi con certezza affermare. Sembra però potersi dire, che in tempo di Costantino fossero in minor numero: conciossiache nel principio dell' Imperio di Valentiniano, e di Valente l' Aquitania non era ancora divisa in due Provincie, prima, e seconda, come costa dall' iscrizione di Saturninio secondo appresso il Grutero, in tempo di que' due Principi scritta, nella quale Saturninio si dice Preside dell'Aquitania assolutamente, non dell' Aquitania prima, o seconda,

tatis continebat, quod jam olim de Agrippina civitate scripsisti, quod Franci non perseveraverunt in verbo, quod promiserunt, & nunc tua Fraternitas moratur in civitate Moguntina ... Nos verò, adjutore Deo, consilium praebemus tuae reverendae sanctitati, ut pro salute animarum rationabilium factore Christo, sedem quam obtines sanctae Moguntinae Ecclesiae nequaquam relinquas. Epist. 10. Zacchariae ad Bonifac. apud Labbè loc. cit. col. 257.

(*a*) Sirmond. in Concil. Gallican.

(*b*) *Sunt in Gallia cum Aquitania, & Britanniis Provinciae octodecim: Alpes maritimae, Provincia Viennensis, Narbonensis, Novempopulana, Aquitaniae duae, Alpes Graja, Maxima Sequanorum, Germaniae duae, Belgicae duae, Lugdunenses duae: in Britannia, Maxima Caesariensis, Flavia Caesariensis, Britannia prima, Britannia secunda*. Rufus in Breviario.

conda, come averebbe dovuto dirsi se allora fosse stata divisa (a). Non sapendosi per tanto il tempo preciso di questa divisione, si può congetturare con Pietro de Marca (b), che in varj tempi, e sotto diversi Principi divisa or questa, or quella Provincia, si riducessero poi sotto Valentiniano le Provincie delle Gallie al numero di quattordici. Dopo questo tempo distaccata dalla prima Lionese la Senonia, e dalla seconda la terza Lionese, o Turonia, e divisa la Narbonese in due, o pure, come dimostra il de Marca (c), divisa in due la Viennese, e distaccata da essa la Narbonese seconda, al numero di quattordici si aggiungessero altre tre Provincie, che compierono il numero di diciassette. La qual cosa quando accadesse, o quando fosse descritta la Notizia di queste diciassette Provincie, è gran controversia tra gli eruditi: sopra di che potran vedersi Pascasio Quesnello, e Antonio Pagi (d); volendo il primo, che questa descrizione delle diciassette Provincie di Francia fosse fatta lungo tempo dopo Onorio; e sostenendo il secondo, che in tempo dello stesso Onorio fu fatta, ancorche affermi, che la Notizia dell' Imperio corrispondente nel numero delle dette Provincie alla riferita descrizione sia stata fatta dopo la morte di Onorio sotto Valentiniano III. figliuolo di Placidia Augusta.

IV. Per dar nondimeno maggior luce a quello, che si ha da dire intorno alle Metropoli, ed a i Metropolitani Ecclesiastici delle Chiese di Francia ne' tempi, di cui quì si parla, convien osservare le molte divisioni fatte di quelle Provincie in tempi diversi. Dapprima adunque sotto Cesare la Gallia era divisa in tre parti, cioè, in *Belgica*, *Aquitanica*, e *Celtica* detta propriamente Gallia (e). Da questa divisione di Cesare viene esclusa la Gallia Narbonese, come quella, che già prima era divenuta Provincia de' Romani, e col nome di Provincia (f) si distinse dalle altre Gallie. Onde gli antichi Scrittori, che delle Romane Provincie, quali erano prima del tempo di Augusto parla-

(a) SATVRNINIO. SECVNDO. V.C. PRAESIDI. PROVINCIAE. AQUITANIAE. MAGISTRO. MEMORIAE. COMITI. ORDINIS. PRIMI. INTRA. CONSISTORIVM. ET. QVAESTORI. PRAEF. PRAETORIO. ITERVM. DE. EGREGIA. EIVS. IN. REMPVBLICAM. MERITA. D. D. N. N. VALENTINIANVS. ET. VALENS. VICTORES. AC. TRIVMPHATORES. SEMPER. AVGVSTI. STATVAM. SVB. AVRO. CONSTITVI. LOCARIQVE. IVSSERVNT. apud Guter. pag. ccccxlv. 8.

(b) Petrus de Marca Differt. de primatu Lugdun.

(c) Petrus de Marca Differt. cit. num. 62.

(d) Quesnellus Differt. 8. Apologet. pro S. Hilario Arelatensi par. 1. cap. 10. Pagius in crit. ad annum Christi 374. num. 15.

(e) *Gallia est omnis divisa in partes tres: quarum unam incolunt Belgæ, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtæ, nostra Galli appellantur*. Cæsar de bello Gallico lib. 1.

(f) *La Provence*.

parlarono, nella divifion della Gallia, non comprefero mai la Gallia Narbonefe, come offerva lo Scaligero (*a*). La feconda divifione fu fatta da Augufto, il quale in quattro parti divife tutta la Gallia comprendendovi ancora la Narbonefe, cioè, in *Narbonefe*, in *Aquitanica*, in *Lionefe*, ed in *Belgica*, come atteftano Strabone, Pomponio Mela, Plinio, e Tolomeo. Ma nulladimeno anco dopo i tempi di Augufto per lo corfo di più fecoli gli Scrittori così profani, come Ecclefiaftici, dalle Gallie in genere efclufero la Narbonefe, confiderandola come da effe diverfa. Plinio defcrivendo tutte le Gallie novera folamente in effa tre parti, la Belgica, la Celtica, o Lionefe, e l' Aquitanica, non facendo alcuna menzione della Narbonefe (*b*), della quale parla a parte, confiderandola come Provincia diftinta, e diverfa dalle altre Gallie, e più tofto all' Italia, che a quelle congiunta (*c*): e parlando del viaggio fatto da Agrippa in tutte le Gallie, tra quefte non nomina punto la Narbonefe (*d*). Così Ammiano Marcellino colloca il principio della Gallia nella parte, che giace tra la Saona, ed il Rodano vicino a Lione (*e*); onde nell' Itinerario del Peutingero Lione è fegnato come capo delle Gallie: pofciache trafcorfa la Provincia di Vienna parte dell' antica Narbonefe, la prima Città, che fi parava innanzi a' Romani tra quelle delle Gallie propriamente dette era Lione. Quefta medefima confiderazione è ftata tenuta ancora dagli Scrittori Ecclefiaftici, i quali hanno feparata dalle Gallie generalmente prefe la Narbonenfe, come apparifce negli atti di più Concilj. Nel primo celebratiffimo di Arles tenuto l' anno cccxiv. dopo i Vefcovi della Provincia Viennenfe nell' antica Narbona, i Vefcovi delle Provincie Lionenfe, Belgica, e Aquitanica fon nominati Vefcovi delle Gallie (*f*). Similmente nel Concilio Vafenfe (*g*) celebrato da' Vefcovi dell' antica Narbonenfe, i Vefcovi dell' altre Provincie Lionefe, e Belgica, e Aquitanica fon detti Vefcovi delle Gallicane Provincie (*h*). L' iftefla cofa ancora apparifce nel Sinodo di Aquileja celebrato l' anno ccclxxxi. coll' intervenimento di molti Prelati d' Italia, di Pannonia, e di Francia, dove i Vefcovi di Oranges, di Martenaco, di Gra-

(*a*) Scaliger in Notit. Galliar.

(*b*) *Gallia omnis comata uno nomine appellata, in tria populorum genera dividitur, amnibus maximè diftincta. A Scalde ad Sequanam Belgica. Ab eo ad Garumnam Celtica, eademque Lugdunenfis. Inde ad Pyrenæi montis excurfum Aquitania, Armorica antea dicta.* Plinius lib. 4. cap. 17.

(*c*) Idem lib. 3. cap. 4.

(*d*) Idem lib. 11. cap. 37.

(*e*) Ammianus Marcel. lib. 15.

(*f*) Apud Hard. tom. 1. Concil. col. 263.

(*g*) *Vaifon*.

(*h*) *Placuit ergo tractatu habito, Epifcopos de Gallicanis Provinciis venientes inter Gallias non difcutiendos*. Concil. Vafenfe Can. 1. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 1787.

Granoble, di Nizza, di Marſiglia, tutti dell'antica Provincia Narboneſe, non ſono conſiderati come Veſcovi Gallicani: poſciache dopo di eſſi meſcolati inſieme nelle ſottoſcrizioni co' Veſcovi d'Italia, ſi veggono ivi ſottoſcritti Coſtanzo Veſcovo *Legato de' Galli*, e Giuſto *Legato de' Galli* con Numidio, e Fella Legati degli Africani (*a*). Ma poiche della verità degl' atti di queſto Sinodo ſi dubita appreſſo eruditi Scrittori, e da alcuni ſi credono finti da Vigilio Veſcovo Tapſenſe della Provincia Bizacena in Africa, Scrittore, che ſotto nome di diverſi Padri pubblicò diverſe ſue Opere contro gl'Ariani (*b*); perciò quando a queſto Autore vogliano attribuirſi gli atti del detto Sinodo, convien dire, che nel quinto ſecolo quando ei fiorì, l'antica Narbona foſſe conſiderata diſtintamente dalle Gallie. Da tutto ciò ſembra, che ſi poſſa conchiudere con certezza, che in queſti tempi, di cui parliamo, trà le Gallie non foſſe la Narboneſe computata nella conſiderazione così civile, come Eccleſiaſtica. La quarta diviſion della Gallia fu in quattordici Provincie, delle quali abbiamo favellato di ſopra: e benche in queſte foſſero ancora compreſe generalmente le Provincie dell' antica Gallia Narboneſe; contuttociò, come appreſſo vedremo, queſte furono unite in un corpo, che le diſtingueva dall' altre Gallie. La quinta diviſione fu in diciaſſette Provincie, delle quali ſimilmente abbiamo di ſopra diſcorſo.

V. Nel numero di queſte Provincie cinque furono dapprima, le quali formavano un corpo, che tanto nella civile, quanto nell' Eccleſiaſtica amminiſtrazione era diſtinto dall' altre Gallie, e come diverſo da quelle conſideravaſi. Di queſte cinque Provincie vulgarmente dette, ſe ne trova la prima volta menzione nel Concilio Valentino (*c*) tenuto l' anno CCCLXXIV., la cui epiſtola ſinodica indirizzata a tutti i Veſcovi delle Gallie porta queſto titolo: ***A i dilettiſſimi Fratelli per le Gallie, e per le cinque Provincie coſtituiti Veſcovi*** (*d*); indi nella lettera di Maſſimo Tiranno ſcritta, come vuole il Padre Don Pietro Couſtant, l' anno CCCLXXV. (*e*), nella quale parlando dell' ordinazione al grado di Prete di un certo Agrozio, o Agricio, della quale ſi era lamentato Siricio appreſſo Maſſimo, dice, che ei non può far coſa più religioſa, quanto il commettere queſto

(*a*) Concil. Aquilejen. I. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 834. & ſeqq.

(*b*) Vide Chifletium in Vindiciis Operum Vigilii Tapſenſis pag. 37. Guillelmum Cave hiſt. litteraria v. ſæculi, Caſimirum Oudinum tom. 1. de Scriptor. Eccleſiaſt. in Vigilio.

(*c*) *Valences*.

(*d*) *Dilectiſſimis fratribus per Gallias, & quinque Provincias conſtitutis Epiſcopis*. Concil. Valentin. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 795.

(*e*) Couſtant. in Notis ad hanc Epiſtolam.

questo affare al giudizio d'un Sinodo, *o de' Vescovi, che sono dentro le Gallie, o di quelli, che sono dentro le cinque Provincie* (a): dipoi nel Concilio di Turino celebrato l' anno cccci., la cui sinodica è indirizzata *a i Fratelli dilettissimi per le Gallie, e le cinque Provincie costituiti* (b); e finalmente nella *Notizia delle dignità dell' uno, e dell' altro Imperio*, dove sotto il Comite delle sagre donazioni si veggono più ufficiali, i quali nelle Diocesi presiedevano alle ragioni dell' Arca del Principe, e tenevano il conto delle somme; e tra questi quello, che era deputato alle ragioni delle Gallie, è distinto da quello, che era destinato alle ragioni delle cinque Provincie [c]. Ma quali, e dove fossero le Provincie, che componevano questo corpo, vi fu disputa tra gli Eruditi. Ma oggi è comune sentenza degli uomini più scienziati, che queste cinque Provincie non debbano cercarsi fuora dell' antica Provincia Narbonese: e l' opinione di Jacopo Gottofredo, il quale si persuase, che quelle fossero le due Aquitanie, prima, e seconda, la Lionese Senonica, la seconda, e la terza Lionese (d), destituita di seguaci, con fortissime ragioni vien confutata dal Pagi, da cui anche son dimostrati vani i fondamenti, sù cui quell' Autore l'appoggia (e); e dalle cose sopra osservate si raccoglie, che essendo state le cinque Provincie considerate come distinte dalle Gallie, non possono collocarsi nella Lionese, e nell' Aquitania, le quali mai sempre dopo Cesare furono dette le Gallie proprie, ma bensì nell' antica Provincia Narbonese, la quale anche dopo Augusto fu dalle tre Gallie antiche distinta. Maggior difficoltà però s' incontra nel disegnar precisamente queste cinque Provincie; ma poiche dalle cose sopraddette si può ragionevolmente conchiudere, che esse costituite fossero dentro i termini dell' antica Provincia Narbonese, debbe perciò sembrar più certa d' ogn' altra l' opinione del Berterio, del de Marca, e di Quesnello, i quali asseriscono, esser quelle le due Narbonesi, prima, e seconda, la Viennese, le Alpi

 Ma-

(a) *Quid Religioni nostra Catholica possum prastare reverentiùs, quàm ut de hoc ipso cujusmodi esse videatur Catholici judicent Sacerdotes? quorum conventum ex opportunitate omnium, vel qui intra Gallias, vel qui intra quinque Provincias commorantur, in quam elegerint urbem constituam.* Epist. Maximi ad Siric. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1227.

[b] *Sancta Synodus, quæ convenit in urbe Taurinatium .... Fratribus dilectissimis per Gallias, & quinque Provincias constitutis.* Concil. Taurinen. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 957.

(c) *Rationalis summarum quinque Provinciarum. Rationalis summarum Galliarum.* Notitia Imperii &c.

(d) Gothofred. in l. 15. Cod. Theod. *de Paganis.*

(e) Vide Pagium in Crit. Baron. ad annum 374. num. 23. & seq.

Marittime, e le Alpi Graje [a], le quali, come confessa il Pagi, che è di opinione diversa, erano parti solide dell' antica Narboncse distinta dall' altre Gallie [b].

VI. Dopo l' anno CCCCI., in cui fu celebrato il Concilio di Turino, dal quale si fa menzione delle cinqne Provincie distinte dalle Gallie, da Petronio Prefetto al Pretorio delle Gallie fu mutato questo corpo, e di cinque Provincie ne formò uno di sette, di cui costituì capo la Città di Arles, ordinando, che in ciaschedun' anno nella detta Metropoli si adunassero ad una Assemblea i Giudici, e gli onorati delle dette sette Provincie, come si ha dalla Costituzione di Onorio, e di Teodosio il giovane indirizzata l' anno CCCCXVIII. ad Agricola Prefetto al Pretorio delle Gallie, nella qual Costituzione comandano que' Principi, che questa Assemblea intermessa o per incuria de' tempi, o per dappocaggine de' Tiranni, che occuparon le Gallie, sia riparata da Agricola. Da questa legge si rende chiaro, che il corpo di queste sette Provincie separate dalle altre Gallie fu istituito qualche tempo prima dell' anno CCCCIII., ma dopo l' anno CCCCI. Questa nuova disposizione delle Gallie in Gallie generalmente dette, e nelle sette Provincie si vede nella pistola di Zosimo Papa scritta l'anno CCCCXVII. a i Vescovi delle Gallie con questo indirizzo: *Zosimo a tutti i Vescovi costituiti per la Gallia, e per le sette Provincie* (c); e l' istesso indirizzo dà ad un' altra lettera scritta lo stess' anno a i Vescovi di Africa, e delle Gallie (d). Similmente Bonifacio I. nell' anno CCCCXIX. usa questa distinzione tra i Vescovi *della Gallia*, *e delle sette Provincie* nell' indirizzo d' una lettera scritta a i Vescovi di Francia (e). Quindi non senza ragione credono alcuni illustri Scrittori, che i Popoli Narbonesi fossero detti dapprima ne' tempi più bassi *Septimani*, e Settimania la Gallia Narbonese chiamata fosse dalle sette Provincie, che in quella furono costituite (f). E qui è ancora d'avvertire, che nella Notizia dell' Imperio sono specialmente nominate queste sette Provincie, così dove parla de' Vicarj sottoposti a i Prefetti al Pretorio d' Italia, e delle Gallie, numerando tra essi il Vicario delle sette Provincie (g); così dove nnmera le Diocesi sottoposte al Pre-

(a) Berterius Diatriba I. cap. 5. Petrus de Marca de Primatu Lugdunen. num. 65. Quesnellus Differt. Apologet. pro S. Hilar. Arelat. par. 2. cap. 7.

(b) Pagius in Crit. ad ann. 374. num. 19.

(c) *Zosimus universis Episcopis per Galliam, & septem Provincias constitutis.* Epist. V. Zosimi ad Episcopos Galliæ apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409.

(d) Apud Labbè loc. cit. col. 411.

(e) Apud Labbè loc. cit. col. 436.

(f) Scaliger in Not. ad claras urbes Ausonii. Pagius in Crit. ad annum 401. num. 47.

(g) *Vicarii sex urbis Romæ, Italiæ, Africæ, Hispaniarum, septem Provinciarum, Brittanniarum.* Notitia Imperii.

Prefetto al Pretorio delle Gallie (*a*); così finalmente dove individualmente ragiona del Vicario delle sette Provincie (*b*). Da ciò presero alcuni occasione di credere, che in questi tempi non fossero nelle Gallie più di sette Provincie (*c*); ma troppo è manifesto, che questi s' ingannarono: conciossiachè lungo tempo prima che scritta fosse *la Notizia dell' Imperio* sappiamo da Sesto Rufo, che in quattordici Provincie eran divise le Gallie; ed oltre di ciò nella stessa Notizia, e negli stessi luoghi, dove si fa menzione delle sette Provincie, sono chiaramente numerate, e nominate diciassette Provincie delle Gallie. Nè perciò si dee credere, come si persuase il de Marca (*d*), che il luogo della *Notizia* sia manifestamente scorretto, e che in vece di *sette* dovesse scriversi *diciassette*: conciossiachè non in un sol luogo, ma in tre son nominate ivi le *sette Provincie*: e, quel che più importa, son così nominate dove si parla del Vicario, che le reggeva, o delle Diocesi sottoposte al Prefetto al Pretorio delle Gallie, benche negli stessi luoghi sieno ancora numerate diciassette Provincie. E oltre di ciò nella Notizia delle Provincie delle Gallie pubblicata dal chiaro Sirmondo, tra le diciassette Provincie si fa specialmente menzione del corpo di sette Provincie (*e*). Verisimilmente per tanto si può credere, che essendo stata da Petronio trasferita da Treveri in Arles la Sede del Prefetto al Pretorio, e del suo Vicario, e costituita quella Città capo di quel corpo unito, e Metropoli principale, dove l'altre Città doveano ogn'anno convenire in una comune Assemblea, dove si parla del Vicario della Diocesi delle Gallie si dica Vicario delle sette Provincie per indicare la special soprantendenza, che avea sopra quelle il Vicario delle Gallie, quasiche sotto questo nome venisse a comprendersi tutta la Diocesi composta di diciassette Provincie.

VII. Quali poi fossero le Provincie, che componevano questo corpo, ci viene indicato dalla *Notizia delle Provincie delle Gallie* col seguente ordine, cioè: I. la Provincia Viennese di XIII. Città, la cui Metropoli *Vienna*. II. l' Aquitania prima di VIII. Città, la cui Metropoli *Bourges*. III. l' Aquitania seconda di VI. Città, la cui Metropoli *Bourdeaux*. IV. la Novempopulana (*f*) di XII. Città, la cui Metropoli *Elusa* (*g*). V. la Narbonese prima di VI. Città, la cui Me-

(*a*) *Sub dispositione viri illustris Præfecti Prætorio Galliarum Diœceses infrascripta: Hispania, septem Provinciæ, Brittannia.* Notitia Imperii.

(*b*) *Sub dispositione viri spectabilis Vicarii septem Provinciarum.* Notitia Imperii.

(*c*) Carolus a S. Paulo lib. 5. Geograph. sacr. 6. num. 3.

(*d*) Differt. de Primatu Lugd. num. 67.

(*e*) *Item in Provinciis septem.* Notit. Provinciarum Galliæ.

[*f*] *Guascogna.*

(*g*) *Eause.*

Metropoli *Narbona*. VI. la Narbonese seconda di VII. Città, la cui Metropoli *Aqui*. VII. la Provincia delle Alpi Marittime di VIII. Città, la cui Metropoli *Ambrun*. Quì nasce gran difficoltà tra gli Eruditi, se nel numero di queste sette Provincie fossero comprese tutte quelle cinque, che prima eran considerate come un corpo a parte, e delle quali abbiam sopra favellato. Ma non trovandosi in queste sette la Provincia delle Alpi Graje, che in quelle cinque era compresa, pare, che si possa affermar col de Marca [a], che detratta da quelle cinque la Provincia delle Alpi Graje, e sostituita in luogo di essa la Novempopulana, coll' aggiunta delle due Aquitanie di cinque fu formato un corpo di sette; oppure, come s' immagina Quesnello (b), ritenute tutte le cinque Provincie, ma incorporata quella delle Alpi Graje, come di pochissima estensione, e composta di due sole Città, alla Viennese come parte di questa, ed aggiunte la Novempopulana, e le due Aquitanie, insieme con quelle prime cinque si formasse un corpo di sette. In qualunque di queste due maniere si voglia dire sembrerà sempre più verisimile di quello, che s' immagina il Pagi, cioè, che l' Alpi Graje fossero escluse dal numero delle cinque Provincie, e che in quelle fosse compresa l' Aquitania prima (c): conciossiache se quelle cinque Provincie erano comprese nell' antica Gallia Narbonese, come egli stesso dimostra contra il Gottofredo, e si distinguevano dalle altre Gallie, Belgica, Aquitanica, e Lionese, come vuole escluder da quelle le Alpi Graje, che certissimamente dentro l' antica Provincia Narbonese si contenevano, e come vuole in esse comprender l' Aquitania prima, che fuora dell' antica Narbonese certissimamente era situata? Ma che che sia di ciò, l'osservazione delle varie divisioni di Provincie succedute nelle Gallie in diversi tempi nella civil disposizione da Costantino fino a Valentiniano III. può dar qualche maggior lume per la notizia della disposizione, e politìa Ecclesiastica, e far conoscere, che parla del tutto a caso Giannone, quando senza distinguer tempo da tempo, dalla disposizione data da Costantino all' Imperio ci vuole insegnare, che diciassette erano le Provincie delle Gallie, e del tutto trasogna quando di questi tempi parlando asserisce, *che la Gallia non v' è alcun dubbio, che prima tenesse disposte le sue Chiese secondo la disposizione delle Provincie, che componevano la sua Diocesi, in maniera che ciascuna Metropoli Ecclesiastica avea corrispondenza colla civile*: quando ciò voglia intendere,

(a) Petrus de Marca Differt. cit. num. 66.
[b] Quesnell. Differt. Apolog. pro S. Hilar. Arelat. par. 2. cap. 7.
(c) Pagius in Crit. ad ann. Christi 374. num. 21. & seqq.

tendere, come mostra di fare, che in qualunque Metropoli civile fosse un Metropolitano Ecclesiastico.

VIII. Per meglio conoscer lo stato delle Chiese di Francia in questi tempi conviene inoltre por mente alle regole della Chiesa intorno allo stabilimento de' Metropolitani. Il Concilio Niceno, come si è più volte osservato, niente costituì di nuovo in questo punto, ma solamente ordinò, che si osservassero le antiche consuetudini. Ma il Concilio Antiocheno celebrato l' anno CCCXLI. confermando la disposizione del Niceno intorno al diritto, e alla potestà de' Metropolitani sopra i Vescovi della Provincia, tal ragione di ciò addusse, onde altrui sembrar potesse, che ei volesse ordinare, che in tutte le Metropoli civili dovessero i Metropolitani stabilirsi, così disponendo: *I Vescovi per ciascheduna Provincia convien che riconoscano il Vescovo, che presiede alla Metropoli, e che ha presa la cura di tutta la Provincia: posciache da pertutto coloro, che hanno negozj da trattare, concorrano alla Metropoli* (a). Quindi nella Chiesa Orientale a norma di questo Canone, secondo che si moltiplicavano le Metropoli civili per la divisione fatta da' Principi delle Provincie, moltiplicavansi ancora i Metropolitani, finche varj disordini nelle Chiese in pregiudizio degli antichi Metropolitani, e varie contese accadendo perciò tra' Vescovi, fu necessario, che il Concilio di Calcedonia nell' anno CCCCLI. ponesse freno a questo cangiamento di cose, ordinando nel Canone XII., come si è osservato di sopra, che i Vescovi delle nuove Metropoli contenti del solo onore non godessero alcun diritto, nè giurisdizione sopra la nuova Provincia, ma così quella, com' essi rimanessero sotto la potestà dell' antico Metropolitano. Ma nella Chiesa Occidentale accadde diversamente, e costituito una volta il Metropolitano in alcuna Provincia, ancorche quella poi in altre Provincie divisa fosse nella civile disposizione, non perciò si divideva l' amministrazione, e la giurisdizione Ecclesiastica, ma le nuove Provincie, e i Vescovi delle nuove Metropoli rimanevano sottoposti all' antico Metropolitano: e nell' Ecclesiastica polità le Provincie divise dall' antica consideravansi come una sola, e solida Provincia. I Romani Pontefici, cui per lo diritto Patriarcale apparteneva specialmente la cura della Chiesa Occidentale, furono vigilantissimi nel conservare i diritti degli antichi Metropo-

(a) Τὺς καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν Ἐπισκόπυς εἰδέναι χρὴ τὸν ἐν τῇ Μητροπόλει προεστῶτα Ἐπίσκοπον, ἐ τὴν φροντίδα ἀναδέχεσθαι πάσης τῆς ἐπαρχίας, διὰ τὸ ἐν τῇ Μητροπόλει πανταχόθεν συντρέχειν πάντας τὺς πράγματα ἔχοντας. Conc. Antioch. Can. IX.

tropolitani, e le Provincie Ecclesiastiche secondo la pristina forma. Onde Sant' Innocenzo I. consultato sopra di ciò rescrisse, *che secondo il pristino costume delle Provincie conviene, che sieno ordinati i Vescovi Metropolitani: che divise per giudizio imperiale, le Provincie, così che si facciano due Metropoli, non debbano esser nominati due Metropolitani: che non conviene alla maestà della Chiesa, che ella si muti alla mobilità delle mondane necessità, e comporti quelle divisioni, e quegli onori, che per suoi motivi giudicherà l' Imperadore doversi fare nello Stato civile* (a). E San Gelasio I. sul medesimo proposito scrisse: *Altra cosa è la potestà del Regno secolare, altra la distribuzione delle dignità Ecclesiastiche* (b). Da ciò ancora nasceva, che non tutte le Metropoli Ecclesiastiche aveano corrispondenza colle civili; siccome apparisce nell' antica Provincia Narbonese, la cui civil Metropoli, che a quella Provincia diè il nome, fu Narbona, la quale nella divisione di Augusto fu fatta capo di tutta quella Regione, Metropoli, e Città primaria, come si raccoglie da Plinio (c); ma pure nell'Ecclesiastica amministrazione Metropoli, e capo di tutta la solida Narbonese non fu Narbona, ma Arles, e ciò innanzi che questa Città fosse fatta capo delle sette Provincie, come osserva il de Marca (d), e noi appresso dimostreremo. Così anche dopo la divisione in più Provincie della Gallia Narbonese, della Provincia Viennense, che era già parte di essa, fu Vienna Metropoli civile, e nella Notizia delle Provincie della Gallia vien notata come Metropoli, da cui prese il nome quella Provincia; ma nell' Ecclesiastica disposizione non Vienna, ma Arles fu Metropoli dell' intera Provincia Viennense, come appresso faremo noto.

IX. Da principio adunque allorche cominciossi in Francia a propagar la Cristiana Religione essendo in poco numero le Provincie, che componevano le Gallie, pochi ancora per conseguenza furono que' Vescovi, i quali seminando il Vangelo nelle Città principali, e primarie delle stesse Provincie, ed ordinando Vescovi, e Ministri nelle Città sottoposte alla capitale, acquistarono le ragioni di Primate, o di Metropolitano. Nè già è da credere, che quando cominciò a piantarsi

(a) *Nam quod sciscitaris, utrum divisis imperiali judicio Provinciis, ut duo Metropoles fiant, sic duo Metropolitani Episcopi debeant nominari: non vere visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator. Ergo secundum pristinum Provinciarum morem, Metropolitanos Episcopos convenit nominari.* S. Innocent. I. epist. 18. ad Alexand. Antiochenum.

(b) *Alia potestas est Regni saecularis, alia Ecclesiasticarum distributio dignitatum.* S. Gelasius epist. 13. ad Episcopos Dardaniae.

(c) Plinius lib. 3. cap. 4.

(d) Petrus de Marca lib. 1. de Marca Hispanica, cap. 16. num. 3.

tarsi in Francia la Cristiana fede fossero già divise in molte quelle quattro parti, o Provincie, nelle quali da Augusto furon divise le Gallie: conciossiache sebbene Severo Sulpicio parlando de' Martiri Gallicani, i quali nell' Imperio di Marco Aurelio consumarono in Lione il Martirio, afferma, che tardi fu ricevuta di là dalle Alpi la Cristiana Religione (a); contuttociò non è da immaginarsi, che lungo tempo prima di San Fotino Vescovo di Lione, che sotto Marc' Aurelio con altri Martiri Gallicani ottenne la palma del martirio, non fosse stata in Francia la Cristiana credenza propagata. E non è verisimile quello, che come assai probabile giudica Pascasio Quesnello, cioè, che quando Sant' Ireneo fu eletto Vescovo di Lione non fosse in tutte le Gallie se non un Vescovo (b): imperocche sappiamo da Eusebio, che prima dell' assunzione di Sant' Ireneo alla Cattedra di Lione era la Cristiana Religione propagata non solo nella Gallia Lionese, ma ancora nella Narbonese, e che erano celebri le Chiese di Lione, e di Vienna, chiamate da questo Storico nobilissime, dove riferendo la lettera scritta da quelle due Chiese alle Chiese di Asia, e di Frigia intorno alla passione de' Martiri Gallicani dice: *Adunque le nobilissime Chiese di questi luoghi mandarono un Commentario della passione de' Martiri alle Chiese di Asia, e di Frigia* (c): e riferisce indi il titolo di questa lettera, o Commentario in questi termini: *I servi di Cristo, che dimorano in Vienna, e in Lione nelle Gallie, a i fratelli, che per l'Asia, e per la Frigia hanno con noi la fede, e la speranza della Redenzione &c.* (d). Nè par punto probabile, che la Chiesa di Vienna fosse allora sottoposta al solo Vescovo di Lione: conciossiache, come osserva il Valesio, in questa medesima lettera recata da Eusebio Fotino vien chiamato bensì Vescovo di Lione, ma non di Vienna (e). E' manifesto in oltre, che in tempo di Sant' Ireneo molte erano le Chiese nella Gallia Lionese sottoposte allo stesso Santo, come apparisce dal medesimo Eusebio, dove recando i varj Sinodi tenuti in diverse Provincie nella controversia della Pasqua, e l'epistole sinodali di varj Vescovi, tra queste numera

[a] *Sub Aurelio Antonino filio persecutio quinta agitata, ac tum primum intra Gallias martyria visa, serius trans Alpes Religione suscepta*. Sulpicius Sacr. hist. lib. 2. cap. 24.

(b) Quesnellus Differt. v. Apologet. pro S. Hilario Arelat. part. 1. cap. 13.

[c] Τὴν ὧν περὶ τῶν μαρτύρων γραφὴν αἱ τῆδε διαφανέσταται Ἐκκλησίαι ταῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν καὶ Φρυγίαν διαπέμπονται. Euseb. hist. Eccles. lib. 5. cap. 1.

(d) Οἱ ἐν Βιέννῃ καὶ Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας παροικοῦντες δοῦλοι Χριστοῦ τοῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν, καὶ Φρυγίαν τὴν αὐτὴν τῆς ἀπολυτρώσεως ἡμῖν πίστιν, καὶ ἐλπίδα ἔχουσιν ἀδελφοῖς. Euseb. ibid.

(e) Valesius in Not. ad lib. 5. cap. 1. Eusebii.

mera ancor quella *delle Chiese della Gallia, alle quali presiedeva Ireneo* (*a*), chiamando Eusebio Parrocchie le Chiese di Francia, giusta suo costume di così chiamar le Provincie, o le Diocesi Ecclesiastiche amministrate da' Vescovi, come abbiam di sopra osservato (*b*). Quindi seguendo a parlare delle lettere scritte a Vittore Papa sulla stessa controversia pasquale, *pone nel numero di questi Ireneo nella lettera scritta a nome de' fratelli, a' quali presiedeva nelle Gallie* (*c*). E quì ancora pare, che non possa dubitarsi, che da Eusebio sieno detti Fratelli, secondo il costume Ecclesiastico massime di que' tempi, i Vescovi delle Chiese soggette a Ireneo, come da esso Storico le medesime Chiese furon dette Parrocchie. Da queste testimonianze si può molto ragionevolmente asserire, che fino da' tempi di Sant' Ireneo erano nella Gallia più Vescovi: ed essendo egli succeduto a Fotino dopo la persecuzione mossa nelle Gallie, nella quale moltissimi Cristiani perirono, non è punto probabile, che così in un subbito sorgessero quelle Chiese, e que' Vescovi, a i quali presiedeva Sant' Ireneo; ma più tosto è da credersi, che queste fossero state fondate molto prima che egli fosse assunto al Vescovato di Lione. Tuttociò si conferma dalla tradizione della Chiesa di Arles intorno alla missione di San Trofimo primo Vescovo di quella Città, e Apostolo delle Gallie, spedito colà dal Principe degli Apostoli per seminar la Cristiana Religione, e da cui l' Evangelio si sparse nelle altre Regioni delle Gallie. Non ad altro fondamento appoggiato, che a questa tradizione, come osserva il Pagi (*d*), nel Concilio sopra allegato di Turino il Vescovo di Arles sostenne il Primato nella Provincia Viennense sopra il Vescovo di Vienna, non ostante che questa Città fosse Metropoli civile di quella Provincia, che dalla stessa Vienna avea preso il nome. Questa medesima tradizione fu riconosciuta, ed approvata da San Zosimo nella lettera scritta l' anno CCCCXVII. a i Vescovi della Gallia, e delle sette Provincie, e in vigore di quella confermò al Vescovo di Arles il Primato, e il diritto Metropolitico sopra le Provincie Viennense, Narbonese prima, e Narbonese seconda (*e*); siccome anche nelle lettere scritte lo stesso anno a i Vescovi delle Provincie

(*a*) Καὶ τῶν κατὰ Γαλλίαν δὲ παροικιῶν ὧν Εἰρηναῖος ἐπεσκόπει. Euseb. lib. 5. cap. 33.

[*b*] Vedi sopra §. III. num. II.

(*c*) Ἐν οἷς ἐστὶ ὁ Εἰρηναῖος ἐκ προσώπου ὧν ἡγεῖτο κατὰ τὴν Γαλλίαν ἀδελφῶν ἐπιστείλας. Euseb. ibid.

(*d*) Pagius in Crit. ad an. 401. n. 42. & seq.

(*e*) *Sanè quoniam Metropolitanæ Arelatensium urbi vetus privilegium minimè derogandum est, ad quam primum ex hac sede Trophimus summus Antistes, ex cujus fonte tota Gallia fidei rivulos acceperunt, directus est*. Epist. V. Zosimi apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 400.

eie Viennenfe, e Narbonenfe II., e ad Ilario Vefcovo di Narbona (*a*). E finalmente quefta tradizione fu fpiegata da tutti i Vefcovi della Provincia di Vienna nel libello delle preci mandato a San Lione Magno l'anno CCCCXLVI. acciocchè dal Pontefice foffe confervato il diritto della Chiefa di Arles, dove dicono, la medefima tradizione effer nota non pure in tutte le Regioni delle Gallie, ma ancora alla Sedia Apoftolica (*b*). E comecche Giovanni Launojo Scrittore audaciffimo abbia ofato porre in dubbio quefto monumento, e riputarlo fpurio, e fuppofto (*c*); contuttociò da uomini dottiffimi è ftato con sì forti, ed evidenti ragioni vendicato, che della fua legittimità non poffa, come afferma il Pagi rigorofo critico (*d*), oggi mai più dagli uomini fenfati dubitarfi. Effendo adunque ftata coftante tradizion delle Chiefe di Francia, che fino dal primo fecolo foffe colà dalla Sedia Apoftolica fpedito San Trofimo a promulgarvi il Vangelo, e che egli tenne la Sedia di Arles, non può foftenerfi, che prima della Chiefa di Lione non foffe ftata in Francia fondata altra Chiefa, o che in tempo di Fotino non vi foffe nelle Gallie altro Vefcovo fuora di lui, nè altro prima di lui vi foffe ftato. Quindi non può darfi alcuna fede a Gregorio di Tours, il quale affegna la miffione di San Trofimo nelle Gallie al Confolato di Decio, e di Grato, cioè, all'anno CCL. di Crifto (*e*); e molto meno all' Autore degli atti della Paffione di San Saturnino Vefcovo di Tolofa appreffo il Surio (*f*), il qual Autore al medefimo Confolato affegna la fpedizione di San Trofimo con altri fei Vefcovi nelle Gallie, e da cui Gregorio traffe in gran parte ciò, che narra di San Trofimo;

(*a*) *Indecens aufus, & in ipfo veftibulo refecandus, hoc ab Epifcopis ob certas caufas Concilium agitantibus extorquere, quod contra ftatuta Patrum, & Sancti Trophimi reverentiam, qui primus Metropolitanus Arelatenfis civitatis ex hac fede directus eft, concedere, vel mutare*. Epift. V. Zofimi apud Labbè loc. cit. col. 413. *Satis conftitit, Arelatenfis Ecclefiæ Sacerdoti prifca id inftitutione conceffum, ut non folum in Provincia Viennenfi, fed etiam per duas Narbonenfes, Epifcopos faciat. Nam fancta memoria Trophimus Sacerdos quondam Arelatenfi urbi ab Apoftolica Sede transmiffus, ad illas regiones tanti nominis reverentiam primus exhibuit, & in alios non immeritò eam, quam acceperat, auctoritatem transfudit*. Epift. 8. Zofimi apud Labbè loc. cit. col. 414.

(*b*) *Omnibus etenim regionibus Gallicanis notum eft, fed nec facrofanctæ Ecclefiæ Romanæ habetur incognitum, quod prima intra Gallias Arelatenfis Civitas miffum a beatiffimo Petro Apoftolo S. Trophimum habere meruit Sacerdotem, & exinde aliis paulatim regionibus Galliarum bonum fidei, & religionis infufum &c.* Libell. precum Epifcop. Prov. Vien. ad Leonem apud Baron. ad annum 450. num. 54.

[*c*] Launojus Differt. de duobus Dionyfiis.

(*d*) Pagius ad ann. Chrifti 450. num. 14.

(*e*) Gregorius Turonenf. lib. 1. hiftor. cap. 2.

(*f*) Vita S. Saturnini apud Surium ad diem XXIX. Novembris.

nel che manifestamente erra, dove assegnando il tempo della missione di San Trofimo nelle Gallie all' anno CCL. dice, che ei fu il primo, il quale introdusse in quelle Regioni la luce della Cattolica Religione: mentre costa manifestamente, che assai prima di questa età era introdotta in Francia la Cristiana Religione, e che fino dall' anno CLXXVII. si rese illustre la Chiesa di Lione, e di Vienna ne' Martiri Gallicani, che patirono sotto Marco Aurelio. Oltre di che sappiamo, che in tempo di Decio intorno all' anno, a cui si consegna da Gregorio di Tours la spedizion di S. Trofimo, era Vescovo di Arles Marciano, partigiano, e protettore dell' eresia de' Novaziani, come costa dalla lettera scritta da San Cipriano a San Stefano Papa, cioè, l' anno CCLIV., nella qual lettera contro il comun giudizio del Mondo tacciata di spuria dall' ardita intemperante critica del Launojo, e vendicata poi a San Cipriano non solo da Pascasio Quesnello, ma anche da Giovanni Pearsone Scrittor Protestante (a), si ha, che sollecitato San Cipriano da Faustino Vescovo di Lione, e da altri Vescovi Gallicani scrisse a San Stefano Papa, acciocche non permettesse, che Marciano per l' eresia de' Novaziani separato dal Collegio de' Sacerdoti occupasse più oltre la Sede di Arles; ma per mezzo di sue lettere ordinasse alla Plebe di Arles, che scacciato colui dalla Chiesa eleggesse un altro Vescovo: *Sieno da te*, dice, *indirizzate lettere nella Provincia, ed alla Plebe esistente in Arles, colle quali, separato Marciano, sia un altro* [Vescovo] *in luogo di lui sostituito, e il Gregge di Cristo, il quale in oggi da quello dissipato, e ferito si dispregia, sia raccolto* (b). Da questa lettera di San Cipriano scritta intorno all' anno CCLIV. chiaramente apparisce, che nell' Imperio di Decio, nel cui tempo da Gregorio di Tours si assegna la missione di San Trofimo primo Vescovo di Arles, teneva quella Sede Marciano; onde è cosa di maraviglia, che avendo Quesnello osservata, e difesa questa lettera, si vaglia della testimonianza dello Storico di Tours per fissar la spedizione di San Trofimo all' Imperio di Decio (c). Così ancora non sembra aver fondamento l' opinione del Pagi, che Marciano fosse allora nella stessa Provincia, in cui era Faustino Vescovo di Lione, o per meglio dire, che Lione, Arles, ed altre Città fossero allora da San Cipriano considerate come d' una stessa Pro-

(a) Quesnellus Dissert. Apologet. pro S. Hilar. Arelat. par. 1. cap. 14. Pearsonius in Not. ad epist. 58. S. Cyprian. edit. Brem.

[b] *Dirigantur in Provinciam, & ad plebem Arelate consistentem, a te littera, quibus, abstento Marciano, alius in locum ejus substituatur, & Grex Christi, qui in hodiernum ab illo dissipatus, & vulneratus contemnitur, colligatur.* S. Cyprian. epist. 68. juxta ordin. edit. Brem. ann. 1690.

(c) Quesnel. loc. cit. cap. 13.

Provincia nella disposizione Ecclesiastica, non avutasi alcuna considerazione alla civil divisione delle Gallie, ricavando ciò dalle parole di San Cipriano, dove dice essere stato Stefano avvisato di ciò, che a lui era stato riferito *così dal Vescovo di Lione, come da' Vescovi della medesima Provincia* [a], di modo che la Gallia Lionese, e la Narbonese fossero da San Cipriano considerate come una sola Provincia Ecclesiastica sottoposta al Vescovo di Lione. Non sembra, dissi, aver fondamento questa opinione: conciossiache quantunque San Cipriano asserisca essere stato a Stefano scritto da Faustino di Lione, e da altri Vescovi *della stessa Provincia* sopra il fatto di Marciano, non siegue, che Arles fosse compresa da lui nella Provincia Lionese; mentre dappoi scrivendo che sieno *dirette da Stefano lettere nella Provincia*, senza aggiungere *la stessa*, ci fa chiaro indizio, che considerò Arles, e il suo Vescovo Marciano come distinti dalla Provincia, di cui avea sopra favellato, accennando in quelle parole *dirigantur in Provinciam* la Gallia Narbonese, la quale solea allora distinguersi col nome di *Provincia*, che anche ritenne in una gran parte dappoi. Onde Ausonio con questo nome divisò la Regione della Gallia Narbonese, dicendo:

Sparsa una volta per immenso Regno
Fu la Provincia (b).

Per la qual cosa Giovanni Pearsone sponendo quelle parole di San Cipriano: *sieno indirizzate lettere nella Provincia*, accenna, in quelle esser divisata dal Santo la Gallia Narbonese, nella quale era la Città di Arles [c]. Da tuttociò si rende chiaro, esser molto più antica la Chiesa di Arles nella Gallia Narbonese della Chiesa di Lione nella Celtica, o Lionese, essendo stata quella fondata da San Trofimo nel primo secolo della Cristiana Religione.

X. Comunque però si voglia tenere sù questo punto, nel quale per oscurità de' tempi, e per la mancanza delle notizie Ecclesiastiche non si può proferir cosa di certo, dalle cose sopraddette si può ragionevolmente inferire, che i primi Vescovi, i quali propagarono nelle Gallie la Cristiana Religione, o per questo effetto scegliessero le Città primarie, e capitali delle Provincie, o in altre inferiori collocassero la loro Sede, ordinando Vescovi nelle altre Città [alla quale ordinazione in que' tempi non era necessario, che altri Vescovi concorressero,

Z 2 dispen-

[a] *Tam ab eo, quàm a cæteris Coepiscopis nostris in eadem Provincia constitutis.* Pagius ad annum Christi 401. num. 50.

(b) *Fusa per immensum quondam Provincia Regnum.* Ausonius.

(c) „ Dirigantur in Provinciam „ *Regionem Galliæ Narbonensis, ibique horteris Arelatenses, ut ad Episcopi electionem procedant.* Pearsonius in Not. ad epist. 68. Cyprian. edit. Brem. 1690.

dispensando sopra questo rito la necessità, come abbiamo altrove osservato] [a], ferono conseguire alle lor Chiese l' onore, e il diritto di Primaziali, e di Metropolitane; onde è, che questo diritto non tanto dalle Città Metropoli, quanto dalla consuetudine delle ordinazioni fatte di altri Vescovi si misurava. Chiaro argomonto di ciò ne porge il sopra lodato Concilio di Turino nella contesa del Primato sopra la Provincia Viennense tra il Vescovo di Arles, e quel di Vienna, decidendo, che quello tra i contendenti avesse l' onor del Primato, il quale potesse provare, la sua Città esser Metropoli [b]: dove è manifesto, che i Padri di questo Sinodo adunato ad istanza de' Prelati delle Gallie per terminare i piati di quelle Chiese, non ebbero mira alla Metropoli civile, la quale non poteva da loro ignorarsi, mentre costa dalla Notizia delle Provincie delle Gallie, che quella era Vienna; ma della Metropoli Ecclesiastica, la quale avesse conseguito quest' onore per le ordinazioni use a farsi dal Vescovo di essa. Quindi nel medesimo Sinodo contendendo San Proculo Vescovo di Marsiglia Città della Provincia stessa di Vienna, che ei dovea presieder come Metropolitano alle Chiese costituite nella Provincia Narbonese seconda, la cui civil Metropoli era Aix, asserendo, quelle Chiese esser sue Parrochie, ed essere stati da lui in esse ordinati Vescovi; e per lo contrario i Vescovi di quella Provincia affermando, che non dovea presiedere a loro un Vescovo di altra Provincia, risolvè il Sinodo, che, vivente esso S. Proculo, godesse la dignità del Primato Metropolitico in quelle Chiese della Provincia Narbonese seconda, nelle quali costava, che egli avesse ordinati Vescovi i suoi Discepoli (c). In questa guisa adunque cominciarono dapprima le Chiese di Francia a conseguir le prerogative di Metropolitiche, o perche i primi Vescovi fondando la Chiesa nelle Città capitali la propagarono nelle altre Città inferiori con ordinare in quelle altri Vescovi, o perche fondandole nelle Città non Metropoli le distesero in altre vicine Città, o della stessa, o di altra Provincia, distinte nella civil disposizione. Nè in que' primi tempi si badò molto alla civil disposizion dell' Imperio; benche dappoi divise quelle Provincie, che

[a] Ved. tom. 3. lib. 1. cap. 2. §. 3. num. 10.

(b) *Illud deinde inter Episcopos urbium Arelatensis, & Viennensis, qui de Primatus apud nos honore certabant, a sancta Synodo definitum est; ut qui ex eis approbaverit suæ Civitatis esse Metropolim, is totius Provinciæ honorem primatus obtineat.* Concil. Taurin. Can. II. apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 958.

(c) *Hæc ipsa tantùm in vita ejusdem forma servabitur, ut in Ecclesiis Provinciæ secundæ Narbonensis, quas vel suas Parochias, vel suos Discipulos ordinatos esse constiterit, Primatus habeat dignitatem.* Conc. Taurin. Can. I. apud Harduin. loc. cit.

che da principio erano in poco numero, in numero molto maggiore, cominciarono a poco a poco i Vescovi delle nuove Metropoli, cospirando con esso loro il Clero, ed il Popolo, a sottrarsi dalla potestà dell'antico Metropolitano, valendosi massimamente del pretesto de' Canoni Niceni, dove proibiscono, che il Vescovo di una Provincia s' ingerisca nell' altra, non avvertendo per altro, che lo spirito di quel Canone non mira alle Provincie civili, ma alle Ecclesiastiche, secondo quello, che era allora in costume, e in questa guisa si moltiplicarono di mano in mano nelle Gallie i Metropolitani; nella qual moltiplicazione se alcuna volta concorse la volontà degli antichi Metropolitani, altre non successe senza contesa. Ma queste differenze si risolvevano ne' Sinodi, o si riportavano alla Sedia Apostolica, la quale era regolatrice di questo affare. Non così tosto però si moltiplicarono i Metropolitani a misura del numero delle Provincie, e delle Metropoli, che molte di queste, come abbiamo di sopra osservato, non rimanessero senza Metropolitani sottoposte al Metropolitano antico. Onde è manifestamente falso ciò, che s' immagina Giannone, che la moltiplicazione, o divisione delle Provincie nella civil disposizione portasse seco come per sua natura la divisione, e moltiplicazione delle Provincie Ecclesiastiche. Quindi ne' tempi, di cui favelliamo, da Costantino fino a Valentiniano III. molte provincie nell' ordine civile erano nelle Gallie, le quali non aveano Metropolitano Ecclesiastico.

XI. Ma egli seguita, e dice, *che in questi primi tempi non riconobbe la Gallia niun Primate, ovvero Esarca, siccome le Diocesi di Oriente*; e in questo dice il vero: ma erra poi nella cagione, che di ciò assegna, soggiungendo: *E la cagion era, perche nella Gallia non vi fu una Città cotanto principale, ed eminente sopra tutte le altre, sicche da quella dovessero dipendere, siccome nelle altre parti del Mondo*. Ma quali erano nelle altre Diocesi di Oriente quelle Città principali, ed eminenti, dalle quali dovessero le altre dipendere? Quelle certamente, che furono sedi de' principali ufficiali, che le Diocesi amministravano, cioè, o del Prefetto al Pretorio, come fu Antiochia nella Diocesi d' Oriente, o del Prefetto Augustale, come Alessandria nella Diocesi di Egitto, o del Proconsolo, come Efeso nella Diocesi Asiana, o de' Vicarj, come Eraclea, e Cesarea nelle Diocesi di Tracia, e di Ponto. Ma non fu Treveri Città della Gallia Belgica la sede non già di alcun ufficial subalterno, ma del principale, cioè, dello stesso Prefetto al Pretorio delle Gallie, e nella quale sappiamo, che fino all' an-

no CCCXC. ei facea residenza, come apparisce da una legge del Codice Teodosiano data nel Consolato di Valentiniano Augusto IV., e Neoterio, proposta in Treveri (a)? Non fu questa Città sede degli stessi Principi detta *Città Massima* dall'antico greco Autore della descrizione del Mondo, il qual anonimo Scrittore pubblicò il suo aureo libretto dopo l'anno CCCXLVII., ed innanzi l'anno CCCL., chiamata anche da lui stanza dell'Imperadore [b]? Non fu detta da Ammiano Marcellino *chiaro domicilio de' Principi* [c]? Forse, come scrisse San Gelasio Papa, non fece *suo soggiorno appresso Treveri per molto tempo l'Imperadore* (d)? Certamente dal Codice Teodosiano si raccoglie, avere in questa Città fissata la sua dimora l'Imperador Costante, come sappiamo da Sigeberto, che in essa collocò la sua sede Massimo Tiranno (e). Quindi Teodoreto parlando di Paolino Vescovo di Treveri, e numerandolo tra que' Vescovi, che da Costanzo furon mandati in esilio con Liberio Sommo Pontefice, considera Treveri come Metropoli di tutta la Gallia: *Paolino*, dicendo, *della Metropoli delle Gallie* (f). Come adunque asserisce così francamente Giannone, che nelle Gallie non fu una Città *cotanto principale*, *ed eminente sopra le altre*, sicche da quella dovessero dipendere, quando Treveri nommeno che le Città principali delle altre Diocesi era la capitale di tutte le Gallie, la sede ordinaria de' Prefetti al Pretorio, e per molto tempo ancora la sede degli Imperadori, che ressero l'Occidente? Distrutta poi che fu Treveri da i Franchi, che innondarono nella Gallia Belgica [g], ciò che accadde intorno all'anno CCCCVII., trasferita da Petronio Prefetto al Pretorio la sede della Prefettura delle Gallie da Treveri in Arles, non divenne questa Città capitale di tutta quella Diocesi, da cui l'altre Città dovesser dipendere nella civile amministrazione? Nè già ella fu solamente capo dello special corpo delle sette Provincie, le quali ogn'anno in essa dovean convenire in una comune Assemblea, giusta la costituzione di Onorio data ad Agricola Prefetto al Pretorio delle Gallie nel Consolato di Onorio VII., e di Teodosio VIII., cioè, l'anno CCCCXVIII.; ma essendo sede della Prefettura, divenne per conseguen-

(a) L. 50. Cod. Theodos. *de Cursu publico*.

(b) Πόλιν δὲ μεγίστην φασὶ ἔχειν, ἣ καλεῖται Τρίβυρις, ὅπου ἐστὶ οἰκεῖν ὁ Κύριος λέγεται. *Civitatem Maximam habere dicitur* (Gallia), *quæ vocatur Triveris, ubi etiam Imperator morari dicitur*. Auctor anonym. Descript. veter. Orbis.

(c) *Post has Belgica prima Mediomatricos prætendit, & Treviros domicilium Principum clarum*. Ammian. Marcell. lib. 15. prop. fin.

(d) *Numquid ... apud Treviros multis temporibus non constitit Imperator?* Gelasius epist. ad Episcop. Dardaniæ.

(e) Sigebertus in Chron. ad annum 386.

(f) Παυλῖνος ὁ τῆς μητροπόλεως τῶν Γαλλιῶν. Theodoret. lib. 2. cap. 15.

(g) Gregor. Turonen. lib. 2. cap. 9.

ſeguenza capo, e principal Metropoli di tutte le Gallie. Quindi Onorio ſteſſo nell' ordinare, che queſto Congreſſo annuale delle ſette Provincie ſi faceſſe nella Metropoli delle Gallie, ſpiega poi, che queſta Metropoli era Arles (a). E per queſta ragione ancora, come di ſopra ſi è oſſervato, nella Notizia dell' Imperio benche ſi veggano le Gallie diviſe in diciaſſette Provincie; nulladimeno dovunque in eſſa ſi fa menzione degli ufficiali di quella Dioceſi, cioè, del Prefetto al Pretorio, o del Vicario, ſi chiamano ufficiali delle ſette Provincie, quaſi in queſte s' intendeſſe compreſa l' amminiſtrazione di tutta quella Dioceſi per la Città capitale di eſſa. Vero è, che prima ancora di queſt' unione di Provincie, e prima che Arles foſſe iſtituita ſedia della Prefettura, ella era celebre, e illuſtre, e dall'anonimo Autore della greca Notizia ſopra lodata, dopo Treveri vien collocata in ſecondo luogo, dicendo: *Similmente ha la Gallia un' altra Città, che le ſomminiſtra tutte le coſe, la quale è ſituata al Mare, e chiamano Arles, che ricevendo il commercio da tutto il Mondo, traſmette le merci alla detta Città di Treveri* [b]. Quindi è, che nel Concilio Agrippinenſe celebrato l'anno CCCXLVI. nella Città di Colonia per cagione di Eufrata Veſcovo Colonienſe Ariano, dopo Maſſimiano Veſcovo di Treveri primo tra' Veſcovi Gallicani ivi raunati, che proferì la ſentenza, la proferì in ſecondo luogo Valentino Veſcovo di Arles [c]. Ma molto più divenne celebre queſta Città allorche in eſſa fu trasferita la ſede della Prefettura. E' falſo adunque manifeſtamente, che ne' tempi, de' quali ſi parla, cioè, da Coſtantino ſino a Placidio Valentiniano, non foſſe nelle Gallie alcuna Città così principale, da cui l' altre doveſſer dipendere: ed è falſo ancora, che per queſta cagione non foſſero allora nelle Gallie Primati.

XII. Ma ſoggiunge Giannone, *che dapoi ſi videro molte di quelle Città in conteſa per le ragioni di Primate, e nella Provincia di Narbona fuvvi gran contraſto fra i Veſcovi di Vienna, e l' Arelatenſe*. In queſto paſſo ſono più gli errori, che le parole: dopo aver detto, che ne' tempi, che ſcorſero da Coſtantino ſino a Valentiniano III., non furono nella Gallia Primati, ſoggiunge, che dappoi molte di quelle Chieſe ſi videro in conteſa per le ragioni di Primate. Ma queſto *dapoi* non fu dopo i tempi di Valentiniano: concioſſiache le conteſe, che ſurſero tra i Veſcovi di Arles, e di Vienna, furono eſaminate nel Concilio

(a) *In Metropolitana, ideſt, Arelatenſi urbe*. Conſtit. Honorii Imperat. apud Sirmon. in Not. ad Sidonium.

(b) Ὁμοίως δὲ ἔχει ἄλλην πόλιν ἐν πᾶσι βοηθοῦσαν, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς θαλάττης, ἣν λέγουσιν Ἀρέλατον, ἣ ἀπὸ παντὸς κόσμου ἐμπορίας λαμβάνουσα τῇ προειρημένῃ πόλει ἐκπέμπει. Auctor cit.

(c) Concil. Agrippinen. apud Harduinum tom. 1. Concil. col. 632.

cilio di Turino celebrato assai prima dell' Imperio di Valentiniano, e più si accesero in tempo di Valentiniano stesso sotto il Pontificato di San Lione Magno. Nè qneste contese nacquero tra que' due Vescovi per ragion del *Primato*, ma per ragione del diritto Metropolitico, come si rende manifesto dal Concilio di Turino da noi sopra allegato. E sebbene il Vescovo di Arles pretese, ed ottenne ancora da Papa Zosimo di aver soggette tre Provincie, cioè, la Viennense, la Narbonese prima, e la Narbonese seconda; contuttociò non ebbe mai sopra di quelle il diritto di Primate, ma di semplice Metropolitano: essendo che tutto il privilegio, che ottenne, consisteva in qnesto, che in quelle Provincie non fosse altro Metropolitano fuora di lui, e che nella disposizione Ecclesiastica fossero considerate come una sola Provincia. E' falso ancora, che le contese tra i Vescovi Arelatensi, e Viennensi succedessero nella Provincia di Narbona; posciache queste accaderono nella Provincia di Vienna: nè mai il Vescovo Viennense pretese allora alcun diritto nella Provincia di Narbona, ma solamente pretese il diritto Metropolitico sopra quella di Vienna. Per la qual cosa conviene avvertire, che il Vescovo di Arles, o fosse che per l'antichità della sua Cattedra istituita da San Trofimo avesse anticamente potestà sopra tutta la Provincia solida Narbonese, e che perciò dopo la divisione di essa in più Provincie li competesse il diritto sopra le Provincie divise, come sostiene Pascasio Quesnello (a); o fosse perche eretta la Città di Arles in Metropoli delle Gallie, e in sede della Prefettura Pretoriale montassero in pretensione que' Vescovi di governar più Provincie; o stimasero, lor convenir questo diritto per amendue le ragioni, come esposero i Vescovi della Provincia Viennense nelle preci, che porsero a San Lione Papa, i quali dopo aver addotti gli antichi privilegj della Chiesa di Arles per essere stata istituita da San Trofimo, espongono ancora l'onoranze di quella nella civile amministrazione, e particolarmente la sede della Prefettura in essa collocata (b); ebbero perciò contesa prima co' Vescovi di Vienna civil Metropoli della Provincia Viennense innanzi che Arles divenisse capo, e Metropoli civile delle Gallie, ed indi co' Vescovi di Narbona. Già si è veduto, che nel Concilio di Turino non fu trattato del diritto di Primate, ma di semplice

(a) Quesnell. Dissert. 5. Apolog. pro Hilar. Arelat. part. 1. cap. 4.

(b) *In hac urbe quicumque intra Gallias ex tempore prædictorum ostentare voluit insignia dignitatis, Consulatum suscepit, & dedit. Hanc sublimissima Præfectura, hanc reliquæ Potestates, velut communem omnium Patriam, semper inhabitant.* Libell. precum Episcopor. Provin. Viennen. ad Leonem I. apud Baron. ad ann. 450. num. 55.

plice Metropolitano nella contesa tra il Vescovo di Arles, e quel di Vienna: che il Concilio lasciò indecisa la controversia, ordinando solamente, che quello tra' contendenti godesse il diritto di Metropolitano nella Provincia Viennense, il quale provar potesse, che la sua Città era Metropoli non già civile, ma Ecclesiastica, e consigliando le parti a divider tra loro le Chiese di quella Provincia (*a*). Ma v' ha gran difficoltà, se allora le Provincie Narbonesi prima, e seconda fossero comprese dentro i termini della Provincia Viennense, o se queste tre Provincie nella civil disposizione fossero considerate come una sola nell' amministrazione Ecclesiastica: conciossiachè quindici, o sedici anni dopo questo Concilio Zosimo Papa nell' anno CCCCXVII. scrivendo a' Vescovi delle Gallie, e delle sette Provincie espressamente dice, che il Vescovo Arelatense ebbe sempre il diritto Metropolitico sopra quelle tre Provincie, e comanda, che Patroclo Vescovo di Arles richiami a se l' antico diritto di ordinare i Vescovi nelle dette tre Provincie, statuendo, che chiunque in esse oserà ordinar Vescovi, pretermesso il Metropolitano Arelatense, chiunque scientemente permetterà di esser da altri ordinato fuorche dal detto Metropolitano, rimanga privo del Sacerdozio (*b*). Dalla qual disposizione si rende chiaro, che Zosimo non riconobbe altro Metropolitano in quelle tre Provincie, che il solo Arelatense, riservando a lui il diritto delle ordinazioni de' Vescovi in esse tre Provincie, ciò che era diritto proprio de' Metropolitani, e ciò, che più importa, egli non concede un nuovo privilegio a quel Vescovo, ma gli conferma il diritto antico. E poscia che il Concilio di Turino avea conceduta a Proculo Vescovo di Marsiglia l' amministrazione della Provincia Narbonese seconda, Zosimo scrivendo a' Vescovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona rivoca questo decreto, come estorto da Proculo in ingiuria della Sede Apostolica, e contro l' antico diritto della Chiesa di Arles, incolpando anche il Vescovo di Vienna, che avea domandata da quel Sinodo la facoltà di ordi-

[*a*] *Certè ad pacis vinculum conservandũ hoc consilio utiliore decretum est, ut, si placet, memoratarum urbium Episcopis, unaquaque de his viciniores sibi intra Provinciam vindicet Civitates, atque eas Ecclesias visitet, quas Oppidis suis vicinas magis esse constiterit*. Concil. Taurin. Can. 11.

(*b*) *Jussimus autem, præcipuam, sicuti semper habuit, Metropolitanus Episcopus Arelatensium Civitatis in ordinandis Sacerdotibus teneat auctoritatem. Viennensem, Narbonensem primam, & Narbonensem secundam Provincias ad Pontificium suum revocet. Quisquis verò posthac contra Apostolicæ Sedis statuta, & præcepta majorum, omisso Metropolitano Episcopo, in Provinciis supradictis quemquam ordinare præsumpserit, vel is, qui ordinari se illicitè sciverit, uterque Sacerdotio se carere cognoscat*. Zosimus epist. 5. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409.

ordinar Vefcovi nella Provincia Viennefe (*a*). Scrivendo finalmente ad Ilario Vefcovo di Narbona, che pretendeva di aver le ragioni di Metropolitano fopra la Provincia Narbonefe prima, e ne allegava ancora i privilegj Apoftolici, oppone alle ragioni da lui addotte l'antica confuetudine in favore del Vefcovo Arelatenfe, e rivocato il privilegio, che Ilario avea furrettiziamente impetrato dalla Sedia Apoftolica, ftabilifce il diritto dell'Arelatenfe nelle tre fopraddette Provincie, riferendolo a San Trofimo fondatore di quella Cattedra, e minacciando Ilario della depofizione, fe aveffe ofato tentare alcuna cofa contro quello, che egli avea difpofto, e definito (*b*).

XIII. Quefti decreti di Zofimo hanno eccitate molte difficoltà tra gli Eruditi; e Jacopo Sirmondo non fa capire come quefto Pontefice foffe di animo così avverfo a Proculo Vefcovo di Marfiglia, chiamato da San Girolamo, e dal Concilio di Turino uomo fanto, che non folo lo fpogliaffe del diritto Metropolitico concedutoli dal detto Concilio Turinefe fulla Narbona feconda, ma lo deponeffe ancora perciò dal Vefcovato, perche non ubbidì fubito a' fuoi decreti, come apparifce dalle fue lettere a Patroclo Vefcovo di Arles, e a que'di Marfiglia (*c*); e per lo contrario foffe così propenfo a Patroclo Vefcovo di Arles, uomo entrato con male arti al Vefcovato, che fu con peggiori amminiftrato, come fcrive Profpero (*d*), che in grazia di lui rivocaffe la difpofizione del Sinodo Turinefe fatta in favore di Proculo di Marfiglia, e di Simplicio Vefcovo di Vienna (*e*). Altri hanno creduto, che Zofimo uomo di facil credenza fi lafciaffe ingannar dalle arti di Patroclo, e dagli ufficj, che per quefto fece appò lui Coftanzo Maeftro delle milizie, il quale fi fece dappoi chiamar Cefare, e di cui Patroclo era

(*a*) *Attamen illa præfumptio nos admodum movit, quod in Synodo Taurinenfi, cum longè aliud ageretur, in Apoftolicæ Sedis injuriam fubripiendum putavit, ut fibi Concilii illius emendicata præftaret obreptio ordinandorum Sacerdotum, veluti Metropolitano, in Narbonenfi fecunda Provincia poteftatem. Et ne folus impudenter indebita poftulando huic fedi videretur intuliffe convicium, focium fibi Simplicium Viennenfis Civitatis adfcivit, qui non diffimili impudentia poftularet, ut fibi quoque in Viennenfium Provincia creandorum Sacerdotum permitteretur arbitrium. Indecens aufus, & in ipfo veftibulo refecandus &c.* Zofimus epift. 7. apud Labbè loc. cit. col. 413.

(*b*) *Cum utique debueris, non quid tibi rectum videatur, fed quid habuerit antiqua confuetudo, fuggerere. Ideoque vacuato eo, quod obtinuiffe a Sede Apoftolica fubreptitiè comprobaris, quia fatis conftitit Arelatenfis Ecclefiæ Sacerdoti id prifca inftitutione conceffum, ut non folum in Provincia Viennenfi, fed etiam per duas Narbonenfes Epifcopos faciat .... Si quid contra hæc &c.* Zofimus apud Labbè loc. cit. col. 414.

(*c*) Epift. XI. & XII. Zofim. Pap. apud Labbè loc. cit. col. 417.

(*d*) Profper in Chron. a Pithœo edit.

(*e*) Vid. Sirmond. in Not. pofthum. ad epift. XII. Zofim. apud. Labbè loc. cit. col. 418.

era amico, e confidente. Altri finalmente per ispedirsi a un tratto da ogni difficoltà presero il partito di spacciar per spurj, e per supposti i decreti, e le lettere di Zosimo sul riferito affare. Ma quest' opinione destituita di ragioni, e di seguaci, ed appoggiata solamente al capriccio d' una critica intemperante, vien riprovata dal comun consenso degli uomini saggi, e fu anche con fortissime ragioni confutata dal Quesnello, da cui furono atterrati i fondamenti, o le vane conghietture, sù cui si appoggia [a]. Ma chechesia delle cagioni, che mossero Zosimo agli accennati decreti, non potendosi della verità di questi ragionevolmente dubitare, da essi comprendesi, che non fu trattato del diritto di Primazia del Vescovo di Arles sopra i Metropolitani delle tre accennate Provincie, ma solamente della potestà Metropolitica conceduta a quel solo Vescovo, e interdetta a' Vescovi di Vienna, di Narbona, e di Aix Città Metropoli di quelle tre Provincie. Quindi ancorche i decreti di Zosimo non pure da' seguenti Pontefici in parte rivocati fossero, ma ancora da Zosimo stesso fossero moderati per quello, che riguardava il Vescovo di Vienna [se pure deesi prestar fede alla lettera di questo Pontefice scritta a Simplicio di Vienna, e riferita dal Cardinal Baronio, nella quale, non ostanti le disposizioni già fatte per modo di provvisione, concede a Simplicio, giusta il sentimento del Sinodo Turinese, potestà sopra le Città, e le Chiese più vicine a Vienna nella stessa Provincia Viennese fino a tantoche dalla Sedia Apostolica sia altramente disposto] [b]; contuttociò nelle seguenti contese, che ebbero i Vescovi di Arles con que' di Vienna, e di Narbona, non fu mai conteso del diritto di Primazia sopra i Metropolitani, ma delle ragioni di Metropolitano sopra i Vescovi Provinciali; così che que' due Vescovi non pretesero di non esser soggetti all' Arelatense, come i Metropolitani al Primate, ma di non essergli sottoposti come Provinciali al Metropolitano, e di amministrare essi come Metropolitani quelle Provincie. In quanto al Vescovo di Narbona Bonifacio I. successore immediato di Zosimo nella lettera scritta l' anno CCCCXXII. ad Ilario Narbonense severamente lo riprende perche avesse tollerato, che Patroclo Arelatense, morto il Vescovo di Lodeve Città nella Gallia Narbonese prima, ordinasse il successore, quando il Popolo, e il Clero di quella Città avea sopra di ciò richiamato appresso la Sedia Apostolica, e gli ingiunge, che portandosi a quella Chiesa eserciti il diritto di Metropolitano, ordinandovi quello, che stimerà necessario

 per

(a) Quesnel. Differt. 5. Apolog. pro S. Hilar. Arelat. par. 1. cap. 6.

(b) Epist. Zosim. ad Simplicium Viennensem apud Baron. ad ann. Christi 417. nu. 52.

per la quiete di essa, e che di ciò, che stabilirà, ne faccia relazione alla Sedia Apostolica (*a*). Dalla qual cosa apparisce, che Bonifacio sollecitato dal Clero, e dal Popolo della Chiesa di Lodeve, i quali non soffrivano, che Patroclo esercitasse il diritto Metropolitico nella Provincia Narbonese prima, rivocò in questa parte i decreti di Zosimo, concedendo, o restituendo ad Ilario Vescovo di Narbona, che non si opponeva a Patroclo, le ragioni di Metropolitano in quella Provincia. Di più ancora si fa certo quello, che abbiamo detto di sopra, cioè, che il Clero, ed il Popolo delle nuove Provincie sovente proccuravano separarsi dall' antico Metropolitano, e di avere il loro proprio nelle nuove Metropoli, allegando perciò i Canoni, i quali ordinano, che ciascheduna Provincia abbia un Metropolitano; e senza punto badare, che i Canoni non delle Provincie civili, ma dell' Ecclesiastiche debbono intendersi, come definì Sant' Innocenzo I., pensavano, che un solo Metropolitano non potesse amministrar più Provincie civilmente distinte. Ma poiche questa regola male intesa avea già preso piede in molti luoghi delle Gallie, di essa ancora si servì Bonifacio nel dare al Vescovo di Narbona le ragioni Metropolitiche sopra la Narbonese prima. Questa disposizione di Bonifacio fu confermata da San Celestino primo nella lettera da lui scritta l' anno CCCCXXVIII. a i Vescovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona (*b*). Ma più grave, ed acerba contesa ebbe dappoi Sant' Ilario Vescovo di Arles con San Lione Magno Romano Pontefice l' anno CCCCXLV. Nacque questa discordia dalla deposizione fatta da Sant' Ilario di un tal Vescovo per nome Celidonio accusato appò lui di gravi delitti, il quale essendosi appellato alla Sedia Apostolica, ottenne da San Lione, che fosse riconosciuta la sua causa, pretendendo di essere stato calunniosamente accusato, e ingiustamente deposto. Si portò a Roma Sant' Ilario alla presenza del Papa per difendere il suo giudizio; ma veggendo il Sinodo Romano inclinato ad assolvere Celidonio, e a ritrattar la di lui sentenza, si partì segretamente da Roma non senza indignazione di San Lione, dal quale fu restituito alla sua Sede Celidonio, come non reo delle colpe imputategli [*c*]. Che cosa si facesse tornato in Francia Sant' Ilario, o che cosa avesse fatto prima di venire a Roma, onde si muovesse a tanto sdegno

(*a*) Epist. 3. Bonifac. ad Hilar. Narbon. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 438.

(*b*) *Unaquæque Provincia suo Metropolitano contenta sit, ut decessoris nostri data ad Narbonensem Episcopum continent constituta.... Alter in alterius Provincia nihil præsumat &c.* Epist. 2. Cælestin. 1. apud Labbè loc. cit. col. 480.

(*c*) Vid. Baron. ad annum 445. num. 12. & seqq. Pagium ad eundem annum, num. 7. & seqq.

ſdegno contro di lui San Lione, che lo trattaſſe da uomo caparbio, menzognero, perturbatore della concordia Sacerdotale, uſurpatore degli altrui diritti, e delle altrui Provincie, arrogando a ſe le ordinazioni de' Veſcovi, come eſprimono le lettere del medeſimo San Lione ſcritte a i Veſcovi della Provincia di Vienna [a], e che finalmente lo ſpogliaſſe del diritto Metropolitico ſopra la Provincia Viennenſe trasferendolo nel Veſcovo di Vienna, come appariſce dalla lettera dello ſteſſo Pontefice ſcritta a i Veſcovi delle Gallie, o della Provincia Viennenſe, riferita dal Cardinal Baronio [b], dagli atti di que' tempi rinvenir non poſſiamo. Ma ſapendoſi nulladimeno dalla vita di Sant' Ilario ſcritta da Sant' Onorato Veſcovo di Marſiglia, e da altri approvati Eccleſiaſtici monumenti, che egli fu uomo ſantiſſimo, adorno d' ogni Criſtiana virtù, e zelantiſſimo dell' Eccleſiaſtica diſciplina, è facile a perſuaderſi, che i ſuoi emoli, e coloro, che cercavano ſcuotere il giogo della ſua poteſtà, prendendo occaſione della cauſa di Celidonio lo gravaſſero di falſe accuſe appreſſo quel Santo Pontefice, e moſſi a rumore contro di lui lo faceſſer comparire appreſſo il Pontefice degno di quella taccia, che ei gli appoſe, e meritevole di quel gaſtigo, che ei gli diede, come penſa il Cardinal Baronio, e dopo lui Severino Binio parlando di Mamerto uomo ſantiſſimo, per ſimil cagione veſſato da Ilaro Papa [c].

XIV. Ma poiche dagli atti di queſta diſcordia non ſi raccoglie di qual Città, e in qual Provincia foſſe Veſcovo Celidonio depoſto da Sant' Ilario, e reſtituito da San Lione, e da queſta notizia molto dipende la cognizione dello ſtato di quelle Provincie, qual era in tempo del medeſimo Sant' Ilario; perciò è da oſſervarſi, che ſebbene il Cardinal Baronio, non diſcuſſa però la faccenda, ſtimò, che Celidonio foſſe Veſcovo nella Provincia di Vienna; rimaſe contuttociò queſta coſa all' oſcuro fino a tanto che Gian Franceſco Chifflezio nella ſua Storia della Città e Chieſa di Beſanzon diede alla luce un frammento delle vite di

(a) S. Leo epiſt. 10. aliàs 89. ad Epiſcop. per Provinciam Viennenſem conſtitutos.

(b) Baron. ad annum 445. num. 14.

(c) *Non mireris, lector, Romanum Pontificem Hilarum adverſus Mamertum adeo vehementer inſurgere, virum (ut declararunt eventa) ſanctitate inſignem: in his enim quæ contentioſi fori ſunt, perfacile eſt quemque decipi. Perſimile etiam ſancto Leoni accidit, qui in ſanctum Hilarium eadem fermè ex cauſa acerrimè invectus eſt. Quis neſciat ſæpè accidere, ut falſis accuſationibus, & ſubreptionibus aures Pontificum repleantur, & cum putant agere quod juſtum appareat, exagitent innocentem?* Baronius ad annum 464. num. 8. *Quod accidit Leoni Pontifici ſanctiſſimo, qui epiſtola 89. acerrimè innocentem perſtrinxit, idem ex obreptione Hilaro Pontifici in cauſa Mamerti accidiſſe potuit.* Binius in Not. ad epiſt. XI. Hilari Papæ.

di San Romano Abbate, di Lupicino, e d'Eugendo, scritte intorno all'anno, come si crede, DXX., qual frammento fa menzione di Celidonio, ed espressamente lo dice Vescovo, e Metropolitano, anzi Patriarca di Besanzon Metropoli della Provincia detta *Massima de' Sequani*, narrando, essere stato indebitamente deposto da Sant'Ilario (*a*). E benche il Papebrochio, e il Quesnello abbiano stimate *interpolate*, e spurie le dette vite [*b*]; contuttociò intraprese il Pagi a vendicar la loro sincerità (*c*). Ma chechesia delle altre ragioni addotte contro la ingenuità di quelle vite, questa sola certamente di far Celidonio Vescovo, e Metropolitano di Besanzon la dimostra *interpolata*, conciossiache non è cosa credibile, che i Vescovi della Provincia *Massima de' Sequani* non si fossero risentiti in questa contesa, se fossero state da Ilario così enormemente, e contro i Canoni violate le loro ragioni nella deposizione di un loro Metropolitano, sopra di cui non gli competeva alcun diritto, e che San Lione, il quale per questa deposizione sollecitò contro Ilario i Vescovi della Provincia di Vienna, che niente avean che fare col Vescovo di Besanzon, non avesse scritta cosa alcuna a i Vescovi della Provincia Massima Sequanica, di cui il Vescovo di Besanzon era Metropolitano, o non avesse mai fatta menzione di questa considerabilissima condizion del deposto, la quale dava una molto maggior rilevanza all'intraprendimento del deponente; tanto più, che la Provincia Massima de' Sequani fu sempre fuora della Gallia Narbonese, la quale colle Provincie, che comprendeva, anche nella disposizione Ecclesiastica fu considerata come distinta dalle altre Gallie, e i Vescovi di essa formavano un corpo separato dal rimanente delle stesse Gallie. Ma una prova positiva, che Celidonio fosse soggetto al Vescovo di Arles, e dentro i confini della sua Provincia, ne somministrano le stesse lettere di San Lione, dalle quali sappiamo, che fu ritrattato dal Pontefice il giudizio fatto da Sant'Ilario contro Celidonio, non perche fosse nullo per incompetenza di Giudice, ma perche nullo era per mancanza di prove: dichiarandosi San Lione, che averebbe confermata la sentenza d'Ilario, se fossero stati sussistenti i delitti opposti a Celidonio: *Sarebbe*, dice egli, *rimasta in piedi la sentenza contro di lui* [Celidonio], *se fosse stata*

(*a*) *Hilarius venerabilem Celidonium supradictæ Metropolis* (Vesontionensis) *Patriarcham, Patricio præfectorisque fultus favore, indebitam sibi per Galliam vindicans Monarchiam, a sede Episcopali nulla existente ratione dejecerat*. Vitæ SS. Romani, Lupicini, & Eugendi apud Cheifletium ad calcem hist. Ecclesiæ Vesontionen.

(*b*) Papebrochius tom. VII. SS. mensis Maii. Quesnell. tom. 2. Oper. S. Leonis, Dissert. V. par. 1. cap. 2.

(*c*) Pagius ad annum Christ. 445. n. 9. & seqq.

stata sussistente la verità delle opposizioni (*a*). Ma è cosa certissima, che non sarebbe potuta rimaner ferma la sentenza d'Ilario, se ei non fosse stato Metropolitano di Celidonio, e costui non fosse stato compreso dentro la Provincia Viennense; anzi sarebbe stata nulla a tenore de' Canoni, come proferita da Giudice incompetente. Questo argomento dimostra con evidenza, che Celidonio fu Vescovo nella Provincia Viennense: ma di qual Città fosse Vescovo, tacendo tutti i legittimi monumenti, che ci son rimasti di questo fatto, non si può indovinare; tanto più, che nell'amministrazione Ecclesiastica amplissimi erano i confini di quella Provincia, e comprendea sotto di se più Provincie civili ne' tempi di San Lione, ed anche dappoi. Ma che la Provincia Viennense nella considerazione Ecclesiastica comprendesse più d'una Provincia civile, ne rende amplissima testimonianza l'istesso San Lione allorche, passato a miglior vita S. Ilario, e succeduto in suo luogo Ravennio nell'anno CCCCXLIX., supplicato il santo Pontefice a restituire alla Sede di Arles gli antichi diritti sulla Provincia Viennense, i quali ei avea trasferiti nel Vescovo di Vienna, condescese in parte alle loro istanze; e per non spogliare affatto il Vescovo Viennense de' privilegj, che gli avea conceduti, divise quella Provincia, sottoponendo al Vescovo di Vienna, oltre quelle Città, quattro altre Chiese, cioè, Valenza, Tarantasia, Genevra, e Granoble, concedendoli sopra quelle il diritto metropolitico, e lasciando tutte le altre Chiese della Provincia Viennense sotto il Vescovo di Arles, come costa dalla lettera scritta l'anno CCCCL. a i Vescovi della Provincia Viennense, e riferita dal Cardinal Baronio (*b*). Questa disposizione, o divisione fatta da San Lione in due Provincie Ecclesiastiche nell'antica Provincia di Vienna parimente Ecclesiastica fu confermata da San Simmaco Papa l'anno DII., come apparisce dalla lettera di questo Pontefice a i Vescovi delle Gallie (*c*). Essen-

[*a*] *Mansisset namque in illum prolata sententia, si objectorum veritas extitisset.* S. Leo Magnus epist. x.

(*b*) *Unde Viennensem Civitatem, quantum ad Ecclesiasticam justitiam pertinet, inhonoratam penitus esse non patimur, præsertim cum de receptione privilegii auctoritate jam nostræ dispositionis utatur. Quam potestatem Hilario Episcopo ablatam, Viennensi Episcopo credimus deputandam: qui ne repente semetipso factus videatur inferior, vicinis sibi quatuor oppidis præsidebit, id est, Valentiæ, & Tharantasiæ, & Genevæ, & Gratianopoli, ut cum eis ipsa Vienna sit conjuncta, ad cujus Episcopum omnium prædictarum Ecclesiarum solicitudo pertineat: reliquæ verò Civitates ejusdem Provinciæ sub Arelatensis Antistitis auctoritate, & ordinatione consistant.* S. Leo epist. ad Episcop. Prov. Vienn. apud Baron. ad annum 450. n. 58.

(*c*) *Idcirco quemadmodum decessor noster Leo P. dudum cognitis allegationibus partium definivit, Parochiarum numerum, vel quantitatem Arelatensi, & Viennensi sacerdotibus deputandam, & nos præcipimus nullius usurpatione transcendi: sed ut ante*

Essendo pertanto cosa certa, che Tarantasia era Città, e civil Metropoli della Provincia delle Alpi Graje, come apparisce dalla Notizia antica delle Provincie delle Gallie, convien dire, che questa si comprendea dentro i termini dell' antica Ecclesiastica Provincia Viennense. La stessa cosa dalle lettere di Simmaco si raccoglie manifestamente della Provincia Narbonese seconda, la cui civil Metropoli era Aix, cioè, che questa Provincia civile ancora compresa fosse dentro i termini della Provincia Ecclesiastica Viennense, e sottoposta al Metropolitano di Arles: conciossiache il riferito Pontefice scrivendo nell' anno DXIV. a Cesario Arelatense ordina, che se il Vescovo di Aix, o qualunque altro chiamato dal suo Metropolitano, cioè Arelatense, del qual parla, ricuserà di ubbidire alla chiamata, sia sottoposto al rigore delle pene tassate da' Canoni [a]. Dal che si rende chiaro, che sino al tempo di Simmaco il Vescovo di Aix civil Metropoli della seconda Narbonese era sottoposto al Metropolitano della Provincia Viennnense, e che quella Provincia civile dentro i termini di questa Ecclesiastica si comprendea. La maggior difficoltà è circa la Provincia delle Alpi Marittime, la cui Metropoli era Ambrun: imperocche sebbene nel Concilio Regense (b) celebrato l' anno CCCCXXXIX., cui presiedè Sant' Ilario Vescovo di Arles come Metropolitano, chiaramente apparisce, che la Chiesa di Ambrun non era in quel tempo Metropolitana, ma sottoposta al Vescovo Arelatense, essendo stato in esso Concilio deposto Armentario Vescovo di Ambrun posciache era stato ordinato contro i Canoni, non essendo intervenuti alla sua ordinazione tre Vescovi, nè ricercate le lettere de' Vescovi Comprovinciali, nè richiesta la volontà del Metropolitano (c); nulladimeno sembra, che dopo questo tempo divenisse quella Chiesa Metropolitana, e si separasse quella Provincia anche nella considerazione Ecclesiastica dalla Provincia Viennense: imperocche Ilaro Papa intorno all' anno CCCCLXII. nella lettera scritta a Leon-

ut ante prædiximus, juxta indulgentiam supradicti Pontificis, Valentiam, Tharantasiam, Genevam, atque Gratianopolim oppida Viennensis Antistes juri suo vindicet; nec quidquam amplius ab his, quæ semel ab Apostolica sibi sede concessa sunt, æstimet præsumendum. Alias vero Parochias, vel Diœceses cunctas, privilegio, & honore suo Arelatensis Episcopatus sub temporum continuatione defendat. Epist. 9. Symmachi Papæ ad Episcop. Galliæ apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 438.

(a) Epist. X. Symmachi ad Cæsarium Arelatensem apud Labbè loc. cit. col. 439.

(b) *Reix.*

(c) *Itaque ordinationem, quam Canones irritam definiunt, nos quoque evacuandam esse censuimus: in qua prætermissa trium præsentia, nec expetitis Comprovincialium litteris, Metropolitani quoque voluntate neglecta, prorsus nihil, quod Episcopum faceret, ostensum est.* Concil. Regense Can. II. apud Harduin. tom. I. Concil. col. 1749.

Leonzio, e Vitturio Vescovi espressamente dice, che Ingenuo Vescovo di Ambrun avea sempre goduto l'onor di Metropolitano della Provincia delle Alpi Marittime (a). Ma veggendosi, che nel Concilio Epaonense celebrato l'anno DLXXXIII. coll' intervenimento di sei Metropolitani, il Vescovo di Ambrun è noverato tra i semplici Vescovi comprovinciali, come abbiamo osservato di sopra, pare che si possa credere, che questo *Ingenuo*, il quale successe ad Armentario deposto da Sant'Ilario, nella controversia, che questi ebbe con S. Lione assumesse il titolo di Metropolitano, come stima ancora Pascasio Quesnello [b]; tanto più, che Ilaro non dice, che la Chiesa di Ambrun era stata sempre Metropolitana, ma che Ingenuo Vescovo di quella Chiesa ebbe sempre l'onore di Metropolitano; ciò, che fa argomento, che il Papa questo asserisce per relazione dello stesso Ingenuo, il quale nelle contese tra Sant'Ilario, e San Lione facilmente si era arrogato questo diritto. Quindi veggendosi dopo questi tempi il Vescovo di Ambrun non tra i Metropolitani, ma tra i Vescovi Provinciali, convien dire, che il Metropolitanato d'Ingenuo fu personale, e in lui terminò.

XV. Da quanto si è detto sin quì puossi conchiudere, che nel quarto, e quinto secolo più Provincie della Gallia Narbonese civilmente distinte erano sottoposte ad un solo Metropolitano Ecclesiastico, e componevano una sola Ecclesiastica Provincia. Nè già può dirsi, che il Vescovo di Arles in vigore delle lettere di Papa Zosimo si assumesse la dignità di primo Metropolitano, e come Vicario della Sedia Apostolica, ad imitazione del Vescovo di Tessalonica, pretendesse, che a lui si riferissero le cause più gravi delle Provincie vicine della Gallia Narbonese, come pensa Stefano Baluzio (c): concios siache abbiamo dimostrato, che in quelle Provincie non erano altri Metropolitani, che il Vescovo di Arles, e che solamente in una parte della Provincia di Vienna pretese, ed ottenne quest' onore il Vescovo Viennese: per la qual cosa si rende chiaro, che non come primo Metropolitano sopra altri Metropolitani, e con potestà vicaria, ma come ordinario Metropolitano esercitava il Vescovo di Arles giurisdizione sopra tutta la Provincia Viennese, la Narbonese seconda, le Alpi Marittime, e le Alpi Graje, le qua-

(a) *Frater igitur & Coepiscopus noster Ingenuus Ebredunensis, Alpium maritimarum Provinciæ Metropolitani semper honore subnixus &c. Habeat itaque Pontificium Frater & Coepiscopus noster Ingenuus Provinciæ suæ, de cujus dudum ab Apostolica Sede est illicita cessione culpatus.* Epist. IV. Hilari Papæ apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 61. & seq.

(b) Quesnell. Disp. V. Apolog. pro S. Hilario Arelat. par. 2. cap. 6.

(c) Stephan. Baluzius in supplement. ad cap. 32. lib. 5. de Concord. Sacerdot. & Imperii Petri de Marca.

le quali erano considerate nell' amministrazione Ecclesiastica come una sola Provincia. Tutto questo si è voluto dire per dimostrare, che le controversie accadute tra i Vescovi di Arles, e di Vienna non nacquero per lo diritto di Primazia, ma per le sole ragioni dell'onor metropolitico, unicamente preteso dal Vescovo Viennense: che in queste contese non si badò punto alla civil disposizione dell' Imperio, ma alla disposizion de' Canoni allegati dall' una, e dall' altra parte: nè per risolverlo si ebbe ricorso a' Principi, ma alla Sedia Apostolica unica regolatrice di questo affare, come apparisce dalle lettere di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino, d' Ilaro, e di Simmaco Romani Pontefici interpellati per la risoluzione di queste controversie: nè i Vescovi di Francia osarono mai farsi Giudici di queste contese ne' Concilj da loro celebrati; ma stimarono dovere aspettare il giudizio della Sedia Apostolica, ed osservar quello, che da essa fosse determinato. Quindi nel Concilio di Francfort celebrato l' anno DCCXCIV. da i Vescovi di tutto il Regno di Francia, e di Germania sotto Adriano I. Romano Pontefice presente Carlo Magno, essendo nuovamente insorta controversia tra Ursione Vescovo di Vienna, ed Elifante Vescovo di Arles sopra i termini, o i confini della giurisdizione, determinarono i Padri, che si dovesse osservar la divisione fatta di quelle Provincie da San Lione Magno, e confermata da Simmaco: e poiche i Vescovi di Ambrun, di Tarantasia, e di Aix pretendevano il diritto metropolitico, risolvè il Sinodo, che si dovessero spedir Legati alla santa Sede, e tenere, e osservar ciò, che sù tal affare fosse dal giudizio di essa risoluto (*a*). Dalla qual cosa apparisce, che fino a questo tempo i Vescovi di quelle tre Metropoli civili delle Provincie delle Alpi Marittime, delle Alpi Graje, e della Narbonese seconda non erano ancora Metropolitani, ma la Chiesa di Tarantasia era tuttavia sottoposta al Vescovo di Vienna, e le Chiese di Ambrun, e di Aix al Vescovo di Arles, come anche osserva Jacopo Sirmondo (*b*). Onde solamente dopo questo tempo ottennero que' Vescovi per rescritto Apostolico o il diritto, o l' onore di Metropolitano, e computati furono tra gli Arcivescovi, come mostra il de Marca (*c*).

XVI. Par-

(*a*) *De Tharantasia verò, & Ebreduno, sive Aquis, legatio facta est ad Sedem Apostolicam, & quidquid per Pontificem Romanæ Ecclesiæ definitum fuerit, hoc teneatur*. Concil. Francofordiense Can. VIII. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 103.

(*b*) Sirmondus in Not. ad Canon. 8. Concil. Francofordiensis, apud Labbè loc. cit. col. 110.

(*c*) Petrus de Marca Differt. de Primatu Lugdunen. n. 82.

XVI. Parlando ora dell' altra contesa, della quale favella Giannone, la quale *nell' Aquitania ne' tempi posteriori... s' accese fra i Vescovi Bituricense (a), e Burdegalense (b)*, nacque veramente questa per lo diritto di Primazia conceduto dalla Sede Apostolica al Vescovo di Bourges sopra le Provincie dell'Aquitania *seconda*, *e terza*, e sopra la Provincia di Narbona ad istanza di Carlo Magno, il quale avendo istituito nell' anno DCCLXXXI. il nuovo Regno di Aquitania, il cui capo era Bourges, pensò per maggiormente stabilirlo unire ancora sotto un capo Ecclesiastico tutte le Chiese del nuovo Regno. Questa credesi da Pietro de Marca (c), e da Natal d' Alessandro (d) suo trascrittore in questa parte, che fosse l' occasione d' istituire il Primato nel Vescovo di Bourges, benche per altro la Provincia di Narbona niente avea che fare col Regno di Aquitania. Il certo è, che di questo Primato non si trova menzione prima dell' anno DCCCLXIV., nel quale Nicolao I. Romano Pontefice scrivendo a Rodolfo Vescovo di Bourges lo chiama Patriarca, e lo istruisce de' veri diritti de' Primati secondo i Canoni (e). Dissipato poi il Regno Aquitanico, e costituito il Marchesato di Gozia, o il Ducato di Narbona, il Metropolitano di quella Provincia si sottrasse dalla soggezione al Vescovo di Bourges, come si raccoglie da i rescritti di Alessandro III. nell' anno MCLXIV., e da Urbano III. nell' anno MCLXXXVII., i quali confermano il Primato del Vescovo di Bourges sopra la sola Provincia di Bourdeaux, non fatta menzione alcuna della Provincia Narbonese. Così il Vescovo di Bourdeaux si sottrasse dal Primato del Vescovo di Bourges allorche passato il Ducato di Aquitania sotto il dominio de i Re d' Inghilterra si accesero continue guerre tra questi, e i Re di Francia, come costa dalle lettere di Filippo Augusto Re di Francia scritte l' anno MCCXI. ad Innocenzo III. Romano Pontefice, nelle quali con infinita premura priegò il Pontefice a far sì, che il Vescovo di Bourdeaux sottrattosi dall' ubbidienza del Primate di Bourges ritorni come prima alla di lui soggezione. Questa è la controversia succeduta tra il Vescovo Bituricense, e il Vescovo Burdegalense, il quale non contese coll' altro per conseguir le ragioni di Primate, cui non mai aspirò; ma cercò bensì di scuoter la soggezione del Primate Bituricense, cui era stato molto tempo senza contesa soggetto. Ma di questa cosa può vedersi, oltre Altaserra citato dal Giannone, Pietro de Marca, e Natal d' Alessandro Scrittori indifferenti in questa parte

[a] Bourges.
(b) Bourdeaux.
(c) Differt. cit. n. 51.
(d) Natal. Alexand. Hist. Eccl. saecul. IX. & X. cap. 5. art. 1. §. 1.
[e] Epist. 19. Nicolai I. ad Rodulphum Bituricensem apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 1522.

te (*a*). In quanto poi a quello, che Giannone soggiunge, cioè, *che in questi ultimi tempi nell' Occidente que' Vescovi, i quali di qualche principalissima Città erano Metropolitani, s'arrogarono molte altre prerogative sopra gli altri Metropolitani, e si dissero Primati . . . e che così nella Francia il Metropolitano di Lione appellasi Primate, e ritiene assai più prerogative, che non gli altri Metropolitani*; due cose quì son degne di riprensione: l' una è, che ei afferma avvenuto in questi ultimi tempi, che alcuni Metropolitani di qualche principalissima Città si attribuissero il Primato: l' altra, che ei molto arditamente dice, che questi tali Metropolitani *s' arrogassero* questo diritto. In quanto alla prima non può dirsi accaduto in questi ultimi tempi ciò, che è avvenuto molti secoli indietro: e senza parlare del Primato conceduto a Drogone Vescovo di Metz in tutta la Francia da Sergio II. Romano Pontefice nell' anno DCCCXLIV. a contemplazione di Lotario Imperadore, e de i Regi suoi fratelli, de' quali era egli Zio (*b*), nè del Primato similmente conferito in tutte le Gallie ad Ansegiso Arcivescovo di Sans in grazia di Carlo Calvo Imperadore da Giovanni VIII. Romano Pontefice nell' anno DCCCLXXVI. (*c*), poiche questa dignità fu personale, e conceduta solamente alla persona di questi Vescovi come Vicarj della Sedia Apostolica; e parlando de' Primati affissi alle Sedie stabili, già abbiamo osservato, che il Primato del Vescovo di Bourges nell' anno DCCCLXIV. era già stato istituito; e in quanto al Vescovo di Lione, di cui Giannone favella, la sua dignità Primaziale non è così recente, che possa dirsi nata in questi ultimi tempi: conciossiache è comune sentenza, che quest' onore per molti riguardevoli titoli fosse conceduto a quella Chiesa da San Gregorio VII., come afferma l' Arcivescovo di Parigi (*d*); ed è certo, che da Urbano II. Romano Pontefice nel Concilio di Chiaramonte celebrato l' anno MXCV. fu confermato ad Ugone Vescovo di Lione il Primato sopra le quattro Provincie della Gallia Lionese, e soggettati a lui i Metropolitani di Tours, di Sans, e di Roano, come costa dal decreto dello stesso Pontefice pubblicato dagli Archivj della Chiesa di Lione dal riferito Arcivescovo, e riportato negli atti del detto Sinodo da i Raccoglitori de' Concilj (*e*). Essendo adunque più di sei secoli dache fu istituito il Primato della Chiesa Lionese, molto impropriamente parlando di esso Giannone lo riferisce a questi

ultimi

[*a*] Petrus de Marca Dissert. cit. n. 54. Natal. Alexand. loc. cit.

(*b*) Vid. Natal. Alexand. Hist. Eccles. IX. & X. seculi cap. 5. art. 1. §. 2.

(*c*) Vid. Petrum de Marca Dissert. cit. n. 55. Nat. Alexand. loc. cit. n. 3.

(*d*) Petrus de Marca Dissert. cit. n. 114. & seqq.

(*e*) Apud Labbè tom. 12. Concil. edit. Ven. col. 841.

ultimi tempi. Ma più impropriamente parla dove attribuisce questi Primati ad una usurpazione de' Vescovi delle Metropoli più insigni, dicendo, che questi si *arrogarono* le prerogative di Primate, quasiche nella istituzione di quest' onore non fosse intervenuta, oltre le istanze de' Principi, e i meriti delle Chiese, l' autorità della Sedia Apostolica. Ma e' così favella, perche vorrebbe dare ad intendere, che queste dignità nate fossero o dal caso, o dall' ambizione degli Ecclesiastici, e non dispensate a misura de' tempi per onesti, e ragionevoli fini tendenti all' utilità della Chiesa dalla Sedia Apostolica.

§. X.

Qual fosse la civil disposizione dell' Imperio nelle Diocesi di Spagna, e della Britannia da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III., e come a quella si conformasse la Chiesa nell' Ecclesiastica amministrazione.

S O M M A R I O.

I. *Provincie della Spagna nella civile amministrazione quante, e quali fossero. Minore fu il numero delle Provincie Ecclesiastiche.*
II. *Provincia Ecclesiastica di Galizia divisa in due secondo Quesnello, si confuta.*
III. *Polità Ecclesiastica di Spagna non fu mutata per la mutazione del governo civile da' Romani ne' Goti. Vescovo di Cartagine ritenne il titolo di Metropolitano.*
IV. *Si conferma l' istessa cosa. Provincia Narbonese aggiunta alle Provincie Ecclesiastiche di Spagna nel Regno de' Goti.*
V. *Origine del Primato del Vescovo di Toledo, e suoi progressi. Parlare improprio di Giannone confutato.*
VI. *Divisione antica della Brettagna in Romana, e Barbara, l' una dall' altra divisa con un muro dagl' Imperadori Romani. Provincie civili nella Brettagna soggetta a i Romani.*
VII. *Cristiana Religione introdotta nella Brettagna ne' primi secoli della Cristiana credenza. Martiri Brittanni sotto Diocleziano.*
VIII. *Polità Ecclesiastica nella Brettagna in tempo di Costantino.*

I. Par-

I. PArlando Giannone della disposizione Ecclesiastica delle Provincie di Spagna sul modello della civil disposizione, dove bisognava, che ei usasse maggior diligenza per porre in chiaro le cose, che sono oscure, ivi se la passa colla maggior disinvoltura del Mondo, contentandosi dire, che *la Spagna riconobbe in questi tempi qualche politìa Ecclesiastica conforme a quella dell' Imperio, ma dapoi mutandosi il suo governo fu tutta mutata*, senza punto accennare quali, e quante erano le Provincie, che componevano quella Diocesi, e quali le Città, che erano Metropoli di quelle Provincie, per indi dichiararci la corrispondenza, che con quelle aveano le Provincie, e le Metropoli Ecclesiastiche, secondo la divisione delle Provincie espressa nella *Notizia dell' Imperio*, la qual divisione con massiccio errore è attribuita da Giannone a Costantino (*a*). Le Spagne comprendeano sette Provincie numerate con quest' ordine: I. Betica. II. Lusitania. III. Galizia. IV. Tarragonese. V. Cartaginese. VI. Tingitana. VII. le Baleari. Ma benche da nessun luogo si raccolga, che questa divisione fosse fatta da Costantino, essendo che sappiamo, che da Augusto la Spagna in tre sole Provincie fu divisa, cioè, in Betica, Tarragonense, e Lusitanica, come Strabone, Plinio, e Tolomeo ne assicurano; contuttociò in tempo di Valentiniano, e di Valente le dette sette Provincie comprendevansi nella Spagna, come attesta Sesto Rufo, il quale alle sei Provincie contenute dentro quella Regione aggiunge, come appartenente ad essa, la Tingitana di là dal mare nella costa Africana (*b*). Tutte queste Provincie fino a Graziano furono amministrate dal Proconsolo, e dappoi dal Vicario sotto il Prefetto al Pretorio delle Gallie. Ma nell' Ecclesiastica disposizione cinque solamente erano le Provincie di quella Diocesi: imperocche la Tingitana Mauritania benche nella civil politìa sottoposta fosse al Vicario delle Spagne; nell' amministrazione Ecclesiastica nulladimeno apparteneva a i Sinodi della Chiesa Africana, ed era compresa nella Mauritania Cesariense, nella quale era affissa la prima sede, come dimostra Pier de Marca (*c*). E ciò non solamente dappoiche l' Africa fu invasa da' Wandali, i quali certamente s' impadronirono della Tingitana; ma anche prima di questo tempo, come costa dalla famosa Decretale di San Siricio Papa scritta l'anno CCCLXXXV. ad Imerio Vescovo di Tarragona, nella qual Decretale

(*a*) Giannone tom. I. lib. 2. cap. I.

(*b*) *Per omnes Hispanias sex nunc sunt Provinciæ: Tarraconensis, Carthaginensis, Lusitania, Gallacia, Bætica, Insulæ Balleares. Trans fretum etiam in solo terræ Africæ Provincia Hispaniarum est, quæ Tingitana Mauritania cognominatur.* Sextus Rufus in Breviario.

(*c*) De Marca Dissert. de Primat. Lugdunen. n. 92.

tale tra le Provincie Ecclesiastiche della Spagna ivi indicate non è noverata la Tingitana. Così le Isole Baleari non costituivano alcuna Provincia Ecclesiastica distinta, ma comprendevansi nella Provincia di Tarragona. Quindi San Siricio nella riferita lettera novera solamente nelle Spagne cinque Provincie Ecclesiastiche, cioè, la Tarragonense, la Cartaginense, la Galizia, la Betica, e la Lusitania (*b*). La stessa cosa manifestamente si raccoglie da' Concilj celebrati nelle Spagne in tempo di San Lione Magno, e per suo comandamento. Per intelligenza di che convien sapere, che ripullulando nella Galizia l'eresia de' Priscillianisti, S. Torribio Vescovo di Astorga nella Galizia ne informò San Lione, acciocche rimediasse al nascente male; onde il Pontefice ordinò, che fosse adunato un Sinodo Generale di tutta la Spagna, mandando colà Torribio Notajo della Chiesa Romana per sollecitar quest' affare. Ma essendo allora quelle Provincie invase da barbare Nazioni, non potè così tosto adunarsi il Concilio di tutti i Vescovi delle medesime. Fu adunque prima celebrato un Sinodo nella Galizia sotto il Metropolitano di Braga: dappoi s' adunarono i Vescovi di tutte le altre Provincie, cioè, della Tarragonese, Cartaginese, Betica, e Lusitana, che tante allora erano, e non più, oltre la Galizia; nel qual Sinodo fu stabilita una formola di fede, la quale per comandamento di San Lione fu mandata a Balconio Vescovo di Braga. Di tuttociò ne fa ampla testimonianza la stessa regola della fede fatta nel Concilio delle quattro dette Provincie chiamato Generale (*b*), e per errore aggiunta al Concilio I. di Toledo, dalla quale manifestamente si comprende, che più di cinque non erano le Provincie di Spagna (*c*). La lettera di San Lione Magno a Torribio di Astorga (*d*), ma più chiaramente il Concilio primo di Braga celebrato molto tempo dap-

(*a*) *Nunc fraternitatis tuæ animum ad servandos Canones, & tenenda decretalia constituta, magis ac magis incitamus, ut hæc, quæ ad tua consulta rescripsimus, in omnium Coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem: & non solùm ad eos, qui sunt in tua Diœcesi constituti, sed etiam ad universos Carthaginenses, ac Bæticos, Lusitanos, atque Gallicanos .·. hæc, quæ a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur.* Epist. 1. Siricii ad Himerium Tarracon.

(*b*) Concil. Hispanicum Generale in collectione maxima Concil. Hispaniæ Card. de Aguirre tom. 2. pag. 202.

(*c*) *Incipit Regula fidei Catholicæ contra omnes hæreses, & quàm maxime contra Priscillianos, quam Episcopi Tarraconenses, Carthaginenses, Lusitani, & Bætici fecerunt, & cum præcepto Papæ urbis Romæ Leonis, ad Balconium Episcopum Galliciæ transmiserunt.* Regul. fidei Episcopor. Hispan. in collectione maxima Conc. Hispan. cit. tom. 2. pag. 135.

(*d*) *Dedimus itaque litteras ad Fratres Coepiscopos nostros Tarraconenses, Carthaginienses, Lusitanos, atque Gallicos, eosque Concilium Synodi generalis induximus.* S. Leo epist. xv. juxta novum ordinem ad Turribium, aliàs 93.

dappoi, cioè, nell'anno DLXI., dove Lucrezio Metropolitano di quella Sede fa menzione de i Concilj tenuti da tutte le Provincie di Spagna per comando di San Lione contro l'eresia de' Priscillianisti, fan conoscere, che quelle non erano più, che cinque (*a*). Da tutti questi documenti si rende certo, che in tempo di San Lione Magno, e nell'anno CCCCXLVII. non erano nella Diocesi delle Spagne, che cinque Provincie Ecclesiastiche.

II. Non si vuol contuttociò pretermettere, che Pascasio Quesnello per alcune sue conghietture stimò cosa probabile, che la Galizia in questi tempi di San Lione fosse in due Provincie Ecclesiastiche divisa, di una delle quali fosse Metropolitano il Vescovo di Braga, e dell'altra il Vescovo Lucense, o di Lugo (*b*). La qual cosa quando vera fosse, sarebbero state nelle Spagne sei Provincie Ecclesiastiche, e di una civile ne sarebbono state due nell' amministrazione di Chiesa. Ma chechesia delle conghietture di quest' erudito Scrittore, la disposizione del Concilio Lucense è troppo chiara per farci conoscere, che fino all' anno DLXIX. di Cristo, e DCVII. dell'Era Spagnuola, nel quale fu celebrato questo Sinodo in Lugo, la Provincia di Galizia non era divisa in due Provincie Ecclesiastiche, nè v'era altro Metropolitano, che quel di Braga: conciossiachè in questo medesimo Sinodo ad istanza di Teodomiro Principe Suevo, che nella Galizia regnava, e desiderava moltiplicare i Vescovi, e i Metropolitani nel suo Regno per comodo della Chiesa, e de' Popoli, fu da i Padri divisa in due Provincie la Galizia, e costituito in essa un altro Metropolitano nella Chiesa di Lugo, e assegnate le Chiese ad ambedue i Metropolitani, cioè, all' antico di Braga, ed al nuovo ivi istituito (*c*). Se prima di questo tempo fosse-

(*a*) *Credo autem vestra beatitudinis fraternitatem nosse, quia eo tempore, quo in his regionibus nefandissima Priscilliana secta venena serpebant, beatissimus Papa urbis Roma Leo, qui quadragesimus ferò extitit Apostoli Petri successor, per Turibium Notarium Sedis sua, ad Synodum Gallicia contra impiam Priscilliani sectam scripta sua direxit. Cujus etiam pracepto Tarraconenses, & Carthaginenses Episcopi, Lusitani quoque, & Batici, facto inter se Concilio, Regulam fidei contra Priscillianam haresim, cum aliquibus capitulis conscribentes, ad Balconium tunc hujus Ecclesia Bracarensis Prasulem, direxerunt*. Concil. Bracaren. 1. in collect. maxima cit. tom. 2. pag. 193.

(*b*) Quesnell. in Not. ad epist. 15. S. Leonis Mag. tom. 2.

(*c*) *Direxit idem Rex epistolam suam ad Episcopos, qui ibidem erant congregati, continentem hac* „ Cupio, sanctissimi Patres, „ ut provida utilitate decernatis in Provincia Regni nostri: quia in tota Gallæciæ „ regione spatiosæ satis diœceses a paucis „ Episcopis tenentur; ita ut aliquantæ Ecclesiæ per singulos annos vix possint a suo „ Episcopo visitari. Insuper tantæ Provinciæ unus tantummodo Metropolitanus Episcopus est, & de extremis quibusque Parochiis longum est singulis annis ad Con- „ cilium

fossero state due Provincie Ecclesiastiche nella Galizia, e due Metropolitani, il Bragarense, e il Lucense, sarebbe del tutto inverisimile, che i Padri non ne avessero fatta menzione quando in questo Sinodo nuovamente, come pensò il Quesnello, divisero la Galizia in due Provincie, e due Metropoli Ecclesiastiche; anzi avessero mostrato di fare una nuova istituzione, e disposizione: siccome ancora non è credibile, che di questa Provincia Lucense non se ne fosse fatta memoria così nelle lettere di Siricio, come in quelle di Lione Romani Pontefici, dove tutte le Provincie di Spagna sono espressamente nominate. Convien però dire, che poco tempo durasse questa disposizione del Concilio di Lugo: conciossiache ne' seguenti Concilj frequentemente celebrati in Ispagna, dove si fa menzione così delle Provincie, come de' Metropolitani di quella Regione, nessuna memoria si fa nè di questa nuova Provincia separata dalla Galizia, nè del suo Metropolitano Lucense: e neppure tal memoria si ha nelle antiche Notizie delle Provincie, e delle Metropoli Ecclesiastiche di Spagna, nelle quali oltre le cinque antiche Provincie altra non si vede aggiunta, che la Provincia di Narbona nella Gallia; la qual Provincia conquistata da i Regi Goti, e incorporata al Regno, che nelle Spagne aveano, fu anche aggiunta nell' Ecclesiastica amministrazione a' Sinodi della stessa Nazione, come appresso dimostreremo. Scrive Pietro di Marca, che nel Concilio di Merida celebrato l'anno DCLXVI. sotto Recesvinto Re de' Goti, le Metropoli, e le Provincie di Spagna furon ridotte all' antico numero di cinque, spogliata la Città di Lugo della dignità Metropolitica (*a*). Ma negli atti del detto Concilio niente si ha; che appartenga a tal riduzione, benche ivi si parli di molte Chiese restituite alla Provincia di Lusitania, e alla Metropoli di Merida (*b*). Le Metropoli poi Ecclesiastiche di queste Provincie furono: della Cartaginense *Cartagine*, o *Cartagena*, che a tutta quella Provincia dava il nome, ed il suo Vescovo Ettore sin dall' anno DXVI. nel Concilio Tarragonense primo si sottoscrisse come Vescovo della Metropoli (*c*); della Tarragonense *Tarragona*; della Galizia *Braga*; della Lusitania *Merida* detta Augusta Emerita; della

 Betica

„ cilium convenire. *Dum hanc epistolam Episcopi legerunt, elegerunt in Synodo, ut Sedes Lucensis esset Metropolitana sicut & Brachara: quia ibi erat terminus de confinitimis Episcopis ... Sicque post hæc pro unaquaque Cathedra diœceses, & parochias diviserunt &c.* Conc. apud Lucum in collect. maxim. cit. tom. 2. pag. 300.

(*a*) Petrus de Marca Differt. de Primatu Lugdunen. num. 126.

(*b*) Vid. Concil. Emoritense Can. VIII, in collect. maxim. Concil. Hispan. tom. 2. pag. 627.

(*c*) *Hector Episc. Carthaginen. Metrop. subscripsi.* Concil. Tarraconen. I. in collect. maxima tom. 2. pag. 237.

Betica *Siviglia* detta Ifpali, come fi raccoglie dagli atti de' Concilj celebrati in Spagna ne' primi cinque fecoli, e come anche dimoftrano le antiche Notizie delle Provincie, e delle Metropoli Ecclefiaftiche della Spagna pubblicate da Garzia Loajfa (*a*). Se poi quefte Metropoli foffero ancora tali nella difpofizion civile, benche di alcune, come di Cartagena, e forfe anche di Merida, e di Tarragona, non pare che fi poffa dubitare; delle altre nulladimeno non fi ha certezza.

III. Ma dice Giannone, che quefta politìa, che ebbe la Chiefa di Spagna conforme a quella dell' Imperio, come egli penfa, *dapoi mutandofi il fuo governo politico fu tutta mutata, e fecondo che una Città, o per la refidenza de' Principi, o per altra cagione s' innalzava fopra l' altre di più Provincie, così il Vefcovo di quella Chiefa non contento delle ragioni di Metropolitano, s' arrogava molte prerogative fopra gli altri, e Primate diceafi*. Quì ancora parla a cafo, e confonde i tempi, e le cofe, che fa d' uopo diftinguere. O egli parla della mutazione del politico governo accaduta nelle Spagne allorche rapite quelle Provincie al Romano Imperio occupate furono da' Barbari Svevi, Alani, Wandali, Goti, ed altri Popoli Settentrionali; o parla della mutazione fucceduta allorche col ferale eccidio di tutta la Spagna furono quelle Provincie nell' anno DCCXV., o DCCXIV., come altri vogliono, occupate da i Mauri Maomettani: fe della prima mutazione favella, è falfo, che la politìa Ecclefiaftica foffe tutta mutata; che anzi, tolta la mutazione di qualche Metropoli, e l' accrefcimento di qualche Provincia, rimafe tutta in piedi, com'era nell' Imperio de' Romani. Ne' tempi di San Lione Magno, ne' quali abbiamo veduto confervata la politìa Ecclefiaftica di quella Diocefi nelle cinque Provincie fopra defcritte, erano già quelle occupate da i Barbari Alani, Wandali, e Svevi, i quali entrati nella Spagna l'anno dell'Era Spagnuola CDXLVII., cioè, l' anno di Crifto CCCCIX., come narra Idazio Scrittor Spagnuolo di quel fecolo nella fua Cronaca (*b*), nell'anno CCCCXI. dopo aver combattuto fieramente tra loro fecero pace, e fi divifero le Provincie; i Wandali occuparono la Galizia, gli Svevi la parte littorale all' eftremità dell' Oceano Occidentale, gli Alani la Lufitania, e la Cartaginenfe, e i Salingi la Betica, come narra l' ifteffo Idazio (*c*). Entrati poi

(*a*) In Not. ad Concil. Lucenfe in collect. maxima cit. tom. 2. pag. 301. & feqq.

(*b*) *Alani, Vvandali, & Svevi Hifpanias ingreffi Era* CDXLVII., *alii quarto Kal.*, *alii tertio Id. Octobris memorant, die tertia feria, Honorio* VIII. *& Theodofio Arcadii filio* III. *Confulibus*. Idatius in Chronic.

(*c*) *Subverfis memorata plagarum graffatione Hifpaniæ Provinciis, Barbari ad pacem incundam Domino miferante converfi, forte ad*

poi i Goti nella Spagna, dopo lunghe guerre cogli altri Barbari or vinti, or vincitori, finalmente se ne resero padroni. In tempo adunque di San Lione, e nell'anno CCCCXLVII. quando furono celebrati i riferiti Concilj contro la rinascente eresia de' Priscillianisti, da varie barbare Nazioni erano occupate le Provincie di Spagna, ed erano in esse diversi Principi: Rechila Principe degli Svevi tenea il Regno di Galizia: gli Alani signoreggiavano sopra la Cartaginense: e le altre parti più considerabili eran dominate da i Goti. Ma pure niente si mutò dell' antica politìa Ecclesiastica, se non in quanto essendo stata distrutta Cartagine, o Cartagena da' Goti, come narra Sant' Isidoro (*a*), intorno all' anno CCCCLXI., questa distruzione della Città capitale somministrò occasione al Sinodo di trasferire in Toledo la Sede Metropolitana della Provincia Cartaginense (*b*). Dopo questo Tempo i Vescovi di Toledo si dissero Metropolitani, come apparisce dal Concilio Toletano II. tenuto l'anno DXXVII., dove Montano Vescovo di Toledo si dice Vescovo della Metropoli, e a lui si attribuisce da i Padri la facoltà di congregare il Sinodo della Provincia (*c*). Ma posciache questo trasferimento della Sede Metropolitica fu fatto per avventura contro la volontà del Vescovo di Cartagine, esso ritenne anche dappoi il titolo di Metropolitano; onde nell'anno DXVI., come di sopra si è detto, Ettore Vescovo di Cartagine nel Concilio di Tarragona si sottoscrisse col nome di Metropolitano: ed è cosa ancora da osservarsi, che nel Concilio Toletano III. celebrato l'anno DLXXXIX. da i Vescovi di tutta la Spagna, Eufemio Vescovo di Toledo si dice Metropolitano non della Provincia Cartaginense, ma della Provincia di Carpentania, che era una parte della Cartaginense (*d*): la qual cosa potrebbe fare argomento, che il Vescovo di Cartagena ritenesse tuttavia il diritto di Metropolitano sopra qualche parte della Provincia Carginese; ciò, che ancora sembra confermarsi dal Sinodo Toletano tenuto sotto il Re Gundemaro

ad habitandum sibi Provinciarum dividunt regiones: Galleciam Vuandali occupant, & Suevi sitam in extremitate Oceani maris occidua: Alani Lusitaniam, & Carthaginensem: & Vuandali cognomine Salingi Bæticam sortiuntur. Idatius in Chronic.

[*a*] Isidorus lib. 15. Origin.

[*b*] Vid. Petrum de Marca differt. de Primat. Lugdunen. num. 124.

(*c*) *Sanè, juxta priorum canonum decreta, Concilium apud fratrem nostrum Montanum Episcopum, si Dominus voluerit, futurum pronunciamus: ita ut frater, & Coepiscopus noster Montanus, qui in Metropoli est, ad comprovinciales nostros, Domini Sacerdotes, litteras de congreganda Synodo, adveniente tempore, debeat destinare.* Conc. Toletan. II. cap. V. in collect. maxim. cit. tom. 2. pag. 266.

(*d*) *Euphemius in Christi nomine Ecclesiæ Catholicæ Toletanæ Metropolitanus Episcopus Provinciæ Carpentaniæ &c.* Concil. Toletan. III. in collect. maxima cit. tom. 2. pag. 349.

l'anno di Cristo DCX., dove avendo i Padri confermato il diritto Metropolitico del Vescovo di Toledo conceduto per sinodal decreto a Montano nel Concilio II. Toletano nell'anno DXXVII. (a), il decreto de' Padri fu confermato dal Re Gundemaro, il quale dichiarando il sentimento di essi Padri stabilisce il Primato, e il diritto del Vescovo di Toledo sopra tutte le Chiese della Provincia Cartaginense, secondo la forma degli altri Metropolitani sopra le altre Provincie, dichiarandosi di non permettere, che in avvenire la Provincia Cartaginese sia divisa in due Metropolitani (b). Passa poi a riprendere Eufemio Vescovo di Toledo posciache nel Concilio Toletano III. si chiamò Metropolitano della Provincia Carpentania, mentre la Regione Carpentania era solamente parte della Provincia Cartaginense (c). Da tutte queste cose si fa chiaro, che fino a questo tempo oltre il Vescovo di Toledo aveavi nella Provincia Cartaginense un altro Vescovo, il quale pretendeva il diritto Metropolitico, e questi altri certamente non potea essere, che il Vescovo di Cartagena, che sostener volea l'onore antico della sua Sede. Quindi apparisce, non aver fondamento alcuno l'opinione di Ambrogio Morales, il quale scrisse, che il Vescovo di Cartagena non fu mai Metropolitano della Provincia Cartaginense; ma che questo diritto fino da' primi tempi fu posseduto dal Vescovo di Toledo (d). E il non trovarsi sottoscritti ne' Concilj di Spagna celebrati avanti, e in questi tempi i Vescovi di Cartagena non fa argomento, che essi non fossero Metropolitani; posciache ciò proverebbe, che quella Chiesa

nep.

(a) *Tali ergo dispositione necessarium contuentes, ob studium nostri ordinis, communi electione decrevimus, congruum esse provida dispositione judicium, fatentes hujus sacrosanctæ Toletanæ Ecclesiæ Sedem Metropolitani nominis habere auctoritatem, eamque nostris Ecclesiis & honoris anteire potestate, & meritis. Cujus quidem Principatus nequaquam collationis nostræ conniventia nuper eligitur, sed jamdudum existere antiquorum Patrum synodali sententia declaratur; ea dumtaxat Concilii forma, quæ apud sanctum Montanum Episcopum in eadem urbe legitur habita*. Conc. Tolet. sub Rege Gundemaro in collect. max. cit. tom. 2. pag. 433.

(b) *Honorem Primatus, juxta antiquam synodalis Concilii auctoritatem, per omnes Carthaginensis provinciæ Ecclesias, Toletanæ Ecclesiæ Sedis Episcopum habere ostendimus: eumque inter suos Coepiscopos, tam honoris præcellere dignitate, quàm nominis: juxtà quod de Metropolitanis per singulas Provincias antiqua Canonum traditio sanxit, & auctoritas vetus permisit. Neque eandem Carthaginensem Provinciam in ancipiti duorum Metropolitanorum regimine, contra Patrum decreta permittimus dividendam*. Decret. Regis Gundemari loc. cit. pag. 435.

(c) *Illud autem, quod jam pridem in generali Synodo Concilii Toletani a venerabili Euphemio Episcopo manus subscriptione notatum est, Carpentaniæ Provinciæ Toletanam esse sedem Metropolim, nos ejusdem ignorantiæ sententiam corrigimus: scientes procul dubio Carpentaniæ regionem non esse Provinciam, sed partem Carthaginensis Provinciæ*. Ibid.

(d) Ambrosius Morales lib. 11. Chron. Generat. Hispan. cap. 19.

neppure foſſe ſtata ſemplicemente Veſcovale. Anzi è da credere, che eſſi ſi aſteneſſero dall' intervenire a' Concilj per queſto appunto, perche circa la dignità, ed il luogo contendevano cogli altri Veſcovi, e particolarmente con quel di Toledo, dappoiche a quella Chieſa fu conceduto il diritto di Metropolitano; ſapendoſi per altro, che intervennero a' Concilj fuora della Provincia Cartagineſe, e ſi ſottoſcriſſero col nome di Metropolitano, come di Ettore nel Concilio di Tarragona abbiam dimoſtrato.

IV. Mutandoſi adunque il governo civil delle Spagne, e paſſato queſto da i Romani ne' Barbari Settentrionali, non ſucceſſe altra mutazione intorno alle Metropoli nella politia Eccleſiaſtica, che quella, che abbiamo riferita, cioè, del trasferimento della Sede Metropolitana della Provincia Cartaginenſe dalla Chieſa di Cartagena a quella di Toledo, e ciò per decreto, e per autorità ſinodale: ma in quanto alle altre Provincie Eccleſiaſtiche colle loro Metropoli rimaſero nell' iſteſſo eſſere, e ne' medeſimi confini, come erano ſotto l' Imperio de' Romani, non oſtante le mutazioni di Regni, e di dominj accadute tra gli ſteſſi Barbari, come chiaramente appariſce da' Concilj celebrati in quel Regno nel quinto, nel ſeſto, e nel ſettimo ſecolo. Ma avendo i Goti, che ſignoreggiavan la Spagna, conquiſtata, e ſottopoſta al lor dominio la Provincia di Narbona nelle Gallie, fu queſta aggiunta alle antiche cinque Eccleſiaſtiche Provincie della Spagna col ſuo Metropolitano Narboneſe, ed appartenne per tutto il tempo del Regno de' Goti a' Sinodi di Spagna. Quindi nel Concilio Toletano III. dell' anno DLXXXIX. ſi oſſerva la prima volta la Provincia di Narbona aggiunta alle Provincie, ed a' Sinodi di Spagna, ed in eſſo Sinodo ſi vedono ſottoſcritti Marſona Metropolitano di Merida nella Luſitania, Eufemio Metropolitano di Toledo nella Provincia Cartagineſe, Leandro Metropolitano di Siviglia nella Provincia Betica, Migezio Metropolitano di Narbona della Provincia Narboneſe nelle Gallie, e Pentardo Metropolitano di Braga nella Galizia. Ma tutti e ſei i Metropolitani delle ſei Provincie colli loro Suffraganei ſi ſottoſcriſſero nel Concilio IV. Toletano General nazionale dell' anno DCXXXIII. In queſto Concilio ſi ſcrivono ſecondo l' antichità della loro ordinazione [non avendo altro ordine di precedenza tra loro i Metropolitani delle Provincie di Spagna, che quello dell' antichità della loro ordinazione, ſecondo il coſtume ricevuto in Occidente da' primi tempi, e confermato da San Gregorio Magno nella lettera ſcritta a Siagrio Veſcovo di Autun

tun (a), che perciò si vede sempre diverso ne' Concilj di Spagna l' ordine della sottoscrizione de' Metropolitani, e de' Vescovi] Isidoro Metropolitano di Siviglia, Selva Metropolitano di Narbona, Stefano Metropolitano di Merida, Giuliano Metropolitano di Braga, Giusto Metropolitano di Toledo, e Audace Metropolitano di Tarragona. Ma più d' ogni altra cosa dimostrano l' antica politìa conservata immutabile nella Chiesa di Spagna, toltone la mutazione della Metropoli della Provincia Cartaginense, e l' aggiunta della Provincia di Narbona, le Notizie antiche delle Provincie Ecclesiastiche, e delle sedie Metropolitane di Spagna pubblicate da Garzia Loajsa, e la divisione fatta da Wamba Re de' Goti de' termini delle Diocesi dopo l' Era Spagnuola DCCIV., cioè, dopo l' anno di Cristo DCLXVI., nelle quali memorie non si veggono più che sei Provincie, cioè, le cinque antiche quali erano nell' Imperio de' Romani colle loro antiche Metropoli, toltane la nuova di Toledo nella Provincia Cartaginense, e la Provincia aggiunta Narbonese nella Gallia col Metropolitano di Narbona. Sogna adunque, o travede Giannone quando egli scioperatamente scrive, che mutato il civil governo nelle Spagne *fu tutta mutata* la politìa Ecclesiastica.

V. Ma egli facilmente potrebbe dire, che non parla della mutazione accaduta nel quinto secolo per l' invasione fatta della Spagna da i Goti, ma di quella, che avvenne nel principio dell' ottavo secolo, quando tutta quella Regione fu occupata da' Mauri Maomettani. Se però di questo cambiamento di governo politico ei intendea favellare, dovea dire, che l' Ecclesiastica politìa di quel Regno non solamente fu tutta mutata, ma fu poco meno che affatto distrutta colla distruzione della Cristiana Religione; nè risorse se non di mano in mano, secondo che da i Cristiani si andavano colle armi ricuperando quelle Provincie, e si fondavano nuovi Regni; onde convenia, che a misura degli avvanzamenti, che si faceano da i Principi Cristiani nel temporal governo, si andasse avvanzando la Chiesa nell' amministrazione Ecclesiastica per mantener la Religione. Ma sebbene la politìa Ecclesiastica risorta in Ispagna dopo il suo feral cadimento sotto il dominio de' Mori fu in molte parti differente dall' antica per quel, che appartiene al numero, ed a' confini delle Provincie Ecclesiestiche, come ancora riguardo alle Metropoli; in molte altre nulladimeno fu conforme all'

(a) *Episcopos secundum ordinationis tempus, sive ad consedendum in Concilio, sive ad subscribendum, vel in qualibet alia re, sua attendere loca decernimus, & suorum sibi praerogativam ordinum vindicare.* S. Gregor. lib. 7. epist. 112. juxta antiq. ordin. ad Syagrium Augustodunensem.

all' antica, particolarmente intorno a i Metropolitani. In quanto a quello poi, che costui soggiunge, che secondo *che una Città o per residenza de' Principi, o per altra cagione s' innalzava sopra le altre di più Provincie, così il Vescovo di quella Chiesa non contento delle ragioni di Metropolitano, s' arrogava molte prerogative sopra gli altri, e Primate diceasi, e che così oggi la Spagna ha per suo Primate l' Arcivescovo di Toledo*; sarò contento di rispondere, che egli parla a caso, e parla impropriamente, e con ingiuria, attribuendo ad arroganza de' Vescovi quelle prerogative, che furono lor concedute da' Sinodi ad istanza de' Principi, e per utilità della stessa Chiesa. Parla a caso: posciache molte Città celebri furono in Spagna superiori alle altre di altre Provincie, dove fecero residenza i Principi, le Chiese nulladimeno delle quali oltre il diritto metropolitico non ottennero speciali prerogative sopra gli altri Metropolitani. Riguardo poi alla Chiesa di Toledo, ancorche io non concorra nell' opinione di alcuni Scrittori Spagnuoli, a i quali è piaciuto ripetere il Primato del Vescovo di Toledo da' tempi Apostolici, costando da i monumenti sopra riferiti, che fino all'anno DXXVII. il Vescovo di Toledo non fu Metropolitano, essendo stato a lui conceduto questo diritto dal Concilio Toletano secondo celebrato nel predetto anno: che dappoi non ebbe altra precedenza dagli altri Metropolitani di Spagna, che quella unicamente, che a lui apparteneva in vigor dell' antichità della sua ordinazione, veggendosi sottoscritto ne' Concilj Generali di quella Nazione dopo altri Metropolitani: che finalmente nell'anno DCX. dal Concilio Toletano sotto il Re Gundemaro gli fu confermato il semplice diritto metropolitico sopra tutte le Chiese della Provincia Cartaginese, essendogli prima contrastato questo diritto dal Vescovo di Cartagena; contuttociò non sono così recenti le prerogative di quella Chiesa, che non abbian pregio d' una illustre antichità: conciossiache dal Concilio Toletano XII. celebrato l'anno DCLXXXI. dell'Era vulgare, e DCCXIX. della Spagnuola, nel quale intervennero tutti i Vescovi di quella Nazione, fu conceduta al Vescovo di Toledo la facoltà di ordinar qualunque Vescovo delle altre Provincie, il quale fosse proposto dal Re, dopo essere stato dal giudizio del Vescovo Toletano approvato; con questo però, che il Vescovo ordinato dovesse dentro certo determinato tempo presentarsi al suo proprio Metropolitano per ricever le istruzioni necessarie al buon governo della Chiesa commessagli (*a*). Questa è la prerogativa, con cui fu ac-

(*a*) *Placuit omnibus Pontificibus Hispaniæ, ut salvo privilegio uniuscujusque Provinciæ, licitum maneat deinceps Toletano Pontifici, quoscumque regalis potestas*

fu accresciuta la dignità del Vescovo Toletano; ma non fugli però conceduto il diritto di ricever le appellazioni dal giudizio de' Metropolitani, cosicche veramente possa dirsi, essergli stato conceduto il Primato in quel senso, che ne' secoli posteriori è stato preso. Ma qualunque fosse questo privilegio, non se lo arrogò il Vescovo di Toledo, ma a lui fu conceduto *per potestà del Sinodo Generale* di quella Nazione, come espressamente dicono e il titolo di questo Canone (*a*), e l' editto del Re Ervigio in confermazione dello stesso Concilio (*b*). Dopo questi tempi occupata la Spagna da' Mori, e rimasta oppressa per lo spazio di CCCLXVIII. anni la Città di Toledo sotto il giogo de' Saraceni, e finalmente dall' armi vincitrici di Alfonso VI. Re di Castiglia ricuperata dalle mani de' Barbari, essendo stata da quel pio Principe con ricchissimi fondi acquistati da quella guerra dotata quella Chiesa, fu allora, cioè, nell'anno MLXXXVIII. a preghiere del detto Re, Bernardo Vescovo di Toledo non solamente ornato del Pallio, ma decorato inoltre del diritto di Primazia sopra tutte le Chiese di Spagna da Urbano II. Romano Pontefice, stendendo il privilegio a tutti i successori di Bernardo perpetuamente (*c*). Fu poi accresciuta la dignità della Chiesa Toletana col privilegio conceduto a quell' Arcivescovo da Martino V. nell' anno MCCCCXXII. di potere usar le insegne Ecclesiastiche, che convengono a i maggiori Patriarchi, tra le quali una è quella, come dichiarò Innocenzo III. nel Concilio Lateranense (*d*), di portare innanzi di loro in qualsivoglia luogo la Croce, fuorche in quello, ove si trova il Sommo Pontefice, o il suo Legato Apostolico. Ma in che consistesse il diritto di questa Primazia, se nella giurisdizione sopra tutti gli altri Metropolitani di Spagna, oppure nel solo onore di precedenza sopra di essi, benche possa parer certo, dopo le contese, che per lo privilegio conceduto da Urbano II. a Bernardo Toletano accaderono tra' Metropolitani di Braga, e di Tarragona, e il Vescovo di Toledo, che egli non conseguisse

testas elegerit, & jam dicti Toletani Episcopi judicio dignos esse probaverit, in quibuslibet Provinciis, in præcedentium sedibus præficere Præsules, & decedentibus Episcopis eligere successores. Ita tamen, ut quisquis ille fuerit ordinatus, post ordinationis suæ tempus, infra trium mensium spatium, proprii Metropolitani præsentiam visurus accedat: qualiter ejus auctoritate, vel disciplina instructus, condignè susceptæ sedis gubernacula teneat. Concilium Toletan. XII. Can. VI. in collection. maxim. cit. tom. 2. pag. 685.

(*a*) *De concessa Toletano Pontifici Generalis Synodi potestate: ut Episcopi alterius Provinciæ cum conniventia Principum in urbe regia ordinentur.* Concil. Tolet. XII. loc. cit. pag. 681.

(*b*) Concil. cit. ibi. pag. 689.

(*c*) Rescriptum Urbani II. apud Garziam Loaysam Tract. de Primat. Eccles. Toletan. num. 43. Vid. etiam tom. 6. Concil. Labbè edit. Ven. col. 1374. & tom. 12. col. 769.

(*d*) Cap. *Antiqua, de Privileg.*

guiſſe, che una ignuda precedenza, ed un titolo onorario, maſſimamente atteſtando il Mariana, che il Veſcovo di Toledo non eſercitò mai alcuna giuriſdizione fuora della ſua Provincia (a), non è coſa, che da me debba quì giuſtificarſi, baſtandomi d' aver dimoſtrato contro Giannone, che qualunque foſſe il diritto del Primate Toletano, non fù queſto conſeguito per arroganza di que' Veſcovi, ma per decreti ſinodali, per volontà de' Principi, e, quel che più importa, per conceſſione della Sedia Apoſtolica.

VI. Paſſando egli a parlar della Brettagna, terza Dioceſi ſottopoſta al Prefetto al Pretorio delle Gallie, non dice in tutto male, ſcrivendo *che la Brettagna ancorche prima riconoſceſſe qualche politìa Eccleſiaſtica, conforme alla civile dell' Imperio; nulladimeno occupata, che fu poi da Saſſoni, perdè affatto ogni diſpoſizione, nè in eſſa ſi ritenne alcun veſtigiò dell'antica politìa, così nello ſtato civile, come nell' Eccleſiaſtico*: imperoccche veramente dopo l' occupazione fatta dagli Angloſaſſoni della Brettagna, ſembra, che foſſe del tutto ſpenta in quell' Iſola la Criſtiana credenza. Onde comunemente dagli Scrittori Cattolici, e da molti Proteſtanti ancora ſi attribuiſce a Sant' Agoſtino ſpedito in Inghilterra da San Gregorio Magno, la converſion degl' Ingleſi alla Criſtiana fede dopo l' occupazion fatta da' Saſſoni della Brettagna. Ma nulladimeno dicendo ei, che la Brettagna riconobbe qualche politìa Eccleſiaſtica conforme alla civil dell' Imperio, averebbe dovuto ſpiegarne queſta politìa civile, per farci vedere quella conformità, che con eſſa ebbe la diſpoſizione Eccleſiaſtica, e per far credere, che ei non parla in aria. Quello adunque, che ei pretermette, brevemente ſpiegherem noi. Primieramente è coſa certa, che appreſſo gli antichi ſotto nome di Brettagna s' intendeſſe tutta quell' Iſola, che oggi comprende i due vaſti Regni d' Inghilterra, e di Scozia; onde alcuni vogliono, che foſſe diviſa in Brettagna prima, e in Brettagna ſeconda, e che queſta foſſe la Scozia detta anche Calidonia (b). Ma chechesia di queſta diſtinzione, il certo è, che non tutta la Brettagna fu conquiſtata da' Romani, ma ſolamente una parte di eſſa proſſima al continente: onde altra fu la Brettagna Romana, altra la Barbarica non mai al Romano Imperio ſottopoſta. Dopo Giulio Ceſare, che fu il primo de' Romani Duci ad entrare in queſt' Iſola, fu ella aggiunta al Romano Imperio, e ridotta in Provincia da Claudio Imperadore, il quale in pochiſſimi giorni, e ſenza ſpargimento di ſangue ſottopoſe una par-

(a) Mariana lib. 9. hiſt. cap. 19.
(b) Pancirolus in Not. Imperii Occident. ſub tit. de Vicario Britanniae.

te di essa a' Romani, come narra Svetonio, e dopo esso Giornande (a). Ma poscia che gli Scoti, i Pitti, ed altri Brittoni, che abitavano la parte settentrionale dell' Isola, con assidue scorrerie infestavano la Brittannia Romana, perciò Adriano andato in quella Provincia, con un muro di ottanta miglia divise, e separò la Brittannia soggetta a' Romani da i Brittoni barbari [b]. Essendo nulladimeno i Brittoni Scozzesi tornati a infestar la Brettagna Romana, vinti da Antonino Pio per mezzo di Lollio Urbico, e fugati ne' loro confini, con altro muro della fossa, e del vallo munito, li divise da i Romani (c). Settimio Severo, che dimorò lungo tempo, e morì nella Brettagna, per la sicurezza di questa Provincia tirando un novo muro a traverso dell' Isola, che dall' una, e dall' altra parte avesse per termine l' Oceano, che la circonda, pensò in questa guisa difenderla dagli altri barbari Brittoni [d]. Cessarono dappoi per qualche tempo i barbari Brittoni d' infestar la Brettagna Romana; ma nell' imperio di Valentiniano, e di Valente scorsero ferocemente a depredarla, e ad empierla di stragi, e di ruine, come narra Ammiano Marcellino (e). Essendo stati uccisi i Capitani Romani, e con poco felice successo essendo stati là mandati Severo, e Giovino da Valentiniano, finalmente vi spedì il valoroso Teodosio, che fu poi Imperadore, il quale avendo vinti, e discacciati i Barbari, ricuperò quella Regione al Romano Imperio, come narra il riferito Storico [f]. Questa parte adunque della Brettagna sottoposta a i Romani in tempo di Teodosio il giovane, in cui fu scritta la Notizia dell' Imperio, era divisa in cinque Provincie espresse nella stessa Notizia con quest' ordine: I. Massima Cesariense. II. Valenzia. III. Brittannia prima. IV. Brittannia

(a) *Expeditionem unam omninò suscepit, eamque modicam... Britanniam potissimum elegit: neque tentatam ulli post Divum Julium... ac sine ullo prælio, ac sanguine intra paucissimos dies parte insulæ in deditionem recepta, sexto quàm profectus erat mense Romam rediit, triumphavitque maximo apparatu*. Suetonius in Claudio. *In Britanniam Insulam, quam jam nemo ante Julium Cæsarem, neque post eum quisquam adire ausus fuerat, exercitum duxit, ibique sine ullo prælio, ac sanguine intra paucissimos dies plurimam insulæ partem in deditionem accepit*. Jornandes de Regn. ac temp. success.

(b) *Britanniam petiit, in qua multa correxit, murumque per octoginta millia passuum primus duxit, qui Barbaros, Romanosque divideret*. Aelius Spartianus in Hadriano.

(c) *Britannos per Lollium Urbicum Legatum vicit, alio muro cespititio, submotis barbaris, ducto*. Julius Capitol. in Anton. Pio.

(d) *Britanniam (quod maximum ejus Imperii decus est) muro per transversam insulam ducto, utrinque ad finem Oceani munivit*. Ælius Spartianus in Severo.

(e) *Picti, & Scoti, & Attacoti Britannos ærumnis vexavere continuis*. Ammian. Marcellin. lib. 26.

(f) Ammianus lib. 27.

nia feconda. V. Flavia Cefarienfe. Ma quefta divifione non fu fatta da Coftantino, come fuppone Giannone: conciofliache Sefto Rufo, che fcriffe il fuo Breviario fotto Valente, e lungo tempo dopò Coftantino, non novera nella Brettagna fe non quattro Provincie, cioè, la Maffima Cefarienfe, la Flavia, la Brittannia prima, e la Brittannia feconda (a). Può ben effere, che da Coftantino foffe in tre Provincie la Brittannia divifa, la quale ne' primi tempi effendo una fola Provincia, fucceffivamente foffe divifa in due, cioè, fuperiore, e inferiore, e poi in tre da Coftantino. Ma da chi poi foffe divifa in cinque è cofa incerta: può crederfi, che da Teodofio effendo ftata ricuperata quella Regione da' Barbari, foffe divifa in due la Maffima Cefarienfe, e data alla nova Provincia, il nome di Valenzia in onore di Valentiniano, come pare, che poffa raccorfi da Ammiano Marcellino dove dice, che ricuperata da Teodofio quella Provincia, le fu dato il nome di Valenzia (b): e fcrivendo Ammiano, che Teodofio ricuperò la *Provincia*, non dee già intenderfi di tutta la Brettagna, la qual certamente allora più Provincie comprendea, ma della Provincia Maffima Cefarienfe, la quale cofinava co' Barbari, e da effi era anticamente divifa col muro. La Flavia Cefarienfe fu didivifa dalla Brittannia prima, ma da chi non è certo; come ancora incerto è quali foffero le Metropoli di quefta Provincia, benche fi fappia, che celebri furono tra le altre Città della Brettagna Londino (c), ed Eboraco [d], quella Colonia de' Romani, detta Augufta de' Trinobanti nella Brittannia prima, quefta famofa nella Maffima Cefarienfe. Finalmente fappiamo da Beda, che Londino rimafe Metropoli fino all' invafione, che fecero i Saffoni della Brettagna (e), effendo incerte le altre Metropoli, che dagli Scrittori Inglefi fi figurano nelle accennate Provincie.

VII. Ma inquanto alla difpofizione Ecclefiaftica, ficcome è cofa certa, che ne' primi fecoli della umana Redenzione fu predicata, ed abbracciata nella Brettagna la Criftiana Religione; così conviene ancor dire, che prima di Coftantino foffe iftituita in quell' Ifola qualche Ecclefiaftica politìa tra' Miniftri della fteffa Religione. E pre-

Dd 2

(a) *In Britannia, Maxima Cafarienfis, Flavia, Britannia prima, & Britannia fecunda*. Rufus in Breviario.

[b] *Recuperatamque Provinciam, qua in ditionem concefferat hoftium, ita reddiderat ftatui priftino, ut, eodem referente, & Rectorem haberet legitimum, & Valentia deinde vocaretur arbitrio Principis*. Ammian. Marcell. lib. 28.

(c) Londra.

(d) York.

(e) *Horum Metropolis Londinia civitas*. Beda lib. 2. hift. Anglor. cap. 7.

pretermeſſo ciò, che da molti Scrittori Ingleſi non ſolo Cattolici, ma anche Proteſtanti ſi narra della fede predicata in Brettagna da Giuſeppe da Arimatea diſcepolo del Signore, e da Claudia nobiliſſima femmina Brittanna menzionata da San Paolo nella piſtola ſeconda a Timoteo (*a*), come coſe, che hanno aſſai del maraviglioſo, per non dire dell' incredibile, eſſendo allora conſiderati i Brittanni come del tutto diviſi dal Mondo (*b*), non pare, che poſſa metterſi in dubbio, che intorno all' anno CLXX. di Chriſto Lucio Re di quell' Iſola iſtruito nella Chriſtiana Religione da i Legati ſpeditigli da Sant' Eleutero Romano Pontefice riceveſſe il Batteſimo, e col ſuo eſempio convertiſſe una gran parte di que' Popoli alla Criſtiana credenza, come, oltre il conſenſo univerſale degli Storici Ingleſi, non diſpregiabili monumenti dimoſtrano, da noi altrove recati [*c*]. Ciò, che poi narraſi di queſto Principe, che egli convertì in Chieſe i Tempj de' Druidi, ed aboliti i Sacerdozj Gentili, in luogo di ventotto Flamini, e tre Arciflamini iſtituiſſe ventotto Veſcovati, e tre Metropolitani, dividendogli in tre Provincie, e coſtituendo in tre Città principali di eſſe tre Sedie Metropolitiche, cioè, in *Londino* capo della Loegria, e della Cornubia, in *Eboraco* prepoſta alla Nortumbria, alla Deira, e all'Albania, ovvero Scozia, ed in *Caer Leon*, detta ancora Città delle Legioni, poiche ivi ſtavano acquartierate le Legioni Romane, ed era capo della Cambria (*d*), potrebbe per avventura dimoſtrare l' Eccleſiaſtica politìa iſtituita nella Brettagna nel ſecondo ſecolo della Criſtiana Religione del tutto indipendente dalla politìa dell' Imperio. Ma poiche tali narrazioni non hanno altro fondamento, che una popolar tradizione deſtituita dalla teſtimonianza degli antichi, non ſe ne vuol far quì conto alcuno, baſtando ſolamente d' averle accennate. Quello però, che poſſiamo aſſerir con fermezza, ſi è, che nel ſecondo ſecolo dell' umana Redenzione era l' Evangelica fede abbracciata in Brettagna, non laſciandocene dubitar Tertulliano dove ſcrivendo contra i Giudei, tra le Nazioni, nelle quali era propagata la Criſtiana credenza, e fondata la Chieſa, novera ancora i Brittanni [*e*]. Sappiamo inoltre, che ſi reſe celebre la Chieſa Brittannica ne' Martiri di eſſa, che patirono ſotto la perſecuzione di Diocleziano, come di S. Albano, e Compagni, di cui abbiamo da Beda la paſſione (*f*), e ne

(*a*) Vid. Nicolaum Harpsfeldium hiſtor. Anglican.

(*b*) *Et pœnitus toto diviſos orbe Britannos*. Virgilius.

[*c*] Vedi tom. 3. cap. 4. §. 4. num. 9.

(*d*) Vid. Harpsfeldium hiſt. Eccleſ. Anglican. ſex prior ſecul. cap. 3. Auctor. de antiquit. Britanniæ Eccleſ. cap. 2.

(*e*) Tertullianus contra *Judæos*.

(*f*) Beda lib. 1. hiſt. Gent. Anglor. cap. 7.

e ne fa menzione il Martirologio Romano (*a*), il quale altresì celebra la memoria de' Santi Giulio, ed Aronne (*b*), Socrate, e Stefano (*c*) Martiri similmente Brittanni, uccisi nella medesima persecuzione. Essere stato nel principio del v. secolo già introdotto in quell' Isola il Monachismo ne fa certo argomento Pelagio uscito dalla Brettagna ad infestare il Mondo Cattolico col veleno della sua eresia, come attestano S. Prospero, e Paolo Orosio [*d*]; il qual Pelagio essere stato Monaco attesta in più luoghi S. Agostino [*e*]. Nè si vuol perciò dar fede alle cose maravigliose, che di lui narrano gli Scrittori Inglesi, cioè, che egli fosse Abate dell' insigne Monistero Bangerense vicino a Cestria, dove vissero duemila e cento Monaci, come può vedersi appresso l' Userio (*f*); le quali cose, cogli autori, che le narrano, sono dispregiate dal Vossio (*g*). Nè è da credere, che solamente nella Brittannia Romana fosse in questi primi tempi abbracciata la Fede, e propagata la Chiesa; ma convien dire, che ella fosse distesa anche nell'altra parte dell' Isola, e nella Scozia, di cui, come scrive il Vossio, Pelagio fu nativo (*h*): e benche Beda lo chiami Brittone (*i*), e dal medesimo sieno considerati i popoli Settentrionali di quell' Isola, dove erano gli Scoti, ed i Pitti, come rimoti da' Brittoni (*k*); contuttociò è cosa certa, che, generalmente parlando, tutti i popoli dell' istessa Isola si chiamarono Brittanni.

VIII. Qual fosse poi ne' tempi di Costantino la politìa Ecclesiastca in quella Regione intorno al ministero Vescovile no 'l possiamo sapere: è ben da credere, che vi fossero Vescovi, e che alcuni di loro soprantendessero agli altri come Primati, o Metropolitani. Quello, che di certo sappiamo, sì è, che nel Concilio primo d' Arles celebrato l' anno CCCXIV., undici anni prima del Niceno, e lungo tempo innanzi che Costantino potesse dar nuova civil disposizione all' Imperio, intervennero i Vescovi di Londino, e di Eboraco delle Provincie di Brittannia, e agli atti dello stesso Concilio si sottoscrissero (*l*): che nel Concilio di Sardica celebrato l' anno CCCXLVII., numeroso

(*a*) Martyrol. Rom. ad diem 22. Junii.
(*b*) Ibid. ad diem 1. Julii.
(*c*) Ibid. ad diem 17. Septembris.
(*d*) *Dogma, quod antiquis satiatum felle draconis,*
Pestifero vomuit Coluber sermone Britannus. S. Prosper Carm. de ingratis sub initio. Paulus Orosius in Apologetico.
[*e*] S. August. de hæres. cap. 88. & alibi.
[*f*] Usserius de Antiq. Eccl. Brit. cap. 8.
(*g*) Vossius lib. 1. hist. Pelag. cap. 3.
(*h*) Vossius loc. cit.
(*i*) Beda lib. 1. hist. Gent. Anglor. cap. 8.
(*k*) Beda loc. cit. cap. 12.
(*l*) *Eborius Episcopus, de civitate Eboracensi, Provincia Britannia. Restitutus Episcopus, de civitate Londinensi, Provincia suprascripta*. Concil. Arelat. I. tom. 1. Concil. Harduin. col. 267.

meroso di trecento Padri, intervennero tra i Vescovi delle altre Provincie anche quelli della Brettagna, come attesta Sant'Atanasio (a): che nel Concilio di Rimini frequente di quattrocento Vescovi, tenuto l'anno CCCLIX., intervennero più Vescovi Brittanni, tre de' quali si lasciarono circonvenire dalla frode degli Ariani, come narra Sulpicio Severo Scrittor di quel secolo (b). Questo è quanto può dirsi intorno alla politìa Ecclesiastica della Brettagna, la qual politìa se fosse, o nò conforme alla politìa dell'Imperio intorno alla divisione delle Provincie, e alla distribuzione delle Metropoli, confessiamo di non sapere; asserendo però, che essendo la Chiesa propagata non solo nella Brettagna Romana, ma anche nell'altra Settentrionale, è facile a credere, che avesse ella in quell'Isola diversa disposizione da quella, che ivi aveva l'Imperio, seguendo l'antica forma, che fu dapprima istituita quando vi fu introdotta la Cristiana Religione, e non quella, che fu poi in quell'Isola da' Romani introdotta. Ma dappoiche fu la Brettagna occupata da' Sassoni, ciò che avvenne prima della metà del quinto secolo, *perdè affatto*, come dice Giannone, *ogni disposizione, nè in essa si ritenne alcun vestigio dell' antica politìa, così nello statocivile, come nell' Ecclesiastico*. Nella qual cosa dice il vero, benche averebbe dovuto soggiungere, che nel sesto secolo risorse in quella Regione in un colla Cattolica Religione anche la politìa della Chiesa, restituitavi da Sant' Agostino spedito in Inghilterra da San Gregorio Magno, dal quale gl' Inglesi debbono riconoscere così la loro conversione alla fede, come il rinascimento della Chiesa in quel Regno: che che si dicano i Protestanti, i quali sdegnando riconoscer dalla Romana Chiesa il rinnovamento della Religione in Inghilterra, senza punto distinguere gli Inglesi, o gli Anglosassoni invasori di quell'Isola, dagli antichi Brittanni rimasti oppressi sotto il giogo di que' Barbari Gentili, vogliono, che quando Sant'Agostino fu mandato in Inghilterra si conservasse tuttavia in quell'Isola tra gli Angli la Cristiana Religione, negando a quest' Apostolo il pregio della conversion degl' Inglesi Gentili, e della restituzione della Chiesa in quel Regno. Ma sopra di quest' argomento può vedersi tra gli altri Riccardo Smiteo, da cui non pure vien dimostrata la distinzione tra gl' Inglesi nuovi occupatori di quell' Isola, e i Brittoni antichi abitatori di essa; ma ancora confutate le calunnie de' Protestanti intorno alla conversione degl' Inglesi per opera di San Gregorio Magno, e di Sant'Agostino suo discepolo, primo

(a) Athanasius Apolog. 2. (b) Sulpicius Severus sacr. hist. lib. 2.

primo riſtoratore della Cattolica Apoſtolica Chieſa in quel Regno, dalla quale i Proteſtanti ſi ſon poi ſeparati (*a*).

§. XI.

Qual foſſe la civil diſpoſizione dell' Imperio intorno al governo politico in Italia da' tempi di Auguſto ſino all' Imperio di Adriano.

SOMMARIO.

I. *Pravo fine di Giannone nel trattare in ultimo luogo della diſpoſizione d' Italia. Diviſione antica d' Italia. Conſeguimento fatto da tutti gl' Italiani della cittadinanza Romana.*

II. *Diritto degl' Italiani accreſciuto da Auguſto. Diviſione fatta da eſſo d' Italia in undici Regioni. Sotto queſta diſpoſizione non era in Italia altra Metropoli, che Roma.*

III. *Chieſa Romana fondata da S. Pietro. Sotto queſta diſpoſizione conveniva, che abbracciaſſe ſotto la ſua immediata poteſtà tutta l' Italia.*

Conoſcendo Giannone, che volendo ei trattare della politìa della Chieſa in ordine all' amminiſtrazione del ſuo reggimento conveniali cominciare dalla Chieſa Romana, e che volendo dimoſtrare queſta politìa Eccleſiaſtica fondata ſulla diſpoſizion civil dell' Imperio gli biſognava dar principio dalla noſtra Italia, s' ingegna di aſſegnar pure qualche ragione di queſt'ordine, dicendo:

TESTO.

„ Abbiam riſerbato in queſto ultimo luogo (*b*) la Prefettura d'Ita-
„ lia, poiche in quella ſecondo il noſtro iſtituto dovremo fermarci,
„ per conoſcere più minutamente la politìa Eccleſiaſtica delle noſtre
„ Provincie in queſti tempi.

I. Ma il vero fine, per cui egli ha pervertito queſt'ordine, ſi è quello di riſtringere i limiti del Patriarcato Romano, ripetendo l' eſtenzione,

(*a*) Vid. Richardum Smitheum, Flores hiſt. Eccleſ. Gent. Anglor. lib. 1. per totum.
(*b*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 127.

ne, e i diritti di questo dalla civil disposizione data, come ei erroneamente crede, da Costantino all'Italia, ed espressa nella Notizia dell'Imperio scritta un secolo dopo quel Principe, nella quale si vede la Diocesi d'Italia divisa in due Vicariati, cioè, di Roma, e d'Italia. Ma noi servendoci delle stesse sue armi, posciache è cosa certa, che la politìa della Chiesa Romana in ordine a i diritti immediati della sua giurisdizione è stata fondata da San Pietro Principe degli Apostoli, posto che egli nell'istituirla avesse voluto mirare alla politìa dell'Imperio, averebbe dovuto riguardar quella disposizion civile, che era ne' suoi tempi, e non quella, che dovea succedere tre secoli dappoi, abbiamo voluto quì trattare di quella civil disposizione, che fu data all'Italia da Augusto, e che durò fino ad Adriano. Ma per conoscere questa disposizione conviene osservar lo stato civile, qual' ebbe la nostra Italia prima di Augusto. Era essa in tempo della Repubblica divisa in due parti, e definita per due termini, l'uno datole dalla natura, l'altro dalla ragion de' Romani: le Alpi erano il termine destinatole dalla natura: il Rubicone il confine prefissole da' Romani: tutto quel tratto, che si contiene tra i fiumi Rubicone, ed Arno fino al mar Siculo, i Romani chiamarono Italia: e tutto quello, che si stende dall'Arno, e dal Rubicone fino alle Alpi, da loro fu detta Gallia; la quale divisa dal Pò, quella, che di là da questo fiume si stendea fino alle Alpi, fu detta Traspadana, e Cispadana quella, che di quà dal Pò fino al Rubicone scorreva. Diverso era ancora il diritto di questi popoli: poiche quelli, che erano nell'Italia Romana, avevano il diritto del Lazio; il qual diritto conceduto a' Popoli dell'antico Lazio dopo il Trattato fatto da essi co i Romani nell'anno CCLXI. della fondazione di Roma, nel Consolato di Spurio Cassio, e di Postumio Cominio (a), e consistente nella facoltà di dare il suffragio ne' Comizj, purche trovandosi i Latini in Roma vi fossero invitati dal Magistrato, che a' Comizj presiedeva, come si raccoglie da Dionisio, e da Livio [b], e nel partecipare il pieno diritto della Romana cittadinanza quando avessero esercitato nella propria Patria qualche Magistrato annuale, come il Duumvirato, l'Edilità, e la Questura, come da Asconio Pediano, e da Appiano Alessandrino si raccoglie (c), fu poi disteso a i Popoli del nuovo Lazio, e finalmente a i Campani, a i Sanniti, a i Peligni, e a tutti i Popoli vicini

(a) Livius lib. II. cap. 33.
(b) Dionys. Halicar. lib. VIII. Liv. XXX. cap. 3.

(c) Ascon. Ped. in Orat. Cicer. Pitonian. pag. 156. Appianus de bello civili lib. 2. pag. 443.

ni all' Appennino. Le Città, che dentro l' Italia Romana aveano il diritto del Lazio, godeano l' esenzione da' tributi imposti alle Città stipendiarie delle Provincie, e solamente erano obbligate ad una certa somma da ripartirsi a proporzione, seguendo una certa tariffa determinata *ex formula*, secondo l' espressione di Livio (*a*), in occasione delle guerre, che aveano i Romani cogli esterni nemici, ed a somministrare un certo numero di Fanti, e di Cavalieri a loro spese, che non erano arrollati nelle Legioni, ma formavano Corpi particolari, comandati per altro da i Generali Romani (*b*). Ma I Popoli Italiani della Gallia Cisalpina, essendo quella Regione dedotta in Provincia, erano considerati come Provinciali, esclusi affatto dalla cittadinanza Romana, soggetti a i pesi comuni de' Popoli stipendiarj, e governati da i Reggitori Romani, che a tutta la Provincia presiedevano: se non che alcune Città di questa Regione divenute Colonie Latine acquistavano il diritto del Lazio. Essendo poi accaduto, che i Popoli d' Italia, i quali godevano il diritto del Lazio, non contenti di esso, dopo diversi inutili tentativi per ottener la perfetta cittadinanza Romana col diritto del suffragio, e la participazion degli onori, con generale rivolta presero l'armi nell' anno DCLXIV. della fondazione di Roma, sotto il Consolato di Lucio Giulio Cesare, e di Publio Rutilio Lupo, per forzare i Romani ad accordargliela (*c*); perciò a fine di terminar questa guerra terribile, divisata sotto nome di guerra sociale, o marsica, convenne a i Romani approvar la legge di Lucio Giulio Cesare, detta Giulia dal suo Autore, per la qual fu data la cittadinanza Romana colla participazion del suffragio, e degli onori ad una parte di que' Popoli, che in quella guerra erano stati più fedeli (*d*). La qual legge dal Consolo Gneo Pompeo Strabone Padre di Pompeo Magno nell' anno seguente DCLXV. di Roma, terminata la guerra sociale, fu distesa ancora a tutti gli altri Italiani di quà dal Pò, cioè, a tutta la Gallia Cispadana, concedendo a i Traspadani solamente il diritto del Lazio (*e*). Ma i Popoli Traspadani poco contenti di questa disposizione diedero qualche rimostranza del loro disgusto, finche da Giulio Cesare Dittatore, che molto era stato favorito da loro, nell' anno DCCVII. di Roma, e primo della sua Dittatura ottennero la cittadinanza Romana (*f*). Così, lasciando la Gallia di esser Provincia, di tutta l' Italia si fece un solo corpo di Nazione, un so-

(*a*) Livius lib. 27.

(*b*) Vid. Lipsium de Milit. Rom. Dialog. 7. lib. 1.

(*c*) *Petebant enim eam civitatem, cujus imperium armis tuebantur, & quod duplici suorum militum numero in id fastigium provenerat.* Vellejus Paterculus lib. 2.

(*d*) Vellejus Paterculus loc. cit.

[*e*] Vid Pigh. Ann. tom. 3. pag. 226.

(*f*) Vid. Pigh. Ann. tom. III. pag. 435.

lo Popolo, e, per così dire, una sola Città. Non vi furono in Italia più Magistrati ordinarj al governo di alcuna parte di essa, nè più Proconsoli, o Pretori, o Presidi, o Propretori, eccettuato in tempo di guerra; ma allora l'autorità de' Magistrati non si stendeva se non sopra le Truppe, e sopra ciò, che avea rapporto alla Milizia.

II. In questa disposizione era tutta l'Italia quando Augusto ottenne l'Imperio. Egli accrebbe molto il diritto degl' Italiani coll' esenzione, che a tutta l'Italia accordò da i tributi *capitis*, *&* *soli*, cioè, di taglia, e di capitazione (*a*), nella quale esenzione consisteva principalmente il diritto Italico distinto dal diritto delle Provincie, come apparisce da tutto il titolo de' Digesti *de Censibus*. Essendo poi varj, e diversi i Popoli Italiani, che aveano un medesimo diritto nella cittadinanza Romana, ei distinse l'Italia in undici Regioni, come abbiamo da Plinio (*b*), e come scrive anche Giannone (*c*): la prima delle quali conteneva il vecchio, e il nuovo Lazio colla Campania: la seconda i Piacentini: la terza i Lucani, i Bruzj, i Salentini, e que' di Puglia: la quarta i Ferentani, i Marunci, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti, e i Sabini: la quinta il Piceno: la sesta l'Umbria: la settima l'Etruria: l'ottava la Gallia Cispadana: la nona la Liguria: la decima i Veneti, i Carni, gli Japigi, e gl' Istriani: l'undecima la Gallia Traspadana. La Rezia aggiunta dappoi alle Provincie Italiche nel basso Imperio, non fu mai compresa nelle Regioni d' Italia. E fu quella Regione da Tiberio Cesare come nuova Provincia aggiunta bensì con altre di nuovo acquisto al Romano Imperio, come narra Vellejo Paterculo (*d*), ma non mai all' Italia, dalla quale la Rezia nommeno che la Sicilia furono mai sempre fino al cadimento dell' Imperio separate. In questa disposizione adunque d'Italia da Augusto fino ad Adriano, i Popoli Italiani di qualsivoglia Regione si fossero non conoscevano altro capo, che Roma, di cui erano Cittadini colla participazion degli onori. Gl' Insubri stessi, i Veneti più lontani da Roma aveano empiuto il Senato, e la Curia, così che i principali della Gallia Comata, cioè, gli Aquitani, i Lionesi, ed i Belgj avendo ottenuto qualche specie di cittadinanza pe 'l diritto del Lazio lor conceduto: e nel Consolato di A. Vitellio, e di Lucio Vipsanio, cioè, l'anno DCCCI. di Roma, e XLVIII. dell' umana Redenzione, imperando Claudio, avendo domandata la participazion degli onori, proposta questa richiesta in

(*a*) Vide Sigonium de jur. Ital. lib. 1. cap. 21.

(*b*) Plinius lib. 3. cap. 5.

[*c*] Giannone tom. 1. lib. 1. cap. 3.

(*d*) *Rætbiam autem, & Vvindelicos, Pannoniamque, & Scordiscos, novas Imperio nostro subjunxit Provincias*. Vellejus Patercul. lib. 2.

in Senato, se ne risentirono i Senatori, dicendo non esser così povera di abitatori l'Italia, che non potesse somministrar Senatori alla sua Città: non doversi tener per poco, che i Veneti, e gl' Insubri fossero entrati nel Senato, senza che facesse di mestiero cacciarvi dentro una turba di forastieri, come se fosse ridotto in cattività (*a*). Non erano allora in Italia Città, che fosser Metropoli, o Capi di altre, fuora di Roma Città comune di tutti gl' Italiani. Milano, che poi fu sede del Vicario d' Italia, e Metropoli dell' Insubria, in tempo, che invase l'Imperio Vitellio, cioè, l' anno di Roma DCCCXXII., e dell' umana salute LXIX., non era considerato, che per uno de' forti Municipj della Region Traspadana, annoverato con *Novara*, *Ivrea*, e *Vercelli*, come abbiamo da Tacito (*b*).

III. Avendo adunque San Pietro fondata la Sede Romana sotto questa disposizion civile della nostra Italia, dove nel propagare il Vangelo, e nello stabilir l' ordine del ministero Ecclesiastico avesse voluto mirare alla politìa civile, non averebbe certamente potuto ristringere i diritti immediati del Vescovato Romano a certi determinati confini dentro l' Italia, a i quali solamente si stendesse l' autorità della Prefettura civile di Roma; ma siccome Roma era allora capo di tutto l' Imperio, ed unica, e comune Metropoli di tutte le Città d' Italia, così sarebbe convenuto, che il Vescovato Romano fosse stato da lui istituito come capo di tutta la Chiesa, e come unico Metropolitano di tutte le Chiese d' Italia. Ma comecche San Pietro non avesse alcun rapporto alla politìa civile nel fondar la Romana Chiesa; l' ordine contuttociò delle cose portò, che essendo egli stato istituito da Cristo capo visibile della sua Chiesa, ed avendo ei fissata la sua Cattedra in Roma, lasciasse a i suoi Successori, col Primato sopra tutta la Chiesa in universo, la speciale, e immediata sopraintendenza sopra tutte le Chiese particolari di quelle Città, delle quali Roma era capo speciale in Italia, e sopra tutte quell'altre ancora delle Provincie Occidentali, che doveano dalla Chiesa Romana propagarsi; cosicche lasciasse congiunto al Vescovato Romano, col Primato istituito dal nostro Salvatore, il Patriarcato sopra tutto l' Occidente. Ma di questo argomento dovendone trattare di quì a poco, passerò ad altre osservazioni,

Ee 2 §. XII.

(*a*) *Non adeo agram Italiam, ut Senatum suppeditare urbi sua nequiret... An parum, quod Veneti, & Insubres curiam irruperint, nisi cœtus alienigenarum velut captivitas inferatur?* Tacitus Annal. lib. XI.

(*b*) *Firmissima Transpadana Regionis Municipia Mediolanum, ac Novaria, & Eporedia, ac Vercella.* Tacitus hist. lib. I.

§. XII.

Della civil disposizione dell' Imperio specialmente in Italia da' tempi di Adriano fino ad Antonino Caracalla.

SOMMARIO.

I. *Nuova disposizione d' Italia falsamente attribuita da Giannone ad Adriano Imperadore. Appiano Alessandrino malamente da Giannone allegato. Si spiega la testimonianza di quello Scrittore contraria a costui.*

II. *Testimonianza di Appiano discussa.*

III. *Consolari istituiti da Adriano per render ragione agl' Italiani non dimostrano per niun modo, che l' Italia fosse da questo Principe divisa in Provincie. Città d' Italia dopo i tempi di Adriano considerate come diverse dalle Città Provinciali.*

I. ESsendo comune opinione, che Adriano dopo Augusto desse nuova forma, e nuova civil disposizione all' Imperio, avvengache non si sappia qual fosse la mutazione fatta da questo Principe, Giannone con la sua solita franchezza dopo aver parlato della disposizione di Augusto ci vuol dare ad intendere, che Adriano mutò la politìa d' Italia, dividendola non in Regioni, ma in Provincie (*a*), e allega come mallevadori di questa sua strana opinione Appiano Alessandrino, ed Elio Sparziano, così favellando: *Durò questa forma, e disposizione delle Regioni d' Italia, e delle Provincie dell' Imperio insino a' tempi di Adriano. Questo Principe fu, che siccome diede nuovo sistema alla giurisprudenza Romana, così dopo Augusto descrisse in altra maniera l' Italia: poiche la divise non in Regioni, ma in Provincie* (*b*). *Siccome prima le sue Regioni non eran più che undici, così egli poi distinsela in* XVII. *Provincie. L' Isole, come la Sicilia, la Corsica, e la Sardegna, che Augusto divise, e separò dall' Italia, annoverandole con l' altre Provincie dell' Imperio Romano, Adriano alle Provincie d' Italia unille. Dilatò i confini della Campagna, poiche quantunque Augusto vi avesse raccolto qualche parte del Sannio, i due Lazj,*

(*a*) Giannone tom. 1. lib. 1. cap. 5.
(*b*) Spartianus in vita Adriani. Appianus Alexand. lib. 1. de bello civili.

zj, la Campania, e i Picentini : Adriano vi aggiunse dapoi gli Irpini, tanto che Benevento venne perciò in appresso ad esser chiamata Città della Campagna (a). Mirabili certamente sarebbono le cose, che costui dice, se fossero appoggiate ad altro fondamento, fuor che a quello della sua immaginazione. Ma il fatto è, che nè Appiano Alessandrino, nè Sparziano dicono quello, che costui fa lor dire, cioè, che Adriano convertisse le Regioni Italiane in Provincie, dividesse l' Italia in diciassette Provincie, annoverasse tra queste l' Isole della Sicilia, della Sardegna, e della Corsica; anzi da i loro detti si raccoglie tutto il contrario. Ma che dico da i loro detti: da tutta la serie della Storia Romana manifestamente si deduce, che gl' Italiani fino a' tempi del basso Imperio dopo Costantino non furono mai Provinciali, e il loro diritto speciale detto Italico fu fino al tempo predetto distinto dal diritto de' Provinciali. Ma venendo alle testimonianze, che adduce di questa sua travolta immaginazione, Appiano Alessandrino parlando del principio della general rivolta de' Popoli Italiani, socj, e confederati co' Romani, per ottenere a forza la cittadinanza Romana colla participazione del suffragio, e degli onori, della quale si è favellato di sopra, narra che presentendo i Romani i segreti consigli, che si agitavano da i popoli socj, mandarono alcuni esploratori per informarsi de' trattati, che si faceano; de' quali esploratori uno avendo veduto, che un giovane Ascolano era mandato per ostaggio in altra Città [così si davano sicurezza tra loro per cospirare nella ribellione], ne avvisò Servilio, che era allora Proconsolo in quelle Regioni. Dopo questa narrazione soggiunge lo Storico: *Apparisce, che ancora allora le Regioni d' Italia erano distribuite a i Proconsoli. Il qual costume dopo alcune età rinnovò Adriano Imperadore, da non durar però lungo tempo dopo la sua morte* (a). Questo è tuttociò, che narra Appiano di Adriano Imperadore intorno alla mutazione, o, per meglio dire, rinnovazione fatta in Italia della civil disposizione. Come poi Giannone da tal narrazione deduca, che quel Principe dividesse l' Italia in Provincie, assegnando a ciascheduna i suoi Reggitori, quali

[a] Camill. Pellegrin. in Camp. Disc. 1. num. 8.

(b) *Tandem ubi sensere, quos maximè crederent idoneos mittebant circa populos, ut rem explorarent tamquam agendo aliud. Ex his unus conspicatus adolescentem Asculanum pro obside ductum in urbem aliam, indicavit Servilio Proconsuli agenti in eis Regionibus. Apparet enim, tunc quoque Regiones Italiæ distributas fuisse Proconsulibus. Quem morem imitatus Adrianus Imperator renovavit post ætates aliquot, non diù duraturum post ejus obitum.* Appianus Alexandrinus ex interpetrat. Sigismundi Gelenii lib. 1. de bello civili.

quali Consolari, quali Correttori, e quali Presidi, nessun uomo, cred' io, potrà intenderlo fuor di lui; anzi tutti gli altri da questo passo raccorranno il contrario: conciossiache se nel tempo della Repubblica libera, nella quale è certissimo, che l'Italia non era divisa in Provincie, ma in Regioni, erano tuttavia queste amministrate da' Proconsoli, come mai dall' avere Adriano rinnovata in Italia questa Maestranza si potrà inferire, che ei mutasse le Regioni di essa, e la dividesse in Provincie? Di più, Appiano espressamente dice, che questa disposizione fatta da Adriano intorno all' amministrazione d' Italia non durò lungo tempo dopo la morte di questo Principe: adunque certissimamente questa disposizione non fu quella, per cui l'Italia fu divisa in diciassette Provincie coll' Isole ad essa aggiunte, e in altrettante Maestranze sotto diversi nomi di Consolari, di Correttori, e di Presidi, la quale durò fino al cadimento dell' Imperio Occidentale; anzi fino a tutto il Regno degli Ostrogoti in Italia.

II. Ma il fatto è, che il passo di Appiano Alessandrino ha infinite difficoltà; ed essendo egli uomo Greco, è facil cosa, che errasse nel nome della Magistratura, che avea Servilio allora quando fu dato principio in Ascoli alla rivolta degl' Italiani contro i Romani, nella quale l' istesso Servilio col suo Legato Fontejo rimase ucciso, come narra il medesimo Appiano: conciossiache debba parer certo a tutti gl' intendenti della Romana Storia, che i Romani in tempo della Repubblica libera non aveano Magistrati in Italia di quà dal Rubicone, che soprantendessero agl' Italiani alleati, detti *Socii Latini*, e *Socii Latini nominis*, se non in occasione di guerra, i quali Magistrati non erano civili, ma militari: imperocche le Città Italiane, che aveano il diritto del Lazio, dal quale erano escluse le Città sole Prefetturali, cui soprantendea un Prefetto Romano, fossero Colonie, fossero Municipj, o Città federate, erano civilmente amministrate dalle loro proprie Maestranze: salvo il ricorso al Senato, o a' Tribuni della Plebe, che per lo più si faceano Protettori delle Città socie per accrescer la loro potenza contro i Padri. E' cosa perciò molto difficile a capirsi come Servilio esercitasse la Magistratura Proconsolare in quelle Regioni d' Italia, dove era Ascoli, la qual Città sappiamo da Floro (a), che era capo del Piceno, il quale secondo la divisione di Augusto costituiva la quinta Regione d' Italia. Ma avendo letto Appiano, che in quel primo tumulto fu morto il Legato di Servilio, prese questo nome di Legato non per Magistrato militare, o per Luogotenente del Generale,

(a) Lib. 1. cap. 19.

rale, ma per Ministro civile sottoposto al Proconsolo. Gli Scrittori però Latini anteriori ad Appiano narrano diversamente questa faccenda. Vellejo Paterculo scrive, che Servilio era Pretore (*a*); e costa da Lucio Floro, che i Pretori fuora di Roma erano allora ufficiali militari: mentre parlando della guerra servile eccitata poco dopo in Sicilia da i Servi, i quali in numero di quarantamila si unirono sotto Siro, dice, che da costoro furono saccheggiati *gli alloggiamenti de i Pretori*, e *fugati i Duci Pretorj* (*b*). Questo stesso Scrittore favellando del tumulto succeduto in Ascoli ci dà a conoscere, che Servilio, e Fontejo non erano, che semplici Legati spediti da Roma in Ascoli per assistere alla solennità degli spettacoli, e de' giuochi, che in quella Città si celebravano, forse per avere in questa occasione il comodo di cospirare contro i Romani, come già aveano risoluto far prima nel Monte Albano in occasione di celebrarvi le feste Latine (*c*). Da questo passo di Floro chiaramente apparisce, che i due Romani trucidati dagli Ascolani non furono, che semplici Legati mandati da Roma per assistere alle solennità de' giuochi, che ivi si faceano, come nelle Città de' socj vicino a Roma soleano a tali funzioni assistere i Consoli Romani. Ma chechesia di ciò, errò certamente Appiano allorche scrisse, che Adriano rinovellando l' antico costume distribuì le Regioni d' Italia a i Proconsoli: concioffiache questo Principe altro non fece di nuovo in Italia, che costituir quattro uomini Consolari per giudicar delle differenze di tutti gl' Italiani, come narra espressamente Sparziano (*d*).

III. Ma poiche Giannone allega questo Scrittore in prova della mutazione fatta da Adriano in Italia dalle Regioni in Provincie, sarebbe desiderabile, che ei avesse spiegato come può stare, che Adriano dividesse l' Italia in diciassette Provincie, assegnando a ciaschedunа i suoi Reggitori, e Giurisdicenti: che otto di queste fossero rette da otto Consolari: *Sotto la disposizione de' Consolari furono commesse* otto

(*a*) *Cum id malum in universa Italia ab Asculanis esset, quippe Servium Prætorem, Fontejumque Legatum occiderant*. Vellejus Paterc. lib. 2.

(*b*) *Illud quoque in ultimum belli dedecus, capta sunt castra Prætorum, nec nominare ipsos pudet, castra Manlii, Lentuli, Pisonis, Hypsæi. Itaque qui per fugitivarios retrahi debuissent, prætorios Duces profugos prælio ipsi sequebantur*. Lucius Florus de Gest. Roman. lib. 3. cap. 19.

(*c*) *Primum fuit belli in Albano monte consilium, ut festo die Latinarum Julius Cæsar, & Marcius Philippus Consules, inter sacra & aras immolarentur. Postquam id nefas proditione discussum est, Asculo furor omnis erupit. In ipsa quidem ludorum frequentia trucidatis, qui tum aderant ab Urbe, Legatis*. Lucius Florus loc. cit. cap. 18.

(*d*) *Quatuor Consulares per omnem Italiam Judices constituit*. Aelius Spartian. in Hadriano.

otto Provincie: due da i Correttori: *Sotto la disposizione de i Correttori due Provincie*: sette da i Presidi: *Sotto i Presidi sette*, come egli dice (*a*), e che nulladimeno ei non costituisse se non quattro Consolari Giudici, ed anche Regitori, se vuole, di tutta l'Italia? Ma che veramente questi quattro Consolari fossero destinati da Adriano per giudicare, e reggere non Provincia alcuna, ma quattro parti d'Italia, si raccoglie ancora da Giulio Capitolino dove scrive, che Adriano tra' quattro Consolari, a i quali era commessa l'Italia, elesse Antonino Pio, che poi gli successe nell' Imperio, per regger quella parte d'Italia, nella quale ei aveva i maggiori fondi (*b*). Altra disposizione non fece adunque Adriano in Italia, se non dividerla in quattro parti, ed assegnare un uomo Consolare per Giudice. E che questo Magistrato fosse straordinario, non affisso con legge stabile a i luoghi, che dovean governare, chiaramente apparisce da questo, che sotto Antonino Pio non fu questo Magistrato in Italia, e che ad esempio di Adriano fu istituito nuovamente da Marco Aurelio, come narra l'istesso Capitolino (*c*): nè si legge dappoi, che tale ufficio fosse continuato da' Principi successori. Ma pure Giannone in questo passo di Sparziano, che esclude apertamente divisione di Provincie, e assegnazione di Reggitori Provinciali in Italia, sogna mutazioni di Regioni in Provincie, divisione di esse in numero di diciassette, aggregazione a queste dell' Isole, separate dall' Italia, benche ad esse adiacenti. Il certo è, che nel tempo di Massimino Trace, che lungo tempo dopo Adriano imperò, la nostra Italia non in Provincie era divisa, ma distribuita in Regioni, scrivendo Giulio Capitolino, che avendo il Senato dichiarato Massimino nemico della Patria, elesse venti cittadini Consolari, per divider tra questi contro quel Tiranno le Regioni d'Italia (*d*). Ma fisso tuttavia Giannone in questa sua immaginazione dice, *che nuovo apparve il governo, e più assoluto, togliendosi alle Città molte di quelle prerogative, che o la condizione di Municipio, o di Colonia, o di Città federata loro arrecava*: *molto perdette Napoli della sua antica libertà, molto le altre Città*. Ma questi

(*a*) Giannone tom. I. lib. I. cap. 5.

(*b*) *Inter quatuor Consulares, quibus Italia committebatur, electus est* [Antoninus] *ad eam partem Italiae regendam, in qua plurimum possidebat, ut Adrianus viri talis honori consuleret, ac quieti*. Julius Capitolinus in Hadriano.

(*c*) *Italiae consuluit* (M. Aurelius) *ad exemplum, quo Hadrianus Consulares viros reddere jura praeceperat*. Julius Capitolin. in M. Aurelio.

(*d*) *Illos sanè* xx. *Senatus ad hoc creaverat, ut divideret his Italicas Regiones contra Maximinum*. Julius Capitolinus, Gordiani tres.

questi ancora sono suoi sogni: conciossiache l'istesso Sparziano dopo aver parlato de' quattro Consolari destinati da Adriano per Giudici di tutta l'Italia, scrive che questo Principe per mostrarsi popolare, e conservatore della pristina libertà volle onorar le Città d'Italia con assumere in esse que' Magistrati, che erano proprj alla condizione di esse, o di Municipio, o di Colonia, o di Città federata. Nelle Città di Etruria esercitò la Pretura, nelle Città Latine si fece crear Dittatore, Edile, e Duumviro, e in Napoli Demarco, Magistrato proprio di quella Città [a]. Anzi per mostrar la differenza tra le Città d'Italia, e le Città Provinciali, egli considerò tutti gl'Italiani come Cittadini Romani, e tutta l'Italia come una sola Città, con usar quel medesimo rispetto alle Città Italiane, che usava all'istessa Roma: scrivendo il citato Sparziano, che questo Principe essendo in Italia, e camminando per essa vestì sempre la toga, lasciando la clamide (b); il qual costume volle imitare Alessandro Severo, Principe, come ognun sà, degnissimo d'Imperio, il quale, come scrive Lampridio, usando nella Provincia la clamide di porpora, in Roma, e nelle Città d'Italia vestì sempre la toga (c): non oscuro argomento, che la nostra Italia in tempo di questo Principe non era fatta ancora provinciale.

Non essendo adunque in Italia nell'Imperio di Adriano altra Città, che fosse capo, e, per così dire, Metropoli di essa, ma la sola Roma, ed essendosi in questi tempi propagata la Chiesa in tutte le Città Italiane, ciascheduna delle quali aveva il suo Vescovo, non averebbe ella potuto dividere, seguendo la disposizion dell'Imperio, in più Metropolitani l'amministrazione Ecclesiastica; ma tutti i Vescovi d'Italia doveano esser sottoposti alla potestà del Vescovo di quella Città, che di tutta l'Italia era capo speciale, e quasi Patria comune.

(a) *In Hetruria Praturam Imperator egit. Per Latina oppida Dictator, & Ædilis, & Duumvir fuit: apud Neapolim Demarchus*. Ælius Spartianus in Hadriano.

(b) *Cum in Italia esset, togatus processit*. Spartianus ibidem.

(c) *Usus est ipse chlamyde coccynea sapè, in urbe tamen semper togatus fuit, & in Italia urbibus*. Ælius Lampridius in Alexandro.

§. XIII.

Della civil disposizione data da Caracalla all' Imperio intorno alla cittadinanza Romana.

SOMMARIO.

I. *Varietà di opinioni intorno all' Autor della Legge attribuita ad Antonino Imperadore, per la qual fu conceduta la cittadinanza Romana a tutti i Popoli soggetti al Romano Imperio. Si stabilisce essere stata fatta da Antonino Caracalla.*

II. *Varie significazioni della cittadinanza di Roma, e varie sorti di Cittadini Romani.*

III. *Provinciali per la cittadinanza Romana lor conceduta non conseguirono il diritto Italico. Diritto Italico distinto dal diritto de' Provinciali fino al tempo di Giustiniano; e testimonianza di Teofilo sopra di ciò.*

I. E' vulgare opinione, che un Antonino Imperadore concedesse a tutti i Popoli del Romano Imperio la cittadinanza Romana. Ma essendo stati molti gli Antonini, è gran discordia tra gli eruditi Giurisconsulti a quale di essi debba attribuirsi questa legge. Poco per altro monterebbe al nostro caso questa disposizione, se Giannone non pretendesse, che per quella fosse stato notabilmente alterato lo stato civile della nostra Italia. Egli adunque senza punto entrare a discuter da quale degl' Imperadori Antonini fosse stato il Mondo Romano aggregato alla cittadinanza di Roma, così discorre: *Finalmente gli altri Imperadori Romani, che niente altro badavano, che di ridurre a poco a poco l' Imperio in Monarchia per togliere a' Romani tutti i loro privilegj (siccome erasi fatto delle Città d'Italia, che per la legge Giulia furono tutte uguagliate a Roma), fecero anch' essi delle Provincie. Laonde l' Imperadore Antonino (a) non osando alla scoverta togliere questi privilegj al Popolo Romano, gli comunicò per un fino tratto di Stato a tutti i sudditi dell' Imperio, donando a' Provinciali la Cittadinanza Romana (b) con fargli tutti Romani, il che altro non fu, che togliere con effetto, ed abolire i privilegj de' Cittadini Romani, riducendogli in dirit-*

(a) L. Roma, D. ad Municip.

(b) L. In urbe 17. D. stat. homin.

diritto comune (*a*). Se così fosse come costui s' immagina, ancorche da questa legge non si potesse a niun patto inferire, che la nostra Italia fosse stata allora divisa in Provincie, si conchiuderebbe nulladimeno, che i nostri Italiani, i quali erano tutti in vigor della legge Giulia Cittadini Romani colla participazion del suffragio, e degli onori, sarebbono stati uguagliati a' Provinciali, nè alcuna special prerogativa sarebbe loro rimasta, che da quelli gli distinguesse. Ma questo è quello, che noi neghiamo. Primieramente i testi, che egli allega in prova di questa cittadinanza conceduta a tutti i Provinciali, per niuna via la conchiudono. Dal detto di Ulpiano riportato nella legge XVII. del libro I. de' Digesti sotto il titolo V. *de statu hominum* altro non si ha, se non che coloro, i quali aveano domicilio in Roma, per la Costituzione del Divo Antonino erano fatti Cittadini Romani [*b*]. Così dal detto di Modestino riportato nella legge XXXIII. del libro I. de' Digesti sotto il titolo I. altro non si raccoglie, se non che Roma era Patria comune di tutti (*c*); il che certamente non significa, che tutti gli uomini fossero Cittadini Romani, ma solamente, che Roma fosse capo di tutti i sudditi del Romano Imperio. Quindi attese le leggi, che si citano per questa Costituzione di Antonino, si potrebbe ragionevolmente dubitare se ella mai fosse stata fatta da alcun Principe, quando della sua esistenza non ne facessero menzione Sant' Agostino, San Giovan Grisostomo, Rutilio Numaziano, ed altri (*d*). Ma gran discordia v' ha tra gli Scrittori intorno all' Autore di questa Costituzione. Giustiniano Imperadore l' attribuisce ad Antonino Pio (*e*): i Giurisconsulti di maggior grido, come l' Alciato, Antonio Agostini, Guido Panciroli, il Cujacio, ed altri Interpetri della ragion civile sieguono l' autorità di Giustiniano, come similmente fanno il Casaubono, e il Salmasio (*f*): sembrar potrebbe, che questa opinione fosse confermata da un medaglione di bronzo riportato dall' Erizzo, dal Golzio, dallo Spanemio, e dal Birago, nel qual medaglione Antonino è chiamato *Ampliatore de' Cittadini*, AMPLIAT. CIV.; ma negli Estratti Peirersciani si osserva appartener quel metallo a Bassiano Caracalla, chiamato anch' esso Antonino.

 Da al-

(*a*) Giannone tom. I. lib. I. cap. 2.

[*b*] *In urbe Roma qui sunt, ex constitutione Divi Antonini cives Romani effecti sunt*. Ulpian. lib. XII. ad edictum l. *in urbe*, ff. *de stat. Rom.*

[*c*] *Roma communis nostra Patria est*. Modestin. *lib. Singul. de Manumiss.* L. *Roma*, ff. *ad Municip.*

(*d*) S. Augustin. lib. 5. de Civit. Dei cap. 17. & in Psalm. 58. S. Joannes Chrysostom. in cap. 25. Act. Apost. Rutil. Numatian. lib. I. Itiner.

(*e*) Novel. 74. §. 3.

(*f*) Casaubon. in Not. ad Spartian. Salmas. in Not. ad Vopiscum.

Da alcune espressioni di Sesto Aurelio Vittore, e di Giulio Capitolino sembra che si possa raccorre, che da Marco Antonino fu fatta questa ordinazione, dicendo quello di Marc'Aurelio, essere stata da lui promiscuamente la cittadinanza Romana conceduta a tutti (*a*), e scrivendo l' altro, che ei collocò nel suolo Romano infinite Genti (*b*); la qual cosa sembra ancora accennarsi da Aristide nella sua Orazione sopra Roma. Finalmente il Vessembecio, l' Ubero, il Valesio, e lo Spanemio attribuiscono questa legge a Bassiano Caracalla. Tra queste diversità di opinioni dappoiche dall' erudito Arrigo Valesio per opera del Peirescio furono pubblicati gli Estratti di Dione Coccejano, e di altri antichi Greci Storici raccolti da Costantino Augusto Porfirogenito, non si può metter più in dubbio, che la riferita legge debba attribuirsi ad Antonino Caracalla. Sopra di che possono vedersi il Valesio stesso, Pietro Burmanno, ed Ezechiele Spanemio, i quali eruditissimamente trattano questa materia (*c*), benche di questo sentimento furono ancora, anzi prima degli addotti Scritori, Onofrio Panvinio, il Cigalino, e il Radero (*d*). Ma toglie, come dissi, ogni difficoltà la testimonianza di Dione, Scrittore, che fiorì ne' tempi di Caracalla, il quale Storico attribuisce espressamente a questo Principe la legge, di cui si parla (*e*).

II. Or bisogna vedere, che cosa conseguissero i Provinciali del Romano Imperio da questa cittadinanza, loro sì prodigamente, e senza richiesta conceduta, e se fossero uguagliati nel diritto agl' Italiani. Benche i Cittadini Romani fossero immuni da i tributi imposti a' Provinciali, aveano contuttociò alcune particolari gravezze, cui i Provinciali non eran sottoposti. Tali erano la vigesima delle manumissioni, introdotta da Manlio Consolo l' anno CCCXCVII. di Roma (*f*), della quale fa menzione Cicerone ad Attico scrivendo (*g*); e la vigesima dell' eredità, introdotta da Augusto per arricchir l' Erario (*h*), per la quale gli eredi estranei non poveri erano obbligati a pagare al Fisco la vigesima parte de' beni, che ereditavano, cioè, il cinque per cento. Avendo adunque Caracalla accresciuta pe'l doppio questa gravezza, e convertita in decima la vigesima, e volendo stenderla a' Provinciali, gli

(*a*) *Data cunctis promiscuè civitas Romana*. Victor de Cæsaribus.

(*b*) *Infinitos ex gentibus in Romano solo collocavit*. Julius Capitolinus in Marco Aurelio.

(*c*) Valesius in Excerptis Peirescejanis, dissert. de Vectigal. popul. Roman. cap. XI. Spanhemius Orb. Rom. exercit. 11. cap. 4.

(*d*) Panvinius de Imper. Rom. cap. XXIV. Cigalinus de Patria Plinii, pag. 43. Raderus ad Martialem, prolemmatum cap. 14.

(*e*) Dio lib. 77. in Excerptis Peirescejanis Constantini Porphyrogeniti.

(*f*) Livius lib. 7.

(*g*) Cicero lib. 2. ad Atticum.

(*h*) Dio lib. 56. Vid. Petrum Burman. dissert. cit. cap. 10.

gli allettò col fumo della cittadinanza Romana; dalla quale non conseguirono in realtà altra prerogativa, che d' uno ignudo onore pagato da loro a caro prezzo coll' aggiunta di questa nuova imposizione, come attesta il citato Dione, dicendo: *Oltre gli altri vettigali, che esso nuovamente inventò, costituì la decima in luogo della vigesima sopra coloro, che si manumettessero, e sopra le eredità, ed i legati.* E poco appresso soggiunge: *E per questa cagione dichiarò Romani tutti coloro, che erano nel suo Imperio, sotto specie certamente di onore, ma in effetto per riportare a se più guadagno da queste cose: conciossiache gli stranieri molti di questi vettigali non pagassero* [a]. Chiunque è informato delle Romane cose sa, essere assai equivoco questo nome di cittadinanza di Roma: mentre altre volte non importava, che un puro abilitamento ad ottenere il gius del suffragio, e degli onori; qual cittadinanza aveano i Cittadini delle Colonie Latine, i quali poteano esser Cittadini Romani quando aveano esercitati in Patria Magistrati [b]. Tal cittadinanza aveano ancora tutti quelli, che godeano il diritto del Lazio [c]. Altre volte non importava, che il diritto privato de' Romani, detto gius de' Quiriti, consistente nel giure della patria potestà, del legittimo dominio de' Mancipj, delle tutele, delle eredità, de' testamenti, e di altre cose, che la ragion de' Romani disponeva in privato comodo de' Cittadini, senza alcuna participazion del diritto pubblico consistente nel giure di votar ne' Comizj, di domandare i Magistrati, di militare nelle Legioni, di essere scritti nelle Tribù; e tal cittadinanza aveano le Colonie Romane dedotte prima della legge Giulia, le quali benche fossero infinite in Italia, a nessuna di esse nulladimeno prima della detta legge fu aperto il diritto al suffragio, ed agli onori, come dopo l' incomparabil Sigonio dimostra l' illustre Spanemio [d]. Altre volte importava una sola parte del pubblico diritto Romano, cioè,

(a) Τῶν τε τελῶν τῶν τε ἄλλων ἃ καινὰ προσκατέδειξε καὶ τοῦ τῆς δεκάτης τὴν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπέρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων, καὶ ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων περὶ κλήρων καὶ δωρεῶν ..... οὗ ἕνεκα καὶ ῬΩΜΑΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσίῃ, διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ ἄλλα αὐτῶν μὴ συντελεῖν ἀπέδειξεν. Excerpt. cit. ex lib. 77. Dionis.

(b) *Urbem Novocomum Caesar Latinam Coloniam in Alpibus condidit, ita ut omnes, qui in ea per annum Magistratum gessissent, cives Romani fierent.* Appian. Alexand. de bello civil. lib. 2.

[c] *Latii quoque jus habent, ita ut qui aedilitatis, & quaesturae munus adepti fuerint, cives Romani hi sunt.* Strabo lib. 4. *Pompejus enim non novis colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus jus dedit Latii, ut possent habere jus, quod caeterae Coloniae Latinae, idest, ut petendi Magistratus gratia civitatem Romanam adipiscerentur.* Asconius in Orat. Cicer. Pisorian.

(d) Sigonius de jure Italiae cap. 3. in fine. Spanhemius, Orbis Romanus, exercit. 1. cap. 9.

cioè, nel gius del suffragio, e di conseguire in Roma gli onori; e tal cittadinanza aveano i Municipj anche prima della legge Giulia, come siamo istruiti da Livio [a]. Altre volte finalmente importava la comunicazione di tutto il diritto pubblico de' Romani Cittadini, colla esenzione, ed immunità, che essi godevano; e tal cittadinanza perfetta ebbero tutti gl'Italiani in vigore della legge Giulia distesa da Gneo Strabone, e ampliata da Augusto; le quali cose costituirono il diritto Italico distinto dal giure del Lazio, benche le Città d' Italia in quanto al diritto privato rimanessero nell' antica condizione o di Colonie, o di Municipj, oppure per indulgenza de' Principi passassero da una condizione all'altra: sopracche v' ha gran contesa tra gli Eruditi. Non era adunque l' istessa cosa aver la cittadinanza Romana, ed esser Romani Cittadini. Quella consegnivasi per lo diritto del Lazio, che era un abilitamento a divenir Cittadino Romano; il qual diritto conceduto da Vespasiano a tutta la Spagna [b] fece sì, che molti, e molti di que' Provinciali per mezzo de' Magistrati esercitati in Patria divenissero Romani Cittadini, e somministrassero ancora ottimi Principi al Romano Imperio. Oltre i molti passi di Livio, che ci assicurano essere stata da' Romani conceduta a molte Città d' Italia la cittadinanza di Roma, senza però, che que' Cittadini divenissero Cittadini Romani col diritto del suffragio, e degli onori [c], sappiamo da Tacito, che in tempo di Claudio i Majoraschi della Gallia Comata aveano ottenuta la cittadinanza Romana, ma non erano perciò fatti Romani Cittadini col diritto di conseguire i Magistrati; onde con grandi sforzi cercarono di conseguirlo [d].

III. Ma benche non si sappia qual sorta di cittadinanza Romana fosse comunicata o da Antonino Pio, o da Marco, o da Caracalla a tutti i Provinciali sudditi al Romano Imperio; è certo nulladimeno, che loro non fu comunicato il diritto Italico, diritto, che solamente per insigni meriti, e per significazione di grand' onore si concedeva da i Principi ad alcune poche Città fuor d' Italia. Certissimo argomento di ciò fanno i Giurisconsulti Paolo, ed Ulpiano, i quali fiorirono sotto Alessandro Severo. Attesta Ulpiano, che in tutta la Spagna non erano che quattro Città, le quali godessero il diritto Italico, cioè, Me-

(a) Livius lib. 38.
(b) Plinius lib. 3. cap. 3.
(c) Livius lib. 34. & alibi.
(d) *A. Vitellio, L. Vipsanio Consulibus, cùm de supplendo Senatu agitaretur, primoresque Galliæ, quæ Comata appellatur, fœdera, & Civitatem Romanam pridem assecuti, jus adipiscendorum in urbe honorum expeterent, multus ea super re, variusque rumor, & studiis diversis apud Principem certabatur.* Tacit. Annal. lib. XI.

Merida, Valenza, Ilici oggi Elcha, e Barcellona (a). I medesimi Giurisconsulti Paolo, ed Ulpiano in tutto il grande stendimento del Romano Imperio fuora d' Italia non conobbero più, che trenta Città, le quali del diritto Italico fossero fatte partecipi [b]. Questo diritto Italico non essere stato comunicato a i Provinciali neppure ne' tempi di Costantino Magno ne fa argomento una sua legge, dove distingue i fondi Italici, che erano immuni, da i fondi Provinciali, che erano stipendiarj (c). Ma che dico fino a' tempi di Costantino? essendo cosa certa, che questa distinzione del diritto Italico dal diritto de' Provinciali, almeno per quel, che appartiene al dominio, e all' immunità de' fondi, durò fino al tempo di Giustiniano, come ne fa testimonianza Teofilo chiarissimo Giurisconsulto, che fiorì in tempo di questo Principe, e illustrò con eruditi Commentarj le sue Istituzioni, il quale così favella: *Anticamente un certo Romano Imperadore, che avea soggiogata tutta la terra* [parla di Augusto] *essendo ammirato da i Romani per cagione della sua virtù, divise le Provincie, ed altre ne ritenne per se, altre le lasciò al Popolo. Quindi quelle del Popolo furono dette stipendiarie. E la stipe una contribuzione, ed una raccolta fatta a minuto del denaro, e di altre cose. Essendo che adunque i Provinciali raccogliendo delle cose, che appò loro erano, una certa piccola porzione la mandavano al Popolo per essere impiegata ne' suoi usi, e ne' suoi piaceri: per questo le Provincie chiamavansi stipendiarie; ed indi per conseguenza le loro case, e le loro possessioni stipendiarie diceansi. Ma le Provincie dell' Imperadore furon dette tributarie: imperocche il tributo è quella grave imposta, che il Principe ingiungeva a' suoi Provinciali per le grandi spese, che ei faceva nell' alimentar gli eserciti. Ma coloro, che per concessione del Principe, o del Popolo aveano possessioni, non erano Signori di quelle, ma il dominio di esse era o appresso il Principe, o appresso il Popolo, ma aveano l' usufrutto di quelle, e la pienissima detensione, di modoche potessero trasferirle in altri, e trasmetterle agli eredi. Ma i Padroni de' fondi Italici, come ancora delle case, aveano dominio sopra di quelli, e di queste. E queste cose così erano una volta. Ma oggi la Costituzione del nostro Imperadore non vuole, che sia alcuna differenza tra gl' Italici, stipendiarj, e tributarj. Ma se il Padrone mi dia la cosa sua o per donazione,* o per

[a] *Emeritenses juris Italici sunt. Idem jus Valentini, & Illicitani habent. Barchinonenses quoque ibidem immunes sunt.* Ulpian. lib. 8. de censibus. Vid. lib. 1. Dig. tit. 15.

(b) Paulus, Ulpian. lib. 8. de censib. vid. tit. 15. de censib. lib. 50. Digest.

(c) L. 11. Cod. Theodos. de donationibus, & lib. 26. Cod. Justinian. eodem.

o per dote, o per qualunque cagione, come in permutazione, trasferisce in me senza dubbio il dominio [a]. Da questo Scrittore chiaramente apparisce, che il diritto Italico fino al tempo di Giustiniano fu sempre distinto dal diritto de' Provinciali, e che non fu mai a questi generalmente comunicato. Anzi Giustiniano stesso tra le speciali prerogative della Città di Costantinopoli annoverò come cosa singolare ancor questa, che godeva il diritto Italico [b]. Ma poi, o fosse che la nostra Italia occupata allora da' Goti avesse perduta la sua pristina libertà, o poche Città fuora d'Italia rimanessero nell' Imperio, le quali godessero il diritto Italico, o fosse che ei volesse mostrarsi liberale con tutti i sudditi del suo Imperio, tolse questa differenza tra gl' Italici, e i Provinciali stipendiarj, e tributarj, ordinando, che il dominio de' fondi, e delle possessioni de' Provinciali, che prima era appresso il Principe, fosse appresso coloro, che li possedevano; e abolita la differenza, che nel diritto dicesi *rerum mancipi*, *nec mancipi*, ridusse tutti i sudditi dell' Imperio a una medesima considerazione [c]. Di questa distinzione tra il diritto Italico, e il gius delle Provincie si è voluto quì trattare non solo per far conoscere, che per la Costituzione di Antonino non fu alterata punto la civil disposizione della nostra Italia, ma anche perche di questa dovremo valerci quando tratteremo contro Giannone dell' immunità reale de' Cherici.

§. XIV.

(a) Ὁ πάλαι Ῥωμαίων βασιλεὺς πάσης κρατήσας γῆς, θαυμασθεὶς δὲ παρὰ Ῥωμαίων ἕνεκα τῆς οἰκείας ἀνδρείας, διεῖλε τὰς ἐπαρχίας, καὶ τὰς μὲν αὐτὸς ἐκράτησεν ἑαυτῷ, τὰς δὲ ἀφώρισε τῷ δήμῳ· καὶ αἱ τοῦ δήμου ἐκλήθησαν στιπενδιάριαι ἐντεῦθεν· στίπες ἐστὶν ὁ ἔρανος, καὶ ἡ κατὰ μικρὸν γινομένη τοῦ ἀργύρου καὶ τῶν ἄλλων συλλογή· ἐπειδὴ οὖν ὀλίγα τινὰ οἱ ἐπαρχιῶται, ἐκ τῶν παρὰ αὐτοῖς γινομένων συνάγοντες, ἔπεμπον τῷ δήμῳ, ἐπὶ τῷ ταῦτα δαπανᾶν εἰς οἰκείας χρείας τε καὶ τέρψεις, διὰ τοῦτο ἐκλήθησαν στιπενδιάριαι· καὶ λοιπὸν ἀκολούθως, καὶ αἱ οἰκίαι στιπενδιάριαι, καὶ οἱ ἀγροὶ στιπενδιάριοι· Ἃς δὲ τοῦ βασιλέως ἐπαρχίας ὠνομάσθησαν τριβουτάριαι, ἐπειδὴ τριβοῦτον ἐστὶ τὸ βαρὺ τέλος ὅπερ ἐπέκλαε τοῖς οἰκείοις ἐπαρχιώταις ὁ βασιλεὺς, ὡς πολλὰ δαπανῶν περὶ τὴν τῶν στρατιωτῶν ἀποτροφήν· καὶ οἱ τὰ στιπενδιάρια, καὶ τριβουτάρια ἔχοντες πάλαι, κατὰ συγχώρησιν δήμου ἢ βασιλέως, οὐκ ἦσαν δεσπόται· ἡ γὰρ δεσποτεία αὐτῶν ἦν ἢ παρὰ τῷ δήμῳ, ἢ παρὰ τῷ βασιλεῖ, ἀλλ' εἶχον τὴν ἐπ' αὐτοῖς χρῆσιν, καὶ ἐπικαρπίαν, καὶ πληρεστάτην κατοχὴν, ὥστε δύνασθαι, καὶ ἐφ' ἑτέρους μεταφέρειν, καὶ κληρονόμοις παραπέμπειν· τῶν γὰρ Ἰταλικῶν ἀγρῶν ἤτοι οἰκιῶν οἱ δεσπόται τὴν δεσποτείαν εἶχον· ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὸ παλαιόν· σήμερον δὲ διάταξις τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βασιλέως οὐδεμίαν βούλεται εἶναι διαφορὰν Ἰταλικῶν, καὶ στιπενδιαρίων, καὶ τριβουταρίων· ἀλλ' εἰ μὲν δεσπότης τραδιτεύσει μοι τὸ οἰκεῖον πρᾶγμα ἀπὸ δωρεᾶς, ἢ προικὸς, ἢ ἐξ ἄλλης εἴτ' οὖν διόποτε αἰτίας, οἷον ἀπὸ περμουτατίονος ἀναμφιβόλως μεταφέρει τὴν δεσποτείαν ἐπ' ἐμέ. Theophilus Antecess. lib. 2. Instit. tit. 1. de rer. divis. §. 40.

(b) *Non solum juris Italici, sed etiam ipsius Romæ veteris prærogativa lætatur.* L. *universa*. lib. 2. Cod. Justinian. tit. 22.

(c) L. unica, Cod. *de Usucap.*

§. XIV.

Della civil disposizione dell' Imperio in Italia da' tempi di Antonino Caracalla fino a Costantino Magno.

S O M M A R I O.

I. *Regioni d' Italia in diversi tempi straordinariamente amministrate da Giudici diversi. Giuridici, e Correttori quando cominciassero a sentirsi in Italia. Non erano Governatori di Provincie, ma soprantendeano ora ad una, ora a più Regioni.*

II. *Correttori di tutta l' Italia in tempo di Aureliano, e di Diocleziano. Vicariati d' Italia non uditi prima di Costantino. Varj generi di Vicarie.*

I. ANcorche lo stato turbatissimo di questi tempi, e la mancanza de' Commentarj delle gesta de' Principi non ci lascino ravvisar con chiarezza qual fosse lo stato politico della nostra Italia; ci rimane nulladimeno tanto, da poter sicuramente asserire, che l'Italia prima di Costantino non fu divisa in Provincie, le quali fissamente amministrate fossero da ordinarj Magistrati, e da particolari Reggitori. Abbiamo detto da ordinarj Magistrati: posciache non può negarsi, che anche prima di Adriano ad arbitrio degli Augusti di quando in quando si deputassero sopra le Regioni d' Italia ne' tempi, in cui è certissimo, che non era divisa in Provincie, alcuni, i quali soprantendessero a certi affari occorrenti nella stessa Italia, facendoci sapere Dione, che Claudio l' anno di Roma DCCXCVII. tolse a i Presidi d' Italia l' amministrazione del denajo pubblico, e la commise a i Questori (a). Non è facile però a sapersi quale ufficio avessero questi Presidi, e qual fosse la loro incumbenza. Abbiamo veduto, che Adriano deputò quattro uomini Consolari per render ragione agl' Italiani, e che questo medesimo esempio fu rinovellato da Marco Aurelio, dopo cui non si trova più menzione di questi Giudici straordinarj, a riserva di qualche Consolare nella Campania. Ma se i Principi alcuna volta deputavano alcun Ministro a render ragione a qualche Regione d' Italia, questo non si distingueva con altro nome, che di Giuridico. Così Marco Elio Aurelio Theo sotto M. Aurelio Antoni-

 no

[a] Dio lib. LX. pag. mihi 689.

no fu Giuridico per la Flaminia, l' Umbria, e il Piceno, come costa da un marmo Gruteriano (*a*). Tale fu ancora Ragonio in tempo di Comodo deputato Giudice della Puglia, come apparisce dall' iscrizione portata dal Grutero (*b*); e l' istesso si legge di Cajo Cornelio deputato in questi tempi Giuridico per la Flaminia, e per l' Umbria (*c*). A questi Giuridici sembra, che succedessero i Correttori; la prima memoria de' quali nella nostra Italia, per quanto io sappia, non è più antica dell' Imperio di Settimio Severo, leggendosi in un marmo pubblicato dal Suaresio, e riportato dallo Sponio (*d*), che L. Celio Rufo, il quale fu Curatore del trionfo di Settimo Severo, circa l' anno CCIII. di Cristo fu Correttore della Toscana, dell' Umbria, e del Piceno. Ma da quest' istessa iscrizione apparisce, che quelle Regioni, in cui Rufo esercitò l' ufficio di Consolare, e di Correttore, non erano allora divise in Provincie: posciache la Campagna, e la Puglia secondo la Notizia dell' Imperio erano due Provincie, una Consolare, l' altra Correttoriale: e la Toscana coll' Umbria, e il Piceno

(*a*) Gruter. pag. MXC. 13.

(*b*) L. RAGONIO . L. F. VRINATIO .
LARCIO . QVINTIANO . COS . SODALI . HADRIANAL. LEG. LEG. XIIII. GEM. DONIS .
MILIT . DONAT . AB . IMP . COMMODO .
ANTONINO . AVG . PROCOS . PROV .
SARDIN. IVRIDICO . PER . APVLIAN .
PRAEF. I. O. PRAET. AED. PL. Q.
PR. PROV. AFRICAE . SEVIR.
M. ANTIVS . ENNIVS . SERGIANVS . AMICO .
Apud Grut. pag. CCCLXIX. num. I.

(*c*) C. CORNELIO .
C. F. QVIRIN.
FELICI . THRALLO .
IVRID. PER . FLAM. ET . VMBR.
C. V. LEG. PROV. ACHAIAE . PRAET.
TR. PL. QVAEST. PROV. SICIL.
PATRONO . COLONIAE .
VICANI . VICORVM . VII. ET . COLLEG.
FAB. CENT. DENDR. VRBIS . IVRIDICATVS . EIVS . OB . EXIMIAM . MODERATIONEM . ET . IN . STERILITATE .
ANNONAE . LABORIOSAM . ERGA .
IPSOS . FIDEM . ET . INDVSTRIAM .
VT . ET . CIVIBVS . ANNONA .
SVPERESSET . ET . VICINIS .
CIVITATIBVS . SVBVENIRETVR .
L. D. D. D.
Apud Gruter. pag. MXCIII. num. 3.

(*d*) L. COELIO . L. F. QVIR. RVFO. V. C. FLAVIALI . SACERDOTI .
SPLENDIDISSIMO . PONTIFICI . MINORI .
COOPTATO .
IN . COLL.
OMNIVM . FAB. CENTONARIOR . ET .
DENDROFOR .
CVRATORI . TRIVMPHI .
IMP. CAES. L. SEPTIMII . PERTINAC.
AVGVSTI . PARTHICI .
ARABICI. ET. PARTHICI. ADIABENICI. MAXIMI.
CONSVLARI .
CAMPANIAE. ET . APVLIAE . RIS. CORRECTORI.
TVSCIAE . ET . VMBRIAE .
ET. PICENI . PROCVRATORI. LVDI. LITTERARII.
IIII. VIRO . VIARVM .
STERNENDARVM . VIAE . SEPTINAE .
PROCVRATORI .
XX. HERED.
BRVTIAE . ET . CALABRIAE . CVRATORI .
EDIFICIORVM .
AQVARVM . QVESTORI . AERARI . SATVRNI .
PATRONO . COLONIAE .
RICINNIAE. HELVIAE. IN. CVI. CVR. ET. OF.
BENEMERITO . RICINNATI .
HELVIANI . SVA .
IMPENS . IN . FORO . CAES. D. D.
Sponius Miscellan. erud. antiq. pag. 177.

ceno similmente due Provincie erano ambedue Consolari; onde chiamandosi Rufo Consolare della Campagna, e della Puglia, e Correttore della Toscana, dell'Umbria, e del Piceno, certamente non amministrò quelle Regioni come Provincie, e con Magistrato Provinciale ordinario, essendo del tutto fuora d'ogni sistema Romano, che un solo ufficiale sotto un medesimo nome governasse due Provincie di ragione diversa. Del rimanente i Rettori ordinarj delle Provincie non erano divisati con altri nomi, che o di Proconsoli, o di Pretori, o di Presidi, e qualche volta di Consolari: e se qualche mutazione si facea, questa accadeva nel convertir le Provincie Pretorie in Presidiali, e le Proconsolari in Consolari, come portava la necessità della guerra, siccome leggiamo in Capitolino aver fatto Marc'Aurelio *(a)*, e in Lampridio Alessandro Severo ne' tempi di cui favelliamo [*b*]. Avendo Augusto divise le Provincie, ed altre riserbate a se, altre lasciate alla disposizion del Senato, quelli che le Provincie amministravano con Imperio a nome degl' Imperadori dapprima si diceano Legati di Cesare, dappoi si dissero Presidi *(c)*. Di questi Legati si fa menzione da Lampridio nella vita di Alessandro Severo: ma, come osserva il Panciroli, questi Legati, di cui parla Lampridio, erano ufficiali, i quali si spedivano dal Principe all'esercito per ordinar la pace, e la guerra *(d)*, a i quali successero i Maestri delle Milizie, come si raccoglie da Vegezio *(e)*. Ma questi Magistrati Provinciali nel tempo di cui si parla non erano uditi in Italia, dove pure non era udito il nome di Correttore preso per ordinario Reggitore di Provincia, ancorche fuor d'Italia la Correttura da' tempi di Settimio Severo cominciasse a sentirsi come maestranza di Provincie, siccome apparisce da alcune leggi riferite nelle Pandette [*f*],

II. E benche Aurelio Vittore scriva, che Aureliano dopo aver trionfato di Tetrico lo fece Correttore della Lucania, Magistrato, che ne' tempi più bassi fu proprio di quella Provincia *(g)*; contuttociò essendo vissuto questo Scrittore sotto Teodosio il giovane, mi-

Gg 2 rò

[*a*] *Provincias ex Proconsularibus Consulares, aut ex Consularibus Proconsulares, aut Pretorias pro belli necessitate fecit*. Julius Capitol. in M. Aurel.

(b) Provincias Pretorias Præsidiales plurimas fecit, Proconsulares ex Senatus voluntate ordinavit. Ælius Lampridius in Alexand. Severo.

(c) L. 1. ff. *de Officio Præsidis*, & l. 4. ff. *de Offic. Adsess.*

(d) Pancirolus in Not. Imperii Orient. cap. 30.

(e) Veget. de re milit. lib. 3. cap. 9.

(f) L. 10. ff. *de Officio Præsid.* & l. 20. eodem titulo.

[*g*] *Hic Tetricum, qui Imperator in Galliis electus fuerat, Correctorem Lucaniæ provexit*. Sext. Aurel. Victor de Cæsaribus & in epistola hist. Aug.

rò al coſtume de' ſuoi tempi, in cui la Lucania, ed i Bruzj come Provincia Correttoriale era amminiſtrata da' Correttori: del rimanente coſta da Trebellio Pollione, che fiorì aſſai prima d' Aurelio Vittore, che Tetrico fu coſtituito Correttore non di una Provincia, ma di tutta l' Italia, e di tutte le Regioni di eſſa, noverate diſtintamente dallo ſteſſo Scrittore [a]. La Correttura adunque conferita a Tetrico da Aureliano non fu Magiſtrato ordinario Provinciale, ma ſtraordinaria maeſtranza colla ſoprantendenza a tutta l' Italia. Queſta ſteſſa Correttura d' Italia ſoſtenne Peto Onorato in tempo di Diocleziano, come appariſce dalla lapida riferita dal Grutero [b]. Nè però ſia che alcuno ſi immagini, che in queſta Correttura di Peto foſſe indicato il nome di Magiſtrato Provinciale, o la Prefettura, o preſidenza di qualche Provincia: ſeppur non vorrà credere, che l' Italia, e tutte le ſue Regioni foſſer conſiderate come una ſola Provincia, cui un Correttore preſiedeſſe, che poi ſarebbe lo ſteſſo che il dire, in queſti tempi non eſſere ſtata la noſtra Italia in più Provincie diviſa. Così ancora non ſi trovano in queſti tempi documenti, onde ſi raccolga eſſere ſtata l' Italia diviſa in due Vicariati, cioè, in uno detto di Roma, cui erano ſottopoſte le dieci Provincie ſuburbicarie, e l' altro d' Italia, cui ſette altre Provincie erano ſottomeſſe. E l' iſteſſo Giannone conſente non averſi memoria de' Vicarj di Roma prima di Coſtantino (c); ma aſſai più baſſa è la memoria de' Vicarj d'Italia, quando queſti nomi ſi voglian prendere per gli Amminiſtratori delle Dioceſi, che ſoſtenevano in eſſe le veci del Prefetto al Pretorio: poiche in altro ſenſo il nome, e l'ufficio di Vicario è aſſai più antico, prendendoſi per qualſivoglia, che le veci di un altro faccia nella civile amminiſtrazione. Onde Flavio Vopiſco di Aureliano, quando era privato, ſcrive, che aveva ſoſtenute più Vicarìe di diverſi ufficj, e Magiſtrati

(a) *Quare cùm Aurelianus nihil simplex, neque mite, aut tranquillum facilè cogitaret, Senatorem populi Romani, eundemque Consularem, qui jure præsidiali omnes Gallias rexerat, per triumphum duxit ... Pudore tamen victus vir nimium severus, eum, quem triumphaverat, Correctorem totius Italiæ fecit, idest, Campaniæ, Samnii, Lucaniæ, Brutiorum, Apuliæ, Calabriæ, Etruriæ, atque Umbriæ, Piceni, & Flaminiæ, omnisque annonariæ Regionis; ac Tetricum non solum vivere, sed etiam in summa dignitate manere passus est*. Trebell. Pollio in Tetrico sen.

(b) AETERNO . IMPERATORI .
NOSTRO . MAXIMO .
OPTIMOQVE . PRINCIPI .
AVRELIO . VALERIO .
DIOCLETIANO . PIO .
FELICI . INVICTO .
AVGVSTO .
PETVS . ONORATVS ... VIR .
CORRECTOR . ITALIAE .
NVMINI . EIVS . DICATISS.
Apud Gruter. pag. CCLXXIX. 4.

(c) Giannone tom. I. lib. 2. cap. 3. §. I.

giſtrati [a]. Così ancora frequente menzione ſi trova del Vicario di Roma preſo per colui, che le veci del Prefetto Urbano ſoſteneva nell' amminiſtrazione della Prefettura Urbana; non mai però per quello, che le veci facea del Prefetto al Pretorio nel governo della Dioceſi. In queſti tempi adunque non eſſendo in Italia altra Metropoli fuor di Roma, o altra Città principale, che foſſe capo delle altre Città Italiane, ſe la Chieſa nell' Eccleſiaſtica diſpoſizione aveſſe voluto accomodarſi alla civile, non poteva eſſere in Italia altro Veſcovo, che foſſe capo degli altri Veſcovi Italiani, fuorche il Veſcovo Romano.

§. XV.

Se Coſtantino Magno divideſſe l' Italia in Provincie, e diſtribuiſſe queſte in due Vicariati.

S O M M A R I O.

I. *Primato del Romano Pontefice ſopra tutte le Chieſe del Mondo Cattolico confeſſato da Giannone. Suo equivoco nell' attribuire al Sirmondo la limitazione della poteſtà ordinaria del Papa alle Provincie ſuburbicarie.*

II. *Interpetrazione di Ruffino del ſeſto Canone Niceno ha ſomminiſtrata occaſione a' Proteſtanti, ed altri di limitar la poteſtà ordinaria del Papa, o alle Provincie compreſe nel diſtretto del Prefetto di Roma, o alle Provincie ſottopoſte al Vicario di Roma. Canone del Concilio Niceno non mirò, nè potea mirare alle Provincie ſuburbicarie.*

III. *Si eſamina ſe nel tempo di Coſtantino l' Italia foſſe diviſa in Provincie. Nome di Provincia dato alle Regioni d' Italia dagli Scrittori della materia agraria ſi dimoſtra aggiunto all' Opere loro da qualche Interpolatore. Iſcrizione ſpuria, dove la Campagna è eſpreſſa col nome di Provincia.*

IV. *Provincie d' Italia ſecondo la Notizia dell' Imperio quali erano Suburbicarie, quali Conſolari, quali Correttoriali, e quali Preſidiali. Neſſuna di queſte è rammentata da Seſto Rufo in Italia, dove*

[a] *Habuit ergo Vicarias Ducum, & Tribunorum diverſis temporibus propè quadraginta.* Vopiſcus in Aureliano.

dove descrive tutte le Provincie del Romano Imperio dopo i tempi di Costantino.

V. *Regioni diverse d' Italia, che secondo la Notizia costituivano più, e più Provincie; in tempo di Costantino amministrate da un solo Reggitore. Correttori ne' tempi Costantiniani amministravano le Regioni d' Italia, le quali nella Notizia erano Provincie Consolari.*

VI. *Vicariati d' Italia è incerto se fossero in tempo di Costantino. Nome di Provincie suburbicarie posteriore all' Imperio di Costantino: non poterono venire in mente al Concilio Niceno.*

DOpo lungo giro per le Provincie, e per le Diocesi dell' Imperio, finalmente Giannone si ferma in Italia, per ivi trovar la politìa Ecclesiastica della Chiesa di Roma, istituita, come egli crede, sulla forma della disposizion civile data da Costantino all' Imperio, e così ragiona (*a*):

TESTO:

,, Sotto il Prefetto d' Italia, come s' è veduto, erano tre Diocesi,
,, l' Illirico, l' Africa, e l' Italia: delle due prime non accade quì
,, favellare; ma dell' Italia, nella quale veggiamo istituito il più ce-
,, lebre Patriarcato del Mondo, è di mestieri, che un poco più dif-
,, fusamente si ragioni: ciò che ancora dovrà riputarsi uno de' mag-
,, giori pregi di questa Diocesi, che quando gli altri Patriarcati, e
,, quell' istesso di Costantinopoli, che attentò di usurpar eziandio le
,, costui ragioni, sono già tutti a terra, il solo Patriarca di Roma sta
,, in piedi; ed unendosi anche nella sua Persona le prerogative di
,, Primo, e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico, e
,, sopra quanti Patriarchi vi furon giammai, meritamente può van-
,, tarsi la nostra Italia, e Roma, esser ella la principal sede della Re-
,, ligione, siccome un tempo fu dell' Imperio.

I. Non volendo io frodar Giannone di quella lode, che può meritare delle cose da lui cattolicamete scritte, non voglio neppur entrare ad esaminare in qual senso egli confessi, che nella persona del Romano Pontefice si uniscono le prerogative *di Primo, e di Capo sopra tutte le Chiese del Mondo cattolico*. E benche io sappia, che il suo gran Maestro Dupino, da cui tragge in questo luogo le cose, che scrive,

(*a*) Tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 127.

ſcrive, prende queſto nome di *Primo*, e di *Capo* nel Veſcovo Romano in un ſenſo aſſai differente da quello, in cui dee prenderſi, e in cui univerſalmente vien preſo da tutti i Cattolici, ammettendo nel Pontefice un ſolo Primato di onore, vuoto di quella poteſtà di giuriſdizione, che dobbiamo confeſſare a lui appartener ſopra tutta la Chieſa; contuttociò non eſprimendo eſſo in qual ſenſo confeſſi queſto Primato, voglio credere, che la ſua confeſſione ſia più conforme al ſentimento comune degli Scrittori Cattolici, che al particolare del ſuo inſigne Teologo di Parigi; e perciò paſſerò ad eſaminar le altre coſe, che quì ſcrive, dicendo:

T E S T O.

„ Al Prefetto d'Italia, come s'è detto [a], due *Vicariati* erano ſot-
„ topoſti: il Vicariato di *Roma*, e quello d'*Italia*. Nel Vicariato di
„ Roma erano poſte dieci Provincie. Tutte le quattro noſtre Provin-
„ cie, onde ora ſi compone il Regno, cioè, la Campagna: la Pu-
„ glia, e la Calabria: la Lucania, e' Bruzj: ed il Sannio appartene-
„ vano al Vicariato di quella Città. Vi andavan ancora compreſe
„ l'Etruria, e l'Umbria: il Piceno Suburbicario: la Sicilia: la Sarde-
„ gna, la Corſica, e la Valeria.

„ Sotto il Vicariato d'Italia, il cui Capo fu la Città di *Milano*,
„ erano ſette Provincie: la Liguria: l'Emilia: la Flaminia, ovvero il
„ Piceno Annonario: Venezia, a cui dapoi fu aggiunta l'Iſtria:
„ l'Alpi Cozzie: e l'una, e l'altra Rezia. Queſta diviſione d'Ita-
„ lia in due Vicariati portò in conſeguenza, che la politìa Eccleſia-
„ ſtica d'Italia non corriſpondeſſe a qnella d'Oriente; poiche non
„ ogni Provincia d'Italia, ſiccome avea la Città Metropoli, ebbe il
„ ſuo Metropolitano, come in Oriente, ma le Città, come prima, ri-
„ tennero i ſemplici Veſcovi; e queſti non ad altro Metropolitano,
„ ma o al Veſcovo di Roma, o a quello di Milano erano ſuffraganei:
„ quegli del Vicariato di Roma al Veſcovo di quella Città, gli altri
„ del Vicariato d'Italia al Veſcovo di Milano (*b*).

„ Le Provincie, che al Vicariato della Città di Roma s'apparte-
„ nevano, come ben prova il Sirmondo (*c*), per queſto ſteſſo s'appel-
„ larono Suburbicarie: onde le Chieſe Snburbicarie eran quelle, che
„ Vica-

(*a*) Tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 127. e 128.

(*b*) Petrus de Marca de Concord. lib. 1. cap. 2. num. 12.

(*c*) Sirmond. de ſuburbicar. regionib. lib. 1. cap. 7.

„ Vicariato di Roma eran comprefe . G. Gotofredo , Cl. Salmafio
„ fono d' altro fentimento : effi reftringono in troppo angufti confini
„ le Provincie , e le Chiefe Suburbicarie , e pretendono , che foffero
„ ftate quelle , che per cento miglia intorno a Roma , e non oltre fi
„ diftendevano , e che al Prefetto della Città di Roma ubbidivano .
„ Altri dierono in un'altra eftremità , e fotto nome di Provincie Sub-
„ urbicarie intefero chi l' univerfo Imperio di Roma , e chi almeno
„ tutto l' Occidente , come con grandi apparati ftudiaronfi provare
„ Emanuello Schelftrate , e Lione Allacci (a).

„ Ma Lodovico Ellies Dupino (b) non può non commendare per
„ vera l' opinione di Sirmondo , e riprovando così l' una , come l' al-
„ tra delle oppofte fentenze , fopra ben forti , e ftabili fondamenti
„ ftabilifce , le Provincie , e le Chiefe Suburbicarie effere ftate quelle ,
„ che al Vicario di Roma ubbidivano , e che da quel Vicariato eran
„ comprefe .

Prima di rifolver l'articolo propofto convien fare alcune offervazioni fopra i marci equivoci di quefto male accorto Scrittore . Volendo coftui riftringer col fuo Dupino l' immediata giurifdizione , e l' ordinaria poteftà del Romano Pontefice alle fole dieci Provincie fuburbicarie , allega Pietro de Marca , e il Srmondo , e dice che Dupino non può non commendar per vera l' opinione di quefti , che le Provincie fuburbicarie foffero quelle , che al Vicario di Roma erano fottopofte . Ma altro è , che il Sirmondo difegni per le Provincie fuburbicarie quelle , che al Vicario di Roma ubbidivano , altro è , che ei limiti a quefte fole l' ordinaria , e immediata giurifdizione del Vefcovo Romano : che anzi egli è certo , che tanto il Sirmondo , quanto il de Marca con faldiffime ragioni dimoftrano la poteftà Patriarcale del Romano Pontefice fopra tutte le Provincie dell' Imperio Occidentale ; onde egli molto male a propofito adduce per la fua opinione l' autorità di quefti due valenti Scrittori .

II. Difcendendo ora all' efame del propofto dubbio conviene offervare , che così i Proteftanti , come alcuni Pontificj di folo nome , i quali hanno voluto limitare in angufti confini la poteftà immediata del Romano Pontefice , e renderla inferiore a quella de' Vefcovi Aleffandrino , e Antiocheno , non hanno a loro avvifo argomento più forte , che l' interpetrazione data da Ruffino al VI. Canone del Concilio Niceno : imperocche febbene i Padri Niceni non prefcriffero alcun limite

(a) Schelcftrat. Antiquit. illuftrat. par. I. dif. 2. cap. 3. Leo Allat. de Occid. & Orient. Ecclef. conf. lib. 1. cap. 9.

(b) Dupin. loc. cit.

limite all' immediata giurifdizione del Romano Pontefice, come prefcriffero all' Aleffandrino le Provincie dentro l' Egitto, e all' Antiocheno le Provincie contenute nella Regione di Oriente, ma folamente fi valfero dell' efempio del Vefcovo Romano come forma, onde per antica confuetudine era ftata data a que' due Vefcovi di Aleffandria, e di Egitto maggior eftenfione della lor poteftà di quella conceduta ad ogni Metropolitano, come apparifce dalle parole dello fteffo Canone: *Si offervino gli antichi coftumi, che il Vefcovo di Aleffandria abbia poteftà fopra l' Egitto, la Libia, e la Pentapoli, ficcome quefto è confueto al Romano Pontefice* (a); contuttociò portando Ruffino in compendio quel Canone, così lo fpone: *Ed appreffo Aleffandria, e nella Città di Roma fi offervi la vecchia confuetudine, che ficcome quello dell' Egitto, così quefto delle Chiefe fuburbicarie abbia follecitudine* (b). Quefta interpetrazione, affai per altro lontana dal tefto, ha pofti in curiofità gli Scrittori delle cofe Ecclefiaftiche d' inveftigare quali foffero quefte Chiefe fuburbicarie, alle quali fecondo Ruffino fu riftretta dal Niceno la poteftà del Vefcovo Romano. Claudio Salmafio, e Jacopo Gottofredo, uomini Proteftanti altrettanto dotti, quanto furiofi nemici della Chiefa, contro il fenfo comune di tutto il Mondo, e con difcapito del loro nome hanno fcritto, che le Chiefe fuburbicarie erano quelle, che conteneanfi nelle Provincie comprefe nel diftretto di cento miglia attorno a Roma, e fottopofte alla giurifdizione del Prefetto Urbano. Giannone col fuo Dupino un poco più liberale di coftoro vuole a tutti i patti, che le Chiefe fuburbicarie quelle foffero, che nelle dieci Provincie foggette al Vicario di Roma fi conteneffero. Ma univerfalmente tutti gli altri Scrittori Cattolici infigni per fama, per dottrina, e per erudizione foftengono, o che Ruffino affai fcioperatamente interpetrò il Canone Niceno, affegnando limiti alla poteftà del Vefcovo Romano da quello non affegnati, o che le Chiefe fuburbicarie da lui nominate foffero tutte quelle, che comprendeanfi nell' Imperio Occidentale: ma neffuno, che io fappia, fi è data la pena di efaminare, fe in tempo del Concilio Niceno fotto l' Imperio di Coftantino la noftra Italia foffe divifa in Provincie fuburbicarie, e non fuburbicarie, e diftribuita in Vicariati; dalla qual cofa per altro dipende la vera intelligenza del Canone Niceno, e del compendio di effo fatto da Ruffino: febbene all' intento di Giannone neppur bafteria, che tal difpofizione foffe ftata

(a) Ἐπειδὴ καὶ τῷ ἐν τῇ Ῥώμῃ Ἐπισκόπῳ τοῦτο σύνηθές ἐστιν. Conc. Nicæn. Can. VI. Ved. fop. §. 2. num. 2.

(b) *Ut apud Alexandriam, & in urbe Roma vetufta confuetudo fervetur, ut vel ille Ægypti, vel hic Suburbicariarum Ecclefiarum folicitudinem gerat.* Ruffinus hift. Ecclef. lib. 10. cap. 5.

fatta da Costantino qualche anno prima del Niceno; poſciache chiamando il Niceno, ſecondo le parole di Ruffino, vetuſta la conſuetudine, che il Veſcovo Romano regga le Chieſe ſuburbicarie, non può mirar certamente alla nuova diſpoſizione fatta poco prima da Costantino intorno alle dieci Provincie ſuburbicarie, ma doverebbero eſſere ſtate queſte unite ſotto un Vicario lungo tempo prima di Costantino, acciocche aveſse luogo quell' antica conſuetudine: ma avendo noi dimoſtrato, che l' Italia prima di Costantino non era nè diviſa in Provincie, nè diſtribuita in Vicariati, è chiaro, che il Concilio Niceno non potè mirare a queſte Provincie ſuburbicarie.

III. Ma parlando pure del tempo di Costantino, quello, che non è ſtato eſaminato da altri, proccureremo eſaminar noi, cioè, ſe nell'Imperio di queſto Principe, e nell' anno, in cui fu celebrato il Concilio Niceno, la noſtra Italia foſse diviſa in Provincie aventi ciaſcheduna i ſuoi particolari Reggitori civili, e ſe queſte Provincie foſser diſtribuite ſotto due Vicariati. E benche conoſciamo di aſsumere una difficile impreſa nel tentare una nuova ſtrada non anche battuta, nè ſcoperta da alcuno, ſupponendoſi univerſalmente da tutti queſta diviſione in tempo di Costantino; ci luſinghiamo nulladimeno di por la faccenda in tale ſtato, onde altri poſsa con nuove ricerche ſpianar quella via, che noi ſiamo per iſcoprire. Ma per non prendere equivoci in queſta materia, e per iſchivar le quiſtioni, e le liti di nome conviene avvertire, che quantunque ſia ſentimento di accuratiſſimi, e dottiſſimi Scrittori, il nome di Provincia non eſsere ſtato udito in Italia prima de' tempi di Costantino (*a*); contuttociò queſto è vero ſol tanto nella proprietà di parlare, e ſecondo il vero ſtato, e la coſtituzione delle Provincie: poſciache potrebbe ſembrare, che anche prima de' tempi di Costantino da alcuni Latini Scrittori, che della materia agraria trattarono, foſse ſtato uſato il nome di Provincia per ſignificar le Regioni d' Italia. Frontino numerando ſei Provincie comprende ſotto queſto nome la Lucania, i Bruzj, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, e la Toſcana (*b*): Igino nomina la Provincia di Toſcana (*c*): ne' Frammenti di Balbo ſon chiamate Provincie il Piceno, la Valeria, e la Calabria (*d*): e finalmente Aggeno fa menzione del Preſide della Gallia Togata (*e*). Ma ſenza dire che gli ſcritti di queſti Autori ſono ſtati a noi tramandati laceri, e pie-

(*a*) Cujacius obſervat. lib. XII. cap. 33. Sirmond. de Regionib. Suburbicar. cap. 2.

(*b*) Julius Frontin. de Coloniis. Rei agrar. Auct. ex edit. Vuillelmi Goeſii pag. 109. & ſeq.

(*c*) *Litteræ ſingulares, quæ in terminis Provinciæ Tuſciæ ſcriptæ ſunt*. Hyginus de limitibus conſtit. ib. pag. 211.

(*d*) Ib. pag. 142. 144. & 146.

(*e*) Aggenus in Comment. ad Frontinum de limit. agrorum ib. pag. 57.

e pieni d' infiniti errori, e mescolati con varie cose false, e suppositizie, come hanno osservato coloro, che gli hanno raccolti, e pubblicati [a]: senza ripetere, essere incerta l'età di alcuni di questi Scrittori, nè potersi sapere se scrivessero prima, o dopo i tempi di Costantino; altre forti ragioni ne persuadono, che i nomi di Provincie sieno stati aggiunti alle Regioni nominate da Frontino, e da Balbo. Primieramente egli parla ivi delle misure, de' limiti, e de' termini secondo che erano descritti ne' libri di Augusto, e di Nerone Cesari, e di Balbo agrimensore, il quale, come egli dice, ridusse in iscritto le misure di tutte le Città, e le Provincie ne' tempi di Augusto (*b*): dappoi recando ciò, che era notato nel libro di Augusto, e di Nerone Cesari, chiama Provincie la Lucania, i Bruzj &c. (*c*). Ora è certa certissima cosa, che nel libro di Augusto, e di Nerone la Lucania non potea nominarsi Provincia, essendo allora l'Italia divisa in Regioni, non in Provincie. L'istesso ancora si vuol dire de' Frammenti di Balbo, il quale avendo scritto ne' tempi di Augusto, non potea certamente appellar Provincia alcuna Regione d' Italia. Secondariamente, Frontino, o sia il libro di Augusto, e di Nerone da Frontino recato, distingue come due Provincie la Lucania, e i Bruzj, e similmente come due Provincie distinte nomina la Puglia, e la Calabria. Ma è cosa indubitata, che quando l' Italia fu divisa in Provincie, la Lucania, e i Bruzj costituivano una sola Provincia sotto un medesimo Correttore, ed una sola Provincia sotto un Correttore istesso componevano la Puglia, e la Calabria, come apparisce dalla Notizia dell' Imperio. In quanto ad Igino, essendo egli stato Liberto di Augusto, ed avendo scritto ne' primi tempi dell' Imperio, come apparisce dall'Opera sua, non potea certamente chiamar Provincia la Toscana, se non impropriamente parlando. Aggeno finalmente avere scritto dopo i tempi di Costantino si raccoglie dalle sue parole, dove dice, che cresciuta la santissima Religion Cristiana in Italia, molti occuparono i Boschi profani, ed i Templi, e li ridussero a coltivazione (*d*); la qual cosa

(*a*) *Verùm cùm nemo illorum, qui hac olim tractarunt, integer ad nos pervenerit, sed eorum nonnisi lacera, quadam etiam distorta habeamus fragmenta; immò cum falsa, & supposititia quadam pro veris, & legitimis irrepserint, res tam eximia magnam partem in abstruso non latere non potest.* Vuillelm. Goesius in præfatione ad Auctores rei agrariæ.

(*b*) *Huic addenda sunt mensura limitum, & terminorum ex libris Augusti, & Neronis Cæsarum, sed & Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium Provinciarum, & Civitatum formas, & mensuras compertas in Commentarios contulit.* Julius Frontinus de Coloniis loc. cit. pag. 190.

(*c*) *Liber de Augusti Cæsaris, & Neronis, Provincia Lucania.* Frontin. ibid.

(*d*) *In Italia autem multi, crescente Religione sacratissima Christiana, lucos profanos, sive Templorum loca occupaverunt.* Aggenus Comment. in Front. de Controvers. agrorum ibid. pag. 61.

cosa accader non potè, se non dopo la pace data da Costantino alla Chiesa. Oltre de' nominati Scrittori trovasi la Campagna divisata col nome di Provincia in un marmo portato dal Relando ne' Fasti Consolari, dedicato sotto il Consolato di Giulio Silvano, e di Vibullio Augurino, cioè, l'anno di Cristo CLVI., dove a chiare note si legge il nome di *Procuratore della Provincia di Campagna*. Ma il nome ivi errato de' Consoli dimostra apertamente la falsità dell' iscrizione tratta dalla falsaria officina del Ligorio. Silvano, non Giulio, nè Giuliano, ma C. Cejonio Silvano; e Augurino, non M. Vibullio, ma C. Serio Augurino si veggon nominati ne' Fasti corretti dal Cardinal Noris (*a*), e nelle sincere lapidi appresso il Grutero (*b*).

IV. Per nome di Provincia adunque, a propriamente parlare, noi non intendiamo se non quella civil disposizione, per cui molte Città di una Regione co i loro territorj erano sottoposte a una principal Città, o Metropoli, in cui risiedeva un Governatore, che a tutte presiedeva, ed a cui gli affari delle altre Città comprese sotto il suo governo si riportavano. Del rimanente non può negarsi, che siccome furono sempre in Italia diversi Popoli, così furono ancora sempre in essa diverse parti, e Regioni, sopra le quali di quando in quando si deputavano da' Principi Giudici per ordinare i loro affari, e per render loro ragione. Ma questi Magistrati non erano stabili, nè ordinarj, nè affissi ad alcun luogo speciale; ma a guisa di que' Senatori, che o dalla Repubblica, o da' Principi si spedivano ad ordinar gli eserciti, e le Provincie, e non aveano ordinaria Magistratura; così questi Giudici deputati sopra le Regioni d' Italia non aveano nè prefisso tempo, nè determinati confini della loro giurisdizione, ma sì quello, che questi dipendevano dall' arbitrio de' Principi; onde ad un solo commettevasi alcuna volta tutta l'Italia, per esser da quello corrette, e riformate le cose, che avean bisogno di riforma, che perciò si dissero Correttori. Così Pivieno Tetrico fu fatto da Aureliano Correttore di tutta l' Italia, e similmente Peto Onorato sotto Diocleziano Correttore non di una Regione, ma dell' Italia fu creato, come abbiamo osservato nel paragrafo antecedente. Ma il nome di Correttore non era allora proprio di Governator di Provincia, come fu dappoi. Nel senso adunque sopra esposto si dee vedere se erano in Italia Provincie ne' tempi di Costantino. Giannone, il quale si persuade, che quella disposizion d' Italia, la qual si vede nella Notizia dell' Imperio scritta, com' ei confessa, sotto Teodosio il giovane, sia stata fatta da Costantino, anzi, se a Dio piace, da Adriano, dice,

(*a*) Norisius epist. Consf.

(*b*) Gruter. pag. CCXXVIII.

dice, che sotto quel Principe l' Italia *era divisa in diciessette Provincie; siccome furon distinte sotto Adriano* (*a*). Novera indi queste Provincie condo l' ordine esposto nella Notizia, cioè, I. Venezia. II. Emilia. III. Liguria. IV. Flaminia, e Piceno annonario. V. Tuscia, ed Umbria. VI. Piceno suburbicario. VII. Campania. VIII. Sicilia. IX. Puglia, e Calabria. X. Lucania, e Bruzj. XI. Alpi Cozzie. XII. Rezia prima. XIII. Rezia seconda. XIV. Sannio. XV. Valeria. XVI. Sardegna. XVII. Corsica. Ripetendo poi fino dal tempo di Adriano i nomi de' Reggitori di queste Provincie, come si trovano scritti nella Notizia dell' Imperio, dice, che altre di esse erano Consolari, altre Correttoriali, ed altre Presidiali: che *sotto la disposizione de' Consolari furon commesse otto Provincie, quali furono* I. *Venezia, ed Istria*, II. *l' Emilia*, III. *la Liguria*, IV. *la Flaminia, e il Piceno annonario*, V. *la Toscana, e l'Umbria*, VI. *il Piceno suburbicario*, VII. *la Campania*, VIII. *la Sicilia. Sotto la disposizione de' Correttori due Provincie*. I. *la Puglia, e la Calabria*, II. *la Lucania, ed i Bruzj. Sotto i Presidi sette*. I. *l' Alpi Cozzie*, II. *la Rezia prima*, III. *la Rezia seconda*, IV. *il Sannio*, V. *la Valeria*, VI. *la Sardegna*, VII. *la Corsica* (*b*). Finalmente parlando de' due Vicariati dice, che queste Provincie eran divise in *due Vicariati: uno detto di Roma, l'altro d'Italia. Nel Vicariato Romano erano dieci Provincie: la Campagna: l' Etruria, e l' Umbria: il Piceno suburbicario: la Sicilia: la Puglia, e la Calabria: la Lucania, e Bruzj: il Sannio: la Sardegna: la Corsica: e la Valeria. Nel Vicariato d' Italia, il cui capo era Milano, furono sette Provincie: la Liguria: l' Emilia: la Flaminia, e Piceno annonario: Venezia, a cui da poi fu aggiunta l' Istria: l'Alpi Cozzie: e l' una, e l' altra Rezia* (*c*). E questa appunto è la disposizione d' Italia descritta nella Notizia dell' Imperio. Ma che questa medesima disposizione avesse l' Italia non dico in tempo d'Adriano, che sarebbe sciocchezza il pensarlo, ma sotto Costantino, non potrà mai con alcun antico documento dimostrarsi. Primieramente Sesto Rufo, che lungo tempo dopo Costantino scrisse, rappresentando la disposizion dell' Imperio qual' era nel suo tempo, e parlando ordinatamente delle Provincie secondo che di mano in mano furono da' Romani acquistate, e della divisione fatta di esse da' Principi fino alla sua età, dove parla d'Italia la considera come affatto separata da tutte le Provincie. Numera sei Provincie nell' Africa, sei nella Spagna, quattordici nelle Gallie, quattro nella Bret-

(*a*) Giannone tom. I. lib. 2. cap. I. (*b*) Giannone tom. I. lib. I. cap. 5. e lib. 2. cap. I.
(*c*) Giannone tom. I. lib. 2. cap. I.

Brettagna, diciassette nell' Illirico, e così in altre Regioni; ma nessuna ne numera in Italia, o all' Italia appartenente, benche faccia menzione delle Alpi Cozzie, e delle due Rezie, della Sicilia, della Sardegna, e della Corsica, le quali come Provincie in nessun modo appartenenti all' Italia son da lui descritte (a). Quello ancora che più importa si è, che egli non tralascia di far menzione degli ufficiali, che in suo tempo amministravano queste tre ultime Provincie, dicendo, che prima la Sicilia era retta da i Pretori, dopo da' Presidi, e finalmente in suo tempo da i Consolari: che la Sardegna, e la Corsica erano prima amministrate da' Pretori, ed indi da' Presidi; ma non parla di altri o Consolari, o Presidi, che amministrassero le Provincie d' Italia. Or facendo questo Scrittore così distinta menzione delle Provincie, che erano in suo tempo divise nelle altre Regioni massimamente Occidentali, come averebbe tralasciato di nominar quelle d' Italia se in suo tempo vi fossero state?

V. Nè può farci argomento, che fosse in Italia questa disposizione in tempo di Costantino il leggersi, che vi fu allora qualche Consolare in alcuna Regione d' Italia; poiche da ciò non si deduce, che quella parte, cui era preposto il Consolare, fosse Provincia Consolare: conciossiache queste Prefetture si davano fuor d' ordine, come sopra si è detto: e in quella stessa Regione, dove una volta si vede un Consolare, un' altra si vede un Correttore; e alcune volte ancora si osserva, che a più parti, o Regioni d' Italia, le quali secondo la Notizia dell' Imperio costituivano diverse Provincie amministrate da diversi ufficiali, si preponeva un ufficiale sotto il medesimo nome. Così sappiamo, che Postumio Tiziano, il quale fu Consolo l' anno di Roma MLIV., e della Cristiana salute CCCI., dappoi fu Correttore dell' Italia Traspadana, e della Campagna, come si legge nella seguente iscrizione.

T. FL. POSTVMIO TITIANO . V. COS.
PROCOS . PROV. AFRICAE .
COS. AQVARVM . ET . MINICIAE .
CORR. ITALIAE. TRANSPADANAE.
CORR. CAMPANIAE. (b)

Ma la Gallia Traspadana comprendea più Regioni, le quali nella Notizia costituiscono più Provincie, altre Consolari, altre Presidiali; sicco-

[a] Vid. Sextum Rufum in Breviario. (b) Apud Grut erum pag. CCCLXIV.

ſiccome ancora nella Notizia, e ſecondo Giannone alla Campagna preſiedea non un Correttore, ma un Conſolare. Così leggiamo, che Rufio Voluſiano, il quale fu Conſolo l'anno di Roma MLXV., e della noſtra ſalute CCCXIV., e il IX. anno dell' Imperio di Coſtantino, fu Correttore non di una Provincia, ma dell' Italia tutta per otto anni, come ſi vede in queſta lapida.

C. CEIONIO . RVFIO . VOLVSIANO . V. C.
CORR. ITALIAE . PER . ANNOS . OCTO .
PROCONSVLI . AFRICAE .
COMITI . DOMINI . NOSTRI .
CONSTANTINI . INVICTI . ET .
PERPETVI . SEMPER . AVGVSTI .
PRAEFECTO . VRBI . IVDICI . SACRARVM .
COGNITIONVM . CONSVLI . [a]

Diſtingue Giannone in Italia le Provincie Conſolari dalle Correttoriali, e Preſidiali, e vuole, che queſta diſtinzione foſſe in tempo di Coſtantino. Ma a queſto ſuo penſamento ſi oppongono le antiche lapidi, dalle quali ſiamo iſtruiti, che non ſolo nell' Imperio di Coſtantino, ma anche qualche tempo dappoi quelle Regioni, che ſecondo la *Notizia* erano amminiſtrate da i Conſolari, furono date in amminiſtrazione a i Correttori. La Flaminia, e il Piceno ſecondo Giannone fu Conſolare; e pure Fabio Tiziano, che fu Conſolo l'anno MXC. di Roma, CCCXXXVII. di Criſto, fu Correttore della Flaminia, e del Piceno (*b*). La Provincia di Sicilia ſecondo la *Notizia* era Conſolare, e Fabio Tiziano dianzi nominato fu Conſolare di eſſa, come appariſce dall' iſcrizione ſotto riportata, errando Giannone nel collocar queſta Provincia ſotto le Correttoriali (*c*), le quali in Italia non erano ſe non due, cioè, Puglia, e Calabria; Lucania, e Bruzj. Ma Domizio Latroniano reſſe quella Regione come Correttore nell'anno CCCXIV., come ſi rende chiaro dalla lettera

(*a*) Apud Gruterum pag. CCCLXXXVII. 5.

(*b*) FABIO . TITIANO . V. C.
CORRECTORI . FLAMINIAE .
ET . PICENI . CONSVLARI .
SICILIAE . PROCONSVLI .
PROVINCIAE . ASIAE .
IVDICI . SACRARVM . COG
NITIONVM . COMITI . PRIMI .
ORDINIS . CONSVLI . ORD
INARIO . PRAEF. VRBI.
PEREGRINVS .
Apud Grut. pag. CCCCVII. num. 8.

[*c*] Giannone tom. I. lib. 2. cap. I. pag. 74.

lettera a lui scritta in quest'anno da Costantino Augusto, riferita da Eusebio (*a*), e da una iscrizione portata dal Gualtero (*b*). Così la Toscana, e l'Umbria secondo la Notizia era Consolare; e pure Publio Cejonio, che fu Consolo l'anno di Roma MLXXXVII., e CCCXXXIV. di Cristo, amministrò dappoi la Toscana, e l'Umbria come Correttore [*c*]; e co' nomi similmente di Correttori fu amministrata la Toscana coll' Umbria dopo questi tempi da L. Turcio Aproniano (*d*), e da Vettio Aprio Pretestato (*e*). La Flaminia, e il Piceno annonario secondo la *Notizia* chiamasi Consolare; ma in tempo di Costante, e di Costanzo fu quella Regione amministrata da L. Turcio Asterio con ufficio di Correttore, come apparisce da una lapida (*f*) dissotterrata l'anno 1735. nell'agro Tiburtino nella salita, che porta a quella Città, distante circa mezzo miglio dalla porta, sotto il luogo detto delle Polveriere. Finalmente la Venezia, e l'Istria secondo Giannone era in tempo di Costantino Provincia Consolare; ma pure si trova, che in tempo di Costanzo, a questa Regione fu preposto come Correttore Cecilio, o Ceciliano Placido, che fu Consolo l'anno MXCVI. di Roma, e CCCXLIII. di Cristo, come apparisce dall'iscrizione riferita dal Grutero (*g*). Osservasi ancora in questi tempi, che più Regioni, le quali secondo la Notizia seguita da Giannone costituivano più Provincie di diverso Reggimento, erano date in amministrazione ad un medesimo Correttore. L'Emilia, e la Flaminia erano secondo la Notizia due Provincie Consolari, e di queste in tempo di Costanzo fu Correttore Annio Antioco

(*a*) Euseb. hist. Eccles. lib. X. cap. V.

(*b*) D. N. FL. VALERIO .
LICINIO . AVG.
DOMITIVS . LATRONIANVS . V. C.
CORR. P. S. DEVOTVS . N. M. QVE . EIVS .
Apud Gualther. in Tabulis Siculis, num. 164.

(*c*) PVBLIO . CAEIONIO .
IVLIANO .
CORRECTORI . TVSCIAE . ET . VMBRIAE .
OB . INSIGNA . EIVS . GESTA . INLVS
TRE . ADMINISTRATIONIS . MERITVM .
ORDO . NARNIENTIVM . VNA . CVM .
CIVIBVS . STATVAM . CONLOCAVE
RVNT . PATRONO . DIGNISSIMO .
Apud Gruter. pag. CCCLXXXVII.

(*d*) Apud Gruter. pag. CCCCLXXXVI. 7.

(*e*) Apud Gruter. pag. CCCCLXXXVI. 3.

(*f*) BEATISSIMO . SAECVLO .
DOMINORVM .
NOSTRORVM .
CONSTANTI .
ET . CONSTANTIS .
AVGVSTORVM .
SENATVS . POPVLVSQVE .
ROMANVS .
CLIVIVM . TIBVRTINVM .
IN . PLANITIEM . REDEGIT .
CVRANTE . L. TVRCIO .
SECVNDO . APPRONIANI .
PRAEF. VRB. FIL.
ASTERIO . C. V.
CORRECTORE . FLAM.
ET . PICENI .

(*g*) M. MAECIO . MEMMIO . FVRIO . BALBVRIO .
CAECILIANO . PLACIDO . C. V.
PONTIFICI . MAIORI . AVGVRI . PV
BLICO . P. R. QVIRITVM . QVINDECEM
VIRO . SACRIS . FACIVNDIS . CORREC
TORI . VENETIARVM . ET . HYSTRIAE . &c.
Apud Gruter. pag. CCCCXXXIII. 4.

tioco (*a*). La Puglia, e la Calabria, la Venezia, e Istria furono secondo Giannone due Provincie, l'una Correttoriale, l'altra Consolare; ma Nonnio Vero amministrò queste due Regioni come Correttore (*b*). Questa distinzione adunque di Provincie Consolari, Correttoriali, e Presidiali in Italia supposta da Giannone in tempo di Costantino, è un mero suo indovinamento. Nè perciò si nega, che dopo questi tempi cominciasse a vedersi a poco a poco questa distinzione. Ma è ben cosa difficile il trovar memoria de' Presidi d' Italia anche dopo i tempi di Costantino, nell' Imperio del quale tra molti, che ora in una, ora in altra parte d' Italia aveano l' ufficio di Correttore, non si trova altri, che avesse l'ufficio di Consolare, fuor che il solo Barbario Pompejano, il quale nell' anno di Cristo CCCXXXIII. fu Consolare della Campagna, come si raccoglie dal Codice Teodosiano (*c*). Dopo questi tempi spessa menzione si trova del Consolare di Campagna (*d*), e si vede anche nelle greche iscrizioni nominato Proconsolo appresso il Grutero (*e*), come nelle latine appresso il Reinesio [*f*]. Io so bene, che uomini dottissimi volendo pur sostenere ne' tempi di Costantino questa disposizion di Provincie Consolari, Correttoriali, e Presidiali, per isfuggir la difficoltà, che nasce dal vedersi nelle lapidi, ed in altri monumenti espresse come Correttoriali quelle Provincie, che nella Notizia passano per Consolari, si sono avvisati di dire, che sotto i Consolari in ciascheduna Provincia v' erano i Correttori, i quali con altri nomi venivano detti anche Presidi, come apparisce dalla Novella VIII. di Giustiniano: parendo loro poter ciò raccorre così dalla *Notizia* dell' Imperio, come dall' anzidetta Novella; poscia che nella *Notizia* si vede descritto il Consolar di Cilicia, e poi il Preside di Cilicia; e nella Novella son nominati il Preside della Cilicia prima, la qual certamente era amministrata dal Consolare, e il Preside della Cilicia seconda: dalche può conghietturarsi, che essendo i Correttori chiamati anche Presidi, sotto il Consolare di Cilicia vi fosse un Correttore. Ma è cosa del tutto nuova, e inaudita nella Romana Storia, che in una medesima Provincia fossero due Governatori, o Reggitori, l' uno sotto l' altro, e col nome di Consolari, e di Correttori: sapendosi primieramente da Ermogeniano famoso Giurisconsulto, e compilatore del

(*a*) Apud Grut. pag. CCLXXXI. 2.

(*b*) L. NONNIVS. VERVS. V. C. CORRECTOR. APVLIAE. ET. CALAB. VENETIARVM. ET. HISTRIAE. COMES. PATRONVS. MVTINENTIVM. Gruter. pag. MXCVIII. I.

(*c*) Lib. 2. Cod. Theodos. tit. 2. l. 4.

(*d*) Gruter. pag. CCCXLIV. 2. pag. CCCCLXXI. 4.

(*e*) ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ. ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ. Grut. pag. MXC. 10.

[*f*] Reines. Classe VI. 4.

re del Codice da lui detto Ermogeniano, il qual fiorì in tempo di Costantino, e de' suoi figliuoli Augusti, che i Correttori, e i Presidi aveano la medesima giurisdizione nelle Provincie, che aveano il Prefetto di Roma nel suo distretto, il Prefetto al Pretorio nelle Diocesi, i Consoli, e i Pretori, ed altri, che conoscimento giudiziale aveano in Roma [a]: e nella *Notizia* dell' Imperio i Correttori ci vengono rappresentati Giudici, e Governatori delle Provincie nommeno, che i Consolari, ed i Presidi. Nell' Imperio Orientale son numerate LVII. Provincie, quindici delle quali si descrivono amministrate da i Consolari, quaranta da i Presidi, e due solamente da i Correttori, cioè, l' Augustannica nell' Egitto, e Paflagonia nella Diocesi di Ponto. E nell' Imperio Occidentale son noverate LVI. Provincie, ventidue delle quali si riferiscono governate da i Consolari, trentuna da i Presidi, e tre solamente da i Correttori, cioè, la Savia nella Pannonia, la Puglia con Calabria, e la Lucania co' Bruzj nell' Italia. Onde i Correttori nella *Notizia* son sempre considerati come Giudici, e assoluti Governatori delle Provincie separatamente da i Consolari, e da i Presidi: e sarebbe poi cosa di maraviglia, che veggendosi nella detta *Notizia* così minutamente descritti tutti gli ufficiali anche infimi sotto qualsivoglia dignità dell' Imperio, e sotto qualsivoglia Prefettura sì civile, che militare, fossero poi stati pretermessi questi Correttori sotto i Consolari, se veramente vi fossero stati. Nè ciò punto si può conghietturar da i luoghi sopra addotti: conciossiache le due Provincie della Cilicia prima, e della Cilicia seconda furono amministrate da due Reggitori di appellazione diversa, cioè, la Cilicia prima dal Consolare, e la Cilicia seconda dal Preside; nè mai dalla *Notizia* vien nominato il Preside della Cilicia prima, ma sempre il Reggitore di quella Provincia vien detto il Consolare. Vero è, che nella Novella VIII. di Giustiniano vien nominato il Preside della Cilicia prima [b]; ma convien considerare, che Giustiniano prese il nome di Preside in generale, il qual nome generalmente conveniva a tutti i Reggitori delle Provincie, ancorche fossero Senatori, e in qualunque modo si chiamassero, o Proconsoli, o Legati di Cesare, o in altra guisa, essendo solamente speciale l' appellazion di Proconsolo, come dice il Giurisconsulto (c);
cosic-

[a] *De omnibus causis, de quibus vel Præfectus urbi, vel Præfectus Prætorio, omnesque Consules, Prætores, cæterique Romæ cognoscunt, Correctorum, & Provinciarum notio est.* Hermogen. lib. 2. Epitom. lib. 1. Digest. tit. XVII. *de offic. Præs.* l. 10.

b) Novell. VIII. Justin. ut Judices sine quoque suffrag. &c. in fine post caput ult.

[c] *Nomen Præsidis generale est, eò quod & Proconsules, & Legati Cæsaris, & omnes*

cosicche ogni Proconsolo potea chiamarsi Preside, ma non ogni Preside Proconsolo. Or Giustiniano nell' addotta Novella dopo aver parlato delle amministrazioni maggiori delle Diocesi amministrate da i Prefetti al Pretorio, da i Vicarj, o da i Comiti distingue le amministrazioni Provinciali in due classi, cioè, in *Proconsolari*, e *Presidiali*, e dice, che le Presidiali si dicono ancora Consolari, e Correttive (a). Quindi nella *Notizia* annessa a detta Novella concernente le tasse, che doveano pagarsi agli uffiziali della Corte da quelli, che erano assunti alle dignità, e alle Prefetture dell' Imperio, parlandosi de' Reggitori delle Provincie, eccettuati i Proconsoli, tutti gli altri son detti con nomi generali Presidi, o Giudici, niuno vien nominato Consolare, o Correttore; onde malamente da questa Novella deducesi, che sotto il Consolare in alcuna Provincia vi fosse il Correttore. Quindi è, che veggendosi ne' tempi di Costantino una stessa Regione amministrata ora da un Consolare, ora da un Correttore, e sovente ancora più Regioni, che furono poi distinte in più Provincie di diverse appellazioni, amministrate da un solo Reggitore col nome di Correttore, nessuno potrà ravvisar con fermezza nella nostra Italia quella distinzion di Provincie qual si vide dappoi, e quale si rappresenta nella Notizia dell' Imperio descritta sotto Teodosio il giovane; ma più tosto pare, che si possa dire, che i Magistrati, i quali si osservano in questi tempi amministrare o una, o più Regioni della nostra Italia or sotto un nome, or sotto un altro, non fossero Magistrati ordinarj di Provincia, ma più tosto Giudici straordinarj, che ad arbitrio de' Principi si costituivano per render ragione agl' Italiani, con assegnazione d' incerto Territorio, ora più, ora meno disteso, secondo che parea loro spediente.

VI. Nommeno incerto è, che in tempo di Costantino fosse l' Italia divisa in due Vicariati, cioè, nel Vicariato di Roma, e nel Vicariato d' Italia: conciossiache Giannone stesso confessando, che *de' Vicarj di Roma, che ressero sotto Costantino non v' ha altra notizia, se non che d' un tal Gennaro, o Gennarino nell' anno* CCCXX. (b), ci dà argomento di credere, che non si abbia memoria d' alcuno: posciache non costa in alcuna maniera, che questo Gennaro, di cui favella, fosse Vicario di Roma, e sostenesse le veci del Prefetto al Pretorio nelle dieci Provincie, che furon poi dette suburbicarie; ma vi è tutto il motivo

omnes Provincias regentes (licèt Senatores sint) Præsides appellantur. Proconsulis appellatio specialis est. Macer. lib. 1. *de offic. Præsid.* lib. 1. Digest. tit. 18. l. 1.

[a] *Neque aliam quamlibet administrationem, neque Proconsularem, neque Præsidialem (quas Consularias, & Correctivas vocant)*. Novell. 8. cap. 1. Anthent. Collat. 1. *ut Judices sine quoque suffragio*.

(b) Giannone tom. 1, lib. 2, cap. 3. §. 1.

tivo di afferire, che foſſe Vicario, e ſtoſteneſſe le veci del Prefetto Urbano. Primieramente ſi sà, che coſtui nell' anno CCCXIX. fu Prefetto di Roma, come appariſce da una legge a lui indirizzata da Coſtantino, *ad Januarium* P. V. (*a*); e dalla legge al medeſimo Gennaro indirizzata nell' anno ſeguente, onde Giannone raccoglie, che egli foſſe Vicario di Roma, cioè, Vicario del Prefetto al Pretorio nell' amminiſtrazione delle Provincie ſuburbicarie, ſi raccoglie più toſto, che ei ſoſteneva le veci del Prefetto Urbano, ed eſercitava la Vicarìa Urbana in luogo del Prefetto di Roma, come appariſce dall' indirizzo ſteſſo di queſta legge ſpedita *a Gennaro eſercitante la Vicaria Prefettura* (*b*): la qual forma di parlare aſſai equivoca può agevolmente intenderſi per la Vicarìa del Prefetto Urbano. Ma poſto ancora, che coſtui foſſe Vicario del Prefetto al Pretorio, come vuol' egli conchiuder da ciò, che la ſua Vicarìa foſſe riſtretta alle ſole Regioni ſuburbicarie, e non ſi ſtendeſſe per tutta l' Italia? Io ſon certo, che nè egli, nè altri potrà trovar documento, onde ſi raccolga, che nel tempo di Coſtantino foſſero in Italia due Vicarj ſotto il Prefetto al Pretorio, che aveſſero tra loro diviſa la giuriſdizione, e che l' uno di eſſi riſiedeſſe in Roma, l'altro in Milano, com'egli penſa. Oltre di che, in tante, e tante leggi di Coſtantino riportate nel Codice Teodoſiano non ſi fa mai menzione di queſte Provincie ſuburbicarie, delle quali ſi trova la prima volta memoria l' anno CCCLXIV. ſotto Valentiniano, e Valente in una legge di queſti Principi, dove non ſon dette Provincie, ma Regioni ſuburbicarie (*c*). Non trovandoſi adunque documento alcuno nel ſilenzio univerſale di tutti gli Storici antichi, che poſſa far prova di queſta diviſione d' Italia in Provincie Urbicarie, e non Urbicarie nell' Imperio di Coſtantino, e di queſta diſtribuzione di Provincie in Vicariati, è un mero ſogno il figurarſi, che i Padri Niceni nel confermar l' antica conſuetudine intorno alla poteſtà del Veſcovo Aleſſandrino ſopra tutte le Provincie di Egitto a ſomiglianza dell' antico coſtume tenuto dal Veſcovo Romano, come ſuonano le parole del Canone, miraſſe alle Provincie ſuburbicarie ſottopoſte al governo di queſto, e ad una diſpoſizione, che allora non era *in rerum natura*; e che poteſſe avere in mente come coſa già antica quello, che avvenne dappoi quando queſte Provincie ſeparate dalle altre furon poſte ſotto la diſpoſizione di un Vicario. Onde convien dire, che Ruffino o peſſimamente interpetraſſe il Canone Niceno, o che per Chie-

(*a*) Lib. 9. Cod. Theodoſ. tit. 37. l. 1.
(*b*) *Ad Januarium agentem vicariam Praefecturam*. L. 9. Cod. Theod. tit. 34. l. 3.
(*c*) Lib. 9. Cod. Theod. tit. 30. l. 1.

Chiese suburbicarie ogn' altra cosa intendesse fuor di quelle Chiese, che contenevansi nelle Provincie sottoposte al Vicario di Roma. A tutto questo si aggiunge, che quando anche Costantino dato avesse questa disposizione all' Italia distribuendola in due Vicariati sotto il Prefetto al Pretorio d' Italia, non averebbe potuto farla, se non dappoiche moltiplicata in quattro Prefetti la Prefettura al Pretorio, che era allora amministrata da un solo, o pur da due in solido, distribuì l' amministrazione di tutto l' Imperio tra quattro Prefetti al Pretorio, sotto de' quali pose i Vicarj delle Diocesi. Ma questa disposizione non potè farsi da Costantino prima dell' anno CCCXXX., nel quale sconfisse Licinio, che fino a quel tempo avea tenuto l' Imperio d' Oriente, ed allora solamente divenne Signore di tutto il Romano Imperio. Nell' anno adunque CCCXXV., in cui fu tenuto il Concilio Niceno, recentissima sarebbe stata questa disposizione di Costantino, per cui l' Italia sarebbe stata divisa in due Vicariati, e distribuita in Provincie suburbicarie, e Italiane sotto la disposizione di due Vicarie; conseguentemente non averebber potuto i Padri Niceni mirare alle Chiese suburbicarie costituite nelle dieci Provincie sottoposte al Vicario di Roma, allorche confermando il diritto antico del Vescovo Alessandrino sopra l' Egitto addusse in esempio l' antico costume del Vescovo Romano.

§. XVI.

De' diversi gradi di potestà Ecclesiastica del Romano Pontefice; ovvero del diritto Metropolitico, e Patriarcale di esso da' tempi di Costantino fino a Valentiniano III.

SOMMARIO.

I. *Vescovo Romano nell' immediata sua potestà inferiore agli Esarchi d' Oriente secondo Giannone. Governo Ecclesiastico d' Italia in nessuna maniera corrispondente al governo civile, nè mai stabilito sulla forma della civil disposizione. Metropolitani di Milano, e d' Aquileja nati nel medesimo tempo. Non si raccoglie da Sant' Atanasio, che Milano fosse Metropoli Ecclesiastica.*

II. *Sottoscrizioni de' Vescovi d' Italia nel Concilio di Sardica non provano, che nell' amministrazione Ecclesiastica fosser le Chiese d' Italia divise in suburbicarie, e non suburbicarie, o secondassero la divisione de' due Vicariati.*

III. *Vesco-*

III. *Vescovo Romano ne' primi secoli unico Metropolitano di tutta l' Italia. Vescovi di Milano, e di Aquileja primi Metropolitani d' Italia dopo il Romano Pontefice, a cui apparteneva la loro ordinazione.*

IV. *Diversi gradi di potestà del Romano Pontefice. Qual fosse la sua Provincia Ecclesiastica come Metropolitano. Giannone esclude dal Romano Pontefice il grado Patriarcale. Concilio Niceno nel sesto Canone non potè aver mira alle Provincie suburbicarie.*

V. *Diritto Metropolitico del Romano Pontefice anticamente si distendea a tutta l' Italia. Istituiti altri Metropolitani nel quarto secolo si ridusse a più stretti confini; non si ristrinse però alle sole Poovincie suburbicarie. Favolosa istituzione del Metropolitano di Ravenna narrata dal Rossi si confuta.*

VI. *Se San Pier Grisologo fosse il primo Metropolitano di Ravenna. Onore metropolitico del Vescovo di Ravenna dee ascriversi alla concessione della Sedia Apostolica, alla quale apparteneva l' ordinazione de' Vescovi Ravennati.*

VII. *Quattro soli furono i Metropolitani d' Italia, e dell' Isole adiacenti fino al sesto secolo, oltre il Romano Pontefice.*

VIII. *Ordinazioni spettanti al Romano Pontefice fuora delle Provincie suburbicarie. Costume de' Vescovi di Ravenna di venire a Roma per essere ordinati dal Papa si dimostra col fatto seguito nell' ordinazione di San Pier Grisologo. Verità di questo fatto difesa contro il Dupino.*

IX. *Risposte varie all' interpetrazione data da Ruffino al sesto Canone del Concilio Niceno. Si spiega il nome di suburbicario: e che cosa fossero a sentimento di Ruffino le Chiese suburbicarie.*

CAmminando Giannone colla mal conceputa idea della potestà ordinaria del Vescovo Romano ristretta alle dieci Provincie suburbicarie, senza distinguere nella persona di lui il diritto Metropolitico dal Patriarcale, così seguita:

T E S T O.

,, Per questa cagione avvenne (*a*), che secondando la politìa del-
,, la Chiesa quella dell' Imperio, il Vescovo di Roma sopra tutte queste
,, Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chia-
,, marsi

(*a*) Tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 128.

„ marsi propriamente Esarca, perche non l'intera Diocesi d'Italia fu
„ a lui commessa, siccome eran nomati gli Esarchi d'Oriente, i quali
„ delle intere Diocesi avean il pensiero; ma la Diocesi d'Italia essen-
„ do divisa in due Vicariati, questo fece, che non si stendesse più ol-
„ tre la sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poiche fuori
„ di queste Provincie suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna Pro-
„ vincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia
„ eran ordinati (a): e se si legge, avere i Romani Pontefici in questi
„ medesimi tempi raunato talora da tutte le Provincie d'Occidente
„ numerosi Sinodi: cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità
„ sua di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene so-
„ pra tutte le Chiese del Mondo Cattolico; la qual cosa in progresso
„ di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell'estenzio-
„ ne del Patriarcato Romano, che si vide dapoi, quando non contento
„ delle Provincie suburbicarie, si sottopose *l'Illirico*, dove mandava
„ suoi Vicarj: ed indi non solamente si dilatò per le Provincie d'*Ita-*
„ *lia*, ma per le *Gallie*, e per le *Spagne* ancora, tantoche acquistò il
„ nome di Patriarca di tutto l'*Occidente*, come si vedrà più in-
„ nanzi.

„ Ma in questi tempi, ne' quali siamo di Costantino, insino all'Im-
„ perio di Valentiniano III. l'autorità sua, che per ordinario diritto
„ esercitava, non s'estendeva più, che nelle sole Provincie suburbi-
„ carie. E perciò avvenne ancora, che il R. P. esercitasse in que-
„ ste Provincie la sua autorità con maggiore, e più pieno potere,
„ che non facevano gli Esarchi d'Oriente nelle Provincie delle lor
„ Diocesi: imperciocche a lui come Metropolitano s'apparteneva-
„ no l'ordinazioni non solamente de' Vescovi delle Città Metropoli,
„ ma anche di tutti gli altri Vescovi di quelle Provincie: quando in
„ Oriente gli Esarchi l'ordinazione di questi Vescovi la lasciavano a'
„ loro Metropolitani.

I. Così adunque, se dobbiamo ascoltar Giannone, il Romano Ponte-
fice nel grado della sua ordinaria potestà era di gran lunga inferiore agli
Esarchi d'Oriente, i quali alle intere Diocesi, ed a molti Metropoli-
tani sovrastavano nell'Ecclesiastica amministrazione; laddove il Ro-
mano Pontefice a' semplici Vescovi, e ad una sola Provincia Ecclesia-
stica presiedea, benche grande, e composta di dieci Provincie civili.
Ma que-

(a) Gotofred. Topogr. pag. 420. Cod. Theodos. tom. 6.

Ma questo è il massiccio error di Giannone, il quale non sà, o non vuol distinguere nella persona del Vescovo Romano i diversi gradi di potestà, che a lui ordinariamente in questi tempi competevano e come Metropolitano, e come Patriarca. Ma prima di parlar di questa distinzione conviene esaminare il suo raziocinio. Dice egli, *che secondando la politìa della Chiesa quella dell' Imperio, per questa cagione avvenne, che il Vescovo di Roma sopra queste Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano*, cioè, perche queste dieci Provincie suburbicarie erano sottoposte civilmente al Vicario di Roma. Ma per quali ragioni essendo in queste stesse Provincie non solo Metropoli civili, ma anche avendo ciascheduna il suo civil Reggitore, che alle Città in ciascheduna comprese presiedeva, non sursero ancora in esse tante Metropoli Ecclesiastiche, e tanti Ecclesiastici Metropolitani? Per qual cagione erano tutte amministrate, non altramente, che se fossero una sola Provincia, da un solo Metropolitano? Forse il Vicario di Roma, che a queste dieci Provincie civilmente soprantendea, amministravale per se solo, senz' altri Magistrati, ed ufficiali civili, che a ciascheduna di esse o come Consolare, o come Correttore, o Preside sovrastasse? Non già: poiche Giannone ci ha fatto vedere in questi tempi i Rettori Provinciali, che a somiglianza delle altre Provincie fuora d' Italia con picno diritto le reggevano. In oltre, se il Vescovo Romano acquistò le ragioni di Metropolitano sopra tutte queste Provincie perche tutte eran sottoposte al Vicario di Roma, per qual ragione il Vescovo V. G. di Eraclea, o quello di Cesarea in Cappadocia non consegul le ragioni di Metropolitano sopra tutte le Provincie di Tracia, o di Ponto, alle quali similmente presiedeva un Vicario? Finalmente siccome alle Provincie suburbicarie soprantendea il Vicario di Roma, così alle sette altre Provincie Italiane presiedeva il Vicario d' Italia; adunque in queste Provincie ancora era conveniente, che vi fosse un Vescovo, che sopra tutte avesse conseguite le ragioni di Metropolitano. Ma trovi un pò Giannone questo Vescovo in Italia oltre il Romano Pontefice, il quale ne' tempi di Costantino fosse Metropolitano di queste sette Provincie. Se la politìa della Chiesa dovea secondar quella dell' Imperio, risedendo il Vicario d' Italia in Milano, averebbe dovuto il Vescovo di quella Città a tutte le Provincie di questo Vicariato come Metropolitano esser preposto. Ma sebbene alcuni fondati sù questa civil disposizione d' Italia han creduto, che fossero in quella dapprima due Metropolitani, cioè, il Vescovo di Roma soprantendente alle dieci Provincie suburbicarie, e il Vescovo di Milano presidente alle sette sottoposte al Vicario d' Ita-

d'Italia (*a*); contuttociò dagli atti della Chiesa, e da i monumenti del quarto secolo sappiamo, che nemmeno del Vescovo di Milano godeva le prerogative di Metropolitano il Vescovo di Aquileja; nè è cosa facile a decidere chi di loro fosse più antico nell'onor del primato metropolitico: sopra di che può vedersi ciò, che ha scritto colla solita erudizione il Cardinal Noris (*b*). Non è però da credere, che in tempo di Costantino fosse in tutta l' Italia altra Metropoli Ecclesiastica fuor di Roma: benche vi fossero molte Metropoli civili, ed alcune più illustri di Milano, come Capoa chiamata da Lucio Floro *capo delle Città, e noverata tra le tre amplissime Città dell' Occidente Roma, e Cartagine* (*c*). Nè può fare argomento, che il Vescovo di Milano nell' anno CCCLVI., quando Sant' Atanasio scrisse la famosa lettera a i Solitarj dell' Eremo (*d*), fosse Metropolitano, l' esser dal medesimo Atanasio Dionisio di Milano noverato tra alcuni Metropolitani mandati in esilio da Costanzo, dicendo, che tra questi *fu Dionisio di Milano, la qual Città è Metropoli d' Italia* (*e*): imperocche tra questi Metropolitani numera ancora Eusebio di Vercelli, il quale senza dubbio Metropolitano non era: ed oltre di ciò chiamando Milano Metropoli d' Italia parlò della Metropoli civile, non della Ecclesiastica; in quella stessa maniera, che parlando nell' allegata lettera di Vincenzo Vescovo di Capoa, e scrivendo, che fu mandato *dal Santo Concilio Legato Vincenzo di Capoa, che è Metropoli della Campagna* (*f*), parlò della civile, non dell' Ecclesiastica Metropoli: essendo cosa certa, e confessata da Giannone, *che ancorche la Provincia della Campagna avesse la sua Città Metropoli, la quale fu Capua, non per questo il suo Vescovo sopra gli altri Vescovi della medesima Provincia alzò il capo, con rendersegli suffraganei: nè senon ne' tempi a noi più vicini, e propriamente nell' anno* DCCCCLXVIII. *la Chiesa di Capua fu renduta Metropoli, ed il suo Vescovo acquistò le ragioni di Metropolitano* (*g*). E benche qualche Scrittore di non vulgare erudizione abbia voluto trarre da S. Barnaba Apostolo, asserito fondatore della Chiesa di Milano, l' origine del diritto metropolitico di quella Città, e siasi

 sfor-

(*a*) Schelest. Antiquit. Eccles. tom. 2. Dissert. 4. cap. 5. num. 4. & 12.

[*b*] Vid. Cardinal. Norisium Dissert. hist. de quinta Synodo, cap. 10.

(*c*) *Et ipsa caput urbium Capua, quondam inter tres maximas Romam, Cartaginemque numerata.* Florus lib. 1. cap. 16.

(*d*) Vid. Baron. ad ann. 356. num. 57.

(*e*) Καὶ Διονύσιος ὁ ἀπὸ Μεδιολάνων, ἔστι δὲ ἡ αὐτὴ Μητρόπολις τῆς Ἰταλίας. S. Athanas. epist. ad Solit.

(*f*) *Missis a sancto Concilio in legationem Vincentio Capuæ, quæ est Metropolis Campaniæ.* S. Athanas. epist. ad Solitar.

(*g*) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ultimo pag. 129.

sforzato rappresentarcela nativamente Metropolitana (*a*) ; contuttociò chiunque con animo spogliato di prevenzione vorrà giudicar sopra gli argomenti, che si adducono in prova di così grande assunto, dovrà conoscer senz' altro, che nientemeno conchiudono, che questo preteso diritto metropolitico di quella Chiesa. E certamente sembra cosa strana, che nel primo secolo della Cristiana Religione la Chiesa di Milano fosse Metropolitana, quando nella civil disposizione della nostra Italia non v'era neppure idea di Metropoli, e quando quella Città, per quanto grande, ed illustre ella fosse, non godeva maggior prerogativa di quella di Municipio, goduta da molte altre Città della Gallia Traspadana. Nè perciò si scema punto di splendore all'antichità, e nobiltà di quella Chiesa, quando si asserisca istituita Metropoli dopo la metà del quarto secolo; in quella guisa, che niente si toglie di pregio alla Chiesa d'Aquileja egualmente illustre, ed antica di quella di Milano, quando, poste da banda le prevenzioni, si consideri costituita Metropoli Ecclesiastica nella fine del quarto secolo, come un moderno Scrittore studioso della verità eruditamente dimostra (*b*).

II. Nè pare a me, che possa farsi gran conto delle sottoscrizioni de' Vescovi Italiani, che intervennero al Concilio di Sardica celebrato l'anno CCCXLVII. della nostra salute, per indi argomentare, come alcuni hanno fatto, e come ha fatto Giannone, che allora essendo l'Italia divisa in due Vicariati secondò la Chiesa questa disposizione, cosicche i Vescovi di quelle Provincie, che erano sottoposte al Vicario d' Italia, si chiamavano semplicemente Vescovi d' Italia, dove gli altri delle Provincie suburbicarie si appellavano col nome della loro Provincia: conciossiache agli atti del detto Concilio Lucio Vescovo di Verona, Fortunaziano d'Aquileja, Severo di Ravenna, Ursacio di Brescia, Protasio di Milano, Città delle Provincie sottoposte al Vicario d'Italia, si veggono sottoscritti colla semplice nota *dall'Italia* (*c*); laddove i Vescovi, che erano nelle Provincie sottoposte al Vicario di Roma, oltre il nome della Città si veggono anche distinti col nome proprio della Provincia. Così Massimo Vescovo di Lucca si segnò col nome della Provincia di Toscana, Vincenzo Vescovo di Capoa, e Gennaro Vescovo di Benevento si distinguono col nome della Provincia di Campagna, e Stercorio Vescovo di Canosa si scrive col nome della

(*a*) Eustachius a S. Ubaldo Differt. Metropol. Mediolanen. sect. 1. cap. 2. & 3.

(*b*) Bernardus de Rubeis de antiq. Eccles. Aquilejen. Monumen. cap. 20. pag. 184. & seq.

(*c*) *Lucius ab Italia de Verona. Fortunatianus ab Italia de Aquileja. Severus ab Italia de Ravennensi. Ursacius ab Italia de Brixia. Protasius ab Italia de Mediolano*. Concil. Sardic. apud Harduin. tom. 1. Concil. col: 655.

della Provincia di Puglia (a). Non parmi, torno a dire, che possa farsi gran conto di questa diversità di sottoscrizioni per dedurre quella distinzione, che si pretende introdotta in Italia nell' amministrazione Ecclesiastica a seconda della civil disposizione: e ciò per più motivi. Primo, perche negli antichi esemplari scritti a penna di questo Concilio si osserva gran varietà intorno alle accennate sottoscrizioni, come può vedersi appresso gli ultimi Raccoglitori de' Concilj Labbè, e Arduino. Così nella sottoscrizione degli atti Vincenzo Vescovo di Capoa, e Gennaro di Benevento si veggono scritti col nome solo della Città, senza quello della Campagna (b); ma nelle sottoscrizioni all' epistola sinodica indirizzata a San Giulio I. Romano Pontefice si chiamano dalla Campagna. Onde non è certo, che i Vescovi, a' quali oltre il nome della Città si vede aggiunta quella parola *dall' Italia*, così veramente si sottoscrivessero, o pure quel nome fosse aggiunto dappoi dagli Amanuensi. Secondo, perche sebbene non è noto il numero de' Vescovi, che intervennero a questo Sinodo, scrivendo Socrate, che furono trecento (c), Teodoreto che v' intervennero dugento cinquanta (d); sappiamo nulladimeno da Sant' Atanasio, che a i Decreti del medesimo Sinodo si sottoscrissero trecento Padri (e), e che ad esso intervennero intorno a trecento sessanta Vescovi più, o meno (f), e all' epistola sinodica del medesimo Concilio si vedono sottoscritti i nomi di CCLXXIV. Vescovi [g], senza però alcuna nota nè delle Città, nè delle Provincie, ma semplicemente delle Nazioni, cioè, d' Italia, della Gallia, dell' Africa, dell' Egitto, di Cipro, e della Palestina. Ma pure agli atti divulgati di esso Sinodo non si osservano sottoscritti più, che cinquantanove Vescovi, tra' quali solamente nove si contano degli Italiani, benche per altro sia certissimo, che in molto maggior numero vi concorsero: e mancando negli atti, che ci son rimasti, le sottoscrizioni di questi, non possiamo sapere, se que' cinque, che nelle loro sottoscrizioni si dissero dall' Italia, ciò facessero perche avessero mira alle Provincie sottoposte al Vicario d' Italia, o semplicemente perche credessero bastar loro indicare il nome generale della Nazione; in quella guisa, che i Vescovi Spagnuoli, benche fosse allora la Spagna divisa in

 più

[a] *Maximus a Tuscia de Luca. Vincentius a Campania de Capua. Januarius a Campania de Benevento. Stercorius ab Apulia de Canusio.* Concil. Sardicense apud Harduin. tom. 1. Concil. col. 655. & seqq.

(b) *Vincentius de Capua. Januarius Episcopus Beneventanus.* In Collect. Concil. Harduin. tom. 1. col. 650.

(c) Socrat. lib. 2. cap. 20.

(d) Theodoret. lib. 2. hist. Eccles. cap. 6.

[e] Athanas. Apolog. 2. pag. 720.

[f] Athanas. epist. ad Solitarios, pag. 818.

(g) Epist. synodica Concil. Sardicen. tom. 1. Concil. Harduin. col. 670.

più Provincie sì civili, come Ecclesiastiche, si sottoscrissero coll' indicar semplicemente il nome particolare della Città, e il generale della Nazione senza quello della Provincia [a]. Non v' ha pertanto necessità alcuna di far de' misterj sopra questo diverso modo usato da' Vescovi Italiani nelle sottoscrizioni al Concilio di Sardica. Terzo, perche chiaramente si vede, che in quel Concilio non fu punto considerata questa distinzione tra i Vescovi delle Provincie sottoposte al Vicario di Roma, e i Vescovi delle Provincie soggette al Vicario d' Italia, come apparisce dal titolo della pistola sinodica dello stesso Sinodo indirizzata alla Chiesa Alessandrina, dove così leggesi: *Il Santo Concilio per grazia di Dio congregato in Sardica da Roma, dalle Spagne, dalle Gallie, dall' Italia, dall' Africa, dalla Sardegna, dalle Pannonie, dalle Misie, dal Norico, dalla Toscana, dalla Dardania &c.* (b). Quì vedesi, per quanto appartiene all' Italia, nominata espressamente Roma, e la Toscana, e generalmente l' Italia, nè farsi menzione alcuna della Campagna, o della Calabria, o della Puglia. Se poi pretendesse, che sotto quella voce di *Roma* s' intendessero i Vescovi delle Provincie sottoposte al Vicario di Roma, perche farsi menzione specialmente della Sardegna, e della Toscana, che erano Provincie suburbicarie? Anzi non facendosi menzione espressa di altra particolar Regione, o Provincia Italiana fuorche della Toscana, si può con ragione argomentare, che sotto il nome d' Italia venissero comprese tutte le altre Regioni, e suburbicarie, e non suburbicarie.

III. Ma fosse, o nò l' Italia nel tempo del Concilio Sardicense divisa civilmente in due Vicariati, con nessuna solida ragione si può conchiudere, che fosse anche così divisa nell' amministrazione Ecclesiastica; ma tutta quanta ella era nella sua estensione non riconosceva altro Metropolitano, che il Romano Pontefice: nè prima de' tempi di Sant'Ambrogio v' ha alcun monumento, onde si possa conghietturare, che la Città di Milano fosse Metropoli Ecclesiastica; benche nell' istesso tempo conseguisse le ragioni di Metropolitano anche il Vescovo di Aquileja, come apparisce dal Sinodo tenuto in questa Città l' anno CCCLXXXI., dove Valeriano Vescovo di Aquileja occupa il primo luogo

(a) *Osius ab Spaniis Episcopus Civitatis Cordubensis. Anianus ab Spaniis de Castolona. Florentius ab Spaniis de Emerita. Dommianus ab Spaniis de Asturica. Castus ab Spaniis de Cæsarea Augusta. Prætextatus ab Spaniis de Barcilona.* Concil. Sardic. tom. 1. Concil. Harduin. col. 655.

(b) Ἡ ἁγία Σύνοδος ἡ κατὰ Θεοῦ χάριν ἐν Σαρδικῇ συναχθεῖσα, ἀπὸ Ῥώμης, καὶ Σπανιῶν, Γαλλιῶν, Ἰταλίας, Ἀφρικῆς, Σαρδινίας, Παννονιῶν, Μυσιῶν, Δακίας, Νωρίκου, Τυσκίας, Δαρδανίας κ.λ. Epist. synod. Concil. Sardic. loc. cit. col. 655.

luogo sopra S. Ambrogio Vescovo di Milano [a]. Ma come, e per qual via queste due Chiese divenissero Metropolitane, comecche non possa chiaramente dimostrarsi; puossi contuttociò ragionevolmente credere, che ciò accadesse per consentimento, e per volontà del Romano Pontefice allorche dopo la pace data da Costantino alla Chiesa, e dopo il respiro, che ebbe l' Italia Cattolica da i tumulti turbolentissimi degli Ariani per opera del gran Sant' Ambrogio, fu stimato congruo, che al governo delle Venezie, e dell' Istria presiedesse come Metropolitano il Vescovo di Aquileja, e alla Liguria, e alla Flaminia il Vescovo di Milano. Il vero è, che anticamente questi due Vescovi erano ordinati dal Romano Pontefice come immediatamente soggetti al suo diritto metropolitico, e che dappoi parendo loro gravoso per la lunghezza, e la difficoltà del viaggio il venire a Roma per farsi ordinare, con beneplacito Apostolico fu introdotto il costume, che tra loro scambievolmente si ordinassero; così però, che in quella Città, in cui dovea ordinarsi il Vescovo, si portasse il Vescovo dell' altra Città, acciocche meglio dall' ordinatore potesse conoscersi il consenso, e la volontà universale della Chiesa, cui dovea il Vescovo esser preposto, come espressamente attesta Pelagio I. Romano Pontefice nella lettera scritta a Giovanni Patricio [b]. Di quattro cose in questa lettera fa testimonianza Pelagio, il quale fu eletto Pontefice l' anno DLVI., cioè, che l'ordinazione de' Vescovi di Milano, e di Aquileja apparteneva anticamente al Romano Pontefice: che per la difficoltà del viaggio fu poi stabilito, che que' due Vescovi si ordinassero tra di loro: che questo costume era stato introdotto da antico tempo; e che finalmente per l' ordinazione, che uno facea dell' altro, l' ordinato non era suddito all' ordinatore. Quando poi fosse introdotto questo costume, dal Pontefice, che lo narra, non si raccoglie; ma è ben facile a credere, che allora fosse introdotto, quando que' due Vescovi conseguirono l' onore di Metropolitano: posciache questa ordinazione scam-

(a) *Syagrio, & Eucherio VV. CC. Coss. nonis Septembris Aquileja in Ecclesia considentibus cum Episcopis Aquilejensium Civitatis Valeriano, Ambrosio, Eusebio &c.* Concil. Aquilejen. Vid. Card. Noris. Dissert. hist. de v. Synodo cap. 10.

(a) *Nempè is mos antiquus fuit, ut quia pro longinquitate vel difficultate itineris ab Apostolico onerosum illis fuerat ordinari, ipsi se invicem Mediolanensis, & Aquilejensis ordinare Episcopi debuissent; ita tamen, ut in ea Civitate, in qua erat ordinandus Episcopus, alterius Civitatis Pontifex occurrere debuisset; ut & ordinandi electio a præsenti ordinatore, ex consensu universalis, cui præficiendus erat, Ecclesiæ, melius, ac facilius potuisset agnosci; & in sua qui ad Episcopatum provehendus erat, nec tamen ordinatore suo subdendus fuerat, ordinaretur Ecclesia.* Epist. Pelagii 1. in Collect. Roman. bipartit. Luc. Holsten. pag. 219.

fcambievole non fi legge di altri Vefcovi di quelle Provincie, i quali erano ordinati da quefti loro refpettivamente Metropolitani.

IV. Offervate quefte cofe convien diftinguere nel Romano Pontefice, oltre il Primato fopra la Chiefa univerfale, il diritto Metropolitico dal diritto Patriarcale. Fino alla metà del quarto fecolo non trovandofi in Italia veftigio alcuno di Metropolitano, fopra tutta l' Italia efercitava il Vefcovo di Roma le ragioni di Metropolitano, e la fola Roma era Metropoli Ecclefiaftica di tutte le Città Italiane, non variandofi punto quefta difpofizione per la mutazion della civil politia fatta da Coftantino, o da altro Principe fuo fucceffore. Ma iftituiti dappoi i Metropolitani di Milano, e di Aquileja fopra quelle Provincie, che erano fottopofte al Vicario d' Italia, e ciò per autorità de' Romani Pontefici, ritenendo quefti fopra i detti Metropolitani la poteftà Patriarcale, riftrinfero a più brevi confini la loro Provincia Ecclefiaftica; della quale quali foffero i limiti, e lo ftendimento dappoiche furono iftituite altre Metropoli Ecclefiaftiche in Italia prefentemente fi cerca. Il noftro Giurifconfulto la mifura colle dieci Provincie fuburbicarie fottopofte al Vicario di Roma: e in quefta parte egli avrebbe feguito il fentimento di cattoliciffimi, e dottiffimi Scrittori, quando non lo aveffe fporcato col limitare a quefte Provincie tutta la poteftà ordinaria anche Patriarcale del Vefcovo Romano; o, per meglio dire, col negare al Romano Pontefice il diritto Efarcale, o Patriarcale non pure fopra le altre Provincie dell' Occidente, ma anche fopra le altre Provincie d' Italia. Jacopo Sirmondo, Pier de Marca, Emanuel Schelefrate, Giovanni Launojo, e Lodovico Ellies Dupin o fono di avvifo, che la Provincia Ecclefiaftica del Vefcovo Romano, fopra la quale egli efercitava le ragioni di Metropolitano, comprendeffe le dieci Provincie fuburbicarie [a]. Ma non tutti nell' affegnar quefti limiti fi propongono il medefimo fine. I primi tre convengono, che oltre la poteftà ordinaria, che al Romano Pontefice competea come Metropolitano fopra le riferite Provincie, avea ancora le prerogative di Patriarca fopra tutte le Provincie di Occidente: fe non che Pietro di Marca abbracciando l' interpetrazione data da Ruffino al VI. Canone del Concilio Niceno vuole, che in effo non foffe paragonato il Vefcovo Aleffandrino al Romano in tutti i diritti del Patriarcato, ne' quali

(a) Sirmondus Differt. 2. de Suburbicariis cap. 4. Petrus de Marca de Concord. lib. 1. cap. 7. Emmanuel a Schelestrate antiq. Ecclef. tom. 2. Differt. 6. cap 1. & feqq. Launojus Differt. de VI. Canon. Nicæn. intellig. Dupin. de antiq. Ecclef. difciplin. Differt. 1. §. 11. & ultim.

quali era questo di gran lunga maggior di quello, ma solamente nelle ordinazioni, cosicche competessero al Vescovo d'Alessandria tutte le ordinazioni sopra le Provincie di Egitto, come competevano al Vescovo di Roma le ordinazioni sopra le dieci Provincie suburbicarie, traendo di ciò argomento dalla cagione di quel Canone, la qual fu l'ordinazione fatta da Melezio di più Vescovi nelle Provincie sottoposte al Vescovo di Alessandria. Il Launojo camminando per altra strada vuole, che nel sesto Canone i Padri Niceni non parlassero per niuna fatta del diritto Patriarcale de' primi seggi, il qual diritto a suo avviso nacque un secolo dopo il Niceno, ma solamente del diritto metropolitico, e che questo fosse assegnato al Romano Pontefice sopra le dieci Provincie suburbicarie. Dupino discepolo di Launojo, e Maestro del nostro Giurisconsulto sostenendo, che il Concilio Niceno parlasse del diritto Patriarcale, vuole, che questo fosse ristretto alle dieci Provincie suburbicarie per ciò, che riguarda il Romano Pontefice. Giannone abbandonato alla scorta infelice di questo falso Teologo, senza punto spiegarci il fondamento della sua strana opinione si è dato temerariamente a scrivere, che tutta la potestà immediata, che avea in questi tempi il Vescovo di Roma, si stendeva alle sole Provincie suburbicarie; e che perciò non potea dirsi nè Esarca, nè Patriarca: così volendo seguire il suo Teologo senza sapere, che cosa scrive, si fa seguace del Launojo dal Dupino stesso impugnato. Ma che che sia della opinione di Pier de Marca, oltre gli argomenti addotti contro di essa dallo Schelestrate, da quello, che abbiamo detto, si dimostra esser falsa, non avendo potuto i Padri Niceni aver mira a quelle Provincie, che allora non erano *in rerum natura*, per dichiarare il diritto, che avea sopra di esse il Romano Pontefice nelle ordinazioni de' Vescovi: e se pure avessero voluto paragonar l' Alessandrino al Romano nel diritto delle ordinazioni, non averebbon potuto mostrarlo limitato alle Provincie suburbicarie: mentre non essendo allora in Italia altro Metropolitano fuorche il Vescovo di Roma, a lui appartenevano le ordinazioni di tutti i Vescovi d' Italia, siccome di quei di Milano, e di Aquileja abbiamo dimostrato di sopra. L' opinione certamente del Launojo, che nega in questi tempi il Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice, e quella del Dupino, che lo ristringe alle sole Provincie suburbicarie, come contrarie al comun sentimento di tutti gli Scrittori Cattolici, tratte dalla scuola de' Protestanti, i quali non potendo negar la potestà ordinaria esercitata dopo questi tempi da' Romani Pontefici in tutte le Provincie di Occidente l' attribuiscono ad una violenta usurpazione

pazione fatta da essi sopra i diritti altrui, meritan più tosto di esser detestate, che impugnate.

V. Parlando adunque del diritto metropolitico del Vescovo Romano, e della sua Provincia Ecclesiastica bisogna distinguere i tempi. Allorche l'Italia non era divisa in Provincie, nè le Provincie di essa eran distribuite in due Vicariati, l'Italia tutta formava la Provincia del Romano Pontefice. Ma dappoiche nella civile amministrazione fu divisa in Provincie, e distribuita in due Vicariati, benche la Chiesa non si accomodasse punto a questa disposizione; contuttociò accadendo, che sotto di essa furono istituiti Metropolitani nelle Provincie sottoposte al Vicario d'Italia; perciò ritenendo il Pontefice Romano la potestà Patriarcale sopra di esse, si ristrinsero i limiti della sua ragione metropolitica a tutte quelle Provincie, nelle quali non erano Metropolitani: e in questi tempi, de' quali favelliamo, la sua ordinaria potestà non si stendeva solamente sopra le dieci Provincie suburbicarie sottoposte al Vicario di Roma; ma anche ad altre, che erano sotto la disposizione del Vicario d'Italia, come eruditamente dimostra il Cardinal Noris (a). Certa cosa è, che il Piceno annonario non alle Provincie suburbicarie, ma alle Provincie sottoposte al Vicario d'Italia apparteneva, come consente Giannone. Capo di questa Regione, o Provincia era Ravenna, la quale poi separata circa l'anno CCCXCIX. da Arcadio, ed Onorio dal Piceno, fu congiunta all' Emilia, come costa dalla seguente lapida riferita dal Grutero.

CRONIO . EVSEBIO . V. C. AEMILIA AD-
DITA . PRAEDICTAE . PROVINCIAE.
CONTVITV . VIGILANTIAE.
ET . IVSTITIAE . EIVS . ET . RA-
VENNATENSIVM . CIVITATE.
QVAE . ANTEA . PICENI . CAPVT . PRO-
VINCIAE . VIDEBATVR . VICARIO.
ITALIAE . QVAE . POTESTAS . SVPRA-
DICTO . VIRO . OB . TESTIMONIVM.
ANTEACTI . HONORIS . EST . ADTRIBVTA &c.
AB INVICTISSIMIS . PRINCIPIBVS.
a tergo: DEDICATA . V. IDVS . NOVEMBRIS . COS.
FL. MALLIO . THEODOR. V. C. (b).

Ma

(a) Cardinal. Norisius Differt. hist. de quinta Synod. cap. 10.
(b) Apud Gruter. pag. CCCXCIX.

Ma è cosa altrettanto certa, e dimostrata dal riferito Cardinale, che il Piceno annonario apparteneva in questi tempi al diritto metropolitico del Romano Pontefice, come quel celebre Eminentissimo Scrittore evidentemente prova con più, e più lettere di San Gregorio Magno, dalle quali si rende certo, che a lui apparteneva il consagrare i Vescovi di quella Provincia, il dar facoltà a i medesimi Vescovi di consagrare Oratorj, e Basiliche, e il deputar Visitatori sopra quelle Chiese; le quali cose ciascun sà, appartenere all'ordinaria potestà del Metropolitano (a). Non può adunque ristringersi l'ordinaria potestà metropolitica del Papa in questi tempi, e la sua Provincia Ecclesiastica alle dieci Provincie suburbicarie; ma convien dire, che si stendesse a tutte quelle Provincie, nelle quali non erano istituiti Metropolitani, i quali, toltone i due di Milano, e di Aquileja, assai tardi furono istituiti nella nostra Italia. Il più antico dopo que' due fu quel di Ravenna, il quale, se si dovesse prestar fede a Girolamo Rossi nella Storia di Ravenna [b], ottenne da Valentiniano III. le ragioni di Metropolitano sopra dodici Città dell'Emilia, e fu da questo Principe ornato del Pallio. Ma la Storia di questo privilegio decantato dal Rossi, e da lui tratta dal fonte impuro di Agnello Ravennate Scrittore delle Vite de' Vescovi di Ravenna, dopo il Cardinal Baronio, che con chiare ragioni ne fa conoscere l'impostura (c), oggimai dal consenso degli Scrittori più eruditi vien riputata per una mera, e scioccamente tessuta favola (d). All'incomparabil diligenza nello studio dell'antichità del P. Abate D. Benedetto Bacchini Monaco Benedettino d'illustre memoria noi dobbiamo il Pontificale d'Agnello, del quale rarissimi sono i Codici scritti a penna, pubblicato dal detto erudito Autore in Modena l'anno MDCCVIII. per le Stampe di Antonio Capponi, e riportato indi nella gran raccolta degli Storici delle cose d'Italia. Or da questo dottissimo Padre vien confutata la favola seguita dal Rossi del privilegio da Valentiniano III. conceduto a Giovanni detto Angelopto Vescovo di Ravenna (e). Ma senz'altra prova di questa favola basta dare un occhiata all'asserito privilegio riportato da più Scrittori, per conoscerne subito l'impostura. Eccone il principio: *Nel nome del Signore Dio Salvator nostro Gesù Cristo. Fl. Valentiniano fedele di Gesù Cristo, maggiore Imperadore Augusto, a Giovanni uomo santissi-*

[a] Vid. Cardinal. Noris. loc. cit.
(b) Rubeus hist. Raven. lib. 5.
(c) Baronius ad annum 432. num. 9.
(d) Petrus de Marca lib. 6. de Concord. cap. 6. n. 11. Bolland. tom. 2. Maji p. 154.
(e) Bacchinius in Præfat. ad lib. Pontifical. Episcop. Raven. Andreæ Agnelli. Rerum Italic. Script. tom. 2. pag. 1. & seqq.

tissimo, *Arcivescovo della Città di Ravenna* (a). Or chi è di gusto così depravato, il qual non si accorga subito, che questa maniera di parlare è affatto lontana dal secolo di Valentiniano III., e da quel residuo di gravità, e di maestà, che usavano tuttavia gl' Imperadori ne' loro diplomi; e non si avveda, da qualche inetto impostore essere stato finto nella semplicità de' secoli più bassi, allora quando i Vescovi di Ravenna fiancheggiati dagli Esarchi de' Greci Imperadori alzarono lo stendardo della ribellione, e dello scisma contro la Chiesa Romana? Chi mai degl' Imperadori si disse fedele di Gesù Cristo, e maggiore Imperadore? E' cosa pertanto di maraviglia, che non pure il Biondo, il Sabellico, e il Rossi avendo bevuto grossamente a questo fonte abbiano creduto, che da Valentiniano III. sia stato costituito Metropolitano, ed ornato del Pallio il Vescovo di Ravenna; ma anche Carlo da S. Paolo Abate Fuliense nella sua Geografia sagra, e l' istesso Ferdinando Ughello ne' Vescovi di Ravenna abbiano creduta l' istessa cosa (b). Nè possono scusarsi questi Scrittori per essersi ingannati sul rapporto del Rossi, che il Pallio, che si asserisce conceduto da Valentiniano a Giovanni Vescovo di Ravenna non fosse già una veste sagra, e un insegna di Ecclesiastica dignità, quale soleano concedere i Romani Pontefici, ma un certo paludamento Imperiale per indizio di esteriore splendore: imperocchè nell' asserito diploma si parla di veste sagra, e Pontificale: *Conferendo a lui*, ivi si dice, *per l' onore dell' Apostolica dignità l' onore del Pallio, ed ogn' uso di Pontificale ornamento*, *siccome godono gli altri Metropolitani*, *che sono sotto la nostra cristianissima potestà* (c).

VI. Confutata adunque questa favola potrebbe parer verisimile, che San Pier Grisologo successore di San Giovanni Angelopto nella Sede di Ravenna fosse il primo, il quale per privilegio Apostolico confermato con decreto Imperiale, conseguisse le ragioni di Metropolitano sopra l' Emilia, sembrando, che ciò possa dedursi da un sermone dell' istesso Santo, dove parlando di un certo Marcellino Vescovo di Vicenza nell' Emilia accenna, che costui ricusava sottometterglisi, e ri-

(a) *In nomine D. Salvatoris nostri Jesu Christi. Fl. Valentinianus fidelis Jesu Christi, major Imperator Augustus, Joanni viro sanctissimo, Archiepiscopo Ravennatis Civitatis.* Apud Baron. & Rubeum loc. cit.

(b) Carolus a S. Paulo Geograph. sac. lib. 9. Ughellus in Archiepiscop. Raven. ad S. Joannem Angeloptem.

(c) *Conferentes ei ob honorem Apostolicæ dignitatis honorem Pallii, & omnem Pontificalis decoris usum, sicut cæteri sub nostra Christianissima potestate sæpe degentes fruuntur Metropolitæ.* Diploma supposit. Valentiniani III. apud Ughell. tom. 2. Italiæ sac. edit. Venet. 1717. pag. 332.

e riconoſcerlo per primo, e per Superiore, ſdegnando in ciò ubbidire al decreto del B. Pietro, e al decreto d'un Principe Criſtiano (a). Dal che ſembra, che San Pier Griſologo rinfacciaſſe quel Veſcovo, che non voleſſe ſottometterſi a lui, quando per decreto Apoſtolico confermato anco dall' Imperadore era primo, e Superiore a lui nell'onor della Cattedra. Ma poiche il ſenſo di queſte parole è aſſai ambiguo, non ſi vuol ſopra di eſſo fondare un punto d' Iſtoria, nè fiſſare il tempo, in cui la Chieſa di Ravenna ottenne il diritto di Metropolitana. Il certo è, che ſiccome nella cadenza del quinto ſecolo il Veſcovo di Ravenna godea l' onore di Metropolitano ſopra la Provincia dell' Emilia, così dovea riconoſcer queſto diritto da ſpecial privilegio della Sedia Apoſtolica, dalla quale potea eſſerne ſpogliato quando ſe ne foſſe abuſato, come di ciò fa chiara teſtimonianza la lettera di Simplicio Papa ſcritta il primo di Luglio dell' anno CCCCLXXXII. a Giovanni Veſcovo di Ravenna; colla qual lettera agramente lo riprende perche aveſſe ordinato Prete un tal Gregorio contra volontà di eſſo, a cui Simplicio commiſe il governo della Chieſa di Modena per ſottrarlo dalle veſſazioni di Giovanni, e comandando, che gli foſſe aſſegnata, vita durante, una poſſeſſione di trenta ſoldi di rendita ſpettante alla Chieſa di Ravenna, tra le altre coſe, che Simplicio riprendendo Giovanni diſſe, è queſta, che *merita di perdere il privilegio colui, che della poteſtà permeſſagli ſi abuſa* (b): e in fine lo minaccia di toglierli la facoltà delle ordinazioni della Chieſa di Ravenna, e della Provincia dell' Emilia, ſe in avvenire oſerà preſumere alcuna coſa di tal ſorta, cioè, di ordinare alcun Veſcovo, o Prete, o Diacono contro lor voglia [c]. Dalle quali coſe apertamente ſi comprende, che il diritto delle ordinazioni nella Provincia dell' Emilia, che al Veſcovo di Ravenna come Metropolitano competeva, naſceva in lui per conceſſione, e per privilegio della Sedia Apoſtolica. Ciò, che più manifeſtamente appariſce dalla confeſſione di Giovanni Veſcovo di Ravenna nella let-

(a) *Libet hic aliquid de dolore dicere. Edicto Cæſaris, & Pagani Dominus obtemperaturus occurrit* (parla dell' editto di Ceſare Auguſto intorno al cenſo); *& decreto B. Petri, decreto Principis Chriſtiani ſervus adhuc aliquis irreverenter obſiſtit? .... Habeat modò natus, qui primum natus eſt, primogeniti reverentiam, teneat & honorem. Marcellinus hodie vernaculi partus totum rapuit, & conquiſivit affectum.* S. Petrus Chryſolog. ſermone 175.

(b) *Privilegium meretur ammittere, qui permiſſa ſibi abutitur poteſtate.* Epiſt. 16. Simplicii ad Joann. Raven. tom. 1. epiſt. decret.

(c) *Denunciamus, ſi poſt hac quicquam tale præſumpſeris, & aliquem ſeu Epiſcopum, ſeu Preſbyterum, ſeu Diaconum invitum facere fortè credideris, ordinationes tibi Ravennatis Eccleſiæ, vel Æmilienſis noveris auferendas.* Ibid. vid. Baron. ad annum 480. num. 44.

la lettera da lui fcritta a San Gregorio Magno, la qual fi trova ne' Regiftri di quefto Santo Pontefice: dove dice di aver efpofti fotto l'occhio di San Gregorio tutti i privilegj conceduti da' di lui Predeceffori alla Chiefa di Ravenna, i quali Gregorio troverà negli fcrigni della Romana Chiefa fecondo i tempi della confagrazione fatta da i Pontefici Romani de' Vefcovi di Ravenna fuoi Anteceffori (a). Chiaramente quì afferma Giovanni, i fuoi Predeceffori effere ftati confagrati da' Romani Pontefici, e che in occafione di quefte confagrazioni era ftato loro conferito il Pallio, del qual privilegio trattavafi in quella lettera. Può anche vederfi la rifpofta di San Gregorio Magno a quefta lettera di Giovanni, nella qual rifpofta accenna, che tra gli altri documenti de' privilegj conceduti alla Chiefa di Ravenna da' Romani Pontefici gli avea Giovanni trafmeffo il precetto di Giovanni Papa, nel quale ordinava, che foffero offervate tutte le confuetudini, che così circa l'ufo del Pallio, come circa altri onori godeva il Metropolitano di Ravenna per privilegio della Sedia Apoftolica (b). Il precetto poi, o il privilegio di Giovanni Papa dato a Pietro nominato il Seniore Vefcovo Ravennefe può vederfi in Stefano Baluzio, il quale da un Codice di San Remigio di Metz lo pubblicò ne' fuoi Mifcellanei (c).

VII. I primi Vefcovi adunque, che nelle Provincie foggette al Vicario d'Italia confeguirono le ragioni di Metropolitano, tre folamente furono, cioè, quel di Milano, quel di Aquileja, e quel di Ravenna: que' due dopo la metà del fecolo IV., il terzo nel quinto fecolo: nè ciò fu fenza autorità del Romano Pontefice, come del Vefcovo di Ravenna fi rende certo da' monumenti da noi fopra recati, e di quei d'Aquileja, e di Milano manifeftamente fi deduce dalla difpenfa, che ottennero di venire in Roma per farfi confagrare dal Romano Pontefice: per la qual cofa effendo foggetti anticamente al diritto Metropolitico del Vefcovo di Roma, fenza autorità di quefto non poteano confeguir le ragioni di Metropolitano. Affai più tardi furono iftituiti i Metropolitani nelle Provincie fuburbicarie fottopofte una volta al Vicario di Roma, a riferva del Vefcovo di Cagliari Metropoli civile della Sardegna, il quale fembra, che fino dalla metà del quarto fecolo foffe Metropolitano: conciofſiache Teodoreto parlando

(a) *Quia ergo universa privilegia, quæ sanctæ Ravennati Ecclesiæ a Præcessoribus vestris indulta sunt, pro majori satisfactione subjeci, ea in scriniis venerabilibus secundum consecrationes Decessorum meorum tempora fidem nihilominus reperientes &c.* Epift. Joannis Epifcop. Raven. lib. 3. Regeft. S. Gregorii epift. 57. aliàs 55. lib. 2.

(b) Epift. 56. S. Gregorii lib. 3. aliàs 54. lib. 2. Regeft.

(c) Vid. Stephan. Baluzium in Mifcellan. lib. 5.

lando di que' Vescovi, che nel Sinodo di Milano ricusarono sottoscriversi alla condannagione di Sant'Atanasio, novera tra questi *Lucifero della Metropoli dell' Isole di Sardegna* (a): e Sant' Atanasio narrando l' istessa cosa dice: *E Lucifero Vescovo appresso la Metropoli di Sardegna* (b). Ma potendo in questa maniera di parlare intendersi più tosto la Metropoli civile, che l' Ecclesiastica, come abbiamo dimostrato di sopra, non è da far conto di questi luoghi per istabilire il diritto Metropolitico del Vescovo di Cagliari. Quello, che di certo sappiamo si è, che in tempo di San Gregorio Magno questo Vescovo era Metropolitano, come apparisce dalla lettera scritta dal Santo Pontefice a tutti i Metropolitani, e Vescovi, che erano in quella parte del suo Patriarcato Romano, la quale era soggetta all' Imperador Maurizio: mentre l'Africa, le Gallie, la Spagna erano allora occupate da' Regi, e da' Principi stranieri; nella qual lettera novera undici Metropolitani, tra' quali non si scorgono, che tre appartenenti all' Italia, cioè, *Costanzo di Milano*, *Mariniano di Ravenna*, *e Gennaro di Cagliari*, pretermesso il Vescovo di Aquileja, il qual'era allora avvolto nello scisma contro la Chiesa Romana (c). Non erano adunque in Italia, e nell' Isole adiacenti a' tempi di San Gregorio Magno, cioè nel sesto secolo, se non che quattro Metropolitani, cioè, quel di Aquileja non nominato dal Pontefice come scismatico, quel di Milano, quel di Ravenna, e quel di Cagliari in Sardegna. Or raccogliendo il discorso, e parlando de' tempi da Costantino Magno fino a Valentiniano III. è falso falsissimo ciò, che dice Giannone col suo Dupino, che *ne' tempi, ne' quali siamo di Costantino infino all' Imperio di Valentiniano III. l' autorità* [del Romano Pontefice] *che per ordinario diritto esercitava, non s' estendeva più, che nelle sole Provincie suburbicarie*: imperocchè ne' tempi di Costantino, ed anche dappoi per qualche corso di tempo l' autorità sua ordinaria, che come Metropolitano esercitava, si stendeva a tutta l' Italia, e all' Isole ad essa adiacenti. Dappoi istituiti i Metropolitani di Aquileja, e di Milano, si ristrinsero i limiti della sua Metropolitica potestà; ma non così, che fossero limitati alle sole Provincie suburbicarie: anzi oltre

quest e

(a) Λουκίφερος ὁ τῆς μητροπόλεως τῆς κατὰ Σαρδονίαν νήσων. Theodoret. lib. 2. hist. Eccl. cap. 12.

(b) Καὶ Λουκίφερος ὁ ἀπὸ Μητροπόλεως τῆς Σαρδινίας Ἐπίσκοπος. S. Athanas. epist. ad Solit.

(c) *Gregorius Eusebio Thessalonicensi, Urbitio Dirracitano, Constantio Mediolanensi, Andreæ Nicopoli, Joanni Corinthi, Joanni primæ Justinianæ, Joanni Cretensi Scoritano, Joanni Larissæ, Mariniano Ravennæ, Januario Calaritano Sardiniæ, & omnibus Episcopis Siciliæ*, Epist. 5. lib. 8. alias 11. lib. 7.

queste avea soggetto al suo potere ordinario il Piceno annonario, l' Emilia, e parte della Flaminia, Provincie sottoposte al Vicario d' Italia. Essendo dappoi stata aggiunta all' Emilia sotto Arcadio, ed Onorio la Città di Ravenna, che era prima capo del Piceno annonario, ed essendo stata istituita Ecclesiastica Metropoli di quella Provincia, e concedute sopra di essa al Vescovo di Ravenna le ragioni di Metropolitano dal Romano Pontefice, sotto la potestà metropolitica di questo rimase delle Provincie sottoposte al Vicario d' Italia il Piceno annonario fino dopo i tempi di San Gregorio Magno: come anche rimasero sotto la medesima potestà metropolitica della Cattedra Romana tutte le Provincie suburbicarie, eccettuata la Sardegna.

VIII. E' falso similmente, che in questi tempi per esser l' Italia divisa in due Vicariati, l'ordinaria potestà del Romano Pontefice neppur dentro l' Italia stessa si stendesse più oltre delle Provincie sottoposte al Vicario di Roma, e che fuora *di queste Provincie suburbicarie i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia erano ordinati*; in maniera che le ordinazioni di tutti gli altri Vescovi d' Italia fuora delle Provincie suburbicarie non appartenessero in alcun modo al Vescovo di Roma, e neppur quelle de i Metropolitani delle dette Provincie. Ma questa, dissi, è falsità manifesta: conciossiache non essendo in questi tempi altri Metropolitani nelle sette Provincie sottoposte al Vicario d' Italia fuorche l' Aquilejense, il Milanese, e il Ravennate; l' ordinazione di questi tre apparteneva al Pontefice Romano, benche questi due fossero per la lunghezza, e la difficoltà del viaggio dispensati di venire a Roma per la consagrazione, e che per concessione Apostolica si ordinassero tra loro scambievolmente: le quali ordinazioni scambievoli si facevan da essi come Delegati del Papa. Ma è certo, che il Vescovo di Ravenna veniva in Roma per la sua consagrazione. Illustre documento di ciò ne porge l' ordinazione di S. Pier Grisologo fatta in Roma da Sisto III. Romano Pontefice circa l' anno CCCCXXXIX. nell' Imperio appunto di Valentiniano III. Di questa ordinazione parlando il Cardinal Baronio narra, appoggiato agli antichi monumenti della Chiesa di Ravenna recati da Girolamo Rossi nella sua Storia, che essendo venuti il Clero, e il Popolo di Ravenna dopo la morte di Giovanni Vescovo di quella Città all' elezione del nuovo Vescovo, e portatisi a Roma i loro Legati col decreto dell'elezione, e coll' eletto, accioeche fosse consagrato da Sisto III. Romano Pon-

Pontefice, lo trovarono resistente alla conferma dell' eletto, ed alla sua consagrazione, posciache avea ricevuta una visione celeste, nella quale dall'Apostolo S. Pietro, e da S. Apollinare primo Vescovo di Ravenna era stato ammonito della persona, che dovea ordinare a quella Chiesa, la qual persona non era quella dell'eletto. Ma essendo venuto in questo tempo a visitare il Pontefice Cornelio Vescovo d' Immola insieme con San Pier Grisologo, che era suo Diacono, conobbe allora Sisto, questi esser quello, che gli era stato mostrato in visione, per essere ordinato Vescovo della Chiesa Ravennense. Onde fatti perciò chiamare a se que' di Ravenna, dichiarò ad essi qual dovesse consagrarsi per loro Vescovo, cioè, Pietro Diacono della Chiesa d'Immola; e che ripugnando quelli a riceverlo, e richiamando esser contro il costume, che si assumesse da un' altra Chiesa il Pastor di Ravenna, fu obbligato il Pontefice a manifestar loro il divino consiglio, e la vision ricevuta; per la qual cosa si accomodarono volentieri a ricever per lor Pastore San Pier Grisologo, col quale consagrato dal Pontefice ritornarono con giubilo in Ravenna (a). Io so bene, che il Dupino nella sua Biblioteca Ecclesiastica scritta in francese decide maestrevolmente, che non dee prestarsi fede a questa narrazione, come quella, che non ha per mallevadore alcuno Autore degno di fede. Ma so ancora, che appresso di costui non merita credenza tutto ciò, che non si confà col suo gusto, e non è conforme all' idea della sua critica intemperante. Del rimanente se non è degno di fede il Rossi, cui per altro ha creduto di dover prestar credenza l'insigne Baronio, noi abbiamo uno Scrittore assai più antico, che fa mallevadorla per la narrazione del Rossi in questa parte; e questi è Agnello Ravennate, il quale intorno all' anno DCCCXXXIX. scrisse il Pontificale, o le Vite de' Vescovi di Ravenna. Questo Scrittore, che non era pubblicato quando scrisse il Dupino la sua Biblioteca, non sarebbe potuto parere a lui sospetto, non solo per riguardo dell'antichità, ma molto più per rispetto della sua cattiva disposizione di animo verso la Chiesa Romana, come uomo, che conservava nel seno l' antico veleno dello scisma, e che per private cagioni avea conceputo mortal odio contro i Romani Pontefici (b). Onde non è mai verisimile, che in grazia della potestà del Vescovo Romano sopra il Vescovo di Ravenna avesse tessuta questa favola della consagrazione fatta in Roma da Papa Sisto III. di San Pier Grisologo, siccome molte altre ne finse in disprегio

(a) Vid. Cardinal. Baron. ad ann. 433. num. 24.

(b) Vid. C.V. Benedictum Bacchini Præfat. in Pontifical. Agnelli num. 1. & 2.

gio de' Romani Pontefici, e in biasimo di que' Vescovi, che furono attaccati alla Sedia Apostolica, massimamente dove per scarsezza de' monumenti non trova materia da empiere le Vite, che scrive. Narrando adunque questo antico Scrittore la faccenda dell' ordinazione di San Pier Grisologo nella stessa guisa, che dal Rossi la narra il Baronio, convien dire, che la trasse da i monumenti certi di quella Chiesa, così divulgati, che ei non poteva nasconderli: e che essendo uomo di corto giudizio non badò punto, che questo fatto contraddiceva a tanti altri, che egli inventò in pregiudizio dell' autorità del Romano Pontefice sopra il Vescovo di Ravenna. Ma lasciando andar ciò, che ei dice della visione avuta da San Sisto Romano Pontefice, merita considerazione quel, che ei racconta del costume di quella Chiesa di mandare a Roma il nuovo Vescovo eletto, per esser consagrato dal Romano Pontefice (*a*); la qual cosa ne rende certi, che ne' tempi, de' quali favelliamo, i Vescovi di Ravenna eran soggetti all' ordinaria potestà del Romano Pontefice, dal quale erano ordinati: conseguentemente è falso, che l' autorità immediata del Romano Pontefice non si stendesse fuora delle Provincie suburbicarie, e che i Metropolitani d' Italia non dipendessero nella loro ordinazione da lui.

IX. Ma che averemo a dir noi alla testimonianza di Ruffino, il quale alle sole Chiese suburbicarie ristringe l' autorità del Vescovo Romano? Giannone di Ruffino non parla. Ma l'opinione, che ei siegue, non è appoggiata dagli Autori di essa ad altro fondamento, che all' asserzione di quello Scrittore, o all' interpetrazione, che ei dà al Canone Niceno. Due sono le risposte, che da dottissimi uomini si danno a Ruffino. La prima consiste nell' eccezione, che milita contro la sua testimonianza, come d' uomo, che era nemico della Chiesa Romana, dalla quale per gli suoi errori era stato scomunicato, come apparisce dalla lettera di Anastasio Papa a Giovanni Gierosolimitano (*b*), rammentata da San Girolamo nella seconda sua Apologia contro lo stesso Ruffino: per la quale eccezione vien così estenuata la sua

(*a*) *Tempore namque illo postquam defunctus est beatissimus ante nominatus Præsul Joannes* (Prædecessor Petri Chrysologi), *convenerunt universus cœtus populi una cum Sacerdotibus, sicut mos est Ecclesiæ ritu, & elegerunt sibi pastorem: cumque eo properantes Romam, venerunt ad sanctum Papam Apostolicæ Sedis, ut eorum ordinaret electum, ne talis Ecclesia viduata esset Pontifice tantis diebus &c.* Agnellus Pontific. Episcop. Raven. in vita S. Petri Chrysol. tom. 4. rer. Italic. Scriptor. pag. 78. col. 1.

(*b*) *Ruffinum scito, quod propria mente Origenis dicta in latinum transtulit, ac probavit ... Illud denique scire te cupio, ita haberi a nostris partibus alienum, ut quid agat, ubi sit nescire cupiamus: ipse denique viderit ubi poterit absolvi.* Epist. 30. Anastasii Papæ ad Joannem Hierosolymitan.

ſua fede, che non merita, che gli ſia dato aſcolto: tanto più, che il Concilio Niceno nè punto, nè poco parlando delle Provincie ſuburbicarie, non ſi ſa perche Ruffino le volle ficcare in quel Canone, ſe non o per far onta alla Sedia Apoſtolica, e per riſtringere ad anguſti fini l'autorità di eſſa, dalla quale era ſtato dannato; ovvero per poca perizia delle coſe faceſſe una inetta parafraſi di quel Canone contraria allo ſpirito di eſſo, ſapendoſi da S. Girolamo, eſſere ſtato Ruffino un peſſimo interpetre. L'altra riſpoſta è, che volendoſi pure ammetter la parafraſi di Ruffino, ſi può acconciamente ſpiegare, che per le Chieſe ſuburbicarie egli intenda tutte le Chieſe ſoggette al Veſcovo della Città di Roma in tutte le Provincie Occidentali, in quella guiſa, che per Provincie ſuburbicarie intendevanſi quelle, che al Vicario della Città di Roma eran ſottopoſte. Onde perciò il Veſcovo di Roma da San Paolino, e da Sant' Ottato Milevitano fu detto Veſcovo *Urbico* (*a*). Amendue queſte riſpoſte ſi danno da due inſigni, ed eruditi Teologi, quali furono il Cardinal du Peron, e Nicolao Coeffettau; quello ſcrivendo contro l' Apologia di Jacopo Re d' Inghilterra, queſto contro la Repubblica di Marc' Antonio de Dominis (*b*). E queſta ſeconda riſpoſta doverà a mio parere ſembrar la vera a chiunque ha buon ſentimento, non ſolamente perche è abbracciata da i più chiari Scrittori Eccleſiaſtici, che nel paſſato ſecolo abbiano illuſtrata la Criſtiana Repubblica, quali ſono Ceſare Baronio, Jacopo Sirmondo, Arrigo Valeſio, e Criſtiano Lupo (*c*); ma molto più ancora pe 'l grave peſo delle ragioni: conciofſiache [come dottamente dimoſtra il Baronio da varie leggi del Codice Teodoſiano] il nome di Urbicario, e Suburbicario, che ſono una ſteſſa coſa, ha varia ſignificazione per riſpetto alle varie coſe, che aveano alcuna attinenza a Roma. Onde quel Canone frumentario, che molte Provincie non pur d' Italia, e fuora delle Provincie ſuburbicarie, ma anche dell' Africa, e dell' Egitto ſteſſo doveano contribuire a Roma per mantenimento dell' *Annona*, diceaſi Canone *Urbicario*, come coſta dalle leggi dal Baronio citate: e in queſta guiſa ancora Ruffino chiamò Urbicarie, o Suburbicarie quelle Chieſe, le quali in qualun-

(*a*) Paulinus epiſt. 2. Optatus Milev. lib. 1.
(*b*) Cardinal. Perron. contra Regem Angliæ cap. 33. Coeffettau contra Spalatenſem par. 2. lib. 4. cap. 2.
(*c*) Baronius ad annum 325. num. 135. & ſeqq. Sirmondus Diſſert. 2. de ſuburbicariis cap. 4. Valeſius Diſſert. de ſexto Canone Concil. Nicæn. cap. 7. Lupus in Not. ad ſex. Canon. Concil. Nicæn. par. 1.

que Regione si fossero, erano sottoposte all' ordinaria potestà del Vescovo di Roma. Più acconciamente il Sirmondo spiega con idonei esempli la stessa cosa, dimostrando, che il nome di suburbicario ha varia significazione, or più ampla, or più ristretta, rispettivamente a diverse cose, cui viene aggiunto; in quella stessa maniera, che l' Italia rispetto al Prefetto al Pretorio, che d' Italia diceasi, comprendeva le tre Diocesi d' Italia tutta, dell' Africa, e dell' Illirico, ma rispetto al Vicario comprendea solamente sette Provincie: che l' Asia riguardo al Proconsolo intendeasi solamente per la Provincia dell' Asia propriamente detta, e in riguardo al Vicario s' intendea per tutta la Diocesi Asiana: che l' Oriente rispettivamente al Prefetto al Pretorio comprendea le amplissime cinque Diocesi, in cui era distinto l' Orientale Imperio, e rispettivamente al Conte di Oriente si ristringea alla sola Diocesi d' Oriente. Così le Provincie suburbicarie rispetto al Vicario di Roma erano quelle dieci, che ad esso ubbidivano, e le Chiese suburbicarie tutte quelle erano, a cui si stendea la potestà Patriarcale del Vescovo Romano, cioè a dire, tutto l' Occidente, il Settentrione, l'Africa, e l' Illirico. E siccome s' ingannerebbe chi sentendo nominare il Prefetto al Pretorio d' Oriente, e il Conte d' Oriente credesse, che amendue avessero la medesima estenzione di Provincie per esercizio della loro autorità; così nel modo stesso prende inganno chiunque crede, che avessero i medesimi confini le Chiese suburbicarie sottoposte al Romano Pontefice, che le Provincie suburbicarie soggette al Vicario di Roma; o che la potestà di quello sopra le Chiese suburbicarie non si stendesse più oltre di quello, che si stendeva l' autorità di questo sopra le Provincie suburbicarie. Potendosi dunque aver da questa sposizione una retta intelligenza delle parole di Ruffino, non è necessario ricorrere all' eccezione contra la sua testimonianza: tanto più, che sebbene il Cardinal Noris, e il Tillemont han creduto, che Ruffino come difensore, e propagatore degli errori di Origene fosse condannato dal Pontefice Sant' Anastasio; non mancano contuttociò altri eruditi Scrittori, i quali lo han liberato da questa taccia: e così esposte le parole della lettera di Anastasio Romano Pontefice a Giovanni Gerosolimitano, che per quelle venisse solamente indicato Ruffino sospetto di errore, ma non convinto, dal qual' errore ei poi si purgasse. Sopra di che potran vedersi il P. Coustant Monaco della Congregazion di San Mauro, il P. Bernardo de' Rossi dell' Ordine de' Predicatori, e il P. Pietro Tommaso Cacciari Carmelitano; i quali due dottissimi Scrittori de' nostri giorni han-

ni hanno egregiamente vendicata la fama di Ruffino dalle note a lui apposte degli errori di Origene, e di Pelagio [a].

§. XVII.

Del Patriarcato del Romano Pontefice sopra tutte le Provincie dell' Imperio Occidentale da i tempi di Costantino Magno sino a Valentiniano III.

S O M M A R I O.

I. *Patriarcato Occidentale de' Romani Pontefici negato da Giannone in questi tempi, e falsamente attribuito loro ne' tempi posteriori.*

II. *Potestà Patriarcale del Romano Pontefice nelle Diocesi dell' Illirico in questi tempi dimostrata colla testimonianza degli stessi Pontefici, e degli Imperadori, che precedettero l' Imperio di Valentiniano III.*

III. *La medesima potestà esercitata da San Lione I. nell' Illirico in tempo di Valentiniano. Cura de' Romani Pontefici delle Chiese dell' Illirico appartenente ad essi specialmente per ragion del Patriarcato, non solamente per ragion del Primato sopra tutte le Chiese.*

IV. *Diritto delle ordinazioni in tutte le Provincie Occidentali appartenente al Romano Pontefice, benche da lui non usato. Sentenza di Pietro de Marca sopra il diritto delle ordinazioni spettanti al Romano Pontefice, e limitato alle Provincie suburbicarie, confutata. Diritto Patriarcale sopra le ordinazioni de' Vescovi bastantemente spiegato pe 'l consenso dato a i Vescovi Provinciali di ordinare i Metropolitani, e a' Metropolitani di ordinare i Vescovi suffraganei.*

V. *Chiese delle Provincie Occidentali fondate da San Pietro, e da' suoi successori, e da essi in quelle istituiti Vescovi con facoltà di ordinar successivamente altri Vescovi, quando per la distanza de' luoghi fosse di grave incomodo il venire a Roma per farsi ordinar dalla Sedia Apostolica. Registri delle ordinazioni fatte da' Romani Pontefici in questi tempi dimostrano, che il diritto delle ordinazioni a loro appartenente si distendeva molto più oltre delle Provincie suburbicarie.*

(a) Coustant in epist. Roman. Pontific. pag. 720. Bernardus de Rubeis de antiq. Eccles. Aquilej. monumentis. Petrus Thomas Cacciari hist. differt. de Ruffin. Aquilejen. par. 2. §. 22.

bicarie. Sinodi Occidentali raunati da' Romani Pontefici in questi tempi contestano il suo Patriarcato nelle Provincie d' Occidente.

VI. *Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice non potea da lor conseguirsi ne' tempi posteriori a Valentiniano III. Giannone sopra di ciò confutato.*

I. NOn nega Giannone il Patriarcato del Romano Pontefice sopra tutte le Provincie dell'Occidentale Imperio; ma dice, che ei lo conseguì dopo i tempi di Valentiniano III.: imperocche *confondendosi queste due autorità*, cioè, del Primato sopra tutte le Chiese, e della potestà ordinaria sopra le Provincie suburbicarie, *portò quell' estensione del Patriarcato Romano, che si vide dapoi, quando non contento delle Provincie suburbicarie si sottopose l'Illirico, dove mandava i suoi Vicarj; ed indi non solamente si dilatò per tutte le Provincie d' Italia, ma per le Gallie, e per le Spagne ancora, tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l' Occidente: ma in questi tempi, ne' quali siamo da Costantino fino a Valentiniano III., l' autorità sua, che per ordinario diritto esercitava, non si estendeva più, che nelle sole Provincie suburbicarie*. Con questa dottrina adunque, che Giannone ha presa di pianta dal suo Dupino, ci vuol dare ad intendere, che il diritto del Patriarcato Occidentale non sorgesse nel Vescovo Romano dall' autorità del Principe degli Apostoli, lasciata a' suoi successori, e da loro eseguita nelle Chiese da essi fondate, e da' Vescovi da loro istituiti fino da' primi tempi in tutte le Provincie d' Occidente, come attesta Sant' Innocenzo primo, che tenne la Cattedra Romana prima che assunto fosse all'Imperio Valentiniano III., nella pistola, che scrisse a Decenzio Vescovo di Gubbio (a); ma nascesse dall' usurpazione, che in progresso di tempo, cioè, dopo l'età di Valentiniano III., fecero i Romani Pontefici delle Provincie altrui, stendendo la loro autorità sopra que' Metropolitani, che dalla lor potestà ordinaria non dipendevano. Ma quantunque non sia quì mio proposito dimostrar l' Apostolica origine del Patriarcato Romano in tutto l' Occidente, cosa già dimostrata da chiari, ed illustri Scrittori, e da me anche toccata

(a) *Cùm manifestum sit in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam, Insulasque interjacentes nullum instituisse Ecclesias, nisi aut quos venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus successores constituerint Sacerdotes: aut si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse. Qui si non legunt quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est, ne dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere.* S. Innoc. I. epist. ad Decentium Eugubinum.

cata nel primo paragrafo di questo Capo ; nè voglia io provare contro il Dupino, ed altri Scrittori a lui somiglianti, l'uso di questa potestà esercitata da' Romani Pontefici in questi tempi, de' quali si parla, sopra tutte le Provincie Occidentali, essendo ciò copiosissimamente stato dimostrato da Emanuello Schelestrate, da cui egregiamente si può veder confutato il gran Maestro di Giannone (*a*); contuttociò per non lasciar senza risposta le ardite asserzioni di costui, alcune cose diremo intorno al proposto articolo, dalle quali rimangano manifestamente convinti i suoi massicci errori.

II. Sostiene egli, che dal tempo di Costantino fino a Valentiniano III. l'autorità ordinaria del Romano Pontefice non si stendeva oltre le Provincie suburbicarie, e che dappoi non contento di queste *si sottopose l'Illirico, dove mandava i suoi Vicarj*; onde è, che a suo divisamento l'Illirico non fu soggetto alla potestà ordinaria del Romano Pontefice, se non dopo i tempi di Valentiniano III. Ma cosa più falsa, e più facile a smentirsi di questa, non credo io, che trovar si possa. I Romani Pontefici Damaso, Siricio, Innocenzo, Anastasio, Bonifacio, e chi non sà, che ressero la Cattedra Romana assai prima che Valentiniano III. l'Imperio d'Occidente reggesse? Ma pure è certo, che questi Pontefici ebbero l'Illirico sotto la loro potestà ordinaria, e non mandarono colà i loro Vicarj, come imperitamente dice Giannone, ma commisero le loro veci al Vescovo di Tessalonica, costituendolo Vicario Apostolico in tutte le Provincie di quella Diocesi, e sottomettendo a lui per la distanza de' luoghi tutte le ordinazioni, e gli affari di quelle Chiese, proibendo espressamente, che alcuno in quelle parti fosse ordinato Vescovo senza consentimento del Vescovo Tessalonicense loro Vicario. Di tuttociò fanno indubitata fede le lettere di Siricio ad Anisio Vescovo di Tessalonica, dove gli significa aver lui comandato per sue lettere, che nessuno fosse ordinato Vescovo nell'Illirico senza suo consenso, e nuovamente gl'ingiunge, che egli o per se stesso, dove possa, o per mezzo di altri Vescovi idonei da lui approvati, dato loro il suo consenso in iscritto, ordini altri Vescovi in luogo de' defunti, o de i deposti, concedendogli ancora facoltà di ordinare al Vescovato i Cherici Romani se ne saran meritevoli [*b*]. Nè già fu il primo Si-

(*a*) Vid. Emmanuel. a Schelestrat. Antiq. Ecclesiast. tom. 2. Dissert. 6. cap. 3. & 4.

(*b*) *Etiam dudum, frater carissime, per Candidianum Episcopum, qui nos praecessit ad Dominum, hujusmodi litteras dederamus, ut nulla licentia esset sine consensu tuo in Illyrico Episcopos ordinare praesumere ... Ad omnem enim hujusmodi audaciam comprimendam vigilare debet instantia tua, Spiritu in te sancto fervente: ut vel ipse, si potes,*

mo Siricio, che commetteſſe le ſue veci al Veſcovo di Teſſalonica ſopra tutte le Provincie dell' Illirico, ma prima di lui fece l' iſteſſa coſa San Damaſo, ſiccome dopo di lui Sant' Anaſtaſio, ed indi Sant' Innocenzo primo, come fanno teſtimonianza le lettere di queſto ſcritte al medeſimo Aniſio Teſſalonicenſe (*a*). Ma più chiaramente l' iſteſſo Sant' Innocenzo ſcrivendo a Rufo Veſcovo di Teſſalonica ſucceſſor di Aniſio, e concedendogli la Vicarìa Apoſtolica ſopra tutte le Provincie dell' Illirico, cioè, ſopra l'Acaja, la Teſſaglia, l' Epiro vecchio, l' Epiro nuovo, la Candia, la Dacia Mediterranea, la Dacia Ripenſe, la Meſia, la Dardania, la Prevali, gli commette ſopra tutti i Metropolitani di eſſe le ſue veci, ſalvo però l' onore del Primato, acciocche in quelle Chieſe come diſtanti da Roma, o termini, o definiſca le cauſe, e i negozj occorrenti, o per ſuo arbitrio, e conſiglio li rimetta alla Sedia Apoſtolica (*b*). Queſta lettera portando la nota del Conſolato IX. di Onorio, e V. di Teodoſio ci dimoſtra, che fu ſcritta l' anno CCCCXII. Ad Innocenzo ſucceſſe Bonifacio, che reſſe la Chieſa Romana imperando i medeſimi Auguſti, il quale confermò al nominato Rufo di Teſſalonica la Vicarìa Apoſtolica ſopra l'Illirico, commettendo al ſuo giudizio le cauſe di tutte quelle Provincie (*c*). Altre lettere ſi tro-

potes, vel quos judicaveris Epiſcopos idoneos cum litteris dirigas, dato conſenſu, qui poſſint in ejus locum, qui defunctus, vel depoſitus fuerit, Catholicum Epiſcopum, & vita, & moribus probatum ſecundum Nicænæ Synodi ſtatuta, vel Eccleſiæ Romanæ Clericum de Clero meritum ordinare. Epiſt. Siricii ad Anyſium in Collect. Lucæ Holſtenii, pag. 41.

(*a*) *Cui etiam anteriores tanti, ac tales viri prædeceſſores mei Epiſcopi, ideſt, ſanctæ memoriæ Damaſus, Siricius, atque ſupra memoratus vir* (Anaſtaſius) *ita detulerunt, ut omnia, quæ in illis partibus gererentur, ſanctitati tuæ, quæ plena juſtitiæ eſt, traderent cognoſcenda, meam quoque parvitatem hoc tenere judicium, eandemque habere voluntatem te decet recognoſcere.* Epiſt. S. Innocentii I. ad Anyſium in Collect. cit. pag. 45.

(*b*) *Divinitus ergo hæc procurrens gratia, ita longis intervallis diſterminatis a me Eccleſiis diſcat conſulendum, ut prudentiæ, gravitatique tuæ committendam curam cauſaſque, ſi quæ oriantur, per Achajæ, Theſſaliæ, Epiri veteris, Epiri novæ, & Cretæ, Daciæ Mediterraneæ, Daciæ Ripenſis, Moeſiæ, Dardaniæ, & Prevali Eccleſias, Chriſto Domino annuente cenſeam... Arripe itaque, dilectiſſime frater, noſtra vice per ſuprascriptas Eccleſias, ſalvo earum primatu, curam; & inter ipſos Primates primus, quidquid eos ad nos neceſſe fuerit mittere, non ſine tuo poſtulent arbitratu. Ita enim aut per tuam experientiam quidquid illud eſt finietur, aut tuo conſilio ad nos uſque perveniendum eſſe mandamus.* Epiſt. Innocentii I. ad Rufum Theſſalonicenſem in Collect. cit. pag. 48. & 49.

[*c*] *Ergo, frater cariſſime, omnis cura reſpectat earum Eccleſiarum, quas tibi vice Sedis Apoſtolicæ a nobis creditas recognoſces, ut & prava corrigas, & diſſipata componas, & ſi quæ inter Epiſcopos eveniant cauſæ, ſub divini judicii timore diſtinguas, ut creditis tibi a Sede Apoſtolica gubernaculis contra omnes fluctus naſcentium procellarum juſtè, & prudenter utaris.* Bonifacius epiſt. ad Rufum Theſſalon. in Collect. cit. pag. 56.

trovano di questo Pontefice scritte sull' istesso proposito: ma quella è più da considerarsi, che scrive a i Vescovi delle Provincie dell' Illirico, dove parlando di Perigene Vescovo di Corinto, e Metropolitano della Provincia d' Acaja ci fa conoscer l' autorità immediata, che esercitava allora il Vescovo Romano nelle Chiese di quella Diocesi: conciossiache narra, che egli ad istanza del Clero, e del Popolo di Corinto avendo costituito Vescovo di quella Metropoli Perigene dopo aver prima presa informazione dal Vescovo di Tessalonica sopra la petizione del detto Clero, e Popolo di Corinto, alcuni Vescovi di quelle parti amatori di cose nuove tentavano di raunare un Sinodo per trattare in esso dell' onor conferito dal Papa al nuovo Vescovo: passa indi a riprender come attentato, e come reato di disubbidienza contro le regole de' Maggiori l' adunanza di questo Sinodo (*a*), dal quale si ponesse in dubbio, e si rendesse incerta la dignità di Perigene, che per sentenza della Sede Apostolica era stato collocato nella Sede Metropolitana di Corinto, dicendo, che il far ciò era un contravvenire alle regole de' Padri (*b*). Questa lettera segnata sotto il Consolato XIII. di Onorio, e X. di Teodosio il giovane, cioè, l' anno di Cristo CDXXII., potrebbe fare argomento, che la commozione di que' Vescovi d' Illirico, i quali tentavano porre in esame sinodale la promozione fatta da Bonifacio del Vescovo di Corinto, somministrasse occasione alla lettera scritta da Onorio Augusto a Teodosio il giovane, che imperava in Oriente, nella quale esorta quel Principe a non permettere, che sieno violati gli antichi diritti, e i privilegj del Pontefice Romano nell' Illirico per le cose surrettivamente impetrate da diversi Vescovi di quelle parti; ma che comandi, che sia custodito l' antico ordine, acciocche la Chiesa Romana sotto i Principi Cristiani non perda quello, che conservò sotto altri Imperadori (*c*). Dal passo di questa lettera di Onorio si può ragionevolmente conghietturare, che essendo

(*a*) *Sed absit hoc a Domini Sacerdotibus, ut in hunc aliquis cadat reatum, ut nova quidpiam usurpatione tentando, inimica sibi faciat scita majorum.* Vid. epist. Bonifacii I. ad Episcop. Illyrici in Collect. cit. pag. 69.

(*b*) *Congregatur ... ergo, ut redeamus ad causam hujus injuriæ, Synodus ... & fiet, quod quidem fieri per regulas omninò non poterit, fratris, & Coepiscopi nostri Perigenis honor dubius, & incertus, quem in Sede Ecclesiæ supradictæ nostra sententia collocavit.* Ibid.

[c] *Undè majestas tua, recensitis nostræ pietatis affatibus, christianitatis memor, quam pectoribus nostris misericordia cælestis infudit, universis remotis, quæ diversorum Episcoporum subreptionibus per Illyricum impetrari dicuntur, antiquum ordinem præcipiat custodiri, ne sub Principibus Christianis Romana perdat Ecclesia, quod aliis Imperatoribus non amisit.* Epist. Honorii Imperator. ad Theodos. August. in Collect. cit. pag. 83.

essendo allora l'Illirico Orientale sottoposto nella civile amministrazione all'Imperador d'Oriente, alcuni di que' Vescovi tentassero sottrarsi dalla potestà Patriarcale del Vescovo Romano, e cercassero impetrare con surrettizie esposizioni privilegj di esenzioni per mezzo degli ufficiali Imperiali, cosicchè facesse di mestiero della autorità del Principe per tener coloro in officio, e mantenerli nell' antica soggezione alla Sedia Romana. E in fatti Teodosio il giovane rispondendo all' istanza di Onorio gli significa, che egli avea stabilito, che fosse osservata la prisca Apostolica disciplina, e avea rivocate le surrettizie preci de' Vescovi, e ingiunto per sue lettere al Prefetto al Pretorio dell' Illirico, che tolte le novità eccitate da diversi di que' Vescovi, facesse ivi specialmente custodire l' antico ordine, acciocchè la santissima Chiesa della venerabil Roma non perdesse i privilegj costituiti dagli antichi [a].

III. Tutti questi monumenti, i quali apertamente dimostrano la potestà Patriarcale del Romano Pontefice sopra tutta la Diocesi dell' Illirico, sono anteriori all' Imperio di Valentiniano III., e, quello che più importa, la dimostrano non già come nuova, e allora introdotta, ma come antica, nascente dall'Apostolica disciplina, e dalla vetusta istituzione de' Maggiori. Da questi monumenti si vede, che per la distanza de' luoghi riuscendo incomodo, e malagevol cosa, che i Vescovi dell' Illirico ordinati fossero dal Romano Pontefice, e le loro cause fossero da lui ordinariamente conosciute, commetteva questi le sue veci al Vescovo di Tessalonica, costituendolo Vicario Apostolico, acciocchè i Metropolitani di quelle Provincie ordinasse, e alle ordinazioni de' Vescovi Provinciali, che da i Metropolitani faceansi, il suo consenso prestasse, sopra le loro differenze conoscesse, e delle cose più gravi riferisse alla Sedia Apostolica, rimettendo al giudizio di essa la final deliberazione degli affari più importanti. Di questa disciplina, oltre i monumenti di sopra allegati anteriori all' Imperio di Valentiniano III., altri molti se ne possono addurre nel tempo di Valentiniano stesso, come sono le lettere di Celestino scritte a' Metropolitani dell' Illirico, e quelle di Sisto al Sinodo da congregarsi in Tessalonica, le quali si posson

(a) *Undè omni supplicantium Episcoporum per Illyricum subreptione remota, statuimus observari quod prisca Apostolica disciplina, & canones veteres eloquuntur. Super qua re secundùm formam oraculi perennitatis tuæ ad viros illustres Præfectos Prætorii Illyrici nostri scripta porreximus, ut cessantibus Episcoporum subreptionibus, antiquum ordinem specialiter faciant custodire: ne venerabilis Ecclesia sanctissima Urbis, privilegia a veteribus constituta amittat &c.* Rescriptum Theodosii Augusti ab Honorium August. in Collect. cit. pag. 83.

ſon vedere nella raccolta di Luca Holſtenio (a). Io ſarò contento di riferir ſolamente due lettere di San Lione Magno ſcritte li 12. di Gennajo ſotto il Conſolato di Teodoſio XVIII., e di Decio Albino, cioè, l' anno CCCCXLIV., e vigeſimo dell' Imperio di Valentiniano; l' una ad Anaſtaſio Veſcovo di Teſſalonica, nella quale commette a queſti la Vicarìa Apoſtolica ſopra tutto l' Illirico, dove li dà facoltà di ſoprantendere a tutte le ordinazioni de' Veſcovi di quelle Provincie, coſicche neſſuno poſſa eſſere ordinato ſenza ſuo conſenſo, eſame, e conſiglio; di ordinar tutti i Metropolitani di quella Dioceſi, di convocare al Sinodo Nazionale tutti i Veſcovi della medeſima (b); l' altra a i Metropolitani dell'Illrico, nella quale ingiunge loro l'ubbidire ad Anaſtaſio come a ſuo Vicario Apoſtolico in tutte quelle facoltà, che ei gli ha commeſſe da eſeguire a ſuo nome (c), ordinando per altro, che le cauſe più gravi, o le appellazioni colla relazione del ſuo Vicario ſi rimetteſſero al giudizio della Sedia Apoſtolica, per eſſer da queſta terminate (d). A fronte adunque di monumenti così convincenti come ha potuto Giannone oſar di ſcrivere, che in queſti tempi, de' quali parliamo, cioè, da Coſtantino Magno fino a Valentiniano III., la poteſtà ordinaria del Veſcovo Romano non ſi ſtendeva oltre le Provincie ſuburbicarie, e che ſolamente dappoi ſi ſottopoſe l' Illirico? Ma forſe averebbe egli potuto dire, che non per ragione del Patriarcato ſopra l' Occidente, ma per ragion del Primato ſopra tutte le Chieſe del Mondo Criſtiano egli in queſti tempi eſercitava queſta poteſtà nell' Illirico. Ma al ſuo Primato eſſendo egualmente ſoggette le Dioceſi di Oriente, che le Dioceſi di Occidente, perche non eſercitò ſopra quelle la medeſima poteſtà, che eſeguì ſopra l' Illirico? La poteſtà di ordinare i Metropolitani, di conſentire alle ordinazioni de' Veſcovi Provinciali, di con-

(a) In Collect. cit. pag. 85. pag. 90. & alibi.

(b) *Nullus, te inconſulto, per illas Eccleſias ordinetur Antiſtes; ita enim fiet ut ſint de eligendis matura judicia, dum tuæ dilectionis examinatio formidetur... Singulis autem Metropolitanis ſicut poteſtas iſta committitur, ut in ſuis Provinciis jus habeant ordinandi; ita eos Metropolitanos a te volumus ordinari, maturo tamen, & decocto judicio... Ad Synodum quiſquis fratrum fuerit evocatus, occurrat &c.* In Collect. cit. pag. 143.

(c) *Vicem itaque noſtram fratri, & Coepiſcopo noſtro Anaſtaſio, ſecuti eorum exemplum, quorum nobis recordatio eſt veneranda, commiſimus, & ut ſit in ſpeculis, ne quid illicitum a quoquam præſumatur, injunximus... Quidquid cauſarum, ut aſſolet, inter conſacerdotes evenerit, ejus, cui vicem noſtram commiſimus, examini reſervetur, ut illo ſub Dei timore Præſule, omnis ambiguitas finiatur. Nihil in ejus, aut noſtram contra hæc, quæ conſtituimus, præſumatur injuriam.* In Collect. cit. pag. 152.

(d) *Si quæ verò cauſæ graviores, vel appellationes emerſerint, eas ſub ipſius relatione ad nos mitti debere decrevimus, ut noſtra, ſecundum Eccleſiaſticum morem, ſententia finiatur.* Ibid.

di convocare i Sinodi Nazionali non è quella ſteſſa poteſtà ordinaria, che ſecondo il preſcritto de' Canoni Niceni, e il ſenſo comune della Chieſa competeva in Oriente a i Veſcovi de' primi Troni come Patriarchi? E vorraſſi dire, che il Pontefice Romano, il qual commetteva al Veſcovo di Teſſalonica le ſue veci nelle ſopra riferite coſe, non aveſſe egli poteſtà di farle per ſe medeſimo? E che altro mai è commettere altrui le proprie veci, ſe non dare altrui facoltà di far quello ſteſſo, che uomo può fare per ſe medeſimo? Ma per chiuder la bocca a Giannone baſterà riferire la dichiarazione fatta da Teodoſio Veſcovo di *Echino* nella Provincia di Teſſaglia alla preſenza di Boniſacio II. nel Concilio Romano tenuto intorno all' anno DXXXI. ſopra la cauſa di Stefano Veſcovo di Lariſſa Metropoli della Teſſaglia, il quale iniquamente per violenza, e per uſurpazione de' diritti Patriarcali del Romano Pontefice ſopra le Provincie dell' Illirico eſſendo ſtato ſpogliato del grado metropolitico dal Veſcovo di Coſtantinopoli, era ricorſo alla Sedia Apoſtolica. Queſto Veſcovo adunque parlando delle ragioni del Veſcovo Romano ſopra l' Illirico: *Imperocche è manifeſto*, diſſe, *che i venerandi Pontefici della voſtra Sede ancorche in tutto il Mondo la Sedia Apoſtolica giuſtamente ſi vendichi il Principato delle Chieſe, e ad eſſa ſola nelle cauſe Eccleſiaſtiche ſia neceſſario da ogni parte appellare; contuttociò ſpecialmente vendicò al ſuo governo le Chieſe dell' Illirico* (a). Non adunque per ragion del Primato, che al Romano Pontefice competeva ſopra tutto il Mondo Cattolico, e per cui tutte le Chieſe dell' Univerſo erano a lui ſottopoſte, ma per un' altra ragione ſpeciale, cioè, per ragione del Patriarcato, era ſpecialmente l' Illirico ſoggetto alla ſua poteſtà.

IV. Da queſt' uſo della poteſtà Patriarcale eſeguita in queſti tempi da' Romani Pontefici nella Dioceſi dell' Illirico poſſiamo comprenderne l' uſo nell' altre Dioceſi dell' Occidente: nelle quali benche il Veſcovo Romano non eſeguiſſe ordinariamente le conſagrazioni de' Veſcovi, o de' Metropolitani, ma quelli foſſero conſagrati dal Metropolitano, e queſti da' Veſcovi della Provincia; ciò nondimeno non accadeva perche all' ordinaria ſua poteſtà non apparteneſſero queſte ordinazioni, ma perche la diſtanza de' luoghi non ne permetteva l' uſo. Quindi non può in modo alcuno approvarſi l' opinione di Pier de Marca,

(a) *Nam conſtat, venerandos Sedis veſtræ Pontifices, quamvis in toto Mundo Sedes Apoſtolica Eccleſiarum ſibi jure vindicet Principatum, & ſolam in Eccleſiaſticis cauſis undique appellare neceſſe ſit; ſpecialiter tamen gubernationi ſuæ Illyrici Eccleſias vindicaſſe*. In Collect. Rom. bipartita Lucæ Holſten. par. 1. pag. 36.

ca, il quale tuttoche diffusamente sostenga con grande apparato di argomenti il diritto Patriarcale del Romano Pontefice fino da'primi secoli in tutte le Provincie, e le Diocesi di Occidente (a); vuole contuttociò, che questo diritto in quanto alle ordinazioni si ristringesse alle sole Provincie suburbicarie; ed attaccato alla parafrasi di Ruffino sopra il sesto Canone Niceno pretende, che i Padri Niceni paragonassero l'Alessandrino al Vescovo Romano non in tutto il diritto Patriarcale, il quale assai maggiore era nel Romano Pontefice, che negli altri Patriarchi, imperocche questi ad una sola Diocesi, e quello a più, e alle maggiori presiedeva; ma solamente istituissero il paragone tra l'uno, e l'altro in quanto alle ordinazioni; cosicche dichiarassero, che all'Alessandrino appartenessero le ordinazioni delle Povincie di Egitto, come al Romano appartenevano quelle delle Provincie suburbicarie (b). Non può, dico, sostenersi questa opinione: conciossiache quando anche nel tempo del Concilio Niceno l'Italia fosse stata divisa in Provincie, e fossero allora in essere le Provincie suburbicarie, le quali, come abbiamo dimostrato, furono dopo questo tempo divise; nulladimeno è certo, che il Concilio Niceno compose il Vescovo Alessandrino col Romano nel diritto Patriarcale, il quale non sopra i semplici Vescovi, ma sopra i Metropolitani delle Provincie si stende: e, non essendo alcun Metropolitano nelle Provincie suburbicarie in tempo del Concilio Niceno, ma tutte queste componendo una sola Provincia Ecclesiastica, sopra cui il Vescovo di Roma non potea esercitare, che il diritto metropolitico; in questo paragone sarebbe stato considerato il Romano Pontefice come un semplice Metropolitano, o come un Patriarca senza Metropolitani, d'inferior grado all'Alessandrino, e all'Antiocheno. Ma siccome è falsa l'opinione del Launojo, e comunemente da i Cattolici riprovata, che il Concilio Niceno nel sesto Canone parlasse di semplici Metropolitani, de' quali avea già parlato nel quarto Canone, e spiegate le loro prerogative; così non può ammettersi, che dove nel detto sesto Canone il medesimo Concilio spiega, e conferma i diritti più ampli, e più speciali dell'Alessandrino, e dell'Antiocheno a norma delle prerogative del Vescovo Romano, fosse questo considerato come un semplice Metropolitano. Essendo adunque cosa certa, che il diritto Patriarcale consiste specialmente nell'ordinazione de' Metropolitani, e nella soprantendenza alle ordinazioni de' Vescovi Provinciali, cosicche alcuno di essi senza il suo per-

Nn 2

(a) Petrus de Marca de Concord. lib. 1. cap. 5. 6. & 7.

[b] Vid. Petrum de Marca de Concord. lib. 1. cap. 7. num. 6.

permeſſo, e la ſua ſcienza non poſſa eſſer da' Metropolitani ordinato; come a mente de' Canoni Niceni ſpiegò Sant' Innocenzo I. ad Aleſſandro Veſcovo di Antiochia (a), non poteva certamente avere il Patriarcato di Occidente, ſe a lui appartenute non foſſero, le ordinazioni de' Metropolitani, e de' Veſcovi Occidentali. Vero è però, che per eſeguire queſta poteſtà Patriarcale non era neceſſario, che tutti i Metropolitani foſſero dal Patriarca ordinati; ma ne' luoghi diſtanti baſtava, che ei per ſue lettere deſſe facoltà a i Veſcovi delle Provincie di ordinare il Metropolitano, e riſerbaſſe a ſe le ordinazioni de' più vicini, come ſpiega nella citata lettera l' iſteſſo Sant' Innocenzo I. [b]. Acciocche adunque il Romano Pontefice aveſſe il diritto Patriarcale ſopra tutte le Provincie d' Occidente era neceſſario, che a lui apparteneſſe l' ordinazione di tutti i Metropolitani Occidentali, e che ſenza ſuo permeſſo non foſſe alcun Veſcovo in quelle ordinato: ma non era già neceſſario, che egli per ſe ſteſſo eſeguiſſe queſte ordinazioni. Dal vedere adunque, che in queſti tempi, de' quali favelliamo, nelle Gallie, nelle Spagne, e nell'Africa le ordinazioni de' Metropolitani ſi faceano ne' Sinodi delle Provincie, non ſi può trarre argomento, che quelle al Romano Pontefice non apparteneſſero; ma biſogna provare, che ſenza conſenſo, ſenza ſaputa, e ſenza permeſſo di lui ſi faceſſero. La qual coſa eſſer falſa apertamente dimoſtrano, maſſimamente nelle Provincie della Gallia, le lettere di Zoſimo, di Bonifacio, di Celeſtino, e di Lione da noi ſopra recate (c), dalle quali ſi raccoglie la poteſtà uſata dalla Sedia Apoſtolica nel regolare le ordinazioni delle Chieſe di Francia, e la facoltà data ora a queſto, ora a quello di eſeguirle. E certamente non permettendo la diſtanza de' luoghi, che i Metropolitani delle Dioceſi fuora d' Italia veniſſero in Roma per eſſere ordinati dal Papa, laſciarono i Romani Pontefici alle Provincie la libertà di ordinare i loro Metropolitani, e a queſti la facoltà di ordinare i loro ſuffraganei, riſerbando ſolamente alla loro autorità il regolamento di queſte ordinazioni, e la cura, che foſſero eſeguite ſecondo la mente de' Ca-

(a) *Itaque arbitramur, frater chariſſime, ut ſicut Metropolitanos auctoritate ordinas ſingulari; ſic & cæteros non ſine permiſſu, conſcientiaque tua ſinas Epiſcopos procreari.* Innocent. I. epiſt. ad Alexandr. Antiochenum XVIII. in edit. Concil. 24. apud Patrem Couſtant.

(b) *In quibus hunc modum rectè ſervabis, ut longe poſitos, litteris datis, ordinari cenſeas ab his, qui nunc eos ſuo tantum ordinant arbitratu. Vicinos autem, ſi æſtimas, ad manus impoſitionem tuæ gratiæ ſtatuas pervenire. Quorum enim te maxima expectat cura, præcipuè tuum debent mereri judicium.* Innocent. I. ibid.

[c] Vedi ſopra cap. I. §. 9. num. II. e ſegg.

de' Canoni, annullando quelle, che altramente foſſero ſtate fatte, come da infiniti eſempj ſiamo iſtruiti.

V. Quì è ancora da conſiderarſi, che eſſendo ſtate le Chieſe d' Occidente fondate ne' primi ſecoli da' ſucceſſori di San Pietro, e da eſſi provvedute di Veſcovi da loro conſagrati, e mandati a ſtabilirle, a queſti medeſimi dierono ancora facoltà di ordinare altri Veſcovi nelle Provincie, e di tramandar queſta medeſima facoltà ne' loro ſucceſſori, acciocche per la diſtanza de' luoghi non doveſſero le Chieſe fondate reſtar molto tempo prive de' loro Paſtori, quando queſti foſſero ſtati obbligati a venire in Roma per farſi ordinar dal Papa: in quella guiſa appunto, che San Gregorio Magno commiſe a Sant' Agoſtino ſpedito da lui in Inghilterra, e fatto colà ſuo Vicario, la cura d' iſtituir due Metropolitani in quel Regno, l'uno nella Città di Jork, l'altro in Londra, con dodici ſuffraganei per ciaſcheduno; i quali Metropolitani doveſſero in avvenire eſſere ordinati dal Sinodo della Provincia: e queſto, come oſſerva Beda, che riferiſce le lettere di San Gregorio, acciocche non foſſe neceſſario, che per tanto ſpazio di terra, e di mare il Metropolitano eletto ſi affaticaſſe nel venire a Roma, per eſſere ivi ordinato [a]. Queſta medeſima conſiderazione, che ebbe S. Gregorio Magno nel rimettere al Sinodo l' ordinazione de' Metropolitani d' Inghilterra, la qual ordinazione a lui apparteneva, ebbero ancora i Pontefici ſuoi anteceſſori ne' primi ſecoli, allorchè mandarono Veſcovi da loro ordinati a fondar le Chieſe nelle Provincie Occidentali fuora d' Italia. Per la qual coſa, iſtituiti i Metropolitani, vollero, che dal Sinodo foſſero queſti ordinati, ſenza che aveſſero neceſſità di venire a Roma per eſſer da loro conſagrati; ſiccome a' Metropolitani laſciarono per la ſteſsa cagione l'ordinazione de' ſuffraganei. Non è però, che in queſti tempi, de' quali parla Giannone, quando già ei non nega eſſere ſtati nelle Provincie Occidentali iſtituiti i Metropolitani, i Romani Pontefici non ordinaſſero altri Veſcovi fuora delle Provincie ſuburbicarie, o, per meglio dire, della Provincia Romana, quando il biſogno richiedeva, o per la converſion de' Popoli nelle Dioceſi Occidentali, o per lo ritorno di eſſi alla Fede. Di ciò fanno ampla teſtimonianza i regiſtri delle ordinazioni de' Veſcovi fatte da i Santi Pontefici Silveſtro, Damaſo, ed Innocenzo primo, riferite nelle loro Vite raccolte nel Pontificale Romano attribuito ad Anaſtaſio, i quali Pontefici precedettero l'Imperio di Valentiniano III. Di S. Silveſtro ſi legge, che

(a) *Nec ſit neceſſe ad Romanam uſque Civitatem per tam prolixa terrarum, & maris ſpatia, pro ordinando ſemper Archiepiſcopo fatigari.* Beda lib. 2. hiſt. Anglor. cap. 12.

che ordinasse per diversi luoghi *settantacinque Vescovi* (*a*); di San Damaso, che ne *ordinasse settantadue* (*b*); di Sant' Innocenzo, che ne *ordinasse cinquantaquattro* in quattro ordinazioni [*c*]. Lungo fu, nol niego, il Pontificato di San Silvestro, lungo quello di San Damaso, benche più breve; lungo ancora quello di Sant' Innocenzo, ancorche del suo predecessore più corto. Ma chi può persuadersi, che nello spazio di ventidue anni vacassero nelle sole Provincie suburbicarie settantacinque Vescovati, quando appena eran tante Sedie Vescovili in Italia: nello spazio di diciotto ne vacassero settantadue; e nel corso di sedici cinquantaquattro? Questo solo argomento basterebbe per convincer di menzogna Giannone ove dice, che l' autorità ordinaria del Romano Pontefice in questi tempi non si stendeva fuora delle Provincie suburbicarie: che fuori di queste *i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia erano ordinati*. Ma da molti altri incontrastabili monumenti riman convinta di falsa la sua opinione; i quali io lascio, per essere stati già da chiarissimi Scrittori addotti, ed illustrati. Egli però conoscendo, che il diritto di adunare i Sinodi delle intere Diocesi appartiene alla potestà Patriarcale, cerca di deluder questa prova con dire, *che se si legge, avere i Romani Pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le Provincie d' Occidente numerosi Sinodi, cotesto avvenne non per ragione dell' autorità sua di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico*. Ma certa cosa è, che siccome per la sola autorità di Metropolitano non averebbe potuto il Romano Pontefice raunare i Sinodi da tutte le Provincie d' Occidente; così per ragion del Primato sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico averebbe potuto raunare il Sinodo di tutte le Provincie così d' Oriente, come d' Occidente: e il dire, che per ragione di questo Primato ei potea solamente adunare il Sinodo delle Provincie Occidentali, è l' istesso che affermare, che ei non avea il Primato sopra la Chiesa Orientale. Per non cadere adunque in errore convien necessariamente asserire, che il diritto di convocare il Sinodo da tutte le Provincie dell' Occidente conveniva al Vescovo Romano in questi tempi in vigore d' una potestà maggiore di quella di Metropolitano, e minore di quella del Primato sopra tutta la Chiesa, cioè,

(*a*) *Fecit Episcopos per diversa loca septuaginta quinque*. Anastasius in Sylvestro I.

(*b*) *Fecit Episcopos per diversa loca sexaginta duos*. Anastas. in Damaso.

(*c*) *Hic fecit ordinationes quatuor per mensem Decembris, Episcopos per diversa loca quinquaginta quatuor*. Anastas. in Innocentio I.

cioè, in vigore della sua potestà Patriarcale sopra tutto l' Occidente.

VI. Ma poiche c' insegna Giannone, che dopo questi tempi il Vescovo di Roma non contento delle Provincie suburbicarie sottopose alla sua potestà non solo le altre Provincie d' Italia, ma anche dell' Illirico, delle Gallie, delle Spagne &c., *tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l' Occidente*; ci averebbe reso un gran servigio se ci avesse scoperti quai modi tennero i Romani Pontefici per sottometterfi così gran parte del Mondo Cattolico, e far dipendenti dalla loro autorità tante Provincie, e tanti Metropolitani, che da lui non erano dipendenti in molti atti, come egli vuole, della loro potestà. Certamente per venire a capo di questo gran disegno di sottometterfi tutte le Chiese di Occidente bisognavan loro favorevoli disposizioni di tempi, dalle quali fosse assistito si grande intraprendimento, cosicche i Vescovi, e i Metropolitani non avessero coraggio di resistergli, o almeno di far conoscere la novità della intrapresa. Ma dopo l' Imperio di Valentiniano III. caduto in Occidente il Romano Imperio, e distratte da esso le Gallie, la Spagna, l' Africa, e la Brettagna occupate dalle armi de' Barbari, e divise in varj Regni, da qual mondana potenza potea essere il Romano Pontefice assistito per distendere in tutte queste Regioni la sua autorità sopra i Metropolitani, che erano in quelle? L' Imperador d' Oriente tutto intento all' ingrandimento del Patriarcato di Costantinopoli volea forse pensare ad impiegar le sue forze, e la sua autorità per dilatare in Occidente i confini del Patriarcato Romano? Ma quando pur data si fosse questa cura, qual frutto potea conseguirne, se toltane una parte d' Italia, in cui serbavasi tuttavia un lacero avanzo del Romano Imperio in Occidente, tutto il rimanente era divenuto preda de' Goti, degli Alani, de' Wandali, e di barbare Nazioni? In questo stato di cose chi non vede, che affatto inutili sarebbono stati gli sforzi de' Romani Pontefici per conseguire il Patriarcato d' Occidente, quando tanto più facilmente averebbono potuto i Metropolitani delle Occidentali Provincie resistere a' loro nuovi intraprendimenti, quanto questi erano meno fiancheggiati dalla umana potenza? Forse i nuovi Principi, che si erano impadroniti delle Diocesi Occidentali dell' Imperio Romano, si unirono a favorir queste ambiziose intraprese del Papa, onde convenisse a' Vescovi de' loro Regni sottometterfi al suo giogo? Ma chi non sa, che oltre l' esser coloro per la maggior parte Ariani, e per conseguenza nemici del Vescovo di Roma, erano tra essi in continua guerra, e discordia? Se adunque nella fine del quinto, e nel sesto secolo, quando trova-

trovavasi l'Occidente in questa disposizione così svantaggiosa all' ingrandimento dell'autorità del Pontefice Romano, egli da tutto il Mondo Cattolico, così da' Latini, come da' Greci era riconosciuto per Patriarca di tutto l'Occidente, come vuole, che allora appunto nascesse questo Patriarcato? Anzi sarebbe gran maraviglia, che in questi tempi si fosse potuto conservare, quando non fosse stato conosciuto così fondato sull' antichità, e così stabilito sopra l' uso de' secoli Apostolici, che non potesse da' Vescovi Cattolici senza nota di scisma ricusarsi la sua autorità,

§. XVIII.

Del diritto Metropolitico del Romano Pontefice, e della sua antica Provincia.

S O M M A R I O.

I *Abbagli, e contraddizioni di Giannone intorno al nome di Patriarca dato al Romano Pontefice.*

II. *Diritto Metropolitico del Vescovo Romano non in tutto male spiegato da Giannone.*

III. *Concilio Niceno non costituì alcuna cosa sopra i limiti della potestà immediata de' Romani Pontefici.*

NOn riconoscendo Giannone nel Romano Pontefice altra autorità da esercitarsi da lui per ordinario diritto, che quella sola di Metropolitano, poca controversia abbiamo con lui intorno al diritto metropolitico di esso Romano Pontefice: ma nulladimeno poiche nello spiegar questa potestà alcune cose asserisce intorno al nome di Patriarca, le quali non stanno a martello; perciò prima di condannarlo convien sentirlo, che così discorre:

T E S T O.

„ Nè il nome di Patriarca dato al Pontefice Romano (*a*) fu co-
„ tanto antico come agli Esarchi di Oriente. Se voglia riguardarsi
„ l' antichità della Chiesa, fu prima questo nome di Patriarca dato in
„ Orien-

(*a*) Tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 128.

„ Oriente per encomio anche a' femplici Vefcovi (a): poi fi riftrinfe
„ agli Efarchi, ch' avean cura dell' intere Diocefi, per la qual cofa
„ preffo a' Greci tutti gli Efarchi con quefto nome di Patriarca eran
„ chiamati. Ma in Occidente infra i Latini, il primo, che così fi
„ foffe nomato, fu il Pontefice Romano: ed i Greci medefimi furono
„ i primi a dargli quefto encomio, ma non prima de' tempi di Va-
„ lentiniano III. In quefti tempi Lione R. P. fu da' Greci, e da
„ Marciano fteffo Imperador d' Oriente chiamato Patriarca; nè
„ prima, come notò l' accuratiffimo Dupino, da' Latini fteffi, o da'
„ Greci fe gli diede tal nome: ed il Sirmondo [b] non potè contra
„ Claudio Salmafio allegar fopra ciò efempj più antichi, che degli
„ Imperadori Anaftafio, e Giuftino, i quali aveano chiamato Pa-
„ triarca Ormifda Vefcovo di Roma.

„ Per quefta cagione nelle noftre Provincie non leggiamo noi
„ Metropolitano alcuno: ed ancorche dopo Coftantino fi foffe ve-
„ duta in maggior fplendore la Gerarchia Ecclefiaftica, le Città delle
„ noftre Provincie però non ebbero, che i foli Vefcovi, come prima,
„ non riconofcenti altri, che il Vefcovo di Roma per loro Metropo-
„ litano. Ciò che non accadde nelle Provincie d' Oriente, nelle
„ quali come s' è veduto, ciafcuna Provincia ebbe il fuo Metropoli-
„ tano, il quale fopra i Vefcovi di quella Provincia efercitava le ra-
„ gioni di Metropolitano: preffo di noi fu diverfa la politia; poiche
„ ancorche la Provincia della Campagna aveffe la fua Città Metropo-
„ li, la quale fu Capua, non per quefto il fuo Vefcovo fopra gli altri
„ Vefcovi della medefima Provincia alzò il capo, con renderfegli fuf-
„ fraganei, nè fe non ne' tempi a noi più vicini, e propriamente,
„ nell' anno DCCCCLXVIII. la Chiefa di Capua fu renduta Metropoli,
„ ed il fuo Vefcovo acquiftò le ragioni di Metropolitano fopra molti
„ Vefcovi di quella Provincia fuoi fuffraganei. La Puglia parimente
„ e la Calabria non riconobbe fe non molto dapoi i fuoi Metropoli-
„ tani; e fe non voglia tenerfi conto di ciò, che dal Patriarca di
„ Coftantinopoli fi difponeva intorno alle Chiefe di quefta Provincia,
„ Bari, Canofa, Brindifi, Otranto, Taranto, S. Severina, e l'al-
„ tre Città della medefima, non gli riconobbero, fe non ne' fecoli fe-
„ guenti; e Siponto più tardi da Benedetto IX. fu nell' anno MXXXIV.
„ coftituita Metropoli. Lo fteffo s' offerva nella Provincia della Lu-
„ cania, e de' Bruzj, dove Reggio, e Salerno, che fecondo la po-

(a) Dupin. de antiq. Ecclef. difcipl. Differt. 1. pag. 101.

(b) Sirmond. de Ecclef. fuburbicar. lib. 1. cap. 7.

„ litìa dell' Imperio erano in questi tempi le Città Metropoli della
„ medesima Provincia, non ebbero, che i soli Vescovi, e Reggio
„ conobbe dapoi i Metropolitani, mercè del Patriarca di Costantino-
„ poli, siccome Salerno da Benedetto V. nell' anno DCCCCLXXXIV., e
„ così gli altri, che veggiam' ora in questa Provincia. Il Sannio
„ ancora gli conobbe molto tardi: Benevento fu innalzato a questo o-
„ nore da Giovanni XII. nell' anno DCCCCLXIX. un anno dopo Capua:
„ e tutti gli altri Metropolitani, che ora scorgonsi moltiplicati in
„ tanto numero in tutte queste nostre Provincie, hanno men antica
„ origine, come si vedrà chiaro più innanzi nel corso di questa istoria.

„ Ne' tempi adunque, ne' quali siamo, di Costantino fino a Va-
„ lentiniano III. le Chiese di queste nostre Provincie, come suburbi-
„ carie, ebbero per loro Metropolitano il solo Pontefice Romano: a
„ lui solo s' apparteneva l' ordinazione de' Vescovi: e quando man-
„ cava ad una Città il Vescovo, il Clero, ed il Popolo eleggevan il
„ successore, poi si mandava al R. P. perche l' ordinasse (*a*), il
„ quale sovente, o faceva venir l' eletto a Roma, ovvero dele-
„ gava ad altri la sua ordinazione; e dapoi s' introdusse, che quan-
„ do accadevan contese intorno all' elezione, egli le decideva, o
„ per compromesso si terminavano; il qual costume vedesi conti-
„ nuato ne' tempi di San Gregorio Magno, del quale ci rimangono
„ ancora nel registro delle sue Epistole molti provvedimenti, che
„ diede per l' elezione de' Vescovi di Capua, di Napoli, di Cuma,
„ e di Miseno nella Campagna; e nel Sannio de' Vescovi di Apruz-
„ zi (*b*). Ed in Sicilia, come Provincia suburbicaria, pur osserviamo
„ la medesima autorità esercitata da' Romani Pontefici intorno all' e-
„ lezione de' Vescovi, come è manifesto dall' Epistole di Lione, e da
„ quelle di Gregorio Magno (*c*).

„ Ecco in brieve qual fu del quarto, e quinto secolo la politìa
„ Ecclesiastica in queste nostre Provincie: ebbero come prima i soli
„ Vescovi, nè riconobbero sopra le loro Città alcun Metropolitano:
„ solo il Pontefice Romano esercitava le ragioni di Metropolitano
„ sopra quelle, e vi teneva spezial cura, e pensiero. Per questa ca-
„ gione, nè l' eresia d' Arrio, nè la Pelagiana poteron giammai
„ in queste Provincie por piede (*d*). Nè i Patriarchi di Costantino-
„ poli eran ancora entrati nella pretensione di volere al loro Patriar-
„ cato

(*a*) P. Caraccioli de Sacr. Eccles. Neapolit. monum. de Severo Episc.

(*b*) Epist. 13. lib. 4. & epist. 26. lib. 8.

(*c*) Leo epist. 26. ad Episcop. Siciliæ Greg. epist. 13. lib. 5.

[*d*] Caracc. de Sacr. Eccles. Neapol. monum. cap. 1. sect. 4.

„ cato sottoporre queste Provincie, siccome tentaron dapoi a tempo
„ di Lione Isaurico, e del Pontefice Gregorio II., e posero in effetto
„ ne' tempi seguenti: di che altrove avrem' opportunità di favellare.
„ Nè in queste nostre Provincie si conobbe fin a questo tempo altra
„ Gerarchia, che di Diaconi, Preti, Vescovi, e di Metropolitano,
„ qual' era il Vescovo di Roma, Capo insieme, e Primo sopra tutte le
„ Chiese del Mondo Cattolico. Alcuni anche a questo tempo mettono
„ l' instituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Esorcisti, Lettori,
„ ed Ostiarj; ed eziandio di alcuni Ministri, che non s' appartengono
„ punto all' ordine Gerarchico, ma alla custodia, ed alla cura delle
„ temporalità della Chiesa: di che altrove ci tornerà l' occasione
„ di ragionare.

I. Abbiamo di sopra osservato, che sebbene il nome di Patriarca in quanto indicava la potestà de' Vescovi de' primi Troni non si udì se non nel quinto secolo, ancorche in altre significazioni fosse più antico nella Chiesa; contuttociò la potestà Patriarcale era già conosciuta ne' primi secoli della Chiesa, e dal Concilio Niceno come cosa già antica confermata, e spiegata nel VI. Canone. Ma Giannone volendo dall' introduzione del nome inferir l' istituzione della potestà per ingannare i semplici, ci vuol dare a credere, che allora il Romano Pontefice cominciasse a divenir Patriarca, quando cominciò ad esser distinto da' Greci con questo nome; e pretende anche, che prima del Vescovo di Roma fossero col nome di Patriarca divisati gli Esarchi di Oriente. Ma noi abbiamo fatto vedere, che sebbene i Romani Pontefici non usarono mai questo nome, esso nulladimeno prima d' ogni altro fu dato per una certa eccellenza dagli stessi Greci nel Concilio di Calcedonia a San Lione I., nè prima di lui fu dato in quest' ampla significazione ad alcuno Esarca d' Oriente. Ma il più maraviglioso di costui si è, che confessando egli, *che Lione Romano Pontefice fu da Marciano stesso Imperador d' Oriente chiamato Patriarca*, soggiunge appresso, *che il Sirmondo non potè contro Claudio Salmasio allegar sopra ciò esempj più antichi, che degli Imperadori Anastasio, e Giustino, i quali aveano chiamato Patriarca Ormisda Vescovo di Roma*. Ma l' Imperador Marciano non tenne l' Impero assai prima di Anastasio, e di Giustino? e Lione I. non governò la Cattedra Apostolica assai prima di Ormisda? Come adunque il gran Sirmondo non potè trovare esempj più antichi del nome di Patriarca dato al Romano Pontefice, che quelli di Anastasio, e di Giustino, che con questo nome appella-

 rono

rono Ormisda? Ma basta a Giannone di scriver tuttociò, che crede svantaggioso agli antichi privilegj del Romano Pontefice, poco importandogli, che in ciò fare contraddica a se stesso. Ma più grave errore commette scrivendo, che fino a questi tempi *non si conobbe in queste nostre Provincie altra Gerarchia, che di Diaconi, Preti, e Vescovi, e di Metropolitano, qual era il Vescovo di Roma, Capo insieme, e Primo sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico*; soggiungendo, *che alcuni mettono a questo tempo l' istituzione de' Sottodiaconi, degli Acoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj*; senza però nominare chi sieno questi alcuni, che fino all' età di Valentiniano III. differiscono l' istituzioni di questi Ecclesiastici uffiej, e di questi Ordini, e senza spiegarci qual sia il suo sentimento. Ma di questo suo errore già l' abbiamo di sopra convinto nel primo libro, dove abbiam dimostrato l' antica istituzione di questi Ordini Ecclesiastici minori fino da' primi secoli della Chiesa (*a*).

II. In quanto a quello, che ei dice della potestà metropolitica del Romano Pontefice in questi tempi sopra le Provincie, che allora contenevansi in tutto quel tratto, che oggi dicesi il Regno delle due Sicilie, noi non abbiamo briga con esso lui, e li concediamo, che non solo in queste, ma anche in altre Provincie d' Italia ne' secoli, de' quali parliamo, ed in altri appresso non furono Metropolitani, ma il solo Vescovo di Roma esercitava sopra tutte le ragioni metropolitiche: e tutte queste Provincie, benche divise in molte fossero nella civil disposizione, non componevano, che una sola Provincia nella considerazione Ecclesiastica. Nè avressimo avuta contesa con lui in questa parte, se egli siccome confessa l' antico diritto metropolitico del Vescovo di Roma sopra tutte quelle Provincie, che compongono il Regno di Napoli, ed oltre di ciò il suo Primato sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, così negato non avesse in questi tempi il diritto Patriarchico dello stesso Romano Pontefice sopra tutte le Provincie d' Occidente. Nè vogliamo lasciar di commendarlo per quel pò di buono, che ei scrive in questo luogo, cioè, che per la special cura, che avea il Vescovo di Roma di queste Provincie, *nè l' eresia d' Arrio, nè la Pelagiana* poterono in esse por piede giammai: benche meglio averebbe detto, che *l' eresia Pelagiana* non potè in queste Provincie fermare il piede; posciache egli è certo, che Giuliano gran difensore dell' eresia di Pelagio fu Vescovo *di Eclano*; la qual Città non v' ha oggi dubbio alcuno, che fu nel Regno di Napoli tra gli Irpini, distante quin-

(*a*) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 4. §. 1.

quindici, o sedici miglia da Benevento, ora creduta *Fricento* (a), e fu nativo di Puglia, come sappiamo da Sant' Agostino [b]. Ma nulladimeno per la cura, che avea il Romano Pontefice di queste Provincie, gli errori di Pelagio, benche da colui con gran forza d'ingegno, e d'eloquenza sostenuti, non si radicarono in esse, ma rimasero in un col suo Autore sconfitti, e ad una eterna abbominazione dannati.

III. Ma poiche Giannone confessando il Primato del Romano Pontefice sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, ha pensato nulladimeno soggettare alle regole comuni i limiti dell' immediata sua potestà, e renderlo in questa anche inferiore a i Patriarchi di Oriente, quasiche egli nommeno di questi dovesse o dal costume introdotto, o dal prescritto de' Canoni ricevere i termini della sua immediata giurisdizione; convien perciò fargli sapere, che nè il Concilio Niceno, nè l'uso della Chiesa poteron mai costituire alcuna cosa, onde gli si prescrivessero la forma, e i confini del suo reggimento; che anzi la Chiesa universale nascente ricevè da S. Pietro il principio, e la forma della sua politia: e perseverando l'autorità di essa nella Sede Romana, e ne' di lui successori, non osò il Concilio Niceno costituire alcuna cosa sopra di essa, veggendo, *che niente di più potea contribuirsi al suo merito*, essendo state a S. Pietro dal Signore tutte le cose concedute. *L' istituzione della Chiesa universale nascente*, scrisse San Bonifacio I. l'anno CCCCXXII. a i Vescovi di Tessaglia, *ebbe principio dall' onore del Beato Pietro: imperocche dal fonte di esso, crescendo il culto della Religione, derivò in tutte le Chiese l' Ecclesiastica disciplina: e i precetti del Sinodo Niceno non altro ci attestano; di modo che non osò costituire alcuna cosa sopra di lui, veggendo niente potersi conferire sopra il suo merito: e tutte le cose dalla parola del Signore conobbe essere state a lui concedute* [c].

CAPO

(a) Vid. Cardinal. Noris. hist. Pelag. lib. I. cap. 18.

(b) *Neque enim quia te Apulia genuit, ideò Pœnos vincendos existimas gente, quos non potes mente*. S. Aug. lib. 6. oper. imperfect. cap. 18.

[c] *Institutio universalis nascentis Ecclesiæ de Beati Petri sumpsit honore principium, in quo regimen ejus, & summa consistit. Ex ejus enim Ecclesiastica disciplina per omnes Ecclesias, Religionis jam crescente cultura, fonte manavit. Nicænæ Synodi non aliud præcepta testantur: adeout non aliquid super eum ausa sit constituere, cùm videret nihil supra meritum suum posse conferri: omnia denique huic noverat Domini sermone concessa*. Epist. XIV. Bonifacii I. apud Coustant epist. RR. PP. col. 1037.

CAPO II.

Dell' origine, e del progresso del Monachismo.

ER non lasciar cosa Giannone, in cui possa esercitare il suo dente mordace contro le persone di Chiesa, e contro gli uomini consagrati al Signore, imprende quì a trattare de' Monaci, e della loro origine; e, come vedremo, ei s'ingegna a tutta possa di avvilir l' Istituto Monacale, e Religioso, e renderlo grave alle persone del secolo. Noi adunque per dare ordine a questa materia, molto confusamente, e imperitamente trattata da costui, distingueremo questo Capo in più paragrafi, ne' quali dimostreremo l' antica origine del Monachismo, e il gran vantaggio da questo santo Istituto recato alla Chiesa.

§. I.

Dell' origine del Monachismo, e della vita comune Religiosa nella Cristiana Religione.

SOMMARIO.

I. *Principj del Monachismo riferiti da Giannone al quarto secolo. Forma della vita monastica nata colla stessa Chiesa, ed osservata da i primi Fedeli, e da i Terapeuti in Egitto in tempo di San Marco.*

II. *Terapeuti setta Giudaica secondo Giannone. A quali Autori sia appoggiata questa opinione. Cristianesimo de' Terapeuti dimostrato colla testimonianza degli antichi.*

III. *Frivole opposizioni di Giannone contro il Cristianesimo de' Terapeuti. Nome di Terapeuti derivato dalla Cristiana Religione.*

IV. *Monachismo de' Terapeuti provato dal tenor della vita, che osservavano.*

V. Oppo-

V. *Opposizioni contro il Monachismo de' Terapeuti confutate.*
VI. *Esseni chi fossero, e di quante sorti. Lor Cristianesimo, ed Istituto di vita monastica. Successione de' Terapeuti in Egitto.*
VII. *Monaci, e Solitarj in Egitto prima del ritiro di Sant' Antonio Magno. Riscontri del Monachismo in genere nel secondo, e nel terzo secolo. Vita monastica, e cenobica istituita da Sant' Antonio nella Tebaide prima della pace conceduta da Costantino alla Chiesa.*

PER togliere all' Istituto Monastico quel pregio ragguardevole, che ad esso meritamente conviene per la sua illustre antichità, si accorda Giannone co' Protestanti a scemargli questa gloria, ed a farlo più recente di quello, che veramente fu, ascrivendo il suo principio al quarto secolo dopo la pace data da Costantino alla Chiesa, e così dice:

T E S T O.

D E' M O N A C I.

„ In Oriente però [a] s' erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati in lor favella *Monaci*: ma questi non eran, che uomini del secolo, senza carattere, e senza grado, i quali nelle solitudini, e ne' deserti dell' Egitto per lo più menavano la lor vita: data che fu pace alla Chiesa dall' Imperador Costantino, cominciò a rilasciarsi nella comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo l' esser Cristiano, molti ne facevan professione, senz' essere ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle ricchezze, e della speranza del Cielo. Così coloro, che vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal Mondo, ed il vivere nella solitudine (b).

I. L' origine adunque del Monachismo secondo costui nacque dal rilasciamento de' Cristiani succeduto alla pace conceduta alla Chiesa da Costantino: ma molto falsamente, e imperitamente egli osa ciò affermare sul rapporto di alcuno inconsiderato Scrittore. E comecche non sia da approvarsi da alcun uomo di senno, che non sia prevenuto dall' im-

(a) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 130. e 131.
(b) V. Fleury costum. de' Crist. cap. 4.

dall'impegno di privato interesse, ciò che alcuni hanno preteso intorno al principio dello stato Monastico, ripetendolo da i tempi d' Elia, e di Eliseo: dovendo sembrar questo parere, per non dir cosa più grave, fondato sopra leggerissime conghietture, e che quanto si trova scritto di questi Profeti, e de' loro discepoli non fu, che una figura, e un' ombra della vita monastica; contuttociò non doverà parer cosa lontana dal vero, che la forma dello stato monastico nascesse in un colla stessa Chiesa, avendone Cristo Signor nostro date le regole nell' insegnar la rinuncia delle ricchezze, la povertà volontaria, la mortificazione de' sensi, e avendone i primi fedeli eseguita la pratica. Ma per chiarezza di ciò, essendo il nome di Monaco assai generale, per non prendere equivoco nel nome conviene osservare, che noi per istato, e vita monastica non intendiamo se non quella vita comune, che da molte persone insieme unite si mena, avendo in comune tutte le cose necessarie all' uman uso, senza che alcuno in particolare abbia cosa di proprio, servendo al Signore concordemente, sequestrati dal secolo, e intenti alle mortificazioni del corpo, e alla contemplazione delle cose celesti. Or questa forma di vita noi diciamo nata colla primitiva Chiesa, allorche i fedeli vendendo i loro beni, e depositando il prezzo a' piè degli Apostoli, niente riserbandosi di proprio, e vivendo in comune, erano un solo cuore, ed un' anima sola, come scrive San Luca (*a*). Questo tenore adunque di vita tenuto da' primi credenti fu considerato da San Girolamo come forma dell' Istituto Monacale (*b*); la qual forma di vita, crescendo la moltitudine de' fedeli, e non essendo acconcia a tutti i generi, e gli stati delle persone, che la fede abbracciavano, fu seguita da molti di loro, che sequestrati affatto dal secolo si ritiravano in luoghi deserti, ed ivi insieme uniti in povertà, e in continenza, vivendo, e campando col lavoro delle lor mani si applicavano continuamente nel servizio, e nelle laudi di Dio. E che questa forma di vita fosse tenuta da molti ne' tempi Apostolici e in Alessandria, e in altri luoghi, ne fa testimonianza Filone Ebreo nel libro della vita contemplativa; il qual Filone perciò da San Girolamo fu an-

[*a*] *Omnes etiam, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia &c.* Act. 2. 44. *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia &c.* Ibid. 4. 32.

(*b*) *Tales primò credentium fuit Ecclesia, quales nunc Monachi esse nituntur, & cupiunt, ut nihil usquam proprium sit, nullus inter eos dives, nullus pauper, & patrimonia egentibus dividantur, orationi vacetur, & psalmis, doctrinæque continentia, quales Lucas refert primum Hierosolymis fuisse credentes.* S. Hieronym. lib. de Scriptor. Eccles. in Philon.

fu annoverato tra gli Scrittori Ecclesiastici, perche in lode de' nostri Cristiani descrisse la santa vita di coloro, che vivendo in comunità ne' Monasterj menavano vita povera, e continente, tutti dediti alla contemplazione, chiamati da esso *Terapeuti* (a).

II. Ma alla testimonianza non solo di San Girolamo, mà di Eusebio di Cesarea, il più antico, ed accurato Scrittore dell' Ecclesiastica Storia, e di Sant' Epifanio, i quali hanno costantemente creduto, che i Terapeuti descritti da Filone, i quali non può negarsi, che menassero vita di forma monastica, fossero Cristiani (b), si oppone Giannone; e senza recare alcun testimonio, col peso gravissimo della sua autorità così dice:

TESTO.

„ I primi Monaci, che ci comparvero (c), furono infra di lor
„ divisi, e distinti in due Ordini, ciò sono, *Solitarj*, e *Cenobiti*: i pri-
„ mi si chiamaron anche Eremiti, Monaci, Monazonti, ed Anato-
„ reti. Alcuni han voluto tirar l' origine del Monachismo da' *Tera-*
„ *peuti*, che credettero essere una particolar società di Cristiani stabi-
„ lita da San Marco ne' contorni d' Alessandria; de' quali Filone de-
„ scrive la vita. Ma se bene Eusebio avesse creduto, che i Terapeuti
„ fossero Cristiani, ed avesse loro attribuito il nome di Asceti; nul-
„ ladimeno è cosa affatto inverisimile *riputar quelli Cristiani*, e disce-
„ poli di San Marco. Poiche quantunque la vita, che di lor ci descri-
„ ve Filone, fosse molto conforme a quella de' Cristiani, le molte
„ cose però, che e' soggiunse de' loro riti, e costumi, come l' os-
„ servanza del Sabbato, la Mensa sopra la quale offerivano pani, sa-
„ le, ed issopo in onor della sagra Mensa, ch' era dentro al vestibolo
„ del Tempio, e mille altre usanze, che non s' accordano co' costu-
„ mi degli antichi Cristiani, convincono, e fan vedere, che coloro
„ fossero Ebrei, non Cristiani. Il nome di Asceti, che Eusebio loro
„ attribuisce, non deve fargli passar per Monaci; poiche sicome il
„ termine di Asceti è un termine generale, che significa coloro, che

(a) *Philo Judaus natione Alexandrinus de genere Sacerdotum, idcircò a nobis inter Scriptores Ecclesiasticos ponitur, quia de prima Marci Evangelista apud Alexandriam scribens Ecclesia, in nostrorum laude versatus est, non solùm eos ibi, sed in multis quoque Provinciis esse memorans, & habitacula eorum dicens Monasteria: ex quo apparet talem primùm Christo credentium fuisse Ecclesiam quales nunc Monachi esse nituntur &c.* S. Hieronym. loc. cit.

(b) Euseb. hist. Eccles. lib. 2. cap. 17. S. Epiph. hæres. 29. num. 5. juxtà edition. Petavii.

[c] Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 131.

„ menano una vita di quella degli altri più austera, e più religiosa,
„ così non si può conchiudere aver egli creduto, che gli Asceti fosser Monaci.

II. Ma egli per altro in conferma di questa sua opinione poteva addurre l' autorità di Giuseppe Scaligero, di David Biondello, di Claudio Salmasio, di Ugone Grozio, e di Jacopo Basnagio Scrittori Protestanti, co' quali si sarebbe fatto grand' onore negando, che i Terapeuti descritti da Filone fosser Cristiani. E benche di questa stessa opinione sieno ancora alcuni Cattolici, come Arrigo Valesio, Stefano le Moine, Antonio Pagi, il loro numero è assai scarso in paragone di altri Scrittori di primo grido, che sostengono il contrario parere, quali sono i due Cardinali Baronio, e Bellarmino, Monsignor Godeau Vescovo di Venza, i due famosi Critici Padre Daniele Papebrocchio, e il Sig. di Tillemont, e finalmente il Padre Montfaucon nelle Note da lui fatte al libro di Filone della vita contemplativa, tradotto in Francese, e stampato nel MDCCIX., per non parlare di un altro numero infinito di Autori di minor grido della Cattolica comunione, che in ogni tempo han sostenuto questa opinione; i primi contradditori della quale sono stati i Protestanti. A questi Scrittori Cattolici può aggiungersi un Letterato di primo nome tra' Protestanti medesimi, qual fu Isacco Vossio seguito da altri d' inferior ordine parimente Protestanti, come da Tommaso Bruno, da Guglielmo Beveregio, e dal Signor Mackensio, il quale nella sua difesa dell' antica Monarchia di Scozia riguarda i Terapeuti non solo come Cristiani, ma ancora come primi Anacoreti. Volendosi adunque riguardare il numero, e la qualità degli Autori, molto più probabile doverà apparir l' opinione, che afferma, i Terapeuti essere stati Cristiani, di quella, che ciò nega. Ma toglie poi tutto il peso a questa seconda l'autorità degli antichi, cioè, di Eusebio, di San Girolamo, di Sant' Epifanio, di Sozomeno, di Cassiano, e di altri, i quali distruggono il fondamento, sopra cui si appoggia l' opinion negativa: conciossiache il Giudaismo descritto da Filone in questi Terapeuti, che dà tanto fastidio a quelli, che negano perciò in essi il Cristianesimo, non recò niente di sospetto ad Eusebio, e a S. Girolamo per non riputarli Cristiani, che anzi lo considerarono come indispensabile a i primi fedeli, che dall' Ebraismo si convertirono all' Evangelio: essendo cosa indubitata, che i riti, e le cerimonie giudaiche non così presto poterono tutte svellersi dagli Ebrei convertiti. Odasi pertanto come parla Eusebio: *Il quale* [e' dice parlan-

parlando di Filone] *è fama, che in Roma ne' tempi di Claudio venisse a famigliar congresso con Pietro, il quale ivi predicava. Nè ciò è inverisimile: imperocche quel Commentario, di cui favelliamo, da esso dopo molti anni lavorato, contiene manifestamente l'Ecclesiastiche regole, che da noi fino ad ora si osservano; e descrivendo quanto mai far si possa esattissimamente la vita de' nostri Asceti, si fa evidente, che egli non solamente vide, ma approvò, e commendò come divini, e degni di venerazione secondo lui gli uomini Apostolici, nati, come è da credere, dagli Ebrei, che perciò osservavano una gran parte delle antiche giudaiche costumanze* (a). L'istessa cosa afferma S. Girolamo, dicendo: *Filone uomo facondissimo tra' Giudei, veggendo la prima Chiesa di Alessandria tuttavia giudaizzante, quasi in laude della sua gente scrisse un libro sopra la lor conversazione* (b). Non fece adunque alcuno scrupolo nè ad Eusebio, nè a San Girolamo il giudaismo de' Terapeuti per non crederli Cristiani; ma considerando il tenor della lor vita del tutto conforme all'antica Cristiana disciplina, li riputarono novelli Cristiani convertiti da San Marco dall'ebraismo, e ritenenti tuttavia molte giudaiche osservanze, che colla Cristiana credenza essenzialmente non ripugnavano (c). Di questo sentimento furono molti altri degli antichi, così tra' Greci, come tra i Latini: tra i Greci Sant' Epifanio, S. Gian Grisostomo, e Sozomeno (d); e tra i Latini Cassiano, e Beda (e).

III. E' ben però da ammirarsi la franchezza del nostro Giurisconsulto, il quale dopo aver riferiti alcuni riti giudaici osservati da questi Terapeuti secondo il detto di Filone, maestrevolmente conchiude, che queste tali cose *convincono, e fan vedere, che coloro fossero Ebrei, non Cristiani*: quando Eusebio, uomo vicino alla Cristiana disciplina de' primi tempi, dall' osservanze giudaiche di coloro non solo non rimase convinto, che fossero Ebrei, ma considerato il tenor della lor

 vita,

(a) Ὃς καὶ λόγος ἔχει κατὰ Κλαύδιον ἐπὶ τῆς Ῥώμης εἰς ὁμιλίαν ἐλθεῖν Πέτρῳ τοῖς ἐκεῖσε τότε κηρύττοντι. καὶ οὐκ ἀπεικὸς ἂν εἴη, τοῦτό γε ἐστὶ καὶ ὃ φαμὲν σύγγραμμα εἰς ὕστερον, καὶ μετὰ χρόνους αὐτῷ πεπονημένον, σαφῶς τοὺς εἰς ἔτι νῦν καὶ ἡμᾶς πεφυλαγμένους τῆς Ἐκκλησίας περιέχει κανόνας. ἀλλὰ καὶ τὸν βίον τῶν παρ' ἡμῖν Ἀσκητῶν ὡς ἔνι μάλιστα ἀκριβέστατα ἱστορῶν, γένοιτ' ἂν ἔκδηλος οὐκ εἰδὼς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποδεχόμενος ἐκθειάζων τε καὶ σεμνύνων τοὺς κατ' αὐτὸν Ἀποστολικοὺς ἄνδρας ἐξ Ἑβραίων ὡς ἔοικε γεγονότας ταύτῃ τε Ἰουδαϊκώτερον τῶν παλαιῶν ἔτι τὰ πλεῖστα διατηροῦντας ἐθῶν. Eusebius lib. 2. cap. 17. ex edit. Valesii.

(b) S. Hieronym. de Script. Eccles. in Marco.

(c) Eusebius hist. Eccles. lib. 2. cap. 16. juxtà Vales. edit.

(d) S. Epiphan. hæres. 29. S. Joan. Chrysost. homil. 44. in Act. Sozomen. hist. Eccles. lib. 1. cap. 12.

(e) Cassian. lib. 2. de institut. Cœnob. cap. 5. Beda Præfat. in Marcum.

vita, e di altre loro costumanze restò persuaso, che Cristiani fossero: di modo che dopo aver narrato ciò, che di loro riferisce Filone, così soggiunge: *Queste parole di Filone noi stimiamo dette manifestamente, e senza contraddizione de' nostri Cristiani* [a]. Passando poi ad esaminare altri detti di Filone per convincer quelli, che, come ei dice, ostinatamente non avesser voluto credere, che quello Scrittore parlato avesse de' nostri primi Cristiani, conchiude: *Ma che Filone scrivesse queste cose avendo in mente i primi Predicatori dell' Evangelica dottrina, e la disciplina da principio insegnata dagli Apostoli, a tutti è manifesto* [b]. Or che Giannone, o qualche altro Scrittore di questi ultimi secoli abbian potuto meglio intender le parole di Filone, e meglio sapere se i riti giudaici, i quali esso attribuisce a i Terapeuti, ripugnassero, o nò alla disciplina de' primi Cristiani, di quello, che intendesse, e sapesse Eusebio Cesariense primo raccoglitore delle memorie Ecclesiastiche, e Padre della Storia della Chiesa, e uomo fornito in ogni genere di erudizione, è cosa, che non potrà darsi ad intendere se non ad uomini, che abbandonando il buon senso hanno adottato lo spirito di novità. Opera pertanto poco degna del suo sapere fece Arrigo Valesio nelle Note sopra Eusebio, allorche si propose dimostrare contro il sentimento manifestissimo di questo illustre Scrittore, che i Terapeuti non eran Cristiani; non recando per altro in pruova del suo assunto altri argomenti, che quelli già recati dal Calvinista Dalleo, e da altri Protestanti, i quali hanno tutto l' impegno di sterminare dal primitivo Cristianesimo gli Asceti descritti da Filone, veggendo in quelli consagrato da' tempi Apostolici il digiuno quaresimale, ed altre osservanze Cristiane, che la Chiesa Cattolica ha sempre mai ritenute, e che essi hanno abbandonate colla loro rivolta. Ma agli argomenti del Valesio ha soddisfatto pienamente il P. Montfaucon nell' Opera citata, dimostrando, che nessuno di que' riti giudaici attribuiti da Filone a i Terapeuti ripugnano a i primi Cristiani. Ma quando a Giannone non fosse piaciuto seguire il sentimento de' più illustri Cattolici su questo punto, non avcrebbe dovuto dispregiare Guglielmo Beveregio Scrittor Protestante, il quale rispondendo alle opposizioni, che dal Dalleo, e da altri si fanno contro il Cristianesimo de' Terapeuti, e particolarmente a quella, sopra cui fa strepito Giannone, cioè, dell' os-

(a) Ταύτας τοῦ Φίλωνος σαφεῖς καὶ ἀναντιρρήτους περὶ τῶν καθ' ἡμᾶς ὑπάρχειν ἡγούμεθα λέξεις. Euseb. loc. cit.

(b) Ὅτι δὲ τοὺς πρώτους κήρυκας τῆς κατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασκαλίας τά τε ἀρχῆθεν πρὸς τῶν Ἀποστόλων ἔθη παραδεδομένα καταλαβὼν ὁ Φίλων ταῦτ' ἔγραφε παντί τῳ δῆλον. Euseb. ibid.

dell' offervanza del Sabbato, fa vedere, che Filone non parlò del Sabbato giudaico, ma femplicemente del fettimo giorno, dicendo, che convenivano tra loro, e fantificavano un giorno di ciafcuna fettimana, il quale può convenire egualmente alla Domenica, che al Sabbato; e che quando anche aveffe parlato del Sabbato giudaico, ciò nulladimeno non ofta al lor Criftianefimo: conciofliache non è ignoto agli Eruditi, che appreffo alcuni de' primi Criftiani fu in ufo alcuna volta l' offervanza del Sabbato (*a*). Ma dal nome fteffo de' Terapeuti, che altro non fignifica, che Curatori, Sanatori, o Medici, dal verbo θεραπεύειν, raccoglie Sant' Epifanio, che effi erano Criftiani; e così chiamati dall' effere imitatori di Gesù Crifto, il cui fantiffimo Nome in ebraico fignifica quello fteffo, che importa Terapeuta in greco; foggiungendo, che con quefto nome furono chiamati i Difcepoli del Signore, e i primi fedeli prima che in Antiochia foffer nomati Criftiani: *Imperocche*, dic' egli, *Gesù in ebraica favella fi chiama Terapeuta, ovvero Medico, e Salvatore. Ma chechefia di ciò, furono già appellati con quefto nome i fedeli prima che fi chiamaffero Criftiani* (*b*). Quindi non è da maravigliarfi fe dal Santo fono chiamati Jeffei Ἰεσσαῖοι dal verbo greco ἰάομαι curo, o medico, e dal curare, o medicare, ἀπὸ τοῦ ἰασασθαι, quelli, che da Filone fono chiamati Terapeuti, che fuonan l' ifteffo, che Medici, e Curatori, dal verbo greco curare ἀπὸ τοῦ θεραπεύειν. Quefta fteffa fignificazione di nomi, o finonimìa tra Gesù nell' ebraico, e Terapeuta nel greco fu offervata ancora da S. Cirillo Gerofolimitano dove diffe: *Gesù adunque fecondo gli Ebrei è Salvatore, ma fecondo la greca favella è Sanatore: imperocche egli è Medico delle anime, e de' corpi, e Curatore*, θεραπευτὴς, *degli fpiriti* (*c*). Ragionevolmente adunque credè Sant' Epifanio, che dall' effer feguaci del Salvatore derivaffe il nome ne' Terapeuti defcritti da Filo-

(*a*) *Dallaus opponit illa Philonis de eis verba*, τὰς ἑβδόμας συνέρχοντας, *ut illos fabbatum obfervaffe indicantia, nimirum ac fi Chriftiani dominicas totius anni obfervantes*, τὰς ἑβδόμας συνέρχοντας, *non dicantur æque ac Judæi, qui fabbata. Philo non ait eos Sabbatis, fed feptimis diebus conveniffe: at nifi longe fallor opinione, qui dominicis conveniunt, feptimis quibufque diebus convenire dicuntur non minus quàm illi, qui Sabbatis. Verùm, & fi Sabbata judaica hic intelligantur, nihil exinde perficiet Dallæus, quem latere non potuit, nonnullos e primis Chriftianis Sabbata ifta aliquandiu obfervaffe*. Beveregius Vindic. Canon. Apoftolic. lib. 3. cap. 5.

(*b*) Ἰησοῦς γὰρ κατὰ τὴν ἑβραϊκὴν διάλεκτον θεραπευτὴς καλεῖται, ἤτοι ἰατρὸς, καὶ σωτήρ. ὅμως τούτῳ τῷ ὀνόματι πρὶν τοῦ χριστιανοὺς αὐτοὺς καλεῖσθαι τὴν ἐπωνυμίαν ἐκέκτηντο. S. Epiphanius hæresi 29.

(*c*) Ἰησοῦς τοίνυν ἐστὶ κατὰ μὲν Ἑβραίους, κατὰ δὲ τὴν ἑλλάδα γλῶσσαν ὁ ἰώμενος· ἐπειδὴ ἰατρός ἐστι ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ θεραπευτὴς πνευμάτων. Cyrillus Hierofolymit. Catechef. 10.

Filone; e che molto perciò temerariamente da alcuni Protestanti fu questo Padre tacciato d'ignorante nell' interpetrazione delle lingue. Ma la costoro insolentissima audacia fu ben ripressa dal magno incomparabil Dionisio Petavio (a). Ma non volendo noi brigare su questo punto ci basta, che Sant' Epifanio fosse di fermo, e costante sentimento, attesa la vita, ed i costumi de' Terapeuti secondo la relazion di Filone, che questi fosser Cristiani, e primi discepoli di S. Marco, da lui convertiti alla fede di Cristo dall' ebraismo; e perciò ritenenti tuttavia qualche antica osservanza giudaica, come fu costume de' primi Cristiani, che dal giudaismo si convertirono. Or seguendo noi l'autorità di sì gran Padre, e di tutti gli antichi, che di questa materia hanno scritto, lascieremo, che Giannone siegua l'opinione de' novelli Critici per la maggior parte Protestanti, ed ameremo meglio errar con Eusebio, con San Girolamo, con Sant' Episanio, e con altri gravissimi Scrittori antichi, e moderni del medesimo avviso, che saper con loro. Per questa medesima ragione non possiamo approvar l'opinione del Signor Baillet, e del Signor Fleury, i quali dichiarandosi contro il Cristianesimo de' Terapeuti, e volendo che questi formassero una Setta giudaica, sostengono nulladimeno come cosa certa, che v'erano già molti Cristiani, che distinguevansi dagli altri per un tenor di vita particolare; i quali ritirati nelle Campagne vicine ad Alessandria, e chiusi in povere case si occupavano in continue orazioni, lavorando colle lor mani, prolungando per molti giorni le loro astinenze, osservando la continenza, e non prendendo ristoro se non tramontato il Sole (b): imperocchè di questi primi Cristiani distinti da i Terapeuti in tempo di San Marco, e osservatori di una vita particolare più perfetta di quella, che gli altri Cristiani tenevano, noi non abbiamo alcuna memoria appresso gli antichi: e perciò o non vi erano allora Cristiani, che si distinguesser dagli altri per un tenore di vita particolare, o questi erano i Terapeuti.

IV. Ma posto, che i Terapeuti fosser Cristiani, sarebbe nulladimeno da cercarsi se fossero Monaci. Il Padre D. Bernardo di Montfaucon, che nell' Opera citata sostiene il Cristianesimo de' Terapeuti, niega in loro il Monachismo: sembrando a lui molto più probabile, che in que' tempi ne fosse affatto sconosciuto il nome, e la professione. Ma se si voglia considerar la cosa in se stessa, si conoscerà apertamente

(a) Vid. Petav. in Not. ad S. Epiphan. hæres. 29. num. 4.

(b) Baillet Vite de' Santi 25. di Aprile in S. Marco. Fleury hist. Eccles. tom. 1. pag. 17.

tamente ridurſi la diſputa ad una mera quiſtione di nome: imperocche ſiccome non può negarſi, che non foſſe allora conoſciuto il nome di Monaco, o di Monachiſmo; così non può metterſi in conteſa, che la vita de' Terapeuti non foſſe del tutto conforme all' Iſtituto monaſtico, o che eſſi foſſero del tutto oſſervatori, o iſtitutori della monaſtica vita, comecche Monaci non ſi chiamaſſero. Quindi l' Autor della lettera ſcritta al Padre Montfaucon nel MDCCX., e ſtampata poi nel MDCCXII. colla riſpoſta del detto Padre, e con la replica dello ſteſſo Autore, con molta ragione oſſerva, che quando ſi ammetta, che i Terapeuti foſſer Criſtiani, non può farſi a meno di non riconoſcerli per Monaci, e per tali furon riconoſciuti da tutti gli antichi, e tali finalmente ce li dimoſtra la forma della lor vita da Filone deſcritta: imperocche lo ſpogliarſi, che eſſi facevano di tutti i loro beni: l' abbandonar la propria caſa, i Genitori, i Congiunti, gli Amici, e tutte le cure del ſecolo: il ritirarſi in luoghi deſerti: il fiſſare il loro ſoggiorno lontano dalla Città: l' abitare in diſtinte celle, che eſſi chiamavano *Semne*, o Monaſterj: il cantare due volte il dì, la mattina e la ſera, le lodi del Signore: l' applicarſi tutto il rimanente del giorno alla lezione delle ſagre Scritture, e alla contemplazione delle coſe celeſti: il non prendere nè bevanda, nè cibo ſe non una volta il giorno al tramontar del Sole, ſoddisfatti di poco pane: il prolungare i digiuni fino al terzo, e al ſeſto giorno ſenza guſtare alcuna ſorta di cibo: l' oſſervar perpetua caſtità: il praticarſi tutto queſto da ciaſcheduno con uno ſteſſo tenore: l' adunarſi inſieme una volta la ſettimana in una *Semne* più grande per aſſiſtere alle conferenze, e partecipare de' divini miſterj, non ſon coſe, che dimoſtrano una forma perfetta di monaſtica diſciplina? Che ſe poi ſi richiedeſſe, che a' Terapeuti ſoprantendeſſe un Superiore, o Prefetto, come a' Monaci ſoprantendeva l' Abate, non manca Filone di accennarcelo, nè manca Euſebio di oſſervarlo, dicendo: *Oltre tutte queſte coſe deſcrive Filone il grado de' Preſidenti &c.* (*a*). Meritamente per tanto l' iſteſſo Storico dice, che Filone parlando de' Terapeuti deſcrive la vita de' noſtri Aſceti (*b*); il qual nome, cheche ſi gracchi Giannone, benche generalmente poſſa applicarſi a tutti coloro, che menano vita più auſtera, e religioſa, o, per meglio dire, più eſercitata, come porta il nome Ἀσκητὴς *eſercitatore*; è certo nulladimeno, che fu ſpecialmente applicato

(*a*) Πρὸς τούτοις γράφει τὸν τῆς προστασίας τρόπον. Euſeb. hiſt. Eccleſ. lib. 2. cap. 17.

(*b*) Τὸν βίον τῶν παρ' ἡμῖν Ἀσκητῶν ἱστορῶν. Euſeb. ibid.

plicato a i Monaci, come quelli, che più degli altri efercitavano nelle mortificazioni la loro vita, e i loro Monafterj furono anche detti Afceterj; e San Bafilio diede il nome di *Afcetici* a que' Sermoni, ch' e' compofe ad iftruzione de' Monaci. Ma lafciando da parte le quiftioni di nome, e parlando della cofa, il certo è, che l'Iftituto offervato da i Terapeuti è quell' ifteffo, che fu tenuto da' Monaci in Egitto, come attefta Sozomeno, il quale paragonando la vita de' Terapeuti defcritta da Filone con quella de' Monaci di Egitto, che erano in fuo tempo, così dice: *Ma l' abitazione, il vitto, e la converfazione di quelli tal effere ftata* [riferifce Filone], *qual ora noi veggiamo praticare da i Monaci dell' Egitto* (*a*). Quindi è cofa di maraviglia, che il Padre Daniel Papebrocchio ricufando conofcer per Monaci i Terapeuti di Egitto defcritti da Filone, affermi poi, che gli altri dallo fteffo Filone rammentati, i quali in altre Regioni così tra' Greci, come tra' Barbari offervavano l' ifteffa vita, non folo fosser difcepoli degli Apoftoli, o degli uomini Apoftolici, ma fossero inoltre veri Monaci, ancorche tal nome non fofse allora in ufo (*b*).

V. Ma neppure il Padre Montfaucon può accordarfi a creder Monaci i Terapeuti, tuttoche li creda, e li dimoftri Criftiani; e ciò per la ragione, che nelle loro adunanze intervenivano donne, con cui cibavanfi alla medefima tavola, quando per altro fi è fempre confiderato come un efsenzial dovere de' Monaci il non conviver con donne, e il fuggir fopra ogni altra cofa la loro converfazione. Ma averebbe dovuto quefto dotto Padre per non farfi fcrupolo di quefte donne far rifleffione a più cofe. Primieramente, che ne' tempi Apoftolici effendo i Criftiani ottimi fedeli, potevano fenza recare altrui fofpetto trattare, e converfar con donne: e San Pietro, ed altri Apoftoli conducevano feco donne in loro compagnia fenza porger la menoma ombra di fcandalo, o miniftrare occafione di torto giudizio, trattandole come forelle fpirituali per la carità, che ad effi le univa in un medefimo fpirito (*c*). Secondariamente, che quefte donne erano vergini, e anziane, e ofservavano il medefimo rigore di vita, che tenevano

[*a*] Οἴκησιν δὲ αὐτῶν, καὶ δίαιταν, καὶ διαγωγὴν τοιαύτην παρίστησιν, οἵαν καὶ ἡμεῖς νῦν παρὰ τοῖς αἰγυπτίων μοναχοῖς πολιτευομένην ὁρῶμεν. Sozomenus hift. Eccleſ. lib. 1. cap. 12.

[*b*] *Alios verò, quos in aliis Regionibus inter Græcos, & Barbaros indicat Philo, aliorum quoque Apoftolorum, vel Apoftolicorum virorum fuiffe difcipulos nequaquam ambigo, & veros omninò Monachos (licet hoc nomen nec dum ufurparetur), ideft folitarios, agnofco*. Vid. Papebroch. refponf. ad P. Sebaftian. a S. Paulo art. 16. num. 69.

(*c*) *Nunquid non habemus poteftatem mulierem fororem circumducendi ficut & cæteri Apoftoli, & fratres Domini, & Cephas?* Ad Corinth. 1. cap. 9. verf. 5.

vano gli uomini, ritirate nelle loro celle, da cui non uscivano, che una volta la settimana per trovarsi alla comune adunanza: onde dal medesimo Istituto erano dette Terapeutidi. Terzo, che quando intervenivano al comune rauno si assidevano in parte separata dagli uomini, e da loro divisa per mezzo di una parete alta tre, o quattro cubiti. Quarto, che non intervenivano alla mensa co' Terapeuti se non in alcune solennità dell' anno, nè di altro si cibavano, che di pane condito col sale, non gustando vino, osservando un rigoroso silenzio, attente ad ascoltar quelle cose, che per ristoro dello spirito si proponevano dal Preposto di quell' Adunanza, e terminata la mensa si partivano in due cori, l'uno di uomini, di donne l'altro, da i quali con armonioso alternativo concento si lodava il Signore, accompagnando il canto con alcune danze compostissime, religiose, e piene di gravità. Questo è quanto ci narra Filone delle conversazioni de' Terapeuti colle donne. Dal che chiaramente si deduce, che niente quelle ostavano in que' primi tempi alla vita monastica, massimamente sapendosi da Filone, che così gli uomini, come le donne, menavano vita celibe, e fuora de' tempi predetti non conversavano insieme, e che tutta la loro conversazione era di spirito, e praticata con molta cautela, riguardo massimamente all' età avvanzata delle donne: benche dappoi, intepidito forse il fervore dello spirito Apostolico, fu riputato opportuno rilegare affatto le donne dalla conversazione co' Monaci.

VI. E che vi sia stata una non interrotta successione di Monasterj, e di Monaci da questi Terapeuti, e da San Marco fino a Sant'Antonio, tanto in Egitto, quanto in altre parti di Oriente, essendo che Filone asserisca, che quelli trovavansi ancora in altre Regioni, oltre l' Egitto, sembra, che si possa dimostrare con più d' un argomento. Primieramente essendo stati da alcuni antichi riconosciuti i Terapeuti sotto nome di Esseni, o Essei, sappiamo da Plinio, che questi nel tempo, in cui egli scrisse, menavano una vita perfettamente monastica fuora dello strepito della Città, e sequestrati dal commercio degli uomini, osservando povertà, e castità, ed occupandosi nella contemplazione. *Gli Esseni*, scrive Plinio, *dall' Occidente fuggono i lidi fin dove nuocono. Gente solitaria, ed in tutto il Mondo oltre tutte le altre maravigliosa, senza alcuna femmina, rinunciato ogni accoppiamento venereo, senza pecunia, compagna delle palme* [a]. Ma poiche costa da

(a) *Ab Occidente littora Esseni fugitant usquequà nocent, gens sola, & in toto orbe præter cæteras mira, sine ulla fœmina, omni venere abdicata, sine pecunia, socia palmarum*. Plinius lib. 5. cap. 17.

Filone, e da Giuseppe, che gli Esseni erano una Setta giudaica (*a*); perciò conviene avvertire, che quelli da Filone sono distinti in due generi, l'uno degli Esseni *pratici*, τῶν πρακτικῶν, l'altro degli Esseni *contemplativi*, τῶν θεωρητικῶν, come osserva il dottissimo Petavio [*b*]. De' primi scrisse Filone il libro intitolato *dell' esser libero chiunque attende alla probità*, περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον: de' secondi scrisse il libro *della vita contemplativa*, ovvero *della virtù de' supplicanti*, περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ Ἱκετῶν ἀρετῶν. I primi quantunque astinenti dalle mogli, abitavano contuttociò nelle Città, e menavano vita sociale: *Non hanno essi*, dice Giuseppe di lor favellando, *una sola Città, ma più di loro abitano in ciascheduna* (*c*): esercitavano in oltre varie arti, per le quali eseguire la mattina per tempo era data lor licenza da quelli, che ad essi soprantendevano (*d*). Ma gli Esseni contemplativi facevano lor soggiorno lontani dalla Città, e separati dalla società, occupati solamente nella contemplazione delle cose celesti, e nella mortificazion della carne. E questi Esseni erano i Terapeuti descritti di sopra, i quali altri certamente non erano, che Esseni convertiti alla Cristiana fede da San Marco in Egitto, e da altri Apostoli, o uomini Apostolici in Palestina, e in altre Regioni, dov' erano questi Esseni. Or siccome è cosa certa, che i Cristiani dopo la predicazione dell' Evangelio per lungo tempo così da i Romani, come da' Greci erano conosciuti per Giudei, e Giudei nominati; così è del tutto simile al vero, che veggendo Plinio quella forma severa, e maravigliosa di vivere, ed in tutto monastica, tenuta da alcuni Cristiani nella Giudea, li ravvisasse per Esseni, già conosciuti come una Setta ben distinta, e rinomata tra i Giudei. Ma sembra nulladimeno, che gli Esseni descritti da Plinio sieno distinti dagli Esseni Filoniani, contemplativi, e Terapeuti: conciossiache questi non fuggivano i lidi del mare, particolarmente in Egitto, dove aveano fissato il loro soggiorno appresso il lago *Maria* vicino al mare, nel qual luogo erano frequenti i loro *Semni*, o Monasterj, per la opportunità del luogo, e la salubrità dell' aria: laddove gli Esseni Pliniani fuggivano i lidi del mare. Questo però è lo scoglio, in cui urtò Claudio Salmasio nella sposizione di questo passo di Plinio, pensando che quello Scrittore parlato

[*a*] Josephus lib. 2. cap. 7. de Excid.

(*b*) Petavius in Notis ad S. Epiphan. hæres. 28. num. 5.

(*c*) Μία δ' οὐκ ἔστιν αὐτῶν πόλις, ἀλλ' ἐν ἑκάστῃ μετοικοῦσι πολλοί. Josephus loc. cit.

(*d*) Πρὸς ἃς ἕκαστοι τέχνας ἴσασιν ὑπὸ τῶν ἐπιμελητῶν διαφίενται, *ad artes, quarum periti sunt, exercendas a Præfectis dimittuntur*. Josephus loc. cit.

parlato avefse de' lidi del mare in genere, e che questi fofsero fuggiti dagli Efseni, acciocche i marittimi commercj non nuocefsero alla purità, ed alla tranquillità della lor vita [a]. Ma egli s' ingannò a partito, come ben dimoftra il gran Petavio, facendo vedere, che Plinio non parla d' ogni lido, ma di quello folamente del Mar morto, o del lago, o palude Asfaltide, di cui Plinio avea parlato nel Capo antecedente: efsendo che fpirando questo lago aure peftifere, che infettano l' aere vicino, gli Efseni fuggivano da tutto quel tratto, onde fi ftendeva la nocevole efalazione di que' lidi, *usquequà nocent* (b). Del rimanente amando questi Efseni la falubrità dell' aria, vivendo ritirati, e folitarj, ofservando la caftità, e la povertà, abitando tra i palmeti, non erano differenti dagli Efseni, o Terapeuti di Egitto. E fe non fi trovano poi ne' primi tre fecoli così frequenti rifcontri della fucceffione de i Terapeuti, di ciò pofsono efsere ftata cagione le perfecuzioni, le quali queste religiofe Adunanze impedivano, e coftringevano i Criftiani a fuggirfi dalle lor conofciute abitazioni, ed a nafconder fe fteffi, e le loro affemblee. Pare nulladimeno, che Origene non ofcuramente in una delle fue Omilie defcriva lo ftato particolare di alcuni Criftiani del fuo tempo, diftinto dagli altri fedeli, e ci manifefti, che la vita, che da questi fi teneva, foffe quella appunto de' Terapeuti: mentre dice, che alcuni vi erano, i quali liberi da tutti i temporali negozj, unicamente attendendo al fervizio di Dio combattevano per li deboli o per età, o per feffo, o per propofito, colle orazioni, co' digiuni, colla giuftizia, colla mifericordia, colla manfuetudine, colla caftità, e con tutte le altre virtù [c].

VII. Ma comecche tutte queste cofe baftanti fieno a dimoftrare, che l' Iftituto del Monachifmo fino da' tempi Apoftolici fu confagrato ne' primi Criftiani, e fucceffivamente mantenuto fino al quarto fecolo; contuttociò non vogliamo di questo argomento valerci contro Giannone per convincerlo di aperta falfità dove ripete dal quarto fecolo

[a] *Ideò porrò fugiebant mare, & quàm longiffimè poterant a litoribus, & portubus fefe amovebant Effeni, ne puritati, ac tranquillitati vitæ, quam fectabantur, maritima commercia nocerent.* Salmaf. Exercit. Plin. pag. 612.

(b) Vid. Petavium appendice 2. ad animadverf. in Epiphan. adverf. Claud. Salmaf. cap. 2.

(c) *In Populo Dei funt quidam (ficut Apoftolus dicit), qui militant Deo; illi fine dubio, qui fe non obligant negotiis fecularibus, & ifti funt, qui procedunt ad bellum, & pugnant adverfùs gentes inimicas, & fpirituales nequitias pro reliquo populo, & pro iis, qui infirmiores funt, five per ætatem, five per fexum, five per propofitum. Pugnant autem ifti orationibus, & jejuniis, & juftitia, pietate, manfuetudine, & caftitate, cunctifque continentiæ virtutibus.* Origenes hom. 25. in Numer.

secolo l' origine del Monachismo, e dalla pace conceduta da Costantino alla Chiesa. Lasciamo che ei, seguendo la maggior parte de' Protestanti, e di que' pochi Cattolici, che pretendono di saperne più d' Eusebio, di San Girolamo, e di altri antichi Padri, nieghi, i Terapeuti essere stati Cristiani, ed avere avuta successione; potrà egli perciò sostenere, che i Monaci cominciarono a sentirsi nel quarto secolo? e che diede occasione al Monachismo il rilassamento de' Cristiani dopo la cessazione delle persecuzioni? Parlando del Monachismo in genere comprendente gli Anacoreti, e i Cenobiti certa cosa è, che quando Sant' Antonio il grande abbandonato il secolo si ritirò nella solitudine, ciò che accadde nell'anno CCLXX., benchè non fossero i Monasterj de' Solitarj in Egitto così frequenti come furon dappoi, ve n' erano però molti, e questi in luoghi bensì rimoti dalla Città, e separati dal commercio de' Cittadini, ma non già nel vasto deserto, come attesta Sant' Atanasio nella vita dell' istesso Sant' Antonio (*a*); soggiungendo, che il Santo giovane visitando or l' uno, or l' altro di que' Solitarj, da ciascheduno apprendeva qualche particolar virtù, in cui li trovava eccellenti: da chi l' astinenza, da chi il digiuno, da chi la mansuetudine, da chi la giocondità, da chi l' umiltà, da chi la contemplazione, da chi la mortificazione de' sensi, per formare in se stesso un perfetto esemplare d'ogni virtù. Nell' anno adunque CCLXX. v' erano già in Egitto Monaci, e Solitarj, nè questi erano nati allora, ma alcuni da Sant' Antonio furono trovati già vecchi nell' Istituto di quella vita, a cui si erano dati dalla lor prima età, come narra Sant' Atanasio (*b*): e questi senza dubbio averanno appresa da altri la forma di quella vita. Quindi non v' ha cosa, che possa ritirarci da credere, che nel secondo secolo S. Telesforo uomo Greco, dallo stato di Anacoreta nell'anno CXXVIII., o, come altri vogliono, CXXVII. dofsse innalzato al Pontificato Romano, e che nel terzo secolo S. Dionigi da Monaco nell'anno CCLIX., o, come altri vogliono, CCLIV. fosse creato Romano Pontefice, come narrano gli Autori delle lor vite appresso il Bibliotecario (*c*): mentre sappiamo da Sant' Epifanio, che l' eretico Marcione verso la metà del secondo secolo separossi dalla Chiesa dopo aver professata la castità, e la vita monastica (*d*). Ma quan-

(*a*) *Necdum autem crebra erant Monasteria in Ægypto, nec omninò quisquam aliam solitudinem noverat.* S. Athanas. in vita S. Anton. ex interpret. Petri Nannii.

(*b*) *Erat igitur in agello vicino senex quidam, vitam solitariam a prima sectatus ætate.* S. Athanas. in vita S. Anton.

(*c*) Anastas. in vita S. Telesphori. Idem in vita S. Dionysii.

[*d*] Τὸν δὲ πρῶτον αὐτῦ βίον παρθενίαν

quando si voglia pur favellare dello stato perfetto del Monachismo, cioè, di quello, che ammette comunità di Monaci sotto la disciplina, e la direzione di un Superiore, certa cosa è, che questo genere di vita cominciò assai prima della pace data da Costantino alla Chiesa: imperocchè consentono tutti gli Scrittori, che intorno all'anno CCCV., quando più infieriva la crudele persecuzione di Diocleziano, e Massimiano, diede S. Antonio Magno principio a' suoi Monasterj nel vasto deserto della Tebaide (*a*). Narra Sant' Atanasio nella vita di lui, che molti tratti dalla fama delle sue prodigiose virtù andandolo a trovare, e convinti, e persuasi da' suoi sermoni del disprezzo del Mondo, proposero d'imitare il suo esempio, e fattisi suoi discepoli si moltiplicarono in quella solitudine i Monaci, lui tenendo per Padre, e per Maestro, il quale prese il carico di reggerli (*b*): soggiungendo dopo ciò, che avendo un giorno congregati tutti i suoi discepoli, a loro preghiere prescrisse ad essi la regola, e l'istituto della vita, che doveano osservare (*c*). Avendo adunque in questa guisa istituita nel deserto la vita cenobitica, e crescendo sempre il numero di coloro, che correvano ad abbracciarla, l'anno CCCXI. nella feroce persecuzione mossa contro la Chiesa in Oriente, e particolarmente in Egitto da Massimino Daza, acceso Sant' Antonio dal desiderio del martirio si partì con alcuni de' suoi Monaci dal deserto, e giunto con essi in Alessandria, senza punto farsi timore de' Giudici s' impiegò nel confortare i Confessori di Cristo a perseverar nella fede, e a dispregiar le minacce degli empj. Per la qual cosa commosso il Giudice dalla costanza del Santo, e de' suoi compagni, comandò, che nessun Monaco intervenisse al luogo del giudizio, nè si facesse vedere nella Città (*d*). Ma comec-

θενίαν δῦθεν ἤσκει. μονάζων ϖ' ὑπῆρχε ἐ υἱὸς Ἐπισκόπυ τῆς ἡμετέρας ἁγίας καθολικῆς. *Qui initio vitæ, scilicet, castitatem præseferens, Monachorum instituta professus est, Parente natus catholicæ communionis Episcopo*. S. Epiphan. hær. XLII. ex interpret. Petavii.

a) Tillemont Memoires pour l'hist. Eccles. tom. 7.

(*b*) *Sermo ejus sale conditus consolabatur mœstos, docebat inscios, concordabat iratos, omnibus suadens nihil amori Christi anteponendum ... nec mora plura audientia corda ad humanarum rerum contemptum hæc ejus suasit oratio, & habitandæ eremi istud ejus exordium fuit .... Rursusque in pristinis laboribus perseverans, multos magisterio suo fratres confirmavit, ita ut brevi tempore plurima fierent Monasteria, novos, antiquosque Monachos pro ætate, vel tempore, paterno moderabatur affectu*. S. Athanas. in vita S. Antonii.

(*c*) *Quadam autem die, cùm S. Antonius congregatis Fratribus rogaretur, ut eis institutoria largiretur præcepta, cum prophetica fiducia exaltans vocem ajebat &c.* ibid.

[*d*] *Quamobrem commotus judex ob Antonii, sociorumque ejus constantiam, præcepit nullum penitùs Monachorum observare judicium, aut in Civitate versari*. ibid.

comecche nascondendosi gli altri per quel giorno, egli si presentasse nel cospetto del Giudice, e mostrasse dispregiar le colui pene; Dio nulladimeno lo volle conservare alla custodia, e all' accrescimento del gregge, che egli avea congregato al Signore, acciocche l' Istituto de' Monaci fosse corroborato colla sua orazione, e col suo esempio [a], benche sette de' suoi Monaci in quella persecuzione consumassero il martirio, de' quali, oltre i Menei greci, celebra la memoria il Martirologio Romano sotto li 19. di Ottobre. Da tutto questo apparisce, che non solamente il Monachismo in genere, ma il perfetto stato monastico fu istituito prima della pace data da Costantino alla Chiesa, seppure non si vuol negar fede a Sant' Atanasio, o giudicare, come il Riveto, o qualche altro eretico ha fatto, che la vita, quale noi abbiamo di Sant' Antonio, dal consenso universale di tutti i secoli creduta scritta da Sant' Atanasio, non sia di lui. Ma le frivole, e impertinenti opposizioni di costoro furono già dottamente, e sodissimamente confutate dal Signor Hermant (b), dopo cui non rimane più luogo ad uomo sensato di dubitare della germanità di quest' Opera di Sant' Atanasio, ancorche Casimiro Udino, uomo dopo la sua apostasia dalla Chiesa Romana d' incerta Religione, o Pirronista, sù questo punto rifriggendo tutte le conghietture leggerissime del Riveto, e del Basnagio, ed alcune freddissime di suo capo inventandone, abbia con vano sforzo proccurato rapir quest' Opera a Sant' Atanasio, ed attribuirla ad alcuno scioperato impostore. Ma siccome è cosa certa dall' un canto, e confessata dagli stessi avversarj, aver Sant' Atanasio scritta la vita di Sant' Antonio, come attestano tra gli antichi S. Gregorio Nazianzeno, e San Girolamo (c), e dall' altro non trovarsi altra vita di Sant' Antonio attribuita a Sant' Atanasio, fuor di quella, che vien da costoro ripudiata, la quale solamente trovasi in tutti gli antichi Codici greci MMSS., che ci son rimasti, riferita a questo Santo, e della quale si veggono citati, e lodati molti passi da S. Giovan Grisostomo, da Palladio, da Socrate, e da altri antichi (d): così ancora riman certa l' identità di quest' Opera, e restan convinte di leggerezza, e di temerità tutte le opposizioni dell' Udino, e di altri suoi

(a) *Sed Dominus, qui suo gregi parabat magistrum, servavit Antonium, ut institutio Monachorum (sicut factum est) non solùm oratione ejus, sed & conspectibus firmaretur.* ibid.

(b) Herman. Vie de S. Athanase, liv. 11. chap. 9.

(c) Nazianzen. Orat. in S. Athanas. Hieronym. lib. de Script. Eccles. cap. 49.

(d) Chrysost. hom. 8. in Matthæum. Palladius hist. Lausiaca cap. 8. Socrates hist. Eccles. lib. 1. cap. 21. & lib. 4. cap. 14. S. Ephræm, Joannes Damascenus, & alii.

suoi Protestanti contro di essa, al depravato gusto de' quali apparisce guasto, e corrotto, vano, e puerile tutto ciò, che non si confà colle nuove massime della lor falsa Religione.

§. II.

Delle varie sorti de' Monasterj, e de' Monaci ne' primi cinque secoli, e de' loro esercizj.

S O M M A R I O.

I. *Varie significazioni appresso gli antichi del nome di Monastero. Che cosa fossero le antiche Lauree, e quando avesser principio.*
II. *Varj generi di Monaci: Di quante sorti fossero gli Anacoreti. Antichità de' Cenobiti. Abbagli di Giannone.*
III. *Monaci vagabondi: loro difetti particolari attribuiti da Giannone al Monachismo.*
IV. *Perfezione della vita cenobitica, e studio della povertà de' Monaci Cenobiti. Esercizj laboriosi del Monachismo. Vita monastica calunniosamente riputata oziosa. Leggi de' Principi contra qual sorta di Monaci indirizzate.*

CON immensa confusione di cose prima di distinguer le varie sorti de' Monasterj, e de' Monaci parla Giannone della moltiplicazione di essi, e così dice:

T E S T O.

„ Comunque ciò siasi, egli è cosa certa (*a*), che erano nel quarto „ secolo questi Monaci moltiplicati in guisa, che non vi fu Provincia „ in Oriente, che non ne abbondasse. La Diocesi d'Oriente, il cui „ capo era Antiochia, ne fu piena: in Egitto il numero era infinito. „ Nell' Affrica, e nella Siria parimente abbondavano: ed in Occi- „ dente eran ancora in questi tempi penetrati fin dentro a' confini del „ Vescovato Romano, nella nostra Campagna, e nelle circonvicine „ Provincie, siccome è chiaro da una Costituzione di Valentiniano il „ vecchio dirizzata nell' anno CCCLXX. a Damaso Vescovo di Ro- ma

(*a*) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 131.

„ ma [a]. Palladio [b] ancor rapporta, in queste nostre Provincie,
„ come nella Campagna, e luoghi vicini, verso la fine del quarto seco-
„ lo, molti aver menata vita eremitica, e solitaria: ed il P. Carac-
„ ciolo (c) non pur nella Campagna, ma anche nel Sannio, e nella
„ Lucania ne và molti ravvisando.

„ Questi viveano nelle solitudini, e ne' deserti, ed ivi menavan
„ una vita tutta divota, sciolti da ogni cura mondana, e lontani dalla
„ Città, e dal commercio degli uomini. Si fabbricavano per abitare
„ povere cellette, e passavano il giorno lavorando, facendo stuoje,
„ panieri, ed altre opere facili, e questo lor lavorìo bastava non solo
„ per alimentargli, ma ancora per far grandi elemosine.

„ I Gentili reputavano questa lor vita oziosa, ed infingarda,
„ onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori (d),
„ accagionandogli, che in queste solitudini si contaminassero d'o-
„ gni sozza libidine, e di nefandi vizj. Non avean certa regola,
„ nè si legavan a voto alcuno: la lor vita quieta tirava della mol-
„ ta gente al bosco, tantoche ne venner tosto a nascer degli abusi,
„ perche molti per isfuggire i pesi della Curia, gli altri carichi della
„ Repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi da
„ ogni altra obbligazione, sotto finto pretesto di Religione lasciavano
„ le Città, e andavansi ad unire con questi Solitarj; tantoche fu di
„ mestieri a Valente di proibire questi loro recessi, e ordinare, che
„ si richiamassero da que' luoghi nelle Città, a portare i carichi lor
„ dovuti (e).

„ Ma i Solitarj, non guari dapoi, degenerando dal loro istituto,
„ troppo spesso frequentavano le Città, e s' intrigavano negli affari
„ del secolo; nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qual
„ altro si fosse negozio nelle piazze, ch' essi non ne volessero la lor
„ parte: e crescendo vie più la lor audacia, furon sovente cagione
„ di molti disordini, e tumulti: di che se ne leggono molti esempj ap-
„ presso Eunapio, Crisostomo, Teodoreto, Zosimo, Libanio,
„ Ambrosio, Basilio, Isidoro Pelusiota, Geronimo, ed altri (f):
„ tanto che bisognò, che i Giudici, e gli altri Magistrati ricorressero
„ all' Im-

(a) L. 20. Cod. Theod. de Episc. & Cler.
[b] Pallad. ad Laud.
(c) P. Caracciol. de Sacr. Eccles. Neapolit. monum. cap. 2. sect. 5.
[d] Eunapio ed altri, che possono vedersi, fra gli altri, presso Amaja l. 26. cap. *de Decurion.* lib. 10.

(e) L. 6. Cod. *de Decurion.* lib. 10. tit. 31.
(f) Eunap. Ædes. pag. 78. Chrysost. orat. 17. ad Populum. Theodor. lib. 5. cap. 19. Zosim. lib. 5. pag. 800. Liban. orat. Ambros. epist. 29.

„ all'Imperodor Teodosio M. perche rimediasse a' disordini sì gra-
„ vi, ed alla Rep. perniziosi, e da quel Principe fu proferita legge,
„ colla quale fu comandato, che non partissero dalle loro solitu-
„ dini, nè capitassero mai più nelle Città: ma non passarono ven-
„ ti mesi, che Teodosio in grazia de' medesimi Solitarj rivocò la leg-
„ ge (*a*).

„ Ebbero costoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo;
„ detto perciò primo Eremita: nella Palestina Ilarione, e ne' deserti
„ d' Egitto Geronimo, i quali con intento d' imitare, così vivendo,
„ Elia, e Giovanni precursor di Cristo, si renderono per la loro auste-
„ rità assai rinomati, e celebri.

„ Gli altri s' appellaron *Cenobiti*, ovvero Religiosi, perche essi
„ avevansi prescritte certe regole di vita, ed in comunità vivevano.
„ Traggon questi la loro origine dagli *Esseni*, ch' era una setta di Giu-
„ dei distinta da' *Terapeuti*, e la maniera del loro vivere era molto di-
„ versa da coloro, sicome quelli, che menavan una vita tutta contem-
„ plativa, e molto divota, della quale Filone (*b*) appresso Eusebio
„ fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri
„ Religiosi.

I. Con questa confusa artificiosa narrazione mescolando Giannone molte cose, che doveano esser separate, cerca obliquamente mettere in discredito il Monachismo, accagionandolo generalmente di disordini, e di difetti, i quali non erano del monastico Istituto, nè de' veri professori di esso, ma di alcuni falsi Monaci, che di Solitarj non avevano se non il nome: quasiche la mala vita di alcuni, che assumevano il nome di Monaco, potesse recare infamia al monastico Istituto: imitando in ciò i Gentili, i quali non distinguendo, o distinguer non volendo i veri, da i falsi Cristiani, le scelleratezze de' Gnostici, de' Valentiniani, de' Basilidiani, e di altri nefandi mostri, che del Cristiano nome si abusavano, attribuendo al Cristianesimo, la Cristiana Religione infamavano. Per dissipare adunque queste nebbie, con cui il nostro Storico cerca bellamente oscurar la santità del monastico Istituto, convien distinguer più cose, ed osservar primieramente, che il nome di Monastero, come quello di Monaco, più sorti d'abitazioni, e d' Istituti significavano. Per Monastero adunque alle volte prendeasi la solitaria abitazione di un solo Monaco, o Solitario: e tali erano le povere, e separate cellette de' Terapeuti in Egitto, dette da Filone *Semne*,

 da

(*a*) L. 12. Cod. Theod. *de Monac.* (*b*) Euseb. de preparat. Evang. Loyseau des Ordres.

da Eusebio Monasterj (a). Così Monasterj ancora da Sant'Atanasio furon dette quelle piccole abitazioni sparte pe 'l Contado di Alessandria, nelle qua'i uno, due, o al più tre Solitarj per ciascheduna abitavano nell'anno CCLXX., quando la prima volta S. Antonio M. si ritirò (b). Ma il più sovente il nome di Monasterio davasi a que' luoghi, dove molti Monaci, o Solitarj in comunità vivendo abitavano. E questi similmente erano di due sorti. Alcuni aveano le celle de' Monaci tra loro contigue, con qualche sorta di comunicazione. Altre erano le celle sparte, e separate l'una dall'altra, senza alcuna comunicazione, a riserva di una Chiesa in mezzo di esse, o di una abitazione più grande, dove tu ti convenivano a celebrare i divini misterj, e le laudi divine: e tali erano le antiche Lauree de' Monaci di Palestina, le quali sembra, che fossero rinnuovate nell' XI. secolo da San Romualdo fondatore dell'Ordine de' Camaldolensi. Celebri molto, e rinomate furono queste *Lauree*, una delle quali situata vicino al Mar morto in distanza di mille passi da Gerusalemme, fu chiamata la Laurea di *Pharan*: un'altra fabbricata verso Gerico, e un'altra nel deserto di Theuca, che si disse poi la Laurea di *Theuca*, o di Lcuco [c]. Celebre fu sopra d' ogn' altra la Laurea fondata nel quinto secolo da Sant' Eutimio il grande in distanza di circa quattro leghe dalla Città di Gerusalemme; ed avendo avuto questo Santo molti discepoli, da questi furono fabbricate altre Lauree nelle vicinanze del Giordano, le quali rinomate furono nommeno per l' esattissima osservanza del monacale Istituto, che per la molto austera vita, che in essa menavasi (d). Vogliono alcuni, che San Caritone, il quale morì verso l'anno CCCXL., sia stato il primo fondatore delle Lauree: ma poiche i Monasterj de' Terapeuti così di Egitto, come di altre Regioni esprimevano la forma delle Lauree, mentre que' primi contemplativi amando la solitudine, e coltivando la società abitavano separatamente in povere casette, dove ciascheduno avea una piccola cappelletta per orare, ed erano queste casupole non contigue tra loro, come nelle Città, ma neppure così rimote, che non potessero scambievolmente soccorrersi dove il bisogno lo richiedesse, e stando chiusi dì, e notte dentro le loro celle, da esse non uscivano, se non una volta la settimana per convenire insieme in una Chiesa comune, dove celebravano i sagri misterj, recitavano le divine laudi, ed ascol-

(a) Phil. de vit. contemplat. Euseb. lib. 2. cap. 17.
(b) S. Athan. in vit. S. Anton.
(c) V. Bolteau hist. Mon. d'Orient. p. 282.
(d) Vid. vit. S. Euthim. in act. SS. apud Bolland. ad diem 20. Januarii.

ed ascoltavano il sermone de' loro Prefetti (*a*); sembra perciò molto più probabile, che S. Caritone non istituisse, ma rinnovasse più tosto le antiche Lauree de' primi Solitarj.

II. Sposte le varie sorti de' Monasterj conviene spiegar le diverse specie de' Monaci, i quali secondo Cassiano furono di tre sorti, cioè, *Cenobiti*, *Anacoreti*, e *Sarabaiti* (*b*), detti da S. Girolamo *Rhemoboti*. I primi erano quelli, i quali viveano in comunità sotto la direzione, e la disciplina di un Superiore, che chiamavano Padre, o Abbate, e questi dicevansi Cenobiti dalla greca voce κοινόβιον, che significa compagnìa, e comunità di vita. I secondi quelli erano, che dopo esser vissuti lungo tempo in comunità, ed ivi appreso il modo di domare i proprj appetiti, si ritiravano ad una più rigorosa solitudine, menando soli asprissima, ed austerissima vita, e questi dicevansi Anacoreti dal verbo greco ἀναχωρεῖν, che vuol dire appartarsi. Ma questi Anacoreti erano di più sorti: poiche alcuni si ritiravano soletti ne' deserti senza prima essersi esercitati nella vita solitaria tra i Cenobiti, e questi diceansi ancora Romiti, de' quali si attribuisce l' istituzione a S. Paolo celebratissimo Anacoreta, detto perciò primo Eremita. Altri poi, come si è detto, dopo essersi esercitati nella mortificazion del senso tra i Cenobiti, passavano a più austero esercizio di penitenza, ritirandosi soletti in più rimoti deserti, dove alla contemplazione delle cose celesti, sequestrati da ogni umano commercio, attendevano. Di queste due specie di Monaci Cenobiti, e Anacoreti qual sia la più antica può molto probabilmente raccorsi da quello, che si è detto nel paragrafo antecedente del Monachismo de' Terapeuti, e degli Esseni Teoretici; confessando ancora Giannone, che i Cenobiti *traggon la loro origine* dagli Esseni: benche egli non distinguendo tra gli Esseni pratici, e i Teoretici, li faccia tutti d' una stessa Setta giudaica distinta da' Terapeuti. Ma noi abbiamo di sopra avvertito, che gli Esseni Teoretici erano gli stessi, che i Terapeuti; e questi altri non erano, che Cristiani con-

(*a*) *Domicilia verò convenarum sunt admodum frugalia, parata contra æstum tantummodo, & frigora, non contigua ut in Urbibus; non enim placet id amantibus solitudinem: nec tamen longè remota, quia societatem diligunt, ut sibi possint invicem succurrere ... Singuli autem habent sacras ædiculas, quæ Semnea vocant, sive Monasteria, ubi Solitarii sanctæ vitæ mysteriis dant operam ... Per sex dies seorsum quisque in suis illis modò dictis Monasteriis philosophantur .... Septima verò conveniunt in cœtum communem, & juxtà ætatis ordinem considunt decenti habitu ... Id commune Semneum, in quod septimo quoque die conveniunt, septo clauditur duplici &c.* Philo Judæus de vita contemplat. ex interpretat. Sigismund. Gelen.

(*b*) Cassian. Coll. 18. cap. 4. & 17. & lib. 5. cap. 6. & 36. de Spirit. Gastrimargiæ.

ni convertiti dall'Ebraiſmo, i quali monaſtica vita menavano. Ma certo però è, i Cenobiti eſſer più antichi degli Anacoreti del primo genere, de' quali parlano Caſſiano, e San Baſilio (a), cioè, di quelli, che dopo eſſerſi eſercitati nella comunità de' Cenobiti ſi ritiravano a vita più auſtera nel deſerto, dove ſoletti viveano. Così in quanto all'altro genere di Anacoreti, che ſenza eſſer ſtati prima ammaeſtrati ne' Monaſterj de' Cenobiti ſi ritiravano nel deſerto, ſembra, che non prima di San Paolo aveſſe alcuno abbracciato queſto iſtituto di vita; e che gli Aſceti, de' quali ſi ha memoria ne' primi tre ſecoli, benche menaſſero vita ſolitaria ſeparati dalle Città, aveſſero nulladimeno qualche vincolo di ſocietà, e di comunanza tra loro. Certamente que' Monaci, e que' Monaſterj fuora della Città di Aleſſandria, i quali erano già in eſſere nell' anno CCLXX., quando Sant'Antonio il Grande, ſecondo che narra Sant' Atanaſio nella ſua vita, ſi ritirò dal Mondo, e tra' quali eſſo molto tempo ſtette prima di paſſare a più rimota, e vaſta ſolitudine, apprendendo da loro le più coſpicue virtù, e il modo di eſercitarſi nella perfezione, non erano Anacoreti nè del primo, nè del ſecondo genere, ma avean tra loro qualche legame di ſocietà; ed è molto probabile, che ſeguiſſero l' Iſtituto de' Terapeuti, e che i loro Monaſterj foſſero come Lauree: e narrando Sant' Atanaſio, che alcuni di queſti Aſceti erano già invecchiati in quell' Iſtituto l'anno CCLXX., convien dire, che foſſe ſtato da loro abbracciato aſſai prima che San Paolo ſi ritiraſſe nel deſerto della Tebaide. Molto pertanto impropriamente favella Giannone allorche dopo aver parlato de' Solitarj in genere ſoggiunge, *che ebbero coſtoro per loro Gonfaloniere nella Tebaide Paolo*: concioſſiache il nome di Solitarj, che è l' iſteſſo, che quel di Monaci, era comune tanto a i luoghi rimoti dalle Città, quanto a' deſerti detti grecamente Eremi, come affatto diſabitati, ed incolti. Che ſe poi per Solitarj egli intende i Romiti, più grave errore commette, ſeguendo a dire, che come di queſti fu Gonfaloniere nella Tebaide Paolo, *così nella Paleſtina Ilarione*: concioſſiache Sant' Ilarione non ſi ritirò a vita anacoretica nel deſerto di Gaza negli ultimi confini della Paleſtina verſo l' Egitto, ſe non dopo avere appreſi per lo corſo di due anni gl' iſtituti della vita cenobitica da Sant' Antonio, come narra San Girolamo nella di lui vita. Egli adunque non fu Romito, come San Paolo, ma Anacoreta del primo genere: ed oltre di ciò dopo aver menata per molti anni ſoletto anacoretica vita, fondò il Monaſtero di Gaza, dove fu Padre di molti Monaci, e iſtitutore nella Paleſtina

(a) Caſſian. Collat. 18. cap. 17. S. Baſilius Regul. fuſ. expoſ. interrogat 4.

lestina della vita cenobitica, come il riferito San Girolamo attesta (a): il qual similmente narra, che essendo Sant' Ilarione partito di Palestina nell' Imperio di Giuliano Apostata, i Gazensi attaccati alla superstizione del Gentilesimo distrussero il Monastero da lui fondato, il qual poi, cessata la persecuzione, fu ristorato da Sant' Esichio suo discepolo (b). Quindi dalla Chiesa fu Sant' Ilarione riconosciuto non per semplice Solitario, ma per Abate, e Padre de' Monaci cenobiti. Chi fosse poi quel Geronimo, il quale secondo Giannone fu Gonfaloniero della vita eremitica in Egitto, non credo che neppur egli se 'l sappia: poiche se intende parlare di San Girolamo, quei bensì visse, e conversò tra' Monaci in Palestina, ma non fu mai tra essi in Egitto, nè mai fu istitutore, o Gonfaloniero de' Solitarj in Egitto.

III. Ma lasciando andar Giannone co' suoi fanatismi, e tornando alla terza specie de' Monaci, questa non fu, che un aborto del Monachismo, e coloro, che tal vita menavano, non aveano di Monaco se non il nome, e da Cassiano furon detti *Sarabaiti*: così chiamati, com'egli dice, in Egiziana favella, perche separati dal consorzio de' Cenobiti viveano a capriccio, e secondo il loro arbitrio, senza soggezione di alcun Superiore [c]. Da San Girolamo furon detti *Rhemoboti*, e secondo che egli ce li descrive, abitavano costoro nelle Città, e ne' Castelli, dimorando insieme in due, o in tre al più, vivendo come loro andava a talento, girando di Città in Città, e litigando sovente tra loro: affettavano di portar maniche di grande ampiezza, scarpe larghe, ed abito grossolano, si dilettavano di visitar le Vergini, parlavano con disprezzo degli Ecclesiastici, e ne' dì festivi così intemperatamente crapulavano, che giungevano a vomitare i cibi ingojati, e il vino beuto (*d*). Ma costoro erano da tutti i buoni detestati, e riputati peste del Monachismo, come dice l' istesso Santo Padre. A questo pravo genere di Monaci un altro ne aggiunge San Benedetto nel primo Capo della sua regola, chiamato da esso *Girovago*, cioè, di Monaci, i quali altro esercizio non aveano, che di vagare di Provincia in Provincia, visitando Monasterj, e dimorando tre, o quattro giorni per le celle di Monaci diversi, per esser ben trattati come ospiti, servendo alla gola, e campando, come usa dirsi, a scrocco. Or questo difetto non già del Monachismo, o dell' Istituto monastico, con molta malizia vien da Giannone

(a) *Ille fundator, & eruditor huius conversationis & studii in hac Provincia fuit. Habebat Dominus Jesus in Ægypto senem Antonium, habebat in Palestina Hilarionem juniorem.* S. Hieronym. in vita S. Hilarion.

(b) Hieronym. ut supra.

(c) Cassianus Collat. 18. cap. 17.

(d) Vid. S. Hieronym. epist. 18. ad Eutichium, aliàs 22. class. 2.

none attribuito generalmente a i Solitarj, quasiche questi degenerassero dal loro Istituto, dicendo, che *i Solitarj non guari dapoi degenerando dal loro Istituto, troppo spesso frequentavano le Città, e s' intrigavano negli affari del secolo: nè vi occorreva lite ne' Tribunali, nè faccenda, o qualsivoglia negozio nelle piazze, che essi non ne volessero la lor parte: e crescendo vie più la loro audacia, furon sovente cagione nelle Città di molti disordini*. Ma il buon uomo non vuole avvertire, che comunque questi disordini, che ei non narra, si ammettessero per veri, non eran contuttociò de' Solitarj, ma de' falsi Monaci, o Sarabaiti, e Rhemoboti, o Vagabondi, e Girovagi, a i quali niente meno potea appartenere, che il nome di Solitarj, il quale unicamente, o propriamente conveniva o a i Cenobiti, che ritirati in Monasterj rimoti dalle Città, e sequestrati dagli affari del secolo menavano in comune austerissima vita sotto la disciplina, e la direzione de' loro Abati; o agli Anacoreti, che ritirati ne' deserti, e separati dal commercio degli uomini attendevano unicamente alla mortificazione de' sensi, ed alla contemplazione delle celesti cose: onde i lamenti de' Padri, e le leggi de' Principi indirizzate a raffrenar l' audacia di questi falsi Monaci, non cadevano sopra i Solitarj, ma sopra coloro, che assumendo il nome di Monaci solitarj, non erano.

IV. Del rimanente qual fosse l' angelica forma di vivere, e i santi esercizj, in cui s' impiegavano ne' Monasterj i Cenobiti l' anno CCCLXXXIII. della nostra salute, quando già secondo Giannone era intepidito il fervore de' primi Cristiani, può vedersi da S. Girolamo, che ne fu testimonio oculare, nella lettera da lui scritta il predetto anno alla Vergine Eustochio. Tra le altre cose, che ei racconta, dell' uso, che aveano in comune di tutto quello, che era necessario al loro sostentamento, de i Ministri, ed Ufficiali destinati a provvederli, della loro comune mensa non imbandita di altro cibo, che di pane, legumi, o erbaggi conditi solamente col sale, de' Monaci distribuiti a vicenda per ministrare alla mensa, del Salterio, che tutti doveano sapere a mente, della celebrazione de' divini ufficj nel Coro alle ore destinate della notte, e del giorno, del tempo prefisso al lavoro quotidiano delle mani, per mezzo del quale proccuravano il sostentamento della lor vita, de i soprantendenti al lavoro, de i loro digiuni, delle loro quaresime, dell' osservanza delle Domeniche tutte impiegate nella contemplazione, e nelle laudi divine, e di altri santi esercizj, che in comune facevano: in principal luogo dice, che la prima confederazione di questi santi Monaci era di ubbidire a i loro Superiori, e

ri, e farsi legge inviolabile della lor volontà (a). E comecche tutti i Cenobiti si applicassero in certe ore determinate del giorno al lavoro delle mani, con cui procacciavansi il vitto, cosicche era costume de' Monasterj d'Egitto di non ammettere alcuno al loro Istituto, che ei in qualche opera manuale non fosse esercitato, non tanto per necessità del vitto, quanto per salute dell'anima, e per fuga dell'ozio, come attesta San Girolamo nell' epistola a Rustico Monaco scritta l'anno ccccxi. (b); contuttociò del prezzo del lor lavoro niente proccuravano di avvanzare in maggior comodo del loro vivere, tutti attenti allo studio della povertà, così in comune, come in particolare. E di questo loro studio ammirabile esempio reca il medesimo San Girolamo de' Monaci di Nitria, narrando, che un certo di essi più tosto parco, che avaro, lasciò morendo cento soldi, che avea vivendo acquistati col tesser tele di lino; onde chiamati perciò a consiglio i Monaci, i quali in quel luogo, o Monistero non erano meno di cinque mila, che abitavano in divise cellette, altri furono di parere, che quel denaro si distribuisse a i poveri, altri che si desse alla Chiesa, alcuni, che si rimettesse a i parenti del defunto. Ma vinse il sentimento di San Macario, e di altri più antichi, e maggiori di quel Rauno, i quali decretarono, che quel denaro fosse seppellito sotterra insieme col Monaco, con quella terribile epigrafe, *Pecunia tua tecum sit in perditionem*: il qual fatto, soggiugne il Santo Padre, pose in tanto terrore i Monaci di tutto l'Egitto, che il lasciare un soldo meschino riputavasi delitto (c). Con sommo studio adunque, benche non obbligati per alcun voto, coltivavano que' santi Monaci tra le altre molte le tre principali virtù della castità, dell' ubbidienza, e della povertà, colle quali vincevano il demonio, il Mondo, e la carne. Ma oltre di San Girolamo, e di altri antichi Padri può comprendersi da Cassiano la vita esercitatissima, e laboriosissima de' Cenobiti; e nel tempo stesso conoscersi quanto falsa, e calunniosa fosse la taccia, che davasi loro da' Gentili, i quali, se vero è ciò, che dice Giannone, *riputavano questa lor vita oziosa, ed infingarda*; la qual calunnia tuttora vien ripetuta da i Protestanti, uomini del tutto carnali, e mondani, i quali intesi a i soli affari del secolo, credono ozio tuttociò, che non è faccenda temporale, nè sanno qual sia il travaglio dello spirito nel combatter contro la carne, e quanta fatica costi coll' esercizio delle virtù

tenere

(a) *Prima apud eos confœderatio est obedire majoribus, & quidquid juss rint facere*. S. Hieronym. epist. ad Eustochium.

(b) S. Hieronym. epist. 96. ad Rusticum, clas. 6. juxtà ordin. PP. BB. S. M. aliàs 4.

(c) Vid. S. Hieronym. epist. cit. ad Eustochium.

tener continuamente in freno i proprj appetiti, per astenersi da tuttociò, che può al senso recar piacere. Ma con molta ragione da i Santi Padri gli antichi Monaci furon detti Asceti, cioè a dire, esercitatori; posciache tenevano in continuo esercizio la loro vita, mortificando le membra non solo coll' astinenze, e co' digiuni, ma ancora col lavoro, e colla fatica corporale, non lasciando mai in ozio, o in riposo il loro corpo. Che se poi *molti*, come scrive Giannone, *per isfuggire i pesi della Curia, e gli altri carichi della Repubblica, e per menare una vita affatto oziosa, e sottrarsi da ogni altra obbligazione, sotto pretesto di Religione lasciavano le Città, e andavansi a unire con questi Solitarj*; costoro non aveano certamente proposito di Monachismo, e faceano male i conti loro, pensando di *menare* tra i Solitarj *una vita affatto oziosa*; se pur non è Giannone, che metta loro in testa questo pensamento, per far credere, che fosse affatto ozioso quest' Istituto di vita monastica. In quanto poi alla legge di Valentiniano, per cui si ordinò di richiamare alle Città, per portare i carichi lor dovuti, coloro, che sotto pretesto di Religione, per isfuggire i pesi della Curia andavano ad unirsi a i Solitarj, due cose ora convien osservare: mentre di somiglianti leggi fatte ancora per quelli, che si chericavano, dovremo altrove favellare. La prima è, che non si ammettevano tra i Cenobiti coloro, che non avean fatta la rinuncia, o la cessione de' proprj beni, riputandosi cose tra loro ripugnanti ritener beni, e facoltà nel secolo, e vivere in povertà tra i Monaci. La seconda è, che quando questi beni erano obbligati alle pubbliche ragioni, e connessi co' pesi della Curia, cosicche per essi la persona, che li possedeva, fosse tenuta a' pesi curiali, colui che voleva da questi pesi esentarsi dovea cedere altrui le sue facoltà, acciocche da quello in sua vece fossero sostenuti i carichi della Curia, come avea disposto l' istesso Valentiniano vecchio nel principio del suo Imperio per una sua legge pubblicata l' anno CCCLXIV., e riportata nel Codice Teodosiano (*a*). Coloro adunque, che in dispregio di questa legge, per isfuggire i pesi curiali ritiravansi tra i Solitarj senza sostituire altri in luogo loro colla cessione delle loro facoltà per sostener le pubbliche cariche della Patria, non aveano certamente spirito di solitudine, nè vocazione di Monachismo; e meritamente poteano esser chiamati alle Città, da loro per sola infingardaggine abbandonate. Ma la costoro vigliaccaggine non dee imputarsi a difetto del Monachismo, come sembra, che pianamente

(*a*) L. LIX. Cod. Theodos. lib. 12. tit. 1.

mente voglia insinuarne il nostro Storico, il quale parlando de' Monaci, di quelli dovea ragionare, che la vera forma del monastico Istituto abbracciavano, non di coloro, che di Monaci non aveano, che il solo nome.

§. III.

Della moltiplicazione del Monachismo.

SOMMARIO.

I. *Origine della disciplina cenobitica da' tempi Apostolici. Cassiano difeso intorno all' origine della vita cenobitica. Comunità Religiose sempre furono nella Chiesa fino da suoi principj, benche poco numerose.*

II. *Monasterj fondati da Sant'Antonio nella Tebaide prima del Monastero di Tabenne fondato da San Pacomio. Altri Monasterj de' Cenobiti fondati innanzi i Monasterj di San Pacomio. Vita cenobitica perfezionata da San Pacomio primo Istitutore delle Congregazioni Religiose di più Monasterj sotto un Capo. Prodigiosa quantità de' Monaci, e de' Monasterj in Egitto nel quarto secolo.*

III. *Santa Sincletica prima fondatrice de' Monisterj di donne nella solitudine. Autore della vita di Santa Sincletica a questa Santa contemporaneo. Vita di Santa Sincletica attribuita meritamente a Sant' Atanasio.*

IV. *Si risponde alle opposizioni di Casimiro Udino contro la germanità di questa vita ascritta a Sant' Atanasio.*

V. *Vergini consagrate al Signore ne' primi secoli della Chiesa, e loro piccole Comunità. Giannone difeso in questo punto.*

VI. *Propagazione del Monachismo in altre Regioni d' Oriente. Monachismo passato in Occidente, ed abbracciato da persone nobili, ed illustri. Celebri Monasterj in Roma, in Milano, e in Vercelli, ed in altre Città d' Italia nel fine del quarto secolo.*

VII. *Propagazione del Monachismo in altre Regioni di Occidente.*

VIII. *Monasterj de' Cenobiti fondati in Italia assai prima che San Benedetto desse principio al suo Istituto. Errori, e contraddizione di Giannone.*

IX. *Superiori de' Monaci, e loro differenti nomi, ed ufficj in Oriente.*

X. *Errori di Giannone circa il voto di povertà degli Ordini Mendicanti.*

II. Sue massime sediziose contro il Monachismo. Monasterj fondati in Napoli prima di San Benedetto.

AVendo Giannone confusamente parlato de' Monaci moltiplicati in Oriente nel quarto secolo, seguita a ragionare, senza però osservare alcun'ordine di tempo, de' varj Istituti monastici moltiplicati così in Oriente, come in Occidente, e così dice:

T E S T O.

„ Il primo lor Duce [de' Cenobiti] nella Tebaide (a) fu An-
„ tonio. In Grecia Basilio, il quale gli obbligò a tre voti, che di-
„ ciamo ora esser essenziali alla Religione, cioè, di ubbidienza per
„ combattere l'alterigia del nostro spirito, di castità riguardante i
„ moti del nostro corpo, e di povertà, per una totale abbomina-
„ zione a' beni di fortuna.

„ S. Benedetto gl' introdusse in Italia, e propriamente nella
„ nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo
„ sotto il Regno di Totila, di che ne' libri, che seguono ci verrà a
„ proposito di ragionarne più a lungo, come d' una pianta pur trop-
„ po in questo nostro terreno avventurosa, che distese i suoi rami, e
„ dilatò i germogli in più remote Regioni.

„ S. Pacomio diede anche perfezione all' Ordin Monastico, ed
„ unì molti Monasterj in congregazione: loro diede una regola, e
„ fondò Monasterj di donzelle. Erano state già prima introdotte al-
„ cune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e
„ dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo. Così essen-
„ do la vita monastica dell' uno, e dell'altro sesso divenuta più comu-
„ ne, furono stabiliti Monasterj, non solo vicino alle Città grandi,
„ ma eziandio dentro le stesse Città, ed in quelli i Monaci viveano in
„ solitudine in mezzo al Mondo, praticando la loro regola sotto un
„ Abate, ovvero Archimandrita: ed il Monachismo da Oriente passò
„ in Occidente verso il fine del quarto secolo.

„ Di questi Cenobiti ne' secoli seguenti ne germogliarono infi-
„ niti altri Ordini di regole diverse, che potranno vedersi presso a
„ Polidoro Virgilio (b), de' quali nel corso di questa istoria, secon-
„ do l' opportunità, se ne farà menzione.

„ S. Agostino pur volle nell' Affrica introdurre un altro Or-
„ dine

(a) Giannone tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 132. (b) Polyd. Virg. lib. 6.

„ dine di regolarità: egli fu l'Autore de' Canonici Regolari, avendo
„ posti in vita religiosa i suoi Preti della Chiesa d'Ippona. Non gli
„ chiamò nè Monaci, nè Religiosi, ma Canonici, cioè astretti a cer-
„ te regole, ch' eran mescolate di chericheria, e della pura vita
„ monastica: e fu chiamata vita apostolica, per l' intento, che s'avea
„ di rinnovare la vita comune degli Apostoli: eran essi astretti agli
„ accennati tre voti, ed avean clausura (*a*).

„ Sorsero dapoi i *Mendicanti*, i quali agli tre descritti voti ag-
„ giunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina. In-
„ di seguiron i Fratelli Cavalieri, come furon quelli di San Giovanni
„ in Gierusalemme, i Teutonici, i Templarj, che furono stermi-
„ nati per Clemente V., i Commendatori di S. Antonio, i Cava-
„ lieri di portaspada, di Cristo, di S. Lazaro, ed altri annoverati
„ da Polidoro Virgilio, i quali erano chiamati Fratelli Cavalieri,
„ ovvero Cavalieri Religiosi, a differenza de' Cavalieri Laici di no-
„ biltà, de' quali tratteremo ne' seguenti libri di questa istoria.

„ Di questi nuovi Ordini di Religiosi ne' tempi, ne' quali si
„ manifestarono, faremo qualche breve racconto: donde non senza
„ stupore scorgerassi, come in queste nostre Provincie, col correr
„ degli anni, abbian potuto germogliar tanti, e sì varj Ordini, fon-
„ dandovi sì numerosi, e magnifici Monasterj, che ormai occupano
„ la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un
„ corpo tanto considerabile, che ha potuto mutar lo Stato civile,
„ e temporale di questo Reame.

„ In questi secoli, ne' quali siamo da Costantino M. fino a
„ Valentiniano III. niuna alterazione recaron allo Stato politico,
„ perocche quantunque molti *Solitarj* fossero già nel Vescovato di
„ Roma allignati, per quello, che si ricava dalla riferita Costituzione
„ di Valentiniano il vecchio; ed in queste nostre Provincie fossero
„ ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la
„ lor vita; niente però portaron di male, o di turbamento allo Sta-
„ to, nè furon osservati, nè avuti in alcuna considerazione, e nien-
„ te perciò s' accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia.

„ I *Cenobiti* è manifesto, che prima di S. Benedetto eran ra-
„ dissimi, ed i lor Monasterj assai più radi, e di niun conto. Poiche
„ ciò, che si narra del Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo
„ di questa Città, che fiorì nell' anno CCCLXXV. sotto il nome di
„ S. Martino, quando questo Santo era ancor vivo (*b*); dell' altro

(*a*) Loyseau des Ord. (*b*) Chioccarel. de Episcop. Neapolit. in sancto Severo.

„ di S. Gaudiofo, che fi pretende fondato da S. Gaudiofo fteffo Ve-
„ fcovo di Bitinia nell'anno CCCCXXXVIII., il qual fuggendo la per-
„ fecuzione di Gizerico Re dell' Affrica fi ricoverò in Napoli [a] :
„ quando quello ebbe i fuoi principj circa l' anno DCCLXX. da Stefa-
„ no II. Vefcovo di quefta Città (b) : e di alcuni altri fondati in altre
„ Città di quefte noftre Provincie, e rapportati a quefti tempi, fono
„ tutte favole mal teffute, e da non perderci inutilmente l' opera, ed
„ il tempo in confutarle.

I. Non offervando Giannone alcun' ordine di tempo nel defcrivere il progreffo del Monachifmo, ma faltando quà e là, dove li gira il cervello, acciocche non ci conduca fuor di ftrada lafceremo di confutar per ordine i fuoi errori in quefto punto, e tenendoci alla regola de' tempi, gli anderemo confutando fecondo che ce ne verrà l' occafione. Dice egli, che *il primo Duce de' Cenobiti nella Tebaide fu Antonio: in Grecia Bafilio*. Ma ficcome è certo, che San Bafilio non fu mai in Grecia, nè ivi fondò mai alcun Monaftero; così è da credere, che il noftro Storico prenda la Grecia per l' Oriente, o per la Diocefi di Ponto, nella quale fondò San Bafilio il fuo Iftituto monaftico. Ma prendendo così amplamente la Grecia, cioè, per tutta la Regione Orientale diftinta dall' Egitto, affai prima di San Bafilio furono in effa i Cenobiti, come dimoftreremo; e perciò in qualunque fenfo, che egli voglia prender la Grecia, è falfo, che S. Bafilio foffe in Grecia il primo Duce de' Cenobiti. In quanto poi a Sant' Antonio comecche comunemente fia quefto Santo riputato il primo Padre de' Cenobiti; ciò nulladimeno vuolfi intendere di que' Cenobiti, che cominciarono ad abitare i deferti, ed a menare nelle folitudini vita comune fotto la difciplina di un Superiore, che li governaffe: imperocche non ci par giufto opporci a Giovanni Caffiano, il quale circa l'anno CCCXCIV. avendo vifitati tutti i Monafterj di Egitto per effere informato da que' Santi Monaci degli iftituti della lor vita, e della loro origine, feppe dall' Abate Piamone, uno de' più vecchi Monaci di quelle Contrade, ciò che lafciò fcritto, cioè, che la difciplina de' Cenobiti ebbe principio dal tempo della predicazion degli Apoftoli, e prefe la forma da' primi fedeli di Gerufalemme (c): che crefciuta la mol-

(a) Ughel. de Epifcop. Neapol. tom. 6. pag. 49.

(b) P. Carace. de Sac. Ecclef. Neapol. monum. de S. Gaudiofo.

(c) *Itaque Cœnobitarum difciplina a tempore prædicationis Apoftolicæ fumpfit exordium. Nam talis extitit Hierofolymis omnis illa credentium multitudo &c.* Caffian. Col lat. 18. cap. 5.

moltitudine de' credenti, ed intepidito il priſtino fervore, alcuni che lo conſervarono, abbandonate le Città, e ritiratiſi ne' luoghi ſuburbani, ſeparati, e ſegregati dagli altri cominciarono ad eſercitar privatamente gli iſtituti della vita Apoſtolica [a]: che coſtoro a poco a poco col proceder del tempo, poſciache viveano ſeparati dal rimanente delle turbe Criſtiane, ſi aſtenevano dalle mogli, e dal conſorzio de' parenti, e dalla converſazione del Mondo, furono perciò detti Monaci, o Monazonti, cioè, ſolitariamente viventi; e che dalla ſocietà, e comunanza di vita, che aveano tra loro, furon detti Cenobiti, e Cenobj furon chiamate le loro celle, e le loro abitazioni (b): e finalmente conchiude, che queſto fu ſolo antichiſſimo genere de' Monaci, e primo infra tutti, così per ragion del tempo, come della perfezione; il quale ſolo, e inviolabile era durato per molti anni fino a San Paolo, e a Sant' Antonio, e di eſſo vedevanſene ancor le veſtigia ne' più ſtretti Monaſterj (c). Da queſta antichiſſima tradizione de' Monaci di Egitto riferita da Caſſiano chiaramente appariſce, che Sant' Antonio Magno non fu il primo iſtitutore de' Cenobiti, ſe non in quanto dopo aver menata molti anni vita anacoretica nel gran deſerto, non prima di lui da altri tentato, fuora che da S. Paolo, egli dappoi introduſſe queſta vita, e queſta diſciplina nello ſteſſo deſerto, cominciandolo a popolare di Solitarj. E comecche il Signor di Tillemont impegnato a ſoſtenere, che neppur Sant' Antonio fu iſtitutore de' Cenobiti, ma ſemplice Padre di più Solitarj, attribuendo l'iſtituzione della vita, e della diſciplina cenobitica a San Pacomio poſteriore di qualche anno a Sant' Antonio (d), pretenda, che Caſſiano non giuſtifichi il ſuo detto intorno all' antichità dell' Iſtituto cenobitico (e) prima di Sant' Antonio; contuttociò noi tenghiamo,

(a) *Hi autem, quibus adhuc Apoſtolicus inerat fervor, memores illius priſtinæ perfectionis, diſcedentes a Civitatibus ſuis ... in locis ſuburbanis, ac ſecretioribus commanere, & ea, quæ ab Apoſtolis per univerſum corpus Eccleſiæ generaliter meminerunt inſtituta, privatim, ac peculiariter exercere cœperunt*. Caſſian. ibid.

(b) *Qui paulatim tempore procedente ſegregati a credentium turbis, ab eo quod a conjugiis abſtinerent, & a parentum ſe conſortio, mundique iſtius converſatione ſecernerent, Monachi, ſive Monazontes ſingularis, ac ſolitariæ vitæ diſtrictione nominati ſunt. Undè conſequens fuit, ut ex communione conſortii cœnobitæ, cellæque, ac diverſoria eorum cœnobia vocarentur*. Ibid.

(c) *Iſtud ergo ſolum fuit antiquiſſimum Monachorum genus, quod non modò tempore, ſed etiam gratia primum eſt, quodque per annos plurimos ſolum inviolabile uſque ad Abbatis Pauli, vel Antonii duravit ætatem. Cujus etiam nunc adhuc in diſtrictis cœnobiis cernimus reſidere veſtigia*. Caſſian. ibid.

(d) Tillemont Mem. pour l'hiſt. Eccleſ. tom. 7. pag. 109.

[e] Tillemont loc. cit. pag. 678.

mo, che Cassiano non sia punto in obbligo di giustificar quanto asserisce sopra la riferita antichità; anzi crediamo, che ei l'abbia assai ben giustificato colla tradizione degli antichi Monaci di Egitto, i quali nel tempo, che furono visitati da Cassiano, potevano aver veduto o Sant' Antonio, o S. Pacomio, ed essere anche stati loro discepoli, e per conseguenza non averebbono potuto ignorare, che alcuno di questi due fosse stato l' istitutore de' Cenobiti, nè averebbono così costantemente asserito, che la disciplina cenobitica fu assai tempo prima della vita eremitica, che durò solo, e inviolabile fino a San Paolo, e a Sant' Antonio, i quali furono i primi Anacoreti del vasto deserto della Tebaide: nè averebbono potuto affermare, che dell' antica vita cenobitica serbavansi tuttavia alcune vestigia in certi Monasterj più rigorosi. Ma l' istesso Tillemont ci fornisce di prove per la difesa di Cassiano: conciossiache egli confessa, che nella Chiesa vi sono stati sempre degli Asceti, i quali menavano vita austera, e ritirata, alcuni nelle Città, e la maggior parte ne' Villaggi, in luoghi non molto da quelle distanti; ed afferma ancora, che tra questi Asceti ve n' erano alcuni, i quali abitavano in cinque, e in sei, ed anche in dieci nel medesimo luogo (a). Or perche questi Asceti, che viveano in società, non debbon chiamarsi Cenobiti? Nè già il numero maggiore, o minore costituisce la disciplina cenobitica, ma la società, e la comunanza delle cose, sia il numero di pochi, o di molti. Nè giova il dire, che questi Asceti, i quali abitavano insieme, non eran subordinati ad alcuno: conciossiache questo è quello, che bisogna provare. Del rimanente se questa disciplina di vita sociale nacque, come tutti consentono, da i Terapeuti, fossero questi, o nò Cristiani, essendo cosa certissima secondo l' attestazion di Filone, che i Terapeuti aveano perfetta subordinazione ad uno, che era lor Superiore, e dal cui cenno pendevano; debbe perciò sembrar cosa certa, che i Cristiani, che gl' imitarono, prendessero ancora da essi la forma di questa disciplina così necessaria allo stato, ed alla conservazione del loro Istituto.

II. Tutto questo si è voluto dire a solo oggetto di far conoscere, non esser così certo, come Giannone si persuade, che sia stato S. Antonio il Gonfaloniere de' Cenobiti: conciossiache secondo Cassiano questi furono molto più antichi del detto Santo, e secondo alcuni Critici istituiti furono da San Pacomio qualche tempo dappoi (b). Ma noi

(a) Tillemont Memoire pour l' hist. Eccl. tom. 7. pag. 117.

[b] Tillemont Memoire pour l' hist. Eccl. tom. 7. pag. 176. Daniel Papebroch. resp. ad Sebast. a S. Paulo art. 15. & in Epherid. Mosc. apud Bolland. tom. 1. Maji.

noi sù questo punto non vogliamo aver briga con esso lui, e volontieri gli accordiamo, che nella Tebaide fu Sant' Antonio il primo Duce de' Cenobiti, e che cominciò in quel deserto a fondar Monasterj molti anni prima che San Pacomio fondasse il Monastero di Tabenne. Confessa il Tillemont, che Sant' Antonio cominciò a fondar Monasterj nella Tebaide l' anno CCCV., quando più inferociva la persecuzione di Diocleziano, e Massimiano, e che San Pacomio diè principio al suo Monastero di Tabenne nell' anno CCCXXV.; ma vuole, che i Monasterj fondati da Sant' Antonio non fossero che capanne, dove alcuni pochi Solitarj abitassero insieme. Questo nulladimeno, quando pur fosse avvanzato con qualche prova, niente osterebbe alla vita comune di que' Monaci: imperocche poteano bene queste capanne unirsi insieme, e i loro abitatori formare un corpo di comunità sotto la disciplina, e il governo di quel gran Santo; siccome di fatto esser così succeduto non ce ne lascia dubitar Sant' Atanasio nella vita di esso Santo, dove dice, che i Monasterj da lui fondati erano pieni di Solitarj, che consumavano la lor vita nel canto delle divine laudi, nello studio de' sagri libri, ne' digiuni, e nelle orazioni, rallegrandosi nella speranza de' beni eterni, e lavorando non solo per procacciarsi il vitto, ma ancora per far limosine a i poveri, conservando tra essi unione, e carità, e facendo in comune tutti questi esercizj, come ancora comune avendo la mensa (*a*). Ma l' istessa cosa si rende anche manifesta da i discepoli di questo Santo, i quali propagarono il suo Istituto, come furono tra gli altri i due Macarj, l' uno Egiziano, che fu il maggiore, l' altro Alessandrino, che fu il minore, i quali furono Padri d' infiniti Cenobiti, come attesta Ruffino testimonio di veduta nel viaggio, che fece in que' luoghi circa l' anno CCCLXXIII. intorno a diciassette anni dopo la morte di Sant' Antonio [*b*]. E' cosa inoltre molto probabile, che nella superior Tebaide fossero Monasterj di Cenobiti prima che S. Pacomio perfezionasse il suo famoso Monastero di Tabenne: imperocche l' istesso Tillemont confessa, che i Monasterj di Chenobosco, e di Moncose, o Mocans erano abitati da' Monaci allor quando si soggetarono alla regola di San Pacomio (*c*), volendo per altro, che i detti Monasterj fossero abitati da otto, o dieci Religiosi più tosto Eremiti, che Cenobiti. Ma il Signor Bulteau dimostra, che questi due Monasterj aveano i loro Abati, cui gli altri Solitarj erano subordinati: onde ei li chia-

(*a*) S. Athanas. in vita S. Anton.
(*b*) Ruffinus de Vitis Patrum lib. 2. c. 28. & 29. & l. 11. hist. Eccles. cap. 4. & 8.
(*c*) Tillem. Memoir pour l' hist. tom. 7. pag. 679.

li chiama Abazie, afferendo che erano abitati da Religiofi molto antichi, i quali battevano a gran paffi la via della perfezione, e che il venerabile Eponico, che era Abate di Chenobofco l' offerì a San Pacomio, non perche bifogno aveffe di riforma, ma perche li piacque fottometterlo a lui (*a*). Sembra inoltre molto probabile, che S. Ammone fondaffe i fuoi Monafterj nel monte della Nitria, i quali certamente furono di Cenobiti, prima che S. Pacomio deffe principio al fuo Monaftero di Tabenne: imperocche il ritiro di Sant' Ammone nella Nitria, fecondo il Menologio di S. Bafilio, accadde nel CCCXIII., e quello di San Pacomio nella Tebaide fuperiore, fecondo il Signor Tillemont, nell' anno CCCXIV.; ma ivi per molti anni menò vita eremitica con San Palemone, che fu fuo Maeftro, prima che egli andaffe a Tabenne, ed ivi riceveffe la vifione dall' Angiolo, che gli rivelò, che era volontà di Dio, che ivi fi fermaffe, e vi fabbricaffe un Monaftero per falute di coloro, che egli invierebbegli; la qual vifione accadde, fecondo il Tillemont, l' anno CCCXXV. Poteva adunque Sant'Ammone prima di quefto tempo aver fabbricati Monafterj nella Nitria: tanto più, che fecondo il Padre Montfaucon erano già Monaci in quel monte quando Sant' Ammone vi fi ritirò, e vi erano ancora abitazioni, e Monafterj, che erano quelli de' Terapeuti, i quali prima di tutti aveano abitata quella montagna vicina alla palude *Maria*, o Mareote, e Sant' Ammone accrebbe folamente il loro numero (*b*), il qual numero in tempo di Ruffino giungeva a cinquemila Monaci divifi in cinquanta abitazioni (*c*). Non può negarfi per altro a San Pacomio la gloria di aver perfezionato l' Iftituto monaftico, effendo egli ftato il primo a dare a' Cenobiti una regola fcritta, dove prima ferviva loro di regola il coftume, e l' ufo de' Maggiori, e le fante iftruzioni de' loro Superiori, ed Abati, e di aver uniti più Monafterj in congregazione, coficche oltre i Superiori locali, che foprantendeano a i particolari, a tutti foprantendeffe un folo Abate, e Superior Generale, e d' aver iftituiti gli Economi, e i Proccuratori per l' amminiftrazione del temporale, ordinate ogn' anno le vifite de' Monafterj, e l' adunanze del Capitolo generale per l' elezione degli ufficiali dell' Ordine (*d*). I fuoi Monaci vivente lui arrivarono al numero di novemila, ma dopo la fua morte divenne a difmifura maggiore; ficcome in immenfo numero crebbero anco-

(*a*) Bulteau hift. Monaftique d' Orient. pag. 83.

(*b*) Montfaucon fur la lettre de Philon de la vie contemp. p. 2. §. 3. pag. 109.

(*c*) Ruffinus, & Pallad. in Vitis PP. apud Rofveidum.

(*d*) Vid. Rofveid. Vit. PP. Bolland. act. SS. 14. Maji. Tillem. Memoire &c. tom. 7. & 8. Fleury hift. Eccles. tom. 3. & 4.

ancora i Monaci, che feguirono l'Iftituto di Sant' Antonio fotto la condotta de' fuoi difcepoli, particolarmente de' due Macarj Egiziano, e Aleffandrino, il primo de' quali popolò di Monaci il deferto di *Scietis*. Quefto adunque fu il progreffo del Monachifmo in Egitto. Sant' Antonio ftabilì Monafterj regolati nella baffa, o inferior Tebaide, Sant' Ammone ful monte Nitria, San Pacomio nella Tebaide fuperiore, San Macario l'Egiziano ne' deferti di Scietis, in quali in poco tempo crebbero sì di numero, che i Monaci della Diocefi di Egitto erano per così dire innumerabili, come attefta Palladio teftimonio di veduta nella Storia Laufica, dicendo: *Vidi ancora un' altra immenfa moltitudine di Monaci, che non può cader fotto numero, compofta d'ogni età ne' deferti, e nelle regioni, e tanta, che non poffa il terreno Imperadore un tale efercito a fe congregare: imperocche non v' ha Villaggio, nè Città nell' Egitto, e nella Tebaide, che non fian cinti come di muri da i Monafterj* [a]: e parlando de' Monafterj, che erano dentro, e fuori la Città di Ofirinco, e nel fuo diftretto dice, che i Monaci fuperavano il numero de' Cittadini fecolari: *Imperocche certamente* [così foggiungendo] *dicevafi, che cinquemila Monaci erano dentro, ed altrettanti la circondavano di fuori* (b).

III. Ma prima di partir dall' Egitto per offervare il progreffo del Monachifmo in altre Regioni di Oriente; poiche fcrive Giannone, che San Pacomio fondò Monafterj di donzelle, convien perciò fermarci alquanto sù quefto paffo, fopra del quale per altro non abbiamo che cofa riprendere nel noftro Storico, quando egli non voglia dire, che il primo Monaftero di donzelle, che foffe iftituito nella Chiefa, fu quello, che fondò San Pacomio: imperocche è fentimento quafi comune di graviffimi Scrittori, che la gloria della prima iftituzione de' Monafterj di Vergini debba attribuirfi a Santa Sincletica Vergine Aleffandrina, riputata dalla maggior parte degli Scrittori più giudiziofi degli ultimi fecoli Madre delle Religiofe, e fondatrice de' Monafterj di donne viventi in perfetta comunità. Ma nulladimeno lo ftabilir l'età, in cui viffe Santa Sinclet ica, dipende dallo ftabilimento del punto, fe la

vita,

(a) Ἴδον δὲ καὶ ἕτερον πλῆθος ἄπειρον Μοναχῶν, καὶ μὴ δυνάμενον ἀριθμῷ ὑποβάλλεσθαι, πᾶσαν ἡλικίαν ἔχον ἐν ταῖς ἐρήμοις, καὶ ἐν ταῖς χώραις, ὅσον οὐ δύναται βασιλεὺς γήϊνος ἑαυτῷ στράτευμα συναθροῖσαι· οὐ γάρ ἐστι κώμη, ἢ πόλις ἐν Αἰγύπτῳ τε καὶ Θηβαΐδι, ἢ οὐχὶ τοῖς μοναστηρίοις καθάπερ τείχεσι περιδέδενται. Pallad. hift. Laufiaca ex fragm. ejufdem apud Cotelerium tom. 3. Ecclef. Græc. Monum. pag. 174. edit. Parif. 1686.

(b) Πεντακισχίλιοι μὲν γὰρ μοναχοὶ ἐλέγοντο εἶναι ἔνδοθεν, τοσοῦτοι δὲ αὐτὴν ἔξωθεν περιέχοντες. Apud Cotelet. loc. cit. pag. 175.

vita, che di lei abbiamo, sia stata scritta da Sant' Atanasio: conciossiache fermato questo punto ne siegue, che ella vivesse nel tempo di Sant' Antonio: imperocche l' Autore della di lei vita asserisce d' aver raccolto le sue gesta da quelle persone, che erano coetance con essolei, e l' aveano conosciuta da fanciullina. *Ma noi*, così scrive, *avendo giusta nostra possa indagate quelle cose, che ad essa appartengono, ed avendo udite superficialmente dalle coetanee di lei le gesta della sua prima età, e illustrati in parte, non però chiaramente, dalle stesse cose, siamo discesi a scrivere &c.* (a): dalle quali parole chiaramente si scorge, che l' Autore di questa vita fiorì poco dopo la morte di questa Santa; onde se fu scritta da Sant' Atanasio convien dire, che ella vivesse in tempo di Sant' Antonio. Ma che sia stata scritta da questo Santo viene affermato da Niceforo Calisto Scrittore del XIV. secolo, il quale asserisce, che col medesimo fine, per cui scrisse Sant' Atanasio la vita di Sant' Antonio Magno, scrisse ancor quella di Santa Sincletica, aciocche siccome in quella gli uomini, così in questa le donne avessero che assiduamente imitare (b). Similmente il Martirologio Romano sotto li cinque Gennajo, dove fa memoria di S. Sincletica, attribuisce a Sant'Atanasio la di lei vita. Ma duolsi il Cardinal Baronio nelle Note all' istesso Martirologio, che sia smarrito questo monumento. Il vero però è, che questo si conservava in alcune Biblioteche, benche il diligentissimo Cardinale non avesse la sorte di rinvenirlo. Nella stessa Biblioteca Vaticana per attestazione di Luca Olstenio si conserva un antico Codice greco scritto a penna di questa vita segnato col numero 825., ascritta dallo stesso Codice a Sant'Atanasio (c). Un altro antichissimo Codice greco M. S. della stessa vita attribuita a Sant' Atanasio apparteneva alla Regia Biblioteca dell'Escuriale in Ispagna, il quale tradotto in latino da David Colvillo della Compagnia di Gesù, fu pubblicato in latino da Giovanni Bollando, e da Godefrido Eschenio negli Atti de' Santi sotto li cinque di Gennajo. Finalmente un altro greco Codice M. S. di essa vita della Regia Biblioteca di Parigi, il quale non porta il nome dell' Autore, fu coll' interpetrazione latina da Giambattista Cotelerio nel primo tomo de' greci monumenti stampato in Pari-

(a) Ἡμεῖς δὲ κατὰ τὴν οἰκείαν δύναμιν ἰχνηλατήσαντες τὰ κατ' αὐτὴν, καὶ ἐκ τῶν συνηλίκων δὲ αὐτῆς τὰ κατὰ τὸν πρῶτον βίον ἀκροθιγῶς ἀκούσαντες. καὶ ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν πραγμάτων ἐκ μέρους ἀμυδρῶς καταυγασθέντες ἐπὶ τὴν γραφήν. Vit. S. Syncleticæ apud Coteler. Ecclesf. Græc. Monum. tom. 1. pag. 202.

(b) *Ut sicut in hoc viri, ita in illa haberent mulieres quod imitari assidue possent.* Nicephor. Callist. ex interpret. Langii. lib. 8. cap. 40.

(c) Vid. Lucam Holsten. in animadverf. ad Martyrolog. Roman.

Parigi l'anno MDCLXXVII. Ma poiche il medesimo Olstenio asserisce trovarsi un altro Codice vetustissimo scritto a penna della detta vita nella Biblioteca Vaticana segnato col numero 1589. appartenente una volta al Monastero di Grotta Ferrata abitato anche presentemente da' Monaci Basiliani, che osservano il rito greco, nel qual Codice la vita di Santa Sincletica vien' ascritta a Policarpo Asceta; perciò alcuni hanno dubitato se quest'Opera sia legittimo parto di Sant' Atanasio, ed altri l'anno assolutamente negato. il Signor Tillemont ne dubita, nè sa risolversi a decidere o dall' una banda, o dall' altra (*a*).

IV. Ma l' insigne Teologo di Giannone, cioè, Lodovico Ellies Dupin ancorche nella sua Biblioteca degli Scrittori Ecclesiastici stampata nel MDCLXXXVII., e ristampata nel MDCLXXXIX. abbia scritto, che quest' Opera per molte comparazioni, che a suo giudizio in essa si trovano poco gravi, sia più tosto parto dell' ingegno d'un Monaco, che di quello di Sant' Atanasio; nulladimeno nella terza stampa della riferita Biblioteca fatta nel MDCCIX. corresse questo suo sentimento come ingiurioso a tanti illustri Scrittori dell' Ordin monastico, mostrando di conoscere, che le solitudini de' Chiostri hanno coltivati nobilissimi ingegni, alcuni de' quali hanno giustamente meritato il titolo di Padri, e di Dottori della Chiesa. L'Udino però appoggiato ad alcune frivole conghietture reputa questa vita indegna della gravità di S. Atanasio, e l' ascrive a Policarpo Asceta, a cui viene attribuita da un solo Codice (*b*). Tre sono gli argomenti del suo giudizio, cioè, il non essersi fatta menzione da alcuno prima di Niceforo Calisto di quest' Opera di Sant' Atanasio, l' essere in questa vita molte comparazioni affettate, e puerili, le quali sanno più tosto dell' ingegno di un Monaco, che di un tanto Dottore, qual fu Atanasio, e finalmente l' essere attribuita dal Codice citato dall' Olstenio ad un Monaco. Ma dal non esser stato da alcuno prima di Niceforo ascritta a Sant' Atanasio la vita di Santa Sincletica leggerissimo argomento si prende per negar, che da lui sia stata scritta: conciossiache neppure prima di Niceforo alcuno mai fece menzione della vita di quella Santa, da chiunque si fosse composta; anzi erano così scarsi, e rari i Codici, che il Baronio credette, che fosse perduta. Chi mai prima di Stefano Baluzio, Scrittore del prossimo passato secolo, fece menzione del libro di Lattanzio *de Mortibus Persecutorum*, da lui pubblicato la prima volta l' anno MDCLXXIX. da un Codice unico scritto a penna? Ma pure Casimiro Udino, non

Tt 2 ostan-

(*a*) Tillem. Memoire pour l'hist. Eccles. pag. 711.

(*b*) Oudinus de Script. Eccles. tom. 1. secul. 4. col. 353.

ostante il silenzio di tutta l'antichità, non ha difficoltà di ametter quest' Opera per legittimo parto di quello Scrittore, eguale, ed anche più antico di Sant' Atanasio. Or siccome la scarsezza de' Codici potè operare, che in tanti secoli nessuno Autor menzione mai facesse di quel libro di Lattanzio, perche non potè far l' istesso prima di Niceforo la rarità de' Codici di quest' Opera di Sant' Atanasio: e tantopiù, che essendo ella stata scritta per direzione, ed istruzione delle Religiose, non era di materia interessante così universalmente il pubblico, come il libro di Lattanzio? E' da creder pertanto, che pochi esemplari si propagassero di questa vita, e che questi per mano solamente di femmine Religiose passassero, per la cui istruzione era stata composta. Ma quello, che fu nascosto ad altri ne' tempi antecedenti, a Niceforo potè esser manifesto, siccome a quello, che per molti anni, come egli afferma nel primo libro della sua Storia, versò nella Biblioteca di Santa Sofia istruttissima d' infiniti Codici, ed ebbe agio di leggergli, ed esaminarli. Ma assai più debole, e leggero è l' altro argomento dell' Udino preso dallo stile, che egli stima puerile, e mal corrispondente alla gravità di Sant' Atanasio: imperocche primieramente ciò, che egli stima infantile, e affettato, da altri Scrittori giudiziosissimi, e assai meglio dell' Udino intendenti delle varie maniere del greco stile fu stimato grave, e degno di Sant' Atanasio, come tra gli altri giudicò il Cotelerio, che diede alla luce la vita di Santa Sincletica in greco, e in latino, uomo, come ognun sa, quanto altro mai fosse intendente del greco idioma, e dello stile de' Padri. Questo Scrittore reputa la detta vita degna della dottrina, e della pietà di Sant' Atanasio (a); e l' istesso giudizio fece il Bollando negli Atti de' Santi sotto li 5. di Gennajo. Secondariamente fa d' uopo avvertire, che essendo stata questa vita scritta per istruzione di donne, dovea l'Autore addattarsi alla loro capacità: onde siccome il Dupino nella sua Biblioteca rispondendo all'argomento de' Protestanti contro la germanità della vita di Sant' Antonio scritta da Sant' Atanasio intorno alla puerilità dello stile dice, che il Santo volle addattarsi alla capacità de'Monaci di Egitto, nel suo tempo per la maggior parte idioti; così con maggior ragione l' istesso dee dirsi della vita di Santa Sincletica composta giusta la capacità delle donne, per cui la scrisse. Finalmente senza nessun fondamento di ragione vuole l' Udino attribuir la vita di Santa Sincletica più tosto a Policarpo Mo-

naco,

[a] *Fatentum tamen non indignum esse opus doctrina, & pietate B. Athanasii*. Cotelerius Ecclesf. Græc. monum. tom. 1. in not. ad vitam S. Syncleticæ pag. 754.

paco, che a Sant'Atanasio per un solo Codice, che a quello l'ascrive; quando gli altri Codici esaminati da Niceforo quasi tre secoli sono l'ascrivono a quel Santo Dottore, ed allo stesso l'attribuiscono gli altri Codici dell'Escuriale, e del Vaticano; oltre l'esser cosa facile, che Policarpo, cui da un solo Codice si ascrive questa vita, sia il nome non già dell'Autore, ma dell'Amanuense, o del trascrittore: essendo noto a chichesia quanti equivoci succedano in questa materia, e sapendosi in oltre, che uno degli esercizj de' Monaci era il trascrivere i libri, a' quali sovente ponevano il loro nome. Quando adunque tra le diversità delle opinioni si dovesse prender partito, assai più ragionevole sarebbe accostarsi alla parte di quelli, che non hanno difficoltà di riconoscer Sant'Atanasio per Autore di questa vita; il qual sentimento, come ci assicura Natal d'Alessandro, è abbracciato dagli uomini eruditi (a), e secondo il Signor Erman, ed il Signor Tillemont è stato seguito da i più capaci, e giudiziosi Scrittori del nostro secolo (b); e per questa ragione l'istesso Erman, e il Signor Arnoldo d'Andilly hanno chiamata questa Santa Madre delle Religiose, e prima fondatrice di Monasterj di Vergini, in quella stessa guisa, che Sant'Antonio è stato il Padre, e il fondatore de' Cenobiti (c). Quindi è cosa di maraviglia, che il Signor Baillet seguendo il giudizio di quelli, che riconoscono Sant'Atanasio per Autore (d) della vita di Santa Sincletica, affermi nulladimeno, che i dotti son di contrario parere; quasichè tanti illustri Scrittori, e valenti Critici, che abbiam sopra nominati, uomini dotti non fossero. Ma chiunque sia l'Autore della detta vita, o Sant'Atanasio, o altri; due cose nulladimeno son certe, cioè, esser lo Scrittore di essa vita antichissimo, e contemporaneo alla Santa, come noi abbiamo sopra dimostrato colle sue parole; e l'istessa Santa esser vissuta in tempo di Sant'Antonio: conciossiachè quantunque vi sia discordia del tempo della sua morte, mentre il Signor Erman la pone nel fine del terzo secolo, e il Cardinal Baronio nel CCCX., il Signor Bulteau nel CCCLVIII.; contuttociò consentendo tutti, che ella visse 84. anni, e che nella sua più florida gioventù si ritirò alla solitudine, quando pure si volesse fissar la sua morte al CCCLXV., che secondo il Tillemont è il termine, dove al più tardi si può fissare, si troverebbe, che ella visse in tempo di Sant'Antonio, e che potè fondare i primi Monasterj di Vergini nella solitudine,

(a) Natal. Alexan. hist. Eccles. secul. IV. cap. 6. art. 8. num. 12.

(b) Herman Vie de S. Athanase tom. 2. pag. 638. Tillem. Mem. pour l'hist. Eccles. tom. 8. pag. 711.

(c) Herman. loc. cit. Arnaud. d'And. Vie des PP. tom. 2.

[d] Baillet. Vie des SS. Januar.

ne, come Sant'Antonio fondò i primi Monasterj di Monaci nel deserto.

V. Tornando ora a Giannone, rettamente egli scrive, che prima ancora de' Monasterj di donne fondati nel iv. secolo da San Pacomio *erano state già introdotte alcune comunità di donzelle, le quali facevano voto di virginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo*. Di queste Vergini consagrate a Dio col proposito della continenza si hanno indubitati riscontri dalle testimonianze de' Santi Padri ne' tre primi secoli della Cristiana salute, e questo angelico istituto cominciò fin dal principio della Chiesa. Sopra di che può vedersi Lodovico Tommasino, che distesamente tratta coll'autorità de' primi Padri questa materia [a], e dimostra, che due eran le classi di queste Vergini religiose: le prime delle quali consagrandosi a Dio prendevano abito sagro, e modesto, con cui si distinguevano dalle altre donne per contrassegno della lor professione: le seconde erano quelle, che ricevevano dalle mani del Vescovo in qualche festa solenne il sagro velo alla presenza di tutto il Popolo mentre il divin Sagrificio si celebrava (b). La difficoltà è, se queste Vergini ne'tre primi secoli vivessero in comunità ritirate ne' Monasterj, come sembra, che voglia asserir Giannone dicendo, che già erano state *introdotte comunità di donzelle*, ovvero menassero vita ritirata nella propria privata casa, o al più due, o tre in una medesima abitazione dimorassero. Sopra la qual cosa siccome è certo, che non tutte le Religiose Vergini de' primi tre secoli menavano vita comune separate dal consorzio de' Genitori, e del secolo in abitazioni solitarie; così non può asserirsi, che alcune non fossero, che fuori della paterna casa in compagnia di altre vergini, convivessero, osservando una forma comune di vivere nelle orazioni, ne' digiuni, nel silenzio, nella mortificazione del senso, nel lavoro delle mani, nella lezione de' sagri libri. Sappiamo da i Santi Padri, e particolarmente da San Cipriano, esser rigorosamente interdetto alle sagre Vergini il trattare, e il conversare con uomini, tutto che Ministri della Chiesa (c): la qual cosa più facilmente potea da loro eseguirsi vivendo in compagnia separate affatto dal consorzio del secolo, e de' parenti, che abitando nelle proprie case. Quindi è, che siccome abbiamo stimato cosa molto probabile, che le comunità de' Religiosi cominciassero da' primi tempi della Chiesa, così lo stesso giudichiamo delle comunità delle Religiose donzelle; e che tanto quelli, quanto queste

(a) Thomassinus vet.& nov.Eccles.discipl. tom. 1. lib. 3. cap. a num. 1. usque ad 8.

(b) Vid. Thomassin.loc. cit num. 9. & 10.

(c) Vid. Thomassin. loc. cit.

queste venissero disturbate dalle persecuzioni, le quali dierono poi occasione a i Cristiani di fuggirsi ne' deserti, ed ivi menar vita anacoretica ad imitazione di Elia, e di San Giovan Battista, come per questo motivo esser San Paolo primo Eremita fuggito nella solitudine della Tebaide attesta San Girolamo nella sua vita. E certamente se l' Istituto monastico de' Cenobiti nacque da' Terapeuti, convien dire, che la vita comune delle Vergini Religiose dalle Terapeutidi origine avesse, le quali, come da Filone sappiamo, osservavano castità, ed in comune viveano (a). Tutto questo per altro abbiamo detto a solo fine di giustificar Giannone dove ammette, che prima del quarto secolo *erano state introdotte comunità di donzelle Religiose*: dalla qual cosa averebbe potuto apprendere, che prima della pace data da Costantino alla Chiesa dovea ancora esser stata introdotta la vita Religiosa negli uomini.

VI. Ma rimettendoci sul sentiero intrapreso, e seguitando a parlare della moltiplicazione del Monachismo, dappoiche questo nella guisa che abbiamo detto si moltiplicò infinitamente in Egitto da i discepoli di Sant' Antonio, si propagò ancora in Palestina per opera di Ilarione similmente discepolo di quel gran Padre de' Cenobiti, di lì passò nella Siria, e nella Persia, dove in brieve tempo ebbe mirabili accrescimenti, come può vedersi da Sozomeno (b). Ma i suoi maggiori avanzamenti seguirono dappoiche San Basilio circa l' anno CCCLXIII. l' introdusse in Ponto, e nella Cappadocia, e dappoi che egli perfezionò l'Istituto monastico, riducendolo a stato siso, ed uniforme, e obbligando i suoi Religiosi a i tre voti solenni, ed all' osservanza della regola, che egli diè loro; la quale, come quella, che era un compendio della morale Evangelica, essendo stata trovata molto santa, e salutare, fu abbracciata dalla maggior parte de' discepoli de' Santi Antonio, Pacomio, e Macario, e di altri antichi Padri nel deserto, cosicche ad essa si soggettarono quasi tutti i Monaci di Oriente. E quindi è, che a lui fu dato il nome di Patriarca de' Monaci Orientali. Da Oriente per una certa natural legge passò l' Ordine monastico in Occidente. Ma quì Giannone facendo un gran salto, da San Basilio passa a San Benedetto, e dopo aver detto, che San Basilio fu Duce de' Monaci in Grecia soggiunge, *che San Benedetto gli introdusse in Italia, e propriamente nella nostra Campagna, ma ciò avvenne nel principio del sesto secolo*. Or prima che San Benedetto desse principio al suo

(a) Philo de vita contemplativa.
(b) Sozomen. lib. 6. hist. Eccles. cap. 32. & 33.

al ſuo Ordine erano ſcorſi quaſi due ſecoli da che il Monachiſmo non pure in Italia, ma in tutto l'Occidente era ſtato introdotto, e mirabilmente propagato. Eſſendoſi ritirato a Roma Sant' Atanaſio verſo l'anno CCCXXXIX. con alcuni Preti, ed alcuni Monaci Egiziani, che lo ſeguirono, ed avendo data a conoſcer la vita tenuta da Sant' Antonio Abate, che allora tuttavia vivente dimorava nel ſuo deſerto della Tebaide, fu cagione che molte perſone divote s' innamoraſſero di queſto Iſtituto, come atteſta San Girolamo nella lettera a Principia Vergine, ſcritta nell' anno CCCCXII. (*a*). Quindi cominciarono a fabbricarſi in Roma Monaſterj non pure di uomini, ma anche di donne, dove profeſſavano la vita monaſtica nobiliſſime perſone dell' uno, e dell' altro ſeſſo. Tra le donne la prima fu Santa Marcella chiariſſima Matrona Romana (*b*), e poco dappoi Pammachio, che da Senatore ſi fece Monaco, come il medeſimo San Girolamo atteſta nelle due lettere a Pammachio, l' una ſcritta l' anno CCCXCV., e l' altra l' anno CCCXCVIII. [*c*]. E il medeſimo Santo ſcrive, *che nel ſuo tempo erano in Roma molti Monaci ſapienti, potenti, e nobili* (*d*). E Sant' Agoſtino nel libro de' coſtumi della Chieſa Cattolica, ſcritto da lui l' anno CCCLXXXVIII. afferma, aver lui veduti molti Monaſterj in Roma, in ciaſcheduno de' quali preſiedevano a quelli, che inſieme, ed in comune viveano, uomini ſcelti per gravità, e prudenza, e per ſcienza divina: che queſti Monaci non erano altrui gravoſi, procacciandoſi il vitto col lavoro delle lor mani, ed oſſervavano incredibili digiuni: come altresì afferma aver veduti molti Monaſterj di donne, che campavano colla tela, e colla lana, in ciaſcheduno de' quali preſiedevano a quelle, che inſieme abitavano, femmine graviſſime, e approvatiſſime, non ſolo per iſtruirle, e comporle ne' coſtumi, ma anche per nudrirle nello ſpirito peritiſſime [*e*]. Sembra però, che Sant' Euſebio Veſco-

(*a*) Hieronym. epiſt. 96. ad Principiam juxtà nov. ord. aliàs 26.

[*b*] S. Hieronym. epiſt. cit.

(*c*) S. Hieronym. epiſt. 30. & 54. ad Pammachium, aliàs 36. & 50.

(*d*) *Noſtris temporibus Roma poſſidet quod mundus ante neſcivit. Tunc rari ſapientes, potentes, nobiles, Chriſtiani: nunc multi Monachi ſapientes, potentes, nobiles.* S. Hieronym. epiſt. 54. cit.

(*e*) *Romæ etiam plura* (diverſoria) *cognovi, in quibus ſinguli gravitate, atque prudentia, & divina ſcientia præpollentes, cæteris ſecum habitantibus præſunt Chriſtiana charitate, ſanctitate, & libertate viventibus: nec ipſi quidem cuiquam oneroſi ſunt, ſed Orientis more, & Pauli Apoſtoli auctoritate manibus ſuis ſe tranſigunt, jejunia etiam incredibilia multos exercere didici... Neque hoc in viris tantùm, ſed etiam in fœminis. quibus item multis viduis, & virginibus ſimul habitantibus, lana, ac tela victum quæritantibus, præſunt ſingulæ graviſſimæ, probatiſſimæque non tantum in inſtituendis, componendiſque moribus, ſed etiam inſtruendis mentibus peritæ, ac paratæ.* S. Auguſt. de morib. Eccleſ. Cathol. cap. 33.

Vescovo di Vercelli dopo la sua legazione in Alessandria accaduta nel CCCXXIII. (*a*) portando dall' Egitto nella sua Chiesa l'Istituto monastico fosse il primo a fondarlo in Occidente, congiungendo insieme cose diverse, e che facesse del suo Clero un Monastero, istituendo i suoi Cherici nella vita de' Monaci, come attesta Sant' Ambrogio nella pistola da lui scritta alla Chiesa di Vercelli l'anno CCCXCVI. [*b*]. Ma Sant' Ambrogio può intendersi, che egli volesse dire, esser Sant' Eusebio il primo non già ad istituire il Monachismo in Occidente, ma bensì il primo ad introdurlo nel Clero. Ma l'istesso Sant' Ambrogio aver coltivato il Monachismo ce ne rende testimonianza Sant' Agostino, il quale attesta nel libro delle Confessioni scritto intorno all' anno CCCC. aver veduto fuora delle mura di Milano un Monastero pieno di ottimi Religiosi nudriti da Sant' Ambrogio (*c*): e altrove dice, che il Superiore di questo Monastero era Sacerdote, ed uomo ottimo, e dottissimo [*d*]. Celebre ancora fu in questi tempi il Monastero di Nola nella Campagna vicino alla Chiesa di San Felice Martire, dove San Paolino menò vita monastica, cangiata in sorella la sua moglie Tarasia (*e*). Rinomati ancora furono in questi tempi il Monastero dell' Isola Gallinaria dalla parte della Liguria presso la Città di Albenga, dove si ritirò San Martino (*f*), e i Monasterj dell' Isole Caprara, e Gorgona nel mare Etrusco, de' quali parla Rutilio Poeta Pagano, e trovasi una lettera di Sant' Agostino indirizzata ad Eudossio Abate di Caprara.

VII. Nè minore fu la propagazione del Monachismo nelle altre Regioni di Occidente, di quella, che si fosse in Italia. Erano più Monasterj nella Dalmazia in tempo di San Girolamo, il quale scrivendo a Nepoziano dice, esser stati da lui frequentati in quelle parti i cori de' Monaci (*g*). Sant' Agostino ad esempio di Sant' Ambrogio non sola-

(*a*) Vid. Baron. ad ann. 328. num. 22.

(*b*) *Primus in Occidentis partibus diversa inter se Eusebius sanctæ memoriæ conjunxit; ut & in civitate positus instituta Monachorum teneret, & Ecclesiam regeret jejunii sobrietate ... Hæc igitur patientia in S. Eusebio monasterii coaluit usu, & durioris observationis consuetudine hausit laborum tolerantiam. Namque hæc duo in adtentiore Christianorum devotione præstantiora esse quis ambigat, Clericorum officia, & Monachorum instituta?* S. Ambros. epist. 63. num. 66. & 71. class. 1. juxtà nov. ord. aliàs epist. 82.

(*c*) *Et erat Monasterium Mediolani plenum bonis fratribus extra urbis mœnia sub Ambrosio nutritore*. S. Augustin. lib. 8. Confess. cap. 6.

(*d*) *Vidi ego diversorium sanctorum Mediolani non paucorum hominum, quibus unus Presbyter praerat, vir optimus, & doctissimus*. S. August. de morib. Eccles. Cath. cap. 33.

(*e*) Vid. Hieronym. epist. 49. ad Paulin. aliàs 13. & Paulin. epist. 1. & 7.

(*f*) Vid. Sulpicium Sev. in vita S. Martini.

(*g*) S. Hieronym. epist. 39. ad Nepotian. aliàs 2.

mente coltivò nell'Africa l'Istituto monastico, ma ancora grandemente lo propagò, la qual cosa li fu imputata a vizio da Petiliano (a), e in oltre lo difese contro i Circoncellioni (b): e il medesimo S. Agostino fa memoria de' Monasterj, che cominciarono a fondarsi appresso Cartagine (c), ed a somiglianza de' Monaci introdusse ancora nel suo Clero d'Ippona una forma, e regola di vita comune [d]; onde perciò egli vien comunemente riputato il fondatore de' Canonaci, e Cherici Regolari. Lo studio d'Italia, e dell'Africa nella cultura del Monachismo fu emulato dalle Gallie. San Martino, che si era ritirato nell'Isola Gallinaria, avendo saputo il ritorno dall'esilio alla sua Chiesa di Poitiers di Sant' Ilario Vescovo di quella Città accaduto l'anno CCCLXI., ed andando a trovarlo, fabbricò vicino alla detta Città il Monastero di Ligugè. Dappoi fatto Vescovo di Tours intorno all'anno CCCLXXIV. edificò un altro Monastero una lega distante da quella Città, il quale dopo la sua morte fu chiamato in francese *Mirmotier*, cioè Monastero maggiore, per esser più grande, e spazioso di quello, che fu fabbricato nella medesima Città sulla tomba di questo Santo, e degli altri tutti da lui altresì fondati in quella Provincia [e]. Il famoso Cassiano ritiratosi in Marsiglia verso il CCCCIX. fondò due Monasterj, uno di uomini, di donne l'altro. Narrasi, che egli avesse a se soggetti fino in cinque mila Monaci, e vien riconosciuto per fondatore della celebre Abazia di San Vittore di Marsiglia. Ma celebratissimo sopra di ogn' altro fu il Monastero dell'Isola di Lerino fondato da Sant' Onorato, che fu poi Vescovo di Arles, dopo il suo pellegrinaggio in Oriente sul principio del V. secolo; nel qual Monastero pieno d'un infinito numero di Santi Religiosi, che ivi dimoravano in celle separate, e che nella austerità della lor vita vinsero quelli della Tebaide, fiorirono Eucherio, Massimo, Ilario, Fausto, Lupo, ed altri insigni Monaci, i quali poi in diverse Città della Francia furono assunti al Vescovato (f): onde avvenne, che quest' Isola fosse dappoi considerata come un Seminario di Vescovi. Molti altri Monasterj furono nel V. secolo nelle Gallie edificati, de' quali lungo sarebbe il rammemorarne ad uno per uno la fondazione (g). Ma della moltiplicazione del Monachismo in varie Provincie delle Gallie si può

(a) Vid. S. August. lib. 3. contra Petilian. cap. 40.
[b] Vid. eundem August. in Psalm. 132. & tract. 97. in Joan.
(c) Idem lib 2. Retract. cap. 21.
(d) Possidius in vita Augustini cap. 25.
(e) Vid. Sever. Sulpitium in vita San. Martini.
[f] Vid. Pagium ad annum Christi 426. num. 14.
(g) Vid. P. Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 1. num. 11.

si può trarre argomento da i decreti fatti pe' Monaci da i Concilj di Angiò, di Tours, e di Vannes celebrati nel v. secolo, come ancora da Sant'Innocenzo I. a Vittricio Vescovo di Roan propagatore di questo Istituto. Quando poi fosse introdotto il Monachismo nella Spagna non è cosa facile a dimostrarsi. Questo bensì può affermarsi, che nella fine del IV. secolo non era ignota nella Spagna la monastica professione: conciossiachè nel Concilio di Saragoza celebrato l' anno CCCLXXX. si riprendono i Cherici, che affettavano l' abito monastico. Ma dalla lettera di San Siricio Romano Pontefice scritta ad Imerio Vescovo di Tarragona l' anno CCCLXXXV. evidentemente si raccoglie, che erano allora in Ispagna Monisterj così di uomini, come di donne; mentre il Pontefice rispondendo a i consulti di quel Vescovo parla della professione de' Monaci, e delle Monache, e dispone in qual modo possono i Monaci promuoversi agli ordini chericali. Dal che si rende certo, che l' Istituto monastico era già introdotto in quelle parti prima che dall' Africa alle medesime si portasse Donato con settanta discepoli, e fondasse il Monastero Sirbitano, del qual parla Sant' Idelfonso (*a*).

VIII. Da tutto questo chiaramente riman dimostrato, che lungo tempo prima di San Benedetto non solamente in Italia, ma in tutto l'Occidente era stato introdotto l' Istituto monastico cenobitico. Anzi nel tempo stesso, che questo Santo gettava le fondamenta del suo Istituto, fiorivano nella Provincia Valeria Sant' Equizio Padre di molti Monaci, Lorenzo Abate, e fondatore del Monastero di Farfa, Speranza Abate del Monastero vicino a Norcia, Surano, ed Eutichio Abati di due Monasterj poco distanti da Roma, Ilaro Abate nell' Etruria, Onorato Abate del Monastero di Fondi nella Campagna, Eugippo Abate del Monastero Lucullano, ed altri (*b*). E benche in questi Monasterj così d' Italia, come di altre Regioni Occidentali non si osservasse una stessa regola, ma, come dice Cassiano, tante fossero le forme, e le regole, quanti erano i Monasterj (*c*); fioriva nulladimeno in tutti un medesimo spirito, e fra tanta diversità di regole, e fra tanti Monaci era in tutti un grandissimo consenso degli animi, ed una somma conformità così nell' esercizio delle virtù, come nelle forme delle vesti, e nella compostezza della loro esterna conversazione. Ma dappoiche Ruffino Prete, e Monaco di Aquileja alle preghiere di Ursco Abate di Pineto [era il Monastero di

V u 2 Pine-

[*a*] S. Hildephons. de vir. illustr. cap. 4.
[*b*] Vid. Joannem Mabillon. Annal. Benedict. tom. I. lib. I. num. 14.
(*c*) Cassianus lib. 2. Instit. cap. 2.

Pineto distante circa tre miglia da Ravenna alla spiaggia del mare Adriatico, contiguo alla Selva de' Pini tuttora famosa in quella parte, la quale diede il nome a quel luogo (a)] tradusse in latina favella la regola di San Basilio (b), la maggior parte de' Monasterj d'Italia ad essa si sottoposero: e S. Benedetto stesso l'ebbe famigliare, e la commendò a' suoi discepoli. Essendo adunque così, ciascun può conoscere con quanta poca avvertenza Giannone dopo aver parlato de' Cenobiti dica, che *San Benedetto gl' introdusse in Italia*, non badando poi poco dopo di contraddire a se stesso, dicendo *che prima di San Benedetto i Cenobiti eran radissimi, e i lor Monasterj assai più radi, e di niun conto*. Confessa egli adunque, che prima di San Benedetto v' erano Monasterj di Cenobiti in queste nostre contrade, benche radissimi. Ma egli pecca di falsità anche in questa sua confessione: posciachè se si parla de' Monasterj de' Cenobiti d' Italia, questi prima di San Benedetto non erano nè così radi, nè di così poco conto, come ei li spaccia; anzi essi erano molti, e assai numerosi, e di grandissima riputazione, siccome quelli, che erano governati da uomini Santi. Vero è però, che siccome la regola di San Basilio fu abbracciata dalla maggior parte de' Monaci Orientali, così a quella di San Benedetto quasi tutti i Monisterj di Occidente si sottoposero: per la qual cosa siccome San Basilio meritò il nome di Patriarca de' Monaci d' Oriente, così San Benedetto de' Monaci Occidentali fu degno di esser chiamato Patriarca. Vero è ancora, che da questo santissimo Istituto germogliarono molti altri Ordini monastici, i quali per altro benche differenti in alcuna cosa accidentale, tutti nulladimeno militano sotto la regola di sì gran Padre.

IX. Rimane quì ora da esaminare alcune asserzioni di Giannone in parte false, e in parte equivoche. Dice egli, che i Monaci praticavano la lor regola sotto *un Abate, ovvero Archimandrita*, confondendo il nome, e l' ufficio di Abate col nome, e coll' ufficio di Archimandrita. Ma appresso i Monaci Occidentali non fu mai in uso il nome di Archimandrita per significare il Superiore del Monastero, ma questo fu mai sempre nominato Abate. Appresso i Monaci Orientali furono in uso i nomi di *Esarca*, di *Archimandrita*, e di *Egumeno*. Anticamente erano la stessa cosa l'*Archimandrita*, e l' *Egumeno*, non portando questi nomi altra significazione, che quella di Superiore, e Governatore; e davasi indifferentemente a i Superiori di ciascun Monastero:

(a) Jornandes de reb. Getic. cap. 57. (b) Ruffin. Præfat. in Regul. S. Basilii;

nastero, come si raccoglie dal Concilio di Costantinopoli tenuto nel DLXXXVI. sotto il Patriarca Menna; nel qual Concilio intervenendo Isico Superiore, o Abate del Monastero di San Teodoro, in una sottoscrizione si dà il titolo di *Egumeno*, nell' altra di *Archimandrita*. E quì bisogna osservare, che sebbene fino dal quarto secolo San Pacomio perfezionando l' Istituto cenobitico unì i Monasterj in Congregazione, istituendo nell' Ordine monastico quella forma di governo, e di politìa, che hanno dappoi abbracciata tutti gli Ordini Mendicanti, cioè, che a ciaschedun Monastero soprantendesse un Superior locale, e a tutti i Monasterj uniti un Superior Generale: che i Monasterj visitati fossero una volta l' anno, e che di tempo in tempo si celebrasse il Capitolo generale, in cui si deliberassero gli affari spettanti a tutta la Congregazione, ed alla disciplina monastica, e si eleggessero gli Ufficiali, ed i Superiori secondo il bisogno; contuttociò sembra, che questa politìa non fosse universalmente osservata in Oriente, ma rimanesse propria dell' Ordine di San Pacomio. Ma in progresso di tempo essendosi nelle Diocesi di Oriente moltiplicati a dismisura i Monasterj, fu necessario, che molti di essi si unissero in Congregazioni, a ciascheduna delle quali soprantendesse un Superior Generale, ed allora chiamossi *Archimandrita* quello, che a più Monasterj presiedeva, come anche osserva il Morino [a]. Balsamone Patriarca di Antiochia, che vivea nel XII. secolo non ci lascia dubitare, che tra' Monaci d' Oriente vi fossero Superiori Generali: conciossiache dicendo egli, che secondo i Canoni un solo Religioso non può governar due Monasterj, o posseder due Abazie, eccettua da questa regola i Generali degli Ordini; poiche i Monasterj dipendenti da essi non formano, che un solo Corpo, e si considerano come un sol Monastero (*b*). Di questa politìa se ne veggono tuttavia le vestigia in Italia nell' Archimandrita del celebre Monastero di San Salvatore di Messina, Capo di più di trenta altri Monasterj dell' Ordine di San Basilio. Ma essendo questo Monastero passato in commenda, l' Archimandrita di esso niente s' impiccia nel governo, e nella disciplina de' Monaci; ma questi dipendono dall' Abate Generale dell' Ordine Basiliano, che forma una perfetta Congregazione in Occidente divisa in più Provincie, e l' Archimandrita del riferito Monastero non ha maggior autorità, e giurisdizione sopra i Religiosi di quella, che hanno gli Abbati Commendatarj degli altri Monasterj. Ma questa politìa introdotta da' Greci in Sicilia quando era quel Regno sotto il greco Imperio fa

(*a*) Morinus de sacr. ordin. pag. 201. (*b*) Balsam. in Nomocan. tit. 1. cap. 20.

fa conoſcere , che gli Archimandriti erano Capi di più Monaſterj. Oltre gli Archimandriti v'erano tra' Monaci d'Oriente gli Eſarchi Patriarcali, i quali ſoprantendevano a tutti i Monaſteri ſoggetti privativamente alla giuriſdizione de' Patriarchi, ed eſenti del tutto dalla giuriſdizione de' Veſcovi, e de' Metropolitani (a). Queſti Eſarchi erano iſtituiti dal Patriarca, come appariſce dalla formula della loro iſtituzione riportata nel Pontificale della Chieſa Greca, ricevevano dal Patriarca lettere patenti, per cui ſi dava loro facoltà di viſitare i Monaſterj Patriarcali, d'invigilar ſopra l'oſſervanza della diſciplina monaſtica, di correggere i difetti de' Superiori, e de' ſudditi, di preſiedere all'elezione de' Superiori, e mandare al Patriarca gli eletti da' Religioſi per eſſer conſagrati. E benchè il P. Tommaſino ſia di parere, che queſti Eſarchi non foſſero, che ſemplici Commiſſarj del Patriarca, non dando che il nome di commiſſione alle lettere patenti, che ricevevano dal Patriarca [b], e il Padre Morino rechi opinione, che queſti Eſarchi non foſſero, che ſemplici Viſitatori deputati da i Patriarchi per le viſite de' Monaſterj, dando il titolo di lettere di delegazione alle teſtimoniali, che ricevevano (c); contuttociò a chiunque ben conſidera il tenore di queſte lettere patenti dovrà ſembrar certo il ſentimento del Signor Harbert, cioè, che eglino foſſero iſtituiti veri Superiori ordinarj Generali de' Monaſterj Patriarcali (d): concioſſiacoſache dalle ſteſſe lettere patentali chiaramente ſi raccoglie, che ad eſſi concedevanſi tutte, e ſole quelle facoltà ſopra i Monaci, che a vero ordinario Superiore appartengono: ed oltre di ciò è da conſiderarſi, che queſti Eſarchi erano iſtituiti colla impoſizione delle mani, come appariſce dal greco Pontificale, in quella guiſa ſteſſa, che gli altri Superiori ordinarj eletti da' Monaci erano dal Patriarca conſagrati.

X. Dagli equivochi paſſando alle falſe aſſerzioni di Giannone, falſamente egli aſſeriſce, che il *Monachiſmo da Oriente paſsò in Occidente verſo il fine del* IV. *ſecolo*, eſſendo che aſſai prima della metà del IV. ſecolo con Sant' Atanaſio pervenne a Roma il Monachiſmo, e fu introdotto in molti luoghi illuſtri d'Italia, come noi abbiam dimoſtrato poco ſopra. Dal Monachiſmo facendo paſſaggio a gli Ordini Mendicanti dice, che queſti *agli tre deſcritti voti aggiunſero il quarto della mendicità, cioè, di vivere di elemoſina*. Ma ſarebbe deſiderabile, che coſtui ci aveſſe inſegnato quale tra tanti Ordini di Mendicanti ſia quel-

(a) Vid. Thomaſſin. vet. & nov. diſcipl. tom. 1. lib. 3. cap. 34. num. 10. & 11.

(b) Thomaſſin. loc. cit.

(c) Morin. de ſac. ordinat. pag. 219.

(d) Harbert Pontif. Græc. obſerv. 1. ad edit. pro Archimand. pag. 587.

quello, che a i tre voti effenziali di ubbidienza, di caftità, e di povertà abbia aggiunto il quarto voto della mendicità: imperocche fe fi toglie l'Ordine de' Minori, neffun altro Iftituto Mendicante troverà egli, che fia obbligato per voto folenne alla mendicità, o per meglio dire, alla povertà in comune. Ma quello, che più importa fi è, che l'Ordine Francefcano profeffa la mendicità, o la povertà in comune non in vigore di un quarto voto, com' ei trafogna; ma in vigore di quel voto di povertà, che profeffano tutti gli altri Mendicanti; con quefta fola differenza, che i Francefcani offervatori della regola di San Francefco fi obbligano ad un voto di povertà affai più ftretto di quello, cui fono obbligati in vigore delle regole gli altri Ordini Mendicanti; mentre quelli folennemente profeffano di vivere fenza proprio sì in comune, che in particolare, laddove quefti, e tutti gli altri Ordini Monaftici fi obbligano con folenne voto alla povertà in particolare, ma non già alla povertà in comune. E comecche alcuni Iftituti Mendicanti da principio viveffero di elemofine, ed al prefente ancora molti di effi tuttoche poffedano, ed abbiano beni in comune, vadano tuttavia limofinando; ciò nulladimeno non fecero, nè fanno in vigore di alcun voto folenne, che a tal mendicità gli aftringeffe, o gli aftringa, ma in virtù folamente di alcune lor leggi, e ftatuti, i quali forza non hanno di obbligar le cofcienze, e poffono da loro fteffi ne i loro Capitoli rivocargli, ovvero ottenerne dalla Sedia Apoftolica la difpenfagione. Quindi i Mendicanti comunemente fi dividono in poffidenti, e non poffidenti: i primi fon quelli, che in vigor della lor profeffione folenne poffono aver beni, e poffefsioni in comune, ancorche di fatto non poffedano: i fecondi quelli fono, cui in vigore della lor regola, e della lor profefsione è vietato l' aver di proprio in comune: e tra quefti altri non fi contano, che i Francefcani non difpenfati, e puri offervatori della regola del lor Santo Patriarca. Ma quefte cofe per altro note, come ufa latinamente dirfi, *lippis, & tonforibus*, fono ignote al noftro Giurifconfulto, il quale volendo impicciarfi in tutti i meftieri, tutti malamente li ftorpia. Ma condonifi pure a lui un errore così mafsiccio: non può già perdonarglifi l' aftio, che ei dimoftra contro l'Iftituto Monaftico, e Religiofo, rapprefentandolo come perniciofo allo Stato, e cagione di danno alla Repubblica, mentre dice, che *in quefti fecoli, ne' quali fiamo da Coftantino Magno fino a Valentiniano III. niuna alterazione recarono* [i Monaci] *allo Stato politico, perocche quantunque molti Solitarj foffero già nel Vefcovato di Roma allignati, ed in quefte noftre Provincie foffero ancor pene-*

penetrati ... niente però portaron di male , o di turbamento allo Stato, nè furono osservati , nè avuti in alcuna considerazione , e niente perciò s' accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia . Vuole adunque costui darci ad intendere , che la moltiplicazione del Monachismo , la considerazione , che si ebbe di lui , e l' accrescimento , che ei recò all' Ecclesiastica Gerarchia tornasse in danno , e in isconvolgimento dello Stato ; i quali danni per altro non apportarono i Monaci da Costantino fino a Valentiniano III. perche erano in poco numero , e non considerati . Ma sà egli fino a qual anno durò quest' Epoca da Costantino fino a Valentiniano III. ? Durò fino all' anno CCCCLIV. quando Valentiniano finì di vivere . Ed averà cuore di asserire , che in questi tempi fosse poco , e non considerato il numero de' Monaci ? In tempo di Ruffino sulla fine del IV., e sul principio del V. secolo nel solo Egitto si contavano più di ottantamila Monaci . San Macario dopo Sant' Antonio ricevè il governo di cinquantamila Solitarj (*a*) . Sant' Ammone ne reggeva tre mila nell' Isola di Tabenne (*b*) . Nella sola Città di Ofirinco ve n' erano diecimila , e ventimila Monache (*c*) . Serapione Padre di molti Monasterj ne reggeva dieci mila (*d*) . E tutti questi erano nel solo Egitto , senza numerar quelli , che erano in Palestina , in Siria , in Ponto , ed in Asia , dove già si era propagata la regola di San Basilio . Ma pure nè Arcadio , nè Teodosio il giovane , che reggevano in questo tempo l' Imperio Orientale , s' ingelosirono punto di un sì prodigioso numero di Monasterj , e di Monaci , quantunque fossero allora tanto considerati , che al governo delle Chiese più illustri fossero per la maggior parte assunti Vescovi dal Monachismo , come altrove dimostreremo . Molti ancora erano i Monasterj in Occidente , ed in Italia nel V. secolo prima ancora dell' Imperio di Valentiniano III. Ma se non fu alterato lo stato politico per la gran moltitudine de' Monaci , per qual cagione fu così alterato , e perturbato dappoiche nel Regno di Napoli si moltiplicarono i Monaci , e i Frati fino a quel segno , in cui son di presente ? Accresca Giannone quanto sa , e quanto può questo numero , lo troverà sempre minore di quello , che nel V. secolo era raccolto in una sola Città dell' Egitto . E' adunque una sua livida , e calunniosa taccia presa in prestito da' Protestanti quella , che ei dà al Monachismo , ed agli altri Ordini Religiosi di aver perturbato lo stato politico , e recato danno alle Repubbliche .

(*a*) Rosveidus in Vit. PP. in S. Posthumio.
(*b*) Ruffin. de Vit. PP. lib. 2. cap. 3.
(*c*) Ruffin. loc. cit.
(*d*) Ruffin. loc. cit. cap. 18. Vid. Thomassin. vet. & nov. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 23. num. 10.

bliche. Ma di ciò averemo altrove occasione di favellare. Ma poiche egli nega, che prima di San Benedetto fossero nella Città di Napoli Monasterj, e reputa *tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l' opera, e il tempo in confutarle*, quello che narrano alcuni Scrittori del Regno del Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di quella Città circa l' anno CCCLXXV., e dell' altro di San Gaudioso fondato da San Gaudioso Vescovo di Bitinia nell'anno CCCCXXXVIII., doverà ancora ripor tra le favole ciò, che scrive sulla fede di antichissimi atti il detto Padre Giovanni Mabillon del Monastero detto Lucullano eretto in Napoli nella Rocca di Lucullo, oggi detta Castel dell' Ovo, da un' illustre Matrona per nome Barbara circa l' anno CCCCLXXXVII., dove furono collocate le reliquie di San Severino fondatore di molti Monasterj nelle Pannonie, ed al qual Monastero presiedè il primo Eugipio Abate discepolo del detto Santo, di cui egli scrisse le gesta (a). Ma ogn' uomo sensato doverà prestar più tosto fede a' monumenti recati dal Mabillon, ed al giudizio di un sì saggio, ed accurato Scrittore, che porger l' orecchie all' ignuda autorità di Giannone, che senza testimonj, e senza tavole si avvanza a spacciar per favole le antiche tradizioni della sua Patria sostenute dal consenso di molti secoli.

§. IV.

Del Chericato de' Monaci, e del Monastico Istituto.

SOMMARIO.

I. *Chericà congiunta al Monachismo ne' primi tempi della Chiesa. Cherici fatti Monaci portarono il Chericato nel Monachismo. Si risponde a i passi di San Girolamo, da cui sembra, che dal Monacato venga esclusa la Chericà.*

II. *Varie sorti di ufficj chericali, e quali erano comportabili col Monachismo, e quali ne' Monaci chericati per servigio spirituale de i Monasterj. Abati doveano esser Sacerdoti. Monaci Preti, e Diaconi ordinati ne' Monasterj. Fatti Vescovi per sola cagione di onore, perseverando nella vita monastica. Monaci annoverati nel Clero.*

III. *Chericà de' Monaci in Occidente. Epistole di Siricio Romano* Pon-

(a) Vid. Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 1. num. 85.

Pontefice sù questo punto. Oratorj de' Monasterj chiamati Chiese officiate da' Monaci secondo il costume Ecclesiastico. Chiese a' Monaci concedute, acciocchè fossero chericalmente officiate. Abati ordinati al Sacerdozio in tempo di San Gregorio. Disciplina nel tempo di questo Santo intorno alla promozione agli Ordini sagri de' Monaci per servigio spirituale de' Monasterj.

IV. *Monaci promossi agli Ordini chericali per utilità delle Diocesi, e per servizio de' Popoli, distinti fin da principio dalla turba de' Laici, e de' Secolari. Monacato computato come grado di Chericìa equivalente a i minori Ordini, e al Suddiaconato. Monaci assunti al Vescovato in Oriente fin dal tempo, in cui secondo Giannone cominciarono a farsi sentire. Monasterj in Occidente fatti Scuola, e Seminarj de' Vescovi di molte Chiese. Giannone ripreso. Veri Monaci riputati da Sant' Agostino i soli Cenobiti.*

V. *Monaci nè debbono ambire, nè ricusare il Vescovato. Chiese Cattedrali possedute da' Monaci. Numero grande di Monasterj in Inghilterra, e loro considerabili giurisdizioni. Provincia, e Vescovi d' Ibernia soggetti all' Abate di San Colombano.*

I. Benche non tratti Giannone di questo argomento, scrivendo egli nulladimeno nel principio di questo Capitolo, che i Monaci quando cominciarono a sentirsi in Oriente *non eran che uomini del secolo senza carattere, e senza grado*, ci ministra occasione di trattar brevemente della Chericìa de' Monaci, per difendere anche in questa parte la dignità dell' Istituto monastico, che egli cerca in ogni possibil maniera deprimere. E primieramente comecchè non possa negarsi, che da principio molti, e molti Monaci non furono, che semplici Laici spogliati d' ogni carattere chericale; nulladimeno è certo ancora, che molti di essi fin dal nascimento del Monachismo Cherici furono, e ornati di gradi chericali. Onde generalmente è falso, che quando cominciarono a sentirsi i Monaci in Oriente, *questi non erano che uomini del secolo*. Se vero è, come noi con uomini dottissimi, e con molti antichi Padri ci persuadiamo che vero sia, quanto Cassiano afferma della vita cenobitica, cioè, che ella fosse istituita assai prima della vita anacoretica, e traesse sua origine dagli Apostoli, e dalla primitiva Chiesa di Gerusalemme, certo è, che queste prime Comunità religiose erano composte così di Cherici, come di Laici. Onde è, che Eusebio di Cesarea parlando de' Terapeuti descritti da Filone in Egitto riconosce in quella ben regolata comunità di Asceti la Chiesa istituita

tuita da S. Marco in Alessandria, composta di Laici fedeli, e di Cherici, e Ministri dell'Altare, dicendo: *Dopo queste cose descrive* (Filone) *l'ordine della presidenza di quelli, che esercitano i ministerj Ecclesiastici, e i Diaconi, e il sommo grado del Vescovato soprastante a tutti* (*a*). E benche le persecuzioni impedissero queste sante società, e porgessero occasione a i Cristiani di ritirarsi ne' deserti; contuttociò non mai mancarono nella Chiesa questi Asceti, i quali in cinque, o in sei, ed anche in dieci in un medesimo luogo, e per lo più ne' Villaggi abitando, come afferma il Tillemont (*b*), menavano cenobitica vita. Della qual cosa fanno ancora fede que' Monaci, che nell' anno CCLXX. allorche Sant' Antonio si ritirò dal secolo, ne' Villaggi di Alessandria facean soggiorno, come attesta Sant' Atanasio nella vita di quel gran Santo. Or sembra cosa impossibile, che tra questi non fosse alcun Prete, o Sacerdote, che abbraccciato quell' Istituto, loro i divini misterj celebrasse. Ma nulladimeno potrebbe parere, che S. Girolamo in due luoghi avesse esclufo il Chericato del Monachismo: imperocche nella pistola ad Eliodoro Monaco scritta l'anno CCCLXVI.: *Altra è*, dice, *la causa de' Monaci, altra la causa de' Cherici. I Cherici pascono le pecorelle, e io son pasciuto &c* [*c*]: e nel libro contro Vigilanzo scritto circa l'anno CCCCVI.: *Ma il Monaco*, dice, *ha l' ufficio di piangere, non d' insegnare* (*d*). Essendo adunque ufficio proprio de' Cherici l' insegnare, e l' istruir la Plebe nella sana dottrina, non convien secondo San Girolamo al Monachismo la Cherìcla. Ma a questi luoghi di San Girolamo, e ad altri passi consimili fu già egregiamente risposto da San Tommaso d' Aquino, il quale insegna, che non debbano così intendersi, che al Monaco ripugni l' ufficio del Chericato per alcuna cosa, che a questo si opponga, e lo renda illecito a lui, che anzi lo stato monastico è un' ottima disposizione per la Cherìcla; ma che solamente al Monaco come Monaco l' ufficio di Cherico non appartenga, nè in vigore del Monachismo la cherical potestà conseguisca (*e*). Onde il medesimo Santo Dottore reputa cosa stolta, ed er-

(*a*) Πρὸς τούτοις γράφει τὸν τῆς προστασίας τρόπον τῶν τὰς ἐκκλησιαστικὰς λειτουργίας ἐγκεχειρισμένων, διακονίας τε καὶ τὰς ἐπὶ πᾶσιν ἀνωτάτω τῆς Ἐπισκοπῆς προεδρίας. Euseb. hist. Eccles. lib. 2. cap: 17.

[*b*] Tillemon. Memoir. pour l' histo. tom. 7. pag. 117.

(c) *Sed alia, ut antea perstrinxi, Monachorum est causa, alia Clericorum. Clerici pascunt oves: ego pascor.* S. Hieronym. epist. 5. aliàs 1.

(*d*) *Monachus autem non Doctoris habet, sed plangentis officium.* S. Hieronym. lib. contra Vigilant.

(*e*) *Dicendum quòd ex verbis illis habetur, quod Monachi ex hoc quòd sunt Monachi non nanciscuntur potestatem talia faciendi,*

ed erronea il penſare, che la ſantità della vita monaſtica renda meno idonei i Monaci agli ufficj ſpirituali del Chericato, o che lo ſtato Religioſo ſia d'impedimento all'eſercizio di tali ufficj [a]. Ma molto tempo prima di San Tommaſo la ſteſſa coſa fu dichiarata nel Concilio di Nimes tenuto l'anno MXCVI. ſotto Urbano II. Romano Pontefice dimorante allora in Francia. Nel ſecondo Canone di queſto Concilio ſi condanna come ſtolto domma l'opinione di alcuni, i quali aſſerivano, che i Monaci come morti al Mondo erano incapaci del Sacerdozio, e delle funzioni chericali. Si dichiara, che degnamente da' Monaci ſi amminiſtra la poteſtà di ſciorre, e di legare, e ſi ſottopongono alla privazione dell'ufficio Sacerdotale que' Preti, che ſopra di ciò diſputavano contro i Monaci [b]. La qual coſa era per altro già ſtata decretata da Bonifacio Papa IV. nel Sinodo Romano, da lui tenuto nell'anno DCX., e pubblicato da Luca Olſtenio [c], e di queſto Pontefice ſono le parole riferite dal Concilio di Nimes, e quelle ancora del Canone III., il cui decreto vien riferito da Ivone, da Graziano, e da San Tommaſo d'Aquino [d]; nel qual Canone dichiaraſi, che *i Monaci poſſano più rettamente eſercitare il miniſtero Sacerdotale, che i Preti ſecolari* [e].

II. Ma non potendoſi ora negare, che da molti, e molti ſecoli il Monachiſmo vada congiunto col Chericato, per quello, che riguarda i Monaci de' primi tempi, per iſpiegazione de' paſſi di San Girolamo conviene oſſervar più coſe. Primieramente, che gli ufficj chericali altri ſono, che riguardano le pure coſe ſpirituali ſenza alcun rapporto

di, non autem quòd ex hoc quòd ſunt Monachi habeant aliquid contrarium executioni talium actuum. S. Thom. 2. 2. quæſt. 187. art. 1. ad primum.

(a) *Stultum autem eſt dicere, ut per hoc quod aliquis in ſanctitate promovetur, efficiatur minus idoneus ad ſpiritualia officia exercenda; & ideò ſtulta eſt quorundam opinio dicentium, quod ipſe ſtatus religioſus impedimentum affert talia exequendi, quorum errorem &c.* S. Thomas art. cit. in corp.

(b) *Sunt nonnulli ſtulti dogmatis magis zelo amaritudinis, quàm dilectionis inflammati, aſſerentes, Monachos, qui mundo mortui ſunt, & Deo vivunt, Sacerdotali officio indignos: neque pœnitentiam, aut Chriſtianitatem, ſeu abſolutionem largiri poſſe per Sacerdotalis officii injunctam gratiam, ſed omninò falluntur ... Credimus igitur a Sacerdotibus Monachis ligandi ſolvendique poteſtatem dignè adminiſtrari, ſi tamen dignè contigerit eos hoc miniſterio ſublimari. Quod evidenter affirmas quiſquis ſtatum Monachorum, & habitum conſiderat ... Decertantes igitur contra Monachos hac in re, Sacerdotalis potentiæ arceri officio præcipimus, ut ab hujuſcemodi nefandis auſibus in poſterum reprimantur.* Concil. Nemauſenſe Can. 11. apud. Labbé. tom. 12. Concil. edit. Venet. col. 935. & ſeq.

(c) Holſten. Collect. Rom. pag. 224.

(d) Ivo par. 7. Decret. cap. 28. Grat. 16. q. 1. S. Thomas loc. cit. in corp.

(e) *Quòd Monachi Sacerdotali miniſterio rectius fungi poſſunt, quàm Presbyteri ſeculares.* Concil. cit. Can. 111. in titulo.

porto alle persone del secolo, e a i loro affari, altri che per ordine alle cose spirituali riguardano le persone secolari. Per riguardo de i primi ufficj la Chericìa fino da' primi tempi fu sempre congiunta col Monachismo, cosicche ne' Monasterj de' Cenobiti furon sempre Monaci del loro grembo, che osservando in un cogli altri la ritiratezza, e gli altri esercizj della monastica vita, erano ordinati al Sacerdozio, i quali celebravano i divini misterj, e i Sagramenti a i loro fratelli amministravano. Ma per riguardo de' secondi ufficj, benche i Monaci fossero fin da principio riputati più idonei di qualunque altro Cristiano ad esser promossi a i gradi Ecclesiastici per servizio delle Diocesi, e de' Cristiani del secolo, e fino alla dignità Vescovile, e molti perciò a questi gradi assunti fossero, e ordinati; contuttociò portando questi gradi la necessità d' impacciarsi negli affari delle persone secolari per assisterle ne' loro travagli, comporre i lor piati, sovvenirle nelle loro necessità temporali, riputavansi perciò questi ufficj poco comportabili colla ritiratezza, e la solitudine della monastica vita. E quindi ancora conviene in secondo luogo considerare, che alcune volte i Monaci erano ordinati a i gradi Ecclesiastici a petizione, e ad istanza de' Monasterj, ed allora menavano vita comune cogli altri Cherici; altre venivano assunti alla Chericìa, ed al Sacerdozio da i Vescovi per servizio della loro Diocesi, e de' loro Popoli, ed allora conveniva loro abbandonar la quiete de' Monasterj, ed il santo ritiro delle lor celle. Parlando adunque degli ufficj della Chericìa puramente spirituale ebbero fin da principio i Monaci Cenobiti Cherici del loro grembo, che menando vita comune cogli altri celebravano ne' loro Oratorj i divini Misterj, e i Sagramenti a i loro Fratelli amministravano: e per lo più gli Abati, e i Superiori assumevano il Presbiterato. E benche i primi Padri de' Cenobiti, come Sant'Antonio, e San Pacomio, nè fossero essi Cherici, nè volontieri comportassero, che i loro Monaci aspirassero al Chericato, e sovente da i luoghi vicini chiamassero Preti non Monaci, i quali celebrassero il divin Sagrificio, e la santissima comunione amministrassero; contuttociò sappiamo altresì, che cresciuta la moltitudine de' Monaci, ed abbracciando molti Preti l' Istituto monastico, di questi si valevano perche esercitassero tra loro le funzioni, e gli ufficj Sacerdotali [a]. Dalla vita di San Pacomio siamo istruiti, che consigliò un Abate, il quale era Sacerdote, a permettere, che uno de' suoi Monaci si ordinasse Cherico [b]. I due Macarj discepoli di S. Antonio Abate, e Padri d' infiniti Monaci essere stati ornati del Sacerdozio,

(a) Vid. Thomassin. tom. 1. lib. 13. cap. 5. (b) Rosweidus in Vitis PP. cap. 35.

zio attesta Palladio (*a*). L' istesso riferisce Cassiano di Pafnuzio Abbate di molti Monaci, il quale non solamente fu Prete, ma avendo fatto ordinare al Diaconato Daniele Monaco di santissima vita, e desiderando lasciarlo suo successore, volle che fosse promosso al Sacerdozio [*b*]. Quindi passò poi in costume, che gli Abati per lo più, e gli Archimandriti fossero ordinati Preti, ed ornati del carattere sacerdotale, tanto che nel Concilio Costantinopolitano tenuto l' anno CCCCXLVIII. sotto San Flaviano dopo i Vescovi si ritrovano sottoscritti XVIII. Archimandriti col titolo di Prete alla condanna d' Eutiche (*c*). In processo poi di tempo fu creduto così necessario agli Abati il carattere sacerdotale, che nel secolo XI. dal Concilio di Poitiers celebrato l' anno MLXXVIII. fu decretato, che gli Abati, i quali non erano Preti, o si ordinassero al Presbiterato, o dimettessero l' Abadìa (*d*). Ma tornando a i Monaci de' primi tempi, non ci lascia dubitar San Girolamo nella pistola scritta alla Vergine Eustochio figliuola di Santa Paola l' anno CCCCIV. che fossero nel IV. secolo promossi ne' Monasterj più Monaci a i gradi del Diaconato, e del Sacerdozio: mentre descrivendo il viaggio intrapreso da Santa Paola in Egitto verso il fine del quarto secolo per visitare que' Santi Monaci dice, che giungendo al monte di Nitria le si fece incontro il Vescovo Isidoro con una immensa moltitudine di Monaci, *molti de' quali erano sublimati al grado Sacerdotale, e Levitico* (*e*). Sozomeno parlando del famoso Tempio edificato da Ruffino Prefetto al Pretorio sotto Teodosio il giovane vicino alla Città di Calcedonia, e da esso dedicato a i Santi Apostoli Pietro, e Paolo nel fine del quarto secolo dice, che edificò ancora ivi un Monastero di Monaci, i quali adempiessero in quella Chiesa l' ufficio de' Cherici: *Vicino ad essa*, scrive, *collocò de' Monaci, i quali adempiessero le parti del Clero della Chiesa* (*f*). Onde era necessario, che que' Monaci per ufficiar quel Tempio in luogo de' Cherici dovessero esser promossi a i gradi Ecclesiastici, e chericali. Ma è più considerabile

(*a*) Palladius in Vit. PP. lib. 8. cap. 19. & 20.

(*b*) Cassianus Coll. 3. cap. 1. & Coll. 4. cap. 1.

(*c*) Act. Concil. Constant. relat. in Concil. Chalced. Act. 1. apud Labbè. tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 1023. & 1024.

(*d*) *Abbates Diaconi, qui Presbyteri non sunt, Presbyteri fiant, aut prælationem amittant*. Concil. Pictaviense Can. 7. ex collect. Sirmondi apud Harduin. tom. 6. Concil. p. 1. col. 1576.

(*e*) *Occurrente sibi sancto, & venerabili Episcopo Isidoro Confessore, & turbis innumerabilibus Monachorum, ex quibus multos Sacerdotalis, & Leviticus sublimabat gradus*. S. Hieronym. epist. 76. ad Eustochium, aliàs 27.

(*f*) Πλησίον δὲ Μοναχοὺς συνῴκισεν, οἳ τῆς ἐκκλησίας τὸν κλῆρον ἐπλήρουν. Sozomen. hist. Eccles. lib. 8. cap. 17.

derabile ciò, che lo stesso Storico narra di Barse, di Eulogio, e di Lazzaro santissimi Monaci nell' Osdroena, *i quali dappoi*, ei dice, *furono fatti Vescovi non di alcuna Città, ma ordinati ne' loro proprj Monasterj per cagione di onore, e come in compensagione delle loro chiare gesta* (*a*). Veggendosi adunque i Monaci sublimati al grado del Vescovato dentro i loro proprj Monasterj senza punto abbandonar la vita monastica, non è maraviglia, che essi universalmente venissero ascritti alla Chericla: onde nel Concilio Costantinopolitano tenuto sotto Anatolio l'anno CCCCL., dove Abundio Vescovo di Como, ed altri Legati di S. Lione Magno riceverono la professione della fede esibita loro da' Vescovi, e da' Monaci contro gli errori di Eutiche, gli Archimandriti son nominati dopo i Preti, prima de' Diaconi, e del rimanente del Clero (*b*). Ma per un' altra ragione ancora i Monaci tuttoche non ordinati venivano annoverati alla Chericla, cioè, per la special cura, che aveano i Vescovi nel promuovere, e coltivare il Monachismo, vivendo per lo più essi ne' Monasterj, ed esercitando in essi le parti, e gli ufficj di Padre: che perciò scrivendo San Girolamo a Furia nell' anno CCCXCVI., e parlando di coloro, che con dente maligno rodevano la fama del Monachismo, dice: *Contro di noi son loquaci, per loro stessi muti, quasi essi altra cosa sieno che Monaci, e non ridondi ne' Cherici tuttociò, che contro i Monaci si dice* (*c*).

III. Quello, che si è detto della Chericla de' Monaci Orientali, si dimostra ancora de' Monaci d' Occidente. E senza parlare del Monastero fondato da Sant' Eusebio Vescovo di Vercelli prima della metà del quarto secolo, dove, come si è di sopra dimostrato, congiunse questo Santo la vita monastica cogli ufficj chericali; San Siricio Romano Pontefice nell' anno CCCLXXXV. scrivendo ad Imerio Vescovo di Tarragona non solamente dimostrò, che i Monaci potessero chericarsi; ma dichiarò inoltre, esser sua volontà, e suo desiderio, che si aggregassero agli ufficj de' Cherici, e fossero agli Ordini sagri promossi (*d*). Ma tale era

(*a*) Οἱ δὲ Ἐπισκόπω... ὕστερον ἐγενέσθην οὐ πόλεως τινὸς, ἀλλὰ τιμῆς ἕνεκεν ἀντιμοιβῆς ὥσπερ τῶν αὐτοῖς πεπολιτευμένων, χειροτονηθέντες ἐν τοῖς ἰδίοις μοναστηρίοις. Sozomen. hist. Eccl. lib. 6. c. 34.

(*b*) *Omnipotenti Deo gratias, quoniam reverendorum Episcoporum, Presbyterorum, Archimandritarum, Diaconorum, ac totius Cleri professionem cognovimus*. Apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 751.

[*c*] *Adversùs nos loquaces, pro se muti: quasi & ipsi aliud sint quàm Monachi, & non quidquid in Monachos dicitur redundet in Clericos &c.* S. Hieronym. epist. 47. aliàs 3.

(*d*) *Monachos quoque, quos tamen morum gravitas, & fidei institutio sancta commendat, Clericorum officiis aggregari, & optamus, & volumus, ita ut qui intra tricesimum ætatis annum sunt, in minoribus*

le era la riverenza, che in questi tempi aveasi al Monachismo, che alcuni Vescovi con poca considerazione senza punto esaminar la vita di coloro, che Istituto monastico professavano, a i Monaci vaghi, e pellegrini, de' quali non era nota nè la fede, nè il Battesimo, non solamente i gradi del Diaconato, e del Presbiterato, ma alcuna volta ancora la dignità Vescovile, così richiedendo i Popoli, conferivano; il quale abuso fu dallo stesso Siricio acerbamente ripreso, e proibito nella lettera, che a diversi Vescovi scrisse l' anno CCCLXXXIV. [a]. Parlando però de' Monaci, che vita cenobitica dentro i Monasterj regolarmente menavano, è notissimo, che nel V. secolo il celebratissimo Monastero di Lerino, Seminario, come si è detto, di uomini egualmente dotti, che Santi, che fornirono di ottimi Pastori le Chiese più illustri di Francia, era pieno di Monaci promossi a i gradi Ecclesiastici, distinti da i Monaci Laici del medesimo Monastero [b]. Così negli altri Monasterj d' Occidente nel quinto, e nel sesto secolo essendo il Monachismo moltiplicato, quasi sempre alcuni de' Monaci massimamente Abati erano promossi a i gradi Ecclesiastici, ed al ministero dell' Altare (c), per celebrare ne' loro Oratorj i divini misterj: ed ufficiando eglino questi stessi Oratorj secondo il costume de' Cherici colla recita delle ore canoniche, e colle altre Ecclesiastiche funzioni, avvenne perciò, che essi furon detti comunemente Cherici, come in più luoghi colle testimonianze degli antichi dimostra il dottissimo Padre Giovanni Mabillon [d], e i loro Oratorj da' Concilj furon detti Chiese, come apparisce dal Concilio XI. di Toledo celebrato l' anno DCLXXV., agli Atti del quale dopo i Vescovi, e i loro Vicarj si sottoscrivono avanti l' Arcidiacono della Sede Metropolitana sei Abati con quest' ordine: *Giuliano* Abate della Chiesa del Monastero di San Michele. *Valderedo* Abate della Chiesa del Monastero di Santa Leocadia. *Gra-*

ibus per gradus singulos crescente tempore promoveantur ordinibus, & sic ad Diaconatus, vel Presbyterii insignia maturæ ætatis consecratione proveniant, nec saltu ad Episcopatus culmen ascendant, nisi in his eadem, quæ singulis dignitatibus superius præfiximus, tempora fuerint custodita. S. Siricius epist. 1. ad Himer. num. 17.

(a) *Quantum illicitum sit illud æstimari non potest, ut transeuntes [sive simulent, sive sint Monachi, quod se appellant], quorum nec vitam possumus scire, nec baptismum, quorum fidem incognitam habemus, nec probatam, nolint sumptibus adjuvare, sed statim aut Diaconos facere, aut Presbyteros ordinare festinent, aut, quod est gravius, Episcopos constituere non formident*. Siricius epist. 6. ad divers. Episc. apud P. Coustant in epist. RR.PP. pag. 659. num. 4.

(b) Vid. Joannem Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 1. num. 39. & seqq.

(c) Vid. Carolum Cointium Annal. Franc. tom. 3. ann. 574. num. 59. & 60.

(d) Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 5. num. 19. lib. 12. num. 20. & seq. & num. 42.

Gratindo Abate della Chiesa del Monastero de' Santi Cosma, e Damiano. *Absalio* Abate della Chiesa del Monastero di Santa Croce. *Florentino* Abate della Chiesa del Monastero di Santa Eulalia: e *Avila* Abate della Chiesa del Monastero di Santa Giuliana. Ma già molto tempo prima le Chiese erano state concedute a' Monaci, acciocche fossero da loro giusta l'Ecclesiastico costume ufficiate. Della qual cosa ne fa testimonio la lettera di San Gregorio Papa a Mauro Abate, a cui concedè la Chiesa di San Pancrazio fuori delle mura di Roma, togliendola a i Preti cardinali, cioè, fissi, ed incardinati ad essa, a' quali era prima commessa, per la loro negligenza nel culto divino, acciocche da' suoi Monaci fosse custodita, ed ufficiata [a]. Ma quì conviene osservare, che avendo San Gregorio ingiunto a Mauro Abate, acciocche per la rimozione de' Preti secolari non rimanesse quella Chiesa priva de' divini misterj, e della celebrazion delle Messe, che dovesse chiamare un Prete pellegrino, che abitasse nel Monastero [b], alcuni hanno voluto credere, che in tempo di San Gregorio non fossero ancora i Monaci promossi al Presbiterato, ma volendo, che nel Monastero si celebrasse la Messa dovessero valersi di un Prete secolare (c). Ma costoro si sono fortemente ingannati: conciossiache quantunque ciò potesse avvenire quando poco era il numero de' Monaci, e tra essi non v' avea alcuno, che ordinato fosse al Presbiterato; contuttociò generalmente parlando è falso, che in tempo di San Gregorio ne' Monasterj non fossero Monaci ordinati al Presbiterato, i quali i divini misterj celebrassero: ed oltre di ciò è d'avvertire, che il Prete pellegrino vien preso da San Gregorio come opposto al Prete cardinale, cioè, incardinato, e fissamente intitolato alla Chiesa; e tale potea esser qualunque Monaco ordinato al Presbiterato, il quale dall' Abate, che nel suo Monastero non avea Preti, da altro Monastero si prendesse. E questo certamente sembra, che sia il vero sentimento di San Gregorio: conciossiache ei vuole, che quel Prete pellegrino, che da Mauro dovea prendersi, abitasse nel Monastero, e convivesse cogli altri Monaci, il che difficilmente si può intendere di un Prete secolare. Ma per maggior intelligenza di questo passo conviene osservare, che per la religiosa quiete de' Monaci non

(a) S. Gregor. lib. 4. epist. 18. juxtà novum ordinem.

(b) *Sed ne remotis Presbyteris, quibus Ecclesia ipsa fuerat ante commissa, vacare ministeriis videatur; idcirco hujus tibi auctoritatis tenore præcipimus, ut peregrinum illic non desinas habere Presbyterum, qui sacra Missarum possit solemnia celebrare. Quem tamen & in Monasterio tuo habitare, & inde vitæ subsidia habere necesse est.* S. Gregor. ibid.

(c) Gussanvillæus in Not. ad hanc epist.

era loro permeſſo eſercitar queſti ufficj Chericali, che riguardavano le perſone del ſecolo, ed erano indiſpenſabili dal trattar co' ſecolari, come la cura delle anime, e gli ufficj Parrocchiali; che perciò ſcriſſe il medeſimo San Gregorio, che *neſſuno può ſervire negli oſſequj Chericali, e perſiſtere ordinatamente nella monaſtica regola* (*a*). Quindi ſcrivendo il Santo Pontefice a Fortunato Veſcovo di Napoli, ed ordinandogli, che ſolennemente conſagri il Monaſtero eretto in onore de' Santi Ermete, Sebaſtiano, Ciriaco, e Pancrazio, gl' ingiunge, che lo conſagri ſenza Meſſe pubbliche, che non mai erigga nelle Chieſe il Battiſterio, e non coſtituiſca in eſſa Prete cardinale: ma volendo i Monaci ivi dimoranti, che foſſe celebrato il divin Sagrificio, doveſſero domandare a lui un Prete, coſicche a neſſun altro Sacerdote foſſe lecito dir la Meſsa in quel luogo (*b*). Nè già è da credere, che il Prete, che doveano que' Monaci domandare al Veſcovo acciocche celebraſse loro la Meſsa, e i Sagramenti loro amminiſtraſse, foſse Prete ſecolare; ma doveano bensì domandare, che foſse dal Veſcovo ordinato uno de' loro Monaci eletto da tutta la Comunità, mentre tale era la diſciplina di que' tempi, come appariſce da altre lettere del medeſimo Pontefice: poiche ſcrivendo a Vittore Veſcovo di Palermo, ad iſtanza di Urbico Abate del Monaſtero di Sant' Ermete nella ſteſsa Città gli ingiunge, che ſenza dimora promuova per ſervigio ſpirituale de' Monaci all' ordine del Presbiterato uno di eſſi Monaci, che da tutta la Congregazione ſarà eletto, e riputato degno del miniſtero Sacerdotale (*c*). L' iſteſsa coſa, ſcrivendo al medeſimo Veſcovo, gli ingiunge riguardo al Monaſtero Precoritano, ordinandogli, che avendo biſogno que' Monaci di Preti per la celebrazione ſolenne del divin Sagrificio, e domandando, che foſse conſagrato Prete uno de' loro Monaci, ordini quello di eſſi, che dalla Congregazione ſarà eletto per eſsere a tanto

(*a*) *Nemo enim poteſt & Eccleſiaſticis obſequiis deſervire, & in monaſtica regula ordinate perſiſtere, ut ipſe in monaſterio diſtrictionem teneat, qui quotidie in miniſterio Eccleſiaſtico cogitur permanere*. S. Gregor. lib. 5. epiſt. 11. relat. a Grat. 16. quæſt. 1. Can. *Nemo*.

(*b*) *Locum ipſum in honorem SS. Hermetis, Sebaſtiani, atque Cyriaci, necnon & Pancratii ſolemniter ſtudeat abſque Miſſis publicis veneratione debita conſecrare; ita ut in eodem loco baptiſterium nunquam conſtruatur, nec Presbyterum conſtituas cardinalem. Sed quoties Miſſas ibi degentes illic Monachi fieri voluerint, a dilectione veſtra Presbyterum noverint poſtulandum: quatenus nihil tale a quolibet alio Sacerdote ullatenus præſumatur*. S.Gregor. lib.10. epiſt. 2.

(*c*) *Fraternitatem veſtram ſcriptis præſentibus neceſſariò duximus exhortandam, ut eum, qui ad hoc miniſterium de eadem Congregatione electus fuerit, cujus vita, mores, & actio, tanto poſſit miniſterio convenire, ſine mora, auxiliante Domino, debeat conſecrari*. S.Gregor. lib. 6. epiſt. 42.

tanto ministero ordinato [a]. Del rimanente è cosa certissima, che ne' tempi di San Gregorio erano ne' Monasterj per servigio spirituale de' Religiosi Preti, e Diaconi del loro ceto, come costa dalle lettere di S. Gregorio stesso scritte a Demezlo Abate, e Prete [b], a Senatore similmente Abate, e Prete (c), ed a Stefano Abate di Lerino; nell' ultima delle quali attesta, che in una medesima Congregazione, o Monastero erano molti Preti, e molti Diaconi (d).

IV. Essendosi fin quì parlato di quegli ufficj Chericali, che riguardavano la pura amministrazione delle cose spirituali dentro i Monasterj senza alcun impaccio colle persone del secolo, rimane ora a parlare di quegli altri ufficj Ecclesiastici, i quali portando seco la cura delle persone secolari non erano comportabili coll' antica ritiratezza de' Monaci, e gli distaccavano dalla solitudine; de' quali ufficj noi favelliamo solamente per mostrare in quanto credito fosero i Monaci fino dal lor nascimento, i quali Giannone dice, *che non eran che uomini del secolo, senza carattere, e senza grado*: la qual proposizione potrebbe pur comportarglisi, quando egli parlato avesse di qualche Romito, o Anacoreta; ma de' Monaci in generale ragionando, il suo detto è falso, e degno di tutto il biasimo: conciossiache i Monaci fino dal lor principio, parlando massimamente de' Cenobiti, tanto fu lungi, che fosero uomini del secolo, che distaccati affatto da esso erano tutti dedicati al culto di Dio; e questa loro special consagrazione, che faceano a Dio di se stessi, li fece sempre distinguer dalla turba di tutti i secolari, e di tutti i laici, e considerare come costituiti in un grado di mezzo tra i Laici, ed i Cherici, o più tosto a' Cherici stessi congiunto: onde furono divisati col nome di servi di Dio, come li chiama Sant' Agostino nella pistola a Bonifacio Conte [e], e più specialmente San Gregorio Magno in diverse lettere (f), ed i loro primi fondatori, o propagatori da Ruffino, da Cassiano, da Palladio, e da altri, che le loro Vite scrissero, furono appellati Padri.

(a) *Quia Monachorum congregatio, quæ in monasterio Præcoritano consistit, pro sacris Missarum solemnibus peragendis Presbyteri indigere probatur officio, atque de sua sibi congregatione in hoc ordine postulant consecrandum; fraternitatem vestram scriptis præsentibus adhortamur, ut eum quem sibi de congregatione sua unanimes duxerint eligendum, in prædicto monasterio sine mora, vel excusatione aliqua Presbyterum debeat ordinare*. S. Gregor. lib. 9. epist. 92.

(b) D. Gregor. lib. 9. epist. 28.

[c] D. Gregor. lib. 13. epist. 8.

(d) *Latos nos relatio Augustini servi Dei præsentium portitoris effecit, quod dilectionem tuam, ut oportet, vigilantem esse narravit: denique, & Presbyteros, & Diaconos, cunctamque congregationem unanimes vivere, ac concordes affirmat*. S. Gregor. lib. 6. epist. 56.

(e) S. August. epist. ad Bonifacium.

[f] Vid. S. Greg. lib. 6. epist. 56. & 58.

San Gelaſio Romano Pontefice abbreviando per l' ordinazione Eccleſiaſtica de' Monaci gl' intervalli del tempo, che dovea correre tra un'ordine, e l' altro, chiaramente dimoſtra la diſtinzione grande, che v' era tra le perſone laiche, e le perſone del Chioſtro, tuttoche queſte Chericate non foſsero, ma dedicate bensì al culto divino; per la qual ragione erano degne di eſser più ſollecitamente promoſse agli Ordini Eccleſiaſtici, che coloro, che venivano dalla converſazione de' laici [a]. Eſsendo adunque il Monachiſmo riguardato come un grado, che diſtingueva i Monaci da i puri laici, fu anche riputato come un grado di minor Chericìa, per lo quale ſi poteſse aſcendere ordinatamente, e ſenza ſalto a i maggiori Ordini, ed anche al Veſcovato. Per la qual coſa San Gregorio Magno ſcrivendo a Paſſivo Veſcovo di Fermo ſuo Viſitatore per la proviſta d' una Chieſa vacante da farſi in perſona d' un certo Opportuno vuole, che queſti per aſcendere ordinatamente alla dignità Veſcovile debba eſſere eſortato o ad abbracciare il Monachiſmo, o prendere il Suddiaconato, e dopo eſſerſi eſercitato per qualche tempo o nell'uno, o nell' altro impiego debba promuoverſi alla cura Paſtorale (b), riputando il Monacato per un grado equivalente a i minori Ordini, ed all' iſteſſo Suddiaconato. Eſſendo adunque così, non è maraviglia, che ſin da que' tempi, in cui ſecondo Giannone cominciarono i Monaci a farſi ſentire, molti, e molti di eſſi diſtaccati dalle ſolitudini furono promoſſi alla dignità Veſcovile, ed al governo delle Chieſe, come ne fa ampliſſima teſtimonianza Sant'Atanaſio nella lettera a Draconzio Monaco, dove eſortando quel Santo Religioſo ad accettare il Veſcovato gli reca l' eſempio di molti Monaci, cioè, di Apollonio, di Agatone, di Ariſtone, di Ammonio, di Serapione, di Cue, di Paolo, e di molti altri, i quali eſſendo ſtati creati Veſcovi accettarono quella dignità, oſſervando contuttociò in loro ſteſſi, e nelle cure del Veſcovato il rigore del Monachiſmo (c). Così ne' primi tempi del Monachiſmo vivente forſe ancor Sant' Antonio: ma dopo queſti tempi nel quarto, e nel quinto ſecolo non ſi ha da cer-

[a] *Quoniam diſtare convenit inter perſonam divino cultui deditam, & de laicorum converſatione venientem*. S. Gelaſius epiſt. 9. cap. 2. & 3.

(b) *Hortandus eſt, ut vel Monachus, vel a vobis Subdiaconus fiat. Et poſt aliquantulum temporis, ſi Deo placuerit, ipſe ad paſtoralem curam debeat promoveri*. S.Gregor. lib. 12. epiſt. 12.

(c) *Noſti enim Serapionem Monachum eſſe, & quot Monachorum præfectum. Neque a te ignoratur, quot Monachorum pater fuerit Apollonius. Noſti Agathonem, neque ignotum habes Ariſtonem. Memor es Ammonii cum Serapione peregrè profecti: fortaſſis etiam audiſti de Cue in ſuperiore Thebaide, poteris item reſciſcere de Paulo, qui eſt apud Latos, & de aliis multis: & tamen iſti Epiſcopi conſtituti non contradixerunt*. D.Athanaſ.ep. ad Dracontium ex interpret. Nannii.

da cercare quali fossero i Monaci in Oriente sublimati alla dignità Vescovile, ma quali fossero colà i Vescovi non assunti al governo delle Chiese dal Monachismo. E senza parlare de' Basilj, de' Nazianzeni, degli Epifanj, de' Grisostomi, professori, e illustratori del Monacato, celebri Vescovi, e Padri della Chiesa; narra Palladio, che Teofilo Vescovo d'Alessandria dal solo Monastero d'Isacco Abate, e Prete, cui erano sottoposti centocinquanta Monaci, sette, o otto ne sublimò alla dignità Vescovile, ed altri molti da un altro Monastero assunse, co' quali provide le Chiese del suo Patriarcato. Nè minore fu in questi tempi, cioè, da Costantino Magno fino a Valentiniano III. nell'Occidente il numero de' Monaci promossi alla dignità Vescovile. Seminario de' Vescovi fu il Monastero fondato da San Martino, ed officina del Vescovato il Monastero dell'Isola di Lerino, quale, come scrive San Cesario Vescovo di Arles, che professò in quello vita monastica, sollevò al Cielo innumerabili monti, cioè, sublimò nella Chiesa Vescovi innumerabili per tutte le Provincie, massimamente delle Gallie (a). Non ostante però, che molti di questi Vescovi fiorissero nell'Imperio di Valentiniano III., Giannone ci rappresenta i Monaci in questi tempi come uomini del secolo, senza carattere, e senza grado, *che non furono osservati, nè avuti in alcuna considerazione*. Ma erano forse oscuri i nomi di Sant'Onorato Vescovo di Arles, di Sant'Eucherio Vescovo di Lione, di San Massimo Vescovo di Riez, di Sant'Ilario Vescovo parimente di Arles, di San Lupo Vescovo di Troyes, e di tanti altri, che io tralascio? Ma pure tutti questi furon Monaci, e fiorirono in questi secoli, cioè, nell'Imperio di Valentiniano III., e qualcuno prima ancora. Ed oserà poi Giannone affermare, che non furono i Monaci in questi tempi osservati, nè avuti in alcuna considerazione? Che se egli inteso avesse di parlare di alcuni Monaci vagabondi, i quali non osservavano altra regola di vivere, che quella, che venia suggerita dal loro arbitrio, o che a guisa di Romiti per fuggire i pesi della Repubblica si ritiravano soletti in luoghi disabitati senza esserfi prima esercitati nella vita cenobitica; questi non solamente non erano considerati, ma venivano ancora tenuti in biasimo, e in dispregio da' Padri di que' tempi, e contro costoro indirizzate sono quelle leggi de' Principi, che da Giannone si citano.

(a) *Beata & felix Insula Lyrinensis, quæ cum parvula, & plana esse videatur, innumerabiles tamen montes ad Cælum misisse cognoscitur. Hæc est quæ eximios nutrit Monachos, & præstantissimos per omnes Provincias erogat Sacerdotes. Ac si quos accipit filios, reddit patres, & quos nutrit parvulos, reddit magnos: quos velut tyrannos excipit, Reges facit*. S. Cæsarius Arelat. Hom. 25.

citano. Ma noi parliamo de' veri Monaci, quali comunemente erano riputati quelli, che ne' Monasterj in comunità viveano, come abbiamo da Sant' Agostino, il quale rispondendo a' Donatisti, che dicevano non trovarsi nella Scrittura il nome di Monaco, fa derivare la significazione di questa voce dall' unità, che hanno molti in uno stesso tenore di vita, e dall' esser molti uniti in un solo spirito, e in un solo cuore, adducendo in questo proposito le parole del Salmo 132. *Ecce quàm bonum, & quàm jucundum habitare Fratres in unum*; e quel detto degli Atti Apostolici al capitolo IV. de' primi fedeli, che erano *cor unum, & anima una*: ed a questa unità applica la parola μόνος, da cui deriva il nome di Monaco [a]. Onde in sentimento di questo gran Padre quelli erano riputati veri Monaci, che chesia della sua spiegazione sopra la parola μόνος, i quali vivendo in comunità, e stretti come fratelli col vincolo d' una perfetta unità, erano animati da un medesimo spirito; che però conchiude argutamente contro i Donatisti, che meritamente dispiace a loro il nome de' Monaci, posciache essendosi separati dall' unità sdegnavano formare un corpo co' Fratelli [b].

V. Parlandosi pertanto de' Monaci Cenobiti, quali erano i veri Monaci, ha tutto il torto Giannone nel dire, che in questi tempi non erano nè osservati, nè considerati: anzi fu tale la considerazione, che si ebbe di loro, che non sì tosto comparirono, che furon tratti dalle solitudini, e posti sul candeliere al reggimento delle Chiese, acciocche coll' esempio della loro santità servissero a i Popoli fedeli di luce, e di splendore alla Chiesa. E benche non fosse lecito a i Monaci ambire le dignità Ecclesiastiche, e quegli officj chericali, che li distraevano dalla quiete monastica; contuttociò non era loro neppur lecito il pertinacemente ricusargli: e Sant' Agostino biasima nommeno ne' Monaci il ricevere con avida ambizion questi uffiej, che il ricusarli per infingarda modestia, siccome scvive ad Eudossio Prete, e Abate del Monastero

(a) *Nobis dicunt: Ostendite ubi scriptum sit nomen Monachorum .... Quare ergo & nos non appellemus Monachos, cum dicat Psalmus* ,, Ecce quàm bonum, & quàm ,, jucundum habitare fratres in unum? ,, *μόνος enim unus dicitur: & nou unus quomodocumque; nam & in turba unus est, sed unà cum multis unus dici potest, μόνος non potest, idest, solus: μόνος enim unus solus est. Qui ergo sic vivunt in unum, ut unum hominem faciant, ut sit illis verè quod scriptum est*, una anima, & cor unum; *multa corpora, sed nou multæ animæ; multa corpora, sed non multa corda: rectè dicitur μόνος, idest unus solus*. S. Augustin. in Psalm. 132.

(b) *Meritò illis displicet nomen Monachorum, quia illi nolunt habitare in unum cum fratribus; sed sequentes Donatum, Christum dimiserunt*. S. Augustin. loc. cit.

ftero dell' Ifola di Caprara (a). Ma nulladimeno in proceffo di tempo, così richiedendo l'utilità della Chiefa, e così rifolvendo gli fteffi Vefcovi per fervigio delle lor Diocefi, furono i Monaci affunti agli ufficj chericali, che riguardano la cura fpirituale de' Popoli, fenza abbandonare i lor Monafterj; onde avvenne, che molte illuftri Chiefe Cattedrali, ed anche Metropolitane convertite in Monafterj furono poffedute, ed amminiftrate da' Monaci. Così la nobiliffima Chiefa Cattedrale, e Metropolitana di Canterbury in Inghilterra da che fu fondata da S. Agoftino Monaco fpedito in quell' Ifola da San Gregorio Magno fu per molti fecoli poffeduta, ed amminiftrata da' Monaci, da' quali fi eleggeva l' Arcivefcovo di quella Sede prefo dal ceto del Monachifmo, ed effo efercitava in un coll' ufficio di Vefcovo quello ancora di Abate; della qual cofa poffon vederfene i certiffimi documenti appreffo il dotto Padre Mabillon negli Annali Benedettini (b). Nè folamente la Cattedrale di Canterbury era da' Monaci poffeduta, ma molte ancora di quel Regno; cosicchè di diciaffette Vefcovati, che erano in effo, otto ne poffedevano i Monaci, altrettanti i Canonaci fecolari, ed uno i Canonaci regolari, come attefta Roberto del Monte, che fiorì fulla fine del duodecimo fecolo, nell' aggiunta alla Cronaca di Sigeberto. Quefto per altro fi è voluto da me toccare, acciocchè fieno conofciute invide, e maligne le maraviglie grandi, che fa Giannone del numero de' Monaci, e degli altri Ordini Religiofi moltiplicato nel Regno di Napoli, e degli acquifti da loro fatti, dicendo, che *non fenza ftupore fcorgeraffi come in quefte noftre Provincie, col correr degli anni, abbian potuto germogliar tanti, e sì varj Ordini, fondandovi sì numerofi, e magnifici Monafterj, che oramai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' noftri averi, formando un corpo tanto confiderabile, che ha potuto mutar lo Stato civile, e temporale di quefto Reame*: conciofliacofachè per quanto egli voglia accrefcere il numero degli Ordini Regolari moltiplicati in quefti ultimi fecoli nel Reame di Napoli, e per quanto egli poffa ingrandire i loro acquifti temporali, e quello, e quefti faranno fempre inferiori al gran numero de' Monaci, che fiorirono in Inghilterra dall' ottavo fecolo fino al decimoquinto, cioè, fino a tanto che dominò in quel Reame colla Criftiana pietà la vera Religione, ed a' gran beni, che effi confeguirono in quefto corfo di tempo: avendo non folamente Chiefe Cattedrali, ma anche ampliffime giurifdizioni temporali, e innumerabili Baronie. Ma fupera ogni credere ciò, che narra

(a) S. Auguftinus epift. 81. juxtà vet. ordinem.

(b) Vid. Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 10. num. 11. ad ann. 602.

narra Beda del Monastero di San Colombano nell' Isola d' Ibernia, scrivendo, che non solamente tutta quella Provincia, ma ancora i Vescovi di essa eran soggetti alla giurisdizione dell' Abate di quel Monastero [a]; e questo non già negli ultimi tempi, ma nel settimo secolo, in cui Beda fiorì. Ma dell' odio di Giannone contro i Monaci, o dell' invidia, che egli nudre contro i loro beni, terremo altrove proposito, dove dimostreremo esser quello ingiustissimo, e questa irragionevole.

§. V.

Dell' esenzione de' Monaci dalla giurisdizione spirituale de' Vescovi, e dalla temporale de' Laici.

SOMMARIO.

I. *Monaci nativamente soggetti all' ordinaria giurisdizione de' Vescovi. Canoni Calcedonensi sù questo punto. Motivi malignamente addotti da Giannone dell' esenzione conceduta a' Monaci da' sommi Pontefici.*

II. *Soggezione de' Monaci alla giurisdizione de' Vescovi comportava alcune native esenzioni dalla medesima.*

III. *Gravezze recate a' Monaci da' Vescovi: cagion della loro esenzione: esempio di essa nel quarto secolo nella contesa di Sant' Epifanio, e di San Girolamo con Giovanni Vescovo di Gerusalemme.*

IV. *Controversia tra i Monaci di Lerino, e il Vescovo di Frejus decisa nel Concilio di Arles in favor della libertà, ed esenzione di quelli.*

V. *Esenzione, e libertà de' Monaci nella Chiesa Africana dalla giurisdizione de' Vescovi esposte, e confermate ne' Concilj di Cartagine. Disposizioni di questi Concilj in favore de' Monaci imitate da i Vescovi di Francia. Monaci esentati dalla giurisdizione degli Ordinarj rimasi sottoposti all' autorità de' Primati, de' Metropolitani, e de' Sinodi Nazionali, o Provinciali.*

VI. *Decreti di San Gregorio Magno nel Concilio Romano in favore della libertà de' Monaci, e de' Monasterj.*

VII. *Monasterj di Monte Casino, e di Fulda nell' ottavo secolo esentati dal*

(a) *Habere solet Insula Abbatem Presbyterum, cuius juri & ipsi etiam Episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti, juxta exemplum primi Doctoris illius, qui non Episcopus, sed Presbyter extitit, & Monachus.* Beda lib. 3. hist. Angl. cap. 4.

ti dal Pontefice San Zaccaria dalla giurisdizione di tutti i Vescovi, e sottoposti immediatamente all' autorità della Sedia Apostolica.

VIII. *Esempj di somiglianti esenzioni nel* VII. *secolo concedute ad altri Monasterj. Diritto del Romano Pontefice di conceder questa esenzione a lui appartenente anche per le ragioni patriarcali sopra tutte le Provincie d' Occidente. Uso di questo diritto fatto da' Patriarchi Orientali. Monasterj sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi da' Patriarchi di Costantinopoli, e sottoposti alla loro immediata autorità.*

IX. *Cagioni del rilassamento della monastica disciplina nel* IX. *e* X. *secolo. Unione di più Monasterj in un corpo di Congregazione necessario riparo a questo rilassamento. Origine della Congregazione Cluniacense, ed esenzione del Monastero di Clugny dalla giurisdizione di tutti i Vescovi coll' immediata soggezione alla Sedia Apostolica.*

X. *Esenzione de' Monaci, e degli Ordini Regolari dall' autorità de' Vescovi necessaria all' osservanza monastica ne' corpi delle intere Congregazioni Religiose. Monaci, e Religiosi nelle funzioni Ecclesiastiche fuora del Chiostro, e nel reggimento dell' anime sottoposte alla cura de' Vescovi, soggetti tuttavia alla loro giurisdizione.*

I. SIccome non può mettersi in controversia, che i Monaci comunque vogliansi considerare, o nello stato semplice del Monachismo, o nel grado de' Cherici costituiti, furono nativamente soggetti all' ordinaria giurisdizione de' Vescovi, nelle cui Diocesi erano i Monasterj fondati; così ancora è cosa fuora di dubbio, che quanto da molti secoli in quà hanno gli Ordini monastici, e regolari conseguito di esenzione da questa ordinaria autorità de' Pastori delle Chiese, tuttociò convien loro in vigore di special privilegio. Al diritto, che aveano i Vescovi di soprantendere a i Monisterj in vigor della lor potestà, e di quella cura spirituale, che ad essi appartiene sopra tutta quella porzione di gregge loro assegnato, si aggiungeva una specialissima ragione della Chericìa de' Monaci, per la quale essi si rendeano specialmente sudditi all' autorità Vescovile. Questo diritto venne esposto, e dichiarato la prima volta nel Concilio di Calcedonia, dove nella VI. Azione in un Canone si dice: *Piacque, che nessuno fondi alcun Monastero senza consenso del Vescovo della Città, nè contro la volontà del Padrone della possessione: e che i Monaci di qualsivoglia Città, o Villaggio siano soggetti al Vescovo, nè s' impaccino importunamente negli affari Ecclesiastici, o pubblici, se per avventura non sarà loro ciò coman-*

dato per qualche causa necessaria dal Vescovo della Città [a]: e la disposizione di questo Sinodo Generale dell' anno CCCCLI. fu poi seguita da altri Concilj Provinciali in Occidente ne' seguenti tempi. A questo ancora si aggiungeva, che i Vescovi per lo più erano fondatori, e nudritori di Monasterj, e riputati comunemente Padri di essi, come dimostra il Tommasino [b]. Essendo per tanto cosa certa, che i Monaci furono nativamente soggetti alla giurisdizione de' Vescovi, rimane solamente da vedere, se il privilegio, per cui furono esentati da questa soggezione, fosse congruo, e ragionevole, e se tornasse così in vantaggio della disciplina monastica, come in pubblica utilità della Chiesa. Giannone solito a mirar con occhio livido tuttociò, che concerne i privilegj degli Ordini Regolari, e la potestà del Romano Pontefice, da cui tali privilegj son proceduti, benche quì non ne faccia parola, tenendo per cosa ferma, che in questi tempi non avessero ancora i Monaci alcuna esenzion conseguita; altrove nulladimeno assai chiaro spiega il suo sentimento, giudicando, che non per altra cagione fosse a' Monaci questa esenzion conceduta da i Romani Pontefici, se non per fargli a se Ligj. *Nè gli Abati, e' Monaci* [dic' egli in un luogo] *erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegj da' Pontefici Romani, i quali per avergli a se devoti, e ligj, dapoi lor concedettono* [c]: ed altrove vien da lui attribuita questa esenzione ad un' arte soprassina de' Papi, da loro inventata per accrescer la loro potenza, e distender la loro autorità appresso tutte le Nazioni Occidentali, e per acquistar difensori di questo potere, scrivendo, che gli Abati, e' Monaci *con facilità impetravano da' Romani Pontefici d' esser ricevuti sotto la protezion di S. Pietro, ed immediatamente sotto alla soggezion Pontificia, perche questa esenzione accresceva in gran parte la lor potenza, e portava grand' estenzione della loro autorità appresso tutte le Nazioni dell' Occidente* [d]: che *quindi nacque, che il Pontificato Romano acquistasse molti defensori della sua autorità, e potestà: poiche ottenendo i Monaci tanti privilegj, e prerogative, per conservarsegli erano obbligati di sostener l' autorità del concedente*

(a) Ἔδοξε μηδένα μὲν οἰκοδομεῖν μοναστήριον παρὰ γνώμην τῆς πόλεως Ἐπισκόπου, μήτε δὲ ἐν κτήμασι παρὰ γνώμην τοῦ δεσπότου τοῦ κτήματος, μήτε δὲ ἐκκλησιαστικοῖς ἢ δημοσίοις παρενοχλεῖν πράγμασι, εἰ μή πότε ἄρα ἐπιτρέπειεν διὰ χρείαν ἀναγκαίαν ἀπὸ τῆς πόλεως Ἐπισκόπου. Concil. Chalc. Act. VI.

(b) Vid. Thomassin. nov. & vet. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 26. num. 2. & 3. & cap. 27. num. 3. 4. & 5.

(c) Giannone tom. 1. lib. 3. cap. ult. §. 4. pag. 229.

[d] Giannone tom. 1. lib. 5. cap. ult. §. 2. pag. 375.

dente (*a*): che *questi ingrandimenti dello Stato Monastico portarono non solo a' Monaci grandi ricchezze, ma in conseguenza assai più alla Corte di Roma, ove finalmente vennero quelle a terminare* (*b*). Ma poiche gli par difficile di potere attribuir questi *tratti di Stato*, come ei li chiama (*c*), alla politica de' Santissimi Pontefici de' secoli più antichi, vuole che l'invenzione di questi privilegj di esenzione nel Monachismo non avesse fermo principio, che nell'ottavo secolo dal Pontefice Zaccaria, scrivendo, che *cominciarono egli è vero nel precedente secolo i Monasterj ad esenzionarsi dalla giurisdizione de' Vescovi, ma ciò, secondo narra Altaserra, non si usava che di radissimo. L'esempio, che in questo secolo diede Zaccheria col Monastero di Monte Casino fece, che gli altri di tempo in tempo si rendessero tutti esenti* (*d*). Ora il così scrivere, che altro è, se non dare alla tromba de' Protestanti, ed il far contrapunto alle loro cantilene contro la Chiesa Romana, attribuendo ad una ambiziosa politica de' Papi per accrescere il lor potere un necessario provvedimento preso per conservar la disciplina degli Ordini Monastici, e Religiosi introdotti nella Chiesa dallo spirito dell' Evangelio, moltiplicati, e cresciuti col consenso universale di tutti i Vescovi, e di tutto il Mondo Cristiano? Acciocche adunque gl' incauti Lettori non rimangano ingannati dalle maligne arti di costui è necessario di mostrare, che l'esenzione de' Monaci, e degl' Istituti Religiosi dalla giurisdizione de' Vescovi fu necessaria alla conservazione della monastica religiosa disciplina, e fu introdotta per gravissime cagioni riguardanti l'utilità della Chiesa, e lungo tempo prima del Pontificato di San Zaccaria.

II. Ma prima di venire alla discussione de' proposti punti conviene osservare, che sebbene i Monaci soggetti erano alla giurisdizione de' Vescovi ne' tempi antichi; contuttociò in molte cose andavano liberi, ed esenti dalla loro autorità. Primieramente erano liberi in quanto all' elezione del loro Abate, o Superiore, la qual dovea farsi da tutta la Congregazione de' Monaci, nè in quella potea impacciarsi il Vescovo, se non in quanto a lui apparteneva ordinare, e consagrar l' Abate eletto. Questa libertà fu nativa del Monachismo, ed essenziale alla forma della monastica disciplina: posciache fin da principio morto l' Abate usarono i Monaci del loro grembo eleggere il successore, o se nel loro Monastero non trovavano persona idonea a quest' ufficio, da qualche altro Monastero l'assumevano. E benche alcuna volta i Vescovi s' intrigassero in questa elezione, e se ne introducesse l' uso in qual-

(*a*) Ivi. [*b*] Ivi pag. 376. (*c*) Ivi pag. 375. (*d*) Ivi pag. 374.

in qualche Provincia ; ciò nulladimeno univerſalmente era vietato da i Canoni. Di queſta diſciplina cuſtodita nella Chieſa Africana ci rende teſtimonianza il Concilio Cartagineſe celebrato ſotto Riparato l'anno DXXXIV., diſponendo, che quando accade, che *gli Abati eſcano da queſto corpo, quelli che in luogo loro debbono eſſere ordinati ſi eleggano dal giudizio della Congregazione ; nè il Veſcovo preſuma alcuna coſa attribuirſi nell'ufficio di queſta elezione* [a]. Ma ciò era ſtato qualche tempo prima decretato dal Concilio di Cartagine celebrato ſotto Bonifacio l'anno DXXV.; anzi nel principio del quinto ſecolo, cioè, l'anno CCCCI. nel quinto Concilio Cartagineſe era ſtato vietato nel Canone XIII. a i Veſcovi ſotto pena di ſeparazion dal conſorzio Sacerdotale il promuovere al Chericato, e il coſtituir Superiori di un Monaſtero alcun Monaco di altro Monaſtero (*b*). S. Gregorio Magno rigido cuſtode de' Canoni ſcrivendo a Caſtoro Veſcovo di Rimini l'anno DXCII. correndo la x. Indizione proibì ſeveramente queſt' abuſo, che i Veſcovi s' impacciaſſero nell'elezione degli Abati, ordinando, che queſta ſi faceſſe da' Monaci, ed al Veſcovo non rimaneſſe altra parte, che quella di dover ordinare, e conſagrare l' Abate eletto per comun conſenſo della Congregazione [*c*]: e l' iſteſſa coſa ſcrive a Luminoſo Abate nello ſteſſo anno, dicendo non avere il Veſcovo altra giuriſdizione, che quella di ordinar l' Abate, che dal grembo del Monaſtero farà eletto da tutti i Monaci (*d*): la qual coſa nell'anno DXCIII. ſimilmente ordina ſcrivendo a Pietro Sottodiacono (*e*). Ma acciocche rimaneſſe inviolabile queſta libertà de' Monaci nella elezione del loro Abate, la confermò nel Concilio IV. Romano celebrato ſotto di lui l'anno DCI. nel meſe di Aprile, decretando ivi tra le altre coſe, che morto l'Abate di qualſivoglia Congregazione, o Monaſtero non ſi doveſſe eleggere alcun eſtraneo, ma uno dello ſteſſo Monaſtero dalla comun volontà de' Monaci eletto foſſe, il quale ſenza fraude, e ſenza venalità doveſſe dal Veſco-

(*a*) *Et quando ipſi Abbates de corpore exierint; qui in locum eorum ordinandi ſunt, judicio Congregationis eligantur : nec officium ſibi hujus electionis vindicet, aut præſumat Epiſcopus*. Concil. Carthag. ſub Reparato, apud Harduinum tom. 2. Concil. col. 1178.

(*b*) *Placuit, ut ſi quis de alterius Monaſterio receptum, vel ad Clericatum promovere volueris, vel in ſuo Monaſterio majorem Monaſterii conſtituere; Epiſcopus qui hoc fecerit, a cæterorum communione ſejunctus, ſua tantum plebis communione contentus ſit*. Concil. Carthag. v. can. 13.

(*c*) *Abbatem verò eidem Monaſterio non alium, ſed quem dignum moribus, atque aptum monaſticæ diſciplinæ communi conſenſu congregatio tota popoſcerit, te volumus ordinare*. S. Gregor. Magn. lib. 2. epiſt. 41. juxtà nov. ordin.

[*d*] *Illa videlicet ei juriſdictione relicta, ut in defuncti Abbatis locum alium, quem dignum communis conſenſus Congregationis elegerit, debeat ordinare*. S.Gregor. lib. 2. epiſt. 42.

[*e*] S. Gregor. lib. 2. epiſt. 43.

Vescovo consagrarsi ; e quando nel Monastero vacante non si trovasse Monaco idoneo all' ufficio Abaziale , dovessero i Monaci proccurar di eleggere , e di far consagrare alcuno di altro Monastero (*a*). Volle poi , che questo conciliar decreto fosse perpetuamente osservato da tutti i Vescovi (*b*) . Secondariamente aveano in questo i Monasterj nativa libertà dall' autorità de' Vescovi , che non era a questi permesso l' ordinare alla Cherìcla alcun Monaco per servigio della Diocesi senza consenso dell' Abate . Ciò primieramente fu stabilito nel Concilio III. di Arles tenuto sotto Ravennio Metropolitano della Provincia Arelatense l' anno CCCCLV. nella contesa, che ebbero Fausto Abate di Lerino , e poi Vescovo di Riez, con Teodoro Vescovo di Frejus Città della Gallia Narbonese (*c*) , indi nel Concilio di Agde celebrato l' anno DVI., dove anche fu proibito a i Vescovi il promuovere agli Ordini Ecclesiastici alcun Monaco pellegrino senza le testimoniali del proprio Abate [*d*] , e successivamente nel Concilio di Lerida Città della Spagna Tarragonese tenuto l' anno DXXIV. (*e*) , e finalmente l' istessa cosa ordina San Gregorio Magno nella pistola scritta a Senatore Abate [*f*] ; la qual disposizione non fu certamente privilegio , ma più tosto dichiarazione del diritto confermato , e dichiarato dallo stesso Santo Pontefice nell' allegato Concilio Romano [*g*] .

III. A riserva dunque delle cose sopraddette , benche prima dell' ottavo secolo fossero i Monasterj , e i Monaci generalmente soggetti alla giurisdizione de' Vescovi , non è però , che anche ne' secoli precedenti in alcun luogo , dove i Monaci erano da' Vescovi gravati , non fossero sot-

(*a*) *Defuncto autem Abbate cujusque Congregationis , non extraneus eligatur , nisi de eadem Congregatione , quem sibi propria voluntate concors fratrum societas elegerit ; & qui electus fuerit , sine dolo vel venalitate aliqua ordinetur . Quod si aptam inter se personam invenire nequeant , solerter sibi curent de aliis Monasteriis similiter ordinandum* . Constitutum S. Gregor. Pap. in appendice ad ejus epist. num. v. tom. 2. Operum juxà edit. PP. BB. col. 1294.

(*b*) *Hanc ergo scriptorum nostrorum paginam omni futuro tempore ab omnibus Episcopis firmam statuimus , illibatamque servari* . Ibid.

(*c*) Vid. Concil. Arelat. III. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 780.

(*d*) *Monachi etiam vagantes ad officium clericatus , nisi eis testimonium Abbas suus dederit , nec in Civitatibus , nec in Parœciis ordinentur ... Si necesse fuerit Clericum de Monachis ordinari , cum consensu & voluntate Abbatis præsumat Episcopus* . Concil. Agathens. Can. 27.

(*e*) *Pro Ecclesiæ utilitate , quos Episcopus probaverit in Clericatus officio , cum Abbatis voluntate debeant ordinari* . Concil. Ilerdense Can. 3.

(*f*) *Episcopum verò tollendi de eodem loco Monachum ad Ecclesiasticum Ordinem promovendum , vel pro aliqua quacumque causa , sine consensu Abbatis atque Presbyteri, habere licentiam prohibemus* . S. Gregor. Magn. lib. 13. epist. 8.

(*g*) *Nullumque Monachum sine testimonio , vel concessione Abbatis in aliqua Ecclesia teneat , vel ad aliquem promoveat honorem* . Constitutum S. Greg. Magn. loc. cit.

ſottratti dalla lor poteſtà, e non foſſe ſtimata ragionevole per tali cagioni queſta eſenzione. Illuſtre documento di ciò ne porge la famoſa conteſa, che ebbero Sant' Epifanio, e San Girolamo circa la fine del IV. ſecolo con Giovanni Veſcovo di Elia, o di Geruſalemme per l' ordinazione fatta dallo ſteſſo Sant' Epifanio di Paoliniano fratello di San Girolamo, e Monaco nel Monaſtero Bettelemitico ſoggetto a Giovanni Geroſolimitano. Circa l' anno CCCXC. trovandoſi quel Monaſtero privo di Sacerdoti, che poteſſero celebrare a' Monaci i divini miſterj, poiche ſebbene trovavanſi in quello Girolamo, e Vincenzo ambo Preti, ricuſavano queſti per modeſtia di eſercitar gli ufficj Sacerdotali [a], ed eſſendo que' Monaci in qualche diſcordia con Giovanni, dalla cui comunione cominciavano ad aſtenerſi [b], avvenne che S. Epifanio Veſcovo di Salamina in Cipro, il quale avea in Paleſtina nel Monaſtero di Ebron detto di Eleuteropoli profeſſata vita monaſtica, come narra Sozomeno [c], nell' anno CCCXC. dopo aver celebrata la Paſqua nella ſua Chieſa, per cauſa di divozione portoſſi in Geruſalemme, ed avendo ivi incontrata qualche differenza con Giovanni Geroſolimitano caduto nell' animo del ſanto vecchio in ſoſpetto degli errori di Origene; ritiratoſi poſcia nel Monaſtero di Bettelemme, ed indi in quello di Eleuteropoli poche miglia diſtante, andarono ivi a trovarlo alcuni Monaci Bettelemiti, a preghiere de' quali egli ordinò prima Diacono, e poi Sacerdote Paoliniano fratello di San Girolamo, che da Giovanni era ſtato ordinato Sottodiacono, e lo ſpedì con ſue lettere al Monaſtero di Bettelemme [d]. Di queſta ordinazione ne fece alti riſentimenti Giovanni, riputando offeſa la ſua giuriſdizione, e violati manifeſtamente i Canoni, perſeguitando que' Monaci, e facendogli eſiliare: di che fortemente ſi maravigliò San Girolamo, perche eſſendo Giovanni Monaco, e vantandoſi di tenere una Cattedra Apoſtolica, così acerbamente contro i Monaci la prendeſſe [e]. Ma conſiderata la coſa in ſe ſteſſa certamente non può negarſi, che nell' ordinazione di Paoliniano furono violati tutti i Canoni Niceni, Antiocheni, Sardicenſi,

[a] *Cùm enim vidiſſem, quia multitudo ſanctorum fratrum in Monaſterio conſiſteret, & ſancti Presbyteri Hieronymus & Vincentius propter verecundiam & humilitatem nollent debita nomini ſuo exercere ſacrificia &c.* S. Epiphan. epiſt. ad Joannem Hieroſolymit. a S. Hieronym. latinè reddita, inter Hieronymianas 110. aliàs 60.

[b] *Communionis quoque tuæ cœperunt habere diſcordiam.* S. Epiphan. epiſt. cit.

[c] Sozomen. hiſt. Eccleſ. lib. 6. cap. 32.

[d] Epiſt. S. Epiphan. cit. S. Hieronym. epiſt. 38. ad Pammachium, aliàs 61. & epiſt. 39. ad Theophil. Alexandr. aliàs 62.

[e] *Monachus, proh dolor! Monachis & minatur & impetrat exilium: & hoc Monachus, Apoſtolicam Cathedram habere ſe jactans.* S. Hieronym. epiſt. cit. ad Theophil. Alexandr.

censi, e Costantinopolitani recentissimi a questo fatto, i quali tutti vietano sotto pena di deposizione a i Vescovi l'ordinare alcuno nelle Diocesi altrui senza consenso del proprio Vescovo, e dichiarano irrita una tale ordinazione (a). Ma nulladimeno fu difesa da Sant'Epifanio, e da San Girolamo, e non per altra ragione, se non perche Paoliniano era Monaco, e perche il Monastero, in cui egli fu ordinato, non era compreso nella Provincia di Giovanni Vescovo di Gerusalemme. *In niente*, scrisse Sant'Epifanio al medesimo Giovanni, *ti abbiam recato nocumento, nessuna ingiuria ti abbiam fatta, nè alcuna cosa abbiamo da te violentemente estorta. In un Monastero di Fratelli, e di Fratelli pellegrini, i quali niente debbono alla tua Provincia, abbiamo ordinato un Diacono; e dappoiche egli ministrò in quest' ordine l'abbiamo ordinato Prete* [b]. Seguita poi il Santo Padre a narrar le cagioni, che lo mossero a questa ordinazione, tra le quali era la necessità, che avea il Monastero Bettelemitico di Sacerdoti, che a que' Santi Monaci i sagri misterj celebrassero, e le istanze, che gli erano state fatte da' medesimi Monaci di promuovere al Sacerdotal grado Paoliniano, benche ripugnante per la sua umiltà. Indi soggiunge, che dopo quest' ordinazione scrisse agli stessi Monaci Bettelemiti, riprendendogli posciache non gli aveano prima scritto sopra queste loro necessità, nè gli avessero proposta l'ordinazione di alcuno essendo capitata loro l'opportunità, avendo egli udito da un anno innanzi, che molti di essi si lamentavano di non aver Sacerdoti, che amministrasser loro i Sagramenti, e che tutti giudicavano degno di questo grado Paoliniano, ed attestavano, che la sua ordinazione sarebbe tornata in grande comune utilità del Monastero [c]: e finalmente dopo aver detto, che queste cose erano state operate per impulso di quella carità, la quale ei credea, che Giovanni dovesse serbar verso di lui, conchiude, che di questa ordinazione non avea Giovanni alcuna occasione di dolersi; posciache egli avea ordinato Paoliniano *nel Monastero, e non in alcuna Parrocchia*, *che*

[a] Concil. Nicænum Can. 17. Antiochen. Can. 13. Sardicen. Can. 19. Constantinopolit. Can. 2.

[b] *Nihil tibi nocuimus, nihil injuriæ fecimus, nec quicquam violenter extorsimus. In Monasterio fratrum, & fratrum peregrinorum, qui Provinciæ nihil tuæ deberent ... ordinavimus Diaconum: & postquam ministravit, rursum Presbyterum*. S Epiphan. epist. cit.

[c] *Post hæc scripsimus ad sanctos Presbyteros Monasterii, & cæteros fratres: & increpavimus eos, quare non scripsissent super eo, cùm ante annum multos eorum queri audissem, cur non haberent, qui sibi Domini sacramenta conficerent, & illum omnes suo poscerent testimonio, & grandem utilitatem in commune Monasterii testarentur: quare tum reperta opportunitate non scripsissent nobis, neque super ordinatione ejus aliquid proposuissent*. S. Epiphan. loc. cit.

che a lui fosse soggetta [a]. Or qui è da notarsi, che non ostante che il Monastero Bettelemitico situato fosse dentro la Diocesi di Giovanni Gerosolimitano, e che Paoliniano Monaco di esso fosse stato ordinato Sottodiacono da lui, e per conseguenza come generato spiritualmente fosse suo suddito, e figlio; contuttociò Sant' Epifanio distinguendo il Monastero dalla Parrocchia, cioè dalla Diocesi di Giovanni, e dichiarando, che i Monaci Bettelemiti non avean niente che fare colla Provincia del Vescovo Gerosolimitano, ci dà chiaramente a conoscere aver egli stimato, che quel Monastero, e que' Monaci non erano compresi sotto la sua giurisdizione, quantunque fossero nella sua Diocesi, e che perciò non avean luogo in questo caso i Canoni, che proibivano le ordinazioni fatte da un Vescovo nelle Diocesi altrui; cosicche richiedendo la necessità, e la carità, che quel Monastero fosse provveduto di alcun Sacerdote, non potesse questo a petizione de' Monaci essere ordinato da qualunque Vescovo. Nè dove il Santo dice, che egli avea ordinato Paoliniano *nel Monastero*, *non nella Parrocchia soggetta al Vescovo di Gerusalemme*, può intendersi, che egli parlasse del Monastero di Eleuteropoli, che era sotto la Diocesi di altro Vescovo: posciache primieramente benche in questo Monastero fosse ordinato Paoliniano, questi però era Monaco Bettelemitico, e per servizio spirituale del Monastero di Bettelemme fu ordinato. Secondariamente molto male a proposito averebbe distinto il Monastero dalla Parrocchia, e averebbe dovuto dire, che egli avea ordinato Paoliniano nella Parrocchia del Vescovo di Eleuteropoli [se pure quella Città avea allora Vescovo, e non era sottoposta al Gerosolimitano], e non in quella del Vescovo di Elia, o di Gerusalemme. In terzo luogo non sarebbono stati meno violati i Canoni da Sant' Epifanio ordinando Paoliniano nella Diocesi del Vescovo di Eleuteropoli, che ordinandolo nella Diocesi del Vescovo di Gerusalemme, se egli non avesse stimato, che anche quel Monastero andasse esente dalla giurisdizione del Vescovo Eleuteropolitano. Del medesimo sentimento fu ancora San Girolamo, il quale non solamente fu presente a questo fatto, ma lo approvò, e lo difese, e tradusse dal greco in latino circa l' anno CCCXCV. questa lettera di Sant' Epifanio.

IV. Altro nommeno illustre esempio di questa esenzione ci somministra la contesa tra Fausto Abate del Monastero di Lerino, e Teodoro

(a) *Hæc ita acta sunt, ut loquutus sum, in charitate Christi, quam te erga parvitatem nostram habere credebam*: QUANQUAM IN MONASTERIO ORDINAVERIM, ET NON IN PAROECIA, QUÆ TIBI SUBJECTA SIT. S. Epiphan. loc. cit.

doro Vescovo di Frejus decisa nell' anno CDLV. dal Concilio di Arles. Sant' Onorato fondatore del Monastero di Lerino da principio pattuì con Leonzio Vescovo di Frejus, nella cui Diocesi era allora quell' Isola, che tutti i Cherici, e i Ministri dell' Altare de' Monaci Lerinensi non fossero ordinati se non o dall' istesso Vescovo, ovvero da altri, cui da lui fosse permesso l' ordinargli, e che dal medesimo Vescovo riceverebbono il crisma; ma che tutta l' altra moltitudine de' Monaci laici dipendesse unicamente dall' Abate. Morto Leonzio nell' anno CDXXXII. ed essendo stato a lui sostituito Teodoro, che pure era stato Monaco, e Abate dell' Isole Stechadi (*a*) adiacenti alle spiagge tra Marsilia, e Frejus, costui non volendo contenersi tra' limiti de' patti stabiliti col suo antecessore tentò di stender la sua autorità sopra tutto il Monastero; ma resistendogli fortemente Fausto Abate, ancorche minacciato fosse della scomunica, questa contesa distrasse in varie parti i Vescovi Comprovinciali, altri stando dalla banda di Teodoro, altri dal partito de' Monaci, fino a tanto che per sopir questa discordia Ravennio Metropolitano raunò in Arles il Concilio Provinciale nel sopraddetto anno CDLV., come portano gli atti pubblicati dal Sirmondo. Discussa questa controversia nel Sinodo, i Padri di unanime consenso decretarono, che Teodoro non si usurpasse sopra quel Monastero maggior autorità di quella, che si era attribuita il suo antecessore Leonzio, cioè, *che i Cherici, e i Ministri dell' Altare non fossero ordinati se non da lui, o da altri, a cui esso avesse ingiunta l' ordinazione: che non potessero i Monaci ricevere il crisma se non da lui: che da lui confermati fossero i Monaci Neofiti: che i Cherici forastieri non si ammettessero da' Monaci nè alla comunione, nè al ministero senza suo precetto; ma tutta la moltitudine laica del Monastero appartenesse alla cura dell' Abate, nè sopra di quella si arrogasse il Vescovo alcuna autorità, nè presumesse ordinar Cherico alcuno di essa, se non a richiesta dell' Abate* (*b*): soggiungendo i Padri, questo decreto esser *pieno di ragione, e di religione, che i Cherici riguardino all' ordinazion del Vescovo colla debita soggezione, e che tutta l' altra moltitudine de' Monaci lai-*

(*a*) Isles de Jerès.

(*b*) *Hoc tamen sibi tantummodo vindicaturus, quod decessor suus sanctæ memoriæ Leontius Episcopus vindicaverat: idest, ut Clerici, atque altaris ministri a nullo nisi ab ipso, vel cui ipse injunxerit, ordinentur: chrisma nonnisi ab ipso speretur: Neophyti si fuerint, ab eodem confirmentur: peregrini Clerici absque ipsius præcepto in communionem, vel ad ministerium non admittantur; Monasterii verò omnis laica multitudo ad curam Abbatis pertineat: neque ex ea Episcopus sibi quidquam vindicet, aut aliquem ex illa Clericum, nisi Abbate petente, præsumat.* Concil. Arelat. III. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 780.

ci appartenga ALLA SOLA, E LIBERA ORDINAZIONE, E DISPOSIZIONE DELL' ABATE PROPRIO, *che essa si averà eletto* (a). In questo Sinodo adunque furono distinti i Monaci cherici, da i Monaci laici, e riservata al Vescovo la giurisdizione sopra i Cherici per quello, che riguarda la loro ordinazione, furono del tutto dichiarati esenti da quella i Monaci laici: ed ecco un capo ben grande di esenzione accordata a i Monaci nel quinto secolo.

V. Ma molto più ampia era l'esenzione, che per antico costume godevano nel principio del sesto secolo i Monaci in Africa, come apparisce dagli atti del Concilio Cartaginese celebrato sotto Bonifacio Primate di Cartagine l'anno DXXV. coll' intervenimento de' Vescovi di tutte le Provincie dell' Africa, dove fu letto, e lodato il decreto del Sinodo Arelatense. Da questi atti siamo istruiti, che i Monasterj di Africa erano del tutto liberi dalla giurisdizione ordinaria de' Vescovi, nelle cui Diocesi eran fondati, ed era in arbitrio de' Monasterj, e degli Abati, pretermesso il Vescovo Diocesano, cercar la protezione, o, come essi dicevano, la consolazione di altro Vescovo anche lontano, ad effetto, che i Monaci fossero da quello ordinati: anzi tal Monastero vi era, come l' Adrumetino, il quale, pretermesso il Vescovo di quella Città, non ebbe mai altri Monaci Preti, se non quelli, che erano ordinati da i Vescovi oltramarini (b). Avendo per tanto Liberato Vescovo della prima Sede della Provincia Bizacena, cioè a dire, Metropolitano di quella Provincia secondo il costume della Chiesa Africana, tentato di torre questa libertà, e ridurre sotto la sua giurisdizione un Monastero fondato nella sua Diocesi, il quale liberamente da' Monaci era stato posto sotto la protezione del Primate di Cartagine, salva però sempre la libertà del loro arbitrio da difendersi in ogni occasione [c], ed avendo minacciato di scomunicare que' Monaci, Pietro che n' era Abate ricorse a Bonifacio Vescovo di Car-

(a) *Hoc enim & rationis & religionis plenum est, ut Clerici ad ordinationem Episcopi debita subjectione respiciant: laica verò omnis Monasterii Congregatio* AD SOLAM, AC LIBERAM ABBATIS PROPRII, QUEM SIBI IPSA ELEGERIT, ORDINATIONEM, DISPOSITIONEMQUE PERTINEAT. Ibid.

(b) *Nam & de Adrumetino monasterio nullo modo silere possumus, qui prætermisso ejusdem Civitatis Episcopo, de transmarinis partibus sibi semper Presbyteros ordinaverunt, idest, Valentinum, Epiphanium, Victorianum, & Paulum*. Epist. seu libellus Petri Abbatis lect. in Concil. Carthagin. sub Bonifac. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 1087.

(c) *Et quousque proprium Episcopum concedente Domino hac sancta Ecclesia Carthaginiensis haberet, sustinuimus ..... Ad quam, salva libertate arbitrii nostri, quam semper Deo protegente habemus defendendam, confugium fecimus*. Libell. Petri Abbatis loc. cit.

Cartagine, e Primate di tutta l'Africa, esponendogli le antiche libertà, ed esenzioni, che godevano i Monasterj in quella Regione da i Vescovi delle Diocesi dove eran fondati, e particolarmente il suo, il quale benche in mancanza del Vescovo di Cartagine, alla cui protezione si era commesso, avesse richiesta l'assistenza di Bonifacio Vescovo di Graziano, che teneva allora la prima Sede nella Provincia Bizacena, acciocche fino a tanto che concedesse il Signore alla Chiesa di Cartagine il Vescovo ordinasse i Monaci, che doveano a i loro fratelli celebrare i divini misterj; ma che questo provvedimento fu a tempo, non in guisa, che morto quel Primate il successor di lui avesse ne' Monaci alcuna licenza, come l'hanno i Superiori ne' sudditi; nè si erano mai soggettati alle Plebi, o a' Vescovi vicini, aspettando solamente la libertà della Chiesa di Cartagine [a]. Considerate adunque da i Padri di questo Concilio Generale dell' Africa le ragioni esposte da Pietro Abate, ed esaminati ancora altri documenti, e particolarmente il decreto del Sinodo Arelatense, decretarono, che tutti i Monasterj dovessero rimanere, siccome sempre erano stati, del tutto, e in qualsivoglia modo liberi dalle condizioni de' Cherici, e che dovessero piacere solamente a Dio, ed a se stessi (b). Così adunque lasciata a i Monaci la libertà di farsi ordinare da chiunque Vescovo fosse loro piaciuto, furono dichiarati esenti dalle condizioni chericali, cioè, da quella soggezione, che hanno i Cherici a i proprj Vescovi. Questo medesimo decreto fu in parte confermato, e in parte esposto, e moderato in quanto alla libertà delle ordinazioni nell' altro Concilio di Cartagine tenuto sotto Reparato Primate dell' Africa l' anno DXXXIV., dove fu determinato, che intorno al Monastero dell' Abate Pietro retto allora dall' Abate Fortunato rimanessero inviolate quelle cose, che erano state decretate nel Concilio Universale Africano tenuto sotto Bonifacio: in quanto agli altri Monasterj godessero anch' essi pienissi-

 ma

[a] *In absentia enim Sacerdotis Carthaginiensis Ecclesiæ de proximo Bonifacium Gratianensem sanctum Episcopum primæ Sedis Provinciæ Byzacenæ petiimus; ut quandiu huic sanctæ Ecclesiæ Carthaginiensi Rectorem Dominus concessisset, nobis, qui divina ministeria celebrarent, ordinaret. Quod & factum est: ita tamen, ut defuncto Primate, non successor plebis illius aliquam in nobis haberet licentiam, sicut est moris in subditis. Sed neque plebi nos vicinæ aliquando subjecimus, aut Episcopis vicinis, aut interventori Ecclesiæ, quæ proxima est nobis; expectantes, ut diximus, sanctæ hujus Ecclesiæ Carthaginiensis libertatem*. Libellus alius Petri Abbatis in Concil. Carthag. sub Bonifac. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 1084. & 1085.

(b) *Erunt igitur omnia omninò monasteria, sicut semper fuerunt, a conditione Clericorum modis omnibus libera, sibi tantum, & Deo placentia*. Concil. Carthag. sub Bonif. apud Harduin. loc. cit. col. 1090.

ma libertà, ofservati i limiti prefcritti da i loro Concilj in quefte cofe folamente: che qualunque volta vorranno, che fieno ordinati Cherici i loro Monaci, o dedicati i loro Oratorj, il Vefcovo, nella cui Plebe, o Citta è fituato il Monaftero, adempia a quefti ufficj, falva la libertà de' Monaci, cosicche fuora di quefta ordinazione nefsuna autorità fi attribuifca il Vefcovo fopra di loro, nè li foggetti alle condizioni, o alle angarie chericali: non collochi alcun Vefcovo in alcun Monaftero la Cattedra, o ve la tenga fe ve l' avea: non vi faccia alcuna ordinazione benche leggerifsima, falvo de' Cherici, fe i Monaci ve la vorranno avere: in morte deg'i Abati non s' ingerifca in nefsuna maniera nell' elezione de' fuccefsori, ma quefta fi faccia da i foli Monaci: fe alcuna contefa accaderà tra i Monafterj fia terminata per giudizio degli altri Abati in un loro Concilio, e fe perfevererà lo fcandalo della contefa fi riportino le caufe de' Monafterj al giudizio de' Primati di ciafcheduna Provincia (a). Quefti documenti del quarto, quinto, e fefto fecolo concernenti la libertà, e l' efenzione de' Monaci dall' ordinaria giurifdizione de' Vefcovi fenza alcuno intervenimento de' Romani Pontefici fa chiaramente conofcere, che il fottrarre i Monafterj, ed i Monaci dall' autorità de' Diocefani non fu invenzione de' Papi, come vorrebbe dare ad intender Giannone, ma un neceffario lodevole provvedimento ftimato da' Padri conducente al profitto de' Monaci, e prefo da' Vefcovi fteffi ne' Sinodi per quiete dell' Iftituto monaftico, acciocche i Religiofi pacificamente ferviffero al Signore, e riputato per quefto pieno di ragione, e di religione. Quindi per le fteffe cagioni i Vefcovi di Francia emularono il zelo de' Vefcovi Africani nel privilegiare i Monaci, ed efentarli da quelle fogge-

[a] *De monafterio Abbatis Petri, ubi nunc Fortunatus Abbas conftitutus eft, quæ temporibus fanctæ memoriæ Bonifacii in univerfali Concilio nobis etiam præfentibus acta funt, inconvulfa permaneant. Cetera verò monafteria etiam ipfa libertate pleniffima perfruantur: fervatis limitibus Conciliorum fuorum in hæc dumtaxat, ut quandocumque voluerint fibi Clericos ordinare, vel oratoria monafteriis dedicare; Epifcopus, in cujus plebe, vel Civitate locus Monafterii confiftit, ipfe hujus muneris gratiam compleat, falva libertate monachorum: nihil in eis præter hanc ordinationem vindicans, neque Ecclefiafticis eos conditionibus, aut angariis fubdens. Oportet enim in nullo monafterio quemlibet Epifcopum cathedram collocare; aut qui fortè habuerint, habere: nec aliquam ordinationem, quamvis leviffimam facere, nifi Clericorum, fi voluerint habere: effe enim debent monachi in Abbatum fuorum poteftate. Et quando ipfi Abbates de corpore exierint, qui in loco eorum ordinandi funt, judicio congregationis eligantur: nec officium fibi hujus electionis vindicet, aut præfumat Epifcopus. Si qua verò contentio, quod non optamus, exorta fuerit, ut ifta Abbatum aliorum concilio, five judicio finiatur: aut fi fcandalum perfeveraverit, ad Primates cujufcumque Provinciæ univerfæ caufæ monafteriorum adjudicandæ perducantur &c.* Concil. Carthag. fub Reparat. apud Harduin. tom. 2. Concil. col. 1177. & 1178.

ſoggezioni, che aveano i Cherici verſo il loro Paſtore. Così Audoberto Veſcovo di Parigi l'anno DCXLVII. eſentando il Monaſtero Foſſatenſe di San Mauro vicino all'iſteſſa Città dalle condizioni chericali, diede vigore al ſuo privilegio coll'autorità del Concilio di Cartagine tenuto da San Bonifacio (*a*). Del medeſimo eſempio ſi valſero nell'anno DCLVIII. Landerico Veſcovo Pariſienſe nell'eſentare il Monaſtero di San Dioniſio (*b*), e Berteſrido Veſcovo di Amiens nel privilegio conceduto l'anno DCLXIV. al Monaſtero di Corbie (*c*). Or queſte eſenzioni non ebbero altra mira, che la quiete de' Monaci, acciocchè liberi dall'autorità de' Veſcovi non ſoffriſſero perturbamento nella monaſtica diſciplina. Nè già noi pretendiamo perciò, che in tutti i luoghi acquiſtaſſero in queſti tempi i Monaci eſenzione dall'ordinaria autorità de' Veſcovi Dioceſani, che anzi ſappiamo, che rimaſero più ſecoli dappoi in moltiſſimi luoghi a quella ſoggetti; ma a noi baſta di far vedere l'origine di queſta eſenzione aſſai più antica, e lontana di quello, che Giannone ci rappreſenta, e le cagioni di eſſa molto diverſe da quelle, che coſtui s'infinge. Nè tampoco è noſtro penſiero, che per quelle eſenzioni, che nella Chieſa di Africa, ed in altre ancora andarono di mano in mano acquiſtando i Monaſterj, diveniſſero per queſto eſenti dall'autorità Veſcovile: conciosſiachè ſebben ſottratti furono dagli Ordinarj de' luoghi, rimaſero contuttociò ſottopoſti all'autorità de' Primati, e de' Metropolitani, ed alla poteſtà de' Sinodi, o Provinciali, o Nazionali. Ma diciamo bensì, che ſe poterono per oneſte, ed Eccleſiaſtiche cagioni ſottratti dall'autorità ordinaria de' Dioceſani ſoggettarſi immediatamente all'autorità de' Primati, e de' Metropolitani, per le ſteſſe cagioni ancora poterono giuſtamente eſentarſi dalla giuriſdizione de' Metropolitani, e farſi immediatamente ſoggetti all'autorità del Romano Pontefice, e della Sedia Apoſtolica.

VI. A i

(*a*) *Contulit idem Præſul Audobertus S. Baboleno privilegium ſuæ auctoritatis, ut tam ipſe, quàm ſucceſſores, liberi, & ſecuri ab inquietudine tam Eccleſiaſticorum, quàm Laicorum ibidem manere poſſent. Si quis verò contra Patrum ſtatuta eum feciſſe cauſatur, legat canones a ſancto Bonifacio Carthaginenſi Epiſcopo, & aliis Epiſcopis factos ... Et inveniet quòd monaſteria, in quibus regulariter vivitur, libera eſſe debeant ab omni infeſtatione Epiſcoporum, & Clericorum.* Vita S. Baboleni Abbatis Foſſatenſis, apud du Cheſn. tom. I. Scrip. Franc.

(*b*) *Quamquam ſancta Carthaginenſis Synodus facta a beatæ memoriæ Domino Bonifacio, ejuſque ſucceſſoribus, non prohibeat Monachos ſub privilegio proprio vivere.* Privileg. libertatis Monaſter. S. Dionyſ. conceſſum a Landerico Epiſcop. Pariſien.

(*c*) *Licet ſancta Carthaginenſis Synodus a bonæ memoriæ Bonifacio, ejuſque Coepiſcopis facta, vel ipſius Sacerdotis epiſtola ad Liberium* [Liberatum] *porrecta non prohibeant Monachos ſub privilegio proprio reſidere.* Privilegium libertatis Monaſterio Corbejenſi conceſſum a Berteſrido Epiſcopo Ambianenſi. Ibidem.

VI. A i documenti del sesto secolo può aggiunger si il decreto di San Gregorio Magno fatto nel Concilio Romano tenuto il primo anno del settimo secolo, del qual decreto Giannone così favella: *Se sono veri gli atti del Concilio, che si narra aver tenuto San Gregorio in Roma nell' anno* DCI. *in favore de' Monaci* [a]. Ma chi ha mai dubitato della sincerità, e verità di questi atti, cosicche Giannone possa metterg!i in forse, dicendo, se sono veri? Che cosa contengono essi, che non sia conforme ad altre lettere di San Gregorio da noi sopra citate? Quale argomento reca egli, onde si possa mettere in dubbio la loro sincerità? I più severi, ed intemperanti Critici delle Opere di San Gregorio niente han trovato che dire sopra la verità di questo Concilio, o Costituto che si chiami di questo Santo nel Concilio Romano, collocato dopo il registro delle sue lettere in tutte l' edizioni delle Opere, che di lui abbiamo. E basta dire, che fu lasciato intatto da Casimiro Udino per rimaner persuaso, che non siavi da opporgli neppur l' ombra, non che il sospetto di falsità. Ma dispiacendo forse a Giannone fiero nemico del Monachismo, che egli da questo tempo conseguisse la libertà dalla giurisdizione de' Vescovi, e la conseguisse per dichiarazione di un Pontefice, in cui ben conosce non poter cader sospetto di ambizioso disegno di dilatare il suo potere, cerca insinuar ne' Lettori delle sospezioni sopra la sincerità di questi atti. Ma non recando egli alcuna neppur leggera cagione di dubitarne, convien da lui stesso vedere, che cosa in favore de' Monaci fu decretata da San Gregorio in quel Concilio. Dice egli adunque, *che fu in quello stabilito, che i Monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro Abate, e di scegliere un Monaco della lor comunità, o d' un altro Monastero: che i Vescovi non potessero trar Monaci da un Monastero per fargli Cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d' un altro Monastero, senza il consenso dell' Abate*. Ma queste libertà erano state già lungo tempo conseguite da' Monaci; anzi furono, per così dire, native col Monachismo, ed erano state sposte, e dichiarate dallo stesso San Gregorio prima del Concilio Romano del DCI. *Che i Vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de' Monasterj, nè celebrar l' ufficio solenne nella Chiesa de' Monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione*. Ma anche queste esenzioni erano state prima concedute da San Gregorio Magno al celebre Monastero de' SS. Giovanni, e Stefano di Classe distante tre miglia da Ravenna, come apparisce dalla pistola da lui scritta a Ravennio Vescovo di Ravenna corrente la prima

(a) Giannone tom. 1. lib. 4. cap. ult. §. 2. pag. 202.

ma indizione, cioè, l'anno DXCVIII. [a], e nel Concilio Romano, cui intervennero coll'istesso Ravennio molti altri Vescovi, le distese a tutti i Monaci, consentendo volentieri i medesimi Vescovi nelle libertà a i Monaci concedute, e sinodalmente sottoscrivendole (b): e dal medesimo San Gregorio sappiamo, che le cagioni, le quali lo mossero a concedere a i Monasterj queste libertà, furono i molti aggravj, che da alcuni Prelati si facevano a i Monaci in pregiudizio della loro religiosa quiete (c).

VII. Da questo decreto di San Gregorio sembra che si possa raccorre, che i Monasterj almeno d'Italia, oppure della Provincia Romana immediatamente sottoposta al diritto Metropolitico del Romano Pontefice, esentati dall'ordinaria autorità de' Vescovi rimanessero immediatamente soggetti alla Sedia Apostolica. E benche il Padre Tommasino sia di sentimento, che avanti il Pontificato di San Zaccaria nessun Monastero era stato riserbato all'immediata giurisdizione della santa Sede (d); contuttociò, come appresso dimostreremo, anche prima di Zaccaria si trovano Monasterj riserbati alla sola autorità della Sedia Apostolica. Il nostro Giurisconsulto vuole anch'egli, fondato sopra Lione Ostiense, che il primo esempio di questa esenzione fosse dato da Zaccaria pe'l Monastero di Monte Casino (e): ma la narrazione di questo Storico non si oppone a quanto abbiamo detto dell'esenzione conceduta a' Monaci lungo tempo prima da San Gregorio. Narra Lione Ostiense, che Petronace ristoratore di quel Monastero, del quale fu Abate dal DCCXX. fino all'intorno del DCCL. (f), fu anche il primo, che ricevè dal Pontefice San Zaccaria il privilegio, che il Monastero di Monte Casino, e tutti gli altri Monasterj inferiori, o Grancie a quello appartenenti, in qualsivoglia parte fossero, sottratti dalla giurisdizione di tutti i Vescovi rimanessero soggetti immediatamente alla sola autorità de' Romani Pontefici [g]. Quì però conviene

(a) D. Gregor. lib. 8. regest. epist. 15. juxta novum ordinem.

(b) *Libertati Monachorum congaudemus, & quæ nunc de his statuit beatitudo vestra firmamus*. Constitutum S. Gregorii Magni in Concil. Roman.

(c) *Quia in plurimis Monasteriis multa a Præsulibus præjudicia, atque gravamina Monachos pertulisse cognovimus*. Ibid.

(d) Thomassin. vet. & nov. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 30. num. 9.

(e) Giannone t. 1, l. 5. c. ult. §. 2. pag. 374.

(f) Vid. Angelum de Nuce in Notis ad Chronic. Cassinen. Leonis Ostien. lib. 1. cap. 3. ex causi Chronologic. &c.

(g) *Ab hoc etiam Papa sanctissimo prædictus Abbas privilegium primus accepit, ut hoc Monasterium cum cellis omnibus ad se pertinentibus ubicumque terrarum constructis, ob honorem, ac reverentiam sanctissimi patris Benedicti, ab omnium Episcoporum dicione sit liberum; ita ut nullius juri subjaceat, nisi tantum Romani Pontificis*. Leo Ostien. in Chronic. Cassin. lib. 1. cap. 4.

viene osservare, che essendo stato il Monastero di Monte Casino devastato, e distrutto da i Longobardi in tempo di Pelagio II. predecessore di San Gregorio Magno, come oltre Lione Ostiense narra il Bibliotecario, dicendo che fuggiti a Roma que' Monaci, per concessione di Pelagio fondarono un Monastero vicino al Patriarchio di San Giovan Laterano, dove dimorarono per lo spazio di cxxx. anni fino a che fu rinnovato il Monastero Cassinense (*a*), rimase questo così distrutto, e privo di Monaci dal Pontificato di Pelagio II. fino a quello di Gregorio II. o III., per lo spazio chi vuole di cento quarant'anni in circa (*b*), chi di cento trenta (*c*). Quindi è, che nel decreto di San Gregorio Magno non potè comprendersi l' Abbadìa, e il Monastero di Monte Casino, il quale allora era distrutto, e che perciò Petronace fu il primo degli Abati Cassinensi, cui fosse conceduta questa esenzione: conciossiacosache tutti gli Abati, che gli precederono, ressero quel Monastero prima di San Gregorio Magno. Ma in qual anno fosse conceduto da Zaccaria questo privilegio a quel Monastero Lione Ostiense no'l dice, nè si può raccorre dalle lettere Pontificie, che lo contengono: posciache sebben queste segnate sono colla prima indizione, la qual correa l' anno settimo del Pontificato di Zaccaria, e DCCXLVIII. di Cristo; nulladimeno portando la data nel primo anno di questo Pontefice, nel qual anno correa l' indizione x., queste cose discordano talmente fra loro, che non v' ha alcuna via di conciliarle, e se non si volesse credere scorso errore nelle note numerali potrebbono render sospetto il privilegio, come lo rendettero sospetto al Cardinal Baronio (*d*), al Boschio, ed al Gallonio. Tuttavia non pare, che possa negarsi fede a Lione Ostiense: tantopiù, che per attestato dell' Abate Don Angiolo della Noce l' autografo stesso conservasi nell' Archivio Cassinese (*e*). Ma checchesia di questo privilegio, certissimo è, che un simile fu conceduto dallo stesso Pontefice Zaccaria ad istanza di San Bonifacio Arcivescovo di Magonza, Apostolo della Germania, e glorioso Martire, l' anno di Cristo DCCLI. pe 'l Monastero di Fulda: il qual privilegio, in cui viene esentato quel Monastero dalla giurisdizione di tutti i Vescovi, e sottopone immediatamente alla sola autorità

[*a*] Leo Ostien. lib. 1. cap. 2. Anast. in vita Pelagii II.

(*b*) Mabillonius secul. III. Benedictin. part. 1. pag. 595.

[*c*] Angelus de Nuce loc. cit.

(*d*) Vid. Baron. ad annum 748. num. 16.

(*e*) Vid. Angelum de Nuce in Not. ad Chronic. Leon. Ostien. ad cap. 4. lib. 1. num. 17.

rità della Sedia Apoſtolica (a), fu confermato dal Re Pipino col conſenſo de' Veſcovi, e degli Ottimati di Francia in una pubblica Raunanza (b): tanto erano lungi i Principi, e i Veſcovi dall' inſoſpettirſi della poteſtà del Papa per queſte eſenzioni, che anzi per renderle più ferme, e più ſtabili, colla loro autorità, e col loro conſenſo riſpettivamente le munivano.

VIII. Ma riman da vedere ſe prima di Zaccaria ſi trovi eſempio di Monaſtero ſottratto dalla giuriſdizione di tutti i Veſcovi, e riſerbato unicamente, e immediatamente all' autorità della Sedia Apoſtolica. Sopra di che ſono degne di eſſer commendate le diligenti ricerche del dottiſſimo P. Don Giovanni Mabillon, il quale ci ha fatto vedere, che da Giovanni IV. Sommo Pontefice ſino dall' anno DCXLI. furono ſimili eſenzioni ad iſtanza di Clodoveo II. Re di Francia concedute al Monaſtero di San Colombano di Luxeul, o Luxevil nella Contea di Borgogna [c], recandone i diplomi Pontificj tratti da' Codici di notabile antichità. Le lettere di queſti privilegj indirizzate ſono a tutti i Veſcovi di Francia, ed in eſſe ſi proibiſce a' Veſcovi ogni giuriſdizione ſopra i Monaci, e ſopra l'Abate; coſicchè ſe accadeſſe, che queſti foſſe meritevole di riprenſione, poſſa ſolamente correggerſi dalla Sedia Apoſtolica, ſotto la cui giuriſdizione è collocato, proibendo a qualunque Veſcovo la licenza di ſtendere alcuna giuriſdizione nel Monaſtero col preteſto di riprender l' Abate [d]: ed altro ſimile privilegio fu conceduto dallo ſteſſo Pontefice ad un Monaſtero di Vergini ſotto il titolo della Beata Vergine Maria, e di Santa Colomba, riſerbandole all' autorità immediata della ſanta Sede (e). Ecco adunque come un ſecolo prima del privilegio di San Zaccaria dato a i Monaſterj di Monte

(a) *Et ideò omnem cujuslibet Eccleſiæ Sacerdotem in præfato Monaſterio dictionem ullam habere, aut auctoritatem, præter ſedem Apoſtolicam, prohibemus.* Privilegium Zachariæ pro Monaſterio Fulden. apud Baron. ad annum 751. num. 16. Mabillon. tom. 2. Annal. Benedictin. lib. 22. num. 60.

(b) *Ideo hanc noſtram præceptionis ſeriem conſcribi juſſimus, per quam privilegium Sedis Apoſtolicæ a beato Zacharia tibi collatum, cum conſenſu Epiſcoporum, cunctorumque fidelium noſtrorum per omnia roboramus: præcipientes, ut nullus Sacerdotum in præfato Monaſterio juriſdictionem aliquam vindicet, præter Sedem Apoſtolicam.* Apud du Cheſne hiſt. Franc. tom. 1. pag. 662.

(c) Mabillon. Annal. Benedict. tom. 1. lib. 13. num. 1.

(d) *Si autem & ipſe in torpore inſtitutæ Patrum regulæ fuerit deprehenſus in aliquam, vel ſiniſtram partem inclinatus, a Sede Apoſtolica, ſub cujus dictione eſt, conſtituimus corrigendum: nec enim cuiquam Epiſcopo damus licentiam ſub obtentu reprehenſionis aliquam in Monaſterio ſuo extendere dictionem, ſed ejus capiti, id eſt Apoſtolicæ Sedi, pertinere cognoſcat.* Privileg. Joannis IV. pro Monaſterio Luxovien. apud Mabillon. in append. 2. ad tom. 1. Annal. Benedict. num. 18.

(e) Apud Mabillon. append. cit. num. 17.

Casino, e di Fulda truovansi esempj di Monasterj esentati dall' autorità de' Vescovi, e sottoposti immediatamente all' autorità della Sedia Apostolica; e ciò a richiesta de' Regi, e de' Principi del secolo. Ma prima ancora di Giovanni IV. essere stata conceduta una somigliante esenzione da Onorio I. al Monastero di Bobio nella Liguria intorno all' anno DCXXVIII. viene attestato da Giona Monaco, e discepolo di San-Bertulfo Abate Bobiense nella vita, che di esso Bertulfo scrisse, narrando, che vessato il Santo Abate dal Vescovo di Tortona ricorse al Pontefice Onorio, *il quale gli concedè privilegj della Sedia Apostolica, cosicche nessun Vescovo nel predetto Monastero per qualsivoglia diritto si sforzasse di dominare* [a]: ed appresso Ferdinando Ughelli può vedersi il privilegio conferito da Onorio al riferito Monastero; dal qual diploma apparisce, che fu quello immediatamente sottoposto alla sola autorità, e giurisdizione della Sedia Apostolica, e fatto esente dall'autorità di qualsivoglia Vescovo (*b*). Ma come poi, e per quali ragioni in processo di tempo questa esenzione si distendesse a tutti i Monasterj di Occidente, cosicche dal XIII. secolo in giù tutti gli Ordini Religiosi, tanto Monastici, come Mendicanti, liberi dalla potestà de' Vescovi si veggono sottoposti immediatamente all' autorità della Sedia Apostolica, e del Romano Pontefice, non è cosa, che appartenga al nostro istituto, in cui solamente dell' origine, e delle cagioni dell' esenzione monastica ci siam proposti di favellare. Ma basterà osservar due cose: l' una, che riguarda il diritto, cioè, la potestà del Romano Pontefice di concedere universalmente questo privilegio: l'altra, che concerne il legittimo uso di questo diritto, cioè, la necessità, o la congruenza di conceder questa esenzione. In quanto al diritto io non penso che siavi uomo Cattolico, il quale abbia coraggio di disputarlo alla santa Sedia: imperciocche per quello che riguarda i Canoni Calcedonensi, questi, come altre volte abbiam detto, non furono approvati dalla Chiesa Romana, la quale solamente confermò quello, che in quel Sinodo fu definito di domma: ed oltre di ciò benche molte volte da' Vescovi Occidentali fossero posti in campo contro i Monaci, si sà nulladimeno, che la Chiesa Africana non ne fece alcun conto,

(*a*) *Privilegia Sedis Apostolicæ largitus est, quatenus nullus Episcoporum in præfato cœnobio quolibet jure dominari conaretur*. Auctor vitæ S. Bertulfi Abbatis Bobiens. apud Mabillon. Act. SS. Bened. tom. 2. pag. 161. num. 7. edit. Parisien. ann. 1666.

[*b*] *Petis nos igitur, ut Monasterio SS. Petri & Pauli in Ecclesia Bobio constituto, quò præesse dignosceris, privilegia Sedis Apostolicæ largiremur, quatenus sub jurisdictione sanctæ nostræ Ecclesiæ, cui Deo authore præsidemus, constituto, nullius Ecclesiæ jurisdictioni submittaris &c.* Apud Ughellum Italia sacra tom. 4. col 955. edit. Ven. ann. 1719.

conto, esentando i Monaci da i proprj Ordinarj, e sottoponendogli al Primate, e che altri Vescovi ancora di Francia li fecero in molte cose esenti dalla giurisdizione degli Ordinarj, e ciò per decreti sinodali. Ma neppur questi Canoni furono osservati dalla Chiesa Orientale, come appresso dimostreremo. Comunque però voglia discorrersi di essi dappoiche furono ricevuti dalla Chiesa Romana allorche furono aggiunti da Dionisio il Piccolo all' antica greca raccolta da lui trasportata in latino, il certo è, che da quelli non era legata l' autorità del Romano Pontefice; onde, come osserva il Padre Giovanni Mabillon, prima dello scisma Foziano erano alcuni Monasterj in Oriente esenti da tutti i Vescovi, e immediatamente soggetti alla santa Sedia Apostolica (a): la qual cosa si raccoglie ancora dalla lettera scritta da Giovanni VIII. Romano Pontefice a Basilio Imperadore l' anno DCCCLXXX., nella quale commendandolo per molte cose, in secondo luogo li rende grazie pe 'l Monastero di San Sergio della Città di Costantinopoli restituito da esso Imperadore all' immediata soggezione della Sedia Apostolica, così dicendo: *Rendiamo immense grazie dopo Dio alla Serenità Vostra ..... perche piena della divina ispirazione, in onore del Principe degli Apostoli rendeste al nostro Pontificato il Monastero di S. Sergio costituito nella vostra Regia Città; il qual Monastero una volta la santa Romana Chiesa ritenne in proprio diritto* [b]. Dalche apparisce, che lungo tempo prima dello scisma di Fozio quel Monastero era soggetto all' immediata giurisdizione della santa Sede. Nè per asserir questo diritto al Romano Pontefice è necessario ricorrere al suo Primato sopra la Chiesa universale; ma basterebbe a lui il diritto Patriarcale sopra tutte le Provincie d' Occidente, il qual diritto non può negar Giannone, e non niega che per universal consentimento di tutto il Mondo era in esso riconosciuto ne' tempi, in cui cominciarono dalla Sedia Apostolica a risebarsi alla sua immediata autorità i Monasterj: conciossiache questo diritto godevano i Patriarchi Orientali assai prima, che i Romani Pontefici in Occidente l' usassero. E senza parlare della cura speciale, che prendeano gli antichi Patriarchi d' Alessandria, di Antiochia, e di Gerusalemme di tutti i Monasterj del lor Patriarcato, benche situati ne' territorj de' Vescovi, e de' Metropolitani

(a) Vide Mabillon. de re diplomatica lib. 1. cap. 3. num. 12.

(b) *Immensas post Deum serenitati vestra gratias agimus. Primò quidem* &c. *Secundò autem, quòd Monasterium Sancti Sergii intra vestram regiam Urbem constitutum, quod sancta Romana Ecclesia jure proprio quondam retinuit, divina inspiratione repleti, pro honore Principis Apostolorum nostro Præsulatui reddidistis*. Epist. 251. Joann. VIII. ad Imperat. apud Labbè tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 176. B.

litani delle lor Diocesi, della qual cura chiarissimi argomenti ne somministrano e le vite de' Padri scritte da Ruffino, e la Storia Lausiaca di Palladio, e il Prato spirituale di Giovanni Mosco; certa cosa è, come il Tommasino confessa, che nel settimo secolo erano molti Monasterj nel Patriarcato Costantinopolitano, i quali del tutto liberi dalla ordinaria giurisdizione de' Vescovi viveano sottoposti all' immediata autorità del Patriarca di Costantinopoli (*a*), raccogliendo ciò da una Costituzione di Germano Patriarca di Costantinopoli collocata nel corpo del diritto Orientale, nella quale sono richiamati sotto la giurisdizione immediata del Patriarca tutti que' Monasterj, e quegli Oratorj in tutte le Provincie del suo Patriarcato, nella fondazione de' quali era stata affissa la Croce Patriarcale (*b*). Questo affissamento della Croce era segno, e documento incontrastabile di giurisdizione, e comune ancora a tutti i Vescovi; cosicche non poteano fondarsi nè Chiese, nè Monasterj, nè Oratorj in alcun luogo, se il Vescovo, nella cui Diocesi queste fondazioni faceansi, non vi affissava la Croce Vescovile, come chiaramente si scorge da molte Novelle di Giustiniano (*c*), e questo affissamento chiamavasi *Stauropegio*, σταυροπήγιον. Quando adunque ne' Monasterj, o che di nuovo si fondavano, in qualunque luogo, o Diocesi si erigessero dentro i confini del Patriarcato, o che già fondati si davano all' amministrazione del Patriarca, veniva affissa la Croce Patriarcale, questi rimanevano del tutto esenti dalla giurisdizione degli Ordinarj. Di ciò ne fa ancora argomento una Costituzione di Alessio Romano appresso Balsamone (*d*), riferita nel secondo libro delle Novelle Imperiali raccolte dal Leunclavio nel corpo del diritto Greco Romano, dove più sorti di Monasterj si accennano soggetti al Patriarca, il quale dicesi primieramente aver giurisdizione *ne' Monasterj liberi*, ἐπὶ τοῖς ἐλευθέροις μοναστηρίοις, che erano quelli, ne' quali dapprima era stata affissa la Croce Patriarcale quando furon fondati, e ne' Monasterj *consegnati*, *o dati in patrocinio*, *o in amministrazione*, ἐπὶ τοῖς ἐπιδοθεῖσι, ἢ ἐπὶ τοῖς κατ' ἐφορείας ἢ οἰκονομίας δοθεῖσι (*e*). Dal che chiaramente apparisce, che nel secolo XI. oltre i Monasterj liberi dall' autorità de' Vescovi, a i quali nella lor fondazione era stata affissa la Croce Patriarcale, aveano i Patriarchi di Costantinopoli sotto la loro immediata giurisdizione altri Monasterj dati

[*a*] Vid. Thomass. vet. & nov. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 31. num. 14.

(*b*) Juris Orient. lib. 3. pag. 235.

(*c*) Novell. 5. cap. 1. Nov. 67. cap. 1. & Nov. 131. cap. 7.

(*d*) Balsamon in Scholiis ad Canon. 19. septimæ Synodi.

(*e*) Juris Oriental. seu Græc. Roman. lib. 2.

dati loro in tutela, o in economìa. E' certo ancora, che aveano sotto la loro immediata potestà tutti i Monasterj imperiali, in qualunque luogo fondati fossero, i quali per antica consuetudine erano liberi dalle giurisdizioni de' Vescovi Diocesani, e de' Metropolitani, e soggetti solamente alla di lui potestà Patriarcale, come ne fa testimonio Innocenzo III. nella lettera scritta al Vescovo di Eraclea, ordinando che si osservasse questa consuetudine rispetto al Vescovo di Costantinopoli [a], essendo venuta quella Città in potestà de' Latini. A tutti questi Monasterj presiedeva un Superior Generale chiamato Esarca Patriarcale, il quale, come abbiamo detto, non era un puro Delegato del Patriarca, ma un vero ordinario Superiore dal Patriarca istituito per soprantendere a i Monasterj, ed a' loro Superiori. Antica è la menzione di questi Esarchi, e sembra, che fino dal quinto secolo fossero istituiti, e che di quest' ordine fosse quel Mariano Monaco Archimandrita del Monastero di San Dalmazio, il quale nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna si scrive *Esarco de' Monasterj della Regia Città*, ἔξαρχος τῶν μοναστηρίων τῆς βασιλικῆς πόλεως (b).

IX. Parlando poi delle ragioni, e de' motivi, che ebbero i Romani Pontefici di usar questo diritto, chiunque vorrà por mente allo stato infelicissimo così della Repubblica, come della Chiesa tra il nono, e decimo secolo, ed alla universal perturbazione, che questi miserabili tempi portarono a tutte le cose e politiche, ed Ecclesiastiche, conoscerà che in questo universal desolamento essendo ancora caduto l' Istituto monastico, e dissipata quasi generalmente la monacal disciplina, fu necessario, che la Sedia Apostolica, la quale anch' essa ebbe in questi tempi calamitosi le sue procelle, pensasse a riparare questa nobil porzione del gregge di Cristo, dalla cui ristorazione potea sorgere, come in fatti sorse, la riforma di tutta la Chiesa. L' essere i Monasterj separati tra loro nel governo senza alcun vincolo di Congregazione, che in un li strignesse sotto la cura, e il reggimento di un Capo, o li congiungesse tra loro in un corpo di società, operò, che per poca cura de' Vescovi cadessero in potestà de' laici: imperocchè distratti allora, e divisi i Regni Cristiani tra una immensa moltitudine più tosto di occupatori, che di Principi, cui convenia star sempre sull' armi per conservar l' acquistato, e pensando i Vescovi a i loro proprj interessi più che al bene delle loro Chiese, e prendendo le parti or di questo, or di quello occupatore, lasciarono i Monasterj

(a) Innoc. III. lib. 13. regest. epist. 39. juxtà antiq. edit.

(b) Concil. CP. sub Menna. act. 5.

nasterj in preda degli uomini del secolo. Si videro le Abbadìe da i Principi date a i laici, ed a' laici ammogliati, i quali portando le mogli, i figliuoli, e la famiglia ne' Monasterj, e sedendo in mezzo de' Sacerdoti, e de' Religiosi come Maestri, e come Abati della lor vita, della loro conversazione, e della lor regola ad essi ignota con perverso ordine giudicavano. Di questo mostruoso disordine ne fa testimonianza il Concilio di Trosley luogo della Diocesi di Soissons, celebrato sotto Eriveo Arcivescovo di Rems l' anno DCCCCIX., dove nel terzo capitolo intitolato *dello stato regolare già quasi caduto* deplorando i Padri quest'orribile sconcerto, ad esso attribuiscono la caduta del Monachismo [a]. Molti esempli posson vedersi appresso il P. Mabillon nel terzo tomo degli Annali Benedettini, delle Abbadìe date a i laici, ed a' laici ammogliati, anzi concedute in dote alle donne; e quello, che supera ogni credenza, assegnate in mercede alle concubine (b). In questa guisa adunque per la prepotenza, e per la connivenza de' Vescovi distratti i beni de' Monasterj, e privati d' idonei Reggitori, e rimasta perciò quasi universalmente spenta, a riserva di pochi Monasterj, la disciplina monastica, essendo piaciuto alla divina provvidenza far risorgere nel Monastero di Clugny fondato l' anno DCCCCX. (c) l' antico spirito, e 'l pristino fervore del Monachismo sotto la condotta del Beato Bernone primo Abate di esso, ed essendosi da questo celebratissimo Monastero cominciata a propagar la riforma in altri Monasterj di Francia, i quali a quello si sottomettevano, acciocchè quest' opera sì ben incominciata non solo si stabilisse, ma vie più si andasse perfezionando, stimò bene la Sede Apostolica di prender sotto la sua protezione, e sotto la sua immediata potestà quel Monastero, che dovea esser Capo di altri senza numero, esentandolo del tutto dalla giurisdizione de' Vescovi; ed ebbe sì buon successo questa disposizione, che propagandosi l' Istituto, e la riforma di Clugny ne' Monasterj di Francia, di Germania, di Spagna, e d' Italia, e in Roma stessa, e rimanendo questi soggetti, ed uniti a quel Monastero come a Capo, e all' Abate di esso come Generale, si formò il corpo della famosa Congregazione Cluniacense resa illustre da i Santi

Abati

(a) *Hinc in Monasteris Deo dicatis ... Abbates laici cum suis uxoribus, filiis & filiabus, cum militibus & canibus morantur; atque adeo in Monasteriis regularibus laici in medio Sacerdotum & cæterorum Religiosorum ut Domni ac Magistri residentes, velut Abbates de illorum vita, & conversatione, ac regula sibi penitus ignota, perverso ordine dijudicant*. Concil. Trosleyanum cap. 3. apud Mabillon. tom. 3. Annal. Benedict. lib. 41. num. 52.

(b) Vid. Joannem Mabillon. tom. 3. Annal. Benedict. lib. 36. num. 20. & lib. 39. num. 36. & lib. 43. num. 95.

(c) Mabillon. Annal. Benedict. tom. 3. lib. 41. num. 60.

Abati di Clugny, che a quella soprantenderono dopo Bernone, cioè, Odone, Majolo, Odilone, Ugone Magno, e Pietro il Venerabile, i quali avendo conseguito il diritto di visitare, correggere, e riformare i Monasterj a loro soggetti, conferitoli dalla Sedia Apostolica, e confermato loro da Innocenzo II., da Celestino II., da Lucio II., da Adriano IV., da Gelasio II. (*a*), ristorarono, e restituirono al primo splendore il sagro Ordine Benedettino. Nel Concilio celebrato in Ansè luogo del contado di Lione l'anno MXXV. coll'intervenimento de' Metropolitani di Lione, di Vienna, e di Tarantasia, Gausleno Vescovo di Mascon, nella cui Diocesi era fondato il Monastero di Clugny, pose in contesa i privilegj di esso, lamentandosi, che i Monaci Cluniacensi, pretermesso lui, che era l'Ordinario, e senza suo consenso, o permissione, si facessero promuovere agli Ordini sagri dal Vescovo di Vienna. Ma Burcardo Vescovo Viennense *producendo per Autore, e per difensore di quelle ordinazioni Sant'Odilone Abate, che era presente, egli disse essergli ciò conceduto per privilegio della Romana Chiesa, ed esibì il privilegio* (*b*). Ma poiche i Vescovi partegiani di Gausleno opposero a questo privilegio i Canoni Calcedonensi [solito antemurale de' Vescovi contro l'esenzione de' Monaci, quasiche la Chiesa Romana gli avesse approvati, o fossero stati ignorati da i Santissimi Padri della Chiesa Africana, o la Chiesa Greca gli avesse osservati, e che il Romano Pontefice non potesse dispensar sopra di essi], e il Sinodo giudicò a favore del Vescovo contraddittore; perciò fu necessario, che Giovanni XX. Romano Pontefice l'anno MXXVI. in un Sinodo Romano tenuto alla presenza di Corrado Imperadore confermasse i privilegj del Monastero di Clugny, e spedisse nuovo diploma, con cui nuovamente dichiarasse quel Monastero immediatamente soggetto alla Sedia Apostolica: che da' Vescovi non potessero que' Monaci scomunicarsi; e che qualunque controversia, che tra essi, e i Monaci sorgesse, fosse riserbata al giudizio della santa Sede [*c*]. Finalmente l'anno MLXIII. avendo tentato Drogone similmente Vescovo di Mascon, e colle arti, e colla forza di sottomettersi quest'insigne Monastero, Ugone Abate di esso ricorse a Roma, ed al Sinodo Romano, che allora teneasi da Alessandro II., esponendo al Pontefice le macchine di

(*a*) Vid. Thomass. tom. 3. lib. 3. cap. 27. num. 6.

(*b*) *Ad haec respondens Archiepiscopus, Domnum Odilonem Abbatem, qui praesens aderat, illarum ordinationum produxit auctorem, ac defensorem. Odilo id sibi concessum dixit ex privilegio Romanae Ecclesiae, quod exhibuit.* Conc. Ansae apud Mabillon. tom. 4. Annal. Benedict. lib. 55. num. 75.

[*c*] Bullarium Cluniacens. pag. 9. apud Mabillon. tom. 4. Annal. Benedict. lib. 56. num. 19.

di quel Vescovo contro la libertà, e i privilegj del detto Monastero. Per la qual cosa solleciti i Padri dell'indennità di luogo cotanto insigne, e trovandosi in quel Sinodo il Cardinal Pier Damiani, cui più d'ogn'altro era a cuore la libertà de' Monaci Cluniacensi, si esibì di andare egli in persona in Francia per questa causa. Giunto pertanto là munito coll' autorità Apostolica raunò un Sinodo in Chalon, dove non solo dagli altri Padri, ma dall' istesso Vescovo di Mascon essendo stati riconosciuti i privilegj de' Cluniacensi, dopo essersi questi purgato con solenne giuramento di aver fatto quel, che fatto avea, non per dispregio della santa Sede, ma per mancanza di certa notizia di essi privilegj, gli fu imposta la penitenza di sette giorni di digiuno in pane, ed acqua. Dopo di che Alessandro II. con nuovo diploma confermò amplamente l'esenzioni, e la libertà di que' Monaci (*a*).

X. Stabilita adunque, come si è detto, l'esenzione del Monastero di Clugny, poiche ad esso come a Capo erano così incorporati tutti gli altri Monasterj di quella Congregazione, che formavano per così dire un solo Monastero, talmenteche tutti i Monaci Cluniacensi degli altri Monasterj doveano professare in Clugny, nè poteano ascendere agli Ordini, nè essere ammessi alla regolare ubbidienza, nè esser promossi agli ufficj, o gradi monastici, se non aveano per tre anni fatto il noviziato in esso Monastero; perciò si propagò questa esenzione in tutta la Congregazione, e tutti i Monaci di essa ne furon partecipi, come osserva il Tommasino (*b*). Or questo corpo di Monaci, e questa unione di Monasterj sotto un solo Capo, che ristorò in tutto l'Occidente l'Ordine Benedettino il più illustre, che abbia avuto la Chiesa, poco meno che caduto, nè si sarebbe potuto formare, nè averebbe potuto sussistere, se si fosse lasciato sotto la dipendenza degli Ordinarj de' luoghi, i quali avendo distinti, e limitati interessi per le loro Diocesi particolari, averebbono facilmente rotta questa unità; poiche tanti Capi, per così dire, sarebbono stati Superiori a questo corpo, quanti erano i Monasterj, che lo formavano; nè uno averebbe avuta dipendenza dall' altro. Onde a nulla sarebbe giovato alla Congregazione l'avere un Abate Generale, che a tutti soprantendesse, quando ciaschedun Vescovo averebbe potuto ne' Monasterj della sua Diocesi con disposizioni contrarie rendere inutili i provvedimenti di quello. Fu adunque tanto necessaria questa esenzione al ben comune dell' Ordine monastico, quanto fu necessario al ristoramento di esso, che si stabilissero

(*a*) Vid. Mabillon. tom. 4. Annal. Benedict. lib. 62. num. 12.

(*b*) Thomassin. vet. & nov. discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 27. num. 8.

lissero corpi di Congregazioni, a cui un solo soprantendesse; e da cui derivasse l'uniformità della disciplina ne' membri. E siccome l'esperienza fece conoscere, che l'essere i Monasterj tra loro distratti, e separati sotto distinte giurisdizioni di diversi Vescovi senza il reggimento di un Capo, dal quale dipendessero, portò il cadimento nel Monachismo, e generò notabil diversità di disciplina, e di costumi a misura delle diversità delle Provincie, e de' Regni, o per meglio dire, degli umori de' Vescovi, e de' loro studj ora favorevoli, ora contrarj al Monachismo; così l'unico rimedio a questo male fu l'unione de' Monasterj in un corpo di Congregazioni, e la loro immediata soggezione ad un solo Romano Pontefice, il quale avendo egual potestà in tutti i luoghi, conservasse in questi corpi l'uniformità della disciplina, ed accorresse al bisogno di ciaschedun Monastero, dove per negligenza de' Capi la disciplina si rilassasse; ciò che i Vescovi non potean fare fuora delle lor Diocesi. Or poiche sull'esempio delle Congregazioni monastiche furono istituiti nel secolo XIII., e ne' seguenti gli altri Ordini Regolari de' Mendicanti, e non Mendicanti, cosicche dapprima furono fondati con certa regola di gerarchìa, onde a i Monasterj particolari presiedessero i Superiori locali, a i Monasterj di tutta una Provincia un Superior Provinciale, ed a tutti i Monasterj di molte Provincie un Superior Generale, ed essendo stata questa gerarchìa conosciuta utile, anzi necessaria alla conservazione de' medesimi Ordini, all'uniforme osservanza della disciplina, e della regola da loro abbracciata; perciò fu giudicato ancor necessario, che esentati dalla potestà de' Vescovi si collocassero sotto l'immediata autorità della santa Sede. Queste sono le vere cagioni delle esenzioni concedute al Monachismo, e agli altri Ordini Regolari, e non quelle, che si va infingendo Giannone in odio della Sedia Apostolica. Nè vogliamo perciò negare, che queste libertà de' Religiosi siano tornate in vantaggio dell'autorità de' Romani Pontefici, quando questo vantaggio voglia considerarsi congiunto alla pubblica utilità della Chiesa, e non voglia credersi per un accrescimento di quel potere, che altronde alla Sedia Apostolica non appartenesse. Ma diciamo bensì, che qualunque sia questo vantaggio, nessun pregiudizio ha recato all'autorità de' Vescovi, i quali per quel, che appartiene all'amministrazion della Diocesi, ed alla cura dell'anime a lor commesse, serbano tuttavia, generalmente parlando, quella giurisdizione sopra i Regolari, che sempre ebbero sopra di loro: non potendo essi Regolari senza autorità del Vescovo esercitar cura di anime, nè usare senza sua facoltà sopra la

 Plebe

Plebe a lui suddita la potestà di sciorre, e di legare, e altre somiglianti funzioni esercitare, che al governo, e al reggimento del Popolo fedele appartengono. Onde tutta la lor libertà è ristretta tra i limiti del loro Chiostro: se non in quanto gratuitamente, e senza mercede applicati al divin culto, ed a molti esercizj di pietà nelle loro Chiese, si mettono a parte del peso, e delle sollecitudini Vescovili, coltivando i Popoli fedeli nella divozione, e nello studio di quelle cose, che alla salute dell' anima appartengono. Ma di questo argomento si tratterà altrove, dove si risponderà alle querele di San Bernardo, e di altri Cattolici Scrittori contro i privilegj, e l' esenzioni del Monachismo, portate in trionfo da Giannone: essendosi quì trattato di questo punto incidentemente, e per sola spiegazione della materia.

CAPO

CAPO III.

Delle leggi Ecclesiastiche, e delle prime raccolte de' Canoni.

OPO aver parlato Giannone ne' Capi precedenti delle persone di Chiesa passa in questo a favellare della loro autorità intorno allo stabilimento delle regole, e de' Canoni Ecclesiastici per regolamento della Chiesa. Ma sul bel principio divertendosi dalla proposta materia, egli con massime perniciosissime tenta svellere da' suoi fondamenti la potestà legislativa della Chiesa. Onde per rispondere a' costui sentimenti siamo obbligati ancor noi pria di parlare delle prime raccolte de' Canoni discorrere dell' autorità indipendente della Chiesa nel farli.

§. I.

Della potestà indipendente della Chiesa di far leggi, e Canoni appartenenti alla fede, al costume, ed alla Cristiana disciplina sì de' Cherici, come de' Laici, ed allo Stato delle persone Ecclesiastiche.

SOMMARIO.

I. *Parlare equivoco di Giannone ministra occasione di errori. Canoni della Chiesa di generi diversi, e spettanti a differenti materie.*
II. *Canoni appartenenti alla dottrina di fede solamente potersi stabilir dalla potestà della Chiesa ad esclusione della potestà del secolo si dimostra colla dottrina de' Padri.*
III. *Il medesimo si dimostra de' Canoni, che riguardano i riti de' Sagramenti, e l'amministrazione delle sagre cose.*

IV. *Canoni spettanti alla disciplina chericale, ed al ministero Sacerdotale unicamente dipendenti dalla potestà della Chiesa; nè in que lli possono i Principi in alcun modo impacciarsi.*

V. *Questa stessa indipendenza della Chiesa dalla potestà laicale nello stabilimento de' riferiti Canoni si dimostra colla dottrina de' Protestanti.*

ESsendo intenzione del nostro Giurisconsulto di spiantare affatto la potestà data da Cristo Signor Nostro alla Chiesa di reggere con salutevoli leggi il Popolo fedele, e veggendo, che il dir ciò apertamente gli conciterebbe l' odio, e l'avversione di tutti i buoni, proccura artificiosamente insinuar questa massima velenosa nell' animo de' suoi Lettori così favellando:

T E S T O.

„ I regolamenti, che tratto tratto (*a*), dapoiche Costantino
„ diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato Ecclesia-
„ stico: sebene tuttavia per lo corso d'un secolo, e mezzo fino a
„ Teodosio il giovane, e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladi-
„ meno non davano in questi tempi alcun sospetto, e gelosia agli Im-
„ peradori; imperocche allora non si poneva in dubbio, ed era cosa
„ ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesia-
„ stici, che i Principi per la loro autorità, e protezione, che tene-
„ van della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disci-
„ plina prender cura, e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato
„ avrebbe potuto esser di nocumento, e di disordine: di che ne rende
„ ben ampia, e manifesta testimonianza l' intero libro decimo sesto
„ del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provvedi-
„ mento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche.

I. Per non accusar Giannone di una manifesta eresia dove sottopone all' autorità de' Principi la *canonica disciplina*, cosicche possa da loro emendarsi, bisogna farli grazia di credere, che ei parli solamente di que' Canoni riguardanti lo stato esteriore delle perso ne Ecclesiastiche, e non di quelli certamente, che o i punti di Religione, o la regola del costume riguardano: *essendo indubitato*, com' egli stesso altrove confessa, *che Nostro Signore diede autorità a' suoi Apostoli, e loro Successori*

(*a*) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 134.

ceſſori di governare i Fedeli in tuttociò, che riguarda la religione, così circa il riſchiaramento de' punti della fede, come intorno alla regola de' coſtumi [a]: ed eſſendo ancor certo, com'egli dee confeſſare ſe non vuol farſi riputare un empio, che in queſta parte non poſſono in neſſuna maniera impacciarſi i Principi del ſecolo, cui riman ſolamente il debito di ubbidire a queſta divina poteſtà del Sacerdozio, e che non ſolamente è falſo, che in queſti tempi *era coſa ben mille volte confeſſata, anzi non mai negata dagli ſteſſi Eccleſiaſtici*, che i Principi poteano colla loro autorità prender cura di queſti Canoni, e ſottomettergli al loro giudizio, ed alla loro ammenda; ma è più toſto verità incontraſtabile, che ſe i Principi tentavano in queſta materia impacciarſi ſi opponevan loro i Santi Veſcovi, e Padri della Chieſa, come a Coſtanzo Imperadore ſi oppoſero per queſta cagione i Santi Atanaſio Aleſſandrino, Oſio di Cordova, Ilario di Poitiers, Liberio Papa, a Valente Baſilio, e Gregorio Nazianzeno, a Valentiniano II. Sant' Ambrogio, altamente dichiarando, che i Principi laici non poſſono ſenza ſagrilegio impacciarſi nelle materie di Religione riſerbate unicamente al giudizio, ed all'autorità de' Veſcovi, e de' Paſtori della Chieſa. Or poiche ne' tempi, de' quali favelliamo, da Coſtantino Magno fino a Valentiniano III. furono dalla Chieſa in varj Concilj molti Canoni fatti, una gran parte de'quali apppartenevano al domma, ed a' punti di Religione contro gli errori de' Donatiſti, degli Ariani, de' Pelagiani, de' Macedoniani, de' Neſtoriani, e di altri Eretici; perciò era neceſſario, che Giannone diſtingueſſe tra Canoni e Canoni, e non tutto confondeſſe ſotto il nome generico di *canonica diſciplina*. Per non prendere adunque errore in una materia così importante biſogna diſtinguer più generi di Canoni, e di leggi Eccleſiaſtiche ſecondo le varie materie, ſopra cui dalla Chieſa ſi ſtabiliſcono. Siccome adunque le materie Eccleſiaſtiche in due generi principalmente ſi dividono; poiche altre ſono, che riguardano la dottrina della fede, e de' coſtumi, altre che alla diſciplina appartengono; e queſte in altri generi ſi dividono, mentre alcune appartengono a i riti de' Sagramenti, ed al culto, e all'oſſervanza delle ſagre, e religioſe coſe compreſe nella diſciplina Criſtiana, che abbraccia così i Cherici, come i Laici, alcune attengono allo ſtato de' Cherici, al loro Ordine, a i loro gradi, altre alla lor vita, e converſazione, altre a i loro giudizj, ed alle loro cenſure, ed altre finalmente all'amminiſtrazione de' beni temporali; e ſopra tutte queſte materie ha la Chieſa poteſtà legislativa di ſtabilir regole,

(a) Giannone tom. 1. lib. 1. cap. ult. pag. 65.

gole, e Canoni obbliganti con pene fpirituali all' offervanza delle cofe in effi Canoni prefcritte, benche non abbia fopra tutte una uguale indipendenza.

II. Parlando adunque del primo genere di materie Ecclefiaftiche è cofa certiffima, e indubitata, anzi è domma Cattolico, che alla fola poteftà del Sacerdozio Criftiano appartiene privativamente il decidere i punti di fede, ed il prefcriver le regole del coftume Criftiano, e fopra di ciò ftabilir Canoni, e leggi, cui gli fteffi Principi fedeli fon tenuti ubbidire, e che non poffono in quefte materie i Principi del fecolo in veruna maniera impacciarfi. E benche io non penfi, che quefte cofe abbian bifogno di prova, nelle quali gli fteffi Proteftanti foftanzialmente convengono co' Cattolici, come ho in altra Opera dimoftrato; contuttociò e' fi par bene riferir le teftimonianze de' Padri di quefti medefimi tempi, de' quali parliamo. A Coftanzo Imperadore, che fagrilegamente tentava rivocare al fuo giudizio le caufe di fede, ed in quefte medefime ufurparfi l' autorità fopra i Sacerdoti, refifterono gagliardamente Sant' Atanafio, il Magno Ofio, Sant'Ilario, e Lucifero di Cagliari; afferendo il primo, niente aver comune co' Vefcovi l' Imperadore in quefte caufe, le quali riferbate fono alla fola autorità del Sacerdozio (*a*); fcrivendo il fecondo, non aver l' Imperadore poteftà alcuna fopra le fagrate cofe, e farfi reo di grave delitto richiamando al fuo potere quefti affari fpettanti alla Chiefa (*b*); rimproverando il terzo con acerbiffime rampogne Coftanzo perche ufurpato fi foffe l'autorità d'arbitrare sù quefte caufe, chiamandolo perciò nemico di Crifto, e precurfore dell'Anticrifto [*c*]; e con nommeno pungenti rimproveri fgridando il qnarto l' ifteffo Imperadore, e dimoftrandogli, che egli poteftà alcuna non avea di farfi Gindice in quefte materie fopra i Sacerdoti; che anzi faceafi reo di eterna morte non ubbedendo a i loro decreti (*d*). Nè minor coraggio dimoftrò Sant' Ambro-

(*a*) *Sit iftud judicium Epifcoporum, quid commune cum eo babes Imperator?* Athanafius Apolog. 2.

(*b*) *Quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ, ita & tu cave, ne quæ funt Ecclefiæ ad te trabens, magno crimini obnoxius fias ... Neque igitur fas eft nobis in terris Imperium tenere, neque tu thymiamatum, & facrorum poteftatem babes, Imperator*. Ofius Cordub. apud Athan. epift. ad Solit.

(*c*) *Nunc pugnamus contra perfecutorem fallentem, contra boftem blandientem ... Chrifti novus boftis es? Antichriftum prævenis*. S. Hilarius lib. contra Conftantium.

(*d*) *Proba, te fuper nos factum Judicem .... cùm probare non poffis, quia præceptum fit tibi, non folùm non dominari Epifcopis, fed & ita eorum obedire ftatutis, ut fi fubvertere eorum decreta tentaveris, fi fueris in fuperbia comprebenfus, morte mori juffus fis. Quomodo dicere poteris, judicare te poffe de Epifcopis, quibus nifi obedieris, jam quantum apud Deum mortis pœna fueris mulctatus?* Lucifer Calaritanus lib. 1. pro Athan.

brogio nel resistere agli sforzi di Valentiniano II. che tentava impacciarsi nelle cause di Religione, ed ascoltarne le differenze, insegnando, che secondo la divina Scrittura, e gli esempj della Chiesa nelle cause di fede doveano i Vescovi giudicar degl' Imperadori, non gl' Imperadori de' Vescovi [a]. A queste testimonianze de' Padri del quarto secolo possono aggiungersene altre molte di Santissimi Romani Pontefici ne' secoli seguenti; ma basterà l' epistola di Felice III. Romano Pontefice scritta l' anno CCCCLXXXIV. a Zenone Imperadore, dove lo istruisce, che nelle cause di Dio debbono i Principi, secondo il di lui comando, soggettare, non preferire la lor volontà all' autorità de' Sacerdoti, imparar da loro le cose sante, seguire in esse la forma prescritta dalla Chiesa, non proporre ad essa legge da seguitarsi, nè esercitar potestà sopra le canoniche deliberazioni di quella, alla quale Dio volle, che sottomettessero il collo gli stessi Imperadori [b]. Questa verità viene anche mirabilmente confermata dal testimonio degli stessi Principi, che ressero in questi secoli l' Imperio, i quali confessarono, niente a loro appartenere l' ingerirsi nelle cause, e negli affari di Religione. Valentiniano il vecchio nell' anno CCCLXIV. sollecitato da i Vescovi d' Oriente alla convocazione di un Sinodo per ristorar la fede Nicena abbattuta da Costanzo: *A me*, disse, come narra Sozomeno, *che son costituito tra i laici, non è lecito interpormi in questi affari, ma i Sacerdoti, a' quali incombe la cura di tal negozio, da se stessi dovunque vorranno si raunino* (c). Una somigliante risposta di questo Principe riferisce Sant' Ambrogio, scrivendo aver quello non solo risposto, ma costituito per legge, *che nelle cause di fede, o di alcun' ordine Ecclesiastico dovesser solamente giudicar quelli, che fossero pari di ufficio, e non dissomiglianti di diritto*; cioè, come spiega il medesimo Santo, *che i Sacerdoti giudicassero de' Sacerdoti* (d). L' Imperador

[a] *At certè si vel scripturarum seriem divinarum, vel vetera tempora retractemus, quis est qui abnuat, in causa fidei Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare?* S. Ambros. epist. 21. juxta ordin. PP. BB. S. Mauri.

(b) *Certum est, hoc rebus vestris esse salutare, ut cùm in causis Dei agitur, juxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere non praeferre, & sacrosancta per eorum Praesules discere potius, quam docere, Ecclesiae formam sequi non huic humanitùs sequenda jura praefigere, neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piae devotionis colla submittere.* Epist. 9. Felicis III. ad Zenonem Imperat.

(c) Ἐμοὶ μὲν, ἔφη, μετὰ λαοῦ τεταγμένῳ οὐ θέμις τοιαῦτα πολυπραγμονεῖν. οἱ δὲ ἱερεῖς οἷς τούτων μέλει καθ' ἑαυτοὺς ὅπη βούλονται συνίτωσαν. Sozomen. lib. 6. hist. Eccles. cap. 7.

(d) *Nec quisquam contumacem judicare me debet, cùm hoc asseram, quod augustae memoriae Pater tuus non solùm sermone*

perador Teodosio il giovane scrivendo a i Padri del Concilio Efesino avvisagli di aver spedito al Sinodo Candidiano suo Ministro con questa legge, e condizione, *che circa l' emergenti quistioni de' dommi egli niente abbia di comune co' Vescovi: imperocchè* (soggiunge rendendo di ciò la ragione) *non è lecito, che quegli, che non è ascritto al catalogo de' Vescovi, si mescoli ne i negozj Ecclesiastici* (a). Una somigliante dichiarazione espresse il pio Imperador Marciano al Concilio di Calcedonia nella parlata, che fece a' Padri: mentre dopo aver lodata l' epistola di San Lione Magno a Flaviano come norma della vera dottrina, ed esortati i Padri a deporre gli studj privati, acciocchè a tutti rilucesse la verità: *Imperocchè noi*, siegue, *per aggiunger fermezza agli atti, non per fare alcuna dimostrazion di potenza abbiamo stimato bene d' intervenire al Concilio* (b). Da tutti questi esempli de' Principi religiosi, che l' Imperio amministrarono ne' tempi, de' quali Giannone favella, siamo evidentemente istruiti, che in queste materie Ecclesiastiche niente possono impacciarsi i Principi laici, e che tanto è lungi, che per la loro autorità, o protezione, che abbiano della Chiesa, possano moderare i Canoni, e le leggi di essa sopra i punti di Religione, che più tosto ad essi incombe il preciso debito di essere i primi ad ubbidire a i decreti della Chiesa, a venerar le di lei deliberazioni, e ad impiegar le loro forze, acciocchè sien da tutti venerate, ed ubbidite.

III. Questa stessa assoluta indipendenza dalla potestà del secolo gode la Chiesa per istituzione di Cristo rispetto a que' Canoni, che i riti de' Sagramenti, e della loro amministrazione, e il culto delle sagre, e religiose cose a' laici, e a' Cherici comuni, e comprese sotto il nome di disciplina Cristiana riguardano: imperciocchè essendo queste cose puramente spirituali, alla potestà di lei unicamente appartengono, siccome ad essa privativamente spetta il prescrivere quelle

ne respondit, sed etiam legibus suis sanxit: „ In causa fidei, vel Ecclesiastici alicujus or„ dinis, eum judicare debere, qui nec mune„ re impar sit, nec jure dissimilis „: *hæc enim verba rescripti sunt; hoc est, Sacerdotes de Sacerdotibus voluit judicare*. Ambros. epist. 13. lib. 2. juxtà antiquum ordinem.

(a) Καὶ μηδὲν μὲν ταῖς περὶ τῶν δογμάτων γινομέναις ζητήσεσιν κοινωνῆσαι· ἀθέμιτον γὰρ τὸν μὴ τοῦ καταλόγου τῶν ἁγιωτάτων Ἐπισκόπων τυγχάνοντα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς σκέμμασιν ἐπιμίγνυσθαι. Epist. Theodosii ad Synod. Ephesin. par. 1. Concil. Ephes.

(b) Ἡμεῖς γὰρ βεβαιότητι τοῖς πραττομένοις προσθήσοντες, οὐ δυνάμεως ἐπίδειξιν ποιησάμενοι παρεῖναι τῇ συνόδῳ ἐδοκιμάσαμεν. Concil. Chalced. Act. VI. juxtà latinam versionem: *Nos enim ad fidem confirmandam, non ad aliquam potentiam exercendam Synodo interesse voluimus.*

le disposizioni, che necessarie sono ne' laici per degnamente partecipare de' divini misterj, e ne' Cherici per santamente amministrarli: nè in queste materie possono i laici Principi alcuna cosa disporre, o alcuna emendare, ma confessar debbono di esser sudditi alle leggi della Chiesa, come scrisse San Gelasio I. ad Anastasio Imperadore, ammonendolo, che ei come cosa da lui conosciuta dovea confessare, che in queste materie era suddito a' Sacerdoti, che dovea dipender dal loro giudizio, non sottoporgli al suo volere [a]; e come ancora S. Simmaco Papa scrivendo al medesimo Imperadore, e facendo paragone tra le due potestà del Sacerdozio, e dell'Imperio, alla prima delle quali le predette cose solamente appartenere a quel Principe insegna [b]. Appartengono ancora a questa parte di disciplina quelle pene medicinali, e quelle censure, che dalla Chiesa ne' primi secoli, ed in questi, di cui favelliamo, sono state decretate per purgare i difetti, ed i mancamenti de' Cristiani. Quindi è, che i Canoni a queste pene attinenti, come fatti da essa in vigore della divina potestà a lei conceduta di sciorre, e di legare, sono totalmente indipendenti dalla potestà laicale; nè si troverà esempio di Principe, che abbia osato richiamare al suo giudizio questi Canoni per emendargli, e correggergli a suo piacimento.

IV. La medesima indipendente autorità gode la Chiesa in quella parte di disciplina, che riguarda lo stato chericale per rapporto a i gradi della gerarchia, a i tempi delle ordinazioni, alla qualità degli ordinandi, e agli ufficj degli ordinati. E sopra tutte queste materie ha la Chiesa autorità di far leggi, e Canoni in nulla affatto dipendenti dalla potestà de' Principi. Abbiamo dimostrato sopra nel primo Capo di questo libro colla testimonianza de' Padri, coll' autorità de' Concilj, e colle confessioni degli stessi Principi, appartenere unicamente alla potestà della Chiesa il prescrivere i termini delle Diocesi, e delle Provincie Ecclesiastiche, e l' assegnare a i Vescovi i confini della loro

[a] *Nosti etenim, fili clementissime, quod licet præsideas humano generi dignitate, rerum tamen Præsulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuæ salutis expetis, inque sumendis cælestibus Sacramentis, eisque [ut competit] disponendis, subdi te debere cognoscis Religionis ordine potius quàm præesse. Nosti itaque inter hæc, ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem*. S. Gelas. I. epist. ad Anastas. Imperat.

(b) *Conferamus autem honorem Imperatoris cum honore Pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, & iste divinarum. Tu, Imperator, a Pontifice Baptismum accipis, Sacramenta sumis, orationem poscis, benedictionem speras, pœnitentiam rogas: postremò tu humana administras, ille tibi divina dispensat*. Symmachus Papa Apolog. advers. Anast. Imperatorem.

autorità, l'istituire i gradi della gerarchia, e che ad essa sola appartiene regolar tutte queste cose, sopra le quali niente possono le prammatiche de' Principi (a). Quindi tutte le cause, e differenze, che insorger possono sopra queste descritte materie, debbono dal giudizio della Chiesa terminarsi secondo i Canoni, nè possono i laici Principi in quelle in modo alcuno intrigarsi. Chiari sono sopra di ciò i documenti, che ce ne porge il Concilio di Calcedonia, dove essendo chiamato Dioscoro Vescovo Alessandrino per rispondere alle accuse proposte contro di esso da Eusebio Vescovo di Dorileo, e rispondendo quegli, che non volea stare al giudizio del Sinodo se non intervenivano alla cognizione della sua causa i Giudici, e il Senato, che tenevano in quel Concilio il luogo del Principe, i Padri risolverono secondo la sentenza di Cecropio Vescovo di Sebastopoli, cioè, *non esser conveniente, che quando si esaminano le quistioni canoniche intervengano in questo conoscimento i Giudici, o altri laici* (b). Nel medesimo Concilio il pio Imperador Marciano bramando, che fossero stabiliti alcuni punti di questa disciplina riguardanti la residenza de' Vescovi nella loro Diocesi, e la loro assistenza al ministero ad essi commesso, l'ubbidienza de' Monaci verso i loro Vescovi, la dipendenza dal consenso di questi nella fondazione de' Monisterj, l'allontanamento de' Cherici da i negozj, e maneggi del secolo, non ardì non pertanto stabilire alcuna cosa per legge, ma propose a i Padri questi punti, manifestando il suo desiderio, che fossero da loro stabiliti per canoni. *Sono alcuni capitoli*, disse, *che per onor della riverenza vostra abbiamo a voi riserbati, giudicando cosa decente, che sieno più tosto da voi canonicamente formati per decreto sinodale, che da noi stabiliti per le nostre leggi* (c). Molti altri esempj potrebber addursi, se in cosa sì nota, e sì certa appresso i Cattolici facesse bisogno recare argomenti per provarla; ma nulladimeno per dimostrar l'autorità indipendente, ed assoluta della Chiesa nel far Canoni pertinenti alla clerical disciplina, ne' quali non possano senza reato di sagrilegio i laici Principi impacciarsi, non possiamo pretermetter la dichiarazione di Basilio Imperadore nell'ottavo Sinodo, e quarto Costantinopolitano, celebrato l'anno DCCCLXIX., sì perche fu fatta in tempi, ne' quali, come confessa

(a) Vedi sopra lib. 2. cap. 1. §. 6. num. 3. e seguent.

(b) Κανονικῶν γὰρ ἐξεταζομένων ὑπὸ ἄρχοντας ὑπὸ ἑτέρους τινὰς λαϊκοὺς παρεῖναι χρή. Concil. Chalc. Act. III.

(c) Τινά ἐστι κεφάλαια ἃ τινα πρὸς τιμὴν τῆς ὑμετέρας εὐλαβείας ὑμῖν ἐφυλάξαμεν, πρέπον ἡγησάμενοι παρ' ὑμῶν ταῦτα κανονικῶς κατὰ σύνοδον τυπωθῆναι, ἢ νόμοις θεσπισθῆναι ἡμετέροις. Concil. Chalc. act. 6.

fessa Giannone, allo scompiglio cagionato nella Chiesa dall' invasione, che fecero i Barbari nell' Imperio, e particolarmente de' Saraceni, s' aggiunse *l' abuso della potestà degl' Imperadori d' Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negli ultimi tempi all' arbitrio del Principe sottomisero interamente la Religione* [a], sì ancora perche tocca maravigliosamente questo punto, di cui si tratta. Essendo stato deposto per prepotenza de' Principi dalla Sede Patriarcale di Costantinopoli Sant' Ignazio, ed intruso in suo luogo Fozio, dopo essersi trattato in questo Concilio della viziosa ordinazione, ed ingiusta intrusione di questo, e della iniqua deposizione di quello, e della sua restituzione, e dopo essersi stabiliti molti Canoni appartenenti a questa disciplina, ed all' indipendenza della Chiesa nel regolare gli affari Ecclesiastici, e particolarmente della sua potestà di convocare i Concilj senza la presenza de' Principi, come nel XII. Canone, nel qual si dichiara *non esser lecito, che i Principi secolari sieno spettatori di quelle cose, che si trattano tra i Sacerdoti di Dio* [b]; Basilio Imperadore così parlò a i Padri: *Io dico non esser lecito in verun modo ad uomo laico, di qualunque condizione e' si sia, disputare delle cause Ecclesiastiche, e ripugnare alla Chiesa Universale, o al Concilio Ecumenico: imperocchè l' investigare, e il discuter queste cose è ufficio de' Patriarchi, de' Sacerdoti, e de i Dottori, a i quali da Dio è concessa la potestà di sciorre, e di legare: conciossiachè quantunque il laico sia pieno di pietà, e di sapienza, contuttociò egli è laico, e pecorella, e non Pastore* [c].

[a] Giannone lib. 3. cap. ult. pag. 215. in fine.

[b] Ἦλθεν εἰς τὰς ἡμῶν ἀκοὰς, τὸ μὴ δύνασθαι ἄνευ ἀρχοντικῆς παρουσίας σύνοδον γενέσθαι. οὐδαμοῦ δὲ οἱ θεῖοι κανόνες συνέρχεσθαι κοσμικοὺς ἄρχοντας ἐν ταῖς συνόδοις νομοθετοῦσιν, ἀλλὰ μόνους τοὺς Ἐπισκόπους· ὅθεν οὐδὲ πλὴν τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων τὴν παρουσίαν αὐτῶν γεγενημένην εὑρίσκομεν· οὐδὲ γὰρ θεμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατὰς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων. *Perlatum est ad nos, non posse sine Principis præsentia Concilium agi. Atqui nusquam sacri Canones sanciunt, ut ad Synodos sæculares Principes cogantur, sed soli dumtaxat Episcopi. Quare nec aliàs reperimus eos aliis, nisi Oecumenicis Conciliis interfuisse.* NEQUE ENIM FAS EST, UT SECULARES PRINCIPES RERUM, QUÆ DEI SACERDOTIBUS CONTINGUNT, SPECTATORES FIANT. Concil. CP. Can XII. apud Labbè tom. X. Concil. edit. Venet. col. 879.

(c) Λαϊκῷ δὲ οἱῳδήποτε κατ' οὐδένα τρόπον ἐξεῖναι λέγω περὶ ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων λόγον ἀνακινεῖν, ἢ ἀντίστασθαι ὁλοκλήρῳ ἐκκλησίᾳ, ἢ οἰκουμενικῇ συνόδῳ· ταῦτα γὰρ ἀνιχνεύειν, καὶ ζητεῖν, πατριαρχῶν ἔργον ἐστὶ, καὶ ἱερέων, καὶ διδασκάλων· οἷς τὸ λύειν τε καὶ δεσμεῖν δέδοται ἐκ Θεοῦ. ὁ γὰρ λαϊκὸς κἂν πάσης ἐστὶν εὐλαβείας καὶ σοφίας μεστὸς, ἀλλὰ λαϊκὸς καὶ πρόβατον οὐ ποιμήν. Allocutio Basilii Imp. ad octavam Synod. apud Labbè loc. cit. col. 881.

V. Ma quando Giannone credesse, che i Canoni della Chiesa riguardanti quelle parti di disciplina, che abbiamo di sopra esposte, potessero da i Principi sottoporsi alla loro autorità per esser da loro emendati, e non bastassero per farlo ricredere le autorità, e i documenti da noi recati fin quì, agevole ci sarebbe a convincerlo colla dottrina stessa de' Protestanti, i quali tuttoche concedano a i laici qualche autorità nella Chiesa, riserbano tuttavia con gelosìa alla sola potestà Ecclesiastica quelle materie di disciplina, delle quali abbiamo fin quì favellato, volendo, che i Principi non possano in quelle per alcun modo ingerirsi, nè sottoporle alla loro autorità. Di questo sentimento, che aveano le pretese Chiese riformate di Francia, ce ne rende amplissima testimonianza Samuele Bochart nella lettera scritta l' anno MDCL. al Signor Morley Cappellano del Re d' Inghilterra. Distinguendo questo celebre Protestante due sorti di potestà, Ecclesiastica l' una, che riguarda solamente per oggetto, e per materia le cose di Chiesa, l' altra, che non solo ha per obietto queste cose, ma con ispecial modo le riguarda: e questa potestà dice egli non appartenere, se non alle persone Ecclesiastiche. Spiegando poi le pertinenze di questa potestà asserisce, giusta la dottrina comune de' Protestanti di Francia, che ad essa indipendentemente spetta insegnar pubblicamente i dommi di fede, risolvere secondo la parola di Dio le controversie dommatiche, amministrare i Sagramenti, ordinare, e deporre i Pastori, esercitare nel loro gregge la disciplina Ecclesiastica, prescrivere i sagri riti, e promulgar leggi spirituali a norma della divina legge, acciocche tutte le cose nella Chiesa si facciano *decentemente*, *e secondo l' ordine* [a]. Soggiunge indi, che tale indipendenza circa la disciplina Ecclesiastica dall' autorità del Principe, e de' Magistrati civili pretendevano avere le asserite Chiese riformate, e che sopra l' osservanza della medesima disciplina i loro decreti fossero inappellabili, non ammettendo le appellazioni di quelli, che citati dal Concistoro Ecclesiastico, o da quello sospesi dalla comunione ricorrevano a' Giudici civili, e riputando i Magistrati politici Giudici incompetenti

(a) *Posterior potestas non solum est Ecclesiastica ratione objecti, quia versatur circa res Ecclesiæ, sed etiam ratione modi, quia circa eas versatur modo Ecclesiastico, non politico. Ea potestas non convenit, nisi personis Ecclesiasticis, quorum est fidei dogmata publicè pro concione docere. Controversias ex Dei verbo decidere, Sacramenta administrare, Pastores ordinare, & deponere, disciplinam Ecclesiasticam in greges suos exercere, sacros ritus præscribere, & spirituales leges condere juxta legis divinæ normam, ut omnia in Ecclesia fiant* εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν. Samuel Bochartus epist. ad D. Morley tom. 1. Oper. edit. Lugd. Batav. 1720. pag. 988.

petenti di quelle cose, che alla lor disciplina appartenevano [a]: la qual cosa noi abbiamo ancora altrove dimostrata colle testimonianze de' Concilj delle Chiese riformate [b]. Ma ancorche Giannone parli generalmente della canonica disciplina, e la sottometta all' autorità de' Principi del secolo senza distinguer le varie parti, e le varie materie di essa: non vogliamo contuttociò credere, che ei peggiore de' Protestanti la voglia sottoporre alla potestà laicale in quelle materie, che abbiamo fin or divisate. Ma poiche egli dice, che *sebene per lo corso di un secolo, e mezzo da Costantino fino a Teodosio il giovane, e Valentiniano* III. *moltiplicassero i Canoni, nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosìa agl' Imperadori*; sarebbe desiderabile, che ci avesse spiegate più cose, per renderci persuasi di questa sua pellegrina scoperta. Primieramente averebbe dovuto dirci per qual cagione i Canoni della Chiesa fatti in questi tempi non insospettirono, o ingelosirono i Romani Principi; posciache la ragione, che ei ne assegna, è falsissima, cioè, perche *era cosa ben mille volte confessata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura, e pensiero, ed emendar ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento, e di disordine*: conciossiache non troverà egli alcuno Ecclesiastico, che in questi tempi tal confessione facesse; siccome non troverà Canoni, i quali potessero recar disordine, e nocumento allo Stato; onde il suo discorso è fondato sopra una falsissima, e ingiuriosissima suppposizione. Secondariamente, come egli dimostri, che di questa autorità di emendare i Canoni della Chiesa per rapporto allo Stato *ne renda ben ampia, e manifesta testimonianza l' intero libro decimo sesto del Codice di Teodosio compilato unicamente per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche*: poiche sebbene il Molineo, il Gottofredo, il Goldasto, ed altri esecrandi, e condannati Capi da queste leggi imperiali toccanti le persone, e le materie di Chiesa abbiano voluto far credere, che appartenesse all' autorità del Principe il disporre della disciplina Ecclesiastica, e del governo esterior della Chiesa; contuttociò ripudiato da tutto il Mondo Cattolico il costoro empio

(a) *Sed nec eorum provocationes admittunt, qui a Senatu Ecclesiastico vocati, aut ob aliquod scandalum a communione suspensi, ad Judices politicos provocant. Neque enim Magistratum, cumque a nostra Religione alienum putamus, illarum rerum, quæ ad disciplinam nostram pertinent, competentem esse Judicem. In eam rem Synodorum Rupellensis, Vitreensis, & Alsensis in Gebennis Canones sunt valde expressi*. Idem loc. cit.

[b] Tom. I. della potestà indiretta della Chiesa lib. 3. §. 1. num. 6.

empio sagrilego sentimento, l'universal consenso di tutti gli uomini dotti niente altro riconosce in queste leggi, se non il pio studio de' Cristiani Imperadori di corroborar colla forza temporale dell' Imperio la potestà spirituale del Sacerdozio, ed aggiunger vigore coll' autorità delle leggi a i Canoni, e Decreti della Chiesa, la qual contenta del giudicio Sacerdotale, e delle pene spirituali contro i violatori de' suoi Canoni, viene ajutata da' Principi colla forza delle pene temporali, e colla severità delle leggi, acciocche il timore di queste induca i malvagj a ricercare il rimedio spirituale, come scrisse San Lione Magno nella lettera a Turribio Vescovo di Astorga l'anno CCCCLVII. (a). Ma di questo argomento tratteremo nel seguente Paragrafo; bastando per ora osservare, che se dalle leggi de' Principi riguardanti le materie Ecclesiastiche fosse lecito inferire, che essi potestà avessero di riformare, o moderare i Canoni della Chiesa, potrebbe dedursi, che appartenesse ancora alla loro autorità il prescrivere i dommi di fede; mentre in molte leggi de' Codici Teodosiano, e Giustinianeo si vedono esposti, e proposti i dommi della fede Cattolica, e stabilite pene contro gli eretici. In terzo luogo dovea Giannone indicarci quali siano que' Canoni, che allo Stato averebber potuto recar *nocumento*, *e disordine*. Ma poiche egli di ciò alcun esempio non apporta, noi abbiamo motivo di credere, che egli tenga per nocevoli allo Stato tutti que' Canoni, e tutte quelle leggi della Chiesa, che riguardano l'autorità, e la giurisdizione del Sacerdozio nel conoscimento delle cause de' Cherici, ed anche de' Laici in materia di Chiesa, l'indipendenza, e la libertà delle persone Ecclesiastiche da i giudizj de' Laici, l'esenzione, e l'immunità delle stesse persone circa i beni temporali: conciossiache assai chiaramente costui spiega sopra di ciò il suo sentimento in altro luogo. Ma poiche di questi punti noi dobbiamo trattare ne' seguenti Capi di questo libro, ci riserbiamo in quelli le confutazioni de' suoi errori, e delle sue false maligne dottrine.

§. II.

[a] *Profuit diù ista districtio Ecclesiasticæ lenitati, quæ etsi Sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum Principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium.* S. Leo Magn. epist. 15. juxtà ordin. Quesnel. aliàs 93.

§. II.

Come appartenga a i Cristiani Principi la cura de' Canoni, e della disciplina Ecclesiastica.

S O M M A R I O.

I. *Potestà temporale de' Principi da Dio conceduta alla Chiesa per difesa di essa; onde sono in debito di far eseguire, e rispettare le definizioni de' Sacerdoti in materia di fede, benche nella discussione, e nello stabilimento de' punti di fede non possano avere alcuna ingerenza.*

II. *Insegnamento del Molineo, e di altri eretici Giurisconsulti, che possano i Principi laici far leggi Ecclesiastiche appartenenti al ministero, ed alla disciplina chericale, seguito da Giannone si confuta. Giustiniano Imperadore ripreso di audacia in alcune Novelle spettanti a materie di Chiesa.*

III. *Leggi de' Principi riguardanti il ministero de' Cherici non han vigore se non son conformi a i Canoni, e dalla Chiesa approvate. Contrarie a i Canoni son nulle in se stesse. Adulazione sfacciata de' Greci scismatici degli ultimi tempi nell' attribuire a i Principi la potestà di reggere, e governare il ministero Ecclesiastico seguita dal Molineo, e da Giannone.*

IV. *Sentimento di Pier de Marca intorno all' autorità de' Principi di far leggi Ecclesiastiche spettanti al ministero chericale confutato colla sua stessa dottrina. Capitolari de i Regi Franchi fatti da essi ne' Sinodi Vescovili con autorità della Sedia Apostolica.*

V. *Principi Cristiani come difensori, e Avvocati della Chiesa non hanno alcun diritto sopra i Canoni, ma hanno bensì il debito di fargli eseguire, e rispettar da i sudditi. Esempio del Re Carlo Calvo.*

VI. *Ufficio di avvocazia della Chiesa religiosamente eseguito da i Principi Franchi della prima, e seconda stirpe, e dal Re Lodovico VII. nell' ingiunger l' ubbidienza a i Decreti de' Sacerdoti, e nell' impiegar la loro forza per la libertà della Chiesa.*

VII. *Titolo di avvocazia della Chiesa appartenente a' Principi Cristiani gli obbliga specialmente a difender l' autorità, e i Decreti della Sedia Apostolica, acciocche siano eseguiti, e rispettati. Costituzione*

zione di Valentiniano III. *Primi Sinodi sotto i Principi Franchi per ristorar la caduta disciplina ne' Cherici, celebrati da loro per autorità, e per precetto della santa Sedia.*

VIII. *Esimj documenti di ossequio, e di ubbidienza verso la santa Sedia Apostolica prestati ne' Concilj, o ne' Capitolari fatti sotto i Principi Franchi.*

IX. *Custodia de' Canoni non appartenere a Principi laici, ma a i Prelati della Chiesa, e singolarmente al Romano Pontefice, si dimostra con molti esempj. Costanza di San Lione Magno nel custodire gli antichi Canoni.*

X. *Ufficio di difensori della Chiesa non conferisce a' Principi l' autorità di conoscer sopra l' abuso de' Cherici nel ministero chericale. In questa conoscenza violano la forma, e l' ordine de' Canoni. Col titolo della difesa de' Canoni non possono giustificar l' abuso di ricevere i ricorsi sopra gli abusi degli Ecclesiastici nelle materie attinenti al lor ministerio.*

XI. *Quali Canoni possano ricever vigore dalle leggi de' Principi: Conchiusione di questo Paragrafo contro Giannone.*

I. ESsendo la Santa Chiesa Cattolica Madre nostra, e Sposa di Gesù Cristo composta di Sacerdoti, e di Laici, e rappresentata nel suo essere spirituale in figura di ovile, in cui altri hanno l' ufficio di Pastori, altri di pecorelle; dappoiche piacque alla divina provvidenza secondo il tempo da lei prefisso, che le Potestà del secolo, cessate le persecuzioni, entrassero in quest'ovile, sottoponessero il collo al giogo della legge di Gesù Cristo, e si verificasse, come osserva Sant'Agostino in più luoghi, quella profezia del Salmo 71. *Adoreranno lui tutti i Regi della terra, e tutte le genti lo serviranno* (*a*), si unirono in essa le due potestà del Sacerdozio, e del Regno; le quali comecche sieno tra lor distinte per la diversità degli atti, e degli ufficj, debbono tuttavia cospirare ad un medesimo fine di servire al Signore, giusta il comando ingiunto a i Regi da Dio, esposto nel Salmo 2. *E voi Regi intendete: eruditevi voi, che giudicate la terra: servite al Signore in timore*, come considera il medesimo Santo Padre (*b*). Quindi S. Isidoro Pelusiota: *Dal Sacerdozio*, scrisse, *e dal Regno ricevono consistenza le cose: imperocche sebbene hanno gran differenza tra loro (essendo quello come l' anima, e questo come il corpo);* con-

(*a*) S. Augustin. epist. 163. ad Donatum aliàs 204.

(*b*) S. Augustin. contra Crescoinum lib. 3. cap. 51.

contuttociò riguardano un medeſimo fine, *cioè*, *la ſalvezza di coloro*, *che ad eſſi ubbidiſcono* (a). E Sant' Agoſtino ſponendo l' obbligazione, che hanno i Principi Criſtiani di ſervire al Signore come Regi, dice che allora adempiono queſto precetto, quando ne' loro Regni comandano il bene, proibiſcono il male non ſolo per quel, che riguarda l' umana ſocietà, ma ancora per quel, che ha rapporto alla divina Religione (b). E' adunque un indiſpenſabil dovere de' Criſtiani Principi impiegar la loro temporal poteſtà in preſidio, e in difeſa della Chieſa, come ſcriſſe San Lione Magno a Lione Imperadore, ammonendolo, che gli era ſtata conceduta la regal poteſtà non tanto per reggimento del Mondo, quanto per difeſa, e preſidio della Chieſa, acciocchè le coſe da queſta bene ſtabilite difendeſſe contro l' audacia di coloro, che la pace aveſſero oſato turbar della Chieſa ſteſſa (c). Non è pertanto da maravigliarſi ſe ſi veggono nelle leggi de' Principi eſpoſti i dommi di fede definiti da i Canoni, e ingiunte pene agli eretici violatori, e diſpregiatori delle coſe definite: imperocchè ſebbene in neſſun modo appartener può alle Poteſtà terrene il giudicare, o il determinare alcuna coſa, che alla Religione appartenga, ma queſto privativamente ſpetti alla ſola poteſtà del Sacerdozio, come abbiamo ſopra dimoſtrato, e come ſcriſſe San Gregorio II. Romano Pontefice a Lione Iſauro (d); e ſebbene la forza de i decreti della Chieſa in materia di dottrina, e di Religione non dipenda, nè poſſa dipendere in alcun modo dall' autorità de' Principi, ma abbia tutto il vigore dall' autorità del Sacerdozio, cui ſolo concedette Dio la poteſtà di paſcere il ſuo gregge, nè abbiano biſogno dell' imperio del Principe acciocchè coſtringano i Criſtiani, eſſendo appoggiati al diritto divino ſuperiore ad ogn' altro diritto, come oſſerva l' Arciveſcovo di Parigi

(a) Ἐξ ἱερωσύνης καὶ βασιλείας τὸ πρᾶγμα συνέστηκε· εἰ γὰρ καὶ πολὺ ἀλλήλων διαφέρουσιν (ἡ μὲν γὰρ ὡς ψυχή ἐστιν ἡ δὲ σῶμα) ἀλλ' εἰς ἓν ὁρῶσι τέλος τὴν τῶν ὑπηκόων σωτηρίαν. Iſidorus Peluſiota lib. 3. epiſt. 299.

(b) *In hoc Reges*, *ſicut eis divinitus præcipitur*, *Deo ſerviunt*, *in quantum Reges ſunt*, *ſi in Regno ſuo bona jubeant*, *mala prohibeant non ſolùm quæ pertinent ad humanam ſocietatem*, *verum quæ pertinent ad divinam Religionem*. S. Auguſt. contra Creſcon. loc. cit.

(c) *Debes incunctanter advertere*, *regiam poteſtatem tibi non ſolum ad mundi regimen*, *ſed maximè ad Eccleſiæ præſidium eſſe collatam*, *ut auſus nefarios comprimendo*, *& quæ bene ſunt ſtatuta defendas*, *& veram pacem his quæ ſunt turbata reſtituas*. S. Leo epiſt. 125. juxtà ordinem Queſnell. aliàs 75.

(d) *Scis*, *Imperator*, *ſanctæ Eccleſiæ dogmata non Imperatorum eſſe*, *ſed Pontificum*, *quæ tutò debent prædicari*? Epiſt. 1. Gregorii II. ad Leonem Imperat.

rigi (*a*); essendo nulladimeno obbligati i Principi Cristiani per debito del loro ufficio a prestare ajuto alla Chiesa, acciocche siano eseguite, e rispettate le sue deliberazioni concernenti la Religione, perciò i Cattolici Imperadori armarono colla forza delle leggi l'autorità de' Canoni. Per questa ragione i Padri del quarto, e quinto secolo domandarono agl' Imperadori Cristiani dopo la celebrazione de' Concilj Generali, che corroborassero colle loro Costituzioni quanto essi aveano definito, e stabilito ne' Canoni contro gli eretici, giudicando, come scrisse San Lione Magno, *che le cose umane non poteano essere in altra guisa sicure, se la regia, e la sacerdotale autorità quelle cose non difendesse, che alla confessione della fede appartengono* [*b*]. Non dee perciò recar maraviglia il nome di conferma, che davasi agli editti de' Principi, co' quali comandavano l'esecuzione di que' Canoni, che contro l'eresie erano stati dal consenso, e dall' autorità de' Sacerdoti stabiliti ne' Concilj Generali: conciossiacosache il confermar le definizioni de' Padri rispetto a' Principi altro in sostanza non era, che un ajutare, e munir la Chiesa colla forza temporale, non acciocche i suoi decreti vigore avessero, ma acciocche fossero eseguiti, ed acciocche le leggi della Chiesa si facessero leggi dello Stato, e della Repubblica: onde sovente alle pene prescritte da' Canoni contro gli eretici aggiungevano pene temporali, per render più temute le deliberazioni della Chiesa.

II. Ma parlando de i Canoni di disciplina riguardanti il ministero Ecclesiastico, questa quantunque in tutte le sue parti unicamente dipenda dalla potestà della Chiesa; non son mancati contuttociò uomini audaci, i quali colla sola facoltà forense, che possedevano lusingandosi di poter decidere di tutte le materie più sagre, hanno voluto attribuirla alla potestà de' Principi, fondati sopra quelle leggi, e Costituzioni imperiali, nelle quali si veggono queste stesse materie Ecclesiastiche ordinate, e disposte, e particolarmente nelle Novelle di Giustiniano, Principe più d'ogn'altro vago della gloria di Legislatore, e desideroso oltre modo di conseguir nome sopra i suoi predecessori con distender le sue leggi sopra cose a lui non concesse, e fuora della

sua

(*a*) *Vis enim eorum, qui fidei controversias ex scripturis & antiqua traditione dirimunt, non a Principum, sed ab Episcoporum auctoritate pendet, quibus solis pascendas oves, non autem Cæsari Christus commisit ... Non indigent ea decreta imperio Principis ut Christianos adstringant, cum jure divino nitantur, quod cæteris omnibus præcellit*. Petrus de Marca de Concord. lib. 2. cap. 10. num. 18.

(*b*) *Res humanæ aliter tutæ esse non possunt, nisi quæ ad divinam confessionem pertinent, & regia, & sacerdotalis defendat auctoritas*. S. Leo Magn. epist. 48. ad Pulcheriam August. juxta ordinem Quesnell. aliàs 31.

sua autorità. Così Carlo Molineo pretese con queste leggi vendicare alla potestà de' Principi la libera facoltà di disporre della disciplina Ecclesiastica, e così Giannone seguace delle costui massime osa sottomettere all'arbitrio della potestà secolare i Canoni della Chiesa, scrivendo, come vedremo, *che quando volevano gli Imperadori, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di leggi con inserirgli nelle loro Costituzioni*; quasi che l'effetto, e l'osservanza de' Canoni dipenduta fosse dalla volontà de' Principi. Ma per non prendere errore in affare così importante conviene, come sopra abbiamo osservato, distinguer le materie de' Canoni: e parlando di quelli, che alla fede appartengono, diciamo, che non solo possono, ma che debbono ancora i Principi Cristiani munirli colla forza temporale delle loro leggi, acciocche nel loro Imperio la Religione inviolata si conservi: ed in questa parte siccome soddisfano all' ufficio di Principi, così è commendabile il loro studio di custodir la fede ne' loro sudditi, e ne' loro Stati, e difenderla contro i malvagj; e l'istesso diciamo di que' Canoni, che la regola prescrivono del costume Cristiano, e quelle cose insegnano, che alla divina legge o conformi sono, o contrarie. Ma ragionando de' Canoni, che appartengono alla disciplina, e massimamente a quella parte di essa, che riguarda il ministero chericale così ne' gradi, negli Ordini, negli ufficj, nell' autorità, nell' elezione, e nella qualità de' Ministri Ecclesiastici, come nell' esercizio del loro spiritual potere intorno alle censure, alle penitenze, alle remissioni, all' amministrazione delle sagre cose, all' emenda de' delinquenti, essendo questo ministero d'istituzione divina, e riguardando i Cherici come Cherici, e non come Cittadini, non appartiene in alcun modo a i Principi laici impacciarsi in queste materie, o inserire nelle pubbliche leggi i Canoni stabiliti sopra di esse. Nella qual cosa fu degno di tutto il biasimo Giustiniano, comecche da alcuni si difenda con dire, che ei sopra le divisate materie non istituì nuovi Canoni, ma i già stabiliti da' Padri confermò colle pubbliche leggi (*a*): imperocche non solamente in questo eccedette, che volle intrigarsi in cose, che a lui non appartenevano, e che non doveano in nessun modo divulgarsi, e mettersi in vista de' Laici, e come quelle, che nulla affatto spettavano alla società civile; ma molto più eccedette nel pretendere di far l'interpetre di questi Canoni, e di migliorarli: nella qual cosa non so come possa scusarsi di audacissimo intraprendimento, mentre in essa que-

(*a*) Vid. Petrum de Marca de Concord. lib. 2. cap. 11. num. 2.

questo Principe stesso in un rescritto mostra la sua vanità; posciache dopo aver detto essergli sempre stata a cura la custodia dell' antica disciplina per riformarla in *meglio*, massimamente circa que' negozj Ecclesiastici, che erano stati definiti dalle regole de' Padri, soggiunge, che queste regole sono state suggerite dallo Spirito Santo, e ispirate dal Cielo (*a*). Or si può dar presunzione più ardita quanto il pretender di riformare in meglio quelle cose, che sono state ispirate da Dio? Ma egli non solo osò accrescere, ed a suo divisamento migliorare le disposizioni de' Canoni riguardanti il ministero Ecclesiastico, ma si stese ancora a prescriver regole di suo capriccio intorno all' elezione degli ordinandi, alla forma del giudizio da tenersi dove cadesse contesa sopra la persona dell' eletto, al vizio dell' elezione, alla simonia, e ad altre cose di somigliante natura (*b*); le quali per altro non avendo mai sortito effetto, dimostrò la Chiesa abbastanza di averle avute in dispregio. Ma soffrasi pur questo Principe, se così piace, in in ciò, che egli di suo capriccio volle prescrivere intorno al ministero chericale; chi potrà soffrirlo dove entrando nel Santuario, e stendendo sagrilegamente la mano all' incensiero volle decretar sopra i riti de' sagrificj, e prescrivere a' Sacerdoti il modo, con cui doveano proferir le arcane sagrosante parole della consagrazione, ordinando che le proferissero ad alta voce, acciocche il Popolo circostante rispondesse ad alta voce *Amen* (*c*)? Ma non solo in questa sua legge egli usurpò un ufficio, che al solo Sacerdozio può appartenere, ma turbò ancora l' antichissimo venerabil costume della Chiesa, la quale fino da' suoi principj istruita da i Santi Apostoli, per conciliar riverenza a questi misterj istituì, che le mistiche parole, con cui si celebrano, fossero segrete, e con bassa voce si pronunciassero, siccome attesta San Basilio, dicendo, *che gli Apostoli, e i Padri avendo da principio della Chiesa istituiti certi riti custodirono in occulto, e senza suono di voce la dignità a i Misterj* [*d*]; e di questo antichissimo rito custodito mai sempre dalla Romana Chiesa parla ancora Alcuino (*e*).

III. Ma

(*a*) *Semper nostræ serenitati cura fuit resvanda vetustatis, maximè disciplinæ, quam numquam contempsimus, nisi ut in melius augeremus. Præsertim quoties de Ecclesiasticis negotiis contigit quæstio, quæ Patrum constat regulis definita, immò adventu superni Numinis imperata: quia constat esse cælitus constitutum quidquid Apostolica decernit auctoritas.* Rescriptum Justin. ad Dacianum Metropol. Conc. Byzaceni.

(*b*) Vid. Novell. 123.

(*c*) Vid. Novell. 137.

(*d*) Ὁι τὰ περὶ τὰς ἐκκλησίας ἐξ ἀρχῆς διαθεσμοθετήσαντες ἀπόστολοι, ἢ πατέρες ἐν τῷ κεκρυμμένῳ, ἢ ἀφθέγκτῳ τὸ σεμνὸν τοῖς μυστηρίοις ἐφύλασσον. S. Basilius de Spiritu Sanct. cap. 37.

(*e*) Alcuin. lib. de divin. nominib. cap. 40.

III. Ma quantunque dalle leggi di Giuſtiniano riguardanti il miniſtero chericale abbiano vanamente preteſo e Carlo Molineo, ed altri eretici legulei aſcrivere all' aſſoluta poteſtà del Principe l'autorità di diſporre ſopra la diſciplina Eccleſiaſtica; egli è certo nulladimeno, che eſſe leggi, o di Giuſtiniano, o di altri Principi vigore alcuno non hanno, ſe non in quanto ſon conformi a i Canoni della Chieſa: nè tal vigore ricevono dalla poteſtà ſecolare, la quale ſopra i Cherici come Cherici non può ſtenderſi, eſſendo eſſi nel miniſtero Eccleſiaſtico ſoggetti ſolamente a Dio, che l'ha iſtituito, e ha data lor poteſtà di regolarlo, ma dalla Chieſa ſteſſa, la quale approvando alcune di queſte leggi le adottò, e di eſſe ſi valſero in qualche occaſione gli ſteſſi Romani Pontefici citandole, ed allegandole (*a*). Ma quando ſon contrarie alla diſpoſizione de' Canoni forza alcuna non hanno di obbligare, e ſono in ſe ſteſſe prive d'ogni vigore, come gli ſteſſi Principi han confeſſato, e dichiarato nelle loro Coſtituzioni: nella qual coſa è celebre la Coſtituzione di Valentiniano III., e di Marciano Auguſti, emanata l'anno CCCCLIV., e riportata nel Codice di Giuſtiniano (*b*). Intorno adunque alle leggi de' Principi, che diſpongono ſopra materie Eccleſiaſtiche, conviene oſſervar la regola propoſta da Niccolò I. Romano Pontefice, il quale dopo aver dimoſtrato, che le leggi della Chieſa non poſſono eſſer diſciolte dal giudizio dell'Imperadore (*c*), ſoggiunge: *Non perche diciamo, che le leggi degl' Imperadori, delle quali ſovente ſi vale la Chieſa contro gli eretici, o vien difeſa da i Tiranni, o da qualſiſiano malvagj, debbano in tutto rifiutarſi; ma perche aſſeveriamo, che quelle agli Evangelici, agli Apoſtolici, ed a' Canonici decreti, a i quali debbono poſporſi, non poſſono alcun pregiudizio recare* (*d*). Seguendo noi queſta regola dobbiam dire, che ſebbene le leggi de' Principi ſopra le materie Eccleſiaſtiche non debbano diſpregiarſi in quanto ſon conformi a' Canoni già dalla Chieſa ſtabiliti; eſſe nulladimeno non hanno maggior autorità de' Canoni ſteſſi:

(*a*) Vid. S.Gregor.Magn. lib.11. epiſt.54. juxtà vet. ordin. Joann. VIII. epiſt. 163.

(*b*) *Omnes ſanè pragmaticas ſanctiones, quæ contra Canones Eccleſiaſticos interventu gratiæ, & ambitionis elicitæ ſunt, robore ſuo, & firmitate vacuatas ceſſare præcipimus*. L. *Privil.* 12. Cod. *de Sacroſ. Eccleſ.*

(*c*) *Ecce quemadmodum imperiali judicio non poſſint Eccleſiaſtica jura diſſolvi*.

(*d*) *Non quòd Imperatorum leges, quibus ſæpè Eccleſia circa hæreticos utitur, ſæpè circà tyrannos, atque circa pravos quoſque defenditur, dicamus penitùs renuendas; ſed quod eas Evangelicis, Apoſtolicis, atque Canonicis decretis, quibus poſtponendæ ſunt, nullum poſſe inferre præjudicium aſſeramus*. Nicol. I. epiſt. 32. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Venet. col. 1433. in fine.

ſteſſi : e quindi di niun vigore debbono riputarſi quelle leggi , che o a' Canoni ſon contrarie , o ad eſſi alcune coſe aggiungono non diſpoſte da' Padri . Onde non fu punto degna di lode la fatica di Giovanni Scolaſtico Patriarca di Coſtantinopoli , il quale alla raccolta de' Canoni fatta non da Teodoreto Veſcovo di Ciro , e digerita in cinquanta titoli , come crede il de Marca , ma da lui ſteſſo , aggiunſe la raccolta delle leggi Imperiali , e particolarmente delle Novelle Coſtituzioni di Giuſtiniano ; in alcune delle quali non pago quel Principe di ſeguir le regole de' Padri , volle anche di ſuo arbitrio far l' interpetre della lor mente , ed aggiunger diſpoſizioni da quelli non fatte : e l' iſteſſo giudizio dee farſi del Nomocanone compoſto da Fozio , comprendente le leggi , ed i Canoni ſpettanti alle materie di Chieſe , e commentato poi da Teodoro Balſamone . Per le quali coſe i Grecoli adulatori ne' tempi poſteriori , quando era avvolta quella Chieſa nel baratro delle confuſioni , e dello ſciſma , attribuirono a i loro Principi con isfacciatiſſima adulazione l'aſſoluta poteſtà di diſporre del governo della Chieſa , e dell' Eccleſiaſtica diſciplina , coſicchè Demetrio Cromaziano Veſcovo di Bulgarìa non ſi vergognò di aſſerire , che *l' Imperadore , come quello , che è chiamato comune Epiſtemonarca delle Chieſe , preſiede alle ſentenze de' Sinodi , e concede a quelle vigore , compone gli ordini Eccleſiaſtici , impone leggi alla vita , ed alla politìa di quelli , che ad eſſi aſcendono , ed anche di più a i giudizj de' Veſcovi , e de' Cherici , ed alle elezioni delle Chieſe vacanti* [a] . Queſta adulazione de' Grecoli eretici , e ſciſmatici è ſtata ſeguita dal Molineo , dal Goldaſto , dal Gottofredo , e da altri eretici Giuriſconſulti , i quali hanno voluto aſcrivere agl' Imperadori , ed a' Principi la poteſtà di diſporre dell' Eccleſiaſtica diſciplina , attribuendo alla loro autorità il reggimento della politìa della Chieſa , e del miniſtero chericale : e ſopra le coſtoro empie maſſime è fondato il regio primato ſopra la ſetta Anglicana , dall' iſteſſo Giannone deteſtato come *errore contro al ſenſo comune* (b) , benchè per altro ſenza punto badare a contraddirſi , come è ſuo coſtume , ha voluto ſeguire i buoni inſegnamenti di que' Legiſti , che abbiam di ſopra menzionati : mentre parlando de' Principi Goti , che in Italia regnarono , ſcrive , che *eſſi come Cuſtodi , e Pro-*

(a) Ὁ βασιλεὺς γὰρ οἷα κοινὸς τῶν ἐκκλησιῶν Ἐπιστημονάρχης, καὶ ὤν, καὶ ὀνομαζόμενος, καὶ συνοδικαῖς γνώμαις ἐπιστατεῖ, καὶ τὸ κῦρος ταύταις χαρίζεται, ἐκκλησιαστικαῖς τάξεις ῥυθμίζει, καὶ νομοθετεῖ βίῳ, καὶ πολιτείᾳ τῷ βήματι, καὶ μὴν καὶ δίκαις ἐπισκόπων, καὶ κληρικῶν, καὶ πρός γε χηρευουσῶν ψήφοις ἐκκλησιῶν. Demeterius Chromatian. in reſponſ. 1. ad Cabaſilam lib. 5. Jur. Græc. Roman.

(b) Giannone tom. 1. lib. 1. cap. ult. pag. 51.

Protettori della Chiesa, e come quelli, che reputavano appartenere loro anche il governo, e l'esterior politìa della medesima, credettero esser della lor potestà, ed incumbenza di regolare colle loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizione, dar riparo a' disordini, e sovente prevenirgli &c. (a).

IV. Quì ancora è da osservare, che sebbene alcuni Scrittori Cattolici di là da' monti abbiano in apparenza mostrata abbominazione così alla stomachevole adulazione de' Grecoli degli ultimi tempi [b], come all' empie massime del Molineo [c]; essi nulladimeno poco, o nulla lontani in sostanza si son fatti vedere dalla coloro adulazione, approvando non solamente, e commendando tutte le leggi di Giustiniano riguardanti la disciplina Ecclesiastica, e il ministero chericale, ancorche non sian fondati sù i Canoni [d]; ma, quello che più importa, sostenendo ancora ne' Principi la potestà di far leggi Ecclesiastiche spettanti al ministero, ed alla disciplina chericale: ciò, che pretendono dimostrare co' Capitolari de' Regi, e degl' Imperadori Franchi, raccolti in un Corpo da Ansegiso Abate, e da Benedetto Levita [e]. Anzi non è mancato, chi abbia osato asserire, farsi atroce, ed insigne ingiuria alla sagrosanta dignità de' Principi da chi nega, che le leggi Ecclesiastiche contenute ne' Capitolari siano state fatte non precisamente dall'autorità de'Principi Franchi [f]. Tanto può negli animi la prevenzione, che giunge a rendere affatto ciechi al lume manifesto della verità anche gli uomini dotti! Ma poiche la costoro opinione è stata già dimostrata apertamente falsa da un illustre Francese Scrittore [g], rimetto a quello i Lettori; anzi gli rimetto agli stessi Capitolari de' Regi Franchi, da i quali conosceranno, tanto esser lungi, che que' pii, e religiosi Principi si arrogassero l' autorità di stabilir leggi Ecclesiastiche, che più tosto si facevano esecutori de' Canoni, i quali da i Vescovi nelle Adunanze sinodali si stabilivano per riformar la caduta disciplina nel Regno di Francia; e che niente fu più a cuore a que' Principi, quanto il custodir la riverenza, e l' ossequio a i decreti della santa Sede Apostolica. Sopra la qual cosa potrà anche vedersi il Cardinal Baronio [h]: e basterà per ora osservare, che negli stessi Capitolari vien pro-

(a) Giannone tom. 1. lib. 3. cap. ult. §. 111. pag. 222.

(b) Petrus de Marca de Concord. lib. 2. cap. 10. num. 13.

(c) Idem loc. cit. cap. 11. num. 2.

(d) Idem loc. cit. num. 3.

[e] Idem lib. 2. cap. XII. per totum.

(f) Sthephanus Baluzius Præfat. in Capitular. Regum Francorum ab illo edita anno 1667. §. 10.

[g] Vid. Anton. Charlas tract. de libertat. Eccles. Gallican. tom. 1. lib. 5. cap. 10. 11. & 12. edit. Roman. 1720.

(h) Vid. Baron. ad annum 770. & ad annum 801. & 819.

proposta come certissima regola da osservarsi quella, che insegna *non doversi celebrare i Concilj senza autorità del Romano Pontefice* (a). Dal che chiaramente si raccoglie, che que' Sinodi, e quelle Adunanze de' Vescovi, dove si formavano i detti Capitolari, non si congregavano da que' Principi senza autorità della santa Sede. Ma poiche quì si tratta di quelle leggi Ecclesiastiche, che il cherical ufficio riguardano; perciò nessuna cosa più vale a confutar l'opinione di que' pochi Scrittori Cattolici, i quali all'autorità del Principe la facoltà di far tali leggi attribuiscono, quanto la loro stessa dottrina. Pietro di Marca, uomo insigne per eccellenza di dottrina, e di erudizione, in que' libri, che ei compose della Concordia tra il Sacerdozio, e l'Imperio, e ne'quali, non essendo ancor Vescovo quando egli scrisse, favorì le parti, come ei stesso confessa, del Principe, ed eseguì l'ufficio più tosto di Regio Ministro, che di Ecclesiastico [b], avendo intrapreso a dilatare oltre il dovere i confini della potestà secolare; per non mostrar tuttavia di cadere nelle stesse empie sentenze, e profane nuovità di coloro, che egli si propose d'impugnare, cioè, di que' malvagj Giurisconsulti, i quali nell'anno MDCXXXIX. pubblicarono i due Volumi della libertà della Chiesa Gallicana, condannati poi come continenti dottrine eretiche non solamente da i Vescovi di Francia, ma proscritti ancora per decreto del Regio Concistoro [c], fu necessario, che ei discordasse da se medesimo, e che in quell' Opera della Concordia avesse una perpetua discordia cogli stessi suoi detti. Trattando egli adunque la quistione, se la censura de' Cherici sia sottoposta alle leggi de' Principi, dice che i Cherici possono considerarsi secondo due condizioni, cioè, in quanto son Cherici, e in quanto son Cittadini, o membri della civil società; e risolve la quistione, che i Cherici secondo la condizion chericale sono affatto immuni, e indipendenti dalle leggi del Principe, rendendo di ciò tal ragione, che non può impugnarsi senza manifesta eresia, cioè, perche il ministero Ecclesiastico è d'istituzione divina, e per conseguenza tutto ciò, che è necessario a spiegarlo, ed a vendicarlo contro coloro, che i Canoni stabiliti per regolamento di quelli violassero, appartiene al diritto di quella potestà, cui da Cristo fu commessa la facoltà della imposizion delle mani; e che perciò i delitti de' Cherici, che riguardano il cherical ufficio, punir si debbono da' Canoni,

[a] *Authoritas Ecclesiastica, atque Canonica docet non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrare*. Lib.6. Capitular. cap. 187.

(b) Epist. Petri de Marca ad Innocent. X. apud Baluzium in vita ejusdem præmis. Oper. de Concordia.

[c] Vid. Petrum de Marca præfat. 2. præmissa Operi de Concordia num. 1.

noni, non dalle pubbliche leggi, nè ſopra eſſi poſſono iſtituirſi Giudici pubblici, ma ſolamente Eccleſiaſtici [a]. Ma poiche a' ſoli Miniſtri della Chieſa ha il Figliuol di Dio conceduta la ſpiritual poteſtà delle chiavi, e la facoltà di paſcere il ſuo gregge; perciò cattolicamente confeſſa l' iſteſſo de Marca, che di queſto potere in neſſuna maniera poſſono partecipare i Principi del ſecolo [b], e per conſeguenza conviene, ch' ei ſecondo i ſuoi principj confeſſi, che tutto ciò, che è neceſſario per regolar l' uſo, e l' eſercizio di queſta poteſtà, e per *vendicarne* l'abuſo, appartenga ſolamente a coloro, cui Dio l' ha conceduta. Suppoſti adunque queſti principj come può egli attribuire all' autorità del Principe quelle leggi, che o il miniſtero Sacerdotale, o lo ſpiritual potere de' Miniſtri della Chieſa riguardano; quali leggi non ſolo nelle Novelle di Giuſtiniano, ma ne' Capitolari de' Regi Franchi ſi veggono? Non può pertanto ſcuſarſi da manifeſto errore il Baluzio adoratore del de Marca, ed uomo tanto men provveduto di Teologia, quanto più applicato alle ricerche delle Eccleſiaſtiche antichità, e verſato ſolamente nel materiale di eſſe, allorche ſcriſſe contro il Gretſero, le leggi Eccleſiaſtiche de' Capitolari non per decreto, ed approvazione de' Veſcovi ne' Concilj, ma per propria, e preciſa autorità de' Principi Franchi eſſere ſtate fatte (c): ſe pure non ſi vuol dire, che egli intendeſſe, che quelle leggi foſſero fatte da i Principi Franchi in preſidio de' Canoni per quell' autorità, che eſſi hanno di cuſtodire, e di difendere i Canoni della Chieſa, che è quello finalmente, a cui come ad ancora ſagra ricorre il de Marca per fermare la ſua opinione, la qual vede combattuta dall' ineſpugnabil forza della verità. Ma queſto ricorſo anche ſecondo i ſuoi principj non gli giova a nulla: conciofſiache inſegnando egli, che i delitti de' Cherici nel mi-

(a) *Aut enim de Titio movetur quæſtio ſub ea ratione, qua Clericus eſt, aut ſub ea, qua inter cives recenſetur. Si de Clericorum gradibus, ordinationibus, muneribus, ordinibus, & conditionibus, quæ ordinandos decent, & de vitio ordinationum agatur, aut de judiciis, quæ ob violatos Canones inſtituuntur, quæ criminis Eccleſiaſtici nomine comprehendi ſolent: eo caſu cùm ipſum Clericorum miniſterium jure divino ſit inſtitutum, quæ neceſſaria ſunt ad illud explicandum, aut vindicandum ei poteſtati commiſſa cenſentur, quæ jus imponendarum manuum a Chriſto Domino noſtro accepit ... Res, quæ crimini Eccleſiaſtico materiam præbent, Canone perſtringi debent, non autem lege publica, niſi in ſubſidium. Quemadmodum nec judicium publicum de iis exercere debet, ſed tantum Eccleſiaſticum.* Petrus de Marca de Concor. lib. 2. cap. 7. num. 1.

(b) *Sanè nullam penès Principes ſpiritualem auctoritatem eſſe, inconfeſſo eſt apud omnes, cum ligandi & ſolvendi poteſtatem, & paſcendarum ovium curam Petro, & Apoſtolis Chriſtus tribuerit, & iis, quos ipſi hujus miniſterii participes facturi eſſent. In quo nulla Regum mentio, quibus hæc poteſtas aſſeri non poteſt, quæ omnem naturæ ordinem exſuperat.* Idem lib. 2. cap. 4. num. 2.

(c) Baluzius Præfat. in Capitular.

nistero chericale soggiacciono unicamente alla censura de' Canoni, non mai alle leggi del Principe, e che i giudizj di queste materie debbono eseguirsi secondo il prescritto de' Canoni, non secondo la disposizione delle pubbliche leggi, questa forza di presidio, che aggiunge il Principe colle sue pubbliche leggi all' autorità de' Canoni, rimane affatto inutile: mentre non secondo quelle, ma secondo questi debbono giudicarsi, e punirsi i delitti Ecclesiastici contro la forma degli stessi Canoni commessi.

V. Ma posciache grande equivoco si commette intorno alla protezione, ed alla difesa della Chiesa commessa a i Cattolici Principi, e di un debito, che essi hanno, se ne vuol fare un diritto, e si vuol convertire il titolo di difensore in quello di Giudice; perciò è necessario esaminar bene questo punto, e distinguer cosa da cosa, per non confonder gli ufficj di queste due potestà, i quali Dio ha voluti distinti. Siccome adunque noi veneriamo ne' Principi il glorioso titolo di Protettori, e Difensori della Chiesa, così assolutamente neghiamo lor quello di Custodi de' Canoni, la custodia de' quali diciamo essere stata da Cristo commessa a' suoi Ministri, cui diede la potestà di fargli; a i Principi come difensori, e protettori della Chiesa appartiene impiegar la forza della lor temporal potestà, acciocche siano eseguite ne' loro Stati le definizioni de' Canoni in materia di fede, e di costumi, acciocche sia rispettato il Sacerdozio, non impedito, o perturbato l'ordine del ministero Ecclesiastico da i Canoni prescritto. A questo riguardo noi abbracciamo tutte quelle leggi de' Principi, nelle quali della fede Cattolica a' Laici comune, ed a' Cherici, definita da' sagri Concilj l'osservanza s' ingiunge, e si stabiliscono pene contro gli eretici; e quelle leggi ancora, nelle quali generalmente, e senza individuazione di materia si munisce, e si difende la libertà della Chiesa nell' eseguimento di tutti que' Canoni, che alla spiegazione, ed al regolamento del cherical ministero, all' ordine de' giudizj canonici, al retto uso della potestà delle chiavi, e alla censura de' delitti Ecclesiastici appartengono. E in questa parte i Principi l' ufficio adempiono di protettore, e di difensore, non in quella, in cui colle lor leggi pretendono o moderare i Canoni, o interpetrargli, o nuove regole intorno alle accennate materie prescrivere. Ma quelle leggi poi sagrileghe debbono riputarsi, nelle quali si tentasse disporre degli arcani riti de' Sagramenti, e dell'amministrazione delle sagrate cose, materia rimotissima dalla potestà laicale, e riserbatissima al Sacerdozio. Quest' ufficio ne' Principi di protettori, e difensori della Chiesa si trova assai chiaramente sposto,

così

così dall' autorità de' maggiori, come dalle dichiarazioni, e dagli atti degl' istessi religiosi Principi. San Fulgenzo ammonendo il Principe Cristiano del suo dovere, gli suggerisce dover-egli ricordarsi di esser figliuolo della Cattolica Chiesa, acciocche per la pace, e tranquillità di essa applichi le cure del suo Principato, rammentandogli, che molto più si accresce l' Imperio col provvedere all' indennità dello Stato Ecclesiastico, che col pugnare per la temporal sicurezza [a]. L' istessa cosa insegna Sant' Isidoro, scrivendo, che la potestà temporale de' Principi dee servir di presidio alla potestà spiritual della Chiesa, acciocche quello, che ad ottener non vagliono i Sacerdoti coll' autorità della dottrina, sia imposto alle cervici de' superbi colla forza dell' Imperio; e coloro, che essendo nella Chiesa, operano contro la fede, e la disciplina della Chiesa stessa, siano frenati, ed atterriti dal rigor delle leggi, e l' imperio de' Principi renda venerabile la disciplina prescritta da' Sacerdoti [b]. Ma più acconciamente Facondo Ermianense riprendendo l' audacia di Giustiniano, che più di quello, che al suo potere apparteneva, volea impacciarsi negli affari Ecclesiastici in occasione della molesta controversia de' tre Capitoli, prefisse i limiti all'autorità, ed all' ufficio del Principe ne' negozj di Chiesa, proponendo l' esempio del pio Imperador Marciano, il quale nè osò porre in discussione i decreti, nè costituir nuovi Canoni, *ma contento del suo ufficio volle essere esecutore de' Canoni, non autore, non esattore di essi* [c]. A questo

(a) *Præ omnibus ita se sanctæ matris Ecclesiæ Catholicæ meminerit filium, ut ejus paci, ac tranquillitati per universum mundum suum prodesse faciat Principatum. Magis enim Christianum regitur, ac propagatur Imperium, dum Ecclesiastico statui per omnem terram consulitur, quàm cùm in parte quacumque terrarum pro temporali securitate pugnatur*. S. Fulgentius relatus in Concilio Aquisgranensi anno 836. cap. 3. Can. 2.

(b) *Principes seculi nonnumquam potestatis adeptæ culmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam potestates necessariæ non essent, nisi ut quod non prævalet Sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc imperet per disciplinæ terrorem. Sæpe per Regnum terrenum cæleste Regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ utilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, & ut venerationem mereatur potestas impertiret*. S. Isidor. de summo bono cap. 53. relat. a Gratiano 23. quæst. 5. Can. *Principes*.

(c) *Sciens igitur ille modestissimus Princeps, Oziæ Regi non impunè cessisse quia sacrificare præsumpsit, quod licitum est singulo cuique etiam secundi ordinis Sacerdoti: multò magis sibi impunè cedere non posse cognovit, vel quæ jam de fide Christiana ritè fuerant constituta discutere, quod nullatenus licet; vel novos constituere Canones, quod nonnisi multis, & in unum congregatis primi ordinis Sacerdotibus licet. Ob hoc itaque vir temperans, & suo contentus officio, Ecclesiasticorum Canonum executor esse voluit, non conditor, non exactor*. Facundus Hermian. lib. 12. cap. 3.

adunque si ristringe l'ufficio del Principe intorno alla difesa de' Canoni Ecclesiastici, cioè, non costituirli, discutergli, o temperarli, ma eseguirgli, e fare, che da altri nel suo Imperio siano seguiti. E questo ancora è quello, che unicamente attribuiva al suo ufficio verso la Chiesa il Re Carlo Calvo, il quale per testimonianza di Lupo Abate asseriva, aver Cristo Signor Nostro Re de' Re, e Sacerdote de' Sacerdoti divisa la sua potestà per governar la Chiesa tra i Sacerdoti, e tra i Regi, *acciocche quello, che insegnassero i Santi Pontefici, e gli stessi Regi adempiessero, e il facessero adempiere agli altri* (a).

VI. Ma poiche siamo entrati a parlare de i Regi Franchi non possiamo pretermettere gl' illustri documenti, che que' Principi Cristianissimi ci hanno lasciati circa le pertinenze di quell' ufficio, che a i Regi appartiene come difensori della Chiesa: e cominciando da i Regi della prima stirpe, ne' Capitolari pubblicati dal Baluzio ci si offerisce in primo luogo la Costituzione del Re Childeberto, da lui fatta per l'abolimento dell'Idolatria, e la santificazion delle Feste intorno all'anno DLIV., nella quale comandando l'osservanza de' Canoni spiega qual sia in questa parte la sua autorità, e la cagione, che lo muove ad usarla, cioè, *perche è necessario, che la Plebe, la quale non così come debbe custodisce i precetti de' Sacerdoti, sia corretta ancora dal nostro imperio* (b). Non adunque per impor leggi a i Sacerdoti, nè per moderare i Canoni spettanti al cherical ministero, ma per obbligar la Plebe cristiana ad eseguire i precetti de' Sacerdoti ingiunti ne' Canoni per governo spiritual de' fedeli debbe impiegarsi l' autorità del Principe come difensor della Chiesa. Quest' ufficio di avvocazìa consistente non in alcun diritto di sovrastare alla Chiesa, di cui i Principi son figliuoli, o di moderare il governo de' Pastori, di cui i Principi son pecorelle, ma in una precisa obbligazione, che hanno i Regi d' impiegar le loro forze perche siano rispettate da i sudditi le sentenze de' Sacerdoti, siano ubbiditi nel loro sagro ministero i Pastori, e repressa la baldanza de' contumaci, fu assai ben conosciuto, e religiosamente eseguito dagl' Imperadori, e Regi Franchi della seconda stirpe. Lo co-
nobbe

(a) *Præcepit itaque* [Rex Carolus Calvus] *ut ejus vobis sermonibus diceremus, se fideliter tenere, quod Rex Regum, idemque Sacerdos Sacerdotum, qui solus potuit Ecclesiam regere, quam redemit, postquam humanitatem suam in Cælum erexit, semper cum suis futurus divinitate, potestatem suam ad eandem gubernandam Ecclesiam inter Sacerdotes divisit & Reges; ut quod Sancti docerent Pontifices, & ipsi implerent, & impleri facerent devotissimi Reges.* Lupus Ferrarien. epist. 81. ad Amulum Episc.

(b) *Et quia necesse est, ut plebs, quæ Sacerdotis præcepta non ita ut oportet custodit, nostro etiam corrigatur imperio.* Constitutio Childeberti in Capitular. a Baluz. edit. & apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 487.

nobbe Carlo Magno allorche in una sua Costituzione comandò sotto pena della sua indignazione a tutti i suoi sudditi, e suoi Ministri dal minimo fino al massimo, che ubbidissero a i loro Sacerdori in tuttociò, che al culto di Dio, ed all' esercizio del lor ministero appartiene, non impedissero l' uso della giurisdizione Ecclesiastica, e lasciassero liberi i beni delle Chiese [a]; e allorche comandando a tutti i suoi sudditi, ministri, ed ufficiali l' ubbidienza verso i Sacerdoti maggiori, e minori del suo Imperio dichiarò, che non potevano esser fedeli a lui coloro, che erano a i Sacerdoti disubbidienti [b]. Lo conobbe Lodovico Pio Augusto allorche nella lettera scritta ad Eugenio II. Romano Pontefice l' anno DCCCXXIV. confessò, che i Principi sono in debito di prestare ajuto, ed assistenza, giusta la qualità delle lor forze, e la capacità del loro intendimento, a i Ministri di Dio, ed a' Pastori delle anime in tutte le cause, che spettano al culto di Dio (c). Finalmente lasciando infiniti altri documenti, che potrebbono addursi de' Principi Franchi dagli stessi loro Capitolari, per dire qualche cosa de' tempi a noi men lontani, chiara sopra ogni altra è la testimonianza, che di questa obbligazione de' Principi di difendere i diritti, e la libertà della Chiesa ne por-

(a) *Cognoscat utilitas vestra, quia resonuit in auribus nostris quorundam præsumptio non modica, quod non ita obtemperetis Pontificibus nostris, seu Sacerdotibus, quemadmodum Canonum & legum auctoritas continet; ita ut Presbyteros nescio qua temeritate præsentari Episcopo denegetis ... Nec non & vestris ministeriis Pontifices nostros talem potestatem habere non permittatis, qualem rectitudo Ecclesiastica docet. Insuper nonas, & decimas, vel census, improba cupiditate de Ecclesiis, unde ipsa beneficia sunt, abstrahere nitimini .... Quapropter nos, una cum consensu Episcoporum nostrorum, Abbatum, necnon aliorum Sacerdotum hæc instituta partibus nostris direximus. Præcipientes enim jubemus, ut nullus quilibet ex fidelibus nostris, a minimo ad maximum, in his, quæ ad eum pertinent, Episcopo inobediens parere audeat de supradictis Capitulis, seu aliis eruditionibus ad illorum ministeria pertinentibus; sed cum bona voluntate, & omni mansuetudinis subjectione, unusquisque Sacerdoti suo propter Deum & pacis studium obtemperare studeat.* Edictum Caroli Regis, ut Comites, & alii Judices Episcopis in iis, quæ ad illorum ministerium pertinent, obediant. Ex Jacobo Sirmondo apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 231.

(b) *Volumus atque præcipimus, ut omnes suis Sacerdotibus, tam majoris ordinis, quàm & inferioris, a minimo usque ad maximum, ut summo Deo, cujus vice in Ecclesia legatione funguntur, obedientes existant. Nam nullo pacto agnoscere possumus, qualiter nobis fideles existere possunt, qui Deo infideles, & suis Sacerdotibus inobedientes apparuerint; aut qualiter nobis obedientes, nostrisque ministris, ac legatis obtemperantes erunt, qui illis in Dei causis, & Ecclesiarum utilitatibus non obtemperant.* Cap. Ecclesiast. Carol. Magn. titul. 1. cap. 2. ex lib. 7. Capitular. cap. 306. apud Labbe loc. cit. col. 232.

(c *Quia veraciter nos debitores esse cognovimus, ut his, quibus regimen Ecclesiarum, & ovium dominicarum cura commissa est, in omnibus causis ad divinum cultum pertinentibus, opem atque auxilium pro qualitate virium nostrarum, & intellectus nostri capacitate feramus.* Epist. Ludovici Pii ad Eugenium II. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 647.

porge Lodovico VII. Re di Francia nelle lettere date in Parigi l'anno MCLXXI. per vendicare in libertà il Vescovo di Anicia (a) oppresso dalla potenza del Visconte di Podomniaco, nelle quali lettere afferma, che la più degna gloria di un Monarca è il professarsi difensor della Chiesa, e che perciò egli era in debito di usar la spada da Dio commessagli in difesa della Chiesa, o in opposizion de' Tiranni, che l'affliggevano [b].

VII. Ma questo debito, che hanno i Cattolici Principi di proteggere generalmente la Chiesa come Avvocati di essa, acciocchè siano rispettati i decreti de' Sacerdoti, maggiormente gli obbliga alla difesa della Chiesa Romana, e della santa Sede Apostolica, acciocchè le di lei Ecclesiastiche risoluzioni siano venerate da tuti i Vescovi, e colla forza temporal dell' Imperio venga repressa l' audacia di coloro, che ricusano di ubbidire a i decreti di essa, e riconoscere il diritto, che ella gode sopra tutte le Chiese. Chiaro esempio di questa difesa ne somministra la Costituzione di Teodosio il giovane, e di Valentiniano III. Augusti indirizzata ad Aezio l'anno CCCCLV., nella quale confermando que' Principi la sentenza di San Lione Magno contro Ilario Vescovo di Arles, protestano munirla colla loro autorità, non perche ella per se stessa avesse bisogno della lor possa per ottener vigore, mentre, com' essi dicono, *che cosa non è lecito nella Chiesa all' autorità di un tanto Pontefice?* ma perche pensavano, che col resistere all' autorità di esso si violasse la fede, e la riverenza del loro Imperio. Quindi stendono la loro Costituzione a tutti i Vescovi, ordinando, che ad alcun non sia lecito tentare alcuna cosa nelle Provincie contro la prisca consuetudine senza autorità del Romano Pontefice, che debba servir loro di legge tuttociò che decretò, e sarà per decretare l' autorità della Sedia Apostolica, e che da i Moderatori delle Provincie siano costretti a presentarsi al giudizio del Pontefice Romano, quando chiamati trascureranno di presentarvisi (c). Questo esempio fu religiosamente seguito

(a) Le Pouy en Velay.

(b) *Digna vox est majestate regnantis, Dei servum, & Ecclesiæ defensorem se Principem profiteri. Adeo de divinæ promissionis, & clementiæ culmine nostra pendet auctoritas, ut ad honorem, laudem, & gloriam ipsius, & opera nostra, & ipsorum intentionem operum referamus. Inde est, quod commissum a Deo nobis gladium, & in defensionem Ecclesiarum, & in oppressionem debemus, ac volumus exercere tyrannorum.* Epist. Ludovici VII. ex Baluzio in additione ad lib. 2. de Concord. Petri de Marca cap. XII. post §. VIII.

(c) *Et erat quidem ipsa sententia per Gallias etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesiis non liceret? Sed nostra quoque præceptio & ratio probavit, ne ulterius Hilario, vel quem adhuc Episcopum nuncupari*

seguito da i primi Principi Franchi della seconda stirpe, cioè, da Carlomanno, e da Pipino, i quali bramando ristorare la caduta Religione negli Stati delle antiche Provincie di Germania, o della Francia Orientale soggetta al loro dominio, scrissero perciò a San Bonifacio Apostolo della Germania, e Legato della santa Sede in quelle parti, acciocche per mezzo di un Sinodo si provvedesse così alla trascuratezza de' Canoni riguardanti il ministero Ecclesiastico, come all' incontinenza de' Cherici, della quale si era notabilmente rilasciata in quelle parti la disciplina. I primi Sinodi celebrati sotto Carlomanno furono quello di Germania tenuto l' anno DCCXLII. o in Ratisbona, o in Augusta, mentre il luogo non è certo [a]; l' altro fu quello di Liptina, luogo similmente oscuro, ed incerto, ma certamente nella Germania, o sia Francia Orientale, sopra di che si può vedere il Serrario [b]; nel qual Sinodo tenuto l' anno DCCXLIII. furono confermati i Canoni del Concilio di Germania [c]. Or benche questi due Sinodi dicansi celebrati sotto Carlomanno, e dalla Prefazione del primo sembri, che i Canoni in essi decretati siano fatti con autorità dello stesso Principe; egli è certo nulladimeno, che que' Sinodi congregati furono per autorità di San Zaccaria Romano Pontefice, presiedendo in essi come Legato della santa Sede San Bonifacio Arcivescovo di Magonza, e che furono dallo stesso Pontefice confermati, come si raccoglie primieramente dalle lettere di San Bonifacio scritte a Zaccaria, nelle quali gli manifesta la volontà di Carlomanno di congregare un Sinodo colla di lui presidenza nelle parti di Germania sottoposte al suo dominio per la ristorazione della caduta disciplina (d), e dalla risposta dello stesso Pontefice, dove non solamente gli dà facoltà di congregare

cupari sola mansueti Præsulis permittit humanitas, nec cuiquam alteri Ecclesiasticis rebus arma miscere, aut præceptis Romani Antistitis liceat obviare. Ausibus enim talibus fides & reverentia nostri violatur Imperii. Nec hoc solum, quod est maximi criminis, submovimus: verum ne levis saltem inter Ecclesias turba nascatur, vel in aliquo minui Religionis disciplina videatur, hac perenni sanctione decernimus, ne quid tam Episcopis Gallicanis, quam aliarum Provinciarum contra consuetudinem veterem liceat, sine viri venerabilis Papæ Urbis æternæ auctoritate tentare. Sed hoc illis, omnibusque pro lege sit quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicæ Sedis auctoritas: ita ut quisquis Episcoporum ad judicium Romani Antistitis evocatus venire neglexerit, per Moderatorem ejusdem Provinciæ adesse cogatur. Constitutio Valentiniani III. ex emendatione Quesnell. tom. I. Operum S. Leonis Magni post epistolam x.

(a) Labbè tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 269. & seqq.

[b] Serrarius lib. 3. hist. Moguntinæ, notatione 31.

(c) Vide Labbè loc. cit. col. 273. & seqq.

(d) Epist. S. Bonifac. ad Zachariam apud Labbè tom. VIII. Concil. edit. Ven. col. 228. num. II.

gregare il Sinodo, e di prefiedervi, ma inoltre glielo comanda (a). Nella medefima lettera concede poi tutta la facoltà allo ſteſſo Santo Veſcovo, acciocche a ſuo nome preſieda al Sinodo, e corregga i pravi coſtumi de' Cherici incontinenti, ed altre coſe diſponga, come ſi veggono eſeguite ne' Canoni del predetto Concilio Germanico [b]. Secondariamente ciò ſi raccoglie dal comun conſenſo degli Scrittori di Francia, i quali atteſtano, che a queſti due primi Sinodi tenuti ſotto Carlomanno preſiedette San Bonifacio come Legato della Sedia Apoſtolica (c); aggiungendo Benedetto Levita raccoglitore de' Capitolari, che queſti due primi Concilj celebrati ſotto i Principi Franchi furono da Zaccaria confermati: imperocche parlando di eſſi ſcrive, che i loro Capitoli furono dall'autorità Apoſtolica confermati [d]. La qual coſa ſi rende anche certa dalla piſtola di San Zaccaria ſcritta a' Franchi, ed a' Galli dopo la celebrazione del Sinodo di Germania, nella quale dopo aver fatta menzione di quel Sinodo eſorta que' Popoli ad ubbidire alle coſe da eſſo ſtabilite, ed alle ammonizioni di San Bonifacio [e]. Da ciò può facilmente comprenderſi, che ſe i detti, ed altri ſeguenti Concilj celebrati in Francia colla preſidenza di San Bonifacio ſotto Carlomanno, e Pipino ſi dicono congregati da que' Principi, ed a nome loro fatti que' Canoni; certamente ciò non ſi dice perche colla loro autorità que' Concilj adunaſſero, ed in eſſi coſtituiſſero Eccleſiaſtiche leggi, ma perche eſſi col loro zelo promoſſero l' adunanza di quelli, e ſeguirono le ammonizioni del Romano Pontefice, dal quale ad ajutar la Chieſa colla lor temporal forza per eſtirpar gli abuſi inveterati introdotti ne' Laici, e ne' Cherici, maſſimamente in materia d' incontinenza, furono ammoniti, come evidentemente ſi raccoglie dalle lettere di San Zaccaria ſcritte a San Bonifacio prima

[a] *De eo autem quod nobis intimaſti, quod te Carolomannus filius noſter ad ſe rogavit accedere, ut in urbe Regni Francorum, in ſua ditione ſive poteſtate conſtituta, Synodum celebrare debeas, eò quòd omnis Eccleſiaſtica regula, ſive diſciplina ab eadem Provincia funditus eſt abolita, quod nimis mœrendum eſt, quod per ſpatium temporum ibidem Synodus Sacerdotum minimè celebrata ſit, & hoc libenter concedimus, & fieri præcipimus*. Epiſt. 1. Zachariæ Papæ ad Bonifac. num. 11. apud Labbè loc. cit. col. 231.

(b) Ibid. num. 3. & ſeqq.

(c) Vid. Hincmarum epiſt. 37. ad Rodulphum Bituricenſem, & Frotarium Burdigalenſem.

[d] *Sequuntur duo ſynodales Conventus, quos ſanctæ Romanæ Apoſtolicæ Eccleſiæ legatus Bonifacius memoratæ Moguntiacenſis Eccleſiæ Archiepiſcopus, vice ſupradicti Zachariæ Papæ unà cùm Carlomanno Francorum Principe canonicè tenuit. Ut agnoſcant omnes, hæc prædictorum Principum capitula maxime auctoritate Apoſtolica fore firmata*: Benedictus Levita in Præfatione ad tres poſtremos libros Capitularium.

[e] Vide epiſtolam Zachariæ ad Francos, & Gallos, apud Labbè tom. cit. col. 283.

prima dell' adunanza di que' Concilj, e da quelle, che lo stesso Pontefice scrisse dopo la tenuta di quelli: imperocchè nelle prime scritte l' anno DCCXLII. ordina a San Bonifacio, che presiedendo nel Concilio insieme con Carlomanno, proccuri coll' ajuto dell' istesso Principe, il quale a ciò fare si era compromesso, di estirpare ne' Cherici il vizio dell' incontinenza [a]. Nella seconda scritta a i Franchi, ed a' Galli sottoposti alla Signorìa di Carlomanno, e di Pipino, afferma, essere stato il Sinodo di Germania, che fu il primo (rinnovato poi, e confermato nel Concilio Liptinense, ed in altri tre celebrati sotto i medesimi Principi colla presidenza del medesimo San Bonifacio come Legato Apostolico), congregato per sua ammonizione mediante l'opera di Pipino, e di Carlomanno (b). Da tuttociò si rende manifesto, che i primi Sinodi tenuti nella Francia Orientale sotto i Principi della seconda stirpe furono da essi congregati per autorità della santa Sede, e che i primi Capitolari, che vanno sotto il loro nome, furono leggi stabilite coll' autorità del Romano Pontefice, non avendo essi altro fatto, che concorrere colla loro potestà ad eseguir la volontà di esso per ristorare ne' dominj a loro soggetti la caduta disciplina tra gli Ecclesiastici.

VIII. Maggiori documenti ne somministrerebbono questi primi Sinodi della riverenza di que' Principi verso la santa Sedia Apostolica, se tutti i Canoni in quelli stabiliti fossero a noi pervenuti: essendo cosa certa, che altri ne furon fatti oltre quelli, che il Sirmondo raccolse dal Capitolare di Ansegiso [c]. Ma nulladimeno dalla lettera scritta a Cudberto Arcivescovo da San Bonifacio testimonio oculare, e Presidente come Legato della Sede Apostolica a que' primi Sinodi tenuti sotto i Principi Franchi, sappiamo, che la prima cosa, che fu decretata nel Sinodo di Germania confermato poscia nel Sinodo Liptinense, fu l' ubbidienza, la riverenza, e la sottomissione al Romano

[a] *Sed dum, juvante Deo, quæ a præfato filio nostro promissa sunt ad effectum perducta fuerint, tuaque fraternitas in memorato Concilio consederit cum eodem excellentissimo viro, si quos repereris Episcopos, Presbyteros, aut Diaconos contra Canones vel statuta Patrum excessisse, idest, si in adulterio, vel fornicatione inventi fuerint &c.* Epist. Zachariæ ad Bonifac. num. 3. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 231.

(b) *Referente nobis Bonifacio reverentissimo atque sanctissimo fratre nostro Episcopo, quòd dum Synodus aggregata esset in Provincia vestra,* JUXTA NOSTRAM COMMONITIONEM, *mediantibus filiis nostris Pippino & Carlomanno Principibus vestris, peragente etiam vicem nostram præfato Bonifacio &c.* Epist. Zachariæ ad Franc. & Gall. apud Labbè loc. cit. col. 283.

[c] Sirmondus tom. 1. Concil. Galliæ, pag. 537. Vid. Pagium ad ann. Christi 743. num. 13. Philippum Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 278.

Pontefice, ed a' precetti della Sedia Apostolica, acciocche que' Vescovi, que' Principi, e que' Popoli fossero annoverati tra le pecorelle del Cristiano gregge; e che in questa confessione consentirono tutti, indirizzandola al corpo del Principe degli Apostoli [a]. Queste, ed altre cose riferite da San Bonifacio in ossequio della santa Sede furono decretate in que' primi Sinodi tenuti sotto Carlomanno, le quali furono pretermesse da Ansegiso, il quale similmente nel suo Capitolare volle attribuire all'autorità de' Principi quelle leggi Ecclesiastiche, che in questi, ed altri Sinodi furono certamente decretate con autorità della Sedia Apostolica, benche que' primi religiosissimi Principi prestassero non solo il lor consenso, ma impiegassero tutta l' opera loro acciocche fossero fatte, ed eseguite, e venisse adempiuta la volontà, e il desiderio del Pontefice. E quest' ossequio verso i decreti della Sedia Apostolica fu ereditario ne' Principi della seconda stirpe, come apparisce da i Capitolari raccolti da Benedetto Levita, dove Carlo Magno, e Lodovico Pio ingiungono talmente l' osservanza delle divine, e canoniche leggi, cosicche a nessuno senza pericolo del suo stato sia lecito violare *o le divine Costituzioni, o i decreti della Sedia Apostolica* [b]. Così ancora ne' Capitolari di Carlo Calvo, o per meglio dire nel Concilio di Pontigny celebrato sotto questo Principe l'anno primo del suo Imperio, e DCCCLXXVI. di Cristo, essendo egli presente, e consenziente a i decreti pubblicati a suo nome, prima d' ogn' altro fu decretato, *che la Santa Romana Chiesa siccome è Capo di tutte le Chiese, così da tutti sia onorata, e venerata, nè alcuno ardisca tentare ingiustamente alcuna cosa contro il diritto, e la potestà di essa, ma le sia lecito tenere il dovuto vigore, ed esercitare la pastoral cura per la Chiesa Universale* [c]. Ma sarebbe un mai non finire, o un

(a) *Decrevimus autem in nostro synodali conventu, & confessi sumus fidem Catholicam, & unitatem, & subjectionem Romanæ Ecclesiæ fine tenus vitæ nostræ velle servare, sancto Petro & Vicario ejus velle subjici, Synodum per omnes annos congregare, Metropolitanos pallia ab illa sede quærere, &* PER OMNIA PRÆCEPTA PETRI CANONICE SEQUI *desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur. Et isti confessioni universi consensimus, & subscripsimus, & ad corpus sancti Petri Principis Apostolorum direximus, quod gratulando Clerus & Pontifex Romanus suscepit*. Epist. 105. Bonifacii ad Cudbertum Archiepiscopum apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 281.

(b) *Ita unanimes divinis & Apostolicis constitutionibus serviatis, ut in nullo pia Canonum decreta violari. Ut nulli sine statns sui periculo fas sit, vel divinas constitutiones,* VEL APOSTOLICÆ SEDIS DECRETA TEMERARE. Capitul. lib. 6. cap. 267.

(c) *Ut sancta Romana Ecclesia sicut est Caput omnium Ecclesiarum, ita ab omnibus honoretur, & veneretur: neque quisquam contra jus, & potestatem ipsius aliquid injuste agere præsumat; sed liceat ei debitum tenere vigorem, & pro universali Ecclesia pastoralem exhibere curam*. Capitular. Caroli Calvi tit. XLI. cap. 1. ex Collectione Jacob. Sirmond.

o un istancar la pazienza de' Lettori, se tutti gli esempli di ossequio, e di riverenza verso la santa Sede, i quali ci hanno lasciati i Principi Franchi ne' loro Capitolari in argomento di quell' ufficio, che ad essi apparteneva come protettori, e difensori della Chiesa, si volessero quì riferire. Basterà per tutti quel celebre detto di Carlo Magno riferito da Ivone, da Graziano, e da altri, espresso in questi termini degni d' immortal lode: *In memoria del Beato Pietro Apostolo onoriamo la Romana, ed Apostolica Sedia, acciocchè quella, che a noi è Madre della Sacerdotal dignità, debbaci essere ancora Maestra della ragione Ecclesiastica. Per la qual cosa dee osservarsi colla mansuetudine l' umiltà, cosicchè sebben da quella santa Sede ne s' imponga un giogo appena sopportabile, lo comportiamo nulladimeno, e con più divozione lo tolleriamo* (a).

IX. Non bisogna perciò confondere ne' Cristiani Principi l' ufficio di Avvocati, e di difensori della Chiesa, della quale son *Figli*, e non *Maestri*, pecorelle, e non Pastori, con l' ufficio di soprantendenti, e di Governatori. Per l' ufficio di avvocazìa contraggono un debito, e insieme un diritto di sfoderar la loro spada contro i Tiranni, e gli oppressori della libertà della Chiesa, de' suoi diritti, e della sua autorità, e di reprimere colla forza i rubelli, ed i contumaci alle leggi di essa riguardanti la Religione, il costume, la disciplina Sacerdotale, e tuttociò che concerne il ministero Ecclesiastico, nel quale i Cherici son considerati come Ministri di Dio, non come membri della Repubblica. Nè per tal ufficio di avvocazìa appartiene ad essi in conto alcuno la custodia de' Canoni, la quale non è stata punto raccomandata a' Principi della terra, ma a' Ministri del Signore, cui diede la potestà di stabilirgli, e precisamente al Romano Pontefice, al quale Cristo ha commessa la cura di tutta la Chiesa. E quindi per questa cura universale raccomandata loro, e commessa come Pastori di tutta la Chiesa giustamente crederono i Santissimi Romani Pontefici, appartenere al loro ufficio la custodia de' Canoni, cosicchè non tollerassero mai, che per altrui o condescendenza, o ambizione, o fraude, o violenza fossero violati. *Appresso di noi*, scrisse Zosimo Papa l' anno CCCCXVII. rivocando la risoluzione del Concilio di Turino, che sovvertiva l' antica disposizione in favore del Vescovo di Arles sopra tutta la Provincia Viennense,

(a) *In memoriam beati Petri Apostoli honoremus Romanam & Apostolicam Sedem, ut quæ nobis Sacerdotalis Mater est dignitatis*, ESSE DEBEAT MAGISTRA ECCLESIASTICÆ RATIONIS. *Quare servanda cum mansuetudine humilitas*, UT LICET VIX FERINDUM AB ILLA SANCTA SEDE IMPONATUR JUGUM, TAMEN FERAMUS, *& pia devotione toleremus*. Concil. Tribur. Can. 30.

con immobili radici vive l' antichità, cui gli statuti de' Padri conciliarono riverenza (a). E nell'anno CCCCXXII. scrivendo Bonifacio Papa ad Ilario Vescovo di Narbona contro la presunzione di Patroclo Vescovo d' Arles, che contro il prescritto de' Canoni avea osato ordinare un Vescovo fuora della sua Provincia senza consenso del di lui Metropolitano, dichiarandosi di non poter ciò sopportare: *Perche*, dice, *conviene, che noi siamo diligenti custodi de i decreti de' Padri* (b). Ma chiaro esempio di costanza nell' eseguir quest' ufficio di custode de' Canoni ne somministrò S. Lione Magno allorche nell' anno CCCCLII. si oppose alla disposizione, ed a i decreti del Concilio Generale di Calcedonia, agli ufficj, ed alle istanze di Marciano Augusto, per custodire i Canoni Niceni turbati, e sconvolti da i Concilj Costantinopolitano, e Calcedonense nel primato di onore da quello conceduto al Vescovo di Costantinopoli sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno, e nel diritto patriarchico da questo accordatoli con isconvolgimento degli antichi diritti de' Metropolitani di tre Diocesi. Scrivendo per tanto il Santo Pontefice a Marciano Augusto, dopo avere esposta l'obbligazione ingiunta al suo ufficio di non permettere per cosa del Mondo, che fossero violati i Canoni stabiliti nel Concilio Niceno spettanti a i privilegj delle Chiese: *Imperocche*, soggiunge, *a me è commessa la dispensagione: e torna in mio reato, se le regole delle paterne Costituzioni, le quali stabilite furono nel Concilio Niceno per istituzione dello spirito divino al reggimento di tutta la Chiesa, per mia connivenza [il che tolga Dio] rimangano violate* (c). Scrivendo a Giuliano Vescovo di Coo dimostra vano lo sforzo di Anatolio per ottener da lui il consenso al decreto del Concilio di Calcedonia: *Imperocche*, egli dice, *da nessun patrocinio appò di me potrà essere così ajutato, che alle cose, che ei domanda, calpestata l' autorità de' Padri, io consenta* (d). E finalmente scri-

(a) *Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui statuta Patrum sanxere reverentiam*. Zosimus epist. 7.

(b) *Quod nequaquam possumus ferre patienter, quia convenit nos paternarum sanctionum diligentes esse custodes*. Bonifacius Papa epist. 3. ad Hilarium Narbonen.

(c) *Privilegia enim Ecclesiarum, sanctorum Patrum canonibus instituta, & venerabilis Nicænæ Synodi fixa decretis, nulla possunt improbitate convelli, nulla novitate violari. In quo opere, auxiliante Christo, fideliter exequendo, necesse est me perseverantem exhibere famulatum; quoniam dispensatio mihi credita est, & ad meum tendit reatum, si paternarum regulæ sanctionum, quæ in Synodo Nicæna, ad totius Ecclesiæ regimen, Spiritu Dei instruente, sunt condita, me [quod absit] connivente violentur*. S. Leon. Epist. 78. ad Marcianum juxtà ordin. Quesnell. aliàs 54.

(d) *Impossibilia omnino non quærat, & sibi talia concupiscendo non noceat: quia nullis apud me patrociniis ita poterit adjuvari, ut his, quæ postulat, calcata Patrum constitutione, consentiam*, Epist. S. Leonis 81. aliàs 105.

ſcrivendo a i Veſcovi, che intervenuti erano al Concilio di Calcedonia, dopo avergli ammoniti all'oſſervanza de' Canoni Niceni ſpettanti a i diritti, ed alle prerogative della Chieſa, fa loro intendere, che non ſperino, che ei ſia per condeſcendere a' loro decreti in favore del Veſcovo di Coſtantinopoli; poſciache dalle ſue lettere, e dalla ripulſa data ad Anatolio potranno conoſcere, *eſſer lui cuſtode e della Cattolica fede, e delle Coſtituzioni de' Padri* (*a*). E qui è da conſiderarſi, che ſebbene trattavaſi d'una Eccleſiaſtica diſpoſizione fatta per decreto di due Concilj Generali, cioè, Coſtantinopolitano, e Calcedoneſe, col conſenſo di quegli ſteſſi Veſcovi, i cui diritti rimaneano pregiudicati, e colla volontà, e col conſentimento di due Imperadori, e che niun pregiudizio recava alla Chieſa Romana, le cui prerogative ſopra tutti i Veſcovi del Mondo Cattolico rimanevano illeſe; nulladimeno per queſto ſolo, perche alla Sede Apoſtolica appartien la cuſtodia de' Canoni, ſi oppoſe San Lione al Concilio, all'Imperadore, ed a tutto il Mondo, annullando, e caſſando quel decreto. Quindi l'iſteſſo Imperador Marciano commendando la coſtanza di quel gran Pontefice, riconobbe appartenere a lui l'ufficio di cuſtode de' Canoni ſpettante alla ſua autorità ſopra tutta la Chieſa, dicendo in una lettera, che gli ſcriſſe: *Quello certamente, come era decente al Veſcovo dell'Apoſtolico Trono, eccellentemente fece la ſantità voſtra, che* AVENDO CUSTODITI I CANONI ECCLESIASTICI *non tollerò, che alcuna coſa dell'antico coſtume, e del priſco ordine una volta coſtituita, e immobilmente ſino al preſente giorno oſſervata, foſſe nuovamente disfatta* [*b*]. Queſto diritto adunque, o queſt'ufficio della cuſtodia de' Canoni appartiene al Romano Pontefice in vigore del ſuo ſpiritual Principato ſopra tutta la Chieſa. *La prima Sede*, ſcriſſe San Gelaſio, *colla ſua autorità conferma ciaſchedun Concilio, e con continuata moderazione lo cuſtodiſce in vigore del ſuo Principato, che il Beato Pietro Apoſtolo avendo rice-*

(*a*) *Quantumlibet enim extortis aſſentationibus ſeſe inſtruat vanitatis elatio, & appetitus ſuos Conciliorum aſtimet nomine roborandos, infirmum atque irritum erit quidquid a prædictorum Patrum canonibus diſcreparit. Quorum regulis Apoſtolica Sedes quam reverenter utatur, ſcriptorum meorum, quibus Conſtantinopolitani Antiſtitis conatus repuli, poterit ſanctitas veſtra lectione cognoſcere, & ME, auxiliante Domino,* CATHOLICÆ FIDEI, ET PATERNARUM CONSTITUTIONUM ESSE CUSTODEM, Epiſt. S. Leonis Magni 87. aliàs 61. ad Epiſcopos, qui in Concil. Chalcedonen. congregati fuerant.

[*b*] Ἐκεῖνο δηλαδὴ ὡς ἔπρεπεν Ἐπίσκοπον ἀποστολικοῦ θρόνου ἐξόχως ἡ σὴ ἁγιωσύνη πεποίηκεν, ὍΤΙ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΦΙΛΑΤΤΟΥΣΑ, οὐδὲν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ ἔθους, καὶ τῆς πότε τετυπωμένης καὶ ἀπολοῦ μέχρι, καὶ σήμερον διαμενούσης ἠνέσχετο καινοτομηθῆναι. Epiſt. Marciani Imper. ad S Leon. M. tom. 1. Oper. ejuſdem S. Leon. poſt epiſt. 88. juxtà edit. Queſnell.

ricevuto dalla voce del Signore, nella Chiesa susseguente ritenne sempre, e ritiene (a).

X. Non appartenendo adunque a i Principi del secolo la custodia de' Canoni della Chiesa, ad essi non appartiene neppure esigerla dagli Ecclesiastici, ma ciò solamente spetta a i loro rispettivamente Superiori, e principalmente al Romano Pontefice, cui della Chiesa è commesso il governo: ed all' ufficio de' Principi solamente conviene ajutare i Prelati all' esigenza dell' osservanza de' Canoni, quando la loro autorità non basti per fargli osservare. Nè il pretesto dell'abuso porge loro giusta cagione d' ingerirsi in questa osservanza: conciossiache i medesimi Canoni, che questo abuso proibiscono, prescrivono ancora il modo, e l' ordine di correggerlo. Nè vi è cosa più rispettabile nell' antichità, nè più sovente replicata nelle Costituzioni de' nostri maggiori quanto che l' abuso de'Cherici inferiori sia represso dal Vescovo, l' abuso del Vescovo sia corretto dal Metropolitano, e quello del Metropolitano dal Papa: e questi stessi Canoni prescrivono l' ordine del ricorso per ammenda dell' abuso, da cui rimangono i Canoni violati: conciossiache eccettuate le cause maggiori, le quali alla santa Sede debbono immediatamente riferirsi, vogliono, che abusandosi il Vescovo del suo potere contra la forma de' Canoni si ricorra al Metropolitano, e da questo, ove egli pure tale abuso faccia, al Romano Pontefice. Non si saprà perciò mai intendere come a titolo non solo di difensori, ciò, che a' Principi conviene, ma anche di custodi de' Canoni, ciò, che a loro non spetta, vogliasi loro attribuir la facoltà di conoscer d' ogni abuso contro i Canoni, e di ricevere ogni ricorso contro gli Ecclesiastici per tale abuso, pretermesso, e dispregiato il sagratissimo ordine canonico rispettato, e venerato da tutta l' antichità, quando in questo stesso essi distruggono, e sconvolgono la forma de' Canoni. Or quando vogliasi ascrivere a i Principi secolari questa antorità di ovviare, come dicono, all' abuso de' Canoni, prendendo immediatamente i ricorsi sopra di quello, e impedendo l' esecuzione de' decreti Ecclesiastici non aspettato il giudizio de' Superiori secondo la forma canonica, conviene che si rinvenga in loro un altro titolo, sopra cui appoggiar possano tale autorità; poiche quella di difensori, e protettori, o, se vogliono, di custodi de' Canoni certamente non la sostiene, come la sosterrebbe quella di Snperiori a tutti i Canoni, e di arbitri assoluti

(a) *Prima Sedes unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit, pro suo scilicet principatu, quem beatus Petrus Apostolus Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus subsequente, & tenuit semper, & retinet.* S. Gelasius epist. ad Episcop. Dardaniae.

folnti della canonica difciplina ; il qual titolo fe poffa convenire a i Principi della terra può folamente afferirlo chi non sà che cofa fia Chiefa : Ma fe foffe irreparabile il danno , che nafceffe dall' abufo de' Canoni ; fe i Prelati maggiori , cui canonicamente appartiene impedirlo , o correggerlo , lo fomentaffero ; fe l' ifteffo Romano Pontefice trafcuraffe il provvedimento , ed egli fteffo l' abufo proteggeffe , doverebbono ftarfi i Principi colle mani a cintola ? Io dico , che fe tutto il Mondo cadeffe , bifognerebbe certamente prender mifure , e provvedimenti differenti da quelli , che fono in ufo qnando il Mondo ftà in piedi : i cafi ftraordinarj ricercano ftrani rimedj , ed in cafo di un abufo univerfale in tutti i Miniftri della Chiefa , e principalmente nel Capo di effa , potrebbono certamente i Principi a titolo di difefa della Chiefa , di cui fon figli , obbligare i Paftori , che la governano , a rimediare agli abufi , come poffono ufare la lor poteftà temporale per eftinguer gli fcifmi , e coftringere i Vefcovi a raunarfi nel Sinodo Generale per provveder la Chiefa d' un legittimo Papa . Ma fopra di quefto punto , e fopra il modo , con cui i Principi poffono opporfi alla fpiritual poteftà de' Sacerdoti male ufata da loro , e con qual titolo poffon ciò fare , abbiamo fufficientemente parlato nel primo libro di quest' Opera , al quale rimettiamo i Lettori (a) . Ma fe gli Ecclefiaftici abufandofi della lor poteftà fotto pretefto di efeguire il loro Ecclefiaftico miniftero turbaffero i regj diritti , e le antiche confuetudini ne' Criftiani Regni approvate per l' ufo del loro fpiritual potere , e cagionaffero perciò rivolgimenti nello Stato , potrebbono i Principi opporfi loro ? Certamente che sì : imperciocche non avendo la Chiefa poteftà alcuna di turbare i legittimi diritti de' Principi temporali , poffono quefti giuftamente opporfi agl' intraprendimenti degl' Ecclefiaftici fopra le ragioni del Principato : ma in quefta oppofizione non efeguifcono già l' ufficio di difenfori della Chiefa , ma di difenfori del Principato . Onde è , che fe per quefto timore , che gli abufi de' Cherici nel miniftero Ecclefiaftico , o nell' efercizio della loro fpiritual giurifdizione poffono recar pregiudizio a' diritti de' Principi , vuolfi concedere a quefti l' autorità d' impedir tali abufi , convien confeffare , che non la difefa della Chiefa , ma la gelosìa di Stato ha dato motivo a i falfi Politici di attribuire a' Principi la facoltà d' ingerirfi in quefti abufi , e che nulla giova per giuftificar quefto irragionevole intraprendimento della poteftà laicale fopra i diritti degli Ecclefiaftici lo fpeciofo pretefto, con cui l' han colorito , della difefa , e della protezion della Chiefa .

XI. Ef-

(a) Vedi tom. 1. lib. 1. cap. 1. §. v. num. 2. e 3.

XI. Essendosi parlato fin quì de' Canoni, che o la fede, e la regola del costume, o i riti, e l'amministrazione delle sagrate cose, o l'uso della potestà delle chiavi, o la disciplina, e il ministero chericale riguardano, rimane a parlar di quelli, che appartengono a i privilegj de' Cherici. Privilegio diciamo tutto ciò, che fa esenti i Cherici dalle pubbliche leggi, cui son sottoposti nella civil società tutti gli altri Cittadini riguardo a' giudizj tanto pubblici, quanto privati, cioè, tanto criminali, quanto civili, ed anche a que' pesi, a cui tutti gli altri membri soggiacciono della Repubblica: poiche l'esenzione, che essi godono dalla potestà temporale, e politica in tutto ciò, che concerne il ministero Ecclesiastico, in cui i Cherici son considerati come Cherici, non convien loro per alcun privilegio, ma per legge, e per istituzione del nostro divin Salvatore. Parlando dunque di questi Canoni, che riguardano i privilegj degli Ecclesiastici intorno alle loro esenzioni dal foro de' laici, ed a i loro beni dalle gravezze comuni, diciamo che essi ricevono egualmente vigore dall' autorità della Chiesa, e da quella de' Principi, che l'una, e l'altra potestà concorrono del pari a stabilirli. Ma poiche di queste cose doveremo trattar di proposito ne' seguenti Capi, ci siamo contentati per ora di accennare il nostro sentimento sù tal materia. In tanto da tuttociò, che si è detto fin quì, potrà ciascheduno comprendere, esser generalmente falsa quella massima di Giannone, che *i Principi per la loro autorità, e per la protezione, che tenevano della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura, e pensiero*, quando questa cura, com'ei pretende, si voglia stendere ad *emendar* la canonica disciplina: e solamente potrà sostenersi, quando la cura de' Principi sia unicamente intesa a difender l' autorità de' Canoni contro quelli, che dispregiano la potestà della Chiesa, e contro i quali non vale l' autorità di essa per fargli osservare.

§. III.

Dell' origine, e de' fonti della ragion canonica.

SOMMARIO.

I. *Chiesa fondata da Cristo Signor Nostro, ed istruita di leggi riguardanti la fede, il costume, la potestà, e gli ordini de' Ministri, che la governassero. Divina Scrittura primo fonte della ragion canonica.*

II. *Tra-*

II. *Tradizione, e legge non scritta secondo fonte della ragion canonica, da cui molti Canoni derivano.*

III. *Romana Chiesa centro dell' unità. Autorità del Romano Pontefice come Capo della Chiesa terzo fonte della ragion canonica. Concilj Generali, e loro autorità come costituisca il quarto fonte del diritto canonico.*

IV. *Concilj Provinciali, ed autorità de' Padri come concorrano a formare l' ultimo fonte della canonica ragione. Calunnia di Giannone confutata, e svelato il suo mal animo.*

DOpo aver Giannone in parlando de' regolamenti Ecclesiastici, che per lo corso di un secolo e mezzo da Costantino Magno fino a Valentiniano III. furono fatti da' Padri ne' Concilj, messa in sospetto a i Principi del secolo l' autorità della Chiesa, dicendo che in questo tempo non davan gelosìa agl' Imperadori, perche allora si confessava dagli Ecclesiastici, che potevano i Principi prender cura, e pensiero della stessa canonica disciplina, *ed emendar ciò, che allo Stato sarebbe potuto esser di nocumento, e di disordine*; avendoci per questo suo dire obbligati a vendicar dalle sue massime sedizìose la potestà della Chiesa nello stabilir leggi per lo governo spiritual de' fedeli, e pe 'l reggimento de' suoi Ministri, ed a spiegare qual cura appartenga a' Principi circa i Canoni da lei stabiliti, passa pure a trattare dello stabilimento, e dell' accrescimento de' Canoni, e così favella:

T E S T O.

„ All' incontro appartenendo, come s' è detto nel primo libro, (*a*)
„ alla Chiesa la potestà di far de' Canoni attenenti alla di lei disciplina,
„ avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore,
„ e posta in una più ampia, e numerosa Gerarchìa, ebbe in conseguen-
„ za maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo
„ della medesima, e per accorrere a' disordini, che sempre cagiona la
„ moltitudine; perciò oltre a' libri del Testamento vecchio, e nuo-
„ vo, e ad alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre pri-
„ mi secoli, se ne formaron poi degli altri in maggior numero ne'
„ Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poiche data
„ che fu pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte
„ Chiese unite insieme comunicassero, e trattassero sopra ciò, che ri-

(*a*) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 134.

„ guardava la disciplina : poiche intorno a tutti gli altri affari esterio-
„ ri, gl'Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leg-
„ gi civili.

I. Benche non sembri, che Giannone dica quì cosa, la qual sia degna di riprensione, eccettuata quella parte, ove asserisce, che in questi tempi, di cui parliamo, *gli Ecclesiastici in tutti gli altri affari esteriori*, che non riguardavano la disciplina, *ubbidivano a' Magistrati*, *ed osservavan le leggi civili*, sopra la quale asserzione favelleremo ne' seguenti Capi; nul'adimeno poiche costui per un astio incredibile, che lo agita contra le persone di Chiesa, cerca nelle piu destre maniere che può annientar la forza della ragion canonica per sottometterla alla civile, è necessario spiegar quì i fonti, da cui sorge il diritto canonico, per farlo conoscere tanto più eccellente del diritto pubblico, e civile, quanto le umane cose alle divine, le terrene alle celesti, le temporali alle spiritnali sono inferiori. Volendo adunque l' Unigenito Figliuol di Dio fondare in terra il Regno della sua Chiesa, cioè, la società de' fedeli, l' istruì coll'oracolo della sua voce di quello, che dovea credere, e di quello, che dovea osservare, per conseguir l'eterna felicità, e col suo esempio, e co' suoi precetti, e co' suoi insegnamenti le diede leggi eterne, ed immutabili, le quali osservando conseguisse le sue divine promesse: la provide di Ministri, che presiedessero al governo di essa, i quali fornì di amplissima potestà di sciorre, e di legare i fedeli, ed i membri di questa società, costituendoli con ciò interpetri della sua parola, e dispensatori de'Sagramenti, che istituì per la nostra santificazione. Ed acciocche il lor potere non fosse dispregiato li munì di armi potentissime alla distruzione d' ogni fortezza, ed all' abbassamento d'ogni altezza, che si solleva contro Dio, avendo spedita forza di vendicare ogni disubbidienza (a). Ed affinche in questo suo Regno non succedessero divisioni, ma fosse serbata fra tanti greggi particolari l' unità di un solo ovile, istituì monarchica la di lui politia, costituendo in Pietro, e ne' suoi successori un Capo visibile, che in sua assenza lo governasse, presiedendo a tutti gli altri Pastori; e tutti gli altri reggendo come suo Vicario in terra. Finalmente volle, che queste cose, che egli colla sua parola istituì, ed altre, che dopo la sua salita al Cielo per mezzo dello Spirito Santo operò in prò della sua Chiesa, il medesimo Spirito

(a) *Nam arma militiæ nostræ non carnalia sunt, sed potentia Deo ad destructionem munitionum, consilia destruentes, & omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei ... & in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, 2. Corinth. cap. 10. v. 4. 5. & 6.

Spirito divino dettante, fossero scritte, e tramandate a' fedeli in una colle Scritture dell' antico Testamento, come quelle, che le figure contenevan del nuovo, e le promesse accennavano, che in questo adempieronsi. E questo è il primo fonte della ragion canonica, cioè, le Scritture del nuovo, e del vecchio Testamento; dal qual fonte procedon que' Canoni, che al rischiaramento, o alla definizione del domma, alla regola del costume, e della morale Cristiana, all' unità, e politia della Chiesa, alla potestà spirituale, ed all' ufficiò del Sacerdozio appartengono.

II. Siccome però nella società civile addiviene, che *delle leggi altre son scritte, altre non son scritte* (a), ma ricevute dall' uso di lungo tempo, e dal costume de' maggiori (b); così nella società Cristiana è addivenuto, che alcune leggi da principio scritte non furono, ma ricevute per tradizione procedente o da' Santi Apostoli, o da i loro primi discepoli, e custodite dalla Chiesa. E tra queste molte ve n'erano, le quali non era lecito nè scrivere, nè pubblicare, ma in altissimo silenzio, e sotto la rigorosa disciplina dell' arcano si custodivano. Della quale arcana disciplina, che vietava la divulgazione, e la scrittura di molte cose religiosissimamente dalla Chiesa osservate, amplissima testimonianza ne rendono tutti i Padri de' primi secoli fino al quinto, come da molti uomini dotti, che di questa materia han trattato, e particolarmente da Emanuele Schelestrate si può vedere [c]. *De i dommi*, dice San Basilio, *e de i precetti custoditi nella Chiesa, altri certamente abbiamo dalla dottrina scritta, altri ricevemmo in misterio dalla tradizion degli Apostoli a noi lasciata: gli uni, e gli altri de' quali hanno eguali forze alla pietà. Ma a queste cose nessuno contraddirà, il quale abbia alcuna, benchè menoma, perizia delle leggi Ecclesiastiche* [d]. Dalla cognizione per tanto di queste cose insegnate, o istituite dagli Apostoli in occulto non solamente venivano esclusi i Gentili, ma ancora i Catecumeni, e solamente si rivelavano alcuna volta a i fedeli già battezzati, e ammessi alla partecipazione de' divini misterj, con obbligazione per altro di tenerle celate. Quindi San Giovan

(a) Τῶν νόμων οἱ μὲν ἔγγραφοι, οἱ δὲ ἄγραφοι. Instit. lib. 1. tit. 2. §. 3.

(b) Ibid. §. 9.

[c] Vide Emmanuel. a Schelestrat. de disciplin. arcani Dissert. apologet. contra Ernestum Tentzelium.

(d) Τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων, καὶ κηρυγμάτων, τὰ μὲν ἐκ τῆς ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν, τὰ δὲ ἐκ τῆς τῶν Ἀποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα, ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν. καὶ τούτοις οὐδεὶς ἀντερεῖ ὅστις γε κἂν κατὰ μικρὸν γοῦν θεσμῶν ἐκκλησιαστικῶν πεπείραται. S. Basilius de Spiritu Sanct. cap. 27.

van Grisostomo volendo parlar dell' amministrazione, e delle ceremonie del sagro Battesimo: *Certamente*, dice, *io vorrei dir questo apertamente, ma non ardisco per cagion di quelli, che non sono iniziati: imperocche questi ci rendono più difficile l' esposizione, come quelli, che costringono o a non parlare apertamente, o a svelare gli arcani. Ma contuttociò io dirò quanto per me far si possa sotto ombra, e copertamente* [a]. Per tal ragione i Vescovi, che aveano in custodia questi arcani, non potèano neppur dedurgli in scrittura, acciocche non si divulgassero. Onde Sant' Innocenzo I. scrivendo a Decenzio Vescovo di Gubio, che consultato l' avea sopra le mistiche parole del Sagramento della Confermazione: *Non posso dire*, scrive, *le parole della forma, acciocche non paja, che io voglia più tosto mettere in aperto, che risponder alla tua consulta* (b). Ne già è da credere, che sotto questo velo si tenessero nascosti solamente i riti, e le ceremonie de' Sagramenti, ma ancora il loro numero, le cose per essi significate, e la loro efficacia, ed oltre di ciò alcuni dommi appartenenti a' misterj della nostra fede, come con invitte pruove dimostra il lodato da me Schelestrate (c). Questo adunque è il secondo fonte della ragion canonica, cioè, la tradizione, o la parola di Dio non scritta, ma a tutti tramandata da' Santi Apostoli per divina ispirazione, o gl' istituti della disciplina Cristiana dagli Apostoli insegnati, o tuttociò finalmente, che conteneasi nella disciplina dell' arcano. E da questo fonte procedono i Canoni, che riguardano le dichiarazioni de' dommi, e le definizioni degli articoli di fede, i gradi, ed il ministero degli ordinati, la forma della Gerarchìa, e finalmente i riti, il numero, e gli effetti de' Sagramenti.

III. Ma poiche il nostro divin Redentore nello stabilir la sua Chiesa mirò con ispecial modo all' unità di essa, fondandola sopra uno, che fosse Capo di tutti i fedeli, e di tutti i Sacerdoti, fonte, ed origine di questa unità, come insegnano i Santi Padri (d), cui commise la cura di tutto

(a) Καὶ βούλομαι μὲν σαφῶς αὐτὰ εἰπεῖν, οὐ τολμῶ δὲ διὰ τοὺς ἀμυήτους· οὗτοι γὰρ δυσκολωτέραν ἡμῖν ποιοῦσι τὴν ἐξήγησιν, ἀναγκάζοντες ἢ μὴ λέγειν σαφῶς, ἢ εἰς αὐτοὺς ἐκφέρειν τὰ ἀπόῤῥητα· πλὴν ἀλλ' ὡς οἷόν τε ὡς συνεσκιασμένως. S. Jo: Chrysost. hom. 40. in 1. ad Corinth.

(b) *Verba verò dicere non possum, ne magis prodere videar, quàm ad consultationem respondere*. Et infra: *Reliqua verò quæ scribis fas non est, cùm adfueris, interrogati, poterimus edicere*. Innocentius I. epist. ad Decentium.

(c) Schelestr. Differt. cit. cap. 2. & 3.

(d) S. Cyprian. de unit. Eccles. pag. 254. cum not. Pamel. edit. Antuerp. 1568. Optatus Milevitanus lib. 7. pag. 104. apud Andream Pralard. 1700. S. Hieronym. adversùs Jovinian. lib. 1. pag. 168. edit. Parisien. studio PP. BB. anno 1693. S. Pacianus Barcinone.

tutto il ſuo ovile [a], coſtituendolo Prefetto, e Principe de' Paſtori (b); perciò avendo San Pietro fondata in Roma la ſua Cattedra, laſciò in eſſa il ſuo Principato, ed il centro dell' unità Sacerdotale, divenuta la Chieſa Romana radice, e Madre dell' Eccleſiaſtica unità, come atteſtano i Santi Padri [c]. Quindi al Romano Pontefice per divina iſtituzione appartiene la cura, e la ſollecitudine di tutte le Chieſe, come i ſantiſſimi Veſcovi di quella Sede ſuprema hanno atteſtato (d), ed a lui ſpetta eſigere da tutti i Criſtiani, e da tutti i Veſcovi l' oſſervanza della fede, e della diſciplina; e da queſta autorità della Sedia Apoſtolica ſorge il terzo fonte della ragion canonica, da cui derivano l' Epiſtole decretali, che in materia così di domma, come di diſciplina furono in varj tempi da' Romani Pontefici emanate; le quali decretali a ſomiglianza delle Coſtituzioni de' Principi nella ſocietà civile hanno forza di leggi nella Chieſa, come appreſſo dimoſtreremo. Ma quantunque provveduta la Chieſa di queſto Capo viſibile, che in luogo di Criſto Signor Noſtro come ſuo Vicario la governaſſe, e che da quello, come aſſiſtito dalle divine promeſſe, che la ſua fede foſſe per eſſere indefettibile, e che in eſſa doveſſe confermare i vacillanti, poteſſe attender tutte quelle leggi, che alla ſana dottrina della fede, e del coſtume, ed alla diſciplina foſſero neceſſarie: e che nello ſpazio di tre ſecoli, che furono i primi del di lei naſcimento, ſenza opera di alcun Concilio Generale nelle procelle dell' ereſie, e degli ſciſmi, che inſurſero contro di eſſa, retta, e governata foſſe dall' autorità della Sedia Apoſtolica; contuttociò ſono talvolta non pur utili, ma anche neceſſarj i Generali Concilj, dove o per reprimer l' audacia degli eretici, o per eſtinguer gli ſciſmi, o per riſtorare l' antica diſciplina diſpregiata da i ſuperbi ſi diſcutano in comune i punti neceſſarj a ſtabilir la retta fede, e di comune deliberazione ſi preſcrivano le regole della diſciplina, e ſi franga per queſta via la pertinacia degli eretici confi-
dati

cinonen. epiſt. 3. ad Sympron. Biblioth. PP. tom. 4. pag. 311. S. Auguſtin. ſerm. 295. pag. 1195. ſtud. PP. BB. edit. Pariſ. 1679.

(a) S. Joannes Chryſoſtom. hom. 55. in cap. 16. Matthæi pag. 483. edit. Pariſien. ann. 1621. & hom. in cap. 21. Joannis pag. 451. S. Maximus Taurinen. hom. in natal. SS. Petri & Pauli, Biblioth. PP. tom. 6. pag. 35. S. Gregor. Magn lib. 5. epiſt 20. pag. 248. ſtudio PP. BB. edit. Pariſien. anno 1705.

[b] S. Joann. Chryſoſt. in cap. 21. Joann. hom. 87. pag. 449. S. Eucherius Lugdunen. hom. in vigil. SS. Petri & Pauli tom. 6. Bibliothec. PP. pag. 744. S. Leo Magnus ſerm. 2. de Anniverſ. aſſumpt ſuæ, cap. 4. p. 104. ſtud. Queſnell. edit. Pariſ. ann. 1675.

(c) S. Cyprian. epiſt. 45. pag. 81. & epiſt. 55. pag. 116. edit. cit. S. Optatus Milevitan., lib. 2. pag. 30. edit. cit.

(d) S. Innocent. I. epiſt. ad Concil. Milevitan. S. Cæleſtin. I. epiſt. ad Epiſcop. Concil. Epheſin. in Collect. Roman. Holſten. pag. 86. S. Leo Magn. epiſt 5. cap. 2. pag. 420. edit. cit. S. Gelaſius epiſt. ad Epiſcop. Dardaniæ.

dati nel loro numero, veggendo contro di loro il consenso di tutta la Chiesa rappresentata nel Collegio de' Vescovi raunati nel Concilio sotto il loro Capo. Onde per queste, e per altre ragioni riferite dal Cardinal Bellarmino [a], gli stessi Romani Pontefici ne' più ardui negozj della Chiesa proccurarono di congregargli. E da quì surge il quarto fonte delle ragioni canoniche, cioè, l'autorità de'Concilj Generali legittimamente congregati, e confermati dalla Sedia Apostolica; i decreti de' quali, se il sentimento di Pier de Marca vogliam seguire, ottengono quell' autorità nella Chiesa, che nella Repubblica aveano i Senatusconsulti fatti a relazione del Principe essendone egli Autore, i quali aveano vigor di legge [b]: paragonando quest' Autore la potestà del Romano Pontefice ne' Concilj Generali colla potestà del Senato intorno a' decreti, che da esso si formavano a relazione del Principe [c]. Ma noi senza approvare, o riprovar quest' idea diciamo, esser somma l' autorità de' Generali Concilj legittimamente celebrati, cioè, coll' intervenimento del Romano Pontefice o per se stesso, o pe' suoi Legati; posciache in questa unione di membri principali uniti al suo Capo venendo rappresentata la Chiesa universale, supponghiamo intervenire l'assistenza dello Spirito Santo, che renda infallibili le sue definizioni in materia di fede, e venerabili i suoi decreti in materia di disciplina.

IV. Or siccome i più gravi, e più ardui negozj, che toccano la Chiesa universale, o spettanti alla fede a tutti i Cristiani comune, o riguardanti i puntiprincipali di disciplina, che concernono lo stato del Sacerdozio, inducono alcuna volta la necessità de'Concilj Generali; così i negozj più gravi delle Chiese particolari ricercano l' adunanza de' Concilj Provinciali, o Nazionali, molti de'quali furono congregati in varie Chiese ne' primi tre secoli della Cristiana Religione, e ne somministraron l' esempio gli stessi Apostoli. E questi Concilj costituiscono il quinto fonte della ragion canonica. Quindi è da avvertire, che l'autorità de' Concilj Provinciali non stendendosi a tutta la Chiesa, i loro decreti considerati rispettivamente al fonte onde derivano, non hanno forza che di leggi particolari, o municipali, e rispetto alla Chiesa universale non hanno vigore che di un diritto onorario, o esemplare: ma dove siano approvati dalla Sedia Apostolica, e proposti a tutta la Chiesa

(a) Cardinal. Bellarmin. lib. 1. de Concil. Ecclef. cap. 10.

[b] L. 9. de legib. l. un. de Senatus Conf.

[c] *Sanè quanam futura sit summi Pontificis potestas in Concilio Oecumenico facilè animadverti potest. Nempè rerum gerendarum, & sanciendarum auctor esse debet, quemadmodum & Senatusconsulta olim in Imperio fiebant auctore Principe.* Petrus de Marca de Concord. lib. 5. cap. 8. §. 4.

Chiesa, ottengono vigore di legge. Finalmente le sentenze concordi de' Padri intorno a' punti di Religione, o di disciplina formano il sesto fonte del diritto canonico, in quella guisa appunto, che le risposte, e' sentimenti de' Prudenti, o degli antichi Giurisconsulti, cui era permesso risponder di ragione, tenevano tale autorità nel foro, che non era permesso a' Giudici scostarsi dal parere di quelli: onde da Giustiniano vennero annoverate tra i fonti del diritto civile. Questi adunque sono i fonti della canonica ragione, ne' quali niente ha che fare l' autorità de' Principi del secolo, se non in quanto debbono talvolta munirli colla forza temporale delle lor leggi, acciocchè ottengano da tutti quella venerazione, che loro è dovuta. Con questi dal suo cominciamento per lo corso di tre, o più secoli, ed anche dappoi, nel tempo delle persecuzioni si governò perfettamente la Chiesa senza alcun' opera de' Principi, e quando avea contrarie tutte le potestà del Mondo, e dell' Inferno, che cospiravano alla di lei distruzione. E tolti i Concilj Generali, che per le persecuzioni raunare non si poteano, l'autorità della divina Scrittura, le tradizioni Apostoliche divine, gl' istituti degli Apostoli, i decreti della Romana Sede, i regolamenti de' Concilj particolari, i sentimenti degli antichi somministravano ad essa regole necessarie alla conservazione di se stessa, così per riguardo della fede, come della Cristiana disciplina comprendente tanto i Cherici, come i Laici. Che poi questa ragion canonica *col lungo correr degli anni*, come scrive il nostro Giurisconsulto altrove da noi confutato (*a*), *emula della ragion civile, maneggiata da' Romani Pontefici ardisse non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi civili* (*b*); è una spacciata calunnia di costui, tanto se egli intende parlar delle leggi civili, quali sono state o fatte, o ricevute, o abbracciate da i Cristiani Principi, e quali da loro come Cristiani possono lecitamente farsi, o riceversi: imperocchè la legge canonica maneggiata da' Romani Pontefici ha sempre mai difese, anzi adottate le leggi civili, che da i Cristiani Principi secondo gl' insegnamenti della Cristiana Religione sono state fatte, o ricevute; quanto se intende parlar delle leggi civili fatte da i Principi Gentili, e contrarie o direttamente, o indirettamente alla Cristiana Filosofia, e alla morale dell' Evangelio: imperocchè non il maneggio de' Romani Pontefici, ma l' autorità di Cristo, e de' suoi Santi Apostoli fin da principio sottomesse, e distrusse le leggi civili, come noi abbiamo dimostrato (*c*). Ma poiche Giannone per

(*a*) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 4. §. 11.

[*b*] Giannone tom. 1. lib. 1. cap. ult. §. 5. pag. 65.

[*c*] Vedi al luogo citato.

per leggi civili intende non già quelle, che il pubblico comodo, e la comune onestà della società civile riguardano, e sono intese a conservar la giustizia distributiva, e commutativa nella Repubblica, ma solamente quelle, che mirano all' interesse privato de' Principi, all' ingrandimento de' loro diritti sopra i Popoli soggetti, ed all'estensione della lor potestà oltre i confini prescritti dalla moderazione cristiana a i Principi seguaci della legge di Cristo; perciò egli reputa oltraggiate le civili leggi, se talvolta i Romani Pontefici co' loro decreti, e colla loro autorità si sono opposti a questi intraprendimenti di qualche Principe, ed hanno diversamente decretato da quello, che è stato in qualche legge poco giusta prescritto. Ma di ciò parleremo altrove, e faremo vedere, che nè la Chiesa, nè i Romani Pontefici hanno mai stabiliti Canoni contrarj a i veri diritti de' Principi.

§. IV.

De i regolamenti stabiliti dagli Apostoli, e da i Padri Apostolici ne' primi tre secoli della Cristiana Religione.

SOMMARIO.

I. *Pravo disegno di Giannone. Disciplina della Chiesa ne' primi tempi, e costumanze da essa praticate in molte cose, ricevute dalla medesima da' Santi Apostoli per Canoni, e per regole non scritte.*

II. *Contraddizione di Giannone. Canoni detti Apostolici raccolti nel principio del terzo, e tratti da i Concilj celebrati ne' primi tre secoli, e dalle regole lasciate dagli Apostoli.*

III. *Diversità d' opinione così intorno all' autorità, ed antichità de' Canoni Apostolici, come intorno al loro numero: creduti costituiti dagli stessi Apostoli da alcuni Padri, e da alcuni Concilj.*

IV. *Opinione di quelli, che reputano falsi, e supposti nel quinto secolo i Canoni detti Apostolici, confutata.*

V. *Non furono rigettati tra gli apocrifi nel decreto di Gelasio. Si dimostra coll' autorità di Dionisio il Piccolo, e con altri documenti.*

VI. *Si spongono le parole del decreto di Gelasio. Romani Pontefici riceverono l' autorità di questi Canoni, e di essi si valsero ne' giudizj Ecclesiastici.*

VII. *Numero diverso de' Canoni degli Apostoli appresso i Greci, ed appresso*

presso i Latini. Perche Dionisio ne trasportò in latino solamente cinquanta. Ottantacinque di essi sempre ricevuti dalla Chiesa Greca: tutti si possono spiegare in buon senso. Costituzioni Apostoliche attribuite a San Clemente Romano qual uso possono avere nella Chiesa.

Solito Giannone a contraddirsi, dopo aver detto, che ne' primi tre secoli furono *alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi*, parlando poi de' tempi di Costantino vuole, che allora cominciasse la Chiesa a far de' Canoni, così dicendo:

T E S T O.

„ Da questo tempo [a], e non da più antica origine cominciaro-
„ no i Canoni, de' quali si formaron dapoi più *Collezioni*: poiche
„ quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del na-
„ scente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli
„ Apostoli, che anche a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85.
„ sotto il titolo di *Canones Apostolorum*; nulladimeno nè l' opinione
„ del Turriano (b), che stimò tutti esser stata opera degli Apostoli,
„ nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che
„ cinquanta solamente di que' Canoni fossero Apostolici, sono state
„ da savj critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser
„ quella una raccolta di antichi Canoni, e propriamente de' Canoni
„ fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno, come per non entra-
„ re in dispute potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio, Gabriel
„ d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed altri (c): e quel che è più no-
„ tabile, Gelasio Papa gli dichiara apocrifi nel *can. Sancta Romana*,
„ *dist.* 15.

„ Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche fal-
„ samente attribuito a San Clemente, per la grande autorità di que-
„ sto Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il
„ nome di Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto,
„ egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Re-
„ ligione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; on-
„ de sebene in esso si rappresenti l' intera disciplina, almeno della
„ Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gli uomini più sensati,
„ che non possa esser più antico del terzo secolo (d). Ed ancorche pri-
„ ma

(a) Giannone tom. 1. l. 2. cap. ult. pag. 135.

[b] Franciscus Turrian. lib. singul. advers. Magdeburg. Centuriat.

(c) Guillelm. Bevereg. Cod. Canon. Eccles. primit. vindicat.

(d) Baronius ad ann. 32. num. 17. Bellarm. de script. Eccles. in Clemen. Perron. in replica ad Regem Brittan. cap. 24.

„ ma di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero da-
„ gli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità
„ della dottrina Cristiana, o dell' integrità della disciplina, quanto
„ la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l' infelicità de' tempi
„ loro permetteva; nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti,
„ e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano; ed in spezie gli atti
„ del Concilio di Sinvessa per l'apostasia di Marcellino Papa, e 'l decre-
„ to, che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certa-
„ mente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio [a] per autorità
„ di Sant' Agostino, come inventato da' Donatisti; anzi Cironio (b)
„ prova, che l' accusa di Marcellino non fu mai vera: cheche ne dica
„ fra' nostri il P. Caracciolo (c).

I. Volendo Giannone sostenere il suo impegno di attribuire alla pace data da Costantino alla Chiesa, ed al beneficio de' tempi tutto quello, che la rende rispettabile in terra per l' ordine della sua Gerarchia, e per la maestà delle sue leggi, scrive, che *da questo, e non da più antica origine cominciarono i Canoni, de' quali si formarono poi più Collezioni*. Ma veggendo esser ciò manifestamente falso, e contrario all' evidenza de' documenti, che ad onta dell' età divoratrice ci son rimasti degli atti Ecclesiastici de' secoli Apostolici, soggiunge, che *ancorche prima di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero dagli Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della dottrina Cristiana, o dell' integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l' infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano*. Così ne vuol dare ad intendere, che nulla noi sappiamo della politìa della Chiesa, e della sua disciplina in que' primi tempi, e che quanto in questi punti trovasi determinato, debbasene riferir l' origine a i tempi, che seguirono la pace conceduta alla Chiesa. Ma ancorche si ammettesse, che que' Canoni primieri fossero del tutto periti, non perciò rimarrebbe all' oscuro la fede, e la disciplina della Chiesa in que' tre primi secoli, nè sarebbe ignoto quali fossero queste leggi; che anzi i monumenti, che ci son rimasti di que' secoli Apostolici intorno alla disciplina, e quello, che di essi ci hanno lasciato scritto i Padri del quarto secolo, ci fanno argomento

(a) Baron. ad ann. 302. Pagius ad ann. 304. num. 12. S. Augustin. contra Petilianum cap. 16.

[b] Ciron. 4. obs. 5.

(c) P. Caracciol. de Sacr. Eccles. Neapol. Monum. cap. 2. sect. 3.

mento de' Canoni, e delle regole, che dagli Apostoli furonó stabilite: i quali è certo, che oltre la dottrina, che essi insegnarono riguardo alla fede, ed a' costumi, al culto della Religione, loro suggerita dallo Spirito Santo, e che non si trova scritta ne' libri del nuovo Testamento, ma tramandata di mano in mano per voce de' nostri maggiori, altri regolamenti fecero riguardanti il ministero Ecclesiastico, i gradi de' Ministri, i loro ufficj, la loro elezione, le loro ordinazioni, il reggimento della Plebe fedele, la correzione de i delinquenti Cristiani, ed altre cose di somigliante natura, che si trovano costantemente praticate ne' primi tre secoli: i quali regolamenti benche non si trovino scritti, dall' istesse cose perpetuamente osservate da tutta la Chiesa senza saperne il principio dee rettissimamente credersi, che procederono dagli Apostoli, secondo l'aurea regola dI Sant' Agostino, cioè, che quello, che osservò sempre la Chiesa universale, nè si trova istituito ne' Concilj, rettamente credesi procedere dall' autorità degli Apostoli (*a*). Tutte quelle cose adunque, che intorno alla cherical disciplina veggonsi praticate dalla Chiesa ne' primi tre secoli della Cristiana Religione, come il numero degli Ordini Ecclesiastici, e de' loro gradi, la forma dell' elezione de' Ministri, la soprantendenza de' Metropolitani a i Vescovi delle Provincie, la loro presidenza ne' Sinodi, la forma de' giudizj Ecclesiastici, delle quali cose noi abbiamo favellato nel primo libro (*b*), come ancora la disciplina penitenziale per la correzione de i delinquenti, e i varj gradi di penitenti [*c*], delle varie sorti de' Catecumeni [*d*], ed altre costumanze, le quali non si trovano scritte in alcun Canone di que' primi tempi, debbono riferirsi all' istituzione Apostolica, ed a quelle leggi non scritte lasciateci dagli Apostoli, e da i loro discepoli, delle quali parla San Basilio, come sopra abbiamo osservato (*e*). Onde tessendo questo santissimo, e dottissimo Vescovo un lungo catalogo di costumanze dalla Chiesa sempre osservate, e riferendone l' origine agli Apostoli ci fa concepire il peso, che hanno queste sante non scritte costumanze, dicendo: *Imperocchè se noi ci avvanzeremo a rigettar le consuetudini non scritte, come non aventi gran nerbo; imprudentemente c' inganneremo nelle stesse cose principali con-*

(*a*) *Quod universa tenuit Ecclesia, neque Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum rectissimè creditur*. S. Augustin. lib. de Baptism. cap. 24.

[*b*] Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 4. §. 1. cap. 6. §. 3. e 4. cap. 2. §. 4. e 5. e cap. 5. §. 1.

(*c*) Vide Morin. Exercit. Eccles. lib. 2. cap. 1.

(*d*) Vide Cardin. Bona, rerum Liturg. c. 16.

(*e*) Vedi il §. antecedente.

li condannando il Vangelo (a). Ma inoltre di molte cose, che la Chiesa teneva, ed osservava in que' tempi non solo spettanti alla fede, ma anche alla disciplina, è vano cercarne in que' secoli le regole, e i Canoni scritti: imperocche, come di sopra abbiamo osservato, non era lecito allora per la disciplina dell' arcano neppur scriverle, ma era atto di Religione il custodirle in segreto, ἐν μυστηρίῳ, come scrisse S. Basilio. I primi Canoni adunque, e le prime leggi Ecclesiastiche cominciarono dal cominciamento della Chiesa stessa: molte ne prescrissero a voce i Santi Apostoli, molte i loro discepoli sù quella forma, che fu loro data dagli Apostoli stessi, altre delle quali erano proporzionate a' tempi, e di lor natura variabili, altre stabili, e perpetue, come quelle, che al domma, o all' essenzial disposizione dello Stato Ecclesiastico, ed all' ufficio, e ministero Sacerdotale appartenevano.

II. Ma parlando delle leggi, e de' Canoni scritti, poiche sebben concede Giannone, che prima del quarto secolo gli Ecclesiastici raunati in varj Concilj facesser de' Canoni, niega nulladimeno, che i veri Canoni di quelli siensi conservati, affermando, che si son perduti, e che *son tutti apocrifi gli altri, che si millantano* di que' tempi; convien perciò farlo ricredere colla sua stessa dottrina. Parlando egli de' Canoni detti vulgarmente Apostolici, e rifiutando l' opinione di quelli, che stimano o tutti, o una parte di quelli essere stata opera degli Apostoli, segue egli il sentimento *de' savj critici, i quali comunemente giudicano, esser quella una raccolta d' antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno*. Per la qual cosa convien che confessi, che noi abbiamo de' veri Canoni fatti prima del quarto secolo: concioffiache questi Canoni attribuiti agli Apostoli essendo stati secondo lui stabiliti ne' Concilj tenuti prima del Niceno, e non ritrovandosi ne' Concilj o di Ancira, o di Arles, o di Neocesarea, o di altri, che si sa essere stati celebrati nel quarto secolo prima del Niceno, o in altri, di cui si ha memoria, e che da alcuni si credono tenuti prima del Concilio di Nicea, come quello di Gangra, e di Elvira, de' quali non si sa precisamente il tempo, è necessario asserire, che questi Canoni appartengano almeno al terzo secolo, e che siano stati raccolti da i Concilj tenuti ne' primi tre secoli: e tale è la sentenza di que' savj Critici, che egli cita, cioè, di Gabriel d'Aubespine, e di Guglielmo Beveregio Scrittor Protestante, il quale vendicando

(a) Εἰ γὰρ ἐπιχειρήσαιμεν τὰ ἄγραφα τῶν ἐθῶν ὡς μὴ μεγάλην ἔχοντα τὴν δύναμιν παραιτεῖσθαι, λάθοιμεν ἂν εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζημιοῦντες τὸ εὐαγγέλιον. S. Basilius de Spiritu Sanct. cap. 27.

cando contro il Dalleo, ed altri Critici Calvinisti, e Luterani l'antichità di questi Canoni, riferisce la loro raccolta al fine del secondo, ed al principio del terzo secolo [a], soggiungendo, che per mezzo di questi Canoni fu amministrata la disciplina della Chiesa primitiva (b). Le ragioni poi, e gli argomenti, che adduce questo Scrittore per dimostrar la legittima antichità de' Canoni detti degli Apostoli sono così convincenti, che doveranno render persuaso chiunque vorrà fare retto uso della ragione, benche per altro egli abbia tratti per una gran parte i suoi argomenti dal nostro Francesco Turriano (c), particolarmente dove dimostra, che da i Concilj del quinto, e del quarto secolo, Calcedonense, Efesino, Costantinopolitano, Antiocheno, e dal Niceno stesso sono stati conosciuti, e allegati come antichi questi Canoni, seguendo la forma da essi prescritta; e che l'istessa cosa conobbero molti Padri di questi secoli.

III. Non vuolsi tuttavia quì tacere, che varie sono state le opinioni così intorno all'antichità, ed autorità di questi Canoni, come intorno al loro numero. E in quanto all'antichità credettero alcuni, che o dagli stessi Santi Apostoli fossero stati scritti, o da loro dettati a San Clemente Romano, sotto il cui nome vanno le Costituzioni Apostoliche, e questi Canoni stessi: nè di tale opinione fu il solo Turriano, *che stimò tutti essere opera degli Apostoli*, come lo accusa Giannone; ma molti secoli prima di lui fu tal parere sostenuto da altri Scrittori di molta autorità, e dagli stessi Concilj Generali. Nel principio del sesto secolo imperando Giustiniano, Giovanni Scolastico, detto ancora Antiocheno per essere oriundo d'Antiochia, assunto al Patriarcato di Costantinopoli dopo l'espulsione di Eutichio, avendo fatta una raccolta di tutti i Canoni, che erano in vigore nella Chiesa O ientale, distribuita, o digerita in cinquanta titoli, e premettendo all'Opera il numero de' Canoni, che avea distribuito, in primo luogo novera i Canoni Apostolici, dicendo: *Certamente i Santi Apostoli discepoli del Signo-*

(a) *Quamquam enim eos* [Canones] *vel ab ipsis Apostolis conscriptos esse, vel Clementi tanquam amanuensi dictatos affirmare non ausim, nec cum Damasceno eos inter canonicos sacrarum Scripturarum libros recensendos iudicarim; nullus tamen dubito, quin a viris Apostolicis, hoc est, secundo labente, & incunte tertio a Christi nativitate seculo constituti, passim deinceps innotuerint.* Guillelmus Beveregius Præfat. in Codic. Can. Apostol. num. 10.

(b) *Ut ut est, ex prædictis facile adducor ut credam, universam propemodum Ecclesiæ primitivæ disciplinam per hosce Canones administratam fuisse.* Idem ibid. num. 14.

(c) Franciscus Turrianus S.J. Defensio Canon. Apostol. Adversus Magdeburgens. Centuriatores.

Signore per mezzo di Clemente costituirono ottantacinque Canoni (a). Fu Giovanni Antiocheno uomo nelle Ecclesiastiche, e nelle civili leggi peritissimo, detto perciò Scolastico, perche era stato Avvocato delle cause nel foro, come narra Evagrio (b); onde alle leggi canoniche, che egli raccolse, accoppiò dappoi ancora le pubbliche, intitolando Nomocanone la sua raccolta. Giudicò adunque questo Autore, che da' Santi Apostoli fatti fossero i Canoni, che Apostolici son chiamati. Dell' istesso avviso fu Giustiniano Imperadore nel medesimo secolo, il quale in una sua Novella indirizzata ad Epifanio Patriarca Costantinopolitano scrivendo della pace da stabilirsi tra il Sacerdozio, e l' Imperio, e della prosperità da conciliarsi tra l' uno, e l' altro: *La qual cosa*, dice, *crediamo, che sarà per succedere dove si custodisca l' osservanza de' sagri Canoni; la quale i giustamente laudati adorabili Apostoli, e spettatori dell' istessa parola di Dio ne trasmessero, e custodirono, e spianarono i Santi Padri* (c): non essendo dubbio, che parli quì Giustiniano di que' Canoni Apostolici, de' quali noi favelliamo. San Giovan Damasceno non pure ascrisse questi Canoni agli Apostoli, ma gli annoverò tra i libri Canonici; mentre noverando i libri della Scrittura, così conchiude: *Quattordici epistole di San Paolo Apostolo, l' Apocalisse di San Giovanni Evangelista, e i Canoni degli Apostoli per Clemente* (d). Il Concilio Trullano celebrato verso la fine del secolo settimo confermando l' intero Codice de' Canoni ricevuti dalla Chiesa Orientale, e parlando de' i Canoni nell' istesso Codice noverati, rammenta in primo luogo i Canoni Apostolici, comandando, che sieno venerati *gli ottantacinque Canoni trasmessici a nome de' Santi, e gloriosi Apostoli* (e). Ma quello, che più importa, il Concilio Niceno II. e VII. Generale, approvato, e confermato dalla Sedia Apostolica, e celebrato l' anno DCCLXXXVII. commenda questi Canoni come fatti dagli Apostoli. *Di buona voglia*, dicono i Padri di esso, *abbracciamo, e collochiamo nel nostro petto i Canoni divini, e la loro intera, ed inconcussa disposizione confermiamo, tanto degli esposti da i lau-*

(a) Οἱ μὲν ἅγιοι τοῦ Κυρίου μαθηταὶ καὶ ἀπόστολοι ὀγδοήκοντα πέντε διὰ Κλήμεντος κανόνας ἐξέθεντο. Codex Can. Ecclef. Orient. Joan. Scholast.

(b) Evagrius hist. Ecclef. lib. 4. cap. 38.

(c) Τοῦτο δὲ ἔσεσθαι πιστεύομεν εἴπερ ἡ τῶν ἱερῶν κανόνων παρατήρησις φυλάττοιτο, ἣν οἱ δικαίως ὑμνούμενοι, καὶ προσκυνητοὶ καὶ αὐτόπται τοῦ Θεοῦ λόγου παραδεδώκασιν Ἀπόστολοι καὶ ἅγιοι πατέρες ἐφύλαξάν τε, καὶ ὑφηγήσαντο. Justinian. Novella 6.

(d) Παύλου ἀποστόλου ἐπιστολαὶ δεκατέσσαρες. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου εὐαγγελίστου· κανόνες τῶν ἁγίων Ἀποστόλων διὰ Κλήμεντος. Joannes Damascen. de fide orthodoxa lib. 4. cap. 28.

(e) Παραδοθέντας ἡμῖν ὀνόματι τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων Ἀποστόλων ὀγδοήκοντα πέντε κανόνας. Conc. Trullan. Can. II.

i laudevolissimi Apostoli, e sante trombe dello Spirito, quanto da' sei Concilj Generali &c. (a). Quindi i Canonisti Greci de' secoli posteriori crederono, che tutti questi ottantacinque Canoni, che dicono degli Apostoli, o che da essi fatti fossero, o che da loro fossero a San Clemente Romano dettati, come Teodoro Balsamone, e Matteo Blastare [b]. Nè mancò tra i Latini chi questa opinione recasse, come il Lindano, che la dà per cosa certa (c); Lamberto Grutero, il qual si persuade da certi argomenti, come egli crede, che dagli Apostoli siano stati costituiti, e scritti da San Clemente [d]; il Salmerone, il quale stima, che dagli Apostoli fossero stati formati nel Concilio di Gerusalemme [e]. A questi si possono aggiungere quegli Scrittori, i quali crederono erroneamente, che da Sant' Atanasio fossero questi Canoni annoverati tra gli scritti sagri, come Sisto Sanese, e il Possevino [f]. Dal che apparisce, che non fu solo il Turriano, che tutti questi Canoni stimasse veramente Apostolici, nè furono soli il Baronio, e il Bellarmino, che tali riputassero cinquanta di essi.

IV. Per lo contrario altri recano a questa opinione un parere del tutto contraddittorio, non solamente giudicando, che i riferiti Canoni non debbano attribuirsi agli Apostoli, ma affermando inoltre, che son falsi, e supposti, e inventati da alcuno Impostore verso il quinto secolo. Di questo sentimento furono molti Scrittori Protestanti, tra i quali i Centuriatori di Magdeburgo, e il Dalleo, che scrisse di proposito in questa materia: e per questa opinione sogliono ancora citarsi alcuni antichi tanto Greci, quanto Latini, come Dionisio il Piccolo, e Isidoro Mercatore, o Peccatore nelle loro raccolte de' Canoni, Fozio nel Nomocanone, ed alcuni altri, i quali per altro, come vedremo, niente favoriscono questa opinione. Tra queste due sentenze diametralmente opposte v' ha una sentenza di mezzo, comunemente abbrac-

(a) Ἀσπασίως τοὺς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμεθα, καὶ ὁλόκληρον τὴν αὐτῶν διαταγὴν, καὶ ἀσάλευτον κρατύνομεν τῶν ἐκτεθέντων ὑπὸ τῶν ἁγίων σαλπίγγων τοῦ πνεύματος, τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν τε ἐξ ἁγίων οἰκουμενικῶν συνόδων. Concil. Nicæn. II. can. I.

(b) Balsamon in Can. Apostol. Blastaris Præfat. in Syntagm.

(c) *Apostolorum Canones certò sunt Apostolorum*. Lindanus in Chron. præfat. panopliæ.

[d] *Istos Canones ab Apostolis constitutos, a beatoque Clemente conscriptos esse, multis & certis argumentis adducòr ut credam*. Lambertus Gruterus in præfatione Oper. Clement.

(e) *Illi in Concilio Hierosolymitano* Act. 15. *ab Apostolis conditi sunt, ac proinde immeritò a quibusdam pro apocryphis censentur*. Salmeron. tom. 2. tract. 44.

(f) Sixtus Senensis Bibliothec. san. lib. 2. in Clemente. Possevinus in apparat. sacr.

bracciata da i Critici più esatti non solo tra i Cattolici, ma ancora tra i Protestanti; la qual sentenza sostiene, che que' Canoni non siano nè stabiliti da' Santi Apostoli, nè da loro dettati a San Clemente Romano, ma fatti di mano in mano ne' Concilj tenuti da' Padri Apostolici de' secoli primitivi, e raccolti poi in uno, o in più corpi o verso il principio, o verso la metà del terzo secolo. Sopra di che potranno vedersi tra i Cattolici Pier de Marca, che con molta erudizione tratta quest' argomento [a], Gabriel Aubespine [b], e molti altri; tra i Protestanti Giuseppe Scaligero, Giovanni Pearsone, Pietro Cunningh citati dal Beveregio [c], David Biondello (d), e finalmente Guglielmo Beveregio, il quale con infinita copia d' argomenti prova contro il Dalleo, e contro altri Protestanti questa sentenza [e]: cosicche oggi non ne rimane più dubbio appresso gli uomini di temperata critica, e di soda erudizione. Essendo adunque così, e citando Giannone il Beveregio sopra l' antichità di questi Canoni, come può dire, che *i veri Canoni* de' Concilj celebrati da i Padri in que' primi tempi *si son perduti, e son tutti apocrifi gli altri, che si millantano?* Questi ottantacinque Canoni, che ci son rimasti attribuiti agli Apostoli sono pur quegli stessi, che si vedono col nome di Canoni antichi citati da i Concilj, e da' Padri del quarto secolo, che sono stati approvati da i Concilj di Trullo, e di Nicea, e che si veggono in capo delle antiche raccolte di Giovanni Scolastico, e di altri Greci raccoglitori: come adunque si son perduti tutti i Canoni de' primi tre secoli? Se non che egli stesso distrugge i suoi detti, mentre asserisce, i Canoni Apostolici *essere una raccolta di antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti prima del Niceno*: imperocche o egli parla de' Concilj celebrati nel quarto secolo innanzi al Niceno, come si credono celebrati prima di esso i Concilj di Ancira, di Neocesarea, e forse anche quelli di Gangra, e di Elvira, ed altri; o parla de' Concilj tenuti ne' primi tre secoli. Se de' primi favella, è cosa certa, che i Canoni, che di questi ci son rimasti, non s' incontrano punto co' Canoni Apostolici, o questi sono in essi allegati come più antichi: se poi favella de' Concilj tenuti ne' secoli primitivi, adunque è falso, che tutti i Canoni di questi si son perduti. Ma a lui torna conto il così scrivere; posciache essendosi proposto di ascrivere al buon successo de' tempi,

(a) Petrus de Marca de Concord. lib. 3. cap. 2.

(b) Albaspineus observ. lib. 1. cap. 13.

(c) Beveregius Præfat. in Cod. Can. Ecclef. primit. num. 9.

(d) Blondellus Apolog. de sententia Hieronym. pag. 317.

(e) Beveregius Cod. Can. Ecclef. primit. illustrat.

tempi, ed alla pace data da Coſtantino alla Chieſa la gerarchia di eſſa, e l' ordinata diſpoſizione de' ſuoi Miniſtri; e veggendo in queſti Canoni Apoſtolici ſpiegata in gran parte queſta gerarchia, e queſta diſpoſizione, vorrebbe mettergli al novero di que' Canoni, che ſi ſon perduti, o di quelli, che ſono falſi, e ſuppoſti.

V. Egli però ſi fa incontro alla verità, ed alla legittimità di queſti Canoni col decreto di Gelaſio Papa, che *gli dichiara apocrifi nel Can. Sancta Romana, diſt.* 15., pretendendo con ciò, che eſſi ſiano una mera ſuppoſta finzione. Ma in quanto a queſto decreto, che comunemente ſi aſſeriſce fatto da S. Gelaſio I. l'anno CCCCXCIV. nel Concilio Romano di LXX. Veſcovi intorno a i libri, e le Scritture da riceverſi, e da rigettarſi, e riferito da Graziano nel luogo allegato, averebbe Giannone, che ſi diletta delle dottrine de' Proteſtanti, dovuto avvertire, che oggi da molti di loro con grande sforzo ſi mette in dubbio la verità di eſſo; anzi apertamente ſi ſtima falſo, e ſuppoſitizio, come quello, di cui a loro avviſo non ſi è fatta menzione ſe non trecento anni dopo la morte di Gelaſio, ed il qual contiene molte coſe pugnanti colla verità della Storia, come pretendono Giovanni Pearſon, Guglielmo Beveregio, Giacomo Baſnagio, Guglielmo Cave, ed altri (*a*). Ma benche noi ci crediamo eſſere in debito di venerar come legittimo queſto decreto, del cui legittimo Autore, cioè, della Chieſa Romana, non fu mai alcun dubbio appreſſo i Cattolici, ancorche alcuni pochi ſi avviſino doverſi più toſto al Pontefice Ormiſda, che a San Gelaſio attribuire; contuttociò abbiamo forte cagione di aſſerire, eſſer per lo meno incerto, che nel vero, e germano decreto di San Gelaſio (cui noi crediamo doverſi aſcrivere il famoſo decreto de' libri approvati, e de' rigettati come apocrifi, ancorche per le ragioni addotte dal Pagi [*b*] non iſtimiamo, che foſſe da quel Pontefice fatto nell'anno CCCCXCIV., ma bensì nel Concilio II. Romano del CCCCXCVI.) foſſero annoverati tra gli apocrifi i Canoni degli Apoſtoli, come ivi in tutti gli eſemplari ſi legge (*c*). Molte ſono le ragioni, che ne inducono a così credere. Primieramente ne' Codici, o negli eſemplari di queſto decreto, di cui ſi valeva la Francia nel IX. ſecolo, niente ſi leggeva del libro de' Canoni Apoſtolici, come ne fa ampliſſima teſtimonianza Immaro Arciveſcovo di Rems, il quale parlando di queſto

(*a*) Pearſon. in vindic. Ignatian. lib. 1. cap. 4. Beveregius Codex Can. primit. Eccleſ. illuſtr. cap. 9. num. 3. Baſnagius hiſt. Eccl. lib. 8. cap. 8. num. 7. Cave hiſt. litterar. ſecul. V. in Gelaſio.

(*b*) Vid. Pagium in Crit. Baron. ad annum 494. num. 2. & ſeqq.

(*c*) *Liber, qui appellatur Canones Apoſtolorum, apocryphus*. Gelaſ. decret.

decreto di Gelasio espressamente dice, che ei nel catalogo de' libri, delle Scritture, e degli Opuscoli da riceversi dalla Chiesa Cattolica non fece menzione alcuna de' Canoni Apostolici, e neppure gli annoverò tra gli apocrifi (*a*). Secondariamente quelle parole, che si leggono negli esemplari divulgati: *Liber qui appellatur Canones Apostolorum, apocryphus*, mancano ne' Codici di Giustello, ed in altri Codici scritti a penna, e mancano similmente nel Codice Vaticano segnato num. 493. fogl. 101., e pubblicato dal fu chiarissimo letterato Monsignor Giusto Fontanini (*b*); il qual Codice benche sia mancante nella prima parte del detto decreto, egli è però tutto intero nella seconda, dove si tesse il catalogo de' libri apocrifi. Ma quello, che più importa, Dionisio il Piccolo, il qual visse in tempo di S. Gelasio, pochi anni dopo la di lui morte trasferendo dalla *greca nella latina* lingua il Codice de' Canoni della Chiesa Orientale premise alla sua raccolta cinquanta di questi Canoni Apostolici; il che certamente, come quello, che coltivava con divozione la Sedia Apostolica, e la memoria di Gelasio, non averebbe fatto, se da quel Pontefice fossero stati que' Canoni rigettati tra gli apocrifi, cioè, tra quelli, che rifiuta la Santa Romana Chiesa. Ma cresce vie più l'argomento se si considerano tre cose, cioè, la brevità del tempo, che scorse dalla morte di Gelasio alla raccolta fatta da Dionisio, le ragioni, che mossero questi a premettere alla sua collezione i Canoni degli Apostoli, e la stima universale, che ricevè nella Chiesa Occidentale questa collezione tosto che fu pubblicata. In quanto al primo, da due lettere dell'istesso Dionisio si può raccorre il tempo, in cui egli diè mano a quest' opera insigne, l'una scritta a Petronio Vescovo, pubblicata da un manoscritto da Dionisio Petavio [*c*], l' altra a Giuliano Prete del titolo di S. Anastasia, pubblicata da i manoscritti da Cristofano Giustello, e premessa a i decreti de' Romani Pontefici da Dionisio raccolti. Nella prima egli attesta, che la scrisse nel Consolato di Probo giuniore, correnti la terza Indizione, il decimoterzo anno del circolo decennovale,

(*a*) *Sed & beatus Gelasius in catalogo, qui libri ab Ecclesia Catholica recipiantur descripto, authenticis scripturis, & Nicænæ, Constantinopolitanæ, ac Ephesinæ, Chalcedonensis quoque Synodi, & aliis Conciliis a SS. Patribus institutis, & orthodoxorum opusculis, atque decretalibus epistolis Apostolicæ Sedis Pontificum, aliisque scripturis disertè commemoratis, de his Apostolorum Canonibus penitùs tacuit, sed nec inter apocrypha eos misit*. Hincmarus Rhem. adv. Hincm. Laud. opusc. cap. 24.

(*b*) In appendice Actor. veter. ad lib. 2. de antiquitatibus *Hortæ*.

(*c*) Ad calcem operis de doctrina temporum.

vale, o dell' aureo numero, e il decimo lunare (a). Dal che costa, che questa lettera fu scritta da lui l' anno DXXV. dell' Era vulgare, di cui ei fu l'autore, nel qual anno Probo fu Consolo con Filoxeno, corrente la III. Indizione, e l' aureo numero XIII. Or citando egli in questa lettera il Canone LXXIX. del Codice da se trasferito, il qual Canone, come ei dice, è il primo del Concilio Antiocheno, e citandolo secondo la sua interpetrazione, ci fa chiaro argomento, che egli prima del DXXV. avea nella latina lingua trasportato il Codice de' Canoni della Chiesa Orientale, e fatta la sua raccolta. Ma più accuratamente puossi questo tempo raccorre dall' altra lettera scritta a Giuliano, nella qual dice, che egli nella raccolta da se fatta de i decreti de' Romani Pontefici avea proceduto in quel modo, *col quale poco prima trasferendo dalla greca favella i Canoni de' Padri, gli avea ordinati* (b). Dalla qual cosa apparisce, che la versione de' Canoni fu da lui fatta prima che ei questa lettera a Giuliano scrivesse. Trovandosi pertanto questo Giuliano Prete del titolo di Sant' Anastasia sottoscritto a due Concilj Romani tenuti sotto Simmaco Papa, cioè, al primo celebrato il primo di Marzo del CCCCXCIX. dopo il Consolato di Paolino, e al quarto tenuto sotto li 6. di Novembre del DII. nel Consolato di Avieno giuniore, nè trovandosi dappoi più menzione di lui, puossi da ciò molto verisimilmente giudicare, che Dionisio facesse questa versione o nel quinto secolo cadente, o nel principio del sesto. Essendo adunque da Gelasio stato fatto quel decreto nel CCCCXCVI. o al più lontano nel CCCCXCIV., come è mai verisimile, che Dionisio avesse voluto intrudere nella Chiesa Occidentale cinquanta di que' Canoni, che la Chiesa Romana otto, o al più dieci anni prima con un decreto così strepitoso avea rigettati tra gli apocrifi, e tra quelli, che la Santa Romana Chiesa rifiuta? Questo discorso riceve ancor maggior forza dalle ragioni, che mossero Dionisio a trasferir questi Canoni dal greco in latino, ed a porgli in capo della sua raccolta. Nella pistola, che ei scrisse a Stefano Vescovo di Salona, e che premise a' Canoni da se trasferiti, così de' Canoni Apostolici favella: *Nel principio adunque abbiamo trasportati dal greco i Canoni, che si dicono degli Apostoli, a i quali posciache molti non prestarono facilmente consenso, questo stesso abbiam voluto, che si sappia dalla Santità Vostra: benche dappoi alcune Costituzioni de' Pontefici Romani sembrino*

 essere

(a) *In præsenti namque tertia inditio est, Consulatu Probi junioris, tertius decimus circulus decemnovalis, decimus lunaris.*

(b) *Quo dudum de græco sermone in latinum transferens Canones ordinaveram.* Dionys. Exig. epist. ad Julian. Presby.

essere state prese dagli stessi Canoni (a). Dalle quali parole non oscuramente si deduce, che dall'essere state da i Pontefici fatte alcune Costituzioni sulla norma di questi Canoni prese consiglio Dionisio di trasportarli nella latina favella, e di premettergli alla sua raccolta, ancorche sapesse, che da molti non fosse prestato loro facil consenso, cioè a dire, non fosse creduto, che veramente fossero stati dagli Apostoli formati. Or se i Pontefici predecessori di Gelasio si valsero di essi ne' loro decreti, come potea Gelasio rifiutargli? e se ei gli rigettò, come poterono servirsene i suoi successori fino a Dionisio? Oltre di che non avendo tralasciato Dionisio nel trasportar questi Canoni di avvertire Stefano, che molti anticamente non si accomodarono a prestar loro credenza, come averebbe pretermesso di ammonirlo ancora, che da Gelasio erano stati poco prima riprovati? Potea egli forse informatissimo de i decreti della santa Sede ignorarne un fatto poco prima accaduto in un Concilio di LXX. Vescovi? Finalmente se Dionisio gli avesse intrusi nella Chiesa Occidentale dopo una sì strepitosa riprovazione, almeno la Chiesa Romana non averebbe accettata così subito la di lui raccolta. Ma pure Cassiodoro, che fu contemporaneo a Dionisio, attesta, che la raccolta da lui fatta de' greci Canoni trasferiti da esso in latino, a suo tempo *con uso celebratissimo fu abbracciata dalla Chiesa Romana* (b).

VI. Ma poiche noi non vogliamo piatir con Giannone su questo punto, ammettaglisi pure, che nel decreto di Gelasio sia posto tra i libri, che la Santa Romana Chiesa non riceve, il Codice de' Canoni Apostolici: non già ne seguirebbe da ciò, che que' Canoni non fossero antichi, o procedenti da autorità legittima, ma solamente, che non fossero stati dagli Apostoli composti, al nome de' quali si attribuivano; oppure, che fosse scorso in essi qualche neo, onde non meritassero di esser generalmente approvati. E l'uno, e l'altro noi volentieri concediamo a Giannone, ammettendo, che questi Canoni non furono composti dagli Apostoli, benche non possiamo negare, che i Padri, che li fecero seguirono la tradizione Apostolica; e affermando inoltre trovarsi in quelli qualche neo, il quale può esser cagione di errore, come

(a) *In principio itaque Canones, qui dicuntur Apostolorum, de græco transtulimus, quibus quia plurimi consensum non præbuere facilem, hoc ipsum vestram noluimus ignorare sanctitatem; quamvis postea quædam constituta Pontificum ex ipsis Canonibus adsumpta esse videantur.* Dionys. epist. ad Stephan. Salonitanum in præf. Can.

(b) *Qui* (Dionysius) *petitus a Stephano Episcopo Salonitano, ex græcis exemplaribus Canones Ecclesiasticos, moribus suis, ut erat planus, atque discretus, magna eloquentiæ luce composuit: quos hodie usu celeberrimo Ecclesia Romana complectitur.* Cassiodor. divin. lection. cap. 23.

come ne' Canoni XLVI. e XLVII., dove ſembra ſtabilito l' errore dell' Anabatteſimo, o dell' invalidità del Batteſimo dagli eretici conferito, benche per altro ivi ſi parli di quel Batteſimo, che conferivano gli eretici non oſſervata la forma da Criſto preſcritta, come opportunamente avverte il Beveregio nella ſpoſizione di queſti Canoni (a). Per queſta ragione adunque poterono da Gelaſio annoverarſi tra gli apocrifi i Canoni degli Apoſtoli ſenza alcun pregiudizio della loro antichità, e della loro legittima iſtituzione da i Padri de' primieri ſecoli. *Varie ſono*, dice Pier de Marca, *le claſſi degli apocrifi nella Notizia di Gelaſio, come uomini eruditi oſſervarono* [b]: venendo ſotto queſto ſenſo non ſolamente le coſe finte dagli eretici, ma ancora le Opere, ed i Trattati di certi Autori, ne' quali ſi trova qualche neo. Fu pertanto ſecondo la mente di Gelaſio chiamato apocrifo il libro de' Canoni degli Apoſtoli, perche alcuni di eſſi non ottenevano autorità ne' giudizj Eccleſiaſtici appreſſo la Chieſa Romana, e perche era falſamente aſcritto agli Apoſtoli (c). E certamente il nome degli Apoſtoli prefiſſo a queſti Canoni fece, che alcuni ne dubitaſſero, e non facilmente ſi accomodaſſero a riceverli come Apoſtolici, ſiccome avverte Dioniſio, il quale non li chiama aſſolutamente Canoni degli Apoſtoli, ma Canoni, che ſi dicono degli Apoſtoli; la qualcoſa fece dappoi anche Fozio, il quale dopo averli commendati: *Benche alcuni*, ſoggiunge, *per alcune cagioni gli riputarono ambigui* (d): affermando l' iſteſſa coſa Matteo Blaſtare, il quale: *Non m' è ignoto*, dice, *che alcuni degli antichi riputarono ambigui queſti Canoni* (e). Ma queſta ambiguità cadeva ſopra il nome, e ſopra gli Autori, cui erano attribuiti, non già ſopra la coſa in ſe ſteſſa, o ſopra l' antichità, e verità di eſſi Canoni. E che tale poi e non altro foſſe il ſenſo di Gelaſio puoſſi agevolmente argomentar dall' uſo, che fece la Sede Apoſtolica di queſti Canoni dopo la verſione fatta di eſſi da Dioniſio, valendoſi di quelli ne' giudizj Eccleſiaſtici. Intorno all' anno DXXXIV. Giovanni II. Romano Pontefice ſcrivendo a Ceſario Veſcovo di Arles ſopra la cauſa di Contumelioſo

(a) Bevereg. in Notis ad Can. Apoſt. XLVII.

(b) *Variæ ſunt claſſes apocryphorum in notitia Gelaſii, ut obſervarunt viri eruditi.* Petrus de Marca de Concord. lib. 3. cap. 2. num. 7.

(c) *Cùm non tantum figmenta hæreticorum veniant in hunc cenſum, ſed etiam opuſcula tractatorum, in quibus ſunt nævi quidam. Apocryphus ergo dicetur juxtà mentem Gelaſii liber horum Canonum, quòd in judiciis Eccleſiaſticis non obtineat auctoritatem, & Apoſtolorum nomen falsò præferat.* Petrus de Marca loc. cit.

(d) Εἰ καὶ τινες αὐτοὺς ἀμφιβόλους διά τινας αἰτίας ἡγήσαντο. Photius in Præfat. ad Nomocan. tom. 2. Biblioth. Juris canon. apud Juſtellum.

[e] Οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὡς τινες τῶν ἀρχαίων ἀμφιβόλους τοὺς κανόνας τούτους ἡγήσαντο. Biblioth. cit.

tumelioso Vescovo di Rejes, e istruendolo delle regole, e de' Canoni, a tenore de' quali dovea procedersi contro l'istesso Contumelioso, cita in primo luogo sotto nome di Canoni degli Apostoli il XXV. e il XXXIX. di essi secondo la version di Dionisio. Zaccaria, che fu assunto al Romano Pontificato l'anno DCCXLI., nella lettera, che scrisse a Pipino Maggiordomo, a i Vescovi, agli Abati, ed a i Grandi del Regno di Francia, trasmettendo loro in ventisette Capitoli molte regole, e molti Canoni Ecclesiastici tratti da varj decreti della santa Sede, e da diversi Concilj, allega più d' una volta i nostri Canoni sotto nome di *Canoni de' Santi Apostoli*, parimente giusta l' interpetrazione Dionisiana [a]. E San Lione IV. nella lettera scritta a' Vescovi di Brittannia intorno all'anno DCCCXLVIII. istruendoli di que' Canoni, e di quelle regole, di cui essi dovean valersi, e di cui si valeva la Chiesa Romana ne' giudizj Ecclesiastici, pone in primo luogo i Canoni degli Apostoli (*b*). Avendo adunque la Chiesa Romana approvati questi Canoni, ed avendogli proposti per norma della disciplina, e de' giudizj Ecclesiastici, ciò non averebbe mai fatto se da Gelasio fossero stati apertamente riprovati come illegittimi, come suppone Giannone; non essendo stata cosa più a cura de' Pontefici Romani in que' tempi quanto il custodire i decreti de' loro Predecessori.

VII. Essendosi parlato dell'antichità, e dell'autorità de'Canoni Apostolici, rimane a parlare del loro numero. Sopra la qual cosa è da osservarsi, che sebbene molti degli antichi Padri facero menzione di questi Canoni; nessuno contuttociò ci lasciò alcuna cosa di certo del loro numero anticamente ricevuto fino al quinto secolo. E benche fra le antiche Decretali de' Romani Pontefici veggasi una lettera di Zeffirino, che tenne il Pontificato nel fine del secondo secolo, scritta a i Vescovi di Sicilia, nella quale si dice, che gli Apostoli prefissero *settanta sentenze* (*c*), e così legge ancora Immaro recando la testimonianza di questa lettera (*d*); nulladimeno oltre l' incertezza di questa lezione, mentre

Ivo-

(*a*) *In Canone sanctorum Apostolorum capitulo* 25. *scriptum est &c. Ex libro Canonum sanctorum Apostolorum capitulo* 29. *dictum est &c. Ex Canone sanctorum Apostolorum capitulo* XV. *ita continetur &c.* Epistola 7. Zachariæ ad Pipinum &c. cap. I. II. & XXI. apud Labbè tom. 8. Concil. edit. Venet. col. 241. & seqq.

(*b*) *De Libellis, & Commentariis aliorum non convenit aliquem judicare, & sanctorum Conciliorum Canones relinquere, vel decretalium regulas; idest, quæ habentur apud nos simul cum illis in Canone, & quibus in omnibus Ecclesiasticis utimur judiciis, idest, Apostolorum, Nicænorum, Ancyranorum &c.* S. Leo IV. epist. 11. ad Episcopos Britan. num. 6. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 1026. & seqq. relat. a Gratian. dist. 20. c. 1.

(*c*) *Septuaginta enim Apostoli sententias præfixerunt*. Epist. Zephirini ad Episcop. Sicilienses ex Collection. Isidori.

(*d*) Hincmarus Rhemens. in lib. var. Can. Eccles. cap. 18.

Ivone nel Decreto, l'Autore della Panormìa, o Pannomìa, e Graziano in luogo di *settanta* leggono *sessanta* [a], è certo, che nulla si può trarre da questa lettera, come quella, che comunemente reputasi spuria da i saggi Critici, e fabbricata nella falsa officina d' Isidoro. Ma nella fine del quinto secolo Giovanni Scolastico prima Prete d' Antiochia, e poi Vescovo di Costantinopoli premise al suo Nomocanone, cioè, alla raccolta, che ei fece de' Canoni, e delle leggi spettanti alle cose di Chiesa, i Canoni degli Apostoli in numero di LXXXV. E questo numero fu poi costantemente ritenuto nella Chiesa Greca, come apparisce da i Concilj Trullano, e Niceno II. da noi sopra mentovati, e da Teodoro Balsamone, da cui abbiamo tutti i titoli di questi Canoni in numero di ottantacinque. Ma la Chiesa Latina per lungo tempo non conobbe se non cinquanta di questi Canoni Apostolici, avendone Dionisio solamente cinquanta trasportati dal greco in latino. Quindi la Chiesa Romana di questo numero solamente si valse ne' giudizj Ecclesiastici, come ci attesta Anastasio Bibliotecario nella Prefazione del VII. Sinodo a Giovanni VII. Romano Pontefice, dove afferma, che da Stefano dilui predecessore erano stati sinodalmente approvati, e promulgati (b). Quindi Umberto Vescovo di Selva Candida l' anno MLIV. nella disputa del digiuno del Sabbato con Niceta Pettorato, il quale contro la consuetudine della Chiesa Romana di digiunare il Sabbato adduceva il LXII. Canone degli Apostoli, nel quale tal digiuno si condanna giusta l' antico costume degli Orientali, dice, che dà per apocrifo, e ripudiato questo Canone, e tutti gli altri, eccettuati cinquanta, che i Padri giudicarono doversi aggiungere alla fede ortodossa [c]: e Graziano nell' anno MCXLV. assolutamente pronunciò, che i Canoni degli Apostoli erano cinquanta (d). Nè è da lasciarsi, che più anticamente Cresconio, o Crisconio Vescovo Africano, così nel Breviario de' Canoni, come nella sua raccolta detta Cresconiana, non loda più che cinquanta Canoni sotto nome degli Apostoli, e ciò secondo la

(a) Ivo Carnoten. in Decret. par. 4. cap. 107. Auctor Panormiæ lib. 2. cap. 105. Gratian. dist. 16. c. 2.

(b) *Et certò de Apostolorum Canonibus liquidò novimus quoniam his quidam facile non præbuere consensum. Sed & prædecessor vester beatissimus Papa Stephanus non ex his plusquam quinquaginta synodicè promulgavit.* Anastas. in Præfat. ad septimam Synodum.

[c] *Et hoc asserere conaris ex apocryphis libris, & Canonibus pari sententia sanctorum Patrum repudiatis. Nam Clementis librum, idest, Petri Apostoli itinerarium, & Canones Apostolorum numerantur inter apocrypha, exceptis capitulis quinquaginta, quæ decreverunt orthodoxæ fidei adjungenda.* Humbertus apud Gratian. dist. 16. c. 3.

(d) *Apostolorum verò Canones, qui per Clementem Pontificem Romanum, sicut quidam asserunt, dicuntur esse translati, sunt quinquaginta.* Gratian. dist. 16. Præfat.

do la versione di Dionisio. Qual fosse poi la cagione, che mosse Dionisio a trasferire dal greco solamente cinquanta di questi Canoni, e non più, e che questi solamente per lungo tempo ricevesse la Chiesa Romana, non è cosa facile a sapersi, e noi ne diremo qualche cosa in appresso. Il certo è, che nella Chiesa Greca furono sempre in sommo pregio tutti questi ottantacinque Canoni, e che oggi dagli uomini eruditi non si trova cosa in essi, che non possa spiegarsi in buon senso, e che non sia conforme all' antica disciplina della Chiesa, massimamente Orientale. In quanto poi alle Costituzioni Apostoliche *falsamente attribuite a San Clemente per la grand' autorità di questo Santo Pontefice*, noi non possiamo con Giannone formar di esse il medesimo giudizio, che de' Canoni ascritti agli Apostoli: imperocchè consentiamo a Giannone, che *per essere stato* il libro di queste Costituzioni *dagli eretici corrotto*, *egli è certo*, *che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione*, *essendovi state aggiunte diverse cose in diversi tempi*. Sarebbe però da desiderarsi, che Giannone si fosse ricordato di quello, che appresso soggiunge, e che noi di buona voglia ammettiamo, cioè, *che sebbene* in esso libro delle Costituzioni Clementine *si rappresenti l' intera disciplina almeno della Chiesa Orientale*, *conchiudono tuttavia gli uomini più sensati*, *che non possa esser più antico del terzo secolo*. Noi consentiamo, che questo libro sia stato scritto nel terzo secolo, volendo seguire la più comune sentenza, che l' Autor di quest' Opera non sia Clemente, ma bensì un erudito Scrittore, che fiorì almeno nel terzo secolo (a): e ci contentiamo similmente, che in questo libro si rappresenti l' antica disciplina de' primi tempi, poichè egli non potrà rifiutar l' autorità di esso quando l'addurremo contro di lui. Da questo libro adunque noi troviamo le vestigia della disciplina praticata dalla Chiesa ne' primi secoli, e derivante senza dubbio o dagli Apostoli stessi, o dagli uomini Apostolici di que' beati tempi; onde con ragione potremo argomentare da questo monumento quelle regole non scritte, che i Santi Apostoli, o i loro discepoli lasciarono alla Chiesa.

§. V.

(a) *Sanè ut Clementis Romani fœtum non esse, ita etiam erudito scriptori, qui tertio saltem seculo floruerit, vindicandum omnibus hodie persuasum esse video; cum in illo commentario antiquæ disciplinæ satis expressæ vestigia supersint*. Petrus de Marca de Concordia lib. 3. cap. 2. num. 2.

§. V.

Delle Pistole decretali de' Romani Pontefici, e della loro autorità nella Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Antiche Decretali de' Romani Pontefici prima di Siricio riputate comunemente spurie. Osservazioni da farsi sopra di quelle. Motivo, per cui da' Critici si strepita contro la raccolta, che di esse fece Isidoro, leggero, e insussistente.*

II. *Consulte, e relazioni, che da' Vescovi delle Provincie si facevano alla santa Sede ne' primi tempi, fanno argomento delle antiche Decretali perite, o interpolate dappoi. Necessità di queste relazioni, e consulte spiegate colle relazioni, che si facevano a i Principi. Consulte mandate alla Sedia Apostolica nel quarto, e quinto secolo da i Concilj, e da i Vescovi tanto Orientali, come Occidentali.*

III. *Sentimento di Giannone, che i Principi possono prender cura della disciplina Ecclesiastica, confutato. Ragion canonica maneggiata da i Romani Pontefici da' primi tempi della Chiesa, senzache i Principi si prendessero alcun impaccio sopra di essa. Decretali de' Romani Pontefici fino a tempo di Valentiniano* III. *non mai esaminate da' Principi col pretesto che potessero nuocere allo Stato.*

IV. *Continenza osservata da' Cherici maggiori fino da' primi tempi non per legge, ma per consuetudine. Comandata da Siricio Romano Pontefice per legge, e sotto gravissime pene Ecclesiastiche. Pretesto, che potea allora prendersi di non accettar questa legge come di disordine allo Stato, non fu considerato.*

V. *Decretale di Siricio confermata da Innocenzo. Decretali de' Romani Pontefici acciocchè abbiano vigore di obbligare ricercano solamente la notizia, non richiedono l' accettazione. Non costituivano nuovo diritto, ma spiegavano, e dichiaravano l' antico ricevuto per tradizione dalla Romana Chiesa.*

VI. *Decretali de' Romani Pontefici aveano vigor di legge nella Chiesa come le Costituzioni de' Principi nella Repubblica. Venerate, ed osservate dalle Chiese specialmente di Francia.*

DA i Canoni Apostolici passa Giannone alle Decretali de' Romani Pontefici, e così dice:

TESTO.

„ Finalmente in quanto all'*Epistole* de' Sommi Pontefici [a], ben-
„ che di queste se ne trovin antichissime del primo, e del secondo seco-
„ lo; pure, toltone due lettere di San Clemente a' Corintj, che sono
„ *Asceticbe* più tosto, che *Decretali*, oggi è costantissima sentenza de'
„ più diligenti, ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come
„ Biondello, e Salmasio, ma tra piissimi Cattolici, come i Cardinali
„ Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo, Labbeo, Tomasi-
„ no, Pagi, ed altri, che tutte le *Decretali*, che si leggono scritte
„ da' Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell' an-
„ no CCCLXXXXVIII., e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mer-
„ catore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell' Imperio di
„ Carlo Magno, sieno in verità spurie, e supposte, e da quell' impo-
„ store a suo talento formate: *de bac Isidori impostura*, dice Tomasi-
„ no (b), *inter doctos jam convenit*.

I. Siccome le Decretali de' Romani Pontefici costituiscono un fonte della ragion canonica, così è necessario ricercare la loro antichità, e l'autorità, che ottenevano nella Chiesa. Giannone per ispogliar la stessa Chiesa di questa antica autorità, con un portentoso numero di chiarissimi Cattolici Scrittori, oltre i Protestanti di maggior grido, ci vuol dare ad intendere per cosa certa, che toltone le due lettere di San Clemente Romano a que' di Corinto, tutte le Decretali de' Romani Pontefici innanzi Siricio sono spurie, e supposte, e parti illegittimi d'un Impostore, qualunque si fosse, che Isidoro fu detto, e che cominciò a veder la luce nel principio solamente del IX. secolo. Io sò molto bene, esser oggi questa la sentenza comune di quelli, che delle cose Ecclesiastiche hanno qualche tintura. Sò, che il Turriano avendo egregiamente difese queste antiche epistole in quella parte, che riguarda il domma, in cui erano attaccate da i Centuriatori, ed accusate da essi di errori contro la fede, e la santa dottrina, le ha lasciate poi esposte nelle altre parti alla censura di altri Critici più avveduti; i quali, osservati i puerili sollecismi, i vieti barbarismi, i massicci anacronismi,

(a) Giannone tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 135.

(b) Thomas. de vet. Eccles. discipl. p. 2. lib. I. cap. 9. num. 10.

cronismi, che in esse lettere ad ogni passo s'incontrano, oltre i plagj, e le mal cucite pezze tratte da i Pontefici, e da i Padri de' secoli posteriori, che in quelle si veggono, hanno giudicato esser del tutto spurie, ed affatto indegne della veneranda memoria di que' santissimi Pontefici, a cui dal loro inetto fabbricatore furono ascritte. Sò ancora, che Severino Binio tentò in vano purgarle da queste macchie, per renderle agli Autori, a i quali si attribuiscono. Ma nulladimeno per ben giudicare sù questo negozio convien por mente a più cose. Primieramente, che nel numero degli Scrittori da Giannone allegati in riprovagione di queste antiche Decretali, alcuni non assolutamente le giudicano inventate ne' secoli posteriori, e totalmente spurie, ma guaste, corrotte, ed *interpolate* dappoi, come il Baronio, e il Bellarmino; altri non si son dati alcuna pena di esaminarle, dando semplicemente il loro suffragio a chi prima di loro ne ha formato il giudizio; e tutti finalmente han seguito il parere del Calvinista Biondello, e si son renduti a' suoi argomenti. Secondariamente osservar bisogna, che sebben queste lettere tali quali sono a noi pervenute dalla raccolta d' Isidoro, così per le cose addotte, come per altre non si possono da uomo sensato ascrivere a quegli Autori, cui sono attribuite; contuttociò le loro indelebili macchie non fanno argomento, che quelle pistole siano state interamente inventate ne' secoli posteriori, e che le materie, che in esse si trattano, non siano state trattate anche da quegli antichi venerandi Pontefici, ma solamente, che dappoi da alcuno Impostore siano state guaste, ed *interpolate*. Del quale *interpolamento* ne porge indizio non oscuro la perpetua, e sempre eguale in tutte, inegualità, ed incoerenza dello stile, che in ciascheduna s' incontra, cosicche ciascheduna sembra diversa da se medesima: il che certamente fa non dubbio argomento, che queste lettere non siano state di pianta fabbricate, ma all' antica fabbrica sia stata aggiunta novella forma secondo il gusto depravato del Fabbriciere. Che che sia però di questo, potranno vedersi l' eruditissime dissertazioni dell' insigne Cardinal d' Aguirre, Prelato nommeno celebre per lode di pietà, che per fama di dottrina, in difesa così dell' antichità di queste lettere, come della raccolta d' Isidoro contro i Critici da Giannone allegati [a]. Dalle quali, ove siano lette senza prevenzione, potrà facilmente il saggio Lettore comprendere e la germana antichità di queste lettere, benche siano state dappoi in molti luoghi viziate, e la vanità, e irragionevolezza dello strepito di alcuni Critici contro questa raccolta Isidoriana, quasiche per la

 pubbli-

(a) Vid. Cardinal. de Aguirre Dissert. Eccles. in Collat. Isidori tom. 1. Concil. Hispan.

pubblicazione di essa si fosse corrotta l'antica disciplina della Chiesa, e introdotto un nuovo diritto contrario all'antico in favore della Romana Apostolica Sedia. Sopra di che ci par bene di dover osservare, che il primato di giurisdizione del Romano Pontefice, e il diritto di esso di conoscer sopra le cause di tutti i Vescovi del Mondo Cattolico in grado di appellazione, e di riserbare al suo giudizio le cause maggiori, espressi, e dichiarati in queste lettere, essendo il capo principale, per cui da alcuni Critici si grida, e si mette al rumore il Mondo contro di esse, come se nel nono secolo, in cui furono pubblicate, cominciasse la Sede Romana di San Pietro a mettere in campo questi diritti, manifestamente fanno conoscere agli uomini dotti, che eglino co' loro clamori vogliono imporre agl' ignoranti: imperocche quando pure ci mancassero ne' primi tre secoli i monumenti, come molti ne abbiamo, che facessero certo indizio di questi diritti dell' Apostolica Sedia, non per questo averebbono origine dalla raccolta d'Isidoro: conciossiache dopo il Concilio di Sardica nel quarto secolo le Decretali indubitatissime de' Santi Pontefici Siricio, Innocenzo, Zosimo, Bonifacio, Celestino, Lione Magno, ed altri, che loro successero, ci fanno amplissima fede, che nel quarto, e quinto secolo alla Sedia Apostolica appartenevano gli accennati diritti. Onde è, che l'accusare Isidoro per questo capo, perche nella sua raccolta delle antiche Decretali introdusse nel IX. secolo un nuovo diritto in favore della Romana Sede contrario all' antico, è un gettar la polvere sugli occhj dell' ignorante, ed imperito volgo.

II. Ma tornando alle antiche Decretali antesiriciane, comecche noi non possiamo dimostrar legittime quelle, che agli antichi Romani Pontefici de' tre primi secoli nella raccolta d'Isidoro si ascrivono, non dobbiamo credere per questo, che allora non si spedissero dalla Sede Romana decreti, ed epistole sopra i negozj emergenti della Chiesa, riguardanti la fede, e la disciplina; ma dobiam più tosto giudicare, che le legittime Decretali di que' primi Santi Pontefici, in uno cogli Archivj, o gli scrigni della Chiesa Romana, ne' quali si custodivano, perissero nella tempesta delle persecuzioni. E che veramente da i Vescovi Romani si facessero allora Decretali per regolamento della Chiesa chiaramente apparisce dalle consulte, che ad essi in que' tempi si mandavano da tutti i Vescovi del Mondo Cattolico ne' più gravi negozj, che la fede, e la disciplina toccavano: alle quali consulte rispondendo, come d'uopo era, che rispondessero, formavano queste risposte le Decretali, che servivano di regola, e di legge alla Chiesa.

sa. Pietro di Marca volendone dare un' idea dell' ordine, e del modo, con cui da i Romani Pontefici fino dal principio della Chiesa regolavano gli affari della Religione, e della disciplina ove sopra di queste nasceva dubbio, o controversia, ci propone le relazioni, e le consulte, che nell' Imperio si mandavano al Principe da' Magistrati delle Provincie ne' negozj più gravi, acciocche dalla sua autorità risoluti fossero i dubbj, e prescritta fosse la forma del giudicare (a). Quindi siccome le risposte de' Principi alle relazioni de' Presidenti delle Provincie, ed i loro rescritti erano leggi dell' Imperio, così le risposte de' Romani Pontefici alle consulte, ed alle relazioni de' Vescovi erano leggi della Chiesa. E siccome le relazioni, che si facevano al Principe, si esaminavano nel Concistoro dell' istesso Principe, così le relazioni Ecclesiastiche, che si facevano alla santa Sedia, quando i tempi lo permettevano, nel Concilio Romano si esaminavano. Antichissimi sono gli esempj di queste relazioni, e dal terzo secolo il de Marca ne reca un chiaro documento da San Cipriano [b] nella causa di Marciano Vescovo di Arles. Ma più anticamente Sant' Ireneo da noi più volte allegato ci fa conoscer la necessità, che aveano tutte le Chiese in que' primi tempi di riferire i negozj più importanti della fede, e della disciplina alla Chiesa Romana, come quella, che per lo suo Principato custodendo il deposito dell' Apostolica tradizione, somministrava a tutte le regole della fede, e della disciplina [c]. Quindi, come osserva il citato Scrittore, prima del Concilio Niceno non avendo la Chiesa massimamente Occidentale Canoni scritti, tutti gli affari più importanti della fede, o della disciplina, dove accadeva dubbio, o quistione, si trattavano per via di queste relazioni alla santa Sede; nè si risolveva dalle Chiese particolari cosa di momento senza consultare il Romano Pontefice, dalle cui risposte si prendeva la norma di quello, che dovesse osservarsi. E comecche di queste prime risposte, o Decretali non ne siano rimaste di certe, e d' indubitate; contuttociò non è per questo da negarsi, che allora colle Decretali de' Pontefici per lo più si regolasse la Chiesa: imperocche, oltre le cose sopraddette, da i Padri del quarto, e del quinto secolo siamo istruiti primieramente, che il riferire alla Sedia Apostolica i punti, che si trattavano nelle Chiese, e ne' Sinodi, acciocche fossero dal giudizio di quella finite, era un debito, che nasceva ne' membri dalla soggezione, che aveano al Capo di tutte le Chie-

(a) Petrus de Marca de Concord. lib. 1. cap. 10. num. 1. & 2.
(b) Petrus de Marca loc. cit. num. 8.
[c] S. Irenæus lib. 3. advers. hæref. cap. 3.

le Chiese. Secondariamente, che nel rispondere a queste consulte erano i Pontefici Romani continuamente applicati. In terzo luogo, che la necessità di queste relazioni era prescritta da un perpetuo uso, e da una antichissima tradizione. In quanto al primo i Padri del Concilio Generale di Sardica celebrato l'anno CCCXLVII. nella relazione, che fecero a San Giulio I. delle cose determinate in quel Sinodo: *E' si parrà cosa* (dicono) *ottima, e sommamente congruentissima, se i Sacerdoti del Signore di ciascbedune, o qualsiansi Provincie riferiscano al Capo, cioè, alla Sede del Beato Apostolo Pietro* (*a*). Del secondo ce ne rende ampla testimonianza San Girolamo, il quale nella pistola scritta ad Ageruchia l'anno CCCCIX. attesta, che molti anni prima avea servito a Damaso Romano Pontefice nel rispondere alle consulte sinodali de' Vescovi, così di Oriente, come di Occidente (*b*). In quanto al terzo tra gl'innumerabili testimonj, che se ne possono addurre, mi piace alcuni pochi trasceglierne. Sant'Innocenzo nella pistola, o rescritto trasmesso sul principio dell'anno CDXVII. al Concilio plenario di Cartagine lodando que' Padri, che delle cose determinate contro i Pelagiani aveano fatta relazione alla santa Sede, per ricever da essa il definitivo giudizio: *Conservando voi*, dice, *gli esempj dell'antica tradizione, e ricordevoli dell'Ecclesiastica disciplina, confermate con vera ragione il vigore della vostra Religione nommeno ora nel consultarci, che avanti nel pronunciare, i quali comprovaste doversi riferire al nostro giudizio, sapendo che cosa si debba alla Sedia Apostolica* [*mentre tutti, che chiamati siamo in questo luogo, desideriamo seguitar l'Apostolo*], *da cui surse e l'istesso Vescovato, e tutta l'autorità di questo nome*. E poco dopo parlando degli antichi istituti de' Padri di consultar la santa Sede nelle cose più gravi, e di riportarsi al di lei giudizio: *La qual cosa*, soggiunge, *eglino non per umana, ma per divina sentenza decretarono, acciocche tutto quello, che si trattasse nelle Provincie quantunque rimote, e disgiunte, non prima stimassero di dovere ultimare, che ne pervenisse la notizia a questa Sedia, acciocche per autorità di essa tuttociò che da essi fosse pronunciato si confermasse, se giusto fosse* (*c*). Il medesimo

(*a*) *Hoc enim optimum, & valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, idest, ad Petri Apostoli sedem de singulis quibuscumque Provinciis Domini referant Sacerdotes*. Epist. synodica Concil. Sardicen. ad Julium I. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 690. num. 3.

(*b*) *Ante annos plurimos quum in chartis Ecclesiasticis juvarem Damasum Romanæ Urbis Episcopum, & Orientis, atque Occidentis synodicis consultationibus responderem*. S. Hieronym. epist. 91. juxtà novum ordinem, aliàs 11.

(*c*) *Antiquæ traditionis exempla servantes, & Ecclesiasticæ memores disciplinæ, vestræ religionis vigorem non minus nunc in consu-*

mo Pontefice nell' istesso tempo rescrivendo alla relazione fattagli dal Concilio di Mela loda que' Padri, perche nel consultar la Sedia Apostolica, e nel riportare al suo giudizio i punti da essi deliberati aveano seguita l' antica regola, la quale essi con lui conoscevano essere stata sempre nel Mondo, e sapevano, che per tutte le Provincie si diramarono sempre dal fonte Apostolico le risposte a quelli, che le domandavano [a]. Antichissimo adunque era il costume, non istabilito da alcun Canone, ma prescritto dalla tradizione, e ricercato dal primato della Romana Sede, di consultarla nelle cose dubbie, e di attendere il giudizio di essa, e di ricever dalle di lei risposte la certa, e definitiva deliberazione. Del quale antichissimo costume fa testimonianza ancora San Cirillo Alessandrino nella relazione mandata da lui a San Celestino Romano Pontefice sopra i tumulti eccitati in Oriente da Nestorio, dove: *Imperocche*, dice, *in queste cose Dio ricerca da noi vigilanza, e la lunga consuetudine ne persuade, che siano comunicate alla Santità Vostra, scrivo costretto dalla necessità* [b]. Dalla qual cosa apparisce, che non solamente dalla Chiesa Occidentale, ma ancora dall' Orientale ne' più gravi negozj, e di maggior dubbio si consultava per antico costume la santa Sede, come amplamente attesta San Bonifacio I. Romano Pontefice nella lettera scritta a i Vescovi dell' Illirico Orientale nel Consolato di Onorio Augusto XIII., e di Teodosio IX., cioè, l' anno di Cristo CDXXII. provando con più documenti, che *le massime Chiese d' Oriente ne i grandi negozj, dove facesse bisogno di maggior discussione, consultarono sempre la Chiesa Romana, e quante volte lo richiese il biso-*

consulendo, quàm antea cùm pronunciaretis, vera ratione firmatis, qui ad nostrum referendum approbastis esse judicium, scientes quid Apostolicæ Sedi (cum omnes hoc loco positi, ipsum sequi desideremus Apostolum) debeatur, a quo ipse Episcopatus, & tota auctoritas nominis hujus emersit .... Quod illi non humana, sed divina decrevere sententia: ut quidquid quamvis de disjunctis, remotisque Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret; ut tota hujus auctoritate, [justa quæ fuerit] pronunciatio firmaretur. Rescriptum Innocentii I. ad Concil. Carthag. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 44. & inter epist. S. Augustin. epist. 91. juxtà antiq. edit.

(a *Diligenter ergo & congruè Apostolici consulitis honoris arcana: honoris [inquam] illius, quem præter illa, quæ sunt extrinsecus, solicitudo manet omnium Ecclesiarum, super anxiis rebus quæ sit tenenda sententia: antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam toto semper orbe mecum nostis esse servatam ... Neque enim hoc vestram credo latere prudentiam, qui id etiam actione firmastis, scientes, quod per omnes Provincias de Apostolico fonte petentibus responsa semper emanent.* Rescript. Innoc. I. ad Concil. Milevit. apud Labbè loc. cit. col. 47. D. & inter epist. S. August. 92. juxta vet. ordin.

(b Ἐπειδὴ δὲ καὶ Θεὸς ἀπαιτεῖ παρ' ἡμῶν τὸ νηφάλιον ἐν τούτοις, καὶ τὸ μακρὸν τῆς ἐκκλησίας ἔθος πείθουσιν ἀνακοινοῦσθαι τῇ σῇ ὁσιότητι, γράφω πάλιν ἀναγκαίως. Epist. S. Cyrill. Alex. ad Cælest. Pap. par. 1. Concil. Ephes. cap. 14.

bisogno domandarono il dilei ajuto [a]. Con queste risposte adunque, e con questi rescritti della Romana Sede, che noi diciam Decretali, si regolavano in que' primi tempi gli affari della Religione, e della disciplina; e non altramente, che i rescritti, e l'epistole de' Principi scritte a relazione de' Magistrati, costituivano il diritto nella Repubblica, formavano leggi nella Chiesa.

III. Ma poiche Giannone si è proposto in questo luogo di parlar solamente della politìa della Chiesa da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III., a che proposito parla quì delle antiche supposte Decretali appartenenti a i primi tre secoli? Mancavano forse in questi tempi legittime indubitatissime Decretali de' Santi Pontefici da Siricio fino a San Lione Magno, delle quali favellar potesse volendo pur trattare del diritto Canònico di questi tempi? Ma a lui tornava a conto il non farne menzione; posciache veggendo in queste Decretali manifestamente dichiarata l'autorità suprema della Sedia Apostolica di stabilir leggi Ecclesiastiche riguardanti la disciplina, e il ministero Sacerdotale, e la moltiplicità de' decreti fatti in questo tempo per regolamento della Chiesa dalla Sedia Apostolica, ben conosceva, che non potea far correre quella sua massima, che la ragion canonica *col lungo correr degli anni, emula della ragion civile, maneggiata da i Romani Pontefici ardì pareggiare le leggi civili* (b): imperocche da queste Decretali si rende certo, che non col lungo corso degli anni, ma fin da' primi tempi della Chiesa, o almeno almeno in questi secoli, ne' quali ei dice, che i regolamenti Ecclesiastici non *davano alcun sospetto, o gelosia agl' Imperadori*, i Romani Pontefici maneggiavano la ragion Canonica, spiegando, e interpetrando l'antico diritto Ecclesiastico non scritto, ma ricevuto per tradizione, ed obbligando la Chiesa ad osservare ciò, che essi esponevano ne' loro decreti. E poiche Giannone afferma, che per confessione degli Ecclesiastici di questi tempi *i Principi per la loro autorità potevano lodevolmente della stessa Canonica disciplina prender cura, e pensiero*; ci dica qual Principe in questi secoli prese cura di tanti decreti di San Siricio, di tanti di Sant' Innocenzo I., di Zosimo, di Bonifacio, di San Celestino I., e di San Lione Magno, che tenne la Cattedra Romana sotto Valentiniauo III. Di questi Pontefici solamente favello; poiche sebbene è da cre-

(a) *Sed quia res postulat, approbandum documentis est, maximas Orientalium Ecclesias in magnis negotiis, in quibus opus esset disceptatione majore, sedem semper consuluisse Romanam, & quoties usus exegit ejus auxilium postulasse*. Epist. S. Bonifacii I. ad Episcop. Illyrici in Collect. Roman. Lucæ Holstenii par. 1. pag. 69.

(b) Giannone tom. I. lib. I. cap. ult. §. 5. pag. 65.

crederſi che' Silveſtro, e Giulio I., e Liberio, e Damaſo, dove occorreva la neceſſità di riſpondere alle conſulte delle Chieſe, ſimili Decretali faceſſero; contuttociò toltone le due lettere di San Giulio I. agli Orientali riferite da Sant' Atanaſio, qualche epiſtola di Liberio, e qualche altra di Damaſo, tutte le altre epiſtole, e Decretali, che a loro nome ſi ſpacciano, ſono comunemente riputate ſpurie, per non trovarſi queſte nella raccolta di Dioniſio. Ma ſiccome è certo, che queſti Pontefici venivano conſultati ſovente da i Veſcovi delle Provincie, così ancora è fuora di dubbio, che molte Decretali eſſi fecero, le quali a noi non ſon pervenute legittime. Di ciò ne fa chiaro argomento la famoſa Decretale di Siricio indirizzata l' anno CCCLXXXV. ad Imerio Veſcovo di Tarragona, nella quale appariſce, che la relazione, e la conſulta di quel Veſcovo ſopra molti capi di diſciplina era ſtata indirizzata a Damaſo predeceſſore dell' iſteſſo Siricio, il quale gli era ſucceduto quando venne a Roma quella relazione: e che ſiccome le relazioni, e le conſulte, che nelle coſe civili da i Preſidi delle Provincie mandavanſi al Principe, ſi leggevano nel Conciſtoro dell' Imperadore prima che ei riſpondeſſe, così queſte relazioni Eccleſiaſtiche leggevanſi nel Concilio del Papa, e de' Veſcovi aſſiſtenti al Romano Pontefice, o del Presbiterio Romano, innanzi che da quello ſi ſpediſſe il reſcritto [a]. Nell' iſteſſa Decretale ci fa fede, che erano ſtati traſmeſſi alle Provincie dal Pontefice Liberio *decreti generali*, ne' quali ſi proibiva di ribattezzar gli Ariani, che bramavano tornare al ſeno della Cattolica Chieſa [b]; ma pure noi non abbiamo queſti decreti. Parlando adunque di quelle Decretali, che ſono nella raccolta di Dioniſio, cominciando da Siricio fino a Lione Magno, per tutto l' Imperio di Valentiniano III., chi degli Imperadori, che furono in queſti tempi, ſi preſe cura di eſaminarle, per conoſcere ſe foſſero, o nò pregiudiziali allo Stato? La cura, che ſi preſero, fu d' impiegare il lor patrocinio, e di uſare la lor poteſtà acciocche foſſero eſeguite, dichiarando nel tempo ſteſſo, che elleno aveano tutto il vigore, e la forza di obbligare dall' autorità della Romana Sede, come abbiamo dimoſtrato di ſopra coll' editto dell' iſteſſo Valentiniano III. (c). Dice Giannone, che i

 Prin-

[a] *Directa ad deceſſorem noſtrum ſanctæ recordationis Damaſum fraternitatis tuæ relatio, me jam in ſede ipſius conſtitutum (quia ſic Dominus ordinavit) invenit: quam cum in conventu fratrum ſolicitius legeremus, tanta invenimus, quæ reprehenſione & correctione ſunt digna, quanta optaremus laudanda cognoſcere*. Epiſt. I. S. Siricii ad Himerium Tarraconen.

(b) *Poſt caſſatum Ariminenſe Concilium, miſſa ad Provincias a veneranda memoriæ prædeceſſore meo Liberio generalia decreta prohibeant*. Idem epiſt. cit. cap. I.

(c) Ved. ſopra in queſto capitolo §. 2.

Principi poteano prender cura della Canonica disciplina *per emendar ciò, che allo Stato averebbe potuto esser di nocumento, e di disordine*; onde facilmente potrebbe dire, che i Principi non corriggessero allora i decreti della Romana Sede, perche non erano, o non li riconobbero nocevoli allo Stato. Io sò molto bene, che siccome è cosa falsa, e calunniosa, che la Chiesa nel prescriver le leggi della disciplina apportar possa nocumento, e disordine allo Stato; così i falsi Politici hanno proccurato d'insospettire, e d'ingelosire i Principi dell'autorità di essa col vano pretesto, che i suoi decreti, e le sue leggi Ecclesiastiche possan nuocere allo Stato, per arrogar loro una illegittima autorità di esaminar le Costituzioni, e i decreti della Chiesa, e della Sedia Apostolica. Ma se mai vi fu pretesto apparente, che i decreti de' Romani Pontefici potessero recar disordine allo Stato, questo specioso colore vi fu certamente ne' tempi, di cui parliamo; e pure niente s'impacciarono i Principi, o stimarono di doversi impacciare ne' decreti della Sedia Apostolica. Molti esempli potrei recare, ma uno basterà per mille.

IV. Ancorche sia stata sempre, ed in ogni tempo fin dal principio della nascente Chiesa commendabile la continenza ne' Cherici negli Ordini maggiori costituiti, e che per antichissima universal consuetudine coloro, che legittimo matrimonio contratto aveano nello stato laicale, passando a i sagri Ordini si astenessero dalle mogli, e dall'uso del matrimonio, come di ciò rendono amplissima testimonianza Eusebio di Cesarea, San Girolamo, Sant' Ambrogio, Sant' Epifanio [a]; contuttociò fino a tempo di Siricio non v'era alcuna legge, o Canone Ecclesiastico, che obbligasse sotto precetto, e con pena Canonica i Cherici costituiti ne' maggiori Ordini ad astenersi dalle mogli, colle quali prima di essere ordinati ne i gradi sagri contratto aveano matrimonio: e benche nel Concilio Niceno si trattasse di stabilir questa legge, e che molti Padri fossero disposti a formarla; contuttociò si oppose a questo consiglio, come narrano Socrate, Sozomeno, e Gelasio Ciziceno antico raccoglitore degli atti di questo Sinodo [b], Pafnuzio Vescovo nella superior Tebaide, uomo celebre, e illustre Confessore di Cristo, il quale *sorgendo in mezzo del consesso de' Vescovi con gran voce esclamò, non doversi imporre agli uomini sagri questo grave giogo*

[a] Euseb. lib. 1. demonstr. Evang. cap. 9. Hieronym. lib. 1. advers. Jovin. Ambros. de offic. lib. 1. cap. ult. Epiphan. hæres. 79.

(b) Vid. Socrat. lib. 1. hist. Eccles. cap. 10. Sozomen. hist. Eccles. lib. 1. cap. 23. ex edit. Valesii, Gelas. Cyzicen. hist. Concil. Nicæn. lib. 2. cap. 32.

ve giogo (a): essere stato bastantemente provveduto alla continenza de' Cherici maggiori col divieto lor fatto di ammogliarsi dopo le sagre ordinazioni [ciò, che era stato decretato dal Concilio di Neocesarea (b) celebrato prima del Niceno], ma non doversi obbligare a separarsi dalle mogli, colle quali si erano legittimamente accasati prima delle ordinazionl sagre. Onde *tutto il ceto de' Vescovi restò persuaso, ed acconsentì al parlar di Pafnuzio* (c). E benche alcuni abbiano per sospetta questa narrazione di Socrate (d); essa contuttociò venendo contestata da Gelasio Ciziceno, il qnale non pure da' libri di Eusebio di Cesarea, e di altri Scrittori, ma principalmente da un antico Codice di Giovanni Prete, e di Demetrio Vescovo di Cizico, e dagli scritti di quelli, che intervennero al Concilio Niceno, avendo tessuta intorno all' anno CDLXXVI. la Storia di questo Concilio, come egli attesta nella Prefazione, non se ne può ragionevolmente dubitare, come punto non ne dubita Pietro de Marca (e). Avendo adunqne il Concilio Niceno lasciato alla libertà de' Cherici maggiori il separarsi dalle mogli, colle quali aveano contratto matrimonio prima della sagra ordinazione, avvenne, che contro la consuetudine antichissima della Chiesa Occidentale molti Preti, e Diaconi delle Spagne non si astenevano dalle mogli, colle quali contratto aveano matrimonio prima dell'ordinazione, asserendo esser ciò stato permesso a i Sacerdoti dell'antica legge, e difendendosi colla prescrizione della consuetudine: sopra la qual cosa consultato il Pontefice da Imerio Vescovo di Tarragona, ei convertì la consnetudine in legge, obbligando i Cherici maggiori ad astenersi dalle mogli sotto la pena della perpetua privazione d'ogni Ecclesiastico grado, ed onore (f). Ingiunse poi ad Imerio, che questo, ed altri suoi decreti in numero di XV. facesse pubblicare, e trasmettere a notizia non solo de' Vescovi della sua Provincia di Tarragona, ma delle altre Provincie di Spagna, cioè, Betica, Lusitania, Cartaginese, , e Galliciana, ed a' Vescovi delle Provincie con-

(a) Διαναστὰς ἐν μέσῳ τῷ συλλόγου τῷ Ἐπισκόπων ὁ Παφνούτιος ἐβόα μακρὰ μὴ βαρὺν ζυγὸν ἐπιθῆναι τοῖς ἱερωμένοις ἀνδράσι. Socrat. loc. cit.

(b) Concil. Neocæsar. Can. 1.

(c) Πείθεται πᾶς ὁ ἱερωμένων σύλλογος τοῖς Παφνουτίου λόγοις. Socrat. Sozomen. Gelas. loc. cit.

[d] Valesius in Notis ad caput 11. lib. 1. Socrat.

(e) Petrus de Marca de Concord. lib. 2. cap. 8. num. 4.

(f) *Hi verò, qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum, noverint se ab omni Ecclesiastico honore, quo indignè usi sunt, Apostolica Sedis auctoritate dejectos, nec unquam posse veneranda attrectare mysteria, quibus se ipsi, dum obscœnis cupiditatibus inhiant, privaverunt.* Syricius epist. 1. ad Himerium Tarraconen. cap. 7.

finanti: foggiungendo, che sebbene a nessun Sacerdote si rende lecito ignorar gli statuti della Sedia Apostolica, e le venerabili definizioni de' Canoni; contuttociò egli, cioè Imerio, farà cosa degna del suo ministero se per torre ogni pretesto d'ignoranza di que' decreti, che generalmente sotto il di lui nome speciale ei gli trasmetteva, facesse dedurgli alla cognizione di tutti i Vescovi (*a*). Or se mai alcuna legge Ecclesiastica potè somministrar pretesto di recar disordine, e confusione allo Stato, certamente fu questa di Siricio, nella quale si trattava di separar contro lor volontà le mogli da i mariti, le quali si erano legittimamente accasate, d'impedire la procreazion della prole, e di empiere quelle Provincie di lamenti, e di querimonie. Certamente se si riguardano le antiche leggi Romane, queste siccome considerarono come di sommo vantaggio alla Repubblica la procreazione de' figliuoli per mezzo de' legittimi matrimonj, così mirarono come cosa a quella dannosissima il celibato; che perciò venivano i celibi per la legge Papia e Poppea, siccome gli orbi, cioè quelli, che dalle mogli non avevano ricevuti figliuoli, spogliati di molti diritti, e resi inferiori agli ammogliati, privandoli delle eredità degli estranei, cosicchè non potessero alcuna cosa conseguire dal testamento degli stranieri (*b*). E benchè il pio Costantino annullasse questa legge, e rendesse i celibi di egual diritto cogli ammogliati, o con quelli, che aveano figliuoli, commendando la virginità, e la continenza volontaria, siccome narrano Eusebio, e Sozomeno (*c*), e apparisce dalla sua legge nel Codice Teodosiano (*d*); contuttociò è da riflettersi, che la continenza de' Cherici maggiori, e l'astinenza dalle mogli sposate prima delle sagre ordinazioni era bensì stata per un' antichissima consuetudine discendente dagli Apostoli perpetuamente custodita massimamente nella Chiesa Occidentale da i Cherici Santi, ma non era però comandata da alcuna legge, che obbligasse con *Sanzione*, cioè, con pena Ecclesiastica di tanto momento, qual' era la perpetua privazione di

[*a*] *Nunc fraternitatis tuæ animum ad servandos Canones, & tenenda decretalia constituta, magis ac magis incitamus, ut hæc, quæ ad tua consulta rescripsimus, in omnium Coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem: & non solùm eorum, qui in tua sunt Diœcesi constituti, sed etiam ad universos Carthaginenses, ac Bæticos, Lusitanos, atque Gallicos, vel eos, qui vicinis tibi collimitant hinc inde Provinciis, hæc, quæ a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarũ tuarum prosecutione mittantur. Et quamquam statuta Sedis Apostolicæ, vel Canonum venerabilia definita, nulli Sacerdotum Domini ignorare sit liberum &c.* Syricius cit. epist. cap. ult.

(*b*) Vid. Sozomen. hist. Eccles. lib. 1. cap. 9. Justum Lipsium in Comment. ad lib. 3. Annal. Taciti.

(*c*) Eusebius de vita Constantini lib. 4. cap. 26. Sozomen. loc. cit.

(*d*) Lib. 8. Cod. Theodos. tit. *de infirmandis pœn. cœlib. & orbit.*

di tutti gli onori chericali, gli Ecclesiastici ad osservarle; e che que' Cherici di Spagna allegavano contro questa consuetudine non sò qual lor privilegio speciale, e l'uso, o prescrizione della loro Regione: onde questo separamento dalle mogli non potea succedere senza qualche disordine. Ma contuttociò non si pensò allora di ricorrere al Principe per impedir l'esecuzione del decreto di Siricio, nè credè il Principe doversi impacciare nell'esame di questo, acciocche non recasse pregiudizio all'uso, ed al costume del Paese, e non apportasse disordine. Non si conoscevano allora questi pretesti per sottoporre alla discussione del Principe le Costituzioni de' Sacerdoti: e la legge di Siricio fu eseguita, e passò in legge universal della Chiesa d'Occidente.

V. Questo decreto di Siricio pe' Vescovi delle Spagne fu rinnovato da Sant'Innocenzo I. pe' Vescovi delle Gallie in due sue Decretali, una indirizzata a Vittricio Vescovo di Roano l'anno CCCCIV. contenente XIII. capi di disciplina [a], l'altra ad Esuperio Vescovo di Tolosa l'anno CCCCV. contenente sette capitoli. E in questa è da notarsi, che Innocenzo concede bensì la remission della pena decretata da Siricio a que' Cherici, i quali non si erano astenuti dalle mogli per ignoranza non colpevole della Decretale di quello, purche in avvenire si astengano dall'illecito commercio, ed a condizione, che ritenendo solamente il conseguito grado, non possano ascendere a superiori onori; ma vuole onninamente, che i Cherici incontinenti, a' quali era stata dedotta a notizia la Decretal di Siricio, rimangano sottoposti alle pene in essa decretate [b]. Da ciò chiaramente comprendesi, che altro non richiedevasi acciocche le leggi, e i decreti della Sede Apostolica obbligassero, ed avessero effetto, ed esecuzione, ma bastava solamente la notizia di essi. Non si credeva allora, come oggi alcuni falsamente si persuadono, che si debba aspettare l'accettazione delle Provincie, acciocche abbiano vigor di obbligare le Costituzioni della santa Sede. Solamente l'ignoranza non colpevole, e provata serviva di scusa a' trasgressori per non incorrere nelle pene, e la sola notizia della

(a) Vide epist. 11. Innocent. I. ad Victricium Rothomagen.

(b) *Nam si ad aliquos forma illa Ecclesiasticæ vitæ pariter & disciplinæ, quæ ab Episcopo Syricio ad Provincias commeavit, non probabitur pervenisse, his ignorationis venia remittetur, ita ut de cetero penitus incipiant abstinere. Et ita gradus suos, in quibus inventi fuerint, sic retenteant, ut eis non liceat ad potiora conscendere: quibus in beneficio esse debet, quòd hunc ipsum locum, quem retinent, non amittunt. Si qui autem scivisse formam vivendi missam a Syricio detegentur, neque statim cupiditates libidinis abjecisse, illi sunt modis omnibus submovendi: quia post admonitionem cognitam, præponendam arbitrati sunt voluptatem* Innoc. ep. III. ad Exsuperium Tholos. cap. I.

della legge baſtava per ſottoporre a quelle i delinquenti; e ſarebbe ſtato riputato un atto di ribellione l'allegar per iſcuſa, che la legge non era ſtata accettata. Ma nel caſo preſente è da conſiderarſi, che quantunque la Decretal di Siricio foſſe indirizzata a' Veſcovi delle Provincie di Spagna, contuttociò Innocenzo n' eſige ancora l' oſſervanza dalle Provincie di Francia, dove di quella ne ſia pervenuta la notizia; poiche le Decretali delle Provincie debbono ſervir di forma a tutta la Chieſa, non altramente che i reſcritti, o le Coſtituzioni de' Principi indirizzate ad alcuno de' Prefetti al Pretorio, o ad altro ufficial dell'Imperio, ſerviano di forma a tutta la Romana Repubblica. Innumerabili altri eſempli io potrei recare di queſti tempi di uſi convertiti in leggi dalla Sedia Apoſtolica non ſolamente circa la vita, e l' oneſtà de' Cherici, ma anche circa il modo delle elezioni, l' ordine de' giudizj Eccleſiaſtici, le prerogative de' Miniſtri, e finalmente circa la diſciplina de' Monaci, e la correzione de' coſtumi di tutti i Criſtiani. E comecche il più ſovente i Romani Pontefici di queſti tempi colle loro Decretali non coſtituiſſero un nuovo diritto, ma l'antico eſponeſſero e interpetraſſero ricevuto per uſo, e per coſtume, convertendo in legge le conſuetudini; non è però, che alcune volte, dove il biſogno lo richiedeva, alcuna nuova legge non faceſſero, ſeguendo nulladimeno in ciò la forma praticata dalla Romana Chieſa. E ſiccome non ſolo dagli Occidentali, ma dagli Orientali ancora veniva ne' caſi dubbj conſultata la Sede Apoſtolica, come abbiamo ſopra dimoſtrato; così i Romani Pontefici colle loro Decretali davano forma alla diſciplina della Chieſa Orientale, come appariſce ſpecialmente dalla Decretale d' Innocenzo I. indirizzata ad Aleſſandro Patriarca di Antiochia (a), dove, come è chiaro, ed oſſerva ancora Pier de Marca, il Pontefice ordina, e diſpone quella Chieſa, dichiarando il diritto delle ordinazioni, che a quel Veſcovo competeva ſopra tutti i Metropolitani della Dioceſi di Oriente [b].

VI. Ma che queſte Decretali aveſſero vigore di legge, e foſſero veramente *Stanziamenti*, latinamente *Sanctiones*, appariſce dalle clauſule penali contro i traſgreſſori, dalle quali erano munite. Oltre di quello, che abbiamo oſſervato nelle citate Decretali di Siricio, e d' Innocenzo, Zoſimo nella ſua Decretale ad Eſichio: *Sappia*, ſcrive, *chiunque poſpoſta l'autorità de' Padri, e della Chieſa Apoſtolica traſcurerà queſto*

[decre-

[a] Epiſt. XVIII. Innocent. I. ad Alexand. Antiochenum.

(b) *Innocentius ipſe decretis ſuis Occidentis Eccleſias ornavit: immò & ipſam Antiochenam Eccleſiam, quæ caput eſt Orientalis Diœceſeos, conſtitutis ſuis diſpoſuit.* Petrus de Marca de Concord. lib. I. cap. 8. num. 5.

[decreto], *che da noi severamente sarà vendicata la negligenza, cosicche punto non dubiti di cader dal suo luogo, se pensa poter tentar questo dopo tante proibizioni* [a]. Con somiglianti clausule munisce le sue Decretali San Celestino I. [b]; anzi ci fa conoscere, che i suoi decreti sono *Stanziamenti*, dicendo nella Decretale indirizzata a i Vescovi delle Provincie di Vienna, e di Narbona: *Siamo costituiti da Dio nella specula, acciocche comprovando la diligenza della nostra vigilanza ristringiamo quelle cose, che debbono affrenarsi, e stanziamo quelle, che sono da osservarsi* [c]. E San Lione Magno nella Decretale scritta l' anno CDXLIV. ad Anastasio Vescovo di Tessalonica comanda, che siano così venerate, e custodite tutte le Costituzioni decretali de' suoi Predecessori promulgate intorno agli Ordini Ecclesiastici, ed alla canonica disciplina, che nessuno, che a quelle contravvenga, possa sperar perdono delle pene in quelle prescritte (d). Ma giacche siamo giunti a' tempi di Valentiniano III. è d' uopo ripeter quì la Costituzione di questo Principe da noi sopra recata [e], dalla quale si rende chiaro, che tutti i Vescovi son tenuti ad ubbidire a i decreti della santa Sede, ed a tutti dee *esser di legge* ciò, che dall' autorità di essa sarà stato decretato, e si decreterà in avvenire, usando la parola *stanziare*, *sancire*, che dà tutto il nerbo alla legge [f]. La qual Costituzione, come noi abbiamo di sopra osservato, e come osserva ancora Pier de Marca, non conferì già allora al Pontefice la suprema potestà di stabilir leggi Ecclesiastiche, ma la difese, ed in certa maniera colla sua autorità la confermò, accrescendole il presidio della potestà temporale (g). Di queste Decretali de i Pontefici del quarto, e del quinto secolo dal tempo di

(a) *Sciet quisquis hoc, postposita Patrum, & Apostolicæ Sedis auctoritate, neglexerit, a nobis districtius vindicandum, ut loci sui minimè dubitet sibi non constare rationem, si hoc putet post tot prohibitiones impunè tentari*. Zosimus epist. 9. ad Esychium apud Coustant.

(b) *Quæ enim sola admonitionis auctoritate non corrigimus, necesse est per severitatem congruentem regulis vindicemus*. S. Cælestin. epist. 4. juxtà Coustant.

Quisquis verò conatus fuerit tentare prohibita, sentiet censuram Apostolicæ Sedis. Idem epist. 5. num. 3. apud cit. Coustant.

[c] *In speculis a Deo constituti, ut vigilantiæ nostræ diligentiam comprobantes, & quæ coercenda sunt resecemus, & quæ observanda sanciamus*. S. Cælest. epist. 4. num. 1. juxtà P. Coustant.

(d) *Omnia decretalia constituta, tàm beatæ recordationis Innocentii, quàm omnium decessorum nostrorum, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus: ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari*. S. Leo Magn. epist. 3. cap. 5. juxtà ordin. Quesnell. aliàs 1.

(e) Vedi sopra §. 2. num. 7.

(f) *Sed illis, omnibusque aliis pro* LEGE SIT QUIDQUID SANXIT VELS ANXERIT APOSTOLICÆ SEDIS AUCTORITAS. Constit. Valentinian. III.

(g) *Nolim tamen, quod è Valentiniano protuli eo sensu accipi, ac si tum primum legis ferendæ auctoritas Sedi Apostolicæ a Principe collata esset, cum tantum eo rescripto fota sit, & confirmata*. Petrus de Marca lib. 1. de Concord. cap. 8. num. 3.

po di Costantino Magno fino a Valentiniano III. tratte da puri, e limpidi fonti, non mescolate dall' imposture Isidoriane averebbe dovuto favellar Giannone, giusta il metodo, che si era proposto. Ma egli ha stimato bene di non parlarne; poiche la venerazione e l'ubbidienza, che allora, e dappoi primache fosse divulgata la raccolta d' Isidoro prestò la Chiesa a questi venerabili decreti della Sedia Apostolica, sconvolgeva affatto quell' idea di novità, che ei s' ingegna insinuare nell' animo degl' incauti, e che s' infinge ne' Romani Pontefici, quasi solamente dopo un lungo corso di anni si fossero arrogati l' autorità di far leggi, e Costituzioni, accrescendo la ragion canonica ad emulazione de' Principi nel costituire le leggi civili. Con qual venerazione fossero ricevute queste Decretali dappoiche esse raccolte in un corpo da Dionisio furono pubblicate per le Provincie ne fa testimonianza il secondo Concilio di Tours celebrato l'anno DLXVI.: *Chi mai*, dicendo, *de' Sacerdoti di Dio presumerà operare contro tali decreti, che procederono dalla Sedia Apostolica?* Affermando inoltre, che i loro Padri custodirono mai sempre tuttociò, che loro fu comandato dall' autorità de' Romani Pontefici [a]. Ma della venerazione della Chiesa di Francia verso queste leggi, e Costituzioni Pontificie dappoiche esse per ristorar la disciplina di quella Chiesa raccolte in un Codice da Adriano I. Romano Pontefice donato a Carlo Magno intorno all' anno DCCLXXXVII. come argomenta il Sirmondo [b], furono da quel Principe ricevute, ce ne rende testimonianza l' editto, che ei tosto pubblicò, ammonendo i Vescovi a vegliare sopra l' osservanza, e l' esecuzione di queste Decretali, e trascrivendo dal detto Codice tutti que' capi, che sembravano necessarj alle circostanze di quel tempo, e pubblicandole nell' Adunanza, o nel Capitolare di Aquisgrana tenuto l' anno DCCLXXXIX., dove per mostrare in qual conto dovessero tenersi fu da quell' Adunanza deliberato, che *se alcun Sacerdote prosontuosamente operi contro le Costituzioni decretali, non volendo esser corretto sia rimosso dal suo ufficio* [c]. Ma in cosa per altro nota è inutile il trattenersi.

§. VI.

(a) *Quis Sacerdotum contra decreta talia, quæ a Sede Apostolica processerunt, agere præsumat? ... Quorum auctorum valere possit prædicatio, nisi quos Sedes Apostolica semper aut intromisit, aut apocryphos fecit, & Patres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum præcepit auctoritas?* Concil. Turonen. II. Can. 20.

(b) Vid. Jacob. Sirmond. tom. II. Concil. Gall. ad annum 787.

(c) *Si quis Sacerdotum contra constituta decretalia præsumptuose agat, & corrigi nolens, ab officio suo submoveatur.* Capit. lib. 1. cap. 58.

§. VI.

Degli Archivj, ovvero degli Scrigni Ecclesiastici della Chiesa Romana.

S O M M A R I O.

I. *Scrigni della Chiesa Romana a qual uso servissero. Sovente nominati da i Romani Pontefici, e da altri. Ad essi si ricorreva per trovare gli autentici monumenti delle leggi Pontificie, e delle regole Ecclesiastiche.*

II. *Oltre le Decretali de' Romani Pontefici, e gli atti de' Sinodi si custodivano negli Scrigni Apostolici le relazioni, e le consulte de' Vescovi in materia di fede, e di disciplina.*

III. *Opinione di Quesnello sopra la diversità degli Scrigni, e del Codice intorno alle materie, che in quelli si riportavano, confutata. Uso degli Scrigni per la custodia degli atti de' Concilj, e de' loro Canoni in materia di fede, e di disciplina.*

IV. *Archivj, e Scrigni delle Chiese particolari mancanti alcune volte di documenti. Ricorso agli Scrigni Apostolici per l'autenticità de' monumenti Ecclesiastici. Ministri deputati alla cura degli Scrigni, e loro ufficio.*

I. PRima di parlare delle primitive raccolte de' Canoni, o de' primi Codici della ragion canonica, poiche non sembra potersi affermare con soda probabilità, che la Chiesa Romana prima della Collezione di Dionisio avesse alcun Codice autentico, in cui raccolti fossero i Canoni, e i decreti dell' istessa Sede Apostolica, è necessario spiegar quì per qual via si serbassero in Roma così i decreti della medesima Sedia, come i Canoni de' Concilj, che erano da essa ricevuti, ed approvati. Ciò adunque si faceva per via degli Archivj, detti ancora Scrigni, ne' quali gli autografi delle Costituzioni Pontificie, de' Canoni, de' Concilj, e di altri monumenti Ecclesiastici di mano in mano si riponevano. E quando faceva il bisogno di riscontrar questi documenti, non ad alcun Codice autentico, in cui fossero raccolti, ma a questi Scrigni si ricorreva, e da quelli, dove occorreva dubbio negli esemplari, si cercavano gli originali per collazionarli colle copie. Quindi

non è maraviglia se tante antiche Decretali de' Romani Pontefici perirono; posciache nelle persecuzioni essendo stati posti a saccomanno questi Scrigni, perirono ancora i monumenti, che in quelli si custodivano; rimanendone qualche frammento disperso in quà e in la, i quali frammenti talvolta diedero luogo all'impostura delle lettere Isidoriane. Negli atti della Chiesa celebre è la memoria di questi Archivj, e Scrigni Apostolici. Gli atti del Concilio Romano sotto San Damaso, numeroso di XCIII. Vescovi, tenuto l'anno CCCLXIX., o come altri vogliono CCCLXXII. contro Ausenzio Ariano, riferendo, che all'epistola sinodica di San Damaso, e di questo Concilio celebrato sotto di lui, oltre Melezio Vescovo di Antiochia, ed altri sei Vescovi Orientali ivi nominati similmente si sottoscrissero altri CXLVI. Vescovi Orientali, così soggiungono: *La sottoscrizione de' quali in autentico oggi si conserva negli Archivj della Romana Chiesa* (a). San Girolamo scrivendo contro Ruffino, il quale non oscuramente lo tacciava, che avesse finta la lettera di Anastasio I. Romano Pontefice a Giovanni Vescovo di Gerusalemme: *Se tu sospetti*, risponde, *che da me sia stata finta questa lettera, perche non la ricerchi nel cartario della Romana Chiesa, acciocche quando averai conosciuto non essere stata scritta da quel Pontefice, manifestamente tu mi convinca di delitto* [b]? S. Bonifacio I. nella lettera scritta a' Vescovi dell' Illirico rammentando gli onori conceduti al Vescovo di Tessalonica sopra tutte le Provincie dell' Orientale Illirico come Vicario della Sedia Apostolica, in pruova di questa Apostolica istituzione fatta anticamente, e rinnuovata da' suoi predecessori appella *la fede degli Scrigni* [c]. I Vescovi comprovinciali della Chiesa Metropolitana di Arles nelle preci mandate a San Lione Magno l'anno CDL. acciocche conservasse l'antiche prerogative di quella Sede da' suoi predecessori ornata di speciali diritti, rammentando le Costituzioni fatte da loro in vantaggio di quella, chiamano in testimonio di esse *gli Scrigni della Sedia Apostolica* (d). Simmaco

(a) *Similiter & alii* CXLVI. *Orientales Episcopi subscripserunt, quorum subscriptio in authenticum hodie in Archiviis Romanæ Ecclesiæ tenetur.* Epist. synodic. Con. Rom. sub Damaso in collect. Roman. Lucæ Holstenii part. 1. pag. 177.

(b) *Si a me fictam epistolam suspicaris, cur eam in Romanæ Ecclesiæ chartario non requiris, ut cum deprehenderis ab Episcopo non datam, manifestissime criminis reum teneas?* S. Hieronym. lib. 3. advers. Ruffinum.

[c] *Qui Ecclesiam Thessalonicensem sibi semper familiarem, & in Collegii charitate famulantem, dignam, sicut fides adserit scriniorum, hoc honore duxerunt.* Epist. Bonifac. 1. ad Rufum Thessalonicen. in collect. Roman. Holsten. par. 1. pag. 69.

[d] *Quam quidem antiquitatem sequentes Prædecessores Beatitudinis vestræ, hoc, quod erga privilegia Arelatensis Ecclesiæ institutio vetusta tradiderat, promulgatis (sicut & scrinia Apostolicæ Sedis proculdubio*

maco Papa nella lettera ſcritta ad Eonio Metropolitano di Arles l' anno D. rivocando un decreto di Anaſtaſio II. ſuo immediato predeceſſore, che ſembrava contrario alla diſpoſizione data a quella Chieſa da più antichi Pontefici intorno all'ordinazione de' Veſcovi, ſi riporta agli *Scrigni* della Chieſa Romana, dicendo: *Rileggendo adunque le ordinazioni degli antichi Pontefici ſopra queſta cauſa, delle quali è gravato lo Scrigno Eccleſiaſtico, ammoniamo la voſtra dilezione con ogni noſtra forza, acciocche nell' ordinare per ciaſcheduna Città i Veſcovi ſi oſſervi la canuta veneranda antichità* [a].

II. In queſti Scrigni adunque ſerbavanſi gli autografi delle piſtole Decretali de' Romani Pontefici traſmeſſe alle loro Provincie, e le loro ordinazioni, gli atti autentici de' Concilj dalla ſanta Sede ricevuti, ed approvati, ed altri monumenti Eccleſiaſtici; e quando faceva biſogno ſe ne traſmettevano alle Provincie gli eſemplari, come ſembra, che voglia indicar Sant' Innocenzo I. nella lettera ſcritta a Ruſo Veſcovo di Teſſalonica nel Conſolato di Onorio Auguſto IX., e di Teodoſio Auguſto V. circa l' anno CDXII., nella quale concedendo a quel Veſcovo il Vicariato della ſanta Sede nelle Provincie dell' Orientale Illirico, co' privilegj, e diritti conceduti da' ſuoi predeceſſori a i Veſcovi di Teſſalonica, ſcrive, che egli avea comandato, che con Senecione Prete, uomo grave, e maturo, foſſero ordinate, ed iſtruite le carte nella cauſa degli Archivj (b), forſe per traſmettere a quel Prelato gli eſemplari delle conceſſioni Apoſtoliche. Cuſtodivanſi ſimilmente in queſti Scrigni le relazioni de' Veſcovi fatte alla Sedia Apoſtolica nelle cauſe più gravi di fede, o di diſciplina, come ne fa teſtimonianza S. Lione M. nella lettera ſcritta l'anno CDLIII. a Maſſimo Veſcovo d'Antiochia, dove gli ſignifica aver cercato, e ritrovato ne' ſuoi Scrigni l'autografo dell' epiſtola di San Cirillo Aleſſandrino ſopra gli ſforzi fatti da Giovenale Veſcovo di Geruſalemme nel Concilio di Efeſo per ottenere il Principato della Paleſtina, e da quel Santo Prelato riferiti alla ſanta Sede,

bio continent) auctoritatibus confirmarunt. Epiſt. Epiſcopor. comprovincial. Metropol. Arelat. ad S. Leonem Magn. tom. 1. Oper. S. Leon. poſt epiſt. 49. ejuſdem S. Leon. juxtà ordin. Queſnell. alias 32.

(a) *Relegentes ergo veterum Antiſtitum ſuper hac cauſa ordinationes, quibus Eccleſiaſticum gravatur ſcrinium, dilectionem tuam enixiſſimè commonemus, ut in ordinandis per ſingulas urbes Epiſcopis, cana, ac veneranda ſervetur antiquitas.* Symmachus epiſt. 1. ad Æonem Arelaten. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 421.

(b) *Omnem ſanè inſtructionem chartarum in cauſa Archivorum cum Presbytero Senecione viro admodum maturo fieri juſſimus.* In Collect. Rom. Lucæ Holſten par. 1. pag. 47.

della qual lettera Maſſimo avea traſmeſſi a Lione gli eſemplari [a]. Anzi era coſa così certa, che le relazioni, che ſi traſmettevano alla Sedia Apoſtolica dalla Chieſa così d' Occidente, come d' Oriente, ſi riponevano, e ſi cuſtodivano in queſti Scrigni, che Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli ſcrivendo a Simplicio Papa intorno all'anno CDLXXV., e rammentandogli le coſe accadute nella Chieſa Orientale da molto tempo innanzi fino a' ſuoi giorni per l' ereſia di Eutichete, dice, che ſiccome le avea trovate regiſtrate ne' ſuoi Archivj, così poteva il Pontefice facilmente conoſcerle ricercandole ne' proprj Scrigni [b]. Più amplamente queſt' iſteſſa coſa ſi dimoſtra dal Concilio Lateranenſe tenuto da San Martino Papa l'anno DCXLIX., dove dallo Scrigno della Chieſa Romana per Teofilato Primicerio de' Notaj furono prodotte le relazioni, e le ſuppliche traſmeſſe alla Sedia Apoſtolica in diverſi tempi dalla Chieſa Orientale ſopra la nuovità della dottrina di Ciro, e Sergio Veſcovi di Coſtantinopoli, e di altri eretici Monoteliti, colle quali interpellava l' autorità del Romano Pontefice (c).

III. Ma ſebbene è vero, che in queſti Scrigni ſi riponevano le relazioni, le conſulte, e le altre lettere, che ſi traſmettevano alla Sedia Apoſtolica da i Veſcovi delle Provincie, come ancora alcuni atti, e ſtrumenti Eccleſiaſtici; non è perciò da immaginarſi, che ſerviſſero ſolamente per la cuſtodia di queſte coſe, come s' immagina Paſcaſio Queſnello, il quale per conciliar credito a quel ſuo preteſo antico Codice de' Canoni della Chieſa Romana ſi avvisò di aſſerire, che altri erano li Scrigni della Sedia Apoſtolica, altro il Codice della Romana Chieſa: che eſſendo trasferito l' uſo di queſte coſe dall' Imperio nella Chieſa, ſiccome ſappiamo, che nell' Imperio li Scrigni del Principe, dove le lettere, e le ſuppliche indirizzate all' Imperadore ſi contenevano, ed a' quali ſoprantendeano diverſi ufficiali, de' quali alcuni Primicerj degli Scrigni ſi appellavano, come ſi ha dalla Notizia dell' Imperio, erano una coſa diverſa dal Codice; così negli Scrigni della Chieſa Romana tutte le lettere mandate alla ſanta Sede, ed altri ſtrumenti di Chieſa

(a) *Cujus epiſtolæ ad nos exemplaria direxiſti ſanctæ memoriæ Cyrilli, eam in noſtro ſcrinio requiſitam, nos authenticam noveris reperiſſe.* S. Leo Magn. epiſt. ad Maximum Antiochen. 92. juxtà Queſnellum, aliàs 62. cap. 4.

[b] *Sicut enim in noſtris Archiviis inventum eſt, & de veſtris ſcriniis, ſi dignemini requirere, poteritis cognoſcere.* Epiſt. Acacii ad Simplicium Papam apud Harduinum tom. 2. Concil. col. 805.

(c) *Theophylactus Primicerius Notariorum dixit... Quoniam in ſcrinio ſanctæ veſtræ Eccleſiæ plurimæ ſuggeſtiones ſupplicum, cum omni cautela reconditæ ſunt, poſtulantium per diverſa tempora veſtram principalem Apoſtolicamque Sedem, propter novitatem nuper emerſam a Cyro & Sergio.* Concil. Lateran. ſub Martino, Secretario II.

Chiesa si riponevano, e nel Codice i decreti de' Romani Pontefici, i Canoni de' Concilj, gli scritti de' Padri in confermazione della fede Cattolica, le Costituzioni de' Principi contro gli eretici, delle quali è composto quel suo asserito Codice, di mano in mano, e per uso quotidiano della disciplina si registravano (a). Ma per render plausibile questa sua idea gli sarebbe stato di mestiero di mostrar le seguenti cose. Primieramente, che siccome i Codici di Teodosio, e di Giustiniano non averebbono avuto corso nel Foro, nè sarebbon serviti a' Giudici dell' Imperio di forma, e di regola ne' giudizj civili, se non fossero stati per autorità di que' Principi compilati, e per loro editti pubblicati, e proposti; così di nessun uso poteva esser ne' giudizj Ecclesiastici questo suo asserito Codice della Chiesa Romana, se non era autentico, e per autorità del Romano Pontefice, o almeno di qualche Concilio non era stato compilato, proposto, e promulgato. Ma qual Pontefice, o qual Concilio nel quarto, e nel quinto secolo, che secondo lui costituiscono l' epoca di questo suo Codice, troverà egli, non dico che l' abbia approvato, e proposto, ma che ne abbia almen favellato? Secondariamente averebbe dovuto recar qualche documento di que' tempi, o almeno de' secoli vicini, onde si potesse congetturare, che la Chiesa Romana nell' uso della disciplina, e ne' giudizj Ecclesiastici si valesse di questo Codice come di autentico monumento, e che in tante occasioni di controversie Ecclesiastiche fosse stato almeno una volta allegato, o citato di esso qualche Canone, o qualche decreto secondo il numero, con cui in quello si veggono distribuiti i Canoni, o digeriti, e disposti i capitoli. Ma non osservandosi fatta mai alcuna menzione di esso, anzi spessissime volte trovandosi citati, ed allegati gli Scrigni della Chiesa Romana, dove occorreva recar documento di qualche forma stabilita così per riguardo alla disciplina, come per rapporto alla fede; come vorrà egli dimostrar l' uso di questo Codice? Finalmente averebbe dovuto recar qualche prova di quella sua distinzione tra gli Scrigni, ed il Codice, onde rimanessimo persuasi, che in quelli solamente si collocassero le lettere indirizzate alla Sedia Apostolica, e qualche altro strumento Ecclesiastico, ed in questo si scrivessero, o registrassero le Decretali de' Romani Pontefici, gli atti de' Sinodi, le definizioni di fede, l' epistole de' Vescovi in conferma della fede, e tuttociò finalmente, che al regolamento della fede, e della disciplina apparteneva. Ma è manifestamente falso,

(a) Quesnell. tom. 2. Operum S. Leonis Magn. Dissert. 12. de Cod. Eccles. Rom. cap. 2.

te falso, che negli Scrigni queste cose non si custodissero; anzi è certo, che in essi si collocavano e gli autografi delle lettere Pontificie, e gli atti autentici de' Sinodi dalla Sede Romana confermati, e tutto ciò finalmente, che alla Religione, ed alla disciplina apparteneva, come noi abbiamo poco sopra dimostrato degli atti del Concilio Romano sotto San Damaso, e di altri decreti di disciplina allegati dagli Archivj, e dagli Scrigni della Chiesa Romana, e si conferma dallo Scrittor della vita di S. Lione Magno appresso il Bibliotecario; il quale Scrittore parlando delle epistole dommatiche dell' istesso S. Lione Magno contro gli Eutichiani, e Priscillianisti, ed altri eretici, non dice che queste in tempo suo si trovavano riportate nel Codice della Chiesa Romana, ma che si custodivano negli Archivj di essa Chiesa [a]. Elia Vescovo di Aquileja, e i Vescovi d' Istria ricusando di ricevere il quinto Sinodo, e sottoscriversi alla condannazione de' tre Capitoli, e pretendendo di difender la loro contumacia colle Decretali dommatiche de' Romani Pontefici si riportavano agli Scrigni della Chiesa Romana, asserendo essere stati da quelli ammoniti, e confermati a non consentire a quello, che era stato decretato in quel Sinodo sotto Giustiniano Imperadore, come attesta Pelagio II. Romano Pontefice nella lettera ad essi scritta sù questa controversia (b). Dal che manifestamente si raccoglie, che gli Scrigni della Sedia Apostolica servirono per custodire i decreti della Romana Sede appartenenti alla fede.

IV. Erano adunque gli Scrigni della Romana Chiesa gli Archetipi della ragion canonica, da i quali quando bisogno faceva si traevano i puri fonti del canonico diritto per uso della retta fede, e della Ecclesiastica disciplina. E comecche i Vescovi delle Chiese particolari avessero pur essi i loro Archivj, dove i monumenti, e le leggi Ecclesiastiche si custodivano; nulladimeno ben sovente accadeva, che fossero di molte cose mancanti, e che perciò facesse d' uopo ricorrere agli Archivj Romani, dove gli autografi, o almeno gli autentici monumenti del canonico diritto serbavansi. Presiedevano poi alla custodia di questi Romani Scrigni alcuni deputati Ministri col nome di Scrinarj, de' quali occorre spessissima menzione nelle Vite de' Romani Pontefici raccolte nel Pontificale Romano attribuito ad Anastasio. Aveano ancora

(a) *Item multas epistolas fidei misit beatissimus Leo Archiepiscopis, quæ hodie in Archivio Romanæ Ecclesiæ tenentur*. Anastasius in vita S. Leonis Magni.

[b] *Rursum per epistolam vestram dicitur a Sede Apostolica vos doctos, atque ab scrinio sanctæ Ecclesiæ, cui Deo auctore præsumus, confirmatos, ne huic rei, quæ sub piæ memoriæ Justiniano Principe gesta est, consentire debeatis*. Epist. Pelagii II. ad Eliam Aquilejen. num. 7. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 259. & seqq.

cora questi Scrinarj l'ufficio di leggere, e pubblicare al Popolo gli atti, e le definizioni de'Concilj, che in Roma si celebravano, come abbiamo dal Bibliotecario, che narra, che il Concilio Romano tenuto l'anno DCCLXIX. da Stefano III., nel quale si prescrisse la legittima forma dell'elezione del Romano Pontefice, e si confermò il culto delle sagre Immagini, fu letto, e pubblicato al Popolo dall'ambone della Chiesa da Lorenzo Scrinario [a]. Nè voglio io perciò negare, che da alcuno con privata autorità da i monumenti Ecclesiastici serbati negli Scrigni della Romana Chiesa non potesse compilarsi alcun Codice, e quello fosse ancora, che il Quesnello ci vuol spacciare per antico Codice de' Canoni della Chiesa Romana; ma dico bene, che tal raccolta tumultuariamente fatta senza ordine di tempi, nè di materie, quale è quella del Codice Quesnelliano, non fu mai, nè potè essere di alcun uso pubblico nella Chiesa Romana; sì perche attesa l'estrema confusione, e il disordine de' tempi nella disposizione de' Canoni, e delle lettere Decretali della Sedia Apostolica, e l'indigestione delle materie malamente distribuite, non poteva meritar l'approvazione della santa Sede; sì perche sarebbe miracolo, che questo Codice non fosse mai stato da alcuno allegato, se fosse stato autentico, o avesse avuto corso nel pubblico. Ma sopra di questo punto torneremo a parlare nel seguente paragrafo.

§. VII.

Delle prime raccolte de' Canoni, e delle altre sino all' Imperio di Valentiniano III.

SOMMARIO.

I. *Prima raccolta de' Canoni non fu fatta da Stefano Vescovo di Efeso. Canoni della primitiva Chiesa raccolti da San Clemente Alessandrino.*

II. *Prima raccolta de' Canoni detti Apostolici conosciuta, e allegata da i Padri, e da' Sinodi del quarto, e del quinto secolo. Testimonianza di Sant' Atanasio sopra i Canoni anteriori a i Concilj del quarto secolo fa indizio dell' antica raccolta de' Canoni primitivi variamente*

(a) *In ambonem ascendens Laurentius scrinarius, cuncta quae in eodem peracta sunt Concilio extensa voce legit populo.* Anastasius in vita Stephani III.

riamente nominati. Opinione dell' Userio, e del Mastricht confutata.

III. *Raccolta, ovvero Codice de' Canoni de' Concilj del quarto secolo prodotto nel Concilio di Calcedonia, quando, e da chi fosse composto, e quanti Canoni comprendesse, è incerto. Asserzione di Giannone confutata. Dalla versione di Dionisio non si può raccorre, se il Codice da lui trasferito dal greco in latino fosse l' antico allegato nel Concilio di Calcedonia. Di questo antico Codice non potè essere Autore Stefano Vescovo di Efeso, ma solamente dell' aggiunta a quello fatta.*

IV. *Titolo malamente dato da Giustello al Codice da lui pubblicato di Codice de' Canoni dalla Chiesa universale. Errore di Giannone, che la Chiesa Romana, e le Chiese Occidentali non si servissero di altra raccolta, se non dell' antica greca trasportata in latino, con più ragioni confutato. Antico Codice latino comprendente i Canoni Sardicensi dagli eretici guasto.*

V. *Antiche versioni latine de' Canoni greci prima di Dionisio differenti tra loro. Analisi del Codice pubblicato da Quesnello col titolo del Codice de' Canoni della Chiesa Romana, e comparazione di esso coll' antico Codice greco, mostra la differenza tra l' uno, e l' altro. Codice latino di Giustello nell' ordine, e nella disposizione differente dell' antica raccolta greca.*

VI. *Chiese Occidentali aveano particolari raccolte per uso loro speciale. Codice pubblicato da Quesnello non essere stato ad uso pubblico della Chiesa Romana si dimostra con più argomenti. San Lione Magno non potè aver parte nel detto Codice.*

VII. *Coll' istesse ragioni di Quesnello si dimostra, che il Codice da lui pubblicato non potè servire ad uso della Chiesa Romana.*

VIII. *Raccolta, o Codice latino allegato dal de Marca non potè esser opera di S. Lione Magno, nè per sua autorità composto. Si dimostra colla comparazione tra essa raccolta, e le versioni latine dell' antiche raccolte, esser posteriore alla versione di Dionisio il Piccolo. Canoni Gangrensi perche da Simmaco Papa furon detti istituiti con autorità Apostolica.*

IX. *Errore di Giannone, che la Chiesa Romana sino a' tempi di Valentiniano non conoscesse altri regolamenti, che quelli, che furono raunati nell' antico Codice greco. Raccolta di Canoni della Chiesa Latina prima di Valentiniano* III. *pretermessa da Giannone. Greca raccolta di Giovanni Scolastico erroneamente da Giannone attribuita a Teodoreto di Ciro. Raccolta di Sabino Vescovo di Eraclea qual fosse.*

Dopo

DOpo aver favellato Giannone de' Canoni Apostolici, e delle pistole de' Sommi Pontefici passa a ragionare delle primiere raccolte de' Canoni, e col suo solito spirito di franchezza così discorre.

TESTO.

„ I primi Canoni adunque [a] donde cominciarono le tante
„ Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto seco-
„ lo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitti-
„ nia, congregato per ordine di Costantino nell' anno CCCXXV. e quel-
„ lo di Costantinopoli per comandamento di Teodosio Magno nell' an-
„ no CCCLXXXI. I più antichi de' Concilj Provinciali [benche varia-
„ mente se ne fissi l' epoca da' Cronologisti, nè possa additarsene
„ certamente l' anno] furono quel di Gangra nella Paflagonia, di
„ Neocesarea in Ponto, d' Ancira in Galazia, d' Antiochia in Siria,
„ e di Laodicea in Frigia; fuor di molti altri fatti in Africa, in Ispa-
„ gna, ed altrove meno rinomati.

„ Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, in-
„ torno l' anno CCCLXXXV. si pubblicò *la prima Collezione di Canoni*
„ per opera d' un certo Vescovo di Efeso chiamato Stefano, come
„ sù la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca (b). In essa
„ si veggono centosessantacinque Canoni presi da que' sette Concilj,
„ due Generali, e cinque Provinciali della Chiesa d' Oriente poco fa
„ mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d' An-
„ cira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25.
„ dal Concilio di Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e tre da
„ quello di Costantinopoli (c). Ed è da notare, che i primi Canoni
„ appartenenti alla politìa, e disciplina Ecclesiastica furono stabiliti
„ nel Concilio di Ancira celebrato l' anno CCCXIV. poiche negli altri
„ più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi,
„ ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta
„ da Stefano per proprio studio, o per autorità di alcun Concilio
„ d' Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal ma-
„ niera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio
„ di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i Canoni si
„ leggessero, approvandola con quelle parole: *Regulas a Sanctis Pa-*

[a] Giannone tom. 1. lib. 2. c. ult. p. 136.
(b) Marca lib. 3. de Concord. cap. 3.
(c) Doujat hist. du droit canon. par. 1. cap. 6.

„ *tribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus* [a].
„ E perche questi Canoni furono tutti scritti in greco, per comodità
„ delle Chiese Occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Au-
„ tore è incerto. Nè la Chiesa Romana, e le Chiese di queste no-
„ stre Provincie si servirono d'altra raccolta, se non di questa così
„ tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di
„ Dionisio il Piccolo; e la Chiesa Gallicana, e Germanica continua-
„ rono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per
„ titolo: *Codex Canonum Ecclesiæ universæ*: e secondo Florente
„ quest' altro: *Collectio Canonum Orientalium*.

„ In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia
„ Giunta, autor della quale crede Doujat [b] essere stato l'istesso
„ Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno CCCCLI. vi si aggiunsero tutti i
„ sette Canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali sola-
„ mente tre erano nella prima, otto Canoni del Concilio di Efeso, e
„ ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodoche tutta
„ questa Collezione era composta di 206. Canoni. Alcun tempo da poi
„ furono aggiunti li Canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli
„ 89. Canoni, che chiamansi Apostolici, e 68. di San Basilio; e
„ l'autore di questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat [c]
„ essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. E' manifesto dunque,
„ che fin a' tempi di Valentiniano III. l'una, e l'altra Chiesa non
„ conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in questo
„ Codice rannati.

I. Lasciando io quì di considerare ciò, che costui dice del Concilio di Nicea *congregato per ordine di Costantino*, e di quello di Costantinopoli *per comandamento di Teodosio*, poiche di questa autorità, che egli ascrive a'Principi di congregare i Generali Concilj, ne dovrò parlare ne' seguenti paragrafi, mi fò solamente a considerar la franchezza, con cui ci vuol dare ad intendere come cosa certa, che *i primi Canoni donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo, e che la prima Collezione si pubblicò nell' anno* CCCLXXXV. *per opera d' un certo Vescovo d' Efeso chiamato Stefano*. Ma comecche io non pretenda decider quì alcuna cosa di certo, sapendo quanto sia difficile il dimostrare quando fatta fosse, e per opera di chi la prima raccolta de' Canoni, e delle leggi Ecclesiastiche;

(a) Concil. Chalc. Can. 1.
(b) Doujat loc. cit. cap. 7.
[c] Doujat loc. cit. cap. 8.

ſtiche; contuttociò ſtimo aſſai facile il far vedere, che troppo facilmente Giannone ſi abbandona alla fede del Giuſtello nel fiſſar l'epoca della prima Collezione de' Canoni, e troppo ſi fida di ſe ſteſſo nell' aſſerire, che i primi Canoni donde cominciarono le Collezioni furono quelli, che ſi trovano ne' Concilj del quarto ſecolo. Primieramente ſappiamo da Euſebio di Ceſarea, che San Clemente Aleſſandrino, il qual fiorì nella fine del ſecondo ſecolo, ſcriſſe un libro intitolato *Canone Eccleſiaſtico* (a): e più chiaramente San Girolamo atteſta, che quello ſcriſſe un libro *de' Canoni Eccleſiaſtici, e contro quelli, che ſieguono gli errori de' Giudei, dedicato ad Aleſſandro Veſcovo di Geruſalemme* (b): e l'iſteſſo afferma Fozio, che lo avea letto, dicendo, che tra gli altri libri ei ne ſcriſſe uno de' Canoni Eccleſiaſtici, περὶ κανόνων ἐκκλησιαστικῶν (c). Narra inoltre l'iſteſſo Euſebio, che il medeſimo Clemente Aleſſandrino *nel libro, che ei compoſe, della Paſqua confeſſa, eſſere ſtato coſtretto da i ſuoi famigliari a traſmettere in iſcritto a i poſteri le tradizioni, che egli avea ricevute dagli antichi anziani* [d]. Da tuttociò con non diſpregevole conghiettura ſi argomenta il Beveregio poterſi probabilmente credere, che l'Autore così delle Coſtituzioni Apoſtoliche attribuite a San Clemente Romano, come il raccoglitore de' Canoni ſimilmente Apoſtolici, e collocati in ultimo luogo nell' ottavo libro di eſſe Coſtituzioni, ſia ſtato San Clemente Aleſſandrino [e]. Ma chechesia di queſta conghiettura, o indovinamento, che chiamar ſi voglia, il certo è, che ſiccome per la teſtimonianza degli antichi non può negarſi, che l'Aleſſandrino Clemente ſcriveſſe un libro de' Canoni Eccleſiaſtici, e tramandaſſe in iſcritto molti regolamenti ricevuti per tradizione da' maggiori; così ancora non pare, che poſſa dubitarſi, che prima della preteſa Collezione dell' aſſerito Stefano, contenente i Canoni, che ſi trovano ne' Concilj del quarto ſecolo, v'avea un' altra più antica raccolta di Canoni più antichi, e di quelli propriamente, che furono dagli uomini Apoſtolici, e da i Sinodi de' primi tre ſecoli ſtabiliti, e che Canoni Apoſtolici volgarmente furon detti.

(a) Ὁ ἐπιγεγραμμένος κανὼν ἐκκλησιαστικός. Euſeb. lib. 4. hiſt. Eccl. cap. 13.

(b) *De Canonibus Eccleſiaſticis, & adverſus eos, qui Judaeorum ſequuntur errores, quem proprie ad Alexandrum Hieroſolymorum Epiſcopum προσεφώνησε*. S. Hieronym. de Scriptor. Eccleſ. in Clemen.

(c) Photius Bibliothec. cod. cxi.

(d) Καὶ ἐν τῷ λόγῳ δὲ αὐτοῦ τῷ περὶ τοῦ Πάσχα ἐκβιασθῆναι ὁμολογεῖ πρὸς τῶν ἑταίρων, ἃς ἔτυχε παρὰ τῶν ἀρχαίων πρεσβυτέρων ἀκηκοὼς παραδόσεις, γραφῇ τοῖς μετὰ ταῦτα παραδοῦναι. Euſeb. loc. cit.

(e) Vid. Guillelm. Bevereg. in Not. ad 85. Canon. Apoſtol.

II. Chiaro argomento di qnesta antica raccolta di Canoni primitivi, ed anteriori al quarto secolo ne fa il vedersi sovente allegati da i Padri, e da' Concilj del quarto, e del quinto secolo or sotto nome di primitivi Canoni, or di leggi Ecclesiastiche, or di Canoni antichi, or semplicemente, ed antonomasticamente di Canoni, ed or di Canoni Apostolici. Alessandro Vescovo Alessandrino scrivendo ad Alessandro Vescovo di Costantinopoli, e lamentandosi, che alcuni Vescovi aveano ricevuti nella lor comunione Arrio, ed Achille, ed alcuni altri da lui scomunicati, tra le altre cose, per cui gli stimò degni di riprensione per una tal comunicazione, si è, *perche nè questo permette il Canone Apostolico* (a). Questa lettera fu scritta da Alessandro prima del Concilio Niceno, e la regola, o il Canone Apostolico, che in essa adduce, non si trova in alcun de' Concilj del quarto secolo prima del Niceno celebrati, ma si trova bensì nel decimoterzo de' Canoni Apostolici: e il Concilio di Nicea confermando questa disposizione si riporta al medesimo antico Canone, dicendo: *Abbia vigore la sentenza secondo il Canone, il qual pronuncia, che quelli, che sono dagli altri discacciati, non debbano ammettersi dagli altri* (b). Costantino Magno scrivendo ad Eusebio Vescovo di Cesarea, e commendandolo perche insistendo nell' osservanza di questi antichi Canoni avea ricusato di passare al Vescovato di Antiochia, a cui era stato eletto per comun suffragio del Clero, e del Popolo, e di abbandonar la sua Chiesa: *Ma la prudenza tua*, dice, *sensatamente pensò custodire i precetti di Dio, l' Apostolico Canone, e della Chiesa* (c). E nella medesima lettera scrive, le gesta di Eusebio nel ricusar la Chiesa Antiochena *esser conformi all' Apostolica tradizione*, *τῇ ἀποστολικῇ παραδόσει σύμφωνα* [d]. Ma questo Apostolico Canone, questa Ecclesiastica regola, e questa tradizione Apostolica, che vieta al Vescovo di una Chiesa, quella abbandonata, far passaggio ad un' altra, in niun altro luogo più espressamente si trova, che nel quartodecimo, secondo la version di Dionisio, de' Canoni attribuiti agli Apostoli. In questi medesimi tempi Sant' Atanasio nella lettera scritta a tutti gli *Ortodossi* lamentandosi di Gregorio di Cappadocia, il quale a forza di denaro, e per prepotenza

(a) Τῷ μήτε τὸν ἀποστολικὸν κανόνα τοῦτο συγχωρεῖν. Apud Theodor. lib. 1. hist. Eccles. cap. 4.

(b) Κρατείτω ἡ γνώμη κατὰ τὸν κανόνα τὸν διαγορεύοντα, τοὺς ὑφ' ἑτέρων ἀποβληθέντας ὑφ' ἑτέρων μὴ προσίεσθαι. Concil. Nicæn. can. v.

(c) Ἀλλ' ἡ σὴ σύνεσις ἤγουν τάς τε ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἀποστολικὸν κανόνα, καὶ τῆς ἐκκλησίας φυλάττειν ἔγνωκεν. Apud Euseb. lib. 3. de vita Constan. cap. 61.

[d] Apud Eusebium ibid.

za della potestà secolare avea invaso il Trono d' Alessandria, immediatamente soggiunge, *che questo era uno sciorre i legami, o gli statuti Ecclesiastici* [a]. Or questi statuti Ecclesiastici allegati da Sant' Atanasio, e sciolti da Gregorio, altri certamente non erano, che il trentesimo, e il trentesimo primo de' Canoni primitivi, secondo la version di Dionisio; nel primo de' quali si dice, che *se alcun Vescovo, Prete, o Diacono sarà fatto partecipe di questa dignità per via di denaro, sia deposto esso, e colui, che l' ordinò* [b]: e nel secondo si dispone, che *se alcun Vescovo valendosi delle Potestà secolari, per mezzo loro otterrà la Chiesa, sia deposto* (c). Da tutto questo si rende certo, che lungo tempo prima dell' asserita raccolta fatta da Stefano era in uso nella Chiesa Greca un' altra più antica raccolta di Canoni stabiliti prima del quarto secolo, e di quelli propriamente, che furon detti Apostolici; sotto il qual nome, come distinti dagli altri Canoni de' Concilj del quarto secolo, furono anche conosciuti dappoi, ed allegati ne' Concilj del detto quarto secolo sotto nome or di Canoni antonomasticamente, come nel Concilio Niceno al Canone v., ed al Canone XII., or di Canoni antichi, come nel Concilio Antiocheno tenuto l' anno CCCXLI. al Canone IX. con quelle parole: *Secondo l'antico Canone de' nostri Padri, che è in vigore* [d]; or sotto nome di *Canoni Apostolici*, come nel Concilio Provinciale di Costantinopoli celebrato l' anno CCCXCIV. sotto il Consolato di Arcadio Augusto III., e Onorio Augusto II., dove Nettario Vescovo di quella Città in un cogli altri Padri nella causa di Agapio, e di Bagodio contendenti al Vescovato di Bosra decretò, che il Vescovo accusato non dovesse deporsi se non per sentenza del Sinodo della Provincia, *secondo che definirono i Canoni Apostolici* (e); la qual disposizione si trova appunto nel settantesimo quarto de' Canoni detti Apostolici. I primi Canoni adunque onde poi si fecero le Collezioni non furono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo, ma prima che questi fosser raccolti era in uso una più antica Collezione di Canoni della primitiva Chiesa, della quale in molte cose si valsero i Padri, ed i Concilj del quarto secolo; e i primi Canoni raccolti in un Co-

(a) Τοὺς δὲ ἐκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς παραλύσῃ. S. Athanas. Epist. ad omnes ubique Orthodox.

(b) Εἴ τις Ἐπίσκοπος διὰ χρημάτων τῆς ἀξίας ταύτης ἐγκρατὴς γένηται, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, καθαιρείσθω καὶ αὐτὸς καὶ ὁ χειροτονήσας. Can. Apost. XXX.

(c) Εἴ τις Ἐπίσκοπος κοσμικοῖς ἄρχουσι χρησάμενος, δι' αὐτῶν ἐγκρατὴς ἐκκλησίας καθαιρείσθω. Can. Apost. XXXI.

(d) Κατὰ τὸν ἀρχαῖον κρατήσαντα τῶν πατέρων ἡμῶν κανόνα. Concil. Antiochen. can. IX.

[e] Καθὼς οἱ ἀποστολικοὶ κανόνες διωρίσαντο. Concil. CP. sub Nectario apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1377. & seq.

Codice furon quelli, che ne' primieri tre secoli erano stati di mano in mano stabiliti da' Padri secondo la tradizione, che riceverono da i Santi Apostoli. La qual cosa si conferma colla testimonianza di Sant' Atanasio, il quale essendo nato nella fine del terzo secolo, ed essendo intervenuto al Concilio Niceno, parlando de' Canoni co' quali allora si amministrava la Chiesa, dice, che questi non erano stati nella sua età stabiliti, ma erano stati da' Padri lungo tempo innanzi dati alla Chiesa: *Imperocche*, dic' egli, *i Canoni, e le forme non sono stati dati alle Chiese in questi giorni, ma da i nostri Padri rettamente, e stabilmente ci furono tramandati; nè in questi giorni cominciò la fede, ma dal Signore per li suoi discepoli passò a noi. Acciocche adunque non periscano nella nostra età quelle cose, che da i prisci tempi fino a noi sono state dalla Chiesa osservate, e che si ricerchino da noi quelle cose, che sono state commesse alla nostra fedeltà, muovetevi o Fratelli &c.* (a). Or questi Canoni, di cui parla Sant'Atanasio, non poteano certamente essere stati stabiliti nel quarto secolo, posciache questi non erano antichi, e superiori alla sua età; ma bisogna per necessità asserire, che fossero altri fatti da i Padri ne' primi tre secoli, e raccolti in un Corpo, che servisse di norma alla Chiesa. Ma siccome non furon fatti tutti in un tempo, così non tutti furono da un solo raccolti. E il sapersi, che da Dionisio il Piccolo ne furono solamente dal greco in latino trasportati cinquanta, può fare argomento, che questi soli fossero dapprima raccolti, e che dappoi in altra più copiosa Collezione ne fossero aggiunti trentacinque, che compiono il numero di ottantacinque: potendo essere accaduto, che nel Codice greco, di cui si valse Dionisio, si trovasse solamente questa prima raccolta. Nè già è da credere, che gli altri trentacinque Canoni fossero finti da un Impostore, ed aggiunti a que' cinquanta nel principio del sesto secolo, come senza alcun fondamento s' immaginò l' Usserio (b) seguito dal Calvinista Gerardo Van Mastricht, il quale seguendo la fallace scorta dell' altro Calvinista Dalleo vuole, che questi Canoni sieno una mera impostura fabbricata nella fine del quinto secolo (c). Ma

(a) Κανόνες καὶ τύποι ταῖς ἐκκλησίαις ἐδόθησαν, οὐ μὲν νῦν, ἀλλ' ἐκ πατέρων ἡμῶν καλῶς καὶ βεβαίως παρεδόθησαν· οὐδὲ νῦν ἡ πίστις ἤρξατο, ἀλλ' ἐκ τοῦ Κυρίου διὰ τῶν μαθητῶν εἰς ἡμᾶς διαβέβηκεν· ἵν' οὖν μὴ τὰ ἐξ ἀρχαίων μέχρις ἡμῶν τηρηθέντα ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐν ταῖς νῦν ἡμέραις παραπόληται, καὶ τὰ πιστευθέντα ἡμῖν ζητηθῇ παρ' ἡμῶν, κινήθητε ἀδελφοί &c. S. Athanas. epist. ad om. ubique Orthodox.

(b) Usserius Differt. de script. Ignatii cap. 6. pag. 37.

(c) Gerardus Van Mastricht hist. Juris Eccles. num. 134.

Ma non recando egli altre prove di questa sua asserzione, che le già confutate, e totalmente abbattute del Dalleo, da Guglielmo Beveregio [a], basterà solamente per convincer di falsa la strana opinione di costoro la testimonianza da noi sopra allegata del Concilio Costantinopolitano sotto Nettario, dove si vede manifestamente citato, e, per così dire, mostrato a dito il settantesimo quarto de' Canoni Apostolici: donde si rende chiaro, che non solo i primi cinquanta, ma anche gli altri trentacinque erano già raccolti nel quarto secolo.

III. Parlando poi della raccolta comprendente i Canoni, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo; di questa è incerto così il tempo, in cui fu fatta, come l'Autor, che la fece, checche Giannone sulla fede del Giustello si dica. Quello, che sappiamo di certo, si è, che prima del Concilio Calcedonense fu fatta una raccolta di Canoni de' Concilj del quarto secolo, il cui Codice fu prodotto nell' istesso Concilio, e da quello furon letti alcuni Canoni de' Sinodi Niceno, e d' Antiochia nell'Azione IV., XI., e XIII.: e per quello, che si può raccorre dalle riferite Azioni, cominciava questa raccolta da i Canoni Niceni, che ivi si veggono numerati secondo il loro ordine; ed indi continuando la medesima serie de' numeri seguivano i Canoni di altri Concilj, noverati bensì secondo l'ordine, non però secondo il numero, che hanno ne' Sinodi, in cui furon fatti, ma disposti giusta la continua serie del numero, da cui principia la raccolta; cosicche nell'Azione IV. il Canone IV. del Concilio Antiocheno si allega come l'LXXXIII. di quel Codice, ed il V. dell' istesso Concilio Antiocheno vien prodotto come l' LXXXIV.; e nell'Azione XI. i Canoni XVI., e XVII. dello stesso Antiocheno sono addotti, e noverati per lo nonagesimoquinto, e il novantesimo sesto dell' istesso Codice. Dove poi terminasse questa raccolta, e quanto fosse il numero notato de' Canoni in quello compresi, non può in alcun modo sapersi: conciossiache o a noi non son pervenuti gli esemplari di questo Codice, o quelli, che si pretendono esemplari di esso, manifestamente contengono delle aggiunte, le quali non possiamo sapere dopo qual numero di quell' antico Codice abbiano principio. Giannone però col suo consueto spirito di franchezza pronuncia, come se avesse veduta cogli occhj proprj questa antica raccolta, *che in essa si veggono centosessantacinque Canoni presi da sette Concilj, due Generali, e sette Provinciali della Chiesa d' Oriente, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d' Ancira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25. dal Concilio di Antiochia*,

(a) Vid. Beveregium in Codic. Canon. primit. Eccles. vindicat.

chia, 59. *da quello di Laodicea*, *e tre da quello di Costantinopoli*. Ma in quale esemplare di questo Codice, a cui per suo avviso *si riportò il Concilio di Calcedonia*, ha egli veduti questi centosessantacinque Canoni, nè di più, nè di meno? In quello di Cristofano Giustello pubblicato da Arrigo suo figliuolo, che si pretende il più antico, non può già aver veduto questo numero di Canoni così preciso; posciache in questo sono compresi duecento e sette Canoni, ed il centesimo sessantesimoquinto, cioè, l' ultimo di quella asserita raccolta, cade non nel terzo, ma nel secondo Canone Costantinopolitano: in questo esemplare dopo il Canone centosessantacinque, e secondo Costantinopolitano sieguono cinque altri Canoni dell' istesso Costantinopolitano, otto del Concilio Efesino, e ventinove del Concilio Calcedonense, che fanno in tutto il numero di CCVII. (*a*). Or da questo Codice chi potrà indovinare onde cominciasse l' aggiunta fatta all' antico Codice prodotto nel Concilio di Calcedonia? Chi può affermare, che in quello vi fossero ancora i Canoni Laodiceni, o negare, che vi fossero tutti i sette Costantinopolitani, e gli otto Efesini? Vero è, che Dionisio nella versione, che fece dal greco in latino degli antichi Canoni, sembra, che egli trasportasse appunto questo Codice da Giannone accennato; posciache nella lettera scritta a Stefano Vescovo di Salona, dopo aver detto d' aver trasferiti dal greco i Canoni, che si appellano Apostolici, i quali pose in fronte della sua raccolta, attesta, che dalla greca autorità, cominciando dal Concilio Niceno, e seguendo per gli altri Concilj *celebrati così innanzi*, *come dopo di quello* fino al Concilio di Costantinopoli, avea trasportato, seguendo l' ordine de' numeri, centosessantacinque Canoni (*b*). L' ordine poi, e la disposizione di questa raccolta, o versione è quell' istessa, che si vede nel Codice di Giustello da Giannone riferito, se non che in quella il centesimo sessantacinquesimo numero cade nel terzo Canone Costantinopolitano; onde sembra, che il Codice da Dionisio trasferito fosse l' autentico appresso i Greci. Ma tuttociò ammesso per vero, non ne siegue per questo, che il Codice trasportato da Dionisio fosse un esemplare a minuto del Codice prodotto nel Concilio di Calcedonia: posciache

(*a*) Vid. Justell. Bibliothec. Juris Canon. vet. tom. I.

(*b*) *In principio itaque Canones qui dicuntur Apostolorum de græco transtulimus ... Deinde regulas Nicænæ Synodi, & deinceps omnium Conciliorum, sive quæ postmodum facta sunt usque ad Synodum centum quinquaginta Pontificum, qui Constantinopolim convenerunt, sub ordine numerorum usque ad centesimum sexagesimum quintum, sicut habetur in græca authoritate. Tum sancti Chalcedonensis Concilii decreta subdentes, in his græcorum Canonum finem esse declaramus*. Dionysius Exiguus Præfat. in Collect. Can.

sciache non sappiamo se dopo i Canoni Antiocheni seguivano in quello i Laodiceni, non avendo di ciò nessun documento dal Concilio Calcedonese. Oltre di che essendo cosa certa, che prima di Dionisio erano stati riferiti da' Greci nel Corpo, o nel Codice de' Canoni tutti i Costantinopolitani, gli Efesini, ed i Calcedonesi sotto la medesima serie de' numeri, come dimostra il Codice di Giustello, non può dirsi, che il Codice trasportato da Dionisio in latino fosse il solo autentico appresso i Greci; ma che più tosto fosse mancante di molti Canoni, che erano allora nel Codice della Chiesa Greca. Non potendosi adunque sapere dove terminava il Codice letto nel Concilio di Calcedonia, non può in conseguenza sapersi il tempo, in cui fu compilato, e molto meno può sapersi l'Autore: poiche se questo fu Stefano Vescovo di Efeso, come porta il Codice manoscritto del Giustello, essendo questo Stefano intervenuto nel Concilio latrocinale di Efeso nel CCCCXLIX., e avendo cospirato con Dioscoro nella condannagione di San Flaviano, e nell'assoluzione di Eutichete, come si ha dagli atti del Concilio di Calcedonia [a], ed avendo poi ritrattato il suo errore nello stesso Concilio di Calcedonia, dove similmente intervenne, condannando Dioscoro, ed Eutichete, e sottoscrivendosi a tutti gli atti di quel Sinodo, è certo, che egli fiorì lungo tempo non solo dopo il Concilio Costantinopolitano celebrato l'anno CCCLXXXI. settant'anni prima del Calcedonense, ma anche dell' Efesino I. tenuto nel CDXXXI., e vent'anni prima del Concilio di Calcedonia. Or se egli fosse stato il compilatore di questo primo Codice, non averebbe certamente lasciato di riferire in esso tutti i Canoni Costantinopolitani, e i Canoni Efesini. Ma non sapendosi veramente dove terminasse il Codice letto nel Sinodo Calcedonense, niente si può affermare intorno al tempo, in cui fu raccolto, e intorno all'Autore, che lo compose. Ed è un mero sogno di Giannone, che *intorno all' anno* CCCLXXXV., cioè, cinquanta sei anni prima del Concilio di Calcedonia *si pubblicò la prima Collezione di Canoni per opera di un certo Vescovo di Efeso chiamato Stefano*; poiche non si ha memoria di altro Stefano Vescovo di Efeso, fuor di quello, che intervenne al Concilio Calcedonese; e questo nel CCCLXXXV. o non era nato, o vivea ancora sotto la sferza del Maestro. Vero è però, che se da alcun esemplare manoscritto viene attribuita quest' antica raccolta a Stefano Vescovo di Efeso, come sulla fede del Giustello affermano alcuni, questo può esser solamente avvenuto per l'aggiunta fatta all' antico Codice de i Canoni Calce-

 donensi,

[a] Concil. Chalcedonen. Act. 1.

donensi, e forse anche degli Efesini, come si vede nel Codice pubblicato dallo stesso Giustello; della quale aggiunta potè essere Autore il detto Stefano, che al Concilio di Calcedonia intervenne.

IV. Intorno poi allo specioso nome dato da Giustello al suo Codice di *Codice de' Canoni della Chiesa universale*, senza ripeter ciò, che Francesco Florente egregiamente scrisse contro le vanità di questo titolo attribuito dal Giustello al suo Codice (*a*), basterà osservare, che in esso mancano molti Canoni d'illustri Concilj Generali, e Provinciali celebrati in Occidente nel quarto secolo, quali sono i Concilj di Arles, di Elvira, molti di Cartagine, ed il celebratissimo Concilio di Sardica, il quale, come osserva Giovanni Doujat, non pure da' Sinodi Generali, ma dagli Imperadori ancora fu riconosciuto per *Ecumenico* (*b*), e i di cui Canoni dalla Chiesa Romana furono tra i Niceni annoverati. La qual mancanza, che che si dica Arrigo Giustello in difesa di Cristofano Padre, e dopo lui Arrigo Gherardo Mastricht (*c*), mostra, che siccome quel Codice non fu composto, che per solo uso della Chiesa Orientale, così non possa chiamarsi, che col titolo di raccolta di Canoni Orientali. Lasciando però Giannone questa disputa di nome entra maestrevolmente nella sostanza, e decide, che *la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie non si servirono di altra raccolta se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la traduzione di Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fino al nono secolo*. Ma quanto sia lungi dal vero, che la Chiesa Romana si valesse di questa raccolta, si può facilmente conoscere dagli stessi Romani Pontefici, che fiorirono nel quinto secolo. Sant' Innocenzo I. scrivendo al Clero di Costantinopoli intorno all' anno CDVI.: *Noi*, dice, *quanto spetta all'osservanza de' Canoni, diciamo doversi ubbidire a quelli, che in Nicea furono decretati, i quali solamente dee seguire la Chiesa Cattolica* (*d*). E l'istesso Pontefice scrivendo a Teofilo Vescovo di Alessandria sopra la causa di San Gian Grisostomo, al quale dopo essere stato ingiustamente deposto da Teofilo veniva da questo chiuso il ritorno alla Chiesa col pretesto de' Canoni Antiocheni: *Per tanto*, dice, *se confidi nella tua coscienza, tu ancora*

(*a*) Franc. Florent. Differt. de origin. juris Canon. par. 2.

(*b*) Vid. Doujat Prænotion. Canon. lib. 3. cap. 3. num. 9.

(*c*) Vid. Henricum Justell. in Præfat. ad Biblioth. juris Canon. Mastricht Histor. jur. Canon.

(*d*) Ὅτι δὲ περὶ τῆς τῶν κανόνων παραφυλακῆς, τούτοις δεῖν ἕπεσθαι γράφομεν, οἵτινες ἐν Νικαίᾳ εἰσὶν ὡρισμένοι, οἷς μόνοις ὀφείλει ἐξακολουθεῖν ἡ καθολικὴ ἐκκλησία, καὶ τούτους γνωρίζειν. S. Innocent. I. epist. ad Clerum CP. apud Sozomen. lib. 8. hist. Eccles. cap. 26.

cora col tuo giudizio accorri al Sinodo da celebrarsi prossimamente, ed ivi contendi secondo i Canoni, e i Decreti del Concilio Niceno: imperocchè altri Canoni non ammette la Chiesa Romana (a). Come adunque si valeva la Chiesa Romana di quest' antica greca raccolta, se non ammetteva altri Canoni, che i Niceni, se rifiutava espressamente gli Antiocheni, che hanno sì gran parte in essa raccolta? De' Canoni Costantinopolitani è cosa certa, che dalla Chiesa Romana fino al sesto secolo non erano stati ricevuti, come attestano San Lione Magno, San Gelasio, e San Gregorio Magno da noi altrove citati (b); come che la definizione, e i Decreti di fede fatti da quel Sinodo contro i Macedoniani fossero dalla Sede Apostolica approvati, e venerati, rigettati solamente i Canoni di disciplina. Nè potea mai la Chiesa Romana accettar quella raccolta, nella quale mancano i Canoni Sardicensi, che da essa furono ricevuti come Niceni, siccome apparisce dalle lettere di Sant' Innocenzo I., di Zosimo, di San Celestino, di San Lione Magno, e di altri Romani Pontefici, i quali in occasione di parlar del diritto delle appellazioni alla santa Sede dichiarato ne' Canoni Sardicensi, hanno allegati questi Canoni come Niceni. La qual cosa chiaramente si conosce da i più antichi Codici latini, che ne son rimasti de' Canoni Niceni. Nel Codice pubblicato da Pascasio Quesnello sotto nome di Codice de' Canoni della Chiesa Romana, e a suo divisamento il più antico di quanti a' nostri giorni sieno stati mandati alla luce [c], a i Canoni Niceni veggonsi congiunti i Sardicensi sotto la medesima serie continuata de' numeri, cosicchè dopo l' ultimo Canone Niceno, che ivi è il ventisettesimo, sieguono immediatamente i Canoni Sardicensi, il primo de' quali è segnato col numero ventottesimo, e così di mano in mano fino all' ultimo seguendo il numero de' Niceni; onde in questo Codice si veggono numerati XLVI. Canoni come Niceni, cioè, ventisette del Niceno, e ventuno del Sardicense. L' istessa cosa per testimonianza di Stefano Baluzio si osservava nell' antichissimo Codice di Cristofano Giustello, nel qual Codice (che nel principio del passato secolo dagli uomini periti riputavasi scritto novecento anni innanzi) a i Canoni Niceni erano immediatamente congiunti i Sardicensi coll' istes-

[a] *Itaque si conscientiæ confidis, tu quoque judicio accurre ad Synodum proximè in Christo celebrandam, & illic juxta Nicæni Canones & decreta contende. Alios quippe Canones Romana non admittit Ecclesia*. S. Innocent. I. ad Theophil. Alexand. epist. 31. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 69. & seqq.

(b) S. Leo epist. 80. cap. 45. juxta ordin. Quesnell. aliàs 53. S. Gelasius epist. ad Dardan. S. Gregorius Magn. lib. 6. epist. 31.

(c) Vid. Differt. 12. Paschal. Quesnel. in Cod. Can. Eccles. Rom. tom. 2. Oper. S. Leonis Magni.

fa ferie continuata de' numeri . Ma intorno al ritrovamento , al tragico fcempio, ed alla pubblicazione di qnefto Codice può vederfi il citato Baluzio [a], da cui fiamo iftruiti, che o il Giuftello fteffo di profeffione Calvinifta effendo giovane, o qualcnn altro dell' ifteffa Setta tagliò col coltello da quell'antico Codice dne fogli, dove erano fcritti i Canoni Sardicenfi a i Niceni congiunti; ma nella fine di effo Codice furon trovati due fogli dell' ifteffo carattere, ne' quali principiandofi dal Canone XIV. del Concilio di Sardica fi profeguiva fino al XIX.; onde da quefto, e da altri indizj fu refo manifefto, come narra il Cardinal d' Aguirre [b], che da principio quel Codice comprendeva i foli Canoni Niceni, e Sardicenfi. Fu poi quefto Codice così tronco pubblicato da Arrigo Giuftello figliuol di Criftofano nella Biblioteca del diritto canonico; onde viene a confermarfi la verità del fatto narrato (c). Non ha adunque fembianza alcuna di verità, che la Chiefa Romana fervir fi voleffe di quell' antico Codice greco, in cui mancava una sì notabil parte, che dichiarava i fuoi diritti, ed in cui erano Canoni, che effa allora, e per lungo tempo dappoi rigettava.

V. Nè io voglio per quefto negare, che prima della verfione fatta da Dionifio dell'antico Codice Orientale non vi foffe in Occidente alcuna verfione latina de' greci Canoni contenuti in quella raccolta; poiche ciò farebbe un opporfi alla teftimonianza di Dionifio medefimo, il qnale nella fua prefazione a Stefano Vefcovo di Salona attefta, che Lorenzo Prete della Chiefa Romana l' aveva efortato a trasferir dal greco in latino i Canoni Ecclefiaftici, pofciache era infaftidito dalla confufione del priftino trasferimento [d]. Dal che chiaramente fi raccoglie, che prima di Dionifio aveavi un' antica traslazione de' greci Canoni. Dico bensì, che quefta verfione antica, qualunque ella foffe, era difordinata, e confufa, come attefta Dionifio, e non corrifpondente al Codice greco; ciò, che evidentemente fi fcorge da i Codici, che fi pretendon più antichi di quefta latina raccolta. Nel greco Codice di Giuftello venti folamente fono i Canoni Niceni: nel Codice latino di Quefnello fono 27. fenza computarvi i 21. Canoni Sardicenfi mancanti nel greco Codice, ed in tutto fon 46. fotto nome di Niceni: nel

(a) Baluzius in Præfat. ad Opufcula Petri de Marca §. IX.

(b) Cardin. de Aguirre in Præfat. Ifidor. ad Conc. Differt. 2. excur. 1. num. 7. tom. 1. Concil. Hifpan.

(c) Vid. tom. 1. Bibliothec. juris Canon. vet. edit. Parifien. ann. 1661. pag. 287.

(d) *Quamvis chariffimus frater nofter Laurentius affidua & familiari cohortatione parvitatem noftram regulas Ecclefiafticas de græco transferre pepulerit, confufione credo prifcæ translationis offenfus &c.* Dionyf. Præfat. ad Collect. Canon.

nel Codice greco Giustelliano a i Canoni Gangrensi succedono gli Antiocheni, ed indi i Laodiceni: nel latino Quesnelliano a i Canoni Gangrensi dal capitolo VI. fino al XXIV. sieguono con quest' ordine l' epistola del Concilio di Cartagine ad Innocenzo Papa, il rescritto dell' istesso Innocenzo al medesimo Concilio, la lettera del Concilio di Mela similmente ad Innocenzo contro Pelagio, e Celestio, il rescritto di questo a quel Sinodo, l' epistola di cinque Vescovi di Africa all' istesso Innocenzo contro i riferiti eretici, il rescritto di esso a' predetti cinque Vescovi, i Canoni del Concilio plenario di Cartagine contro Pelagio, e Celestio, il rescritto di Onorio, e di Teodosio Augusto contro i Pelagiani, l' editto di Giunio Palladio contro i medesimi, l' epistola di Aurelio Cartaginense a i Vescovi della Provincia Bizacena, i Capitoli tratti da i libri di Pelagio, ed a lui obbiettati dal Sinodo di Palestina, l' epistola di Costanzo Imperadore Padre di Valentiniano a Volusiano Prefetto di Roma sopra l' esilio di Celestio, l' editto del medesimo Volusiano, l' epistola d' Innocenzo I. Papa ad Esuperio Tolosano contenente sette titoli, l' epistola del medesimo Innocenzo a i Vescovi di Macedonia comprendente quattro titoli, l' epistola dello stesso Innocenzo a Decenzo Vescovo di Gubio sotto sette titoli, l' epistola del medesimo Innocenzo a Vittricio Vescovo di Roano sotto 15. titoli. Dopo questa sucedono nel capitolo XXV. alcune gesta, e XXVII. Canoni del Concilio Calcedonense. Dopo questi Canoni, i quali nel greco Codice di Giustello occupan l' ultimo luogo, nel Codice Quesnelliano dal capitolo XXVI. fino al LVI., senza alcun'ordine nè di tempo, nè di materia, seguitano successivamente due editti di Marciano contro l' eresia d' Eutichete, due lettere di Siricio, indi un rescritto di Sant' Ambrogio, varie Decretali di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino, tre esposizioni di fede di diversi Autori, un libello di Sant' Agostino della fede Cattolica, una raccolta di testimonianze di Padri sopra le due nature nella persona di Nostro Signor Gesù Cristo, le gesta della condannagion d' Eutichete, una narrazione degli atti di Dioscoro Alessandrino in favor di Eutichete, e dell' errore da lui indotto nella Chiesa fino alla condannagione di Acacio, una lettera di San Simplicio Papa ad Acacio, una lettera di Acacio a Simplicio, una pistola di Felice Papa in condannagione di Acacio, il Trattato di San Gelasio Papa del vincolo della scomunica, due lettere del medesimo Pontefice a Fausto Maestro, e ad Anastasio Imperadore contro Acacio, la Decretale dell' istesso a i Vescovi di Dardania, un estratto di un' altra lettera similmente di Gelasio a i Vescovi di Oriente, la lettera

tera di Sant'Atanafio ad Epitetto Vefcovo di Corinto, l'epiftola di San Cirillo Aleffandrino a Giovanni Antiocheno, alcune leggi eftratte dal Corpo del Codice Teodofiano fopra la fede Cattolica, la lettera di San Damafo Papa a Paolino Antiocheno, una lettera di San Cirillo a Neftorio, i Coftituti da Gelafio Papa diftinti in ventitre capi; e dopo tutto quefto fuccedono finalmente nel capitolo LVII. i Canoni Antiocheni feguiti nel capitolo LVIII. da i Laodiceni, nel LIX. da tre Canoni Coftantinopolitani, e nel LX. fon collocate la trattoria di Siricio, e la regola delle lettere formate, colla quale finifce il Codice Quefnelliano tanto diffimile dal greco Codice Giuftelliano nell' ordine, nella difpofizione, nelle materie, quanto è il Cielo dalla terra. Qualche minor difformità, vaglia il vero, ha col greco antico Codice il latino Codice di Giuftello, che fi pretende fuperiore all' età di Dionifio; ma nulladimeno hanno tal differenza tra loro, che l'uno apertamente moftra non effere ftato in alcun modo trasferito dall' altro. Primieramente nel greco fono XX. Canoni Niceni, mancando i Sardicenfi; nel latino XXI. fono i Canoni Niceni, a i quali immediatamente fuccedono, o fuccedevano per continuata ferie di numeri i Sardicenfi. Nel greco cominciano i Canoni dal Niceno, cui fuccedono gli Ancirani, i Neocefarienfi, e poi i Gangrenfi; nel latino i Canoni cominciano dall'Ancirano, a i quali fuccedono i Neocefarienfi, indi i Niceni, e poi i Gangrenfi. Nel greco a i Canoni Laodicenfi fuccedono per ordine i Coftantinopolitani, indi gli Efefini, e poi i Calcedonenfi; nel latino a i Canoni Laodicenfi fuccedono i Calcedonenfi, mancano gli Efefini, e dopo i Calcedonenfi con ordine perverfo fieguono i Coftantinopolitani, ne' quali finifce. Dal che chiaramente apparifce, che quefto antico Codice latino non può effer copia, o trafportamento dell' antico Codice greco. Effendo adunque quefti due Codici latini Quefnelliano, e Giuftelliano i più antichi efemplari, che a noi fien rimafti degli antichi Codici latini fuperiori all' età di Dionifio, e trovandofi quefti notabilmente difformi dall' antico Codice greco, è un mero indovinamento di Giannone, che di quefto Codice trafportato in latino, e non di altro fi fervirono la Chiefa Romana, e tutte le Chiefe d' Occidente fino alla verfion di Dionifio, il quale certamente non averebbe portato tanto plaufo per la fua verfione, fe il greco Codice, che ei trafportò in latino, foffe ftato prima di lui trasferito.

VI. Nè fi pone già quì in quiftione, fe le Chiefe Occidentali aveffero copie, o efemplari latini de' greci Canoni; che anzi è da credere, che i Vefcovi Cattolici proccuraffero con ogni diligenza di fornirne i loro Archi-

Archivj: e ciò specialmente debbe parer certo della Chiesa Romana, ne' cui Scrigni serbavansi gli atti autentici de' Concilj, e tutti i monumenti Ecclesiastici, che alla Chiesa universale appartenevano, tanto Orientale, come Occidentale, e con esatta cura si custodivano. Ma la quistione è, se di questi atti fosse fatta prima di Dionisio una raccolta corrispondente al greco Codice, la qual servisse di regolamento a tutto l'Occidente, come quella di norma serviva alla Chiesa Orientale: e di questo diciamo, non aver noi documento alcuno, onde possiamo probabilmente conchiudere, che una tal raccolta per uso universal della Chiesa fosse fatta: e la diversità, che si scorge negli antichi Codici latini creduti compilati prima di Dionisio, assai chiaro dimostra, che se vi erano raccolte, queste erano particolari, fatte di privata autorità, secondo l'ingegno di chi le componeva, e secondo la materia, che gli capitava alle mani. Io pertanto reco opinione, che il Codice della Chiesa Romana in questi tempi altro non fosse, che gli Scrigni della Sedia Apostolica, da i quali quando faceva bisogno si traevano o gli autografi, o gli autentici monumenti per regola della disciplina, e de' giudizj. Che in quanto al Codice di Quesnello, da lui spacciato per lo più antico Codice della Chiesa Romana, dall' analisi, che noi di sopra ne abbiamo brevemente recata, potrà ogni uomo di gusto non corrotto comprendere, altra non esser quella raccolta, che una mole indigesta di cose raccattate quà e là dagli Scrigni Romani, e crudamente ammassate senza alcun' ordine nè di tempi, nè di materie, posto innanzi quello, che andava dopo, e diviso in varie parti quello, che dovea andare unito, e messa insieme nella fine del quinto secolo, poco prima che Dionisio la sua versione facesse. Ma tuttociò manifestamente si comprende dall'epoca, che dà Quesnello a questo suo Codice dal suo nascimento fino al suo fine. Distingue egli sei età di questa raccolta. La prima dal Concilio Niceno fino ad Innocenzo I., nella quale la Chiesa Romana non si valeva di altri Canoni fuorche de' Niceni, e de' Sardicensi annoverati da lei tra i Niceni: fin quì và bene. La seconda età da Innocenzo fino a Zosimo. Sotto Innocenzo, dic' egli, fu accresciuto de' Canoni Cartaginensi: và bene ancora quì. La terza età fu sotto Zosimo, sotto cui egli dice, che acquistò maggiori forze questo Codice: imperocche essendo egli Greco lo arricchì de' Canoni de' Concilj Orientali di Ancira, di Neocesarea, e di Gangra. Se così avvenne, perche Zosimo come uomo Greco avendo arricchito quel Codice de i Canoni Ancirani, Neocesariensi, e Gangrensi, non lo arricchì ancora degli Antiocheni, e de' Laodiceni egual-

egualmente celebri in Oriente, e celebrati tanto tempo prima di lui? La quarta età, in cui acquistò robustezza virile, fu dalla morte di Zosimo sino a San Lione Magno: allora finita la causa de' Pelagiani si pensò d' inserire in questo Codice tutto ciò, che in essa era stato scritto, e rescritto, aggiunte le Costituzioni de' Principi, e gli editti de' Prefetti al Pretorio; e fu inoltre stimato opportuno accrescerlo con quattro lettere Decretali d' Innocenzo sopra i punti di disciplina di gran momento. Sia così: ma perche non vi furono aggiunte in questo tempo le famosissime Decretali di San Siricio predecessor d' Innocenzo, le quali pur si veggono inserite in questo Codice in altra età, cioè, dopo il Concilio di Calcedonia? Di più lascio, che in questa età fu celebrato il Concilio di Efeso contro Nestorio sotto San Celestino, e pure tutto che in questo Codice si riferiscano molte lettere di Celestino, nulla si vede inserito di tanti atti della Sedia Apostolica in questa causa; e quello, che ivi si trova, cioè, la pistola di San Cirillo a Nestorio, è collocato fuora del luogo suo, cioè, tra una lettera di S. Damaso, e i Costituti di S. Gelasio. La quinta età è del tempo di San Lione, per cura di cui furono inseriti a questo Codice gli atti, ed i Canoni del Concilio di Calcedonia. Io lascio di osservare, che questi Canoni Calcedonensi si trovano scritti in questo Codice dal capitolo XXV. fino al capitolo XXVIII. prima delle pistole Decretali di Siricio sotto i capitoli XXIX., e XXX., e di quelle di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino sotto i capitoli XXXII. XXXIII., XXXIV. e XXXV., le quali furono scritte prima del Concilio di Calcedonia. Osservo solamente, che sebben San Lione ebbe special cura, che gli fossero trasmessi tutti gli atti del Concilio di Calcedonia tradotti in latino, come apparisce da una sua lettera a Giuliano Vescovo di Coo (a); nondimeno è certo, che ei non approvò que' Canoni; essendosi apertamente dichiarato di confermar solamente quello, che da quel Sinodo era stato definito di fede, come costa da molte sue lettere, e particolarmente da quella, che ei scrisse a i Vescovi, che erano intervenuti a quel Concilio [b]; e per conseguenza non gl' inserì in quel Codice, nel quale solamente, come afferma

(a) S. Leo epist. 86. juxtà Quesnell. aliàs 56.

[b] *Ne ergo per malignos interpetres dubitabile videatur, utrum quæ in Synodo Chalcedonensi per unanimitatem vestram de fide statuta sunt approbem, hæc ad omnes Fratres, & Coepiscopos nostros, qui prædicto Concilio interfuerunt, scripta direxi ... ut & fraternitas universa, & omnium fidelium corda cognoscant, me non solum per fratres, qui vicem meam executi sunt, sed etiam per approbationem gestorum Synodalium propriam vobiscum iniisse sententiam* IN SOLA VIDELICET CAUSA FIDEI; *quod sæpe dicendum est &c.* S. Leo epist. 87. juxtà Quesnell. aliàs 61.

me afferma il Quefnello, fi riferivano que' Canoni, e quegli atti, che la Romana Chiefa adottava come proprie fue leggi (*a*), e che S. Lione approvando folamente del Sinodo Calcedonenfe ciò, che da effo era ftato definito di fede, rifiutaffe tutto quello dal medefimo decretato, che alla fede non apparteneva, fi rende manifefto dalla lettera, che egli fcriffe a Maffimo Antiocheno, nella quale fi dichiara, che fe alcuna cofa era ftata fatta da i fuoi Legati nel Sinodo di Calcedonia oltre di ciò, che alla caufa della fede apparteneva, quella era affatto nulla, e priva di vigore; pofciache a quefto effetto folamente erano ftati da lui mandati a quel Sinodo, acciocche troncate l'erefie foffero difenfori della Cattolica fede (*b*). Dalle quali parole affai chiaramente fi comprende, che San Lione non folamente rigettò il ventottefimo Canone di quel Concilio concernente il primato del Vefcovo Coftantinopolitano fopra l'Aleffandrino, e l'Antiocheno, al qual Canone è certo, che refifterono i Legati della Sedia Apoftolica (*c*); ma ancora tutti gli altri Canoni di difciplina, a i quali i medefimi Legati fi fottofcriffero (*d*): conciofiache egli rifiuta tutto quello, che da' Legati era ftato operato oltre la caufa di fede, nella quale *tantùm* folamente confermò quel Sinodo. E così ancora intefe le parole di San Lione Pelagio II. nella famofa lettera a i Vefcovi d'Iftria, dove efpreffamente dice, che San Lione non rifiutò folamente di quel Sinodo ciò, che era ftato da effo decretato in favore del Vefcovo Coftantinopolitano; ma tutte le altre cofe ancora da quello trattate, che alla fede non appartenevano: foggiungendo, che San Lione averebbe rifiutata quefta cofa fola, fe effa gli foffe fingolarmente difpiaciuta. *Ma dappoiche*, fiegue a dire, *niente altro di quel Sinodo ricevè, fe non la definizion della fede, che altro è, fe non che rifiutò le altre cofe, che ivi fpecialmente furono moffe* (*e*)? Come adunque potè San Lione afcrivere al Corpo delle leggi della Chiefa Romana que' Canoni, che ei avea rifiutati? L'ultima età finalmente di quefto Codice è da San Lione Magno a San Gelafio.

[*a*] Quefnell. Differt. 12. in Cod. Rom. Ecclef. cap. 2. tom. 2. Oper. S. Leonis Mag.

(*b*) *Si quid fanè ab his fratribus, quos ad fanctam Synodum vice mea mifi, prater id, quod ad caufam fidei pertinebat, geftum effe perhibetur*, NULLIUS ERIT FIRMITATIS: *quia ad hoc tantùm ab Apoftolica Sede funt directi, ut excifis harefibus, Catholica effent fidei defenfores*. S. Leo epift. 92. ad Maximum Antiochen. cap. 5. juxtà ordinem Quefnell. aliàs 62.

(*c*) Vid. Concil. Chalced. Act. XVI.

[*d*] Vid. Concil. Chalced. Act. XV.

(*e*) *At poftquam nihil aliud Synodi, nifi fidei definitionem recepit: quid eft aliud, nifi quod cetera, qua illic fpecialiter mota funt, refutavit? Neque enim fi vellet, unam tantummodo caufam Anatolii reprehendere vereretur &c.* Pelagius II. epift. 2. ad Eliam Aquilejen. & alios Iftriæ Epifcop. cap. 3. apud Labbè tom. 6. Concil. edit. Venet. col. 259.

lasio. Oltre i Canoni Calcedonensi pretende, che San Lione inserisse in esso Codice le pistole di Siricio, di Zosimo, di Bonifacio, di Celestino, le Costituzioni di Marciano, ed altri atti appartenenti al Concilio di Calcedonia, e che nel tempo di Gelasio fossero aggiunte le pistole di questo Pontefice. Ma chi aggiunse ad esso Codice l' epistola di Sant' Atanasio ad Epitetto, di Cirillo a Nestorio, di Damaso a Paolino, che sono dopo le Decretali di Celestino mescolate tra le pistole di San Damaso, e che non hanno connessione alcuna nè con quelle, nè con queste? Chi aggiunse finalmente i Canoni Antiocheni, e Laodiceni, che occupano l' ultimo luogo di questa mal tessuta farraggine?

VII. Ma nessuna cosa è più valevole a distrugger la pretesa autorità di questo Codice, quanto la difesa, che gli fa lo stesso Quesnello. Veggendo egli, che l' immensa confusion delle cose in esso raccolte toglievagli affatto il credito di autenticità, si è avvisato di dare a quello un certo suo ordine immaginario, scrivendo, che i documenti, ed altri atti della Chiesa serbati negli Scrigni Apostolici, finche di là non si traevano, e non si riferivano nel Codice, non si facevano parte del diritto della Chiesa Romana, nè aveano vigor di legge pubblica. Da ciò deduce, che l' essere una cosa riferita, o inserita in questo Codice prima dell' altra fa argomento, che quella dalla Chiesa Romana fu adottata, ed ascritta al diritto di essa prima di questa (a). Così dall' esser gli atti de' Sinodi Africani riportati in questo Codice prima degli atti Calcedonensi fa indizio, che quelli furono ascritti al giure della Romana Chiesa prima di questi. Quando sia così converrà dire, che veggendosi in questo Codice i Canoni Ancirani, Neocesariensi, e Gangrensi prima degli atti Sinodali Africani, e de' rescritti d' Innocenzo a i Concilj di Cartagine, e di Mela in confermazione delle cose definite contro i Pelagiani, fossero que' Canoni ascritti al giure della Chiesa Romana prima di questi atti, e di questi rescritti; e che per conseguenza i rescritti di Sant' Innocenzo, da' quali attesta Sant' Agostino, che fu finita, e terminata la causa de' Pelagiani, non ebbero vigor di legge se non dopo la morte di Zosimo, che secondo il Quesnello

[a] *Ea ratione Pontificum epistolæ ad privatas exterasque Ecclesias missæ, per Ecclesias ad Sedem Apostolicam pertinentes robur acquirebant, atque obediendi indicebant necessitatem, cum e privatis scriniis in publicum Codicem eductæ, promulgari, ac pro decretali Constituto haberi cœperant. Cætera scripta quamdiu inde non proferebantur, publicata legis vim habere illic non poterant. Synodalia porrò Africanorum decreta ... cùm ante Synodi Chalcedonensis Acta, vel decreta locum habeant in Codice, indicium est, ea jam ante illam Synodum Romana Civitate esse donata, ac Romanæ Ecclesiæ juri accensita*. Quesnell. Dissert. 12. in Cod. Rom. Eccles. cap. 2. tom. 2. Oper. S. Leonis Magn.

Quesnello scrisse nel Codice i Canoni di que' tre Orientali Concilj, quando essi rescritti furono, distrutta l'eresia Pelagiana, inseriti in quel Codice da i successori di Zosimo, come egli vuole, che fatto fosse. Così veggendosi la famosa Decretale di Siricio ad Imerio di Tarragona posta in questo Codice non solo dopo le Decretali d'Innocenzo I., ma anche dopo gli atti, ed i Canoni Calcedonensi, bisognerà dire, che non ebbe forza di legge, nè fu ascritta al giure della Chiesa Romana, se non quando da San Lione, come ei pretende, fu in questo Codice inserita. Ma chi potrà persuadersi, che i rescritti di Sant' Innocenzo nella causa de' Pelagiani, resi celebri a tutto il Mondo da Sant'Agostino tosto che furono in Africa pubblicati, non fossero ascritti tra le leggi della Chiesa Romana, nè acquistassero forza di pubblica legge, se non quando dopo la morte di Zosimo non si sa da chi furono inseriti in questo Codice? Che la famosissima Decretale di Siricio antecessor d'Innocenzo avesse la medesima disgrazia di non esser tenuta in conto di legge pubblica dalla Chiesa Romana, se non dopo il Concilio di Calcedonia, quando fu in questo raro Codice scritta? Non bastava adunque, che questa Decretale fosse stata promulgata nelle Spagne, e notificata a' Vescovi di quelle Provincie acciocche avesse vigore di pubblica legge? E se ciò non bastava, come potè Innocenzo esigerne l'osservanza da' Cherici delle Gallie, e punir severamente i trasgressori di quella, mitigando solamente la pena a coloro, a notizia de' quali non era stata quella Decretale dedotta? Mille altre assurdità di questo genere ne somministrerebbe questo Codice, se vero fosse il divisamento di Quesnello. Ma giacche il modo, con cui si rendevano pubbliche le leggi della Chiesa Romana, e s' incorporavano al diritto di essa e le Decretali de i Papi, e gli atti Sinodali delle Provincie, e i Canoni de' Concilj, era d' inserirgli in questo Codice; era pur necessario, che le Provincie fossero istruite di un tale inserimento, che si trasmettessero a i Vescovi gli atti autentici di questa incorporazione, o di mano in mano, che il Codice andava crescendo, se ne mandassero in giro gli esemplari. E se fosse così accaduto, certamente questo Codice di Quesnello non sarebbe così raro come ei lo decanta. Gli atti de' Concilj si leggevano pubblicamente nelle Chiese, le Decretali de' Pontefici il più sovente si pubblicavano nelle raunanze de' Vescovi, come ne siamo istruiti dalle Decretali stesse, nelle quali questa pubblicazione si vede comandata. Ma dove si trova mai fatta menzione di questo Codice della Chiesa Romana in tante lettere scritte da' Romani Pontefici a' Vescovi delle Provincie in occasione di prescriver loro regole di disciplina?

 E' adun-

E' adunque un idea mal concepita di Quesnello l' immaginarsi, che allora ricevessero forma di leggi della Chiesa Romana i Canoni, e i Decreti della Sedia Apostolica, quando si riferivano in questo suo Codice, il quale altro in sostanza non è, che una selva informe di monumenti Ecclesiastici tratti in gran parte dagli Archivj della Chiesa Romana, ma pessimamente cuciti insieme, e confusamente ammassati; la quale a tutt'altro può servire, che di norma del pubblico diritto della Romana Chiesa, nè può mai credersi, che in essa avesse opera S. Lione Magno, il quale ove pure avesse voluto ascrivere al giure della Chiesa Romana i Canoni Calcedonensi, e avesse voluto far ciò per via d' un Codice autentico, ne averebbe egli composto uno o digerito per ordine di tempi, o regolato, e distribuito per ordine di materie.

VIII. L' istesso giudizio pare a me, che debba farsi di altre raccolte latine, che si credono più antiche di quella di Dionisio, e si attribuiscono alla Chiesa Romana. Pietro de Marca da due antichi manoscritti Codici, che trovò circa la metà del passato secolo nel Monastero di Ripol in Catalogna dell' Ordine Benedettino, credè di aver rinvenuti gli esemplari d' un' antica raccolta fatta, come egli pensa, da San Lione Magno circa la metà del quinto secolo; ma il metodo, e l' ordine di questa raccolta assai differente da i due Codici latini Giustelliano, e Quesnelliano mostra, non essere stata opera di quel Santo Pontefice. In questi Codici adunque cominciano i Canoni Niceni, seguitano per ordine gli Ancirani, i Neocesariensi, i Gangrensi; a questi succedono i Sardicensi, dappoi gli Antiocheni, e i Laodiceni; a questi immediatamente si congiungono ventisette Canoni del Concilio di Calcedonia, indi i Cartaginensi (*a*). Primieramente è cosa certa, che in tempo di San Lione Magno i Canoni Sardicensi, ne' quali è dichiarato il diritto delle appellazioni alla Sedia Apostolica anche dopo il giudizio del Sinodo, nella Chiesa Romana non erano separati da i Canoni Niceni, ma tra i Niceni stessi annoverati, e riputati Niceni: della qual cosa amplissima testimonianza rende l' istesso San Lione Magno nella pistola scritta a Teodosio Augusto, nella quale parlando dell' appellazione interposta alla santa Sede da San Flaviano Vescovo di Costantinopoli dopo l' iniquo giudizio del Concilio latrocinale di Efeso, e sponendo la necessità del giudizio ritrattatorio, deduce

[a] *Ejus autem Collectionis hac est methodus. Incipiunt Canones Nicani, sequuntur Ancyrani, Neocasarienses, & Gangrenses, deinde Sardicenses Canones, postea Antiocheni, & Laodiceni: subjunguntur statim vigintiseptem Canones Concilii Chalcedonensis, deinde Carthaginenses.* Opuscul. Petri de Marca edita a Baluzio Parisiis anno 1687. Differt. de veterib. Collector. Canon.

duce quest' ordine, e questa necessità dal prescritto de i Canoni Niceni (*a*). E l'istesso Pier de Marca asserisce, che San Lione prese in questa lettera i Canoni di Sardica per quei di Nicea (*b*). Come adunque potea egli in questa raccolta separare i Canoni Sardicensi da i Niceni, se egli riputavali Niceni, e tra i Niceni gli annoverava? Secondariamente San Lione Magno non approvò del Concilio Calcedonense se non quello, che era stato da esso definito di fede contro l'eresia di Eutichete, dichiarandosi di non volere approvar altro, come abbiamo dimostrato poco sopra; come adunque poteva egli inserire nel Codice, ed adottar tra le leggi della Romana Chiesa que' Canoni, che egli avea ricusato approvare? Finalmente come poteva preferire i Canoni Calcedonensi a i Canoni Cartaginensi non solo più antichi, ma già da molto tempo prima ricevuti, ed adottati dalla Chiesa Romana? Egli è adunque più tosto da credere, che questa raccolta citata dal de Marca sia stata fatta sul modello della versione, che fece Dionisio de l'antico greco Codice, e dell' aggiunta da lui fatta alla sua versione de' Canoni Calcedonensi, Sardicensi, e Cartaginensi; veggendosi, che essa siegue in gran parte l'ordine così del greco Codice, come dell' aggiunta di Dionisio, il quale a mio credere fu il primo, che i Sardicensi Canoni da i Niceni distinguesse. Ma chechesia di ciò: da quello, che si è detto fin quì, pare che si possa raccorre, che sebbene prima della versione di Dionisio erano in Occidente molte raccolte non solo de' Canoni Orientali trasportati in latina favella, ma anche Occidentali per uso delle Chiese particolari; contuttociò nessuna di queste era proposta per uso, e per norma universale di tutta la Chiesa, posciache erano differenti tra loro non solo nell'ordine, e nella disposizione, ma anche nella versione del testo greco, come può ciascheduno da se stesso vedere confrontando tra loro i Codici Giustelliano, e Quesnelliano, e quello del de Marca, il quale con poco fondamento pretende, che la raccolta di quel suo Codice sia opera di San Lione Magno per la ragione, che cinquantatre anni dopo di quella Simmaco Papa nel Concilio IV. Romano dell'anno DIV. allegando due Canoni del Concilio Gangrense, cioè, il VII., e l'VIII., li cita secondo la versione, che si trova in questa raccolta. Ma se la versione di questa raccolta è quella stessa, di cui si valse Simmaco, è chiaro, che ella fu fatta dopo la version di Dionisio; mentre la versione

(*a*) *Quam autem post appellationem interpositam hoc necessariò postuletur, Canonum Nicææ habitorum decreta testantur, quæ a totius mundi sunt Sacerdotibus constituta*. S. Leo epist. ad Theodosium Aug. 39. juxtà Quesnell. aliàs 34.

(*b*) Marca Dissert. de veter. Collector. Canon. cap. 1. opusc. cit.

fione ufata da Simmaço è quell' iftefla di Dionifio , e totalmente diffe- rente dalle più antiche verfioni , come potrà vederfi dal confronto , che qui fotto fi pone [a] . Dal qual confronto più cofe fi rendono ma- nifefte . Primo , che la raccolta citata dal de Marca è pofteriore alla verfion di Dionifio , e per confeguenza non può effer opera di San Lio- ne Magno , come egli penfa , e dopo di lui credette ancora il Cardi- nal d' Aguirre (b) . Secondo , che le antiche latine raccolte anterio- ri a Dionifio fono differenti tra loro nella verfione de' greci Canoni . Terzo , che ful principio del fefto fecolo era ftata ricevuta , ed adot- tata dalla Chiefa Romana l' interpetrazione di Dionifio . Ma poiche Simmaco nell' allegare i riferiti Canoni dice , *che furono coftituiti con autorità Apoftolica* nel Sinodo di Gangra [c] , pensò perciò il Cardi- nal Baronio , che foffero così detti , perche Ofio Vefcovo di Cordova a nome della Sedia Apoftolica prefiedè a quel Sinodo . Quefta opinio- ne però

(a) Canones Concilii Gangrenfis ex Sym- macho in Concil. IV. Romano . Apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 511. & feq.

Canon VII.

Si quis oblationes Ecclefiæ accipere , vel dare voluerit præter Epifcopi confcientiam , vel ejus , cujus hujufcemodi funt officia com- miffa , nec cum ejus voluerit agere confi- lio , anathema fit .

Canon VIII.

Si quis oblata Deo dederit , vel acce- perit præter Epifcopum , vel eum , qui con- ftitutus eft ab eo ad difpenfandam miferi- cordiam pauperibus , & qui dat , & qui accipit , anathema fit .

Iidem Canones ex interpretatione Diony- fii apud Juftellum Bibliothec. juris Can. vet. tom. I.

LXVI.

VII. *Si quis oblationes Ecclefiæ [extra Ec- clefiam] accipere , vel dare voluerit præter confcientiam Epifcopi , vel ejus , cui hujuf- modi officia commiffa funt , nec cum ejus voluerit agere confilio , anathema fit .*

LXVII.

VIII. *Si quis dederit , vel acceperit obla- ta præter Epifcopum , vel eum , qui confti- tutus eft ab eo ad difpenfandam mifericor- diam pauperibus , & qui dat , & qui acci- pit , anathema fit .*

Iidem Canones ex Codice latino Quefnel- liano .

VI. *Si quis oblationem fructuum , vel pri- mitias Ecclefiæ debitas voluerit extra Eccle- fiam accipere , vel dare præter confcien- tiam Epifcopi , & non magis cum concilio ejus de his agendum putaverit , anathema fit .*

VII. *Si quis acceperit , vel dederit fru- ctuum oblationem extra Epifcopum , vel quemlibet Miniftrum tanquam ad difpen- fationem boni operis , anathema fit .*

Iidem Canones ex Codice latino Juftel- liano Bibliothec. juris can. vet. tom. I.

VII. *Si quis ea quæ conferuntur Eccle- fiæ voluerit foris Ecclefia accipere , aut da- re , aut commutare fine confenfu Ecclefiæ , aut Epifcopi , cui ifta injuncta funt , & non cum eorum confcientia voluerit aliquid age- re , anathema fit .*

VIII. *Si quis dans , aut accipiens de his , quæ offeruntur , extra confenfum Epifcopi , aut ejus , qui ordinatus eft ad gubernan- dam mifericordiam pauperum , qui dat , & qui accipit , anathema fit .*

[b] Differt. 2. in Præfat. Ifidori ad Con- cil. tom. I. excurfu I. num. 12. & feqq. Concil. Hifpan.

(c) *Undè & in Canonibus in Gangrenfi Ecclefia Apoftolica auctoritate conditis .* Concil. IV. fub Symmacho apud Labbè loc. cit.

ne però è rifiutata dal Cardinal d'Aguirre : poiche sebben Osio si vede mescolato tra i Vescovi di quel Sinodo, non è contuttociò nominato in primo luogo, come averebbe dovuto farsi se avesse in quello presieduto come Vicario, e Legato della Sedia Apostolica. Onde egli crede, che que' Canoni si dicano da Simmaco fatti con Apostolica autorità, perche San Lione Magno avendoli riferiti nel Codice della Chiesa Romana, colla sua Apostolica autorità gli approvò : il che fu l'istesso, come se egli allora gli avesse decretati (a). Ma, sia detto con venerazione di sì illustre Scrittore, nè egli impugna con buona ragione l'opinione del gran Baronio, nè conferma bene la sua; ed averebbe assai chiaramente spiegato in qual senso furon detti da Simmaco decretati con autorità Apostolica que' due Canoni Gangrensi, che egli allega, se avesse osservato, che que' due Canoni appunto son tratti dal XXXIX., e dal XLI. de' Canoni Apostolici fatti latini da Dionisio, come anche osservano i Raccoglitori de' Concilj (b), siccome ancora altri Canoni di questo Sinodo si trovano ne' Canoni detti vulgarmente Apostolici. Ond'è che Simmaco mirando alla disposizione di questi Canoni detti vulgarmente Apostolici rinnovati nel Concilio di Gangra disse, che dapprima furon fatti con autorità Apostolica. Dalche viene a confermarsi, che nel principio del sesto secolo fu ricevuta dalla Chiesa Romana la raccolta, e la versione di Dionisio.

IX. Da tutte le predette cose pare, che si possa conchiudere, che fino al sesto secolo non ebbe la Chiesa Occidentale alcun Codice universale, che fosse di uso comune a tutte le Chiese di Occidente, e comunemente proposto come autentico. Nè si può affermare, che la Chiesa Romana avesse alcun Codice per uso dalla santa Sede approvato: poiche questo senza dubbio sarebbe servito di regola alle altre Chiese, e qualche volta almeno si troverebbe allegato in tante occasioni, che ebbero i Romani Pontefici di prescriver regole di disciplina alle Chiese, da cui erano consultati, siccome dal Concilio di Calcedonia si vede allegato il greco Codice : e se qualche Codice aveva, questo non era autentico, cioè, approvato da autorità Apostolica; posciache abbiamo veduto, che in occasione di qualche disputa sopra la disciplina si ricorreva agli Scrigni della Chiesa Romana, dove gli autentici monumenti si custodivano. Ma è poi manifestamente falso quello, che parlando dell'antico Codice greco trasportato in latino scrive

(a) Cardinal. de Aguirre Dissert. cit. num. 14.

[b] Vide Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 435. & seqq.

scrive Giannone, dicendo ; *E' manifesto adunque, che fino a' tempi di Valentiniano III. l' una, e l' altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in questo Codice raunati*: posciache è cosa certa, e da noi dimostrata, che l' una, e l' altra Chiesa, ma particolarmente l' Occidentale, ne' tempi anteriori, e posteriori a Valentiniano conobbe tutti que' regolamenti, che di mano in mano venivano prescritti nelle Decretali de' Romani Pontefici: che oltre i Canoni contenuti nel greco Codice venivano regolati i giudizj Ecclesiastici da i Canoni Sardicensi, o, per meglio dire, Niceni, che non erano nel greco Codice: e di quelli si valsero Sant' Atanasio nell' appellarsi a San Giulio I. dopo il giudizio del Concilio di Tiro, San Gian Grisostomo nell' appellarsi a Sant' Innocenzo I. dopo il giudizio del Sinodo Costantinopolitano, e San Flaviano similmente Vescovo di Costantinopoli nell' appellarsi a San Lione Magno dopo il giudizio del Concilio proditorio di Efeso. Conosceva oltre di ciò la Chiesa Occidentale i Canoni Cartaginensi, e degli altri Concilj d' Occidente, che non erano nel Codice greco. Ma giacche Giannone si era proposto di parlare delle raccolte de' Canoni fatte fino a Valentiniano III., perche non parla del famoso Codice della Chiesa Africana, e della raccolta de' Canoni de' Concilj Africani composta di XVIII. Concilj celebrati in Africa, ed approvata nel Concilio di Cartagine tenuto sotto il Consolato di Onorio XII., e di Teodosio VIII. Augusti, cioè, l' anno del Signore CDXIX? Ma se di questo Codice favellato avesse, non averebbe potuto con tanta franchezza asserire, che fino a' tempi di Valentiniano III. l' una, e l' altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono nel Codice greco. Parla però egli d' un' altra raccolta, o sia aggiunta all' antico Codice greco accresciuto de' Canoni Calcedonensi, fatta, come egli pensa sulla testimonianza del Doujat, da Teodoreto Vescovo di Ciro, dicendo: *Alcun tempo dapoi furono aggiunti li Canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli* 89. *Canoni, che chiamavansi Apostolici, e* 68. *Canoni di San Basilio; e l' Autore di questa nuova giunta, o sia collezione, crede Doujat essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro*. Ma nessuno fin quì si è mai sognato di dire, che ottantanove fossero i Canoni Apostolici detti, o che cinquanta soli fossero aggiunti all' antica greca raccolta: essendo cosa certissima, che la prima volta, in cui all' antico Corpo de' Canoni furono aggiunti gli Apostolici, questi furono in numero di LXXXV.; nè di questa aggiunta, o raccolta fu mai Autor Teodoreto Vescovo di Ciro, come egli dice: poiche se ella fu fatta qualche tempo dappoi il Concilio di Calcedo-

Calcedonia, non potè certamente essere autore di essa Teodoreto, il quale poco dopo quel Concilio cessò di vivere. E comecche sia incerto l'anno della sua morte, mentre altri assegnano l'anno mortuale di esso al CCCCLVIII., come il Garnerio (a), altri all'anno CCCCLVII., come Guglielmo Cave (b); nulladimeno dee sembrar più vera d'ogn'altra l'opinione del Baronio seguita dal Sirmondo, che Teodoreto passasse all'altra vita prima del CCCCLIV., cioè, primache compiesse il terzo anno dopo il Concilio di Calcedonia: imperocche avendo egli in quel Sinodo condannato Dioscoro, ed Eutichete, ed avendo anche egregiamente scritto contro i costoro errori, come narra Marcellino nella Cronaca [c], non si trova non per tanto alcuna menzione di lui nelle lettere scritte à Lione Augusto da i Vescovi di Siria in difesa del Concilio di Calcedonia due anni dopo la celebrazione del detto Concilio, nè in quelle sottoscritto vedesi come gli altri Vescovi ortodossi: la qual cosa fa non oscuro indizio, che egli allora fosse morto (d). Comunque però sia di questo, scrivendo Giannone, che quell'aggiunta, o raccolta fu fatta qualche anno dopo quella, che comprendeva i Canoni Calcedonensi, non si può certamente ascrivere a Teodoreto, che pochissimo tempo visse dopo il Concilio di Calcedonia, e che in questo tempo era vecchissimo, ed applicato a confutar le reliquie degli Eutichiani. La raccolta adunque fatta qualche tempo dopo il detto Concilio, coll'aggiunta de'Canoni Apostolici, de'Sardicensi, e de'Canoni di S. Basilio, non fu di Teodoreto, ma di Giovanni Scolastico, che visse oltre la metà del sesto secolo. In questa nuova raccolta, oltre i Canoni Basiliani, ei comprese ottantacinque Canoni degli Apostoli, 20. Niceni, 25. Ancirani, 14. Neocesariensi, 21. Sardicensi, 20. Gangrensi, 25. Antiocheni, 6. Costantinopolitani, 7. Efesini, 27. Calcedonensi, intitolando questo Corpo Συναγωγὴ κανόνων εἰς ν. τίτλοις διῃρημένη, cioè, *Raccolta di Canoni distinta in cinquanta titoli*. Dopo questa raccolta l'istesso Giovanni assunto al Patriarcato di Costantinopoli nell'anno DLXIV. in luogo di Eutichio, dove sedè fino all'anno DLXXVIII. quando dopo la morte di Giustiniano fu richiamato al Trono Eutichio, compose un'altra raccolta, che chiamò *Nomocanone*, nella quale ridotti in compendio i cinquanta titoli della prima, aggiunse a quella le leggi imperiali, e particolarmente le novelle Costituzioni di Giustiniano, le quali erano conformi a i Canoni,

[a] Garnerius in Auctar. oper. Theodoret. Dissertatione I. cap. 13.

(b) Cave de Scriptor. Eccles. in Theod.

(c) Marcellinus in Chronic. ad Consulat. Leonis August. III.

[d] Vid. Baron. ad annum 453. num. 23.

ponendo le loro ſentenze, dove a i Canoni corriſpondono, ſotto gli ſteſſi Canoni. Or poiche un Codice manoſcritto di queſto Nomocanone della regia Biblioteca di Francia portava il nome di Teodoreto Veſcovo di Ciro, pensò Franceſco Florente, ed indi Pietro de Marca, che il primo Autore di queſta raccolta foſſe ſtato Teodoreto, e che Giovanni Scolaſtico aveſſe ſolamente aggiunte le leggi corriſpondenti a i Canoni [a]. Ma oſſervatoſi poi, che lo ſteſſo regio Codice eſprimeva nel fine il nome di Giovanni Scolaſtico Patriarca di Coſtantinopoli, e che tutti gli altri Codici ſcritti a penna di queſta raccolta portavano il nome dell' iſteſſo Giovanni, come dimoſtrano Criſtofano Giuſtello, Guglielmo Beveregio, e Gherardo Maſtricht [b], fu poi comunemente giudicato eſſer ſuppoſta, ed erronea l'iſcrizione del Codice regio. E l' iſteſſo Pier de Marca cangiò opinione, come atteſta Giovanni Doujat [c], benche ſi deſſe poi a credere, che Teodoreto non già di queſta raccolta digerita in cinquanta titoli ſecondo la ſerie de' Canoni da noi ſopra eſpoſta, ma di un'altra diſtribuita in ſeſſanta titoli foſſe Autore; e ciò perche l' iſteſſo Giovanni aſſeriſce, non eſſere ſtato il primo a raccorre i Canoni, ma aver trovati altri, che in ſeſſanta titoli aveano diſtribuita la lor raccolta. Ma chi foſſe poi l'Autore di queſta diſtribuzione Giovanni no 'l dice, ed è un tirare ad indovinare il dire, che queſto foſſe Teodoreto: tanto più che ſi vede aver Giovanni nella diſtribuzione, e nel numero de' Canoni de' Concilj ſeguita la raccolta dell' antico greco Codice, di cui ſe non fu Autore, fu almeno accreſcitore Stefano Veſcovo di Efeſo. Ma averebbe potuto Giannone diſingannarſi, ſe in luogo di copiare ciò, che altri ſi dice, aveſſe oſſervato queſte due raccolte di Giovanni Scolaſtico nel ſecondo tomo della Biblioteca dell' antico diritto canonico pubblicata in Parigi l' anno MDCLXI. da Arrigo Giuſtello Figliuolo di Criſtofano. Ma poiche Giannone parlando delle raccolte de' Canoni fatte fino al tempo di Valentiniano III. fa menzione di quelle, che lungo tempo dopo l' Impero di queſto Principe furon fatte, aſcrivendole ad alcuni, che non ne furon gli Autori, e' ſi par bene far conoſcere la ſua poca diligenza nell' oſſervar le altre raccolte, che prima del Sinodo Calcedonenſe, e forſe ancora prima di Valentiniano furon compoſte, e delle quali ſon certi gli Autori. Riferiſce Socrate in più d' un luogo, che Sabino Veſcovo di Eraclea in Tracia

(a) Franciſcus Floren. de Origin. juris Canon. par. 2. Petrus de Marca lib. 3. de Concord. cap. 3.

[b] Juſtellus in Præfat. ad Nomocanon. Joannis Scholaſtic. Beveregius Præfat. in Canon. Apoſtol. num. 2. Maſtricht hiſtor. juris canonic. num. 169.

[c] Doujat prænot. Canon. lib. 2. cap. 5. num. 6.

Tracia della fazione de' Macedoniani raccolse in un Corpo tutti gli atti de' Sinodi celebrati fino al suo tempo. *Sabino*, dice egli, *Vescovo de' Macedoniani in Eraclea Città di Tracia facendo una raccolta di quelle cose, che i Sinodi de' Vescovi aveano pubblicato in iscritto* [a]. Spesse volte poi Socrate fa menzione di questo Volume di atti Sinodali da Sabino raccolti. Ma come fosse digerita questa raccolta, quali Canoni contenesse, noi nulla sappiamo, nè ci è rimasto di essa alcun vestigio. Sembra però potersi affermare, che ella fu assai differente dal libro, o Codice de' Canoni βιβλίον κανόνων prodotto nel Concilio di Calcedonia: imperocchè questo Sabino fu Macedoniano, e conseguentemente sospetto di mala fede, e come tale lo taccia Socrate, particolarmente dove dice, che *egli non inserì nella raccolta de' Sinodi l' epistole di Giulio* I. (*b*). Si raccoglie per altro da quello, che narra Socrate, che costui non raccolse solamente i Canoni, ma ancora gli atti Sinodali. Questo però si è voluto solamente accennare per non pretermetter cosa, che appartenga alle Collezioni de' Canoni composte fino all'Imperio di Valentiniano III.: mentre dell'altre, che furon fatte dappoi, non parlandone quì Giannone, ne parleremo quando ei ne terrà proposito.

§. VIII.

De' Concilj Generali, ed a chi appartiene il diritto di convocarli.

SOMMARIO.

I. *Errore di Giannone nell'ascrivere a i Principi del secolo l' autorità di convocare i Concilj Generali. Diritto di questa convocazione appartenente al Romano Pontefice.*

II. *Per qual ragione non possono i Concilj Generali legittimamente congregarsi senza autorità, e senza consenso del Romano Pontefice. Regola spiegata da San Giulio* I. *agli Orientali, che non lice senza autorità della Sedia Apostolica celebrare il Concilio Generale, conosciuta*

(*a*) Σαβῖνος ὁ τῆς ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς Θρᾴκης Μακεδονιανῶν Ἐπίσκοπος συναγωγὴν διάφοροι Ἐπισκόπων σύνοδοι ἐγγράφως ἐξέδωκαν ποιησάμενος. Socrat. lib. 1. hist. Eccl. cap. 8.

(*b*) Τὰς γὰρ Ἰουλίου ἐπιστολὰς ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν συνόδων οὐκ ἔθηκεν. Socrates lib. 2. cap. 17.

sciuta per antica da i Greci, e comprovata nel Concilio di Calcedonia, e sposta da San Damaso Papa.

III. *Regola Ecclesiastica, che vieta il celebrarsi i Concilj senza autorità della Sedia Apostolica, fondata sul primato del Vescovo Romano. Asserzione di Pier de Marca, che prima di Pelagio* II. *nessun Romano Pontefice attribuì a se l' autorità di convocare i Generali Concilj, si dimostra falsa. Autorità del Romano Pontefice di convocare i Generali Concilj eseguita da San Giulio* I.

IV. *La medesima autorità del Romano Pontefice nella convocazione de' Sinodi conosciuta dagli Eusebiani, confessata dagli Ariani stessi, comprovata dalla confessione de' Vescovi Orientali in Liberio, e in Damaso.*

V. *Opinione del de Marca confutata con più ragioni, e colla dottrina di lui medesimo.*

SEguendo il nostro Giurisconsulto a parlare de' Canoni passa ad esaminare il loro vigore, e la forza, che hanno di obbligare; e trattando de' Generali Concilj, in cui furon fatti, mostra per ogni parte il suo mal talento contro la Chiesa, così scrivendo:

T E S T O.

„ Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa (a)
„ niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti
„ obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costrin-
„ gimento, nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma
„ con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la
„ Chiesa: ond' è, che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Con-
„ cilio, dove molti Canoni s' erano stabiliti, perche fossero da tutti
„ osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi,
„ e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici
„ stessi, i quali sovente non ostante le decisioni del Concilio volevan
„ ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agli Imperadori, per
„ la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro, che
„ avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito, e comandas-
„ sero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eu-
„ sebio [b], che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Co-
„ stantino

(a) Giannone tom.1, lib.2, cap.ult. p.137. (b) Euseb. in Vit. Constant. lib.3. cap. 18.

„ stantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri
„ del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all'Imperador Teodo-
„ sio M. per la conferma de' canoni di quello (a). E Marziano
„ Imperadore promulgò un'Editto, col quale confermò tutto ciò,
„ che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni [b];
„ e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che
„ con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Co-
„ stituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di
„ legge con inserirgli nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi
„ loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Gio-
„ vanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli
„ altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per
„ essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe
„ ci toccherà favellare.

I. Raccolgono questi pochi periodi un ammassamento così ferace di massime sediziose, e di artificiosi equivoci, che per distrigarne il viluppo è necessario digerire in più paragrafi la materia quì trattata dal nostro Storico. Lascio pertanto di osservar quello, che ei vuol che si noti, cioè, che non avea *in questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione*, poiche di ciò doverò parlar di proposito nel seguente Capo, e mi fò a considerare o la malizia, o l'ignoranza di costui dove parlando della conferma, che gl' Imperadori faceano delle cose definite ne' Concilj, dice, che *i Pàdri solevano ricorrere agli Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati*: e dopo aver recati gli esempli di Costantino, di Teodosio il maggiore, e di Marciano, soggiunge: *E generalmente tutti gli altri Imperadori quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro Costituzioni*. Due cose son quì da considerarsi ne' detti di costui: l' una, che egli attribuisce a i Principi l'autorità di convocare i Concilj Generali, quasiche questa convocazione fosse cosa del loro diritto: l'altra, che egli ascrive a i medesimi Principi la potestà di dar vigore a i Canoni de' Generali Concilj, tutto che riguardanti le materie di Religione. In quanto al primo se egli intende,

(a) Epist. Synod. Socrat. 5. hist. Eccles. cap. 8.

(b) Iustellus in præfat. ad Cod. Canon. Eccles. Africanæ.

intende, che apparteneſſe agl' Imperadori, ed appartenga a i Principi del ſecolo il convocare i Generali Concilj per diritto della loro autorità, egli parla col linguaggio di Carlo Molineo ſeguace della dottrina di Lutero, di Calvino, e di altri nefandi Capi delle moderne ereſie, i quali alla poteſtà degl' Imperadori aſcrivono l' autorità di convocare i Sinodi Generali [a]. Nè a me giova ripetere quanto in confutazione di queſto errore ſcriſſero prima dell'ereſia Luterana il Cardinale da Torrecremata (b), e dopo ſurti ad infeſtar la Chieſa i Capi della preteſa riforma il Cardinal Bellarmino (c); credendo che debba baſtare ad ogni buon Cattolico la dichiarazione di Lione X. fatta nel Concilio Generale Lateranenſe V. *approvante il ſagro Concilio* l'anno MDXVI., cioè, eſſer coſa manifeſta dalle Scritture, da i Padri, dagli eſempli de' Romani Pontefici, e da i decreti della Chieſa, che appartiene al Romano Pontefice il pieno diritto, e la poteſtà di convocare, di ſciorre, e trasferire i Concilj anche Generali [d]. Queſta dichiarazione, diſſi, doverà baſtare ad ogni Cattolico, che ſi profeſſa veracemente figliuolo della Romana Chieſa; ma non già penſo, che baſti per Giannone, e per altri ſuoi ſimili. Contuttociò io non voglio credere così male di lui, che penſi eſſere ſtato ſuo ſentimento, che i Concilj Generali, de' quali ei favella, foſſero convocati per ſola autorità degl' Imperadori ſenza il precedente giudizio, e ſenza l' anteriore autorità della Chieſa, e preciſamente del Romano Pontefice: dico bene, che ei parla male, e porge occaſione a i ſuoi Lettori poco accorti, pe' quali ſcrive, di abbracciar l' empia maſſima di Carlo Molineo. Ma quando mai ei foſſe ſtato del coſtui ſentimento, facile ſarebbe il farlo ricredere colle teſtimonianze delle Scritture, e de' Padri. Noi però a ſolo motivo di avvertire i Lettori non bene informati delle materie di Chieſa alcune coſe diremo, onde rimangano accertati, che ſenza autorità del Romano Pontefice neſſun Concilio Generale può eſſer legittimamente convocato.

II. Primieramente eſſendo dottrina Cattolica pertinente al domma,

(a) Carolus Molinæus in conſilio de Concilio Tridentino non recipiend. §. 6. Lutherus lib. de Concilio. Calvinus lib. 4. Inſtit. cap. 7. §. 8. Illyricus Cent. 4. cap. 7.

[b] Turrecremata lib. 3. cap. 6.

(c) Cardinal. Bellarmin. de Conciliis & Eccleſ. lib. 1. cap. 12. & 13.

(d) *Cùm etiam ſolum Romanum Pontificem pro tempore exiſtentem, tanquam auctoritatem ſuper omnia Concilia habentem, tam Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac diſſolvendorum plenum jus, & poteſtatem habere, nedum ex ſacræ Scripturæ teſtimonio, dictis ſanctorum Patrum, ac aliorum Romanorum Pontificum etiam prædeceſſorum noſtrorum, ſacrorumque Canonum decretis, ſed prope etiam eorundem Conciliorum definitione manifeſtè conſtet &c.* Concilium Lateranenſe v. Seſſ. XI. apud Labbè tom. 19. Concil. edit. Venet. col. 967.

ma, che il Romano Pontefice per divina istituzione è Capo visibile della Chiesa, e che la Sedia Apostolica è il fonte, ed il centro dell'unità, e della comunione Cattolica, da ciò ne siegue, che nessun Concilio universale può rappresentar tutta la Chiesa, ove non riceva influsso da questo Capo, e dove i membri di esso non sieno uniti a questo centro. Per la qual cosa nessun'altra umana autorità può aver diritto di raunare, e convocar questi membri per rappresentar la Chiesa universale, senza il consenso, e l'autorità del Capo, senza il quale non può il Concilio *Ecumenico* rappresentare tutto il corpo mistico della Chiesa. E se Giannone ammettendo il primato del Papa vuol riconoscere in questa prerogativa non uno sterile titolo di solo onore, ma un vero diritto di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, doverà confessare, che discende nel Romano Pontefice il diritto di convocare i Generali Concilj dalla ragione del suo primato. Anzi doverà confessare, che così porta la natura delle cose, e l'ordine regolatissimo della disciplina stabilito nella Chiesa Cattolica fino da' primi secoli: conciossiacosa che se apparteneva a i Metropolitani convocare i Sinodi Provinciali, a i Primati i Sinodi Nazionali, a i Patriarchi i Sinodi Patriarcali, come gli stessi Capi delle nuove eresie non ricusano di confessare (a), per qual ragione ammettendo nel Romano Pontefice il primato sopra tutta la Chiesa potrà negargli l'autorità di convocare i Concilj Generali rappresentanti la Chiesa universale? Ma poiche quest' argomento è fondato sopra una supposizione, che Giannone tal volta non ammette, cioè, sulla divina prerogativa, che gode il Romano Pontefice di esser vero Capo della Chiesa Cattolica universale con vero diritto di giurisdizione sopra tutti i membri principali di essa, perciò fa d'uopo strignerlo con altri argomenti tratti dalla dottrina, e dal sentimento de' Padri di questi tempi stessi, di cui favelliamo. Dell' antichissima regola, che prescriveva non potersi adunare i Concilj, nè esser lecito alcuna cosa importante determinare in essi senza il giudizio, e l'autorità del Romano Pontefice, ce ne rende amplissima testimonianza la celebre indubitatissima lettera di San Giulio I. a i Vescovi Orientali, scritta circa l'anno CCCXLII., e riferita da Sant' Atanasio nella seconda sua Apologia. In questa lettera riprendendo quel Santo Pontefice i Vescovi Orientali della fazione Eusebiana, perche si erano assembrati in un Sinodo Generale tenuto in Antiochia, ed aveano confermate in esso l'empie deliberazioni del Conciliabolo

(a) Calvinus lib. 4. Institut. cap. 7. §. 8. Magdeburgenses Centuriator. Cent. 4. cap. 7.

ciliabolo di Tiro contro Sant' Atanasio, e deposto nuovamente questo Santissimo Prelato dal Trono Patriarcale d' Antiochia senza partecipazione della Sedia Apostolica, tra le altre cose: *Forse non sapete*, e' dice, *esser questa la consuetudine, che prima si scriva a noi, e di quà si definisca quello, che è giusto* [a]? Ma ciò, che San Giulio I. chiama consuetudine, da Socrate fù detto Ecclesiastico Canone: imperocche parlando di questi rimproveri fatti da quel Santo Pontefice agli Orientali, scrive, che ei si lamenta grandemente di loro, posciache senza sua partecipazione aveano celebrato il Concilio, *comandando la regola Ecclesiastica, che le Chiese niente decretino senza la sentenza del Romano Pontefice* [b]. Sozomeno poi chiama *legge Sacerdotale*, e *Pontificia* quella, che Socrate appella Ecclesiastica allegata da Giulio I.: mentre parlando Sozomeno della lettera di questo Pontefice, e de' lamenti, che in essa faceva degli Eusebiani, i quali nella causa di Atanasio aveano senza sua saputa tenuto il Sinodo di Antiochia, scrive, *esser legge Sacerdotale, che dichiara privi di vigore, e di forza gli atti* (de' Concilj) *fatti senza il giudizio del Vescovo di Roma* (c). Finalmente Epifanio Scolastico parlando di questo Sinodo Antiocheno celebrato dagli Orientali dice, che fu nullo, sì perche non v' intervenne nè per se, nè per suoi Legati il Romano Pontefice Giulio I., sì ancora perche vietava l' Ecclesiastica regola, che si celebrassero Concilj senza la sentenza del Romano Pontefice [d]. Così gli Scrittori Greci intesero il sentimento di Giulio I. da noi sopra riferito. Nella qual cosa non può in alcuna maniera comportarsi la limitazione, che fa a questa regola proposta da Giulio I. uno Scrittore del nostro secolo, quanto in apparenza favorevole all' autorità della Romana Sede, altrettanto in realtà distruttore delle prerogative di essa, scrivendo, che le parole di Giulio debbono intendersi solamente della Chiesa Alessandrina, di cui era Vescovo Atanasio, specialmente collegata colla Chiesa Romana per essere stata fondata da San Marco discepolo di San Pietro, e che furono falsi Socrate, e Sozomeno, i quali inter-

(a) Ἢ ἀγνοεῖτε, ὅτι τοῦτο ἔθος ἦν πρότερον γράφεσθαι ἡμῖν, καὶ οὕτως ἔνθεν ὁρίζεσθαι τὰ δίκαια. S. Julius I. epist. 1. ad Oriental.

(b) Τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος κελεύοντος μὴ δεῖν παρὰ γνώμην τοῦ Ἐπισκόπου Ῥώμης κανονίζειν τὰς ἐκκλησίας. Socrat. hist. Eccl. lib. 2. cap. 17.

(c) Εἶναι γὰρ νόμον ἱερατικὸν ἄκυρα ἀποφαίνειν τὰ παρὰ γνώμην πραττόμενα τοῦ Ῥωμαίων Ἐπισκόπου. Sozom. hist. Eccles. lib. 3. cap. 10.

(d) *Neque Julius ei interfuit, neque in locum suum aliquem destinavit; cùm utique Ecclesiastica regula jubeat, non oportere prater sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari*. Epiphan. Scholast. hist. tripart. lib. 4. cap. 9.

interpetrano come dette per tutte le Chiese le parole di Giulio dette solamente per la Chiesa di Alessandria (a). Ma falso certamente si è questo Scrittore colla sua torta interpetrazione: imperciocche la Chiesa Antiochena non avea ancor ella la medesima collegazione colla Chiesa Romana? Non fu ancora essa fondata dal Principe degli Apostoli? Perche adunque le parole di Giulio I. debbono intendersi della sola Chiesa Alessandrina, cosicche il Vescovo di quella Città non potesse giudicarsi dal Concilio senza autorità del Pontefice, e l'istesso non potesse avvenire del Vescovo di Antiochia? Ma che? La Chiesa Costantinopolitana era ella stata fondata dal Principe degli Apostoli, onde godesse le prerogative della Chiesa Alessandrina? Ma pure deposto Flaviano Vescovo di Costantinopoli nel Sinodo Efesino da Dioscoro, che si usurpò in quello la presidenza escludendo i Legati della Sedia Apostolica, tra le altre cose, per cui fu giudicato nullo quel Concilio quantunque convocato per le lettere di Teodosio il giovane, e per cui si rese Dioscoro colpevole di grave eccesso, una delle principali fu, che costui osò celebrarlo senza autorità della Sedia Apostolica, e contro l'antica regola; che perciò nel Concilio di Calcedonia altamente protestando i Legati di San Lione Magno, Pascasino, e Lucenzo Vescovi, o che fosse discacciato Dioscoro dal consesso de' Padri, o che essi sarebbono partiti dal Concilio, e richiesti della cagione risposero, che Dioscoro dovea comparir come scomunicato per esser giudicato, e non sedere tra i Giudici: conciossiache avea osato farsi Giudice contro San Flaviano non avendo facoltà di giudicare, *ed avea osato fare il Sinodo senza autorità della Sedia Apostolica, il che non mai fu fatto, nè fu lecito farsi, perche ciò era contro l'Ecclesiastiche regole* [b]. E' chiaro adunque, che questa regola non valeva solamente per la Chiesa Alessandrina, ma per tutte le Chiese, e per tutti i Vescovi, e per tutti i Concilj Generali, dove le cause di Religione, e de' Vescovi doveano discutersi. A questa medesima regola mirando S. Damaso Papa, o il Concilio Romano sotto di esso celebrato circa l'anno CCCLXXII., nella lettera

 scritta

(a) *At in eo falsi sunt Socrates & Sozomenus, quod hac Julii verba de una Alexandrina Ecclesia ab eo dicta, de universis interpretati sunt*. P. Coustant epist. Rom. Pontif. in notis ad epist. Julii I. ad Orient. col. 185.

[b] *Lucentius reverentissimus Episcopus & Vicarius Sedis Apostolicæ dixit: Judicii sui necesse est eum dare rationem, quia cùm personam judicandi non haberet, præsumpsit, &* SYNODUM AUSUS EST FACERE SINE AUCTORITATE SEDIS APOSTOLICÆ, QUOD NUMQUAM FACTUM EST, NEC FIERI LICUIT. *Paschasinus verò reverentissimus Episcopus & Vicarius Sedis Apostolicæ dixit: Nos contra præcepta beatissimi, atque Apostolici Papæ gubernatoris Sedis Apostolicæ venire non possumus, nec contra Ecclesiasticas regulas, vel contra Patrum instituta*, Concil. Chalcedonen. Act. 1.

scritta a i Vescovi d' Oriente loro dichiara, che il numero de' Vescovi non fa, che i Concilj sieno legittimamente adunati, ed abbiano vigore le cose in essi definite; ma per ciò è necessario innanzi tutte le cose l' autorità, e la sentenza del Vescovo Romano, per difetto di cui niun vigore potè avere il Concilio di Rimini congregato sotto Costanzo, tuttoche numeroso di quattrocento, e più Vescovi (*a*).

III. Ma qual sia questa regola Ecclesiastica dice Pietro di Marca cercarsi ansiosamente dagli Eruditi; egli però pensa di averla ad un tratto trovata nel VI. Canone del Concilio Niceno: conciossiache secondo l' antichissima interpetrazione di questo Canone prodotta da Pascasino Legato di San Lione Magno nel Concilio di Calcedonia leggevansi queste parole: *Che la Chiesa Romana ebbe sempre il primato* (*b*). E che letto questo Canone alla presenza de' Padri, e de' Giudici, confessarono questi una tal verità, dicendo: *Dalle cose trattate ... comprendiamo secondo i Canoni certamente conservarsi ogni primato, ed un esimio onore all' Arcivescovo dell' antica Roma di Dio amantissimo* (*c*). Ma se questa regola è fondata sul primato del Vescovo Romano, come vuole il de Marca, ella certamente non fu fatta dal Concilio Niceno: conciossiache questo non istituì il primato della Chiesa Romana, ma lo suppose, e lo dichiarò nativo all' istessa Chiesa: *Semper habuit primatum*. E' egli adunque più tosto da credere, che questa regola si trovasse prescritta da quella stessa Apostolica tradizione, dalla quale si sapeva il Principato, e la supremazia del Vescovo di Roma sopra tutta la Chiesa Cattolica; il qual Principato confessato, e riconosciuto da' Padri de' primi tre secoli, come noi abbiamo a lungo dimostrato nel primo libro di quest' Opera (*d*), ci fa argomento, che nella confessione di quello, e nel riconoscimento, che si ebbe della necessità, che aveano tutte le Chiese di ricorrere alla Chiesa Romana, come quella, che oltre il Principato sopra tutta la Chiesa conteneva il deposito dell' Apostolica tradizione, per ricever da essa la retta forma della fede, e della disciplina, e per confonder tutti coloro, che o per superbia,

(*a*) *Neque enim præjudicium aliquod fieri potuit per numerum Arimini congregatum, quando constat, neque Romanum Pontificem,* CUJUS ANTE OMNIA DECEBAT EOS EXPECTARE DECRETUM ... *neque alios talibus præbuisse consensum*. Epist. Conc. Roman. ad Episcopos Orient. apud Holsten. in Collect. Rom. p. I. pag. 165.

(*b*) *Quod Ecclesia Romana semper habuit Primatum*. ἡ ἐκκλησία Ῥώμης πάντοτε ἔσχε τὰ πρωτεῖα.

(*c*) Ἐκ τῶν πεπραγμένων ... συνορῶμεν πρὸ πάντων μὲν τὰ πρωτεῖα καὶ τὴν ἐξαίρετον τιμὴν κατὰ τοὺς κανόνας τῷ τῆς πρεσβύτιδος Ῥώμης Θεοφιλεστάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ φυλάττεσθαι. Concil. Chalc. Act. XVI. Vide Petrum de Marca de Concord. lib. 5. cap. 12. num. 3.

(*d*) Ved. tom. 3. lib. I. cap. 3. §. 11. e seguenti.

bia, o per vanagloria, o per cecità altramente sentivano, o credevano, o raccoglievano da quello, che dee credersi, e raccorsi, come scrisse fino dal secondo secolo Sant' Ireneo (a), fu conosciuta ancora l' autorità del Vescovo di Roma di convocare i Concilj Generali rappresentanti la Chiesa universale, e la regola, che prescrive non potersi celebrare i Sinodi senza autorità del Pontefice Romano fondata nel suo primato. Meritamente adunque Pelagio II. ripetè questa autorità non solo dalle regole Ecclesiastiche, ma ancora dalle Apostoliche tradizioni nella lettera scritta l' anno DLXXXVII. a' Vescovi chiamati al Concilio Generale da Giovanni Costantinopolitano, che arrogandosi il nome di Vescovo universale pretendeva ancora il diritto di convocare i Generali Concilj (b), riprendendo agramente quel Prelato ambizioso, che tale autorità si attribuisse nel convocare i Concilj Generali, la quale solamente apparteneva per tradizione Apostolica alla Sede del Beato Pietro (c). E benche Pietro di Marca con inaudita franchezza, per non dir cosa più grave, abbia osato affermare, che nessun Pontefice prima di Pelagio si arrogò il diritto di convocare i Concilj Generali, e che tale autorità apparteneva agl' Imperadori (d); contuttociò il suo sentimento non può far difesa a Giannone, sì perche apertamente falso, sì perche sommamente ingiurioso all' autorità della Chiesa, sì ancora perche incoerente a' detti dello stesso Scrittore. San Giulio I. non si attribuì forse l' autorità di convocare i Concilj Generali quando insieme con Sant' Atanasio chiamò i Vescovi Orientali alla celebrazion del Sinodo in Roma per discutere in un plenario Concilio di Occidentali, e d' Orientali la causa del medesimo Sant' Atanasio (e)? Gl' istessi Legati degli Eusebiani spediti in Roma contro S. Atanasio non conobbero nel Romano Pontefice il diritto di convocare il Sinodo Generale allorche confutate le loro accuse, e rimasti convinti da i Legati del medesimo Sant' Atanasio domandarono a Giulio, che convocasse in Roma il Concilio, e spedisse lettere convocatorie così a Sant' Atanasio, come a i Vescovi Orientali della fazione Eusebiana? Questo certamente ci attesta l' istesso San Giulio I. dicendo: *Imperocche quelli, che sono stati da voi Eusebiani mandati con lettere, Ma-*

(a) S. Irenæus advers. hæreses lib. 3. cap. 3.

(b) *Multis denuò Apostolicis, & Canonicis, atque Ecclesiasticis instruimur regulis, non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari*. Pelagius II. epist. 8.

(c) *Cùm Generalium Synodorum convocandi auctoritas Apostolicæ Sedi B. Petri sit tradita*. Pelagius II. ibid.

(d) Petrus de Marca de Concord. lib. 6. cap. 28. num. 14.

(e) Epist. 1. Julii I. ad Orientales apud Athanasium Apolog. 2.

cario Prete dico, e Martirio, ed Esichio Diaconi, venuti quì, non avendo potuto stare a fronte de' Preti mandati da Atanasio, ma in tutte le cose essendo stati confutati, e convinti, allora chiesero a noi che intimassimo il Sinodo, e mandassimo lettere in Alessandria, e ad Atanasio Vescovo, ed agli Eusebiani, acciocche alla presenza di tutti potesse proferirsi giusto giudizio [a]. Passando poi a rimproverar gli Orientali Eusebiani perche non fossero venuti al Sinodo da lui loro intimato, non ostante che i Legati di essi ne avessero a lui ricercata la convocazione, dice, che quando i detti Legati non avessero domandato il Concilio, ma l' avesse egli senza lor richiesta intimato, vi sarebbono gli Orientali dovuti nulladimeno intervenire, essendo Ecclesiastica questa convocazione, cioè, secondo la regola Ecclesiastica. *Se adunque*, così favella, *non domandando Martirio, ed Esichio la convocazione del Concilio fossi stato io Autore di convocar quelli, che mi avessero scritto in grazia de i Fratelli, che si querelavano di aver sofferta ingiuria; in questa guisa ancora giusta, e ragionevole sarebbe stata la nostra esortazione*, ESSENDO ECCLESIASTICA, *e grata a Dio* [b]. Nè per altra ragione chiama Ecclesiastica questa intimazione, se non perche era conforme a quell' antica regola Ecclesiastica, che abbiamo sopra divisata.

IV. Quindi gli Eusebiani stessi, tuttoche nemici della fede Nicena, e per conseguenza della Chiesa Romana, ricusando, dopo aver tenuti in espettazione quasi per un anno i Legati di Giulio, d' intervenire al Sinodo da esso intimato a Roma, non adducessero già per motivo della lor resistenza, che non avea il Vescovo di Roma autorità di convocare il Concilio Generale degli Orientali, e degli Occidentali, e che il convocarlo apparteneva all' Imperadore; ma adducessero varie scuse, e tra le altre, che il termine prefisso loro dal Pontefice nell' intimazione per

(a) Οἱ γὰρ παρ' ὑμῶν τῶν περὶ Εὐσέβιον ἀποστάντες μετὰ γραμμάτων, λέγω δὴ Μακάριος ὁ πρεσβύτερος, καὶ Μαρτύριος, καὶ Ἡσύχιος οἱ διάκονοι, ἀπαντήσαντες ἐνταῦθα ὡς οὐκ ἠδυνήθησαν πρὸς τοὺς ἐλθόντας Ἀθανασίου πρεσβυτέρους ἀντιστῆναι, ἀλλ' ἐν πᾶσι διετρέποντο, καὶ διηλέγχοντο, τὸ τηνικαῦτα ἠξίωσαν ἡμᾶς ὥστε σύνοδον συγκροτῆσαι, καὶ γράψαι καὶ Ἀθανασίῳ τῷ Ἐπισκόπῳ εἰς Ἀλεξάνδρειαν, γράψαι δὲ καὶ τοῖς περὶ Εὐσέβιον, ἵνα ἐπὶ παρουσίᾳ πάντων ἡ δικαία κρίσις ἐξενεχθῆναι. Epist. I. S. Julii I. ad Oriental. apud Labbè tom. 2. Conc. edit. Venet. col. 517.

(b) Εἰ τοίνυν μὴ δὲ τῶν περὶ Μαρτύριον καὶ Ἡσύχιον ἀξιωσάντων γενέσθαι σύνοδον προτρεψάμενος ἤμην ἐγὼ σκῦλαι τοὺς γράψαντας ἕνεκεν τῶν ἀδελφῶν, τῶν αἰτιωμένων ἀδικίαν πεπονθέναι, καὶ οὕτως εὔλογος ἂν καὶ δικαία ἡ προτροπή, ἐστι γὰρ ἐκκλησιαστικὴ καὶ Θεῷ ἀρέσκουσα. Idem ibid.

per celebrare il Concilio era più breve di quello, che comportasse la lunghezza del viaggio, siccome attesta il medesimo San Giulio confutando questa scusa, e dicendo: *Ma forse il tempo prescritto vi fu d' impedimento: imperocchè avendoci scritto vi lamentaste, che abbiamo definito un tempo angusto alla celebrazione del Sinodo. Ma questo, o dilettissimi, è un mero pretesto &c.* [a]. Ma se avessero stimato, che questa autorità non al Pontefice, ma all' Imperadore appartenesse, si sarebbono spediti in una sola parola, nè sarebbe stato lor di mestiero, che si querelassero della brevità del termine prefisso loro per trovarsi in Roma al Concilio intimato. Non oscuro documento ancora di questa autorità riconosciuta in questi tempi nel Vescovo Romano ci porge la lettera scritta da due famosi Vescovi fomentatori dell'Arianesimo, Ursacio, e Valente, al medesimo S. Giulio I., nella qual lettera rimettendosi coloro al giudizio del Pontefice nella causa di Atanasio, abbracciando la comunione di questo, e confessando insieme col loro errore l' indulgenza usata verso di essi dalla Sedia Apostolica, altamente protestano, che se mai o dagli Orientali, o dall' istesso Atanasio senza volontà del Romano Pontefice saranno chiamati ad alcun Sinodo, essi non v' interverranno [b]. Una simile dichiarazione fecero al Pontefice Liberio successor di Giulio Eustazio Vescovo di Sebaste, Teofilo, e Silvano, ed altri Vescovi Legati de' Sinodi di Smirna, di Lampsaco, e di altre Chiese Orientali, sì a nome loro, come a nome de' Sinodi, da' quali furono mandati a Roma; mentre dopo aver presentata la professione della fede a Liberio per essere ammessi nella comunione della Chiesa Romana così protestarono: *Se alcuno dopo questa fede da noi esposta vorrà produrre alcuna accusa contro di noi, o contro di quelli, che ci hanno mandati, con lettere della Santità Tua a i Vescovi ortodossi, che dalla tua pietà saranno approvati, venga, e appresso di quelli contenda con noi in giudizio, e se costerà di alcun delitto, nell'autore*

(a) Ἀλλ' ἴσως ἡ προθεσμία ἐνεπόδισε, γράψαντες γὰρ ἐμέμψασθε, ὅτι στενὴν τὴν προθεσμίαν τῆς συνόδου ὡρίσαμεν· ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀγαπητοὶ πρόφασίς ἐστι. Idem ibid.

(b) *Profitemur apud sanctitatem tuam cunctis præsentibus Presbyteris fratribus nostris, omnia quæ ante hac ad aures vestras de nomine prædicti falsa a nobis esse insinuata, atque omnibus viribus curare, atque ideo nos libentissimè amplecti communionem prædicti Athanasii, maximè cum sanctitas tua pro insita sibi benevolentia errori nostro veniam fuerit dare dignata.* PROFITEMUR ETIAM SI ALIQUANDO NOS ORIENTALES VOLUERINT, VEL IDEM ATHANASIUS MALO ANIMO AD CAUSAM VOCARE CITRA CONSCIENTIAM TUAM, NOS NON ADFUTUROS. Epist. Ursacii & Valent. ad Julium I. apud Coust. epist. RR. PP. tom. I. edit. Parisien. 1721. col. 403. & seqq.

tore di esso si vendichi [a]. Da questa dichiarazione si rende chiaro, che i Vescovi Orientali riconoscevano in Liberio l'autorità di convocar per sue lettere i Vescovi sì in Oriente, che in Occidente, per discuter sinodalmente le cause di fede, e le controversie, o i delitti de' Vescovi intorno alla medesima fede. Di questa autorità si valse ancora San Damaso convocando al Concilio Generale Romano i Vescovi Orientali, e facendo significar loro la sua volontà, e la sua intimazione per mezzo delle lettere imperiali, come costa dalla pistola sinodica del Concilio Costantinopolitano scritta al medesimo San Damaso l'anno CCCLXXXI., nella quale ancora apparisce, che i Vescovi d'Oriente riconobbero, e veneraronο in lui questa autorità, dicendo, che ei gli avea chiamati al Sinodo come membra proprie, καὶ ἡμᾶς ὡς οἰκεῖα μέλη προσεκαλέσασθε....... per dichiarar la sua fraterna carità verso di loro [b]. E benche non intervenissero al Romano Concilio, resero nulladimeno tali ragioni della loro assenza, che ben feron conoscere, che sarebbono stati obbligati ad intervenirvi, e che riconoscevano nel Pontefice l'autorità di convocarli, premettendo alle scuse, che addussero dell'angustia del tempo, della lunghezza del viaggio, dell'abbandonamento delle lor Chiese, le quali cose li costrinsero a trattenersi in Costantinopoli, ed a celebrarvi il Concilio, questa dichiarazione: *Era certamente comun voto di tutti noi, se fosse stato possibile, abbandonate repentinamente generalmente le Chiese, di soddisfare al desiderio, ovvero alla necessità: imperocche chi ci darà le penne come di colomba, e voleremo, e riposeremo appresso di voi* (c)? Or da tutto ciò, che si è detto, si conosce manifestamente falso, che prima di Pelagio II., cioè, prima dell'anno DLXXXVII. quando si crede data la lettera di questo

(a) Εἰ δέ τις μετὰ τὴν ἐκτεθεῖσαν παρ' ὑμῶν πίστιν, καθ' ἡμῶν ἤτοι τῶν ἀποστειλάντων ἡμᾶς ἐγκλήματι προσενεγκεῖν θελήσει, μετὰ γραμμάτων τῆς σῆς ἁγιοσύνης πρὸς οὓς ἐὰν δοκιμάσῃ ἡ σὴ ἁγιότης ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους ἔρχεσθαι, καὶ ἐπ' αὐτῶν μεθ' ἡμῶν διαδικάζεσθαι. καὶ εἴ τι ἐγκλήματος ἕνεκεν συσταθῇ εἰς τὸν αἴτιον ἐκδικηθῆν. Professio fidei Synodi Lampsacenæ ad Liberium apud Socrat. hist. Eccles. lib. 6. cap. 12.

(b) Ἐπειδὴ μέντοι τὴν ἀδελφικὴν περὶ ἡμᾶς ἀγάπην ἐπιδεικνύμενοι σύνοδον ἐπὶ τῆς Ῥώμης Θεοῦ βουλήσει συγκροτοῦντες, καὶ ἡμᾶς ὡς οἰκεῖα μέλη προσεκαλέσασθε διὰ τῶν τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως γραμμάτων. *Sed quoniam fraternam erga nos charitatem declarantes, ad Synodum, quam Dei nutu ac voluntate Romæ congregastis, nos quoque velut membra propria piissimi Imperatoris litteris evocastis &c.* Epist. Synodi CP. ad Damasum apud Theodoret. lib. 5. hist. Eccles. cap. 9. ex interpret. Valesii.

(c) Εὐχὴ μὲν ἦν εἰ δυνατὸν ἅπασιν ἀθρόως καταλείψασι τὰς ἐκκλησίας τῷ πόθῳ, ἢ τῇ χρείᾳ χαρίσασθαι· τίς γὰρ ἡμῖν δώσει πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς, καὶ πετασθησόμεθα, καὶ πρὸς ὑμᾶς καταπαύσομεν; Ibid.

ſto Pontefice riferita dal de Marca (a), neſſun Romano Pontefice aveſſe attribuito a ſe l' autorità di convocare i Generali Concilj, e che tale autorità apparteneſſe agl' Imperadori. Non vogliamo però quì laſciar d' avvertire, che queſta lettera di Pelagio II. da alcuni vien creduta ſuppoſta, e ſabbricata colle altre merci ſpurie da Iſidoro Mercatore (b). Ma eſſendo nulladimeno coſa certa per teſtimonianza di San Gregorio Magno, che Pelagio II. caſsò, ed annullò gli atti del Concilio Coſtantinopolitano convocato da Giovanni Patriarca, poſciache adunato l'avea ſenza autorità della Sedia Apoſtolica (c); perciò ci giova credere, che meritamente il de Marca l'abbia riputata legittima: ſeguendo il giudizio del Cardinal Baronio, il quale l'adorna di molte lodi, aſſerendo, che San Gregorio Magno acciocche foſſe nota al Mondo ne traſmiſe gli eſemplari ad Eulogio Patriarca Aleſſandrino [d]. Per la qual coſa ſtimiamo anzi ardita che nò la cenſura, che il Labbè, ed altri Critici intemperanti fanno a queſta lettera riputandola ſpuria. Ma chechesſia della germanità di eſſa, da i monumenti ſopra recati appariſce, eſſere ſtata ſempre conoſciuta dal Mondo Criſtiano l' autorità del Romano Pontefice di convocare i Generali Concilj, dichiarata dagli ſteſſi antichi Papi, e confeſſata dagli antichi Veſcovi delle Chieſe Orientali.

V. Non ſolamente però è falſo il ſentimento di Pier de Marca; ma è inoltre aſſurdo, e ingiurioſo all' autorità della Chieſa: concioſſiache eſſendo coſa certa, che a' ſoli Paſtori è ſtata da Dio commeſſa la poteſtà di paſcere, e di governare il gregge Criſtiano col paſcolo della ſanta dottrina, ed appartenendo unicamente ad eſſi il provvedere, come coltivatori del campo del Signore, che tra il frumento non naſca zizania, ed il proccurare di ſradicarla dov' ella ſia ſtata ſeminata, ſarebbe coſa certamente aſſurda, che alla loro autorità non apparteneſſe di provvedere que' mezzi, che neceſſarj ſono per mantenere incorrotta la fede, per diſcacciare i Lupi dall' ovile di Criſto, e per iſradicar la zizania dal frumento del campo Evangelico. Eſſendo che adunque i Generali Concilj ſieno ſtati convocati principalmente per queſti effetti, come può dirſi ſenza enorme aſſurdità, che non a i Sacerdoti, ma a i laici Imperadori, i quali Paſtori non erano, a i quali

(a) Vid. Baron. ad ann. 587. num. 8. & ſeqq.

(b) Vid. Labbè tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 633.

(c) Vid. S. Gregor. Mag. lib. 4. indict. 13. epiſt. 36. juxta veter. ordin.

(d) *Extant ipſæ litteræ omni memoria digniſſimæ, quæ ut Chriſtiano orbi innoteſcerent, exemplar ipſarum S. Gregorius Papa ſucceſſor ipſius Pelagii miſit ad Eulogium Epiſcopum Alexandrinum.* Baron. loc. cit.

quali non spettava interpetrare le cose divine, ma semplicemente rispettare ossequiosamente la Religione, ed ubbidire in questa parte a' Sacerdoti, come scrisse Onorio Imperadore ad Arcadio Augusto suo fratello l'anno CCCCIV. [a], appartenesse convocare i Concilj Generali? In oltre essendo necessario al diritto di convocare i Concilj Generali una potestà generale sopra tutta la Chiesa, o sopra tutto il Mondo Cristiano, la quale sia stabile, e durevole fino alla fine de' secoli, e non avendo mai avuta gl' Imperadori Cristiani una general potestà sopra tutto il Mondo Cristiano eccedente di gran lunga i confini del Romano Imperio, e della giurisdizione stessa, che aveano sopra di questo, e non essendo questa potestà per alcuna divina legge durevole, e stabile circa lo stendimento de' suoi confini, anzi essendosi veduta diminuire, e ridotta quasi al niente; qual provvedimento averebbe dato Cristo alla sua Chiesa, se avesse lasciato all' autorità d'una potestà di assai minore estensione ne' suoi diritti de' confini della sua Chiesa, e così soggetta alle vicende, e alla diminuzione, il provvedere di un mezzo sì necessario alla universal conservazione della vera fede, quando sopra tutta la sua Chiesa avea costituito un Capo visibile d' una stabile invariabile potestà non soggetta a limitazione nel suo stendimento, e dilatabile ovunque la Chiesa si dilatasse? Adunque se per la convocazione del General Concilio era necessaria una potestà generale, stabile, e durevole sopra tutta la Chiesa, e dentro, e fuori del Romano Imperio; non all' Imperador certamente, ma al Romano Pontefice dovea appartenere. Ma posto ancora, che tutta la Chiesa Cattolica compresa fosse dentro i confini del Romano Imperio, se per questa ragione fosse appartenuto agl' Imperadori il convocare i Concilj Generali, distratto poi l' Imperio in tanti Regni, e in tanti Principati, chi non vede, che per l' istessa ragione apparterrebbe a i Regi il convocare i Sinodi delle Chiese situate ne' loro Regni, e così di mano in mano agli altri Principi di minor potenza convocare i Concilj de' Vescovi compresi ne' loro Stati, e fino ad un piccolo Duca d' una Città chiamare il Sinodo de' Preti, che son dentro del suo distretto? E quando ciò si ammettesse, come per necessità doverebbe ammettersi attesa la fallace ragione del lor discorso, chi non vede rovesciata tutta la più antica venerabile disciplina della Chiesa, e l' ordine prescritto da' Canoni Niceni, ed altri più antichi, i quali rispettivamente a i Patriarchi l' autorità di convocare i Concilj

(a) *Ad illos* (Episcopos) *rerum divinarum interpretatio, ad nos religionis spectat obsequium*. Epist. Honorii Imperat. ad Arcadium.

cilj Patriarcali, a i Primati i Concilj Nazionali, a i Metropolitani i Provinciali, ed a' semplici Vescovi i Parrocchiali, o Diocesani di convocare hanno stabilita? ciò, che neppure i Luterani, e i Calvinisti hanno osato negare. Ma oltre l'esser quest' opinione del de Marca piena di assurdità, essa viene ancor contraddetta dalla dottrina del medesimo Autore: conciossiache confessando egli, e tenendo per cosa verissima, che senza l'autorità del Romano Pontefice non è lecita la celebrazione de' Generali Concilj, nè lo stabilimento de' Canoni universali [a], come può sostenere, che appartenga ad un'altra autorità, e questa laicale, senza cui è certo, che possono celebrarsi i Concilj Generali massimamente per le materie di fede, il diritto di convocarli? Se la celebrazion de' Concilj Generali, e le materie, che in quelli si trattano appartenenti a' dommi, son cose puramente Ecclesiastiche, le quali non posson trattarsi senza l'autorità di quello, che ha la somma potestà nella Chiesa, come potrà esser laicale il diritto di convocar gli stessi Concilj? E siccome sarebbe cosa seco stessa pugnante nella mondana politìa, che senza l'autorità del Principe non potesse celebrarsi il Senato, nè farsi decreto, che avesse vigore nel Regno, ed appartenesse poi ad altri l'autorità di convocarlo; così è cosa contraddicente a se stessa, che appartenga all'autorità laicale degl'Imperadori il convocare i Concilj, e che questi nulladimeno celebrar non si possano senza autorità del Pontefice Romano. Poco adunque, attesi tanti inconvenienti, può giovare a Giannone l'aver mallevadori della sua opinione col de Marca alcuni altri Autori di là da' monti di condannata memoria, seguaci in questa parte dell' empia dottrina del Molineo, quando si dimostri una tale opinione non pur falsa, ed assurda, ma pugnante ancora colle massime di quegli stessi Autori della comunion Romana, i quali la sostengono.

(a) *Verissimum est, non posse Concilia celebrari absque sententia Episcopi Romani ... Canones generales condi non posse absque ejus sententia &c.* Marca de Concord. lib. 6. cap. 28. num. 14. & 15. & alibi.

§. IX.

Se i primi quattro Generali Concilj fossero convocati da' Principi senza consenso, e senza autorità del Romano Pontefice.

SOMMARIO.

I. *Qual autorità usassero gli antichi Imperadori nel convocare i Concilj Generali. Non furono convocati senza consenso, e senza autorità della Sedia Apostolica. Concilio Niceno convocato per autorità, e per consiglio de' Sacerdoti, specialmente di San Silvestro.*

II. *Concilio Costantinopolitano adunato col consenso di San Damaso. Eresia di Nestorio condannata da San Celestino prima del Concilio Efesino. Cirillo Alessandrino istituito Legato da San Celestino nella causa di Nestorio. Concilio di Efeso convocato da Teodosio ad istanza di San Cirillo con volontà, e con precedente consiglio di San Celestino.*

III. *Opinione del Garnerio, che il Concilio Efesino convocato fosse da Teodosio senza precedente consenso di San Celestino, e fondamenti di essa. Abbaglj di questo Scrittore: suo argomento confutato.*

IV. *Sentenza di Celestino nella causa di Nestorio non rimessa da lui al giudizio del Sinodo, ma fatta pubblicare nel Sinodo acciocche da tutti fosse generalmente eseguita. Padri del Concilio Efesino sieguono la forma nel giudizio di Nestorio prescritta dalla Sedia Apostolica.*

V. *Sentimento avvanzato di Pier de Marca, che i Principi possan sospender le sentenze de' Sinodi Generali, e ricever da quelle appellazione. Si dimostra falso nel caso, di cui si tratta, e si convince d' erroneo colla dottrina dello stesso Autore.*

VI. *Passo di Evagrio spiegato. Istanza fatta da San Cirillo all' Imperadore per la convocazion del Sinodo primache tale istanza facesse Nestorio. Teodosio sollecitato da i Cattolici alla convocazion del Sinodo assai prima che da Nestorio fosse per questo interpellato.*

VII. *Teodosio il giovane Principe facile nell' impacciarsi oltre il dovere nelle materie di Chiesa. Sostiene pertinacemente l' empio giudizio del Conciliabolo Efesino in favor di Eutichete, e contro San Flaviano.*

VIII. *Con-*

VIII. *Concilio di Calcedonia per quali motivi congregato. Atti del Conciliabolo di Efeso proscritti da San Lione Magno in qual tempo. Sinodo di Calcedonia convocato da Marciano Augusto per consiglio, e per autorità del medesimo San Lione Magno.*

IX. *Antichi Imperadori nel convocare per loro editti i Sinodi Generali usavano una autorità presidiaria, come protettori della Chiesa servendo all' autorità de' Sacerdoti.*

I. MA il nostro Giurisconsulto si fa forte cogli esempli de' primi quattro Concilj Generali convocati dagl' Imperadori Cristiani per mezzo di loro lettere circolari, per le quali ne fu intimata a' Vescovi la celebrazione. Chi non sa, che il Niceno fu convocato dal pio Costantino Magno, il Costantinopolitano da Teodosio il maggiore, l' Efesino dal giovane Teodosio, il Calcedonense dal religioso Marciano Augusto; e che i Padri di questi Sinodi confessarono di essere stati convocati per autorità di que' Principi? Tutto questo è vero, rispondiam noi; ma niente di questo conchiude a favor di Giannone: imperocche que' religiosissimi Imperadori nel convocare i riferiti Concilj usarono una autorità sussidiaria alla Chiesa, servirono all' autorità di essa, impiegarono la potestà temporale in ajuto della potestà spirituale: in una parola, convocarono i Concilj non per proprio diritto, ma per consiglio, e per sentenza de' Sacerdoti, e specialmente del Romano Pontefice: ciò, che noi evidentemente dimostreremo di ciascheduno de' primi quattro Generali Sinodi. Del Concilio Niceno attesta Ruffino, che fu convocato da Costantino *per sentenza de' Sacerdoti* [a]: ciò, che dee intendersi principalmente di San Silvestro Romano Pontefice, di Osio Vescovo di Cordova spedito dallo stesso Silvestro in Oriente per comporre le differenze intorno al giorno della celebrazion della Pasqua, e le turbe mosse da Ario in Egitto, come si raccoglie da Socrate, e da Sozomeno [b], e di Alessandro Vescovo Alessandrino, dal quale essere stato sollecitato con lettere Costantino per queste medesime differenze attesta Sant' Epifanio (c). Quindi l' Autore della vita di San Silvestro appresso il Bibliotecario attesta, essere stato congregato il Niceno Concilio col *consenso* di questo

 Pon-

(a) *Tum ille* [Constantinus] *ex Sacerdotum sententia apud Urbem Nicaam Episcopale Concilium convocat*. Ruffinus lib. 1. hist. Eccles. cap. 1.

(b) Socrates lib. 1. cap. 7. Sozomenus lib. 1. cap. 16.

(c) Epiphanius hæresi 68.

Pontefice (*a*): la qual cosa confermasi ancora dalla presidenza, che ebbe in quel Sinodo Osio di Cordova come Legato della Sedia Apostolica insieme con Vitone, e Vincenzo Preti della Romana Chiesa, come da' monumenti certissimi, e dal testimonio oculare di Eusebio di Cesarea scrive Gelasio di Cizico Autore del quinto secolo nella Storia del Concilio Niceno, dicendo: *L' istesso Osio delle Spagne da pertutto celebrato, il quale teneva il luogo di Silvestro Vescovo della massima Roma, in un con Vitone, e Vincenzo Preti Romani, con molti altri intervenne in quel Consesso* [*b*]. Quest' istesso si raccoglie ancora dall'ordine tenuto da' Vescovi in quel Sinodo nel sottoscriversi giusta la dignità della lor Cattedra; il qual ordine dagli atti vien riferito da Socrate in questa guisa. *Osio Vescovo di Cordova delle Spagne così credo, com' è scritto di sopra. Vitone, e Vincenzo Preti di Roma. Alessandro Vescovo di Egitto. Eustazio Vescovo della grande Antiochia. Macario Vescovo di Gerusalemme &c.* [*c*]. Ma non vi era alcuna ragione, per cui Osio semplice Vescovo in un co' due Preti si sottoscrivessero prima dell' Alessandrino, dell' Antiocheno, e del Gerosolimitano, se non perche insieme con que' due sosteneva le veci del Vescovo Romano, il cui primato sopra tutta la Chiesa fu riconosciuto in quel Sinodo, ed a nome di esso al medesimo Sinodo presiedeva. Nè per altra ragione da Sant' Atanasio fu chiamato Osio Padre de' Vescovi, e de' Concilj (*d*), se non perche ne' Concilj, che celebrati furono in tempo di San Silvestro, egli sostenne le veci del Romano Pontefice, ed in suo luogo vi presiedè. Quindi è cosa di maraviglia, che il Coustant esponendo l' epistola sinodica di San Damaso del Concilio Romano celebrato secondo lui l' anno CCCLXXII., dove quel Pontefice parla in genere de' Legati mandati da San Silvestro al Concilio Niceno (*e*), faccia solamente menzione di Vitone, e di Vincenzo, tralasciando

(*a*) *Hujus temporibus factum est Concilium cum ejus consensu in Nicaa Bisbinia, & congregati sunt* CCCXVIII. *Episcopi*. Anastasius in Silvestro.

[*b*] Ἀυτός τε Σπάνων ὁ πάνυ βοώμενος ὁ Ὅσιος ἐπέχων ἢ Ῥώμης Ἐπισκόπου Σιλβέστρου σὺν πρεσβυτέροις Ῥώμης Βίτωνι ἢ Βικεντίῳ ἢ τοῖς πολλοῖς ἅμα συνεδρεύων. Gelasius Cyzicen. histor. Concil. Nicæn. lib. 2. cap. 7.

(*c*) Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούβης Ἱσπανίας ὅυτως πιστεύω ὡς προγέγραπται; Ῥώμης Βίτων ἢ Βικέντιος πρεσβύτεροι: Ἀιγύπτου Ἀλέξανδρος: Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης Ἐυστάθιος. Ἱεροσολύμων Μακάριος &c. Socrates lib. 1. hist. Eccles. cap. 13.

(*d*) Athanas. epist. ad Solit.

(*e*) *Nam cùm dudum hæreticorum vires, ut nunc iterum capit obrepere, ac præcipuè Arianorum blasphemia pullulare cæpisset, majores nostri* CCCXVIII. *Episcopi, atque ex urbe sanctissimi Episcopi urbis Romæ directi apud Nicaam confecto Concilio, hunc murum adversus arma diabolica statuerunt*. Epist. Synodic. S. Damasi apud Holsten. Collect. Rom. 6. part. pag. 255.

ſciando Oſio Principe di quell'Apoſtolica legazione (*a*). Or tutte queſte coſe manifeſtamente dimoſtrano, che non ſenza precedente conſiglio, e conſenſo di San Silveſtro fu il Concilio Niceno da Coſtantino il Grande convocato. La qual coſa fu tenuta per certa dalla Chieſa Greca, e conteſtata da i Padri del ſeſto Concilio Generale, e III. Coſtantinopolitano, celebrato ſotto il Pontefice Agatone, e Coſtantino Pogonato Auguſto l'anno di Criſto DCLXXX., allorche affermarono, il Concilio Niceno eſſere ſtato congregato da Coſtantino Magno, e da San Silveſtro, così dicendo nelle acclamazioni: *Inſorgeva Ario diviſore, e ſpartitore della Trinità, e immantenente Coſtantino ſempre Auguſto, e Silveſtro il celebre congregavano in Nicea il grande, e lo ſpettabil Sinodo* [*b*].

II. Parlando del Sinodo di Coſtantinopoli, in cui fu condannata l'ereſia di Macedonio, potrebbe dirſi, che non tanto fu queſto dal Magno Teodoſio convocato, quanto intimato dalle lettere di San Damaſo traſmeſſe a i Veſcovi Orientali dall'iſteſſo Imperadore, ſiccome atteſtano i Padri di quel Concilio nella lettera ſinodica ſcritta a San Damaſo, dicendo: *Imperocchè noi eravamo concorſi in Coſtantinopoli ſecondo le lettere della riverenza voſtra mandate l'anno paſſato dopo il Concilio di Aquileja al piiſſimo Imperador Teodoſio, preparati a queſta ſola gita ſino in Coſtantinopoli* [*c*]. Quindi nel ſeſto Sinodo Generale meritamente diſſero i Padri, che Teodoſio Imperadore, e Damaſo *diamante della fede*, ὁ ἀδάμας τῆς πίστεως, reſiſterono a Macedonio [*d*]. Ma di queſto Sinodo avremo occaſione di favellar più a lungo nell'XI. paragrafo di queſto capo. In quanto al primo Sinodo Efeſino ſiccome è manifeſto, che all'empietà di Neſtorio, per cagione di cui fu congregato, ferono argine l'induſtria di San Cirillo Veſcovo di Aleſſandria, e l'autorità di San Celeſtino Romano Pontefice, come atteſta l'eſatto continuator della Cronaca di San Girolamo, Scrittore

(*a*) Couſtant epiſt. RR. PP. col. 479.

(*b*) Ἄρειος διαιρέτης καὶ κατατομεὺς τῆς Τριάδος ἐγήγερται, καὶ παραυτίκα Κωνσταντῖνος ὁ ἀεὶ σεβαστὸς, καὶ Σίλβεστρος ὁ ἀοίδιμος τὴν ἐν Νικαίᾳ μεγάλην τε, καὶ περίβλεπτον συνέλεγον σύνοδον. Concil. CP. III. apud Labbè tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1085.

(*c*) Συνδεδραμήκειμεν γὰρ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐκ τῶν πέρυσι γραμμάτων τῶν παρὰ τῆς ὑμετέρας τιμιότητος μετὰ τὴν ἐν Ἀκυληΐᾳ σύνοδον πρὸς τὸν θεοφιλέστατον βασιλέα Θεοδόσιον ἐπισταλέντων, πρὸς μόνην ταύτην τὴν ἀποδημίαν τὴν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως παρεσκευασμένοι. Epiſt. Synod. Conc. CP. apud Theodoret. lib. 5. hiſt. Eccleſ. cap. 9.

(*d*) Concil. Conſtantin. III. apud Labbè loc. cit.

re del quinto secolo, e creduto Prospero Aquitano (a); così è certo ancora, che per sentenza di San Celestino, e per opera di San Cirillo fu quel Sinodo dall' Imperador Teodosio il giovane convocato: imperocche essendo stata da San Celestino l' anno ccccxxx. condannata nel Sinodo Romano l' eresia di Nestorio (b), e prefisso a costui il termine di dieci giorni dopo l' intimazione fattagli, per ritrattare il suo errore, scorso il qual tempo, non ravvedendosi, lo sottoponeva alla scomunica, ed alla deposizione, come apparisce dalle lettere dell' istesso Pontefice a Giovanni Vescovo di Antiochia recitate nel Concilio di Efeso (c), ed avendo anche il Pontefice commesse le sue veci a San Cirillo, costituendolo suo Legato in questa causa acciocche facesse intimare, ed eseguire la sua sentenza, come apparisce dalla lettera dell' istesso Celestino a Cirillo letta similmente nel Concilio Efesino (d); San Cirillo per soddisfare più esattamente al suo ufficio, prima d' intimare a Nestorio il decreto del Pontefice scrisse più lettere a Giovanni Vescovo d' Antiochia, a Giovenale Vescovo di Gerusalemme, e ad Acacio Vescovo di Beroa riferite similmente nel Concilio di Efeso (e), nelle quali ragguagliandoli degli errori di Nestorio significava loro il mandato della Sedia Apostolica, e la commissione, che egli avea di eseguirlo: nè di ciò pago, per procedere più maturamente in una causa di tanto affare, congregò un Sinodo in Alessandria [f], e spedì quattro Vescovi in Costantinopoli ad ammonir Nestorio di presenza, e ad intimargli la sentenza di Celestino, acciocche del suo errore si ravvedesse [g]. Anzi l' istesso Giovanni Antiocheno, il quale poi nel Concilio parve inchinato a favorirlo, ammonendolo gli fece conoscere, che il termine di dieci giorni prefissogli da San Celestino per la sua ritrattazione benche potesse parer breve, la cosa nulladimeno era di tal natura, che bastava un solo giorno, anzi poche ore per esser deliberata [h]. Ma dispregiando costui tutte le ammonizioni, imperversando nelle sue bestemmie, trattando con ogni sorta di crudeltà i Monaci, e i Cherici, che si opponevano al suo consiglio, affiggendoli

(a) *Felice & Tauro Coss. Nestorius Constantinopolitanus Episcopus novum Ecclesiis molitur errorem &c. Huic impietati Cyrilli Alexandrini Episcopi industria, & Papae Caelestini repugnat auctoritas.* Prosper in Chron. tom. 8. Biblioth. VV. PP. edit. Lugd. ann. 1677. pag. 196. col. 1.

(b) Vid. Baron. ad annum 430. num. 11.

(c) Concil. Ephesin. par. 1. cap. xx.

[d] Concil. Ephesin. par. 1. cap. xv.

(e) Concil. Ephesin. par. 1. cap. xxi. xxii. & xxiv.

[f] Vid. Concil. Ephesin. par. 1. cap. xxvi. & xxvii.

(g) Concil. Ephesin. par. ii. Act. 1. ante medium.

(h) Epist. Joann. Antiochen. ad Nestor. in Concil. Ephesin. 1. par. cap. xxv. n. 3.

ſi colle carceri, e co' tormenti (*a*), fidato tal volta nel favor della Corte, nella quale avea Candidiano Conte ſuo gran protettore, e molti altri, che ſi avea guadagnati parte con doni, parte colle arti della ſua ipocriſia [*b*]; perciò San Cirillo come Legato della Sede Apoſtolica ſtimò neceſſario per la pace della Chieſa, che da un Sinodo Generale ſi daſſe eſecuzione alla ſentenza di San Celeſtino, ed iſtantemente pregò l' Imperador Teodoſio acciocche impiegaſſe la ſua autorità nel convocarlo, come narra Evagrio, dicendo: *Poſciache* (Neſtorio) *non ſi accbetò nè alle lettere di Cirillo, nè a quelle di Celeſtino Veſcovo dell' antica Roma, e niente temendo vomitò il proprio veleno contro tutta la Chieſa, meritamente* (Cirillo) *chieſe, che per cenno di Teodoſio il giovane, che imperava in Oriente, ſi congregaſſe il primo Sinodo in Efeſo* (*c*). Ad iſtanza adunque di San Cirillo Legato della Sedia Apoſtolica nella cauſa di Neſtorio fu dall' Imperador Teodoſio il minore per l' iſteſſa cauſa convocato il primo Sinodo Efeſino, nel quale l' iſteſſo Cirillo preſiedè tenendo il luogo di San Celeſtino, come dagli atti del medeſimo Sinodo ſi manifeſta (*d*), e viene atteſtato dal citato Evagrio (*e*). Anzi l' iſteſſo Celeſtino nella lettera ſpedita al Sinodo chiaramente dimoſtrò, eſſere ſtato quello congregato di ſua volontà, e di ſuo piacere, avendo ad eſſo ſpediti Projetto, e Arcadio Veſcovi con Filippo Prete, acciocche intervenifſero agli atti, ed eſeguiſſero i decreti da lui ſtabiliti sì contro l' ereſia, come contro la perſona di Neſtorio, non dubitando punto, che alle coſe da lui decretate doveſſero i Padri preſentare il loro conſentimento, come quelle, che per la ſicurezza della Chieſa univerſale erano ſtate determinate (*f*). Ma della volontà, e del conſenſo del Pontefice San Celeſtino alla convocazione fatta da Teodoſio del Sinodo di Efeſo fanno ancora argomento gli atti di S. Petronio citati dal Cardinal Baronio, reſtituiti da

(*a*) Concil. Epheſin. par. 1. cap. xxx.

(*b*) Vid. Garnerium in præfat. primæ partis Common. Marii Mercatoris.

(*c*) Ἐπειδὴ ... οὐδὲ τοῖς Κυρίλλου, οὐδὲ τοῖς Κελεστίνῳ τῷ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Ἐπισκόπῳ γραφεῖσιν ἐπείθετο, τὸν δὲ ἴδιον ἄμετον κατὰ πάσης ἐξέχεε τῆς ἐκκλησίας, μηδὲν εὐλαβούμενος, εἰκότως ἐδεῖτο νεύμασι τοῦ νέου Θεοδοσίου τὰ σκῆπτρα τῆς ἑῴας διέποντος, τὴν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην σύνοδον ἀλισθῆναι. Evagrius lib. 1. hiſt. Eccleſ. cap. 3.

[*d*] Concil. Epheſin. par. 2. Act. 1. & Act. 2. in principio.

(*e*) Evagrius loc. cit. cap. 4.

(*f*) *Direximus pro noſtra ſollicitudine ſanctos fratres, & conſacerdotes noſtros unanimes nobis, & probatiſſimos viros Arcadium & Proiectum Epiſcopos, & Philippum Presbyterum noſtrum, qui iis quæ aguntur interſint, & quæ a nobis anteſtatuta ſunt exequantur: quibus præſtandum a veſtra ſanctitate non dubitamus aſſenſum, quando id, quod agitur, videatur pro univerſalis Eccleſiæ ſecuritate decretum.* Epiſt. Cæleſtini ad Synod. Epheſin. par. 2. Act. 2.

da Carlo Sigonio; da' quali si ha, che Petronio uomo illustre, il qual poi fu creato Vescovo di Bologna, fu mandato da Teodosio a Celestino per trattar con lui della celebrazion del Concilio [a]. E benche Giovanni Garnerio seguito da Antonio Pagi abbia stimato per alcune sue conghietture vacillar la fede di questi atti [b]; contuttociò il Cardinal Noris uomo di esattissimo discernimento non ha nessuna difficoltà di affermare sulla fede di questi atti medesimi come cosa escludente ogni dubbio, che Teodosio per comporre i tumulti suscitati in Oriente trattò col Pontefice San Celestino per mezzo di Petronio uomo chiarissimo di convocare l' anno seguente il General Concilio, e che consenziente il Pontefice l' intimò [c].

III. Opponendosi per altro a quest' opinione il Garnerio, per meglio stabilirla convien rispondere agli argomenti, che ci propone per dimostrare, che il Concilio Efesino fu convocato non pur senza precedente consenso, ma ancora senza saputa del Pontefice San Celestino, e che solamente fu Teodosio mosso a convocarlo dalle istanze di Nestorio: la qual opinione per l' istessa ragione viene anche sostenuta dal Pagi (d). Per quello adunque, che riguarda S. Celestino, dice egli primieramente, che il Concilio fu intimato da Teodosio primache a Nestorio presentati fossero da i quattro Vescovi spediti da Cirillo Alessandrino i decreti di San Celestino, e le lettere del medesimo Cirillo, o la sinodica del Concilio Alessandrino: imperciocche l' editto convocatorio del Sinodo da celebrarsi, o cominciarsi il giorno della Pentecoste dell' anno seguente CCCCXXXI., la qual solennità cadeva nel 6. di Giugno, fu spedito alli 19. di Novembre del CCCCXXX. (e), e le lettere di San Celestino con quelle di Cirillo furono presentate a Nestorio, come egli vuole, alli 7. di Dicembre dello stesso anno, ricavando ciò da Mario Mercatore, il quale parlando di un sermone di Nestorio dice, che

[a] *Apud Cælestinum Romanum Pontificem egit de convocando Ephesi in annum sequentem universali Concilio. Factum id quidem Cælestini Romani Pontificis auctoritate, requirente Theodosio per virum illustrem Petronium postea creatum Bononiensis Ecclesiæ Episcopum, ejus vitæ Acta testantur.* Baron. ad annum 430. num. 61. in fine.

(b) Vid. Garnerium in Commonit. Marii Mercatoris par. 2. Differt. 2. de Synodis habitis in causa Nestorii, pag. 344. Pag. in Crit. ad annum 430. num. 25.

(c) *Theodosius quo exortos in Oriente tumultus componeret, per Petronium virum clarissimum cum Cælestino Pontifice egit de Synodo œcumenica cogenda, quo annuente, Synodum ad Festum Pentecostes anno 431. Ephesum indixit.* Noris. hist. Pelagiana lib. 2. cap. 9.

[d] Vid. Garnerium in 2. par. oper. Marii Mercatoris in præfat. pag. 19. in Differt. contra Marcum, pag. 82. & seq. Differt. 2. de Synod. habitis in causa Nestorii, pag. 344. & pag. 351. Pagium in Critic. Baron. ad annum 430. num. 13. & 14. & ad ann. 431. num. 15.

(e) Concil. Ephesin. par. I. cap. XXXII.

che questo da lui recitato (secondo che il Garnerio interpetra) il sesto giorno dappoiche avea ricevute alli sette di Dicembre le lettere di denunciazione scritte da San Celestino, e da San Cirillo [a]. Ma senza dire, che il Garnerio ha malamente guasto il testo del Mercatore ponendo il settimo dì per lo sesto di Dicembre, VII. *Idus* per VIII. *Idus*, quando ne' due unici esemplari, che si trovano del Mercatore, cioè il Vaticano, e il *Bellovacense*, esaminati, e riveduti dal Baluzio [b], si legge VIII. *Idus*, e il medesimo attesta del Codice Vaticano il Cardinal Noris (c); è malamente interpetrato, prendendo il dì settimo di Dicembre pe 'l giorno, in cui da Nestorio fu recitato quel sermone: imperocche il vero senso di quelle parole non può essere altro che questo, cioè, che quel sermone fosse recitato da Nestorio alli 6. di Dicembre, VIII. *Idus*, e sei giorni dappoiche gli erano state rappresentate le lettere denunciatorie di Celestino, e di Cirillo, cosicche ei ricevesse queste lettere alli 30. di Novembre: il qual senso si raccoglie dalla lezione, che riferisce il Cardinal Noris del Codice Vaticano [d], come ancora osserva l' istesso Pagi. Senza dir, replico, tutto questo; ammettendosi, che da Teodosio fosse stato intimato il Concilio primache a Nestorio fossero notificati i decreti di Celestino, non perciò ne seguirebbe, che senza saputa, e senza consentimento di questo l'Imperadore lo convocasse: imperocche avendo già il Pontefice fin dal principio del mese di Agosto nel Sinodo Romano condannati gli errori di Nestorio, e prescritto a costui il termine di dieci giorni per ritrattarsi dopo l' intimazione de' suoi decreti [e], ed avendo nel medesimo tempo scritto non solo a San Cirillo Alessandrino costituendolo suo Vicario per l' esecuzione della sua sentenza in tutto l' Oriente, ma ancora a tutti gli altri Vescovi de' principali seggi, cioè, a Giovanni Antiocheno, a Giovenale Gerosolimitano, a Rufo Tessaloni cense, a Flavio Filippense, come costa dagli atti del Concilio Efesino, ne' quali sono riferite

(a) *Sermo in Ecclesia habitus, in qua litteras Cælestini Romani Episcopi, & Cyrilli alexandrini denunciationis accepit VII. Idus Decembr., consulatu Theodosii XIII. & Valentiniani III. Augg. post sextum diem, quàm easdem litteras sumpsit*. Apud Garnerium loc. cit. pag. 84.

(b) Baluzius in nov. Collect. Concil. pag. 422.

[c] Norif. hist. Pelag. lib. 2. cap. 7.

(d) *Nam in Codice Palatino Vaticano num. 234. pag. 22. recitatur Sermo quidam Nestorii cum epigraphe:* „ Item ejusdem Nestorii sermo in Ecclesia habitus „ postquam litteras Cælestini Romani Episcopi, & Cyrilli Alexandrini accepit, „ VIII. Idus Decembris, Conss. Theodosio XIII. & Valentiniano III. Augg. post „ sextam diem, quàm easdem litteras sumpserit &c. apud Norif. loc. cit.

(e) Vid. Baron. ad annum 430. num. 12,

ferite queste lettere tutte colla data de i 10. di Agosto (*a*), manifestando loro la sentenza da lui pronunciata contro Nestorio, acciocche tutti si unissero a difender la causa comune della fede, è da credersi, che egli allora fosse consapevole della volontà di Teodosio di convocare il Concilio Generale, e che a questa convocazione avesse già prestato il suo consiglio: imperocche è cosa certa, che quando nelle cause di fede doveano adunarsi i Generali Concilj soleano prima i Romani Pontefici prevenire ne' Sinodi Romani la definizione degli stessi Concilj, condannando gli errori, che da quelli doveano condannarsi, e prescrivendo la forma della retta credenza, che da quelli dovea seguirsi. Così S. Damaso nel Concilio Romano v. tenuto l'anno CCCLXXVIII., o, come vedremo, l'anno CCCLXXII., condannando i Macedoniani, e tutte le Sette antitrinitarie nate in Oriente dall' Arianesimo nell' Imperio di Valente, e stabilendo la fede della consustanzial Trinità, come chiaramente dimostra l' antico greco Autore del libello sinodico (*b*), prevenne la definizione dello stesso Concilio Costantinopolitano contro le medesime Sette. Ma che Celestino lungo tempo primache da Teodosio fosse intimato il Sinodo di Efeso avesse in mente, ed in espettazione la convocazione del Concilio Generale ne fa argomento l' istessa lettera scritta a Nestorio sotto li dieci di Agosto, e trasmessa a San Cirillo per Possidonio Diacono, acciocche da quello fosse fatta presentare al medesimo Nestorio: imperocche in questa lettera notificando a costui la sentenza della Sedia Apostolica contro gli errori di lui, e il giudizio dalla medesima fatto contro di esso, che se nel termine di dieci giorni dopo l' intimazione non condannava la sua perfida novità, lo dichiarava privo della *comunione della Chiesa Cattolica universale*, soggiunge, che egli avea trasmessa la forma di questo giudizio a Cirillo Alessandrino, cui avea commesso le sue veci, acciocche facesse noto il suo decreto *o a lui, o a tutti i Vescovi* (*c*). Dalle quali parole certamente si raccoglie,

(*a*) Concil. Ephesin. par. 1. cap. xx. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Venet., & apud Baluzium in nov. Collect. Concil. col. 438. edit. Paris. 1707.

(*b*) *Quo tempore beatus etiam Damasus sacram Romæ convocavit Synodum adversus Arianos, Pneumatomachos, & alios plurimos hæreticos: expositamque definitionem divinorum capitum, Thessalonicam ad Paulinum misit*, QUÆ EX DIVINA DISPENSATIONE *ubique maxima perfecit, &* TRINITATEM ὁμούσιον (consubstantialem) *adorandam esse omnibus persuasit*. Ex libello synodico apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1061.

[*c*] *Quam formam ad te nostri judicii per memoratum filium meum Possidonium Diaconum cum omnibus chartis ad sanctum consacerdotem meum memoratæ Alexandrinæ urbis Antistitem, qui ad nos super hoc ipsum plenius retulit, destinavi, ut agat vice nostra quatenus statutum nostrum vel* TIBI, *vel* UNIVERSIS FRATRIBUS INNOTESCAT. Epist. Cælest. ad Nestorium in Concil. Ephesin. par. 1. cap. 18.

coglie, che San Celestino fece suo Vicario in questa causa Cirillo, acciocche intimasse a Nestorio i decreti della Sedia Apostolica, o non volendo quello ubbidire gli notificasse a tutti i Vescovi raunati nel Sinodo. Quindi con ottima ragione avverte il Baluzio, che per due cagioni il Pontefice delegò le sue veci a San Cirillo. Primieramente acciocche ponesse in esecuzione la sua sentenza contro Nestorio, ed indi acciocche se alcuna cosa occorresse da trattarsi in Oriente per istabilire la retta fede vi assistesse come Legato della Sedia Apostolica, e per conseguenza tenesse il luogo, e l' autorità del Romano Pontefice nel Concilio, che era per celebrarsi (a). Avendo adunque San Cirillo nel Concilio Efesino tenuto il luogo, e l'autorità della Sedia Apostolica con pieno riconoscimento di tutti i Padri, come evidentemente apparisce dalla prima, e seconda Azione dello stesso Concilio, e non essendo stata data a lui special delegazione per questa presidenza nel Sinodo in luogo del Romano Pontefice fuor di quella, che gli fu da S. Celestino commessa nella lettera a lui spedita alli dieci di Agosto dopo il Concilio Romano; chiara cosa è, che sin d' allora avea in mente, o in considerazione il Concilio, che per suo consiglio, e consenso era per intimarsi dall' Imperadore, benche allora non sapesse in qual tempo dall' Imperador sarebbe stato convocato. Onde al più si può dire, che non fosse allora noto al Pontefice il tempo, in cui da quel Principe era per intimarsi. La qual cosa ancora apparisce dal vedersi, che i nuovi Legati Arcadio, e Projetto Vescovi, e Filippo Prete spediti dal medesimo San Celestino al Concilio giunsero quando quello era già cominciato (b), e che quando furono mandati dal Pontefice ei non sapeva se fossero per giugnere in tempo, come apparisce dal *Commonitorio*, o dall' istruzione ad essi Legati data, come appresso dimostreremo.

IV. Molto minor sussistenza ha l' altro argomento del Garnerio; cioè, che se il Concilio di Efeso fosse stato da Teodosio convocato coll' autorità, o col consenso di San Celestino, averebbe questi mostrate due contrarie volontà: volendo dall' un canto, che fosse eseguita la sua sentenza contro Nestorio, e rimettendo nulladimeno dall' altro la dilui causa al giudizio del Sinodo Generale. Il vero però è, che

[a] *Duabus de causis vices suas Cyrillo delegavit Cælestinus: primò ut sententiam a se latam contra Nestorium mandaret executioni, deinde ut si qua in Oriente gerenda essent pro stabilienda recta fide, in id incumberet. Cyrillus etiam tanquam delegatus a Sede Apostolica, adeoque Concilio, quod congregandum erat in proximo, locum & auctoritatem Cælestini teneret*. Stephanus Baluzius in notis ad epist. Cælestin. ad clerum Constantinopol. in nova Collect. Concil. col. 435. & seqq. edit. Paris. 1707.

(b) Concil. Ephesin. 2. par. Act. 11.

San Celestino non rimise mai la causa di Nestorio al giudizio del Concilio Generale da congregarsi in Oriente, dappoiche egli la giudicò nel Concilio Romano; ma sua mente fu, che dal Concilio fossero i suoi decreti eseguiti, acciocche fossero universalmente, e solennemente abbracciati da tutta la Chiesa, e si rendesse inescusabile la pertinacia di quell' eretico. Di questa volontà del Pontefice fa amplissima fede l' istruzione, che ei diede a' suoi Legati quando al Concilio già convocato gli spedì, pubblicata da Stefano Baluzio da i Codici Colbertino, e Vaticano. In questa istruzione ordinò loro, che se l' intendessero con San Celestino suo Legato, *e custodissero l' autorità della Sedia Apostolica*: che dove da i Padri fosse messa in discussione, o in disputa la causa di Nestorio, essi dovessero giudicar delle loro sentenze, e non sottoporsi ad alcuna disputa: che se trovassero il Concilio già terminato, e tornati i Padri alle loro Chiese, dovessero eglino informarsi come fossero terminate le cose: che se le avessero trovate risolute secondo l' antica fede, dovessero portarsi da San Cirillo in Costantinopoli, e presentar le sue lettere all' Imperadore; ma se altramente fosse accaduto, ed avessero trovate le cose in discordia, dovessero dalle cose stesse conghietturare qual risoluzione dovessero prendere col consiglio di San Cirillo [a]. Questa medesima ferma volontà del Pontefice, che nel Concilio non si discutessero, ma si eseguissero i suoi decreti, apparisce ancora dalla lettera, che ei scrisse al Sinodo, da noi sopra allegata, dove chiaramente dice aver mandati gli anzidetti Legati, acciocche fossero esecutori nel Sinodo della sentenza da se pronunciata nella causa di Nestorio. Ma che lo stesso Concilio non altro facesse, che eseguire il giudizio di S. Celestino nella causa di Nestorio, seguendo la forma dalla santa Sede prescritta, si rende chiaro primieramente dalla sentenza pronunciata contro la colui perfidia primache giungessero i nuovi Legati

(a) *Cùm Deo nostro, sicut credimus & speramus, auctore ad destinata vestra caritas veneris loca, ad fratrem & coepiscopum nostrum Cyrillum consilium vestrum omne convertite, & quicquid in ejus videritis arbitrio facietis. Et* AUCTORITATEM SEDIS APOSTOLICÆ CUSTODIRI DEBERE MANDAMUS. *Siquidem & instructiones, quæ vobis traditæ sunt, hoc loquuntur ut interesse conventui debeatis, ad disceptationem si fuerit ventum,* VOS DE EORUM SENTENTIIS JUDICARE DEBEATIS, NON SUBIRE CERTAMEN. *Quod si transactam Synodum, & redisse omnes Episcopos videritis, requirendum est qualiter fuerint res finitæ. Si pro antiqua fide Catholica res gestæ sunt, & sanctum fratrem meum Cyrillum Constantinopolim didiceritis profectum, ire vobis illò necesse est, ut epistolas nostras Principi porrigatis. Quod si aliter actum est, & in dissensione res sunt, ex ipsis rebus conjicere poteritis quid cum consilio supradicti nostri fratris agere debeatis. Data* VIII. *iduum Majarum, Basso, & Antiocho Consulibus*. Commonitorium Papæ Cælestini Episcopis & Presbyteris euntibus ad Orientem, apud Baluzium in nova Collect. Concil. col. 381. edit. cit.

gati del medesimo San Celestino: imperocche i Padri prima di fulminarla: *Costretti* (dicono) *da i sagri Canoni, e dalla lettera del santissimo Padre nostro, e comministro Celestino Vescovo della Romana Chiesa, lagrimando in abbondanza siamo venuti necessariamente contro di lui* (Nestorio) *a questa lugubre sentenza* (a). Secondariamente si rende manifesto dalle acclamazioni fatte da tutto il Sinodo alle lettere di S. Celestino lette prima in latino, e poi in greco, nelle quali ei dichiarava di aver mandati i Legati acciocche intervenissero al Sinodo, e mandassero ad effetto i decreti da lui fatti contro Nestorio: dopo la lettura delle quali *tutti i reverendissimi Vescovi ad una voce esclamarono: Questo è il giusto giudizio. A Celestino nuovo Paolo ... A Celestino custode della fede .... tutto il santo Sinodo rende grazie* [b]. In terzo luogo si fa chiaro dalla dichiarazione fatta nel medesimo Sinodo da Fermo Vescovo di Cesarea in Cappadocia, Metropolitano, ed Esarca della Diocesi di Ponto, in questi termini: *L'Apostolico, e santo Trono del santissimo Vescovo Celestino per sue lettere mandate a i religiosissimi Vescovi, cioè, Cirillo di Alessandria, e Giovenale di Gerusalemme &c. .... prescrisse anche prima in questo negozio la sentenza, e la regola .... la quale seguendo .... posciache Nestorio da noi chiamato non ubbidì, eseguimmo questa forma pronunciando contro di lui un Apostolico canonico giudizio* (c). Dal che si rende cosa evidente, che il Concilio nella condanna degli errori, e della persona di Nestorio seguì la forma prescritta dalla Sedia Apostolica. Finalmente qual fosse allora il sentimento de' Padri intorno alla sentenza della Sedia Apostolica contro Nestorio, cioè, se ella dovesse eseguirsi dal Sinodo, oppur rimettersi al giudizio di esso, si rende manifesto dalla richiesta fatta da San Cirillo al Pontefice S. Celestino dopo la convocazione del Sinodo, domandandogli, come ci attesta la risposta dell' istesso Pontefice, se il Con-

(a) Ἀναγκαίως κατεπειχθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων καὶ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ συλλειτουργοῦ Κελεστίνου τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας δακρύσαντες πολλάκις, ἐπὶ τὴν σκυθρωπὴν κατ' αὐτοῦ ἐχωρήσαμεν ἀπόφασιν. Concil. Ephes. Act. II. apud Labbè tom. 3. Concil. col. 1077. edit. Ven.

(b) Πάντες οἱ εὐλαβέστατοι Ἐπίσκοποι ἅμα ἐνεβόησαν. Αὕτη δικαία κρίσις. νέῳ Παύλῳ Κελεστίνῳ ... Κελεστίνῳ τῷ φύλακι τῆς πίστεως.... Κελεστίνῳ εὐχαριστεῖ πᾶσα ἡ σύνοδος. Concil. Ephes. Act. II. apud Labbè loc. cit. col. 1148.

(c) Καὶ πρότερον ψῆφον ἐπέσχε καὶ τύπον τῷ πράγματι ὁ ἀποστολικὸς καὶ ἅγιος θρόνος τοῦ ἁγιωτάτου Ἐπισκόπου Κελεστίνου διὰ γραμμάτων τῶν πρὸς τοὺς θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, φημὶ δὴ Κύριλλον τὸν τῆς Ἀλεξανδρείας, καὶ Ἰουβενάλιον τὸν Ἱεροσολύμων κ. λ. ... ᾧ ἀκολουθήσαντες καὶ ἡμεῖς..... ἐπειδὴ προσκαλεσαμένων ἡμῶν, Νεστόριον, οὐχ ὑπήκουσε, τὸν τύπον ἐξεβιβάσαμεν, κανονικὴν, καὶ ἀποστολικὴν αὐτῷ κατανοήσαντες κρίσιν. Concil. Ephes. loc. cit.

Concilio dovesse ricever Nestorio quando avesse condannati i suoi errori, oppure essendo scorso il termine dal Pontefice prescrittogli per la sua ritrattazione durasse tuttavia la sentenza, non ostante il suo ravvedimento (a). Da questa domanda due cose s' inferiscono: l' una, che fu sentimento di San Cirillo, e degli altri Padri Orientali, che non ostante, che dopo la sentenza del Romano Pontefice contro Nestorio fosse stato intimato il Concilio per la causa di colui, contuttociò la stessa sentenza tuttavia durava nel suo vigore: l' altra, che essendo scorso il termine prefisso a Nestorio nell' istessa sentenza per la ritrattazione de' suoi errori, stimarono i Padri Orientali, che non dovesse dal Sinodo accettarsi il ravvedimento, e l' abjura di colui senza consultar la Sedia Apostolica. Nè già fu solo Cirillo a consultar San Celestino sopra questo dubbio: imperocchè egli lo consultò a nome comune de' Vescovi Orientali, come attesta nella sopracitata lettera l' istesso Pontefice, dicendo: *Sopra questa comune consultazione consultiamo il comune Signore*, cioè, Dio Signor nostro (b). Da tutti questi passi rendesi manifesto, che siccome San Celestino approvò la convocazione del Concilio fatta da Teodosio dopo la di lui sentenza, acciocchè questa fosse comunemente eseguita, e si rendesse inescusabile la perfidia di Nestorio; così per la medesima ragione consigliò Teodosio a convocarlo, acciocchè tutta la Chiesa seguisse i suoi decreti contro gli errori di colui, ed anche contro la di lui persona, quando egli la perfida da se predicata dottrina non condannasse; e che perciò il Pontefice ebbe sempre una stessa volontà.

V. Rimane in oltre da questo discorso confutato l' avvanzato sentimento di Pier de Marca, il quale pieno delle idee di Corte, ed attaccato alle massime di alcuni eretici Giurisconsulti s' immaginò, che Nestorio veggendosi condannato da i due Sinodi Romano, ed Alessandrino, se non si ravvedesse nel termine di dieci giorni, si appellasse all' Imperadore, ed ottenesse da lui rescritto, per cui o rimanesse sospesa la sentenza dell' uno, e dell' altro Sinodo finchè dal Concilio universale fosse istituito il giudizio, o rimanesse del tutto cassata, colla restituzione *in integrum* dell' appellante: soggiungendo, che alcuna volta i Principi intimato il Sinodo per dirimer le controversie, sospesero l' esecuzione della sentenza proferita nel giudizio Ecclesiastico; nè ciò fecero

(a) *Etenim quaris, utrum sancta Synodus recipere debeat hominem a se prædicata damnantem: an, quia induciarum tempus emensum est, sententia dudum lata perduret.* Epist. 2. Cælestini ad Cyrillum par. 2. Concil. Ephesin. Act. 1.

[b] *Super hac utique communi consultatione communem dominum consulamus &c.* Epist. cit.

fecero a torto. Egli non reca però altro esempio, che questo di Teodosio, dicendo, che i Padri del Concilio di Efeso inserirono negli atti questo decreto di sospensione come certa regola di giudicio (*a*). Ma io non sò che cosa nè più falsa, nè più ingiuriosa all' autorità della Chiesa possa dirsi di questa. Sò bene, che il pensamento di questo Scrittore fu confutato da Giovanni Garnerio, e da Antonio Pagi ambi Scrittori Francesi (*b*), dimostrandola il primo contraria al fatto, ed il secondo agli atti dell' istesso Concilio: imperocche osserva il Garnerio, che da Teodosio fu intimato il Sinodo molti giorni primache a Nestorio fosse intimata la sentenza di San Celestino, o, come malamente dice il de Marca, i decreti del Sinodo Romano, ed Alessandrino, come abbiamo di sopra osservato, e che perciò non avea luogo di appellarsi da una sentenza, che non gli era stata ancora canonicamente denunciata: anzi l' istesso Nestorio scrivendo a San Celestino dappoiche era stato il Sinodo da Teodosio intimato, mostra non solo, come dice il Garnerio, che non gli erano stati denunciati i decreti di lui, ma che gl' Imperadori aveano intimato il Sinodo universale per altre materie Ecclesiastiche fuor di quelle, che appartenevano alla sua causa, le quali ei non pensava, che dovessero ammetter difficile discussione, consistendo in parole, sotto le quali per altro quel perfido cercava nascondere il suo veleno (*c*). Ma più fortemente il Pagi dimostra dagli atti del Sinodo istesso, esser falsa l'immaginazione del de Marca: imperocche e dall'istruzione data da San Celestino a i suoi Legati, e dalla lettera scritta dal medesimo al Concilio Efesino, e dal Concilio Romano degli Occidentali congregato da San Celestino nell' anno CCCCXXXI. tosto che ricevette le convocatorie dell' Imperadore, nel qual Concilio fu predicata, e confermata la retta fede contro Nestorio già definita nell' altro Concilio Romano del CCCCXXX., in cui fu pronunciata la sentenza contro lo stesso Nestorio, e finalmente dalle dichiarazioni di Arcadio, e Projetto Vescovi, e di Filippo Prete Legati di San Celestino, fatte pubblicamente nel Concilio di Efeso con approvazione de' Padri, di essere intervenuti a quella sagra Adunanza non per mettere in discussione,

ma per

(*a*) Petrus de Marca de Concord. lib. 4. cap. 4. num. 1.

(*b*) Vid. Garnerium in 2. par. Commonit. Marii Mercatoris, Dissert. de sent. Petri de Marca. Pagium in Crit. ad ann. 431. num. 2. & seqq.

(*c*) *Placuit verò piissimis Imperatoribus, Domino adjuvante, etiam Synodum inexcusabiliter totius orbis terrarum indicere propter inquisitionem aliarum rerum Ecclesiasticarum. Nam dubitationem verborum non aestimo habituram inquisitionem difficilem.* Epist. Nestorii ad Caelest. in Commonit. Marii Mercator. apud Garnerium 2. par. pag. 80.

ma per eseguir la sentenza della Sedia Apostolica contro Nestorio, evidentemente dimostra, che qnesta sentenza non fu nè sospesa, nè cassata dall'Imperadore per la convocazione del Sinodo, ma ebbe sempre il suo vigore, e che il Concilio altro non fece, che seguir la forma prescritta dalla Sedia Apostolica. Ma poco importerebbe, che l'opinion del de Marca fosse contraddetta dal fatto; importa molto, che ella sia contraria alla ragione, ed al sentimento universale di tutto il Mondo Cattolico. I decreti di Celestino riguardavano il domma, e la persona di Nestorio: il domma come eretico fu dal Pontefice conciliarmente condannato: la persona fu costretta dentro certo termine a ritrattare i suoi errori sotto pene dagli eretici meritate di scomunica, e di deposizione. Come ha egli adunque potuto aver coraggio di affermare, che da i giudizj di fede pronunciati dalla Chiesa, e dalle sentenze de' Romani Pontefici conciliarmente pronunciate in materia di domma possano i Laici Principi ricevere appellazione, sospendere, e cassare queste sentenze, e convocar perciò i Concilj Generali per rimetterle a nuova discussione? Non è questo un fare i Principi laici maestri della Chiesa? Non ha egli insegnato in più luoghi, che nelle controversie di fede nessuna autorità, nessun giudizio possono avere i Principi laici [a]? che le cause de' Sacerdoti in materia di fede debbono solamente da i Sacerdoti giudicarsi, recando sopra di ciò molti esempj, e molte autorità de' Padri, e particolarmente il rimprovero di S. Ambrogio a Valentiniano II., *Quando udisti clementissimo Imperadore nelle cause di fede avere i laici giudicato de' Vescovi*? e quelle altre, *Chi è che neghi, che nelle cause di fede sogliono i Vescovi giudicar degl' Imperadori Cristiani, non gl' Imperadori de' Vescovi* (b)? che trattandosi della censura de' Cherici in quanto son Cherici, e delinquenti in materia Ecclesiastica, appartiene unicamente alla Chiesa il giudicarla, e che niente in tal giudizio può usurparsi l' Imperadore, recando molte dottrine de' Padri, e particolarmente quelle parole di Sant' Atanasio: *Sia questo giudizio della Chiesa, niente ha con quello comune l'Imperadore* [c]? Ma il ricever le appellazioni de' Vescovi da' Sacerdoti condannati per cagion di eresia, il sospendere, o il cassare sù questa materia le sentenze Sacerdotali, e restituire *in integrum* i sentenziati, non è un farsi vero Giudice in queste cause da tutta l' antichità riserbate al giudizio de' Sacerdoti? Il convocare il Concilio per commettere ad esso di propria autorità la discussione di queste cause, non è un fare il Concilio

(a) Petrus de Marca de Concord. lib. 2. cap. 4. num. 1. & 2.

(b) Idem lib. 2. cap. 4. per totum.

(c) Idem lib. 2. cap. 7. per totum.

Concilio un mero delegato del Principe ? Or come egli accorda questo suo pensiero coll'altre sue dottrine , quando secondo queste , ove l' Imperador Teodosio avesse così fatto , come egli pensa , averebbe sagrilegamente operato ? Io lascio altri sentimenti di questo Scrittore in somigliante proposito , e specialmente dove egli difendendo gli attentati di Giovanni Antiocheno , e del suo scismatico Conciliabolo contro S. Cirillo , ardisce tacciare il Santo Concilio di Efeso di avere in due capi ecceduti i confini prescritti allo stesso Concilio dalle lettere portate a i Padri da Candidiano Palatino , nè considero , che il Concilio venga da questa taccia difeso dal Garnerio contro del de Marca : ma solamente rifletto quanto egli arditamente pensi , che appartenga all' Imperadore il prescrivere a i Generali Concilj la forma , e la regola di procedere . Ma il vero però è , che i Padri a tutto altro attesero , fuorche ad osservar queste regole ; e la forma , che si proposero di osservare , fu quella , che era stata prescritta dalla santa Sede Apostolica .

VI. In quanto all' altro punto riguardante la richiesta fatta da Nestorio a Teodosio per la convocazione del Sinodo Generale , questa domanda non esclude nè le richieste fatte da altri , particolarmente da San Cirillo , nè il consiglio di San Celestino . Avendo però noi sopra recato il testimonio di Evagrio per dimostrare , che Teodosio si mosse ad intimare il Sinodo per le istanze di S. Cirillo , vogliamo ingenuamente confessare , essere ambiguo il testo di quello Scrittore ; e che quelle parole εἰκότως ἰδίως possono riferirsi così a Cirillo , come a Nestorio , e possono interpetrarsi , *o similmente domandò* , *o meritamente domandò* : e siccome nel primo senso si debbono riferire a Nestorio , così nel secondo non si possono riferire se non a Cirillo . Ma nulladimeno considerato tutto il contesto , e l'ordine della narrazione , abbiamo creduto dover seguire l' interpetrazion del Valesio , il quale tra quelle due parole pone il nome di Cirillo mancante nel testo (a) : e tanto più volentieri ci siamo indotti a seguir questa interpetrazion del Valesio , quanto che narra l' istessa cosa Niceforo , afferendo che avendo Nestorio commosso l' Imperadore contra San Cirillo , egli

[a] *Quæ cùm Cyrillus Alexandrinorum Episcopus , vir celeberrimi nominis , per litteras suas reprehendisset , iisdemque respondisset Nestorius , ac neque iis , quæ a Cyrillo , neque his , quæ a Cælestino senioris Romanæ Ecclesiæ Episcopo scripta erant , acquiesceret , sed nihil veritus adversus universam Ecclesiam proprium virus evomeret ; meritò Cyrillus petiit a Theodosio , qui tunc Orientis Imperium administrabat , ut ejus mandato prima Synodus Ephesi congregaretur .* Evagrius lib. 1. cap. 3. ex interpret. Valesii .

ſcriſſe all' Imperadore, e alle ſorelle di eſſo, eſponendo loro la vera fede, e la perfidia di Neſtorio, e facendo iſtanza a Teodoſio di convocare il Concilio Generale per render più aperta, e manifeſta la colui empia dottrina (*a*). E benche il Garnerio riprenda Evagrio, quaſi egli aveſſe ſcritto, che fu a Teodoſio domandato il Concilio dappoiche Neſtorio non ſi acchetò nè alla ſinodica di S. Cirillo, nè alle lettere di S. Celeſtino; contuttociò quello Scrittore queſto non dice, ma ſolamente aſſeriſce, che fu all' Imperadore richieſto il Concilio dappoiche Neſtorio non ſi acchetò nè alle ammonizioni di S. Cirillo, nè alle coſe ſcritte da S. Celeſtino. Ora è coſa manifeſta, che lungo tempo prima che a Neſtorio da i quattro Veſcovi mandati da Egitto foſſero canonicamente denunciate le lettere di San Celeſtino, avea San Cirillo ſcritte due lettere ammonitorie a Neſtorio riferite da Mario Mercatore; la prima delle quali ſecondo il Garnerio fu ſcritta o nell' eſtate, o nell' autunno del CCCCXXIX. (*b*), l' altra verſo la fin di Gennajo del CCCCXXX. (*c*), cioè, quaſi dieci meſi prima che da Teodoſio foſſe il Concilio intimato. Similmente è certo, che quantunque non foſſero ſtate a Neſtorio denunciate in forma canonica le lettere di Celeſtino, ſe non alcuni giorni dopo l' intimazione del Sinodo; contuttociò egli n' era ſtato già prima avviſato da Giovanni Antiocheno, come coſta dalla lettera da queſto ſcrittagli, e riferita negli atti del Concilio Efeſino [*d*], nella qual lettera ragguagliandolo del decreto del Pontefice Romano lo eſortava a ritrattare i ſuoi errori; e l' iſteſſo Garnerio confeſſa, che prima che da Teodoſio foſſero ſpedite le lettere citatorie del Concilio erano ſtati da Giovanni Antiocheno traſmeſſi gli eſemplari de' decreti della Sedia Apoſtolica, e delle lettere ſcritte da Celeſtino a Cirillo per l' eſecuzione de' medeſimi decreti (*e*); ed eſſendo ancor certo, che Neſtorio rimaſe nella ſua pertinacia dopo queſte ammonizioni di San Cirillo, e di San Celeſtino, niente dicono, che non ſia vero, Evagrio, e Niceforo ſcrivendo, che fu domandata a Teodoſio la convocazion del Concilio dappoiche Neſtorio non ſi acchetò nè alle lettere di San Cirillo, nè a quelle di San Celeſtino, e dappoiche San Cirillo ſcriſſe in eſpoſizione della

(*a*) *Accepto namque ſpiritu divus Cyrillus adipſum Imperatorem, & ejus ſorores libellos doctè compoſitos miſit, quibus ſimul celſtam rectæ fidei profeſſionem, & perverſam Neſtorii opinionem oſtendit: tum autem ut Synodus univerſalis cogeretur petiit, ut Neſtorii res in apertum proferrentur.* Nicephorus Callixtus hiſt. Eccleſ. lib. 14. cap. 30. in fin. ex interpret. Joannis Langii.

(*b*) Garner. in 2. par. Mercat. pag. 41.

(*c*) Idem loc. cit. & pag. 45.

(*d*) Concil. Epheſin. par. 1. cap. 25.

(*e*) Garnerius in præfat. 2. par. ſuper Commonit. Marii Mercator. pag. 19.

ne della vera fede contro Nestorio quel celebre libro alle Regine, cioè, ad Eudossia Augusta consorte di Teodosio, ed a Pulcheria Augusta sorella di esso Imperadore; il qual libro consente il Garnerio essere stato mandato da San Cirillo alle Regine assai prima che fosse il Sinodo intimato (a). Ma dicono ancora il vero asserendo, che Cirillo fu quello, che fece istanza a Teodosio per la convocazione del General Concilio, acciocche per esso si rendesse manifesta l' empietà di Nestorio. Anzi il medesimo Garnerio non volendo questa stessa cosa confessa: imperocche dopo avere scritto, che Teodosio per impulso di Nestorio si mosse all' intimazione del Sinodo, soggiunge, che Cirillo istesso lo desiderava, e che forse per Basilio Diacono, e per altri Monaci suoi aderenti ne avea fatte porgere istantissime suppliche all' Imperadore (b). Ma noi abbiamo giusto motivo di credere, che le richieste di San Cirillo per la convocazion del Sinodo prevenissero quelle di Nestorio: conciossiache veggendo costui, che S. Cirillo, e i più zelanti Cattolici faceano istanza per la convocazione del General Concilio, acciocche universalmente fosse detestata la sua dottrina, come era uomo astuto, ed ipocrita, per mostrare di non diffidar della sua causa s' indusse anch' egli a farne richiesta all' Imperadore. Del rimanente sapendo egli, che tutto l' Occidente col Pontefice Romano era commosso contro i suoi errori, e che tutto l' Oriente co' Vescovi de' primi Seggi li riprovavano, e che nulla poteva aspettar dal Concilio fuorche la sua condannagione, non sarebbe stato così sciocco nel domandarlo, se non si fosse trovato in istato di fare, come usa dirsi, della necessità virtù, dimostrando coraggio nel domandar quello, che più temeva, e facendosi gloria di averlo richiesto, per far credere a' suoi protettori, che molti avea nella Corte, che ei non temeva. Che se per opera di San Cirillo Basilio Diacono, e Archimandrita, cogli altri Monaci di Costantinopoli si mossero a presentare all' Imperadore quella caldissima supplica, in cui dopo avere esposte le acerbe violenze, che usava contro di loro Nestorio perche ricusavano aderire alle sue empietà, chiedevano, che convocasse in Costantinopoli il Sinodo Generale: *Ordinerà la vostra potenza, che quanto prima si congreghi qui il santo universal Concilio, acciocche esso congregato unisca il Signore la santissima Chiesa, riduca in uno il Popolo, e faccia restituire i Sacerdoti nella* pre-

[a] Garnerius citat. præfat. pag. XVI. & XVII.

(b) *Ex eo etiam tempore illud ipsum optabat ipsemet Cyrillus, imò fortè per Basilium, aliosque sibi addictissimos Monachos supplicatione oblata efflagitandum curavit.* Garnerius in 2. par. Mercator. Dissert. de sentent. Petri de Marca, pag. 82. col. 2.

predicazione della vera fede prima che l'empia dottrina più amplamente si dilati [a]; e con libera semplicità appellavano l'Imperadore al divin giudizio, se le loro suppliche non ascoltava [b]; certa cosa è, che questa supplica, come osserva il Pagi (c), fu fatta da i riferiti Monaci nel fine dell'anno ccccxxix. quasi un anno prima che da Teodosio fosse intimato il Concilio Efesino. Dalla qual cosa si può inferire, che nell'Agosto del ccccxxx., quando da Celestino nel Concilio Romano fu decretato contro Nestorio, non erano ignoti al Pontefice i consigli, che si agitavano da i Cattolici in Oriente per la convocazion del Sinodo Generale, e che nel commettere le sue veci a San Cirillo ebbe anche mira di costituirlo suo Legato nel Sinodo, che fosse per celebrarsi, in qualunque tempo convocato fosse, come in fatti senz' altra delegazione in vigor di questa tenne San Cirillo il luogo dell'istesso Celestino in tutte le Azioni del Concilio Efesino, come apparisce dagli atti (d); ancorche si trovassero presenti altri Legati della Sedia Apostolica spediti nuovamente da San Celestino, i quali precedendo a tutti gli altri Padri, prima di essi si trova nominato Cirillo con quest' aggiunta: *Cirillo Alessandrino tenente il luogo del santissimo Arcivescovo della Chiesa Romana Celestino* [e]. Da questo stesso ancora si deduce esser cosa assai probabile, che Teodosio sollecitato da i Cattolici alla convocazion del Sinodo contro Nestorio, consultasse sopra questo affare per mezzo di Petronio uomo illustre S. Celestino, e che da questo fosse consigliato a convocarlo, come dicono gli atti della vita di San Petronio.

VII. Ma quando si ammettesse, che Teodosio senza participazion della santa Sede, senza precedente richiesta de' Sacerdoti Cattolici, a sola persuasion di Nestorio [il che per altro neghiamo] avesse convocato quel Sinodo, non dovrebbe in tal supposizione farsi molto caso di questo intraprendimento, sapendosi che questo Principe, lasciandosi troppo portare da i consigli de' suoi domestici, e de' suoi palatini, fu assai facile ad attribuirsi maggior autorità sopra le cose di Chiesa, di quella, che a lui convenir potesse. Della qual cosa fanno

(a) Καὶ κελεύσει τῷ ὑμετέρου κράτους τὴν ἁγίαν, ἢ οἰκουμενικὴν σύνοδον παραγενέσθαι ἐνταῦθα ἤδη, ἵνα τῆς συνόδου παραγενομένης τὴν ἁγιωτάτην ἐκκλησίαν ὁ Θεὸς ἑνώσῃ ἢ τὸν λαὸν συνάξῃ, ἢ τοὺς ἱερέας ἀπολαβεῖν ἐν τῷ τῆς ἀληθινῆς πίστεως κηρύγματι ποιήσῃ πρὸ τοῦ εἰς πλάτος τὴν ἄδικον διδασκαλίαν ἐλθεῖν. Supplicatio Basilii Diaconi &c. par. 1. Concil. Ephes. cap. xxx.

(b) Ibid.

(c) Pagius in Crit. ad ann. 429. num. 24.

(d) Concil. Ephesin. par. 2. Act. 1. II. IV. & VI.

(e) Κύριλλος Ἀλεξανδρείας διέποντος τὸν τόπον τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς Ῥωμαίων Ἐκκλησίας Κελεστίνου. Concil. Ephes. loc. cit.

no argomento, e lo sdegno, che ei, mosso dalle arti di Candidiano Conte gran protettor di Nestorio, concepì contro S. Cirillo, e contro Mennone Vescovo di Efeso, e contro i Padri Efesini, pe'l quale poco mancò, che que' due lumi della fede non rimanessero spenti insieme colla fede ortodossa, e l'impegno, che ei prese nel sostenere lo scellerato micidial Conciliabolo Efesino II., in cui per la perfidia di Dioscoro indegno successore di San Cirillo nella Cattedra Alessandrina rimase oppresso San Flaviano Vescovo di Costantinopoli, e trionfò l'eresia di Eutichete; lasciandosi quel Principe trasportare in quest'impegno dalle arti di Crisafio eunuco suo favorito, e capital nemico di San Flaviano, al qual non giovò l'essersi dal perverso giudizio di quell' empio Conciliabolo appellato alla Sedia Apostolica, perche fosse almeno rispettata la sua persona. Nella qual cosa sono specialmente degne di considerazione le lettere scritte a Teodosio da Valentiniano Augusto, da Galla Placidia madre, e da Licinia Eudossia figlia dell' istesso Teodosio Principesse Auguste. Le quali lettere siccome ne istruiscono dell' impegno ingiusto di questo Principe nel sostener le sentenze del Concilio Efesino II., così ne rendono ampla testimonianza della potestà de' Romani Pontefici di ricever le appellazioni de' primi Vescovi dalle sentenze de' Concilj, di giudicar della fede, e de' Sacerdoti in vigore del Principato Apostolico a lui conceduto sopra tutta la Chiesa (a). Ma niente ottennero da Teodosio le ammonizioni, e le preghiere di tanti Principi, imperversando egli nell' impegno

[a]. *Rogatus sum scribere vestra mansuetudini de fide, quæ cùm sit conservatrix omnium fidelium animarum, dicitur perturbata: quam nos a nostris majoribus traditam debemus cum omni competenti devotione defendere, & dignitatem propriæ venerationis beato Apostolo Petro intemeratam & in nostris temporibus conservare: quatenus beatissimus Romanæ Civitatis Episcopus,* CUI PRINCIPATUM SACERDOTII SUPER OMNES ANTIQUITAS CONTULIT, LOCUM HABEAT AC FACULTATEM DE FIDE AC SACERDOTIBUS JUDICARE. Epist. Valentiniani III. ad Theodos. p. part. Concilii Chalced. cap. 20.

Hac itaque gratia, tua mansuetudo tantis turbis resistens, veritatem fidei Catholicæ religionis immaculatam servari præcipiat: UT SECUNDUM FORMAM ET DEFINITIONEM APOSTOLICÆ SEDIS, QUAM ET NOS TANQUAM PRÆCELLENTEM SIMILITER VENERAMUR, *in statu Sacerdotii illæso manente per omnia Flaviano, ad Concilium Apostolicæ Sedis judicium transmittatur;* IN QUA PRIMUS ILLE, QUI CÆLESTES CLAVES DIGNUS FUIT ACCIPERE, PRINCIPATUM EPISCOPATUS ORDINAVIT. Epist. Gallæ Placidiæ ad Theodos. ibid. cap. 21.

Igitur tua clementia secundùm Catholicam fidem, quod semper nobiscum fecit, & nunc similiter conspirare dignetur: ut quidquid illo tumultuoso, miserrimoque Concilio constitutum est, omni virtute removeatur; ut omnibus integris permanentibus, ad Apostolicæ Sedis judicium, in qua primus Apostolorum beatus Petrus, qui etiam claves regni cælestis suscipiens, Sacerdotii principatum tenuit, Episcoporum causa mittatur. Epist. Gallæ Placidiæ Augustæ ad Pulcheriam Augustam ibid. cap. 23.

pegno di sostenere l' empie dichiarazioni di quel Concilio predatorio.

VIII. Tutto questo abbiam voluto dire perche conduce all' intelligenza di quello, che siam per dire intorno al Concilio Calcedonense, il qual siccome fu congregato per ristabilire in Oriente la retta fede sovvertita dal Concilio Efesino II., restituir la pace di quelle Chiese, e calmare le turbolenze eccitate da Eutichete, e da Dioscoro protetti dalla Corte, e da Teodosio, così alla convocazione di esso intervenne specialmente l' autorità della Sedia Apostolica, come dimostreremo. Essendo stato il micidial Concilio Efesino, che per tumulto, e per violenza fu tenuto da Dioscoro nell'Agosto dell' anno CCCCXLIX., riprovato da San Lione Magno nel Sinodo celebrato in Roma l' Ottobre dell' istesso anno, dopo aver udite le inique soverchierie usate contro San Flaviano, ed altri Vescovi Cattolici iniquamente deposti, e le istanze di questi, che dall' ingiusto giudizio di quel Sinodo si appellarono alla santa Sede, contristato dall' acerba notizia di questi fatti il Santo Pontefice scrisse dolentissime lettere all' Imperador Teodosio, rappresentandogli vivamente la ferita fatta alla retta fede, e l' enormi ingiustizie praticate con San Flaviano, ed altri Vescovi Cattolici da Dioscoro, ed esortandolo per rimediare a tanti mali a convocare un Concilio Generale in Italia [a]. Poco dopo essendo venuto a Roma Valentiniano Augusto con Galla Placidia sua madre, e Licinia Eudossia sua consorte figliuola di Teodosio, e informati da San Lione delle turbolenze eccitate in Oriente dal Concilio Efesino scrissero all' istesso Teodosio quelle lettere, che abbiamo allegate, esortandolo a lasciare al giudizio della Sedia Apostolica la causa della fede, e de' Sacerdoti lacerata, e calpestata in quel Concilio. Abbiamo detto, che gli atti di esso Concilio furono rivocati da San Lione nel Concilio Romano tenuto l' Ottobre di quest' anno CCCCXLIX. seguendo il parere del Cardinal Baronio, che che il Quesnello, ed il Pagi si dicano; posciache ci sembra dimostrato da più cose. Primieramente dalle dette lettere di San Lione scritte a Teodosio, a Pulcheria Augusta, ed al Clero, e al Popolo Costantinopolitano sopra gli eccessi del Sinodo predatorio di Efeso in data delli 15. di Ottobre del CCCCXLIX, come apparisce dal Consolato di Asterio, e Protogene, con cui son notate [b]. Secondariamente perche queste lettere son sinodali, portando nella fronte anche il nome del Sinodo in questi termini:

(a) Epist. S. Leonis I. ad Theodos. Aug. p. par. Concil. Chalced. cap. 14. & 15.

(b) Concil. Chalced. par. 1. cap. 15. 16. & 17.

mini : *Lione Vescovo , e il santo Sinodo congregato in Roma* [a]. In terzo luogo perche essendo cosa certa, che San Lione ebbe contezza delle cose accadute nel micidial Sinodo Efesino fino dal principio del Mese di Ottobre, come costa dalle sue lettere a Teodosio, e Pulcheria Augusti spedite sotto li 15. del mese predetto, ed avendo dimostrato il Cardinal Baronio, che era costume di que' tempi raunarsi ogn' anno in Roma il Concilio d' Italia per li 29. di Settembre (b), come consentono ancora il Quesnello, ed il Pagi; cosa naturale fu, che trovandosi i Padri raunati nel Sinodo allorche giunsero a San Lione le notizie della Tragedia accaduta in Efeso per l' empietà di Dioscoro, fossero in questo medesimo Sinodo rivocati, e cassati dal Pontefice gli atti di quel Concilio latrocinale. Nè faceva bisogno, che egli aspettasse fino al mese di Febbrajo dell' anno seguente CCCCL. a raunare il Concilio per rivocarli, come vuole il Pagi, oppure al mese di Giugno dello stesso anno, come pensa il Quesnello (c), fondando l' uno, e l' altro la loro opinione sulle lettere scritte da Valentiniano Augusto a Teodosio, dalle quali si raccoglie, che quel Principe venne in Roma colle Principesse Auguste madre, e consorte il giorno precedente ad una festa di San Pietro Apostolo, trovando San Lione co' Vescovi di diverse Provincie con lui congregati (d). Ma nel mese di Ottobre non cadeva alcuna festa di S. Pietro Apostolo; onde non può intendersi, che Valentiniano parli di altra festa, se non di quella della Cattedra Antiochena, che cadeva alli 22. di Febbrajo del CCCCL., come pensa il Pagi, o di quella del Natale de' Santi Apostoli alli 29. di Giugno, come si persuade il Quesnello. Perciò vuole il primo, che il Concilio Romano, in cui furono riprovati gli atti Efesini, fosse celebrato il Febbrajo del CCCCL., e il secondo, che congregato fosse nel Giugno dell' istesso anno. E poiche il Cardinal Baronio ottimamente osservò, che le parole di Valentiniano possono intendersi della solennità della dedicazion della Basilica di San Pietro, che si celebra li XVIII. di Novembre, stimano inverisimile, che i Vescovi, i quali secondo la consuetudine soleano intervenire a Roma ogn'anno al Concilio li 29. di Settembre, prolungassero il Sinodo per lo spazio di cinquanta giorni: tanto più, che

(a) Ibid. cap. 16. & 17.

[b] Vid. Baron. ad ann. 449. num. 150.

[c] Vid. Pag. in Crit. Baron. ad ann. 449. a num. 15. usque ad 19.

(d) *Cum advenissem in urbem Romam ad divinitatem placandam, sequenti die ad Basilicam Apostoli Petri processi, & illic post venerabilem noctem diei Apostoli, & a Romano Episcopo, & ab aliis cum eo ex diversis Provinciis congregatis, rogatus sum scribere*. Epist. Valentinian. ad Theodos. in Concil. Chalcedon. par. 1. cap. 20.

che dalle lettere di San Lione sotto li 15. di Ottobre apparisce, che il Sinodo da quel giorno era terminato. Ma è cosa molto più improbabile, che nel corto spazio di quattro mesi tenesse in Roma il Pontefice due Concilj d' Italia, l' uno ordinario nel mese di Ottobre dell' anno CCCCXLIX., l' altro straordinario nel Febbrajo del CCCCL.; tanto più, che nel Sinodo tenuto nell' Ottobre avea già il Pontefice la notizia delle cose accadute in Efeso, e poteva allora sinodalmente riprovarle, senza alcuna necessità di aspettare altro tempo per la convocazion del nuovo Concilio. Improbabilissima poi è l' opinione del Quesnello intorno alla venuta di Valentiniano, e delle Auguste Principesse in Roma nella fine del mese di Giugno del CCCCL.: conciossiache Galla Placidia nelle lettere scritte a Teodosio dopo la sua venuta in Roma parlò di San Flaviano come allora vivente [a], quando poco dopo il Conciliabolo di Efeso terminato nell' Agosto del CCCCXLIX. ingiustamente deposto, mandato in esilio, e crudelmente ucciso era passato alla gloria: la qual cosa non si sarebbe potuta ignorare da quella Principessa nel mese di Giugno del CCCCL., cioè, nove mesi dopo la morte di quel Santo Vescovo. Nè è punto cosa inverisimile, che i Vescovi venuti per celebrare il Concilio nel mese di Ottobre si trattenessero fino alli 18. del futuro Novembre per aspettare in Roma l' Imperadore colle Principesse Auguste: anzi è cosa naturalissima, che l' aspettassero per unire le loro preghiere con quelle del Pontefice San Lione, acciocche questi Principi s' impiegassero a disimpegnar Teodosio dalla difesa di Dioscoro, e di quel suo proditorio Concilio. Tanto più, che trattandosi della venuta d' un Imperadore, e di due Principesse Auguste, doveano molto prima apparecchiarsi, ed assettarsi le cose pe 'l loro ricevimento, e non potea essere ignoto a' Padri il giorno della lor venuta: per la qual cosa ancorche i Padri bisogno della loro interposizione non avessero avuto, inofficiosi nulladimeno sarebbono stati non aspettandogli per atto almeno di riverenza; nè San Lione officiosissimo verso i Principi averebbe permesso, che terminato il Concilio si partissero tosto da Roma. Or da tutte queste cose chiaramente comprendesi, non avere alcuna apparenza di vero l'opinion di Quesnello, e del Pagi, i quali per sola vaghezza di dir cose nuove si son voluti discostare dalla sentenza fondatissima del Baronio. Tornando al nostro principal discorso, comecche non si sappia, che cosa rispondesse a San Lione Teodosio; si può nulladimeno comprendere dalle risposte, che ei diede a Valentiniano, ed alle due Auguste Prin-

(a) *In statu Sacerdotii illaeso manente per omnia Flaviano*. Epist. Gallae Placidiae ad Theodos. supra cit.

Principesse; le quali risposte riferite negli atti del Concilio di Calcedonia [a] ci istruiscono, che quel Principe perseverò nell'impegno di sostenere il Conciliabolo Efesino. Ma essendo egli morto alli 28. di Giugno dell'anno CCCCL., come abbiamo da Teodoro Lettore [b], ed essendogli succeduto nell'Imperio Marciano religiosissimo Principe creato Augusto li 24. di Agosto dell'istesso anno per opera di Pulcheria, che a lui si congiunse in matrimonio, spedì tosto San Lione Legati al nuovo Principe per trattar con esso della convocazione del Sinodo Generale, da cui si ristabilisse la retta fede, e si calmassero le turbe delle Chiese Orientali. Diede Marciano ossequioso ascolto alle istanze di San Lione, e riconoscendo in lui il Principato sopra la Chiesa, e i Sacerdoti, si propose coll'autorità di esso di convocare il Sinodo Generale, così scrivendogli: *Abbiamo stimato giusto sul principio* (del nostro Imperio) *dover noi colle nostre sagre lettere abboccarci colla Santità Vostra*, CHE POSSIEDE IL PRINCIPATO *nel Vescovato della divina fede, invitandovi, e pregandovi acciocchè la Santità Vostra preghi l'eterna divinità per la fermezza, e per lo stato del nostro Imperio, ed acciocchè tal proposito, e tal desiderio abbiamo, così che tolto di mezzo ogni empio errore pe'l* SINODO DA CELEBRARSI COLLA VOSTRA AUTORITA', σῦ αὐθεντοῦντος, *si stabilisca una grandissima pace tra tutti i Vescovi della fede Cattolica, pura, ed inviolata da ogni scelleratezza* [c]. Negli stessi termini scrisse Pulcheria Augusta al Santo Pontefice, significandogli il proponimento di Marciano di congregare il Sinodo, e pregandolo a dichiarare sù questo punto il suo sentimento, acciocchè potessero dall'Imperadore convocarsi a un destinato luogo i Vescovi d'Oriente, della Tracia, e dell'Illirico, dove COLL'AUTORITA' DI LUI i Vescovi congregati nel Sinodo decretassero quelle cose, che richiedessero la fede Cristiana, e la Cristiana pietà (d). In un'altra lettera scritta da

(a) Concil. Chalced. par. 1. cap. 24. 25. & 26.

(b) Theodorus Lector lib. 2. in fin.

(c) *Tuam sanctitatem* PRINCIPATUM IN EPISCOPATU DIVINÆ FIDEI POSSIDENTEM, *sacris litteris in principio justum credimus alloquendam: invitantes, atque rogantes, ut pro firmitate & statu nostri Imperii æternam divinitatem tua sanctitas deprecetur, ut & tale propositum atque desiderium habeamus, quatenus omni impio errore sublato per* CELEBRANDAM SYNODUM, TE AUCTORE, *maxima pax circa omnes Episcopos fidei catholicæ fiat, ab omni scelere pura & intemerata consistens*. Epist. Marciani August. ad S. Leonem Mag. 1. par. Concil. Chalcedon. cap. 27.

[d] *Et propterea tua reverentia quocumque modo prospexerit, significare dignetur, ut omnes etiam totius Orientis Episcopi, Thraciæ, atque Illyrici, sicut etiam nostro domino piissimo Imperatori meo conjugi placuit, in unam civitatem velociter ab orientalibus partibus valeant convenire: & illic facto Concilio, & de catholica confessione, & de his Episcopis, qui ante hoc segregati sunt, sicut fides & Christiana pietas exigit*, TE AUCTORE σοῦ αὐθεντοῦντος, *decernat*. Epist. Pulcher. Aug. ad S. Leonem Magn. 1. par. Concil. Chalced. cap. 29

Marciano all' isteſſo San Lione ſignificandogli di aver ricevuti benignamente i ſuoi Legati, e di aver propoſto di convocare il Sinodo, lo prega ad andare eſso in Oriente a celebrarlo, ed a decretar quelle coſe, che egli ſtimerà utili alla Religione: e dove gli ſia gravoſo queſto viaggio, lo prega a ſignificargli i ſuoi ſentimenti per lettere, onde egli poſsa ſpedir le convocatorie a i Veſcovi d' Oriente, della Tracia, e dell' Illirico, acciocche intervengano a un definito luogo, ed ivi dichiarino quelle coſe, che ſaranno giovevoli alla Criſtiana Religione, SECONDO CHE DALLA SANTITA' SUA GIUSTA LE REGOLE ECCLESIASTICHE SARANNO DEFINITE (a).

IX. Si rende adunque manifeſto da tutti i riferiti monumenti, che il quarto General Concilio intimato da Marciano prima in Nicea, e poi in Calcedonia, fu da quel Principe convocato non ſolo ad iſtanza di San Lione Magno, ma ancora per autorità di lui, e che a lui fu dall' Imperadore richieſta la forma, e la regola di quelle coſe, che doveano nel Concilio dichiararſi, sì riguardo alla fede, come riſpetto alle perſone: la qual forma, come appreſso dimoſtreremo, fu da quel Sinodo oſservata, ed eſeguita. Ed ecco, che alla convocazione de' Concilj Generali tenuti in queſti tempi, di cui parla Giannone, cioè, da Coſtantino Magno fino a Valentiniano III., intervenne ſempre il conſiglio, il conſenſo, e l' autorità de' Sacerdoti, e ſpecialmente del Romano Pontefice; e che perciò i Principi nel convocarli non uſarono un diritto proprio della loro autorità, ma ſoddisfecero a un debito congiunto colla lor poteſtà, ſervendo alla neceſſità della Chieſa univerſale, in preſidio di cui, come abbiam detto, ha Dio conceduto a i Criſtiani Principi la ſpada della forza temporale. Quindi, come dottamente oſserva il Pagi contro l'audaciſſimo Giovanni Launojo, due autorità poſson concorrere nella convocazion de' Concilj, cioè, l' Eccleſiaſtica, e la civile: quella era neceſsaria per condannar l' ereſie, per eſtinguer gli ſciſmi, e per iſtabilire i Canoni appartenenti alla

[a] *Quapropter reverentiſſimos viros, quos ad noſtram pietatem* SANCTITAS TUA DIREXIT, *libenter, & ſicut decebat, animo grato ſuſcepimus. Supereſt, ut ſi placuerit tuæ beatitudini in has partes advenire, & Synodum celebrare, hoc facere religionis affectu dignetur: noſtris utique deſideriis veſtra ſanctitas ſatisfaciet, & ſacra religioni quæ utilia ſunt decernet. Si verò hoc oneroſum eſt, ut tu ad has partem advenias, hoc ipſum nobis propriis litteris tua ſanctitas manifeſtet: quatenus in omnem Orientem, & in ipſam Thraciam, & Illyricum ſacræ noſtræ litteræ dirigantur, ut ad quendam definitum locum, ubi nobis placuerit, omnes ſanctiſſimi Epiſcopi debeant convenire; & quæ Chriſtianorum religioni, atque Catholicæ fidei proſint,* SICUT TUA SANCTITAS SECUNDUM ECCLESIASTICAS REGULAS DEFINIVERIT, *ſua diſpoſitione declarent.* Epiſt. Marciani Aug. ad Sanctum Leonem Magn. par. I. Concil. Chalced. cap. 28.

alla disciplina; questa per reprimere colla forza temporale la contumacia degli eretici, per dar vigore di legge nel giudizio forense alla disposizione de' Canoni, e per fargli eseguire in tutte le Provincie: per la qual cosa nell' intimare i Sinodi altro non facevano, che prestare ajuto alla Chiesa travagliata, e mostrarsi difensori, ed esecutori de' Canoni di essa (a). E' vano pertanto cercare per qual cagione se apparteneva alla potestà del Romano Pontefice il convocare i Generali Concilj ricorsero gli stessi Papi agl' Imperadori, acciocche essi li convocassero, e i Padri ne' Sinodi più volte confessarono essere stati convocati i Concilj per autorità, e per comando de' Principi; anzi gli stessi Romani Pontefici tal confessione facevano: conciossiache questa autorità, che la Chiesa riconosceva ne' Principi, era da loro riguardata come presidio ad essa da Dio conceduto nella potestà da lui data a i Cristiani Imperadori, del qual presidio ella si dovesse valere nelle comuni necessità della Religione. E molte eran le ragioni, per cui i Romani Pontefici in questi tempi, ed in altri, che seguirono fino alla cadenza del Romano Imperio, non si valevano della loro propria principale Ecclesiastica autorità nella convocazione de' Generali Concilj, ma ricorrevano a questa autorità presidiaria de' Romani Principi; ed oltre le molte ragioni addotte dal Cardinal Bellarmino, due a mio credere erano le cagioni principali. L' una la pertinacia, e la forza degli eretici, conseguite non solo dal numero, ma ancora dall'autorità, e dalla dignità delle persone: imperocche l' eresie, che sursero in questi tempi, non solo ebbero numeroso partito, ma furono inoltre patrocinate da' Vescovi de' principali Seggi, come di Macedonio, di Nestorio, e di Dioscoro è manifesto. L' altra la nemicizia, che gli eretici aveano colla Sedia Apostolica, come quella, che sempre prevenne la definizione de' Concilj Generali nell' opporsi a i coloro errori, e nel condannarli, prescrivendo essa la forma, che dovea dagl' istessi Concilj seguirsi. Per la qual cosa per togliere ogni scusa, ed ogni tergiversazione a i Vescovi eretici, o protettori dell' eresie d' intervenire a i Concilj Generali, onde potessero rendersi più manifesti i loro errori, era necessario, che la Chiesa, e i Romani Pontefici ricorressero alla forza temporale de' Cristiani Imperadori, e si valessero di quella autorità, che Dio avea data loro in presidio della Religione, e della Chiesa stessa, e per questa via conseguissero più facilmente la pubblica universal condannagione degli eretici, e la pace generale de' Sacerdoti: mentre allora stendendosi il Romano Imperio quasi a tutti i confini, a cui

(a) Vid. Pagium in Crit. Baron. ad annum 325. num. 8. & seqq.

cui si dilatava la Chiesa, pochi, o nessuni erano que' Vescovi, che potessero sottrarsi da questa autorità presidiaria. Questa medesima autorità presidiaria noi riconosciamo, e veneriamo in tutti gli altri Cattolici Principi; e dove il bisogno della Chiesa il richiede diciamo ancora, che ad essa fa di mestiero ricorrere. Ma poiche caduto il Romano Imperio, e diviso questo in varj Regni, e Principati, nessun Cattolico Prncipe v' ha, il cui potere si dilati a tutti i confini, per cui si stende la Chiesa; perciò nella convocazione de' Generali Concilj non essendoci altra generale autorità, che si dilati in tutta la Chiesa, fuorche la propria, ed Ecclesiastica residente nel Romano Pontefice Capo visibile della Chiesa Cattolica, per questo da lui solo debbono intimarsi i Generali Concilj. Non è pero, che a questa convocazione ciaschedun Principe non debba contribuire il suo presidio particolare, o che possa lecitamente da' Romani Pontefici porsi in non cale questa autorità presidiaria; che anzi di essa debbono far tutto il conto, come destinata da Dio per tutela dell' istessa Chiesa, massimamente in una azione così importante come quella del General Concilio. Debbono perciò a questo effetto implorare l' autorità de' Principi, acciocche l' impieghino nell' obbligare i Vescovi de' loro Stati ad intervenire al Concilio intimato dal Papa, nello spedire i loro Ministri al Concilio per eseguir le loro veci, e prestare a i Padri, ed alla Chiesa quell' assistenza, che gl' Imperadori o colla loro presenza, o per mezzo de' loro Ministri anticamente prestavano.

§. X.

Se gli editti, che facevano gl' Imperadori in conferma de' Generali Concilj, fossero necessarj per dare a questi vigore; e per qual' effetto da' Padri si domandavano questi editti.

SOMMARIO.

I. *Antichi Imperadori confermando per loro editti i Concilj Generali non accrescevano vigore alcuno a i Canoni, ma si facevano esecutori delle sentenze de' Sacerdoti, e ingiungevano l' osservanza della fede da quelli stabilita, riconoscendo ne' decreti sinodali di fede l' auto-*

l'autorità divina. Esempio dell' Imperador Costantino. Teodosio Magno non pubblicò alcun editto in conferma del Concilio Costantinopolitano.

II. *Editti di Marciano Augusto in conferma del Concilio Calcedonense riguardano solamente la fede in quel Sinodo definita, ingiungono l'esecuzione, e l'osservanza della medesima fede, e fanno conoscere, i decreti de' Sacerdoti ricever vigore dalla divina autorità. Errore di Giannone confutato.*

III. *Canoni di disciplina stabiliti ne' Generali Concilj non confermati da' Principi, e perche. Nelle materie di disciplina non può ingerirsi la potestà secolare.*

IV. *Padri Costantinopolitani perche domandarono all' Imperador Teodosio la conferma de' Canoni di disciplina in quel Sinodo decretati; ed in che consistesse questa conferma.*

I. Rischiarato questo punto di Ecclesiastica polizìa malmenato da Giannone rimane da confutar costui dove parlando della conferma de' Generali Concilj dice, che *soleano i Padri ricorrere agl' Imperadori, e domandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati, e che quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati*. Ma non può credersi quanto sia ferace di errori questa massima pestilenziale: e se nel primo punto ei può difendersi coll' autorità di alcuni Scrittori di là da' monti, più coformi al sentimento de' Protestanti, che al comun senso de' Cattolici, in questo non penso, che possa trovar neppure un Protestante, purche sia ragionevole, il qual possa recar per mallevadore della sua strana opinione: e se accusato non viene da una estrema malizia, non può scusarlo, che una stupenda ignoranza delle cose di Chiesa. Primieramente dove ha egli trovato, che *i Padri del Concilio Niceno domandarono a Costantino Magno, ed ottennero la conferma de' loro decreti*? Ei cita Eusebio di Cesarea nel libro 3. della vita di Costantino al capitolo 18., ma nè in questo luogo, nè altrove tal cosa mai riferisce. Eusebio nel libro, e nel capitolo citato reca solamente le lettere scritte da Costantino alle Chiese, che non erano intervenute al Concilio, dopo il Concilio Niceno; nelle quali quel religiosissimo Principe esorta tutti i Popoli ad uniformarsi alla definizione del Concilio Niceno intorno al giorno da quello prefisso per la celebrazion della Pasqua. Queste lettere ortatorie spedite a tutte le Provincie del

del Romano Imperio non sono concepite in forma di Costituzione, nè contengono alcuna conferma de' decreti Niceni, se non in quanto Costantino con esempio degno di Cristiano Principe mostra tutta la riverenza, e l' ossequio alle definizioni di quel Sinodo sopra la definita controversia del giorno Pasquale, esortando tutti i Prelati della Chiesa a ricever volontieri il decreto di quel Sinodo come divino comando, così scrivendo: *Ricevete allegramente la grazia celeste, e a vero dire il divino comandamento: imperocchè quello, che ne' santi consessi de' Vescovi si tratta, tutto ha relazione alla divina volontà* (a). Se poi l' esortare a ricever la definizione de' Sinodi come precetto divino sia un confermare, e dar vigore colla propria autorità a questa definizione, può immaginarselo solamente Giannone: mentre ogni altro, che averà senso comune, riconoscerà in queste parole un'ossequiosa confessione dell' autorità venerabile de' Concilj, non una conferma autoritativa de' loro decreti. Ma neppure è vero, che *i Padri del Concilio Costantinopolitano* I. *ricorsero all' Imperador Teodosio M. per la conferma de' Canoni di quello*: nè ciò dicono l' epistola sinodica dello stesso Concilio, nè Socrate da esso allegato. Non si trova alcuna lettera, o alcun editto, o alcuna Costituzione di questo Principe confermativa del primo Concilio Costantinopolitano. Nella sinodica di questo Concilio scritta a San Damaso Papa altro non si dice, se non che i Padri di comun consenso aveano costituito Vescovo di Costantinopoli Nettario co i suffragj comuni del Clero, e del Popolo sotto *gli occhj del religiosissimo Imperador Teodosio* (b). Socrate poi parlando delle provviste fatte in quel Sinodo delle Chiese principali dell' Orientale Imperio altro non dice, se non che l' Imperadore fu consenziente a questa disposizione: *E a queste cose*, dicendo, *l' Imperadore fu consenziente* (c). Or se da queste parole così della sinodica, come di Socrate si raccolga, che i Padri del Concilio Costantinopolitano ricorsero all' Imperador Teodosio M. per la conferma de' Canoni di quello, lo lascio alla considerazione dell' istesso Giannone, ed alla sua buona fede. Così ancora è falso in buona parte, che *Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto ciò, che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con*

(a) Ἀσμένως δέχεσθαι τὴν τοῦ Θεοῦ χάριν, καὶ θείαν ὡς ἀληθῶς ἐντολήν· πᾶν γὰρ ὅτι δ' ἂν ἐν τοῖς ἁγίοις τῶν Ἐπισκόπων συνεδρίοις πράττεται, τοῦτο πρὸς τὴν θείαν βούλησιν ἔχει τὴν ἀναφοράν. Epist. Constant. ad Eccles. apud Euseb. lib. 3. de Vita Const. cap. 20.

(b) Ὑπ' ὄψει καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Θεοδοσίου. Epist. Synod. Concil. CP. I. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1150.

(c) Τούτοις καὶ ὁ βασιλεὺς ἐγένετο σύμψηφος. Socrat. hist. Eccl. lib. 5. cap. 9.

to con i dilui Canoni: imperciocche nell'editto di Marciano non si fa parola alcuna de' Canoni Calcedonensi spettanti alla disciplina, ma solamente si parla della fede definita da' Padri Calcedonensi contro l'eresia di Eutichete.

II. Ma io voglio ammettere, che non solamente Marciano col suo editto confermasse il Concilio di Calcedonia, ma ancora Costantino colle sue lettere scritte dopo il Concilio Niceno confermasse questo Concilio (mentre nè di Teodosio il maggiore, nè di Teodosio il giovane trovansi editti, o lettere, da cui possa raccorsi essere stati da que' Principi confermati i Concilj Costantinopolitano I., ed Efesino I.). Sa egli sopra quali cose cadevano queste pretese conferme? Non già sopra le materie, e i Canoni di disciplina, ma sopra le materie, e le definizioni di fede. Tre lettere trovansi dell'Imperador Costantino Magno scritte dopo il Concilio Niceno; una alla Chiesa d'Alessandria, e agli ortodossi, riferita da Socrate, e da Gelasio Ciziceno; l'altra alle Chiese, ed a' Vescovi, che non intervennero al Concilio, recata da Eusebio, e dallo stesso Gelasio di Cizico; e la terza scritta a i Vescovi, ed a i Popoli, riportata da Socrate, e dall' istesso Gelasio. Nella prima esorta la Chiesa di Alessandria ad abbracciar la fede della consustanzialità dell' Unigenito Figliuol di Dio definita nel Concilio Niceno contro le bestemmie d'Ario: *Imperocche*, dice, *quello, che è paruto a trecento Vescovi, altro non è, che la sentenza di Dio, massimamente quando lo Spirito Santo residente nelle menti di tanti, e tali uomini rese lor manifesta la divina volontà* (a). Nella seconda esorta tutti i Vescovi, e tutti i Popoli a conformarsi, come si è detto, nel giorno della celebrazion della Pasqua al decreto, ed alla definizione del Concilio Niceno contro l'errore de i Quartodecimani (b). Nella terza ordina, che sieno consegnati alle fiamme gli scritti di Ario, imponendo pena di capital supplicio a chi gli ritenesse occultamente, nè li destinasse al fuoco (c). Nessun' altra parola si fa in queste lettere di tanti Canoni di disciplina stabiliti nel Concilio Niceno. In quanto all' Imperador Marciano, due editti si trovano di questo Principe proposti a' Cittadini di Costantinopoli, e rigurdanti il Concilio di Calcedonia; l'uno in data delli 7. di Febbrajo del CCCCLII., l'altro in data dell;

(a) Ὃ γ̄ τοῖς τριακοσίοις ἤρεσκεν Ἐπισκόποις ὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ τοῦ Θεοῦ γνώμη, μάλιστά γε ὅπου τὸ ἅγιον πνεῦμα τόσων καὶ τηλικούτων ἀνδρῶν ταῖς διανοίαις ἐγκείμενον τὴν θείαν βούλησιν ἐξεφώτισε. Epist. Const. ad Eccl. Alexand. apud Socrat. lib. 1. cap. 9. Gelas. Cyzic. hist. Concil. Nicæn. lib. 3. cap. 26.

[b] Apud Euseb. lib. 3. Vitæ Constant. cap. 17. 18. 19. & 20. Gelas. Cyzicen. hist. Concil. Nicæn. lib. 3. cap. 26.

(c) Apud Socrat. lib. 1. cap. 9. Gelas. Cyzicen. loc. cit.

delli 13. di Marzo dello ſteſs'anno (*a*), e in neſſuno di queſti ſi fa parola de' Canoni Calcedonenſi ſpettanti alla diſciplina, ma ſolamente della fede da quel Sinodo definita contro l' ereſia di Eutichete. Nel primo ſi proibiſcono tutte le diſpute ſopra il punto definito in quel Sinodo: ***Imperocche***, come ivi ſi dice, *veramente è ſagrilego, ed empio colui, il quale dopo la ſentenza di tanti Sacerdoti laſcia alla ſua opinione qualche coſa da trattare* (*b*). Nel ſecondo nuovamente proibiſce le conteſe di Religione ſopra il domma definito contro gli errori di Eutiche, e vieta i rauni, e le conventicole de' contenzioſi: *Imperocche*, ivi ſi conchiude, *è neceſſario ſeguire il Sinodo Calcedonenſe, nel quale ricercate diligentemente tutte le coſe furono definiti que' dommi, i quali già prima i tre predetti Concili* (Niceno, Coſtantinopolitano, ed Efeſino primo) *ſeguaci della fede Ap·ſtolica tramandarono a tutti per eſſere oſſervati* (*c*). Oltre queſti due editti pubblicò Marciano una Coſtituzione indirizzata a Palladio Prefetto al Pretorio, riguardante l' oſſervanza della fede definita nel Concilio Calcedonenſe; nella qual Coſtituzione dopo aver dichiarato, che ei ſtimava, ed avea ſtimato con quella fede, con cui adorava Dio, che le definizioni di quel venerando Concilio fatte ſecondo la priſtina fede doveano del tutto oſſervarſi, per eſſer coſa conſeguente, che le coſe definite da tanti Sacerdoti per la fede ortodoſſa ſecondo le regole de' Padri debbano oſſervarſi con ſomma venerazione [*d*], paſſa poi alle pene contro gli Eutichiani di qualſivoglia grado, e condizione, ſpogliandoli di tutti gli onori sì Eccleſiaſtici, che mondani, proibendo loro la milizia, e i gradi militari, interdicendo i loro Rauni ſotto pena della fruſta, e della deportazione &c., e ſottoponendo all' iſteſſe pene riſpettivamente i Monaci Eutichiani, e condannando alle fiamme i loro ſcritti. Da tutto queſto ſi rende chiaro, che queſte aſſerite conferme non cadevano ſopra altra

(*a*) Vid. Concil. Chalced. par. 3. cap. 3. & 4.

(*b*) *Nam verè impius atque ſacrilegus eſt, qui poſt tot Sacerdotum ſententiam, opinioni ſuæ aliquid tractandum relinquit*. Edictum Marciani Auguſt. ex verſion. Ruſtici Diaconi loc. cit.

[*c*] *Oportet enim Chalcedonenſem Synodum ſequi, in qua omnibus diligenter quæſitis, ea definita ſunt, quæ pridem tres prædicti cœtus Apoſtolicam fidem ſecuti, omnibus obſervanda tradiderunt*. Edictum ſecundum Marciani loc. cit.

(*d*) *Ea igitur quæ ſunt juxta priſtinam diſciplinam* [in græco κατὰ τὴν ἀρχαιοτάτην διδασκαλίαν, *ſecundùm priſtinam doctrinam*] *a reverenda Synodo Chalcedonenſi definita, illa fide qua Deum colimus, per omnia ſervāda cenſuimus, atque cenſemus: quia valde conſequens eſt, quingentorum viginti Sacerdotum pura mente Deum colentium definita, quæ pro orthodoxorum fide ſacroſancta ſecundùm patrum regulas proceſſerunt, ſumma* [illegible] *veneratione ſervare*. Conſtitut. Valent[illegible]. & Marcian. AA. ex verſion. Ruſtic. Diacon. 3. par. Concil. Chalcedon. cap. 10.

altra materia, che sopra i dommi di fede da i Concilj definiti. Or come ha potuto Giannone aver coraggio di asserire, che *i Padri solevano ricorrere agl' Imperadori, e domandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito*? E che altra cosa è mai aver per rato un decreto, se non dare a quello fermezza, forza, e vigore, acciocche abbia effetto per l' approvazione, che di esso si fa? Queste due voci *rato*, ed *irrito* in linguaggio legale sono infra loro contrarie: e siccome irrito è quello, che in se stesso non ha alcun vigore, nè forza in ordine all' effetto, così rato è tuttociò, che ha forza, e vigore di obbligare; e perciò l' aver per rati i decreti de' Sinodi altro non potea essere, che il dar loro vigore, e fermezza per l' autorità degl' Imperadori, che gli approvavano. Quindi ne siegue, che i decreti de' Concilj ricevessero forza, e vigore pe' loro effetti dall' autorità dell' Imperadore. Adunque se gl' Imperadori non aveano per rati i decreti di fede stabiliti ne' Concilj, sopra i quali decreti unicamente, come abbiam veduto, cadevano le loro da Giannone asserite conferme, non aveano vigor di obbligare all' osservanza? Nò, dice francamente Giannone, soggiungendo, che *generalmente tutti gli Imperadori quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati*. Dal lor volere adunque dipendeva l' effetto, e l' osservanza delle cose da' Concilj definite. Ma non così certamente siamo ammaestrati dalla dottrina della Chiesa, e de' Padri. *Quando mai*, esclamava S. Atanasio, e dirò io contro Giannone, *quando mai il giudizio della Chiesa ebbe autorità dall' Imperadore* [a]? Non così giudicarono que' pii, e religiosi Imperadori, che con le loro lettere, o co' loro editti, o colle loro Costituzioni promulgate contro gli eretici obbligarono colla forza della spada materiale i Cristiani lor sudditi all' osservanza de' dommi da i Generali Concilj definiti; che anzi altamente protestarono, che le definizioni de' Padri in queste materie erano comandamenti di Dio, e che perciò da tutti doveano venerarsi, come di Costantino, e di Marciano abbiamo sopra veduto. Or siccome sarebbe empietà il persuadersi, che i decreti di Dio potessero ricever vigore, e fermezza, o aversi per rati dall' autorità degli uomini; così il dire, che i decreti de' Sagri Concilj in materia di fede si facciano rati dall' autorità de' Principi è una proposizione sagrilega, che merita

[a] *Quando unquam judicium Ecclesiæ ab Imperatore auctoritatem habuit?* S. Athanas. epist. ad solitar. vitam agentes, ex vers. Nannii.

rita tutta la deteſtazione: eſſendo verità incontraſtabile, che i decreti de' Concilj in materia di fede, o gli abbiano, o non gli abbiano per rati gl' Imperadori, o altri Criſtiani Principi, hanno per ſe ſteſſi vigore di obbligar le coſcienze di tutti, e degl' iſteſſi Principi ſotto pena di perpetua morte, e di eterna dannazione. Gl' Imperadori dunque confermando nella guiſa che ſi è detto le definizioni de' ſagri Generali Concilj, neſſuna autorità ad eſſi dierono, ma impiegando la lor temporal potenza per la eſecuzione di quelle preſtarono a Dio un oſſequio dovuto, da cui riceverono il potere perche ſerviſſe di preſidio alla ſua Chieſa.

III. Nè già può ſcuſarſi Giannone col dire, che egli non de i decreti di fede, ma de i Canoni di diſciplina abbia inteſo parlare: imperocche recando egli in prova del ſuo aſſunto gli eſempli delle conferme de i Concilj di Nicea, e di Calcedonia fatte da Coſtantino, e da Marciano, e cadendo queſte, come ſi è dimoſtrato, ſolamente ſopra le definizioni dommatiche di que' Sinodi, reſta chiaro, che egli di queſti decreti dottrinali, e dommatici abbia voluto favellare, ſe pure non lo ſcuſa l' ignoranza delle coſe Eccleſiaſtiche, la quale non gli faccia diſtinguere la gran diverſità, che paſſa tra l' una, e l' altra ſorta di Canoni, e di decreti. Ma quando ancora aveſſe inteſo favellar ſolamente de' Canoni di diſciplina, ſarebbe nulladimeno ineſcuſabile il ſuo abbaglio. Non troverà egli giammai ne' tempi, di cui favelliamo, che i Padri dopo la celebrazion de' Sinodi Generali domandaſſero agl' Imperadori la conferma de' Canoni appartenenti alla diſciplina, o che gl' Imperadori li confermaſſero, e maſſimamente quando eſſi Canoni riguardavano la diſpoſizione de' gradi Eccleſiaſtici, la forma delle elezioni, l' ordine de' giudizj, ed altre coſe di ſomigliante natura attinenti alla gerarchia Eccleſiaſtica, ed alla diſciplina Sacerdotale: che anzi è certiſſimo, che queſta parte di diſciplina fu ſempre guardata dalla Chieſa ne' primi ſecoli con ſomma geloſia, coſicche in neſſuna guiſa s' ingeriſſero in quella i Principi laici; e molto maggiore ingerenza permetteva loro nelle cauſe di fede, che in queſti negozj Eccleſiaſtici, volendo, che foſſero giudicati, e governati ſecondo le regole de' Padri, non ſecondo le prammatiche de' Principi. Quindi nell' occaſione de' punti di fede ammettevano i Padri la preſenza del Principe, o de' ſuoi Miniſtri, Giudici, o Senatori; ma non volevano, che preſenti foſſero quando ſi trattavano gli affari di queſta diſciplina. E la ragione di queſto ſi è, perche la fede eſſendo comune a i Cherici, ed a i laici, ed intereſſando non meno quelli, che

queſti,

questi, non era inconveniente, che il Principe o per se stesso, o per mezzo de' suoi Ministri si trovasse presente alla decisione di questi punti, acciocche fosse il primo ad essere istruito della verità del domma, che dovea credersi, ed impiegasse la sua forza temporale acciocche da tutti abbracciati fossero questi decreti de' Padri: ma dall' altro canto essendo il ministero Ecclesiastico d' istituzione divina, tutte quelle cose, che son necessarie al regolamento di esso circa i gradi de' Cherici, gli ordini, gli ufficj, le condizioni degli ordinandi, i giudizj istituiti, o da istituirsi per la violazione de' Canoni, appartiene solamente all' autorità della Chiesa stabilire, ed eseguire; nè in questo ha, o può avere alcun interesse il Principe, nè può esercitare alcuna autorità, essendo proprie del solo Ordine chericale, come ottimamente osservò Immaro Arcivescovo di Rems (*a*). Per la qual cosa Niccolò I. Romano Pontefice riprese agramente Michele Imperadore, perche si volle trovar presente al giudizio del Sinodo Costantinopolitano nella causa di Sant' Ignazio Patriarca di Costantinopoli, rendendo ragione perche gl' Imperadori possano intervenire ne' Concilj dove si tratta di fede, e non debbano intervenire quando si trattano affari di disciplina, e di giudizj Ecclesiastici. *Ditene in grazia*, ei scrisse a quel Principe, *dove mai leggeste, che gl' Imperadori vostri antecessori sieno intervenuti a' Sinodali congressi, se non forse dove si è trattato di fede, la quale è universale, è comune a tutti, e non solo a' Cherici, ma ancora a i laici, e a tutti i Cristiani onninamente appartiene? Ma voi non solo interveniste al Sinodo congregato nella causa di un Sacerdote, ma ancora congregaste molte migliaja di secolari a veder l' obbrobrio di lui* [*b*]. Così similmente l' ottavo General Concilio, e IV. Costantinopolitano celebrato l' anno DCCCLXIX. escluse la presenza de' Principi da que' Concilj, dove si tratta non della fede, ma delle cause de' Sacerdoti: *Imperocche non è lecito*, come ivi si dice, *che i Principi secolari sieno spettatori di quelle cose, che accadono a i Sacerdoti di Dio* [*c*]. Per questa ragione nel Concilio di Cal-

(*a*) Hincmarus opusc. 55. Capit. cap. 10.

(*b*) *Dicite, quaesumus, ubi nam legistis, Imperatores antecessores vestros in Synodalibus Conventibus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quae omnium communis est; quae non solum ad clericos, verum etiam ad laicos, & ad omnes omninò pertinet Christianos? Vos autem non solum Synodo in causa Sacerdotis collectae interfuistis, verum etiam numerosa secularium millia ad videndum ejus opprobrium aggregastis*. Nicolaus I. epist. VIII. ad Michaelem Imperat. apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 1330.

(*c*) Οὐδὲ γὰρ θέμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατὰς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἱερεῦσι Θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων. Synod. VIII. Can. XII. apud Labbè tom. 10. Concil. edit. Venet. col. 880.

cedonia a Dioſcoro Veſcovo Aleſſandrino da molti accuſato di molte ſcelleratezze, e citato canonicamente la terza volta a comparire dinanzi al Concilio, volendo egli eſſere aſcoltato dinanzi a' Giudici ſecolari, e a' Senatori aſſiſtenti a nome de' Principi al Sinodo, fu riſpoſto, che *quando ſi eſaminano le quiſtioni canoniche* [cioè appartenenti alla diſciplina] *non debbono intervenire nè i Giudici, nè altri laici* (a). E per queſta ſteſſa ragione il piiſſimo Imperador Marciano diſtinguendo le cauſe di fede da quelle di diſciplina, eſſendo intervenuto al ſopraddetto Concilio, acciocche la ſua preſenza non poneſſe in ſoggezione i Padri proteſtò, che egli v' era intervenuto per confermar ſolamente la fede, non per eſercitare alcuna potenza, coll' eſempio del religioſiſſimo Imperador Coſtantino [b]. Tutte queſte coſe fanno chiaro argomento, che non dipende, nè può dipender la Chieſa dall' autorità de' Principi nello ſtabilimento de' Canoni ſpettanti alla diſciplina Sacerdotale.

IV. Non vuolſi però quì tacere, che i Padri Coſtantinopolitani non nella ſinodica, ma nella lettera informatoria, προσφωνητικὸς, mandata a Teodoſio, dandogli parte delle coſe da loro definite così riſpetto al domma, come a i decreti appartenenti alla diſciplina, e traſmettendogli i Canoni da eſſi ſtabiliti lo pregano ad autenticare il decretato dal Concilio, ſcrivendo: *Preghiamo adunque la voſtra pietà ad autenticare il decretato dal Sinodo* (c). Ma non inteſero già per queſte parole, che il loro decreti doveſſero prender vigore, ed autorità dall' Imperadore; ma ſolamente, che dalla ſottoſcrizione di lui, e dal ſigillo imperiale doveſſero ricever forma autentica nel pubblico, acciocche neſſuno poteſſe dubitare della loro ſincerità, come eſſi Padri aſſai chiaramente ſpiegano nelle parole ſeguenti, dicendo: *Acciocche ſiccome colle voſtre lettere convocatorie onoraſte la Chieſa, così voi ſigilliate il fine delle coſe decretate* [d]. Domandavano adunque i Padri da Teodoſio la ſottoſcrizione, e la ſegnatura de' loro decreti, acciocche muniti da queſta forma di autenticità non poteſſero metterſi in dubbio da alcuno, in quella guiſa iſteſſa, che agli atti degli ſteſſi Prin-

(a) *Quando canonicæ quæſtiones examinantur, neque Judices, neque alios laicos intereſſe oportet*. Concil. Chalced. Act. III.

(b) *Nos enim ad fidem confirmandam, non ad aliquam potentiam exercendam, exemplo religioſi Principis Conſtantini Synodo intereſſe voluimus*. Marcianus Aug. in Concil. Chalcedonen. Act. VI.

(c) Δεόμεθα τοίνυν τῆς σῆς εὐσεβείας ἐπικυρωθῆναι τῆς συνόδου τὴν ψῆφον. Epiſt. Concil. CP. ad Theodoſ. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1123.

(d) Ἵν᾽ ὥσπερ τοῖς τῆς κλήσεως γράμμασι τὴν ἐκκλησίαν τετίμηκας, οὕτω καὶ τῶν δοξάντων ἐπισφραγίσῃς τὸ τέλος. Ibid.

Principi, acciocche della loro fincerità non poffa dubitarfi, fogliono con certa forma pubblica anche da i Miniftri inferiori autenticarfi. Malamente pertanto è ftato nella verfione latina di Genziano Erveto quefto tefto interpetrato, come fe i Padri Coftantinopolitani aveffer domandata all' Imperadore, che da lui foffero confermati i loro decreti per mezzo delle fue lettere [a]: imperocche nè fi fa ivi alcuna menzione di lettere, o di Coftituzioni imperiali, nè fi sà, che Teodofio il maggiore per alcuna fua lettera, o editto quefto Concilio confermaffe. Ma quando anche i Padri Coftantinopolitani aveffero domandato a Teodofio, che egli colla fua autorità deffe vigore a i loro Canoni appartenenti alla difciplina, non potrebbe certamente il loro fatto addurfi in efempio: concioffiache avendo que' Padri co' loro Canoni fovvertita l' antichiffima Apoftolica difciplina, e l' ordine dell' Ecclefiaftica gerarchia intorno alle prerogative de' primi Seggi, dichiarata, e fpofta nel Concilio Niceno, ed avendo per un mondano rifpetto verfo la regia del Principe conceduto al Vefcovo di Coftantinopoli femplice fuffraganeo del Metropolitano di Eraclea il primato fopra il Vefcovo Aleffandrino, e fopra tutti gli altri Vefcovi del Mondo Cattolico dopo il Romano Pontefice, conofcevano molto bene, che quefta loro difpofizione era in fe fteffa fpogliata d' ogni vigore, e che farebbe ftata riprovata dalla Chiefa Romana, come in fatti fu agramente da quella impugnata, ficcome abbiamo dimoftrato (b); onde aveano bifogno di ricorrere alla mondana potenza per conciliare apparente vigore a quello, che fecondo le regole Ecclefiaftiche era privo di forza, e di autorità. Che che dunque fi faceffero i Padri Coftantinopolitani, foffero, o non foffero i loro Canoni fpettanti alla difciplina confermati, e, fe vuolfi, autorizzati da Teodofio il maggiore, a noi bafta, che la Chiefa Romana gli aveffe per nulli, non ricevendoli, nè computandoli tra i Canoni della Chiefa, come attefta San Gregorio Magno [c]. Il vero però è, che il pio Imperador Teodofio non oftante la richiefta di quel Sinodo religiofamente fi aftenne d' impacciarfi in cofa, che al fuo potere conofceva non appartenente. Nè occorre, che Giannone ci venga incontro col Codice Teodofiano, colla Raccolta di Giovanni Scolaftico, col Nomocanone di Fozio, e con altre Cofti-

[a] *Rogamus igitur tuam clementiam, ut per litteras quoque tua pietatis ratum habeatur Concilii decretum*. Conc. CP. loc. cit.

(b) Vid. epift. 31. S. Leonis Magn. ad Anatolium, 52, ad Marcianum, 53. ad Pulcheriam Aug. juxtà vet. ord. Nicol. I. epift. ad Michael. Imperat.

[c] *Romana autem Ecclefia eofdem Canones, vel gefta Synodi illius hactenus non habet, nec accepit*. S. Gregor. Magn. lib. 6. epift. 31. juxtà antiq. ord.

Costituzioni de' Principi, dalle quali cose pretende, che i Principi colla loro autorità davan forza, e vigore a i Canoni decretati da' Concilj Generali: posciache già si è fatto veder di sopra a che cosa servissero queste leggi, e che senza di esse i Canoni della Chiesa han tutta la forza, e il vigore di obbligar le coscienze anche degl' istessi Principi, massimamente quando concernon la fede, la disciplina Cristiana, e il ministero Sacerdotale.

§. XI.

Se la conferma del Romano Pontefice fosse necessaria acciocchè i Canoni de' Concilj Generali avessero vigor di legge universale per tutta la Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Necessità della conferma del Romano Pontefice per dar vigore agli atti de' Concilj Generali, onde si deduca. Concilio di Arles confermato da San Silvestro. Epistola sinodica del Concilio Niceno al medesimo San Silvestro. Atti del medesimo Concilio riferiti alla santa Sede, e da essa confermati. Concilio Romano celebrato da San Silvestro, dove fu confermato il Concilio Niceno, si dimostra legittimo.*

II. *Concilio Sardicense celebrato colla presidenza de' Legati di S. Giulio I. Atti di esso riferiti alla santa Sede, e da essa confermati ricevon vigore in tutta la Chiesa.*

III. *Concilio Costantinopolitano quanto a i Canoni di disciplina non ricevuto dalla Chiesa Romana. Errori condannati dal Concilio Costantinopolitano furono molto tempo prima condannati da San Damaso Papa nel Concilio Romano. In qual tempo fu celebrato questo Concilio Romano, in cui fu definita la divinità dello Spirito Santo. Se in uno stesso Concilio fossero condannati i Macedoniani, e gli Apollinaristi; e se intervenne in esso Pietro Alessandrino. In qual anno venne a Roma Pietro Alessandrino.*

IV. *Si stabilisce l' anno, in cui da San Damaso fu celebrato il Concilio, nel quale furono condannati i Macedoniani, e gli Apollinaristi coll' intervenimento di Pietro Alessandrino. Opinione del Pagi confutata. Le medesime eresie furono condannate dappoi in altri Concilj Romani celebrati prima del Costantinopolitano.* V. Fe-

V. *Fede della consustanzialità delle Persone definita da Damaso, ed abbracciata dalle Chiese Orientali, ed Occidentali prima del Concilio Costantinopolitano. Padri Costantinopolitani ne' decreti di fede seguirono il giudizio, e la definizione della Sedia Apostolica.*

VI. *Concilio Costantinopolitano non tenuto per Generale dalla Sedia Apostolica. Motivi, per cui fu congregato. Ordinazioni di San Gregorio Nazianzeno, e di Massimo Cinico nell' istessa Chiesa di Costantinopoli come accaddero. Diversamente sentite dagli Orientali, e dagli Occidentali. Sinodo universale intimato a Roma da San Damaso per questa controversia. Occidentali propensi a Massimo biasimano il Concilio Costantinopolitano, nè lo tengono per Generale. Sinodo Costantinopolitano congregato de' soli Vescovi Orientali.*

VII. *Concilio Efesino nel condannar l' eresia, e la persona di Dioscoro siegue la forma prescritta da San Celestino. Legati di questo nel Sinodo di Efeso eseguiscono i decreti della Sedia Apostolica. Lettere, e Legati spediti dal Concilio Efesino, e da Teodosio Imperadore alla santa Sede per la conferma degli atti. Decreti dell' istesso Sinodo riformati, e moderati da San Celestino colle prescrizioni di alcune forme.*

VIII. *Concilio Calcedonense siegue la forma della fede prescrittta da San Lione Magno. Epistola dommatica del medesimo Pontefice non disaminata, nè discussa da i Padri Calcedonensi, ma da loro acclamata, seguita, e sottoscritta. Condannagione di Dioscoro eseguita nel Sinodo per autorità della Sedia Apostolica.*

IX. *Decreti del Sinodo Calcedonense intorno alla fede conformi alla sentenza di San Lione. Relazione fatta al medesimo degli atti sinodali dal Concilio, e dall' Imperadore, e conferma a lui istantemente richiesta per la sicurezza delle cose definite. Decreti di fede dal medesimo Pontefice per qual cagion confermati, quantunque ei non istimasse necessario confermarli con lettere circolari. Giudizio del Romano Pontefice in conferma degli atti riputato necessario da i Padri Calcedonensi per fermezza degli atti.*

X. *Necessità della conferma del Romano Pontefice per dar vigore, e forza di obbligare anche a i Canoni di disciplina confessata da Anatolio Vescovo di Costantinopoli. Decreti del Sinodo Calcedonense rifiutati da San Lione non ebbero esecuzione, ancorche fatti col consenso del Principe, e quantunque dal Principe fosse istantemente sollecitato il Pontefice a confermarli. Conchiusione contro Giannone.*

XI. *Ri-*

XI. *Risposta, che potrebbe addurre, confutata. Forza della Religione obbliga i Principi a munir colla temporale autorità i decreti della Chiesa riguardanti la Religione. Principi, che hanno soddisfatto a questo debito, lodati da i Padri. Non è riposto in loro arbitrio il far osservare le definizioni de' Concilj.*

I. AVendo trattato Giannone della conferma, che facevano i Principi de' Generali Concilj, la quale non serviva certamente a dar vigore, ed autorità alle cose da quelli definite, tralascia poi di parlare di quella conferma, che da tutti i Cattolici Romani si crede necessaria acciocche i Canoni de' Generali Concilj spettanti alla fede, ed alla disciplina ricevano forza di obbligar tutta la Chiesa, cioè, della conferma del Vescovo Romano: per la qual omissione si rende certamente sospetto di sentirsela in questo punto più tosto co i Protestanti, che co i Cattolici. Ma acciocche gl' incauti lettori non rimangano ingannati dalle arti di costui, e si persuadano, che i decreti de' Concilj ricevan vigore dall' autorità del Principe, stimo cosa conducente al mio proposito dimostrar brevemente, che vigore alcuno non hanno le determinazioni de' Sinodi Generali per obbligar tutta la Chiesa, se dall' autorità della Sedia Apostolica non ricevono approvazione. Questa necessità della conferma Apostolica si deduce dalle cose sopra dimostrate, cioè, dall' essere il Romano Pontefice da Cristo Signor Nostro costituito Capo visibile di tutta la Chiesa, e dall' esser la Sedia Apostolica il fonte, l' origine, ed il centro della Cattolica unità, da cui per conseguenza debbono derivare gl' influssi in tutte le membra. Onde il Concillo Generale non può rappresentar la Chiesa universale, se non è congiunto con questo Capo, e con questo centro: posciache, come disse un gran Pontefice, non è corpo della Chiesa quello, che è separato dal Capo; e dal Capo discende ogni influsso nelle membra [a]. Per questa ragione delle cose definite ne' Sinodi spettanti alla fede, o alla disciplina si faceva relazione alla Sedia Apostolica, acciocche dal giudizio di lei confermate, ed approvate avessero fermezza, e vigore nella Chiesa universale, come, oltre quello, che abbiamo detto, dimostrano gli esempli de' Concilj in questi tempi, de' quali si parla, celebrati. Il primo Concilio Generale tenuto nell' Imperio di Costantino fu quello di Arles numeroso di cc. e più Vescovi, celebrato l'anno CCCXIV. nella causa de' Donatisti

[a] *Non est corpus Ecclesiæ sine capite; & omnis ex capite defluit in membra potestas.* Pius II. in Bulla retractationis.

natisti sotto il Pontificato di San Silvestro, e chiamatò da Sant' Agostino *plenario*, e *universale* [a]. Essendo stati in questo Sinodo, oltre la condannagione de' Donatisti, stabiliti XXII. Canoni, di tuttociò i Padri ne fanno relazione a San Silvestro, acciocche da lui, il qual teneva la maggiore amministrazion della Chiesa, fossero le cose definite, e decretate insinuate a tutti. *Piacqueci ancora*, dicono, *che da te, il quale tieni le maggiori amministrazioni, e per te specialmente* [le cose decretate] *sieno a tutti insinuate* (b). Nella qual cosa è da notare, che essendo intervenuto in quel Sinodo un prodigioso numero di Vescovi delle Provincie Occidentali, oltre quelli, che negli atti divulgati di esso si veggono sottoscritti, e tra questi molti, e molti delle Regioni d' Italia, non faceva certamente bisogno, che fossero alle Chiese notificati i decreti in quello stabiliti, mentre ciascun Vescovo potea farli noti alla sua Chiesa. Ma perche era necessario, che fossero singolarmente pubblicati da una autorità superiore, che li rendesse certi, e indubitati, perciò scrissero que' Padri a San Silvestro, acciocche da lui per la maggioranza, che avea sopra tutti, fossero specialmente colla sua autorità pubblicati a tutti i Vescovi: e ciò propriamente significa la voce *insinuare*, la qual non si prende per semplicemente notificare, ma per render l' atto certo, ed indubitato per la notificazione, che se ne fa, come spiegano i Giurisconsulti [c]. L' istessa cosa fecero i Padri del Concilio Niceno trasmettendo al medesimo San Silvestro la relazione de i decreti, e de' Canoni in quello stabiliti, acciocche da lui fossero confermati. E comecche di questa relazione de' Padri Niceni alla Sedia Apostolica non ci sia rimasta legittima copia, e la lettera sinodica del Concilio Niceno a San Silvestro riferita dal Cardinal Baronio dalla raccolta, come egli dice, di Cresconio, e riportata anche nella edizione de' Concilj del Niccolini, nella quale i Padri priegano il Pontefice a confermar tutti i decreti di quel Sinodo [d], venga riputata spuria, e pretermessa perciò da i nuovi raccoglitori de' Concilj Labbè, e Arduino; contuttociò non può mettersi in dubbio, che i Padri Niceni domandarono alla Sedia Apostolica la conferma delle cose decretate in quel Sino-

 do,

(a) S. Augustin. lib. 2. de Baptism. cap. 9. & epist. 162. juxtà vet. ordin.

(b) *Placuit etiam a te, qui majores Diœceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari*. Epist. synod. Concil. Arelaten. ad S. Silvestr. apud Labbè tom. 1. Concil. edit. Venet. col. 1449.

[c] Gothofred. ad l. 23. Cod. *de testam.* Balduin. tit. *de donationibus*. Barnabas Brissonius in verb. *insinuare*.

(d) *Quicquid autem constituimus in Concilio Niceno, precamur vestro oris consortio confirmetur*. Epist. synod. Concil. Nicæn. ad S. Silvestrum apud Baron. ad annum 325. num. 171.

do, attestando ciò amplamente San Felice III. Papa nella pistola sinodica scritta a i Cherici, e Monaci d'Oriente a nome del Concilio Romano celebrato l'anno CDLXXXIV., in cui furono condannati con Vitale, e Miseno, Acacio Costantinopolitano, Pietro Moggo invasore della Sedia Alessandrina, e Pietro Fullone. In questa lettera adunque dopo essersi sposta la consuetudine serbata ne' Concilj Romani raunati da i Vescovi d'Italia, che il Romano Pontefice in persona di tutti costituisca tuttociò, che a lui sembra spediente come Capo di tutti secondo la sentenza del Salvatore: *Tu sei Pietro, e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa &c.*, immediatamente si soggiunge: *La qual voce seguendo i trecento diciotto Santi Padri congregati in Nicea, deferirono alla Santa Romana Chiesa e la conferma, e l'autorità delle cose; e l'una, e l'altra delle quali sino alla nostra età tutte le successioni custodiscono, assistendo la divina grazia* (a). Questa testimonianza concilia tutta la fede a i frammenti degli atti del Concilio Romano celebrato da San Silvestro l'anno CCCXXX. dopo il Concilio di Nicea pubblicati dal Surio, nel qual Concilio fu da quel Santo Pontefice confermato sinodalmente il Concilio Niceno con autorità Apostolica, scomunicando tutti quelli, che alla definizione di esso si opponessero (b). Nè già può mettersi ragionevolmente in contesa la sincerità di questi atti, della quale non dan luogo di dubitare e lo stile piano, ed eguale di essi, e le cose stesse in questi atti comprese corrispondenti alla disciplina, ed agli affari di questi tempi, siccome non ne dubitarono i più esatti raccoglitori de' Concilj, Filippo Labbè, Gabriel Cossarzio, e Giovanni Arduino, i quali per altro non lasciarono di notar la falsità de' precedenti Concilj Romani supposti con-

(a) *Quoties intra Italiam propter Ecclesiasticas causas, præcipuè fidei, colliguntur Domini Sacerdotes, consuetudo retinetur, ut successor præsulum Sedis Apostolicæ ex persona cunctorum totius Italiæ Sacerdotum, juxta solicitudinem sibi Ecclesiarum omnium competentem cuncta constituat, qui caput est omnium: Domino ad beatum Petrum Apostolum dicente:* „ Tu es Petrus, & „ super hanc petram ædificabo Ecclesiam „ meam &c. „ *Quam vocem sequentes trecenti decem & octo sancti Patres apud Nicæam congregati,* CONFIRMATIONEM RERUM, ATQUE AUCTORITATEM SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIÆ DETULERUNT: *quam utramque usque ad ætatem nostram successiones omnes, Christi gratia præstante, custodiunt.* Epist. synod. Felicis III. apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 247. & seqq.

(b) *Silvester Episcopus sanctæ & Apostolicæ Sedis urbis Romæ dixit: Quidquid in Nicæa Bithyniæ constitutum est, ad robur sanctæ matris Ecclesiæ Catholicæ & Apostolicæ, a sanctis Sacerdotibus trecentis decem & octo, nostro ore conformiter confirmamus. Omnes, qui ausi fuerint dissolvere definitionem sancti & magni Concilii, quod apud Nicæam congregatum est sub præsentia piissimi & venerandi Principis Constantini Augusti, anathematizamus. Et dixerunt omnes: Placet.* Concil. Roman. sub Silvestro apud Labbè, tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 417.

congregati da San Silvestro, e riferiti nella Raccolta d'Isidoro: benchè il titolo prefisso a questi frammenti sia manifestamente falso, e ad essi da qualche saccente imperitamente aggiunto, come fu osservato dal Magno Baronio (*a*).

II. Dopo il Sinodo Niceno tra i Generali Concilj debbe annoverarsi il Sardicense, non tanto pe'l numero, quanto per la santità de i Vescovi, che lo composero, celebre, e rinomato, essendo in esso intervenuti circa CCLXXX. Vescovi d'Occidente, e settantasei d'Oriente (*b*). Di questo Concilio adunque raunato in Sardica da Costantino, e Costanzo Augusti per opera di San Giulio I. (*c*) l'anno CCCXLVII., a cui presiederono come Legati della Sedia Apostolica, in un con Osio Vescovo di Cordova, Archidamo, e Filosseno Preti della Chiesa Romana [*d*], noi abbiamo la sinodica scritta all'istesso San Giulio Romano Pontefice conservataci da Sant'Ilario, nella quale, come abbiamo altrove osservato, attestano i Padri esser cosa ottima, e convenientissima il riferire alla Sedia Apostolica, cioè, al capo dell'unità Sacerdotale, ciò, che aveano risoluto i Sacerdoti di ciascheduna Provincia in quel Sinodo (*e*), e che sebbene il Pontefice era separato da loro col corpo, fu nondimeno *unito con essi colla volontà, e colla mente* (*f*). Sappiamo inoltre da questa lettera, che i Padri trasmessero a Giulio gli atti di quel Sinodo per Archidamo, e Filosseno Preti della Chiesa Romana, e Legati della Sedia Apostolica, e per Lione Diacono [*g*], acciocchè da lui, e dalle sue lettere fossero certificati tutti i Vescovi delle cose definite in quel Concilio, e schivassero la comunione di quelli, che dal medesimo erano stati condannati (*h*). E quì è da osservarsi, che i Padri Sardicensi ricercando dal Pontefice San Giulio

 la pub-

(*a*) Baron. ad ann. Christi 325. num. 199. & seqq.

(*b*) S. Athanas. Apolog. 2. Socrates lib. 2. cap. 16.

(*c*) Sozomen. lib. 3. cap. 10. Theodoret. lib. 2. cap. 5.

(*d*) Epist. synod. Concil. Sardicen. ad Ægypt. & African. Episcop. apud Athanas. Apolog. 2.

(*e*) *Hoc enim optimum, & valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, idest, ad Petri Apostoli Sedem, de singulis quibusque Provinciis Domini referant Sacerdotes*. Epist. synod. Concil. Sardicen. ad Julium I. ex fragment. S. Hilarii.

[*f*] *Et tu itaque, dilectissime frater, corpore separatus, mente concordi ac voluntate adfuisti*. Ibid.

(*g*) *Quoniam ergo universa, quæ gesta sunt, quæ acta, quæ constituta, & chartæ continent, & vivæ voces charissimorum fratrum & compresbyterorum nostrorum Archidami & Philoxeni, & charissimi filii nostri Leonis Diaconi verissimè & fideliter exponere poterunt, penè supervacuum videatur eadem his litteris inserere*. Ibid.

(*h*) *Tua autem excellens prudentia disponere debet, ut per tua scripta, qui in Sicilia, qui in Sardinia, in Italia sunt fratres nostri, quæ acta sunt, & quæ definita cognoscant, & ne ignorantes eorum accipiant litteras communicatorias, quos extra Episcopatum justa sententia declaravit*. Ibid.

la pubblicazion delle cose definite in quel Sinodo non poterono già domandar da lui, che ei semplicemente le notificasse agli altri Vescovi: posciache di questa semplice notificazione certamente non v' era di bisogno, sì perche la maggior parte de' Vescovi Cattolici era intervenuta a quel Sinodo, e sapeva sperimentalmente ciò, che da esso era stato definito, sì perche l' istesso Concilio potea fare per mezzo di lettere circolari questa pubblicazione; ma domandarono una pubblicazione, che fosse accompagnata da un' autorità, da cui ricevessero vigore le definizioni di quel Sinodo, e non si potesse di lor dubitare. Nè perche i Padri Sardicensi facciano special menzione de' Vescovi d' Italia, di Sicilia, e di Sardegna, dove pregano il Pontefice ad indirizzar loro le sue lettere per la pubblicazione del Sinodo, si può perciò inferire, che intendessero, che a questi soli si dovessero stender le sue lettere, come specialmente soggetti al suo diritto metropolitico: conciossiache oltre l' essere intervenuti a quel Concilio con molti Vescovi d' Italia quattordici ancora dell' Isole ad essa adjacenti col nome di Vescovi esistenti nel canale d' Italia, *οἱ ἐν τῷ καναλίῳ τῆς Ἰταλίας*, come apparisce dalla sinodica del medesimo Sinodo a i Vescovi di Egitto riferita da Sant' Atanasio [a], a i quali Vescovi certamente non faceva bisogno, che il Papa notificasse i decreti dello stesso Concilio; i medesimi Padri in fine della lor lettera pregano il Pontefice a degnarsi di ammonir per sue lettere tutti i Vescovi ortodossi a schifar la comunione degli eretici da essi Padri condannati (b). Dal che chiaramente apparisce, che essi ricercavano dall' autorità di lui, che i decreti del Concilio fossero in tutta la Chiesa eseguiti.

III. Al Concilio di Sardica nell' ordine de i Generali succedette quello di Costantinopoli celebrato l' anno CCCLXXXI. Ma poiche i Canoni di questo Concilio non furono ricevuti dalla Sedia Apostolica, la qual solamente confermò di esso ciò, che spettava alla fede, come attesta San Gregorio Magno [c]; perciò conviene osservar più cose. E primieramente, che non era necessario, che le materie di fede sposte in quel Sinodo intorno alla divinità dello Spirito Santo, ed alla consustanzialità delle divine persone contro gli errori de' Macedoniani, degli

(a) S. Athanas. Apolog. 2.

[b] *Omnes fratres & coepiscopos nostros litteris tuis admonere digneris. ne epistolia, idest, litteras communicatorias eorum accipiant*. Epist. synod. Concil. Sardic. ad Julium ex San. Hilar. in fragment.

(c) *Romana autem Ecclesia eosdem Canones vel gesta Synodi illius* (Constantinopolitani) *hactenus non habet, nec accipit: in hoc autem eandem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum*. S. Gregor. Magn. lib. 6. epist. 31. juxtà vet. ordin.

degli Eunomiani, e di altre nefande Sette generate dall' Arianesimo, le quali in tempo di Costanzo, e di Valente lacerarono la Chiesa Orientale, fossero confermate da San Damaso Romano Pontefice, che allora reggeva la Chiesa; poiciache egli alcuni anni prima nel secondo Concilio Romano tenuto contro Aussenzio avea amplamente definita la divinità dello Spirito Santo, e la consustanzialità delle divine persone, e condannati gli errori de' Macedoniani, come apparisce da i frammenti della sua sinodica recati da Luca Olstenio nella raccolta Romana, dove riferisce gli atti di questo Sinodo riportati dal Labbè, e dall'Arduino nelle loro Raccolte (a). Questa medesima epistola sinodica trasmessa da Damaso, e dal Concilio Romano agli Orientali nel Concilio Antiocheno celebrato l'anno CCCLXXX. dopo la morte di San Basilio [b], fu sottoscritta da Melezio Vescovo di Antiochia, da sei altri Vescovi ivi nominati, e da altri CXLVI. Vescovi di Oriente, come si ha dagli atti riferiti dall' Olstenio. Ma in che anno celebrato fosse da S. Damaso questo Concilio; in cui fu definita la consustanzialità delle tre divine persone, e la divinità dello Spirito Santo, non portando gli atti alcuna nota di tempo non v' ha sopra di esso conforme opinione tra gli Scrittori dell' Ecclesiastica Storia, mentre altri col Cardinal Baronio seguito da i raccoglitori de' Concilj riferiscono questo Sinodo all'anno CCCLXXIX., altri col Valesio [c] all'anno CCCLXXVIII., il Pagi vuole che debba riportarsi all' anno CCCLXXXI.; ma le sue ragioni provano bensì, che prima di quest' anno non potè celebrarsi, ma non dimostrano già, che in esso tenuto fosse. Tra tanta varietà di opinioni a me sembra, che possa certamente asserirsi, che il riferito Sinodo non fu celebrato nè prima del CCCLXXII., nè dopo il CCCLXXVII.: imperocche da i frammenti, che abbiamo dell' epistola sinodica di San Damaso evidentemente si raccoglie, che nel medesimo Sinodo in un coll' eresia de' Macedoniani fu dannata ancor quella degli Apollinaristi, i quali sentendo bene della Trinità, e della *consustanzialità* del Verbo, sentivano male della sua umanità, insegnando, che il corpo del Signore era privo dell' anima ragionevole, ed avea per anima la divinità, come Socrate, e Sozomeno narrano (d): imperocche da i medesimi frammenti si rende chiaro, che dopo stabilita la fede delle divinità dello Spirito Santo si dichiara la fede dell' intera umanità di Gesù Cri-

(a) Vid. Collect. Rom. Lucæ Holsten. part. 1. pag. 165. & seqq. edit. Rom. 1662. Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1043. & seqq.

(b) Vid. Pagium ad annum Christi 369. num. 10.

(c) Valesius in Not. ad cap. 25. lib. 6. hist. Eccles. Sozomen.

(d) Socrat. lib. 2. cap. 36. Sozomen. lib. 6. cap. 25.

Cristo contro gli errori degli Apollinaristi [a]. Ora è cosa certa, che l'eresia di Apollinare, e de' suoi discepoli non potè esser da Damaso condannata prima dell'anno CCCLXXII.: conciossiache nel Sinodo Romano, in cui fu la prima volta condannato Apollinare, e i suoi discepoli, intervenne ancora San Pietro Alessandrino, che succeduto a Sant'Atanasio nel Trono di Alessandria, discacciato dagli Ariani, che intrusero in quel seggio Lucio, fu costretto a ricoverarsi a Roma, dove insieme con San Damaso nel Concilio ivi congregato proscrisse gli errori di Apollinare, come narra Sozomeno, il quale parlando di quest'eresia dice, che *Damaso Vescovo di Roma primo di tutti, e Pietro Vescovo Alessandrino avendo saputo, che quest'eresia andava serpendo in molti, la dichiararono aliena dalla Chiesa Cattolica* [b]. E l'istessa cosa viene attestata dal medesimo S. Damaso in una pistola sinodica a i Vescovi Orientali riferita da Teodoreto, nella quale parlando di Timoteo discepolo di Apollinare, la cui condannagione chiedevano que' Vescovi alla Sedia Apostolica: *Perche adunque*, dice, *ricercate nuovamente da me la dep sizione di Timoteo? il quale per giudizio della Sedia Apostolica, presente Pietro Vescovo della Città di Alessandria, è stato quì deposto insieme col suo Maestro Apollinare* [c]? Ma benche sia molto incerto l'anno, in cui San Pietro Alessandrino venne a Roma, e dipendendo cotal notizia dall'anno mortuale di Sant'Atanasio, a cui egli succeffe nel Trono Alessandrino, e ne fu tosto discacciato, del qual anno v'ha gran controversia tra gli eruditi, comecche sia certo il giorno del suo passaggio, cioè, il secondo di Maggio, in cui la Chiesa celebra la sua memoria; contuttociò quando anche non si volesse tenere l'opinione del Pagi, il quale all'anno CCCLXXIII. consegna la morte di Sant'Atanasio (d), nè quella del Baronio, che la ri-

(a) *Illud sanè miramur, quod quidem inter nostros dicantur, qui licet de Trinitate piam intelligentiam habere videantur, de Sacramento tamen salutis nostræ ignorantes virtutes scripturasque, & recta non sentiant. Adserunt enim dicere, Dominum ac Salvatorem nostrum ex Maria Virgine imperfectum, idest, sine sensu hominem suscepisse. Heu quanta erit Arianorum in tali sensu vicinitas! Illi imperfectam divinitatem in Dei filio dicunt, isti imperfectam humanitatem in hominis filio mentiuntur &c.* Concil. Rom. sub Damaso ex Collect. cit. Lucæ Holsten.

(b) Μαθὼν ἐν ταύτην αἵρεσιν εἰς πολλοὺς ἕρπειν πρῶτος Δάμασος ὁ Ῥωμαίων Ἐπίσκοπος, καὶ Πέτρος ὁ Ἀλεξανδρείας, συνόδου γενομένης ἐν Ῥώμῃ, ἀλλοτρίαν τῆς καθόλου Ἐκκλησίας ἐψηφίσαντο. Sozom. hist. Eccles. lib. 6. cap. 25.

(c) Τί τοίνυν πάλιν παρ' ἐμοῦ ζητεῖτε τὴν καθαίρεσιν Τιμοθέου; ὃς καὶ ἐνταῦθα κρίσει τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας, παρόντος καὶ Πέτρου τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀλεξανδρέων πόλεως καθῃρέθη ἅμα τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ Ἀπολιναρίῳ. Theodor. hist. Eccles. lib. 5. cap. 10.

[d] Vid. Pagium in Crit. ad annum 373. num. 9. & seqq.

la riporta all' anno CCCLXXII. [a], ma si volesse seguitar Socrate, il quale scrive esser morto Sant' Atanasio nel Consolato di Graziano Augusto II., e di Sesto Pomponio Probo, cioè, l' anno CCCLXXI. (b), seguito da dottissimi Critici, quali furono l' Ermanzio, il Petavio, il Papebrocchio (c), e finalmente il Sollerio, il quale l' opinione del Pagi, e le ragioni impugna, con cui la difende (d); non si potrebbe nulladimeno fissar la venuta di San Pietro Alessandrino in Roma prima dell' anno CCCLXXII.: conciossiache essendo Pietro succeduto nel Trono Alessandrino a Sant'Atanasio passato alla gloria, come si è detto, alli due di Maggio, e suscitata tosto contro di lui dagli Ariani, e da' Gentili una ferocissima persecuzione, scrisse egli subito a San Damaso dandogli parte non meno della sua elezione, che della tempesta mossa contro di se dal furor degli Ariani, e qualche tempo dopo ricevè lettere comunicatorie, e consolatorie dall' istesso Damaso stando tuttavia in Alessandria, come egli stesso narra appresso Teodoreto, dove parlando de' mali trattamenti fatti ad alcuni Santi Monaci condannati dal Prefetto Palladio uomo Gentile a i metalli, dice: *Con questi in numero di ventitre poco dopo il Diacono, il quale dal carissimo nostro Damaso Vescovo di Roma avea portate lettere comunicatorie, e consolatorie, colle mani a tergo legate pubblicamente fu condotto da i Carnefici* (e). Attesa per tanto la distanza tra Alessandria, e Roma non potea intervenire se non lungo spazio di tempo, e maggiore certamente di quello di sei, o sette mesi tra le lettere spedite da San Pietro a Damaso, e tra le risposte trasmesse da San Damaso a Pietro, e da questo ricevute in Alessandria. Dal che si raccoglie, che ei non partì dall' Egitto per venire a Roma, se non qualche tempo dopo la sua elezione, nè potè giungere a Roma prima dell' anno CCCLXXII.

IV. Che poi in questo stess' anno fosse celebrato il Concilio Romano, in cui intervenne San Pietro Alessandrino, e fu condannata l' eresia di Apollinare, e che questo Concilio sia quell' istesso, in cui fu anche condannato Aussenzio, e affisso dal Pagi all' anno CCCLXXII. (f), pare che contro lo stesso Pagi, il quale in diversi tempi, e in diversi

(a) Vid. Baron. ad annum Christ. 372. num. 63.

(b) Socrat. hist. Eccles. lib 4. cap 20.

[c] Hermantius in vit. S. Athanas. Petavius in not. ad epist. Proterii Episc. Alexandr. in fin. tom. 2. de doctrin temp. Papebroch. ad diem 2. Maji in vit. S. Athanas.

(d) Soller. in hist. Patriarch. Alexandrin. præfixa tom. v. Julii Act. SS. pag. 40.

(e) Μεθ' ὧν εἴκοσι καὶ τριῶν τυγχανόντων, μικρὸν ὕστερον ὁ διάκονος ὁ παρὰ τοῦ ἀγαπητοῦ ἡμῶν Δαμάσου τοῦ τῆς Ῥώμης Ἐπισκόπου, κομίσας ὁμοῦ συνοδικὰ καὶ κοινωνικὰ γράμματα ὀπίσω τὼ χεῖρε δεθεὶς ὑπὸ δημίων δημοσίᾳ ἤγετο, κ. λ. Theod. hist. Eccl. lib. 4. cap. 20.

(f) Vid. Pagium ad annum 372. num. 7. & seqq.

diversi Concilj vuole, che da Damaso fosser condannati Aussenzio, gli Apollinaristi, e i Macedoniani, si possa con più ragioni dimostrare. Primieramente dagli atti, e dall' epistola sinodica del Concilio Romano contro Aussenzio sottoscritta da CLXIII. Vescovi Orientali nel Concilio Antiocheno riportata da Luca Olstenio, e riferita dal Pagi all' anno CCCLXXII. manifestamente si raccoglie, che fu amplamente definita, e dichiarata la consustanzialità, e divinità dello Spirito Santo, come consente il medesimo Pagi [a]; ma nella medesima sinodica congiuntamente a questa definizione contro i Macedoniani si vede dichiarata, e definita l' integrità dell' umanità di Cristo Signor Nostro contro gli Apollinaristi, come noi abbiamo di sopra dimostrato; dunque uno, e l' istesso fu il Concilio Romano, nel quale furon condannati Aussenzio, i Pneumatomi, e gli Apollinaristi, e in cui intervenne San Pietro Alessandrino. Secondariamente l' eresia di Apollinare non fu condannata da San Damaso nel Sinodo Romano, se non dappoiche ei ricevette la terza legazione, e le lettere indirizzateli da San Basilio, nelle quali lo avvisava del nuovo errore sparso da colui, col quale ei per lo innanzi, siccome San Gregorio Nazianzeno, S. Girolamo, ed altri Santi, credendolo uomo pio, ed erudito, avea tenuta famigliarità; la qual legazione accadde nell' anno CCCLXXII., come osserva il Baronio [b]. Ma certa cosa è, che San Basilio non solamente riferì a San Damaso gli errori di Apollinare, ma lo ragguagliò inoltre degli altri errori degli Ariani contro la consustanzial Trinità, i quali devastavano le Chiese di Oriente, pregandolo, che se non potesse mandare in Oriente Legati a visitare, e confortar quelle Chiese, spedisse almeno sue lettere, per le quali, dichiarata la fede ortodossa, fossero pubblicati, e manifestati gli eretici, la comunion de' quali dovesse schivarsi, come apparisce dalla sua lettera riferita dal Baronio (c). Or è cosa molto credibile, che San Damaso ricevute queste lettere congregasse tosto il Sinodo, e in quello non solamente gli errori di Apollinare, ma di tutte le altre sette Ariane, che la consustanzialità delle divine Persone distruggevano, condannasse: ciò, che si vede eseguito nel Concilio Romano contro Aussenzio affisso dal Pagi all' anno CCCLXXII., dove si fa menzione di Doroteo Prete mandato da San

(a) *Celebris fuit hæc Synodus, in qua pluribus de consubstantialitate Spiritus sancti cum Patre actum, ut videre est in laudata synodica*. Pagius loc. cit. num. 10.

(b) Baron. ad annum 372. num. 4. & seqq.

[c] S. Basilius epist. 74. apud Baron. loc. cit. num. 5. 6. & 10.

San Basilio Legato al Pontefice Romano, ed agli Occidentali (*a*), citato come testimonio degli atti fatti dal Sinodo contro gli eretici. Dal che si raccoglie, che questo Sinodo fu congregato tosto che il Pontefice ricevè l'ultime lettere di San Basilio. Nè già voglio negare per questo, che in altro Concilio Romano tenuto dopo del sopra nominato o nel CCCLXXIII., o nel CCCLXXIV. potesse di nuovo più espressamente condannarsi l'eresia di Apollinare, e de' suoi discepoli Timoteo, e Vitale, presente San Pietro Alessandrino, il quale esser dimorato in Roma fino all'anno CCCLXXVII., ed essere in quest'anno tornato alla Sede di Alessandria restituitovi da San Damaso, vien dimostrato dal Card. Baronio (*b*), e confermato dal Pagi (*c*). Dalla qual cosa chiaramente resta convinto l'abbaglio del Valesio, che si persuase, che il Sinodo Romano, in cui da San Damaso fu condannato Apollinare, presente San Pietro Alessandrino, fosse stato celebrato l'anno CCCLXXVII., o CCCLXXVIII. [*d*]. Ammettasi adunque, che gli Apollinaristi fossero condannati nell'altro Sinodo Romano tenuto l'anno CCCLXXIV. come vuole il Pagi (*e*); due cose nulladimeno son certe, cioè, che questa non fu la prima condannagione di quegli eretici: posciache abbiamo veduto, che nel Sinodo Romano II. fu dichiarata, e definita la fede ortodossa dell'umanità di Cristo, come abbiamo dimostrato, e come il Pagi stesso discordante da se medesimo avea confessato innanzi, dicendo contro il Valesio, che le parole di Sozomeno dove parla della condannagione di Apollinare fatta nel Sinodo Romano da San Damaso, e da Pietro Alessandrino debbono riferirsi al Concilio Romano II. celebrato l'anno CCCLXXII. (*f*). L'altra cosa è, che se in altro Concilio fu nuovamente condannata da Damaso con Pietro Alessandrino l'eresia degli Apollinaristi, furono ancora nello stesso tempo condannate tutte le altre eresie contro la Trinità consustanziale, come apparisce dalla pistola sinodica di Damaso recata da Teodoreto [*g*]. e riportata ancora da i latini Codici dal Cardinal Baronio [*h*], e indirizzata non a Paolino Vescovo di Tessalonica, come scrive Teodoreto, nè a Paolino Vescovo di Antiochia, come pensa il Baronio, ma ad Acolio, come io credo, Vescovo di Tessalonica. In que-

(*a*) *Quod ad removendas vestræ dilectionis spectat injurias, nec frater noster Dorotheus Presbyter explicare omnia vivaciter prætermittit, nec nixus nostri, ut ipse testis est, defuerunt*. Concil. Rom. sub Damaso ex Collect. Lucæ Holsten. par. 1. pag. 165. & seqq.

[*b*] Baron. ad annum. 377. num. 2.

[*c*] Pagius ad ann. Christi 369. num. 11.

(*d*) Vales. in not. lib. 6. cap. 25. Sozomen.

[*e*] Pagius ad annum Christi 373. num. 2. & seq.

(*f*) Pagius ad annum 369. num. 11.

(*g*) Theodoret. lib. 5. hist. Eccles. cap. 11.

(*h*) Baron. ad annum 373. num. 11.

questa sinodica, oltre l'eresia di Apollinare, con ventiquattro anatematismi si vedono fulminate l'eresie di Ario, di Sabellio, di Macedonio, di Eunomio, e di Fotino, le quali poi furono anche condannate nel Concilio Costantinopolitano. Il titolo di questa sinodica ne' Codici latini è questo: *Professione della fede, e anatematismi contro Apollinare, Ario, Sabellio, Macedonio, Eunomio, e Fotino, dalla pistola di Damaso scritta a Paolino Antiocheno* [a]. Ed il Pagi confessa, che questi anatematismi appartengono al Concilio Romano celebrato secondo lui l'anno CCCLXXIV., nel quale da San Damaso, e da San Pietro Alessandrino fu condannato Apollinare [b].

V. Tutto questo non per altro motivo si è voluto dire, se non per dimostrare, che prima del Concilio di Costantinopoli era stata dalla Sedia Apostolica dichiarata, e definita la fede della Trinità consustanziale, e dell'umanità di Gesù Cristo contro tutte le altre Sette nate dall'Arianesimo, e contro gli Apollinaristi; la qual fede non solamente da tutto l'Occidente, ma dall'Oriente ancora era stata abbracciata, e predicata da San Pietro Alessandrino tra gli Orientali quando egli ritornò in Alessandria, e che si era trovato presente a queste definizioni. Della qual cosa ne fa non oscuro argomento l'editto del pio Imperador Teodosio pubblicato al Popolo di Costantinopoli nel suo primo Consolato, ed in quello di Graziano Augusto V., cioè, nell'anno CCCLXXX. alli 27. di Febbrajo, un anno prima del Concilio Costantinopolitano; nel quale editto comanda quel Principe a tutti i Popoli del suo Imperio, che intorno alla Trinità consustanziale non tengano altra Religione, se non quella, che San Pietro Apostolo avea insegnato a' Romani, che era seguita da Damaso Pontefice Romano, e predicata da Pietro Alessandrino (c). Essendo adunque già stabilita in Oriente quella fede, che dichiararono i Padri Costantinopolitani, i quali in sostanza nel condannar gli Ariani, i Sabelliani, i Macedoniani, gli Eunomiani, i Fotiniani, e gli Apollinaristi altro non fecero, che seguire il giudizio, e la fede già stabilita nel Mondo Cattolico dalla Sedia Apostolica; non v'era certamente bisogno, che questo Concilio fosse

(a) *Professio fidei, & anathematismi adversus Apollinaris, Arii, Sabellii, Macedonii, Eunomii, & Photini hareses.* Apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1061.

(b) Pagius ad annum 362. num. 3.

[c] *Cunctos populos, quos clementiæ nostra regit imperium, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis religio usque adhuc ab ipso insinuata declarat, quamque Pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriæ Episcopum virum Apostolicæ sanctitatis: hoc est, ut secundum Apostolicam disciplinam, evangelicamque doctrinam, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti unam Deitatem sub pari majestate, & sub pia Trinitate credamus.* Cod. de Summa Trinitate l. 1.

fosse da San Damaso specialmente confermato, acciocche le sue definizioni di fede avessero vigore in tutta la Chiesa.

VI. L'altra cosa, che debbe osservarsi intorno a questo Concilio, si è, che esso dalla Sedia Apostolica non fu considerato come universale, ed ecumenico, come opportunamente osserva Luca Olstenio [a], sì perche non v' intervennero gli Occidentali, a riserva del solo Acolio Vescovo di Tessalonica, nè vi furono i Legati della Sedia Apostolica, sì ancora perche fu congregato per ordinar la Chiesa di Costantinopoli, la quale per l' ordinazione fatta in essa di Massimo Cinico, e per lo trasferimento similmente fatto a quel seggio di San Gregorio Nazianzeno trovavasi in grandissime agitazioni, ed erano perciò nate gravi dissenzioni tra i Vescovi Cattolici. E che questa fosse la cagione dell'adunanza di quel Sinodo si raccoglie manifestamente dalla lettera di S. Damaso ad Acolio Vescovo di Tessalonica riferita da Luca Olstenio, nella quale dopo aver a lungo parlato dell' ordinazion di Massimo soggiunge, avere esso saputo, che per tal' effetto dovesse celebrarsi il Sinodo in Costantinopoli; onde ammonisce Acolio, che a quel Concilio era stato invitato da Teodosio, acciocche proccuri con ogni studio, che sia eletto per quella Chiesa tal Vescovo, che non sia degno di alcuna riprensione, e per cui si stabilisca la pace, e la concordia tra i Vescovi Cattolici (b). Ma per intelligenza di ciò convien sapere, che dopo la morte di Valente l' anno CCCLXXVIII. essendo stato costretto da un Sinodo di Vescovi Orientali, e da Melezio Vescovo di Antiochia, e forse anche da San Basilio, San Gregorio Nazianzeno già Vescovo di Sasima ad intraprender la cura, ed il governo della Chiesa di Costantinopoli tenuta allora sotto la tirannia degli Ariani (c), mentre il Santo Padre attendeva col suo zelo a spurgar quella Chiesa dalla peste dell'Arianesimo capitò in Costantinopoli dall'Egitto Massimo Alessandrino, che da Teofilo Cinico fatto Cristiano, essendo stato già dall' anno CCCLXXII. per la confession della fede mandato in esilio in Oasi dopo essere stato battuto con verghe, come narra l' istesso S. Gregorio [d], osten-

[a] *Istud Concilium Ecclesia Romana numquam pro Generali habuit, nec ejus acta probavit.* Holstenius in notis ad epist. Damasi ad Illyricos in Collect. Rom. par. 2. pag. 260.

(b) *De cetero commoneo sanctitatem vestram, ut quia cognovi dispositum esse Constantinopoli Concilium fieri debere, sinceritas vestra det operam quemadmodum prædictæ civitatis Episcopus eligatur, qui nullam habeat reprehensionem: ut, Deo propitio, cùm integra pax Catholicorum Sacerdotum fuerit confirmata, nullæ deinceps dissensiones in Ecclesia oriantur &c.* Epist. Damasi ad Acholium Thessalon. in Collect. Rom. Lucæ Holsten. 1. par. pag. 37.

[c] Vide Baron. ad annum Christi 378. num. 50. & Pagium ibid. num. 22. & seqq.

(d) Gregor. Nazianzen. Orat. 23.

ostentava un zelo insigne per la fede, ed una singolar pietà, covando sotto questa esterna specie di virtù animo ambizioso. Fu ornato costui di molte lodi da San Gregorio Nazianzeno, che lo ricevè nell' istessa sua casa, e lo fece partecipe della sua mensa fino a tanto, che venne a Massimo il tempo di adempiere il disegno, che avea conceputo d' invadere quella Chiesa; posciache avendo ingannato Pietro Alessandrino, in occasione di doversi trasportare il frumento da Egitto in Costantinopoli questi mandò tre Vescovi Egiziani nella medesima nave, acciocche ordinassero Massimo Vescovo di Costantinopoli, come in fatti fecero giunti che furono in quella Città, dove Massimo per opera di un certo Prete chiamato Tassio corrotta coll' oro una turba di gente vile, e invasa di notte tempo la Basilica Anastasiana, essendo da questa discacciato, fu tonduto, e ordinato nella casa privata di un vile artefice. Ma non potendo i Costantinopolitani soffrir l' aspetto di costui, egli se n' andò a Teodosio in Tessalonica, dal quale similmente rigettato tornò in Alessandria, ed ivi estorte lettere da Pietro Alessandrino a i Vescovi d' Occidente si portò con quelle a Milano, dove offerì a Graziano Imperadore *un insigne libro della fede contro gli Ariani*, come narra San Girolamo [a], colle quali cose si conciliò l' animo degl' Italiani. Quindi avvenne, che sebben San Gregorio Nazianzeno acclamato dal Popolo, e dal Clero Costantinopolitano, e dall' istesso Imperador Teodosio, il quale consegnò a lui la maggior Basilica di quella Città tolta agli Ariani [b], fosse indi per concorde volere de' Vescovi delle Diocesi Orientali Pontica, Asiana, e Tracica ordinato Vescovo di Costantinopoli esso ripugnante (c); contuttociò la di lui ordinazione non piacque a i Vescovi d' Italia inchinati per le cose sopraddette a Massimo Cinico. E benche il Pontefice Damaso riprovasse l' una, e l' altra ordinazione, così di Massimo, come di San Gregorio Nazianzeno, come apparisce dalla sua lettera ad Acolio da noi sopra citata, nella quale dopo aver ripresa l' ordinazione di Massimo riprova il consiglio di quelli, che aveano trasferito alla Sede di Costantinopoli un Vescovo di altra Chiesa contro il divieto de' Canoni, che tal trasferimento proibivano, e ordina ad Acolio invitato, come si è detto, al Sinodo Costantinopolitano, che non comportasse, che alcuno fosse trasferito da una Città all' altra contro gli statuti de' maggiori, e abbando-

(a) *Maximus Philosophus natus Alexandriæ, Constantinopoli Episcopus ordinatus est, & pulsus, insignem de fide adversus Arianos scripsit librum, quem Mediolani Gratiano Principi dedit.* S.Hieronym. de Script. Eccl.

(b) S. Gregorius in Carmin. de vita sua.

(c) S. Gregorius Nazianzen. Orat. 27. & in Carmin de vita sua.

bandonasse la Plebe commessali (*a*) (le quali parole non si possono intendere se non di San Gregorio Nazianzeno, il quale era già Vescovo di Sasima); sollecitato nulladimeno da i Vescovi d' Italia propensi a Massimo egli intimò in Roma il Concilio ecumenico, chiamando ad esso i Vescovi Orientali, acciocche in un Concilio Generale esaminata fosse la causa di Massimo, indirizzando le lettere convocatorie all' Imperador Teodosio, acciocche da esso fossero presentate a i Vescovi d' Oriente. Ma essendo giunte queste lettere in Costantinopoli verso la fine dell' anno CCCLXXXI. dappoiche fino dal mese di Maggio dello stesso anno era già stato da i Padri celebrato il Concilio [*b*], e dappoichè avendo San Gregorio Nazianzeno rinunciato il Vescovato della Chiesa Costantinopolitana era stato a quella dal Sinodo eletto Nettario; si scusarono i Padri con varie ragioni appresso Damaso di non poter intervenire al Concilio da lui intimato, riconoscendo nulladimeno in lui la potestà, e l' autorità di convocarli, come evidentemente apparisce dalla sinodica ad esso Damaso indirizzata da i Padri Costantinopolitani da noi sopra recata [*c*]. Ma i Vescovi d' Italia, i quali volevano, che la causa di Massimo fosse discussa nel Concilio Romano, contrapponendo il Concilio intimato da Damaso come Generale al Costantinopolitano come particolare, fortemente si lagnarono appresso Teodosio de' Vescovi d' Oriente, perche avessero celebrato un particolar Concilio, e deciso questo punto con elegger Nettario alla Sede Costantinopolitana, sfuggendo il Concilio universale intimato da Damaso, quando ancorche non fosse stato intimato il Concilio, essendo venuto Massimo in Italia, acciocche fosse in Roma conosciuta da Damaso, e dagli Occidentali la sua causa, averebbono dovuto aspettare il giudizio della Sedia Apostolica: recando gli esempj di Sant' Atanasio, e di San Pietro Alessandrino, i quali erano ricorsi al giudizio della Chiesa Romana, e de' Vescovi Occidentali (*d*). Da tuttociò si raccoglie,

(*a*) *Illud praeterea commoneo dilectionem vestram, ne patiamini aliquem contra statuta majorum nostrorum de civitate alia ad aliam transduci, & deserere plebem sibi commissam, & ad alium populum per ambitionem transire.* Epist. Damasi ad Episcop. Illyrici in Collect. Rom. Lucae Holsten. par. 1. pag. 37. & seqq.

[*b*] Vide Pagium ad ann. Christi 381. num. 4. & seqq.

(*c*) Vedi sopra questo capo, §. VII. num. 4.

[*d*] *Nos igitur in Synodo ea, quae totius orbis Episcopis videbatur esse praescripta, nihil temerè statuendum esse censuimus. At eo ipso tempore, qui generale concilium declinaverunt .... ut causam in Synodo ageret suam, quod etiamsi Concilium indictum non fuisset, jure & more majorum, sicut & sanctae memoriae Athanasius, & dudum Petrus Alexandrinae Ecclesiae Episcopus, & Orientalium plerique fecerunt, ut ad Ecclesiae Romanae, Italiae, & totius Occidentis confugisse judicium viderentur; cùm eum, sicut diximus, experiri velle adversum eos, qui Episco-*

glie, che da' Vescovi d' Occidente non fu tenuto per Generale il Concilio di Costantinopoli celebrato nel CCCLXXXI., come anche osserva il Pagi (a). A tutto questo si aggiunge, che sebbene è cosa molto probabile, che Teodosio con participazione di San Damaso convocasse questo Concilio, come sembra raccorsi dalla pistola dell' istesso Damaso ad Acolio sopra recata; contuttociò questa convocazione fatta da Teodosio non fu generale, attestando Teodoreto, che Teodosio *ordinò, che convenissero in Costantinopoli i Vescovi solamente del suo Imperio* (b). Non è adunque da maravigliarsi se i Canoni Costantinopolitani alla disciplina spettanti non furono nè confermati, nè ricevuti dalla Chiesa Romana, benche ricevuta fosse la definizione dell' istesso Concilio in materia di fede; la quale essendo quella stessa, che già dalla Sedia Apostolica era stata fatta prima, non avea bisogno di conferma acciocche avesse vigore in tutta la Chiesa.

VII. Al Concilio Costantinopolitano seguì l' Efesino I. Generale celebrato l' anno CCCCLXXXI.: intorno al qual Concilio convien rammentarne le cose da noi osservate, cioè, che l' eresia di Nestorio condannata in esso era già stata prima condannata da S. Celestino Romano Pontefice, e la sentenza dallo stesso Sinodo fulminata contro quell' eretico era già stata pronunciata innanzi dal medesimo S. Celestino: che S. Cirillo Alessandrino sostenne in questo Concilio le veci di S. Celestino anche dappoiche furono da esso spediti allo stesso Sinodo come suoi Legati Arcadio, e Projetto Vescovi, con Filippo Prete, alla presenza de' quali S. Cirillo come sostenente le veci del Romano Pontefice presiedè alle Azioni dell' istesso Sinodo, nominato in primo luogo, e dopo di lui gli altri Legati Apostolici, come evidentemente apparisce dall' Azione IV., dove si legge: *E consedenti nella santissima Chiesa, che si chiama Maria, i piissimi, e a Dio dilettissimi Vescovi Cirillo Alessandrino, che teneva il luogo del santissimo Arcivescovo della Chiesa Romana Celestino, e Arcadio Vescovo, e Legato della Sede Romana, e Projetto Vescovo, Legato ancor esso della Cattedra di Roma, e Filippo Prete, e Legato &c.* (c): indi sieguono per ordine gli altri Vescovi. Dal che resta convinta l' audacia di Giovanni

Episcopatum ejus abnuerant, comperissent, præstolari utique etiam nostram super eo sententiam debuerunt. Epist. 2. Concil. Italiæ ad Theodosium Imperat. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1193. & seqq.

(a) Vide Pagium ad annum Christi 381. num. 5. & seqq.

(b) Μόνυς τῆς οἰκείας Βασιλείας τοὺς Ἐπισκόπυς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν συναθροισθῆναι προσέταξεν. Theodor. histor. Eccles. lib. 5. cap. 7.

(c) Καὶ καθεσθέντων ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῇ καλυμένῃ Μαρία τῶν θεοφιλεστάτων, ἐ͂ θεοσεβεστάτων Ἐπισκόπων Κυ-

Giovanni Launojo, che mendacemente scrisse non aver San Cirillo sostenute le voci di S. Celestino nel Concilio di Efeso, meritamente perciò ripreso non meno dal Baluzio, che dal Pagi (*a*). Che i Padri Efesini nel condannar l'eresia, e la persona di Nestorio seguirono la forma prescritta da S. Celestino: che finalmente egli mandò nuovi Legati a quel Concilio non acciocche intervenissero a disputare, o esaminar la causa di Nestorio, ma solamente ad eseguir la sentenza della Sedia Apostolica; le quali cose da noi sopra dimostrate (*b*) rimangono confermate dagli atti dello stesso Concilio, da i quali apparisce, che i Legati Romani di Celestino intervennero al Sinodo non per discuter co' Padri la causa di Nestorio, ma per eseguir la definizione, e la sentenza del Pontefice. Essendo eglino comparsi dopo la prima sessione dappoiche era stato condannato Nestorio, lette, ed acclamate le lettere di Celestino, nelle quali diceva avere egli mandati i suoi Legati al Concilio acciocche eseguissero i decreti da lui fatti nella causa di Nestorio (*c*), domandarono i Legati, che lor fossero letti gli atti del Sinodo, acciocche seguendo la forma data loro dal Pontefice li confermassero come esecutori della di lui sentenza. *Ma ora*, disse Filippo Prete, *benche per ridondanza, domandiamo ancora dalla vostra corona, che ci si leggano quelle cose, che sono state lette nel vostro Sinodo, acciocche seguendo la forma del santissimo Papa Celestino, che ci commise questa cura, e della santità vostra ancora, possiamo confermare i vostri giudizj* [*d*]. Arcadio Vescovo, e Legato confermando la sentenza del Concilio: *Noi*, dice, *avendo seguita la forma di Celestino santissimo Papa dell'Apostolica Sede, il quale si degnò mandarne esecutori di questo negozio &c* [*e*]. E Projetto Vescovo, e Legato confermando i decreti del Sinodo: *Per le quali cose ed ancora io*, dice, *per autorità della legazione della santa Sedia Apo-*

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας διέποντος καὶ τὸν τόπον τοῦ ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ῥωμαίων Ἐκκλησίας Κελεστίνου, καὶ Ἀρκαδίου Ἐπισκόπου, καὶ Λεγάτου τῆς Ῥωμαίων καθέδρας, καὶ Προϊέκτου Ἐπισκόπου καὶ Λεγάτου καὶ αὐτοῦ ἐκκλησίας τυγχάνοντος. καὶ Φιλίππου πρεσβυτέρου, καὶ Λεγάτου. Concil. Ephes. Act. IV.

(*a*) Baluzius in nov. collect. Concil. pag. 488. Pagius in Critic. ad annum Christi 431. n. 7.

(*b*) Vedi questo capo, §. VII. n. 1. 2. e 3.

(*c*) Concil. Ephesin. Act. II.

[*d*] Ἀλλ' καὶ νῦν αἰτοῦμεν τὸν ὑμετέρον στέφανον, εἰ καὶ ἐκ περιττοῦ, τὰ αὐτὰ καὶ ἀναγνωσθέντα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ συνόδῳ αὖθις ἡμῖν ἀναγνωσθῆναι· ὅπως ἡμεῖς ἀκολουθήσαντες τῷ τύπῳ τοῦ ἁγιωτάτου Πάπα Κελεστίνου, ἤγε μὴν καὶ τῆς ὑμετέρας ἁγιωσύνης δυνηθῶμεν τὰ κεκριμένα βεβαιῶσαι. Concil. Ephesinum Act. III. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 1151.

(*e*) Ἀκολουθήσαντες δὲ καὶ τοῖς τύποις τοῦ ἁγιωτάτου Πάπα τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας Κελεστίνου, ὃς ἡμᾶς ἐδικαίωσε ταύτῃ ὑποθέσει, καὶ ἐκβιβαστὰς ἑαυτοῦ ἐξαπέστειλε. Concil. Ephes. ut supra, col. 1158.

Apostolica in un co' i Fratelli essendo esecutore della sentenza definisco, che il memorato Nestorio &c. [a]. Ma non ostante, che tutti gli atti del Sinodo Efesino confermati fossero da i Legati della santa Sedia; nulladimeno, terminato che fu quello, furono da i Padri, dall' Imperador Teodosio, e da Massimiano Vescovo di Costantinopoli sostituito a Nestorio spediti al Pontefice Giovanni Prete, ed Epitetto Diacono per ragguagliarlo delle cose in esso Sinodo definite, acciocche da lui confermate fossero, come apparisce dalle lettere dell' istesso S. Celestino al Sinodo celebrato in Efeso, a Teodosio Imperadore, ed a Massimiano Vescovo di Costantinopoli, date nel medesimo giorno, cioè, alli 15. di Marzo del ccccxxxii., e riferite tra i monumenti del medesimo Concilio [b]. Ricevè il Pontefice con incredibile allegrezza i Legati, e fece pubblicamente leggere nella Chiesa di S. Pietro le lettere dell' Imperadore, come si ha dalla sua lettera a Teodosio (c). Ma da queste lettere di Celestino varie cose osserva Cristiano Lupo, e dopo di lui Antonio Pagi, le quali dimostrano la necessità della conferma del Romano Pontefice acciocche i decreti de' Concilj sieno posti in esecuzione [d]. Una di queste è, che avendo il Sinodo decretato, che tutti que' Vescovi, che erano stati da esso nominatamente condannati come fautori di Nestorio, capo de' quali era Giovanni Antiocheno, fossero discacciati da i loro seggi, come apparisce dal decreto, che comincia *Essendo noi congregati*, Συναχθέντων ἡμῶν, nell' Azione vii. (e) benche fosse stato fatto col consenso de' Legati Apostolici, e fosse rinnovato da Massimiano nel Sinodo di Costantinopoli tosto che fu creato Vescovo di quella Chiesa; contuttociò crederono i Padri doverlo riferire al Pontefice, acciocche da lui confermato ricevesse per sua autorità esecuzione. La seconda, che S. Celestino moderò, e riformò questo decreto, giudicando, che non tutti i seguaci di Nestorio dovessero escludersi dalla speranza del perdono, e dalla restituzione a i loro seggi, ma solamente quelli, che si osti-

(a) *Διὰ ταῦτα κἀγὼ ὁρίζω ἐξ αὐθεντίας τῆς ἁγίας ἀποστολικῆς καθέδρας πρεσβείας μετὰ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἀποφάσεως ἐκβιβαστὴς ὑπάρχων τὸν μνημονευθέντα Νεστόριον &c.* Ibid.

(b) Concil. Ephesin. par. 3. cap. 20. 21. & 22. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 1588. & seqq.

[c] *Religiosos vero filios meos Joannem Presbyterum, & Epictetum Diaconum tantæ rei nuncios cum totius Ecclesiæ gratulatione suscepimus, & lectis in tota Christianæ plebis congregatione apud beatissimum Apostolorum Petrum vestræ pietatis apicibus, Deo nostro pro vobis vota persolvimus.* Epist. Cælestin. ad Theodosium 3. par. Concil. Ephesin. cap. 21.

[d] Vid. Lupum in not. ad cap. 50. Synodici contra Tragœdiam Irenæi. Pagium in Critic. ad annum 312. num. 2. & 3.

(e) Apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 1325.

ostinavano nell' errore senza volerlo ritrattare, usando co' Nestoriani quella clemenza, che egli avea praticata co' Pelagiani, a i quali avea lasciata la via di ricuperare il loro grado, se penitenti ritrattassero l' errore (a). La terza, ch' ei ordinò, che i seguaci di Nestorio non potessero ricuperare i loro gradi, se non detestavano, e *anatematizzavano* lui, e l' empio suo domma (b). La quarta, che ei volle, che questa medesima professione si esigesse ancora da quelli, i quali benche dannnati dal Concilio, aveano nulladimeno, per artificj, e per fraudi ingannando i Principi, ottenuto da loro di ritornare a i proprj Seggi (c); dove il Pontefice parla di Giovanni Antiocheno, e di altri Vescovi, i quali tuttoche dal Concilio condannati erano stati da Teodosio rimandati a i proprj Vescovati come innocenti, e ortodossi: ordinando Celestino, che costoro, non ostante il comando del Principe, non dovessero ritenere i loro gradi, se coll' eresia di Nestorio non condannavano, e detestavano ancora costui. Che perciò ordinò in quinto luogo, che la medesima forma della professione della fede, e della detestazione di Nestorio, e della sua empietà dovea esigersi da Giovanni Antiocheno, il quale non come eretico, ma come capo della fazione de' fautori di Nestorio, a cagione del tumulto fatto contro i Padri, e della sua contumacia, era stato per comuni suffragj condannato da i Padri; ma protetto dalla Corte era stato da Teodosio rimandato al suo Vescovato [d]. Da tutte queste cose si rende manifesto, che San Celestino confermando i decreti del Sinodo Generale Efesino prescrisse per l' esecuzione di essi un certo modo, riformando in parte,

(a) *De bis autem, qui cum Nestorio videntur pari impietate sensisse, atque se socios ejus sceleribus addiderunt, quamquam legatur in eos vestra sententia, tamen nos quoque decernimus quod videtur. Multa perspicienda sunt in talibus causis, quæ Apostolica Sedes semper aspexit. Quod loquimur, Cælestianorum testantur exempla, quod spem de Synodo bucusque gesserunt. Habent, si resipiscunt, copiam revertendi: quod bis solis non permittitur, quos propriè cum auctoribus bæreseos omnium fratrum constat subscriptione damnatos. Per Dei namque misericordiam aliquos ex eorum numerò ad nos jam rediisse gaudemus.* Epist. Cælestin. ad S. Synodum Ephesin. Concil. Ephesin. 3. par. cap. 20. apud Labbè loc. cit. col. 1588. & seqq.

(b) *Reliqui, quos cum boc sentientes in communione Ecclesiastica non babemus, ejiciantur e civitatibus suis, & se in nostro collegio noverint non futuros, nisi secundum Ecclesiasticum & Christianorum Principum constitutum, damnata cum auctoribus sociisque damnantes, se profiteantur catholicos Sacerdotes.* ibi.

(c) *Quam formam etiam circa eos volumus custodiri, qui subrependum in Ecclesiasticis causis Christianis Principibus crediderunt, & alio ordine rursus Ecclesias occuparunt.* ibi.

[d] *Antiochenum verò, si babet spem correctionis, epistolis a vestra fraternitate volumus conveniri; ut nisi quæ sentimus senserit, novellam blasphemiam eodem exemplo scripta sua professione condemnans, intelligat de se quoque Ecclesiam, quod fidei nostræ respectus imperat, ordinare.* ibi.

te, e spiegando colla sua autorità le maniere, con cui doveano eseguirsi: la qual forma fu seguita dall' istesso Imperador Teodosio nelle lettere *mandate per Aristolao Tribuno, e Notajo a Giovanni Vescovo Antiocheno della pace, e della unione da costituirsi delle sante Chiese*, riferite tra i monumenti del Concilio Efesino [a], nelle quali comanda, che niente altro si esigga da i Vescovi delle Diocesi di Oriente del partito di Giovanni Antiocheno, fuorche la condannagione di *Nestorio* co' suoi falsi dommi: *Per la qual cosa*, come scrive il Pagi, *Teodosio seguì le predette lettere di Celestino* [b]. Meritamente adunque San Prospero Aquitano attribuisce a San Celestino la gloria d' avere spurgata la Chiesa Orientale dalle due pesti de' Nestoriani, e de' Pelagiani confederati co' Nestoriani (c).

VIII. L' ultimo Concilio Generale celebrato dentro il tempo, di cui parla Giannone, fu quello di Calcedonia. Avendo noi parlato di sopra delle cagioni, per cui fu questo Sinodo raunato, resta quì solamente da far vedere, che così l' eresia d' Eutichete condannata in questo Sinodo era già stata anteccdentemente proscritta da S. Lione Magno nella sua divina lettera a San Flaviano Vescovo di Costantinopoli, come la perfidia di Dioscoro similmente in questo Sinodo condannato era stata anche prima dall' istesso San Lione dannata; e che i Padri nell' uno, e nell' altro seguirono la forma prescritta dalla santa Sedia Apostolica. In quanto all' eresia di Eutichete: letta nella piena adunanza de' Padri la predetta lettera di San Lione, *dopo la lezione* (di essa) *i reverendissimi Vescovi esclamarono*: *Questa è la fede de' Padri*: *questa è la fede degli Apostoli. Tutti crediamo. Gli ortodossi così credono. Anatema a chi così non crede. Pietro ha così parlato per la bocca di Lione. Gli Apostoli così insegnarono. Piamente, e secondo la verità Lione ha insegnato &c.* (d). Avendo poi Pascasino, e Lucenzio Vescovi, e Bonifacio Prete Legati della Sedia Apostolica

(a) Concil. Ephesin. 3. par. cap. 24.

(b) *Quare Theodosius præfatas Cælestini litteras secutus est*. Pagius loc. cit.

(c) *Per hunc virum* (Cælestinum) *omnes Orientales Ecclesiæ gemina peste purgatæ sunt, quando Cyrillo Alexandrinæ Urbis Antistiti, gloriosissimo fidei Catholicæ defensori, ad execrandam Nestorii impietatem Apostolico auxiliatus est gladio: quo etiam Pelagiani dum cognatis fœderantur erroribus, iterum prosternerentur*. Prosper contra Collator. prop. fin.

(d) Καὶ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς προγεγραμμένης ἐπιστολῆς οἱ εὐλαβέστατοι Ἐπίσκοποι ἐβόησαν· αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων· πάντες οὕτω πιστεύομεν· οἱ ὀρθόδοξοι οὕτω πιστεύουσιν, ἀνάθεμα τῷ μὴ οὕτω πιστεύοντι. Πέτρος διὰ Λέοντος ταῦτα ἐξεφώνησεν· οἱ Ἀπόστολοι οὕτως ἐδίδαξαν· Εὐσεβῶς, καὶ ἀληθινῶς Λέων ἐδίδαξε. Concil. Chalc. Act. II. apud Labbè tom. 4. Conc. edit. Ven. col. 1235. D.

lica dichiarato, che il santo Concilio seguiva la fede de i CCCXVIII. Padri Niceni, e de' CL. Costantinopolitani, soggiunsero: *In terzo luogo le lettere mandate dal beatissimo uomo Lione Arcivescovo di tutte le Chiese, condannanti l' eresia di Nestorio, e di Eutichete, manifestarono qual sia la vera fede: similmente ancora il santo Sinodo tiene questa fede, e questa siegue: e niente di più puote nè aggiungere, nè diminuire. La quale esposizione* (seguitano gli atti) *interpretata in greco da Beroniciano divoto Segretario del divino Concistoro, i santissimi Vescovi esclamarono: Così tutti crediamo, così tutti siamo battezzati, così battezziamo, così abbiam creduto, così crediamo* (a). Dalle quali cose si convince manifestamente falsa l'asserzione di alcuni, che osarono affermare, che l' epistola dommatica di S. Lione Magno contro Eutichete fu discussa, ed esaminata da' Padri prima che da essi fosse ricevuta; che anzi è certo, che essa servì di regola, e di forma a i Vescovi della fede, che doveano tenere. E benche i Giudici, ed il Senato richiedessero i Padri, acciocche insegnassero se l' epistola di San Lione era conforme alla definizione del Concilio Niceno, e del Costantinopolitano; contuttociò per troncar questa importuna domanda *Pascasino, e Lucenzio reverendissimi Vescovi, e Bonifacio Prete reverendissimo sostenenti le veci dell' Apostolico Trono, pe 'l reverendissimo Pascasino dissero: E' cosa manifesta, nè potrossi dubitare, essere una la fede del beatissimo Papa Lione Arcivescovo dell' Apostolica Cattedra, concordante colla fede de i trecento diciotto Padri congregati appresso Nicea* (b): e la dichiarazione de' Legati fu seguita da tutti i Padri, i quali senza altro esame, e senza altra discussione si sottoscrissero immediatamente alla lettera di San Lione, come apparisce dagli atti. Per quello poi, che spetta alla condannagione di Dioscoro Alessandrino, essendo stato costui

(a) Τρίτον δὲ τοῦ μακαριωτάτου ἀνδρὸς πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος τοῦ Νεστορίου, καὶ Εὐτυχοῦς αἵρεσιν καταδικάσαντος, τὰ ἀποσταλέντα γράμματα φανεροῦσι ποία τῆς ἀληθείας ἡ πίστις· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἁγία σύνοδος ταύτην τὴν πίστιν κατέχει, ταύτην μεταδιώκει· καὶ οὐδὲν περαιτέρω οὔτε προσθεῖναι, οὔτε μειῶσαι ἀνέχεται· ἧς τινος καταθέσεως ἑρμηνευθείσης ἑλληνιστὶ διὰ Βερονικιανοῦ τοῦ καθωσιωμένου σηκρεταρίου τοῦ θείου κονσιστωρίου οἱ εὐλαβέστατοι Ἐπίσκοποι ἐβόησαν· οὕτως πάντες πιστεύομεν, οὕτως ἐβαπτίσθημεν, οὕτως βαπτίζομεν, οὕτως ἐπιστεύσαμεν, οὕτως πιστεύομεν. Concil. Chalc. Act. IV. apud Labbè cit. col. 1361. C.

(b) Πασκασῖνος καὶ Λουκήνσιος οἱ εὐλαβέστατοι Ἐπίσκοποι, καὶ Βονιφάτιος ὁ εὐλαβέστατος πρεσβύτερος τοποτηρηταὶ τοῦ ἀποστολικοῦ θρόνου διὰ Πασκασίνου τοῦ εὐλαβεστάτου εἶπον· σαφές ἐστι καὶ οὐ δύναται ἀμφισβητηθῆναι μίαν εἶναι πίστιν τοῦ μακαριωτάτου Πάπα τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος συνᾴδουσαν τῇ τῶν τριακοσίων δεκαοκτὼ ἁγίων πατέρων πίστει τῶν συνελθόντων κατὰ Νίκαιαν κ. λ. Ibid. E.

ſtui accuſato di varj atroci delitti, e particolarmente di avere eſcluſi i Legati della Sedia Apoſtolica dal ſecondo Concilio di Efeſo, e di avere oſato celebrare il Concilio ſenza autorità del Romano Pontefice, e citato perciò canonicamente tre volte a dir la cauſa innanzi a i Padri, reſoſi contumace, dappoiche fu riferita a i Padri la ripulſa di coſtui, Giuliano Veſcovo d' Ipepa interpellando i Legati Apoſtolici, tra le altre coſe: *Preghiamo adunque*, diſſe, *la ſantità voſtra, che ha, o per meglio dire, avete il luogo del ſantiſſimo Arciveſcovo Lione, a pronunciar contro di lui* (Dioſcoro), *e a definire contro di eſſo le pene contenute ne' Canoni: imperocche tutti noi, e tutto l' univerſal Concilio ſarà concorde alla ſantità voſtra*. Così Giuliano. *E allora* (ſieguono gli atti) *Paſcaſino Veſcovo diſſe: Di nuovo dico, che coſa piace alla voſtra beatitudine? Maſſimo Veſcovo della gran Città di Antiochia diſſe: Quel che pare alla ſantità voſtra; e noi ſaremo concordi* (a). Dopo di che eſpoſti da i Legati Apoſtolici così gli eccesſi di Dioſcoro, come la ſua contumacia, vennero in queſti termini alla ſentenza contro di lui: *Onde il ſantiſſimo, e beatiſſimo Arciveſcovo della magna antica Roma Lione, per noi, e pe 'l preſente ſanto Sinodo, in un col tre volte beatiſſimo, e d' ogni laude degno Beato Pietro Apoſtolo, il quale è pietra, e baſe della Cattolica Chieſa, e fondamento dell' ortodoſſa fede, denudò lui* (Dioſcoro) *della dignità del Veſcovato, e lo alienò da ogni miniſtero Sacerdotale* (b). Alla qual ſentenza pronunciata da i Legati Apoſtolici a nome del Romano Pontefice ſi ſottoſcriſſero tutti i Padri, come dagli atti appariſce. Da tuttociò ſi rende manifeſto, che il Concilio di Calcedonia seguì la forma preſcritta dalla Sedia Apoſtolica, così nel definire la retta fede contro l' ereſia di Eutichete, come nel condannar Dioſcoro Aleſſandrino.

IX. Ma

(a) Παρακαλοῦμεν οὖν τὴν ὑμετέραν ἁγιωσύνην τὸν ἐπέχοντα μᾶλλον δὲ τοὺς ἐπέχοντας τὸν τόπον τοῦ ἁγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, ἀποφήνασθαι κατ' αὐτοῦ, καὶ τὰ ἐπιτίμια τὰ τοῖς κανόσιν ἐγκείμενα κατ' αὐτοῦ ὁρίσαι· πάντες γὰρ καὶ πᾶσα ἡ οἰκουμενικὴ σύνοδος σύμψηφος γίνεται τῇ ὑμετέρᾳ ἁγιωσύνῃ. Πασκασῖνος Ἐπίσκοπος εἶπε· τί ἀρέσκει τῇ μακαριότητι ὑμῶν; Μάξιμος Ἐπίσκοπος τῆς μεγαλοπόλεως Ἀντιοχείας εἶπεν· ὃ δοκεῖ τῇ ὁσιότητι ὑμῶν, καὶ ἡμεῖς σύμψηφοι γινόμεθα. Concil. Chalced. Act. III. apud Labbè loc. citat. col. 1304. A. B.

(b) Ὅθεν ὁ ἁγιώτατος καὶ μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγάλης καὶ πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων δι' ἡμῶν, καὶ τῆς παρούσης ἁγιωτάτης συνόδου μετὰ τοῦ τρισμακαριωτάτου, καὶ πανευφήμου Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ὅς ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, καὶ ὀρθοδόξου πίστεως ὁ θεμέλιος, ἐγύμνωσεν αὐτὸν τῆς τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ πάσης ἱερατικῆς ἠλλοτρίωσεν ἀξίας. Conc. Chalc. Act. III. apud Labbè loc. citat. col. 1305. B.

IX. Ma quantunque nessuna cosa fosse dal Concilio deliberata intorno alla fede, ed alla Religione, la quale non fosse conforme alla sentenza di San Lione, come l'Imperador Marciano a lui scrivendo, e ragguagliandolo di ciò, ch'era in esso Sinodo stato dichiarato, espressamente dichiarò, dicendo: *Tutte le cose per tanto, le quali consentono alla fede, sono state formate secondo i voti della Santità Vostra* (a): e come gli stessi Padri Calcedonensi nella loro sinodica al medesimo San Lione indirizzata attestano, nella quale dopo aver riferite le cose da essi stabilite contro l'eresia di Eutichete, e contro Dioscoro, dicono: *Queste sono le cose, le quali con voi, che eravate presente collo spirito, e deliberavate condescendere a noi come a fratelli, e il quale per la sapienza de' vostri Luogotenenti eravate quasi da noi veduto, abbiamo operate* (b); contuttociò posciache sdegnato il Pontefice del Canone fatto in quel Sinodo contro la volontà de' suoi Legati in favor di Anatolio, e contro la forma del Niceno, si risentì fortemente contro Anatolio, scrivendo così ad esso, come all'Imperadore, e lamentandosi essere stati violati i Canoni Niceni; temendo perciò Marciano, che San Lione ricusasse confermare il Concilio in quello, che apparteneva alla fede, e che mancando le lettere confermatorie di esso potessero mettersi in dubbio le cose definite, sollecito della concordia gli scrisse lettere efficacissime, nelle quali pregandolo a confermare il Sinodo, lodando per altro la sua fermezza nel custodire i Canoni, tra le altre cose dice: *Perciò la vostra pietà si degni di mandar lettere, per le quali a tutte le Chiese, e a tutti i Popoli si renda manifesto, che gli atti del santo Sinodo sono confermati dalla Beatitudine Vostra* (c). Spiegando poi la necessità di questa conferma soggiunge: *Per la qual cosa la veneranda dignità vostra trasmetta quanto prima questa cosa per sue lettere, per le quali apertamente dimostri, che essa conferma il Sinodo Calcedonense, acciocche coloro,* che

(a) Τοιγαροῦν ἅπαντα κατ' εὐχὰς τῆς σῆς ἁγιωσύνης, ἅπερ τῇ πίστει συμφωνοῦσι, τετύπωται. Epist. Marc. Aug. ad S. Leonem M. ex Arnoldo Neorimberg. inter Opera S. Leonis a Pasch. Quesn. edit. tom. 1. pag. 295. edit. Lugd. ann. 1700.

(b) Ταῦτά ἐστιν ἅπερ σὺν σοὶ τῷ πνεύματι παρόντι καὶ συνευδοκεῖν, ὡς ἀδελφοῖς ἐγνωκότι, καὶ μονονουχὶ διὰ τῆς τῶν σῶν τοποτηρητῶν ὁρωμένῳ σοφίας εἰργάσμεθα. Epist. synodica Concil. Chalced. a S. Leonem M.

(c) Διὰ τοῦτο ἡ σὴ εὐλάβεια γράμματα ἐκπέμψαι καταξιώσει, δι' ὧν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις καὶ δήμοις φανερὰ γενήσεσθαι τὰ ἐν ἁγίᾳ συνόδῳ πεπραγμένα παρὰ τῆς σῆς μακαριότητος βεβαιωθῆναι. Epist. Marc. Aug. ad S. Leon. M. inter Opera S. Leon. a Quesnel. edit. tom. 1. post epist. 78.

che amano le discordie, non possano avere alcun dubbio del giudizio della Santità Vostra (a). Quì però è d' avvertire, che sebben San Lione con lettere particolari approvò la definizione del Concilio Calcedonese nelle materie di fede, non stimava contuttociò necessario confermarla con lettere pubbliche, e circolari: conciossiache avendo egli stesso data a i Padri la forma della fede, che essi doveano seguire, ed essendo stata da loro di sommo comun consenso sottoscritta, stimava, che ella fosse bastantemente assicurata, e che non potesse mettersi in dubbio il giudizio della Sedia Apostolica, che le dava tutto il vigore. Ma nulladimeno per soddisfare al pio Imperador Marciano, il quale per togliere il pretesto a i contenziosi di mettere in dubbio la fede in quel Sinodo definita desiderava, che il Pontefice facesse noto a tutto il Mondo il suo giudizio, con lettere circolari manifestò alle Chiese la sua approvazione. Tuttociò si raccoglie dalla lettera scritta dallo stesso Pontefice a Marciano, dove spiegando il desiderio di quel Principe religioso, che tutti abbracciassero senza esitazione la fede stabilita in quel Sinodo: *La qual cosa*, dice, *la clemenza vostra stima, che più facilmente si possa adempiere se si manifesti per la Chiesa universale, che le definizioni del santo Sinodo di Calcedonia piacquero alla Sedia Apostolica. Della qual cosa certamente non vi fu alcuna ragione di dubitare, quando a quella fede, che da me secondo la forma dell' Apostolica dottrina, e della paterna tradizione fu data fuora, si accostò il consenso di tutti i Vescovi, che la sottoscrissero* (b). E scrivendo a Giuliano Vescovo di Coo gli significa aver soddisfatto all' Imperadore, il quale stimava necessario, ch' egli manifestasse a tutte le Chiese, che approvava la fede definita nel Sinodo di Calcedonia, acciocche si togliesse a i litigiosi il pretesto di richiamare in dubbio le di lui definizioni, dicendo: *Quello adunque, che il clementissimo Imperadore credette necessario volentieri ho adempiuto, che indirizzassi le mie lettere a tutti i Fratelli, che intervennero al Sinodo di Calcedonia, colle quali dimostrassi, che mi piacquero quelle cose, che da i santi*

(a) Διόπ τῦτο δ' ἡ σεβασμιότης ἡ σὴ διὰ γράμματα τάχιστα ἐκπέμψῃ, δι' ὧν βεβαιῶν αὐτὴν τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον φανερώτερον ἐπιδείκνυσιν, ἵνα μὴ οἱ ἐπιτυμοῦντες τῆς ἀκαδιῶν δυνηθῶσιν τινὰ ἔχειν ὑπόνοιαν περὶ τῆς χρίσεως τῆς σῆς ἁγιωσύνης. Epist. cit.

(b) *Quod facilius clementia vestra arbitratur implendum, si per universas Ecclesias definitiones Sanctæ Synodi Chalcedonensis Apostolicæ Sedi placuisse doceantur. De quo quidem ratio non fuit ambigendi, cùm ei fidei omnium subscribentium consensus accesserit*, QUÆ A ME SECUNDUM FORMAM APOSTOLICÆ DOCTRINÆ, AC PATERNÆ TRADITIONIS EMISSA EST. S. Leonis epist. ad Marcian. 89. juxta Quesnell. aliàs 59.

santi nostri Fratelli sono state confermate della regola della fede. E questo per coloro, i quali a motivo di nasconder la loro perfidia vogliono, che apparisçano dubbiosi, ed infermi gli statuti del Concilio, i quali non sono corroborati con alcun consenso della mia sentenza (a). Or da tutte queste cose si rende manifesto, che il giudizio della Sedia Apostolica è quello, che dà vigore alle definizioni de' Generali Concilj, e che le rende indubitabili, e ferme, cosicche non vi sia più luogo di controversia. La qual cosa vien confermata dalla pistola sinodica dell' istesso Concilio Calcedonese a San Lione, nella quale spiegandosi i Padri di riconoscere il Romano Pontefice come Capo di tutti i Vescovi, e della Chiesa, e priegandolo a confermare i loro decreti col suo giudizio, il quale dagl' Imperadori era tenuto come legge, così dicono: *Sapendo come ogni illustre impresa fatta da i Figliuoli ricorre a i Padri, che se la fanno propria, vi preghiamo perciò, onorate colla vostra sentenza il nostro giudizio. E siccome noi nelle chiare opere siamo stati concordi col capo, così il capo adempia co' i figliuoli ciò, che è decente: imperocche in questa guisa i pii Imperadori rimarranno appagati, i quali avendo confermato il giudizio della Santità Vostra come legge &c.* (b) E se i Padri dopo i Concilj ricorrevano a' Principi acciocche da loro fosse munita colla forma temporale la fede da essi definita, i Padri, e i Principi religiosi ricorrevano alla Sedia Apostolica, acciocche dalla sua autorità, e dal suo giudizio ricevessero vigore, e forza le definizioni degli stessi Concilj.

X. Nè questa autorità era necessaria solamente per dar vigore a i decreti di fede, ma ancora per darlo a i Canoni di disciplina, acciocche forza avessero di obbligare in tutta la Chiesa. Chiaro argomento di ciò ne porge la confessione dell' istesso Anatolio Vescovo di Costanti-

[a] *Quod ergo necessarium credidit clementissimus Imperator, libenter implevi, ut ad omnes fratres, qui Chalcedonensi Synodo interfuerunt, scripta dirigerem, quibus placuisse mihi, quae a sanctis fratribus nostris de regula fidei confirmata sunt, demonstrarem: propter eos scilicet, qui ad occasionem velandae perfidiae suae, infirma, vel dubia videri volunt statuta Concilii, quae nulla sunt consensus mei sententia roborata*. S. Leo Magn. epist. ad Julianum Coensem epist. 88. tom. 1. Oper. S. Leon. Magn. ex edit. Quesnell.

(b) Εἰδότες ὡς πᾶν τὸ τῶν τέκνων γινόμενον κατόρθωμα εἰς τοὺς οἰκείους πατέρας ἀνατρέχει, παρακαλοῦμεν τοίνυν, τίμησον καὶ ταῖς σαῖς ψήφοις τὴν κρίσιν· ὥσπερ ἡμεῖς τῇ κεφαλῇ τὴν ἐν τοῖς καλοῖς συμφωνίαν εἰσενηνόχαμεν, οὕτω καὶ ἡ κορυφὴ τοῖς παισὶν ἀναπληρώσει τὸ πρέπον· οὕτω γὰρ καὶ βασιλεῖς εὐσεβεῖς θεραπευθήσονται, οἳ τὴν τῆς σῆς ὁσιότητος ὡς νόμον βεβαιώσαντες. Epist. synod. Conc. Chalc. apud Labbè tom. 4. Conc. edit. Ven. col. 1780. C.

ſtantinopoli, in grazia di cui fu fatto da i Padri Calcedonenſi quel Canone, che moſſe a giuſto ſdegno San Lione, e per cui egli non volle confermare altro di quel Sinodo, ſe non quello „che alla fede apparteneva. Nella Raccolta Romana di Luca Olſtenio trovaſi una lettera di Anatolio ſcritta a San Lione, lodata ancora da Lione Allacci (*a*), nella quale ſcuſandoſi col Santo Pontefice del decreto fatto in ſuo favore dal Sinodo intorno al primato della Sedia Coſtantinopolitana, per la qual coſa era ſtato da Lione notato di ambizione, così dice: *Ma di quelle coſe, le quali in grazia della Sedia di Coſtantinopoli ſono ſtate poco fa determinate nell' univerſal Concilio Calcedoneſe, tenga per certo la Beatitudine Voſtra, che non è alcuna colpa in me, uomo, che dalla prima età ho ſempre amato l' ozio, e la quiete, contenendomi nell' umiltà: ma il reverendiſſimo Clero della Chieſa Coſtantinopolitana ebbe queſto ſtudio, ed i religioſiſſimi Sacerdoti di queſte parti, i quali gli furono in queſta parte concordi, e ſimilmente lo ajutarono:* ESSENDO ANCORA COSÌ RISERBATO ALL' AUTORITÀ DELLA VOSTRA BEATITUDINE TUTTO IL VIGORE, E LA CONFERMAZIONE DEGLI ATTI (*b*). Ricevè con godimento queſta lettera San Lione; ma riprendendo Anatolio gli fece conoſcere, che ei non dovea trasferire in altri quella colpa, la quale eſſo averebbe potuto purgare non conſentendo all' altrui volontà (*c*). Così adunque ricuſando S. Lione confermare al Veſvovo di Coſtantinopoli quel primato, che gli era ſtato conceduto da i Padri Calcedonenſi, ancor che il loro decreto foſse fatto col conſenſo de' Principi, e che Marciano impiegaſse tutti i ſuoi ufficj appreſso San Lione acciocche lo confermaſse (*d*), nulladimeno non ebbe

(*a*) Allatius lib. de Conſenſion. Eccleſ. Occident. & Orient.

[*b*] *De his autem, quæ Conſtantinopolitanæ gratia Sedis ſancita ſunt in Chalcedonenſi nuper univerſali Synodo, pro certo beatitudo veſtra hoc habeat, nullam eſſe culpam in me, homine, qui ſemper otium & quietem, in humilitate me continens, ab incunte mea ætate dilexerim: ſed Conſtantinopolitanæ Eccleſiæ reverendiſſimus Clerus eſt, qui hoc habuit ſtudium, & illarum partium religioſiſſimi Sacerdotes, qui in hoc fuere concordes, & ſibi pariter adjutores:* CUM ET SIC GESTORUM VIS OMNIS ET CONFIRMATIO AUCTORITATI VESTRÆ BEATITUDINIS FUERIT RESERVATA. Epiſt. Anatol. Conſtantinopolitan. ad S. Leonem Magn. in Collect. Roman. bipart. Lucæ Holſten. par. 1. pag. 132. & ſeq.

(*c*) *Illam autem culpam, quam de augenda poteſtate, aliena, ut aſſeris, adhortatione contraxeras, efficacius, atque ſincerius tua charitas diluiſſet, ſi quod tentari ſine tua voluntate non potuit, non ad ſola Clericorum conſilia tranſtuliſſes: quia ſicut in mala ſuaſione delinquitur, ita & in mala conſenſione peccatur. Sed gratum mihi eſt, frater chariſſime, quòd dilectio tua profitetur ſibi diſplicere quod tunc etiam placere non debuit.* Epiſt. S. Leonis Magn. ad Anatolium in Collect. cit. pag. 137. & ſeq.

(*d*) Vid. epiſt. Marciani Auguſti ad S. Leonem apud Queſnell. tom. 1. oper. S. Leonis edit. Lugdun. ann. 1700. pag. 295.

ebbe allora alcun vigore, nè quel pio Imperadore si volle impegnare nel sostenere il decreto del Sinodo, nè Anatolio osò usurparsi un onore non consentito dalla Sede Apostolica, tuttoche conferitoli da un intero Concilio. Onde scrivendo su questo proposito San Gelasio Papa: *Quello*, disse, *che la Sedia Apostolica non consentì, nè l'Imperadore l'impose, nè Anatolio l'usurpò* [a]. Anzi l'istesso Imperador Marciano lodò la costanza di San Lione nel ripudiar quel Canone, che di suo consenso era stato fatto, come noi abbiamo osservato, e dall'istesso San Gelasio vien riferito (b). Se queste cose avesse voluto avere in mente Giannone, ancorche le avesse taciute quando trattando della politìa della Chiesa era in debito di palesarle, si sarebbe nulladimeno vergognato di ascrivere agl' Imperadori l'autorità di confermare i Generali Concilj, e di scrivere, che *generalmente tutti gl' Imperadori quando volevano, che con effetto si osservassero* (i Canoni, e i decreti de' Concilj) *solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati*.

XI. Ma egli facilmente direbbe aver parlato di quella conferma; che obbliga per temporal costringimento, non di quella, che obbliga per forza della Religione. Ma se si lusingasse con questa distinzione mettere al coperto il suo errore, ei s' ingannerebbe a partito: conciossiache la forza della Religione obbliga gli stessi Principi Cristiani non solo ad osservar le definizioni, ed i decreti de' Concilj, ma gli obbliga ad impiegar le loro forze temporali acciocche sieno da tutti osservati, particolarmente quando appartengono alla fede, e non è in loro arbitrio il comandare o nò, che sieno eseguiti. Essi come Cristiani son membri principalissimi della Chiesa, e le loro forze son forze della Chiesa stessa, che Dio ha voluto conceder loro acciocche sieno impiegate in sua difesa, come noi abbiamo coll' autorità de' Padri dimostrato. Che perciò sono nella Chiesa il Sacerdozio, e l'Imperio, acciocche mentre quello definisce colla dottrina la verità, questo sfoderi la spada per difenderla contro i malvagj: ed essendo i Principi obbligati ad impiegar la loro potestà per la prosperità della Repubblica, sono ancora in debito d' impegnar le loro forze per la pace, e la tran-

(a) *Quod Apostolica Sedes non consensit, nec Imperator imposuit, nec Anatolius usurpavit*. S. Gelasius tom. 1. de vinculo anathem. apud Labbè tom. 5. Concil. edit. Ven. col. 356. D.

(b) *Audiant Marcianum ejusdem Principem civitatis, posteaquam pro augmento Urbis ipsius Sacerdotis intercessor accedens, contra regulas obtinere nihil potuit, sanctæ memoriæ Papam Leonem summis laudibus prosecutum &c.* S. Gelas. epist. ad Episcop. Dardan. apud Labbè loc. cit. col. 333. B.

tranquillità della Chiefa, dalla qual forge la ficurezza, e la felicità dello Stato, come fcriffe San Celeftino Papa a Teodofio Imperadore, dicendo: *Debbe effere a voi in maggior conto la caufa della fede, che quella del Regno; e molto più la voftra clemenza debbe effer follecita per la pace della Chiefa, che per la ficurezza di tutta la terra: imperocche fuffieguono profpere tutte le cofe, fe principalmente fieno offervate quelle, che fon più care a Dio.* E poco dopo: *Imperocche fi fà per la falvezza del voftro Imperio tuttociò, che fi opera per la quiete della Chiefa, e per la riverenza della fanta Religione* (a). La forza adunque della Religione obbliga tutti i Criftiani a cuftodir le definizioni de' Concilj Generali, ed obbliga i Principi fedeli a munirle colla forza del loro braccio, acciocche fieno da tutti offervate, ed affinche dove non vale contro i protervi l' autorità del Sacerdozio prevalga contro di loro la fpada dell' Imperio. Ciò facendo i Criftiani Principi fi renderanno degni di quelle lodi, che meritamente furon date al religiofiffimo Imperador Marciano non folo dal Concilio di Calcedonia, ma ancora da San Lione Magno: il qual Principe per lo fuo fervente ftudio verfo la Religione fu chiamato Sacerdote nelle acclamazioni de' Padri Calcedonenfi: *Al Sacerdote Imperadore*, τῷ ἱερῷ τῷ βασιλεῖ [b]; cioè, ornato di animo, e di mente Sacerdotale, come fcriffe San Lione in più lettere (c); il quale elogio egli diede ancora a Lione Augufto per la cura, che fi prefe quefto Principe di far offervare il Concilio di Calcedonia, e di eftirpar l' Eutichianifmo [d]. Nè invidieranno mai gli Ecclefiaftici quefto nome gloriofo a' Principi del fecolo, qualora effi ricordevoli del debito, cui gli ftrigne la Religione, prenderanno cura di far efeguire le definizioni de' Sagri Concilj, coftringendo colle pene temporali i contumaci, che tentano turbar la pace della Chiefa, nella quale per una gran parte confifte la ficurezza dell' Imperio. Ma Giannone di quefto

(a) *Major vobis fidei caufa debet effe, quàm regni: ampliufque pro pace Ecclefiarum clementia veftra debet effe folicita, quàm pro omnium fecuritate terrarum. Subfequuntur enim omnia profpera, fi primitus quæ Deo funt cariora ferventur... Pro veftri enim Imperii falute geritur, quidquid pro quiete Ecclefiæ, vel fanctæ Religionis reverentia laboratur.* Epift. S. Cæleftin. ad Theodofium Act. II. Concil. Ephefin. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 1149. E.

(b) Concil. Chalcedon. Act. VI.

(c) Vid. epift. 84. ad Marcian. cap. 3. epift. 88. ad Julian. Coenfem cap. 2. epift. 90. ad Pulcheriam, & alibi juxtà ordin. Quefnelli.

[d] Vid. epift. 124. & 125. ad Leonem Auguft. cap. 6.

ſto debito, che hanno i Principi, ne vuol fare un arbitrio: *Quando volevano*, dice, *che con effetto ſi oſſervaſſero*; quaſi foſſe ripoſto nella loro libertà il fargli oſſervare, o nò, e non foſſero coſtretti dalla forza della Religione a fargli eſeguire. Tutto queſto per altro ſi è detto ſeguendo la ſuppoſizion di coſtui, che i decreti della Chieſa *obbligavano per la forza della Religione, non per temporale coſtringimento*. Ma è falſo, che i Canoni della Chieſa non obbligaſſero per alcun coſtringimento temporale: poiche ſebbene la ſua forza diretta è tutta ſpirituale, eſſa nulladimeno ben ſovente porta ſeco indirettamente temporale coſtringimento, come vedremo nel ſeguente Capo.

CAPO IV.

Della conoscenza delle cause, ovvero del foro della Chiesa; e de' giudizj Ecclesiastici da Costantino Magno sino a Valentiniano III.

VVEGNACHE ne' passati Capi del primo, e del secondo libro, dove tratta Giannone nella sua Storia civile delle materie di Chiesa, siasi ingegnato o nascondere, o tenere a freno il suo mal talento contro il Sacerdozio Cristiano; in questo Capo nulladimeno traportato dal suo leguleo furore rilascia affatto le redini alla sua passione, mettendo in campo tutto il suo saper legale per abbattere, ed annientare, se possibil fosse, la giurisdizione della Chiesa, e per sottometterla alle potestà del secolo, come vedremo ne' seguenti paragrafi.

§. I.

Se da Costantino Magno sino a Valentiniano III. avesse la Chiesa vero foro contenzioso, e vera giurisdizione.

SOMMARIO.

I. *Disegno di Giannone di spogliar la Chiesa del foro esteriore, e della vera giurisdizione.*
II. *Che cosa s' intenda per nome di foro Ecclesiastico. In ogni tempo la Chiesa ebbe il suo foro esteriore:*
III. *Due fori conceduti da Cristo alla Chiesa, uno di coscienza, l' altro di esterior giurisdizione.*
IV. *Foro contenzioso della Chiesa dimostrato colle Costituzioni Apostoliche attribuite a San Clemente Romano.*

V. *Giu-*

V. *Giustizia penitenziale della Chiesa qual fosse. Penitenze pubbliche imposte giudizialmente, e per via di sentenza. Territorio Ecclesiastico distinto dal Territorio civile.*

VI. *Autorità de' Padri malamente addotte da Giannone per escluder dalla Chiesa la giurisdizione, e la giustizia contenziosa. Altre sono le cose, che dalla Chiesa debbono solamente persuadersi, altre son quelle, che da essa debbono imperarsi.*

VII. *Passo di San Giovan Grisostomo addotto da Giannone si dimostra conchiuder contro di lui.*

VIII. *Autorità della divina Scrittura fuor di proposito allegate da Giannone. Potestà di giudicare dalla sagra Scrittura attribuita ancora a' Sacerdoti, i quali giudicavano in tutte le cause delle leggi date da Dio al Popolo Ebreo.*

IX. *Passo di San Girolamo da Giannone allegato si spiega, e si dimostra contrario al di lui intento. Potestà di giudicare spettante a Cristo Signor Nostro, benche da lui non eseguita nel conoscimento delle differenze temporali. Possono gli Ecclesiastici, richiedendolo la necessità, esser Giudici delle temporali differenze. Passo di San Bernardo sopra di ciò male a proposito da Giannone allegato, e contrario al costui sentimento.*

NEgando Giannone alla Chiesa l'uno, e l'altro foro, così discorre:

T E S T O.

„ Lo stato adunque Ecclesiastico [a], ancorche da Costantino „ posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior „ politìa, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi „ tempi, e fino all' età di Giustiniano Imperadore, per quel, che „ s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo pote- „ re spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari „ della Religione, e della Fede, dove giudicava per forma di politìa; „ nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e „ sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d' „ arbitrio, e di caritatevole composizione.

„ Non ancora aveva la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, „ nè giurisdizione, nè avea Foro, o Territorio nella forma, e pote- „ re, ch' ella tien oggi in tutta la Cristianità; poiche quella non „ di-

(a) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 137. e segg.

„ dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino, ma più
„ tosto di diritto umano, e positivo, procedente principalmente dalla
„ concessione, o permissione de' Principi temporali, come si vedrà
„ chiaro nel progresso di questa Istoria.

„ Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra
„ le chiavi del Cielo, ed i litigj de' Magistrati: ed i Teologi sono
„ d'accordo, che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare,
„ e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli, im-
„ portò solamente la collazione de' Sagramenti, ed in oltre l'effetto
„ importantissimo della scomunica, ch' è la sola pena, che ancor
„ oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre
„ all' ingiugnere della penitenza; ma tuttociò dipende dalla giusti-
„ zia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa [a];
„ o più tosto dalla censura, e correzione, che dalla perfetta giuris-
„ dizione. Questa porta un costringimento preciso, e formale, che
„ dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della
„ Terra, i quali, come dice San Paolo, portano la spada per ven-
„ detta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre ani-
„ me, sopra le quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica,
„ non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell' ec-
„ citativo, che si chiama dirittamente *persuasione*. Quindi è, che i
„ Padri tutti della Chiesa, Crisostomo [b], Lattanzio, Cassiodoro,
„ Bernardo, ed altri, altamente si protestavano, che a loro non
„ era stata data la potestà d' impedire gli uomini da' delitti coll' auto-
„ rità delle sentenze: *Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate*
„ *sententiæ cobibeamus homines a delictis*, dice Crisostomo (c); ma
„ tutta la lor forza era collocata nell' esortare, piangere, persua-
„ dere, orare, non già d' imperare. Per la qual cosa fu reputato
„ necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitas-
„ sero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arriva-
„ re co' loro sermoni, ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare
„ col terrore, e colla forza (d).

„ A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in ma-
„ no la giustizia: *Deus judicium suum Regi dedit*, dice il Salmista:
„ ed il

(a) Cap. *Cum non ab homine*, Extr. *de judic.* cap. 13.

[b] Chrysostom. 1. Timoth. 33. tit. 17. Lactant. lib. 5.

(c) Cassiodor. lib. 2. epist. 27. Bernard. serm. 66. in Cantic. Chrysost. de Consid. lib. 1.

(d) Can. *Princeps* 23. q. 25. Can. *Inter* 33. q. 2.

„ ed il Popolo d' Israello domandando a Dio un Re, disse: *Constitue*
„ *nobis Regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent*. E
„ quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse,
„ questi dimandò: *Cor intelligens, ut populum suum judicare posset*:
„ domanda, che fu grata a Dio; laonde San Girolamo disse, che
„ *Regum proprium officium est facere judicium, & justitiam* [a]. In
„ brieve, in tutta la Scrittura la giustizia è sempre attribuita, e
„ comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Pre-
„ te; perche Nostro Signore istesso essendo stato pregato da certo uo-
„ mo, perche imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose:
„ *Homo, quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos* [b]? Ed
„ in quanto agli Apostoli, ecco ciò, che ne dice San Bernardo ad
„ Eugenio: *Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non*
„ *lego*. Nè in quelli tre primi secoli, siccome si è veduto nel primo
„ libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti
„ quest' ampia giustizia contenziosa, che hanno al presente.

I. Abbiamo già osservato nel primo libro, essersi Giannone propo-
sto in animo il malvagio disegno di persuadere agli ignoranti non aver
la Chiesa nè vera giurisdizione, nè potestà alcuna costringitiva, onde
per forma di vero giudizio possa tenere a freno i cattivi Cristiani con
pronunciar contro di loro sentenze, e stabilir pene proporzionate
al suo potere. Ma ancorche sia stato da noi confutato quest' errore,
e dimostrato nel medesimo tempo colla testimonianza delle Scritture,
e de' Padri, e colla pratica de' primi secoli, aver la Chiesa ricevuta da
Cristo Signor Nostro potestà di costringimento, ed essersi sempre usa-
ta da lei per forma di vero giudizio, quando il bisogno lo richiedeva,
esterior giurisdizione [c]; nulladimeno tornando egli quì a ripeter
l' istesso errore, ragion vuole, che noi torniamo con altri argomen-
ti a confutarlo, seguendo l' ordine de' tempi, che ei si è prefisso. Nè
già è da credere, che suo intendimento sia distinguer semplicemente
il foro Ecclesiastico dal foro laicale; ma la sua mira è di distruggere
affatto il foro, e la giurisdizion della Chiesa con quella stolta, e da
noi altre volte confutata ragione (d), che *le nostre anime, sopra le
quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica, non sono capaci di
preciso costringimento, ma solamente dell' eccitativo, che si chiama
dirit-*

(a) Can. *Regum* 23. q. 5.
(b) Lucæ 12. Apost. ad Roman. 13. Irenæus lib. 5. cap. 20. Origen. epist. ad Rom.
(c) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 2. e §. 6.
(d) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 1. §. 3. n. 7.

dirittamente persuasione ; quasiche fosse invisibile , ed insensibile il soggetto della potestà Ecclesiastica , quale è l'anima dell'uomo , e la Chiesa visibile da Dio fondata , ed istruita con un visibile sensibile ministero non avesse per soggetti gli uomini composti di carne , e d'ossa . L'anima non è capace di materiale , o visibile costringimento , ma è bensì capace l'uomo , sopra cui si stende il potere spirituale della Chiesa sensibilmente amministrato in ordine alle cose spirituali . Ma di ciò avendo altrove noi favellato , non accade farne altro discorso .

II. Prima però di parlare del foro della Chiesa da' tempi di Costantino Magno fino a Valentiniano III. , per non entrare in un litigio di nomi conviene spiegare che cosa noi intendiamo , e che cosa debba intendersi per foro nel caso presente ; conciossiache questo nome ha varie significazioni secondo Festo : alle volte si prende pe'l luogo destinato alla negoziazione , come il foro di Livio , di Sempronio , di Giulio &c. , così detti dal nome di quelli , che pe'l pubblico commercio questi luoghi alla negoziazione costituirono : altre volte prendesi pe'l luogo , dove si facevano i giudizj , si trattava col Popolo , e con esso si parlamentava , come il foro Romano : altre pe'l luogo , dove i Presidi delle Provincie convocavano le Città Provinciali , e conoscevano delle loro controversie , e queste Adunanze chiamavansi Concilj : altre per le piazze , dove si faceva il mercato di alcune merci , come il foro Boario , il Piscario , e simili . Ma è certo , che in queste significazioni non si prende al presente il nome di foro . Più prossimo al nostro proposito prendesi il nome di foro pe'l Territorio , entro il quale si rende ragione , si terminano i piati , e si puniscono i colpevoli (*a*) . Ma posciache il nome di foro è stato applicato all'esercizio della potestà giudiciale , dal luogo , dove i privati , e i pubblici giudizj , cioè i civili , e i criminali , si esercitavano ; perciò noi considerando la cosa in se stessa non altro intendiamo per foro , se non che una legittima autorità , dinanzi alla quale citate le parti debbano comparire , e proporre le azioni , e da cui ascoltati l'attore , ed il reo , si pronuncj sentenza o di assoluzione , o di condanna . Che se Giannone intende per foro lo strepitoso apparecchio , con cui i Giudici ne' capitali giudizj comparivano in pubblico assisi in tribunali , assistiti da i Littori , da i Satelliti , e da i Carnefici , colla terribil mostra de' più fieri stromenti per torturare i rei , noi ben concediamo , che la Chiesa non ha questo foro ; ma nel tempo stesso diciamo , che tutte queste cose sono

(*a*) L. *Si pupillus* , §. *Territorium* , ff. *de verb. signific.*

fono eftranee al giudizio, ed all'efercizio della poteftà giudiziale. Or che la Chiefa così nelle caufe, e nelle controverfie di fuo privativo conofcimento, quali fono quelle, che inforgono circa la Religione, gli fcandali, la difciplina canonica, come anche ne' delitti Ecclefiaftici riguardanti tutto l'Ordine del miniftero chericale, abbia fempre avuta, ed efeguita in ogni tempo quefta autorità, è cofa così evidente, che può folo negarla chi abbia il coraggio di Giannone di opporfi difperatamente alla verità manifefta. Dic'egli, che tutta la forza della Chiefa *era collocata nell'efortare, piangere, perfuadere, orare, non già imperare*. Ma pianfe folamente, efortò, ed orò allorche in quefti tempi, di cui favelliamo, citati a comparire innanzi a fe ne' fagri Concilj i Neftorj, i Diofcori, ed altri molti maggiori Prelati, e difcuffa giudizialmente la loro caufa gli condannò anche in contumacia, deponendoli da i loro gradi, privandoli d'ogni onore, e, quello che più importa, fpogliandoli di tutti que' beni, che concede la Chiefa fteffa a fuoi figliuoli? Se tutta la forza della Chiefa era collocata nel piangere, nell'efortare, nel perfuadere, magglor forza ella non avea di quella, che aver poteffe ogni femplice femminella, cui non era certamente vietato il piangere, l'orare, e l'efortare. Ma è vanità porfi di propofito ad impugnar quefti errori, che dal fenfo comune rimangon convinti, fe non che da quefte medefime depofizioni fatte dalla Chiefa chiaramente fi deduce contro il noftro Giurifconfulto, che le fentenze di effa appartenenti al fuo Foro portano ancora temporali coftringimenti: conciofliache è manifefto, che la degradazione degli onori portava neceffariamente feco lo fpoglio di molti comodi, e beni temporali.

III. Ma dice Giannone, che *vi è gran differenza tra la fpada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, e i litigj de' Magiftrati: ed i Teologi fon d'accordo, che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare, e di fciogliere data da Crifto Signor Noftro a' fuoi Apoftoli importò folamente la collazione de' Sagramenti, ed inoltre l'effetto importantiffimo della fcomunica, che è la fola pena, che ancor oggi poffono gli Ecclefiaftici imponere a loro, ed a i laici, oltre all'aggiungere della penitenza. Ma tutto ciò dipende dalla giuftizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziofa*. Così dice coftui paffando dal Regno de' Giurifconfulti a quello de' Teologi; ma così dicendo fi moftra tanto digiuno delle cofe teologiche, che fa pietà a fentirlo. La differenza, che coftituifcono i Teologi tra la poteftà delle chiavi, e la poteftà dell'Impero, è ben grande, ma non è quella, che egli

s' infinge. Nessuna differenza essi fanno tra l' una, e l' altra potestà, in quanto all' essere amendue potestà giudiziali, e in quanto all' avere entrambe vero foro esteriore, e l'essere accompagnate da vera, e perfetta giurisdizione. Anzi tutti i Teologi son d' accordo, che non solo l' effetto importantissimo della scomunica sia un effetto della perfetta giurisdizione della Chiesa, ma anche altre censure, ed altre pene medicinali corporalmente afflittive, da essa imposte non per vendetta, ma per emenda de' Penitenti. E tutti finalmente concordano, che essa ha ricevuti da Cristo Signor Nostro due fori, l' uno sagramentale, e di coscienza, nel quale il reo o si assolve, o si condanna, secondo la propria confessione, l' altro di giurisdizione, e di esterior reggimento, in cui il reo non solo per la sua confessione, ma ancora per testimonj è convinto, e giudicato. Della qual dottrina poiche addurre le testimonianze sarebbe un recare acqua al mare, perciò mi contenterò solamente di addurne il testimonio del Concilio di Cambray celebrato l' anno MDLXV., nel quale oltre i Vescovi suffraganei di quel Metropolitano intervennero circa XLIII. Abati, da dodici Proccuratori d' insigni Monisterj, da ventuno Proccuratori di Capitoli, e da circa diciotto Decani, tutti sottoscritti agli atti di quel Sinodo, dove al Capitolo I. sotto il titolo XIV. come cosa certa così s' insegna: *Non è da dubitarsi per niente, essere stato da Cristo sotto nome delle chiavi insinuato a noi un doppio foro Ecclesiastico, l' uno del Sagramento della penitenza, il quale propriamente appartiene alla coscienza, ed in cui il reo non è sciolto, o legato se non per la propria confessione, l' altro di giurisdizione, e di governo esteriore, nel quale il reo vien convinto non solo dalla propria confessione, ma ancora da i testimonj, col qual giudicio si correggono, e si puniscono i pubblici delitti, acciocche per quelli non sieno gli uomini esclusi dall' eterna beatitudine, ma pervengano alla vita eterna* (a). Ma poiche Giannone non pago di negare alla Chiesa il diritto del foro esteriore a lei appartenente per ragion delle chiavi, pone ancora in contesa il fatto, dicendo, che *la Chiesa in questi tempi non avea ancora acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o Territorio nella forma, e potere, che ella tien oggi in tutta la Cristianità*; perciò noi avendo altrove difeso il diritto, e dimostrato, che

(a) *Nihil dubitandum est, duplex esse forum Ecclesiasticum a Christo nomine clavium nobis insinuatum: alterum sacramenti pœnitentiæ, quod ad conscientiam spectat, in quo reus nonnisi ex propria confessione solvitur & ligatur; alterum verò jurisdictionis, & regiminis externi, in quo reus non solum ex propria confessione, sed etiam per testes convincitur, & judicatur.* Concil. Cameracense tit. 14. cap. 1. apud Labbè tom. XX. Concil. edit. Ven. col. 1411.

che per divina istituzione conviene alla Chiesa il foro esteriore nelle cause spirituali, nelle quali assolvendo, e condannando i rei dopo giuridica discussione di causa esercita giustizia contenziosa, e vera giurisdizione, parleremo quì solamente del fatto, per far ricredere costui delle menzogne, che dice.

IV. Tra i monumenti, che ci rappresentano lo stato, e la disciplina esterior della Chiesa in questi tempi, celebri sono gli otto libri delle Costituzioni dette Apostoliche, e attribuite a San Clemente, le quali Costituzioni comunque sieno apocrife, e poca autorità ottengano nelle materie di fede, come quelle, che dagli eretici sono state corrotte; essere esse nulladimeno superiori al quarto secolo non ce ne lasciano dubitare Eusebio di Cesarea, Sant' Atanasio, e Sant' Epifanio, da i quali sono citate, e particolarmente da questo, che in infiniti luoghi le loda (*a*). E che che sia della loro autorità in materia di domma, tutti i più savj Critici consentono, che esse ci esprimano lo stato della Chiesa in que' tempi intorno alla sua esterior disciplina; nè ciò osa negar Giannone, come abbiamo di sopra osservato. In questi libri parlandosi de' giudizj, che dovean farsi da' Vescovi, del modo, e dell' ordine, che dovea da lor tenersi nel giudicare i delinquenti, tra le altre cose si dice: *Così adunque siedi* (o Vescovo) *nella Chiesa, come quello, che hai potestà di giudicare i delinquenti: imperocchè a voi o Vescovi è stato detto*: „ Quello, che legherete sopra la terra, sarà legato in Cielo, „ e quello, che sciorrete sopra la terra sarà sciolto in Cielo (*b*). Ed indi: *Giudica adunque o Vescovo con potestà come fa Dio; ma ricevi i penitenti &c.* (*c*). Parlandosi poi degli accusatori, o delatori, e della diligenza, che debbe usare il Giudice della Chiesa nel ricercare se l' accusa sia vera, o calunniosa, tra le altre cose si dice: *Certamente è necessario, che il Vescovo giudichi rettamente, siccome è scritto*: „ Giu„ dicate il giusto. *E altrove*: „ Perche adunque da voi stessi non giudi„ cate quello, che è giusto „? *Siate adunque come i periti Argentieri: imperocchè siccome quelli rigettano le monete adulterine, e ritengono le buone, nel medesimo modo &c.* ... E poco dopo: *Tu adunque considera l' accusato, esamina sapientemente i suoi costumi quali sieno, e se tro-*

(*a*) Eusebius hist. Eccles. lib. 3. cap. 25. S. Athanas. epist. festali tom. 2. edit. Parisien. pag. 39. & 40. & in Synopsi sacr. Script. S. Epiphan. hæresi 45. num. 5. hæres. 70. num. 10. 11. & 12. hæres. 75. num. 6. hæres. 80. num. 7.

(*b*) Καὶ ὅπως ἐν ἐκκλησίᾳ καθίζῃ ὡς ἐξουσίαν ἔχων κρίνειν τοὺς ἡμαρτηκότας· ὅτι ὑμῖν τοῖς Ἐπισκόποις εἴρηται· ὃ ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσαι δεδεμένον ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ὃ ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσαι λελυμένον ἐν τῷ οὐρανῷ. Constit. Apost. lib. 2. cap. 11.

(*c*) Κρῖνε οὖν ὦ Ἐπίσκοπε μετ' ἐξουσίας ὡς Θεός, ἀλλὰ μετανοοῦντας προσλαμβάνου. Ibid. cap. 12.

verai, che l' accusatore parli con verità, e giustamente, farai secondo la dottrina del Signore &c. (a). Ma comecchè da questi passi, e da altri, che io lascio, particolarmente dove si dispone, che sia punito colla pena del taglione l' accusator convinto di calunnia, e si condanni a quella pena, che egli avea proccurato, che fosse destinata all' innocente [b], si possa agevolmente conoscere il foro della Chiesa, e la contenziosa giustizia, che ella esercitava nel punire i delinquenti; contuttociò poichè Giannone attaccato alle sue formule legulee, non trovando quì nominato il foro, potrebbe negare, che questi atti di Attore, di Reo, di Testimonio, di Giudice costituissero il foro Ecclesiastico, perciò è necessario far vedere, che a questi giudizj Ecclesiastici era propriamente applicato il nome di foro. E' cosa certissima, che queste voci δικαστήριον κριτήριον appresso i Greci significano quell' istesso, che appò noi significano *Foro*, Tribunale, o luogo, dove si esercitano i giudizj, e discutono le controversie forensi, e dove si ascoltan le parti. Ora nelle allegate Costituzioni si prescrivono i giorni, in cui si debbe da i Prelati tenere il foro, e l'udienza delle parti, così dicendosi: *Si facciano i vostri Fori nel secondo giorno della settimana, acciocchè se si contraddica al vostro parere, avendo vacanza fino al Sabbato possiate esaminar l' opposizione .... Assistano al Tribunale i Diaconi, e i Preti con giustizia, e senza accettazione di Persone, giudicando come uomini di Dio. Essendo adunque presenti l' una, e l' altra persona, siccome dice la legge* (Deutoronomio 19. v. 17.), *staranno le parti avverse in mezzo del foro, ed ascoltando voi quelle, santamente proferite la vostra sentenza* [c]. E poco dopo proponendo le regole da osservarsi dal Giudice nella discussione della causa, dicesi: *Sedendo voi adunque nel Tribunale, presenti l' una, e l' altra parte .... fate esatta discussione de i contendenti, e primieramente dell' accusatore, se egli accusa questo la prima*

(a) Τὸν μὲν οὖν Ἐπίσκοπον δεῖ κρίνειν ὀρθῶς, καθὼς γέγραπται ,, τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε ,, καὶ ἀλλαχοῦ ,, Τί δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον, ,, Γίνεσθε οὖν ὡς ἀργυρόνομοι ἐπιστήμονες, καθάπερ γὰρ οὗτοι τὰ φαῦλα τῶν νομισμάτων ἀποκρίνουσι, τὰ δὲ δόκιμα οἰκειοῦνται· τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον κ.λ.... σὺ οὖν πρόσεχε τῷ κατηγορηθέντι ἐν σοφίᾳ παρατηρῶν τὴν ἀναστροφὴν αὐτοῦ, τίς καὶ ὁποία τυγχάνει. καὶ εἰ εὕροις αὐτὸν ἀληθεύοντα, κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου διδαχὴν ποίησον κ.λ. Ibid. cap. 37.

(b) Vid. lib. 2. Constit. Apostolic. cap. 42.

(c) Τὰ δικαστήρια ὑμῶν γινέσθω δευτέρᾳ σαββάτων, ὅπως ἐὰν ἀντιλογία τῇ ἀποφάσει ὑμῶν γένηται, ἕως σαββάτου ἔχοντες ἄδειαν δυνηθῆτε εὐθῦναι τὴν ἀντιλογίαν .... συμπαρέστωσαν δὲ τῷ δικαστηρίῳ καὶ οἱ διάκονοι, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἀπροσωπολήπτως κρίνοντες, ὡς Θεοῦ ἄνθρωποι, μετὰ δικαιοσύνης. παραγενομένων οὖν ἑκατέρων τῶν προσώπων, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει, στήσονται ἑκάτεροι ἐν μέσῳ τῷ κριτηρίῳ, οἷς ἐστιν ἡ ἀντιλογία· καὶ ἀκούσαντες αὐτῶν ὁσίως ἀνενέγκατε τὰς ψήφους κ.λ. Constit. Apost. lib. 2. cap. 47.

prima volta, ovvero ad altri ancora averà imputati delitti, e se non sia da lui supposta la colpa per alcuna loro querela, o contesa, e qual sia la conversazione di esso: ed essendo tale, e di buona coscienza, non si abbia fede a lui solo: imperocchè tal cosa è iniqua; ma abbia ancora altri testimonj a lui simili in probità (a). E' ancora degno da osservarsi ciò, che si prescrive intorno alla diversità della pena da imporsi da' Giudici Ecclesiastici a i delinquenti convinti, dicendosi: *Non vogliate di ogni colpa proferire la stessa sentenza, ma di ciascheduna la propria, giudicando ciascheduni delitti tanto piccoli quanto grandi con molta prudenza, altramente giudicando della colpa dell' opera, e altramente di quella delle parole, e diversamente ancora de' delitti del proposito, o del convizio, o del sospetto. E certamente alcuni delinquenti sottoporrai alle sole minacce, altri alle limosine verso i poveri, altri mortificherai co' digiuni, ed altri giusta la gravità del delitto separerai da i fedeli* (b). Or questa disciplina, che quì vedesi prescritta ne' giudizj Ecclesiastici in quanto alla proposizione dell' azione dinanzi al Tribunale del Giudice, alla qualità dell' Attore, all' induzione de' testimonj, alla contestazione della lite, all' udienza delle parti, ed alla loro presenza al giudizio, e alla pronuncia della sentenza, è quella, che in ogni tempo ha usata la Chiesa, e che ha ricevuto da Cristo Signor Nostro per la tradizion delle chiavi.

V. Ma direbbe Giannone, che tutti questi atti dipendono *dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa, o più tosto dalla censura, e correzione, che dalla perfetta giurisdizione*: ma così dicendo dimostra assai chiaro di esser del tutto ignorante dell' ordine tenuto dalla Chiesa nell' imporre a i delinquenti le pene nel foro esteriore. Altre erano le pene, che s' ingiungevano a quelli, che spontaneamente confessavano in pubblico i loro delitti, assumendo volontaria-

(a) Καθίσαντες ἐν ἐπὶ τὸ κριτήριον παρόντων ἑκατέρων προσώπων ..... ἐρευνᾶτε ἀκριβῶς περὶ τῶν ἐνεχομένων· καὶ πρῶτον περὶ τοῦ κατηγοροῦντος, εἰ πρῶτον τούτου κατηγορεῖ, ἢ καὶ ἑτέροις τισὶν ἐγκλήματι κατενήνοχε, καὶ εἰ μὴ ἐκ μέμψεως αὐτῶν, ἢ φιλονεικίας, καὶ τὸ ἔγκλημα ὑπόκειται, καὶ ὁποία τις ἡ ἀναστροφὴ αὐτοῦ ὑπάρχει· καὶ τοιοῦτος δὲ ὢν ἐυσυνείδητος, μὴ πιστευέσθω μόνος· παράνομον γὰρ τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' ἐχέτω καὶ ἑτέρους μάρτυρας ὁμοίους αὐτῷ τὸν τρόπον. Ibid. cap. 49.

(b) Μὴ πάσης δὲ ἁμαρτίας τὴν αὐτὴν ποιεῖσθε ἀπόφασιν, ἀλλ' ἑκάστης ἰδίαν, μετὰ πολλῆς φρονήσεως ἕκαστα τῶν πλημμελημάτων τά τε σμικρὰ, καὶ τὰ μεγάλα, καὶ ἄλλως ἔργου, καὶ λόγου πάλιν ἑτέρως, καὶ προθέσεως, ἢ λοιδορίας, ἢ ὑπολήψεως διαφόρως· καὶ τοὺς μὲν ὑποβολαῖς μόναις ἀπειλαῖς, τοὺς δὲ πενήτων χορηγίαις, ἄλλους νηστείαις σιβώσεις, καὶ ἑτέρους ἀφορίσεις πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος αὐτῶν. Constit. Apost. lib. 2. cap. 48.

lontariamente la pubblica penitenza; altre quelle, che a coloro s'ingiungevano, i quali accusati, e convinti venivano dalla Chiesa condannati, come noi abbiamo altrove osservato (a). Nel primo caso la Chiesa non osservava ordine giudiziale, ma si atteneva alla giustizia penitenziale, riguardando non solamente la qualità del delitto, ma ancora la disposizione del Penitente, e mitigando a misura di questa il rigor della pena. Ma nel secondo caso l'induzione dell'accusatore, e de' testimonj, la contestazion della lite, l'udienza delle parti costituivano un perfetto contenzioso giudizio, il qual poi terminavasi colla sentenza di assoluzione, o di condanna. Nè altra differenza v'avea tra le sentenze de' Giudici del secolo, e le sentenze de' Giudici della Chiesa, se non che quelle miravano alla punizione, e alla vendetta del reo, e queste riguardavano sempre del reo l'emenda, ed il ravvedimento. Ma parlando della scomunica, la quale falsamente asserisce Giannone, *esser la sola pena, che gli Ecclesiastici possono imporre a loro, ed a i laici*, soffrirebbe egli, che questa si pronunciasse da' Prelati senza le precedenti ammonizioni, senza citazion della parte, senza assegnazione di termini, in una parola, non osservato l'ordine giudiziale? Certamente che nò. Or quella forma essenzial di giudizio, che oggi osserva la Chiesa nel pronunciar le censure, è quella stessa, che ha usata in ogni tempo, ed in ogni luogo. Ma non è già questa la sola pena, come egli dice, la qual possa imporsi dalla Chiesa a' Cherici, ed a i Laici; posciache in quanto a' Cherici, dove lascia egli le sospensioni, le deposizioni, e le degradazioni de' loro onori, e delle lor dignità? Non erano queste gravissime pene, che per sentenza, e decreto giudiziale s'imponevano a' Cherici delinquenti convinti, e confessi, ovver contumaci? In quanto a' Laici, oltre i rigorosi digiuni, ed altre macerazioni, dove lascia egli lo spogliamento della milizia, e degli onori mondani, di cui rimanean privi per giudizio della Chiesa coloro, che condannati da essa erano alla pubblica penitenza, come noi abbiamo altrove dimostrato (b)? Ma il nostro Giurisconsulto facilmente per nome di foro intenderà la Corte armata del Vescovo, le carceri, le multe pecuniarie, gli esilj, ed altre simili pene, che oggi dal foro Ecclesiastico s'impongono a' deliquenti. In questo senso confessiamo, che la Chiesa ne' secoli, di cui favelliamo, non avea foro: ma diciamo nel tempo stesso, che queste pene corporalmente afflittive sono succedute a quelle molto più rigorose, che s'imponevano dalla Chiesa a i Cristiani

(a) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 2. num. 13. e 14.

[b] Vedi della potestà indiretta della Chiesa lib. 3. §. 2. dal num. 4. fino all' 8.

ſtiani condannati alla pubblica penitenza, le quali importavano un preciſo corporale coſtringimento: concioſſiache benche non aveſſe la Chieſa altre armi corporali per coſtringergli a ſoffrir le pene, cui erano condannati, avea nulladimeno la ſpada formidabile della ſcomunica, per cui con taglio mortale venivano ſeparati dalla ſocietà de' fedeli, e da tutti i beni, che la Chieſa ſteſſa concede a' ſuoi Figliuoli, i diſubbidienti, e riottoſi, che ricuſavano eſeguir la ſentenza de' Sacerdoti: la qual pena volendo eſſi, o non volendo erano coſtretti a ſoffrire; nè v'era alcuna mondana potenza, che da eſſa li poteſſe diſciorre. Nè minor malizia, o ignoranza dimoſtra coſtui nell' aſſerire, che la Chieſa in queſti tempi non avea *Territorio nella forma, e potere, che ella tien oggi in tutta la Criſtianità*: concioſſiache ſe egli non vuol far quiſtioni di nome, e ſotto tali diſpute naſconder la ſua frode, non eſſendo altro il Territorio in comun linguaggio, che un tal determinato confine, o riſtretto, entro il quale puote il Superiore eſercitar giuriſdizione, e poteſtà, ed eſſendo coſa certiſſima, che ſino da principio della Chieſa furono aſſegnati a i Veſcovi i confini del lor potere, ed avendo noi dimoſtrato, che l' aſſegnazione, e diſtribuzione di queſti diſtretti per l' eſercizio dell' autorità Veſcovile nell' Ordine gerarchico è coſa ſpettante privativamente alla ſola autorità della Chieſa [a], ne ſiegue per conſeguenza, che la Chieſa abbia ſempre avuto il ſuo Territorio. Che ſe Giannone voleſſe da noi, che non ſolamente la coſa in ſe ſteſſa, ma anche il nome in queſti tempi ſi trovaſſe uſato dalla Chieſa, potremmo ſoddisfarlo appieno colla piſtola di Zoſimo Romano Pontefice ſcritta a i Veſcovi delle Gallie nel Conſolato di Onorio Auguſto XI., e II. di Coſtanzo, cioè l' anno CCCCXVII., nella quale dopo aver dichiarato, e ſtabilito il diritto del Metropolitano di Arles ſopra la Provincia Vienneſe, e ſopra le due Narboneſi aſſegnateli per confine, e diſtretto della ſua metropolitica giuriſdizione, ammoniſce tutti i Veſcovi ad eſſer contenti *de' loro Territorj*, ed a non turbare i Territorj altrui, così dicendo: *Ammoniamo certamente tutti, che ciaſcheduni ſieno contenti de' loro confini, e Territorj: della qual coſa vi avvertiamo, acciocche per lo avvenire non ne torni a noi querela: imperocche ne diede eſempio la Chieſa di Arles, la quale con ragione deſidera, che ſieno a lei incorporate le Parrocchie Citareſta, e Gargaria coſtituite nel ſuo Territorio &c.* [b]. Avea adunque la Chieſa in queſti

(a) Vedi ſopra cap. I.

(b) *Omnes ſanè admonemus, ut quique finibus, territoriiſque ſuis contenti ſint: de qua re, ne ad nos querela ulterius redeat, admonemus: dedit enim exemplum Arelatenſis Eccleſia, quæ ſibi Citbariſtam, & Gargariam*

questi tempi Territorj maggiori, e minori, piccoli, e grandi secondo la varia qualità de' gradi Ecclesiastici, e la maggiore, o minor giurisdizione de' Vescovi, che a quelli sopraintendevano: e benche in molti luoghi corrispondessero, nulladimeno in molti altri erano diversi da i Territorj civili.

VI. Convien ora rispondere alle autorità de' Padri, colle quali ci vien incontro Giannone per dimostrar quella sua condannata massima, che la Chiesa non ebbe in questi tempi alcuna vera giurisdizione, per cui potesse punire i Cristiani delinquenti, e che ad essa non appartene va se non la *persuasione*. Dice egli adunque, che *i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo, Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini da i delitti coll' autorità delle sentenze*. Ma primieramente Grisostomo, Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, e qualche altro non son tutti i Padri della Chiesa. Secondariamente non tutti questi, che egli adduce, almeno ne' luoghi da lui citati (e le citazioni sono certamente errate), dicono quello, che egli a tutti loro fa dire. In terzo luogo quello stesso, che egli lor pone in bocca, è fuora onninamente del nostro proposito. Ma per far conoscere o l' ignoranza, o la malizia di costui conviene osservar più cose. La prima è, che parlandosi della conversione degl' infedeli, essendo cosa la fede, che dipende necessariamente dal nostro libero arbitrio, nessuno può esser da umano imperio costretto a credere contro sua voglia. Onde i Prelati della Chiesa per quel, che riguarda la conversione de' miscredenti, non hauno potestà alcuna sopra di loro, che li possa costringere a creder contro lor voglia; ma tutta la lor forza è collocata nel persuadere, nell'esortare. Anzi se tal potestà avessero sarebbe inutile l' usarla, non essendo grata, e accetta a Dio quella credenza, che non nasce dalla volontà, ma è spremuta dalla forza. E questo è quello, che dice Lattanzio parlando contro i Gentili (a). E quest' istesso dice Cassiodoro, o, per meglio dire, Teodorico Re d'Italia appresso Cassiodoro, scrivendo ad alcuni Giudei, che egli non poteva comandar loro la Religione, perche nessuno

gariam Parochias in territorio suo sitas incorporari jure desiderat, ne de cætero ullus Sacerdos in alterius Sacerdotis præsumat injuriam. Epist. v. Zosimi ad Episcop. Galliæ num. 3. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409.

(a) *Non est opus vi & injuria, quia Religio cogi non potest, verbis potius quàm verberibus res agenda est, ut sit voluntas .... Nos enim non illicimus, ut ipsi objectant, sed docemus, probamus, ostendimus. Itaque nemo a nobis retinetur invitus: inutilis est enim Deo, qui devotione & fide caret.* Lactant. de divinis Institut. lib. 5.

nessuno può esser costretto a credere contro sua voglia (a). Ma altro è parlar della conversione degli infedeli, altro della correzion de' cattivi Cristiani. Per quelli non ha la Chiesa se non la dottrina, e la persuasione; contro questi ha l'imperio, e l'autorità, e la forza spirituale delle censure. Così ancora altro è parlare degl' infedeli, che mai non riceveron la fede, altro di quelli, che dopo averla ricevuta o tornarono all'infedeltà, o la contaminarono coll'eresia. Per quelli non ha la Chiesa se non la persuasione, e la dottrina; per questi, che son soggetti al suo giudizio, ha la spada spirituale, e la potestà di punirli col reciderli dal suo grembo. Ma poiche il nostro Giurisconsulto con queste sue massime generali potrebbe insinuare nell'animo degl' ignoranti, che a ciascheduno sia lecito abbracciar qual Religione egli vuole, senza timore di potere esser costretto, e ciò perche sopra la Religione non v'ha imperio: perciò bisogna aver molto riguardo nell'applicazione di questa regola: conciossiache sebbene è verità confessata da tutti i Padri, che gl' infedeli, i quali non mai abbracciaron la fede, comecche possano da i Cristiani costringersi colla forza a non impedir la predicazione dell' Evangelio, non possono contuttociò costringersi a credere, ed abbracciar la predicazione; nulladimeno parlando degli eretici, e di coloro, che dalla fede apostatarono, possono questi e dall'autorità della Chiesa, e dalla forza temporale de' Cattolici Principi costringersi a tornare nell'ovile di Cristo, e ricalcitranti punirsi, come noi abbiamo altrove dimostrato (b). In quanto all'autorità di San Bernardo egli niente dice di più di quello, che asseriscono Lattanzio, e Cassiodoro, cioè, che *la fede dee persuadersi, non imporsi* [c]. Egli è però quì da avvertire, che sebbene il Santo Abate parlando della strage fatta tumultuariamente da certo Popolo di un gran numero di eretici perniciosissimi approva il zelo di quel Popolo, ma non persuade il fatto, perche *la fede dee persuadersi, non imporsi* (d); egli nulladimeno riprova questo fatto per cagion del modo, e per la mancanza della giuridica punizione, non perche quegli empj eretici non dovessero dalla Chiesa, e dal Principe costringersi, e punirsi: che anzi immediatamente soggiunge, esser senza dubbio cosa migliore, che coloro fossero più tosto raffrenati dalla spada del Principe, che

(a) *Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus.* Cassiodor. varior. lib. 2. epist. 27.

[b] Vedi tom. 2. della potestà indiretta della Chiesa lib. 6. §. 4. num. 3. 4. e 5.

(c) *Fides suadenda est, non imponenda.* S. Bernardus serm. 66. in Cantica.

(d) *Approbamus zelum, sed factum non suademus: quia fides suadenda est, non imponenda.* S. Bernardus ibid.

che permetterſi, che induceſſero altri nel loro errore [a]. E poco dopo aſpramente ſi duole non pure de' Principi laici, ma ancora di alcuni Prelati della Chieſa, poſciache non perſeguitavan coloro, ma li ſoſtenevano per loro intereſſe (b). Paſſa poi il Santo Abate a confutar le ſcuſe di quegli Eccleſiaſtici, i quali non dicevano già, che eſſi non poteano ſe non ammonire, eſortare, e piangere, ma ſi ſcuſavano con dire, che quegli eretici non erano da eſſi puniti perche dinanzi al lor Tribunale non erano nè convinti, nè confeſſi (c): confuta, diſſi, il Santo queſta ſcuſa, poiche poteano que' Prelati coſtringer colla loro autorità que' nefandi eretici a ſepararſi dalle femmine, colle quali tenevano illecito commercio, col preteſto del voto di continenza. Dalle quali coſe chiaramente appariſce, che l'autorità di San Bernardo allegata da Giannone non ſolamente è totalmente lontana dal ſuo intento, ma fa inoltre teſtimonio contro di lui.

VII. Reſta ſolamente da eſaminarſi l' autorità di San Giovan Griſoſtomo, che è la ſola, di cui egli reca le parole, e la qual ſembra aver qualche apparenza per favorir la ſua opinione. Ma quì conviene avvertir più coſe. La prima, che il paſſo del Griſoſtomo da Giannone allegato non trovaſi nell' Opera *de Conſideratione*, che egli cita, mentre tra tante Opere di quel Santo neſſuna ve n' ha, che abbia queſto titolo; ma trovaſi bensì nel ſecondo libro *de Sacerdozio* del medeſimo Griſoſtomo: ma non gli ſi vuol dare a carico un errore, che può eſſer di ſtampa. La ſeconda è, che il riferito paſſo non così leggeſi ne' greci eſemplari, e neppure nelle migliori verſioni latine (d), come leggeſi nell' antico incerto Interpetre ſeguito da Giannone. Ma per non entrar quì nella moleſta quiſtione ſopra la germana lezione del riferito luogo ammettaſi pur quella, che allega coſtui dell' antico Interpetre, e veggaſi, ſe queſta cada al ſuo propoſito. Per intendere il vero ſenſo di quelle parole è neceſſario conſiderar bene tutto il teſto intero, dal quale evidentemente appariſce non altro volere il Santo Padre, ſe non che la curagione de' peccatori acciocche riſanino

(a) *Quamquam melius proculdubio gladio coercerentur, illius videlicet, qui non ſine cauſa gladium portat, quàm in ſuum errorem multos trajicere permittantur*. S. Bernard. ibid.

(b) *Dolendum valde, quòd non ſolùm laici Principes, ſed & quidam, ut dicitur, de Clero, nec non de ordine Epiſcoporum, qui magis eos perſequi debuerant, propter quæſtum ſuſtineant, accipientes ab eis munera*. S. Bernard. ibid.

(c) *Et quomodo, inquiunt, damnabimus nec convinctos, nec confeſſos?* S. Bernard. ibid.

(d) Vid. opus de Sacerdotio S. Joan. Chryſoſtom. ex interpretat. Germani Brixii Epiſcop. Antiſiodorenſ. tom. 5. Oper. S. Joannis Chryſoſtom. edit. Pariſien. apud Sebaſtian. Nivellium anno 1581.

nino dalle infermità dell' anima esclude ogni violenza, ed ogni costringimento; posciache nessuno si può convertire a vita megliore contro sua voglia: e che sebbene i Giudici del secolo col terror delle leggi ostentano gran potenza contro i malvagj, e li costringono contro lor voglia ad astenersi dal male, nella Chiesa nulladimeno è necessario, che coloro, che si convertono, lo facciano spontaneamente; posciache non è stata conceduta ad essa tal potestà, che coll' autorità delle sentenze impedisca gli uomini dal mal fare: e se le fosse stata conceduta non averebbe onde esercitarla, essendo che Dio sia rimuneratore di quelli, che spontaneamente si astengon dalle opere malvagie, non di quelli, che di mala voglia son necessitati ad astenersene (a). Or tutto questo discorso, se ben si considera, ad altro non mira, se non a mostrar la differenza, che v' ha tra la potestà del secolo, e quella della Chiesa intorno al gastigo de' delinquenti; poiche quella colla severità delle leggi intende raffrenar gli uomini dalle esteriori malvagie operazioni, questa col rigore de' Canoni mira all' emenda, ed all' intero ravvedimento de' delinquenti; il qual ravvedimento non è vero, se non è volontario. Non potendo adunque conseguirsi questa emenda, e questa conversione interiore degli uomini, se non per mezzo dello spontaneo loro consentimento, in ordine a quest' effetto la Chiesa non ha potestà costringitiva; e dove l' avesse sarebbe del tutto inutile l' eseguirla, non essendo vera, nè atta a curar l' anima quell' astinenza dalle malvagie operazioni, che viene espressa dalla necessità. La spada del Principe, che atterrisce, costringe gli uomini ad astenersi dalle opere cattive esteriormente, ma nulla opera nell' interiore, nè questo in alcun modo riguarda; ma la Chiesa mira principalmente all' interna spontanea correzione, per la quale non può avere alcuna forza almeno diretta, se non la dottrina, e la persuasione. Ma da ciò non succede, che non abbia la Chiesa potestà di costringere i delinquenti Cristiani ad astenersi dall' opere esteriormente cattive; e sarebbe sciocchezza il persuadersi, che ella per punir colle pene spirituali i suoi figliuoli dovesse aspettare il loro con-

(a) *Hoc autem cùm in aliïs, tum maximè non licet inter Christianos aliqua violenter peccata corrigere. Nam hi, qui foris sunt Judices, malignos quosque cùm subdiderint legibus, ostendunt in eis plurimam potestatem, & invitos eos a priorum morum pravitate compescunt. In Ecclesia verò non coactum, sed acquiescentem oportet ad meliora converti: quia nec nobis a legibus data est talis potestas, ut authoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis: nec si data esset haberemus ubi exerceremus ejusmodi potestiam, cùm Deus noster non necessitate submotos a peccato, sed propria sese sponte abstinentes sit remuneraturus.* S. Joannes Chrysostom. lib. 2. de Sacerdotio, incerto Interp.

consentimento. Questo è però vero, che ella per mezzo di questo esterior costringimento intende condurre i delinquenti all' interiore spontaneo ravvedimento; e però le sue pene sono medicinali. Ma qual sia il sentimento di San Giovan Grisostomo in questo punto più chiaramente ei ce lo dimostra nella spiegazione di quelle parole dell' Apostolo nella prima pistola a Timoteo, *Comanda queste cose, e insegna: nessuno disprezzi la tua giovinezza &c.*, dicendo, che alcune cose hanno bisogno di dottrina, altre d' imperio, e che l' usar l' imperio ove è necessaria la dottrina, e il valersi di questa dove quello è necessario è un rendersi ridicolo, e confonder l' ordine delle cose, e che perciò l' Apostolo ingiunse a Timoteo, che si servisse dell' imperio, e della dottrina: dell' imperio nel comandare, e con gran forza proibire a i novelli Cristiani il mal fare, e l' attendere alle favole giudaiche: della dottrina nel persuader la fede, e la perfezione dell' Evangelio, nell' esercizio delle Cristiane virtù, come della virginità, e della povertà, e della distribuzione delle proprie sostanze a i poveri: conchiudendo finalmente, che l' imperare è necessario a i Sacerdoti, e a i Dottori della Chiesa [a]. Si faccia ora innanzi Giannone, e coll' autorità di San Giovan Grisostomo dica, *che tutta la forza de' Prelati della Chiesa era collocata nell' esortare, piangere, persuadere, orare, non già imperare*: noi gli risponderemo col medesimo Santo: *Vedi come l' imperare de' Sacerdoti sia necessario*.

VIII. Ma poiche le autorità de' Padri da lui allegate o son fuora affatto del suo proposito, o apertamente lo distruggono, egli è da vedere, se facciano al caso le testimonianze della divina Scrittura, che ei cita, e se da queste conchiuda, che alla Chiesa non appartiene giurisdizione, o quella, che ei chiama perfetta giustizia; mentre dice: *A' Principi della Terra egli è adunque, che Dio ha dato in mano la giustizia*: „ Deus judicium suum Regi dedit „ *dice il Salmista: ed il Popolo d' Israello domandando a Dio un Re disse*: „ Constitue nobis Re-
„ gem,

[a] *Sunt quædam in rebus humanis, quæ doctrina indigeant: sunt item, quæ imperio. Si igitur perverso ordine, ubi docere necesse est, imperare malueris, ridiculus profectò eris. Eadem ratione, si docere pergas ubi imperio uti convenit, hoc ipsum similiter patieris. V. G. malum non esse, docere minimè convenit, sed imperare, & magna vi authoritatis prohibere: Judaicis item non intendere fabulis similiter imperandum est. Cæterum si quidem substantias pauperibus distribuere, virginitatemque servare opus sit, ac de fide disserere, hic jam doctrina & exhortatione agendum est. Idcirco utrumque posuit Paulus:* „ Præcipe, *inquiens*, ac doce .... Nemo, *inquit*, „ adolescentiam tuam contemnat. „ VIDES UT IMPERARE SACERDOTUM NECESSE SIT &c. S. Joannes Chrysostom. hom. 13. in cap. 4. 1. ad Timoth. tom. 4. Oper. edit. Parisien. ann. 1581. apud Nivell.

„ gem, qui judicet nos, ficut cæteræ Nationes habent.„ *E quando Dio diede al Re Salomone la fcelta di ciò, che voleſſe, queſti domandò* „ cor intelligens, ut Populum fuum judicare poſſet „: *domanda, che fu grata a Dio; laonde San Girolamo diſſe, che* „ Regum pro- „ prium officium eſt facere judicium, & juſtitiam „: *in breve, in tutta la Sagra Scrittura la giuſtizia è ſempre attribuita, e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete*. Ma fe foſſe lecito a coſtui in un punto di fomma importanza, come quel che fi tratta, allegar fenza propoſito le divine Scritture, ed alterarne ancora le parole, come per avventura gli farebbe permeſſo per la fua fcienza legale in qualche cauſa forenſe accumular citazioni di teſti del Codice, o delle Pandette, ed alterar le parole di Paolo, o di Ulpiano, gli fi potrebbe perdonar l'enorme abuſo, che egli fa della divina parola, ſtorpiando a fuo modo il fagro teſto. Le parole del Salmo LXXI. che egli allega, non fono queſte: *Deus judicium ſuum Regi dedit*, in modo indicativo, o dimoſtrativo, ma fon queſte: *Deus judicium tuum Regi da*, in modo deprecativo: e in queſto modo ficcome David nel citato Salmo prega Dio a concedergli il fuo giudizio, così nel Salmo CXXXI. lo priega ad ornare i Sacerdoti della giuſtizia: *Sacerdotes tui induantur juſtitiam*. Oltre di ciò non fa il pover uomo, che quelle parole del Salmo LXXI. fon parole profetiche, e non fon dette da Davidde nè in fua perſona, nè in quella di Salomone fuo figliuolo, ma in perſona di Criſto Signor Noſtro, come con Sant' Agoſtino oſſervano tutti i fagri Spoſitori (*a*). Così ancora delira coſtui quando attribuiſce a Dio ciò, che fu errore del Popolo d' Iſraelle, cercando da Samuele un Re, che lo giudicaſſe come l' avevano le altre Nazioni, e rifiutando il giudizio del Sacerdote, ficcome noi abbiamo altrove oſſervato (*b*), e come eſpreſſamente inſegna San Girolamo (*c*). Ma troppo io averei che fare fe voleſſi qui interamente ſcoprire il peſſimo maneggio, che fa il noſtro Storico della divina Scrittura. Ma ficcome è verità infallibile, che Dio abbia raccomandato a i Principi della terra il giudizio, e la giuſtizia, ciò che, fe non da quelli, che adduce Giannone, da infiniti altri luoghi del fagro teſto fi rende manifeſto;

(*a*) „ Deus judicium tuum Regi da, & juſtitiam tuam filio Regis: „ *Dominus ipſe in Evangelio dicit: Pater non judicat quemquam, ſed omne judicium dedit filio: hoc eſt ergo* „ Deus judicium tuum Regi da. „ *Qui Rex, etiam filius eſt Regis: quia & Deus Pater utique Rex eſt. Ita ſcriptum eſt, quod Rex fecit nuptias filio ſuo. More autem Scripturæ idem repetitur. Nam quod dixit* „ judicium tuum „; *hoc aliter dixit* „ juſtitiam tuam. S. Auguſtin. enarrat. in Pſalm 71 ver. 1.

(*b*) Vedi tom. 1. lib. 1. cap. 1. §. 11.

(*c*) *Saul non ex voluntate Dei, ſed ex populi errore Rex factus eſt*. Hieronym. in Oſeæ cap. 7. lib. 2.

nifesto; così è un' aperta menzogna di costui, che *in tutta la Sagra Scrittura la giustizia è sempre attribuita, e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete*: conciossiache, se pur egli sotto nome di Preti non intende qualche cosa fuora dell' Ordine Sacerdotale, niente è più chiaro nella divina Scrittura quanto che Dio abbia commesso a i Sacerdoti il giudizio. Non fu Dio, che ordinò, che il sommo Sacerdote in qualità di sommo Sacerdote esprimesse nel razional del giudizio o i nomi, o i simboli della dottrina, e della verità, e portasse dinanzi al petto il giudizio de' figliuoli d' Israelle [a]? Ma per uscir dalle figure, e da i misterj significati in queste cose, dalle quali nulladimeno ci vien manifestamente indicata la potestà conceduta al sommo Sacerdote di giudicar sopra tutti gli affari, e le controversie spettanti alla legge da Dio data agli Ebrei; non fu Dio, che comandò nell' Deuteronomio, che qualunque causa, o controversia, sopra cui nascesse ambiguità, e difficoltà, sicche fosse vario il parere de' Giudici costituiti per le Città, si riportasse al giudizio de' Sacerdoti, e principalmente al Sommo di essi, che fosse Giudice in quel tempo, e si stesse onninamente alla sentenza, che da loro pronunciata fosse, in guisa che dovesse condannarsi a capital supplicio chiunque ricusasse ubbidire *all' imperio del Sacerdote* [b]? Non fu Dio, che ci fece intendere per lo Profeta Ezechiele, che in qualunque controversia i suoi Sacerdoti doveano presiedere ne' suoi giudizj, e giudicar delle sue *leggi* (c)? Ma troppo sarei prolisso, se tutti i luoghi del sagro testo rammentar volessi, ne' quali a' Sacerdoti è da Dio commesso, comandato, e attribuito il giudizio sopra il Popolo d' Israelle. Nè io voglio considerar ciò, che scrisse Giuseppe Ebreo, che i Sacerdoti furono da Mosè per comando di Dio costituiti *osservatori di tutti, Giudici delle controversie, e punitori de i condannati*

(a) *Pones autem in rationali judicii doctrinam, & veritatem, quæ erunt in pectore Aaron quando ingredietur coram Domino: & gestabit judicium filiorum Israel in pectore suo, in conspectu Domini semper.* Exodi 28. ver. 30.

(b) *Si difficile & ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem & sanguinem, causam & causam, lepram & lepram: & Judicum inter portas tuas videris verba variari: surge, & ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus. Veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, & ad Judicem, qui fuerit illo tempore, quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem. Et facies quodcumque dixerint qui præsunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus: sequerisque sententiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram. Qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto Judicis morietur homo ille &c.* Deuteronom. cap. 17. a ver. 8. usque ad 12.

[c] *Et cum fuerit controversia, stabunt* [Sacerdotes] *in judiciis meis: & judicabunt leges meas.* Ezech. cap. 44.

ti [*a*]: nè ciò, che univerſalmente gli uomini eruditi affermano, che al Concilio detto Sanhedrio, che era ſupremo appreſso gli Ebrei, e giudicava ſopra gli ſteſſi Regi, ed a lui riportavanſi l'ultime appellazioni, preſiedeva il ſommo Sacerdote (*b*); ma conſidero ſolamente, che avendo Dio ſteſſo date le leggi al Popolo Ebreo non ſolo riguardanti il culto, e le ceremonie della Religione, ma anche lo ſtato politico, e civile di quella gente, ed eſſendo ſtati da lui coſtituiti i Sacerdoti interpetri delle medeſime ſue leggi, e Giudici delle controverſie, che intorno ad eſſe potevano inſorgere, gli iſtruì ancora della vera poteſtà giudiciale. Ond'è manifeſtamente falſo, che in tutta la divina Scrittura la giuſtizia non venga mai attribuita a' Preti in qualità di Preti, come ſcrive Giannone.

IX. Ma dice egli, che San Girolamo ſcrive, eſſer proprio de i Re fare il giudizio, e la giuſtizia. Queſto certamente è vero; ma non dice già San Girolamo, che non poſſa appartenere ancora a i Preti: anzi da che la giuſtizia, e il giudizio ſono da Dio raccomandati a i Regi, ed a' Principi della terra, eſpreſſamente afferma, che ſieno comandati ancora a i Preti: imperocche eſponendo un paſſo di Geremia, dove a i Re di Giuda vien comandato il giudizio, e la giuſtizia, promettendoſi loro ſe ubbidiranno alla voce di Dio la perpetuità del Regno, e minacciandoſi la deſolazione di eſſo ſe ricuſeranno ubbidire [*c*], dopo aver detto, che è proprio de i Re l'amminiſtrar la giuſtizia, e liberar gli oppreſſi dalle mani de' calunniatori &c. così ſoggiunge: *Tutto quello, che è detto alla regia caſa, intendano i Veſcovi, e i loro compagni Preti, e Diaconi, e tutto l'Ordine Eccleſiaſtico, che ſe faranno quelle coſe, che ſono ſtate lor comandate* (cioè la giuſtizia, e il giudizio), *e fra le altre non ſpargeranno il ſangue innocente, ſcandalizzando chicheſia de' ſemplici, e percuotendo le coſcienze di ciaſcheduno, otterranno la dignità data loro dal Signore* (*d*). Ecco adunque come San Girolamo non ſolamente non eſclude i Preti da quello, che è proprio de i Regi; ma vuole anzi, che a i Preti ſia comandato quel giudizio, e quella giuſtizia, che a i Re viene ingiunta. La qual coſa averebbe potuto facilmente comprender Giannone, ſe dalle opere dell'

(*a*) *Sacerdotes inſpectores omnium, judices controverſiarum, & punitores damnatorum conſtituti ſunt a Moyſe*. Joſeph. lib. 2. contra Appionem.

(*b*) Sigonius lib. 7. de Republic. Hebræorum cap. 7.

(*c*) Jeremiæ cap. 22.

(*d*) *Quidquid regia domui dictum eſt, intelligant Epiſcopi, ſociique eorum Presbyteri, atque Diaconi, & omnis ordo Eccleſiaſticus, quod ſi fecerint, quæ præcepta ſunt, & inter cætera innocentem ſanguinem non fuderint, ſcandalizantes minimos quoſque, & percutientes conſcientias ſingulorum, obtineant traditam ſibi a Domino dignitatem*. S. Hieronym. lib. 4. in cap. 22. Jeremiæ.

dell' istesso San Girolamo l' intero suo testo, e non da Graziano l' avesse preso troncato. Ma egli supponendo aver dimostrata questa sua proposizione siegue dicendo, che perciò *nostro Signore stesso essendo stato pregato da cert' uomo, perche imponesse la divisione tra lui, e suo fratello, rispose*: „ Homo, quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos? „ *Ed in quanto agli Apostoli ecco ciò, che ne dice San Bernardo ad Eugenio*: „ Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego „. Ma in quanto alla risposta data da Cristo Signor Nostro a colui, il quale mentre egli era applicato a dispensare agli uomini le cose celesti volea occuparlo nella divisione delle cose terrene, essa dimostra bensì, che il principal ufficio, per cui Cristo era venuto al Mondo, riguardava la salute eterna de' peccatori, e non già i loro interessi, e negozj temporali; ma non dimostra già, che egli non avesse potestà giudicativa sopra gli uomini, benche si astenesse dall' usarla sopra gli affari mondani. Egli disse ancora, che Dio avea mandato il suo figliuolo al Mondo non perche giudicasse il Mondo, ma acciocche per esso il Mondo si salvasse, e che egli non era venuto per giudicare il Mondo, ma per salvarlo (*a*); ma contuttociò ne fece sapere, che il Padre avea dato a lui ogni giudizio, e tra le altre cose gli avea dato ancora la potestà di far giudizio [*b*]: e volle finalmente, che i suoi Discepoli predicassero, e contestassero al Popolo, che egli era stato costituito da Dio Giudice de' vivi, e de' morti (*c*). Quello adunque, che dalla detta risposta del Salvatore si può unicamente inferire, si è, che Cristo Signor Nostro comunque ornato fosse d' ogni potestà dal celeste suo Padre sopra gli uomini, non fu contuttociò da lui mandato per giudicar le loro differenze temporali, nè lasciò quest' ufficio a' suoi Apostoli, e agli Ecclesiastici suoi Ministri, i quali debbono anzi per militare a Dio astenersi da ogni impaccio de' negozj secolari [*d*]. Ma da questo potrà Giannone inferire, che Cristo non fosse costituito Giudice sopra gli affari spettanti alla salute dell' anima, e sopra tutte le cose ordinate a questo fine, e che non lasciasse quest' ufficio a' suoi Ministri? Non son Giudici gli Ecclesiastici

(*a*) *Non enim misit Deus filium suum in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum*. Joannis cap. 3. ver. 17.

Non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. Joannis cap. 12. ver. 47.

[*b*] *Neque enim Pater judicat quemquam: sed omne judicium dedit filio*. Joann. cap. 5. ver. 22. *Et potestatem dedit ei judicium facere*. Ibid. ver. 27.

(*c*) *Et præcepit nobis prædicare populo, & testificari, quia ipse est qui constitutus est a Deo judex vivorum, & mortuorum*. Act. 10. ver. 42.

(*d*) *Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus*. 2. ad Timoth. cap. 4.

siastici sopra le differenze puramente mondane, e secolari; adunque non son Giudici sopra le cose spirituali, e sopra gli affari Ecclesiastici? Egli solo, che scrive per ingannar l' ignorante vulgo, può traer questa conseguenza. Anzi sopra le cose stesse temporali, e secolari, quando la carità, e la pietà, e la pace de' fedeli lo richieggano, possono esser Giudici di queste cause. Quindi S. Bernardo stesso nel luogo da costui citato riprovando negli Ecclesiastici questa occupazione di giudicar delle terrene possessioni degli uomini, e delle mondane, e temporali differenze, espressamente afferma, che dove la necessità lo chieda possano, e debbano esserne Giudici [a]. Nè reputa già egli, che gli Ecclesiastici non sien degni di tal ufficio; ma vuol solamente, che questo non sia la principal loro occupazione [b]. Quando adunque San Bernardo in questo luogo dice, che gli Apostoli stettero dinanzi a' Giudici per esser giudicati, non sederono per giudicare, parla solamente del fatto, e non della potestà; nè parla de' giudizj Ecclesiastici, ma de' giudizj sopra le cose meramente temporali, e mondane, volendo persuadere al sommo Pontefice Eugenio, cui apparteneva la suprema autorità di giudicar sopra tutte le cause della Chiesa, che non era indegna cosa del suo Apostolato l' abbandonar questi infimi giudizj sopra le terrene possessioni degli uomini, e sopra le loro differenze mondane (c). Ma sopra questo passo avendo noi altrove parlato [d], potrassi da ciò, che abbiamo detto, agevolmente comprender quanto sia male a proposito da Giannone allegato.

(a) *Denique ubi necessitas exigat, audi quid censeat, non ego, sed Apostolus:* „ Si enim „ in vobis judicabitur hic mundus, indigni „ estis qui de minimis judicetis? „ *Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente: aliud ultrò incumbere istis tanquam magnis*. S. Bernard. de Considerat. lib. 1.

(b) *Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis*. S. Bernard. ibid.

(c) *Et tamen non monstrabunt, puto, qui hoc dicent, ubi aliquando quispiam Apostolorum judex sederit hominum, aut divisor terminorum, aut distributor terrarum. Stetisse denique lego Apostolos judicandos, sedisse judicantes non lego*. S. Bernardus ibid.

(d) Vedi della potestà indiretta della Chiesa tom. 2. lib. 5. §. 12. num. 2. 3. e 4.

§. II.

De' varj generi de' giudizj Ecclesiastici, ovvero delle varie cause spettanti alla conoscenza della Chiesa.

SOMMARIO.

I. *Giudizj Ecclesiastici diversi. Quali giudizj si dicano tali per cagione della materia. In questi non possono i Principi laici secondo Giustiniano ingerirsi.*

II. *Giudizj Ecclesiastici per ragione delle persone quali sieno, e di quante sorti. Equivoci, che si prendono dagli Avversarj in questo punto, svilappati.*

I. Siccome non avendo altra mira Giannone, che di guadagnare al suo partito la turba degli ignoranti, cerca aggirarla con massime generali, e con luoghi comuni soggetti a varj, e diversi sensi ne' casi particolari, per avvolgerla più facilmente nell'errore; così per disinganno de' semplici siamo necessitati a distinguer quelle cose, che egli confonde, ed a spiegar le varie sorti de' giudizj Ecclesiastici, per attribuire alla Chiesa quella conoscenza, che ad essa appartiene indipendentemente dalla concessione de' Principi, e riferire a questi quella, che ad essa spetta per lor concessione. I giudizj Ecclesiastici adunque possono primieramente dividersi in due classi, cioè, altri appartengono alla Chiesa per ragione della materia, altri per ragione delle persone. I giudizj Ecclesiastici appartenenti privativamente alla Chiesa per ragione della materia sono ancora di due sorti; poiche altri riguardano tanto i Cherici, quanto i laici, altri riguardano i soli Cherici. Comuni a i laici, ed a' Cherici sono que' giudizj, che concernono la fede, ed il costume Cristiano, il culto della Religione, i riti de' Sagramenti. In queste materie abbiamo già noi dimostrato non potersi i Principi laici arrogare alcun giudizio senza colpa di sagrilegio, ma la lor conoscenza, dove nasca sopra tal cosa controversia, spettar privativamente alla Chiesa. Ma i giudizj Ecclesiastici, che per ragione della materia riguardano le sole persone di Chiesa son quelli, che hanno per soggetto la disposizione dell' Ordine Sacerdotale, e de' gradi della gerarchia, le qualità degli ordinandi, il modo delle elezioni, ed altre simili cose prescritte da' Canoni, nelle quali i Cherici

rici son considerati come Cherici, e Ministri del Signore, non come membri della civil società. Ed in queste materie abbiam parimente dimostrato, appartener privativamente alla Chiesa la conoscenza di tutte le differenze, che possono insorgere. E in tutte le sopraddette materie, tanto comuni a' laici, ed a' Cherici, quanto riguardanti i soli Cherici, appartiene alla Chiesa per divine istituzioni punire i delitti, che in esse si commettono, colle pene canoniche, i laici colle censure, e colle penitenze, i Cherici colla deposizione, e degradazione, ed anche colle censure. E questi delitti, come quelli, che si oppongono a' Canoni, son detti Ecclesiastici, a differenza di quelli, che si oppongono alle pubbliche leggi, i quali son detti civili. Quindi l' istesso Giustiniano, Principe, come si disse, vago più d' ogni altro d' impacciarsi nelle cose di Chiesa, distinguendo delitto da delitto così dispose in una sua novella Costituzione: *Ma se il delitto sia Ecclesiastico, ed abbia bisogno di emenda, e di pena Ecclesiastica, giudichi questo il Vescovo amabile a Dio, niente comunicando in queste cose i chiarissimi Giudici delle Provincie: imperocchè noi non vogliamo, che tali affari per alcun modo sieno notificati a i Magistrati civili, dovendo questi negozj ecclesiasticamente discutersi, ed emendarsi le anime de' delinquenti per mezzo delle pene Ecclesiastiche secondo i sagri, e divini Canoni, i quali le nostre leggi non isdegnano di seguire* (a). Nè già fu questa disposizione un privilegio di quel Principe, ma una semplice esposizione del diritto stabilito ne' *sagri, e divini Canoni*.

II. Parlando ora dell' altra classe de' giudizj Ecclesiastici, che sono tali per ragione delle persone, questi sono di due sorti, cioè, pubblici, e privati: pubblici chiamiamo noi al costume Romano i giudizj criminali, privati i giudizj civili. Ma per giudizj criminali quì non intendiamo quelli, che riguardano i delitti commessi nelle materie sopra divisate di privativa cognizione della Chiesa, poichè questi appartengono ad essa per ragione della materia; ma parliamo de' delitti non Ecclesiastici commessi da' Cherici contro le pubbliche leggi: e di questi giudizj pubblici, e privati, cadenti o sopra i delitti de' Cherici, o sopra le loro differenze civili, e temporali, o sopra i loro

 beni,

(a) Εἰ μέντοι ἐκκλησιαστικὸν εἴη τὸ ἁμάρτημα δεόμενον σωφρονισμοῦ, καὶ ἐπιτιμίων ἐκκλησιαστικῶν, ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος τοῦτο κρινέτω, μηδὲν ἐπικοινωνούντων τῶν λαμπροτάτων ἀρχόντων τῶν ἐπαρχιῶν, οὐδὲ γὰρ βουλόμεθα τοιαύτας ὑποθέσεις ὅλως οὐδὲ γινώσκεσθαι τοῖς πολιτικοῖς ἄρχουσι, δέον τὰ τοιαῦτα ἐκκλησιαστικῶς ἐξετάζεσθαι, καὶ ἐπικαρποῦσθαι ψυχὰς τῶν ἁμαρτανόντων διὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτιμίων κατὰ τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους κανόνας, οἷς καὶ ἡμέτεροι κατακολουθεῖν οὐκ ἀπαξιοῦσι νόμοι. Justinian. Novell. LXXXIII.

beni, può cader quistione, se appartengano alla Chiesa indipendentemente dalla concessione de' Principi per natura del loro stato, e della loro dignità, ovvero ad essa convengano per beneficio de' Principi. Ma per non prendere equivoci in una materia così gelosa conviene osservare in quanto a' giudizj criminali, che quando i delitti de' Cherici sono sì atroci, che secondo le pubbliche leggi meritino la pena del sangue, e di ultimo supplicio, o altre pene temporali gravissime, cui non possa stendersi la potestà della Chiesa, la quale nelle sue pene mira sempre all' emenda, ed alla correzione, non all' esterminio del delinquente, la punizione di questi appartiene alla potestà secolare. Ma la quistione si è, se la Chiesa indipendentemente dalla concessione de' Principi abbia potestà di conoscer sopra tali delitti tuttoche atrocissimi, e punirli colle sue pene, quali sono le degradazioni de' Cherici, e la riduzione di essi allo stato de' laici, spogliati di ogni onore, e d' ogni diritto chericale, e consegnati, come usa dirsi, al braccio secolare: imperocche certa cosa è, che la Chiesa non può far sanguinose vendette, ma suo ufficio è intercedere per li rei, che le meritano, ed implorar per essi la clemenza de' Principi; e l' ultima, ed estrema pena, che ella può sentenziar contro i Cherici rei è quella di degradarli dallo stato chericale, e ridotti allo stato de' laici consegnargli alla potestà secolare, intercedendo nulladimeno per essi, acciocche ottenuto da' Principi il perdono abbiano spazio di penitenza, e di ravvedimento. In quanto a' giudizj privati, ed alla conoscenza delle cause civili de' Cherici è parimente da osservarsi, che non si quistiona, se privativamente appartenga alla Chiesa il giudicar sopra tutte le civili contese degli Ecclesiastici, ma se ad essa appartenga il conoscerle privativamente, quando dal piatire, che facessero i Cherici nel Foro, e ne' Tribunali de' laici, ne succedesse scandalo a' fedeli, e pregiudizio all' onore, ed allo stato degli Ecclesiastici; e se in questo caso ad essa ap partenga questa conoscenza indipendentemente dalla concessione de' Principi. Per quello finalmente, che riguarda i beni de' Cherici, poiche di questi dobbiamo specialmente trattare nell' ultimo Capo di questo libro, spiegheremo ivi come appartenga alla Chiesa il giudicar sopra le differenze, che posson nascere per ragione di essi. Osservate queste cose convien passare a risolver le quistioni, che abbiamo esposte.

§. III.

§. III.

Se appartenga alla potestà della Chiesa il conoscer giudizialmente sopra tutti i delitti degli Ecclesiastici; e se dal tempo di Costantino Magno sino a Valentiniano III. *esercitasse la Chiesa questo conoscimento.*

SOMMARIO.

I. *Autorità de' Padri allegate da Giannone spiegate, e fatte conoscer del tutto lontane dal suo intento.*

II. *Accuse portate a Costantino da' Vescovi nel Concilio Niceno da quali Vescovi fossero portate. Risposta di Costantino fa argomento, che a' Principi non appartiene il giudicar delle cause de' Sacerdoti.*

NON per altro fine Giannone essendosi proposto di negare il Foro alla Chiesa ne' primi secoli, se non per far vedere, come ei si pensa, che gli Ecclesiastici in quei tempi erano del tutto soggetti alla potestà del secolo, e che quanto oggi hanno di esenzione tutto debbono riconoscer dall' indulgenza de' Principi della terra, dichiara questo suo sentimento negando il Foro a i Prelati della Chiesa, e così dicendo:

TESTO.

„ Nè tampoco l' ebbero nel quarto, e quinto secolo (a): imperocche quantunque l' Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari (b), così ne' giudizj civili, come ne' criminali, giudicati, e riguardati essi ancora come membri della Società civile; e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè sin allora per legge d' alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovean in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusan-

(a) Giannone t. 1. lib. 2. cap. ult. p. 139.

[b] Chrysost. hom. 23. in epist. ad Rom. Ambrosius in Luc. lib. 4. cap. 5. Augustin. in Joan. Tract. 6. Gelas. epist. 8.

„ cusandosi i Vescovi l' un l' altro, portaron i libelli delle accuse a Co-
„ stantino, perche gli giudicasse; ancorche a questo Principe fosse
„ piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Co-
„ stantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accu-
„ sato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condannato in
„ esilio. Costanzo suo Figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Ve-
„ scovo di Antiochia si trattasse nel suo palazzo (*a*); ed essendo stato
„ convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano
„ condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursici-
„ no, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquilli-
„ tà (*b*). Priscilliano, ed Instanzio furono condennati per loro de-
„ litti, ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della
„ causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conob-
„ bero ancora i Magistrati secolari (*c*). Ed i Vescovi d' Italia ricorse-
„ ro a Graziano, e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a
„ giudicare Damaso da loro accusato.

I. Benche in questi detti del nostro Giurisconsulto sieno più le menzogne, che le parole; contuttociò non vogliamo darne a lui tutto il carico: conciossiache quanto quì scrive, tutto fedelmente ha copiato dal suo insigne Maestro Lodovico Dupino [*d*]. Al suo mal talento nulladimeno contro la Chiesa dee imputarsi e l' aver seguita la scorta infedele di questo acerbo altrettanto, quanto miserabil nemico della Romana Chiesa, e l'averlo proposto, per imporre al vulgo ignorante, per un insigne Teologo, quando egli in realtà altro non è, che un infelice trascrittore di quello, che contro la Chiesa Romana hanno scritto, e riscritto altri Autori di condannata memoria, che sotto maschera di Cattolico nudrivano animo Protestante. Ma venghiamo all' esame delle prove, che col suo Dupino adduce Giannone per mostrar, che la Chiesa nel quarto, e quinto secolo non avea Foro. Dice egli adunque, che i Cherici, e gl'istessi Prelati della Chiesa, toltane la conoscenza delle sole cause Ecclesiastiche, in questi tempi *venivan da' Magistrati secolari così ne' giudizj civili, come ne' criminali giudicati*, allegando la testimonianza di San Giovan Grisostomo, di Sant' Ambrogio, di Sant'Agostino, e di San Gelasio I., senza però addur le parole. Ma primieramente quando anche gli si menasse buono, che la Chiesa in questi tempi non giudicasse sopra le cause civili, e criminali degli

(*a*) Theodor. lib. 2. cap. 9.

[*b*] L. 2. Cod. Theodos. *Quorum appellat*.

(*b*) Dupin. dissert. ult. §. ult.

(*c*) Vid. Dupin. de antiq. Eccles. discipl. dissert. ult. §. ult.

degli Ecclesiastici, non seguirebbe da ciò, che non avesse Foro per la conoscenza delle cause meramente Ecclesiastiche, e che non procedesse in quelle con potestà di giurisdizione. Secondariamente i Padri, che egli allega, neppur per ombra parlano della soggezione de' Cherici al giudizio de' Magistrati secolari nelle cause civili, e criminali; onde egli maliziosamente tace le loro parole, recate però benche tronche dal Dupino, cui basta per gittar polvere negli occhj agl' idioti accumulare autorità, senza punto badare se facciano o nò al suo proposito. Sant' Ambrogio adunque nel luogo citato parla solamente della soggezione, che hanno i Cristiani di pagare il censo, o il tributo a i Principi, non parla per niuna fatta de' Cherici; anzi ei sembra, che parli de' soli Cristiani secolari: mentre coll' esempio di Cristo Signor Nostro, il quale niente possedendo pagò il didramma, insegna, che i ricchi, e quelli, che vanno in traccia del guadagno del secolo, non possono scusarsi da prestar questo ossequio a' Principi del secolo; le quali parole certamente non possono quadrare se non ne i laici, e nelle persone del secolo [a]. Sant' Agostino parlando contro gli eretici Donatisti, i quali si lagnavano, che per le leggi imperiali erano stati spogliati di non sò quali possessioni spettanti alla falsa lor Chiesa, insegna, che possedendosi per diritto umano le possessioni, giuste erano le leggi de' Principi, per le quali a coloro, che erano fuori dell' unità, e della comunione della Cattolica Chiesa veniva vietato il possedere alcuna cosa a nome della Chiesa [b]. Or che ha che far questo colla soggezione de' Cherici al giudizio de' Magistrati laici nelle cause civili, e criminali? I Regi, e gl' Imperadori secondo Sant' Agostino in questo luogo si debbono onorare, e venerare: possono eglino giustamente spogliar gli eretici de' beni, e delle possessioni, che usurpano a nome della Chiesa; adunque gli Ecclesiastici debbono esser giudicati da' Magistrati laici nelle cause civili, e criminali? Chi vuol trar da que' principj questa conseguenza, bisogna certamente, che abbia travolta l'immaginazione. Ma passiamo a San Giovan Grisostomo: che dice egli,

(a) *Magnum quidem est & spiritale documentum, quod Christiani viri sublimioribus potestatibus docentur debere esse subjecti ..... Si enim censum Dei filius solvit, quis tu tantus es, qui non putes esse solvendum? Et ille censum solvit, qui nihil possidebat: tu autem, qui seculi sequeris lucrum, cur seculi obsequium non recognoscas? Cur te supra seculum quadam animi arrogantia feres, cum seculo sis misera cupiditate subjectus?* S. Ambros. lib. 4. in Lucam cap. 5.

(b) *Leguntur enim leges manifestæ, ubi præceperunt Imperatores, eos, qui præter Ecclesiæ Catholicæ communionem usurpant sibi nomen Christianum, nec volunt in pace colere pacis auctorem, nihil nomine Ecclesiæ audeant possidere. Sed quid nobis & Imperatori? Sed jam dixi, de jure humano agitur ..... Per jura Regum possidentur possessiones.* S. August. Tractat. 6. in Joann. in fine.

egli, se non che per disposizion divina ciascun uomo, sia Apostolo, sia Evangelista, debbe esser soggetto alle potestà più sublimi in loro genere, e che non v' ha uomo, il quale non abbia sopra di se qualche potestà, cui debba esser soggetto? Ma noi già abbiamo altrove spiegato, e dimostrato quanto male a proposito si adduca questo passo per inferir la soggezione degli Ecclesiastici alla potestà del secolo, e può vedersi quanto sù questo luogo abbiam detto altrove (a). Oltre di che da questo passo generale niente affatto si raccoglie, che i Cherici debbano esser soggetti a i Magistrati laici ne' giudizj civili, e criminali. Finalmente San Gelasio Papa scrivendo ad Anastasio Imperadore altro non dice, se non che prestando ubbidienza alle leggi dell' Imperio gli stessi Preposti della Religione, maggiormente dovea esso Imperadore ubbidire a i Sacerdoti destinati alla dispensagione de' divini misterj, e particolarmente dovea sottometterfi a quello, che per divina disposizione, e per consenso della Chiesa presiede a tutti i Sacerdoti (b). Or che gli Ecclesiastici sieno tenuti all' osservanza delle leggi civili almeno per via direttiva, quando queste a' Canoni non si oppongono, non v' ha uomo sensato, che lo nieghi. Ma come da ciò ne siegua, che i Cherici debbano esser giudicati da' laici, lo possono solamente discernere, e Dupino, che reca questi passi mozzati, e tronchi, e Giannone, che senza addur le parole li cita sulla fede del Dupino.

II. Ma dalle autorità passa il nostro Storico a i fatti, e col suo Maestro dice: *E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l' un l' altro, portaron i libelli delle accuse a Costantino perchè li giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco*. Se avesse però Giannone, o il suo Dupino osservato, e chi furono que' Vescovi, che portarono a Costantino l' accuse contro i loro Colleghi, e per qual cagione quel Principe religioso ricusasse farsi Giudice sopra le coloro querele, gettando i libelli nel fuoco, si sarebbe astenuto dall' allegar questo fatto. Primieramente è cosa certa, che i primi tra' Cristiani, i quali osarono accusare i Vescovi appresso la potestà del secolo, furono gli eretici Donatisti, come appresso dimostreremo, seguiti in questo dagli Ariani, che a forza di calunniose

[a] Vedi tom. 1. lib. 1. cap. 1. §. 7. num. 10. e seg.

(b) *Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis Antistites .... quo (rogo) te decet affectu eis obedire, qui pro erogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis? ... Etsi cunctis generaliter Sacerdotibus ..... fidelium convenit corda submitti, quanto potius sedis illius Præsuli consensus est adhibendus, quem cunctis Sacerdotibus & divinitas summa voluit præeminere, & subsequens Ecclesiæ generalis jugiter pietas celebravit?* S. Gelas. I. epist. 8.

nioſe accuſe appreſso i Principi tentarono opprimere i Prelati Cattolici. Ne' primi tre ſecoli della Criſtiana Religione ſi riputava empio, e ſcellerato chiunque Criſtiano oſato aveſse accuſar criminalmente appreſso le poteſtà del ſecolo, non dico i Sacerdoti, ma anche i laici fedeli: le cauſe criminali de' Cherici, e particolarmente maggiori ſi diſcutevano ne' Sinodi, e colle pubbliche penitenze ſi emendavano i delinquenti. Ora l'iſteſso Ruffino, che narra il fatto da Giannone riferito, atteſta ancora che nel Concilio Niceno furono molti, che con ogni ſtudio favorivano Ario; e ſi ſa, che i principali fautori di coſtui furono Euſebio Veſcovo di Nicomedia, da cui fu quell' eretico ricevuto in comunione dappoiche era ſtato ſcomunicato dal ſuo Prelato Aleſsandro Veſcovo di Aleſsandria, Paolino Veſcovo di Tiro, Patrofilo di Scitopoli, Marj di Calcedonia, Teogni di Nicea; a i quali ſi aggiunſe tutta la fazione de' Meleziani, la quale fu ſempre attaccata al partito di Ario. Trovandoſi adunque coſtoro nel Concilio Niceno è ben facile a perſuaderſi, che non potendo reſiſtere all'autorità de' Prelati Cattolici proccuraſsero diſcreditargli appreſso il Principe, ſapendoſi, che queſto fu ſempre il coſtume degli Ariani; e non è mai veriſimile, che que' ſantiſſimi Veſcovi ortodoſſi voleſſero appreſſo quel pio Imperadore diſcreditar la fama del loro Collegio. Ma che che ſia di ciò, vediamo la ragione, per cui Coſtantino ricusò farſi Giudice di queſte accuſe, neppur degnando di leggerle, ma conſegnando alle fiamme i libelli di eſſe: queſta ragione ei la ſpiega nella parlata, che ei fece a i Veſcovi sù queſto propoſito, dicendo loro: *Dio vi coſtituì Sacerdoti, e vi diede poteſtà di giudicare ancora di noi, e perciò noi ſiamo da voi dirittamente giudicati; ma voi non potete eſſer giudicati dagli uomini. Per la qual coſa aſpettate il giudizio di Dio ſolo tra voi, e riſerbate a quel divino eſame le voſtre conteſe, qualunque elle ſieno: imperocche voi da Dio ci ſiete ſtati coſtituiti Dei, e non è conveniente, che l' uomo giudichi Dei, ma quello ſolo, di cui è ſcritto*: „ Dio ſtette nella Congregazione de' „ Dei, e in mezzo di eſſa giudica i Dei „ (a). Ecco la ragione, per cui credè Coſtantino non appartenere a lui il giudicar ſopra le accuſe de' Sacerdoti: ragione, che ben dimoſtra l' eſenzione lor dovuta per riguardo della lor dignità da i giudizj delle mondane ſecolari poteſtà.

(a) *Deus vos conſtituit Sacerdotes, & poteſtatem vobis dedit de nobis quoque judicandi, & ideo nos a vobis rectè judicamur; vos autem non poteſtis ab hominibus judicari. Propter quod Dei ſolius inter vos expectate judicium, & veſtra jurgia, quæcumque ſint, ad illud divinum reſerventur examen. Vos etenim nobis a Deo dati eſtis Dii, & conveniens non eſt ut homo judicet Deos; ſed ille ſolus, de quo ſcriptum eſt*: „ Deus ſtetit in Synagoga Deorum, in „ medio autem Deos diſcernit. „ Ruffinus hiſt. Eccleſ. lib. 10. ſeu primo, cap. 2.

§. IV.

Della causa di Ceciliano Vescovo di Cartagine.

S O M M A R I O.

I. *Assunzione di Ceciliano al Vescovato di Cartagine, e origine dello scisma de' Donatisti.*
II. *Delitti falsamente imputati a Ceciliano, e accuse contro di lui portate all' Imperador Costantino. Causa di Ceciliano rimessa da Costantino al giudizio di Melchiade Romano Pontefice. Giudicato di questo in favore di Ceciliano.*
III. *Donatisti si gravano del giudizio di Melchiade appellando a Costantino. Concilio di Arles intimato da Costantino per la causa de' Donatisti. Appellazione di questi dalla sentenza del Sinodo all' Imperadore. Causa de' Donatisti giudicata da Costantino.*
IV. *Cose da osservarsi in questi giudizj. Maraviglie di Costantino, che si portassero al suo giudizio le cause de' Sacerdoti. Giudizio di Melchiade riputato inappellabile da i Padri, e dal medesimo Costantino. Concilio di Arles dato da Costantino a' Donatisti, non perche fosse necessario, ma per reprimer la coloro imprudenza.*
V. *Causa di Ceciliano non giudicata interamente in Roma da Melchiade ammetteva altro giudizio. Causa di Felice Aptungitano non conosciuta in Roma: discussa nel Concilio di Arles dopo gli atti fatti in Africa da Eliano Proconsolo per ordine di Costantino, i quali furon trasmessi al Concilio. Concilio di Arles non giudicò sopra il giudicato di Melchiade.*
VI. *Conoscenza presa da Costantino nel suo Concistoro della causa di Ceciliano qual fosse. Assordi, che seguirebbono se questa conoscenza fosse stata giudiziale. Costantino non richiamò mai in dubbio nè i giudicati de' Vescovi, nè l' innocenza di Ceciliano.*
VII. *Conoscenza presa da Costantino fu una contestazione dell' innocenza di Ceciliano fatta da i Donatisti per confonder personalmente le loro calunnie. Dottrina del Dupino confutata.*

I. SEguita però Giannone, e colla bocca del suo Dupino dice, che *Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano*. Ma se io non avessi preso l' impegno di scriver per disinganno delle persone sem-

femp'ici, m'increfcerebbe quì dover parlare della caufa notiffima di Ceciliano Vefcovo di Cartagine, e di addurre i luoghi ovvj e di Sant'Ottato Milevitano, e di Sant'Agoftino, onde fi fa noto, che Coftantino non prefe a giudicar della caufa di quel Prelato, fe non per difender coll' innocenza di lui i giudizj fatti di effo dalla Chiefa, e per confonder l'eftrema pertinacia, e l'incredibile oftinazione de i Donatifti accufatori di lui: ma nulladimeno per far conofcere la fcaltra malizia del Dupino, e la pecoraggine di Giannone, che a occhj chinfi feguendo coftui feccamente fcrive, che qnel Principe giudicò la caufa di Ceciliano, riferirò brevemente la Storia di quefto giudizio.

Effendo Ceciliano ancor Diacono della Chiefa di Cartagine incorfe l' indignazione di Lucilla femmina potente, la quale per effere ftata da lui corretta a cagione di certa irriverenza, che ella usò nell'accoftarfi alla fantiffima Eucariftia, fi partì dolente, ed irata contro di effo. Avvenne in quefto medefimo tempo, che Menfurio Vefcovo di Cartagine fu chiamato a Roma dal Tiranno Maffenzio a dir la caufa, perche avea ricufato confegnare alla Corte un tal Felice Diacono, che fi era ricoverato in fua cafa per timor del pericolo, che gli fovraftava dallo fteffo Tiranno contro di lui irato per certa lettera, che avea fcritta. Nel partir che fece Menfurio da Cartagine confegnò l'oro, e l' argento di quella Chiefa ad alcuni Anziani della Plebe fedele, facendo memoria di quefta confegna in una carta, la quale lafciò ad una donna vecchia, e proba, con ordine, che s'ei non tornava da Roma la deffe al nuovo Vefcovo, che in fuo luogo foffe eletto a quella Sede. Andato a Roma fi giuftificò, ed ebbe ordine da Maffenzio di tornare alla fua Chiefa, rendnta a qnella la pace, e reftituita a'Criftiani la libertà; ma prevenuto dalla morte non potè ritornarvi. Vacando adunque quel feggio, alcuni, che l'ambivano, proccurarono, che non interveniffero all'elezione i Vefcovi di Numidia, ma folamente i Vefcovi più vicini dell' Africa Proconfolare; i quali vennti in Cartagine, per comun fuffragio di tutto il Popolo eleffero Ceciliano, cui furono impofte le mani da Felice Vefcovo Aptungitano. Di quefta ordinazione reftarono fortemente fdegnati due pretendenti, Botro, e Celefio: a' quefti fi unirono gli Anziani, cui erano ftate da Menfurio confegnate le ricchezze di quella Chiefa; pofciache coftretti da Ceciliano a reftituirle, ed effendo convinti così dalla carta lafciata alla donna, come da' teftimonj, per pafcer la loro avarizia penfarono di fottrarfi dal loro Paftore, e cominciarono a fedur la Plebe, acciocche fi diftaccaffe dalla fua comunione. Ma più di tutti Lucilla donna potente, e faziofa, e

già sdegnata contro Ceciliano accrebbe il partito de' mal contenti, i quali finsero cause, onde apparisse viziosa la di lui ordinazione. Mandarono perciò persone a Secondo Tigisitano, che era Primate della Numidia, e ad alcuni altri Vescovi infamati della nota di traditori, cioè, di quelli, che nella persecuzione di Diocleziano aveano dato in mano a' Gentili i sagri Codici, i quali Vescovi nel Concilio di Numidia avendo scambievolmente confessato il loro delitto, da loro stessi si erano dati scambievolmente il perdono, e l'indulgenza, e gl' invitarono acciocche venissero in Cartagine. Venuti adunque costoro, nessuno di essi osò accostarsi alla Basilica, dove con Ceciliano era unita tutta la Città; ma in altro luogo fu da loro ordinato Vescovo di quella Cattedra Majorino, che era stato Lettore nel Diaconato di Ceciliano, suffragando Lucilla, di cui era dimestico, e con essa gli ambiziosi pretendenti, e i vecchj avari. Questa è l'origine del ferale scisma de' Donatisti, che per lungo tempo dappoi devastò la Chiesa Africana, descritta da Sant' Ottato Milevitano [a], Scrittore altrettanto antico, e vicino a que' tempi, quanto informato, e fedele; il quale ottimamente avverte, che questo scisma fu partorito dall' ira di una femmina, nudrito dall' ambizione, e corroborato dall' avarizia [b].

II. Ma veggendo gli ordinatori di Majorino, che il sagrilego Altare, che eretto aveano contro il legittimo, non era bastante a distruggerlo, appoggiato alla fede di tutto il Popolo Cattolico, che perseverava nell' ubbidienza verso di lui, si rivolsero ad altri partiti, e pensarono abbatterlo colla forza della mondana potenza. Quindi finti in lui varj delitti presentarono contro di esso due libelli di accuse ad Anolino Proconsolo dell' Africa il dì 15. di Aprile, sotto il Consolato di Costantino Augusto III., e di Licinio Augusto III., cioè, l' anno del Signore CCCXIII., come narra Sant Agostino [c]. Ma Sant' Ottato aggiunge ancora, che gli stessi Vescovi nemici di Ceciliano, e genitori dello scisma mandarono suppliche a Costantino, pregandolo, che commettesse a' Giudici delle Gallie la conoscenza delle contese, che essi aveano con altri Vescovi dell' Africa [d]. Nella qual supplica dicendosi i Vescovi, che la sottoscrissero, dalla parte di Donato, fanno argomento,

(a) Optatus Milevitan. lib. I. contra Parmenianum.

[b] *Schisma igitur illo tempore confusa mulieris iracundia peperit, ambitio nutrivit, avaritia roboravit.* S. Optat. loc. cit.

[c] S. Augustin. Epist. 68. juxta vet. ord.

[d] *Nam in Africa inter nos & ceteros Episcopos contentiones sunt. Petimus, ut de Gallia nobis Judices dari præcipiat pietas tua. Data a Luciano, Digno, Nassutio, Capitone, Fidentio, & ceteris Episcopis partis Donati.* Apud Optat. Milevit. lib. I. contra Parmenian.

mento, che Capotruppa di essi, e di tutto il partito scismatico era Donato Casense, da cui presero il nome i Donatisti, e che già fin d'allora si erano separati dalla Chiesa Cattolica. Questi adunque furono i primi, che portarono al Tribunale de' Principi laici le accuse contro i Vescovi. Ma il pio Imperadore dopo aver detestata la coloro perversità con quelle parole riferite da Sant' Ottato: *Domandate da me il giudizio nel secolo, quando io stesso aspetto il giudizio di Cristo* (*a*), rimise la cognizione di questa causa al proprio Giudice, cioè, a Melchiade Romano Pontefice, acciocche egli in un Sinodo di Vescovi la terminasse: ordinando perciò a tre Vescovi delle Gallie, i quali furono Materno di Agrippina, Reticio di Autun, e Marino di Arles, che si portassero in Roma per assistere in questo giudizio a Melchiade (*b*), il quale congregati quattordici Vescovi d' Italia, sentite le parti, e discusse le accuse, consenzienti tutti i Vescovi raunati condannò Donato capo della congiura, e dichiarò innocente Ceciliano, chiudendo, come dice Sant'Ottato, colla sua sentenza il giudizio (*c*). Scrisse ancora Costantino a Melchiade, avvisandolo, che ei avea ordinato alle parti, cioè, così agli accusatori di Ceciliano, come a Ceciliano istesso, che si portassero a Roma, acciocche alla di lui presenza co' tre nominati Vescovi delle Gallie, cui egli avea ordinato, che similmente a Roma si conferissero, fosse discussa, e terminata questa causa, come apparisce dalla lettera di questo Principe riferita da Eusebio (*d*).

III. Ma i Donatisti con incredibile audacia si gravarono di questo giudizio, e da esso si appellarono all' Imperadore, il quale ancorche conoscesse, e riprovasse la temerità, e la sregolatezza di questa appellazione; nulladimeno per confondere i loro spiriti sediziosi stimò bene, che la loro causa fosse esaminata di nuovo, e conosciuta in un Sinodo plenario di Vescovi, che egli nell' anno CCCXIV. fece adunare in Arles dalle Provincie di Gallia, di Africa, di Spagna, e dell' Italia, numeroso di duecento Vescovi, come si raccoglie da Sant' Agostino (*e*): cheche il Valesio, ed il Sirmondo si dicano, i quali a molto minor numero riducono i Padri di questo Sinodo; sopra di che potrà vedersi lo Schelestrate, ed il Pagi, che confutano questa opinione (*f*). Nè Sant' Agostino scrivendo contra i Donatisti averebbe oppo-

[a] *Petitis a me in seculo iudicium, cum ego ipse judicium Christi expectem*. S. Optat. Milev. lib. 1.

(*b*) S. Optat. loc. cit.

(*c*) *Omnium supra memoratorum sententiis innocens est pronunciatus, etiam Melchiadis sententia, Qua judicium clausum est, his verbis &c.* S. Optat. loc. cit.

(*d*) Eusebius lib. 10. hist. Eccles. cap. 5.

(*e*) S. Augustin. lib. 1. contra Parmenian. cap. 5.

(*f*) Schelestrates par. 2. Antiquit. illust. dissert. 1. cap. 7. art. 3. §. 2. Pagius ad ann. Christ. 314. num. 22. & seqq.

opposto come maggiore, e plenario il Sinodo I. di Arles sotto San Silvestro al Sinodo di Cartagine sotto San Cipriano [a], se fosse stato men numeroso di questo, nel quale intervennero LXXXIII. Vescovi di tutta l'Africa: nè tante volte l'averebbe chiamato universale, e plenario, se rispettivamente a quello di Cartagine non lo avesse considerato come il tutto in riguardo della parte. Ora in questo Sinodo restarono nuovamente condannati i Donatisti, ed assoluto come innocente Ceciliano [b]. Ma neppure a questo giudizio sinodale vollero i sediziosissimi, e pertinacissimi Donatisti acquietarsi; ma fu tanta la loro importunità, che sebbene furon chiamati alla Corte per esser puniti della loro contumace appellazione (c), contuttociò co i loro tumultuarj, ed importuni lamenti fecero tanto, che Costantino per tor loro ogni pretesto, onde potessero colorir la loro pertinacia, si risolvè di conoscere egli in persona nel suo Concistoro questa causa: e chiamate a se le parti a Roma, dove nel dì prefisso non comparendo Ceciliano, e facendo istanza gli accusatori, che fosse condannato in contumacia, poiche conobbero, che il Principe concedendo a quello dilazione, e avendo ordinato, che le parti si presentassero dinanzi a lui in Milano, voleva far quel giudizio per loro confusione, alcuni di essi pensarono sottrarsene colla fuga: ma accortosi di ciò l'Imperadore gli fece ritenere dagli Ufficiali dell' Imperio, e mandare in Milano, ed ivi nel suo Concistoro udite le parti, essendosi presentato Ceciliano dichiarò quest' innocente, e pronunciò calunniatori i Vescovi Donatisti, come dagli atti di questo giudizio riferisce Sant' Agostino [d].

IV. Questa è la Storia dell' origine dello scisma de' Donatisti, e della causa di Ceciliano; dalla quale Storia apparisce, che tre furono i giudizj fatti in questa controversia, cioè, il primo di Melchiade, il secondo del Concilio di Arles, il terzo di Costantino. Ma poiche Giannone facilmente da questi tre giudizj, seguendo i nemici della Chiesa Romana, potrebbe trarre perniciose conseguenze al diritto di essa, e delle persone di Chiesa, convien perciò osservar più cose. La prima è, che Costantino restò sorpreso, e maravigliato, che coloro, che aveano il grado Sacerdotale, accusassero appresso i Tribunali del secolo i loro Colleghi, e domandassero il suo giudizio, come Sant' Ottato

(a) Vid. S. Augustin. lib. 2. de Baptismo contra Donatistas, cap. 9.

(b) S. Augustin. Epist. 63. 162. 165. juxta vet. ordin. & lib. 1. contra Epist. Parmen. cap. 8.

(c) Vid. Valesium differt. de Schismat. Donatist. cap. 32.

(d) S. Augustin. in Collat. 3. Carthag. cap. 516. & in Brevic. Coll. 3. cap. 19.

tato Milevitano, Sant' Agostino, e l'istesso Costantino, come vedremo, hanno lasciato scritto. La seconda è, che i riferiti Padri, e Costantino medesimo crederono, che per lo giudizio di Melchiade fosse terminata la causa, e non avessero i nemici di Ceciliano più luogo di appellazione. Quindi Sant' Ottato senza fare alcuna menzione del Concilio Arelatense, dopo aver riferita la sentenza di Melchiade, e de' Vescovi, che con lui giudicarono, soggiunge, che bastava alla Chiesa Cattolica per convincere i Donatisti, che Donato fosse stato percosso da tante sentenze, e che Ceciliano fosse rimasto purgato da tanto giudizio, riprovando l'appellazione de' Donatisti, e recando le parole di Costantino in riprovagione di questa irregolare, e temeraria provocazione [a]. Ma non averebbe certamente potuto Costantino nè detestare il ricorso a lui fatto da i Donatisti per ricever Giudici da lui, nè l'appellazione ad esso interposta dopo il giudizio de' Vescovi, se creduto avesse, che appartenesse alla potestà secolare il giudicar di queste cause. Ma dalle parole del medesimo Principe dopo l'appellazione a lui interposta da i Donatisti meglio potrà conoscersi il suo sentimento. Scrivendo egli adunque a' Vescovi, e parlando de' ricorsi a lui fatti da i Donatisti dal giudizio di Melchiade, e dell'appellazione a lui interposta dopo questo giudizio, così dice: *Ma non giovò appresso di loro il retto giudizio, nè penetrò ne i loro sensi la divinità propizia: imperocchè veramente da costoro si discostò lungi la clemenza di Cristo, ne i quali manifestamente apparisce, che essi son tali, che noi li veggiamo esposi alla celeste provvisione: mentre si persuadono con incredibile arroganza quelle cose, le quali non è lecito nè dirsi, nè udirsi, ribellandosi dal retto giudizio dato .... Quante volte già da me stesso sono stati ripressi con risposta condegna a i loro iniquissimi ricorsi? La qual cosa certamente se avessero voluto avere innanzi gli occhj, non averebbono interposta questa appellazione. Domandano il mio giudizio, quando io stesso aspetto il giudizio di Cristo: imperocchè* IO DICO, COME È LA VERITÀ, IL GIUDIZIO DE' SACERDOTI COSÌ DEBBE STIMARSI, COME SE IL SIGNORE STESSO SEDENDO GIUDICASSE: *concioffiachè non è lecito loro altro sentire, e altro giudicare, se non quello, che è loro insegnato dal Magisterio divino. Ma che cosa sentono gli uomini, istrumenti, a vero dire, del Diavolo? Ricercano i giudizj secolari, lasciando*

(a) *Sufficit ergo, & Donatum tot sententiis esse percussum, & Cæcilianum tanto judicio esse purgatum. Et tamen Donatus appellandum esse ab Episcopis credidit. Ad quam appellationem Constantinus Imperator sic respondit:* „ O rabida furoris audacia! sicut in caulis gentilium fieri solet, „ appellationem interposuerunt. „ S. Optat. lib. 1. contra Parmen.

sciando i celesti [a]. La terza cosa, che dee osservarsi, si è, che sebben Costantino deferì all'appellazione de' Donatisti, non osò però egli farsi Giudice sopra il giudizio di Melchiade, e de' Vescovi, che con lui giudicarono in Roma, ma rimise la causa alla cognizione di altri Vescovi, che in gran numero fece raunare in Arles: nè ciò fece perche questo Sinodo fosse necessario, o di ragione si dovesse dar questo nuovo giudizio in vigore di quell' appellazione, che egli stimava nulla, e arrogantissima, nè perche in quello, nè in questo fosse ritrattato il giudizio del Vescovo Romano; ma perche bramava in ogni possibil maniera raffrenare una tanta imprudenza degli appellanti, cedendo alla lor perversità, purche una volta si quietassero, come dice espressamente Sant' Agostino (b).

V. A questo ancora si aggiungeva, che in questa causa due erano le persone accusate da i Donatisti, cioè, l'ordinato Ceciliano, e il di lui ordinatore Felice Aptungitano, il quale era da loro incolpato di quel delitto, di cui essi eran rei, cioè, di aver brugiati, o dati in mano a' Gentili i sagri Codici in tempo della persecuzione; e che sebbene Ceciliano rimase purgato nel giudizio di Roma, in esso però non si trattò di Felice suo ordinatore; onde rimanea, che questo ancor si purgasse, come dice Sant' Ottato [c]. Quindi posciache i Donatisti gravandosi appresso l' Imperadore del giudizio Romano, tra le altre cose dicevano, che in quello non era stata discussa la causa di Felice Aptun-

(a) *Sed non profuit apud eos recta dijudicatio, neque in eorum sensus ingressa est divinitas propitia. Revera enim non immeritò ab his procul abscesserit Christi clementia, in quibus manifesta luce claret, hujusmodi esse, ut eos etiam a cœlesti provisione exosos cernamus... cùm incredibili arrogantia persuadeant sibi quæ nec dici nec audiri fas est, descifcentes a recto judicio dato... Quotiens a me jam ipso improbissimis aditionibus suis sunt condigna responsione oppressi? qui utique si hoc ante oculos habere voluissent, minimè hoc ipsum interposuissent. Meum judicium postulant, qui ipse judicium Christi expecto. Dico* ENIM, UT SE VERITAS HABET, SACERDOTUM JUDICIUM ITA DEBET HABERI, AC SI IPSE DOMINUS RESIDENS JUDICET. *Nihil enim licet his aliud sentire, vel aliud judicare, nisi quod Christi magisterio sunt edocti. Quid igitur sentiunt maligni homines, officia, ut verè dicam, diaboli? Perquirunt secularia, relinquentes cœlestia.* Epist. Constan. ad Episcop. in Appendice ad Optat. Milevitan. edit. Parisien. & apud Labbè tom. I. Concil. edit. Ven. col. 1455. C. D.

(b) *Dedit ille aliud Arelatense judicium* (Constantinus), *aliorum scilicet Episcoporum; non quia jam necesse erat, sed eorum perversitatibus cedens, & omni modo cupiens tantam impudentiam cohibere. Neque enim ausus est Christianus Imperator sic eorum tumultuosas & fallaces querelas suscipere, ut de judicio Episcoporum, qui Romæ sederant, ipse judicaret; sed alios, ut dixi, Episcopos dedit*. S. August. epist. 43. aliàs 162.

(c) *Sed quia in ipsa causa jam dudum in Catholica duorum videbantur laborare personæ, & ordinati, & ordinatoris: postquam ordinatus in urbe purgatus est, purgandus adhuc remanserat ordinator*. S. Optat. loc. cit.

Aptungitano; perciò pareva anche ſpediente, che ſopra queſto punto s' iſtituiſſe nuovo giudizio. Per la qual coſa, acciocche nel Sinodo poteſſe interamente conoſcerſi, e terminarſi queſta cauſa, nè foſſe a i Padri alcuna coſa incognita di ciò, che era accaduto ſopra di quella nell' Africa, e ſi toglieſſe ogni preteſto a i tumultuanti, e pertinaci Donatiſti di querelarſi, ordinò Coſtantino a Vero Vicario dell' Africa, che faceſſe diligente inquiſizione ſopra il delitto di tradigione imputato a Felice Aptungitano: ma non potendo Vero per una grave infermità eſeguire il comando del Principe, fu data queſta commiſſione ad Eliano Proconſolo, appreſſo il quale ſi purgò Felice, e fu per giudizio proconſolare dichiarato innocente, come afferma Sant' Ottato Milevitano (*a*), e dopo di lui Sant' Agoſtino in più luoghi. La cauſa di Felice fu conoſciuta da Eliano quattro meſi dopo il giudizio di Melchiade, come atteſta Sant' Agoſtino, dicendo, che Melchiade giudicò ſotto li due di Ottobre nel Conſolato di Coſtantino Auguſto III., e di Licinio Auguſto III., cioè, l' anno CCCXIII., e che Eliano udì la cauſa di Felice ſotto li XV. di Febbrajo nel Conſolato di Voluſiano, e di Aniano, cioè, l' anno CCCXIV. (*b*). Nè è coſa di maraviglia, che così ſpeditamente foſſe fatto queſto giudizio; poſciache, come oſſerva opportunamente il Cardinal Baronio (*c*), volle Coſtantino, che gli atti proconſolari ſi traſmetteſſero al Sinodo, il quale era ſtato intimato per le calende di Agoſto dell' iſteſſo anno (*d*), acciocche da queſti atti poteſſero i Padri eſſer pienamente iſtruiti per proferire il loro giudizio. La qual coſa ſembra ancora raccorſi dal XIV. Canone dell' iſteſſo Concilio Arelatenſe, dove ſon privati perpetuamente della comunione della Chieſa coloro, che falſamente accuſano i loro Fratelli (*e*). Dal che non oſcuramente appariſce, che le accuſe de' Donatiſti contro Ceciliano, e Felice convinte di falſe diedero motivo allo ſtabilimento di queſto Canone. E da tutto queſto ſi può agevolmente comprendere, che il giudizio del Concilio di Arles non versò in alcun modo ſopra il giudizio di Melchiade, nè giudicò ſopra quello, che era ſtato da lui giudicato, ma riguardò altra cauſa da Melchiade non conoſciuta, cioè,

Tom. IV. I i i i la

(*a*) S. Optat. loc. cit.

(*b*) *Melchiades judicavit Conſtantino tertium, & Licinio iterum tertium Coſs. ſexto nonas Octobris: Ælianus Proconſul cauſam Felicis audivit Voluſiano, & Aniano Coſs. quintodecimo Kalen. Martias, ideſt, poſt menſes fermè quatuor*. S. Auguſtin. poſt Collat. c. 33. & epiſt. 152. juxta vet. ordin.

[*c*] Baronius ad ann. 314. num. 40.

(*d*) Vide epiſt. Conſtantin. ad Chreſtum Syracuſanum apud Euſebium lib. 10. hiſt. Eccleſ. cap. 5.

(*e*) *De his, qui falsò accuſant fratres ſuos, placuit eos uſque ad exitum non communicare*. Concil. Arelat. 1. Can. 14.

la causa di Felice Aptungitano ; la quale poiche indirettamente riguardava ancor Ceciliano , solamente per incidenza fu conosciuto sopra il giudicato del Romano Pontefice . Onde è , che quel Sinodo fu congregato per consenso di San Silvestro Romano Pontefice successor di Melchiade , come si rende chiaro da i Legati , che egli vi mandò , e si trovano sottoscritti agli atti di esso Sinodo , i quali furono Claudiano , e Vito Preti , Eugenio , e Ciriaco Diaconi (a) , e come apparisce dalla sinodica indirizzata da i Padri al medesimo San Silvestro , dove dicono, che più severa sentenza sarebbe stata pronunciata contro i Donatisti , se a lui fosse piaciuto intervenire al loro giudizio , e se avesse potuto discostarsi da quella Città , dove siedono continuamente gli Apostoli (b) . Fin quì adunque fu questa causa trattata ecclesiastica mente , e giudicata da' giudicj Ecclesiastici .

VI. Finalmente per quel, che appartiene al conoscimento preso da Costantino della causa di Ceciliano dopo due giudizj sinodali, conviene osservare , che se questa conoscenza si vuol prendere in rigore, cosicche Costantino in grado di appellazione giudicasse sopra di quello stesso , che era stato giudicato da i Vescovi , il Dupino istesso , ed il suo copiator Giannone , se avessero sentimento di Religione , doverebbono vergognarsi di addurlo in prova della dipendenza de' Cherici dal giudizio de' Principi , e de' Magistrati civili nelle cause criminali : conciossiache non trattavasi già quì di delitto civile,ma di delitto puramente Ecclesiastico , cioè , se Ceciliano fosse stato legittimamente ordinato, e se il suo ordinatore Felice fosse reo di tradigione de' sagri Codici ; ciò, che è delitto di Religione . Nè potrebbono far di meno di accusar Costantino di enorme intraprendimento contro l' autorità della Chiesa , da cui non potesse scusarlo se non la buona intenzione di convincer del tutto gli ostinati Donatisti , che avean messa a rumore tutta l' Africa, e tutto l' Occidente colle loro tumultuose querele , come per queste cagioni lo scusa Sant'Agostino , dicendo , che quel Principe per chiuder la bocca a costoro intraprese questo conoscimento dopo il giudizio sinodale , *per domandar poi perdono a i santissimi Vescovi* di averlo intrapreso

(a) *Claudianus & Vitus Presbyteri , Eugenius & Cyriacus Diacones, ex urbe Roma missi a Silvestro Episcopo* . Concil. Arelat. 1. apud Labbè tom. 1. Concil. edit. Ven. col. 1453. D.

[b] *Et utinam, frater dilectissime , ad hoc tantum spectaculum interesse tanti fecisses ; profectò credimus , quia in eos severior fuisset sententia prolata : & te pariter nobiscum judicante , cœtus noster majore lætitia exultasset . Sed quoniam recedere a partibus illis minimè potuisti , in quibus & Apostoli quotidie sedent &c.* Apud Labbè loc. cit. col. 1449. D.

preso [a]. Or se Sant' Agostino stima, che Costantino avesse bisogno di chieder scusa a i Vescovi d' aver presa questa conoscenza dopo il giudizio Vescovale con buona intenzione di convincere i Donatisti, e liberarsi dalle loro animose, e temerarie querele, certamente credette, che non appartenesse a quel Principe una tal conoscenza, e che solamente potesse scusarlo dall' averla intrapresa il retto fine di dar pace alla Chiesa. Oltre di ciò è da notarsi, che Costantino nell' assumer questa conoscenza non richiamò mai in dubbio nè il giudizio de' Vescovi, nè l' innocenza di Ceciliano, nè fece nuova discussione di causa, nè finalmente questa sua conoscenza fu giudiziale; ma fu più tosto una contestazione, che ei volle far nel suo Concistoro a i Donatisti delle cose, che costavano ne' precedenti giudizj da loro calunniati: e posciache principalmente si querelavano del giudizio proconsolare eseguito da Eliano Proconsolo dell' Africa, nel qual giudizio Ingenzio Decurione, e pubblico Scrivano restò convinto, e confesso di aver falsati gli atti municipali, e la lettera di Ceciliano a Felice Aptungitano in pregiudizio di amendue, come costa da Sant' Ottato di Mela, e dagli atti della purgazion di Felice [b]; perciò Costantino chiamando alla sua presenza e Ceciliano, e i suoi accusatori, comandò ancora al Proconsolo dell' Africa, che mandasse a lui sotto sicura custodia Ingenzio, che era ritenuto in carcere, acciocche nel suo Concistoro colla presenza di costui potesse rigettar le calunnie de' Donatisti.

VII. E che veramente Costantino nell' assumere il conoscimento di questa causa non volesse porre in nuova discussione nè l' innocenza di Ceciliano, nè il giudicato de' Vescovi, ma più tosto intendesse colle cose, che costavano ne' precedenti giudizj, contestate in faccia agli accusatori di Ceciliano confonder la coloro pertinacissima animosità, e fargli apertamente alla sua presenza comparir calunniosi, manifestamente si raccoglie dalla lettera del medesimo Imperadore a Probiniano Proconsolo dell' Africa, dove gli comanda, che mandi con idonea custodia alla sua Corte Ingenzio, acciocche costui presente, e presenti, ed ascoltanti gl' inquieti Donatisti, che non cessavano d' interpellarlo,

[a] *Alios, ut dixi, Episcopos dedit* (Constantinus): *a quibus tamen illi ad ipsum rursum Imperatorem provocare maluerunt: qua in re illos quemadmodum detestetur audistis. Atque utinam saltem ipsius judicio insanissimis animositatibus suis finem posuissent; atque ut eis ipse cessit, ut de illa causa post Episcopos judicaret,* A SANCTIS ANTISTITIBUS POSTEA VENIAM PETITURUS, *dum tamen illi quod ulterius dicerent non haberent, si ejus sententiæ non obtemperarent, ad quem ipsi provocaverunt, sic & illi aliquandò cederent veritati.* S. Augustinus epist. 43. aliàs 162.

(b) Vid. S. Optat. Milevit. lib. 1. contra Parmen. & Gesta purgationis Felicis, apud Baluzium tom. 2. Miscellan. & Labbè tom. 1. Concil. edit. Ven. prop. fin.

potesse nel suo cospetto, chiaramente apparendo la verità, intimarsi loro, che in vano aveano voluto insorger violentemente contro Ceciliano, e porlo in discredito appresso lui (a). Da tutto questo si rende chiaro, che Costantino non per giudicar la causa di Ceciliano, ma per difender la di lui innocenza, e i giudizj de' Vescovi, chiamò alla sua presenza e il medesimo Ceciliano, e i suoi accusatori ad effetto di convincergli, e di farli nel suo cospetto comparir calunniatori. E benchè Sant' Agostino asserisca aver quel Principe conosciuta, e terminata questa causa tra le parti [b], e che in questa *cognizione giudicò innocente Ceciliano, e calunniosissimi gli accusatori* (c); tuttociò nulladimeno dee intendersi della contestazione, che fece nel suo Concistoro a' Donatisti dell' innocenza di Ceciliano, e delle loro calunnie: mentre è cosa certa, che prima ancora, che quel Principe chiamasse a se le parti, egli già si era dichiarato di tener Ceciliano innocente, e calunniatori i Donatisti, come apparisce dalla citata lettera a Probiniano. Ma tutte queste cose maliziosamente tacendo il Dupino ha scritto, che *Costantino giudicò la causa di Ceciliano, perchè si trattava di un delitto, che consisteva nell' esame del fatto* (d); quasichè i delitti Ecclesiastici, quale era quello imputato a Ceciliano, non consistano nell' esame del fatto, o che appartenga a' Principi il giudicar di questi delitti; e in questa guisa rivocare all' autorità della potestà laicale tutti i giudizj della Chiesa col pretesto, che questi delitti consistano nell' esame del fatto. Onde potranno i Principi giudicar delle ordinazioni illegittime, della mala amministrazione de' Sagramenti, de' sagrilegj, dell' eresia, e d' ogni altra cosa pertinente alla potestà spirituale; posciachè la conoscenza di tutti questi delitti è inseparabile dall' esame del fatto. Ma questi fatti stessi son quelli, in cui i Principi, come abbiamo dimostrato, non possono impacciarsi senza sagrilegio. Onde non può spiegarsi quanto sia velenosa la dottrina di questo insigne Teologo di Giannone, la quale mira a spogliare affatto la Chiesa d' ogni cognizione

(a) *Unde volumus, ut eundem ipsum Ingentium sub idonea prosecutione ad comitatum meum Constantini Augusti mittas, ut illis, qui in præsentiarum agunt, atque diuturnis diebus interpellare non desinunt, audientibus, & coram assistentibus, apparere, & intimari possit, frustra eos Caeciliano Episcopo invidiam comparare, atque adversùs eum violenter insurgere voluisse.* Epist. Constantin. August. ad Probinianum, apud Augustin. epist. 68. juxtà vet. ordin.

(b) *Et postea ipse Imperator causam inter partes cognovit, atque finivit.* S. Augustin. epist. 152. juxta vet. ordin.

(c) *In qua cognitione Caecilianum innocentem, illos autem calumniosissimos judicavit.* S. August. ibid.

(d) *Idem Constantinus Caeciliani causam, quia in crimine, quod in examine facti consistebat, agebatur, ipse judicavit.* Dupin. de antiqu. Eccles. discipl. dissert. ult. §. ult.

zione Ecclesiastica, ed a sottomettere affatto i Sacerdoti alla potestà del secolo anche nelle cause, che riguardano i delitti contro la Religione, e contro il sagro ministero de' Sacerdoti.

§. V.

Della causa di Sant' Atanasio Vescovo Alessandrino.

S O M M A R I O.

I. *Esilio di Sant' Atanasio come rappresentato da Giannone per imporre al vulgo. Prime accuse date dagli Ariani a Sant' Atanasio appresso Costantino onde ebbero origine, e quali furono. Loro falsità discoperta da Costantino.*

II. *Eusebiani cercano preoccupar l' animo di Costantino con nuove accuse contro Sant' Atanasio, il quale conosciuto innocente è rimandato da Costantino onorevolmente alla sua Chiesa, e sono acerbamente da lui ripresi gli accusatori. Calunnie di omicidio imputato a Sant' Atanasio, e di sagrilegio attribuito dagli Eusebiani a Macario suo Prete per opera de' Meleziani. Falsità dell' omicidio imputato ad Atanasio conosciuta da Costantino, ed ordine da lui rivocato di fare inquisizione contro di esso.*

III. *Nuove accuse portate a Costantino contro Atanasio. Concilio intimato da Costantino in Cesarea di Palestina per la discussione di quelle, dove Sant' Atanasio non comparisce. Conciliabolo di Tiro. Calunnie ivi discoperte. Deposizione fatta in esso di Sant' Atanasio assente. Ricorso di esso all' Imperador Costantino. Vescovi di Tiro da Costantino ripresi, e chiamati in Costantinopoli.*

IV. *Accuse di lesa Maestà date calunniosamente dagli Eusebiani a Sant' Atanasio appresso Costantino, dal quale è mandato in Treveri in esilio. Riflessioni sopra il parlare improprio di Giannone intorno a quest' esilio.*

V. *Atanasio deposto, e condannato in esilio per decreto sinodale del Concilio Costantinopolitano. Lettere di Costantino, che dimostrano, Sant' Atanasio essere stato condannato non da lui, ma dal Sinodo. Costantino non depose, nè consentì, che fosse deposto Sant' Atanasio, il quale fu mandato da lui in Treveri per sottrarlo dalle insidie de' suoi nemici.*

VI. *Ra-*

VI. *Ragioni onde si possa scusar Costantino dall' essersi impacciato nelle cause de' Vescovi. Donatisti, e Ariani attribuirono al Principe l' arbitrio sopra la Chiesa.*
VII. *Spirito della Chiesa intorno al giudizio delle cause de' Sacerdoti qual fosse. Dimostrato ne' giudizj da lei fatti nella causa di Atanasio dopo il preteso giudicato di Costantino.*
VIII. *Sant' Atanasio dagli Ariani di delitti secolari appresso Costanzo accusato. Cognizione, e giudizio di questi delitti creduto dalla Chiesa Cattolica appartenere al giudizio de' Sacerdoti. Concilio di Tiro riprovato per le parti, che in quello ebbe l' autorità del Principe.*
IX. *Atti di Liberio Romano Pontefice a Costanzo dimostrano non appartenere al Principe il conoscer sopra le cause criminali de' Sacerdoti.*

I. MA seguita Giannone col suo Dupino, e dice, che *Atanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sentenza di Costantino fu condannato in esilio*; e così dicendo impone al semplice vulgo, dandogli ad intender due cose ingiuriosissime a Sant' Atanasio, ed al pio Costantino, cioè, che veramente quel gran Santo fosse reo di Maestà lesa, e che quel Principe per sua sentenza lo condannasse all' esilio. Ma siccome l' accusa data a Sant' Atanasio fu una mera calunnia degli Ariani, così l' esilio a lui decretato fu opera degli stessi Ariani, da' quali fu Costantino circonvenuto. E se i sediziosissimi Donatisti furono i primi ad arrogare a i Principi del secolo l' autorità di giudicar delle cause de' Sacerdoti, accusandogli appresso di loro, i perfidissimi Ariani seguirono il coloro esempio: ed ecco quali sono gli Autori della dottrina del Dupino, e di Giannone. Ma venendo all' esame del fatto, per mettere in chiaro quel, che costoro s' ingegnano oscurare, convien supporre, che molte furono le accuse, che gli Ariani, Capotruppa de' quali erano Eusebio Vescovo di Nicomedia, Teogni di Nicea, Marj di Calcedonia, Ursacio di Singiduno Città della Mesia superiore [a], e Valente di Mursa nella superior Pannonia, diedero in varj tempi a Sant' Atanasio appresso Costantino. Primieramente adunque essendo stati costoro richiamati da Costantino dall' esilio, al quale erano stati condannati dopo il Concilio Niceno come eretici, e fautori di Ario, dopo aver fraudolentemente mandato un libello di soddisfazione, o di penitenza a i Vescovi Cattolici,

(a) Zenderin, o Semender.

tolici, riferito da Socrate, e da Sozomeno [a], restituiti a i loro seggi proccurarono con ogni studio di far restituire Ario alla Chiesa Alessandrina; il quale consigliato da costoro, simulando la fede Nicena, e mandando a Costantino un libello di soddisfazione, o di penitenza, fu da esso richiamato dall' esilio, e rimandato in Alessandria [b]. Ma ricusando Sant' Atanasio di accettarlo, e riceverlo nella sua comunione, conosciuta la fraudolenza di costui, presero da ciò occasione gli Eusebiani, che colla restituzione di Ario intendevano ristorar la sua eresia, di calunniarlo appresso il Principe come perturbator della pace, e che discacciava i fedeli della Chiesa, proibendo loro l' ingresso [c]; ed operarono sì, che Costantino gli scrivesse lettere risentite, minacciandolo, che se egli non avesse dato libero adito a tutti quelli, che desideravano accostarsi alla Chiesa, averebbe mandato altri in luogo di lui, che eseguisse la sua volontà [d]. Ma avendo Sant' Atanasio renduta a Costantino ottima ragione del suo operato, ed avendolo persuaso, che non dovea essere alcuna comunione della Chiesa Cattolica coll' eresia impugnatrice di Cristo, si rivolse Eusebio a meditare altre calunnie per opprimerlo, come attesta il medesimo Sant' Atanasio (e). Quindi corrotti con larga mercede dagli Eusebiani Isione, Eudemone, e Callinico Vescovi del partito, e dello scisma di Melezio, fecero che questi calunniosamente appresso Costantino accusassero Atanasio di avere imposto agli Alessandrini una specie di tributo d' una certa vesta, o lenzuolo di lino da contribuirsi alla Chiesa di Alessandria. Ma trovandosi allora in Nicomedia, dove era la Corte coll' Imperadore, Macario, ed Alipio Preti Alessandrini, fecero costare con tale evidenza a Costantino la falsità di quest' accusa, che egli riprese per lettere agramente gli accusatori, ed esortò Atanasio a portarsi alla sua presenza (f). Accaddero queste cose, come assai probabilmente si argomenta il Pagi, l' anno CCCXXVIII. [g].

II. Ma gli Eusebiani prevenendo la venuta di Sant' Atanasio cercarono preoccupar l' animo del Principe contro di lui, e renderglielo gravemente odioso con accusarlo, che egli avesse cospirato contro l' Imperadore, e che avesse perciò mandata una tazza piena d' oro ad un

(a) Socrates hist. Eccles. lib. 1. cap. 14. Sozomen. lib. 2. cap. 16.
(b) Socrates lib. 1. cap. 26. & 27.
[c] Theodoret. hist. Eccles. lib. 2. cap. 22.
(d) Socrat. lib. 1. cap. 27.
(e) *Hic cùm ego Cæsari persuasissem, nulla esse debere Ecclesia Catholica cum hæresi Christi impugnatrice communionem; tum demum tempus obvenisse arbitratus Eusebius, quod cum Meletianis constituerat, litteras ad eos scribit, ut scelera de nobis confingerent.* S. Athanasius Apolog. 2.
(f) Socrates lib. 1. cap. 27.
(g) Pagius ad annum Christi 327. num. 6.

un certo Filumeno, che si era rivoltato contro Cesare. Ma la presenza del Santo Vescovo dissipò tutte queste nebbie, con cui i suoi nemici si erano ingegnati di renderlo sospetto all' Imperadore, il quale avendolo conosciuto innocente onorevolmente lo rimandò alla sua Chiesa (*a*), scrivendo agli Alessandrini lettere onorifiche, e di molta lode per lui, nelle quali attestava, che falsamente era stata chiamata in sospetto la sua innocenza dalla forza dell' invidia, che niente però potè contro di lui, e che egli l' avea volentieri accolto come uomo veramente di Dio, e che per altro apparteneva a loro, e non ad esso il giudizio, e la cognizione di questa cosa [*b*]; dando con ciò a conoscere, che a lui non apparteneva il giudicare, se i Sacerdoti fossero, o nò, idonei alla Chiesa, come dimostrano le parole, che appresso soggiunge. Dopo questo fatto accaduto nel CCCXXIX. [*c*], benche confusi gli Eusebiani per essere stati discoperti calunniatori, non si perderono tuttavia d' animo; ma uniti co' Meleziani nemici egualmente di Atanasio, che della Chiesa Cattolica, cospirarono con essi all' oppressione di quel santissimo Prelato. E primieramente sparsero voci, che egli avea ucciso un certo Arsenio Vescovo della Setta Meleziana, e gli avea troncato un braccio per farne uso nella magìa, facendo a quest' effetto nascondere, e tenere occulto l' istesso Arsenio, e mostrando la mano tronca di un uomo, che dicevano essere stata da Atanasio troncata dal corpo di colui [*d*]. Secondariamente volendo opprimer Macario Prete Alessandrino, da cui erano state discoperte le calunnie delle loro accuse, si valsero di un certo Ischira, uomo della fazion Meleziana, il quale non essendo promosso al Presbiterato, assunto il nome di Prete avea osato ancora eseguir gli ufficj Sacerdotali nella Regione di Mareote di Egitto, ed essendo stato scoperto si salvò colla fuga, ricoveratosi appresso Eusebio Vescovo di Nicomedia. Dell' opera adunque di costui allettato da Eusebio colla speranza del Vescovato a lui promesso in mercede delle calunnie, che ei dovea inventare, si servirono per discreditar nuovamente l' innocenza di Atanasio, e chiamare in reato di grave delitto Macario suo Prete, come se egli avesse ostilmente assalito Ischira, ed entrato violentemente nel Sagra-

(*a*) S. Athanas. Apolog. 2. Socrates loc. cit.

[*b*] *Vis sola invidiæ est, suis fucis, & pigmentis innitens. Sed tamen nihil mali isti adversus Episcopum vestrum potuere ... Ego enim Episcopum vestrum Athanasium libenter recepi, cumque ut virum Dei allocutus sum. Vestri autem est, non mei judicii de ea re cognoscere.* Epist. Constantin. ad Ecclesiam Alexandr. apud Athanas. Apolog. 2.

[*c*] Vid. Pagium ad annum 329.

(*d*) Socrates lib. 1. cap. 27.

Sagrario con fagrilego eccesso avesse volta sossopra la sagra mensa, infranto il mistico Calice, e brugiati i sagri Codici (*a*). Portate queste accuse da i Meleziani all' Imperador Costantino, ed istigandolo gli Eusebiani; egli, che già sopra la favola del Calice infranto avea conosciuta la malignità, e la calunnia de' Meleziani fino da quando Sant' Atanasio venne alla sua presenza [*b*], ordinò, che si facesse inquisizione solamente sopra l' omicidio di Arsenio, scrivendo a Dalmazio Censore suo fratello, che prendesse informazione di questo negozio, e mandò in Egitto Eusebio di Nicomedia, e Teognide di Nicea Vescovi Ariani, acciocche innanzi di quelli fosse giudicata la causa di Atanasio [*c*], volendo, che questo giudizio si facesse dagli Ecclesiastici. Ma avvisato di ciò Sant' Atanasio fece far diligentissime ricerche di Arsenio, ed avendo con certi documenti trovato, che egli era vivo, e sano, ne fece subito partecipe l' Imperadore, il quale ordinò tosto a Dalmazio, che desistesse dall' inquisizione, e scrisse lettere ad Atanasio, nelle quali riprovava, e detestava le maligne calunniose accuse de' Meleziani, e confortava lui a non temere la coloro malvagità, mentre egli non averebbe comportato in avvenire, che rimanesse impunita (*d*): le quali lettere essendo state da Atanasio fatte leggere in pubblico operarono, che i Meleziani intimoriti dalle imperiali minacce lasciaron respirare per qualche poco di tempo il Santo Vescovo (*e*).

III. Avvenne questo fatto intorno all' anno CCCXXXII. Ma guari non andò, che i Meleziani istigati dagli Eusebiani inventarono nuove calunnie, e istituirono nuove accuse contro quel santissimo Prelato, colle quali molestando assiduamente, e importunando le orecchie dell' Imperadore, fu egli costretto a ordinare, che si tenesse un Sinodo in Cesarea di Palestina, dove si discutessero le accuse, e si terminasse questa causa. Ma chiamato a questo Concilio Atanasio ricusò di comparirvi, giustamente temendo della fraudolenza di Eusebio Vescovo di quella Città, e dell' altro Eusebio di Nicomedia Capo della fazione Eusebiana, e degli altri loro seguaci, e suoi capitali nemici; onde benche più volte chiamato differì per lo spazio di circa trenta mesi la sua partenza d' Alessandria (*f*). Fatti poi da Costantino convocare nell' anno CCCXXXV. i Vescovi in Tiro, acciocche ivi fosse discussa la causa

[*a*] Socrates lib. 1. cap. 27.
(*b*) S. Athanasius Apolog. 2.
(*c*) *Misit praeterea Eusebium & Theognidem, ut coram illis Athanasii causa judicaretur.* Socrat. lib. 1. cap. 27. ex interpret. Valesii.
(*d*) S. Athanas. Apolog. 2.
(*e*) Sozomen. lib. 2. hist. Eccles. cap. 23.
(*f*) Sozomen. lib. 2. cap. 25.

causa di Atanasio [il quale chiamato a quel Sinodo, per le dianzi dette cagioni ricusava d' intervenirvi , ma costretto dalle minacce del 'Imperadore , il quale gli scrisse , che se egli venuto non fosse a Tiro di buona voglia ve lo averebbe fatto condurre a forza , fu costretto a comparirvi di presenza , e vi fu anche condotto Macario sotto militar custodia , e incatenato come reo (a)], fecero in questo Conciliabolo i Meleziani le parti di accusatori , gli Eusebiani quelle di Giudici : alle antiche favolose calunnie della uccisione di Arsenio , e del sagro Calice infranto aggiunsero altre nuove , e specialmente della donna per forza violata da Atanasio. Ma come piacque a Dio essendosi trovato Arsenio vivo , e sano , e comparso nel Concilio con istupore , e confusione de' nemici di Atanasio , che l' avean tenuto nascosto , ed avendo mostrate ambe le mani intere (b) ; e la donna indotta per contestar lo stupro avendo da per se stessa resa evidente la sua menzogna (c) , rimasero così confusi gli accusatori , che presero partito di sottrarsi colla fuga dal cospetto de' Vescovi (d). Ma nulladimeno gli Eusebiani arrabbiati per veder scoperta la loro nequizia , la presero contro Macario ; e non reggendo gli accusatori alle eccezioni date da Sant' Atanasio , ed alle ragioni dal medesimo addotte contra la mal tessuta favola del sagro Calice spezzato , e della mensa sovversa , fu differita la cognizione di questa causa fino a tanto che si mandassero in Mareote Vescovi , che facessero inquisizione di queste controversie , e vi furono mandati Teognide , Marj , Teodoro , Valente , e Ursacio , capitali nemici , come si è detto , di Sant' Atanasio , contra i quali egli avea prodotta giuridica eccezione di aperta nemicizia. Veggendo adunque il Santo Vescovo la cospirazione manifesta , e la palese ingiustizia di quel Rauno , non potendo aspettare se non che una violenta oppressione , dopo aver fatte le sue proteste dinanzi a' Vescovi , e a Dionisio Conte , che era intervenuto a quell' Adunanza , ed era protettore degli Eusebiani , occultamente si partì dal Sinodo , e si portò alla presenza dell' Imperadore (e) , e dopo la sua partenza fu da que' buoni Padri condannato in assenza , perche avesse abbandonato il giudizio : e dappoiche furono ad essi trasmessi gli atti fabbricati in Mareote da i suoi nemici , lo deposero dal Trono Alessandrino, caricandolo di molte calunnie nel decreto della deposizione (f) , al quale per altro ricusarono sottoscriversi alcuni Vesco-

(a) Socrates lib. 1. cap. 28.
[b] Socrates lib. 1. cap. 29.
(c) Ruffinus hist. Eccles. lib. 10. sive 1. cap. 17. Sozom. lib. 2. cap. 25.
(d) Socrates lib. 1. cap. 30.
(e) Athanas. Apolog. 2. Socrat. lib. 1. cap. 31.
(f) Socrates lib. 1. cap. 32.

Vescovi Cattolici. Ma intanto Costantino fatto certo dell' atroce ingiustizia, ed iniquità praticata da quel Conciliabolo contro il Santo Prelato scrisse lettere risentite a que' Vescovi, ordinando loro, che si portassero alla sua presenza in Costantinopoli per render ragione del loro perverso giudizio. Possono vedersi queste lettere appresso Sant' Atanasio, Socrate, e Sozomeno (*a*).

IV. Ma da quelle renduti solleciti, e timorosi molti di que' Vescovi tornarono alle loro Città: altri nulladimeno più temerarj, e coraggiosi, quali furono *Eusebio*, *Teognide*, *Marj*, *Patrofilo*, *Ursacio*, *e Valente*, Principi dell'Ariana fazione, con altri del loro partito si portarono in Costantinopoli, dove non più nè di Arsenio, nè del Calice infranto, nè della mensa sconvolta si curarono di fare inquisizione appresso il Principe; ma si rivolsero ad altra calunnia, suggerendo all' Imperadore, che Atanasio avea minacciato d'impedire, che d' Alessandria si portasse il frumento in Costantinopoli, che ogni anno era solito trasportarvisi, e che queste minacce aveano udite da lui Adamanzio, Ambio, Agatamone, Arbetinone, e Pietro Vescovi presenti a' suoi detti (*b*): alla quale sfacciata accusa gemendo Sant' Atanasio, ed affermando essere una manifesta calunnia, nè potersi credere, che egli come uomo privato avesse tanta forza d' impedir quel pubblico trasporto, Eusebio di Nicomedia ebbe tanto coraggio di affermare con pubblico spergiuro, che Atanasio era ricchissimo, e forza, ed autorità avea ad operar tuttociò, che gli veniva imputato (*c*). Per la qual cosa sdegnato l' Imperadore, senza ascoltar le sue difese (*d*) lo mandò in esilio nelle Gallie nella Città di Treveri. Ed eccoci finalmente a quello, che Giannone dal suo insigne Dupino scrive, che *Atanasio accusato di delitto di maestà lesa*, *con sentenza di Costantino fu condannato in esilio*: ed è stato necessario per discoprir la costoro malvagità, che noi istruissimo i semplici lettori della perfidia degli accusatori di questo grande antemurale della Cattolica fede, e della sua innocenza, acciocche per lo modo di parlar di costoro non si desse a credere, e che Sant' Atanasio fosse stato reo di lesa Maestà, e che perciò potesse giustamente condannarsi da Costantino con sua sentenza: mentre se non avessero voluto ingannare il vulgo ignorante, ed avessero voluto pur sostenere, che quel santissimo Vescovo fu condannato in esilio da quel Principe, ave-

Kkkk 2

(*a*) S. Athanas. Apolog. 2. Socrat. lib. 1. cap. 34. Sozom. lib. 2. cap. 28.

(*b*) Athanas. Apolog. 2. Socrat. lib. 1. cap. 35.

(*c*) Synod. Alexand. apud Athanas. Apolog. 2.

(*d*) S. Athanas. Apol. 2.

averebbono più tosto dovuto dire, che Atanasio calunniosamente, e perfidamente accusato da uomini empj, fu ingiustamente, ed iniquamente condannato da Costantino. Ma guardici Dio, che noi vogliam fare una tanta ingiuria alla pietà, ed alla religione di quel primo Principe Cristiano: anzi siccome siamo certi, che egli non averebbe potuto condannar Sant' Atanasio se non ingiustamente; così diciamo, che non egli il condannò, ma lo condannarono gli Eusebiani nel Sinodo di Costantinopoli, e che Costantino altro non fece, che seguire, ed anche con buona intenzione, la sentenza di quel Conciliabolo, da cui egli fu circonvenuto.

V. E che veramente Sant' Atanasio fosse relegato nelle Gallie, e deposto per decreto sinodale del Concilio di Costantinopoli tenuto dagli Eusebiani l' anno CCCXXXVI. vien primieramente asserito dal diligentissimo Autore del libello sinodico, dove parlando della nuova accusa data dagli Eusebiani a Sant' Atanasio intorno all' impedimento dell' annona dopo il Concilio di Tiro dice, che *i calunniatori persuasero l' Imperadore, che le cose, che si asserivano contro il celebre Atanasio fossero sinodicamente esaminate in Costantinopoli: il che fu fatto*, soggiunge, *muovendo ogni pietra contra il sagro Simbolo il Consesso degli eretici, ed esiliando Atanasio innocente in Treveri delle Gallie* (a). L' istessa cosa sembra, che accenni il Concilio Alessandrino celebrato l' anno CCCXXXIX. in difesa di Sant' Atanasio, dove parlando di questo esilio di lui: *Imperocche*, dice, *non il Padre degl' Imperadori*, cioè Costantino, *ma le costoro calunnie mandarono questo* [Atanasio] *in esilio* (b). Oltre di ciò, che nel Concilio Costantinopolitano tenuto l' anno CCCXXXVI. colla presidenza di Eusebio di Nicomedia, dove furon deposti sotto varie calunnie Marcello d' Ancira, e altri Vescovi Cattolici, fosse dagli Eusebiani relegato in Treveri S. Atanasio, con molte ragioni vien dimostrato dal Pagi nella Critica Baroniana (c). Ma senza cercare altre prove di questo fatto, l' istesso Costantino nelle lettere da lui scritte a' Cherici, ed alle Vergini d' Alessandria, ed a Sant' Antonio Abate, e riferite da Sozomeno, ci dà chiaro documento, che Sant' Atanasio fu condannato all' esilio per senten-

(a) Τὸν βασιλέα συνοδικῶς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ τῷ τὸν ἀοίδιμον ἀπαιτοῦντες Ἀθανάσιον ἐξετασθῆναι· ὃ καὶ γέγονεν συνεδρίου αἱρετικῶν κατὰ τοῦ ἁγίου συμβόλου πάντα λίθον κινησάντων, καὶ Ἀθανάσιον τὸν ἀνεύθυνον, εἰς Τρίβερον τῆς Γαλλίας ἐξόριστον κατακρίναντος, Libell. synodic. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 493. C.

(b) Οὐδὲν γὰρ ὁ πατὴρ τῶν βασιλέων τοῦτον ἐξώρισεν, ἀλλ' αἱ τούτων διαβολαί. Conc. Alexand. apud Labbè loc. cit. col. 569.

(c) Vid. Pagium ad annum Christi 336. num. 4. & seqq.

sentenza sinodale: imperocchè pregato Costantino per lettere dal Clero, e dalle sagre Vergini di Alessandria, e ancora da Sant' Antonio Abate, acciocchè richiamasse dall' esilio Atanasio, e lo rimandasse alla sua Chiesa, rispondendo *a i Cherici*, *e alle sagrate Vergini*, dice Sozomeno, *ordinando che si quietassero*, *costantemente asseverò*, *che ei non era nè per mutar sentimento*, *nè per richiamare Atanasio*, *come sedizioso*, E CONDANNATO PER ECCLESIASTICO GIUDIZIO. *Ma ad Antonio riscrisse*, *che ei non potea dispregiar la* SENTENZA DEL SINODO (a). Dalle quali parole chiaramente si raccoglie, che non da Costantino, ma dagli Eusebiani nel Concilio di Costantinopoli, dove confermarono l' iniqua sentenza del Conciliabolo di Tiro, fu Sant' Atanasio esiliato dalla sua Chiesa, e che Costantino altro non fece, che eseguir la sentenza de' Vescovi. Per la qual cosa erra palpabilmente Dupino allorchè dice, che *Sant' Atanasio non fu mandato in esilio*, *e privato della sua Sede per decreto del Sinodo*, *ma per autorità dell' Imperadore* (b). Ma peggiormente erra, ed inganna altrui dicendo, che per autorità dell' Imperadore fu Sant' Atanasio privato della sua Sede: posciachè tanto è lungi, che Costantino deponesse per sua sentenza dal Trono Alessandrino quel Santo Vescovo, che più tosto in questa parte egli si oppose agli Eusebiani: e benchè lo allontanasse dalla sua Chiesa, mandandolo in Treveri Città primaria delle Gallie, e sede degli Imperadori, non perciò consentì, che egli fosse spogliato del Vescovato; che anzi proccurando gli Eusebiani di mandare in Alessandria un Vescovo del lor partito in luogo di Atanasio, non poterono mai ottener ciò da Costantino, il quale con gravi minacce impedì i loro sforzi, e le loro macchine, come attesta il medesimo Sant' Atanasio (c). E Sozomeno narra, che Giovanni successor di Melezio, e Principe della fazion Meleziana essendo stato dagli Eusebiani nel Conciliabolo di Tiro co' suoi seguaci restituito a i gradi degli onori Ecclesiastici, impostogli di comunicar colla Chiesa, ed avendo perciò costui col favor degli Ariani in assenza di Sant' Atanasio usurpata la Sede

(a) Κληρικοῖς δὲ καὶ ταῖς ἱεραῖς παρθένοις ἡσυχίαν ἐπιτάττων, καὶ μὴ μετατίθεσθαι τῆς γνώμης ἰσχυρίζετο, μηδὲ μετακαλεῖσθαι τὸν Ἀθανάσιον, ὡς στασιώδη ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ͂Ι ΚΑΤΑΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ ΚΡΙΣΕΙ. Ἀντωνίῳ δὲ ἀντεπήνεγκε μὴ οἷός τε εἶναι ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΕΡΙΔΕΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ. Sozom. lib. 2. hist. Eccl. c. 29.

(b) *Non est in exilium ejectus*, *& sede sua privatus ob Synodi decretum*, *sed imperatoria auctoritate*. Dupin. de antiqu. Eccles. disciplin. dissert. 2. §. 2.

(c) *Sed tamen idem illi non persuasum est ab Eusebianis*, *ut in Athanasii locum Episcopum*, *quem ipsi postulabant*, *submitteret*; *immò eos*, *qui id moliebantur*, *compescuit*, *& jam rem ipsam conantes gravibus minis deterruit*. S. Athanas. Epist. ad solitar. vitam agentes, ex interpret. Nannii.

Sede Alessandrina, e divisa quella Chiesa; *avendo saputo* (Costantino) *che la Chiesa era divisa in due parti, e che altri favorivano Atanasio, altri Giovanni, gravemente si sdegnò, e mandò in esilio lo stesso Giovanni* (a). Da tuttociò si rende chiaro, che Costantino non depose, nè consentì che fosse deposto Atanasio, ma per sottrarlo dal furore, e dalle insidie de' suoi rabbiosi nemici lo mandò a tempo nella principal Città delle Gallie, come attesta il medesimo Sant' Atanasio (b). E l' istessa cosa attesta Costantino il giovane figliuolo del gran Costantino nella lettera scritta agli Alessandrini, e riferita da S. Atanasio, dicendo, che per deluder la fierezza de' suoi nemici fu a quel Santo Vescovo ingiunto, che si ricoverasse appresso di lui, che allora risiedea nelle Gallie nella Città di Treveri, e che egli era stato così trattato, che abbondasse di tutte le cose necessarie (c). Dal che si raccoglie, che l' intenzione di Costantino nel mandare in Treveri S. Atanasio fu di sottrarlo dalle fauci de' suoi crudeli avversarj, facendolo ritirare appresso del figlio nella primaria Città delle Gallie, ed una delle principali dell' Imperio.

VI. Ma poiche dal vedersi così nella causa di Ceciliano, come in quella di Sant' Atanasio, e di altri Santi Vescovi portarsi le accuse contro di loro all' Imperador Costantino, riceversi da esso queste accuse, commettersene da lui la cognizione a i Vescovi, o ad altri Giudici, i Protestanti, ed il gran Maestro di Giannone Dupino copiatore de' Protestanti traggono false perniciosissime conseguenze in pregiudizio della libertà della Chiesa, e non distinguendo causa da causa pretendono, che l' Imperadore fosse legittimo conoscitore di tutte le cause degli Ecclesiastici, e che i Vescovi, non escluso neppure il Romano Pontefice, fossero meri delegati del Principe nel giudizio di queste cause; perciò ad effetto di disingannare i semplici, e farli cauti dalla costoro fraudolenza, convien considerare più cose. Primieramente chi furon coloro, che posero nelle mani di Costantino le cause degli Ecclesiastici, ed a lui ricorsero come Giudice di esse. Secondariamente qual fosse il sentimento di questo Principe nell' ingerirsi in questi negozj.

(a) Τότε γῦν πυθόμενος διχῆ μεμερίσθαι τὴν ἐκκλησίαν· καὶ τοὺς μὲν, Ἀθανάσιον τοὺς δὲ, Ἰωάννην θαυμάζειν, σφόδρα ἠγανάκτησε, καὶ αὐτὸν Ἰωάννην ἐξώρισεν. Sozomen. lib. 2. cap. 29.

[b] *Siquidem pater* (Constantinus) *ex calumnia Eusebianorum Athanasium in Gallias ad tempus amandavit, quo liber esset ab eorum crudelitate, qui illi per insidias imminebant*. S. Athanas. epist. ad Solit. ex interpret. Nannii.

[c] *Ad banc igitur feritatem eludendam, tot faucibus inbiantium subtractus, ut sub me ageret jussus est, atque ita in bac urbe commoratus est, ut omnibus rebus necessariis abundaret*. Epist. Constantin. Junioris ad Eccles. Alexandr. apud Athanas. Apolog. 2. in fine.

negozj. E in terzo luogo in quali circostanze si trovassero i Santi Vescovi accusati per non querelarsi di questo impaccio, che da quel Principe si prendea. In quanto al primo punto, coloro, che prima di tutti costituirono l' Imperadore, e lo conobbero per legittimo Giudice di queste cause, furono i sediziosissimi, turbolentissimi, ostinatissimi Donatisti, che separatisi dalla Chiesa Cattolica sdegnavano riconoscere il suo Tribunale. Seguaci di costoro furono i perfidissimi Ariani della fazione Eusebiana, ed i loro confederati gli scismatici Meleziani. Costoro posero in mano di quel Principe le cause degli Ecclesiastici, e lo costituirono arbitro della Chiesa. E questi sono i Maestri della sentenza di Dupino, e di Giannone. In quanto al secondo più volte protestò Costantino, che a lui non apparteneva il giudicar de' Sacerdoti, rimproverò i Donatisti, perche, lasciato il giudizio della Chiesa, da lui secolare cercassero il conoscimento nelle cause de' Cherici: nulladimeno per ben della pace, per la quiete della Chiesa interpose la sua autorità, acciocche si terminassero questi piati. Tutto il suo male consistette nel lasciarsi circonvenire, ed ingannar dagli Eusebiani, e massimamente da' due Eusebj di Nicomedia, e di Cesarea; ma in questo pure fu degno di scusa: concioffiache dall' un canto l' ipocrisia de' Vescovi Eusebiani, la vita esemplare, che ostentavano, la loro dottrina, il zelo, che in apparenza mostravano della fede Nicena, la qual tentavano coll' esterminio de' Vescovi ortodossi distruggere, li rese degni di stima, e di fede appresso Costantino [a]: dall' altro l' incredibile divozione, che aveva questo Principe a' Sacerdoti, l' affetto, con cui riguardava la Religione, il desiderio, che nudriva della concordia tra gli Ecclesiastici, l' indussero a porgere orecchie alle fraudi de' Vescovi Eusebiani, da' quali era del continuo circondato; e stando quasi sempre a Corte aveano guadagnata la stima, e l' affetto de' Palatini, e degli ufficiali dell' Imperio. A questo si aggiungeva, che gli astutissimi Eusebiani si servivano de' Meleziani, gente odiosa a Costantino, per machinar le calunnie contro Sant' Atanasio; onde avveniva, che queste discoperte, essi nulladimeno rimaneano al coperto. Finalmente quello, che più indusse quel Principe a lasciarsi sedurre da costoro, fu il gran numero de' Vescovi della fazione Eusebiana, che cospirò contro Sant' Atanasio. Onde, come narra Sozomeno, scrivendo egli a Sant' Antonio: *Benche*, disse, *alcuni pochi per odio, o per grazia abbiano giudicato, non è credibile, che tanti molti-*

(a) Vid. Theodoret. lib. 1. hist. Eccles. cap. 33.

moltitudine di prudenti, e buoni Vescovi abbiano avuto simile sentimento (a).

VII. In queste circostanze adunque, ed è la terza cosa, che debbe osservarsi, non è maraviglia se Sant' Atanasio accusato a Costantino non isdegnò giustificarsi appresso di lui, da cui sperava più giustizia, che da' Vescovi suoi nemici; ed era cosa pericolosa il ricusar di comparire dinanzi a quel Principe, a cui i Vescovi stessi aveano arrogata l' autorità di giudicare in queste cause: ma nulladimeno ei le fece giudicar da' Sinodi. Che adunque Costantino ricevesse le accuse contro i Sacerdoti, e ne ordinasse, o commettesse il giudizio, non fu cosa certamente dello spirito della Chiesa, ma della perfidia, e della fraudolenza degli eretici. Ma quando la Chiesa Cattolica ebbe tempo di far conoscere il suo spirito, assai chiaramente dimostrò, che ad essa, e non a' Principi apparteneva il giudicar delle cause de' Sacerdoti, e con tre giudicati in favore di Sant' Atanasio rivocò il giudicato di Costantino. Che se questo Principe fosse stato legittimo conoscitore della causa di Sant' Atanasio, e se per sua sentenza fosse stato condannato in esilio, o giusto, o ingiusto che fosse stato questo giudizio, non averebbe potuto da altri ritrattarsi, nè assolversi il reo, fuorche dallo stesso Principe. Ma pure dopo la pretesa condanna di Costantino fu Sant' Atanasio assoluto, e dichiarato innocente dal Concilio Alessandrino, indi da Giulio Romano Pontefice, e finalmente dal Concilio di Sardica. Onde egli nella sua Apologia per difesa della sua innocenza con questi tre giudicati Ecclesiastici confonde la nequizia de' suoi avversarj (b). Ma se Costantino avesse potuto legittimamente conoscer la causa di Sant' Atanasio accusato appresso di lui di delitto secolare, che offendeva l' autorità del Principe, come era quella d' impedire il trasporto del frumento da Alessandria in Costantinopoli, e se per sua sentenza fu condannato in esilio, come pretende il nostro Giurisconsulto, posto ancora, che fosse conosciuta ingiusta questa condanna, non averebbe potuto certamente la Chiesa assolvere in tutto, e per tutto il reo preteso, ma averebbe dovuto ricorrere al Principe per farlo assolvere. Ma niente affatto considerò la Chiesa questo giudicato di Costantino, e si valse unicamente

(a) Εἰ γὰρ καὶ ὀλίγοι, φησί, πρὸς ἀπέχθειαν, ἢ χάριν ἐδίκασαν, οὐ δήπου πιθανὸν τοσαύτην πληθὺν ἐλλογίμων, καὶ ἀγαθῶν Ἐπισκόπων τῆς ὁμοίας γενέσθαι γνώμης. Sozom. hist. Eccles. lib. 2. cap. 29.

(b) *Nam quod ad nos attinet, judicio nullo opus est: judicatum est enim non semel secundum nos, sed sæpius ac sæpius. Primum quidem in nostra Provincia, quum ad id coiissent propemodum centum Episcopi. Secundo Romæ, nobis, cæterisque adversariis Eusebii ad ejus criminosas litteras in judicio comparentibus ..... Tertio iterum in magno Sardico Concilio.* Athanas. Apolog. 2. in principio.

camente della sua autorità per dichiararlo innocente da ogni reato. Ciò però si è detto parlando nella supposizion di costoro, che veramente fosse stato quel Santo condannato da Costantino Magno: imperocchè costando, che ei fu rimandato alla sua Sede da Costantino il giovane l'anno CCCXXXVIII., costa ancora per le lettere dell'istesso Principe da noi sopra citate, che Atanasio non fu in alcuna maniera condannato dal maggior Costantino, ma che fu solamente mandato a tempo nelle Gallie per sottrarlo dal furore de' suoi nemici, nè fu d'uopo a Costantino il giovane rivocar la sentenza del Padre per restituire alla sua Chiesa quel Santo Prelato.

VIII. Maggiormente però si conobbe lo spirito della Chiesa sotto l'Imperador Costanzo nel rifiutare il giudizio del secolo nelle cause de' Sacerdoti. E quì è d'avvertire, che sebbene l'odio implacabile conceputo dagli Eusebiani contro Sant'Atanasio nasceva dall'aborrimento, che essi avevano alla fede Nicena, di cui egli era invitto difensore; non ardirono però mai per questo punto attaccarlo nè appresso Costantino, nè appresso Costanzo, almeno fino a tanto, che costui non si trasse dal volto la maschera dichiarandosi nemico della fede Cattolica, ma proccurarono bensì opprimerlo sotto varj calunniosi pretesti di delitti per lo più secolari. Appresso di Costantino, toltone la sola accusa del Calice infranto, la quale apparteneva più a Macario suo Prete, che a lui, tutte le altre accuse di omicida, di sedizioso, d'intercettor della pubblica annona, riguardavano civili delitti. Appresso Costanzo dapprima portarono contro di lui tre capi di accusa, uno de' quali solamente riguardava materia Ecclesiastica, cioè, che egli condannato dal Sinodo avesse osato ritornare alla sua Sede senza autorità del Sinodo: gli altri due concernevano materie secolari, cioè, che egli nel ritorno in Alessandria contro la volontà del Popolo fosse stato cagione di molte stragi, e che avesse convertito in proprio uso il frumento, che per liberalità di Costantino era solito distribuirsi alle vedove di Egitto, e della Libia (a). Ma sopra questi due capi non si fece dal Principe alcuna inquisizione: sopra il primo capo discussa la sua causa nel Concilio Romano da San Giulio I. fu rivocata la sentenza iniqua del Conciliabolo di Tiro, ed egli dichiarato innocente da i delitti in quel Rauno falsamente imputatigli, e restituito alla sua Sede (b); il qual giudizio fu indi a poco confermato nel Concilio Generale di Sardi-

 ca

(a) Ex Concil. Alexandrin. apud Athanas. Apol. 2.

(b) Epist. Julii I. ad Orient. apud Athanas. Apol. 2.

ca [a]. Dopo questo tempo cospirando tutti i Vescovi d'Oriente involti nell'Arianesimo contro questo grande antemurale della fede Nicena, e rappresentandolo all' Imperador Costanzo come uomo sediziosissimo, perturbator della pace, e suo particolar nemico, che avesse incitato contro di lui l'Imperador Costante suo fratello [b], l'impegnarono talmente contro del Santo Vescovo, che niente più cercava quanto che fosse condannato da tutto il Mondo, forzando i Vescovi con minacce a condannarlo, e assumendo le parti di Giudice contro Atanasio per fare eseguir la sentenza del Conciliabolo di Tiro. Allora si fece sentire per bocca de' Padri lo spirito della Chiesa, rimproverando Costanzo perche assumesse le parti di Giudice sopra i Sacerdoti, quantunque appresso lui rei di delitti di Stato. Son note le lettere risentite d' Osio all' istesso Costanzo, colle quali lo sgrida dell' impacciarsi nelle cause degli Ecclesiastici (c): è noto quello, che scrissero Sant' Ilario, e Lucifero di Cagliari (d): è notissimo ciò, che scrisse Sant' Atanasio stesso: *Sia questo giudizio de' Vescovi; che cosa di comune ha con esso l'Imperadore?* Coloriva Costanzo il suo impegno col Conciliabolo di Tiro, da cui diceva essere stato condannato Atanasio; ma questo Concilio veniva riprovato dalla Chiesa Cattolica, perche appunto in esso presiedeva il Conte Dionisio a nome dell' Imperadore, perche v' erano presenti i Soldati, ed altri ministri, e ufficiali, come se fosse stato giudizio del Principe. *In qual modo*, dicevano i Padri del Concilio Alessandrino, *osano gli Eusebiani chiamar Sinodo quello, cui presiedeva il Conte, dove assistevano gli Alabardieri, dove i Cursori in luogo de' Diaconi della Chiesa ne introducevano* [e]? E poco dopo: *Ma gli ammirabili Eusebiani per mostrare di cancellar la verità, e le scritture, s' ideano il nome di Sinodo, e ricevono dall' Imperadore le parti di quello, ed in esso presiede il Conte; e i Soldati sono i Satelliti de' Vescovi, e gli editti imperiali, che costringono a convenire quelli, che essi vogliono* (f).

IX. Più chiaramente Liberio Romano Pontefice fece conoscere lo spirito della Chiesa nell' escluder dal giudizio delle cause de' Vescovi l' auto-

[a] Apud Athanas. Apolog. 2.
(b) Vid. Dialog. Liberii cum Constantio apud Theod. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 16.
(c) Apud S. Athanas. Epist. ad Solit.
(d) S. Hilar. lib. advers. Constantium.
(e) Πῶς δὲ σύνοδον ὀνομάζειν τολμῶσιν, ἧς Κόμης προεκάθητο, καὶ σπεκουλάτωρ, καὶ κομμενταρήσιος ἡμᾶς εἰσῆγεν ἀντὶ διακόνων τῆς ἐκκλησίας; Concil. Alexandrin. ann. 339. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 568. E.
(f) Οἱ δὲ περὶ Εὐσέβιον οἱ θαυμαστοὶ ἵνα καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὰ γραφέντα λύσῃ δόξωσιν ὄνομα συνόδου σχηματίζονται, καὶ τὸ ἔργον αὐτῆς παρὰ βασιλέως λαμβάνουσι, καὶ Κόμης ἐστὶ τούτῳ, καὶ στρατιῶται δορυφόροι τῶν Ἐπισκόπων, καὶ βασιλικὰ γράμματα συνέλθειν οὓς ἤθελον ἐπαναγκάζοντα. Ibid. col. 572. A.

l' autorità del Principe allorche importunato dalle promesse, e dalle minacce di Eusebio Eunuco di Costanzo, e suo favorito a sottoscriversi nella condannagione di Sant' Atanasio col pretesto della pace della Chiesa, rispose: *Se all' Imperadore è a cuore la pace della Chiesa, e se comanda, che sieno abrogate quelle cose, che da noi sono state scritte in favor di Atanasio, si cancellino ancor tutte quelle cose, che da essi* (gli Eusebiani) *sono state fatte contro di lui, e si abroghino quelle, che sono state operate contro tutti. E si faccia un Sinodo Ecclesiastico lungi dal Palazzo, in cui non sia presente l' Imperadore, non assista il Conte, non minacci il Giudice, ma solamente vi regni il timor di Dio, e la costituzione degli Apostoli ...... e allora finalmente istituito il giudizio sopra quelle cose, di cui Atanasio, o chi altro siasi è accusato, o sopra quelle, di cui sono essi incolpati; ed i rei sieno espulsi, e gli innocenti abbiano sicurezza, e libertà* [a]. Ma che Costanzo volesse condannato Atanasio non per delitto Ecclesiastico, ma per delitto di sedizione, e per causa di Stato, si rende chiaro dagli atti di Liberio nel Concistoro del Principe avanti l' istesso Costanzo, scritti da' Notaj, e riferiti da Teodoreto; ne' quali interrogato quel Pontefice da Costanzo, acciocche si sottoscrivesse alla condannagione di Atanasio, e ricusando esso di ciò fare, sì perche era stato dichiarato innocente e da Giulio Romano Pontefice, e dal Concilio di Sardica, sì anche perche quando fosse stato reo di non discussi delitti, la sua causa dovea discutersi da' Vescovi in un Concilio libero, rispose l'Imperadore: *Egli* (Atanasio) *ha recata ingiuria a tutti in comune, a nessuno però quanto a me, il quale non soddisfatto dell'esito infelice del mio maggior Fratello, non cessò mai dall'istigare alla nostra nemicizia Costante di venerabil memoria, se noi con maggior mansuetudine non avessimo sopportato l' empito dell' istigato, e dell' istigante. Nessuna impresa per tanto io stimo così illustre, neppur quella contro Magnenzio, e contro Silvano, come lo spogliamento di quello scellerato dell' amministrazione Ecclesiastica* (b). Questi erano

L l l l 2 que'

(a) Ἀλλ' ὥσπερ ἄρα μέλει τῷ βασιλεῖ περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης, εἰ κελεύει λυθῆναι τὰ παρ' ἡμῖν περὶ Ἀθανασίου γραφέντα, λυέσθω καὶ τὰ παρ' ἐκείνων κατ' αὐτοῦ γενόμενα, λυέσθω δὲ καὶ τὰ κατὰ πάντων· καὶ γενέσθω λοιπὸν ἐκκλησιαστικὴ σύνοδος μακρὰν τοῦ παλατίου, ἐν ᾗ βασιλεὺς οὐ πάρεστιν, οὐ κόμης παραγίνεται, οὐ δικαστὴς ἀπειλεῖ, ἀλλὰ μόνον ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος ἀρχεῖ, καὶ ἡ τῶν Ἀποστόλων διάταξις ..... καὶ τότε λοιπὸν κρίσεως γενομένης περὶ ὧν Ἀθανάσιος καὶ εἴ τις ἕτερος ἐγκαλεῖται, καὶ περὶ ὧν ἐγκαλοῦνται, καὶ αὐτοὶ οἱ μὲν ὑπεύθυνοι ἐκβάλλονται, οἱ δὲ καθαροὶ παῤῥησίαν ἔχωσιν. Allocutio Liberii cum Eusebio apud Athanasium Apolog. 2.

(b) Πάντας μὲν κοινῶς ἠδίκησεν, οὐδένα δὲ οὕτως ὡς ἐμέ· ὅς γε μὴ ἀρκεσθεὶς ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τοῦ μειζοτέρου μου ἀδελ-

que' delitti, che i perfidi Ariani aveano falsamente imputati ad Atanasio, e con cui aveano d' implacabil odio acceso l' animo di Costanzo contro di lui: delitti civili, non Ecclesiastici. Ma nulladimeno quel Principe benche audacissimo non ardiva per sua sentenza condannarlo, ma si sforzava estorcerne la condannagione da' Vescovi Cattolici, e particolarmente dal Romano Pontefice; il quale per altro nel Concistoro del Principe dispregiando le minacce di Costanzo, e dimostrando, che le cause de' Sacerdoti debbono da' Sacerdoti discutersi, e i Sacerdoti da i Sacerdoti condannarsi senza intervenimento del Principe, si fece intendere, che ei non curava l' esilio: *Imperocche*, disse, *sono più pregiabili le leggi Ecclesiastiche, che il domicilio di Roma* (a). Questo era adunque il sentimento della Chiesa Cattolica, che le cause degli Ecclesiastici debbono dagli Ecclesiastici giudicarsi, di qualunque genere elle sieno, e che non debba in questo giudizio arrogarsi il Principe alcuna autorità. Onde Osio rimproverando a Costanzo l'autorità, che s' usurpava in questi affari, e recando l' esempio dell' Imperador Costante: *Che cosa mai di tal sorta*, dice, *fu fatta da Costante? Qual Vescovo fu da lui rilegato? o quando egli intervenne a' giudicj Ecclesiastici* (b)? Se poi gli Ariani sentivano diversamente da' Cattolici, se eglino attribuivano al Principe l' Imperio sopra la Chiesa, e sopra i Vescovi, se impegnarono gl' Imperadori a condannare per lor sentenza i Sacerdoti, si faccia plauso Giannone di questi Maestri della sua opinione: a noi basta, che la Chiesa Cattolica sentisse allora nella causa di Atanasio, e di altri Santi Vescovi diversamente da lui.

§. VI.

ἀδελφοῦ, οὐδὲ τὸν μακαρίτην Κώνσταντα ἔπαυσα παροξύνων εἰς ἡμετέραν ἔχθραν, τῷ μὴ ἡμεῖς πλείονι ἡμερότητι ὑπηνέγκαμεν τὴν τοῦ παροξύνοντος, καὶ τοῦ παροξυνομένου ῥοπήν. οὐδὲν δέ μοι τοιοῦτον κατόρθωμα, οὐδὲ τὸ κατὰ Μαγνέντιον καὶ Σιλβανόν, ὡς τοῦ μιαροῦ ἐκείνου πεπληρωμένου τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Dialogus Liberii cum Constantio apud Theodoretum lib. 2. hist. Eccles. cap. 16.

(a) Μείζους γάρ εἰσιν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ θεσμοὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ διατριβῆς. Dialog. citat.

(b) Τί τῶν τοιούτων γέγονε παρὰ Κώνσταντος; τίς Ἐπίσκοπος ἐξωρίσθη; πότε κρίσεως ἐκκλησιαστικῆς μέσος γέγονε; Epist. Osii ad Constan. apud Athanas. epist. ad Solit.

§. VI.

Delle cause di Stefano Vescovo di Antiochia, del Vescovo Cronopio, e di Ursicino.

SOMMARIO.

I. *Stefano Vescovo di Antiochia Ariano condannato nel Concilio di Sardica: uomo perduto in molte scelleratezze. Insidie da lui ordite in Antiochia a i Legati spediti dal Concilio Sardicense all' Imperador Costanzo. Come fatte palesi, e come ne venne perciò deposto.*

II. *Come, e per qual cagione la causa di Stefano fu trattata nel Palazzo del Principe, e non nel Concilio. Rispetto usato a Stefano come Ecclesiastico, tuttoche condannato. Giudici secolari non debbono impacciarsi nelle cause degli Ecclesiastici secondo Sant' Ilario.*

III. *Cronopio Vescovo condannato dal Concilio di* LXX. *Vescovi appellandosi a Valentiniano vien da esso punito. Legge di Valentiniano I. che i Sacerdoti debbono giudicarsi in tutte le cause da' Sacerdoti.*

IV. *Ursicino Diacono della Chiesa Romana si fa elegger da pochi malcontenti Vescovo Romano contro San Damaso, e si fa ordinare da un Vescovo pellegrino. Condannato colla sua fazione dal Concilio Romano. Mandato in esilio co' suoi fazionarj per decreto imperiale. Causa di Ursicino non giudicata dall' Imperadore, ma dal Sinodo.*

I. SEguendo il nostro Giurisconsulto a copiare dal suo insigne Teologo dice, che *Costanzo Figliuolo di Costantino ordinò, che la causa di Stefano Vescovo di Antiochia si trattasse nel suo Palazzo; ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi*. Ma se egli avesse saputo chi fosse questo Stefano Vescovo di Antiochia, o almeno in vece di seguitar ciecamente Dupino avesse letto in Teodoreto da esso citato la narrazione, che fa di colui, forse si sarebbe astenuto dal produrne l'esempio. Sappia adunque, che questo Stefano fu il più perfido, e scellerato Ariano, che fosse sopra la terra in que' tempi [a]: che essendo fuggito dal Concilio Generale di Sardica, celebrato l' anno CCCXLVII. sotto Costante, e Costanzo, con molti altri del suo partito

(a) Vid. Athanas. epist. ad Solit. Theodoret. lib. 2. hist. Eccles. cap. 19.

tito, dappoiche si vide da quello deposto con altri Vescovi della sua Setta (a), e vide confermata da quello la fede Nicena, dichiarata l'innocenza de' gran Campioni di lei, Atanasio, Marcello, ed altri, e restituiti di nuovo a i loro Seggi, si unì cogli altri del suo partito in Filippopoli o nell'istesso anno, o nel seguente, e postosi alla lor testa in un infame Conciliabolo, cui per imporre a i Popoli dierono il nome di Concilio Sardicense (b), stabilita una formula di fede fraudolenta, spacciata come formula del Concilio di Sardica (c), e condannati sagrilegamente Giulio Romano Pontefice, Osio Vescovo di Cordova, Atanasio, ed altri, scrissero una pistola sinodica a Donato preteso Vescovo di Cartagine, e Principe allora della Setta de' Donatisti; onde si formò la lega, e la scellerata confederazione tra gli Ariani, e i Donatisti [d]. Tornato Stefano in Antiochia, dove faceva allora soggiorno l'Imperador Costanzo, e preoccupando colle calunnie, e coll'imposture l'animo di quel Principe, lo persuase a non restituire a i loro Seggi Atanasio, e gli altri Cattolici Vescovi dal vero Concilio Sardicense rimessi ne' loro gradi, ed a pubblicare editti, pe' quali s' impedisse l'ingresso de' Santi Vescovi alle loro Città: ed in tanto esso cogli altri Eusebiani si prendeano ogni licenza d' incrudelire con esecrabili modi contro i Cattolici (e). Avendo in questo tempo il Concilio Sardicense spediti due Legati a Costanzo, i quali furono Vincenzo di Capoa, ed Eufrate di Colonia Agrippina Vescovi santissimi, acciocche giusta i decreti del Concilio restituisse alle proprie Sedie i Cattolici Vescovi, che da esso a persuasion degli Ariani erano stati esiliati (f); a questi l'Imperador Costante diede lettere pe'l Fratello, esortandolo ad esseguire i decreti del Sinodo, e minacciandolo, se altramente facesse, che egli sarebbe andato di persona in Alessandria a riporre nel suo Trono Atanasio, e a discacciar da i loro Seggi i suoi nemici (g). Nè di ciò pago mandò con essi Legati per l'istesso effetto *Salia* Maestro delle Milizie, uomo insigne per lode di pietà, e di giustizia (h). Giunti i Legati in Antiochia col Maestro delle Milizie, lo scellerato Stefano si diede tosto a pensare, come potesse insidiare all' onore di questi Santi uomini per isvergognarli nel pubblico, e discreditargli appresso Cesare; e comunicato il suo disegno ad un giovanastro audace ministro delle sue iniquità, costui indusse una meretrice ad entrar di notte tempo nelle camere dell' Ospizio, dove dormivano que' due Vescovi, rappresentan-

(a) Athanas. loc. cit.
[b] Socrat. lib. 2. cap. 16.
[c] S. Hilarius lib. de Synod.
(d) Athanas. epist. ad Solit.
(e) Athanas. ibid.
(f) Athanas. epist. ad Solit.
(g) Theodoret. lib. 2. hist. Eccles. cap. 8.
(h) Theodoret. ibid.

sentandole, che fossero due giovani forastieri, che la volessero per lor piacere, e corrotto uno de' servi, acciocche lasciasse aperta la porta dell' Albergo, ove quelli alloggiavano, v' introdusse dentro nelle folte tenebre la donna, ed ei con altri quindici si pose in aguato per osservare il successo, e per accorrere tosto che incominciasse la scena, e per chiamare a rumore il vicinato contro gli uomini di Dio. Ma avvenne, che entrando la donna nella prima camera, dove dormiva il più vecchio di que' due, cioè, Eufrate Vescovo di Agrippina, e destosi al calpestìo, interrogando chi fosse, che a quell' ora camminava entro quella camera, udita la voce femminile credette, che fosse il demonio, e invocò il nome santissimo del Salvatore. Entrando in tanto entro la camera Onagro (così chiamavasi il giovinastro esecutor dell' insidie) co' compagni surse dal letto Eufrate, ed accorsi i servi di quell' Ospizio al rumore, veggendo la donna attonita, e smarrita s'immaginarono di qualche inganno. Onde chiuse le porte di quell' Albergo, donde Onagro con gli altri si era fuggito, presero solamente sette di coloro in un colla medesima donna, la quale fu posta in custodia. La mattina per tempo avendo i Vescovi raccontato il caso al Maestro delle Milizie si portarono con esso al Palazzo, dove mosso quell' ufficiale dall' indegnità della cosa fece gagliardissime istanze, acciocche l' Imperadore facesse prender cognizione nel pubblico giudizio di questa enorme scelleratezza. Ma poiche si trattava di Vescovi, che aveano ricevuta ingiuria, volle Costanzo per rispetto della dignità Vescovile, che dentro il Palazzo, e nel suo Concistoro si prendesse cognizione del misfatto; nella quale essendo scoperto reo, e machinatore di questa scelleraggine Stefano, fu commesso a i Vescovi, che si trovavano in Corte, che lo deponessero, e lo esiliassero dalla Chiesa. Questo è il fatto narrato distesamente da Teodoreto (a).

II. Or quando la causa di Stefano fosse stata conosciuta nel Concistoro del Principe, e quando dal Principe fosse stato condannato, che cosa in suo vantaggio potrebbe trarne Giannone? Si trattava d'un uomo scellerato, ed eretico, già dalla Chiesa deposto, e degradato dall'onor Sacerdotale, e già passato come gli altri laici sotto la giurisdizione del Principe. Ma pure non fu così, come Dupino, e Giannone si avvisano: anzi in quel tumulto di cose fu conosciuto, che il giudizio di queste cause appartiene alla Chiesa, ed alla Chiesa fu commessa la condanna di Stefano. Perciò dal fatto narrato da Teodoreto conviene osservar più cose. Primieramente, che a nome degl' istessi Vescovi

(a) Theodoret. hist. Eccles. lib. 2. cap. 9. & 10.

Vescovi offesi il Maestro delle Milizie conoscendo, che se questa causa fosse stata conosciuta nel Sinodo, dovendo questo esser composto per la maggior parte da Ariani fautori di Stefano, averebbe giudicato a favor di costui, *pregò l' Imperadore, che non nel Congresso sinodale, ma nel pubblico giudizio si facesse discussione di questa iniquissima audacia* [a]: promettendo egli di presentare in giudizio i Cherici de' Vescovi oltraggiati, purche la medesima condizione fosse osservata da Stefano di sottoporre all'esame i suoi Cherici (b). Secondariamente, che Stefano ricusando questa condizione, e dicendo, che *i Cherici non doveano esser sottoposti al rigoroso esame de' tormenti, piacque all' Imperadore, e agli Ufficiali, che di questo negozio si facesse inquisizione dentro il Palazzo* (c). In terzo luogo, che nell' esame fatto in Palazzo non fu indotto alcun Cherico, ma sentita prima la donna, indi altri di coloro, che furon compagni di Onagro, e finalmente esaminato costui [d]. Da tutto ciò *avendo così i Giudici conosciuta la nequizia di Stefano, commisero a i Vescovi, che erano allora presenti, che lo deponessero, e quelli lo discacciaron dalla Chiesa* (e). Da tutto questo chiaramente apparisce, che in quel tumulto, ancorche i Vescovi offesi per difesa del loro onore cercassero dall' Imperadore il giudizio sopra l' eccesso di Stefano uomo eretico, e già privo dell' Ecclesiastico onore; nulladimeno fu usato tal rispetto al costui carattere, che conosciuto, e convinto colpevole, fu rimessa la di lui condannagione al giudizio de' Vescovi. Ma poiche siamo ne' tempi di Costanzo non possiamo pretermetter ciò, che Sant' Ilario a lui scrisse, acciocche provvedesse, che i Giudici delle Provincie non s' impacciassero in alcuna maniera nelle cause de' Cherici, nè si usurpassero l' autorità di conoscerle (f). Ma non averebbe certamente questo santissimo Padre della Chiesa riputata usurpazione, e presunzione l' autorità, che si arrogavano i Giudici delle Pro-

(a) Κελεῦσαι τὸν βασιλέα μὴ συνοδικῶς, ἀλλὰ δικαστικῶς ἐξετασθῆναι τὸ τολμηθὲν παρανόμων τόλμημα. Theodoret. hist. Eccles. lib. 1. cap. 9.

(b) Theodoret. hist. Eccles. lib. 1. cap. 9.

(c) Καὶ λέγοντος μὴ δεῖν κληρικοὺς ὑπομεῖναι πληγὰς ἔδοξε βασιλεῖ καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἔνδον ἐν τοῖς βασιλείοις τοῦ πράγματος γενέσθαι τὴν βάσανον. Theodoret. ibid.

[d] Theodoret. ibid. & cap. 10.

(e) Οὕτω δὲ τοῦ Στεφάνου τὴν πονηρίαν μεμαθηκότες, τοῖς παρακαλοῦσι συμπαροῦσιν Ἐπισκόποις καθελεῖν τοῦτον ἐπέτρεψαν, καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐξήλασαν. Theodoret. loc. cit. cap. 10.

[f] *Provideat & decernat clementia tua, ut omnes se ubique Judices, quibus Provinciarum administrationes credita sunt, ad quos sola cura & sollicitudo publicorum negociorum pertinere debet, a religiosa se observantia abstineant: neque post hac prasumant, atque usurpent, & putent se causas cognoscere Clericorum*. S. Hilarius lib. 1. ad Constantium.

Provincie ſotto l'Imperador Coſtanzo di conoſcer le cauſe de' Cherici, ſe queſta conoſcenza, come pretendono il Dupino, e Giannone più dotti, e più informati di Sant' Ilario della priſtina diſciplina, foſſe appartenuta a i Giudici del ſecolo, e ſe gli Eccleſiaſtici foſſero ſtati di ragione in queſti giudizj a lor ſottopoſti. Ma l'iſteſſo Imperador Coſtanzo, tuttoche furioſo perſecutor de' Cattolici a perſuaſion degli Ariani diſcacciaſſe da i loro Seggi ſotto varj preteſti di delitti i Veſcovi ortodoſſi, e li relegaſſe in eſilio, non pertanto non oſava ciò fare ſenza il giudizio de' ſuoi Veſcovi Ariani, e le ſentenze ſinodali de' loro ſcellerati Conciliaboli, ed egli oſtentava di eſſere eſecutore de' coloro giudizj.

III. Dopo Stefano di Antiochia Giannone traſcrivendo il ſuo Dupino mette in campo Cronopio, e dice, che *Valentiniano condannò alla multa il Veſcovo Cronopio*. Ma poiche di queſto Cronopio noi non abbiamo altra notizia, che quella, che ci ſomminiſtra una legge del Codice Teodoſiano, è coſa di maraviglia come coſtoro da queſta medeſima legge non ſienſi ricreduti del loro errore, e non abbiano veduto eſſer tanto lungi, che da eſſa multa ſi raccolga, gli Eccleſiaſtici eſſer ſoggetti nelle cauſe civili, e criminali al giudizio del Principe, e de' laici Magiſtrati, che più toſto ſi deduce, che eſſi ſono eſenti da queſti giudizj; e che per queſto appunto fu quel Veſcovo multato, perche condannato dalla Chieſa non volle ſtare al giudizio di eſſa, ma ſi appellò all' Imperadore. Da queſta legge adunque ſi fa manifeſto, che eſſendo ſtato Cronopio condannato dal Sinodo di ſettanta Veſcovi, e da queſta ſentenza eſſendoſi egli appellato all' Imperador Valentiniano I., queſti ordinò, che foſſe multato con quella taſſa pecuniaria, che era preſcritta da una legge generale; volendo però, che la multa non foſſe applicata al Fiſco, ma diſtribuita a i poveri [a]. Ma qual foſſe queſta legge generale, che vietava ſotto pena pecuniaria l'appellarſi al Principe dal giudizio de' Veſcovi, il Cardinal Baronio (b) con aſſai probabil ragione ſi avviſa eſſer quella, che viene indicata da Sant' Ambrogio a Valentiniano II., per la quale il medeſimo Valentiniano maggiore avea ſtabilito, che tutte le cauſe o di fede, o di alcun' ordine Eccleſiaſtico, o dove ſi trattava de' coſtumi,

(a) *Quoniam Chronopius ex Antiſtite idem fuit in tuo, qui fuerat in ſeptuaginta Epiſcoporum ante judicio, & eam ſententiam provocatione ſuſpendit, a qua non oportuit provocare, argentariam mulctam, quam hujuſmodi facto ſanctio generalis imponit, cogatur expendere: hoc autem non fiſco noſtro volumus accedere, ſed his qui indigent fideliter erogari*. L. 2. Cod. Theod. *Quorum appellat*.

[b] Baronius ad ann. Chriſti 369. n. 40.

e de' delitti de' Vescovi, fossero da' Vescovi giudicate [a]. Sopra il qual sentimento del Baronio prende un grandissimo granchio il Gotofredo pensando, che egli asserisca, che questa legge indicata da Sant'Ambrogio sia la xx. sopra citata del Codice Teodosiano *Quorum appellat.* [b], quando per lo contrario quel Cardinale afferma, che la general sanzione nominata nella sopracitata legge di Valentiniano, dove parla di Cronopio, sia quella del medesimo Valentiniano, che è nominata da Sant' Ambrogio. Ma la legge per altro di questo Augusto indicata da quel Santo non trovasi oggi in alcun Codice riferita. Nè debbe contuttociò parere inverisimile la conghiettura del medesimo Gotofredo, che questo Cronopio fosse Vescovo di qualche luogo d' Italia sottoposto alla giurisdizione del Prefetto di Roma, e che seguisse la fazione dello scismatico Ursicino: posciache non è facile a rinvenire in questi tempi altro Sinodo di settanta Vescovi, dove fosse costui condannato, se non quello, che fu tenuto da Damaso in Roma, in cui furono con Ursicino Antipapa condannati, e spogliati de' gradi Sacerdotali i Vescovi, ed i Cherici della sua fazione. Ma cheche sia di ciò, il punire, e il condannare alla multa gli Ecclesiastici condannati dal Sinodo perche ricusano stare al giudizio de' Sacerdoti, e provocano a i Tribunali de' Laici, non è certamente un attribuirsi il diritto di giudicar sopra le cause de' Sacerdoti, ma un difendere il diritto della Chiesa di giudicar privativamente sopra queste cause: ciò, che non pure è lecito a i Principi religiosi, ma è debito ancora del loro ufficio. Or da tutto questo, che cosa può trar Giannone, non dico che favorisca la sua prava opinione, ma che apertamente non la distrugga?

IV. Nè minor scioperatezza egli dimostra, o imperizia nelle cose Ecclesiastiche soggiungendo col Dupino, che il medesimo Valentiniano *mandò in esilio Ursicino, e i suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità*. Ma mentre ha egli dal Dupino trascritta così bella, e pellegrina notizia, chi pensa egli mai, che fossero Ursicino, ed i suoi compagni? Forse Ecclesiastici, che per alcuni loro delitti contro la pubblica tranquillità giudicati fossero dall' Imperadore, e poi con-

[a] *Nec quisquam contumacem judicare me debet, cùm hoc asseeam, quod augustæ memoriæ pater tuus non solùm sermone respondit, sed etiam legibus suis sanxit; in causa fidei, vel Ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere, qui nec munere impar sit, nec jure dissimilis: hoc est, Sacerdotes de Sacerdotibus voluit judicare: quin etiam si aliàs argueretur Episcopus, & morum esset examinanda causa, etiam hanc voluit ad Episcopale judicium pertinece*. S. Ambrosius ad Valentinian. epist. 21. pr. class. juxtà ordin. PP. BB. aliàs epist. 32.

[b] Gothofred. Comment. in hanc legem.

condannati in esilio? E poiche mi conviene per disinganno de' semplici imposturati da costoro parlar di cose notissime, sappiano, che Ursicino non fu, che un Diacono della Chiesa Romana, il quale nell' anno CCCLXVII. dopo la morte di Liberio [essendo stato assunto per comunj suffragj del Clero, e del Popolo al Trono di S. Pietro Damaso, uomo ornato di ogni virtù, come San Girolamo, Sant' Ambrogio, Socrate, Sozomeno, Teodoreto, ed altri amplamente attestano (a),] poco dopo quest' elezione da alcuni pochi malcontenti, e sediziosi del Clero, e del Popolo si fece elegger Vescovo di Roma (b), e contro l' antica forma si fece ordinare da un Vescovo agreste, e pellegrino (c); e proccurando d' invadere co' suoi fazionarj scismatici la Basilica di Sicinnio, successe perciò tal sedizione, anzi tale strage tra le parti, che si riempierono di umano sangue le strade [d]. E benche conosciuta da tutto il Mondo Cattolico, e dall' istesso Principe per legittima, e canonica l' ordinazione di Damaso, fosse Ursicino colla sua fazione per ordine di Valentiniano discacciato da Roma, e restituita a Damaso la Basilica da coloro occupata [e]; tuttavia non cessarono d' inquietare il Santo Pontefice, e turbar la Chiesa Cattolica con rifiutar l' ubbidienza del legittimo Papa, e fare scismatiche conventicole ne' Villaggi, e ne' Subborghi di Roma, essendo perciò cagione di gravissime dissenzioni tra il Popolo. Onde fu costretto il medesimo Valentiniano ad allontanargli ancora più dalla Città, cosicche per lo spazio di venti miglia intorno a Roma non fosse lor lecito il fare alcuna adunanza, come apparisce da' rescritti di questo Principe ad Olibrio Prefetto di Roma, e ad altri ufficiali dell' Imperio appresso il Baronio (f). Nè però lasciando costoro di tumultuare anche dopo essere stati dal Sinodo Romano condannati, e spogliati de' loro gradi Ecclesiastici (g), fu Ursicino relegato nelle Gallie, ed altri in altri luoghi non già da Valentiniano il vecchio, ma da Graziano suo figliuolo, come apparisce dal rescritto di questo Principe ad Aquilino, recato dal Cardinal Baronio (h). Dove è cosa degna di considerazione, che quel pio Imperadore riprova la negligenza de' Giudici, e degli ufficiali dell' Imperio, perche non abbian repressa con vigore, e subitamente l' arroganza degli scismatici, e de' riottosi al giudizio della Chie-

 sa

(a) Vid. Baron. ad ann. 369. num. 17. & 18.
[b] S. Hieronym. in Chronic.
(c) Ruffinus lib. 2. hist. Eccles. cap. 10. Socrates lib. 4. cap. 29. Sozomen. lib. 6. cap. 23.
(d) Hieronym. Ruffin. loc. cit.
(e) Vid. Baron. ad ann. 368. num. 2. & 3.
(f) Vid. Baron. ad ann. 369. num. 3. & seq.
(g) Vid. Baron. ad ann. 369. num. 32.
(h) Baronius ad ann. 381. num. 2. & seq.

sa (*a*). Ma fosse Valentiniano il maggiore, fosse Graziano, che mandasse in esilio Ursicino, e gli altri scismatici della sua fazione, che pretende da ciò inferir Giannone? I pubblici manifesti scismatici, massimamente dalla Chiesa condannati, e degradati dagli onori chericali, godono forse i diritti della Chericia, o della condizione degli altri Ecclesiastici non separati dalla Chiesa, nè dal Capo di essa, non deposti, non condannati? Che discorso adunque è mai questo: l' Imperador Valentiniano mandò in esilio Ursicino, e' suoi compagni uomini scismatici, riottosi alla Chiesa, dal Sinodo condannati, e degradati; adunque possono i Principi laici giudicar delle cause degli Ecclesiastici, e per lor sentenza condannarli. Ma quando mai Valentiniano, o altro Imperadore conobbe della causa di Ursicino, e de' suoi compagni? Che bisogno avea di conoscenza la loro pubblica, e notoria ribellione alla Chiesa? E se la lor causa fu conosciuta, questo accadde solamente nel Concilio Romano, dove furono condannati, e degradati. Valentiniano adunque, o Graziano nel discacciar da Roma costoro, e nel mandarli poscia in esilio ajutaron la Chiesa, difesero, ed eseguirono il giudizio de' Sacerdoti.

§. VII.

Delle cause di Priscilliano, ed Istanzo, di Felice Aptungitano, e de' Donatisti, e di Damaso Romano Pontefice.

S O M M A R I O.

I. *Priscilliano chi fosse, onde traesse i suoi errori. Infetta molti luoghi di Spagna, ed alcuni Vescovi. Condannato nel Concilio di Saragozza con Istanzo, e Salviano Vescovi. Fu da essi scismaticamente ordinato Vescovo di Avila. Esiliato per editto del Principe co' suoi seguaci dalle Chiese ingiustamente occupate. Rigettato da San Damaso, e da Sant' Ambrogio, per opera di Macedonio è rimesso co' suoi seguaci dall' esilio. Tornano i Priscillianisti ad invader nuovamente le Chiese. Resistenza fatta loro da Itacio. Fuga di questo nelle Gallie. Priscillianisti protetti da alcuni Ufficiali dell' Imperadore.* II. *Pri-*

(*a*) *Sed hactenus stersit iners dissimulatio judicantium ... hactenus, inquam, stersit apparitorum supina desidia*. Rescriptum Gratiani & Valentiniani AA. apud Baron. loc. cit. num. 4. in fine.

II. *Prifcillianifti accufati da Itacio appreffo Maffimo Tiranno. Sinodo di Bourdeaux congregato nella caufa de' Donatifti, dove Iftanzo è condannato. Appellazione di Prifcilliano a Maffimo. Caufa di Prifcilliano, e de' compagni conofciuta da' Giudici laici ad iftanza di alcuni Vefcovi Cattolici. Prifcillianifti condannati da Maffimo a capital fupplicio.*

III. *Ricorfo fatto da Itacio, e da altri Vefcovi Cattolici a i Principi laici contro i Prifcillianifti riprovato da' Padri di quell' età. Padri del Concilio Burdegalenfe tacciati d' incoftanza per aver permeffa l' appellazione di Prifcilliano dal Sinodo all' Imperadore. Sentenza di San Martino, che i Giudici del fecolo non poffon conofcer le caufe degli Ecclefiaftici. Padri della Chiefa ricufano comunicare con Itacio, ed altri fuoi feguaci per avere accufati a' Giudici laici Prifcilliano, e i compagni.*

IV. *Caufa di Felice Aptungitano come, e per qual cagione conofciuta da i Giudici laici. In quefta caufa non furono interrogati fe non laici, e Miniftri della Repubblica.*

V. *Error mafficcio di Giannone intorno alla caufa di Damafo accufato non da' Vefcovi d' Italia, ma dagli fcifmatici della fazion d' Urficino. Damafo fi purga nel Concilio Romano dalle calunnie imputategli. Suoi accufatori condannati. Innocenza di Damafo conofciuta, e predicata dagl' Imperadori. Vefcovi d' Italia ricorrono agl' Imperadori per liberar Damafo, e la Chiefa dalle moleftie degli fcifmatici.*

VI. *Diritto del Pontefice Romano di giudicar fopra le caufe de' Sacerdoti di tutte le Chiefe efpofto da' Vefcovi d' Italia agl' Imperadori. In qual maniera Damafo defideraffe difenderfi appreffo l' Imperadore quando la fua caufa non foffe creduta al Sinodo. Defidera rimetterfi al giudizio dell' Imperadore con efporre le ragioni de' fuoi fatti, non per effer da lui fentenziato.*

VII. *Palladio Vefcovo giudicato indegno del Vefcovato, e degno di effer condannato perchè afpettava il giudizio, e la fentenza de' laici. Rifleffioni fopra gli efempli recati da Giannone.*

I. P*Rifcilliano, ed Iftanzio,* dice Giannone copiando il Dupino, *furono condannati per i loro delitti, ed ofcenità da' Giudici fecolari*. Ma quefto fatto appunto ad altro non ferve, che a far conofcer la ftupidità del Dupino, che lo reca, la dabbenaggine di Giannone, che fulla fede del Dupino lo apporta, e finalmente la confidenza, che amendue fi prendon del pubblico; mentre citano Severo, dal

dal quale si traggono invincibili prove, che questa condanna fatta da i Giudici laici fu riprovata da tutta la Chiesa, e furono da essa detestati quegli Ecclesiastici, che dalle potestà del secolo la proccurarono. Ma dall' istesso Sulpicio convien rammentare la Storia, per altro nota, di questa condanna. Essendosi portato nelle Spagne un certo Monaco Egiziano della Città di Memfi, uomo dedito alle arti magiche, ed infetto di nefandi osceni errori de' Gnostici, corruppe colla sua pestilenzial dottrina Agape donna potente, ed Elpidio Oratore; da' quali essendo stato istrulto Priscilliano uomo di nobil famiglia, di pingue fortuna, di acuto ingegno, e di molta lezione, costui infettò col veleno dell' imbevuta eresia non solo molti luoghi di Spagna, ma ancora alcuni Vescovi, tra i quali Istanzo, e Salviano: per la qual cosa commosso Igino Vescovo di Cordova scrisse ad Itacio Vescovo di Merida, uomo di veemente ardentissimo zelo, per opera del quale fu subito adunato un Concilio di Vescovi Cattolici in Saragozza, dove intervennero ancora i Vescovi di Aquitania, l' anno dell' Era Spagnuola CCCCXVIII., cioè, CCCLXXX. dell' Era comune: al giudizio del qual Sinodo non volendosi commetter gli eretici, furono da esso condannati in contumacia Istanzo, e Salviano Vescovi, Elpidio, e Priscilliano laici, ed in esso Concilio furono stabiliti molti Canoni contro gli errori de' Priscillianisti. Ma poiche i Vescovi condannati, e deposti ricusando sottomettersi alla sentenza del Sinodo non solo ritennero i loro seggi, ma per accrescere il partito crearono Vescovo di Avila Priscilliano; perciò Itacio, ed altri Vescovi Cattolici ricorsero al presidio della potestà secolare, acciocche per essa fossero eseguiti contro coloro i decreti de' Sacerdoti, ed ottennero da Graziano Augusto rescritto, per cui si comandava, che quegli eretici non solo fossero discacciati dalle Chiese, che ingiustamente occupavano, ma che fossero ancora espulsi da tutte le Città. Quindi Istanzo, Salviano, e Priscilliano presero consiglio di andare a Roma a purgarsi appresso Damaso, e passando per Aquitania sparsero ivi i semi de' loro errori, ancorche Delfino Vescovo di Bourdeaux gli discacciasse. Venuti a Roma con un gregge di donne prostituite alle loro oscenità, neppure furono ammessi nel cospetto di Damaso, e tornati a Milano trovarono Sant' Ambrogio resistente a i loro perversi disegni. Per la qual cosa veggendosi rigettati dalla Chiesa si rivolsero alla Corte, e corrotto coll' oro Macedonio allora Maestro degli afficj appresso Graziano Augusto, ottennero per mezzo di costui la remission dall' esilio. Ritornati per tanto in Spagna Istanzo, e Priscilliano, imperocche Salviano

viano era morto in Roma, s' intrusero nuovamente nelle Chiese, onde erano stati espulsi, col favore di Vivenzio Proconsolo, corrotto anch' esso da costoro con larghi doni: e posciache Itacio non tralasciava di far loro resistenza, lo accusarono appresso il Proconsolo come perturbatore della pace, onde fu costretto a fuggir nelle Gallie; dove essendo ricorso a Gregorio allora Prefetto al Pretorio, questi presa informazione del fatto ordinò, che fossero condotti innanzi di lui gli autori di que' tumulti, e ne fece relazione all' Imperadore. Ma per l' avarizia di alcuni pochi Ministri, ed Ufficiali della Corte, e particolarmente di Macedonio, a cui i Priscillianisti aveano mandata gran somma di denaro, la relazione del Prefetto ebbe contrario effetto a quello, che si aspettava; poiche per le arti di questi Cortigiani ingannato Graziano, tolta al Prefetto al Pretorio la cognizione di questa causa, ordinò, che fosse conosciuta dal Vicario delle Spagne: il quale avendo mandati ufficiali a Treveri, acciocche da quella Città riducessero Itacio nelle Spagne, questi difeso da Pritannio Vescovo rese vani, e deluse i loro consigli.

II. In questo stato di cose essendosi Clemente Massimo ribellato a Graziano, e fattosi acclamare Imperadore dalle Legioni Brittanniche, risolvè Itacio aspettar la venuta del nuovo Imperadore, il quale era già preparato di rompere coll' esercito nelle Gallie. Entrato adunque Massimo vittorioso in Treveri, superato, ed ucciso Graziano, Itacio ricorse a lui con una supplica, in cui espostegli le scelleraggini di Priscilliano, e de' suoi seguaci, e i tumulti, che costoro per favor della Corte in tempo di Graziano aveano eccitati nella Chiesa, lo pregava di rimedio per via di un Concilio. Onde commosso da queste suppliche Massimo, spedite lettere al Prefetto al Pretorio delle Gallie, ed al Vicario delle Spagne ordinò loro, che facessero condurre al Sinodo di Bourdeaux così Priscilliano, come i suoi seguaci, e tutti quelli, che erano infetti della medesima peste. Condotti adunque al Sinodo Istanzo, e Priscilliano, dappoiche Istanzo obbligato a stare in giudizio non seppe purgarsi da' delitti, di cui era incolpato, fu per sentenza sinodale dichiarato indegno del Vescovato. Ma Priscilliano temendo il giudizio de' Vescovi, non aspettando di esser da loro ascoltato si appellò all' Imperadore: il quale, istando come accusatori Itacio, e Idacio, ed altri Vescovi di zelo troppo ardente, commise la cognizione della causa di colui, e di tutti gli altri suoi seguaci ad Evodio Prefetto al Pretorio, uomo severo, e di fiero ingegno, il quale pronunciò Priscilliano reo convinto in due giudizj sinodali di

varj

varj misfatti di oſcenità, e lo chiuſe in carcere finche ne faceſſe relazione al Principe. Portati adunque gli atti al Palazzo giudicò Maſſimo, che Priſcilliano, ed i ſuoi compagni doveſſero eſſer puniti con pena di capital ſupplicio. Per la qual coſa Itacio conoſcendo quanto ſi renderebbe odioſo appreſſo i Veſcovi, ſe egli proſeguiſſe l' accuſa fino all' eſtremo giudizio della pena capitale, ſi ſottraſſe dalla cognizione, ma in vano; poſciache Maſſimo avendo ſoſtituito in luogo di accuſatore un certo Patricio Avvocato del Fiſco, iſtante queſto fu Priſcilliano condannato a morte: in altri ancora ſuoi ſeguaci, e compagni nelle oſcenità, laici, e Cherici, uomini, e donne, fu eſeguito il medeſimo capital giudizio: altri meno rei furon puniti coll' eſilio: ed Iſtanzo condannato dal Sinodo di Bourdeaux, perche ſtette al giudizio de' Veſcovi, fu rilegato nell' Iſola Silvina oltre la Brittannia. Queſta in compendio è la Storia della condannagione di Priſcilliano, ed Iſtanzo, tratta da Sulpicio Severo Autore contemporaneo citato dagli avverſarj (a).

III. Or in queſto fatto convien conſiderare più coſe. Primieramente, che ſi trattava in queſta cauſa di uomini eretici dannati da i Concilj, ſpogliati de' gradi Eccleſiaſtici, e convinti non ſolo rei di moſtruoſe ereſie, ma ancora di enormi oſcenità; nel qual caſo non potea pretenderſi, che godeſſero il beneficio, e l' eſenzione della Chericia. Secondariamente, che da Severo fu riprovato il conſiglio de' Veſcovi non ſolo di accuſare appreſſo gl' Imperadori quegli Eccleſiaſtici benche eretici, ma ancora di ricorrere ad eſſi, acciocche faceſſero eſeguire i decreti del Sinodo di Saragozza contro coloro (b). In terzo luogo, che Severo attribuiſce ad incoſtanza de' Veſcovi nel Concilio Burdegalenſe l' aver permeſſo, che la cauſa di Priſcilliano di tanti delitti manifeſti foſſe conoſciuta dall' Imperadore; poſciache averebbono dovuto riſerbarla al giudizio de' Veſcovi, punto non badando all' appellazione di colui (c). In quarto luogo, che Idacio, ed Itacio furono comunemente biaſimati, e deteſtati da i Veſcovi di quel tempo, e particolarmente da San Martino, perche deferito aveſſero al Tribunale del Principe ſecolare la cauſa de' Priſcillianiſti, i quali

(a) Vid. Sulpicium Sever. Sacr. hiſt. lib. 2.

[b] *Tum verò Idacius, atque Ithacius acrius inſtare, arbitrantes poſſe inter initia malum comprimi, ſed parum ſanis conſiliis ſeculares Judices adeunt, ut eorum decretis atque executionibus hæretici urbibus pellerentur*. Severus lib. 2.

(c) *Priſcillianus verò ne ab Epiſcopis audiretur, ad Principem provocavit: permiſſumque id noſtrorum inconſtantia, quia aut ſententiam irrefragantem ferre debuerant, aut ſi hi ipſi ſuſpecti habeantur, aliis Epiſcopis audientiam reſervare, non cauſam Imperatori de tam manifeſtis criminibus permittere*. Sever. ibid.

quali benche eretici erano tuttavìa Ecclesiastici [a]. In quinto luogo, che San Martino non pago di sgridare Itacio perche desistesse dall' accusa, pregò Massimo, che si astenesse dal sangue di quegl' infelici, e gli fece intendere, *che era bastante, che coloro giudicati eretici per sentenza Vescovale fossero espulsi dalle Chiese*: ESSER NUOVA, ED INAUDITA SCELERITA', CHE DELLE CAUSE DELLA CHIESA GIUDICASSE IL GIUDICE DEL SECOLO (b). Finalmente convien considerare, che il nome d' Itacio, e de' suoi aderenti detti Itaciani, per la cagione sopraddetta d' aver accusato i Priscillianisti nel Tribunale de' Laici, fu così odioso a i Santi Vescovi di quel tempo, che egli perciò ne fu scomunicato dal Vescovo Teognosto, ed altri Vescovi santissimi si separarono dalla comunione così di lui, come di quelli, che con esso comunicavano; e che sebbene prendendo Massimo la difesa di lui proccurò, che da' Vescovi adunati in Treveri per l' elezione di Felice a quella Chiesa fosse ricevuto in comunione, e che l' istesso San Martino per ischivare un male maggiore, che sovrastava alla Chiesa dall' ira di Massimo, comunicasse co' Vescovi Itaciani, e si trovasse con quelli all' elezione di Felice; contuttociò ripreso di questo fatto dall' Angiolo schivò dappoi finche visse la comunione degl' Itaciani (c). Sant' Ambrogio similmente ricusò con gran costanza, benche persuaso, e pregato da Massimo, di comunicare cogli Itaciani [d]. E l' istessa cosa aver fatta S. Siricio Papa si raccoglie evidentemente dal Canone v. del Concilio di Turino celebrato l' anno CCCCI., come abbiamo altre volte detto (e); nel qual tempo costa ancora dall' istesso Concilio, che Felice Vescovo di Treveri, avvegnache uomo di santissima vita, era fuora della comunione de' Vescovi Cattolici, nella qual poi dopo questo tempo fu ricevuto [f]: e finalmente costa, che Itacio accusatore di Priscilliano appresso Massimo, dopo la morte di costui privato della comunion della Chiesa fu mandato in esilio, ed ivi morì (g). Da tutte queste considerazioni agevolmente si può comprendere quanto fosse riprovato dalla Chiesa, che la causa di Priscilliano, e de' suoi compagni fosse fatta giudicar da un Principe laico, e qual fosse allora lo spirito della Chiesa istessa intorno a questi giudizj delle persone Ec-

(a) Idem Sever. loc. cit.

[b] *Martinus apud Treviros constitutus non desinebat increpare Ithacium, ut ab accusatione desisteret, Maximum orare, ut sanguine infelicium abstineret: satis superque esse, ut Episcopali sententia haeretici judicati Ecclesiis pellantur.* NOVUM ESSE ET INAUDITUM NEFAS, UT CAUSAS ECCLESIÆ JUDEX SECULI JUDICARET. Sever. Sulpic. lib. 2.

(c) Vid. Sever. Sulpic. Dialog. 3. num. 15.

(d) Ambros. epist. 24. alias 27. ad Valentinianum.

(e) Vid. Concil. Taurinen. Can. 5.

(f) Vid. Brovverum in hist. Trevircn. lib. 14. cap. 202.

[g] S. Isidorus de viris illustribus cap. 2.

clesiastiche. Dal che si può conchiudere, che sebbene non si riputava illecito ricorrere alle Potestà del secolo, acciocche facessero eseguire i decreti de' Sacerdoti contro quelli, che erano stati da lor condannati, quando non ubbidivano alla sentenza Sacerdotale; non era però lecito ricorrere ad essi, acciocche i Sacerdoti fosser da lor giudicati nelle cause criminali.

IV. Ma seguita Giannone, e pervertendo l'ordine de' tempi col suo Dupino dice, che *della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari*. Della causa di Ceciliano, la quale andava congiunta con quella di Felice Aptungitano, abbiamo già favellato di sopra, siccome ancora della causa de' Donatisti, che fu una, e l'istessa con quella di Ceciliano: onde non ad altro effetto, che per sparger polvere sugli occhj degl' ignoranti ha voluto quì Giannone moltiplicar queste cause. Nulladimeno per non mostrare d'isfuggir difficoltà, che da costui si proponga, diremo alcuna cosa di Felice particolarmente. Essendo stato costui l'ordinatore di Ceciliano, la cui ordinazione era calunniata da i Donatisti, ed essendo costoro stati vinti nel giudizio di Melchiade, in cui fu Ceciliano dichiarato innocente, si gravarono appresso Costantino della sentenza del Pontefice, poiche in quel giudizio non si era trattato di Felice ordinatore di Ceciliano, il quale accusavano di delitto di tradigione, di cui essi eran rei, come di sopra abbiamo osservato. Ma poiche per fare inquisizione di questa pretesa colpa era necessario esaminar gli atti municipali, e gli ufficiali, ed i Magistrati, che aveano amministrata la cura della Città di Aptungenzio nel tempo della persecuzione di Diocleziano, e Massimiano, nel qual pretendeasi, che Felice avesse consegnato agl' Idolatri, ovvero incendiati i sagri Codici, e bisognava indurre in giudizio Claudio Saturiano, che fu Curatore della Città d'Aptungenzio in tempo della persecuzione, per veder dagli atti da lui fabbricati se avesse Felice dati in mano de' Gentili i sagri libri: *Calidio Grazione* Curatore in quell' anno, in cui si agitava la quistione, acciocche producesse gli atti degli anni antecedenti: *Alfio Ceciliano*, che in tempo della persecuaione era stato Duumviro del Municipio Aptungenzio: *Ingenzo* pubblico Scrivano, e già Edile; *Superio Stazionario*, e *Solone* servo pubblico; perciò Costantino commise la conoscenza di questa causa ad *Eliano* Proconsolo dell' Africa, e da esso chiamati in giudizio, ed interrogati tutti i sopranominati laici, ed ufficiali rispettivamente della Repubblica, manifestarono Felice innocente dal riferito delitto, e *Ingenzo* Scriba, e De-

e Decurione confessò, che a persuasione de' Donatisti avea falsate le lettere di Alfio Ceciliano a Felice, e gli atti municipali, per farlo apparir reo di tradigione: onde fu posto nelle carceri per riserbarlo a più rigoroso esame. Dalle quali cose costando l'innocenza di Felice, fu per decreto proconsolare dichiarato innocente. Tuttociò si rende certo non solo da Sant'Ottato di Mela [a], e dalla pistola di Costantino a Probiniano Proconsolo dell'Africa riferita da Sant'Agostino [b]; ma dagli atti stessi proconsolari pubblicati dal Piteo, e allegati dal Cardinal Baronio (c). Da' quali atti recati anche dal Labbè (d) chiaramente apparisce, che Felice neppure fu interrogato dal Proconsolo; e che tutti quelli, che stettero in questo giudizio, furono laici, e per la maggior parte ufficiali municipali, ed anche Gentili. Ciò adunque presupposto si rende anche certo, che questa conoscenza cadendo sopra i laici non dovea prendersi se non da' Giudici secolari: che sebbene fu presa per fare inquisizione sopra l'asserito delitto d'un Vescovo, non fu però eseguita perche da i laici si giudicasse sopra del Vescovo, ma perche ne fossero trasmessi gli atti al Sinodo di Arles per istruzione de' Vescovi, che doveano giudicare di questa causa rispetto a Felice, come abbiamo osservato di sopra.

V. Ma se in questo fatto Giannone ha seguitato il Dupino senza sapere che cosa si scrivea, in quello che siegue circa la causa di Damaso, dice assai peggio, e molto più ignorantemente del suo Maestro, scrivendo, che *i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano, ed a Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicar Damaso da loro accusato*. Ma, a vero dire, il Dupino benche circa questo fatto dica assai male, non dice però somigliante sproposito: ei scrive, che i Vescovi d'Italia pregarono quegl' Imperadori, acciocche giudicasse di Damaso secondo la consuetudine: e benche circa questo fatto maliziosissimamente imponga al vulgo degl' ignoranti, non dice per altro, che da questi Vescovi fosse Damaso accusato. Questa è una giunta, che Giannone imperitissimo delle cose di Chiesa ha fatta al Dupino. Sappia adunque costui, che non i Vescovi d'Italia, ma gli scismatici della fazion d'Ursicino calunniosissimamente accusarono Damaso a Valentiniano seniore, ed a' Magistrati civili di adulterio: che di questa calunnia ei si purgò nel Concilio Romano di quaranta quattro Vescovi, celebrato

(a) Optatus Milevitan. lib. 2. contra Parmenian.
(b) S. Augustin. epist. 68. juxtà vet. ordin.
(c) Vid. Baron. ad ann. 314. num. 21. & seqq.
(d) Labbè tom. 1. Concil. edit. Venet. col. 1481. & seqq.

celebrato l'anno CCCLXVII. (a), come attesta lo Scrittor della vita di San Damaso appresso il Bibliotecario (b): che questo Sinodo congregato dall'istesso Damaso non giudicò sopra di lui, ma sentita la sua purgazione condannò i suoi accusatori, e gli separò dalla Chiesa (c): che l'innocenza di Damaso resa palese per questo giudizio purgativo fu confessata, e riconosciuta dal vecchio Imperador Valentiniano, e i suoi accusatori furono dagl'istessi Principi conosciuti empj, e calunniatori, come attestano Graziano, e Valentiniano II. nel rescritto ad Aquilino Vicario di Roma, dove lodando la santità di quel castissimo Pontefice, e parlando delle calunniose imputazioni a quello date dagli scismatici della fazion di Ursicino: *Quindi è*, dicono, *che i persecutori della santissima Sede non essendosi vergognati con bruttissime calunnie inquietare il Vescovo Damaso, uomo non solo per divin nume, il che era bastante, ma per esame de' giudizj manifestamente conosciuto di mente santissima, come ancora fu comprovato al divo Valentiniano Padre, dappoiche disperarono, che potesse essere scosso, inquietano il Popolo, per cui egli è statico alla divinità* (d). Sappia finalmente, poiche ei nulla sà di quel, che scrive in questo fatto, che i Vescovi d'Italia nel ricorso fatto a Graziano, e Valentiniano tanto furono lungi dall'accusar Damaso appresso que' Principi, che più tosto prendendo la difesa della sua innocenza li pregarono a liberar lui, e la Chiesa dalle molestie degli scismatici Ursiciniani, i quali non ostante che fossero stati condannati conciliarmente dal Sinodo, per negligenza, o connivenza, o per favore de' Magistrati civili occupavano violentemente quelle Chiese, dalle quali erano stati per decreto sinodal discacciati. Questo è il contenuto, e lo scopo principale di questa lettera, la quale se Giannone avesse letta, facilmente non si sarebbe così spensieratamente abbandonato alla fede del Dupino nell'allegar l'esemplo di Damaso in argomento della soggezione degli Ecclesiastici

(a) Vide Baluzium in nov. Collect. Concil. edit. Paris. 1707. pag. 75.

(b) *Hic* (Damasus) *accusatus est invidiosè, & incriminatus de adulterio, & facta Synodo purgatus est a quadraginta quatuor Episcopis*. Anastasius in Damaso.

(c) *Qui etiam damnaverunt Concordium, & Calixtum Diaconos accusatores, & projecerunt de Ecclesia*. Anast. in Damas.

[d] *Hinc illi insectatores sanctissimæ Sedis, non solùm Dei numine, quod satis erat, sed etiam judiciorum examine exploratum mentis sanctissimæ virum, ut etiam divo Patri Valentiniano est comprobatum, turpissimis calumniis Episcopum Damasum inquietare non veriti, postquam desperaverunt posse percelli, populum, pro quo ille divinitati obses est, inquietant*. Rescriptum Gratiani, & Valentiniani ad Aquilinum, apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1191. A.

clesiastici al giudizio de' laici nelle cause criminali; mentre da quella averebbe scorti molti documenti contrarj a questa sua prava opinione.

VI. Primieramente adunque lodano i Padri que' Principi, posciachè giusta il precetto, che loro imponeva la Religione, per reintegrare il corpo della Chiesa diviso in parti dal furor d'Ursicino aveano stabilito, che, condannato l'Autore, e distaccati gli altri dalla di lui congiunzione, i quali ei avea fatti compagni del suo scisma, il Romano Pontefice giudicasse di tutti i Sacerdoti delle altre Chiese, acciocchè non sembrasse, che si facesse ingiuria al Sacerdozio, se alcun Sacerdote non mai, come poteva accadere, soggiacesse all'arbitrio de' Giudici profani [a]. Secondariamente esponendo a que' Principi le arti maligne degli scismatici della fazion d'Ursicino nell'accusar Damaso, e calunniarlo, dicono, che ciò color facevano *con questa fraude, acciocchè mentre rispondeva in giudizio quello*, CHE ERA STATO COSTITUITO GIUDICE SOPRA TUTTI, *non fosse alcuno, che potesse giudicare de i delinquenti, o certamente de' faziosi invasori del Vescovato* (b). In terzo luogo dopo aver detto, esser nota a quegl' Imperadori, e comprovata per lor giudizio l'innocenza di Damaso, e da loro predicata la di lui integrità (c) [veda Giannone se i Vescovi d'Italia presero ad accusar Damaso], li pregano, che vogliano ordinare a i Prefetti al Pretorio, o al Vicario d'Italia, che se quelli, che essendo condannati o da Damaso, o da altri Vescovi Cattolici vorranno ingiustamente ritener la Chiesa, o chiamati in giudizio Sacerdotale ricuseranno di comparire, li facciano andare in Roma al giudizio del Romano Pontefice, o se in lontane parti accaderà questo caso gli obblighino a comparire dinanzi al Metropolitano; e se quello, in cui caderà la quistione, sarà Metropolitano, lo facciano necessariamente venire in Roma a dir la causa, o a comparire dinanzi a quelli, che dal Romano Pontefice saranno costituiti Giudici. E se nelle parti lontane

(a) *Servantes in dominica religione praeceptum, statuistis ad redintegrandum corpus Ecclesiae, quod furor Ursicini, qui honorem arripere est conatus indebitum, diversas secuerat in partes, ut auctore damnato, ceterisque, quos ad turbarum incentiva sociaverat, sicut oportebat, a perditi conjunctione divulsis*, DE RELIQUIS ECCLESIARUM SACERDOTIBUS EPISCOPUS ROMANUS HABERET EXAMEN: *ut & de religione religionis Pontifex cum consortibus judicaret*, NE ULLA FIERI VIDERETUR INJURIA SACERDOTIO, SI SACERDOS NULLI USQUAM PROPHANI JUDICIS, *quod plerumque contingere poterat*, ARBITRIO FACILE SUBJACERET. Epist. Concil. Romani ad Gratianum & Valentinian. Imperat. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1187. D.

[b] *Ea fraude videlicet, ut dum causam dicit* QUI IN OMNES FUERAT JUDEX CONSTITUTUS, NEMO ESSET, *qui de lapsis, vel certe de factiosis posset Episcopatus invasoribus judicare*. Epist. cit. ibid. col 1188.

(c) *Quia igitur vestrae judicio tranquillitatis probata est innocentia memorati fratris nostri Damasi, integritas praedicata est*. Ibid.

tane farà fospetta o la grazia, o l'iniquità del Metropolitano, fia lecito a i chiamati in giudizio di provocare al Romano Pontefice, o al Concilio di quindici Vescovi confinanti; e finalmente, che quelli, i quali per giudizio Sacerdotale faranno deposti, fieno esiliati da i confini delle Città, dove eseguirono il Sacerdozio (a). Ma pure è da vedere onde da questa lettera tragga argomento il Dupino di asserire, che i Vescovi d'Italia pregarono Graziano, e Valentiniano a giudicar Damaso secondo la consuetudine (b). Ecco le parole, che egli cita della riferita lettera: *Nè alcuna cosa nuova domanda Damaso, ma siegue gli esempli de' maggiori, che il Vescovo Romano, se non è creduta la sua causa al Concilio, si difenda appresso il Concilio Imperiale: imperocche ancora Silvestro Papa accusato da uomini sagrileghi proseguì la propria causa appresso il vostro Padre Costantino, e dalle Scritture somiglianti esempj ne vengono somministrati; posciache il Santo Apostolo soffrendo violenza dal Preside si appellò a Cesare, e a Cesare fu mandato* [c]. Ma benche Dupino siasi approfittato della oscurità di questo passo per pescar nel torbido; contuttociò egli resta convinto di falsità, mentre dice, che i Vescovi d'Italia fecero questa richiesta: imperocche non i Vescovi, ma Damaso la fece: *Non novum aliquid petit Damasus*. Ma, come io dissi, questo passo è assai oscuro: poiche primieramente non si sa da altro documento, fuorche da questo luogo, che Silvestro accusato si purgasse appresso Costantino; e poi non s'intende qual sia questo Concilio Imperiale, appresso cui Damaso domandava di difendersi, se pure non vuolsi intendere per qualche Sinodo convocato dall' Imperadore, posciache il Concistoro del Principe non fu mai detto Concilio Imperiale. Lascio, che Graziano, e Valentiniano si chiamino figliuoli di Costantino Magno, poiche questo può intendersi, che fossero per affinità figliuoli di lui, posciache Graziano menò per donna Costanza nata da Faustina, e da Costanzo figliuolo di Costantino Magno. Nulladimeno per trar qualche senso legittimo da queste parole cotanto ambigue bisogna esaminar le antecedenti, e le conseguenti. Nelle parole antecedenti dopo avere i Vescovi rammentato

[a] Ibid. col. 1189. A. B.

(b) *Episcopi omnes Italiæ Gratianum & Valentinianum rogant, ut de Damaso judicium ferant secundum consuetudinem*. Dupin. de antiq. Eccles. disciplin. Dissert. ult. §. ult.

[c] *Quoniam non novum aliquid petit* [Damasus], *sed sequitur exempla majorum, ut Episcopus Romanus, si Concilio causa ejus non creditur, apud Concilium se imperiale defendat. Nam & Sylvester Papa a sacrilegis accusatus, apud parentem vestrum Constantinum causam propriam prosecutus est. Et de Scripturis similia exempla suppeditant: quod cùm a Præside S. Apostolus vim pateretur, Cæsarem appellavit, & ad Cæsarem missus est*. Epist. cit. apud Labbè loc. cit. col. 1189. D.

tato a Graziano, che non dovea Damaso essere inferiore agli altri Sacerdoti, a i quali sebbene egli era eguale nell' ufficio del Vescovato, sovrastava contuttociò ad essi per la prerogativa della Sedia Apostolica, cosicche non essendo quelli soggetti nelle loro cause a i pubblici giudizj, da i quali le stesse leggi imperiali gli aveano rimossi, non dovesse neppur ei esservi sottoposto [a]. E dopo avergli anche ricordato, che egli per palesar la sua integrità, e dichiarare la sua coscienza si era esposto volontariamente al giudizio de' Vescovi, acciocche se alcun calunniatore volesse di poi accusarlo non potesse offenderlo, munito dalla sua innocenza (b), soggiunge così: *Sentite un' altra cosa ancora, la quale l' uomo santo desidera più tosto conferire alla vostra pietà, che prestare a se stesso, nè derogare ad alcuno, ma attribuirla a' Principi* (c). Indi sieguono immediatamente le parole recate dal Dupino. Dal che si rende manifesto, che siccome Damaso volontariamente si era purgato nel Concilio de' Vescovi, così sicuro della sua innocenza bramava purgarsi appresso l' Imperadore, non già per esser sentenziato da lui, ma per esser conosciuto innocente, derogando in questo fatto a se stesso, ed a i suoi diritti, ed arrogando a i Principi un atto, che loro non apparteneva, se egli medesimo non glielo avesse voluto spontaneamente concedere sopra se stesso. E che questo sia il sentimento di quelle parole addotte dal Dupino più chiaramente apparisce da quello, che immediatamente dopo di esse sieguono, dicendo: *Certamente prima la vostra clemenza esamini la causa, e se insorgerà quistione da interrogarsi, distingua, che siccome poco fa vi siete degnati di fare, si cerchi dal Giudice la ragione de' fatti, non si vendichi l' arbitrio della sentenza. Così avverrà, che a nessun' uomo perduto, o infame sia aperta l' illecita facoltà o di accusare il sommo Pontefice, o di testificare contro di lui* (d). E' chiaro adunque, che Damaso non

(a) *Memoratus frater noster Damasus, quoniam in sua causa vestri tenet insigne judicii, non fiat inferior his, quibus etsi aequalis est munere, praerogativa tamen Apostolicae Sedis excellit, ut judiciis publicis videantur esse subjecti, quibus* SACERDOTALE CAPUT *lex vestra submovit*. Ibid. col. 1189. C.

(b) *Quod verò ad praedicandam Episcopi conscientiam* SEVERIORIBUS SE DEDIT IPSE JUDICIIS SACERDOTUM, *a quibus non nominis, sed morum etiam ratio pensatur, ne quis iterum calumniator existens, dum memoratum conatur appetere, virum quidem ipsum non queat laedere, quem innocentia sua munit*. Ibid. C.

[c] *Accipite aliud quoque, quod vir sanctus vestrae magis conferre pietati, quàm sibi praestare desiderat, nec derogare cuiquam, sed Principibus adrogare*. Ibid. D.

(d) *Certè prius examinet causam clementia vestra, & si emerserit quaestio, interroganda distinguat, ut quemadmodum dudum estis censere dignati, factorum a Judice ratio quaeratur, non arbitrium sententiae vindicetur. Ita enim fiet, ut nulli perdito, vel infami, aut accusandi summi Sacerdotis, aut testificandi in eum facultas pateat illicita*. Ibid. E.

non altro cercava da Graziano, nè altro a lui attribuiva, se non che egli considerasse il fatto, e ne cercasse la ragione ove insorgesse alcun dubbio, ma non vendicasse a se l' autorità di pronunciar sentenza: nè parla quì il Pontefice dell' esame di quelle calunnie, che gli erano state imputate dagli scismatici, della cui falsità erano que' Principi pienamente informati, ma del giudizio, che egli sinodalmente avea fatto contro Ursicino, ed i suoi fazionarj; il qual giudizio gli scismatici calunniavano, e mettevano a rumore il Mondo ritenendo quelle Chiese, dalle quali erano stati per decreto sinodale discacciati, come apparisce da tutto il contesto di questa lettera; e perciò si esibisce ad esporre agl' Imperadori le ragioni del suo giudicato, acciocche anche in questo conoscano la sua integrità, come dagli atti del Sinodo, in cui egli si purgò, aveano conosciuta la sua innocenza. Dal che si conosce con quanta fraudolenza abbia scritto Dupino, che i Vescovi d' Italia pregarono Graziano, e Valentiniano, acciocche prendesse a giudicar Damaso secondo la consuetudine, quando que' Vescovi espressamente affermano, che le cause de' Sacerdoti non debbono se non da' Sacerdoti giudicarsi, e quando l' istesso Damaso esibendosi di render ragione del suo fatto all' Imperadore intende di arrogare a lui un atto, che ad esso non appartiene, e ciò solamente ad effetto di purgarsi, ma non per esser sentenziato.

VII. Ma comecche da tutti gli esempj recati dal nostro Giurisconsulto apertamente risulti il contrario di quello, che ei pretende, e si faccia palese, che le cause criminali degli Ecclesiastici non dal Principe, ma da' Sacerdoti da Costantino Magno fino a Valentiniano III. si giudicassero, e si dovessero giudicare, e che in oltre io stimi dover pretermettere infiniti esempj, che si posson recare in questi tempi di somiglianti canse giudicate da' Vescovi senza alcuno intervenimento de' Principi; contuttociò piacemi recare il sentimento del Concilio di Aquileja, o, per meglio dire, di Sant'Ambrogio, approvato da tutti i Padri di quel Sinodo, perche cadè appunto in questi tempi dell' Imperio di Graziano, e del Pontificato di Damaso. In questo Concilio adunque essendo Palladio Vescovo ordinato da Fotiniano convinto dell' empietà di Ario, e ricusando rispondere alle interrogazioni de' Padri, volendo Giudici laici per uditori della sua causa, che giudicassero tra le parti, Sant' Ambrogio pronunciò il suo giudizio in questi termini: *Benche* (Palladio) *sia stato convinto di molte empietà, ci vergognamo contuttociò, che sembri esser condannato da i laici colui, che si vendica il Sacerdozio. E perciò posciache in questo stesso ei dee condannarsi*

dannarsi, perche aspetta la sentenza da i laici, quando debbono più tosto i Sacerdoti giudicare de' laici, giusta quelle cose, che oggi abbiamo udito, che Palladio professa, e quelle, che non volle condannare, pronuncio quello essere indegno del Sacerdozio, e che dee curarsi, che un Cattolico in suo luogo sia ordinato. Tutti i Vescovi dissero: Anatema a Palladio [a]. Non si vuol quì però lasciar di osservare, che quantunque Pier Francesco Chifflezio nelle Note alle Opere di Vigilio Tapsense abbia riputato finto questo Concilio di Aquileja, e fabbricato dallo stesso Vigilio, ed esser perciò suppositizj gli atti, che di esso si trovano tra le Opere di Sant' Ambrogio, e del riferito Vigilio [b]; contuttociò l' Ermanzio nella vita di Sant' Ambrogio scritta in Francese dimostra la germanità di questo Sinodo con sodi argomenti, e confuta le frivole conghietture del Chifflezio (c). Ma tornando a Giannone, due riflessioni convien fare sopra gli esempj da esso recati. La prima è, che in essi non troverà mai, che le cause degli Ecclesiastici qualunque elle si fossero criminali, sieno state deferite al Tribunale de' Principi laici per esser da loro giudicate, se non da uomini scellerati, eretici, scismatici, e condannati dalla Chiesa: e se alcuni Cattolici furono, che queste stesse cause portarono al giudizio de' Principi, ancorche si trattasse di giudicare eretici per delitti osceni, come furono i Priscillianisti; tuttavia perche costoro si attribuivano il nome di Ecclesiastici, perciò quelli furono da i Padri di quel tempo comunemente detestati. La seconda riflessione è, che i Principi nell' assumere queste cause non si attribuirono però il diritto di conoscerle, ma ne commisero agli Ecclesiastici la conoscenza, ed essi solamente il loro giudizio eseguirono.

[a] *Ambrosius Episcopus dixit: Etsi in multis impietatibus deprehensus sit, erubescimus tamen, ut videatur, qui Sacerdotium sibi vendicat, a laicis esse damnatus. Ac per hoc, quoniam & in hoc ipso damnandus est, quod laicorum expectat sententiam,* CUM MAGIS DE LAICIS SACERDOTES DEBEANT JUDICARE, *juxta ea, quæ hodie audivimus Palladium profitentem, & juxta ea, quæ condemnare noluit, pronuncio illum Sacerdotio indignum, & curandum, ut in loco ejus Catholicus ordinetur. Omnes Episcopi dixerunt: Anathema Palladio.* Concil. Aquilejen. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1174.D.

(b) Chiffletius in vindic. Oper. Vigil. Tapsensis, pag. 37.

[c] Vid. Hermantium in vit. S. Ambros. lib. 3. cap. 3.

§. VIII.

Se dal tempo di Costantino Magno fino a Valentiniano III. nelle cause civili fossero gli Ecclesiastici giudicati da i Magistrati civili.

SOMMARIO.

I. *Cose diverse, che si possono considerare nelle cause civili de' Cherici, pretermesse artificiosamente da Giannone. Disposizione de' Canoni della Chiesa Africana sopra le cause sì civili, che criminali de' Cherici.*

II. *Canoni Calcedonensi sopra l' istesso soggetto, e risposta del Dupino confutata.*

III. *Leggi civili mal citate da Giannone, contrarie al suo intento. Contraddizione di testi delle medesime leggi. Errori presi da Giannone sopra di quelle.*

IV. *Legge di Valentiniano, e di Teodosio difesa dalle calunnie del Gotofredo, e di Giannone copiatore del Gotofredo.*

V. *Quanto malamente da Giannone si adduca l' autorità del Dupino. Leggi de' Principi favorevoli all' esenzione degli Ecclesiastici dal Tribunale de' laici nelle cause criminali pretermesse dal Dupino si adducono. Risposte del Gotofredo alle medesime leggi confutate.*

VI. *Costituzioni de' Principi contrarie all' esenzione de' Cherici addotte dal Dupino, lasciate quelle, che la favoriscono. Discordia tra le leggi, che sembrano contrarie a questa esenzione. In qual guisa i Vescovi giudicassero come Arbitri nelle cause civili degli Ecclesiastici. Leggi sopra di ciò addotte dal Dupino spiegate.*

VII. *Risposta del Dupino a i Canoni confutata. Onde nasca ne' Cherici l' esenzione dal Foro de' laici nelle cause criminali, e civili. In qual modo gli Ecclesiastici son membri della società civile.*

Dopo aver parlato Giannone delle cause criminali favella delle cause civili de' Cherici, così dicendo:

TESTO.

„ Nè si fece nelle cause civili di questi secoli mutazione alcuna (*a*), „ essen-

[*a*] Giannone tom. I. lib. 2. cap. ult. pag. 139. e 140.

„ essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudizio de' „ Vescovi, che come Arbitri solevano spesso esser ricercati per com- „ porle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo „ costringimento, dovean ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed „ agli altri Magistrati secolari, ed istituire avanti a' medesimi i giudi- „ zj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Co- „ dici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (a): „ e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovean dar „ mallevadoria *judicio sisti* (b).

„ Nell'estravagante, ed apocrifo titolo *de Episcopali judicio*, „ che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine del Codice „ di Teodosio, si legge una Costituzione [c] di Valentiniano, Teodosio, „ ed Arcadio, colla quale pare, che si dia *a' Vescovi la cognizione* „ delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piati- „ re altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia „ supposta, come bene a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per „ certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti; „ poiche con espresse, e precise parole ivi si tratta delle cause Ecclesiasti- „ che, la conoscenza delle quali ebbe sempre la Chiesa per forma di po- „ litìa: ecco le sue parole: *Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas per- „ tinet*. Graziano (d), al quale ciò dispiacque, gliele tolse affatto, e nel „ suo Decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non „ fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno som- „ ministrati altri riscontri. Anselmo (e) sù questa legge pur fece simi- „ li scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.

„ Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre Costituzioni di simil „ tempra, e molti Canoni contro a verità sì conosciuta; ma rispon- „ de loro ben a lungo, ed a proposito Dupino [f] gran Teologo „ di Parigi, il quale meglio d'ogn' altro ci dimostrò, che i Cherici, „ così nelle cause civili, e politiche, come nelle cause criminali non „ furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè „ da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per benefi- „ cio degl' Imperadori, e de' Principi in alcuni casi l'immunità „ acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

[a] L. 33. & 37. Cod. Theod. *de Episc. & Cler.*
[b] L. *Omnes* 33. Cod. *de Episc. & Cleric.*
(c) L. 3. Extravag. *de Episcop. judic.*
(d) Can. *Continua* 5. 11. q. 1.
(e) Anselm. lib. 3. cap. 109. & Pol. 1. tit. 10.
(f) Dupin. Dissert. ult. §. ult.

I. Se Giannone avesse voluto scrivere non per sedurre, ma per istruire i Lettori, averebbe dovuto quì distinguer più cose per ben discorrere sulla pertinenza di conoscere delle cause civili de' Cherici, nelle quali non si può ragionare con pari passo, come nelle cause criminali. Conveniva adunque in primo luogo far distinzione tra le cause civili meramente temporali, le quali connessione alcuna non hanno colle cose spirituali, ed Ecclesiastiche, e tra quelle, che con tali cose vanno congiunte. Secondariamente dovea distinguere in queste cause le azioni reali dalle personali, le qualità del reo convenuto, e dell' attore: posciache altro è discorrere de' piati tra Cherici, e Cherici, altro de' litigi tra Cherici, e laici. Così anche si deve diversamente ragionare quando il Cherico, che piatisce col laico, è attore, e quando egli è reo. Non v' ha adunque alcuna ripugnanza, che nelle cause meramente civili, le quali connessione non hanno colle cose spirituali, ed in cui gli Ecclesiastici son considerati come puri membri della società civile, sieno giudicati da i civili Magistrati, massimamente quando ambe le parti in questo giudizio consentono: così non v' ha inconveniente, che il Cherico attore nella lite converga il laico dinanzi a i Giudici laici; anzi è cosa conforme all' equità delle leggi, che l' attore siegua il Foro del reo, ed in tal caso dovrà il Cherico attore proporre le azioni dinanzi al Giudice laico. Ma la difficoltà sta, se il Cherico convenuto in questa causa nel Tribunale de' laici Magistrati o da altro Cherico, o da laico fosse tenuto rispondere, e dar, come dice Giannone, *mallevadoria judicio sisti*. Sopra la qual cosa poiche anche ne' tempi, in cui, come afferma il nostro Giurisconsulto, i Cherici per beneficio de' Principi acquistarono Foro, e giurisdizione, sono state varie le opinioni de' Giurisconsulti Cattolici, io spiegherò solamente qual fosse la mente, e la disposizione de' Canoni ne' tempi, di cui favelliamo. Nel Concilio Cartaginense celebrato intorno all' anno CCCXCVII. si stabilisce, che i Cherici de' maggiori, e de' minori gradi, i quali lasciato il giudizio della Chiesa, dappoiche sarà stata intentata loro alcuna accusa criminale, o mossa qualche lite civile, vorranno difendersi ne' giudizj laicali, ancorche da questi abbiano riportata favorevol sentenza, sieno contuttociò privi de' loro gradi riguardo al giudizio criminale, e sieno sottoposti alla perdita di quel che vinsero riguardo al giudizio civile, se vorranno mantenersi nel loro grado: riputando que' Padri, che costoro si rendessero indegni dell' Ecclesiastico consorzio, e sentissero male di tutta la Chiesa cercando ajuto dal giudizio secolare, quando l' Apostolo comanda, che le cause de' privati Cristiani si deferiscano alla

alla Chiesa, e che in essa sieno terminate [a]. Da questa disposizione di un celebre Concilio della santissima Chiesa Africana potrà conoscersi quanto abbia torto Giannone nell' asserire, che *non volendo i litiganti acquetarsi al giudizio de' Vescovi ..... dovean ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari*. Or questo *doveano* appunto è quello, che vien condannato dalla Chiesa in questi tempi: anzi perchè non doveano, perciò da essa venivano sottoposti alla pena gravissima della deposizione que' Cherici, che lo facevano, ricusando di acchetarsi al giudizio de' Vescovi. Nè gioverebbe a Giannone il difendersi col suo Dupino dicendo, che in questo Canone si parla di que' Cherici, che dopo aver proposte le azioni, o deferite la cause civili alla Chiesa, avanti la sentenza ricorrevano al giudizio secolare; non di quelli, che in prima istanza portavano queste cause al Tribunale de' laici, o dopo la sentenza della Chiesa a i Magistrati civili si appellavano [b]: conciossiache la ragione assegnata dal riferito Canone di questa disposizione esclude così la prima istanza, come la provocazione a' Giudici laici; poiche il volersi da' Cherici sperimentare le loro ragioni ne' Tribunali de' laici vien riputato una ingiuria fatta alla Chiesa, che renda indegni della Chericia coloro, che glie la fanno. Oltre di che gli stessi Canoni Africani di questo tempo vietano a' Cherici sotto pena di deposizione il cercar dall' Imperadore i pubblici giudizj nelle loro cause, benchè non vietin loro il chiedere all' Imperadore il giudizio Ecclesiastico (c).

II. Questa medesima disposizione non solo da i Concilj Nazionali, ma ancora da i Generali celebrati in questi tempi fu stabilita, come chiaramente apparisce dal IX. Canone del Concilio Calcedonense, dove si dispone in questi termini: *Se alcun Cherico ha negozio contro altro Cherico non lasci il proprio Vescovo, nè scorra a' giudizj secolari; ma*

[a] *Item placuit, ut quisquis Episcoporum, Presbyterorum, & Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei crimen fuerit intentatum, vel civilis causa fuerit commota, si relicto Ecclesiastico judicio, publicis judiciis purgari voluerit, etiam si pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali judicio. In civili vero perdat quod evicit, si locum suum obtinere voluerit. Cui enim ad eligendos Judices undique patet auctoritas, ipse se indignum fraterno consortio judicat, qui de universa Ecclesia male sentiendo, de judicio seculari poscit auxilium, cum privatorum Christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi determinari praecipiat*. Concil. Carthag. III. Can. IX. apud Labbè t. 2. Concil. edit. Ven. col. 1401.

(b) Dupin. de Antiq. Eccles. discipl. Dissert. ult. §. ult.

(c) *Placuit, ut quicumque ab Imperatore cognitionem publicorum judiciorum petierit, honore proprio privetur: si autem Episcopale judicium ab Imperatore postularit, nihil ei obsit*. Concil. African. Can. 71. in Cod. Eccles. African. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1336. B.

ma discuta prima la causa appresso il proprio Vescovo, oppure di sentenza del Vescovo si agiti la causa appresso quelli, che saranno eletti dall' una, e l' altra parte. E se alcuno farà oltre questa disposizione, sia sottoposto alle pene canoniche. Ma se il Cherico ha lite o col proprio, o con altro Vescovo, sia giudicato dal Sinodo della Provincia. E se il Vescovo, o il Cherico ha controversia col Metropolitano, vada o all' Esarca della Diocesi, ovvero al Trono dell' imperial Città di Costantinopoli, e litighi appresso di lui [a]. Nè perche in questo Canone si dica, che le cause civili de' Cherici si discutano prima appresso il proprio Vescovo si può perciò inferire, come deduce il Dupino (*b*), che dopo la conoscenza presa dal Vescovo fosse lecito a' Cherici provocare a i secolari giudizj: conciossiache quella parola *prima* riguarda l' ordine de' Giudici Ecclesiastici ivi stabilito, cioè, che la causa de' Cherici si conosca prima dal proprio Vescovo, o essendo lui impedito, per suo decreto, γνώμῃ αὐτοῦ, si conosca da altri Giudici eletti dalle parti; ovvero ha rapporto all' ordine, e al grado de' Cherici, de' quali in quel Canone si favella, cioè, che le cause de' semplici Cherici dal proprio Vescovo sien giudicate, le cause del Vescovo dal Metropolitano col Sinodo della Provincia, e le cause del Metropolitano dall' Esarca della Diocesi, ovvero dal Vescovo di Costantinopoli. Ed è cosa direttamente contraria alla mente, ed allo spirito de' Canoni, che da' giudizj, e dalle sentenze rese da' Giudici della Chiesa sopra i Cherici fosse lecito provocare a' Giudici laici, essendo stata questa provocazione sotto gravi pene vietata lungo tempo prima del Concilio Calcedonense dal Sinodo Antiocheno celebrato più d'un secolo innanzi, cioè, nel' anno CCCXLI., dove nel XII. Canone si dispone, che *se alcun Prete, o Diacono condannato dal Vescovo, o se alcun Vescovo condannato dal Sinodo averà ardire di turbar le orecchie dell' Imperadore, quando debbe rivolgersi al maggior Sinodo de' Vescovi, e la giustizia, che pensa di avere, riferir debba a maggior numero di Vescovi, e ricevere il loro esame, e il lor giudi-*

(*a*) Εἴ τις κληρικὸς πρὸς κληρικὸν πρᾶγμα ἔχοι, μὴ καταλαμβανέτω τὸν οἰκεῖον Ἐπίσκοπον, καὶ ἐπὶ κοσμικὰ δικαστήρια κατατρεχέτω. ἀλλὰ πρότερον τὴν ὑπόθεσιν γυμναζέτω παρὰ τῷ ἰδίῳ Ἐπισκόπῳ, ἢ γοῦν γνώμῃ αὐτοῦ τοῦ Ἐπισκόπου, παρ' οἷς ἂν τὰ ἀμφότερα μέρη βούλεται τὰ δίκης συγκροτείσθω. εἰ δέ τις παρὰ ταῦτα ποιήσει, κανονικοῖς ὑποκείσθω ἐπιτιμίοις. εἰ δὲ καὶ κληρικὸς ἔχοι πρᾶγμα πρὸς τὸν ἴδιον Ἐπίσκοπον, ἢ πρὸς ἕτερον, παρὰ τῇ συνόδῳ τῆς ἐπαρχίας δικαζέσθω. εἰ δὲ πρὸς τὸν τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας μητροπολίτην Ἐπίσκοπος ἢ κληρικὸς ἀμφισβητοίη, καταλαμβανέτω ἢ τὸν ἔξαρχον τῆς διοικήσεως, ἢ τὸν τῆς βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, καὶ ἐπ' αὐτῷ δικαζέσθω. Conc. Chalced. Can. IX. apud Labbè tom. 4. Concil. edit. Venet. col. 1685. B.

(*b*) Dupin. loc. cit.

giudizio, se avendo disprezzate queste cose sarà molesto all' Imperadore, costui non sia degno di alcun perdono, nè abbia luogo di difendersi, nè aspetti la speranza della futura restituzione [a]. Nè potevano certamente i Padri Calcedonensi controvvenire a questo Canone, non solo perche i Canoni Antiocheni furono sovente da loro allegati, ma ancora perche comprendeansi nel Codice, che fu dallo stesso Concilio approvato, e, come pretende Giannone, conteneva le regole ad uso della Chiesa universale: onde i Canoni Antiocheni eran Canoni di tutta la Chiesa, a suo divisamento. Anzi sembra appunto, che avessero mente a questo Canone allorche soggettarono i Cherici, i quali ricorressero a i giudizj secolari, alle pene canoniche.

Nè gioverebbe il dire, che nel Canone Antiocheno si parla non di cause criminali, o civili, nè di sentenze pronunciate da' Vescovi in queste cause, ma solamente di cause Ecclesiastiche, e del giudizio di queste: conciossiache oltre l'esser generale la disposizione di quel Canone, poco dopo l'istesso Concilio parlando di cause criminali de' Vescovi vuole, che queste sien giudicate dal Sinodo Metropolitano; e dove fossero varj i sentimenti de' Vescovi ordina, che il Metropolitano chiami altri Vescovi dalla vicina Provincia per decidere, e giudicar la controversia, come nel Canone XIV. [b], volendo, che dopo la concorde sentenza del Sinodo il reo condannato non possa da altri esser condannato, come nel Canone XV. (c). Nè io già intendo per questo asserire, che egual giudizio debba farsi delle cause civili, che delle criminali: poiche quelle per consenso del Vescovo, e delle parti poteano da' Cherici deferirsi a' Magistrati civili; ma queste nè per consenso de' Prelati, nè per volontà delle parti poteano portarsi innanzi a i Giudici laici per esser da loro conosciute, ed erano riputati cattivi Cristiani, e detestati dalla Chiesa coloro, che di somiglianti cause a i Giudici del secolo deferivano la conoscenza, poiche in quelle trattavasi dell' onor della Chiesa, e de' Ministri della Religione. Molti altri Canoni sull' istesso proposito potrei io recare, come del Concilio Toletano II. celebrato l'anno DXXXI., del Concilio di Auxere dell' an-

(a) Εἴ τις ὑπὸ τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου καθαιρεθεὶς πρεσβύτερος ἢ διάκονος ἢ καὶ Ἐπίσκοπος ὑπὸ συνόδου ἐνοχλῆσαι τολμήσειε τὰς βασιλέως ἀκοάς, δέον ἐπὶ μείζονα Ἐπισκόπων σύνοδον τρέπεσθαι, καὶ ἃ νομίζει δίκαια ἔχειν προσαναφέρειν πλείοσιν Ἐπισκόποις, καὶ τὴν αὐτῶν ἐξέτασίν τε καὶ ἐπίκρισιν ἐνδέχεσθαι· εἰ δὲ τούτων ὀλιγωρήσας ἐνοχλήσειε τῷ βασιλεῖ, καὶ τοῦτον μηδεμιᾶς συγγνώμης ἀξιοῦσθαι, μηδὲ χώραν ἀπολογίας ἔχειν, μηδὲ ἐλπίδα ἀποκαταστάσεως προσδοκᾶν. Concil. Antiochen. Can. XII. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 595. A.

[b] Concil. Antiochen. Can. 14. ibid.

(c) Ibid.

dell' anno DLXX., del Concilio di Mascon dell'anno DLXXX., e d' altri di tutte le Nazioni (*a*), se in questa materia non mi fossi proposto parlar solamente de' tempi, di cui ragiona il nostro Giurisconsulto.

III. Essendo questo adunque lo spirito della Chiesa manifestato in tutti i tempi, poco importa, che Giannone ci si pari incontro colle Costituzioni de' Principi, e colle leggi del secolo, alcune delle quali non può negarsi, che almeno in apparenza sieno in questa parte contrarie alla disposizione de' Canoni: sebbene anche in questo ei prende massicci errori. Erra primieramente dove ei dice, che *non volendo i litiganti acquetarsi al giudizio de' Vescovi, che come Arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, doveau ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agli altri Magistrati secolari, ed istituire avanti i medesimi i giudizj &c.*, citando le leggi 33. e 37. del Codice Teodosiano al titolo *de Episc. & Cler.*, e la legge *Si quis* del Codice di Giustiniano al titolo *de Episcop. audient.*, nelle quali leggi del Codice di Teodosio niente si trova di quanto egli asserisce, nè si parla di questa materia: e nella legge *Si quis* del Codice di Giustiniano si stabilisce solamente, che tutti i litiganti di qualsivoglia sorta, e condizione possano nelle cause civili litigare dinanzi al Vescovo, dal quale come Arbitro per consenso eletto dalle parti sia pronunciato il giudizio, e determinato il piato (*b*). Ma tanto è lungi, che non volendo le parti acquetarsi al giudizio del Vescovo da loro eletto dovessero ricorrere a' Rettori delle Provincie, che più tosto è certo, che secondo le leggi degli stessi Principi il giudizio renduto dal Vescovo alle parti, che l'aveano eletto, era inappellabile nommeno, che le sentenze de' Prefetti al Pretorio, e doveano i Magistrati delle Provincie farlo senz' altro eseguire, come si dispone nella legge *Episcopale judicium*, che è la nona immediatamente seguente alla legge *Si quis* citata da Giannone (*c*). Nè questa legge è già di Giustiniano, ma di Arcadio, e di Onorio, data nel Consolato di Anicio Basso, e di Flavio Filippo, cioè, l'anno CCCCVIII. (*d*). Vero è, che a questa legge si vede aggiunta una disposizione presa dalla Novella 123. di Giustiniano

(*a*) Concil. Antissiodoren. Can. 35. Toletan. II. Can. 3. Matisconen. Can. 8.

(*b*) *Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experientur illius in civili tantum negotio more arbitri sponte residentis judicium*. Lib. I. Cod. Justin. l. VIII. tit. VII.

(*c*) *Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se audiri a Sacerdotibus elegerint: eamque illorum judicationi adhibendam esse reverentiam jubemus, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per judicum quoque officia, ne sit cassa Episcopalis cognitio, definitioni executio tribuatur*. L. I. Cod. Justin. tit. VII. leg. IX.

(*d*) L. *Episcopale*. l. *de Episcopal. audien.*

niano (*a*), nella quale si stabilisce, che chiunque averà lite contro alcun Cherico, o Monaco debba sperimentarla dinanzi al proprio Vescovo, cui le parti son sottoposte; e se ambe consentiranno nel giudizio, debba la sentenza farsi eseguire dal Giudice laico; ma se alcuno de' litiganti fra dieci giorni contraddirà al giudicato, allora debba la causa esaminarsi dal Gindice civile del luogo. Ma Giannone avendo presa quest' appendice della legge *Episcopale judicium*, la qual comincia *Si quis*, tratta da una Novella di Giustiniano, per la legge *Si quis* di Teodosio, Arcadio, ed Onorio, non ha osservato la manifesta contraddizione, che v' ha tra la legge *Episcopale judicium*, e questa giunta, nè le cose, che per conciliar la discordia di questi due testi, che fanno a calci tra loro, e son malamente insieme accozzati, si sono avvisati di dire i Giurisconsulti, che ferono le glosse, e le rubriche a i medesimi testi, le cui interpetrazioni benche differenti tra loro, comunque si voglian prendere, sono sempre a lui contrarie. E certamente, che il giudicato del Vescovo sia inappellabile come quello del Prefetto al Pretorio, siccome nella legge *Episcopale*, e che nulladimeno dopo il suo giudizio possa la causa conoscersi dal Giudice del luogo, come nella giunta *Si quis*, son cose, che da perse stesse si distruggono. Onde Accursio nella glossa di questo secondo testo asserisce, che nel primo caso si parla del giudizio del Vescovo reso agli estranei, che compromisero in lui come Giudice straordinario, prorogandoli la giurisdizione, nel secondo si parla del Vescovo, che giudica tra' sudditi come Giudice ordinario [*b*]. Ma Baldo, Paolo di Castro, e Saliceto si avvisarono, che in questo secondo caso si parla del Vescovo quando giudica per prorogazione di giurisdizione, o come delegato del Principe, o di altro Magistrato con delegata giurisdizione, ed allora dal suo giudizio si può appellare al delegante [*c*]. Egli è però da avvertirsi, che anche secondo questa giunta dove la sentenza del Vescovo sia confermata dal Giudice laico non v' ha più luogo di appellazione (*d*): la qual cosa fa conoscere, che secondo le leggi del Principe il Vescovo era Giudice in prima istanza delle cause civili de' Cherici, e non semplice Arbitro, o Arbitratore, come pretende Giannone. Erra secondariamente dove dice, che *gli Ecclesiastici quando venivano citati in alcuno di questi*

(*a*) Novell. 123. cap. 21. Authen. *de Sanct. Episcop.* Collat. IX. §. *Si quis contra*.

(*b*) Glossa in l. *Si quis litigantium*, C. *de Episcop. audien.*

[*c*] Vid. rubricam in cit. leg.

(*d*) *Si quis litigantium intra decem dies contradicat iis, quæ judicata sunt, tunc locorum judex examinet causam, & si invenerit judicium rectè factum, etiam per suam sententiam confirmet ... & non liceat victo iterum in tali causa appellare*. Ibid.

Tribunali (de' Laici) *doveau dare mallevadorìa di stare in giudizio*, citando la legge *Omnes* 33. C. *de Episcop. & Cler.*, la qual legge *Omnes* per altro non è la 33., ma la 32.: nè ivi si dispone, che i Cherici chiamati in giudizio assolutamente dieno mallevadori, ma che non prestino altri per mallevadori, che gli economi, o difensori delle proprie Chiese, togliendosi l'arbitrio agli esecutori di cercar mallevadori idonei, ed estranei [a]. Anzi dalla medesima legge si esentano dal dare mallevadorìa i Cherici tutti estranei di qualsivoglia Provincia, che si trovano in Costantinopoli, i quali in quella Città fossero per cause civili, e pecuniarie citati in giudizio (b).

IV. Ma che che sia di queste brighe legulee, che tutte le vogliamo lasciare al nostro Giurisconsulto, egli è da vedere, che cosa in sostanza egli dica animato dallo spirito di Jacopo Gotofredo, uomo Protestante, ed iniquissimo verso gli Ecclesiastici, intorno alle leggi de' Principi, le quali si adducono in favore della libertà de' Cherici dal giudizio de' laici nelle criminali, e civili cause. Parlando egli adunque della legge di Valentiniano, di Arcadio, e di Teodosio, nella quale si vieta a chi che sia il trarre i Cherici maggiori, o minori a' Giudici del secolo ordinarj, e straordinarj, per la ragione, che gli Ecclesiastici hanno i proprj Giudici, nè ad essi alcuna cosa è comune colle pubbliche leggi [c], dice col Gotofredo, essere spuria, e supposta questa legge, *e collocata in luogo sospetto, cioè nel fine del Codice Teodosiano*; nè però altra prova egli adduce, se non che *ciò ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti*. Ma che il Gotofredo pretenda, che sia falso, e spurio il titolo *de Episcopali judicio*, e le leggi, che sotto di quello comprendonsi dopo il fine del Codice Teodosiano, egli è vero; che poi lo dimostri, lo crede solamente Giannone; che lo tengano per certo tutti i dotti, è falsità manifesta: ed ei oltre il suo Gotofredo non cita alcuno di questi uomini dotti; noi per lo contrario ne potremo addur ben mille dottissimi, che han riputata legittima questa legge. Ma basterà per mille il famoso Jacopo Sirmondo, uomo non pur dotto, ma dell'antichità peritissimo, e di finissimo avvedimento nel

[a] *Non alios, quàm Ecclesiæ propriæ defensores, seu quos œconomos appellant, fidei jussores præbeant: ne dum executoris pertinax & avara protervitas extraneòs, & idoneos fidei jussores flagitat, multiplex innoxiæ paupertati instigatur incommodum.* L. *Omnes*, C. *de Episcop.* & *Cler.* §. *Præterea.*

(b) Ibid. §. *In hac autem.*

(c) *Continua lege sancimus, nomen Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesiæ necessitatibus serviunt, ne ad judicia extraordinariorum, sive ordinariorum judicum pertrahantur: habent enim illi judices suos, nec quidquam his publicis commune cum legibus.* L. 3. *de Episcopali judicio*, post Cod. Theodosian.

nel discernere tra gli antichi monumenti i veri da i falsi, i legittimi da i suppositizj; il quale nulladimeno nell' Appendice, che ei pubblicò nel Codice Teodosiano, riputò germana questa legge, e le altre, che sotto il titolo *de Episcopali judicio* si comprendono. Ma nulladimeno Giannone, che non si diletta di leggere se non Scrittori o Protestanti, o iniqui contro la Chiesa, avvanza con gran franchezza, che tutti gli uomini dotti tengono per certo, che sia spuria, e supposta questa legge: non sapendo frattanto, che Giovanni la Gendre, Giurisconsulto senza dubbio dottissimo, e Antecessore nella Università di Parigi, nell' anno MDCXC. pubblicò un discorso dedicato al Clero di Francia, in cui evidentemente dimostrò le calunnie del Gotofredo nel riprovare come spurio il titolo *de Episcopali judicio*, e le leggi, che in esso comprendonsi dopo il Codice Teodosiano, e fece chiaramente conoscere la germanità di questa legge, e delle altre sotto il medesimo titolo impugnate, o calunniate da questo Protestante (*a*). In tanto sappia, che questo titolo, e le scintille delle sue leggi si trovano nel Breviario del Codice Teodosiano pubblicato l' anno DVI. con autorità di Gajoare Questore, o Cancelliere del Re Alarico, e per opera di Aniano Referendario (*b*). Ma dice egli, copiando dal Gotofredo, che *niente però da quella legge poteron cavarne i Preti; poiche con espresse, e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l' ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia*. Ma crede egli, che le cause Ecclesiastiche sieno solamente quelle, in cui si tratta di Religione, e nelle quali nommeno i Cherici, che i laici sottoposti sono al giudizio della Chiesa? Noi abbiamo distinte due classi di cause Ecclesiastiche, cioè, quelle, che si dicon tali per cagione della materia, e quelle, che tali si dicono per ragione delle persone. Or chi ha detto al Gotofredo, che in questa legge si parli delle cause Ecclesiastiche solamente del primo genere, e non anche del secondo? Anzi dallo stesso spirito della legge sembra, che possa raccorsi, che parli di tutte le cause, che sorgono tra gli Ecclesiastici, e che in qualsivoglia modo possono spettare a mantener la santità del ministero Ecclesiastico (*c*). Che poi Graziano nel suo Decreto smembrasse questa legge, e variasse

 la sua

(*a*) Vide Joannem la Gendre *Episcopale judicium adversùs calumnias Gothofredi acerrimè vindicatum*. Parisiis apud Rouland. 1690.

(*b*) Vide la Gendre loc. cit. cap. 2. num. 5.

(*c*) *Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet, quas decet Episcopali auctoritate decidi. Quibuscumque igitur mota fuerit quæstio, quæ ad Christianam pertinet sanctitatem, eos decebit sub eo judice litigare, qui Præsul est in suis partibus omnium Sacerdotum*. L. 3. *de Episcopal. judicio*, post Cod. Theodosian.

la sua sentenza, perche non addusse quelle parole *Quantum ad causas tamen &c.*, e che simili scempj ne facesse Anselmo, di questa bella osservazione ei n' è debitore al Gotofredo; mentre ei dice in volgare ciò, che quell' eretico scrive in latino (*a*). Ma siccome noi non abbiamo alcun impegno di difender Graziano, ed Anselmo sulla ragione del loro fatto; così lasceremo, che Giannone si faccia onore appresso gl' ignoranti di questa pellegrina scoperta.

V. Dopo il Gotofredo Giannone ci vien incontro col Dupino, dicendo, che *gli Ecclesiastici oppongono alcune altre Costituzioni di simil tempra, e molti Canoni contro verità sì conosciuta; ma che risponde loro bene a lungo, ed a proposito Dupino gran Teologo di Parigi, il quale meglio d' ogn' altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cause civili, e politiche, come nelle cause criminali non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene*. Acciocche i miseri lettori de' libri vernacoli sentendo da Giannone nominar Dupino coll' insigne aggiunta di *gran Teologo di Parigi* non si dessero ad intendere, che egli fosse o un altro San Tommaso d' Aquino, o un altro San Bonaventura di Bagnoregi, Dottori non pur di Parigi, ma della Chiesa, siamo stati obbligati altre volte a manifestare il vero carattere di questo gran Teologo miserabil copiatore de' Protestanti, o di tutto il peggio, che si trova scritto in Autori condannati. Ma tuttavia tornando quì ad imporre alla turba degl' ignoranti col nome di questo *gran Teologo*, egli è pur necessario, che noi torniamo a replicare, che il nostro Giurisconsulto o è uno spacciato ignorante delle cose di Chiesa, o un solenne impostore: conciossiache dove egli sentendosela co' nemici della Chiesa Romana volesse preferire all' autorità del Dupino quella d' infiniti Ecclesiastici di chiarissimo nome, tuttavìa non sarebbe vero, che egli meglio d' ogn' altro ci avesse dimostrato, che i Cherici *così nelle cause civili, e politiche, come nelle criminali cause non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare*: conciossiache assai meglio di lui fu tal cosa se non con verità, certamente con molta erudizi one scritta, e riscritta da molti Autori principalmente Protestanti, come dal Gotofredo, cui non può negarsi senza ingiuria il titolo di dotto, ed erudito, benche di amendue questi ornamenti siasi abusato. Ma pure veggasi, che cosa risponda questo gran Teologo a divisamento di Giannone,

(*a*) *Hactenus Gratianus, caeteris resecatis, & his nimirum taxativis, quae cohaerent immediatè Quantum &c. ..... idemque facinus est Anselmi lib. 3. cap. 109. & Pol. 1. tit. 19.* Gothofredus in Comment. ad *l. 3. de Episcop. judice* in fine.

none, che in così tante volte chiamandolo tenta la pazienza degli accorti lettori, alle leggi, ed a' Canoni proposti dagli Ecclesiastici in questa controversia. In quanto alle leggi egli non cita se non la legge 32., ei dice 33., del I. libro del Codice di Giustiniano *de Episcop. & Cler.*, e la legge *Omnes* 37. del medesimo titolo, le quali leggi sono state da noi già di sopra esaminate, e la legge *Si quis*, C. *de Episcopali audientia*, colla Novella di Valentiniano III. titolo XII. *de Episcopali judicio*, colle quali pretende, e che i Cherici debbano rispondere in giudizio a i Presidi delle Provincie, e che quando fu concesso il Foro, e il giudizio agli Ecclesiastici nelle cose civili, ciò fu loro accordato come Arbitri spontaneamente eletti dalle parti, senza giurisdizione costringitiva. Ma egli non parla della legge XII. del Codice Teodosiano nel XVI. libro al titolo II. data da Costanzo nel Consolato di Arbitrone, e Lolliano l'anno CCCLV., nella quale si proibisce l'accusare i Vescovi ne' giudizj pubblici, ma si vuole, che qualunque sorta di querela contro di loro si porti appresso i Vescovi, a' quali è conveniente, che si deferiscano questi giudizj, acciocchè opportunamente a i piati, ed alle quistioni de' laici, e de' Cherici sia distribuita la debita udienza (*a*). E quì è da notarsi, che questa legge fu data come appartenente al Foro Ecclesiastico, siccome porta la rubrica, o il titolo di essa (*b*), e come confessa il Gotofredo: ciò, che si è voluto osservare e contro Giannone, che nega in questi tempi il Foro alla Chiesa, e contro Dupino, che non glielo ammette, se non per la legge *Si quis*, Cod. *de Episcop. audien.* di Arcadio, e di Onorio, data nel Consolato di Onorio IV., e di Eutichiano, cioè, l'anno CCCXCVIII. Non parla il Dupino della legge XXI. sotto il medesimo titolo II. del XVI. libro del Codice Teodosiano, data da Onorio, e Teodosio sotto il Consolato di Onorio IX., e di Teodosio V., cioè, l'anno CCCCXII., nella quale si dispone, che i Cherici da qualsisia persona di qualsivoglia grado, e dignità non sieno accusati se non appresso de' Vescovi, imponendosi agli accusatori l'obbligazione di provare il delitto sotto pena d'infamia, colla ragione, che siccome è cosa giusta, che provato il delitto degli Ecclesiastici sieno questi rimossi dalla Chiesa, renduti dispregievoli, ed

(*a*) *Mansuetudinis nostræ lege probibemus in judiciis Episcopos accusari; ne dum adfutura ipsorum beneficio impunitas æstimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur querelarum quod quispiam defert, apud alios potissimum Episcopos convenit explorari, ut opportuna; atque commoda cunctorum quæstionibus audientia accommodetur*. L. 12. Cod. Theodos. *de Episcop. & Cler.*

[*b*] *De foro Ecclesiastico, & exemptione Episcoporum est hæc Constantii epistola, seu constitutio &c.* Gothofredus in Commen. ad hanc legem.

li, ed umiliati a ſegno, che non riman loro neppure il diritto, per così dir, naturale dell' azion delle ingiurie; così è ragionevole, che a tal pena ſieno ſottopoſti gli accuſatori, che appreſſo i Veſcovi non proveranno il delitto de' Cherici accuſati (*a*). Parla nulladimeno il gran Teologo di Parigi della legge XLVII. ſotto il medeſimo libro, e l' iſteſſo titolo del Codice Teodoſiano, data da Teodoſio, e Valentiniano nel Conſolato di Teodoſio Auguſto IX., e di Valentiniano Ceſare, cioè, l' anno CCCCXXV., nella quale rivocata l' iniqua legge di Giovanni Tiranno, che avea oſato trarre i Cherici a i Giudici ſecolari, ſi ordina, che le loro cauſe ſieno riſerbate al giudizio de' Veſcovi, per quella forte ragione, che *non è lecito, che i Miniſtri delle coſe divine ſieno ſoggettati all' arbitrio delle Poteſtà temporali* (*b*). A queſta legge altro non riſponde il Dupino, ſe non che per eſſa furono rinnovati i privilegj de' Cherici, i quali erano ſtati invaſi dal Tiranno Giovanni, ma non conſidera punto la forza di quella; la conſidera però il Gotofredo, e in varie bande ſi torce per deluderla, particolarmente per la ragione in eſſa aſſegnata, che i Miniſtri di Dio non debbono ſoggettarſi alle poteſtà del ſecolo; e perciò la reputa nuova, ed inaudita, e pocomeno che contraria alla legge dell' Apoſtolo, che ordinò, *che ogn' anima ſoggetta foſſe alle poteſtà più ſublimi* (*c*): quaſiche per le poteſtà più ſublimi doveſſero ſolamente intenderſi le ſole poteſtà temporali, e non maggiormente quelle poteſtà ſpirituali, e divine, che ſono

(*a*) *Clericos non niſi apud Epiſcopos accuſari convenit. Igitur ſi Epiſcopus, vel Presbyter, Diaconus, & quicumque inferioris loci Chriſtianæ legis miniſter apud Epiſcopum* (ſi quidem alibi non oportet) *a qualibet perſona fuerint accuſati, ſive ille ſublimis vir honoris, ſive alius alterius dignitatis, qui hoc genus laudabilis intentionis arripiet, noverit, docenda probationibus, monſtranda documentis ſe debere inferre. Si quis ergo circa hujuſmodi perſonas non probanda detulerit, auctoritate hujus ſanctionis intelligat, ſe jacturæ famæ propriæ ſubjacere, ut damno pudoris, exiſtimationis diſpendio diſcat, ſibi alienæ verecundiæ impunè inſidiari ſaltem de cetero non licere. Nam ſicut Epiſcopos, Presbyteros, Diaconos, cæteroſque, ſi his objecta comprobari potuerint, maculatos, ab Eccleſia venerabili æquum eſt removeri, ut contempti poſt hac, & miſeræ humilitatis inclinati, deſpectu injuriarum non habeant actionem; ita ſimilis videri debet juſtitiæ, quod appetitæ innocentiæ moderatam deferri juſſimus ultionem.* L. *Clericos*, Cod. Theodoſ. *de Epiſcop. Eccleſ. & Cler.*

(*b*) *Clericos etiam, quos indiſcretim ad ſeculares Judices debere deduci infauſtus præſumptor edixerat, Epiſcopali audientiæ reſervamus.* FAS ENIM NON EST, UT DIVINI MUNERIS MINISTRI TEMPORALIUM POTESTATUM SUBDANTUR ARBITRIO. L. 47. Cod. Theodoſ. *de Epiſc. Eccleſ. & Cler.*

(*c*) *Valentinianus hac lege jubet Clericos Epiſcopali audientiæ reſervari, ſubjecta ratione* „ Fas non eſſe ut divini muneris mi„ niſtri temporalium poteſtatum ſubdantur „ arbitrio. *Quid audis? & quid fiet jam Paulino illi cap.* 13. *ad Romanos ipſos* πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. Gothofred. in Comment. ad l. 47. Cod. Theodoſ. *de Epiſcop. Eccleſ. & Cler.*

ſono ſtate iſtituite dal Figliuol di Dio, o che da quelle parole, *ogni anima ſia ſottopoſta &c.* debbano eſcluderſi le anime de' Principi, e de' Magiſtrati, coſicche eſſi vengano eſcluſi da queſta legge general dell'Apoſtolo. Ma noi abbiamo altrove dimoſtrato quanto malamente ſi abuſino di queſto paſſo coloro, che da eſſo pretendon conchiudere la ſoggezzione de' Cherici alle poteſtà del ſecolo [a]; dove pure abbiamo ſpoſta l'autorità del Griſoſtomo recata quì dal Gotofredo, il quale dopo aver date alcune ſpoſizioni a queſta legge, acciocche non ſembraſſe contraria, come egli vanamente penſa, al Canone Apoſtolico, e dopo averla limitata alle ſole cauſe Eccleſiaſtiche, veggendo inſuſſiſtente queſta ſua interpetrazione per la generalità della medeſima legge, confeſſa, che ſi ſtende a tutte le ſorti di cauſe, e che fu mente di Valentiniano attribuire al giudizio de' Veſcovi tutte le cauſe de' Cherici [b]. Ma eſſendo ancora le altre due leggi da noi ſopra recate, dove ſi vieta l'accuſare i Cherici appreſſo i Giudici laici, concepite in termini generali ſenza alcuna ſpecificazione di cauſa, neſſuna ragione ha il Gotofredo di limitarle alle ſole cauſe Eccleſiaſtiche, e di Religione, non eſſendoſi mai dubitato, che la cognizione di queſte appartenga unicamente alla Chieſa: ſe non che conoſcendo la forza della legge d'Onorio, e di Teodoſio da noi in ſecondo luogo allegata ammette, che de' leggeri delitti degli Eccleſiaſtici criminalmente accuſati poſſon conoſcere i Veſcovi [c]. Ma comecche nelle addotte leggi non ſi faccia alcuna diſtinzione tra' delitti, e delitti, ed in termini generaliſſimi ſi vieti l'accuſare i Cherici appreſſo i Giudici laici; nulladimeno per quel, che riguarda alla punizione de' gravi delitti civili, e contro le pubbliche leggi commeſſi dagli Eccleſiaſtici, confeſſiamo ancor noi, che queſta appartenga a i Principi laici: ma ciò ſolamente dappoiche i Cherici delinquenti ſaranno ſtati dalla Chieſa depoſti, e degradati, e che ella averà eſeguito il ſuo giudizio colla ſentenza della degradazione, conſegnando i Cherici degradati al braccio ſecolare. Ma non avendo il Dupino riſpoſto punto a queſte leggi, come ſcrive Giannone, che coſtui ha riſpoſto ben a lungo alle Coſtituzioni de' Principi recate dagli Eccleſiaſtici, e che ha dimoſtrato meglio d'ogni

(a) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 1. §. VII. num. 9. 10. e 11.

(b) *Sed tamen cùm generalem huic legi additam rationem intueor, quæ hic ſubjicitur, tum eò potius inclino generalem quoque Valentiniani nunc mentem fuiſſe, & Epiſcopali audientiæ omnes Clericorum cauſas tribuere voluiſſe.* Gothofred. loc. cit.

(c) Gothofred. Comment. ad l. 21. Cod. Theod. *de Epiſc. Eccleſ. & Cler.*

d' ogni altro, che i Cherici nelle *caufe civili*, *e nelle caufe criminali furono fottopofti alla poteftà fecolare?*

VI. In quanto alle caufe civili, di cui ora parliamo, egli allega bensì quelle leggi, nelle quali fi difpone, che i Cherici citati ne' Tribunali laicali appreffo i Reggitori, e Magiftrati delle Provincie debbano rifpondere, e ftare in giudizio; ma lafcia però di rammentar quelle, dove fi ftabilifce, che i Cherici nelle caufe pecuniarie debbano convenirfi avanti il proprio Vefcovo (*a*). Allega quelle leggi, dove fembra, che non fia conceduto agli Ecclefiaftici il conofcere fopra le caufe civili de' Cherici fe non come femplici Arbitri, fenza giurifdizione, e fenza coftringimento, dal cui giudizio, non volendo ftare i litiganti, poteano ricorrere a i Giudici civili; ma lafcia quelle, nelle quali fi ftabilifce, che il giudizio de' Vefcovi refo alle parti, che lo eleffero, fia inappellabile nommeno, che le fentenze de' Prefetti al Pretorio [*b*], dal cui giudizio non era lecito appellare, perche giudicavano *Vice facra* (*c*), e che i giudicati de' Vefcovi debbano efeguirfi da i Prefidi delle Provincie (*d*). In fomma egli in quefta parte adduce folamente quel poco, che a lui fembra favorevole alla fua opinione, e lafcia tutto quel molto, che la diftrugge. E quefto è rifpondere *ben a lungo*, *ed a propofito* alle Coftituzioni de' Principi portate dagli Ecclefiaftici? Noi nulladimeno vogliamo ingenuamente confeffare, che alcune leggi citate dal Dupino fembrano favorire la fua intenzione, come quella di Lione, e di Antemio, in cui fi ordina, che i Cherici, e' Monaci nelle caufe civili non fieno tratti a litigare appreffo Giudici eftranei, ma folamente fieno tenuti a difenderfi appreffo a i loro Giudici ordinarj, che fono i Reggitori delle Provincie, dove fervono alle loro Chiefe, o Monafterj (*e*); e l'altra de' medefimi Augufti, dove fi difpone, che i Cherici maggiori, e minori nelle caufe civili debbano rifpondere in giudizio appreffo i Giudici delle Provincie, da cui faranno citati (*f*). Ma prima doveva il Dupino, e poi Giannone, che di quefte leggi fi vale, conciliare, fe dava loro l'animo, la manifefta contraddizione, che vi ha tra quefti tefti: imperocche nella prima legge fi vuole, che i Cherici, e i Monaci non fieno

[*a*] L. *Caufa*, C. *de Epifc.* & *Cler.* ex Authent. *Apud quos oportet jus dicere Monachos*. §. 1. Collat. 6. & l. *Clericos*, C. eodem tit. ex Authent. *ut Cler. apud prop. Epifcop.*

[*b*] L. *Epifcopale judic.* C. *de Epifcop. audient.*

(*c*) L. 18. & 60. Cod. Theod. *de appellat.* l. 1. ff. *de offic. Praef. Praet.* l. 1. C. *de fentent. PP. Praet.*

(*d*) L. cit. *de Epifc. audient.*

(*e*) L. *Omnes*, C. *de Epifcop.* & *Cler.*

(*f*) L. *Jubemus* §. *Omnes*, C. eod. tit.

sieno tratti a litigare fuora de' luoghi stessi, ove essi hanno le Chiese, e i Monasterj, acciocchè non sieno distratti da i religiosi ossequj, e dal servizio del Signore, e che in quelle ore, e in que' tempi, che saranno disoccupati dalle turbolenti faccende del Pretorio, facilmente ritornino alle loro Chiese, e a' loro Conventi per esercitarvi i soliti atti di Religione (*a*). Nell' altra si dispone, che i Cherici, e i Monaci si presentino in giudizio dinanzi a' Presidi delle Provincie dovunque saranno chiamati; mentre non è conveniente, che i Giudici si portino a i luoghi, dove soggiornano quelli, che son convenuti [*b*]. Nè per conciliar l' inconciliabil discordia di questi testi gioverebbe il dire, che per questa legge i Cherici debbono bensì comparire dinanzi a i Presidi della Provincia, da cui son chiamati, ma che l' esame della causa debba farsi nel luogo, dove dimorano essi Cherici, per mezzo di Giudici delegati [*c*]: posciache quest' istessa personal comparsa gli terrebbe per notabil tempo lontani dalle loro Chiese, e da' lor Monasterj, e gli distrarrebbe dagli ossequj divini: ciò, che è contro la mente dell' altra legge. Ma si accordino pur questi testi in qualunque modo si possa con dire, che la comparsa potea farsi da' Cherici per Proccuratore, o dinanzi a' Giudici dati da' Presidi, e che il rispondere a questi Delegati era l' istesso, che rispondere al Giudice ordinario delegante. Ammettasi, che queste leggi sieno apertamente a noi contrarie; altro certamente non potrà dedursi, se non che in questo conflitto di leggi elleno non sieno favorevoli nè a loro, nè a noi, e che da esse nessun certo argomento possa trarsi per la nostra, e per la costoro sentenza. Ma poiche dice il Dupino, e da lui Giannone, che quando fu concessa agli Ecclesiastici la conoscenza delle cause civili de' Cherici fu lor conceduto solamente il conoscerle a modo di Arbitri, citando la legge VIII. del primo libro del Codice, e la Novella di Valentiniano III. al titolo XII.; perciò in quanto all' addotta legge è necessario osservare per quanto appartiene al nostro proposito, che altri erano gli Arbitri eletti dalle parti per compromesso nudo, senza contratto, o stipulazione penale, altri quelli, in cui le parti concorrevano per compromesso, che chiamavasi *di ragione perfetto*, e con

(*a*) *Ut iis horis saltem atque temporibus, quibus religiosos viros a turbulenta observatione Prætorii vacare contigerit ..... ad sua se monasteria & venerabiles Ecclesias conferentes, sapienti animo præcatione solita, faciliusque de proximo sacrosanctis Altaribus obsecundent, in suis laribus, domiciliisque constituti*. L. *Omnes*, C. *de Episc. & Cler.*

(*b*) L. *Jubemus*, §. *Omnes*, C. eod. tit.

(*c*) *Sic ergo venire debent vocati inviti: sed causæ examinatio fit in locis ubi degunt, judice alii delegante causam*. Glossa ibid.

con ſtipolazion penale: dalle ſentenze de' primi benche naſceſſe eccezione nel reo, non ſorgeva però azione del giudicato nell' attore, ſe non in certi caſi, ne' quali le parti o ſi ſottoſcriveſſero alla ſentenza, o interponeſſero il giuramento di ſtare al giudicato, o ſcorſo il termine di dieci giorni taceſſero, e non faceſſero richiamo; altramente ſe dentro il detto termine una delle parti richiamaſſe, la ſentenza non avea alcun vigore, nè per eſsa acquiſtava o eccezione il reo, o azione del giudicato l' attore, come vien letteralmente diſpoſto nella legge v. del ſecondo libro del Codice, titolo LVI. (*a*). Ma gli Arbitri del ſecondo genere, come ſtabiliti dalla legge, erano veri Giudici; anzi le loro ſentenze erano inappellabili, come ſi diſpone nella legge I. del detto ſecondo libro al titolo ſteſso (*b*): poſciache un tal compromeſso avea tuttociò, che dalle leggi richiedevaſi perche le ſentenze degli Arbitri foſsero veri, e rigoroſi giudizj [*c*]. Ora dalla legge IX. del I. libro del Codice al titolo II. il giudizio del Veſcovo eletto dalle parti, per riverenza della Religione vien conſiderato come giudizio renduto per compromeſso *di ragione perfetto*; poſciache da quello naſceva nell' attore l' azione, non era lecito al reo l'appellarſi, e doveaſi da' Rettori delle Provincie eſeguirſi, come abbiamo di ſopra moſtrato colle parole dell' iſteſſa legge (*d*). Nè a queſta legge ſi oppone la legge VIII. immediatamente precedente, citata dal Dupino, e da Giannone, *Si quis ex conſenſu*; poſciache non altro in quella ſi diſpone, ſe non che poſſa chicheſia ne i negozj civili litigare appreſſo il Veſcovo, e ſperimentare il ſuo giudizio, come Arbitro ſpontaneamente reſidente: nè quella parola *ſpontaneamente* cade già ſopra le parti, che eleſſero, e conſentiron nel Veſcovo, coſicche ſia loro lecito ſtare, o non ſtare alla ſentenza di eſſo, che anzi ſono coſtrette a ſtarvi, come oſſerva la Gloſſa (*e*); ma cade ſopra il Veſcovo, che non è obbligato a ricever l' iſtanze de' ricorrenti (*f*). In quanto poi alla Novella di Valentiniano III. riſponderemo in appreſſo, e faremo vedere la mala fede del Dupino, e di Giannone nell' addurla.

VII. Eſſendoſi veduto come abbia l' inſigne Teologo di Giannone riſpoſto bene alle leggi, che dagli Eccleſiaſtici ſi poſſono addurre, riman da vedere come abbia ben riſpoſto a i Canoni, ſopra i quali altro

[*a*] L. *Cum antea*, C. *de recept. arbitr.*

(*b*) *Ex ſententia arbitri ex compromiſſo jure perfecto aditi appellare non poſſe ſæpè reſcriptum eſt &c.* L. *Ex ſententia*, C. *de recept. arbitr.*

[*c*] L. *Litigantes* §. 1. ff. *de recept. arbitr.*

(*d*) L. *Epiſcopale*, C. *de Epiſc. & Cler.*

[*e*] *Poſtquam conſentiunt ex neceſſitate compelluntur.* Gloſſa in l. *Si quis*, Cod. *de Epiſc. audien.* ibidem.

(*f*) Gloſſa ibid.

altro non dice, se non che avendo i Principi conceduto questo privilegio a i Vescovi, che le cause de' Cherici in prima istanza fossero a lor deferite, la Chiesa appoggiata all' indulgenza de' Principi vietò ne' Canoni a' Cherici sotto pene spirituali il portarle in prima istanza ad altri Giudici (a). Ma questa risposta non giova nè a Giannone, nè a lui: non a Giannone; posciache egli vuole, che non prima di Giustiniano fosse conceduto a' Vescovi il conoscere in prima istanza le cause civili de' Cherici, e alcuni secoli prima avea la Chiesa vietato ne' suoi Canoni a' Cherici il deferir queste cause a i Tribunali de' laici: non al Dupino; posciache, come noi abbiamo dimostrato [b], ebbe sino da' primi tempi la Chiesa la conoscenza così de' delitti de' Cherici, come de' piati temporali non pur de' Cherici, ma anche de' laici fedeli pria che alcun Principe pensasse a concederle questo asserito privilegio. Nè occorre cercar quì in vigor di qual diritto abbiano gli Ecclesiastici questa esenzione dal Foro de' laici, se per diritto divino, ovvero umano: posciache a noi basta, che la Chiesa l' abbia sempre, ed in ogni tempo goduto, e massime ne' primi secoli, quando certamente da' Principi, che la perseguitavano non potè averlo conseguito; ne' quali secoli è certo, che ella conobbe sempre sopra tutte le cause degli Ecclesiastici, e con pene proporzionate alla sua potestà punì i loro delitti, nè mai tollerò, che queste cause si portassero al Tribunale de' laici. Quindi è, che i Cristiani Principi colle loro Costituzioni favorevoli a queste esenzioni non tanto concedettero, quanto esposero, e dichiararono quel diritto, che agli Ecclesiastici apparteneva per ragione del loro grado, e della lor dignità, come Ministri del Signore, e delle cose divine. Nasce adunque questa esenzione principalmente dalla sublimità del grado, a cui sono ascritti i Sacerdoti, istituito non dagli uomini, come il Sacerdozio de' Gentili, ma dall' istesso Figliuol di Dio. Secondariamente dall' autorità della Chiesa, che ha potuto dichiarare, ed ha dichiarato in molti Sinodi, prima ancora che i Principi concorressero ad esporlo, questo diritto appartenente alla Chericia. In terzo luogo dalle leggi de' Principi, le quali di tempo in tempo hanno dichiarata questa esenzione, e corrette quelle Costituzioni, che la ferivano. Nè perche gli Ecclesiastici sieno membri della civil società, avvien perciò, che eglino nativamente debbano esser soggetti al giudizio, ed al Foro de' laici, ed alla potestà de' Principi nelle cause criminali, e civili: posciache senza questa

Qqqq 2 sogge-

(a) Dupin. loc. cit. dissert. ult. §. ult. versùs finem.

(b) Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 2. n. 13. e §. 4. num. 3. e seg. e §. 6. num. 11.

soggezione essi serbano il vincolo della società cogli altri membri in molte altre cose, che riguardano la conservazione dello Stato, e della Repubblica, e nell'osservanza di tutte quelle leggi civili, che i contratti, e le permutazioni riguardano, purche non si oppongano a quelle leggi della Chiesa, che intorno alla giustizia di tali affari sono state fatte secondo le regole della morale Cristiana. Così sono soggetti ancora alle leggi, ed alla potestà del Principe nelle cause criminali in quanto alla punizione di quegli atroci delitti, che meritano capital supplicio, non avendo la Chiesa potestà di punire con pena di sangue [a]; ma alla Chiesa bensì appartiene la conoscenza di tali delitti riguardo alla pena, che ella può dare, la quale in questi casi è la degradazione, e la riduzione de' Cherici allo stato laicale, acciocche in questa guisa possan punirsi dal Principe: benche in questi casi ancora debba osservarsi la qualità, e la dignità del grado de i delinquenti Ecclesiastici, per rispetto delle quali convien mitigarsi, e di minuirsi la pena, per onore, e per decoro della Religione. Ma poiche le cause civili non riguardano punto l'onore del Chericato, ed in quelle possono i Cherici riguardarsi come membri della civil società; perciò permettendolo i Vescovi, e consentendo le parti, possono gli Ecclesiastici sperimentarle appresso i Magistrati civili: e per questa ragione sono tollerate le costumanze introdotte in alcuni Stati, dove somiglianti cause de' Cherici giudicar si sogliono da i Tribunali laici.

§. IX.

Della potestà della Chiesa d'impor pene corporalmente afflittive; e se tal potestà usasse da' tempi di Costantino Magno sino a Valentiniano III.

SOMMARIO.

I. *Errore di Giannone intorno alla giurisdizion della Chiesa. Potestà costringitiva di essa, e Magistratura degli Ecclesiastici.*

II. *Altro errore di Giannone intorno al Territorio Ecclesiastico. Che cosa sia Territorio secondo le leggi civili. Come alla Chiesa vero Territorio appartenga.*

III. *Di-*

[a] Cap. *Sententiam sang. nec Clerici, vel Monachi*, Cap. *Per venerabilem*, in fin. *Qui filii sint legitimi*.

III. *Discorso inetto di Giannone circa la potestà de' Magistrati. Formule di parole proferite da' Magistrati Romani nel pronunciar le sentenze che cosa significassero. Principi eseguivano i decreti penali della Chiesa.*

IV. *Taccia da Giannone data calunniosamente a Bonifacio* VIII. *Si spiega il Capitolo* Cum Episcopus *di Bonifacio* VIII., *e si dimostra conforme all' antica consuetudine. Ricorso de' Prelati Ecclesiastici all' ajuto del braccio secolare in certi casi ordinato da i Canoni. Magistrati civili non possono negar questo braccio alla Chiesa.*

V. *Bonifacio* VIII. *niente di nuovo dispose, che da lunghissimo tempo prima di lui non fosse già stato disposto ne' Canoni. Chiesa non ha potestà di condannare a pena di sangue. Suo giudizio nel punire gli eccessi più gravi termina nella degradazione de' Cherici delinquenti. In quali casi i Cherici si lasciano sottoposti dalla Chiesa alla potestà secolare nella punizione de i delitti più gravi.*

VI. *Potestà della Chiesa di punire corporalmente i delinquenti, acciocche si ravvedano, usata dalla Chiesa ne' tempi Apostolici, e dimostrata coll' esempio dell' Apostolo. Pena di flagellazione imposta anticamente per giudizio della Chiesa a i colpevoli ingiunta da i Canoni, e dichiarata da San Gregorio Magno.*

VII. *Pena di flagellazione imposta dalla Chiesa sino dal quarto secolo. Carceri Ecclesiastiche anticamente nominate Decaniche, essere state in uso nella Chiesa ne' tempi, di cui Giannone favella, si dimostra colla testimonianza del Gotofredo. Pena di esilio anticamente decretata dalla Chiesa. Effetti diversi dell' esilio.*

VIII. *Emende pecuniarie come, ed a qual fine possono imporsi dalla Chiesa. Canoni addotti da Giannone spiegati. Suoi errori sopra il Territorio confutati.*

IX. *Uso antico della Chiesa d' ingiunger multe, ed emende pecuniarie. Sentimenti di San Gregorio Magno sopra la potestà della Chiesa di conoscere sopra tutti i delitti degli Ecclesiastici, e di punirli corporalmente con pena afflittiva.*

PErsuaso Giannone di avere coll' autorità irrefragabile del suo Dupino stabilita con certezza la soggezione, che aveano in questi tempi gli Ecclesiastici nelle cause criminali, e civili al giudizio de' laici Magistrati, così soggiunge:

TE-

T E S T O.

„ Così è, che la Chiesa [a] fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea Territorio, cioè *jus terrendi*, come dice il Giureconsulto [b], nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, *do*, *dico*, *abdico*. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone Ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora s' osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l' ajuto del braccio secolare. E perche per consuetudine s' era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII. alzò l' ingegno, e cavò fuora una sua decretale (c), con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor Auditorio, per farv' in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perche non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Lemetre (d), si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fino a tempo di Eugenio I., come c' insegna il Volaterano (e).

„ Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea potere d' imponer pene corporalmente afflittive di corpo, e d' esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi di eresia toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti, i quali Principi per tenere in pace, e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene, ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne son pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all' emende pecuniarie (f); e la ragion era, perch' essi non aveano Territorio (g),

„ e se-

(a) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. pag. 140. e 141.

(b) L. *Pupill.* §. *Territoriū*, ff. *de verb. signif.*

[c] Cap. *Episcopus*, *de offic. ordin.* in 6.

(d) Lemetre *de Appellat.* cap. 5.

(e) Volater. lib. 22.

(f) Cap. 1. *de dolo*, & *contumac.* cap. *licet*, *de pœnis*. cap. *Irrefrag.* §. ult. *de offic. ordin.*

[g] Loyseau loc. cit.

„ e secondo il diritto de' Romani, i soli Magistrati, che avean Terri-
„ torio, potevano condennare all'emenda (*a*); ma poi, ancorche la Chie-
„ sa non tenesse nè Territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare,
„ con applicare a qualche pietoso uso, come a' Monaci, a' prigioni,
„ a fabbriche di Chiese, o altro, la multa, di che altrove averemo
„ nuovo motivo di ragionare.

I. Prima di esaminar l'articolo proposto in questo paragrafo, tornando ad affardellar quì costui molti notabili errori altrove seminati, non è dovere, che si lascino senza la meritata riprensione. Primieramente, dice, che *in questi tempi non avea la Chiesa acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i suoi Preti*. Questa proposizione così generalmente proferita è falsa, erronea, e puzza d'eresia: conciossiache riguardo al suo potere spirituale la Chiesa fu da Cristo Signor Nostro fornita di amplissima giurisdizione non solo sopra i suoi Preti, ma ancora sopra i laici fedeli nella potestà delle chiavi, che egli concedè a' suoi Ministri. Sopra di che avendo noi altrove parlato, e confutato quest' errore (*b*), non istimiamo di dover dire altra cosa. Nulladimeno acciocche costui non pretenda potersi difendere colle tante, e varie spiegazioni, che hanno dato i Giurisconsulti al nome di *Giurisdizione*, noi gli facciamo sapere, che non altro intendiamo per questo nome, se non la potestà di comandare, e d'imperare, e di costringere colle pene i disubbidienti; e diciamo, che questa potestà fu conceduta da Cristo Signor Nostro alla Chiesa, e che di essa parla l' Apostolo nella seconda lettera a que' di Corinto (*c*). Ma poiche sopra questo argomento ha scritto egregiamente il Magno Dionisio Petavio, il quale quando io nomino intendo nominare il più dotto, ed erudito Scrittore, che illustrasse il passato secolo, dimostrando con evidenza di prove questa potestà d' imperio, e di costringimento conceduta da Cristo alla Chiesa contro il Calvinista Claudio Salmasio, i cui sentimenti Giannone ha adottati (*d*); perciò mi astengo dal recarne argomenti. Da questa potestà adunque, che è il fonte dell'Ecclesiastica giurisdizione, nasce ne' Prelati della Chiesa la facoltà di giudicare con perfetta giustizia, e di pronunciare a norma

(*a*) L. *Aliud est fraus §. inter pœnam, de verb. sign. ff.* l. 1. *Si quis jus dicenti non obtemper.* & tot. tit. *de mod. mulct.*

[*b*] Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 1. 2. e 6.

[*c*] *Nam si & amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, & non in destructionem vestram, non erubescam.* 2. ad Corinth. 10. 8. *In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam.* Ibid. num. 6.

(*d*) Vid. Petavium de Ecclesiastica Hierarchia lib. 3. cap. 9.

ma del diritto, e delle leggi Ecclesiastiche quello, che è giusto, costringendo colle pene i delinquenti. Quindi è, che le Sacerdotali Prelature sono in loro genere veri, e proprj Magistrati, come il lodato Petavio dimostra contro il citato Calvinista (a), e come noi abbiamo sopra spiegato (b), e ad essi è annessa vera, e propria giurisdizione: imperocchè, come scrisse Cicerone, tutta la forza del Magistrato consiste in questo, che egli presiede, prescrivendo *le cose rette, e utili, e congiunte colle leggi: imperocchè siccome le leggi, a i Magistrati, così i Magistrati al Popolo soprantendono; e con verità può dirsi, il Magistrato essere una legge parlante, e la legge un Magistrato muto* (c). Ed altrove scrisse, che *i Magistrati son Ministri delle leggi, i Giudici interpetri di esse* (d). Ma a chi meglio che a i Prelati Ecclesiastici conviene il prescrivere cose utili, e giuste, congiunte colle leggi e divine, ed umane, dalla stessa Chiesa ne' sagri Concilj prescritte? A chi meglio che ad essi appartiene l'esser Ministri, e interpetri di queste leggi? Ed essendo così, come non appartiene ad essi vera, e perfetta giurisdizione, la quale, se pigliamo il suo primo significato fra tanti estranei, che i Giurisconsulti le hanno apposti, altro in sostanza non è secondo la sua etimologia, che una potestà di pronunciare il giure, *a jure dicundo*, per istabilir l'equità, condannando, o assolvendo giusta quello, che la ragione, ed il giusto prescrivono, e le leggi comandano? Or questa non è quella potestà di sciorre, e di legare, che Cristo ha data alla Chiesa?

II. Ma dice Giannone, ed è il secondo suo massiccio errore, che allora *la Chiesa non avea Territorio*, cioè, *il jus terrendi*. E' pero cosa maravigliosa, che costui fra tante spiegazioni, che danno i Giurisconsulti al nome di *Territorio*, ne abbia trascelta una, la quale è comunemente riprovata dagli altri, e poi venga pessimamente intesa da lui. Varrone vuole, che il Territorio sia così detto dalla terra, che co' piedi si calca, *a terendo*. Di questo medesimo sentimento è il Cujacio, riprovando l' opinione di coloro, che prendono la derivazione di questo nome dall' *atterrire*, *a terrendo* [e]: imperocchè sovente

(a) Petavius loc. cit. cap. 10.

[b] Vedi tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 6. n. 12.

(c *Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut præsit, præscribatque recta & utilia, & conjuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo præsunt magistratus: vereque dici potest magistratum esse legem loquentem, legem autem mutum magistratum*. Cicero de legibus lib. 3. sub initium.

[d] *Legum ministri magistratus, legum interpretes Judices*. Cicero pro Cluentio.

[e] Cujacius ad l. *Duumvirum, de Decur.* Cod. lib. 10.

vente nelle leggi si prende per fondo, e per terreno [a]. Isidoro è di altro parere, volendo, che questo nome deriva dalla tritura della terra, che fanno i buoi coll' aratro, quasiche sia l' istesso, che *Tauritorio* (b). Sicnlo Flacco, e Frontone con altri Scrittori delle materie agrarie vogliono, che il nome di Territorio fosse dato da' popoli a quelle Regioni, che essi occuparono, collocandovi la loro Sede, discacciati gli antichi Cittadini, che il tenevano: onde tuttociò, che acquistarono per ragion di guerra, fugati, e discacciati i vinti, fu da' vincitori chiamato *Territorio*, quasi dal discacciamento [c]. Ma che? l' istesso Giurisconsulto Pomponio nella legge *Pupillus* citato da Giannone non dice mai, nè potea dire questo grosso sproposito, che il Territorio sia diritto di atterrire, *jus terrendi*: egli definisce il Territorio per l' università de' terreni dentro i confini di qualsivoglia Città, soggiungendo, che così venga chiamato da alcuni, perche il Magistrato di essa dentro gli stessi confini ha diritto di atterrire, cioè, di discacciare, come egli spiega, accennando senza dubbio l' opinione di coloro, che dall' atterrire, o tener lontani col terrore i nemici derivarono il nome di Territorio [d]. Ma il nostro materialissimo Giurisconsulto essendosi dato a credere, che la giustizia perfetta, e la giurisdizione consista nel diritto di spaventar gli nomini co' Satelliti, co'Carnefici, colle prigioni, colla scure, e colla mannaja, si è persuaso ancora, che chi non ha potestà di usar questo materiale forzoso costringimento non abbia Territorio: e perciò quel diritto, che secondo l' opinione di alcuni riferita dal Giurisconsulto hanno i Magistrati d' ogni Città di disterrare, o rimuovere, *terrendi*, *idest submovendi*, da i confini de' tenimenti, e de' terreni di essa Città i nemici, è stato preso da lui per diritto di atterrire i Cittadini colla forza della Corte armata. Il Territorio adunque in proprietà di parlare altro non è, che quello spazio di terreno, che circoscrive i confini delle pertinenze agrarie di qualunque Città fuora della Città medesima, come chiaramente si ha dalla legge XXVIII. del Codice sottò il titolo *de Ep:scop.*

 & Cle-

[a] L. 3. Cod. *de Nat.* lib. l. *Nulli*, C. *de Episc. & Cleric.*

(b) Isidor. lib. Etymolog. verb. *Territorium*.

(c) *Ab his populis, qui sedes in aliqua regione constituerant, eorumque agros occupaverant ... territis, fugatisque inde civibus, territoria dixere*. Siculus Flaccus lib. de condit. agrorum. *Territorium est quidquid hostis terrendi causa constitutum est*. Fronton. lib. de agrorum qualitate.

(d) *Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque civitatis: quod ab eo dictum quidam ajunt, quod Magistratus ejus loci intra eos fines terrendi, idest, submovendi jus habet*. L. *Pupillus*, §. *Territorium*, ff. *de verb. signif.*

& Cleric. (a). Vero è, che ſiccome il Territorio circoſcriveva i confini al diritto di qualunque Città di rigettare gli eſtranei, e gli occupatori; così ſimilmente determinava i confini, entro i quali i Magiſtrati potean render ragione a' Cittadini. Ma poiche la giuriſdizione de' Magiſtrati non ha la medeſima eſtenzione; perciò altro è il Territorio de' Magiſtrati Urbani, o Municipali, altro quello de' Magiſtrati Provinciali, ed altro finalmente quello de' Magiſtrati delle Dioceſi. Quindi è, che traſferito queſto nome di Territorio dal diſtretto materiale, e reale della Città al diſtretto civile, e legale, del qual ſi parla, altro non è il Territorio di cui ſi favella, che il confine, entro il quale il Magiſtrato può render ragione a i Popoli ſoggetti, e compreſi dentro l'iſteſſo confine, e fuora del quale non può eſercitar giuriſdizione (b). Ora in queſto ſenſo, che è il vero, e legittimo del Territorio, chi può negare, che non ſolo in queſti tempi, ma ancora in ogni tempo, e ſino dal ſuo cominciamento abbiano avuti i Prelati Eccleſiaſtici il loro Territorio, quando, come noi abbiamo dimoſtrato, ſino da' primi tempi furono a ciaſcheduni Veſcovi aſſegnate le loro Parrocchie, entro le quali ſolamente poteſſero eſercitar le loro funzioni, e la lor poteſtà, e fuora delle quali non foſſe loro lecito alcun atto eſercitare di lor potere, e della loro autorità: a ciaſcuni Metropolitani le loro proprie Provincie, fuora delle quali neſſuna Eccleſiaſtica azione appartenente al loro ſpiritual potere eſeguir poteſſero: a ciaſcheduni Eſarchi, o Patriarchi le loro Dioceſi, entro le quali ſi riſtringeſſero i limiti benche ampliſſimi della lor poteſtà? Che coſa più certa, più manifeſta di queſta in tutta l' Eccleſiaſtica Storia? Ma ammettaſi pure, che il Territorio ſia, come dice coſtui, *jus terrendi*: non furono ſempre i Prelati della Chieſa muniti da Criſto Signor Noſtro della ſpada formidabile della ſcomunica, per farſi temere da' loro ſoggetti? Non fu queſta ſpada ſovente minacciata dall' Apoſtolo per atterrire, e per tenere in ufficio que' di Corinto? *In promptu habentes ulciſci omnem inobedientiam?* Ma, a vero dire, ancorche il Territorio foſſe derivato dall'atterrire, ſarebbe nulladimeno un gran ſpropoſito il dire, che quello foſſe diritto di atterrire: concioſſiache queſto diritto ſarebbe del Giudice, non del Territorio: e altro è, che il Territorio ſia quel confine, entro cui il Magiſtrato ha diritto di atterrire, altro, che il Territorio ſia queſto diritto.

III. Ma

[a] *Quòd ſi in Vico, vel Territorio teſtator mortem obierit, illius Civitatis vir reverendiſſimus Epiſcopus exactionem habebit, ſub qua Vicum, vel Territorium eſſe dignoſcitur*. L. *Nulli*, Cod. *de Epiſcop. & Cleric.*

(b) *Extra Territorium juſdicenti impunè non paretur*. Paulus lib. 1. ad edictum l. *final.* ff. *de juriſdictione omn. judic.*

III. Ma il nostro Giurisconsulto pieno di queste idee stortissime soggiunge, che i *Prelati Ecclesiastici non aveano per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali* „ do, dico, abdico „. Veramente costui per rendersi maraviglioso appresso la turba degl' ignoranti si rende ridicolo appresso gli uomini saggi. Chi del vulgo non istupirà in sentir da lui, che gli Ecclesiastici non poteano pronunciar quelle tre parole essenziali al Magistrato, *do*, *dico*, *abdico*? Crederanno, che fossero parole o magiche, o arcane, le quali dagli Ecclesiastici non si potessero usar senza sagrilegio, e verranno in curiosità di saper da lui, se i Magistrati del suo Paese ne i loro decreti pronuncino quelle tre parole. E non si vergogna egli imposturare in questa guisa alla misera gente con ispacciar per sostanza, e per cosa essenziale del Magistrato una formula di parole, che usavano i Magistrati Romani nella loro sentenza, addattabile per altro a tutti i giudizj, tanto civili, quanto Ecclesiastici? Che pensa egli mai che voglian significare quelle parole *dare*, e *dicere*, che sono l' istessa cosa, se non pronunciar la sentenza favorevole ad una delle parti? E la parola *abdicere* che altro crede egli che significasse, se non ricusare aderire all' altra parte, e pronunciar contro di essa? Così in un medesimo giudizio il Magistrato aderendo all' istanza dell' attore, e pronunciando a suo favore dicevasi *dare*, e *dicere* secondo lui, e secondo la sua istanza, e *abdicere* al reo. Per lo contrario negando aderire all' attore, e pronunciando contro di lui dicevasi *abdicere* ad esso, e *dicere* a prò del reo: onde la parte, che nella lite riportava dal Giudice il decreto *do*, e *dico*, otteneva la vittoria, e quella contro cui pronunciava *abdico* rimaneva perdente. Or perche in tutti i giudizj una delle parti dee vincere, e l' altra perdere; perciò i Magistrati Romani ne' loro decreti pronunciavano quelle tre parole, *do*, *dico*, *abdico*. Ecco tutto il gran mistero di queste parole. Or perche adunque oggi i Magistrati non usano questa formula, e non dicono queste parole, non son per questo veri Magistrati? O perche i Prelati della Chiesa non le dicevano, non erano perciò Magistrati? Ma se i Giudici Ecclesiastici, come abbiamo dimostrato, poteano giudicar delle cause de' Cherici massimamente Ecclesiastiche, e proferir decreti, e sentenze o assolutorie, o condannatorie, o a favore, o contro il reo convenuto, perche non potevano pronunciare, se avessero voluto farlo, quelle tre parole? Ma vediamo da questo suo bel pensamento, che i Prelati

Ecclesiastici non potessero pronunciar quella formula, qual conseguenza ci ne deduce: eccola: *Per la qual cosa*, soggiunge immediatamente, *essi non potevano di loro autorità fare imprigionar le persone Ecclesiastiche, siccome oggi giorno ancora si osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l' ajuto del braccio secolare*. Ma che ha che fare per grazia l' autorità di fare imprigionare colla potestà di giudicare, e di pronunciar quelle tre parole? Non vede egli, che queste cose di forzoso attual costringimento non appartengono al giudizio, ma all' esecuzione di esso? E non sa egli, che non tutti i Magistrati, che hanno vera, e perfetta giurisdizione, hanno ancora esecuzione? I Prelati Ecclesiastici non aveano certamente allora Corte armata, onde potessero da loro stessi eseguire i loro giudizj; ma ricorrevano al braccio del Principe per dare a quelli esecuzione, ed i Principi li mandavano ad effetto, e commettevano a i Reggitori delle Provincie l' esecuzione delle sentenze, e de' giudizj Sacerdotali, come si vede chiaramente dalle pubbliche leggi [a]. La quistione non è, se la Chiesa avesse allor da per se esecutori delle pene corporalmente afflittive, che ella giudizialmente decretava, ma se avesse giurisdizione di decretare. I Principi col dare esecuzione alle sentenze de' Sacerdoti, carcerando, o esiliando i rei da essa condannati, confessavano, che ella avea potestà di condannargli a queste pene. E il braccio, che i religiosi Principi oggi danno alla Chiesa, dove i Vescovi non hanno Corte armata, per carcerare i Cherici rei convenuti ne' Tribunali Ecclesiastici, è una difesa, ed un sussidio, che essi prestano alla loro giurisdizione; nè lo negano, nè possono ragionevolmente negarlo quando da loro vien cercato.

IV. Ma quì è da notare un altro errore, o, per meglio dire, calunnia di Gian none, dicendo, che *essendosi prima tollerato, e poi introdotto per consuetudine, che il Giudice Ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio* VIII. *alzò l' ingegno, e cavò fuori una sua decretale, con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero, ponere il loro Auditorio, per farvi in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera perche non poteva nascondersi, fece che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata*. Ma questa è un' aperta menzogna di costui, ed una sfacciata calunnia, che egli dà alla memoria di quel gran Pontefice.

(a) *Per Judicum quoque officia, ne sit causa Episcopalis cognitio, definitioni executio tribuatur*. L. *Episcopale* IX. Cod. *de Episc. audient.*

tefice. Dove ha egli letto, che Bonifacio *ſtabilì, che i Veſcovi da per tutto, e dove eſſi voleſſero, poteſſero ponere il loro Auditorio?* Nel capitolo *cum Epiſcop.* che egli cita, non ſi legge certamente tal coſa; e quello, che ivi ſi diſpone, riguarda l' ordinaria poteſtà, e giuriſdizione del Veſcovo dentro i confini della ſua Dioceſi, ed anche con limitazione de' luoghi nell' iſteſſa Dioceſi eccettuati, diſponendoſi, che il Veſcovo in qualunque luogo non eccettuato della ſua Dioceſi poſſa alzar Tribunale, conoſcer le cauſe al Foro Eccleſiaſtico appartenenti, ordinar la cattura, e deputare alle carceri i Cherici, dove lo richiedano i loro eccelli, ed eſeguir tutto ciò, che ſpetta al ſuo ufficio (*a*). Or che biſogno avea Bonifacio di alzar l' ingegno per dichiarare, che il Veſcovo in qualſivoglia luogo non eccettuato della ſua Dioceſi poſſa ponere il ſuo Auditorio, ed aſcoltar le cauſe al Foro Eccleſiaſtico appartenenti? E non è ſtata ſempre queſta in ogni tempo la nativa ordinaria poteſtà del Veſcovo, che ha dentro i confini della ſua Dioceſi? Era forſe allora coſa nuova, che il Veſcovo dentro i confini del ſuo Auditorio poteſſe ordinar la cattura de' Cherici delinquenti, e fargli imprigionare? Se Giannone confeſſa, che s'era prima introdotto *per conſuetudine, che il Giudice Eccleſiaſtico poteſſe fare imprigionar coloro, che ſi trovavano nel ſuo Auditorio*, e ſe queſta conſuetudine era cominciata ſecondo lui fino a tempo di Eugenio I. [dicendo egli, che *gli Eccleſiaſtici non ebbero carcere fin al tempo di Eugenio* I.] cioè, fino all' anno DCLV., cinque ſecoli e mezzo prima di Bonifacio; come ardiſce egli tacciarlo di nuovità, e mettergli in capo un diſegno, onde ſcoperto operaſſe, che quella *Decretale* in molti luoghi non foſſe oſſervata? Ma dove trova egli, che non foſſe oſſervata? E qual teſtimonio allega di ciò? Forſe perche *le Metre* atteſta, che *in Francia ſi pratica in contrario*? Ma quello, che ſi pratica in Francia, non è punto contrario alla Decretale di Bonifacio, il quale non iſtabiliſce miga, che il Veſcovo in qualſivoglia luogo della ſua Dioceſi poſſa tener carceri, e Corte armata, e fare eſeguir da i Satelliti proprj le catture degli Eccleſiaſtici; ma dichiara bensì, che poſſa far catturar gli Eccleſiaſtici delinquenti, e deputargli alle carceri. E ciò può fare o per mezzo della ſua Corte, o per mezzo di quella de' laici, ricorrendo

(*a*) *Cùm Epiſcopus in tota ſua Diœceſi juriſdictionem ordinariam noſcatur habere, dubium non exiſtit, quin in quolibet loco ipſius Diœceſis non excepto, per ſe, vel per alium poſſit pro Tribunali ſedere, cauſas ad Eccleſiaſticum Forum ſpectantes audire, perſonas Eccleſiaſticas (cum eorum exceſſus exegerint) capere, & carceri deputare, nec non cætera, quæ ad ipſius ſpectant officium, liberè exercere*. Cap. *Cùm Epiſcopus*, *de offic. ordin.* in 6.

rendo all' ajuto del braccio secolare; il quale dovea dimostrar Giannone, che si nieghi in Francia a i Vescovi, che lo domandano, quando ne hanno bisogno per catturare, e imprigionar gli Ecclesiastici delinquenti. Del rimanente o i Vescovi si vaglian delle proprie carceri, e de' proprj esecutori, o si servan delle carceri de i laici, e de' Ministri pubblici, ricorrendo all' ajuto della potestà secolare per carcerare i Cherici, o in altra guisa temporalmente costringerli, poco monta alla potestà, che essi hanno di usare temporal costringimento sopra di quelli. Quindi i medesimi Canoni, che spiegano la potestà de' Vescovi di punire criminalmente i delitti de' Cherici, e l' obbligazione, che hanno di gastigarli, permettono loro ancora, quando il bisogno lo chiegga, cercar l' ajuto della potestà pubblica, come nel capitolo primo del primo libro delle Decretali al titolo XXXI., che è preso da Giovanni I. nel Concilio di Troyes (a), cui son conformi molti Canoni, così raccolti da Graziano nel suo Decreto (b), come da Gregorio IX. nelle Decretali (c), e da Bonifacio VIII. nel sesto (d); il qual ajuto da alcuni Canoni, e dallo stesso Concilio Tridentino vien detto *del braccio secolare* (e). Nè possono i laici Magistrati negar quest'ajuto a i Prelati Ecclesiastici, quando da questi ne son richiesti; che anzi non mancan Dottori non già della Corte Romana, ma di straniere Nazioni, e Giurisconsulti di grido, i quali affermano potersi i Magistrati civili costringere per censure a prestar questo ajuto a' Giudici Ecclesiastici, dove lo negassero (f), e massimamente quando si tratta di delitti appartenenti al Foro Ecclesiastico, quali sono tutti i delitti de' Cherici, e non al Foro misto, quali sono alcuni pubblici delitti commessi da' laici, come sostiene il dottissimo Emanuel Gonzales uomo d' infinita lezione [g].

V. Ma Giannone facilmente si riderebbe di noi, i quali in argomento della potestà, e della giurisdizion della Chiesa nell' impor pene

(a) Cap. *Perniciosa*, *de offic. judic. ordinar.*

(b) Can. *Si quis pecuniam*, 9. dist. Can. *Nos*, Can. *Bene*, 96. dist. Can. 1. 97. dist. Can. *Petimus* 19. 11. q. 1. Can. *Maximianus*. Can. *Ab Imperatoribus* 23. q. 3.

(c) Cap. *Quoniam*, *de offic. judic. ordin.* cap. *Postulasti*, 21. *de homicidio*. cap. 2. *Vero per temporalem*, *de maledicis*. cap. ult. in fine, *de excessibus Prælatorum*.

(d) Cap. *Unic.* §. ult. *de statu regularium* lib. 6. cap. *Ut officium* 11. §. *denique de Hæreticis*. cap. *Dilecto*, 6. *de sentent. excom.* eodem libro.

(e) Cap. *Quoniam*, *de offic. jud. ordin.* cap. final. *de excessibus Prælat.* Concil. Trident. sess. 25. de Regular. cap. 5.

[f] Salcedo in praxi, cap. 150. ex num. 9. & 10. Carvajal. *de judiciis*, disp. 2. quæst. 7. num. 76. Vultejus *de judiciis* lib. 3. cap. 13. & plures alii relati a Vela 2. part. num. 71.

(g) Vid. Gonzalez in primum decret. tit. 31. cap. 1. sub num. 18.

ne corporalmente afflittive ci fiamo valuti del fentimento comune così de' Canonifti, come de' Giurifconfulti de' noftri fecoli; egli però ci ha obbligato a far ciò parlando di Bonifacio VIII., in tempo di cui, e parecchi fecoli ancora prima di effo non v'avea chi contendeffe alla Chiefa la poteftà di conofcer fopra tutte le caufe criminali de' Cherici privativamente da i laici, effendo cofa già anticamente difpofta ne' Canoni riferiti da Graziano (*a*), e compilati nelle Decretali (*b*): e molti fecoli prima di Bonifacio aveano queft' iftesso apertamente difpofto le leggi de' Principi lib. 5. Capitul. cap. 137., e lib. 6. cap. 155. Authentic. *Caffa*, & *irrita*, Authent. *Statuimus*. Così ancora è certo, confenziente l' iftesso Giannone, che molto tempo prima di Bonifacio i Vefcovi, ed i Prelati della Chiefa aveano carceri, entro le quali faceano chiudere gli Ecclefiaftici delinquenti, o fi valevano delle carceri, o della Corte de' Magiftrati laici per far catturare i Cherici facinorofi. Come adunque Bonifacio VIII. alzò l' ingegno allorche difpofe, che il Vefcovo in qualunque luogo della fua Diocefi poteffe ordinar la cattura, e la prigionia de' Cherici, ove i loro eccessi lo richiedeffero? Ma egli bensì alza l' ingegno per trovare occafione di calunniare. Ma tornando a i tempi, di cui Giannone difcorre: *Egli è altresì ben certo*, ei dice, *che in quefti fecoli la Chiefa non avea potere d' imponer pene afflittive di corpo, d' efilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte*. Ma quando mai la Chiefa ha avuto potere d' imponer pene di morte, o di troncamento di membra? E chi mai ha detto, che ella abbia poteftà di condannare, o di fentenziare a pena di fangue? E non è ciò efpreffamente vietato ne' Canoni non folo dell' antico, ma ancora del nuovo diritto (*c*)? Chi non sà, che

fu

(*a*) Can. *de Presbyteris* 28. dift. Can. *Satis* 7. dift. 97. Can. 1. Can. *Nulla* 6. Can. *Nulla* 8. Can. *Relatum* 14. Can. *Clericus* 48. 12. quæft. 1. Can. *Sicut* 15. 96. dift. Can. 1. Can. 2. & fin. 21. q. 5.

(*b*) *Clerici verò, maximè in criminalibus, in nullo loco poffunt ab alio, quàm Ecclefiaftico judice condemnari*. Can. *Clerici*, de judiciis. *A nobis itaque fuit ex parte tua quæfitum, utrum liceat Regi, vel alicui feculari perfonæ judicare Clericos cujufcumque ordinis, five in furto, five in homicidio, vel perjurio, five quibufcumque fuerint criminibus deprehenfi. In prima ergo confultatione taliter refpondemus, quod fi Clericus in quocumque ordine conftitutus, in furto, vel homicidio, vel perjurio, feu alio mortali crimine legitimè fuerit deprehenfus, atque convictus, ab Ecclefiaftico judice deponendus eft*. Cap. *Cum non ab homine*, eodem tit.

(*c*) *Sententiam fanguinis nullus dictet Clericus, aut proferat, fed nec fanguinis vindictam exerceat, aut ubi exercetur interfit. Si quis autem hujus occafione ftatuti Ecclefiis, vel Ecclefiafticis perfonis aliquod præfumpferit inferre difpendium, per cenfuras Ecclefiafticas compefcatur. Nec quifquam Clericus litteras dictet aut fcribat pro vindicta fanguinis deftinandas. Unde in curiis Principum hæc follicitudo non Clericis, fed laicis committatur*. Cap. *Sententiam ne Clerici, vel monachi*.

fu sempre questo lo spirito della Chiesa nel punire con pene corporali i delinquenti, mirare all'emenda, ed alla correzione di essi, non al loro esterminio? Quindi è, che il suo giudizio ne' delitti più atroci de' Cherici termina nel deporgli, e degradarli da tutti gli onori chericali, e così degradati, e ridotti allo stato de' laici lasciargli alla potestà secolare, acciocche da essa sieno sentenziati, e condannati a tenor delle pubbliche leggi, intercedendo nulladimeno per essi, acciocche commutata la pena di sangue in altra men grave possano colle afflizioni corporali avere spazio di penitenza, o di ravvedimento. Ma acciocche la potestà secolare possa condannare, e sentenziare a questa pena gli Ecclesiastici è necessario, che sieno dalla Chiesa pria giudicati, e sentenziati alla pena della degradazione, ed esclusi affatto dal foro Ecclesiastico. In due modi adunque possono i Tribunali laici condannare nelle cause criminali i Cherici: o quando questi dalla Chiesa per la loro incorrigibilità pria deposti, e poi anche scomunicati, non si emendando, e marcendo nella scomunica, spogliati d'ogni privilegio del Foro son lasciati alla potestà secolare, come si dispone nel cap. *Cum non ab homine*, *de judiciis*, ed in altri Canoni (a); ovvero quando l'atrocità del delitto non solamente condannabile, ma ancora dannoso merita, che il Cherico degradato, e spogliato d'ogni diritto, e privilegio del Foro sia consegnato alla potestà secolare, acciocche da quella sia punito, come si dispone nel cap. *Novit* 27. *de verb. signif.*, dove si prescrive la forma di questa solenne degradazione del Cherico delinquente, e della di lui consegna alla potestà secolare, e dove anche si dice, che debba la Chiesa interceder per lui, acciocche dal Giudice laico fuor della pena di morte sia moderata la sentenza contro di quello [b]. Tutto questo si è voluto dire a solo oggetto di far comprendere a Giannone, che non solo in questi secoli, de' quali parliamo, non ebbe la Chiesa potere d'impor pene o di mutilazione, o di sangue, ma tal potestà non ha mai avuta; anzi ella l'ha sempre riputata contraria al suo spirito.

VI. Ma intorno alle altre pene corporalmente afflittive ella ebbe sem-

(a) Can. *Si quis Sacerdotum* 11. quæst. 1. Can. *de liguribus* 23. quæst. 5. cap. *Non potest* 3. *de re judic.*

(b) *Ut Clericus, qui propter hoc vel aliud flagitium grave non solùm damnabile, sed etiam damnosum fuerit degradatus, tamquam exutus privilegio clericali, sæculari foro per consequentiam applicetur: cùm ab Ecclesiastico foro fuerit projectus, ejus est degradatio celebranda sæculari potestate præsente, ac pronunciandum eidem cùm fuerit celebrata, ut in suum forum recipiat degradatum: & sic intelligitur curiæ tradi sæculari; pro quo tamen debet Ecclesia efficaciter intercedere, ut citra mortis periculum circa eum sententia moderetur.* Clemens III. cap. *Novimus* lib. 5. Decretal. tit. 40. cap. 27.

ſempre poteſtà d' imporle per ſalvezza ſpirituale di quelli, che ſon da lei condannati, acciocche per mezzo delle corporali afflizioni ſi correggano, e interiormente ſi ravveggano. Quindi ne' ſecoli Apoſtolici coloro, che per le proprie colpe dal giudizio della Chieſa venivano ſcomunicati, ſi davano per ſuo decreto in poteſtà del demonio, acciocche foſſero da eſſo corporalmente veſſati, e per mezzo di queſto ſenſibil travaglio della carne conſeguiſſero la ſalute dello ſpirito, come dall' eſempio dell' inceſtuoſo di Corinto ſcomunicato dall' Apoſtolo, e per ſuo giudizio dato in poter del diavolo, acciocche foſſe per ſalute dell' anima corporalmente veſſato (a), raccolgono comunemente i Santi Padri, i quali poſſon vederſi allegati in un cogli eſempli di queſti fatti dal Tirino, e da Cornelio a Lapide (b). Per la qual coſa non debbe parere in alcun modo probabile l' opinione di Eſtio, il quale avvegnache uomo dottiſſimo, non fu però aſſai cauto nell' opporſi a queſta comun tradizione de' Padri, volendo, che il dar quell' inceſtuoſo in poter del diavolo altro non foſſe, che privarlo di tutti que' beni ſpirituali, e di que' vantaggi, che ricevono dalla Chieſa i ſuoi figliuoli, e laſciarlo eſpoſto a' pericoli, ed agli aſſalti del demonio; poſciache tal' eſpoſizione ſembra direttamente contraria al ſentimento dell' Apoſtolo: mentre è chiaro dalla lettera ſcritta a que' di Corinto, che l' Apoſtolo giudicò di dare quel diſgraziato di Corinto in mano, ed in balìa del demonio, acciocche foſſe da quello corporalmente, ſenſibilmente, e carnalmente afflitto, per render ſalvo il ſuo ſpirito. *Io giudicai*, dic' egli, *nel nome del noſtro Signor Gesù Criſto di conſegnar coſtui a Satanaſſo in abbattimento della carne, acciocche lo ſpirito ſia ſalvo nel giorno del noſtro Signor Gesù Criſto* (c). Or la ſola privazione de' beni ſpirituali della Chieſa, comecche apporti grande ſvantaggio all' anima, non reca però alcun ſinimento, o mortificazion corporale alla carne, per mezzo del qual travaglio ſenſibile lo ſpirito ſi riſcuota, e ſi ravveda. Ma benche queſta pena ſenſibile, che ne' ſecoli Apoſtolici andava ſovente congiunta colla ſcomunica, foſſe ſtraordinaria, e miracoloſa; dimoſtrava nulladimeno la poteſtà conceduta da Criſto Signor Noſtro alla Chieſa di correggег con pena corporale i delinquenti, acciocche afflitti nella car-

(a) 1. Corinth. 5.

[b] Tirinus in cap. 5. 1. ad Corinth. Cornelius a Lapide in eundem locum.

(c) *Ego quidem abſens corpore, præſens autem ſpiritu, jam judicavi ut præſens, eum, qui ſic operatus eſt, in nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti, congregatis vobis & meo ſpirito, cum virtute Domini noſtri Jeſu, tradere hujuſmodi ſatanæ* IN INTERITUM CARNIS, *ut ſpiritus ſalvus ſit in die Domini noſtri Jeſu Chriſti*. 1. Corinth. 5.

ne si ravvivassero nello spirito. E di questa potestà ordinaria ne fa chiaro argomento la disciplina della Chiesa de' primi secoli nelle severe astinenze, ne i lunghi digiuni, nelle limosine, che s'imponevano dalla Chiesa a coloro, che da essa erano condannati alla pubblica penitenza dappoiche erano di alcun delitto accusati, e convinti, come noi abbiamo altrove dimostrato. Renduta poi la pace alla Chiesa, cominciò anche questa ad esercitar più liberamente il suo potere nell' ingiungimento di queste pene. Sant' Agostino ci attesta, che soleano sovente i Vescovi ne' giudizj punire i rei colla pena della flagellazione. Scrivendo egli a Marcellino Tribuno, e lodandolo perche non si valesse nè degli eculei, nè di altri tormenti, ma solamente delle battiture per trarre dalla bocca de' Donatisti la confessione delle loro scelleraggini, lo esorta ancora a non punirle con maggiori pene, dicendo, che questo modo di costringimento non solo da' Maestri delle arti liberali, e da i Genitori, ma ancora da' Vescovi solea praticarsi spesso *ne' giudizj* [a]. Quindi negli atti di San Cesario Vescovo di Arles scritti da Cipriano suo discepolo leggesi, che solea il Santo Prelato osservare, che nessuno de' suoi sudditi se per qualche colpa dovea esser flagellato non tollerasse più, che trentanove percosse: così veramente, che se di qualche grave delitto alcuno fosse stato convinto, permetteva, che dopo pochi giorni fosse nuovamente battuto (*b*). Di questa pena della flagellazione, che solea dalla Chiesa imporsi a' Cherici delinquenti costituiti ne' gradi inferiori, posciache non fu mai lecito, che i Sacerdoti pubblicamente si sottoponessero alla frusta, come cosa, che recava ignominia; ne fanno piena fede molti Concilj celebrati in Francia, ed in Ispagna nel VI. secolo. Nel Concilio di Agde tenuto l' anno DVI. al Canone XXXVIII. si sottopongono alla pena della frusta i Cherici, ed i Monaci vagabondi, che ammoniti non si emendano [c]. Nel Concilio II. di Tours celebrato l' anno DLXVII. al Can. XX. si sottomettono

alla

(*a*) *Noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa iniquitate servasti, quando tantorum scelerum confessionem non extendente eculeo, non sulcantibus ungulis, non urentibus flammis, sed virgarum verberibus eruisti: qui modus coercitionis, & a magistris liberalium artium, & ab ipsis parentibus,* ET SÆPE ETIAM IN JUDICIIS SOLET AB EPISCOPIS ADHIBERI. *Noli ergo atrocius vindicare quod lenius invenisti.* S. Augustin. epist. 133. num. 2. juxta ord. PP. BB. aliàs 159.

[*b*] *Solebat vir sanctus id accuratè observare, ut nemo ex illis, qui ipsi parebant, si pro culpa sua flagellandi essent, amplius triginta novem ictibus ferirentur; ita tamen, ut si quis in gravi culpa esset deprehensus, permitteret, ut post dies paucos vapularet iterum.* Vita S. Cæsarii Arelatensis apud Surium ad diem 27. Augusti.

(*c*) *Clericum, aut Monachum sine commendatitiis vagum, si verborum increpatione non emendetur, etiam verberibus statuimus coerceri.* Concil. Agathen. Can. 38.

alla pena della flagellazione i Diaconi, i Lettori, ed anche i laici deputati all' assistenza dell' Arciprete, i quali mancheranno nel loro servigio nella settimana ad essi assegnata (a). Nel Concilio di Narbona sotto Reccaredo, tenuto l'anno DLXXXIX., al Canone XII. si stabilisce, che i Preti sieno sgridati acciocchè ritornino al loro ufficio, i Diaconi sieno privi del loro stipendio, e gli altri Cherici sieno battuti con flagelli (b). Ma dee ancora notarsi, che la Chiesa stimava egualmente appartenere alla sua potestà il punire i Cherici delinquenti o colle pene spirituali delle censure, o con quelle di corporal supplicio, come apparisce dal Canone XLI. del citato Concilio di Agde tenuto nel principio del sesto secolo; mentre stabilisce, che il Cherico convinto d' ubriachezza, o sia per lo spazio di trenta giorni separato dalla comunion della Chiesa, o venga sottoposto a corporal gastigo (c). Di questa pena di flagellazione da imporsi dalla Chiesa a i delinquenti fa menzione ancora San Gregorio Magno nelle sue epistole. Nella lettera scritta a Gennaro Vescovo di Cagliari l' anno DXCIX. gli ordina, che se alcuni sortileghi corretti, ed ammoniti da lui non si emenderanno, li faccia prendere; e se saranno servi, col gastigo della flagellazione, e di altri corporali supplicj li costringa all' *emenda*; e se saranno liberi, *chiusi in rigorosa custodia* gl' indirizzi alla penitenza (d). Scrivendo nell' anno DCI. ad Antemio Sottodiacono della Provincia di Campagna fortemente si lagna di Pascasio Vescovo, e di altri Ecclesiastici Giudici nella causa d' Ilaro Sottodiacono, posciachè essendo stato costui convinto reo di calunnia abbiano differita la pena, ed ingiunge ad Antemio, che ammonisca da sua parte il riferito Pascasio a privare Ilaro dell' ufficio di Sottodiacono, e fattolo pubblicamente flagellare, lo faccia indi portare in esilio (e).

S s s s 2 VII. Ve-

(a) *Qui ex septem Diaconis, Lectoribus, aut laicis ad Archipresbyterum observandum concessis, si septimanam cum eo facere distulerit, fustigetur*. Conc. Tur. 2. Can. 20.

(b) *Presbyteri increpentur ut redeant, Diaconos & execrandos, & stipendio privandos, reliquos flagris cædendos*. Concil. Narbon. sub Reccaredo Can. 12.

(c) *Clericum, quem ebrium fuisse constiterit, ut ordo patitur, aut triginta dierum spatio a communione statuimus submovendum, aut corporali subdendum supplicio*. Concil. Agathen. Can. 41.

[d] *Quos tamen si emendare se a talibus, atque corrigere nolle repereris, ferventi comprehendere zelo te volumus: & si quidem servi sunt, verberibus, cruciatibusque, quibus ad emendationem pervenire valeant, castigare. Si verò sunt liberi, inclusione digna districtaque sunt in pœnitentiam redigendi*. S. Gregor. Magn. lib. 9. epist. 65. juxta novum ordin. aliàs 67. lib. 7.

(e) *Quia ergo tantæ nequitiæ malum sine digna non debet ultione transire, supra scriptum fratrem nostrum Paschasium volumus admoneri, ut eumdem Hilarum prius Subdiaconatus, quo indignus fungitur, privet officio, atque verberibus publicè castigatum, faciat in exilium deportari*. S. Gregor. Magn. lib. 11. epist. 71. aliàs 66. lib. 9.

VII. Vero è, che appartenendo queste testimonianze al sesto secolo, e parlando Giannone del tempo, che scorse da Costantino Magno fino a Valentiniano III. potrebbono parer poco opportune a dimostrare la potestà costringitiva della Chiesa nel riferito tempo. Ma primieramente noi abbiamo dimostrato, che la pena della flagellazione corporalmente era solita ad imporsi da' Vescovi ne' loro giudizj fino a tempo di Sant' Agostino, che fiorì lungo tempo prima di Valentiniano III.; e che perciò la spessa menzione, che di essa si vede nel sesto secolo, non fa argomento, che allora fosse trovata, ma più tosto, che come cosa già antica fosse dalla Chiesa ingiunta a' delinquenti. Secondariamente scrivendo egli altrove, che per tutto l' ottavo secolo gli Ecclesiastici non *potevano imporre pene afflittive di corpo* (a), per convincerlo di menzogna bastanti sono le autorità, che addotte abbiamo del sesto secolo. Ma oltre di questa pena poteva, e soleva la Chiesa in questi tempi appunto imporne delle altre più rigorose, tra le quali era quella della chiusura nelle carceri Ecclesiastiche, per entro le quali ristretti i Cherici delinquenti o a breve, o lungo tempo secondo la qualità del delitto, con rigorosi digiuni venivano macerati. Di queste carceri chericali, che anticamente chiamavansi *Decaniche*, se ne trova menzione in questi tempi non solamente nella supplica di Basilio Diacono, e Archimandrita, ed altri Monaci a Teodosio, e Valentiniano, riferita negli atti del Concilio Efesino (b), ma ancora in una legge di Arcadio, e di Onorio, data in Costantinopoli l' anno CCCXCVI., e riportata ne' due Codici Teodosiano, e Giustinianeo (c). Parlasi ancora delle Decaniche dopo questi tempi in una Novella di Giustiniano (d), e ne' Capitolari [e]. Or che queste Decaniche fossero anticamente carceri Ecclesiastiche, dove si chiudevano i Cherici delinquenti, quando Giannone no 'l volesse credere al Cironio, all' a Costa, e ad altri uomini dotti, che di questa materia han trattato (f), non doverebbe certamente discrederlo al suo Gotofredo, il quale dalla legge appunto di Arcadio, e di Onorio, e dal libello di Basilio dimostra, che in questi tempi le Decaniche servivano ad

(a) Tom. I. lib. 3. cap. ult. § 6. pag. 236.

(b) Libellus Basilii Diaconi ad Theod. & Valent. par. I. Concil. Ephesin. cap. 30. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 976. E.

(c) L. 3. Cod. Theodos. *de Hæreticis*, & l. *Cuncti*, Cod. Justinian. *de Hæreticis*.

(d) Novell. 79. cap. 3.

(e) Capit. lib. 5. tit. 225.

(f) Cironius lib. 2. observat. cap. 51. & in Rubic. *de offic. ordin.* Joannes a Costa ad cap. 4. extrav. *De judiciis*. Filesac. in cap. I. de *offic. ordin.* §. 16.

no ad uſo di carceri Eccleſiaſtiche pe' Cherici ſcoſtumati (a). E' falſo adunque, che gli Eccleſiaſtici in queſti tempi non avean carceri per coſtringere con temporal pena i Cherici colpevoli. Anzi dalla relazione di Baſilio Diacono fatta agl' Imperadori Teodoſio, e Valentiniano delle enormi violenze praticate con eſſo, e con altri Monaci dall' empio Neſtorio, ben ſi conoſce quanta forza temporale aveſſero allora i Prelati della Chieſa per coſtringere temporalmente i Cherici loro ſudditi, benche di queſta poteſtà quel Veſcovo eretico ſi abuſaſſe contro quelli, che reſiſtevano alla ſua malvagia dottrina. In quanto alla pena dell' eſilio convien conſiderare, che queſta pena ha diverſi effetti; alcuni de' quali ſono meramente ſecolari, come la privazione del diritto della cittadinanza, o di quello del Regno, che chiamaſi naturalizzazione; ed in quanto a queſt' effetto l' eſilio non può imporſi dagli Eccleſiaſtici, ſe non implorato l' ajuto della poteſtà ſecolare [b]. L' altro effetto è il materiale allontanamento da luogo, onde alcuno è diſcacciato: ed in ciò conviene oſſervare, che il ſemplice Veſcovo può ſolamente eſiliare fuor de' confini della ſua Dioceſi, non fuor di quelli della Provincia, e il Metropolitano ſolamente fuor de' confini della ſua Provincia, non fuora del Regno, ricercandoſi perciò l' ajuto del Principe, quando il ben della Chieſa richiedeſſe, che alcun Cherico fuora de' confini d' un Regno rilegato ſia. In queſti tempi adunque i Prelati della Chieſa deputavano bensì l' eſilio contro i Cherici delinquenti, e maſſimamente contro gli eretici; ma non avendo Corte armata ricorrevano a i Principi per farlo eſeguire, ed eſſi credevano appartenere al loro ufficio ajutare in queſta parte la Chieſa, facendo, che il loro potere ſerviſſe a lei di ſuſſidio dove mancavano le ſue forze. Ma nel ſeſto, e ſettimo ſecolo frequenti ſono i Canoni, dove a certa ſorta di delinquenti anche laici s' impone la pena dell' eſilio. Nel Concilio Romano, che fu il quinto ſotto Simmaco Papa, celebrato l' anno DIII., s' impone la pena della confiſcazion de' beni, e dell' eſilio a colo-

[a] *Decanica præbuerunt quondam uſum carceris, & cuſtodiæ Eccleſiaſticæ*. Juſtinianus Novell. 79. cap. 2. καθειργέσθωσαν ἐν τοῖς καλουμένοις Δεκανικοῖς ἀπιοῦσι τὰς προσηκούσας ὑφέξοντες, *quod ita apud Julianum, Capitularium lib. 5. tit. 225. affertur.* „ in Decanicis Eccleſiarum recluſus „ datur, competenter pœnas luiturus „ *In Græcorum paraſtiſis ita*: εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐγκλειστον. *Baſilius Diaconus in libello apud Theodoſium & Valentinianum* κατῆλθεν τυπτόμενοι ἀπηγόμεθα ἐν τῷ Δεκανικῷ κἀκεῖ γυμνοὺς ἡμᾶς ὡς δημίους, & ὑπευθύνους τιμωρίᾳ ἐκόλασεν. *Ergo in Decanicis, quæ procul dubio loca concluſa fuere, in quibus immorigeri Clerici aſſervabantur*. Jacobus Gothofr. Comm. in l. 30. Cod. Theod. *de Hæreticis*.

(b) Vide Gonzalez in cap. 1. *de calumniatoribus*. ſub num. 14. lib. 5. Decretal. tit. 2.

coloro, che macchinassero calunniose accuse, e cospirassero contro i Vescovi, non già come cosa nuova, ma come prima già stabilita [a]. Nel Concilio IV. di Orliens celebrato l'anno DXLI. al Canone XXIX. si ordina, che le donne colte in adulterio co' Cherici sieno sottoposte al costringimento Ecclesiastico, ed al comando del Vescovo sieno esiliate dalla Città [b]. Nel Concilio Toletano XII. tenuto l'anno DCLXXXI. si dispone, che le persone libere, che saranno involte in alcuni errori in quel Sinodo dannati, sieno perpetuamente scomunicate, e punite col più rigoroso esilio (c). Abbiamo veduto ancora, che prima di questo tempo da San Gregorio Magno fu ingiunto al Vescovo Pascasio, che facesse portare in esilio Ilaro Sottodiacono. Altri Canoni, ed altri fatti potrei recare, i quali lascio, poiche non appartengono al tempo, di cui si parla.

VIII. In quanto poi all'emende pecuniarie, o alle multe nega Giannone, che in questi tempi i Giudici della Chiesa potessero *condannare alle emende pecuniarie*, allegando il capitolo I. *de dolo & contumacia*, il cap. *Licet, de pœnis*, il cap. *Irrefragabilis*, §. *ult. de offic. ordin.* Non si sà per altro intendere come sia venuto in capo a Giannone il citar quì questi Canoni, i quali sono parecchi secoli posteriori al tempo, di cui si favella, e stabiliti allorche, secondo lui, benche la Chiesa non avesse nè Fisco, nè Territorj, gli Ecclesiastici intrapresero nulladimeno di poter condannare all'emende. Il vero però è, che nessuno di essi fà al proposito di quello, che quì si tratta. Il capitolo I. *de dolo & contumacia* appartiene unicamente alle cause civili de' Cherici, e riguarda l'interdetto *ne vis fiat ei, qui in possessionem missus est*. Sopra di che consultato Alessandro III. con qual pena dee multarsi il reo, che dopo essere stato contumacemente assente, e dopo avere impedita l'immissione nella possessione decretata all'attore dal Giudice Ecclesiastico, avanti la fine dell'anno comparisce, ed offre idonea mallevadoria di stare al giudizio; risponde, che tra le persone di Chiesa, e ne i negozj Ecclesiastici non debbe osservarsi il rigore del diritto pubblico, e che però in tal caso debbe ammettersi la malleva-

doria

(a) *Hi, qui adversa eis moliuntur, sicut a sanctis Patribus dudum statutum est, & hodie synodali & Apostolica auctoritate firmatur, penitus abjiciantur, & exilio, suis omnibus sublatis, perpetuo tradantur*. Concilium Roman. sub Symmacho apud Labbè tom. V. Concil. edit. Ven. col. 504.

(b) *Si quæ mulieres fuerint in adulterio cum Clericis deprehensæ, de Clericis districtione habita, mulieres ipsæ prout Sacerdoti visum fuerit districtioni subjaceant, & a civitatibus, ut Sacerdos præceperit, repellantur*. Concil. Aurelian. IV. Can. 29.

(c) *Quod si ingenuorum personæ his erroribus fuerint implicatæ, & perpetua excommunicationis sententia feriantur, & arctiori exilio ulciscantur*. Concil. Tolet. 12. Can. 11.

dorla offerita dalla parte. Or che ha che far questo colle multe, e coll' emende pecuniarie decretate in giudizio criminale in pena di alcun delitto, per essere applicate ad usi pij, santi, e religiosi? Nel capitolo *Licet*, *de pœnis*, si proibiscono severamente gli abusi introdotti nel Vescovato di Canterbury da alcuni Arcidiaconi, i quali nel punire gli Ecclesiastici, e i delitti esigevano così da' Cherici, come da' Laici pene pecuniarie, e riscuotevan denari per l' esame, che era in uso in que' barbari secoli, del fuoco, e dell' acqua. Similmente nel capitolo *Irrefragabilis*, §. *ult.*, *de offic. ordin.* ingiungendosi a' Prelati Ecclesiastici il correggere gli eccessi de' loro sudditi, si vieta loro il convertir questo salutevole istituto in lucro loro pecuniario, o in altro gravame de' loro soggetti. Ma chi non sà, che questo sordidissimo detestabile abuso nascente dalla radice della cupidigia dell' oro, fu mai sempre dalla Chiesa in mille Canoni con esecrazione proibito? Ma altro è il punire con multe pecuniarie gli eccessi de' Cherici, o de' laici in que' delitti, che son di cognizione degli Ecclesiastici, per saziar l' ingordigia, e l' avarizia de' Giudici, e per esser convertite in loro guadagno; altro è l' impor quest' emende perche sieno applicate in usi pij, e religiosi, e particolarmente in sovvenimento de' poveri. Ma l' impor quest' emende per zelo di giustizia, acciocche sieno applicate a cose pie, vien permesso, e commendato da i Canoni [a]; ed è sentenza comune de i Dottori, tra i quali io nominerò solamente tre famosi Giurisconsulti, e Canonisti insieme, che non possono esser sospetti a Giannone, quali sono il Salgado, il Solorzano, ed il Cevallos (b): a noi però basta, che queste multe sieno state non solo giustificate, ma anche imposte dal sagro Concilio Trentino in pena appunto dell' avarizia, e del sordido guadagno cercato da i Prelati Ecclesiastici [c]. Dopo l' autorità vanamente addotta per provare, che in questi tempi non poteano gli Ecclesiastici imporre emende pecuniarie, si fa forte Giannone colla ragione, dicendo, che *la ragione è*, *perche essi non avean Territorio*, *e secondo il diritto de' Romani i soli Magistrati*, *che hanno il pieno Territorio*, *poteano condannare all' emenda*. Già di sopra abbiam dimostrato la vanità di questo discorso; ma poiche egli si è

(a) Can. *Si vos* 23. quæst. 3. Can. *Statuimus* 16. quæst. 1. cap. *Dilectus*, *de offic. ordin.* cap. *Cum sit nimis*, §. final. cap. *Postulasti*, *de Judæis*. cap. *Ad audientiã*, *de præscript.* cap. *Olim*, *de injuriis*. cap. *Venerabilis*, §. *denique*. *de sentent. excommunicat.* cap. *In Archiepiscopatu*, *de raptoribus*.

[b] Salgado *de regia protectione* par. 2. cap. 4. Solorzan. *de jure Indiar.* tom. 2. lib. 3. cap. 7. num. 76. Cevallos tom. 4. quæst. 897.

(c) Concil. Trident. Sess. XXIV. cap. III. *de reformat.*

ſi è tanto innamorato di queſto ſuo Territorio, che torna a replicarcelo mille volte, biſogna pur farli vedere, che egli paralogizza, non ſapendo che coſa ſi dica. Dicaci in grazia quali ſono quelle leggi Romane, le quali preſcrivono, che i ſoli Magiſtrati, che hanno pieno Territorio, poſſano condannare all'emenda? Niente di ciò ſi trova nelle leggi, che egli allega. La legge *Aliud eſt fraus* diſtinguendo la pena dalla multa dice, che la multa può imporſi ſolamente da quello, cui è dato il giudizio, e che a' ſoli Magiſtrati, e Preſidi delle Provincie è permeſſo d' impor la multa: niente ſi parla di Territorio [a]. L' iſteſſa coſa ſi diſpone nella legge prima *Si quis jus dicen. non obtemper.*, dove è vietato a i Magiſtrati municipali difender con giudizio penale la loro giuriſdizione [b]. Da queſte leggi adunque ſi raccoglie, che i Duumviri de' Municipj, e delle Colonie, o altri Magiſtrati delle Città non avean diritto d' imporre emende pecuniarie. Ma certo è, che ſecondo le medeſime Romane leggi i Duumviri, ed i Magiſtrati municipali aveano Territorio; dunque la poteſtà d' impor multe non dipende niente affatto dal Territorio. Che i Duumviri, e i Magiſtrati municipali aveſſero pieno Territorio, il quale ſecondo Giannone *è jus terrendi*, cioè *ſubmovendi*, come ſpiegò il Giuriſconſulto, ſi ha manifeſtamente dalla legge *Pupillus*, *de verb. ſignificat.* dall' iſteſſo Giannone altrove citata, dove al Magiſtrato della Città ſi dà il diritto *terrendi*, *ideſt*, *ſubmovendi* da i confini del diſtretto di quella (c). E ſe egli non ſapea che coſa foſſe queſto diritto *ſubmovendi*, più che dalla delirante immaginazione del ſuo Loyſeau dovea impararlo dal famoſo Giuriſconſulto Cujacio, dal quale averebbe ſaputo, che il diritto *ſubmovendi*, che è l'iſteſſo, che *terrendi*, altro non era, che la poteſtà di rimuovere da' luoghi ſtretti, e tenere in ufficio il Popolo per mezzo de' Littori, i quali aprivano le vie a' Magiſtrati, e, come noi diciamo, facevano loro far largo [d]. Avendo adunque i Magiſtrati municipali i Littori, come evidentemente ſi rac-

[a] *Item mulctam is dicere poteſt, cui adjudicatio data eſt. Magiſtratus enim ſolos, & Præſides Provinciarum poſſe mulctam dicere mandatis permiſſum eſt.* L. *Aliud eſt fraus*, §. *item pœnam*, ff. *de verb. ſignif.*

(b) *Omnibus magiſtratibus, non tamen Duumviris, ſecundum jus poteſtatis ſuæ conceſſum eſt juriſdictionem ſuam defendere pœnali judicio.* l. 1. ff. *Si quis jus dicenti non obtemperaverit.*

[c] *Territorium ... ab eo dictum quidam ajunt, quod magiſtratus ejus loci intra eos fines terrendi, hoc eſt, ſubmovendi jus habet.* l. *Pupillus* 139 §. 8. ff. *de verb. ſignif.*

(d) *Territorium eſt univerſitas &c. terrendi, ideſt ſubmovendi, per lictores ſcilicet, qui & ob id a Livio dicuntur ſubmotores aditus: & Seneca* 14. epiſt. „ non eſt quod „ feliciorem judices eum, cui ſubmovetur, *ideſt Magiſtratu* „ quam eum, qui ſemina- „ ta dejicit „ *ideſt lictori.* Cujacius in tit. 16. lib. 51. digeſtorum ad legem *Pupillus* 139.

raccoglie dalla legge 33. del Codice al titolo *de Decurionibus* (*a*), e come dottamente insegna il lodato Cujacio, dicendo, che i Duumviri nelle Città erano preceduti da i Littori, che portavano le verghe in mano, ed in alcuni luoghi anche i fasci [*b*]: aveano ancora il pieno Territorio, che secondo Giannone *è jus terrendi*, e come spiegò il Giurisconsulto, *idest submovendi*, e ciò *per Littores*, come insegna il Cujacio. Ma pure secondo il diritto de' Romani i Magistrati municipali non aveano potestà d'impor multe, ed emende pecuniarie: adunque secondo il diritto de' Romani la potestà d' impor la multa non ha che far nulla col Territorio. E quindi si rende manifesto, che il raziocinio del nostro Giurisconsulto è una mera illusione del suo storto cervello. Il che noi abbiamo voluto dire, acciocche costui non rompa più il capo a' miseri lettori con questo suo Territorio: posciache quando ancor vero fosse, come è falsissimo, che gli Ecclesiastici in questi tempi non avessero quel Territorio, che egli s' immagina; non perciò ne seguirebbe, che non avessero potestà di condannare ad emenda pecuniaria: siccome dache i Magistrati municipali avessero questo suo Territorio non siegue per tanto, che avessero diritto di multare. Del rimanente non essendo altro il Territorio nella sua comune, e sempre mai ricevuta significazione, che il confine, dentro il quale si contiene la potestà di render ragione, e fuora del quale il Giudice non ha giurisdizione, come lo definisce il Cujacio (*c*), conviene, che chiuda gli occhj alla verità manifesta, chi vuol negare in questi tempi alla Chiesa il suo Territorio.

IX. Ma poiche afferma il nostro Storico, che sebben la Chiesa non avea nè Territorio, nè Fisco, nulladimeno gli Ecclesiastici intraprefero poi di poter condannare all'emende pecuniarie, si desidererebbe da lui, che ci avesse spiegato quando avvenne questo *poi*: conciossiache troviamo assai antico quest' uso, o, come e' ingiuriosamente lo chiama, intraprendimento; posciache sino da' primi tempi noi troviamo, che i Prelati della Chiesa condannando alcun delinquente alla pubblica penitenza, sovente gl' imponevano notabil somma di denaro da distribuirsi a i poveri. E questa non era una specie di multa da applicarsi

[*a*] *Duumvirum non impunè extollere potestatem fascium extra metas Territorii propriæ Civitatis*. L. *Duumvirum* 33. C. *de Decurionibus*.

[*b*] *Et fasces, aut bacilli eis præferebantur*. M. Tullius 2. Agrar. *Cæteris in Coloniis Duumviris anteibant lictores cum bacillis: Capuæ cum fascibus duobus*. Cujacius loc. cit.

[*c*] *Territoria igitur sunt fines, intra quos juris distringendi, & dicendi potestas est, ultra quos non est magistratui jurisdictio*. Cujacius ad cit. legem *Pupillus* loc. cit.

plicarsi in uso pio? Ma per dir qualche cosa di più preciso, nel Concilio di Cartagine detto vulgarmente v., celebrato secondo lo Schelestrate (*a*) seguito dal Pagi (*b*) l'anno della nostra salute cccc, o secondo il Gotofredo l'anno cccxcix. [*c*], non fu imposta la pena pecuniaria a chiunque si fosse, che ardisse difendere i Cherici per qualsivoglia delitto condannati per giudizio de' Vescovi (*d*)? E questo Sinodo non fu tenuto molto tempo prima dell'Imperio di Valentiniano III.? Io mi astengo dagli esempj del quinto, e del sesto secolo, poiche Giannone consente, che *poi* gli Ecclesiastici intrapresero di potere impor questa multa, sebbene è falso, che questo fosse intraprendimento, e non uso del proprio diritto. Nè già è da credersi, che San Gregorio Magno, Pontefice quanto altro mai fosse lontano dall'intraprender cosa, che non fosse più che del diritto, e dell'autorità della Chiesa, osasse in questa parte usurparsi alcun atto, che a lui non appartenesse, e molto meno comandare, che altri Ecclesiastici l'usurpassero. Ma pur egli scrivendo a Gennajo Vescovo di Cagliari sopra certo uomo rustico, il quale non voleva abbandonar gli errori del Paganesimo, gl'ingiunge, che gravi costui di tal peso di pensione, che premuto dalla pena dell'esazione sia costretto ad affrettarsi verso il retto sentiero della salute (*e*). E quì è da notarsi, che se la Chiesa potea imporre questa pena a i laici per que' delitti, che sono di suo conoscimento, molto più la potea ingiungere a' Cherici. Ma poiche il discorso ci ha portato a parlare di San Gregorio il Grande, coll'autorità di esso vogliam chiuder questo paragrafo; mentre da lui possiamo apprendere onde abbiano i Prelati della Chiesa la potestà di punire con pene corporalmente afflittive. Scrivendo egli adunque al riferito Gennajo, e parlando di un certo Cherico, che diceasi essere stato più volte compreso in maleficj, e deposto l'abito Chericale, e fatto ritorno alla vita laica esser fuggito in Africa, vuole, che stante la verità di tali cose sieno corporalmente vendicati i suoi delitti, acciocche secondo la sentenza Apo-

(*a*) Schelestrates Dissert. 3. de Eccles. African. cap. 9.

(*b*) Pagius ad annum 398. num. 13.

(*c*) Gothofredus ad legem 17. Cod. Theodos. *de Paganis*.

(*d*) *Et illud statuendum est, ut si quis cujuslibet honoris Clericus judicio Episcoporum pro quocumque crimine fuerit damnatus, non liceat eum sive ab Ecclesiis, quibus præfuit, sive a quolibet homine defensari,* IMPOSITA POENA DAMNI PECUNIÆ, *atque honoris, quod nec ætatem, nec sexum excusandum esse præcipimus*. Concilium Carthaginen. v. can. II. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1454. D.

(*e*) *Jam vero si rusticus tantæ fuerit perfidiæ & obstinationis inventus, ut ad Dominum Deum venire minimè consentiat, tanto pensionis onere gravãdus est, ut ipsa exactionis suæ pœna compellatur ad rectitudinem festinare*. S. Gregor. Magn. epist. 26. lib. 4. juxtà novum ordin.

Apostolica per mezzo delle afflizioni del corpo sia salvo il di lui spirito (a). Nè già è da credere, che questa corporal vendetta dovesse esercitarsi dalla Chiesa a sentimento di San Gregorio sopra i Cherici convinti solamente o di leggeri, ovvero di Ecclesiastici delitti: conciossiache ancora sopra gli atroci, ed atrocissimi misfatti de' Cherici vuole il Santo Pontefice, che si faccia giuridica inquisizione, e corporalmente dalla Chiesa si vendichino, come apparisce dalla lettera scritta a Savino Sottodiacono regionario, nella quale parlando di un tal Sisinnio Prete di Reggio diffamato di enormissimi delitti, comanda al medesimo Savino, che ne faccia diligente inquisizione; e se troverà alcuni indizj dell' atroce misfatto carceri il malfattore, e ne renda avvisato lui, acciocche egli possa deliberare come debba discutersi, e punirsi tanta scelleratezza [b]. Da questo fatto può conoscersi l' autorità, e potestà costringitiva della Chiesa ne' giudizj criminali de' Cherici praticata in tempo di San Gregorio Magno non già come allora introdotta, ma come a lei appartenente per Apostolica tradizione.

§. X.

Della legge di Costantino Magno ad Ablavio, e della Novella di Valentiniano III. sopra la conoscenza de' Vescovi nelle cause temporali.

SOMMARIO.

I. *Contraddizione di Giannone intorno ad una legge di Teodosio. Legge di Costantino indirizzata ad Ablavio per qual cagione da Grazia-*

no,

[a] *Paulum verò Clericum, qui sæpe dicitur in maleficiis deprehensus, qui despecto habitu suo ad laicam reversus vitam, in Africam fugerat: si ita est, corporali prius proveniente vindicta, prævidimus in pœnitentiam dari: quatenus & secundum Apostolicam sententiam, ex carnis afflictione spiritus salvus fiat, & terrenas peccatorum sordes, quas pravis contraxisse fertur operibus, lacrymarum possit assiduitate diluere.* Sanctus Gregorius epist. 27. lib. 4. juxtà novum ordin.

(b) *Et ideo quia tanti facineris iniquitas districta, atque subtili investigatione quærenda, atque plectenda est, hac tibi auctoritate præcipimus, ut vigilanti studio, & diligenti omnino cura perquiras; & si qua indicia apprehendere hujus rei potueris, eum in custodiam districtam, quousque nobis renunties, redigas; ut qualiter immanissimum facinus discuti debeat, ac puniri, deliberare possimus.* S. Gregor. Magn. epist. 4. lib. 10. juxtà novum ordin.

no, e da altri creduta di Teodosio. Da più antichi monumenti attribuita a Costantino.

II. *Argomenti del Gotofredo contro la germanità della riferita legge di Costantino confutati da Giovanni la Gendre. Disposizioni di questa legge. Prove della sincerità di essa tratte dalla testimonianza degli Storici antichi.*

III. *Sposizione del Gotofredo della legge di Costantino riferita da Sozomeno, confutata. Singolarità di questa legge conosciuta da Sozomeno, e vanamente come falsa da Giannone ripresa.*

IV. *Novella di Valentiniano III. e sua disposizione contraria all' esenzione de' Cherici iniquamente lodata da Giannone, rivocata dall' Imperador Majoriano, non può addursi in autorità.*

V. *Disposizione della Novella di Valentiniano per quella parte, che riguarda le cause de' laici tollerabile, e di poco nocumento alla Chiesa; ma intollerabile, e nuova per rapporto alle cause de' Cherici.*

VI. *Legge di Arcadio, e di Onorio allegata da Valentiniano. Quali fossero i motivi, e le cagioni di questa legge. Canoni del Concilio Cartaginese v. non ministrarono occasione a que' Principi di pubblicarla.*

VII. *Canoni, che dierono motivo alla riferita legge di Onorio, non furon fatti nel Concilio Cartaginese v., nè questo fu tenuto l' anno 399. quando fu promulgata questa legge. Canoni, che secondo il Gotofredo dierono motivo a questa legge, stabiliti dopo di essa.*

VIII. *Si spone la legge di Arcadio, e di Onorio, e si fa vedere, che niente nuoce all' esenzione de' Cherici dal giudizio de' laici nelle cause criminali, e civili: stranamente interpetrata da Valentiniano Principe vago di nuove opinioni. Falsa conchiusion di Giannone.*

INtentissimo il nostro Giurisconsulto ad abbatter ciò, che può favorire la potestà della Chiesa nel conoscimento delle cause, e a promuovere, ed ingrandir tuttociò, che in questa parte può nuocerle, parla quì di due leggi contrarie, una di Costantino Magno favorevole, l' altra di Valentiniano III. pregiudiziale a questa medesima potestà, e così dice:

TE.

TESTO.

„ Non potendosi adunque dubitare (a), che tuttociò, che oggi „ tiene la Chiesa di giustizia perfetta, e di giurisdizione, dipenda per „ beneficio, e concessione de' Principi, alcuni han creduto, che „ queste concessioni cominciassero da Costantino il grande, quegli „ che le diede pace, ed incremento. Credettero, che questo Princi„ pe per una sua Costituzione estravagante, che si vede inserita nel „ fine del Codice di Teodosio (b), avesse stabilito, che il reo, e l'at„ tore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa do„ mandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa „ esser denegato, avvegnache l'altra parte l'impedisse, e contrad„ dicesse: e per ultimo, che ciò, che il Vescovo profferirà, sia come „ una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e „ non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordina„ rj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sa„ rebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire „ i comandamenti degli Ecclesiastici.

„ Fu in alcun tempo questa veramente stravagante Costituzione „ reputata per vera, vedendosi parte di quella inserita ne' Capitolari „ di Carlo M. [c], ed ancora ne' Breviarj del Codice Teodosiano; e „ Giovanni Seldeno [d], perche la trovò in un Codice antico manu„ scritto di Guglielmo Monaco Malmesburiense, credette, che vera„ mente fosse di Costantino.

„ Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il „ giovane, come fecero Innocenzo (e), Graziano (f), Ivone, An„ selmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di Decreti, mossi per„ che in alcuni Codici manuscritti portava in fronte questa inscrizio„ ne: *Arcad. Honor. & Theodos.*

„ Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti, e gravi Scrit„ tori esser quella finta, e supposta, non altramente, che la donazione „ del medesimo Costantino (g). Giacomo Gotofredo (h) a minuto „ per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver „ occhj per poterne dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al „ Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quel-

„ lo,

(a) Gian. t. 1. l. 2. c. ult. pag. 141. e segg.
(b) L. 1. Cod. Theodos. *de Episcop. judic.*
[c] Capit. Caroli Magn. lib. 6. cap. 281.
(d) Selden. in uxore Hebræa lib. 3. cap. 28. pag. 564. & Syned. lib. 1. cap. 10. p. 318.
(e) Innoc. cap. *Novit.* 13. *de judic.*
(f) Grat. 11. quæst. 1. cap. 35. 36. 37.
(g) Loyseau *des Sign.* cap. 15.
(h) Gothof. tom. 6. in fin. Cod. Theod. l. 1. *de Episcop. judic.*

„ lo, intitolata con queste parole: *Hic titulus deerrabat a Codice*
„ *Theodosiano*: si porta ancora senza Console, e senza data dell' an-
„ no, e tutta opposta a molt' altre Costituzioni inserite in quel Codi-
„ ce: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso
„ agli Scrittori dell' Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.

„ Coloro, che l' attribuiscono a Teodosio, di cui la vera leg-
„ ge (*a*) si vede dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lun-
„ ga errati; imperciocche questa vera legge di Teodosio è tutta con-
„ traria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano
„ aver cognizione, se non delle materie di Religione, e che gli altri
„ processi degli Ecclesiastici sieno determinati, e sentenziati da' Giu-
„ dici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire
„ nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le
„ leggi degli altri Imperadori rapportate in quel Codice, benche fatte in
„ favor della Chiesa, non l' attribuiscon però tal giustizia, e spezial-
„ mente la Novella (*b*) di Valentiniano III. è direttamente contraria,
„ dicendo, che secondo le leggi degl' Imperadori, la Chiesa non ha giu-
„ risdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può cono-
„ scere, che delle materie di Religione.

„ Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede,
„ che in tempo d' Arcadio, e d' Onorio, la Chiesa non aveva se non la
„ sua primitiva ragione di conoscere per forma d' arbitrio, ancorche
„ ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una leg-
„ ge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: *Si qui ex consensu*
„ *apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur; sed ex-*
„ *perientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte red-*
„ *dentis judicium* [*c*]. E questa fu la pratica della Chiesa in questi se-
„ coli, che i Vescovi s' impiegavano per forma d' arbitrio in compor-
„ re le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come
„ ne fanno testimonianza Basilio (*d*), e con addurne gli esempli, Gre-
„ gorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell' Isto-
„ ria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo (*e*). Ciò che durò lunga-
„ mente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che co-
„ minciò ad augumentare la conoscenza de' Vescovi per le sue *Novelle*,
come

(*a*) L. 3. *de Episcop. judic.*
(*b*) Novel. Valentin. *de Episcop. judic.*
(*c*) L. 7. Cod. *de Episc. audien.*
(*d*) Basil. lib. 1. cap. 247.
(*e*) Gregor. Nyssen. in vita Gregor. Neocæsarien. Ambros. epist. 24. & lib. 2. offic. cap. 24. August. in Psalm. 118. & lib. de Oper. Monac. cap. 20. & hom. de pœnit. 50. cap. 12. & epist. ad Procul. Donatistam. epist. 147. Socrates lib. 7. cap. 36. Nicephor. lib. 14. cap. 39.

„ come vedremo nel sesto secolo; poiche negli ultimi tempi, ne' quali „ siamo di Valentiniano III. egli è costante, che i Vescovi non aveano „ nè Foro, nè Territorio, nè potevan impacciarsi d' altre cause, „ che di Religione, così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Va„ lentiniano stesso n' accerta per una sua molto notabile *Novella*, di „ cui eccone le principali parole: *Quoniam constat Episcopos Forum le„ gibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cogno„ scere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non pa„ timur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, „ quod si alteruter nolit, sive laicus, sive Clericus sit, agent publicis „ legibus, & jure communi*: aggiungendo, che i Cherici possano „ esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il „ diritto, e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte „ leggi del suo Codice (*a*): e questo solo privilegio era dato agli Ec„ clesiastici, di non poter esser tirati a piatire fuori del loro domicilio, „ e dimora; e nelle Provincie non potevano esser convenuti innanzi „ altro Giudice, che avanti il Rettore della Provincia, siccome a Co„ stantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio (*b*).

„ Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa delle cause, non „ si mutò niente in questi tempi di quel, che praticavasi negli tre pri„ mi secoli: nè in queste nostre Provincie ebbero i nostri Vescovi giu„ stizia perfetta, nè Foro, nè Territorio; nè per quel, che s'attiene „ a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò fino a questo tempo al„ cuna mutazione nel politico, e temporale, restringendosi la sua co„ noscenza alle cause di Religione, che giudicava per via di polizia, „ e quell' altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la Giurisdizio„ ne, ed Imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, „ sia Laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza „ eccezione veruna.

„ Ma quantunque per questa parte non s' apportasse allo Stato ci„ vile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tem„ pi non si cagionasse qualche disordine per ciò, che concerne l' ac„ quisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed al„ le Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo „ avarizia de' Cherici si proccuravano.

I. Av-

(*a*) L. *cum Clericis*, l. *omnes* 33. C. de *Episcop. & Cleric.*

(*b*) Loyseau *des Sign.* cap. 15.

I. Avvegnache tutto questo discorso altro non sia, che un mal composto gruppo di equivoci, e d' imposture artificiosamente tessuto per ingannar l' ignorante vulgo; noi contuttociò non vogliam tener dietro a tutte le parole di costui, sì perche le cose da esso quì ripetute sono state già pienamente confutate, sì ancora perche da quello, che noi diremo sopra i due punti principali, che Giannone si è proposto di dimostrare, riguardanti la legge di Costantino indirizzata ad Ablavio, e la Novella di Valentiniano III., potrassi bastantemente conoscere, che egli in questa parte non è niente migliore di quello, che lo abbiamo fatto conoscere nelle altre, che sono state da noi esaminate. In quanto adunque alla Costituzione di Costantino, tuttociò, che egli dice circa le varie opinioni dell' Autore della detta Costituzione, è stato da lui fedelmente copiato dal Gotofredo (a), e dicendo una sola cosa del suo, in quella stessa bruttamente contraddice a se medesimo; posciache volendo impugnar coloro, che la riferita Costituzione di Costantino attribuirono a Teodosio, dice che *la vera legge di Teodosio si vede dopo questa supposta Costituzione*, citando la legge 3. *de Episcopali judicio*, non ricordandosi per altro aver lui detto di sopra, che questa terza legge posta sotto il titolo *apocrifo, e stravagante* de Episcopali judicio *è supposta, come bene a lungo dimostra il Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti*. Or come adunque questa legge supposta *collocata in luogo sospetto* è divenuta così presto vera legge, che non pago di averla asserita tale una volta, la replica *vera* la terza volta? Nè già egli quì può parlare di altra *vera legge* di Teodosio, fuor di quella, che egli avea di sopra spacciata per falsa. Primo, perche quì cita la legge 3. *de Episcopali judicio*; e questa è quell' istessa, che egli di sopra ha dichiarata supposta. Secondo, perche la disposizione di questa *vera legge* è la medesima, che egli ha sposta in quella, che ha asserita falsa. Terzo, perche dopo la Costituzione di Costantino nel titolo *de Episcopali judicio*, dove egli dice vedersi la *vera legge* di Teodosio, non si vede altra legge, che la da lui pronunciata supposta. Così adunque a divisamento di costui una stessa legge ora è falsa, ora è vera, come gli torna in acconcio. Ma acciocche dall' abbaglio di Graziano, e degli altri Compilatori dopo di lui, i quali a Teodosio attribuirono questa legge dal Codice Teodosiano ascritta a Costantino, non tragga argomento, che quella sia falsa, e supposta, convien, che egli sappia, che Graziano la riportò non dal Codice Teodosiano, ma da i Capitolari di Carlo Magno, dove si vede trasferita: e poiche ne' medesimi Capitolari

(a) Vid. Jacob. Gothofr. in Comment. ad l. 1. *Episcopal. judicium* post Codic. Theodos.

lari vien citato il XVI. libro dell' Imperador Teodosio, cioè il XVI. libro del Codice Teodosiano, *al capitolo*, cioè al titolo, XI. (a); perciò egli buonamente credè, che la detta legge fosse di Teodosio. Onde dopo averla prodotta nel suo Decreto, e divisa in due capitoli (b), nel terzo capitolo portò il testo del Capitolare, onde la trasse (c). Gli altri Decretalisti senza darsi altra sollecitudine d' indagare di qual Imperadore fosse la stessa legge, seguirono comunemente Graziano. Del rimanente tutti i monumenti più antichi, che di questa legge fanno memoria, ce la rappresentano di Costantino, come il Breviario del Codice Teodosiano composto nel principio del sesto secolo (d): e benche ne' Capitolari di Carlo Magno non si faccia menzione di qual Imperadore ella sia; vien nulladimeno non oscuramente indicato, che allora trovavasi nel Codice Teodosiano nel XVI. libro sotto il titolo XI., dopo il quale ora si vede collocata. Ma nel Concilio Valentino III. celebrato l' anno DCCCLXXXV. vedesi riportata col medesimo titolo, con cui vien riferita nel fine del Codice Teodosiano sotto il titolo *de Episcop. judic.*, cioè, a nome *di Costantino Augusto ad Ablavio Prefetto al Pretorio* (e).

II. Contuttociò dice Giannone, che *oggi mai s' è renduto manifesto per valenti, e gravi Scrittori, esser quella finta, e supposta, non altramente, che la donazione di Costantino*; e che *Giacomo Gotofredo a minuto per cento prove dimostra la sua falsità, tantoche bisogna non aver occhj per poterne dubitare*. Così può egli dire, il qual non vede per altri occhj, che per quelli del suo Gotofredo, e di qualche altro Copiatore di quel Protestante. Del rimanente siccome non si può negar senza ingiuria il titolo di uomini dotti, e valenti nè a Cesare Baronio, nè a Jacopo Sirmondo, nè ad Arrigo Valesio tra i Cattolici, i quali punto non dubitano della sincerità, e verità di questa legge (f), nè tra i Protestanti al Seldeno, il quale in più luoghi la reputa verissima, e sincerissima (g), nè tra i Giurisconsulti al Cujacio, che similmente la cita come indubitata (h); così questo numero di uomini dotti, e va-

(a) *Hanc sententiam, quam ex sextodecimo Theodosii Imperatoris libro, capitulo videlicet XI., ad interrogata Ablavii Ducis, illi & omnibus rescriptum sumpsimus, & in nostra capitula pro lege tenendam .... posuimus*. Lib. 6. Capitul. cap. 28.

[b] Gratianus Can. 35. & 36. II. quæst. I.

(c) Ibid. Can. 37.

(d Vid. Gendre Episcopal. judicium a calumniis Gothofredi vindicatum cap. 2.

(e) Concil. Valentinum III. in calce apud Labbè tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 1160. D.

(f) Baronius ad ann. Christi 314. num. 38. Sirmondus in Appen. Cod. Theod. Valesius in Not. ad lib. 4. cap. 27. Eusebii de vita Constantini.

(g) Selden. in uxore hebræa lib. 3. cap. 28. de Synedriis lib. 1. cap. 10. & in dissert. ad Fletam. cap. 5. §. 6.

(h) Cujacius *ad l. 14. de dote prel,*

lenti si ridurrà poi, almeno per quel, che ci viene indicato da Giannone, al Gotofredo, e al Loyseau. Che se egli colla sua franchezza facendosi innanzi c'intima, che *Giacomo Gotofredo a minuto per cento prove dimostra la sua falsità*, noi col medesimo tuono gli rispondiamo, che Giovanni la Gendre famoso Giurisconsulto dell'Università di Parigi, per mille argomenti a minuto dimostra la sua verità, l'insussistenza, e la calunnia di queste asserite prove del Gotofredo: onde rimettendo a quello Scrittore il Lettore [a], ci faremo ad esaminar la legge in se stessa, per indi conoscere se essa sia conforme, o nò alle memorie, che ci hanno lasciate gli antichi Storici di Costantino intorno alle leggi, che ei promulgò in favor della Chiesa. Tre sono le disposizioni di questa legge per quel, che riguarda la conoscenza conceduta agli Ecclesiastici. La prima concerne le sentenze proferite da' Vescovi in generale. La seconda specialmente riguarda le liti civili portate al loro giudizio da alcuno de' litiganti. La terza appartiene alla fermezza, ed alla stabilità de' giudizj fatti da' Vescovi sù tali cause. Nella prima si rammenta come cosa già stabilita per antecedente editto, che le sentenze de' Vescovi in qualsivoglia genere senza alcuna distinzione di età sieno inviolabili, e si abbia per santo, e venerabile tuttociò, che sarà terminato per loro sentenza, e che debba da' Giudici essere eseguito [b]. Ma non dice l'istessa cosa di Costantino l'Autore della vita di questo Principe, o sia Eusebio di Cesarea, come vulgarmente si è creduto, o sia Acacio Lusco, come oggi un erudito Scrittore con non dispregevoli conghietture si è dato ad indovinare [c], o chiunque altro siasi non conosciuto Autore, ma certamente contemporaneo a Costantino, ed osservatore, e testimonio delle sue gesta? Parlando egli delle leggi di Costantino: *E munì*, ei dice, *le sentenze de' Vescovi pronunciate ne' Sinodi, cosicche non fosse lecito a i Reggitori delle Provincie di rivocare i decreti de' Vescovi: imperocche debbonsi preferire ad ogni Giudice i Sacerdoti di Dio* (d). Nè quì

(a) Vid. Joan. le Gendre Episcopale judic. adversùs calumnias Gothofredi acerrimè vindicatum.

(b) *Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias Episcoporum quolibet genere prolatas, sine aliqua ætatis discretione inviolatas incorruptasque servari: scilicet, ut pro sanctis semper & venerabilibus habeatur quidquid Episcoporum fuerit terminatum. Sive itaque inter minores, sive inter majores ab Episcopis fuerit judicatum, apud vos, qui judiciorum summam tenetis, & apud cæteros omnes Judices, ad executionem volumus pervenire.* L. 1. *de Episcop. judic.* post Cod. Theod.

(c) Pr. Matthias Fuhrmannus Hist. sac. de Baptism. Constantin. par. 1. Colloq. 5. num. 38. & seqq.

(d) Καὶ τοὺς Ἐπισκόπων δὲ ὅρους τοὺς ἐν συνόδοις ἀποφανθέντας, ἐπισφραγίζειν, ὡς μὴ ἐξεῖναι τοῖς τῶν ἐθνῶν ἄρχουσι τὰ δόξαντα παραλύειν· παντὸς γὰρ εἶναι δικαστοῦ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ δοκιμωτέρους. Euseb. de Vita Constantini lib. 4. cap. 27.

Nè quì già si tratta de' decreti Ecclesiastici, che si promulgano da' Vescovi ne' Concilj, ma delle sentenze da loro proferite trà i litiganti; prendendo quì la parola σύνοδος non per lo Concilio de' Vescovi, ma per lo consenso Ecclesiastico del Vescovo, e de' suoi Preti, coll' assistenza de' quali anticamente giudicavano i Vescovi, come osserva il Valesio [a]. Or da queste parole non vien dimostrato l'editto, di cui parla Costantino nella citata legge ad Ablavio? Ma passiamo ad esaminar le altre due disposizioni di questa Costituzione. Nella seconda si stabilisce, che il reo, o l'attore in qualunque causa, o sia nel principio, o sia nel fine della lite, ricusar possa il Giudice laico, e ricorrere al giudizio del Vescovo, e che ad esso debban rimettersi gli atti, ancorche l'altra parte ripugni, e contraddica (b). Nella terza disposizione si stabilisce, che tutte le cause, le quali si trattano o col diritto Pretorio, o col civile, terminate dalle sentenze de' Vescovi sieno perpetuamente stabili, nè si possa ritrattare il negozio, che sarà deciso per sentenza del Vescovo [c]. Or queste cose istesse non attesta Sozomeno, aver per una sua legge costituite Costantino? Sozomeno, dico, Scrittore, che per esser comunemente riputato peritissimo nelle leggi Romane, come dimostrano le sue Opere, a sentimento del Valesio (d), più di qualunque antico Scrittore merita in questa parte tutta la fede? Udiamo come egli parla: *Ma un argomento, e certamente massimo della riverenza dell' Imperadore* (Costantino) *verso la Religione fu, che egli permise a i litiganti, se volessero ricusare i Giudici secolari, di eleggere il giudizio de' Vescovi, e comandò, che la sentenza loro fosse rata, e di maggiore autorità di quella degli altri Giudici, non altramente, che se dall' istesso Imperadore fosse stata pronunciata; e che i Magistrati civili, e i loro Ministri, ed Ufficiali mandassero ad effetto i giu-*

(a) *Neque hic agitur de regulis Ecclesiasticis, quæ in Synodo ab Episcopis promulgantur; sed de sententiis inter litigantes prolatis, ut patet ex verbis, quæ sequuntur ... verum σύνοδος & hic pro consessu Ecclesiastico ponitur, Episcopi scilicet, & Presbyterorum.* Valesius in Notis ad hunc locum.

(b) *Quicumque itaque litem habens, sive possessor, sive petitor erit, inter initia litis, vel decursis temporum curriculis, sive cùm negotium peroratur, sive cùm jam cœperit promi sententia, judicium eligit sacrosanctæ legis antistitis, illicò sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad Episcopum cum sermone litigantium dirigatur. Multa enim, quæ in judicio captiosæ præscriptionis vincula promi non patiuntur, investigat & promit sacrosanctæ Religionis auctoritas.* L. 1. *de Episcop. judic.* post Cod. Theodos.

(c) *Omnes itaque causæ, quæ vel prætorio jure, vel civili tractantur, Episcoporum sententiis terminatæ, perpetuo stabilitatis jure firmentur: nec liceat retractari negotium, quod Episcoporum sententia deciderit.* Ibid.

(d) *Vir fuit legum Romanorum peritissimus.* Valesius in Not. ad cap. 27. lib. 4. Eusebii de vita Constantini.

giudicati de' Vescovi, e che finalmente fossero immutabili i giudizj de' Consessi Ecclesiastici (a).

III. Ci dica ora Giannone in qual de' due Codici, o Teodosiano, o Giustinianeo si trova questa legge di Costantino indicata da Sozomeno? Dicano qual altra esser può se non è quella, di cui favelliamo, indirizzata da Costantino ad Ablavio, e riportata nel titolo *de Episcopali judicio* dopo il Codice Teodosiano? Conosce il Gotofredo la forza invincibile di questa testimonianza, e con vana pompa di ostentata erudizione proccura schermirsene, dicendo, che non altro vien disposto in questa legge di Costantino indicata da Sozomeno, se non quello, che i Principi aveano permesso in altre leggi, e quello, che era in costume da'tempi di Costantino, e dappoi, cioè, che per consenso delle parti potessero portarsi le cause civili private appresso i Vescovi, acciocche come Arbitri le giudicassero, adducendo quelle leggi, che a lui sembrano favorire questo suo sentimento, e le testimonianze di que' Padri, che attestano, che erano al lor giudizio riportate queste civili differenze. Ma non è questo quel, che attesta Sozomeno della legge di Costantino. Egli dice primieramente, che quel Principe permise a' litiganti, ricusati i Magistrati civili, portare i loro piati al giudizio de' Vescovi: che la sentenza di questi abbia maggior vigore di quella degli altri Magistrati: che i loro decreti debbano eseguirsi da i Magistrati civili: che finalmente i loro giudicati sieno inappellabili, e non possa ritrattarsi il negozio da loro deciso. Ma secondo il Gotofredo, e secondo Giannone i giudizj renduti da' Vescovi a i litiganti, che per consenso gli aveano eletti per Arbitri, erano forse inappellabili? Non già: adunque non ha che far niente con questa legge di Costantino riferita da Sozomeno tutto quello, che ei dice sopra il giudizio de' Vescovi eletti dalle parti come Arbitri. Ben vero è, che il Gotofredo come incomparabilmente più dotto, così meno iniquo assai di Giannone in questa parte, nella legge di Onorio riportata nel Codice di Giustiniano sotto il titolo *de Episcopali audientia*, dove s' ingiunge, che al giudizio de' Vescovi renduto alle parti, che lo elessero per Giudice, si descrisca quella riverenza,

(a) Τεκμήριον δὲ κἀκεῖνο μέγιστον τῆς τοῦ βασιλέως περὶ τὴν θρησκείαν αἰδοῦς... τῶν Ἐπισκόπων ἐπικαλεῖσθαι τὴν κρίσιν ἐπέτρεψε τοῖς δικαζομένοις, ἢν βούλωνται τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας παραιτεῖσθαι. κυρίαν δὲ εἶναι τὴν αὐτῶν ψῆφον, καὶ κρείττω τῆς τῶν ἄλλων δικαστῶν, ὡσανεὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐξενεχθεῖσαν. εἰς ἔργον δὲ τὰ κρινόμενα ἄγειν ἄρχοντας, καὶ τοὺς διακονουμένους αὐτοῖς στρατιώτας ἀμετατρέπτους τε εἶναι τῶν συνόδων τοὺς ὅρους. Sozomen. lib. 1. histor. Eccles. cap. 9.

verenza, che dovea deferirsi a i giudicati de' Prefetti al Pretorio, da i quali non era lecito provocare (a), riconosce molto di simile a questa legge di Costantino [b]. Ma sembra strano a Giannone, che uno solamente de' litiganti, μονομερῶς, come dice il Gotofredo, dopo istruita la lite dinanzi al Giudice laico, o nel principio, o nel fin di essa lite ricorrendo al giudizio del Vescovo, ordinasse Costantino, che fosse al Vescovo rimessa la causa, non ostante che l' altra parte ripugnasse, e contraddicesse. Ma questo stesso sembra singolare a Sozomeno nella legge, che ei riferisce di Costantino; e perciò lo dà per un argomento massimo di riverenza di quel Principe verso la Chiesa; il che fa indizio certissimo, che la legge riferita da quello Storico è quel' istessa, della qual noi favelliamo: posciache se la legge da esso indicata non avesse disposto, che quello, che era allora comune, come costoro vogliono, cioè, che per consenso delle parti potessero le liti private riportarsi al giudizio del Vescovo innanzi che fosse istituita la lite dinanzi a' Giudici laici, ciò, che secondo Giannone ebbe la Chiesa mai sempre dal suo cominciamento, Sozomeno uomo spertissimo nelle Romane leggi, e che non poteva ignorar questo costume della Chiesa, non averebbe fatta certamente sì alta maraviglia della legge, che egli accenna di Costantino, così che la mettesse in conto d' un argomento massimo della riverenza di quel Principe verso la Religione. Bisogna dunque, che ei vi scorgesse qualche cosa di singolare, che non si trovasse disposto in altre leggi nè prima, nè dopo quel Principe. Ma questa singolarità non potea essere in quella parte, in cui si stabilisce, che i giudicati de' Vescovi sieno inappellabili, e che non possa ritrattarsi il negozio per lor sentenza deciso; poiche ciò fu anche disposto dalla legge di Onorio sopra menzionata. Questa singolarità adunque non poteva in altro consistere, se non nella permissione fatta a i litiganti in qualunque parte del giudizio istruito innanzi a' Giudici civili di eleggere il giudizio del Vescovo, e di trarre ad esso la parte anche contraddicente: la qual cosa benche Sozomeno individualmente non spieghi, l' accenna però in generale dove dice, che per quella venia permesso a i litiganti ricusare i Giudici secolari. Nè era necessario, che quello Storico riferendo in compendio questa legge riferisse a minuto tutte le sue parole. Oltre di che, se la legge indicata da Sozomeno, contenente quasi in tutte le parti le stesse dispo-

(a) L. *Episcopale* 8. C. *de Episcop. audien.*

(b) *Quod utique ad hanc legem* (Constantini) *proxime accedere videtur*. Gothofred. in Comment. ad l. 1. *de Episcop. judic.* post Cod. Theodos.

disposizioni, che son contenute in questa legge di Costantino ad Ablavio, non è l' istessa che questa, dicano in qual altro antico monumento ella si trovi. Ma non trovandosi altra legge di Costantino così simile a quella, che accenna Sozomeno, se non questa riferita dopo il Codice Teodosiano, e dagli antichi conosciuta per legge di Costantino, conviene in ragion di buona Critica asserire, che questa sia vera, e legittima, e che vada errato dal vero Giannone dove dice col suo Gotofredo, che *presso agli Scrittori Ecclesiastici non bassi di lei memoria alcuna*.

IV. Ma egli dopo essersi fatto onore colla dottrina del Gotofredo, e colle citazioni de' Padri da quello Scrittore allegate, sopra le differenze, che ad essi, come egli pensa, erano riportate per consenso delle parti, e le quali per forma di arbitrio componevano, ci si para incontro con un' arma proibita, cioè, colla Novella di Valentiniano III., dicendo, che *negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano* III. *egli è costante, che i Vescovi non aveano nè Foro, nè Territorio, nè potevan impacciarsi d' altre cause, che di Religione, così tra Cherici, come tra i Laici, siccome Valentiniano stesso n' accerta per una sua molto notabil Novella*. Ma costui, che col Gotofredo ci oppone questa Costituzione di Valentiniano, promulgata da lui in Roma sotto li 15. di Aprile dell'anno CCCCLII., abbia per risposta ciò, che sopra di essa scrisse il Padre degli Ecclesiastici Annali, cioè, che essa fu affatto indegna di un Principe Cristiano, e che bastantemente fu dimostrato quanto fosse iniquamente, ed empiamente promulgata dalla contraria Costituzione, che pubblicò Majoriano suo successore [a]. Or che il Gotofredo Scrittor Protestante lodi questa Novella di Valentiniano, e con essa pretenda determinare i limiti de' giudizj della Chiesa, non è cosa di maraviglia; ma che l' adduca Giannone per dimostrare, che in questi tempi non avea la Chiesa nè Foro, nè Territorio, e che non potea giudicar di altre cause, che di quelle della Religione, facendo egli almeno in apparenza professîon di esser Cattolico, e sapendo, che questa Costituzione da Scrittori gravissimi è stata ripu-

(a) *Hoc quidem anno, decimoseptimo Kalendas Maji, Valentinianus Imperator indignam planè Christiano Principe edidit sanctionem, qua abstulit judiciale Episcoporum tribunal: jus enim dicere eos vetuit, nisi partes ex consensu apud aliquem Episcoporum sponte agere delegissent; nullamque voluit esse Clericis fori exceptionem, omne adimens judicium Ecclesiasticum, nisi in his, quæ ad Religionem pertinent, judicandis... Hæc quidem Valentinianus turpiter Romæ promulgat: sed quàm iniquè & impiè lata a successore Majoriano his contraria sanctio demonstravit*. Baronius ad annum Christi 452. num. 52.

ta riputata iniqua, e del tutto indegna di Cristiano Principe, e che tanto è lungi, che ella ci dimostri, che la Chiesa non avea Foro, che più tosto per essa veniva tolto alla Chiesa il Foro, che ella avea, è cosa veramente, che doverebbe far maraviglia a chi ben non conosce lo spirito di costui. Ma io sò bene, che egli si riderà del giudizio del Cardinal Baronio: non doverà ridersi però del giudizio di Majoriano, che a Valentiniano nell' Imperio succedette, il quale nella parte, in cui si dispone, che non si portino a' Vescovi le accuse de' Cherici se non per vincolo di compromesso, rivocò, ed abrogò la Novella di Valentiniano: il che non solamente afferma il Baronio, ma viene ancora come cosa incontrastabile attestata dall' antico Scrittore Aniano, ancorche la Novella di Majoriano in oggi non trovisi quanto all' articolo *de Episcopali judicio*, trovandosi quanto agli altri articoli (*a*). Essendo stata adunque pochi anni dopo cassata, ed annullata questa disposizione della Novella di Valentiniano, ciò fa conoscere, che ella era indegna d'un Cristiano Principe, come dice il Baronio, e che non può addursi l'autorità di essa, se non da chi si diletta d'ingannare il vulgo, e di giustificare per uso legittimo l'abuso, che tal ora fanno i Principi di lor potestà.

V. Noi però distinguendo le cause de' Cherici dalle cause de' laici in questa Novella pessimamente confuse, crediamo poco montare alla giurisdizion della Chiesa, che da Valentiniano non fosse permesso a i laici di portare i loro piati al giudizio de' Vescovi, se non per vincolo di compromesso: poiche sebbene è cosa certa, e consentita ancor da Giannone, che in questi tempi i Prelati Ecclesiastici erano per lo più occupati nell' ascoltare, e terminar le differenze temporali, e le civili contese de' laici fedeli; contuttociò è ancor cosa certa, che questa occupazione era loro oltre modo gravosa, e non vedevano l'ora di liberarsene, come costa da quegli stessi Padri, che son da Giannone citati; posciache questo impaccio li distraeva dalle cure più gravi della Chiesa: nè i Canoni imposero mai obbligazione alcuna a i laici fedeli di portar queste liti, che aveano tra loro, al giudizio de' Vescovi; se non che la disciplina de' primi secoli vietava a i Cristiani il piatire ne' Tribunali de' Gentili, secondo il precetto dell' Apostolo; onde i Vescovi allora non poteano ricusar di ascoltare, e terminar queste differenze. Ma cessate le persecuzioni, e divenuti Cristiani

(*a*) *De Clericis quod dictum est, ut nisi per compromissi vinculum judicium Episcopale non adeant, posteriori lege Majoriani abrogatum est, quæ non extat quo ad capitulum de Episcopale judicio, licèt quo ad alios articulos extet*. Anianus ad Novellam Valentiniani 12. *de Episcopali judicio*.

ſtiani i Magiſtrati civili, ceſsò ancora il motivo, per cui era vietato a i laici fedeli di portar fuora della cognizion della Chieſa queſte conteſe: e ſe tuttavia ſeguitarono a giudicarle per tutto quaſi il quinto ſecolo, ciò non accadde per la diſpoſizione di alcun Canone, che deſſe loro queſta giuriſdizione ſopra i laici, ma per un uſo non così preſto facile a ceſſare della priſtina diſciplina, e per la permiſſione, che i Criſtiani Principi fatta aveano agli ſteſſi laici di ricorrere nelle loro civili differenze al giudizio de' Veſcovi, pretermeſſi, ſe voleſſero, i Magiſtrati civili. Quindi è, che per queſta parte la Novella di Valentiniano fu più toſto favorevole, che di pregiudizio a i Prelati della Chieſa; poiche gli ſgravò d'un moleſtiſſimo peſo, di cui ſovente i Santi Veſcovi di queſti tempi ſoleano lagnarſi. Ma per quello, che riguarda le cauſe de' Cherici, ſieno queſte criminali, ſieno civili, ebbe mai ſempre la Chieſa la conoſcenza, ed il giudizio ſopra di eſſe; e i Canoni di queſti tempi vietarono ſotto gravi pene a' Cherici ſteſſi di portar queſte cauſe al Tribunale del Principe, e de' laici Magiſtrati, come noi abbiamo dimoſtrato di ſopra; ed a riſerva della punizione, la quale ne' delitti più atroci de' Cherici, dopo la loro depoſizione fatta per giudizio della Chieſa, era laſciata alla poteſtà ſecolare, tutti i delitti degli Eccleſiaſtici di qualunque ſorta ſi foſſero furono mai ſempre conoſciuti, e puniti dalla Chieſa o con pene temporali, o coll'eſtrema pena della degradazione, e della riduzione di eſſi allo ſtato de' laici. Nè ſi troverà eſemplo in queſti tempi, che i delitti anche più gravi degli Eccleſiaſtici ſieno ſtati conoſciuti da i laici, o da loro puniti o con eſilj, o con rilegazioni, o deportazioni, ſe non dappoiche erano ſtati conoſciuti dalla Chieſa, e da eſſa puniti colla depoſizione de i delinquenti: e ſe alcuna volta furono queſte cauſe conoſciute, e furono i delinquenti puniti dalla poteſtà ſecolare indipendentemente dalla Chieſa, ciò fu da i Padri di quell'età riputato nuovo, ed inaudito, e comunemente deteſtati, e ſcomunicati coloro, che queſti delitti deferirono alla cognizione de' laici, come abbiamo altrove fatto conoſcere, e come coſta dagli eſempli ſteſſi, che Giannone dal Dupino ha traſcritti contro verità così chiara. Per queſta parte adunque la Novella di Valentiniano fu iniqua, e meritamente dal ſuo ſucceſſore annullata, come quella, che toglieva alla Chieſa un diritto, che ella avea ſempre fino dal ſuo naſcimento goduto, ed era ſtato confermato con infiniti eſempli anche degli ſteſſi Principi. Nè dee recar maraviglia, che Valentiniano dopo avere ne' primi anni del ſuo imperio dichiarata la competenza del Foro de' Cherici, e l'ecce-

l'eccezione dal Foro laicale con quella vera, e soda ragione, che *non è cosa lecita, che i Ministri di Dio sieno soggetti all' arbitrio delle potestà temporali* (a), in fine poi del suo imperio togliesse a' Cherici l'eccezione dal Foro, e li soggettasse all' arbitrio delle potestà secolari; posciache si sà, che in questo tempo rallentò quel Principe il freno alle sue intemperanze, così che per questa cagione ne fu poco dappoi miseramente ucciso da Massimo offeso da lui nell' onore. Onde non è maraviglia, che datosi in preda alle sue dissolutezze perdesse anche verso la Chiesa quella riverenza, con cui l'avea per lo innanzi osservata.

VI. Ma poiche potrebbe dirsi, che Valentiniano non istabilì cosa nuova, ma seguì la disposizione fatta in una legge d' Arcadio, e di Onorio riportata nel Codice Teodosiano, giusta la quale i Vescovi, ed i Preti non posson conoscere se non delle cause di Religione, come nella medesima Novella si afferma (b); perciò conviene esaminar questa Costituzione da Valentiniano citata. La legge adunque di Arcadio, e di Onorio, secondo il Gotofredo, è la prima sotto il titolo XI. *de Religione*, del libro XVI. del Codice Teodosiano (c); nella quale per altro niente si dice di più, se non che qualunque volta si tratta di Religione appartiene a i Vescovi il giudicare, e che le altre cause, che o a i Giudici ordinarj, o all' uso del pubblico diritto appartengono, conviene che sieno terminate secondo le leggi (d). Ora niente è più facile a dimostrare quanto che in questa legge non si parli nè punto, nè poco nè del Foro de' Vescovi, nè delle cause de' Cherici sì criminali, che civili, nè che si restringa il giudizio della Chiesa alle sole cause di Religione, benche ad essa privativamente appartenga conoscerle sì tra' Cherici, come tra i laici. Per venire in chiaro di ciò conviene osservare, che questa legge è un frammento d'un' altra più grande Costituzione di questo Principe, dalla quale sono anche distaccate la legge XVII. e XVIII. del medesimo Codice Teodosiano sotto il titolo *de Paganis &c.*, come osserva il Gotofredo, e come si rende manifesto dal vedere, che queste tre leggi son date in un medesimo luogo,

(a) L. 47. Cod. Theodos. *de Episc. Eccles. & Cleric.*

[b] *Quoniam constat, Episcopos & Presbyteros forum legibus non habere, nec de aliis causis, secundum Arcadii, & Honorii divalia constituta, quæ Theodosianum corpus ostendit, præter religionem posse cognoscere &c.* Novella Valent. III. 12. *de Episcop. judic.*

[c] Vid. Gothofred. in l. 1. Cod. Theodos. *de Religione*.

[d] *Quoties de religione agitur, Episcopos convenit judicare: ceteras verò causas, quæ ad ordinarios cognitores, vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri*. L. 1. Cod. Theodos. *de Religione*.

cioè, in Padova, sotto un medesimo giorno, cioè, sotto li 16. Agosto, sotto un medesimo Consolo, cioè, Teodoro, che tenne il Consolato l'anno CCCXCIX., e che sono indirizzate allo stesso Apollodoro Proconsolo dell'Africa. Per indagare adunque il vero senso della riferita legge di Arcadio, e di Onorio allegata da Valentiniano, bisogna congiungerla colle altre due de' medesimi Principi decimasettima, e decima ottava, sotto il titolo *de Paganis*, e vedere che cosa in queste si dispone, e qual fosse la cagione delle loro disposizioni. Nella diciassettesima fanno intendere quegli Imperadori, che siccome aveano rimossi i profani riti della Gentilità, così non comportavano, che fossero tolte le festive adunanze de' Cittadini, e la comune allegrezza; onde perciò decretavano, che senza alcun sagrificio, o superstizione si esibissero al Popolo secondo l'antica consuetudine gli spettacoli, e si celebrassero a richiesta de' voti pubblici i festivi conviti [a]. Nella diciottesima dispongono, che non sieno distrutti gli edificj serviti già al culto degl' Idoli; e se alcuno sarà trovato far sagrificio in quelli a i falsi Dei, sia punito secondo le leggi [b]. Queste sono le disposizioni delle due riferite leggi. In quanto al motivo di esse pensa il Gotofredo, che ministrassero occasione a que' Principi di farle alcune richieste, che esposero ad essi i Padri Africani nel Concilio di Cartagine detto il quinto, domandando, che si degnassero di comandare, che fossero distrutte per l'Africa le reliquie dell'Idolatria, e demoliti i Templi rimasti nella campagna, ed in luoghi rimoti, tolte le danze, e i conviti originati dal Gentilesimo, i quali ne' giorni festivi, e dedicati a i natalizj de' Martiri da' Cristiani si celebravano, e rimossi finalmente gli spettacoli del Teatro, ed i giuochi del Cerchio, i quali ne' giorni di Domenica, e nell'istessa solennità di Pasqua coll' assistenza de' Magistrati si davano al Popolo. Le quali richieste restarono deluse da que' Principi colle due riferite leggi, ordinando, che toltane la superstizione, e i sagrificj, si osservassero le antiche consuetudini circa i Teatri, ed i Cerchj, e si conservassero gli edificj, ed i Templi rimasti in piedi: e poiche i medesimi Padri decretarono ancora di domandare all'Imperadore, che ei si degnasse di statuire, che se alcuni volessero agitar

[a] *Ut prophanos ritus jam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium, & communem lætitiam non patimur submoveri. Undè absque ullo sacrificio, atque ulla superstitione damnabili exhibere populo voluptates, & secundùm veterem consuetudinem inire etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decrevimus*. L. 17. Cod. Theodos. *de Paganis &c.*

(b) *Ædes illicitis rebus vacuas, nostrarum beneficio sanctionum ne quis conetur evertere. Decernimus enim, ut ædificiorum quidem sit integer status. Si quis verò sacrificio fuerit deprehensus, in eum legibus vindicetur*. L. 18. Cod. Theodos. *de Paganis*.

agitar nella Chiesa le loro cause, secondo il diritto Apostolico imposto alle Chiese, e se la decisione de' Cherici ad una delle parti dispiacesse, non fosse lecito chiamare in giudizio a render testimonianza quel Cherico, che fu conoscitore, o presente, e che nessuna persona Ecclesiastica fosse citata a dar testimonio in giudizio; perciò questa richiesta diede occasione alla legge, di cui si favella. Così il Gotofredo (a). Ma nel Concilio Cartaginense v. non si trova certamente, che i Padri facessero alcuna delle riferite domande agl' Imperadori, nè ivi si rinviene alcun Canone, tra molti, che vi furono fatti, dove si parli o della demolizione de' Templi de' Gentili, o della proibizione degli spettacoli teatrali, e de' giuochi Circensi, e de' conviti: si trova bensì il Canone, in cui si vieta, che sia chiamato a render testimonio in giudizio quel Cherico, che fu conoscitore delle cause de' laici portate al giudizio della Chiesa *per diritto Apostolico imposto alle Chiese*, ancorche la decisione de' Cherici dispiacesse ad una delle parti. Ma questo Canone non è altramente conceputo per modo di domanda da farsi all' Imperadore, ma per modo di decreto fatto da i Padri, ed è il primo di quel Sinodo [b]. Questi Canoni adunque, e queste domande, di cui parla il Gotofredo, si trovano nel Concilio detto Africano, celebrato in Cartagine intorno all' anno CCCCXIX. [c], e sono anche riportate nel Codice de' Canoni della Chiesa Africana (d).

VII. Ma intorno a questo Concilio Africano, dove s' incontrano i Canoni riferiti dal Gotofredo, conviene avvertir ciò, che già è stato osservato da uomini eruditi, e colla lettura dello stesso Sinodo si può vedere, cioè, altro questo non essere, che una indigesta Raccolta di varj Canoni fatti in varj Concilj tenuti in Africa, e inconsideratamente accozzati senza alcun' ordine di tempo; la qual Raccolta fu letta, e pubblicata nel Concilio di Cartagine celebrato l' anno CCCCXIX. (e). Tre cose adunque noi dimostreremo contro il Gotofredo, cioè, che i Canoni da lui riferiti, e i quali esso pretende aver ministrata occasione alla citata Costituzione di Arcadio, e di Onorio, non furon

[a] Gothofred. in l. 27. Cod. Theodos. *de Paganis &c.*

(b) *In principio statuendum est, ut si qui fortè in Ecclesia quamlibet causam jure Apostolico Ecclesiis imposito agere voluerit, & fortasse decisio Clericorum uni parti displicuerit, non liceat Clericum in judicium ad testimonium devocari eum, qui cognitor vel præsens fuerit, & nulla ad testimonium dicendum Ecclesiastici cujuslibet persona pulsetur.* Concil. Carthaginen. v. Can. I. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Ven. col. 1454.

[c] Vid. Concil. African. Can. 25. 26. & 27. apud. Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 509. D.

(d) Cod. Canon. Eccles. African. Can. 58. & seqq. apud Labbè tom. 2. cit. col. 1300.

[e] Vid. P. Coustan. in Præfat. ad epist. Summ. Pontificum.

certamente fatti nel Concilio Cartaginense v.: che questo Concilio non fu tenuto nell' anno cccxcix.: che i riferiti Canoni furono stabiliti dopo il detto anno cccxcix. Dalle quali cose manifestamente ne siegue, che alla legge di Onorio data nel cccxcix. non poterono porger motivo le richieste sopraddette de' Padri Africani. Noi saremmo fuora d'ogni difficoltà, se negli atti del Concilio Cartaginense detto vulgarmente v. non mancasse la nota dell' anno, o del Consolato, sotto cui fu celebrato; la qual mancanza ha distratte in varie opinioni gli Scrittori delle cose Ecclesiastiche intorno al tempo della celebrazione di esso. Chechesia però di questo, dalla sola lettura de' quindici Capitoli, o Canoni di questo Sinodo evidentemente si raccoglie, che que' Padri non decretarono di doversi domandare altro agl' Imperadori, se non che facessero distrugger le reliquie dell' Idolatria non solo ne i simolacri, ma ancora ne i boschi, e negli alberi (*a*). Niente ivi si parla nè de' Templi, nè degli spettacoli del Teatro, nè de' giuochi del Cerchio, nè de' conviti, e delle danze; e molto meno si tratta di domandare alcuna cosa agl' Imperadori intorno alla conoscenza della causa spettante agli Ecclesiastici: e ciò, che in questo punto nel primo Canone si determina, vien decretato per autorità de' Padri, non conceputo per modo di richiesta da farsi a que' Principi, come abbiamo dimostrato poco sopra. E questa certamente fu la costante disciplina della Chiesa Africana in questi tempi, che le cause conosciute dagli Ecclesiastici non si riportassero ad altri Giudici, come apparisce dal Concilio Cartaginense iii. celebrato nel Consolato di Cesario, ed Attico, cioè, l' anno cccxcvii., dove si stabilisce l' ordine della conoscenza delle cause sì civili, che criminali de' Cherici, proibendosi sotto gravi pene nel Canone ix. a' Cherici maggiori, e minori il provocare nelle cause sì civili, che criminali dal giudizio degli Ecclesiastici al giudizio de' secolari Magistrati, e permettendosi solamente nel Canone x. ad essi Cherici la provocazione in dette cause dal giudizio degli Ecclesiastici al giudizio di altri Ecclesiastici di maggiore autorità. E nel medesimo Sinodo si approvano, e si confermano gli statuti del Sinodo d' Ippona, ne' quali al Canone xii. si proibisce a i Giudici Ecclesiastici il permettere, che si deferiscano le cause ad altri Giudici (*b*). Molti Canoni di somigliante natura furono stabiliti nel Concilio Cartaginense iv. tenuto nel Con-

(*a*) Concil. Carthaginen. v. Can. xv. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. cit. col. 1457.

[*b*] *Ut Judices Ecclesiastici ad alios judices causam non provocent*. Concil. Hipponen. Can. xii. apud Labbè loc. cit. col. 1413.

Consolato di Onorio Augusto IV., e di Eutichiano, cioè, l' anno CCCXCVIII. (*a*), dove è notabile, che si sottopone alla pena della scomunica chiunque Cattolico, che deferirà la sua causa, o giusta, o ingiusta, ad altro Giudice di diversa fede (*b*). Da ciò si rende chiaro, che il Concilio Cartaginense V. nel Canone I. confermò solamente ciò, che era stabilito nella pristina disciplina di quella Chiesa, cioè, che gli Ecclesiastici non dovessero render conto de' loro giudizj nelle cause, che ad essi portavansi dal giudizio de' Giudici laici, e non credè certamente di aver bisogno di domandar ciò dagl' Imperadori: ed è anche perciò da notarsi, che nel medesimo Canone dicesi, appartener questa conoscenza agli Ecclesiastici *per diritto Apostolico imposto alle Chiese*: *jure Apostolico Ecclesiis imposito*. In riguardo poi al tempo della celebrazione di questo Sinodo, questo debbe parer certo, che esso non fu tenuto sotto il Consolato di Flavio Mallio Teodoro, e di Eutropio, cioè, nell'anno CCCXCIX.; posciache esso dicesi celebrato li 27. di Maggio, *sexto Kalen. Junii*; ed in questo medesimo anno si vede tenuto in Cartagine sotto li 27. di Aprile, V. *Kalen. Majas*, un altro Concilio segnato colla nota dopo il Consolato di Onorio Augusto IV., e di Eutichiano, cioè, l' anno CCCXCIX., essendo caduto quel Consolato nell' anno CCCXCVIII. Ma in questo Sinodo riportato nell' asserito Concilio Africano non fu stabilito alcun Canone, ma fu solamente risoluto, che si spedissero Legati all' Imperador Onorio, Epigonio, e Vincenzo Vescovi, acciocche ei comandasse per sua legge, che non fossero estratti dalle Chiese coloro, che per qualunque delitto in esse si rifugiavano (*c*). E la legge d' Onorio conforme alla richiesta de' Legati spedita in Brescia li 26. di Giugno, sotto il Consolato di Teodoro, cioè, nell' anno CCCXCIX., e riportata nel Codice Teodosiano (*d*) contesta, che questo Concilio fu tenuto nell' anno CCCXCIX. Or non è mai probabile, che in un medesimo anno, ed in brevissimo tempo fossero in Cartagine tenuti due Concilj, o che

(*a*) Vid. Concil. Carthag. IV. Can. 23. & 29. apud Labbè cit. col. 1439. & Can. 58. ibid. col. 1442.

[*b*] *Catholicus, qui causam suam, sive justam, sive injustam, ad judicium alterius fidei judicis provocat, excommunicetur*. Concil. Hipponen. Can. 87. ibid. 1444.

(*c*) *Post Consulatum gloriosissimi Imperatoris Honorii Augusti* IV. *& Eutychiani viri clarissimi*, V. *Kalendas Majas Carthagine in secretario Basilicæ Restitutæ. In hoc concilio legationem susceperunt Epigonius & Vincentius Episcopi, ut pro confugientibus ad Ecclesiam quocumque reatu involutis legem de gloriosissimis Principibus mereantur, ne quis eos audeat abstrahere*. In Concil. African. apud Labbè tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 502. E. in fine, & in Cod. Canon. Eccles. African. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. cit. col. 1295. C.

[*d*] L. 34. Cod. Theodos. *de Episcop. & Cleric.*

o che fosse uno, e l'istesso Concilio; poſciache in uno manca la nota del Conſolato, che viene eſpreſſa nell'altro: l'uno è ſegnato ſotto li 27. di Maggio, l'altro ſotto li 27. di Aprile. Dalle quali coſe ſembra aſſai veriſimile l'opinione dello Scheleſtrate, che il Sinodo Cartagineſe v. celebrato foſſe l'anno cccc. nel Conſolato di Flavio Stilicone, non trovandoſi in queſt' anno ſegnato alcun altro Concilio Africano. Ma che finalmente le domande de' Padri Africani riferite dal Gotofredo, e da lui falſamente attribuite al Concilio Cartagineſe v. non foſſero di queſto Concilio, ſembra, che ſi poſſa evidentemente raccorre dal Codice de' Canoni della Chieſa Africana, dove parlandoſi di un Concilio Africano tenuto in Cartagine li 16. di Giugno dopo il Conſolato di Stilicone, cioè l'anno cccci. [a], immediatamente a queſto ſieguono i Canoni ad eſſo ſpettanti, e tra queſti vi ſono quelli, in cui ſi determina di domandare agl' Imperadori la demolizione de' Templi una volta conſagrati agl' Idoli, la proibizione de' conviti, e delle danze, la rimozione degli ſpettacoli teatrali, e de' giuochi circenſi, e, quello, che fa a propoſito della legge, di cui ſi parla, lo ſtabilimento, che non debbano i Cherici render ragione a' Giudici laici de' loro giudicati allorche diſpiacciono ad una delle parti, nè eſſer perciò tenuti a render teſtimonianza ne' pubblici giudizj [b]. Se adunque queſte domande da farſi all'Imperadore furono da i Padri decretate nell'anno cccci., e la Coſtituzione allegata di Arcadio, e d'Onorio fu promulgata l'anno cccxcix., è manifeſtamente falſo, che alla detta Coſtituzione ſomminiſtraſſero, o poteſſero ſomminiſtrare occaſione le domande de' Padri Africani, come dice il Gotofredo.

VIII. Ma quali foſſero le cagioni di queſta Coſtituzione io per me non ſo indovinarlo; ſembrami però certo, che ella per quella parte, che riguarda la conoſcenza degli Eccleſiaſtici, non nuoca punto all'eſenzione de' Cherici dal Foro de' laici; poſciache non dicono già que' Principi, che i Veſcovi non poſſono giudicar di altre cauſe fuor di quelle di Religione, come fa dir loro Valentiniano nella ſua Novella, ma dichiarano bensì, che ogni qual volta ſi tratta di Religione appartiene al Veſcovo il giudicare [c]: ciò, che è veriſſimo; ma da ciò ſolamente

(a) *Poſt Conſulatum Fl. Stiliconis* XVI. *Kalendas Julias Carthagine in ſecretario Baſilicæ Reſtitutæ cum Aurelius Epiſcopus &c.* Codex Can. Eccleſ. African. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1296. C.

(b) Vid. Cod. Canon. Eccleſ. African. Can. 58. 59. 60. & 61. apud Labbè tom. 2. Concil. edit. Venet. col. 1300.

(c) *Quoties de religione agitur, Epiſcopos convenit judicare*. L. 1. Cod. Theodoſ. *de Religione*.

mente ſiegue, che neſſun altro fuor de' Veſcovi poſſa giudicar le cauſe alla Religione ſpettanti, non già, che i Veſcovi non poſſano altre cauſe giudicare fuora di queſte. In ſecondo luogo ſi diſpone nella citata legge, che tutte le altre cauſe ſpettanti agli ordinarj conoſcitori, o all'uſo del pubblico diritto ſieno aſcoltate, e terminate ſecondo le leggi [a]; ma non diſpongono già, che le cauſe criminali, e civili de' Cherici appartengano a i Giudici ordinarj, o alla iſpezione del diritto pubblico, o civile: ciò, che averebbeſi dovuto diſporre per ſoggettare i Cherici al giudizio de' laici. Queſta diſpoſizione riguarda ſolamente i laici, le cui cauſe temporali appartengono a i Giudici ordinarj, o all'iſpezione della ragion civile; nè ſono gli Eccleſiaſtici Giudici ordinarj di eſſe, nè eſſe in queſta parte appartengono all'iſpezione del diritto canonico. Del rimanente ſiccome i Canoni in queſti tempi aveano già diſpoſto, che le cauſe criminali, e civili de' Cherici ſi conoſceſſero dagli Eccleſiaſtici, ed aveano anche preſcritto il modo, e la forma del conoſcerle; così è certo ancora, che le cauſe de' Cherici, fuora anche di quelle di Religione, appartenevano a i Giudici Eccleſiaſtici, ed all'uſo del diritto canonico; onde doveano giudicarſi non ſecondo le leggi, ma ſecondo i Canoni. Niente adunque appartien queſta legge alle cauſe de' Cherici: onde fu ſtranamente inteſa da Valentiniano, il quale, come in altra occaſione confeſſa l'iſteſſo Gotofredo, fu ſolito a laſciarſi traportare da novelle opinioni [b]. Che ſe il Gotofredo ſtimò novatore quel Principe allorche egli reſtituì i privilegj alle Chieſe, e dichiarò non eſſer lecito, che i Miniſtri di Dio foſſero ſoggetti all'arbitrio delle poteſtà temporali, con molta maggior ragione lo potremo noi riputar nuovatore allorche egli contraddicendo a ſe ſteſſo, ed alle ſue medeſime leggi tolſe queſti privilegj alla Chieſa, e tentò ſoggettare alla poteſtà temporale quegli ſteſſi, che egli avea ſolennemente dichiarato, che non era lecito il ſoggettarveli. Da tuttociò, che ſi è detto in queſto Capo, puoſſi agevolmente conoſcere, eſſere apertamente falſo ciò, che Giannone arditamente avanza, che in queſti tempi *tutta la giuriſdizione, ed imperio era de' Magiſtrati ſecolari, innanzi a' quali ſia Prete, o ſia laico ſi ricorreva per le cauſe così civili, come criminali, ſenza eccezione veruna.*

CA-

(a) *Cæteras verò cauſas, quæ ad ordinarios cognitores, vel ad uſum publici juris pertinent, legibus oportet audiri.* L. cit.

(b) *Quomodo & eundem Principem in aliis nonnullis novellis opinionibus abreptum deprehendere licet.* Gothofred. in lib. 16. Cod. Theodoſ. ad l. 47. tit. 2.

CAPO V.

De' beni temporali della Chiesa da Costantino Magno fino a Valentiniano III.

SE nelle altre materie sopra trattate ha fatto conoscer Giannone il suo mal talento contro le persone sagre, e di Chiesa, in questa che siam per trattare dimostrerà più apertamente il motivo del suo astioso livore contro di quelle. Io so bene, che difficil materia, e sottoposta a molta invidia io imprendo a trattare nel ragionar de' beni della Chiesa, e de' suoi temporali acquisti; posciache dall' un canto il poco buon uso, che talvolta si fa dalle persone Ecclesiastiche di questi temporali beni contro la mente, e lo spirito de' Canoni, e dall' altro il fervore della pietà, e la riverenza della Religione o intepiditi, o del tutto estinti ne' Cristiani operano, che da una gran parte delle persone del secolo sieno riguardati di mal occhio questi beni, e questi acquisti de' Cherici, e che materia odiosa alla maggior parte de' laici riesca la difesa di tali acquisti, e per lo contrario plausibile la riprovagione, che di essi fa il nostro Giurisconsulto. Ma nulladimeno difendendo io solamente il legittimo uso, che dee farsi di questi beni, e distinguendo le ricchezze delle Chiese da quelle degli Ecclesiastici, spero di far conoscere non solo ragionevoli, ed utili al pubblico, ma ancora molto conformi alla Religione i loro acquisti, e detestabile l' invidia, che mostra Giannone contro di quelli.

§. I.

§. I.

Degli acquisti temporali delle Chiese ne' primi tempi, e da Costantino Magno fino a Valentiniano III.

S O M M A R I O.

I. *Indegno paragone fatto da Giannone delle nostre Chiese a i Collegj de' Gentili intorno alla capacità d' acquistare secondo le leggi Romane, e suo fallacissimo discorso sù questo punto. Beni lasciati alle Chiese negl' intervalli tra le persecuzioni.*

II. *Chiesa cominciò a possedere fino dal primo secolo. Contraddizione di Giannone in questo proposito. Stato della Chiesa prima della persecuzione di Diocleziano, e Massimiano. Cristiani in questo stato ammessi agli onori, ed a' Magistrati della Repubblica. Vescovi rispettati. Adunanze de' Cristiani permesse, e riputate lecite.*

III. *Pace data alla Chiesa prima di Costantino dagli stessi Principi persecutori. Comunità, e Corpi de' Cristiani dichiarati leciti. Primi editti di Costantino in favor della Chiesa quali, quanti fossero, e in che tempo si promulgassero.*

IV. *Editti di Massimino nella causa de' Cristiani spiegati. Ordine de' tempi, e del luogo de' primi editti di Costantino bene osservato dal Pagi.*

V. *Chiese poteano acquistar per testamento prima della legge di Costantino, per la quale si diede amplissima facoltà di lasciare alle Chiese. Disposizione amplissima di questa legge spiegata. Costantino con questa legge non privilegiò la Chiesa, nè le concedè nuovo diritto, ma le restituì quello, che l' era stato ingiustamente tolto, o impedito.*

PER insinuar pianamente nell' animo de' Lettori le sue perniciose dottrine intorno a i beni temporali della Chiesa nasconde Giannone dapprima il veleno, che loro propina, e così comincia:

TESTO.

„ Chi dice Religione (*a*), dice ricchezze, fcriffe il noftro Sci-
„ pione Ammirato (*b*), che fu Canonico in Firenze: e la ragione è
„ in pronto, e' foggiunge, perch' effendo la Religione un conto,
„ che fi tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte
„ cofe bifogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali
„ fcampati, o pregandolo che quefti non avvengano, e che quelli
„ felicemente fuccedano, neceffariamente fegue, che de' noftri beni,
„ o come grati, o come follcciti facciamo parte, non a lui, il quale
„ Signor dell' Univerfo non ha bifogno di noi, ma a' fuoi Tempj, e a'
„ fuoi Sacerdoti. Data, che fu dunque da Coftantino pace alla Chiefa,
„ potendofi profeffar da tutti con piena libertà la noftra Religione,
„ cominciò in confeguenza a crefcer quella di beni temporali. Prima
„ di Coftantino le noftre Chiefe, come una certa fpezie d' unione, ed
„ affembramento reputato illecito, non potevan ertam ente per te-
„ ftamento acquiftar cofa alcuna, nonmeno, che le Comunità de' Giu-
„ dei, e gli altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio [*c*].
„ Quefti Corpi erano ancora riputati come perfone incerte, e per
„ confeguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tem-
„ pi poi del Divo Marco (*d*) fu fatto un *Senatufconfulto*, col quale
„ fi diede licenza di poter lafciare a' Collegj, e ad altre Comunità,
„ ciò, che fi voleffe (*e*). Fu perciò rilafciato il rigore, che prima vi era;
„ e quantunque le noftre Chiefe, come Collegj illeciti, non potevan ef-
„ fer comprefe fotto la difpofizione del Senatus confulto, contuttociò
„ s' offerva, che nel terzo fecolo, fia per tolleranza, fia per conni-
„ venza, cominciavano ad avere delle poffeffioni: ma fubito, che Co-
„ ftantino nell' anno CCCXII. abbracciò la Religione Criftiana, renden-
„ do con ciò non pur leciti, ma venerandi, e commendabili i noftri
„ Collegj, fi videro le Chiefe abbondar di beni temporali. E perche non
„ vi poteffe fopra di ciò nafcer dubbio, e maggiormente fi ftimolaffe la
„ liberalità de' Fedeli a lafciargli, promulgò nell'anno CCCXXI. un Edit-
„ to, che dirizzò al Popolo Romano, col quale fi diede a tutti licen-
„ za di poter lafciare ne' loro teftamenti ciò, che voleffero alle Chie-
„ fe,

(*a*) Giannone tom. 1. lib. 2. cap. ult. §. 4. pag. 143.
[*b*] Ammir. ne' fuoi opufc. difc. 7.
[*c*] L. 2. D. *de Colleg.* l. 1. Cod. *de Judæis.* l. 8. C. *de hered. inftit.*
[*d*] V. Rittershus. Comment. in l. XII. *tab. de Colleg. jur.* cap. 8.
[*e*] L. 20. D. *reb. dub.*

„ se, ed a quella di Roma spezialmente (a). Così Costantino cotan-
„ to della Cristiana Religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e
„ non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che
„ si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse apparteneva-
„ no, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state
„ tolte, sopra di che promulgò anche un altro Editto rapportato da
„ Eusebio (b). Inoltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano
„ lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l' Autor della sua
„ vita (c).

I. Già abbiamo osservato altre volte, che il nostro buon Giurisconsulto per annientare agli occhj del vulgo la politia esterior della Chiesa, e per attribuir le sue prerogative alla sola beneficenza de' Principi del secolo non si è vergognato di paragonar le nostre Chiese ne' primi tre secoli ad un Collegio o di Barcajoli, o di Pizzicagnoli, e peggio ancora ad una Congregazion di Giudei; ed in somma a tutte quelle Adunanze, che instituite di privata autorità senza permissione de' Magistrati, o de' Principi, secondo le leggi Romane erano illecite, nè poteano acquistare alcuna cosa per testamento: quasi che le nostre Chiese fondate da' Santi Apostoli, e propagate da i loro discepoli nel Romano Imperio secondo il divin comandamento ingiunto da Cristo Signor nostro a' suoi discepoli, e istituite secondo le regole date loro dal Figliuolo di Dio, e suggerite ad essi dallo Spirito Santo, avessero bisogno dell' umana autorità per esser lecite. Quì ora per dimostrare, che ne' primi secoli le nostre Chiese non poteano acquistar beni stabili, nè conseguir temporali emolumenti per disposizione di ultima volontà, torna a ripetere la stessa canzone dicendo, che *prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie di unione, e di assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio*. Quindi facendosi onore colla dottrina del Gotofredo sopra la disposizione delle Romane leggi circa i Collegj, e' Corpi delle Adunanze (d) soggiunge, che *quantunque le nostre Chiese, come Collegj illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del Senatusconsulto* fatto sotto il Divo Marco, col quale si diede licenza di lasciare a' Collegj, ed altre Comunità

(a) L. 4. Cod. Theod. *de Episc. & Cleric.* l. 1. Cod. Justin. *de SS. Ecclesiis*.
(b) Euseb. lib. 10. cap. 1. Socrates lib. 1. Sozomenus, Eutrop., & alii.
(c) Author vitæ Constantin. lib. 2. cap. 20.
(d) Vid. Gothofred. in l. 4. Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. *de Episcop. & Cleric.*

munità quello, che si volesse; *contuttociò s' osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciarono ad aver delle possessioni*. Ma prima di confutar questo vanissimo stoltissimo raziocinio convien che egli sappia da San Cipriano, non esser altro la Chiesa, che la *Plebe raunata col Sacerdote, il Gregge unito al suo Pastore; ed esser perciò il Vescovo nella Chiesa, e la Chiesa esser nel Vescovo* (*a*). E questa è la forma de' nostri Collegj data ad essi non già dagli uomini, ma dalla divina disposizione del Figliuolo di Dio, come il medesimo Santo in altri luoghi attesta, e in conseguenza non aveano bisogno dell'autorità, e della permissione della mondana potenza, acciocche leciti fossero: anzi ingiuste erano, inique, ed esecrabili quelle leggi, che illeciti li dichiaravano. Or se dache le leggi Romane riputavano illecite le nostre Chiese, e come tali le rendevano incapaci di conseguir cosa alcuna per testamento, egli vuol conchiudere, che ne' primi tre secoli non potessero conseguire alcuna lascita, o che per questa cagione non la conseguissero, potrà colla medesima ragione conchiudere, che non fosse lecito ad alcuno l' adorar Cristo, o che di fatto alcuno non l'adorasse; posciache gli editti de' Romani Principi proibivano questa adorazione: anzi potrà provare, che non solamente le nostre Chiese, e' nostri Corpi fossero incapaci di lascite, ma che neppure alcun de' Cristiani, che a quelle incorporato fosse, conseguir le potesse: ciò, che per altro era permesso a i Collegiati di qualunque altro Collegio illecito, come afferma il Giurisconsulto Marciano, dicendo, che sciolti i Collegj illeciti veniva permesso a' Collegiati il divider tra loro la pecunia comune (*b*), e come attesta Paolo, scrivendo, che il legato fatto al Collegio non vale, ma che ha vigore nulladimeno lasciato a ciascheduni de' Collegiati (*c*): laddove i Cristiani per gli editti de' Principi dichiarati nemici pubblici dell' Imperio, e rei di Maestà offesa perche ricusavano sagrificare al Nume degli Augusti, e adorare le loro immagini, e sottoposti perciò alla confiscazione de' beni, e renduti intestabili, ed incapaci del facimento passivo del Testamento, non potevano nè lasciare altrui, nè conseguir da altrui lascita alcuna. Ma il nostro Giurisconsulto non vuol distinguer quello, che le Chiese, e i Cristiani non potean far di fatto, e per

[*a*] *Ecclesia Plebs Sacerdoti adunata, & Pastori suo grex adhaerens. Undè scire debes, Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo*. S. Cyprian. epist. 66. juxtà ordin. Episcop. Cestrien. aliàs 9. juxta Pamelium.

(*b*) *Sed permittitur eis cùm dissolvuntur, pecunias communes, si quas habent, dividere*. L. 3. de Collegiis.

[*c*] *Cui autem non licet, si legetur non valebit, nisi singulis legetur &c.* L. 21. D. de reb. dub.

e per una ingiustissima proibizione, da quello, che poteano far di ragione, e per diritto e divino, e naturale. Quindi siccome non ostanti le leggi de' Principi, che rendevano illecite le nostre Chiese, e le nostre Cristiane Adunanze, o Comunità, esse nulladimeno e da i Santi Vescovi, e da i laici fedeli non si lasciavano, e dove dalle procelle delle persecuzioni venivano dissipate, e sconvolte, non sì tosto appariva qualche bonaccia, che venivano riparate, e restituite, perche ciò apparteneva al diritto divino; così non ostante, che gli editti de' Principi vietassero il lasciare alle Chiese, contuttociò non si rimanevano per questo i Fedeli di far queste lascite, nè le Chiese le rifiutavano; poiche ciò non solo era conforme alla legge naturale, ma ancora alla pietà, ed alla Religione.

II. Nè io stimo necessario di mostrar quì, che sino da' primieri tempi ebbero le nostre Chiese, e conseguirono beni stabili per alimento de' Ministri, per sovvenimento de' poveri, per ospizio de' pellegrini, e per altri usi pii, ancorchè le leggi Romane rendessero incapaci i Collegj riputati illeciti di conseguirli per testamento; poiche tal verità vien confessata altrove dall' istesso Giannone solito a contraddirsi: mentre dopo aver insegnato, che i primi Fedeli vendendo le case, e i poderi ne offerivano il prezzo agli Apostoli, acciocche da loro si somministrasse il bisognevole a tutti in comune, soggiunge, che *dapoi fu riputato più utile, ed espediente, che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darn' il prezzo alle Chiese; ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocche da' frutti di quelle, e dall' altre oblazioni si potesse sovvenire a' poveri, ed a' bisogni delle medesime* (a). Adunque secondo lui sino da' primi tempi, e poco dappoi, che la Chiesa cominciò a propagarsi, e quando la moltitudine de' Fedeli non permetteva, che si potesse viver da tutti in comune cominciaron le Chiese a conseguir beni immobili, e possessioni, ed aver rendite per uso de' poveri, e per alimento de' Ministri. Non fu adunque, come quì dice, che *nel terzo secolo, per tolleranza, o per connivenza de' Principi cominciaron le Chiese ad aver delle possessioni*, ma cominciarono ad averne sino dal primo secolo: nè la tolleranza, o connivenza de' Principi operò in modo alcuno, che le Chiese potessero lecitamente o per testamento, o per donazione conseguir questi beni, ma solamente operò, che non ne fosse ingiustamente, e iniquamente impedito l' acquisto. Quindi la legge di Costantino, per la quale dichiarò lecito a chiunque si fosse di lasciar per testamento alle Chiese tutto quello che si volesse, non fu già un pri-

(a) Giannone tom. 1. lib. 1. cap. ult. §. 8. pag. 68.

un privilegio, per cui la Chiefa veniffe a confeguire alcuna cofa, che per lo innanzi non le apparteneffe, ma una dichiarazione di quel diritto, che ad effa per ragion naturale apparteneva, e che l' era ftato ingiuftamente tolto. Onde quel Principe pio rimoffe l' impedimento alle ragioni della Chiefa, non le diede nuova ragione, come vedremo fponendo la legge di quefto Principe. Ma poiche fembra, che Giannone voglia riferire unicamente alla pietà di Coftantino tuttociò, che confeguì di vantaggio la Chiefa intorno agli acquifti de' beni temporali; bifogna perciò far vedere lo ftato, che ella ebbe lungo tempo prima dell' Imperio di quefto Principe, cioè, innanzi la feroce perfecuzione moffa contro di lei da Diocleziano, e Maffimiano l' anno della noftra falute CCCIII., il quale ftato ci viene amplamente defcritto da Eufebio di Cefarea. Quefto Scrittore adunque teftimonio oculare di quanto afferma in quefta parte defcrivendo lo ftato florido della Chiefa prima dell' accennata perfecuzione ci fa fapere, che gli fteffi Imperadori erano così benigni verfo i Criftiani, che ad effi commettevano il reggimento delle Provincie: e poiche fapevano, che quelli fi aftenevano da i Magiftrati per non contaminarfi ne' fagrificj, gli efentavano da quefto debito, liberandoli dal timore di fagrificare: *Ne fia*, dic' egli, *argomento la dignazione degl' Imperadori inverfo i noftri, a' quali commettevano ancora il governo delle Provincie, liberandoli dal timore di fagrificare, per la molta benevolenza, che ferbavano verfo la noftra Religione* [a]: e ne reca anche gli efempj di Doroteo, e di Gorgonio ornati d' infigni Magiftrati [b], di Filoromo, e di Filea, l' uno de' quali avea efercitato non vulgar Magiftrato in Aleffandria, e per lo grado della dignità cinto da' fatelliti avea refo ragione al Popolo, e l' altro avea confeguiti tutti gli onori della Patria (c). Indi parlando della riverenza, che portavano i Magiftrati a i Vefcovi: *Ed era*, dice, *da vederfi i Prelati di ciafcheduna Chiefa da tutti i Proccuratori, e Reggitori delle Provincie riputati degni di commendazione, di culto, e di benevolenza non vulgare* (d). Ed in argomento della libertà, che aveano allora le noftre Chiefe narra, che fi videro in ogni parte, oltre gli antichi, eretti nuovi ampli edificj fagri per lo culto di Dio, e per l' efer-

(a) Τεκμήρια δ' ἂν γένοιτο, τῶν κρατούντων αἱ περὶ ἡμετέρους δεξιώσεις, οἷς καὶ τὰς τῶν ἐθνῶν ἐνεχείριζον ἡγεμονίας, τῆς περὶ τὸ θύειν ἀγωνίας κατὰ πολλὴν ἣν ἀπέσωζον περὶ τὸ δόγμα φιλίαν αὐτοὺς ἀπαλλάττοντες. Eufeb. hift. Ecclef. lib. 8. cap. 1.

(b) Ibid.

(c) Idem lib. 8. cap. 9.

(d) Καὶ τοὺς καθ' ἑκάστην ἐκκλησίαν ἄρχοντας παρὰ πᾶσιν ἐπιτρόποις, καὶ ἡγεμόσιν ἀποδοχῆς καὶ θεραπείας, καὶ δεξιώσεως οὐ τῆς τυχούσης ἦν ὁρᾶν ἀξιουμένους. Eufeb. lib. 8. hift. Ecclef. cap. 1.

l'esercizio della nostra Religione. Le quali cose poi ci furono tutte tolte, e distrutte nella persecuzione, che seguì di Diocleziano, e Massimiano, i quali convertirono dappoi l'amore, che per qualche tempo del loro Imperio ebbero verso i Cristiani, in acerbissimo, e mortal odio contro di loro. Da tuttociò si rende chiaro, che negl' intervalli tra le persecuzioni, non curando i Principi l'osservanza degli editti, siccome i Cristiani non erano esclusi dagli onori civili, e militari; così le nostre Chiese non erano escluse dall' acquisto de' beni temporali, che dalla pietà de' Fedeli o per disposizione testamentaria, o per donazione venivano ad esse lasciati. In quanto agli onori, ed alla Magistratura ne rende ampla testimonianza Ulpiano, dicendo, che i due Divi Antonino, e Vero permisero a coloro, che seguivano la superstizion Giudaica [ciò, che si dee intendere de' Cristiani, la cui Religione, come venuta dalla Giudea, veniva sotto questo nome indicata, come dottamente interpetra il nostro Alciato (*a*)] il conseguimento degli onori, imposte loro alcune condizioni, per le quali non si offendesse la loro superstizione (*b*), cioè a dire, permiser loro l'astenersi da' sagrificj, e da altri atti del Gentilesimo. In quanto a' beni stabili destinati in uso pubblico della Chiesa ne fanno argomento non oscuro, e la lite, che ebbero i Cristiani in Roma sotto Alessandro Severo cogli Osti, o Tavernaj dell' istessa Città per conto di un luogo pubblico; che quelli aveano occupato, e destinato al culto di Dio, e all' esercizio della lor Religione, il qual luogo anticamente era Taverna, ed il giudizio, che a favor de' Cristiani rese quel Principe, come narra Lampridio nella sua vita (*c*). Da questa testimonianza si deducono più cose: che il luogo, per cui i Cristiani litigavano co' Tavernieri, era destinato all'adunanza de' Cristiani, cioè, era Chiesa, dove essi convenivano per l'esercizio comune della Religione: e che avendo giudicato l'Imperadore a favor de' Cristiani per la manutenenza di questo luogo, egli per conseguenza riputò lecite le loro Adunanze; onde in questo caso non poteano aver luogo le leggi Romane, che vietavano l'acquistare alcuna cosa per testamento a i Collegj illeciti. E così avveniva veramente, che cessate per intervalli le per-

(*a*) Alciatus Dispunct. lib. 3. cap. 8.

(*b*) *Eis, qui Iudaicam superstitionem sequuntur, divus Verus, & Antoninus honores adipisci permiserunt, sed & necessitates eis imposuerunt, quæ superstitiones eorum non læderent.* Ulpian. lib. 3. *de offic. Proconf.* l. 3. in fin. ff. *de Decurion.*

[*c*] *Quum Christiani quendam locum, qui publicus fuerat, occupassent, contrà Popinarii dicerent sibi eum deberi: rescripsit, melius esse, ut quomodocumque illic Deus colatur, quàm Popinariis dedatur.* Lampridius in Alexand. Severo.

persecuzioni, e restituiti i Cristiani alla capacità di conseguire onori, ed alla participazion de' civili ufficj, tornavano le nostre Chiese ad acquistar beni dalla pia disposizion de' Fedeli.

III. E benche da Costantino debba riconoscer la Chiesa la sua libertà iniquamente oppressa dagli editti de' persecutori; non fu egli non pertanto il primo, che rendesse lecite le nostre Chiese, o, come piace a Giannone, i nostri Collegj, e le nostre Comunità. Ma quello, che per pubblico editto le rese lecite prima di tutti, fu il più crudel persecutore, che avesse mai la Religion Cristiana, e che fu autore, e promotore della persecuzione mossa da Diocleziano, e Massimiano, cioè, l'altro Massimiano detto Armentario, o Galerio Massimiano, il quale dopo aver crudelissimamente inferocito nel sangue Cristiano, percosso finalmente da Dio con ulcere orrende, e insanabili, conoscendo il suo errore nel confine della sua vita promulgò il celebre editto l'anno CCCXI. indirizzato a tutti i Presidi delle Provincie, da Eusebio rapportato, nel quale permettendo a' Cristiani l'uso libero della Religione, tra le altre cose: *Volontierissimamente*, ei dice, *in questo affare ancora abbiamo stimato dover distendere la nostra indulgenza, che tutti i Cristiani ristorino di nuovo le case, nelle quali si congregavano, così che niente facciano, che sia contrario alla lor disciplina* (a). Le quali parole evidentemente dimostrano, essere stati da quel mal ravveduto Imperadore fatti leciti, per parlar con Giannone, i nostri Collegj per pubblico, e solenne editto. Benche per altro alcuni altri Principi prima di Galerio permettessero a i Cristiani l'esercizio libero della Religione, tra' quali fu il Tiranno Massenzio, che secondo scrive il riferito Eusebio *comandò a' suoi soggetti, che desistessero dalla persecuzione contro i Cristiani* (b): ciò, che accadde l'anno CCCVI. nel principio del colui Imperio, come il Pagi si avvisa; il quale anche osserva, che due paci furon date da Massenzio alla Chiesa, l'una per Roma, e per l'Italia l'anno predetto, l'altra per l'Africa circa l'anno CCCXI. dappoiche fu discacciato da quella Provincia il Tiranno Alessandro, che occupata l'avea; e di questa pace ragiona Sant' Ottato Milevitano nel primo libro contra Parmeniano (c). Ma non si trova chi prima di Galerio per pubblico, e solenne editto permettesse la liber-

(a) Προθυμότατα δὲ ἐν τούτῳ τὴν συγχώρησιν τὴν ἡμετέραν ἐπεκτεῖναι δεῖν ἐνομίσαμεν· ἵνα αὖθις ὦσι Χριστιανοὶ καὶ τοὺς οἴκους, ἐν οἷς συνήγοντο συνθῶσιν οὕτως ὥστε μηδὲν ὑπεναντίον τῆς ἐπιστήμης αὐτῶν πράττειν. Apud Eusebium lib. 8. hist. Eccles. cap. 17.

(b) Ταύτῃ τε τοῖς ὑπηκόοις τὸν κατὰ Χριστιανῶν ἀνεῖναι προστάττει διωγμόν. Euseb. lib. 8. hist. Eccles. cap. 14.

(c) Vid. Pagium in Crit. ad annum 306. num. 23.

la libertà della Cristiana Religione, e, per favellare all' uso di Giannone, rendesse leciti i nostri Collegj. Con tutto questo però a Costantino si dee la gloria di aver data pace alla Chiesa; posciache egli avendo abbracciata la Cristiana Religione, la rese in certo modo rispettabile anche agli stessi Gentili. Egli adunque nell' anno CCCXII. vinto il Tiranno Massenzio, e divenuto Signore di Roma, d' Italia, e dell' Occidentale Imperio, volle mostrarsi grato a quel Signore, in virtù del cui salutifero segno avea ottenuta così illustre vittoria, inducendo ancora nel suo sentimento Licinio Augusto suo Collega non ancor pervertito da quella stolta opinione, che dappoi gli travolse la mente, e lo fece incrudelir contra i Cristiani (a): onde questi Principi nell' anno predetto *di unanime volontà, e di uniforme sentimento promulgarono in favor de' Cristiani una legge assolutissima, ed amplissima*, come narra Eusebio (b), ed in un coll' avviso della vittoria contro il Tiranno Massenzio la mandarono a Massimino, che imperava allora in Oriente, il quale avvegnache ne sentisse gravissimo dispiacimento, siccome quello, che odiava a morte il nome Cristiano (c), e poco prima avea fatti incidere in tavole di bronzo gli editti, ch' ei avea proposti nella Città contro gli stessi Cristiani [d]; costretto nulladimeno dalla necessità, per non disgustare, ed irritar contro di se que' Principi vittoriosi, quasi di propria volontà promulgò una legge indirizzata a i Presidi delle Provincie a lui soggette, nella qual permetteva il libero uso della Religione di Cristo [e]. Ma poiche la legge, che Costantino, e Licinio pubblicarono in Roma l' anno CCCXII., nella quale si ordinava, che fossero restituiti a' Cristiani i luoghi dove soleano congregarsi, cioè, le Chiese, niente nominatamente prescriveva intorno alla restituzione del prezzo, come osserva il Valesio (f), perciò i medesimi Principi nell' anno seguente CCCXIII. pubblicarono un' altra legge in Milano, nella quale comandarono, che i sagri luoghi tolti a' Cristiani, e passati in ragione del Fisco, e da esso venduti, o donati, fossero immantenente restituiti a i Corpi, ed alle Comunità de' Cristiani, a' quali appartenevano, e che de i compratori, o donatarj si dovesse aver considerazione da i Rettori delle Provincie, acciocche dagli stessi Imperadori venissero ristorati coll' erario imperiale: e che similmente tutte le possessioni appartenenti a i Corpi, ed alle Comunità de' Cri-

[a] Eusebius hist. Eccles. lib. 9. cap. 9.
(b) Μιᾷ βουλῇ καὶ γνώμῃ νόμον ὑπὲρ Χριστιανῶν τελεώτατον πληρέστατα διατυποῦνται. Euseb. loc. cit.
(c) Eusebius ibid.
(d) Eusebius lib. 9. hist. Eccles. cap. 7.
[e] Eusebius lib. 9. cap. 9.
(f) Valesius in Not. ad caput 5. lib. 10. hist. Eccles. Eusebii.

ſtiani, cioè a dire, alle Chieſe, le quali poſſeſſioni erano ſtate loro tolte, foſſero nel medeſimo modo ſenza prezzo reſtituite ad eſſe incontanente, riſarciti i compratori, o i donatarj a ſpeſe del pubblico erario, come appariſce dall' editto riportato da Euſebio. [a]. Di queſti due editti di Coſtantino, l' uno ſpedito in Roma nell' anno CCCXII. immediatamente dopo la vittoria contro Maſſenzio, e mandato a Maſſimino, e l' altro dato da Milano nell' anno ſeguente, ne fa ampliſſima teſtimonianza non ſolo Euſebio, che di amendue diſtintamente, e ne' loro diſegnati tempi favella, benche non riporti il primo; ma anche l' iſteſſo ſecondo editto di Coſtantino, e di Licinio da Euſebio riportato, dove ſi fa menzione di un altro antecedentemente pubblicato, e che per alcune ambiguità avea biſogno di ſpiegazione. Onde meritamente il Valeſio, e dopo eſſo il Pagi [b] hanno diſtinti queſti due editti, ed i tempi, in cui furon dati, correggendo l' abbaglio di alcuni claſſici Autori, i quali confondendo in uno i medeſimi editti, e credendo non altro eſſerne ſtato fatto da Coſtantino, e da Licinio in queſti tempi, fuorche quello, che vien diſteſamente riportato da Euſebio, e pubblicato in Milano l' anno CCCXIII., hanno ancora penſato, che queſt' editto foſſe quello, che da que' due Principi fu mandato a Maſſimino: ciò, che ha fatto loro differir la guerra moſſa da quel Principe iniquo contro Licinio, nella qual Maſſimino reſtò ſconfitto, e poco dappoi miſeramente laſciò coll' Impero la vita, fino all' anno CCCXIV.; la qual coſa oggi comunemente è riputata falſa, credendoſi, che quel Tiranno moriſſe nel CCCXIII.

IV. Ma per porre in chiaro queſta faccenda convien diſtinguere quattro editti di Maſſimino nella cauſa de' Criſtiani. Il primo fu da lui fatto più toſto in voce, che in ſcritto dopo l' editto propoſto da Galerio nell' anno CCCXI. circa il meſe di Maggio: imperocche diſpiacendo fortemente a coſtui, come narra Euſebio, la pace data da Galerio alla Chieſa, e non oſando contraddire alla di lui volontà, ſoppreſſe l' editto di eſſo favorevole a' Criſtiani, e ſolamente comandò a Sabino ſuo Prefetto al Pretorio, che notificaſſe a i Preſidi delle Provincie ſottopoſte al ſuo Imperio, eſſer ſua volontà, che deſiſteſſero dal perſeguitare i Criſtiani, e li laſciaſſero vivere nella lor Religione (c). Ma ſiccome finta era, e ſimulata l' indulgenza di queſto Tiranno, così dopo la morte di Galerio, non eſsendo appena ſcorſi ſei meſi

(a) Vid. Euſeb. lib. 10. hiſt. Eccleſ. cap. 5.

(b) Valeſius in Not. ad cap. 5. lib. 10. hiſt. Eccleſ. Euſebii. Pagius in Crit. ad annum 312. num. 10. & ad annum 314. num. 9.

(c) Vid. Euſebium lib. 9. hiſt. Eccleſ. cap. 1.

mesi da che avea permessa a' Cristiani la libertà della Religione, cominciò agli a sollecitar per uomini malvagj le Città Provinciali a far ricorso a lui contro di essi Cristiani sotto vani, e superstiziosi pretesti, e particolarmente, che i Dei presagivano la distruzion dell' Imperio, se quelli non erano discacciati dalle medesime Città, e da i loro Territorj (a). Onde egli quasi rispondendo all' istanze, ed alle domande, che gli venivano fatte, propose nel fine del medesimo anno un editto, in cui accagionando i seguaci della Cristiana Religione di tutte le calamità dell' Imperio, ordinava, che coloro, che perseveravano in essa, fossero discacciati da tutti i luoghi come provocatori dell' ira de' Dei, e peste della Repubblica, e fece incidere in tavole di bronzo quest' editto ferale (b). Ma avendo poi Costantino a nome ancor di Licinio dopo la vittoria contro Massenzio l' anno CCCXII. pubblicata in Roma amplissima legge in favor de' Cristiani, costretto Massimino dalla necessità di non contraddire a que' Principi, nel fine del medesimo anno pubblicò anch' egli a suo nome un editto favorevole a' Cristiani, in questo solo però, che ordinava, che non fossero perseguitati, ma niente diceva sopra la restituzione delle Chiese, che erano state lor tolte; e nel medesimo editto faceva menzione della legge data non per se, ma per Sabino l' anno precedente a i Presidi delle Provincie sopra la libertà conceduta a' Cristiani. Avendo poi nell' anno CCCXIII. mossa guerra a Licinio, dappoiche esso, e Costantino erano convenuti in Milano, dove aveano pubblicata la seconda legge favorevole a' Cristiani, ed essendo rimasto in quella guerra sconfitto; conoscendo ma troppo tardi il suo errore, pubblicò nel medesimo anno CCCXIII. un' amplissima legge in favor de' Cristiani, nella quale oltre l' uso libero della Religione, e delle loro sagre Adunanze, che loro permettevansi, concedeva ad essi, che potessero ristorar le Chiese distrutte, ed ordinavasi, che fossero loro restituiti tutti que' luoghi, e quelle case, che ad essi appartenevano priache per comando degl' Imperadori Diocleziano, e Massimiano fossero o devolute alle ragioni del Fisco, o fosse dappoi state occupate dalle Provincie, o vendute, o donate, e che tornassero in loro dominio. Da questi editti di Massimino pubblicati in varj tempi si rende manifesto, non esser punto turbato l' ordine de' tempi, e de' luoghi descritto dal Pagi dopo il Valesio delle due leggi di Costantino, e di Licinio in favor de' Cristiani, come talun' osservatore ha giudicato (c); che anzi questi medesimi

 osser-

(a) Eusebius hist. Eccles. lib. 9. cap. 2. & seqq.

(b) Eusebius lib. 9. hist. Eccles. cap. 7.

(c) Vid. notas in Pagium ad annum Christi 312. num. 10. tom. 3. Annal. Card. Baronii edit. Lucensis 1738. pag. 519.

osservatori hanno preso un notabile abbaglio in credere, che il Pagi abbia asserito, che la legge mandata da Costantino, e da Licinio a Massimino fosse quella, che essi promulgarono in Milano l'anno CCCXIII. allorche Massimino appunto mosse le armi contro Licinio: mentre il Pagi chiaramente afferma, che non questa seconda legge data in Milano, ma la prima data in Roma l'anno CCCXII. fu da que' Principi trasmessa a Massimino [a].

V. Ma tornando a Giannone, perturbando egli l'ordine de' tempi parla prima della legge di Costantino promulgata nell'anno CCCXXI., e poi della legge del medesimo Principe pubblicata nove anni prima, e nell' anno CCCXIII., quasiche questa fosse posteriore a quella. Ma acciocche egli non pensi, che allora cominciasse la Chiesa a poter conseguir beni stabili per testamento secondo le leggi Romane, quando Costantino nell'anno CCCXXI. diede amplissima licenza a chiunque si fosse di lasciare alle nostre Chiese per disposizione di ultima volontà; perciò noi abbiamo voluto riferir gli editti de' Principi anteriori a questa legge, per li quali essendo state non pur permesse le Adunanze de' Cristiani ne i luoghi destinati all' esercizio pubblico della Religione, ma comandato ancora, che fossero restituiti ad essi questi luoghi, venuero perciò a farsi lecite le nostre Comunità, i nostri Corpi, ed i nostri Collegj, e per conseguenza secondo le Romane leggi ad esser capaci di conseguir beni, e lascite per testamento. Non era adunque necessaria la legge di Costantino per render le nostre Chiese capaci, anche secondo le leggi Romane, di conseguir beni per testamento, nè per toglier l'iniquo impedimento di conseguirli, che avean fatto loro gli editti de' persecutori: posciache essendo già stato permesso l'uso libero della Cristiana Religione, e le Adunanze de' Cristiani per l'esercizio di essa, era già questo impedimento stato tolto. Non costituì per tanto Costantino nuovo diritto in favor delle Chiese, ma spose, e dichiarò quello, che ad essa apparteneva, e tolse tutti i dubbj, che poteano nascer sopra le persone, alle quali fosse permesso il lasciare alle Chiese, e sopra la qualità, e quantità di quello, che potesse lasciarsi, dando amplissima licenza a chiunque si fosse, senza eccettuazione di persone, di lasciar per testamento alle Chiese, intese quì sotto nome di venerabil Concilio, come ad evidenza dimostra il Gotofredo, riprovando coloro, che hanno per Concilio inteso il Sinodo, o l' Adunanza de' Vescovi [b], tutto ciò, che avesse desiderato

(a) Pagius ad ann. Christi 312. num. 10. & ad annum 314. num. 9. & seq.

(b) Vid. Gothofred. in l. 4. Cod. Theodos. *de Episc. & Cleric.*

derato lasciare, senza limitazione alcuna di materia (a). La generalità adunque di questa legge riguardo alle persone, come considera il Gotofredo, tolse tutti i dubbj, che poteano nascere, o che erano insorti circa le donne, e massimamente le vedove, e circa i Senatori, e uomini illustri, dando a tutti indifferentemente licenza di lasciare alle Chiese (b). Così ancora secondo il detto Gotofredo la generalità della medesima legge circa la materia tolse tutti i dubbj riguardanti le specie, o i generi de' beni, che poteano alle Chiese lasciarsi per disposizione di ultima volontà, concedendo amplissima facoltà di lasciare alle Chiese qualunque genere di beni, fossero stabili, fossero mobili, ed anche ornamenti, ed insegne d' illustri famiglie [c]. Essendo questa la spiegazione, che dà alla legge di Costantino un Autore tanto stimato da Giannone, e veramente stimabile, tolti i pregiudizj della sua Setta, non penso già, che egli abbia coraggio di rifiutarla. E sciocсamente poi penserebbe, se credesse, che Costantino con questa legge rendesse alle Chiese un beneficio singolare, concedendogli cosa, che ad esse Chiese di lor natura non competesse: posciache quantunque rispetto alle iniquissime leggi de' Romani, che proibivano queste lascite, può la legge di Costantino riputarsi beneficio, non così però può dirsi riguardo alle leggi divina, e naturale; ma rispetto a queste fu la concessione di Costantino una giustissima restituzione, che ei fece alle Chiese del diritto, che aveano del faeimento passivo del testamento: imperocche siccome riguardo al diritto divino iniquissime, ed empie erano quelle leggi, che rendevano illecite le nostre Chiese, e le nostre Comunità, così ingiustissime erano, e contrarie al diritto naturale, ed alla pietà inverso la Religione in genere quelle, che proibivano il lasciare ad esse cosa alcuna per testamento; mentre queste lascite non cedevano in vantaggio particolare di alcuno, ma in pubblico

[a] *Habeat* UNUSQUISQUE *licentiam, sanctissimo, Catholico, venerabilique Concilio decedens,* BONORUM QUOD OPTAVIT *relinquere, non sint cassa judicia. Nihil est quod magis hominibus, quàm ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus, & licens, quod iterum non redit arbitrium.* PP. *v. Non. Iul. Rom. Crispo II. & Constantino II. Cæs. Coss.* L. 4. Cod. Theod. lib. XVI. tit. II.

(b) *Stat hac sententia, ut* UNUSQUISQUE *habeat licentiam relinquendi Ecclesiis, non masculi scilicet tantùm, sed & fœminæ, non Plebeii tantum, sed & Senatorii, & illustres: quinimmo etiam viduæ.* Gothofred. Commen. in cit. leg.

(c) *Et ait Constantinus, decedentem relinquere posse* BONORUM QUOD OPTAVERIT, *quæque ampliatio inter alias notanda est,* BONORUM QUOD OPTAVERIT, *idest, cujuscumque generis bona voluerit decedens, in quacumque re, vel specie, ut loquitur lex generalis 13. Cod. de sacrosanct. Eccles. ac proinde etiam claræ domus insignia ... immò & prædia, seu stabilia &c.* Gothofred. loc. cit.

blico comodo de' fedeli, e in accrefcimento della Religione. Ma fopra tale argomento parleremo ne' feguenti paragrafi.

§. II.

Della differenza tra i beni lafciati alle Chiefe, e i beni lafciati agli Ecclefiaftici; e delle leggi de' Principi fopra tal materia da Coftantino Magno fino a Valentiniano III.

S O M M A R I O.

I. *Ingiufta taccia data da Giannone alla liberalità di Coftantino verfo la Chiefa. Chi furon coloro, che per quefta liberalità biafimarono Coftantino. Ecclefiaftici ingiuftamente tacciati di avarizia da Giannone. Avarizia de' Cherici riprovata pubblicamente dagli Ecclefiaftici.*

II. *Differenza tra i beni proprj de' Cherici, e i beni della Chiefa efpreffa ne' Canoni primitivi. Vefcovi amminiftratori, e difpenfatori de' beni della Chiefa. Ricchezze della Chiefa comuni a tutti i fedeli, e deftinate a comodo comune anche de' laici.*

III. *In quali cofe fi reputano da alcuni inutilmente impiegate le ricchezze della Chiefa. Numero de' Leviti, e de' Sacerdoti nell' antica legge affai maggiore, parlando con proporzione, del numero de' noftri Cherici. Affegnamenti deftinati da Dio agli Ecclefiaftici dell' antico Teftamento. Onde fi deduca il numero grande de' Leviti, e de' Sacerdoti della vecchia legge.*

IV. *Efempio de' Leviti intorno all' effere efclufi dalle poffeffioni malamente applicato da alcuni a' noftri Cherici. Se i Leviti in privato poffedeffero cofa alcuna di ftabile. Di chi foffe il dominio, e la proprietà de' Suburbani affegnati a i Leviti.*

V. *Se foffe men gravofo alla Repubblica Giudaica il numero de' Leviti di quello, che fia il numero degli Ecclefiaftici alle Repubbliche Criftiane. Pefi de' noftri Cherici maggiori di quelli de' Leviti.*

VI. *Per qual ragione i Leviti veniffero efclufi dalla poffeffione di beni ftabili. Beni ftabili delle Chiefe, e loro frutti comuni a tutta la Società, e participabili da qualunque fedele. Malamente fi dicono effere in mani morte.*

VII. *Ecclefiaftici più poveri de' Leviti. Loro ricchezze non tornano in*

in loro comodo privato, ma in vantaggio della Società. Povertà degli Ecclesiastici rispettiva al costume de' tempi, ed all'uso de' ricchi.

VIII. *Quando lodevolmente si possono impiegar dalla Chiesa le ricchezze nella fabbrica, o nell' ornamento, o ristorazione de' sagri Tempj. Non è lodevole per quest' opera sottrarre a' poveri il necessario sovvenimento, o spogliare i propinqui di alcuno de' beni, che conseguirebbono per eredità. Fuora di questi casi è commendabile lo studio di edificare, ed arricchire i Templi del vero Dio. Ricchezze impiegate in quest' opera malamente si dicono da alcuni gettate. Studio di tutte l'età, di tutti i Principi, e di tutti i Popoli nella edificazione di magnifici Templi in onore del Signore. Maggior studio si dee porre nella casa di Dio, che nelle case private. Sentenza de' Protestanti su questo punto.*

IX. *Ecclesiastici de' primi secoli iniquamente tacciati d' avarizia da Giannone. Acquisti delle Chiese non recaron danno, o rilassamento alla disciplina. Sentimento di San Giovan Grisostomo spiegato contrario a Giannone.*

X. *Leggi di Valentiniano, e di Teodosio non proibiscono gli acquisti alle Chiese. Sentimento sopra queste leggi. Per qual cagione furono da altri Principi rivocate. Conchiusione di questo paragrafo.*

NOn potendo Giannone nasconder l'astio, con cui riguarda i beni, e i temporali acquisti della Chiesa, dopo aver detto, che Costantino l'arricchì per mezzo delle sue leggi sopra accennate, obliquamente biasima la pietà, e la liberalità di questo Principe, lodando le leggi di altri Principi, che a suo divisamento impedirono, e moderarono cotali acquisti, e così seguita:

T E S T O.

„ Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione (*a*), che
„ diede all' Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico,
„ e facitore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che
„ più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita,
„ che l' apportasse utile; poiche in decorso di tempo gli Ecclesiastici
„ per l' avidità delle ricchezze, ridussero la faccenda a tale, che oltre
„ a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che
„ a tirare, e rapire l' eredità de' defunti, furon cagione di molti
„ abusi,

(*a*) Giannone tom. I. lib. 2. cap. ult. §. IV. pag. 144. e seg.

„ abusi, e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdusse-
„ ro: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a
„ por freno a tanta licenza.

„ Ne' suoi tempi San Giovan Crisostomo (a) deplorava questi
„ abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due
„ mali, l' uno, che i Laici cessavano d' esercitarsi nelle limosine:
„ l' altro, che gli Ecclesiastici, trascurando l' ufficio loro, che è la
„ cura dell' anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri,
„ esercitando cose indegne del loro ministerio.

„ Non erano ancora cinquant' anni passati, da che Costantino
„ promulgò quelle leggi, che per l' avarizia degli Ecclesiastici sem-
„ pre accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle don-
„ ne, fu costretto Valentiniano il vecchio nell' anno CCCLXX. a ri-
„ chiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Ro-
„ ma, di promulgare altra legge (b), con cui severamente proibì
„ a' Preti, ed a' Monaci di poter ricevere sia per testamento, sia per
„ atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini,
„ o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero
„ con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente faceva-
„ no; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambro-
„ gio, e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Da-
„ maso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perche
„ inviolabilmente s' osservasse. Estese inoltre Valentiniano questa sua
„ Costituzione a' Vescovi, ed alle Vergini a Dio sacrate, a' quali in-
„ sieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti [c].

„ Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teo-
„ dosio il grande a promulgarne un' altra consimile (d), per la qua-
„ le fu vietato alle Diaconesse, per la soverchia conversazion, che
„ tenevano con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici
„ le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo; anzi questo
„ Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare ere-
„ di le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò
„ di fare: sebbene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua
„ legge, permettendo (e) alle Diaconesse di poter lasciare a chi volesse-
„ ro i mobili: ancorche l' Imperador Marciano nella sua Novella (f)
„ ripu-

[a] Chrysost. in Matth. Homil. 26.
[b] L. 20. Cod. Theod. *de Ep. & Cleric.*
(c) L. 21. Cod. Theod. eodem tit.
(d) L. 27. Cod. Theod. *de Episcop. & Cleric.* Sozomen. lib. 7. cap. 16.
(e) L. 28. Cod Theod. eodem tit.
[f] Marcianus Novell. *de Testamento* ult.

„ ripntasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome in
„ fine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi
„ lodatissimi Comentarj (a).

„ I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leg-
„ gi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per
„ pensiero, che perciò si fosse offesa l' immunità, o libertà della
„ Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano;
„ ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti,
„ e che mossero quegl' Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesi-
„ mi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l' aveano
„ meritate: ecco come ne parla Sant' Ambrogio (b): *Nobis etiam*
„ *privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur*, *&*
„ *nemo conqueritur*. *Non enim putamus injuriam, quia dispendium*
„ *non dolemus*, *&c.* Più chiaramente lo disse S. Girolamo (c), scri-
„ vendo a Nepoziano: *Pudet dicere*, *Sacerdotes Idolorum*, *Mimi*,
„ *& Aurigæ*, *& Scorta hæreditates capiunt*, *solis Clericis*, *ac Mo-*
„ *nachis hac lege prohibetur*: *& non prohibetur a Persecutoribus*,
„ *sed a Principibus Christianis*. *Nec de lege conqueror*, *sed doleo cur*
„ *meruerimus hanc legem*. *Cauterium bonum est*; *sed quo mihi vulnus*,
„ *ut indigeam cauterio*? *Provida*, *securaque legis cautio*: *& tamen*
„ *nec sic refrenatur avaritia*, *per fidei commissa legibus illudimus*, *&c.*
„ Così è, che in questi tempi s' apparteneva alla giurisdizione, e po-
„ testà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza,
„ o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle
„ Chiese, che e' riputava più conveniente al bene del suo Stato.

I. Tanta è l' invidia, che rode il cuore del nostro Giurisconsulto contro i beni temporali della Chiesa, che converte in oggetto di biasimo quell' istesso, che appresso tutti i buoni fu sempre materia di lode, tacciando la pietà, e la liberalità del gran Costantino verso la Chiesa nell' arricchirla, come se perciò avesse a lei cagionato più tosto danno, che utile, dicendo, che *siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all' Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell' antico, che facitore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto apportasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l' apportasse utile*. Ma dovea pure spiegarci da

(a) Gothofred. l. 28. Cod. Theod. eodem tit.
(b) Ambros. libell. adver. relat. Symmac.
(c) Hieronym. epist. 2. ad Nepot. de vita Cleric.

chi fu riputato quel Principe distruggitore dell' antico Impero, e chi sieno que' molti, che l' accagionarono, che avesse recato più tosto detrimento, che vantaggio alla Chiesa nell' arricchirla. In quanto al primo io sò bene, che gli Scrittori Gentili, e particolarmente Zosimo sfacciato, ed iniquissimo calunniatore delle gesta di Costantino, e il perfido Giuliano Apostata in odio della nostra santissima Religione dierono a Costantino questa taccia d' aver distrutto l' antico Imperio, posciache con tante sue santissime, e giustissime leggi formate sul modello della morale Cristiana abolì, e distrusse l' inique leggi de' Romani, che fomentavano la superstizione, e l' Idolatria. Ma per lo contrario tutti i buoni Scrittori, e giusti estimatori del vero riputarono que' Principe conservatore, e ristoratore del Romano Imperio, vinti, e distrutti da lui i Principi crudeli, e malvagj, che quello opprimevano. Così sò ancora, che non mancarono Scrittori maligni, e uomini malvagj, che biasimarono Costantino perche avesse arricchita la Chiesa. Tale fu il nostro maledico Ghibellino Poeta Dante, che stimò cagione d' immenso male la donazione, come ei falsamente pensa, che Costantino fece a Silvestro Romano Pontefice:

Ahi Costantin di quanto mal fu Matre
Non la tua conversion, ma quella dote,
Che da te prese il primo ricco Patre (a).

Tale fu Giovanni Wicleffo seguito da i Protestanti, il quale s' avvanzò a scrivere, che errò Costantino nel dotar la Chiesa; e che l' Imperadore, e i Principi temporali fur sedotti dal diavolo, acciocche l' arricchissero di beni temporali (b). Ma queste proposizioni furono condannate nel Concilio di Gostanza, tra le molte altre di quel fanatichissimo Eresiarca [c]. Questi sono que' molti, che accagionarono Costantino d' aver più tosto recato danno, che utile alla Chiesa per averla arricchita. E comecche negar non si possa, che l' abuso, che ferono alcuni Ecclesiastici de' beni, e delle ricchezze, che conseguì la Chiesa dalla liberalità di Costantino, apportasse ad essa detrimento; questo però non ebbe origine dalla pietà di quel Principe, nè a lui debbesene riferir la cagione, ma solamente a quelli, che della sua liberalità non fecero buon uso; non altramente, che l' abuso, che fa il povero della limosina, che a lui si dispensa, non a quello, che la dispensa,

(a) Dante Inferno Can. 19.

(b) *Silvester Papa, & Constantinus Imperator erraverunt Ecclesiā dotando.* Prop. 33. Vvicleffi. *Imperator, & Domini sæculares seducti sunt a diabolo, ut Ecclesiam ditarent bonis temporalibus.* Propos. 39. ejusdem.

[c] Concil. Constantien. sess. VIII. & Const. Martini V. *Inter cunctas* dat. Constantiæ VIII. Kal. Martii, ejus Pontificat. anno primo.

ſpenſa, ma al vizio di quello, che la ricevè, deeſi attribuire. Quindi è, che l'accagionar Coſtantino d'errore perche arricchiſſe la Chieſa, o il biaſimarlo perciò, è coſa, che da' Teologi vien riputata mal ſuonante, ed offenſiva delle pie orecchie (a). Ma non ſta quì tutta la malizia del noſtro Storico. Egli per far credere, che i beni temporali conſeguiti per la liberalità di Coſtantino foſſero di grave danno alla Chieſa, aſcrive a vizio comune degli Eccleſiaſtici l'avarizia di alcuni pochi tra loro, i quali dierono occaſione a i Padri di querelarſi di queſte ricchezze. Ma queſti Padri, che la cupidigia di alcuni Cherici deteſtavano, non erano eſſi Eccleſiaſtici? Cita Giannone S. Ambrogio, San Girolamo, e San Giovan Griſoſtomo: ed io mille altri potrei addurne di queſti tempi, i quali biaſimavano l'avarizia di alcuni Cherici, e lo ſtudio di acquiſtar beni temporali. Ma queſti ſteſſi, che contra tal vizio declamavano, non erano eſſi Eccleſiaſtici? Come adunque Giannone per diſcreditare appreſſo gli uomini del ſecolo le perſone di Chieſa ci mette quì in campo con parole generali comprendenti tutto il ceto della Chericia l'avarizia degli Eccleſiaſtici, dicendo, che *gli Eccleſiaſtici per l'avidità delle ricchezze dimenticaronſi del lor proprio ufficio: che gli Eccleſiaſtici traſcurando l'ufficio loro, che è la cura dell'anime, diventarono Proccuratori, Economi &c. che per l'avarizia degli Eccleſiaſtici ſempre accorti in profittarſi della ſemplicità, maſſimamente delle donne, fu coſtretto &c*? La gente ſemplice, che ode in queſta guiſa parlar coſtui, non ſi darà a credere, che l'avarizia non ſia vizio tanto perſonale di alcuno, quanto comune di tutti i Cherici? E come non ſi fa egli coſcienza di recar cotanta ingiuria al nome degli Eccleſiaſtici, maſſimamente in queſti tempi, ne' quali non può ignorare, che la maggior parte de' Prelati Cattolici aborrivano le ricchezze, deteſtavano ne' Cherici la cupidigia di eſſe? Anzi come non ſi fa roſſore d'infamar tutto l'Ordine chericale d'una taccia, della quale egli è ſicuro di poter eſſerne ſmentito? Ma che parlo io di queſti tempi? Scorra egli di ſecolo in ſecolo, e vedrà, che non ſono mai mancati Eccleſiaſtici di zelo, che ſienſi vigoroſamente oppoſti agli abuſi de' Cherici in queſta materia. Che ſe Giannone voleſſe entrar nel numero di queſti zelanti, e voleſſe fare il declamatore contro l'avarizia delle perſone Eccleſiaſtiche, ſappia, che queſta Provincia è ſtata a' noſtri giorni occupata da uomini inſigni, i quali ſeparando la verità dalla maledicenza, con apoſtolico coraggio hanno declamato contro queſt'abuſo dinanzi a i primi perſonaggi della Chieſa.

Aaaaa 2 Veda

[a] Vide Bannez in 2. 2. D. Thomæ quæſt. 11. art. 2.

Veda le Prediche del celebratiſſimo, e non mai abbaſtanza lodato Cardinal Caſini dette nel Palazzo Apoſtolico, e vedrà con quanto zelo, armato dell'autorità delle Scritture, de' Concilj, e de' Padri, ſi ponga a combatter contro queſto vizio degli Eccleſiaſtici (*a*), deteſti l' abuſo, che ſi fa da' Cherici de' beni di Chieſa, e dimoſtri qual uſo debba farſi di quelli (*b*); e conoſcerà nel tempo ſteſso, che ſe vi ſono difetti negli Eccleſiaſtici intorno a i beni temporali, e i loro acquiſti, non ſono adulati, nè tollerati, ma ripreſi, e riprovati dagli Eccleſiaſtici ſteſſi.

II. Ma acciocche le perſone idiote non rimangano ingannate dagli artificioſi equivoci del noſtro Giuriſconſulto, biſogna far loro ſaper la differenza, che v' ha tra i beni, e gli acquiſti delle Chieſe, e i beni, e gli acquiſti degli Eccleſiaſtici. Queſta neceſsaria diſtinzione ci viene inſegnata, e propoſta ne' Canoni della primitiva Chieſa, dove nel Canone XXXIII.: *Sieno manifeſte* [ſi dice] *le coſe proprie del Veſcovo, ſe ne ha di proprie, e ſieno manifeſte le coſe del Signore, acciocche il Veſcovo morendo abbia poteſtà di laſciar le coſe ſue come vorrà, e a chi vorrà, ed acciocche per occaſione delle coſe Eccleſiaſtiche non periſcano le coſe del Veſcovo: imperocche è coſa giuſta appreſſo Dio, e appreſſo gli uomini, che nè la Chieſa ſoffra alcun detrimento per l' ignoranza delle coſe del Veſcovo, nè che il Veſcovo, o i ſuoi congiunti per cagion della Chieſa ſieno proſcritti* (*c*). Queſta diſtinzione ci dimoſtra, che i beni delle Chieſe non ſon beni proprj degli Eccleſiaſtici, ma beni del Signore, *bona Dominica*, κυριακά, come li chiamano i Canoni, beni a lui conſagrati dalla pietà de' Fedeli per uſo pubblico, e per comun ſervigio della Religione, e per patrimonio de' poveri. Quindi ſiccome la Chieſa non è la Raunanza de' ſoli Cherici, ma comprende i Cherici, e i laici, ed è il Gregge unito al ſuo Paſtore, come dice San Cipriano; così i beni, e gli acquiſti della Chieſa ſono beni, ed acquiſti comuni di queſte Congregazioni de' Fedeli, benche per divina, ed Apoſtolica origine a i ſoli Eccleſiaſtici ne ſia

[*a*] Vedi tom. 1. Predica 12. e tom. 2. Predica 63.

[*b*] Vedi tom. 1. Predic. 39. num. 1. e 24. tom. 2. Predic. 81. num. 15. 16. 17. e 18. e tom. 3. Predic. 100. num. 4. e ſeg.

(*c*) Ἔστω φανερὰ τὰ ἴδια τοῦ Ἐπισκόπου πράγματα εἴγε καὶ ἴδια ἔχει. καὶ φανερὰ τὰ κυριακὰ ἵν' ἐξουσίαν ἔχῃ τῶν ἰδίων τελευτῶν ὁ Ἐπίσκοπος ὡς βούλεται καὶ οἷς βούλεται καταλεῖψαι, καὶ μὴ προφάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων διαπίπτειν τὰ τοῦ Ἐπισκόπου .... δίκαιον γὰρ τοῦτο παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις, τὸ μήτε τὴν ἐκκλησίαν ζημίαν τινὰ ὑπομένειν ἀγνοίᾳ τῶν τοῦ Ἐπισκόπου πραγμάτων, μήτε τὸν Ἐπίσκοπον ἢ τοὺς αὐτοῦ συγγενεῖς προφάσει τῆς ἐκκλησίας δημεύεσθαι. Canon. Apoſt. XXXIII. juxta Græc. XL. juxta Dionyſ. verſion.

ne sia commessa l'amministrazione, e la dispensagione. Onde ne' Canoni della primiera Chiesa si commette al Vescovo la potestà di disporre delle facoltà della Chiesa: *Comandiamo* (dicesi ivi), *che il Vescovo abbia potestà delle cose della Chiesa: imperocche se a lui son commesse le anime preziose degli uomini, molto maggiormente è necessario, che egli disponga della pecunia, così che per autorità di lui per mezzo de' Preti, e de' Diaconi tutto sia dispensato a i bisognosi* (a). Permettendosi inoltre al Vescovo la facoltà di prender per se quella porzione di essi beni, che sarà di bisogno al suo sostentamento, se però *ne averà necessità*, ἄγε δέοιτο, e di distribuirne parte negli usi necessarj de' suoi Cherici, e de' pellegrini, così che non manchi loro il bisognevole: e ciò per quella naturale, e divina ragione, *imperocche la legge di Dio costituisce, che quelli, che assistono all'Altare, si alimentino dell'Altare* [b]. Queste antiche disposizioni furono poi confermate ne' Concilj del quarto secolo, specialmente nell'Antiocheno. I beni adunque delle Chiese non son beni degli Ecclesiastici, benche essi ne siano i dispensatori, e non sono destinati solamente al privato comodo di essi, ma al comun vantaggio de' Fedeli: imperciocche siccome è necessario alla Comunità de' Fedeli per mantenimento della Religione il ministerio Sacerdotale, dal quale a i laici ordinatamente i Sagramenti, e tutto ciò, che riguarda il culto del Signore, e la salvezza delle loro anime, vengano amministrati; così que' beni, che a' Ministri dell'Altare per divina, e natural ragione son dovuti, il comun vantaggio riguardano di tutta la Società. Similmente parlando de i Templi, e delle case dedicate al Signore, essendo queste destinate ad uso pubblico della Comunità de' Fedeli per l'esercizio della Religione, onde perciò ancora si chiamano Chiese dal comune assembramento, che in quelle fassi de' Cristiani; tuttociò, che de' beni di Chiesa o in fabbrica, o in ristoramento, o in decente ornamento di esse, o ne' vasi, o nelle supellettili sagre s' impiega, riguarda un affare egualmente necessario, che comune tanto a' Cherici, quanto a i laici. Ma molto più ritorna in vantaggio de' laici quella parte delle ricchezze delle Chiese, che in sovvenimento de' poveri, in ajuto degli orfani, e in ospizio de' pellegrini dee impiegarsi, e veniva impiegata in

(a) Προστάσσομεν τὸν Ἐπίσκοπον ἐξουσίαν ἔχειν τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων. εἰ γὰρ τὰς τιμίας τῶν ἀνθρώπων ψυχὰς αὐτῷ πιστευτέον, πολλῷ ἂν δέοι περὶ τῶν χρημάτων ἐντέλλεσθαι, ὥστε κατὰ τὴν αὐτοῦ ἐξουσίαν πάντα διοικεῖσθαι τοῖς δεομένοις διὰ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν διακόνων. Can. Apost. XXXIV. juxta Græc. XLI. secund. Dionys.

(b) Ὁ γὰρ νόμος τοῦ Θεοῦ διετάξατο τοὺς τῷ θυσιαστηρίῳ παραμένοντας ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου τρέφεσθαι. Ibid.

in questi tempi, de' quali parliamo. Essendo adunque comuni a tutta la società de' Fedeli i beni, e gli acquisti delle Chiese, ed essendo i loro usi destinati in opere di Religione, di pietà, e di giustizia, non possono invidiarsi se non da chi la Religione, la pietà, e la giustizia aborrisce, essendo che tali acquisti non tornano in aggravio de' laici, come da alcuni per questo nome si calunniano, che anzi ridondano in loro comodo: conciossiache per essi i poveri trovano alleviamento alle loro miserie, ed i ricchi restano meno gravati dal peso di sovvenire alle loro bisogne.

III. Non vogliamo per altro lasciar di rispondere a quello, che alcuni oppongono, cioè, che questi acquisti delle Chiese non si potrebbono biasimare quando moderatamente s' impiegassero negli usi sopra riferiti; ma poiche avviene [prescindendo ancora dall' abuso, che fanno taluni Ecclesiastici convertendo in proprio comodo que' beni, che doverebbono ripartire a' poveri], avviene, dicono, che se ne faccia in due cose smoderato dispendio, cioè, nel soverchio numero de' Cherici, e nella moltiplicità, e sontuosità de' Templi, perciò tali acquisti riescono gravosi alla Repubblica. Il numero eccedente degli Ecclesiastici oltre il bisogno ricercando maggior copia di ricchezze per esser mantenuti, di quella, che basterebbe se fossero men numerosi, opera, che tantopiù si detragga a i laici di beni, e si sottragga dal pubblico commercio di averi, quanto più passa di questi nelle mani morte della Chericia, gli acquisti della quale non ritornando mai più nelle mani de' laici, ed essendo fuora della comune negoziazione rendono scarso il commercio, e impoveriscono i Cittadini. La moltiplicità poi, la magnificenza, e l' ornato di tanti edificj sagri assorbisce una gran parte delle comuni ricchezze, le quali servir potrebbono in mantenimento delle famiglie, ed in utile della Repubblica se si mettessero in commercio. Ma queste politiche, o economiche riflessioni, che si mettono in campo da alcuni, i quali pensano di avvantaggiar gl' interessi della Repubblica colla parsimonia verso Dio, i suoi Ministri, e i suoi Templi, non hanno seco quella sussistenza, che essi pensano. Primieramente in quanto al numero degli Ecclesiastici, per quanto grande, e sterminato e' si voglia fare, massimamente nella nostra Italia, dove io certamente credo, che sia maggiore, che in qualunque altra Regione, si troverà sempre inferiore, parlando con proporzione, al numero de' Ministri, che Dio stesso trascelse al ministero del Tabernacolo: imperocche egli destinò a quest' ufficio l' intera Tribù di Levi, volendo, che tutti i maschj, che erano nati, o fos-

o fossero per nascere dalla medesima, dedicati venissero al suo culto, ed al ministerio del Tabernacolo [a]. Ed acciocche si conoscesse, che quelli specialmente militavano al suo servigio, volle egli stesso farsi lor possessione, e loro eredità (b), escludendoli dalla sorte, o dalla porzione di quella Terra, che dovea distribuirsi alle altre Tribù, ed assegnando per loro corporal mantenimento quegli stessi beni, che da tutto il Popolo a lui come a supremo Signore eran dovuti, cioè, la decima parte de' frutti della Terra, e de' greggi, e degli armenti, che da quello si possedessero [c]. Ed oltre di ciò volle, che dalle altre Tribù fossero a i Leviti distribuite quarantotto Città per loro abitazione, co i Suburbani di quelle per lo spazio di un miglio all'intorno delle mura di esse per ogni banda, ne' quali pascolassero i loro bestiami (d). Ed avendo così provveduto in comune al sostentamento de' suoi Ministri con quello, che a lui dovea tributarsi dal Popolo, posciache dalla medesima Tribù due ordini trascelse agli ossequj del suo Santo nome, e al culto della Religione, cioè, di semplici Leviti, che ministrassero negli ufficj inferiori del Tabernacolo, e di Sacerdoti, che a lui servissero ne' ministerj dell'Altare, e de' Sagrificj, destinati a quest'ufficio i discendenti della Famiglia di Aron (e), da' quali volle pure, che sempre trascelto fosse il Sacerdote sommo, il quale con suprema potestà nelle sagrate cose a tutti i Leviti, e Sacerdoti soprantendesse; volle ancora provvedere specialmente al sostentamento di quest'ordine, assegnando ad esso oltre le decime de' Leviti molti altri temporali emolumenti di quelle cose stesse, che in argomento di ossequio verso il suo nome volle, che a lui fossero consagrate da tutto il Popolo, come le primizie, che ottime, e trascelte doveano a lui offerirsi: i primogeniti di tutti gli animali mondi, che ad esso doveano consagrarsi: ed il prezzo, con cui dovean redimersi i primogeniti degli uomini, e le vittime legali, cioè, i sagrificj a lui offeriti secondo il prescritto della legge. Ed oltre questi certi assegnamenti volle ancora, che cedessero in istipendio de' Sacerdoti tutte le vittime spontanee, e tuttociò, che a lui fosse offerito in voto dagl' Israeliti di ricco, e prezioso (f). A qual somma poi ascendesse il numero di tutti i Leviti dopo lo stabilimento del Regno d' Israelle, e dopo l'edificazione del Tempio, da due cose si può conghietturare, che fosse prodigioso.

[a] Levitici cap. III. & IV.
(b) Numer. cap XVIII. v. 20. Deuteronom. cap. XVIII.
(c) Numer. cap. XVIII. v. 2. cap. XXVI. v. 22. & 23.
(d) Numer. c. XXXV. 2. ver. 1. usque ad 8.
[e] Numer. cap. IV. v. 1. & 2. & cap. XVIII. v. 1.
(f) Numer. cap. XVIII. per totum. Vid. Cornelium a Lapide ibid.

gioſo. Prima perche ſotto Mosè eſsendo ſtati numerati, furon trovati aſcendere alla ſomma di ventidue mila, e trecento [a]. Secondariamente perche ſotto Davidde prima dell' erezione del Tempio i ſoli Leviti del ſecond' ordine, ed atti all' attual miniſtero del Tabernacolo, cioè, dall'età di trent' anni fino alli cinquanta, la quale età fu da Dio aſsegnata per idonea al ſuo ſervigio [b], eſcluſi i Sacerdoti, furon trovati aſcendere alla ſomma di trentotto mila [c], mentre tutti gli altri, che o dall' uſo della ragione alli trenta non giungeano, o ſuperavano li cinquanta, cioè, quaſi due terzi di più, non laſciavano di eſser conſiderati come chiamati nella ſorte del Signore, e come aſcritti al Clero dell' antico Teſtamento. Furono queſti trentottomila Leviti diviſi in ventiquattro claſſi, e deſtinati in varj ufficj ad aſſiſtere a i Sacerdoti fuora del Santuario. Da ciò può raccorſi altrettanto eſſere ſtato il numero de' Sacerdoti addetti all'attual ſervizio del Tabernacolo, ed al miniſterio del Santuario, ſenza quelli, cui per l' età, o per altre cagioni non era permeſso l' eſercizio del miniſtero (d); poſciache ancora queſti furono diviſi in XXIV. claſſi, ciaſcheduna delle quali avea il ſuo Principe (e), o Capo de' Sacerdoti; i quali Capi, o Principi componevano il Collegio de' Pontefici, che a vicenda colle loro claſſi ſervivano a i miniſterj del Tempio [f], ed a tutti poi sì Leviti, che Sacerdoti preſiedeva il ſommo Sacerdote. Or computati tutti inſieme e Leviti, e Sacerdoti, che diſtribuiti in quarantotto claſſi comprendenti ciaſcheduna più migliaja di loro erano addetti all' attual miniſtero del Tempio, con tutti gli altri, cui o per l' età, o per altri difetti non era permeſso il ſervigio di eſso Tempio, e i quali nulladimeno godevano i diritti della Chericia dell' antica legge, e partecipavano cogli altri le decime del Popolo, troveraſſi eſsere ſtato nel Regno degli Iſraeliti, o della Giudea, o della Paleſtina, per quattro, e più volte minore alla noſtra Italia, aſsai maggiore il numero degli Eccleſiaſtici di quello, che di preſente ſia in tutta l' iſteſsa Italia.

IV. Quì però non dee laſciarſi in ſilenzio quello, che da alcuni ſi riſponde a queſt' eſempio, il quale abbiamo anzi voluto recare per confutar ciò, che da eſso deducono contro gli acquiſti delle noſtre Chie-

[a] Numer. cap. IV.
(b) Numer. cap. IV. v. 3.
(c) I. Paralipom. cap. XXIII. v. 3. Vide Joſephum de antiquitate Judaic. lib. 8. cap. 22.
[d] Vid. Toſtatum quæſt. 44. in lib. Numer. Cornel. a Lapide in cap. 3. Numer. v. I.
(e) I. Paralipom. cap. XXIV.
(f) Vid. Cornel. a Lapide in cap. 24. Paralipom. ver. 5.

Chiese. Dicono adunque, che per quanto sterminato si voglia fare il Clero dell' antico Testamento, egli contuttociò non riusciva gravoso alla Repubblica, nè pregiudizievole alle fortune de i laici: conciossiache contenti i Leviti, e i Sacerdoti delle decime del Popolo, e di quegli altri pochi emolumenti, che Dio assegnò loro per proprio sostentamento, nè potendo possedere, e acquistar beni stabili, non rimaneva mai di questi spogliato il comun del Popolo, e reso perciò povero, ed incapace di reggere a' pesi necessarj al mantenimento del Principato: nè i beni immobili per via di questi acquisti venivano sottratti dal commercio. Ma gli acquisti, che si fanno dalle nostre Chiese per mantener tanto numero di Ecclesiastici, vengono sottratti a i beni de i laici, nelle cui mani non potendo mai più ritornare per la qualità che acquistano d'*inalienabili*, rimangono esclusi dal commercio, e impoveriscono la Repubblica. Ma primache io risponda a questo argomento conviene, che io protesti non parlarsi da me contro coloro, i quali di questo esempio de' Leviti si vagliono per provare, che a i nostri Cherici non è lecito posseder beni stabili, il che fu error di Wicleffo condannato nel Concilio di Gostanza (*a*); dal qual' errore certamente lontanissimi sono uomini dottissimi nommeno, che pij, a i quali per altro non gli acquisti delle Chiese per un moderato, e necessario numero di Ministri, ma i nuovi acquisti di esse Chiese per mantenimento di un numero eccedente di Cherici sembra, che dispiacciano, e perciò reputano del tutto inetto a giustificare un tal numero l'esempio de' Leviti, e del numerosissimo Clero dell' antica legge. Non mi è ignoto quanto su questo proposito sia stato poco fa egregiamente, ed eruditamente scritto da un celebratissimo Autore de' nostri tempi, il quale io intendo nominare per riverenza [*b*], per confutar l' opinione delle sterminate ricchezze, che da tal uno si supponevano nel Sacerdozio Levitico, e per dimostrare la scarsezza, e tenuità de' proventi assegnati alla Chericia dell' antico Testamento, e il poco incomodo, che ella recava alla Repubblica con tutto il suo gran numero. Ma posciache gl' ingegni mal disposti possono facilmente abusarsi delle sane, e vere dottrine, come gli eretici dell' istessa divina parola si abusano; perciò veggendo io, che da molti contro i beni della nostra Chiesa viene addotto l' esempio de' Leviti, e de' Sacerdoti della Chiesa antica, ho stimato necessario porre in

(*a*) Propos. x. Vvicleffi damnat. in Concil. Constantien. sess. VIII. & in Constit. Martini v. *Inter cunctas*.

[*b*] Giuseppe Aurelio di Gennaro risposta alla Scrittura del Sig. D. Ottavio Ignazio Vitaliano.

chiaro alcune cose, onde rimangano difesi dall'abuso i sentimenti del riferito dottissimo Autore, a i quali i miei son conformi. Primieramente convien separar quelle cose, che sono certe, da quelle, che son disputabili. E' certo, che la Tribù di Levi ascritta dal Signore alla sorte Sacerdotale fu esclusa dalla sorte, e dal possesso della terra, che fu divisa alle Tribù, nella qual terra ella non ebbe separata possessione, o Territorio distinto. Ma è disputabile, se i Leviti avessero, o nò possessione alcuna privata, o privato dominio sopra alcuno stabile: essendo gran quistione se le quarantotto Città ad essi assegnate per abitare, e i Suburbani di quelle per lo spazio di un miglio all'intorno a i medesimi conceduti per pascolo de' loro armenti, cedessero in loro diritto di stabile, ovvero di semplice uso. Quello, che sappiamo di certo, si è, che queste Città co i loro Suburbani furono a i Leviti conceduti in perpetuo, cosicche mai non potessero in alcun caso ripetersi dalle Tribù, ne' cui tenimenti furono loro assegnate [a]. Di più sappiamo, che i Leviti poteano vender le loro case private ad altri Leviti, e potevano sempre redimerle, e nel tempo del Giubileo tornavano a loro senza alcun prezzo [b], nommeno, che i poderi, e gli stabili degli altri Israeliti; i quali stabili venduti poteano sempre redimersi, e non redenti tornavano in loro possesso nell'anno del Giubileo [c]. E quì è da notarsi, che le case degli altri Israeliti situate dentro le mura della Città poteano bensì vendersi, ma se non erano dal Padrone redente dentro lo spazio d'un anno non poteano più redimersi dal venditore, nè tornavano a lui nell'anno del Giubileo, ma rimanevano in dominio perpetuo del compratore (d). Ma da questa legge furono esenti i Leviti; e ciò perche le case, che aveano dentro le Città, computavansi, ed erano loro possessioni (e). Da questo testo par dunque chiaro, che i Leviti avessero diritto di proprietà sopra le loro case dentro le mura della Città; mentre son chiamati Signori di esse, ed a loro vengono attribuiti sopra di quelle tutti que' diritti, che godevano gli altri Israeliti sopra i poderi, le case, e gli stabili, che aveano fuora della Città. Non però così accadeva de' Suburbani, i quali non si poteano da' Leviti nè vendere, nè distrarre, perciocche erano di diritto pubblico di essi, e perche furono loro da Dio assegnati

[a] Josue 21.
[b] Levit. cap. xxv. v. 32. & seqq.
[c] Levitic. cap. xxv. a vers. 24. usque ad 28.
(d) Ibid. vers. 29. & 30.
(e) *Ædes Levitarum, quæ in urbibus sunt, semper possunt redimi: si redemptæ non fuerint, in Iubileo revertentur ad* DOMINOS, QUIA DOMUS URBIUM LEVITARUM PRO POSSESSIONIBUS SUNT INTER FILIOS ISRAEL. Levit. cap. xxv. ver. 32. & 33.

gnati in possessione, o *detensione* perpetua [a]. Debbe ancor parer certo, che i Leviti non aveano dominio politico, e signoria civile sopra le Città, ed i Suburbani a loro conceduti, cosicche in esse Città esercitar potessero sovranità temporale; ma può quistionarsi a chi appartenesse la proprietà delle dette Città, come de i Suburbani ad esse adiacenti, in quanto al diritto reale, cioè, se questa proprietà fosse appresso a i Leviti stessi, ovvero appresso le altre Tribù. Considerando io nulladimeno, che questi stabili furono assegnati a i Leviti per comandamento divino: che furono assegnati per loro sostentamento come Ministri del Signore: che non potevano da loro nè distrarsi, nè alienarsi, nè tornare in mano degli altri Israeliti, sembrami poter dire con tutta verità, che appresso nessun' uomo risiedesse la proprietà, o il dominio reale di essi, ma che passassero in diritto divino, ed i Leviti ne avessero il semplice uso, in quella guisa appunto, che gli stabili delle nostre Chiese non sono in proprietà nè de' laici, nè de' Cherici, ma sono beni del Signore, *bona Dominica*, a lui consagrati, e posti sotto il suo diritto [b] immediato; nè di essi in alcun modo son padroni gli Ecclesiastici, ma semplicemente dispensatori, e amministratori in quella parte, che in altri usi impiegar si debbe; e semplici usufruttuarj per quella porzione, che al loro onesto, moderato, e congruo sostentamento appartiene.

V. Incerto è ancora, e disputabile, se il numero de' Leviti fosse men gravoso alla Repubblica di quello, che sia di presente il numero de' Cherici: conciosiache quantunque dal maggiore, o minor numero di essi Leviti non sentisse maggiore, o minore incomodo il Popolo degli Ebrei, non dovendo perciò o diminuire, o accrescere i proventi certi delle decime, e delle primizie, e di altri emolumenti sopra descritti assegnati loro da Dio; contuttociò dee parer certo, che se minor fosse stato il numero, non sarebbe stato necessario gravare ogn' anno tutti gl' Israeliti col peso delle decime, e delle primizie, e di altre offerte legittime, che Dio ricercò da essi perche cedessero in vantaggio de' Sacerdoti, ma sarebbe bastato obbligare a vicenda le Tribù al pagamento di questi pesi: tanto più, che numero sì prodigioso non parea punto necessario, giacche tutti così de' Leviti, come de' Sacerdoti non erano addetti attualmente al ministero del Tempio, o dell' Altare; ma più della metà degli uni, e degli altri erano esenti

(a) *Suburbana autem eorum non veneunt, quia possessio sempiterna est*. Levit. cap. XXV. ver. 34.

[b] Cap. 34. de elect. in 6. vid. Anast. Germon. de Sacror. Immunit. lib. 3. cap. 17. num. 11. & seqq.

da questo ministero, come abbiamo di sopra osservato. Anzi nè quegli stessi de' Leviti, e de' Sacerdoti, che all' attual servigio del Tempio erano destinati, assistevano sempre, ma solamente pochi giorni dell' anno a' sagri ministerj del Tempio: conciossiache essendo distribuiti in ventiquattro classi per ciaschedun' ordine, e toccando a vicenda otto giorni per ciascheduna classe il servigio del Tempio, e dell' Altare, terminati i quali tornavansi alle loro Città, ed alle loro case [a], ciaschedun Levita, e ciaschedun Sacerdote non era obbligato al servigio del Tempio se non due volte l' anno, o due settimane in tutto l' anno, come bene osserva Cornelio a Lapide [b]. Potendo adunque bastare molto minor numero pe 'l ministero Levitico, e Sacerdotale, non sarebbe stato certamente necessario assegnar loro tante Città, e tanti terreni ad esse adiacenti; i quali terreni avendo ragione di stabili, comunque si vogliano considerare, per quel, che appartiene all' uso, o alla proprietà sopra di essi, non potendo nè distrarsi, nè alienarsi, nè ritornare in mano de' laici Israeliti, erano certamente separati dal pubblico commercio, nè contenevano sì poco spazio di fondi, che non ne sottraessero una parte notabilissima al comune del Popolo. Ma se si considerano i pesi, di cui son gravati i nostri Cherici con isgravio de' laici, e de' quali erano sgravati i Leviti con gravamento de' laici, men gravoso ancora per questa parte si può dire rispetto al comune de' laici il numero de' nostri Ecclesiastici di quello, che fosse il numero de' Leviti riguardo al comune del Popolo Ebreo: conciossiache tutto quello, che per divin comandamento esigevano i Leviti dal Popolo cedeva in loro vantaggio: non erano essi obbligati al mantenimento del Tempio, e de' sagri vasi, appartenendo questa cura al Principe, ed al Popolo; posciache le immense ricchezze, che furono impiegate o nelle fabbriche, o nelle ristorazioni, o negli ornamenti, e ne' vasi di esso, dagli erarj del Principe, e dalle contribuzioni, o dalle offerte del Popolo vennero somministrate: e se contribuirono a queste cose i Sacerdoti, fu volontaria, e non obbligata l' offerta, e fu solamente di quelli, che altronde erano ricchi fuor de i proventi Sacerdotali; e ciò specialmente accadde quando al sommo Sacerdozio fu congiunto il Principato. Così non aveanò i Leviti il peso di sovvenir colle loro rendite Ecclesiastiche alle bisogne de' poveri; ma questo peso era ingiunto agli altri Israeliti, i quali doveano ogni triennio {dopo le due decime, che ogni anno erano in obbli-

(a) Vide Josephum de antiquit. Judaic. lib. 8. cap. 22.

(b) Vid. Cornel. a Lapide in lib. 1. Paralipom. cap. 23.

obbligo di feparare, una maggiore di tutti i frutti, che raccoglievano dalla terra, e di tutti gli armenti, e di tutti i greggi, che poffedevano, per dare a' Leviti, e l'altra minore delle nove porzioni, che lor rimaneano, e della quale doveano valerfi per le fpefe neceffarie al viaggio, che tre volte l'anno dovean fare al luogo del Tabernacolo nelle tre maggiori folennità, ed alle vittime, che in que' giorni doveano offerire al Signore] feparare un' altra decima per impiegarla in fovvenimento de' poveri maffimamente Leviti, delle vedove, degli ofpiti, e de' pupilli (a). Di quefte tre decime ingiunte da Dio agl' Ifraeliti poffono vederfi Alfonfo Toftato, e Cornelio a Lapide (b), che diffufamente ne trattano. In oltre non aveano i Sacerdoti Levitici la cura dell'anime in quella guifa, che è commeffa a i noftri Ecclefiaftici, cosicche affiduamente doveffero vegliare alla loro falute colla predicazione della divina parola, e coll' amminiftrazione de' Sagramenti, benche foffero Giudici del Popolo nelle controverfie legali: pochiffima era la fervitù, che effi portavano al Tempio, alla cui affiftenza ciafcun Levita, o Sacerdote non era tenuto fe non pochi giorni dell'anno, come abbiamo offervato. Ma per lo contrario i noftri Ecclefiaftici delle rendite, che confeguifcono dagli ftabili delle Chiefe, altra parte non poffono applicare in loro ufo fuor di quella, che è neceffaria al loro onefto foftentamento, dovendo tutto il rimanente impiegare o in fovvenimento de' poveri, o in fabbrica, o in riftorazion delle Chiefe, e in altri ufi pij fecondo il prefcritto de' Canoni. Per quefti ftabili vengono fgravati i laici dal pefo delle decime, e da altre cofe, di cui eran gravati gl' Ifraeliti per mantenere il culto della Religione. Che fe molte di quefte rendite fi confumano nel molto numero di effi Cherici, onde poche ne rimangano per gli altri ufi, convien confiderare, che per quanto fia grande quefto numero non fi potrà mai dimoftrare men neceffario di quello, che Dio fteffo trafcelfe al fuo miniftero, maffimamente attefi i pefi fpirituali, di cui fon gravati i noftri Sacerdoti.

VI. Finalmente quando ancora fi ammetteffe, che i noftri Ecclefiaftici foffero ricchi, e dovizioſi per l'acquifto degli ftabili, e foffero ftati poveri gli Ecclefiaftici dell'antica legge per la mancanza di efsi, non per quefto vi farebbe occafion d'invidiare a quefte ricchezze Ecclefiaftiche, nè crederle pregiudiziali al comun de' laici: pofciache le

(a) Deuteronom. cap. XIV. verf. 28. & 29.

(b) Toftatus in Comment. fuper Matth. cap. 23. par. 6. quæft. 140. Cornel. a Lapide in cap. 14. Deuteronom.

le ricchezze de' nostri Cherici sono comuni a tutta la Società, laddove le ricchezze de' Leviti sarebbono state particolari d' un' ordine solo di gente, o di una sola Tribù, in pregiudizio di tutte le altre. E la ragione di ciò è chiarissima; posciache avendo Dio affisso il Sacerdozio Levitico ad una sola Tribù, e scelte da essa alcune famiglie, da cui nascessero i Sacerdoti, altre da cui i Leviti procedessero, se i maschj di questa Tribù Sacerdoti, e Leviti avessero potuto conseguir beni immobili, e possessioni dalle altre Tribù, siccome queste erano escluse dal Sacerdozio, così sarebbono state escluse da' beni conseguiti da quello; onde la ricchezza de' Leviti averebbe impoverito tutto il rimanente del Popolo, nelle cui mani non sarebbono mai tornati que' beni, che erano passati in loro mani. Ma essendo il Sacerdozio Cristiano indifferentemente proposto a tutti i Fedeli, e non nascendo appò di noi i Cherici, e i Sacerdoti, ma facendosi tali per vocazione proposta a tutti i Fedeli, ed essendo nati laici quelli, che poi divengono Cherici, siccome nessuno della Società viene escluso dal Sacerdozio, o dalla milizia chericale, così nessuno viene escluso da que' beni, che godono i Cherici. Onde è, che i beni stabili delle Chiese, i cui frutti solamente partecipano i Cherici, per questa ragione son beni comuni di tutta la Società; mentre da tutti possono parteciparsi, sol tantoche ne vogliano partecipare con chericarsi. Anzi i frutti di questi beni hanno maggior giro nel commercio di quello, che si abbiano i frutti degli stabili, che sono in mano de' laici, i quali frutti non così passano frequentemente da una famiglia all' altra, come passano i frutti de' beni Ecclesiastici, de' quali indifferentemente restano provveduti e nobili, ed ignobili, e Patrizj, e Plebei ora di una, ora di un' altra famiglia: e con questi frutti, se si vuol confessare il vero, si aggiustano molte case, e si acconciano gl' interessi di molte famiglie, nelle quali v' ha qualche Prete ricco di beni di Chiesa. Il che per altro non dico, che sia ben fatto, narrando solamente quel, che succede, non quello, che per avventura doverebbe farsi. Il certo però è, che se in questo genere si commettono degli abusi, questi ritornano in prò de' laici, le cui case si veggono sovente arricchite da' Cherici doviziosi di beni Ecclesiastici. Molto più son vantaggiosi al pubblico i frutti di questi beni quando s' impieghino, come debbono impiegarsi, in sovvenimento de' poveri, degli orfani, e de' pupilli. Onde è, che non può ammettersi per vera quella massima inventata negli ultimi tempi, che i beni, che si acquistano dalle Chiese, passano in mani morte, e non han più giro, o vita nel commercio: posciache le rendite

di

di questi beni non già dagli Ecclesiastici si seppelliscono in pozzi profondi, onde non mai si traggano a veder la luce tra gli uomini, ma rimangono sempre vive nell'uso della Società, passando di mano in mano, di persona in persona di diversi ordini, e di diverse famiglie di Cittadini. E comecche fieno inalienabili i fondi, e gli stabili delle Chiese, non per questo restano morti nella società civile: mentre i fondi non son vivi per se stessi, ma per le rendite, che da quelli nascono, le quali, come si è detto, sono in un perpetuo giro tra le mani de' Cittadini. Che se per questa ragione gli stabili delle Chiese vogliono dirsi esistenti in mani morte perche non possono distrarsi, e sono fuori del civil commercio nascente da i contratti di vendita, e di compra, o di permutazione; molto più dovranno dirsi essere in mani morte tanti stabili, e tanti fondi di primogeniture, o di fedecommissi, come oggi si chiamano per abuso di questo vocabolo, inalienabili, ritenuti da tanti eredi fedecommissarj; i quali fondi sono perpetuamente esclusi del tutto da questo civil commercio. Anzi tanto più questi potrebbono dirsi morti, quanto che le loro rendite, non di persona in persona di diversi ordini, e di diverse famiglie girano come le rendite di Chiesa, ma sono ristrette alle persone o di una sola famiglia istituita, o al più d' un'altra sostituita. E pure sopra questi beni non si fa quel rumore, che si fa contro i beni delle Chiese, non si reputano dannosi al pubblico, come posti fuora del commercio: e ciò perche coloro, che li ritengono, son laici; quasiche gli Ecclesiastici fossero fuora della civil società, non fossero nati laici, non figliuoli di laici, o quasiche i laici per nascita fossero esclusi dalla Chericia come erano tutti gl' Israeliti fuori della Tribù di Levi esclusi dalla sorte, e dall' onore del Chericato dell' antico Testamento.

VII. Tutto questo abbiamo noi voluto dire per dimostrar vani i lamenti di quelli, che riguardano le ricchezze, e gli acquisti delle Chiese come un depredamento de' laici, o un detrimento del pubblico, e apportano perciò l' esempio degli antichi Leviti, i quali niente di stabile possedevano, ed erano i più poveri tra gli altri Israeliti. Del rimanente siccome noi volentieri concediamo, che i Leviti per le rendite, che conseguivano a riguardo del lor ministero, erano poveri, se non in quanto per l' industria della negoziazione, che non era loro interdetta, per le cariche militari, per le prefetture civili, e per le dignità secolari, che sovente amministravano, potcano conseguir notabili ricchezze; così diciamo, che secondo la mente de' Canoni, e lo spirito della Chiesa poveri sono ancora i nostri Ecclesiastici, i quali

quali per quanto pingui sieno le loro rendite altro comodo da esse riportar non possono, che quello unicamente, che è necessario al loro sostentamento a proporzione del grado, e della dignità, di cui sono ornati; e così moderato, che in questo si distinguano da i ricchi del secolo, rigettando tuttociò, che è lusso, sontuosità, e delizia, e di tutto il rimanente, che loro avanza, sono meri dispensatori, dovendolo a' bisognosi, alle vedove, agli orfani, ed a' pupilli distribuire, o alla ristorazion delle Chiese applicare, dove bisogno lo chieda. Anzi tanto più poveri sono i nostri Ecclesiastici degli antichi Leviti, quanto che a' nostri è proibita l' industria della negoziazione, interdetta la milizia, e non possono, generalmente parlando, impacciarsi ne i negozj secolari, nè assumer le Prefetture, ed i Magistrati civili, se non dove il Principato terreno accessoriamente và congiunto col Sacerdozio. Ma forse dirassi, che gli Ecclesiastici così non fanno, ma convertono in proprio comodo le rendite di Chiesa, lautamente, splendidamente, e deliziosamente vivendo, senza darsi alcun pensiero nè de' poveri, nè delle Chiese. A questo rispondo primieramente, che se alcuni sono, che così fanno, malamente operano contro la mente de' Canoni, e che io non difendo l' abuso. Secondariamente, che molti, e molti sono tra gli Ecclesiastici, che come debbono impiegano le rendite di Chiesa, sobria, e parca vita menando. In terzo luogo, che molti altri appena hanno tanta rendita, che basti loro per campare onestamente la vita, senza essere obbligati a sordidi mestieri indegni del Chericato. Che se si parla degli Ecclesiastici Regolari, una gran parte di questi vivono di pura mendicità, poveri nel vitto, poveri nel vestito, e nell' uso delle cose necessarie al sostentamento della vita. Altri, che stabili, e fondi possiedono chi più, e chi meno, tutti sostanzialmente nel vestito, e nella mensa osservano sobrietà, parsimonia, e frugalità, e le loro ricchezze non servono per accrescer gli agi loro privati, ma per altri usi, e di comun vantaggio degli stessi laici, e per aumentare a se il peso del pubblico servigio: nè la rilasciatezza di alcuni pochi dee fare argomento per giudicar dello stato comune di tutti. Ma quì conviene ancora considerare, che gli Ecclesiastici massimamente Regolari in quanto alla povertà debbono essere così poveri, che nell' uso delle cose si distinguano da i ricchi; ma non così poveri, che si confondano co' pezzenti. La loro povertà dee esser relativa, e dee misurarsi coll' uso, che comunemente fanno i ricchi delle loro ricchezze per comodo della vita giusta il costume de' tempi: onde avviene, che una cosa, la quale una volta fu preziosa, oggi sia vile nella

nella comune estimazione. Chi non sa quanto abiettamente, rozzamente, e grossolanamente rispetto allo splendore, al gusto, ed alla delicatezza de' nostri tempi si trattavano i nobili, e i gran Signori ne' secoli non dico barbarissimi, ma che di poco precederono il secolo decimo sesto, quando nelle arti, ed in tutte le professioni cominciò a introdursi qualche sorta di buon gusto? Rimangono ancora in molti luoghi d'Italia le vestigia di quelle case, che riputavansi superbi Palagi di nobili Signori, e le quali oggi vergognerebbesi abitare un artigiano. E molti Scrittori di quell'età ci fanno venir voglia di ridere, quando ci rappresentano per magnifiche, per grandi, e sfarzose certe semplicità, che erano in uso appresso i ricchi, e gran Signori, le quali oggi sarebbon stimate cose da Osti, e da Tavernaj. Ma in ogni stato, e secondo l'indole de' secoli debbono gli Ecclesiastici, e massimamente Regolari usar tal moderazione nel trattamento della lor propria persona, la quale li distingua da ciò, che si stima lusso, e morbidezza ne' ricchi, e da ciò, che si crede viltà, e miseria nella plebaja, acciocchè la loro povertà accompagnata dalla decenza renda rispettevole il loro grado, e le loro persone.

VIII. Parlando ora dell'altro uso, in cui si credono da alcuni non in tutto bene impiegate le ricchezze, che si acquistano dalle Chiese, cioè, della moltiplicità, e sontuosità de' sagri Tempj, quì per non errare convien più cose osservare. Primieramente, che altro è parlar della costruzione de' nuovi Tempj non necessarj, altro della edificazione, o ristorazione di quelli, che già sono costrutti per uso necessario de' Fedeli, dove si possan raccorre per le preci comuni, per la participazione de' Sagramenti, per ascoltar la divina parola, e massimamente per assistere al sagrosanto sagrificio. Le ricchezze della Chiesa assai meglio sono impiegate nel sovvenimento de' poveri, che nella edificazion di nuovi Tempj non necessarj, o nel superfluo ornato di quelli, che necessarj sono, quando per quest' opera si manchi di soccorrere i bisognosi. E questo è il sentimento comune de'Padri (a). Ma sono bensì non pur santamente, e piamente, ma ancora necessariamente impiegate le ricchezze della Chiesa o nella decente costruzione de' Tempj necessarj all' adunanze de' Fedeli pe'l culto della Religione, o nella ristorazione, e nel mantenimento di essi, o nel provvedimento de' sagri vasi, e delle supellettili convenienti a i ministerj

 divini:

(a) Ambrosius lib. 2. de offic. cap. 28. Hieronym. epist. ad Demetriadem, & ad Nepotianum, & in epitaphio Paulæ. Hilarius epist. contra Auxentium. Chrysostom. hom. 51. & 81. in Matthæum.

divini: nè può giudicarsi altramente se non da chi ha dato bando ad ogni Religione dal cuore. Secondariamente conviene avvertire, che siccome non è lodevole, che sieno impiegati i beni delle Chiese ne' sontuosi edificj, o ne' ricchi ornamenti de' Tempj, quando ciò non si possa fare senza detrarre a' poveri il consueto sovvenimento; così non può lodarsi la leggera pietà, e divozion di coloro, i quali per edificare, o per arricchire i Tempj spogliano i loro propinqui di que' beni, che loro apparterrebbono per ragione ereditaria: nè per tale, o qualsivoglia altro uso pio si rende lecito agli Ecclesiastici, con detrimento non solo de' figli, ma de' propinqui, proccurar da i laici tali acquisti; che anzi vien ciò loro severamente proibito da' Canoni. Questa proibizione viene espressa ne' Capitolari di Carlo Magno, i quali, come ogn'un sa, sono decreti sinodali fatti da' Vescovi nelle Adunanze tenute sotto quel Principe. In uno di essi adunque si vieta agli Ecclesiastici il ricever da chi che sia alcuna sorta di beni, il cui conseguimento potesse recar pregiudizio o a' figli, o a' propinqui di coloro, che gli offerivano (a): e i Padri del Concilio di Chalons celebrato l'anno DCCCXIII. biasimando quegli Ecclesiastici, i quali con arti, e con allettamenti inducevano alcuni a monacarsi, ed a lasciare i loro beni alle Chiese, vituperano cotali acquisti; posciache la Chiesa non solo non debbe spogliare i Fedeli de' proprj beni, ma più tosto ad essa appartiene come pia *Madre* provvedere alle loro necessità, e dispensare i suoi beni a coloro, che ne hanno bisogno (b). Quindi sottopongono alla penitenza canonica anche i Cherici maggiori, come i Vescovi, e gli Abati, i quali inducessero altri per circonvenzione a tondersi ne' Monasterj, ed a lasciare alle Chiese, o agl'istessi Monasterj i loro beni in pregiudizio di coloro, a i quali sarebbon dovuti appartenere per eredità: e comecche comandino, che quelli, i quali saranno stati indotti a monacarsi, si costringano a perseverare nel monacato, ingiungono nulladimeno, che i beni da essi lasciati si rendano agli

(a) *Statutum est, ut nullus quilibet Ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere præsumat, quarum liberi, vel propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exheredari: quod si aliquis hoc deinceps facere tentaverit, synodali & imperiali sententia modis omnibus feriatur*. Capit. lib. 1. cap. 89. tom. 2. Concil. Gallic. pag. 430.

(b) *Ecclesia verò sancta non solùm fideles spoliare non debet: quin potius inopibus opem ferre, ut debiles, pauperes, viduæ, orphani, & cæteri necessitatem patientes, a sancta Ecclesia, utpute a pia matre & omnium gubernatrice, subsidium accipiant*. Concil. Cabilonen. II. Can. 6. apud Labbé tom. 9. Concil. edit. Ven. col. 361.

agli eredi (*a*). Non conviene adunque alla Chiesa accettare o pingui eredità, o ricche donazioni per innalzar superbi Tempj, o per ornarli sontuosamente da coloro, i quali per tale effetto lasciando, o donando spogliano i loro propinqui, cui di ragione i beni o lasciati, o donati apparterrebbono. Ma dove le ricchezze impiegate in quest'opera non ritornino in pregiudizio o de' poveri, o de' propinqui di coloro, che così l' impiegano, è buona, e pia opera di suo genere edificare, ed ornare anche con grandi spese i Tempj di Dio, come colla testimonianza delle divine Scritture, e de' Padri, e colla forza di molte ragioni dimostra il Cardinal Bellarmino (*b*) contro i principj de' Protestanti, i quali iniquissimamente biasimano questo studio de' Cattolici di edificar magnifici Tempj al Signore, e di ornarli sontuosamente; dal qual celebre Autore possono anche vedersi le circostanze, che alcuna volta rendon viziosa quest' opera di sua natura laudevolissima [*c*]. Ma tuttavia alcuni sono, che abbondando nel proprio senso, vorrebbono semplici, e poveri i nostri Tempj come povero fu Cristo, e che rappresentassero la sua povertà, e il dispregio, che ei fece delle ricchezze; quasiche la povertà seguita, e commendata dal nostro divin Redentore dovesse solamente custodirsi da' Cristiani nella casa dedicata alla gloria della sua divinità, al trionfo della sua Croce, ed alla pompa della sua resurrezione: o quasiche egli non fosse quel Dio istesso, che con tanta industria, con tanto artificio, e con tanta preziosità volle, che al suo nome fosse da Salomone eretto un Tempio il più ricco, il più magnifico, il più sontuoso, che fosse mai al Mondo, e il quale sebbene unico nella Giudea, superò nulladimeno (se la divina Scrittura non esagera sopra le ricchezze lasciate da David a Salomone per questa fabbrica, e sopra quello, che Salomone stesso v' impiegò (*d*)) nella incredibile spesa il costo di tutti i Tempj, che ricchi, e capaci fossero mai edificati al vero Dio in alcun Regno Cristiano. Vogliono costoro povera, e semplice la casa di Dio; ma amano nulladimeno agiate, ricche, e splendide le loro private abitazioni: considerano come gettate, o rapite a' poveri quelle ricchezze, che si spendono in onore del nostro Dio, o

(*a*) *Hi vero, qui vanis promissionibus illecti, vel quibuslibet machinationibus persuasi, rerum suarum Domini esse nescientes, comam deposuerint, in eo, quod cœperunt mentis inopes effecti, perseverare cogantur. Res namque, quæ ab illectis & negligentibus datæ, ab avaris & cupidis non solum acceptæ, sed raptæ noscuntur, hæredibus reddantur, qui dementia parentum, & avaritia incentorum, exhæredati esse noscuntur*. Concil. Cabilon. II. Can. 7. ibid.

[*b*] Bellarminus de cultu Sanct. lib. 3. cap. 6.

[*c*] Ibid. Propos. secunda.

[*d*] Vid. Villalpand. tom. 3. par. 2. lib. ponderibus & mensur. cap. 33.

nella fabbrica, o negli ornamenti della sua casa, e non mirano come del tutto o perdute, o sottratte a' poveri quelle ricchezze, che in fabbricare, in sontuosamente abbellir di arredi dispendiosissimi tanti palagj privati, che emulano il fasto delle Regie, profusamente si spendono: si reputa contraria alla moderazion Cristiana la magnificenza de' Tempj, che pure son pubblici, e ad uso pubblico destinati, e non si giudica contrario alla Cristiana modestia l'enorme lusso delle case, o de' palagj de' grandi, che sono destinati a privato comodo. Sarebbe meglio, dicono, dare a' poveri quello, che si consuma in arricchire i Tempj; ma perche non sarebbe meglio distribuire a' bisognosi ciò, che sì prodigamente si getta o in fabbricare, o in abbellir di ricchissime supellettili le case private? Sebbene questo *sarebbe meglio* ha poi la sua misura, ed ha bisogno di esser meglio inteso; posciache altro è arricchire i poveri, altro il sovvenire alla loro necessità. Lasciar di soccorrere i poveri per fabbriccare, o arricchire i Tempj non è, nè fu mai cosa lodevole; ma non è perciò necessario profonder ne' bisognosi tutte le ricchezze per farli comodi, cosicche provveduti di congrua limosina non sia pia, e commendabil opera impiegare in onor di Dio, e della sua casa le ricchezze, che ne rimangono: altramente se questo *sarebbe meglio* dovesse intendersi assolutamente, converrebbe condannar l' antichissimo, e non mai interrotto studio di tutti i Cristiani, i quali da che cominciarono ad aver qualche respiro tra le persecuzioni, si applicarono a fabbricare, e ad ornare con quel maggior splendore, che potevano, i sagri Templi, e dopo la pace conceduta alla Chiesa non cessarono mai di spendere in quest' opera le loro ricchezze. E converrebbe similmente biasimar l' insigne, e commendata pietà di tanti Principi, e di tanti Popoli, i quali per ogni secolo da Costantino in giù sontuosissimi Templi, giusta il costume de' tempi, fabbricarono in onore del nostro Dio, tantoche ne' secoli più barbari, in cui era spento ogni vestigio di magnificenza, i soli Tempj, se non nel gusto, e nell' ordine della struttura, certamente nell' immensità della mole furono magnificentissimi, e tali, che alcuni di essi ancor oggi rimasti superiori alla voracità del tempo contrastano così per la stupenda grandezza, come per la materia, e per la faticosa, benche rozza struttura, colla magnificenza de' nuovi Templi, o fabbricati, o ristorati secondo il gusto, e lo splendore de' nostri secoli. Ma acciocche non sembri, che io abbondi nel proprio senso, e da questo mi lasci traportare, giovami quì riferire sù questo proposito la sentenza di un Protestante il più impegnato di quanti mai fossero a riprovare,

provare, e biasimar lo studio de' Cattolici nell' innalzare, ed arricchir sontuosamente i sagri Templi, cioè, Rodolfo Ospiniano, il quale dopo aver vanamente, ed acerbamente declamato per questa cagione contro il Cardinal Bellarmino, in fine scordatosi di se stesso, e delle sue declamazioni, insegnando essere ottimo, e necessario l'uso de' Templi, e che debbano essere ampli, ben costrutti, e di ottime pietre, così soggiunge: *Finalmente tale dee esser la struttura de' Templi Cristiani, che convenga alla sposa di Cristo, quale è la Chiesa, e che sia utile a prestare a Dio onesto culto. Vediamo nelle sagre lettere con quanta diligenza, e con quanto artificio volle Dio, che fusse dedicato a se il Tempio di Salomone. Vediamo appresso Aggeo quanto si lagni Dio, che ciascheduno del Popolo diligentemente, ed accuratamente edifichi la propria casa, e che sia trascurata la casa del Signore, nè prima dell' altre, come doveasi, ristorata fosse. Abbiamo conosciuti i tipi, e che cosa si volesse il Signore principalmente in quella diligente costruzione, qual richiedeva, del suo Tempio. Frattanto non oscuramente ancora ne significò, esser cosa onesta, che siamo più diligenti, e liberali nell' edificare onestamente a lui i sagri Templi, che nell' edificare le nostre case: imperocchè i Templi son vere case di Dio nommeno di quello, che si dicono, dove egli abita colla sua parola, co' suoi sagramenti, colla presenza del suo spirito, co' suoi doni, e colla comunicazione della sua grazia: sono ancora case comuni a tutta la Chiesa, quando le altre sono private, e proprie di ciascheduno. E' adunque cosa decente, ed onesta, che anche gli esterni Templi, e le case del Signore sieno preferite alle private abitazioni di chicchesia, e che sieno decenti, onesti, e magnifici &c.* (a). Parlando in questa guisa un Protestante sarebbe certamente vergogna de' Cattolici, se in alcun luogo

[a] *Denique talis debet esse structura Templorum Christianorum; quæ sponsam Christi, quæ est Ecclesia, deceat, utilisque sit ad honestum Dei cultum præstandum. Videmus in sacris litteris, quanta diligentia, quantoque artificio Deus voluerit Templum sibi per Salomonem ædificari. Videmus apud Aggæum, quantum conqueratur Deus, quod populus suas quisque domos diligenter, & accuratè ædificet; domus autem Domini negligatur, nec, ut debebat, prior instauretur. Novimus typos, & quid sibi Dominus voluerit in primis illa diligenti, quam poscebat, Templi sui extructione. Interim non obscurè etiam significavit, honestum esse, ut diligentiores simus, & liberaliores in sacris Templis illi honestè ædificandis, quàm in nostris. Nam Templa non minus verè sunt, quàm dicantur,* DOMUS DEI, *ubi habitat suo verbo, suis sacramentis, presentia sui spiritus, suisque donis, & gratiæ communicatione. Sunt item domus totius Ecclesiæ communes, cum reliquæ sint cuique privatæ, & propriæ. Decet igitur honestumque est, ut externa etiam Templa, domusque Dei præferantur privatis cujusque ædibus: sintque cum honestate, decentia, & magnifica &c.* Hospinianus de Templis cap. 6. §. 2.

luogo appresso di loro si avesse maggior cura della magnificenza, e dello splendore delle case private, per non dire della pulizia, e della lindura dell' Osterie, che dell' ornamento, e della magnificenza della casa di Dio. Non possono adunque con alcuna ragione riputarsi inutilmente spese le ricchezze, che s' impiegano dalle Chiese nell' edificare, o ristorare riccamente i sagri Templi, nè può dirsi mai superflua quest' opera, massimamente nelle grandi Città, dove i sagri Templi molto più servono d' ornamento pubblico, che i sontuosi Palagj de' privati, la struttura, e i ricchi ornamenti de' quali pur non si biasimano per questo appunto, perche apportano lustro alle Città medesime.

IX. Da quanto abbiamo detto fin quì benche possa ragionevolmente conchiuderfi, non esser di gravezza alla Repubblica nè il numero grande degli Ecclesiastici, nè la moltiplicita de' Templi consagrati al Signore, nè potersi perciò riputare inutilmente impiegate quelle ricchezze, che per mantenimento di quelli, e per ristoramento di questi s' impiegano dalla Chiesa; contuttociò quando in queste cose superfluità alcuna si potesse notare, questa non sarebbe già difetto de' nostri tempi, ma di tutti i secoli da che cominciò la Chiesa a stabilirsi tra gli uomini, e rimarrebbe giustificata dalla sua stessa antichità: posciache a proporzione del numero de' Fedeli in ogni tempo, ed in ogni Stato se non fu sempre maggiore il numero degli Ecclesiastici, di quello, che è di presente, certamente non fu minore, come può facilmente riscontrarsi da tanti antichissimi Vescovati estinti, da tante Abbazìe, e Monasterj soppressi, e distrutti, a i quali mal compensano e i Vescovati nuovamente eretti, e gli Ordini de' Mendicanti, le Congregazioni regolari dal XIII. secolo in giù istituiti, il numero de' quali può solamente recar maraviglia a chi non sa quanto grande, e sterminato fosse ne' secoli più antichi il numero de' Monaci oggi ridotti à pochissimi, massimamente nella Chiesa Latina. Così non solo eguale, ma maggiore fu lo studio de' Cristiani ne' passati secoli di eriger sontuosi Templi, e di ornarli di ricchissimi, e preziosi arredi, giusta la qualità de' tempi, e l' idea, che allora si avea della magnificenza, cosicche in que' secoli barbari, e meschini niente si fabbricava di più superbo, e di più ricco, e di più magnifico, quanto i sagri Templi. Giustificati adunque questi usi, che si fanno dalla Chiesa de' beni, e delle ricchezze da lei conseguite, si rende manifesto, che gli acquisti di essa non sono acquisti degli Ecclesiastici, ma sono acquisti comuni di tutta la Società de' fedeli, da impiegarsi in uso comune, e necessario di tutti.

di tutti. Onde è, che malamente Giannone confondendo le ricchezze degli Ecclesiastici iniquamente biasima gli acquisti delle Chiese, accagionando essi di que' mali, che nascono dagli abusi, che fanno alcuni Ecclesiastici delle loro ricchezze: non volendo considerare, che altri sono gli acquisti, che si fanno dagli Ecclesiastici per loro proprio comodo, altri quelli, che da loro si fanno per utile della Chiesa: e che siccome è biasimevole lo studio de' Cherici di acquistar ricchezze per proprio loro comodo; così è lodevole la diligenza di conseguirle per vantaggio comun della Chiesa: nè questa diligenza può mai chiamarsi avidità. Quindi convien ben distinguere tra i beni temporali delle Chiese, e i beni temporali degli Ecclesiastici: quelli son comuni in quanto all' uso a tutta la Società de' Fedeli, e gli Ecclesiastici ne son puri amministratori, e dispensatori: questi son proprj di essi in quanto all' uso. E' necessario inoltre considerare, che i beni temporali de' Cherici sono di due sorti: altri, che loro appartengono come membri della civil società per ragioni puramente secolari, o civili, sia per successione, sia per eredità, sia per donazione, sia per altro titolo: altri, che ad essi provengono come Cherici per la servitù, che prestano alla Chiesa, e per lo ministero Ecclesiastico. Sopra i primi hanno proprietà, e possono disporne come lor piace, osservata però nell' uso di essi la moderazione Cristiana: posciache se ne' laici Cristiani son biasimevoli il lusso, la prodigalità, l'avarizia; molto più vituperevoli son questi vizj negli Ecclesiastici facoltosi di beni patrimoniali. Ma sopra i secondi beni i Cherici non hanno, che il semplice uso, e questo ristretto al loro congruo sostentamento a proporzione del grado, che nella Chiesa sostengono, e tutto il rimanente delle loro rendite, se pur loro alcuna cosa rimane oltre quello, che è necessario alla decenza del loro stato misurata colla moderazione religiosa, debbono a' poveri dispensare, o in altre pie opere distribuire per giovamento o temporale, o spirituale del prossimo. Quando si ponga mente a queste cose si renderà chiaro, che grand' ingiuria fà Giannone al ceto degli Ecclesiastici de' secoli, di cui in questo luogo favella, attribuendo in comune a' Cherici quel difetto di avidità, che in alcuni di essi cominciò ad allignare: imperocche è cosa certa, che la maggior parte di quelli, che in questi tempi erano chiamati al Chericato, non solamente non proccuravano ricchezze per proprio comodo, ma de' proprj averi spogliandosi, o li lasciavano a i loro congiunti, o a' poveri li distribuivano, o li lasciavano alle Chiese. Della qual cosa io mi astengo riferir gli esempli, poiche infiniti se ne posson

posson vedere nell' Opera vulgata del Tommasino (*a*). Ma nulladimeno que' Padri stessi, i quali nel chericarsi abbandonavano i proprj beni, e che fatti Cherici poveramente viveano, abborrendo per proprio comodo le ricchezze, proccuravano nulladimeno acquistarle per le Chiese, acciocche essendo queste ricche di stabili, e di possessioni potessero più durevolmente, e più abbondantemente soccorrere al bisogno de' poveri, ed alle necessità de' Fedeli. Quindi l' antico Autore de' libri della vita contemplativa, o sia Prospero Aquitano, o sia Giuliano Pomerio, ambi Scrittori del quinto secolo, e rinomati nella Chiesa, insegna essere espediente, che le Chiese sieno ricche, ed abbiano stabili, e possessioni, benche poveri debbano esser gli Ecclesiastici, recando gli esempli di alcuni Padri, i quali avendo distribuiti a' poveri i loro averi, fatti poi Vescovi non solo ritennero, e custodirono le facoltà delle Chiese, ma proccurarono ancora di accrescerle colle eredità de' Fedeli (*b*). Ma più d' ogni altro è degno di essere udito Salviano prima Prete, e poi Vescovo di Marsiglia, quel rigido gastigatore de' costumi depravati de' Cristiani, e quel severo censore delle ricchezze degli Ecclesiastici, avendo egli lasciato scritto, che la Religione non è sostenuta, ma sovvertita dalle possessioni, e dall'abbondanza degli averi (*c*). Ma pure questo grande Ecclesiastico, chè tanto biasima le ricchezze, e tanto commenda la povertà ne' Cherici, scrivendo a Salonio Vescovo di Vienna, e parlando di un libro da se composto acerbissimamente riprende coloro così tra i secolari, come tra gli Ecclesiastici, i quali essendo facoltosi di beni patrimoniali, in vece

(*a*) Thomassin. de vet. & nov. Eccles. discipl. tom. 3.

(*b*) *Expedit facultates Ecclesiæ possideri, & amore perfectionis proprias contemni. Non enim propria sunt, sed communes Ecclesiæ facultates: & ideo quisquis, omnibus quæ habuit dimissis, aut venditis, fit rei suæ contemptor, cùm præpositus fuerit factus Ecclesiæ, omnium quæ habet Ecclesia efficitur dispensator. Deinde, Sanctus Paulinus [ut ipsi melius nostis] ingentia prædia, quæ fuerunt sua, vendita, pauperibus erogavit; sed cùm postea factus esset Episcopus, non contempsit Ecclesiæ facultates, sed fideliter dispensavit. Quo facto ostendit, & propria debere propter perfectionem contemni, & sine impedimento perfectionis posse quæ sunt communia Ecclesiæ possideri. Quid Sanctus Hilarius? Nonne & ipse omnia bona sua aut parentibus reliquit, aut vendita pauperibus erogavit? Is tamen cùm merito perfectionis suæ fieret Arelatensis Ecclesiæ Episcopus, quod illa tunc habebat Ecclesia non solum possedit; sed etiam acceptis fidelium numerosis hereditatibus ampliavit. Isti ergo tam Sancti, tam perfecti Pontifices factis evidentibus clamant posse, & debere fieri, quod fecerunt.* Julianus Pomerius de vita contemplativa lib. 2. cap. 9.

[c] *Non est itaque, quod competere quisquam, aut non obesse divitias religioni putet. Impedimenta hæc sunt, non adjumenta, onera, non subsidia. Possessione enim & usu opum non suffulcitur religio, sed evertitur.* Salvianus lib. 2. ad Eccles. Cathol. sub nomine Timothei, prope finem.

vece di lasciare a i poveri, o alle Chiese, o di destinar le loro ricchezze al culto di Dio, e alla salute dell'anima propria, non avendo nè figliuoli, nè propinqui le lasciavano a i secolari ricchi, ed estranei (*a*). Ma più severamente ne i tre libri, che ei compose su questo stesso argomento sotto nome di Timoteo, indirizzati alle Chiese Cattoliche, declama contro questo costume de' ricchi non solamente del secolo, ma ancora della Chiesa facoltosi di beni patrimoniali, dimostrando con fortissime ragioni il debito, che essi hanno come Cristiani di lasciare i loro beni non a' ricchi, e potenti, ma a' poveri, ed alle Chiese, e severamente riprendendo la malvagità di que' Padri, i quali avendo figliuoli Religiosi gli escludevano da quella porzione di eredità, che loro apparteneva egualmente, che agli altri loro fratelli, e risponde alla frivola ragione, che da coloro si adduceva per questa esclusione; la qual ragione è quel pretesto appunto, che da alcuni politici de' nostri tempi si adduce, dicendo: *Ma coloro, che così fanno, rendono una bella ragione del loro consiglio con dire: che bisogno v' ha, che a i figliuoli già Religiosi si lasci una egual porzione di eredità? Nessuna cosa è più giusta, nessuna più degna quanto che quelli, che cominciarono ad esser Religiosi, sieno mendichi .... Dite, che bisogno v' abbia, che i Religiosi ricevano co i fratelli la porzione del patrimonio? Rispondo esser ciò necessario acciocche adempiano gli ufficj della Religione, acciocche colle cose de' Religiosi sia arricchita la Religione, acciocche donino, e dieno ad altri, acciocche avendo essi de' beni gli abbiano tutti quelli, che non ne hanno: perche di grazia, o inumanissimi genitori imponete loro la necessità d' una indegnissima povertà? Permettete questo alla stessa Religione, alla quale avete consagrati i vostri figliuoli. Più dirittamente si fanno poveri da se stessi. Se tanto bramate, che essi sieno poveri, concedete questo alla lor divozione. Sia lecito loro, vi preghiamo, il voler farsi poveri. Debbono essi elegger la povertà, non sostenerla. Ed io ancora voglio, che sieno poveri, così veramente però, che l' istessa povertà abbia il suo premio, e con illustre cambiamento eleggano dall' abbondanza la penuria, acciocche*

(*a*) *Et ideo videns ille qui scripsit, commune hoc esse malum propè universorum, labemque hanc non ad mundiales tantum homines, sed etiam ad pœnitentes, atque conversos ... quodque, ut ita dixerim, propè inter monstra reputandum est, ad Levitas etiam, atque Presbyteros, &, quod iis ferallius multo est, etiam ad Episcopos pervenisse: ex quibus multi, quos supra dixi, sine affectibus, sine pignore, non familias, non filios habentes, opes & substantias suas non pauperibus, non Ecclesiis, non sibi ipsis, non denique, quod his omnibus majus est, ac præstantius, Deo; sed sæcularibus, vel maximè & divitibus & extraneis deputarent: factus est in corde ipsius, sicut scriptum est, zelus Domini quasi ignis ardens.* Salvianus epist. ad Salonium.

ciocchè dall' elezione della povertà conseguiscano l' abbondanza . Sebbene che accade , che io mi affatichi per lo stesso ufficio della santissima Religione per indur voi all' umanità , e alla pietà , quando questo stesso serve di ostacolo , e rende empj i genitori in quell' istessa cosa , che doverebbe farli maggiormente pii : imperocchè essendo che voi doveresle più lasciare a' vostri figliuoli Religiosi del vostro patrimonio , acciocchè almeno per mezzo de' figliuoli pervenisse al Signore qualche cosa delle vostre facoltà, per questo stesso voi non lasciate ad essi, acciocchè eglino non abbiano alcuna cosa da lasciare a Dio &c. [a] Molte altre cose degne di considerazione scrive in questo proposito Salviano riprovando l' inumanità , com' ei la chiama , di coloro , i quali lasciando pur qualche parte del lor patrimonio a i figliuoli Religiosi , concedevano ad essi solamente l'usufrutto, trascrivendo in altri la proprietà . La qual cosa ei appella iniquissima infedeltà ; posciache per mezzo di questa condizione toglievasi a i Religiosi la facoltà di consagrare a Dio i loro beni [b]. Dalla testimonianza gravissima di questo Scrittore capital nemico dell' avarizia , e della cupidigia delle ricchezze , massimamente negli Ecclesiastici , possiamo ben comprendere qual fosse lo spirito della Chiesa in questi tempi , di cui favella Giannone , circa i beni temporali degli Ecclesiastici , cioè , che era cosa santa , lodevole , e pia , che si lasciassero ad essi stabili , e ricchezze , non perche se ne valessero in proprio comodo , i quali anzi doveano poveramente

(a) *Sed preclaram , videlicet qui hac faciunt, rationem consilii sui reddunt, dicentes: Quid opus est , ut filiis jam Religiosis æqua hæreditatis portio relinquatur ? Nihil ergo justius , nihil digniùs , quàm , ut quia cœperunt Religiosi esse , mendicent ... Dicitis , quid opus sit Religiosis æquam accipere cum fratribus patrimonii portionem ? Respondeo , ut Religionis fungantur officio , ut Religiosorum rebus Religio ditetur , ut donent , ut largiantur , ut illis habentibus cuncti habeant non habentes ... Cur eis quæso, o inhumanissimi parentes, necessitatem indignissimæ paupertatis imponitis ? Permittite hoc Religioni ipsi , cui filios tradidistis : rectius pauperes a se fiunt. Si tantum eos inopes esse cupitis , concedite id ipsorum devotioni : liceat eis , quæsumus , ut velint pauperes fieri : eligere inopiam debent, non sustinere ... Et ego esse eos pauperes volo , sed ut habeat tamen præmium suum ipsa paupertas , ac præclara demutatione eligant inopiam ex copia , ut ex inopiæ electione copiam consequantur . Quamquam quid ego vos per ipsum sanctissimæ Religionis officium trahere ad humanitatem pietatemque contendo , cum id maximè obsistat , & hæc res parentes impios faciat , quæ magis pios facere deberet ? Nam cùm vos ideo plus relinquere ex patrimonio vestro Religiosis filiis deberetis , ut aliquid ad Deum ex facultatibus vestris saltem per filios perveniret , ideo filiis non relinquitis , ne illi habeant Deo quod relinquant .* Salvianus ad Eccles. Catholic. lib. 3.

(b) *Sed invenit iniquissima infidelitas parentum quomodo a patrimonio suo Deum penitus excluderet , proprietatem rerum Religiosis filiis auferendo : usum enim iis dedit , ut esset quo ipsi viverent , proprietatem iis tulit , ut quod Deo relinquerent non haberent .* Salvianus loc. cit.

mente vivere, ma perche li consagrassero a Dio lasciandogli alle Chiese, ed a' Monasterj per sostentamento de' poveri, e per necessario mantenimento di coloro, che abbandonando il Mondo, e le sue ricchezze, si dedicavano al servizio del Signore.

X. Ma dice Giannone, che *ne' suoi tempi San Giovan Crisostomo deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali, l'uno, che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine, l' altro, che gli Ecclesiastici trascurando l' ufficio loro, che è la cura dell' anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio*. Rispondo, che San Giovan Grisostomo non dice nulla di quello, che costui gli fa dire, anzi afferma tutto il contrario: imperocche quel Santo Prelato attribuisce que' due mali non alle ricchezze delle Chiese, nè all' avarizia degli Ecclesiastici, ma all'avarizia de' laici Cristiani, ed alla loro freddezza nell' incumbere a que' negozj di Cristiana pietà, a i quali erano necessitati attender gli Ecclesiastici con dispendio del lor ministerio. Recando egli l' esemplo del Popolo Giudaico, dal quale si alimentavano tante migliaja di Leviti, e si provvedeva alle vedove, ed agli orfani, tuttoche fossero i laici Israeliti soggetti a' pubblici pesi degli ufficj, de' tributi, e della milizia, soggiunge, che mancando i fedeli al sostentamento de' Sacerdoti, al mantenimento de' poveri, al sollevamento delle vedove, degli orfani, e de' pupilli, avveniva, che per la crudeltà de' Cristiani possedeva la Chiesa campi, e case, cavalli, e muli, ed altre cose di simil sorta [a]. Dalla qual cosa dice esser nati due mali; l' uno, che i secolari quasi non avessero alcun debito di dare a i poveri, o alle Chiese per sovvenimento de' bisognosi, niente perciò contribuivano; l' altro, che i Sacerdoti trattavano cose aliene dal Sacerdozio [b]. Passa poi a dimostrare, che questa distrazione degli Ecclesiastici, e questa loro occupazione circa i beni temporali delle Chiese è un male necessario cagionato dalla tepidezza de' Cristiani nel soccorrer colle limosine al bisogno de' fedeli: imperocche cessato il fervore de' primi Cristiani, i quali vendute le loro possessioni ne offerivano il prezzo agli Apostoli, acciocche di loro ordine fosse distribuito secondo i comuni bisogni, e cominciando i fedeli a tener

 conto

(a) *Nunc autem agros, domos, locationes, vehicula, equos, mulos, multaque alia hujusmodi propter vos & vestram crudelitatem Ecclesia possidet*. S. Joannes Chrysostom. hom. 86. in cap. 26. Matthæi, ex antiq. version. Aniani.

(b) *Modò autem duo quadam mala committuntur. Nam & vos quasi nihil dare debeatis, nihil confertis, & Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant*. S. Joan. Chrysost. loc. cit.

conto de' loro averi temerono i nostri Padri, che raccogliendosi da quelli, e non seminandosi potesse perir di fame la moltitudine delle vedove, degli orfani, e delle vergini; onde furon costretti di mala voglia a proccurar questi beni temporali, pe' quali dalla Chiesa venisse somministrato il bisognevole alla moltitudine di coloro, che erano sprovveduti di facoltà per sostentarsi, e ad imitare quelli, che hanno cura de' negozj secolari (a). Questa necessità adunque è quella, che deplorava San Giovan Grisostomo; mentre per essa venivano astretti i Sacerdoti ad eseguire gli uffici di Proccuratori, di Fattori, di Esattori, ed a tenere applicati i loro pensieri, e le loro sollecitudini per la custodia di questi beni. Ma in aria totalmente diversa ci rappresenta Giannone il sentimento di questo Santo Padre, e ci vuol far credere, che egli attribuisca all' avarizia degli Ecclesiastici quello, che egli ascrive ad una dura necessità cagionata dall' avarizia de' ricchi del secolo, quasiche gli Ecclesiastici a sentimento del Grisostomo trascurassero di proposito la cura dell' anime per attendere alle ricchezze, quando il Santo Prelato considerava questa applicazione come una grave soma imposta agli omeri de' Sacerdoti dalla durezza de' laici, e bramava, che ne fossero quelli sgravati, e che fossero proccurati da questi i frutti, ed i tesori della Chiesa (b). Ma egli prende in mala parte, e cerca torcere in peggior senso tuttociò, che gli sembra poco acconcio al disegno, che si è prefisso di discreditar gli Ecclesiastici appresso il vulgo. Nè io voglio perciò negare, che si trovassero alcuni Ecclesiastici in questi tempi così tra' Cherici, come tra' Monaci, ne' quali germogliasse in guisa il mal seme dell' avarizia, che per soddisfare a questa cupidigia con pretesto di Religione frequentando le case delle Matrone, delle vedove, e delle vergini proccuravano carpire per proprio comodo le loro ricchezze, e trarre a se le loro eredità. Di questo mal germoglio, che allignava nel petto di alcuni Ecclesiastici;

(a) An enim poterant etiam tempore Apostolorum domus, & agri ab Ecclesia possideri? Cujus igitur rei gratia vendentes pecuniam offerebant? Quia id multo melius erat profectò. Nunc verò secularium cura rerum vobis ferentibus timor nostros invasit Patres, ne dum colligere, ac nihil seminare studeatis, viduarum, orphanorum, & virginum multitudo fame depereat: quare commoti, hac sibi comparare coacti sunt. Non libenter ad hanc se deformitatem immiserunt, qui desiderabant fructus ex nostra devotione sic acquirere, ut orationibus solùm attendere possent: nunc verò coegistis eos, eorum, qui secularia gerunt negotia, curam & gubernationem imitari. Ibid.

(b) Hoc non frustra deploro, sed ut harum rerum mutatio quadam in melius fiat, ut & nos, qui gravem hanc servitutem patimur, misericordiam consequamur, & vos fructus & thesauros Ecclesiæ præparetis. Ibid.

ftici, e Monaci maffimamente in Roma, ce ne fanno teftimonianza i Padri di quefti tempi, e particolarmente San Girolamo, e Sant' Ambrogio, le cui autorità poffon vederfi appreffo il Cardinal Baronio (a), il quale candidamente le riferifce, confeffando nel tempo fteffo, che quefte fpine doveano effer molto crefciute in quefto fecolo nella bonaccia della pace, quando negli fteffi tempi Apoftolici fra le tempefte delle perfecuzioni de' Giudei, e de' Gentili fi videro germogliare nel campo del Signore per la cupidigia di alcuni, che fotto fpecie di pietà girando per le cafe, e converfando colle donne facevano mercimonio dell' Evangelio (b). Così ancora non niego, che queft' abufo, che ferpeggiava principalmente in Roma, diede occafione alla legge di Valentiniano il vecchio proccurata da San Damafo Papa, come raccoglie il citato Baronio, per purgar la Chiefa Romana dalle unghie rapaci di quefte Arpie. Contuttociò non doveva Giannone attribuire a vizio comune degli Ecclefiaftici il difetto particolare di alcuni pochi, il quale comunemente era deteftato dagli altri. Ma egli parlando di quefta legge con parole generali, dice, che *non erano ancora cinquant' anni da che Coftantino promulgò quelle leggi* (favorevoli agli acquifti de' Cherici), *che per l' avarizia degli Ecclefiaftici fempre accorti in profittarfi della femplicità, maffimamente delle donne, fu coftretto Valentiniano il vecchio nell' anno* CCCLXX. *a richiefta forfe, come fufpicano alcuni, di Damafo Vefcovo di Roma di promulgare altra legge, con cui feveramente proibì a' Preti, ed a' Monaci di poter ricevere, fia per teftamento, fia per atto tra' vivi, qualunque eredità, o roba da vedove, da vergini, o da qualfivoglia altra donna, proibendo loro, che non doveffero con quelle converfare, ficcome pur troppo licenziofamente facevano*. Più gaftigatamente fenza dubbio parla Jacopo Gotofredo, il quale volendo, che queft' abufo degli Ecclefiaftici allignaffe fpecialmente in Roma, non folamente efclude da quello i Vefcovi Provinciali, la cui purità, verecondia, e temperanza afferma egli effere ftata giuftamente commendata da Ammiano Scrittor Gentile, ma ftima inoltre, che nè Damafo, nè tutto il Clero, ma folamente non pochi di effo andaffero a caccia di quefti acquifti dalle donne (c). Ma è molto più fimile al vero, che coftoro foffero Cherici, e Monaci vagabondi, i quali con fpecie di fantità, e di Religione frequentando le cafe delle Matrone Romane, e adulandole

(a) Vid. Baronium ad annum 370.
(b) 1. Timoth. 6. ad Titum cap. 1. 2. Timoth. 3.

(c) Vid. Gothofred. in Comment. ad l. xx. Cod. Theod. *de Epifc. Ecclef. & Cleric.*

dole con sordidi artificiosi ossequj, andavano in traccia de' loro beni: de' quali Monaci intenti a questo mercimonio esserne stati in Roma nel Pontificato di San Damaso si raccoglie da San Girolamo (*a*).

XI. Sia per altro come si voglia di questa faccenda, bisogna ora veder primieramente se Giannone ci abbia rappresentata, e sposta sinceramente questa legge di Valentiniano il vecchio, portata in trionfo, e spiegata per insegna da tutti coloro, che ne' nostri tempi hanno tentato di attribuire a' Principi la facoltà d' impedire, o moderare gli acquisti delle Chiese, o di torre a' loro sudditi la libertà di lasciare a Dio ciò, che ad essi piace; e secondariamente se in vigore di questa legge fossero in alcuna maniera moderati gli acquisti delle Chiese. In quanto al primo due cose vengono principalmente disposte in questa legge. Primieramente si vieta agli Ecclesiastici, ed a quelli, che si chiamavano continenti, fossero questi Monaci, o altri, che menavano, o affettavano di menar vita celibe, il conversar colle vedove, e colle pupille, ordinando, che fossero esiliati quando fossero di questa conversazione accusati a i pubblici Giudici da i propinqui di quelle (*b*). In quanto a questa disposizione è da osservarsi, che questo costume licenzioso di alcuni Ecclesiastici, o Monaci, e la loro sospetta conversazione colle vedove, o colle pupille già era condannata da' Padri di questi tempi, come cosa contraria alla disciplina Apostolica, siccome osserva il Baronio (*c*), e dopo lui il Gotofredo [*d*]. Per la qual cosa, essendo stata questa legge scritta col nome di Valentiniano, di Valente, e di Graziano, indirizzata a S. Damaso, come porta il titolo di essa [*e*], è ben facile a credersi, che dallo stesso Pontefice, il quale per estirpar questo pravo costume, e per conservar la stima, e il decoro del Chericato, non giovando l' autorità della Chiesa, e bisognandovi la forza della temporal potestà, fosse indotto Valentiniano a pubblicarla. Secondariamente si toglie a i detti Ecclesiastici, o continenti la facoltà di ricevere o per se stessi, o per interposta persona alcuna cosa, sia per donazione, sia per disposizione di ultima volontà, da quelle donne, alle quali privatamente si associeranno con pretesto di Religione; e si ordina inoltre, che in avvenire

(*a*) S. Hieronym. epist. 22. ad Eustochium juxtà vet. ordinem.

[*b*] *Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum, ac pupillarum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis si post hac eos affines earum vel propinqui putaverint deferendos*. L. 20. Cod. Theod. *de Episc. Eccles. & Cleric.*

(*c*) Baron. ad annum 370.

[*d*] Gothofred. in Comm. ad hanc legem.

(*e*) Impp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Damasum Episcopum Urbis Romæ l. 20. cit.

nire qualunque cosa da tali donne ad essi lasciata o per atto tra' vivi, o per testamento, ceda in ragione del Fisco: lasciandosi perciò intatta a i medesimi Cherici, o continenti la facoltà di conseguir come propinqui i beni delle riferite donne, quando per diritto civile, o per beneficio dell' editto son chiamati alla successione, o a i beni di esse (*a*). Più cose debbono osservarsi sopra questa disposizione. La prima è, che in vigore di questa legge non sono esclusi gli Ecclesiastici di conseguire i beni, e l'eredità di alcuna donna, quando a i beni, o alla successione di esse donne son chiamati come propinqui. La seconda, che considerati gli Ecclesiastici come estranei non sono esclusi dall' acquisto de' beni o per donazione, o per testamento di tutti i laici, ma solamente dalle donazioni, e da i testamenti delle donne. La terza è, che non vien loro proibito ricever beni o per contratto tra' vivi, o per ultima disposizione da qualsivoglia donna, ma solamente dalle vedove, intorno alle quali artificiosamente si aggiravano sotto pretesto di Religione, come interpetrò l'Imperador Marciano in una sua Novella (*b*), e come apertamente afferma S. Ambrogio (*c*), che fioriva in quel tempo: che che si dica il Gotofredo contro l'interpetrazione di questo Principe, volendo, e contendendo, che in questa legge si parli di qualunque femmina; e che che si gracchj Giannone copiatore del Gotofredo, volendo, che per questa legge fosse proibito agli Ecclesiastici il poter ricevere qualunque *eredità*, *o roba da vedove*, *da' vergini*, *e da qualsivoglia altra donna*: essendo chiare, e così apertamente contrarie al costoro pensamento le parole di questa legge, che bisogna chiuder gli occhj per non vederle. *Diamo ancora giudizio* [dicono gl' Imperadori], *che i rammentati* [Ecclesiastici, e continenti] *niente possano acquistare*, *per qualsivoglia liberalità*, *ancora per estremo giudizio*, *di quella donna*, *cui si saranno aggiunti sotto pretesto di Religione*. Si può dar modo più chiaro per determinare, tassare, e *circostanzionar* la persona, e la qualità particolar della donna, dal conseguimento de' cui beni vengono per questa

(*a*) *Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub pretextu Religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci: & omne in tantum inefficax sit, quod alicui eorum ab his fuerit derelictum, ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere. Quin etiam si forte post admonitionem legis nostræ aliquid iisdem ea femina vel donatione vel extremo judicio putaverint relinquendum, id Fiscus usurpet. Caeterum, si earam qui voluntate percipiunt, ad quarum successionem, vel bona jure civili, vel edicti beneficiis adjuvantur, capiant ut propinqui*. L. cit. Cod. Theodos.

[*b*] Marcian. Novell. *de testam. Cleric. ult.*

[*c*] Ambros. libell. advers. relat. Symmachi.

fia legge esclusi gli Ecclesiastici? Come adunque un modo così preciso, e così individuante un genere di donne si vuole stendere a qualsivoglia femmina? Di più quest' istessa qualità speciale di donne viene anche espressa coll' altre parole seguenti: *Anzi ancora se per avventura dopo l' ammonizione della nostra legge queste femmine penseranno di dover lasciare alcuna cosa a i medesimi o per donazione, o per estremo giudizio, quella sia usurpata dal Fisco*: imperocche la parola *quelle* determina una specie, o una qualità di donne, di cui si è innanzi parlato: e in nostro buon linguaggio quelle parole latine *eæ fœminæ* non possono in altra guisa voltarsi, ed altro non suonano, se non *tal sorta di femmine*. Se non che questa stessa letterale intelligenza richiede ancora il fine di questa legge: imperocche essendosi proposto Valentiniano allontanar dalla conversazione delle vedove quegli ingordi Cherici, e Monaci, che sotto specie di pietà, e di Religione carpivano i loro beni, volle perciò privarli del frutto de' loro pravi disegni, togliendo loro quegli acquisti, che artificiosamente proccuravano con apparenza di pietà, e tal volta con pregiudizio de' propinqui delle donne circonvenute, i quali acquisti certamente sono stati sempre dalla Chiesa detestati. Ma quando pur fosse vero, che per questa legge fossero stati esclusi i Cherici dall' acquistare i beni di qualsivoglia donna, che averebbe perciò conseguito a prò del suo intento il nostro Giurisconsulto? Nulla certamente; poiche qui non parliamo degli acquisti privati degli Ecclesiastici, ma degli acquisti delle Chiese. Ora è cosa certa, e confessata ancora dal Gotofredo, che Valentiniano proibendo alle donne il lasciare a' Cherici non proibì loro lasciare alle Chiese, e serbò inviolati gli acquisti di esse. La qual cosa si rende manifesta da i Padri di quell' età. Sant' Ambrogio parlando di questa legge, dopo le parole da Giannone allegate soggiunge: *Ma riferiscono, quelle cose, che sono o donate, o lasciate alle Chiese, non esser violate* (a): e San Girolamo similmente di questa legge parlando, e dolendosi della cagione, che con poco decoro del nome chericale avea indotto Valentiniano a pubblicarla, e riprendendo anch' esso l' avarizia de' Cherici, che l' avean meritata, dopo le parole da Giannone addotte seguita: *Sia erede, ma la Madre de' figli, cioè, del suo Gregge la Chiesa, la quale li generò, li nutrì, e li pascette. Perche noi c' inseriamo tra la Madre, e i figliuoli* (b)? Dal che manifestamente

(a) *Sed referunt, ea, quæ vel donata, vel relicta sunt Ecclesiæ, non esse temerata.* Ambrosius libell. adversus relat. Symmachi.

[b] *Sit hæres, sed mater filiorum, idest, gregis sui Ecclesia, quæ illos genuit, nutrivit, & pavit. Quid nos inserimus inter matrem & liberos?* S. Hieronym. epist. 2. ad Nepot.

mente si deduce, che Valentiniano non impedì in nessuna maniera alle Chiese di acquistar beni, o per donazione, o per testamento da chi che sia, e neppure impedì tali acquisti a i Corpi delle Comunità Religiose, i quali sotto nome di Chiesa pur si comprendono; ma vietò solamente a' Cherici, non tutti, ma alcuni acquisti particolari, e privati, e per vie illegittime, e contrarie alla cherical disciplina proccurati: onde da questa legge non si potrà mai prendere argomento della potestà de' Principi d' impedire, o moderar gli acquisti temporali delle Chiese. Ma seguita Giannone col medesimo tuono, e dice, che *venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un' altra consimile, per la quale fu vietato alle Diaconesse, per la soverchia conversazione, che tenevano cogli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robbe in qualunque modo, che tentassero di farlo: anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare; sebben Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili, ancorche l' Imperador Marciano nella sua Novella riputasse in tutto aver. rivocata Teodosio la sua legge, siccome in fine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Commentarj*. Quì non bisogna fraudar Giannone di quella lode, che ei merita per la confessione, che fa, di aver prese di pianta dal Gotofredo queste notizie, come dell' essere stata questa legge di Teodosio rivocata dall' Imperador Marciano: benche non occorreva perciò, che egli l'adducesse; poiche l'essere stata rivocata da un sì pio, e religioso Principe fa non dubbio indizio, che essa non era punto degna dell' Imperador Teodosio. Ma veggiamo intanto se regge il discorso del Gotofredo, il qual pretende, che Teodosio rivocasse solamente una parte della sua legge, cioè quella, che riguardava i mobili delle Diaconesse, non quella, che riguardava gli stabili, lasciando intatte le altre disposizioni, e permettendo solamente alle Diaconesse di lasciar qualche cosa di mobili alle Chiese per atto tra' vivi, non per disposizione di ultima volontà (a). Quattro cose principalmente intorno a i beni delle Diaconesse dispose Teodosio in una sua legge scritta a nome di Valentiniano, di Teodosio, e d'Arcadio Augusti, e data in Milano sotto li 20. di Giugno dell'anno cccxc. La prima, che qualunque donna trasferita al Diaconessato [al quale non potea trasferirsi se non dopo l'età di sessant'anni] dovesse com-

Tom.IV. Eeeee mettere

(a) Gothofred. in l. 28. Cod. Theod. *de Episc. Eccles. & Cleric.*

mettere a persone idonee, e fedeli l' amministrazione de' suoi poderi, e de' beni stabili (*a*). La seconda, che conseguisse solamente *le rendite de' suoi poderi, e di esse potesse disporre come le piacesse o per atto tra' vivi, o per testamentaria disposizione* (*b*). La terza, che non potesse alienare, o consumar *sotto pretesto di Religione* alcuna cosa appartenente a i mobili, come gli ornamenti muliebri, le suppellettili, l' oro, e l' argento, e l' insegne d' illustre famiglia; ma tutte queste conservate intere dovesse trascrivere o ne' figliuoli, o ne' prossimi, o in qualunque altro secondo la stimazion del suo arbitrio (*c*). La quarta, che morendo non potesse lasciare eredi nè alcun Cherico, nè alcuna Chiesa, nè alcun povero, dichiarandosi nulla qualunque testamentaria disposizione, che a favor delle riferite persone fatta avesse contro questo divieto (*d*). Queste sono le cose disposte nella legge di Teodosio circa i beni delle Diaconesse. Sopra di che è da notarsi, che per questa legge le Chiese, i Cherici, ed i poveri venivano bensì esclusi dal conseguire alcuna cosa o di mobili, o di stabili per testamento dalle Diaconesse, come anco venivano esclusi dal conseguir per donazione tra' vivi gli ornamenti, e le suppellettili delle medesime, ma non già dall' acquistar da loro per atto tra' vivi gli avanzi delle loro rendite, delle quali si lascia ad esse la libertà di distrarle, di alienarle in qualunque persona come a lor piaccia, senza eccettuazione di chichesia. Ma due mesi dopo conoscendo questo Principe la poca giustizia di questa legge certamente contraria alla Cristiana pietà in quella parte almeno, nella quale vengono esclusi i poveri dal conseguire i beni delle Diaconesse, la rivocò per un'altra sua legge pubblicata in Verona sotto li 23. di Agosto dell' istesso anno, indirizzata al medesimo Taziano Prefetto al Pretorio, a cui avea indirizzata l' altra antecedente. In questa seconda legge ci fa sapere, che la legge poco innanzi promulgata circa le Diaconesse, ovvero vedove, cioè, che nessun Cherico neppure a nome della Chiesa invadesse i man-

(*a*) *Bona sua idoneis sedula religione gerenda committat*. L. 28. Cod. Theod. *de Episc. Eccles. & Cleric.*

(*b*) *Ipsa tantum prædiorum suorum redditus consequatur; de quibus servandi, abalienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quod superest, vel cum in fata concedit, & libera ei voluntas est, integra sit potestas*. Ibid.

(*c*) *Nihil de monilibus & supellectili, nihil de auro, argento, cæterisque claræ domus insignibus sub religionis defensione consumat, sed universa integra in liberos, proximos, vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat*. Ibid.

(*d*) *Ac si quando diem obierit, nullam Ecclesiam, nullum Clericum, nullum pauperem scribat hæredes. Careat namque necesse est viribus, si quod contra vetitum circa personas specialiter comprehensas fuerit a moriente confectum*. Ibid.

i mancipj, le fuppellettili, e la preda [quafi fpogliatore del feffo infermo], e che, rimoffi gli affini, e i propinqui, fotto pretefto della Cattolica difciplina fi portaffe come erede della donna vivente, effere ftata da lui così rivocata, che voleva, che fi cancellaffe da tutte le carte, fe già era nota, e che neffun litigatore poteffe far ufo di quella, o neffun Giudice poteffe efeguirla (a). Ma dal tenore di quefte parole pretende il Gotofredo, che Teodofio rivocaffe la prima legge folamente in quella parte, in cui fi vieta alle Diaconeffe alienare i mobili, e trasferirli per atto di donazione tra' vivi ne' Cherici, o nelle Chiefe, ma non già in quella parte, in cui proibiva loro lafciare erede i Cherici, o le Chiefe di ftabili, o di mobili per difpofizione di ultima volontà. Quindi fi avanza a riprendere di tre errori Marciano Augufto nella fua famofa Novella *de Teftam. Cleric.* Primo, perche Marciano Augufto pensò, che Teodofio in quefta feconda legge parlaffe diftintamente delle vedove, e delle Diaconeffe, e che perciò rivocò anche la legge di Valentiniano il maggiore. Secondo, perche egli intefe quefta legge di ogni genere di beni delle Diaconeffe da poterfi confeguir da' Cherici, e dalle Chiefe, quando a fuo divifamento fi parla in effa folamente di mobili, e di femoventi. Terzo, perche Marciano interpetrò quefta legge dell' ultima difpofizione, in guifa che i Cherici, e le Chiefe potefsero per teftamento ricevere i beni dalle vedove, e dalle Diaconefse, quando, come ei penfa, non fi parla in efsa fe non di alienazione tra' vivi, come egli giudica che indichino quelle parole, *fi portaffe come erede della vivente*,, *fe ageret viventis hæredem*,,. Ma con buona pace del Gotofredo, e di chiunque vuol foftener la di lui fpofizione, noi dobbiamo per ogni legal ragione dar più afcolto a Marciano Augufto legittimo interpetre così della mente, come delle Coftituzioni de' fuoi predecefsori, che ad un privato Giurifconfulto pregiudicato nella fua opinione, e prevenuto contro la Chericia. E però fe Marciano così intefe quefta feconda legge di Teodofio, che per efsa fi parlafse tanto delle Vedove, come delle Diaconefse, che riguardafse la Coftituzione di Valentiniano, e la Coftituzione dello ftefso Teodofio, e che finalmente per quefta fofsero in tutto,

(a) *Legem, quæ de diaconiffis vel viduis nuper eft promulgata, ne quis videlicet Clericus, nevè fub Ecclefiæ nomine mancipia, fupellectilem, prædam [velut infirmi fexus difpoliator] invaderet, & remotis affinibus, ac propinquis, ipfe fub prætextu catholicæ difciplinæ fe ageret viventis hæredem, eatenus animadvertat effe revocatam, ut de omnium chartis, fi jam nota eft, auferatur; neque quifquam aut litigator fibi utendum, aut Judex noverit exequendum.* L. 28. Cod. Theod. *de Epifc. & Cleric.*

to, e per tutto rivocate quelle due leggi, cosicche i Cherici, e le Chiese rimanessero nella pristina libertà di conseguir dalle vedove, e dalle Diaconesse, e da qualsisia donna, e mobili, e stabili, sia per donazione, sia per disposizione di ultima volontà, dobbiamo stare alla di lui interpetrazione: tanto più, che ei non la fece a capriccio, nè alle importune istanze di alcuno, nè alla tumultuaria relazione de' Magistrati, come sappiamo molte leggi essere state fatte, o rivocate, ma a ragion veduta, dopo matura deliberazione in una causa proposta, e discussa nel suo Concistoro, ed alla sua presenza, dopo esaminate le Costituzioni de' suoi predecessori: imperocchè avendo nell' anno CCCCLV. la vedova Ipazia donna d' illustre famiglia lasciato erede in una porzion de' suoi beni Anatolio Prete, e trattandosi in Senato alla presenza del Principe se questo testamento valesse, stante la Costituzion di Valentiniano, la qual proibiva a' Cherici il conseguire alcuna cosa per disposizion di ultima volontà delle vedove, le cui case sotto pretesto di Religione frequentavano, ed essendo stata per lo contrario letta, ed esaminata la Costituzione rivocatoria di Teodosio il Grande, considerando Marciano col Senato l' animo del legislatore giudicò, che l' istesso Teodosio con giusto, e ragionevol pentimento annullasse il rigore delle antiche Costituzioni così di Valentiniano, che parla delle vedove, come della sua stessa, che delle Diaconesse favella, come il medesimo Marciano amplamente dichiara nella sua Novella, della quale forse null' altra v' ha di questi tempi, che più si accosti alla gravità, alla dignità, ed alla maestà delle antiche Romane leggi (a). A nessun uomo per tanto di sano giudizio, e non prevenuto

(a) *Sapè materiam scribendis, ferendisque legibus negotia inopinato exorta suppeditant, & aut novas constitui, aut* DIUR US ET ASPERIUS *latas faciant abrogari. Æqualis enim in utroque æquitas est; vel promulgare quæ justa sunt, vel* ANTIQUARE QUÆ GRAVIA SUNT. *Nuper cùm de testamento clarissimæ memoriæ Hipatiæ, quæ inter alios virum religiosum Anatolium Presbyterum in portione manifesta bonorum suorum scripsit hæredem, amplissimo Senatu præsente tractaret pietas mea, & dubium videretur, an vera esse deberent hæ voluntates viduarum, quæ testamento suo aliquid his Clericis relinquant, qui sub prætextu religionis hujusmodi fœminarum domos adeunt: cum lex divæ memoriæ Valentiniani, Valentis, & Gratiani, Ecclesiasticos, vel eos, qui se continentium volunt nomine nuncupari, nihil quacumque liberalitate viduarum extremo judicio permittat adipisci: contra verò hoc divæ memoriæ Valentiniani, Theodosii, & Arcadii constitutio legeretur: inspicientibus, & æstimantibus nobis latoris animum, visum est,* JUSTA, AC RATIONABILI POENITENTIA PRIORUM CONSTITUTIONUM VIGOREM ANTIQUARE VOLUISSE. *Nam cùm in prima lege viduarum tantummodo mentio facta sit, in secunda autem tantummodo mentio facta sit Diaconissarum; intelligitur eam constitutionem, quæ viduarum, & Diaconissarum meminit, de lege utraque dixisse.* Marcian. Novell. *de Testam. Cleric.* tit. 5.

nuto nelle massime di questo Scrittor Protestante potrà con tutte le sue conghietture persuadere il Gotofredo, aver meglio di lui intesa la mente, e la Costituzione di Teodosio rivocatoria della prima, di quello che fossero intese da Marciano Augusto dopo una piena discussione di causa fatta nel suo Concistoro, e nell'amplissimo Senato. Sebbene a chiunque mezzanamente informato delle formule legali apparirà vanissima quella sua conghiettura, onde pensa trasferire alla donazione di mobili tra' vivi quelle parole, *Se ageret viventis hæredem*: mentre nessuno, che per alcun pretesto induce altrui a farli donazione di qualche mobile può dirsi, che ei si diporti come erede del vivente; ma sì ben quello, che rimossi i propinqui, e gli affini dal fianco altrui procura farsi istituire erede de' beni di colui, introducendosi nel suo animo in luogo di propinquo, e di affine, come porta il letteral senso di quella legge.

XI. Da tutto questo si può conoscere quanto vanamente il nostro Giurisconsulto parlando della Costituzione di Valentiniano, e di quella di Teodosio da lui stesso poi rivocata si sfiati in dire, che *i Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè loro passò mai in pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa: erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl' Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l' aveano meritate*: posciache altro è, che i Padri riguardassero queste leggi come un cauterio molto utile ad evacuare i cattivi umori, che cagionava in alcuni membri della Chericia l'avidità delle ricchezze, e che col tempo averebbono infettato tutto il Corpo, e che per questa cagione non si dolessero di quelle; altro è, che le stimassero giuste, e credessero, i Principi dirittamente farle, e senza violar la libertà della Chiesa. Sovente i Padri considerando il rilassato costume de' Cristiani non si dolevano delle persecuzioni eccitate o dagli Imperadori Gentili, o da' Principi barbari contro di loro, e le stimavano utili a purgar la Chiesa dalla corruttela de' vizj germogliati in essa dalla pace; ma per questo le stimavano giuste, e credeano, che i Principi avessero diritto di decretarle? Che cosa si può dir di più in riprovagione di queste leggi, come men giuste, ed offensive della libertà della Chiesa, di quello, che scrisse San Girolamo, cioè, che *i Sacerdoti degl' Idoli, i Mimi, i Cocchieri, le Meretrici ricevono l' eredità; ed a' soli Cherici, e a' Monaci per questa legge*

legge si proibisce, e non si proibisce da i persecutori, ma da i Principi Cristiani? Allega pure questa autorità Giannone, ma non ne considera la forza. Che cosa si può asserir di più forte contro le medesime leggi di quello, che scrisse Sant' Ambrogio in questi termini? *Si scrivono testamenti a i Ministri de' Templi, nessun uomo profano viene eccettuato, nessun della più infima condizione, nessun prodigo della sua verecondia. Al solo Cherico fra tutti vien chiuso il diritto comune; nulli sono i legati, nulle le donazioni delle* VEDOVE *più gravi; e dove non si trova colpa nel costume, contuttociò si prescrive la multa all' ufficio. Quello, che lascia in legato la* VEDOVA CRISTIANA *a i Sacerdoti degl' Idoli, vale, quello che lascia a' Ministri di Dio, non vale* (a). Dica ora con animo riposato Giannone, puote ella riputarsi giusta una legge, e del potere del Principe Cristiano, per la quale i Ministri di Dio si facciano d' inferior condizione a i Sacerdoti del diavolo, per la quale si chiuda loro quel diritto pubblico, che rimane aperto ad ogni persona la più infame, e la più vile del Mondo, e ciò non tanto per ragion della colpa, quanto per ragion dell' ufficio chericale? Ma pur tutto questo disse Sant' Ambrogio della legge di Valentiniano, e peggio detto averebbe della legge di Teodosio, se questo Principe a persuasione di lui, come fondatamente conghiettura il Baronio (b), non l' avesse tosto rivocata. Ma Giannone allegando l' autorità di Sant' Ambrogio lascia tutte queste parole, recando solamente quelle, dove il Santo dice, che nessun si lagnava di questa legge, non penetrando, o non volendo penetrar la cagione, per cui i Padri di quel tempo di essa legge non si dolevano, cioè, non perche non fosse in se stessa ingiuriosa al nome, ed alla libertà della Chericia, ma perche non curandosi delle cose, nè de' beni temporali, anzi foregiandoli, non recavansi ad ingiuria l'esserne privi (c). Sebbene, che occor cercare dal sentimento de' Padri, se queste leggi fossero, o nò ragionevoli, e giuste, quando abbiamo il giudizio dell' Imperador Marciano, il quale non solamente le riputò aspre, e dure, ma stimò ancora, che Teodosio fosse indotto ad abolirle da giusto, e ragionevole

(a) *Scribuntur testamenta Ministris Templorum, nullus excipitur, prophanus nullus ultimæ conditionis, nullus prodigus verecundiæ. Soli ex omnibus Clerico commune jus clauditur; nulla legata, vel etiam gravium viduarum nulla donatio: & ubi in moribus non deprehenditur culpa, tamen officio mulcta præscribitur. Quod Sacerdotibus Phani legaverit Christiana vidua valet, quod Ministris Dei non valet.* S. Ambros. libell. advers. relat. Symmachi.

(b) Baronius ad annum Christi 390.

(c) *Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus.* S. Ambros. ibid.

vole pentimento? ciò, che certamente fa indizio, che elleno foſſero da quel pio Auguſto ſtimate irragionevoli, e poco giuſte. Anzi egli per torre ogni dubbio le annullò del tutto, e l' abolì, dichiarando in ampliſſima forma per legge generale, e perpetua indirizzata a Palladio Prefetto al Pretorio con ordine di farla dedurre a notizia di tutti colla propoſizion degli editti, che tuttociò, che traſferito foſſe di ſtabili, o di mobili da qualunque vedova, Diaconeſſa, vergine a Dio conſagrata, o qualſivoglia altra femmina di qualunque dignità, o condizione ſi foſſe, o per teſtamento, o per codicillo, o per atto tra' vivi, o in alcuna Chieſa, o Martirio, o in alcun Cherico, o Monaco, o ne' poveri, doveſſe avere ſtabile, e fermo vigore (*a*). Avendo adunque Marciano abolite come aſpre, e dure, anzi come poco giuſte, e poco ragionevoli le leggi di Valentiniano, e di Teodoſio [dove pur queſte non foſſero ſtate dall' iſteſſo Teodoſio rivocate], ed avendo quel religioſo Auguſto reſtituita nuovamente alla Chericia quella pieniſſima libertà circa il conſeguimento de' beni temporali, che le fu dapprima renduta da Coſtantino; che altro fa Giannone col ſuo Gotofredo, e che altro mal fanno alcuni de' noſtri tempi copiatori del Gotofredo col mettere in viſta queſte leggi abolite di Valentiniano, e di Teodoſio, ſe non ingannare il miſero vulgo con proporre ad eſſo come coſa della poteſtà de' Principi quell' iſteſſo, che fu da' Principi ſteſſi conſiderato come ingiuſto, e irragionevole, cioè, come abuſo del lor potere? Se tutte le leggi de' Principi han da fare argomento del lor potere, che coſa d' empio, di ſuperſtizioſo, e d' iniquo

(*a*) *Sed ne in poſterum vel ex prioribus conſtitutionibus, quarum fecimus mentionem, & quas nunc præcipio penitùs abrogari, vel ex præſentis negotii dubitatione aliquid fortè relinquatur ambiguum; ſecuritati, vel fiduciæ morientium providentes, generali perpetuoque victura hac lege ſancimus, ut ſive vidua, ſive Diaconiſſa, ſive virgo Deo dicata, vel ſanctimonialis mulier, ſive quocumque alio nomine religioſi honoris, vel dignitatis fœmina nuncupetur, teſtamento, vel codicillo ſuo, quod tamen alia omni juris ratione munitum ſit, Eccleſiæ, vel Martyrio, vel Clerico, vel Monacho, vel pauperibus aliquid, vel ex integro, vel ex parte in quacumque re, vel ſpecie crediderit relinquendum, id omnibus modis ratum ſignatumque conſiſtat, ſive hoc inſtitutione, vel ſubſtitutione, ſive legato, aut fidei commiſſo per univerſitatem, vel ſpecialiter, ſive ſcripta, vel non ſcripta voluntate fuerit relictum, omni in poſterum de ejuſmodi negotio ambiguitate ſubmota: donationibus etiam vel qualibet liberalitate tam viduarum, quam Diaconiſſarum, ſive virginum, quæ Deo dicatæ ſunt, vel ſanctimonialium, quæcumque in Eccleſiam, vel Martyrium, vel Clericum, vel Monachum, vel pauperes collata fuerint, pari robore firma eſſe præcipio. Palladi parens cariſſime Auguſtorum. Illuſtris igitur & magnifica auctoritas tua ex quo generali legis hujus ſanctione decrevi, edictis ex more propoſitis, ad omnium notitiam faciat pervenire. Data decimo Kalendas Majas Conſtantinopoli, Anthemio V. C. Conſule*, Novell. cit. Marciani.

quo noi non potremmo attribuire ad atto di lor possanza? Siane testimonio Giannone, il quale di molte leggi inique, e superstiziose di Principi non pur Gentili, qual fu Giuliano, ma Cristiani ancora, e precisamente di Valentiniano il vecchio, raccolte nel Codice Teodosiano, tesse altrove Catalogo (a). Ma diamo ancora, che non fossero state rivocate le leggi di Valentiniano, e di Teodosio, diamo, che fossero giuste: dunque han da fare stato contro la libertà della Chiesa negli acquisti temporali queste leggi, e non han da fare stato per la libertà di essa le amplissime leggi di Costantino a quelle anteriore, e del pio Marciano alle medesime posteriore? Dunque perche quelle leggi in due soli casi limitano questa libertà, cioè, nelle lascite, o nelle donazioni fatte dalle vedove a i Cherici privatamente, secondo la legge di Valentiniano, e nelle eredità, e beni delle Diaconesse lasciati a' Cherici, ed alle Chiese, si ha per questo da trarre argomento, che possano generalmente i Principi impedire alle Chiese gli acquisti degli stabili lasciati loro da chichesia? Tal Costituzione non si legge fatta da alcun Cristiano Principe in questi tempi, nè si è mai pensato, che potesse farla, e molto meno, che potesse impedire alle Chiese l'acquistar beni stabili per via di compra, o di altro contratto di permutazione. Ma nulladimeno il nostro Giannone, come vedremo, di queste leggi si vale per conchiudere, che appartiene alla potestà del Principe il porre quel freno, ch'ei vuole, agli acquisti de' beni temporali delle Chiese. Ma di questo suo argomento parleremo nel seguente paragrafo.

§. III.

Degli Editti de' Principi, e degli statuti laicali intorno agli acquisti temporali delle Chiese.

SOMMARIO.

I. *Piena, e perfetta libertà goduta dalle Chiese, e da i Corpi Ecclesiastici per più secoli dopo l'Imperio di Costantino di conseguir qualunque sorta di beni stabili da chichesia, e par qualunque titolo, confermata, e stabilita dalle leggi de' Principi.*

II. *Varj*

(a) Vedi Giannone tom. I. lib. 2. cap. 7. pag. 114. e seguent.

II. *Varj generi di stabili; e di quali beni possano i Principi supremi impedir l' acquisto alle Chiese senza il consentimento di essi.*
III. *Editti de' Principi su questo punto senza idoneo documento, che li comprovi, recati da Giannone. Editto di Odoardo I. Re d' Inghilterra su questa materia, Se fosse da lui, o nò rivocato.*
IV. *Fatti iniqui di Odoardo I. Re d' Inghilterra contro le Chiese, e i loro beni. Primo inventore della Mano morta. Se il suo editto contra gli acquisti de' Corpi Ecclesiastici mirasse al pubblico bene, oppure al suo proprio interesse.*
V. *Leggi de i Regi di Francia su questa materia nominate da Giannone senza recarne testimonio. Qual sia presentemente il costume del Regno di Francia intorno agli acquisti di beni stabili delle Chiese, e de' Corpi Ecclesiastici; e su quai principj sia fondato il diritto di amortizazione. Antichi editti de i Re Cristianissimi in questa materia non riguardavano se non i beni feudali, o censuali, o del regio dominio.*
VI. *Arresto del Senato di Parigi non mirava se non gli acquisti di alcuni Ordini Regolari in particolare. Ragione di questo Arresto.*
VII. *Leggi, e provvedimenti de' Regni di Spagna, e di Portogallo intorno al conseguimento degli stabili da farsi dalle Chiese riguardano i beni del Realengo, o del regio patrimonio. Leggi, che proibiscono assolutamente l'alienazione de' beni stabili ne' Corpi Ecclesiastici, riprovate, e riputate illecite da Alfonso di Narbona citato da Giannone.*
VIII. *Statuti di Germania, e di Fiandra da Giannone vagamente allegati senza dimostrarne l' osservanza. Editto di Guglielmo III. Conte d' Olanda iniquo, e rivocato.*
IX. *Statuti di Venezia, e di Milano fraudolentemente da Giannone addotti.*

PErsuaso Giannone, chè le leggi di Valentiniano, e di Teodosio debbano servir di regola a i Principi del secolo per attribuire alla lor potestà il regolamento de' temporali beni delle Chiese, cosicche possano quando lor piaccia o impedirne, o moderarne l' acquisto, seguita in questa guisa a ragionare.

T E S T O.

„ Così è, che in questi tempi (a) s' apparteneva alla giurisdi-

 „ zione,

(a) Giannone tom.1. lib.2. pag.146. e 147.

„ zione, e potestá del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quel-
„ la licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni tempo-
„ rali delle Chiese, ch' e' riputava più conveniente al bene del suo
„ Stato. Ciò, che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominj d' Eu-
„ ropa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità
„ imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sas-
„ sonia; e nell' Inghilterra Odoardo I. e III. ed Errico V. (a). Nella
„ Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico (b), ch' è cosa molto
„ notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III., da Fi-
„ lippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V. da Francesco I. da
„ Errico II. da Carlo IX. e da Errico III. Ed abbiamo un arresto
„ presso a Papponio [c], per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi
„ acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo Re d' A-
„ ragona (d) statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona,
„ siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni
„ di Spagna osservarsi il medesimo ci attestano Narbona, e Lodovi-
„ co Molina (e); ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra
„ si osservano consimili statuti (f). Nell' Olanda Guglielmo III.
„ Conte con suo Editto dell' anno MCCCXXVIII. la proibì severamen-
„ te (g). E nell' Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il mede-
„ simo (h): nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Principi non
„ riconoscano appartenere ad essi, ed alla lor potestà fornire i loro
„ Stati di simili provedimenti.

„ Nelle Provincie, ch' ora compongon il nostro Reame di
„ Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a
„ Valentiniano III. le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e
„ nelle altre Città s'andavan da' Vescovi ergendo, non fecero consi-
„ derabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono
„ recare in mezzo altri titoli, se non procedenti o da concessioni fat-
„ te loro da' Principi Longobardi, e da' Normanni, che furon più
„ profusi degli altri, o finalmente da' Svevi, e dagli Angioini. I Mo-
„ naci

(a) Pet. Greg. *de Republica lib.* 13. cap. 16. Polyd. Virg. *lib.* 13. *hist. Anglic.*

(b) Jo. Faber. ad l. *Quoties*, C. *de rei vindic.*

(c) Pap. l. I. *Rhapsod. art.* 7. *art.* 3.

(d) Petrus Belluca *in Specul. Princip. tit.* 14.

(e) Narbon. lib. 35. gl. 5. *num.* 30. *tit.* 3. lib. 1. *nov. recompil.* Molina *de controv. tit.* 2. d. 140. l. 2. *tit.* 8.

(f) Gaill. *lib.* 2. *obs.* 32. *num.* 5. Chopin. *de doman. Franc. lib.* I. *tit.* 14. Christin. *tom.* 1. *decis.* 201.

(g) Brant. 1. *hist. de Reform.* 1. p. 25. Ant. Matth. *manud. ad jus Canon. lib.* 2. tit. 1. Bodin. *de Republic. lib.* 5. *cap.* 2.

(h) Bossius *de pœn.* 43. Signorol. de Homedeis *Cons.* 21. Statut. Civit. Mediolan. *nov. compilat. tit. de pœn. Colleg.*

„ naci cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a ren-
„ dersi per gli acquisti, considerabili; ed ancorche San Benedetto nel
„ tempo di Totila fosse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si
„ vide però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arric-
„ chito, se non nell'età de' Re Longobardi: ma col correr degli an-
„ ni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e de' Monasterj in
„ queste nostre Provincie, e gli acquisti furono così eccessivi, che
„ non vi fu Città, o Castello, piccolo, o grande, che non ne rima-
„ nesse assorbito. Fu tal' eccesso ne' tempi dell' Imperador Federi-
„ co II. represso per una sua legge, che oggi giorno ancor si vede
„ nelle nostre Costituzioni [a], per la quale, imitando, come e' dice,
„ i vestigj de' suoi Predecessori, forse intendendo di questi Imperadori,
„ o come è più verisimile de' Re Normanni suoi Predecessori, la Co-
„ stituzione de' quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa,
„ proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese. Ma essendosi ne' tempi
„ degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persua-
„ sero non potere il Principe rimediare a questi abusi; e riputata per-
„ ciò la Costituzione di Federigo empia, ed ingiuriosa all' immuni-
„ tà delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa fosse
„ stata ristretta a que' termini, sarebbe stato comportabile; ma dap-
„ poi si videro le Chiese, e i Monasterj abbondare di tanti Stati, e
„ ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d' as-
„ sorbire quel poco, ch'è rimaso in potere de' secolari: ma di ciò
„ più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare
„ quel, che fin ora si è detto della politìa Ecclesiastica di queste no-
„ stre Provincie del quarto, e metà del quinto secolo.

I. Ancorche si menasse buono a Giannone quanto egli in questo luogo narra sulla fede di alcuni Legisti delle leggi fatte da varj Principi di Europa in diversi tempi, per le quali, come egli pensa, furono proibiti alle Chiese gli acquisti de' beni stabili, non dimostrerebbe perciò mai, che in questi tempi, di cui favelliamo, si appartenesse alla giurisdizione, e potestà de' Principi il dare, o il negar quella licenza, che lor piaceva, a i Cherici, ed a' Corpi Ecclesiastici di acquistar beni immobili; posciache di questa asserita potestà ei non reca documento alcuno, se non da Carlo Magno in giù: mentre la legge di Valentiniano non riguardava nè punto, nè poco gli acquisti delle Chiese, o de' Corpi Ecclesiastici, ma solamente di alcuni Che-

(a) Constitut. Regni *de reb. stab. Eccles. non alienand.*

rici in particolare, e la legge di Teodosio, che riguardava qualche acquisto delle Chiese, era ristretta, e limitata a i beni delle sole *Diaconesse*: ed oltre di ciò da Marciano Augusto furono amendue queste leggi come men giuste, e men ragionevoli abolite. Considerando adunque lo stato della Chiesa ne' primi cinque secoli non si trova documento, onde si possa inferire questa asserita potestà de' Principi del secolo; anzi da molte cose si trovano argomenti in contrario. Primieramente è cosa certissima appresso tutti i Cattolici, ed i più ragionevoli Protestanti, che le nostre Chiese, ed i nostri Corpi, o Collegj secondo il diritto naturale, e divino sono capaci di acquistar beni stabili. Secondariamente, che ne' primi tre secoli sotto gl' Imperadori Gentili gli hanno di fatto conseguiti. In terzo luogo è certo ancora, che non per altra cagione i Principi Gentili proibirono gli acquisti alle nostre Chiese, se non perche iniquissimamente, e ingiustamente le riputavano Adunanze, e Collegj illeciti: onde tosto che permettevano l'uso della Cristiana Religione, ed il libero esercizio delle nostre Adunanze, quasi come cosa di necessaria conseguenza restituivano loro la facoltà di acquistar beni, e possessioni. Finalmente per la legge amplissima di Costantino, per la quale venne alle nostre Chiese restituita quella facoltà di conseguir beni immobili, che a lei apparteneva secondo i diritti naturale, e divino, vennero ancora le medesime Chiese a rendersi capaci di tali acquisti per diritto pubblico, e civile. Non avendo adunque fatto altro il pio Costantino, che toglier quell' iniquo impedimento, che gl' Imperadori Gentili aveano posto alle nostre Chiese, ed a' nostri Corpi intorno all' acquisto degli stabili, non può la Costituzione di questo Principe attribuirsi ad una mera indulgenza, o ad una liberal licenza dipendente dall' arbitrio del suo legittimo potere, ma ad una dichiarazione di quel diritto, che alle nostre Chiese, ed a' nostri Corpi apparteneva nativamente, e che non potea loro torsi senza ingiustizia. Essendo pertanto questa legge conforme alla naturale, ed alla divina ragione, non potea da' Cristiani Principi rivocarsi senza ingiuria recare alle nostre Chiese. Quindi benche le Costituzioni di Valentiniano, e di Teodosio in contrario allegate non togliessero l' amplissima facoltà proposta da Costantino a chichesia di donare, o lasciar beni di qualsivoglia sorta a i nostri Corpi Ecclesiastici, ma solamente la limitassero in alcuni casi, e rispetto ad alcune particolari persone, furono non pertanto riputate poco ragionevoli da Marciano, e perciò del tutto abolite, e cassate; e non altre leggi su questa materia furon da Giustiniano inserite nel Cor-

po

po delle leggi Romane, se non quelle di Costantino, e di Marciano, dalle quali amplissima libertà si concede a chiche sia di lasciar ciò, che si voglia alle Chiese (*a*); e quelle, che egli stesso promulgò per dar maggior forza alle lascite, ed alle donazioni fatte alle Chiese, e a' Monasterj, e per torre ogni difficoltà, che potesse ritardarne l'acquisto (*b*). Ma ciò, che è più considerabile, secondo le leggi di Giustiniano raccolte nel Codice, coloro, che entravano ne' Monasterj, perdevano la facoltà di testare, e i loro beni come dedicati al Signore al Monastero appartenevano [*c*]; e se coloro, che eleggevano la vita Monastica, o uomini, o donne, che fossero, non aveano figliuoli, tutti i loro beni doveano appartenere a' Monasterj, e se figliuoli aveano poteano bensì divider tra essi i loro beni, se prima di monacarsi non aveano tra quelli disposto delle loro sostanze, ma doveano riserbar per se una parte, la quale al Monastero appartenesse; e dove dopo l'essersi monacati morissero avanti di aver divise a' figliuoli le loro robe, doveano quelli ricever solamente la legittima, e tutto il rimanente de' loro beni a i Monasterj competeva (*d*). Quindi finche ebbe vigore nelle Provincie una volta soggette al Romano Imperio il pubblico diritto Romano, non solo rimase inviolata la libertà della Chiesa intorno all' acquisto de' beni stabili; ma venne da esso corroborata, e in certo modo ampliata, e difesa. Nè ha potuto Giannone se non dopo più secoli dall' Imperio di Giustiniano addurre esempio d'Imperadore, o di Principe, il quale, come ei si avvisa, abbia fatte leggi contro tal sorta di acquisti, o, come ei dice, *frenata* intorno ad essi la pietà de' laici, e la libertà delle Chiese. Anzi ei troverà, che per lungo corso di secoli dalla pace data da Costantino alla Chiesa in tutti i Regni Cristiani, e prima, e dopo Marciano contesero a gara la pietà de' laici fedeli, e la liberalità de' Cristiani Principi o nel fondare, e dotar nuove Chiese, e nuovi Monasterj, o nell' arricchire le già erette, ed i già fondati, trasferendo in quelle, ed in questi non pur beni allodiali, ma ancora feudali tosto che cominciarono a distinguersi le ragioni di questi beni, ed a porsi in uso questi nomi, cosicche non solamente dalle lascite, o donazioni così de' privati, come de' Principi si videro dotate di ampli patrimonj le nostre Chiese prima de' Longobardi, ma anche furon dappoi di signorie, e temporali giurisdizioni,

(*a*) L. 1. Cod. *de Sacros. Eccles.* l. 13. Cod. eodem.

(*b*) L. *Quoniam* l. *Illud*, Cod. *de sacros. Eccles.*

(*c*) L. *Ingressi*, Cod. *de Sacros. Eccles.* ex Authen. *de Monachis* §. *Illud quoque*, *collat.* 1. *const.* 5.

(*d*) L. *Si qua*, Cod. *de Sacros. Eccles.* ex Authent. *de Sanc. epist. si qua*, *collat.* 9. *Const.* 15.

zioni, e l'une, e gli altri da i Regi, e dagl' Imperadori arricchiti, e particolarmente da i Principi Franchi, senza che perciò si pensasse allora, che tali acquisti tornassero in pregiudizio del pubblico, e in danno de' laici, ancorche in questi tempi non solamente per l' Ecclesiastiche leggi, ma anche per le civili i beni delle Chiese non potevano alienarsi, o distrarsi ne i laici, come apparisce dalla legge di Lione, e di Antemio Augusti indirizzata ad Armasio Prefetto al Pretorio, e inserita nel Codice di Giustiniano (a) insieme con altre leggi, che queste alienazioni proibiscono [b].

II. Essendo così, non averebbono certamente fatta cosa molto lodevole, come pensa Giannone, que' Principi, che ne' *secoli men a noi rimoti* in vece d' imitar l' esempio di Costantino, e di Marciano nel restituire alla Chiesa quella libertà di conseguir beni temporali, che l' era stata iniquamente tolta, o irragionevolmente ristretta, ovvero di que' Principi, che le Chiese, e i Monasterj fondarono, e dotarono, e di abbondanti possessioni arricchirono, avessero più tosto voluto seguir l' esempio di Valentiniano, e di Teodosio non solamente nel ristringer questa libertà, o limitarla rispetto qualche persona; ma nell' impedire inoltre (ciò, che que' Principi non mai fecero, nè crederono di poter fare) generalmente a qualsivoglia sorta di persona il lasciare, o donare alle Chiese, e proibire ad esse qualunque sorta di acquisti di beni immobili. Ma intorno alle leggi de' Principi da esso allegati, cominciando da Carlo Magno fino al principio del passato secolo, girando per tutti i Regni, e le Nazioni di Europa conviene osservar più cose, che manifestano la costui fraudolenza. Primieramente, che egli sopra un ignudo rapporto di alcuni Scrittori riferendo queste leggi, da cui pretende, che venisse impedito alle Chiese, e a' Collegj, ed alle persone Ecclesiastiche l' acquisto de' beni stabili, non ispiega di qual sorta di beni in quelle si tratti, se di beni feudali, o censuali obbligati realmente al Principe, o di beni allodiali, ma di proprietà, e dominio del Principe, oppure di allodiali, ma di proprietà, e di dominio privato de' sudditi, e franchi dalla proprietà del Principe. Secondariamente ei da queste leggi francamente pretende, che si dimostri la proprietà del Principe sopra i beni temporali delle Chiese, e la sua autorità di regolare i loro acquisti. In quanto alla prima considerazione è d' avvertire, che essendo i beni feudali sottoposti al diritto dominio del Superiore, o del Principe, e considerati come cosa sua, non v' ha difficoltà, che ei possa proibire a i feudatarj

(a) L. 14. Cod. *de Sacrosf. Eccles.* (b) L. *Sicut*, l. *Multo magis*, Cod. *de Sacrosf. Eccles.*

datarj soggetti l'alienazione de' Feudi, sia per lascita, sia per donazione, sia per contratto di vendita, o di qualsivoglia altro titolo, nelle Chiese, ne i Collegj, o in qualunque altro Corpo Ecclesiastico, potendo ciascheduno della roba sua anche privato disporre come a lui piace. L'istesso si vuol dire eziandio de' beni censuali obbligati con peso reale al Principe, o ad altri. Vero è però, che secondo la consuetudine general di Francia poteano liberamente anche questi beni trasferirsi nelle Chiese, e da esse poteano acquistarsi, e possedersi fino a tanto che non facesse richiamo il Superiore, o il Signor principale; ed in quel caso non si scioglieva, nè si annullava l'alienazione per qualunque titolo fatta fosse, ma solamente si obbligavano le Chiese dentro certo termine a porre i sopraddetti beni fuora delle sue mani, quando per altro non si fosse contentato il Signor principale di ricever da esse la compensagione del danno, come attesta Carlo Molineo Scrittor non sospetto al nostro Giurisconsulto, sciogliendo appunto questa quistione [a]. Così parlando de' beni stabili, sopra cui il Principe ha dominio di proprietà, e che appartengono al regio patrimonio, benche goduti da' sudditi in usufrutto col peso reale di certo Canone, quali sono i beni per ragion di guerra tolti a' nemici, e passati in proprietà del Principe conquistatore, come erano anticamente appresso i Romani i fondi, e gli agri provinciali da loro per ragion di guerra acquistati, e passati in proprietà del Popolo Romano, sopra i quali i possessori particolari non aveano, che un perpetuo usufrutto col peso de' tributi, o degli stipendj; onde tali fondi provinciali dicevansi tributarj, e stipendiarj, e come sono nelle Spagne que' terreni, e que' fondi, che per ragion di conquista tolti a' Mori sono passati in proprietà de' Regi, e appartengono al regio patrimonio, i quali perciò diconsi del *Realengo*. Ragionandosi adunque di questa sorta di stabili non si contende, che possano i Principi proibirne a' possessori, i quali non hanno sopra di essi, che il semplice perpetuo usufrutto, l'alienazione nelle Chiese, e ne' Corpi Ecclesiastici senza loro consentimento, essendo questi beni sotto il diritto di proprietà degli stessi

Prin-

(a) *Pro resolutione quæstionis nostræ juxtà communem observantiam totius Regni dicendum, quod tam feuda, quàm censualia prædia liberè in Ecclesia, vel simile corpus quoquo titulo transferri possunt, & ab ea acquiri ac possideri donec superior conqueratur: quo casu non resolvitur, nec annullatur alienatio & acquisitio, sed compellitur Ecclesia extra manum suam ponere, nisi malit Dominus æstimationem indemnitatis suæ, quam non tenetur invitus recipere, sed potest cogere Ecclesiam ad ponendam rem feudalem vel censuariam in manum idoneam*. Carolus Molinæus Comment. in consuetud. Parisien. tit. 1. §. 50. num. 60.; tom. 1. Oper. edit. Parisien. anni 1681.

Principi. La quistione adunque si riduce a quegli stabili, che sono in diritto di perfetta proprietà de' laici, e de' sudditi possessori, e sopra cui non hanno i Principi, che il solo diritto di giurisdizione non per ragion della cosa, ma per ragion della persona ad essi soggetta. Ma il nostro Giurisconsulto citando molte leggi de' Principi, le quali l'alienazione degli stabili per qualsivoglia titolo nelle persone Ecclesiastiche, e nelle Chiese proibiscono, come egli è d'avviso, neppure una ne adduce, da cui si possa comprendere di qual sorta di stabili in quella si disponga: e perciò ove noi dicessimo, che tali leggi non sono a proposito, poiche in esse si tratta o di beni feudali, o censuali, o di beni appartenenti alla proprietà del Principe, averemmo, giusta il suo costume di non provar mai ciò che asserisce, risposto al suo argomento.

III. Ma contuttociò per quanto ci sarà possibile non vogliamo lasciar senza esame queste leggi, per veder primieramente se tutte sieno sussistenti, e vere, e secondariamente di qual sorta di stabili si tratti in quelle, che si possono addurre come vere. Dopo aver detto Giannone, che l'esempio di Valentiniano nel frenare, come egli pensa, gli acquisti temporali delle Chiese fu lodevolmente imitato in tutti i dominj d'Europa dagli altri Principi, soggiunge, che *così Carlo Magno di gloriosa memoria praticò nella Sassonia, e nell' Inghilterra Odoardo I. e III., ed Errico V.*, citando per testimonio di ciò Pietro Gregorio, e Polidoro Virgilio. Ma nè l'uno, nè l'altro di questi autori nè punto, nè poco, ne i luoghi da lui citati, nè sò che in altri luoghi ne parlino, ragionano di Carlo Magno. Dove però egli abbia trovato scritto, che questo Principe così liberale, e generoso nell'arricchir le Chiese, e i Monasterj frenasse, come egli dice, alla medesima Chiesa nella Sassonia la libertà di acquistar beni stabili, io no'l sò dire: sò ben però, che finoattantoche egli non adduce testimonj idonei di quanto afferma, ragion non vuole, che al suo detto prestiamo fede. Delle leggi di Odoardo I. Re d'Inghilterra intorno agli acquisti temporali delle Chiese parla veramente Polidoro Virgilio, non nel libro XIII. come per errore forse di stampa è notato in Giannone, ma XVII. della Storia Anglicana. Ma nè in questo, nè in altro libro di quella Storia ei fa menzione di alcuna legge di Odoardo III., e di Arrigo V., la qual concerna questa materia. Onde è da presumersi, che il nostro Giurisconsulto per accrescere il numero de' Principi, che il riprovato esempio di Valentiniano imitarono, il quale però è certo, che mai non ebbero in mente, abbia voluto di suo capo aggiunger

questi

questi due, è da presumersi dico, almeno fino a tanto, che non adduca testimonianza, che lo liberi dalla fede obbligata a i Lettori. Ma in quanto alla legge di Odoardo primo convien pur vedere ciò, che ne scriva Polidoro Virgilio. Narra egli adunque, che nell' anno MCCXCI. fu da questo Principe adunato un Concilio in Londra, dove co' Vescovi, ed altri Ecclesiastici intervennero ancora i Grandi del Regno: che in esso Concilio furono risolute tre cose: la prima, che da tutto il Regno fossero discacciati gli Ebrei, il che in pochi giorni fu eseguito: seconda, che gli Ecclesiastici somministrassero al Re denari per lo passaggio, che ei si dichiarò aver proposto di fare in Oriente per ajuto de' nostri contro i Saraceni: la terza, che si stabilisse per legge perpetua ciò, che prima era stato proposto in una raccolta di leggi, e di privilegj del Regno detta la gran Carta, cioè, che non fosse lecito ad alcuno dar poderi, e possessioni a i Collegj de' Monaci. Dice in oltre, che a questa disposizione contenuta nella gran Carta fu aggiunto, che non fosse lecito nè a' Monaci, nè a' Sacerdoti comprar possessioni da i laici, e che le dette possessioni non potessero assegnarsi per dote de' Monasterj, e delle Chiese. Indi soggiunge, che chiamarono questa legge *a Mano morta*; posciache le possessioni date una volta al Collegio de' Sacerdoti non tornavano più di nuovo a rivendersi, ma come morte erano sottratte perpetuamente all' uso de' mortali. Conchiude finalmente, che questa legge così diligentemente si osserva, che non si trasferisce alcuna cosa di stabile da chi che sia all' Ordine Sacerdotale senza permissione del Re (a). So, che si potrebbe rispondere, che questa legge fu fatta col consenso de' Vescovi, che intervennero all' Adunanza, dove fu stabilita. So ancora da alcuni non dispregevoli Scrittori asserirsi, che dopo essere stata promulgata questa legge nella riferita Adunanza di Londra sopravvenuto il Legato Apostolico [che era Bartolomeo Vescovo di Grosseto spedito in Inghilterra da Niccola IV.] [b] con Giovanni Pekano Arcivescovo di Canterbury, riprese agramente il Re per l' iniquità, ed empietà della legge, e lo costrinse ad abrogarla, ed a re-

(a) *Postremò placuit Regi similiter ac Principibus cavere in jure, quo perpetuaretur id, quod sancitum jam pridem fuerat in Magna charta, cap.* XXXVI. ... *idest, ut nemini homini liceret dare prædia Collegiis Monachorum: nam additum est, ut non liceret etiam Monachis, aut aliis Sacerdotibus emere possessiones, quò ne possessiones ejusmodi cœnobiis, aliorumve Sacerdotiorum dotes fierent. Et legem hanc ad Manumortuam vocarunt, quòd res semel datæ Collegiis Sacerdotum non utique rursus venderentur, velut mortuæ, hoc est, usui aliorum mortalium in perpetuum adempta essent. Lex diligenter servatur, sic, ut nihil possessionum ordini Sacerdotali a quoquam detur, nisi Regis permissu*. Polydorus Virgil. lib. XVII. Anglican. Historiæ in Eduardo I.

(b) Vid. Raynald. ad annum 1290.

ſtituire alle Chieſe, alle perſone, ed alle coſe Eccleſiaſtiche la libertà [a]. Ma queſte riſpoſte a vero dire non ſoddisfanno: imperocchè nè vero è, che i Veſcovi conſentiſſero in queſta legge, che ſi narra ſtabilita dal Re, e da' Principi, e della quale i Veſcovi poco dappoi cercarono al Re la rivocazione, come narra l' iſteſſo Polidoro [b]; nè ſi trova documento di que' tempi, onde ſi poſſa con certezza affermare, che ad iſtanza del Legato Apoſtolico foſſe da Odoardo annullata: anzi da molti Scrittori sì Cattolici, che Proteſtanti ſappiamo, che quella legge fu durevole in Inghilterra. Reſta dunque da vedere ſe ſi debba far conto di queſt' eſempio, e ſe faccia a propoſito di Giannone.

IV. Ed in quanto al primo è da oſſervarſi, che quantunque queſto Odoardo detto il primo, ma il IV. di tal nome tra i Re d' Inghilterra, laſciaſſe dopo di ſe opinione di Principe nommeno abile negli affari del Regno, che riſpettoſo verſo le coſe della Religione, e che perciò da molti Scrittori tanto nazionali, come ſtranieri, sì Cattolici, che Proteſtanti, de'quali lungo catalogo teſſe Riccardo Smitteo [c], venga univerſalmente lodato; contuttociò ſe ſi toglie da lui una certa eſteriore apparenza di pietà, e di Religione, e ſi riguardano molte particolari ſue geſta, ed il ritratto, che ne forma l' iſteſſo Polidoro Virgilio ſuo lodatore, ſi conoſcerà, che egli fu più politico, che religioſo, il quale ſagrificando allo Stato la Chieſa, per conciliarſi la benevolenza de' Grandi, e de' Popoli, concedendo loro immunità, ed eſenzioni, ſpogliò degli antichi privilegj le Chieſe, e i Monaſterj, e per trovar denaro, onde poteſſe reggere alle ſpeſe delle guerre, che egli intrapreſe, eſſendo vuoto l'erario, ſi rivolſe a rapire i teſori ripoſti ne' Tempj, e i depoſiti del denaro deſtinato al riſtoramento di quelle, *gemendo univerſalmente il Popolo*, come narra l' iſteſſo Polidoro Virgilio, *che il Principe non ſi aſteneſſe dallo ſtender la mano a quel denaro, con cui doveano i ſagri Tempj riſtorarſi* [d]. Nè pago di queſta preda

(a) *Bernardo Epiſcopo Groſſetano Sedis Apoſtolicæ Legato in Anglia nondum præſente Londini Vveſtmonaſterium celebratum eſt Concilium. In hoc in primis agitatum eſt de ejectione Judæorum... Poſtremò placuit Regi ſimiliter atque Principibus illud injurium jure iterato ſtatuere, ne cui hominum liceret dare prædia Collegiis Monachorum &c. Supervenit tandem Legatus, & una cum Joanne Peccano Archiepiſcopo Cantuarienſe Regem iniquitatis, ac impietatis redarguit, legemque abrogare, & Eccleſiis, Eccleſiaſticiſque rebus, ac perſonis libertatem reſtituere coactus eſt.* Bzovius in Annal. ad annum 1291.

[b] Polydorus Virgilius loc. cit.

(c) Smitthæus Flor. hiſt. Eccleſ. Gent. Anglic. lib. 4. cap. 9. ſect. 1. num. 1. & 2.

(d) *Gemente paſſim populo, quòd Princeps non putaret manum abſtinendam a pecuniis, quibus ſacræ ædes reficiendæ eſſent.* Polydor. Virgil. hiſt. Anglic. lib. XVII. ſub annum 1293.

preda si studiò con buone parole trar dalle mani del Clero la metà di tutte le rendite di un anno, e dopo aver gravati i Sacerdoti di questo peso, quasi volesse beffarsi di loro, fingendo di volersi mostrar con essi grato, e promettendo di voler loro concedere alcuna cosa, che da essi gli fosse domandata, avendolo quelli pregato a rivocar la riferita legge della Mano morta tanto ingiuriosa al loro Ordine, si scusò con dire, che non era in sua potestà abolire una legge, che col comun consenso, e consiglio de' Grandi era stata pubblicata, e con questa bella risposta li deluse (a): ed avendo una volta imposto un gravoso tributo agli Ecclesiastici, posciache questi li fecero intendere, che senza licenza della Sedia Apostolica non era loro permesso di contribuir queste straordinarie tasse de' beni di Chiesa si accese di tanto sdegno, che comandò, che da pertutto fossero pubblicati, e venduti i beni di quelli, che negassero contribuire [b]. Onde convenne a molti redimere col denaro *l' ingiusta vessazione*: resistendogli solamente con invitto coraggio Roberto Arcivescovo di Canterbury senza punto curarsi nè delle molte ingiurie, che perciò ricevette, nè della perdita di tutti i beni, che perciò fece [c]. Tutto questo, ed altre cose, che fanno argomento dell' animo avverso di quel Principe verso gli Ecclesiastici, narrando Polidoro Virgilio, non si accordano punto colla lode, che egli li dà di religioso. Ma il mirabile è, che stimando egli questi fatti di quel Re sagrilegj, estorsioni, ed ingiurie ci voglia dare ad intendere, che egli concepisse quest' odio a i Sacerdoti a cagione della loro arroganza, la quale credea nascer dalle loro ricchezze, e che perciò perpetuasse la legge *a Mano morta* [così con insolito vocabolo chiamarono la legge, che proibiva l' alienazione degli stabili nelle Chiese], affinche venisse raffrenato il loro lusso (d). Ma non potendosi negare, che questo Principe fu nemicissimo dell' Ordine Ecclesiastico, bisognava pure, che si trovasse qualche pretesto per colorire il suo odio, e per giustificar la bella invenzione, che ei trovò della Mano morta; non già per impedire, che i beni de' laici non passassero nelle mani de' Cherici, ma solamente perche non vi passassero senza suo gran frutto.

[a] Polydor. Virgil. loc. cit.

(b) *Quo responso Rex iracundia permotus, bona Sacerdotum passim publicari venireque jussit, qui indictum tributum pendere pernegassent.* Idem loc. cit. sub an. 1297.

(c) *Solus Robertus Cantuariensis Antistes forti animo post multas acceptas injurias bonaque omnia amissa, Principis voluntati resistebat, prædicabatque palam scitum illud Apostolicum*: „ Obedire oportet Deo magis, „ quàm hominibus. „ Idem ibid.

(d) *Insolentiæ Sacerdotum inimicus acerrimus, quam ex opibus cum primis proficisci putabat, quam ob rem legem ad Manumortuam perpetuasse fertur, ut ita eorum luxuries coerceretur.* Idem lib. XVII. in fine.

E quì doveva avvertir Giannone, che questa, ed altre somiglianti leggi non impedivano già assolutamente l' alienazione degli stabili nelle Chiese, ma l' impedivano solamente senza il beneplacito, ed il consenso del Principe. Quindi in grandissimo utile de i Re d' Inghilterra, come osserva l' Arsfeldio, tornò questa legge di Odoardo; posciache a caro prezzo redimevasi il regio consenso, affinche potessero gli stabili nelle Chiese, e ne' Monasterj alienarsi (*a*). Nulla adunque giovano queste somiglianti leggi al pubblico bene della civil società, o al privato comodo de' Cittadini, come pretendon coloro, che le difendono: imperocche non si proibiscono già gli acquisti degli stabili alle Chiese, ma solamente da esse vien ricercato il consenso del Principe per acquistargli; il qual consenso non si negava, ma si vendeva; ed in tanto i beni, i quali, come essi dicono, erano vivi nel commercio de' laici, si rendevano morti nelle mani degli Ecclesiastici, traendo solamente da quelli il Principe non mediocre profitto. Questo, io dico, attesta la legge di Odoardo, o la perpetuazione, che ei fece della legge proposta prima nella *Magna carta*: della qual legge si è voluto a lungo parlare, posciache fu la prima, che in questo genere si possa certamente addurre, e perche da essa sappiamo il ritrovamento della Mano morta, voce, e cosa usurpata dappoi per indicare i beni delle Chiese, nè mai pensata ne' secoli antecedenti.

V. Dall' Inghilterra passa Giannone alla Francia, e ci fa sapere, che San Lodovico IX. *che è cosa*, com' ei dice, *molto notabile*, fece una somigliante legge. E l' istesso provvedimento fu preso *da Filippo* III., *da Filippo il bello*, *da Carlo il bello*, *da Carlo* V., *da Francesco* I., *da Errico* II., *da Carlo* IX., *e da Errico* III. Della legge di S. Lodovico adduce per testimonio Giovanni Fabro nella l. *Quotiens*, *C. de rei vindic.* Ma questo Scrittor Francese nel luogo addotto non fa parola di San Lodovico, nè parla dell' alienazione degli stabili allodiali nelle Chiese, ma solamente de' feudi, e favella unicamente della consuetudine di Francia confermata ancora da i regj editti di non trasferire il dominio de' beni feudali nelle mani morte senza concessione del Re (*b*). Degli editti degli altri Re di Francia da lui citati non reca testimonianza di alcun Autore. E ragion non vuole, che a lui crediamo

quando

(*a*) *Quod edictum ad unguem hactenus observatum, Regibus certè fuit valde fructuosum; quorum consensus carè ferè semper redimebatur*. Nicolaus Harsphildius hist. Eccles. Anglic. secul. XIII. cap. 4.

(*b*) *Item videtur, quod cùm de consuetudine prohibitum sit transferre feuda in manum mortuam, & etiam ex edicto, quod dominium rei feudalis non transeat in Ecclesiam quousque Princeps concesserit &c.* Joannes Faber loc. cit.

quando non obbliga la sua fede co' testimonj; mentre ancora quando gli adduce non attestano quel, che ei dice, e sovente ancora attestano il contrario di quel, che dice. Ma sopra le provvidenze del Regno di Francia in questo affare senza riandar le antiche carte basterà osservare il presente costume, per conoscer quanto si tenga lontano da quelle leggi, di cui favella il nostro Giurisconsulto. V' ha colà il diritto, come dicono, di amortizazione, pe'l quale i beni, e gli stabili, che sono in mano de' laici, non posson passare per lascita, o per donazione, o per qualunque altro titolo in mano degli Ecclesiastici senza regio beneplacito dichiarato per lettere patenti del Re registrate nella Camera de i conti, e senza un tal qual pagamento al regio erario di una somma proporzionata alla qualità degli stabili, che si vogliono acquistare. *L' amortizazione* adunque, come scrive il Signor d' Hericourt Scrittore de' nostri tempi nel suo Trattato delle leggi Ecclesiastiche di Francia, *comprende la permissione, che il Re accorda alle persone di mano-morta di posseder beni immobili in Francia* IN TUTTA PROPRIETA', *e il saldo, che le dette persone di mano morta sono obbligate a pagare al Re per ottener questa permissione. Questa tassa è una specie di ricompensa, che è dovuta al Re a cagione, che i beni passando nelle mani di persone di mano-morta escono in qualche maniera fuor del commercio, e non producono più i diritti, onde il Re trarrebbe del profitto, se questi beni fossero rimasti nelle mani de' particolari* (a). Per mani morte non s' intendono per altro le sole Chiese, e le Comunità Religiose, o i luoghi pii, ma ancora le Comunità secolari, i Villaggi, e le Città, le cui eredità acquistate non cambiano mai di mano; poiche i fondi sono affissi alla Comunità, che non muore giammai (b). L' istesso Signor d' Hericourt attesta, esser cosa difficile il trovar l'origine di questo diritto di amortizazione, per cui le persone di mano morta pagano al Re certa somma per l' acquisto de' beni immobili; lo crede però stabilito dopo il corso di molti secoli, giudicando, che possa avere avuta la medesima sorgente da quella indennità, che era dovuta a i Signori de' feudi, apparendo da antichi titoli, che quando un feudo cadeva nelle mani

[a] L' amortissement comprend la pemission que le Roi accorde aux gens de main-morte de posseder des biens immeubles en France EN TOUTE PROPRIETE, & la finance que les gens de main-morte sont obligès de payer au Roi peur obtenir cette permission. Cette taxe est une espece de recompense qui est due au Roi a cause que les biens en passant entre les maines des gens de main-morte sortent en quelque maniere du commerce, & ne produisent plus les droits dont le Roi auroit profittè si ces biens & étoient restés entre les mains de particuliers. *Louis d' Hericourt Avocat au Parlement*. Le loix Ecclesiastique de France Troisieme partie article III. num. 8.

(b) Hericourt ibid.

mani di una Comunità Ecclesiastica bisognava, che il Signor di esso vi consentisse, e tal consentimento ora si appella *lettere di amortizazione* [a]. Or quì convien considerare, che gli stabili, e i fondi nel Regno di Francia sono di varie, e diverse ragioni: poiche altri son beni feudali, altri censuali, altri liberi, ovvero allodiali. I feudali son similmente di diverse sorti, secondo la natura de' feudi, de' quali altri sono regj, i cui Signori ricevono l' investitura solamente dal Re, e diconsi pieni feudi; altri non sono regj, ma investiti da' Signori di pieno feudo dentro il Territorio ad essi infeudato, e questi li chiamano *arriere fiefs*, cioè, sotto feudi. Così i fondi censuali altri sono regj, cioè, obbligati immediatamente al Re, altri sottocensuali, cioè, obbligati a' Signori intermediarj, posti però ne' fondi censuarj al Re (*b*). Secondo adunque lo stato costituito nel Regno di Francia intorno agli stabili, e i terreni feudali, e censuali, tutti i beni di quel Regno di tal sorta sono obbligati al Re con vincolo perpetuo inerente alla cosa stessa, e cadono sotto il suo sovrano dominio non solamente di giurisdizione, ma anche in qualche modo di proprietà per la signorìa diretta, che ha sopra di essi. Ma in quanto a i beni, ed agli stabili liberi, ed allodiali, che sono in proprietà de' sudditi, questi similmente alibrati, ed accalastrati rimangono con vincolo reale obbligati al Re per tutti i pesi presenti, e futuri. Ciò supposto, il diritto di amortizazione è fondato primieramente non solo nel supremo dominio di giurisdizione, che ha il Re sopra tutti gli stabili del suo Regno, ma ancora sopra lo special diritto, che gli conviene come diretto Signore sopra tutti i beni feudali, e censuali, e sopra le obbligazioni fondate negli altri beni al suo dominio sottoposti per li pesi presenti, e futuri. Quindi sembra ragionevole, che questi beni non passino senza sua permissione in quelle mani, donde egli non trae i suoi diritti, e le sue ragioni. Secondariamente è fondato sugli utili, sulle ragioni, e sugli ufficj, che il Re perde passando questi beni ne' Corpi Ecclesiastici in diritto di TUTTA PROPRIETA', per la qual perdita sembra dovere, che egli venga ricompensato, e reso indenne col pagamento, che a lui si fa per ottener le lettere di amortizazione, in vigor delle quali i beni amor-

[a] Il est difficile de decouvrir l'origine du droit d' amortissement que les gens de mainc-morte payent au Roi pur les acquisitions d' immobles, le droit est ètabli depuis plusieurs sieeles. Il pourroit bien avoir la mème surce que l' indennitè qui est due aux seigneurs: car il paroit par d' ancieos titres que quand un fief tomboit entre les mains d' une Communauté Ecclesiastique il falloit que le seigneur y consentit, & qui on appellet ce consentement lettres d' amortissement. *Hericourt loc. cit.*

(*b*) Hericourt loc. cit.

ni amortizati si levano dal catastro, e dal registro de' beni obbligati al Re per tutti li pesi presenti, e futuri, e si rendono perfettamente esenti, come attesta il Fleury nelle sue Canoniche Istituzioni (a), e come vien riferito dal Gnidopapa in una sua decisione [b], e apparisce dalle memorie del Clero Gallicano alla parte IV., dove al capitolo IX. pag. 551. num. 6. fra molti Arresti si apporta specialmente quello del Re Luigi XIV. di questo tenore: *Per due lettere di dichiarazione dell' ultimo Febbrajo* MDCXC. *pubblicate nella gran Cancelleria abbiamo noi tra le altre cose confermati i Preti, Curati, ed altri Ecclesiastici di questo Regno nell' esenzione, immunità &c. de' nuovi acquisti, ed a tutta l' indennità per li dominj posseduti da essi, tanto di loro patrimonio, quanto in altri modi ad essi ricaduti, sia per acquisto, donazione, o in altro qualsivoglia modo*. Con queste ragioni per tanto si giustifica in Francia il diritto dell' amortizazione: la qual cosa se bene, o male si faccia, non appartiene a me il giudicarlo. Questo bensì parmi poter con certezza affermare, che non si troverà mai in Francia nè editto regio, nè legge, nè ordinazione, nè consuetudine, per cui venga assolutamente proibita l' alienazione degli stabili ne' Corpi Ecclesiastici; ma se alcuna legge, ordinanza, o consuetudine si trova su tal materia, queste riguardano solamente il modo, e la forma, con cui potesse farsi tale alienazione, e potessero gli Ecclesiastici acquistar beni immobili senza danno, e pregiudizio altrui. E quì è d' avvertire, che per cagione così de' beni feudali acquistati dagli Ecclesiastici, o ne' regj fendi, o sottofeudi, come de' beni regj censuali, o sottocensuali senza consenso del Re in pregindizio de' diritti regali, essendo stati sovente dagli ufficiali della Corona inquietati gli Ecclesiastici acquistatori, fu perciò necessario, che i Re in varj tempi facessero delle ordinazioni, e prendessero alcune provvidenze riportate dal Signor d' Hericourt per regolar questa faccenda, e per serbare i loro diritti. Filippo III. nell' anno MCCLXXV. ordinò, che non s' inquietassero gli Ecclesiastici sopra i beni feudali già acquistati ne' regj feudi, o sottofeudi, ma che dovessero pagare il valor di due annate se gli aveano acquistati a titolo di limosina, e l' estimazione del frutto di tre annate se conseguiti gli aveano a titolo oneroso. Ma nella medesima ordinazione dispose ancora, che per l' avvenire la Chiesa dovesse pagare per le Terre, che acquistasse negli allodj del Re, il valore de' frutti di un' annata se le averà acquistate gratuitamente, e il valore di due annate se l' acquisto sarà fatto per contratto di vendita.

(a) Fleury Instit. Canon. par. 2. cap. 29. (b) Guidopap. decis. 28.

dita. Filippo IV. nell' anno MCCXCI. ordinò, che le Comunità Ecclesiastiche fosero tenute a pagare i frutti di quattro annate per li beni acquistati a titolo gratuito ne i beni del Re feudali, o censuali, e il frutto di tre annate per li beni situati ne i regj beni sottofeudali, o sottocensuali. Filippo il Lungo nell' anno MCCCXX. accrebbe questa tassa, moderata poi da i Re successori [a]. Carlo V. nell'anno MCCCLXXII. ordinò, che i beni amortizati per li Baroni, e per altri Signori suoi sudditi non si avesero per tali, se non ricevesero questa amortizazione per lettere del Re [b]. In somma tutti i più antichi editti, o sieno ordinazioni de i Re di Francia su questa materia non riguardano, che i regj beni, o feudali, o censuali, de' quali non si contende, che non posano limitarsi a quelle condizioni, che piacciono al supremo Signore, acciocche si trasferiscano nelle Chiese, o non posa proibirsene il trasferimento in ese senza la compensagione del danno, che egli perciò verrebbe a soffrirne. E' ben vero però, che queste ordinazioni non sembra, che avesero luogo in Francia nel secolo XVI., posciache Carlo Molineo, come abbiamo di sopra oservato, parlando della comune oservanza di quel Regno dice, che tanto i feudi, quanto le posessioni censuali poteano liberamente per qualsivoglia titolo trasferirsi ne' Corpi Ecclesiastici, e poteano da essi acquistarsi, e posedersi fino a tanto che non richiamase il Superiore, o il Signore; ed allora non si scioglieva, o annullava l' alienazione, ma solamente era costretta la Chiesa a porre fuori delle sue mani i feudi, e i beni censuali acquistati, se pure non si contentasse il Signor principale di ricever la compensagione, o la stima della sua indenuità, al che non era astretto, ma potea costringer la Chiesa a porre in altra mano idonea i beni acquistati (c). Dal che apparisce, che non era allora stabilito per anche in Francia il diritto di amortizazione nella maniera, con cui ora si osserva: mentre allora la Chiesa se non conseguiva lo stabile del feudo, o del fondo censuale, ne conseguiva certamente il valore, e poteva anche acquistare, e possedere lo stabile stesso, se il Superiore non se ne richiamava. Anzi l' istesso Carlo Molineo parlando de' beni allodiali, e riputando valido lo statuto, o la consuetudine de' laici, che questi non possono trasferirsi nella Chiesa, e che questa sia tenuta ponerli fuora della sua mano, lo difende in quel senso, che la Chiesa acquisti bensì il valore, e la stima di tali beni, ma che sia tenuta a vendergli, e porli fuora della sua mano dentro tanto termine, e con-

[a] Hericourt loc. cit. (b) Idem loc. cit. num. 9. [c] Vedi sopra il presente §. n. 2.

e conforme a questo statuto dice esser la consuetudine di Francia (*a*). La qual cosa certamente è contraria al diritto moderno di amortizazione, secondo cui sono nulle, ed invalide tali alienazioni, e la Chiesa senza il beneplacito regio, e la compensagione per l'indennità non acquista nè lo stabile, nè il valore di esso. Quindi non pare, che molto fondatamente il Signor d'Hericourt ripeta l'origine di questo diritto per qualunque sorta di beni da i regolamenti altre volte fatti per li beni feudali, e censuali, i quali si acquistavano dalle Chiese salva l'indennità del Superiore &c.

VI. Ma intorno all'Arresto, di cui parla Giannone, dicendo: *Ed abbiamo un arresto appresso a Papponio, per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini*. Confesso, che io non ho potuto, o saputo trovar riscontro dell'Autore, su la cui fede egli allega quest'Arresto, cioè di *Papponio*. Pietro Gregorio adduce anch'egli lo stesso Arresto; ma lo adduce sulla testimonianza non di Papponio, ma di Papo, e nel luogo appunto dal nostro Giurisconsulto citato, cioè, nel libro primo delle Rapsodie degli Aresti (*b*). Se poi sia l'istesso Papo, e Papponio, io no'l sò. Ma, chechesia di questo, una particolar provvidenza presa in un caso speciale di alcuni pochi Ordini per la sola Città di Parigi non può certamente fare stato per tutti i Corpi Ecclesiastici: mentre anche i Romani Pontefici in alcuni casi particolari hanno proibiti, o moderati i nuovi acquisti ad alcuni Ordini di Regolari, quando quelli portavano rilassamento alla lor disciplina, come apparisce dalle lettere di Alessandro III. scritte all'Ordine Cisterciense, e recate dal Van Espen (*c*), e dalle lettere ancora d'Innocenzo III. scritte allo stess' Ordine sotto li 21. di Maggio del MCCXIII., che si trovano nel registro del medesimo Innocenzo (*d*), e son riportate dal Manrique, e dal Gonzalez (*e*). Vero è, che si trattava di compre di possessioni obbligate alle decime, le quali in pregiudizio de' Vescovi que' Monaci ricusavan pagare. Onde dopo le lettere d'Innocenzo lette nel Capitolo Generale stabilirono que' Monaci di non comprar più tali possessioni, se non per la fondazione di nuovi

(*a*) Carolus Molinæus in Comment. ad consuetud. Parisien. tit. 1. §. 50. num. 93. & seqq.

(*b*) *Carthusiensibus & Cœlestinis aliquando Senatus inhibuit Parisiensis acquisitiones novas Lutetiæ, ut refert Papus lib. 1. Rhapsod. Arest. tit. 7. arest. 3. ne inciderent in avaritiam reprobandam, cum nihil venale esset, quin statim per illos emeretur*. Petrus Gregor. de Republ. lib. 13. cap. 16.

(*c*) Van Espen. par. 1. tit. 29. cap. 3. num. 14.

(*d*) Regest. Innocen. lib. 16. epist. 83. juxtà antiquum ordinem.

(*e*) Manrique tom. 4. Annal. Cistercien. ad ann. 1213. cap. 12. Gonzal. in 2. Decret. tit. 30. cap. 34. in not.

nuovi Monasterj; e dove dalla pia volontà de' fedeli fossero loro lasciate, di darle in locagione ad altri, da cui fosser pagate le decime alle Chiese, come apparisce dal capitolo *Nuper*, *de decimis*, dove il Pontefice approva questa Costituzione, e la stende ancora ad altri Ordini Regolari, che godevano il privilegio dell' esenzion delle decime. Ma tornando all' Arresto del Senato Parisiense, si può facilmente credere, che quello riguardasse i beni feudali, o censuali, o altri beni obbligati, de' quali presentemente non favelliamo; poiche di questi può lecitamente proibirsene l' acquisto a i Corpi Ecclesiastici, dove da quelli non sia reso indenne il Signore, o chiunque altro, a cui tali beni sono obbligati.

VII. Dalla Francia passa Giannone alla Spagna, dicendo *che nella Spagna Giacomo Re di Aragona statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona*, e ne adduce per testimonio Pietro Belluca: soggiunge, *che nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservasi il medesimo*, citando il Narbona, e Lodovico Molina. Ma per quel che appartiene al Regno di Aragona, le leggi del Re Giacomo, che proibiscono l' alienazione de' beni stabili nelle Chiese, o ne' Corpi Ecclesiastici senza il regio consenso, non riguardano i beni proprj de' sudditi, sopra i quali non ha il Principe, che il solo dominio di giurisdizione per ragione della persona, che gode sopra di quelli perfetta proprietà, ma riguardano i beni regj, che sono in proprietà del Re, e conceduti a i particolari col peso reale d' un perpetuo canone da pagarsi al Principe istesso, come diretto Signore, e proprietario di essi, i quali diconsi del *Realengo*; posciache essendo passati per ragion di conquista in dominio de i Regi di Spagna nelle guerre, che essi ferono contro i Mori, a cui li tolsero, son fatti proprj del lor patrimonio regale. Onde come Signori proprietarj possono, ed han potuto far sopra essi quelle leggi, che lor son piaciute nel trasferimento di essi in mano altrui, nommeno, che i Padroni particolari, e' proprietarj posson dispor de' loro fondi privati come lor piace, quando li trasferiscono in altri. E questo è quello, che dice il Belluca da Giannone citato (a). L' istessa cosa affermano delle

(a) *Sic jure dixit Rex Jacobus, quòd omnia a principio fuerunt in vero & proprio dominio suo ex ipsa belli acquisitione, & sic de jure gentium ex justitia, & jure meritò Rex in traditione rei suæ illam potuit legem efficere, & conditionem apponere &c. ut bona de* REALENGO, *ad quemcumque transeant, etiam ad Clerum, subeant onera realia, & quod in manum mortuam, scilicet in Ecclesiam, non possint transire sine Principum jussu & licentia, quasi a principio bonis affectis Regni legibus.* Belluca in Specul. Princip. rubric. 14. §. *veniamus ad amortizationem*, num. 30.

delle leggi del Regno di Castiglia, e di Portogallo anche il Matteù; il Solorzano, ed il Pereira (a): anzi questi per un altro titolo difende la giustizia di queste leggi, cioè, per un Concordato approvato dalla Sedia Apostolica, in vigor del quale cessa, come egli dice, ogni dubbio intorno alla giustizia di tali leggi (b). E con queste ragioni difendono gli Scrittori Spagnuoli il diritto di amortizazione, che impone la necessità alle persone di mano morta di ottener la licenza del Re per conseguir gli stabili, e i beni regali detti del Realengo. Ma poiche intorno alle leggi di Spagna Giannone cita Alfonso di Narbona celebre Giurisconsulto di Toledo, egli è pur da vedere che cosa sopra tali statuti risolve questo Scrittore. Egli adunque dopo aver recitato un privilegio del Re Alfonso conceduto alla Città di Toledo, dal quale si proibiva il trasferimento de' beni immobili di que' Cittadini nelle Chiese, ne' Monisterj, ed in altri luoghi pii per qualsivoglia titolo, o di donazione, o di testamento, soggiunge, che tal disposizione non và esente da ogni nota d'empietà, e che solamente potè aver luogo in qualche tempo, ove fosse esorbitantemente cresciuto il lusso, e l'avarizia degli Ecclesiastici: ma che dappoi meditandosi questa cosa più seriamente, e considerandosi, che tutto ciò, che si offerisce, si dona, o si lascia alle Chiese, non agli Ecclesiastici, ma a Dio si offerisce, si lascia, e si dona, con maturo giudizio, e con lodevol consiglio fu decretato, che le Chiese, e gli Ecclesiastici fosser capaci di tali acquisti: e finalmente dopo aver citati i Canoni, e le leggi degli Imperadori conchiude, *da queste cose essere abbastanza manifesto, che non è lecito per alcuna legge, o statuto decretare, che i beni profani non si trasferiscano nelle Chiese*; rispondendo agli argomenti degli avversarj, e particolarmente alle autorità del Signorollo, il quale in occasione di difender certo statuto della Città di Milano fu il primo, che ardisse sostener la giustizia di tali leggi [c].

[a] Matteù de Regim. Regni Valentiæ cap. 2. §. 5. num. 44. Solorzanus de jure Ind. lib. 3. cap. 20. num. 45. Pereira de manu Regia cap. 37. num. 1.

(b) *Vigore cujus concordiæ a Sede Apostolica confirmatæ cessat omnis dubitatio.* Pereira loc. cit. num. 40.

(c) *Undè extat quoddam Alphonsi Hispaniaeum Regis privilegium imperiali nostræ uebi Toletanæ concessum, probibens, res immobiles in Ecclesias, Monasteera, vel alia pia loca, testamentis aut donationis titulo transferri ... Quæ sanè omnia licet sic peacessisse eertè sciam, non tamen ab omni impietatis nota fuerunt immunia. Verùm id temporibus illis invaluit, propter nimium videlicet Ecclesiasticorum luxum, cupiditatem, & avaeitiam, quæ libeealem laegiendi affectum, fervidamque olim piorum charitatem, & frequentes in Ecclesias donationes videntur restrinxisse, ut elegantee Annæus Robertus dixit. Postmodum autem cum cordatius id meditaretur, insimulque videretur, id quod Ecclesiis, Ecclesiasticisque*

VIII. Dalla Spagna ci porta Giannone alla Germania, ed alla Fiandra, dicendo che *in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano simili statuti*. Quali però sieno questi statuti, e sopra qual sorta di beni cadano ei non l'accenna, contentandosi di portare il testimonio del Gaillo, del Copino, e di qualche altro, i quali vagamente parlano di questi statuti fatti, come essi dicono, in alcuni luoghi della Germania, e proibenti le alienazioni de' beni stabili nelle persone di Chiesa (a). Ma siccome è cosa certa, che in ogni tempo non son mai mancati cattivi esempj d'irragionevoli statuti su questa materia fatti in odio delle persone di Chiesa, e che hanno somministrata cagione di gravi contese tra i Canonisti, e i Giurisconsulti, anzi tra i Giurisconsulti stessi; così sarebbe un rovesciar tutto il diritto canonico, e civile, se cotali statuti dovessero tenersi in conto di efficace argomento della potestà laicale. E quello, che io dico degli statuti di Germania menzionati dal Gaillo, dico ancora degli statuti di Fiandra nominati in genere da altri senza alcuna individuazione. Almeno averebbe dovuto dimostrar Giannone, che cotali statuti fossero in osservanza; il che egli asserisce bensì, ma non prova, nè potrà provare. Renato Copino nel luogo da lui citato adduce bensì gli esempli di molti Regi di Spagna, i quali permisero, che i beni così feudali, come del regio domanio, o sia del Realengo, si trasferissero nelle Chiese: parla dell' amortizazione, che gl' Inglesi chiamano FRANKALMOIGNE secondo lui, e di que' feudi, che per beneficenza de' Regi di Spagna passati nelle Chiese si dicono godere il Foro del Re. Martino riferisce un' editto di Carlo V. Re di Francia, in cui parlandosi del debito della finanza, o del compenso, che sono tenute le Chiese pagare al Re per l'acquisto de' feudi, o de' beni del regio domanio, o patrimonio regale, si esentano dalla finanza gli acquisti di quelle

sticisque personis, seu in extremis elogiis, sive donationibus largiebatur, non ipsis, sed Deo optimo maximo (qui cujusque muneris a quoquam indignus non poterat censeri) videretur liberaliter conferri „ Cap. nulli liceat. Cap. res Eccles. ver. Domino „ oblata 12. q. 1. Cap. mancipia. Cap. injustum, de rer. permutat. Cap. cum super, „ ubi Innocentius, & alii de caus. possess. *Unde maturo judicio, laudabilique consilio, Ecclesias, Ecclesiasticosque acquisitionis esse capaces jure decretum est ab iisdem Imperatoribus &c. Ex quibus itaque satis perspicuum est*, NON LICERE PER LEGEM, VEL STATUTUM DECERNERE NE PROPHANA BONA IN ECCLESIAM TRANSFERANTUR, *nec quod quisquam in contrarium trahatur authoritate Signorolli &c.* Narbona Comment. in 3. par. nov. recompil. leg. Hispan. lib. 1. tit. 3. leg. 35. Gloss. 2. a num. 30. usque ad 34.

(a) *Porrò in quibusdam locis Germaniæ statuta sunt, quibus clericis prohibetur emptio rerum immobilium, aut earum alienatio extra familiam, si ipsi possideant res immobiles patrimoniales: item alia statuta, quibus prohibentur subditi in specie alienare res immobiles in Ecclesiasticas personas*, Gaill. lib. 2. observ. 32. num. 5.

quelle possessioni, o tenute spettanti al regal patrimonio, sopra le quali passando nelle Chiese possa il Re liberamente, e comodamente ritenere quel dominio, quella giustizia, e tutte quelle ragioni, che avea sopra di esse quando erano in altre mani (*a*): dal qual' editto si rende noto, che poteano le Chiese acquistare anche gli stabili spettanti al dominio regio senza l'obbligo dell' amortizazione, quando i pesi connessi a tali beni erano di tal natura, che poteano prestarsi dagli Ecclesiastici: finalmente riferisce molte insigni donazioni fatte alle Chiese dalla liberalità de' Principi; ma nulla dice delle leggi di Fiandra (*b*). Parla bensì di queste Giovanni Bodino citato da Giannone, e ne parla nella sua Repubblica già condannata per decreto di Clemente VIII. sotto li 15. di Ottobre del MDXCII.; ma dice ancora, che l' empie leggi de' Conti di Fiandra, i quali vendicavano al loro Fisco l' eredità lasciate alle Chiese, durò fino a tantoche da Urbano V. Romano Pontefice furon sotto gravi censure vietate (*c*). Ma poiche varie sono le Provincie del Belgio, che noi sotto nome general di Fiandra sogliamo appellare, e diversi erano una volta i Conti, che in quelle Provincie dominavano, nè ci spiega il Bodino, o Giannone in qual Provincia, e da qual Conte furon fatti questi divieti, dicendo egli, che in varj luoghi della *Fiandra si osservano consimili statuti*, secondo il Bodino, che cita, dice il falso; poiche costui afferma, che furon tali leggi da Urbano V. interdette. Ma nulladimeno citando ancora il Cristineo, bisogna intender per discrezione, che egli voglia parlare dell'editto di Carlo V. Imperadore, del qual'editto il Cristineo favella, fatto da quel Principe per le Provincie del Brabante, e pubblicato l' anno MDXX. sotto li 19. di Ottobre, e riferito ancora, e difeso dal Van Espen (*d*): in vigore del qual' editto si proibiva in tutto lo Stato del Brabante il trasferire per qualunque titolo alcuna cosa di stabile nelle Chiese, ne' Monasterj, e ne' luoghi pii senza espresso consenso del Principe, de' Vassalli, e del Magistrato della Metropoli, nel cui distretto fossero gli stabili situati: dichiarandosi nulla, e priva d' ogni effetto qualunque alienazione fatta senza questo consenso, e questa forma.

(*a*) *Quod si Ecclesia possessiones, vel tenutas acquirat, & alia, cui eas liceat retinere, si ab Ecclesia acquirente justitiam, dominium, deveria, & alia jura ita commode, & libere sicut habebamus, & alia possimus percipere, in hoc casu finantia non vendicat sibi locum*. Edictum Caroli V. Reg. Franc. apud Chopin. de Daman. Franc. lib. 1. tit. 14. num. 16.

(*b*) Chopin. loc. cit.

(*c*) *Qua lex tamen antea lata fuisse videtur, cum Belgarum Comites Sacerdotum hereditatem olim fisco vindicarent, quoad Urbanus V. Pont. Max. interdictionis poena id vetuisset*. Bodinus de Republica lib. 5. cap. 5.

(*d*) Van Espen in jur. Eccles. univ. par. 1. tit. 29. cap. 3. num. 18.

forma. Ma comecche il Cristineo s'ingegni difender la giustizia di questa legge fondato sul sentimento di tre, o quattro Giurisconsulti; non è però, che egli non dubiti della sua validità, e non dica esserne stato frequentissimamente dubitato ne' Tribunali, e doversi in tale affare usar molta circospezione, citando il Pacquet (a). Passando poi a trattare se l'alienazioni colà fatte degli stabili nelle Chiese senza la forma prescritta da quell'editto sieno valide, e possano le Chiese, e i Corpi Ecclesiastici conseguirne il valore; dopo avere allegate varie ragioni per la sentenza negativa risolve col Pacquet doversi seguire, ed elegger la via più sicura, stante anche la perplessità di que' Tribunali, e doversi prestare alle Chiese il valor dello stabile loro lasciato (b). Dal che si raccoglie, non essere stata costante la pratica di que' Tribunali intorno all'osservanza del riferito editto, nè certo il giudizio, o il sentimento di que' Giudici, e di que' Giurisconsulti intorno alla validità di esso. E da tutto questo ancora apparisce quanto sia stato più gastigato nel parlar di questa legge un Giurisconsulto laico, di quello, che siasi diportato il Van Espen uomo Ecclesiastico, e gran Teologo tra' Giansenisti, il quale senza punto toccare i dubbj, e le difficoltà, che essa incontra, si pone di proposito a sostenerla, ed a recarla in argomento della potestà de' Principi di far simili leggi. Ma se mai Giannone si volesse far forte coll'autorità di costui, sappia che debbe farsene quel conto da i Cattolici, che si fà di coloro, che son dichiarati nemici della Sedia Apostolica. E' noto qual fosse lo spirito di costui, ed il suo animo prevenuto contro la dottrina della Chiesa Romana intorno gli errori di Giansenio, a' quali egli ostinatamente aderendo meritò, che l'Imperador Carlo VI. gli facesse lacerare una sua Opera ingiuriosa alla santa Sede, e da lui pubblicata nell'anno MDCCXXV., e che fosse condannato per sentenza contro lui pronunciata sotto li 6. di Febbrajo del MDCCXXVIII. a ritrattare quel suo

[a] *Ratione prædictæ constitutionis 19. Octobris anno 1520. emanatæ ab Imperatore, ab imperatoria sua majestate laudabilis memoriæ Carolo V. in dubium sæpissimè vocatum fuit, an hujusmodi constitutiones rerum immobilium acquisitionem avertentes valeant, defendique possint? Et desuper periculosum esse scio; cum ea, quæ libertatem Ecclesiæ, vel Religionem, & pietatem (quibus omnes bonos parere æquum est) concernunt, sobriè, modesteque tractanda videantur, uti satis indicat consultissimus Dominus Pacquet in tractat. de amortizatione &c.* Paulus Christinæus tom. 1. decis. 201.

(b) *Quare licèt verisimiliter hæc dici possent pro contraria sententia, quam etiam Judices in judicando quandoque in aliis curiis hujus inferioris Germaniæ, ac Belgii secuti sunt, illa tamen constanter non sunt affirmanda, cum [uti subdit idem Dominus Pacquet] eadem ipse non affirmet, sed ob perplexitatem decisionum etiam supremorum Judicum censeret securiorem viam esse eligendam, præstando æstimationem rei relictæ.* Idem loc. cit.

ſuo riferito ſcritto, e frattanto dichiarato ſoſpeſo dagli eſercizj degli Ordini ſagri, della Cattedra, e di altri impieghi, che avea nell'Univerſità di Lovanio; donde partito, e ricoveratoſi in Olanda, ivi morì nella profeſſion dello ſciſma. Ma intorno quello, che dice Giannone *di Guglielmo III. Conte di Olanda, il quale con ſuo Editto del* MCCCXXVIII. *proibì ſeveramente queſti acquiſti delle Chieſe*, è da oſſervarſi, che nell'anno MCCCXXVIII. era Conte d' Olanda, e d' Annonia Guglielmo primo detto il buono, della famiglia Aveſnia, e che Guglielmo III. detto il furioſo, figliuolo di Lodovico Bavaro, e di Margarita ſorella di Guglielmo II. Conte di Olanda, e di Annonia, non ebbe il Principato di queſte Provincie ſe non dappoi l'anno MCCCLI, in cui diſcacciò da eſſe la Madre, che ne avea il dominio, come atteſta Auberto Mireo nella ſua eſattiſſima Cronaca delle Fiandre (*a*). Ma queſto Guglielmo III. detto il furioſo pagando la pena dell' empietà commeſſa colla Madre, e rimaſto privo di ſenno, come il citato Scrittore riferiſce, nell' anno MCCCLVIII., terminò infelicemente i ſuoi giorni riſtretto in cuſtodia nell' anno MCCCLXXVII. Or ſe da coſtui fu fatto l'editto, di cui favella Giannone, non ſarebbe da maravigliarſi, che un uomo, che fu empio contro la Madre, foſſe ſtato irriverente, e irreligioſo colla Chieſa.

IX. Finalmente diſcendendo il noſtro Giuriſconſulto in Italia allega gli ſtatuti di Venezia, e di Milano. Ma intorno allo ſtatuto di Venezia non aſpetti da me, che io voglia ripeter ciò, che per occaſione di eſſo fu ſcritto nella controverſia, che nacque appunto per cagion del medeſimo tra la Repubblica Veneta, e Paolo V. E' noto il decreto del medeſimo Pontefice pubblicato ſotto li 17. di Agoſto del MDCVI., per cui condannò l'opinione di Paolo Sarpio, che tale ſtatuto difendea, come contraria al comun ſentimento de' Legiſti, de' Canoniſti, e de' Teologi. E' noto ciò, che in difeſa di queſto decreto, e contro il riferito ſtatuto ſcriſſero in quel tempo i Teologi dell' Ordine de' Servi, il Collegio di Bologna, il Reggente de Ponte, Bernardo Giuſti, il Bovio, Ugolino, Comitolo (*b*), ed altri inſigni Teologi, e Giuriſprudenti. Dirò ſolamente, non eſſer note a lui le riſolu-

(*a*) Aubertus Miræus Chronic. rer. Belgic. ad annum 1300. de Comitibus Hollandiæ, & Hannoniæ.

[*b*] Theolog. Relig. Servorum in deſenſ. cenſ. Pauli V. cap. 7. num. 27. Colleg. Bononien. in reſponſ. pro libertate Eccleſiaſtica num. 18. & 19. Regens de Ponte in reſponſ. pro cenſura Venet. fol. 104. Bernard. Giuſti in deſenſ. libertatis Eccleſiaſt. fol. 19. Bovius in reſponſ. ad M. Paulum par. 3. fol. 33. Ugolinus in reſponſ. ad Juriſconſultos Gymnaſii Patavini, cap. 6. §. 1. & 2. Comitolus in tractat. Apolog. cap. 1. num. 18.

risoluzioni, che da quel prudentissimo, e religiosissimo Senato furon prese dopo quella controversia, così per salvare i proprj diritti, come per non offendere in conto alcuno la libertà della Chiesa. Lo splendore, e la ricchezza de' sagri Templi, il numero degli Ecclesiastici, e de' Corpi Regolari, provveduti più che altrove di tutto il necessario, e il convenevole al loro stato, non solamente conservati, ma notabilmente accresciuti dopo la detta controversia in quell' illustre Città, ed in quel felicissimo Stato, ci fanno un più che chiaro argomento, che le provvidenze prese da quel piissimo Senato non hanno impedito quegli acquisti, che al mantenimento, ed all' accrescimento di tali cose sono indispensabilmente necessarj. Onde non accadea, che Giannone rinnovasse quì l' invidiosa memoria di questo statuto, che fu la cagion fetale della riferita contesa. Circa lo statuto antico di Milano, niente quello fa al caso, o all' intento di Giannone; posciache in esso, come lo riferisce il Signorollo, che ne fu difensore, si disponeva, che *nessun suddito al Comune, e al Potestà di Milano alieni alcuna cosa immobile in persona non suddita a i predetti Comune, e Potestà di Milano, se non pagherà un tanto per libra, salvo che possa commutar la cosa immobile con altra immobile, purche v' intervenga l' autorità del detto Potestà di Milano, o di alcuno de' Vicarj della detta Città, ed il suddito giuri di non far tal permutazione in fraude del Comune* (a). Ora in questo statuto espressamente non son compresi gli Ecclesiastici. Ma poiche nasceva quistione, se vi fossero compresi, o nò, per non essere essi sudditi alla potestà laicale, e se essendovi compresi fosse valido lo statuto, comecche tutti gli antichi Giurisconsulti avessero costantemente affermato, che lo statuto laicale, il qual proibisce l' alienazione degli stabili in persone non suddite, non può comprender le Chiese, e gli Ecclesiastici, e comprendendole non è di alcun valore, come contrario alla libertà della Chiesa, siccome individualmente affermano Bartolo, Baldo, Angiolo di Perugia, Giasone, Paolo di Castro, Bartolomeo Socino, Mariano Socino, Alessandro, Rolando dalla Valle, Gian Francesco Ripa, Curzio Seniore, Antonio di Butrio, ed altri in gran numero, che

(a) *Statuto Civitatis Mediolani cavetur, quòd nullus subditus Communi, & Potestati Mediolani rem immobilem alienet in non subditum prædicti Communis, & Potestatis Mediolani, nisi solverit tantum pro libra, salvo quod rem immobilem cum re immobili non subditi possit permutare, dum tamen interveniat authoritas dicti Potestatis, vel alicujus ex Vicariis dicti Mediolani, & subditus juret, talem permutationem non facere in fraudem Communis.* Signoroll. Conf. 21.

che possono vedersi colle loro autorità citati da Antonio Diana (a); contuttociò contra la comun sentenza s' impegnò il Signorollo a difender la validità di questo statuto di Milano, ancorche quello venisse a comprender le persone di Chiesa. Ma lasciando pur andare questa disputa, come anche ciò, che affermano comunemente i Canonisti, e Teologi così antichi, come moderni, allegati similmente dal Diana, e da Tommaso del Bene (b), cioè, che possa il Giudice Ecclesiastico costringer lo statuente laico a dichiarare, che lo statuto proibente l' alienazione degli stabili in persone non suddite non comprenda le persone di Chiese; due cose quì debbono osservarsi. La prima, che lo statuto di Milano non proibisce assolutamente l' alienazione degli stabili in persone non suddite, ma prescrive a' sudditi una certa forma, o certo modo di alienargli, obbligandogli a pagare un tanto per questa alienazione: la qual cosa benche pregiudichi alla libertà della Chiesa, obbligandosi con ciò gli Ecclesiastici a comprare a più caro prezzo gli stabili da i venditori laici, o a ricever tanto meno degl' immobili loro lasciati, o donati a proporzione del pagamento, che dovea farsi per acquistarli; contuttociò non proibendosene loro l' acquisto, lo statuto non fa al proposito di Giannone. L' altra cosa, che dee considerarsi, si è, che il predetto statuto non ha avuta mai osservanza rispetto agli Ecclesiastici; e che il Senato di Milano non ebbe mai in costume di osservare, che il predetto statuto comprendesse le persone di Chiesa, ed i loro Corpi, come attestano il Menochio, e il Mainardo (c). Della qual cosa ne fa ancora indubbitato argomento il sapersi, che quantunque Carlo V. nell' anno MDL. pubblicasse una Costituzione per lo stato di Milano, intitolata *de Oneribus*, nella quale si dispone, che tutti quelli, che acquisteranno beni in avvenire per qualsivoglia titolo, e per qualsivoglia causa privilegiata, ancorche sieno esenti, ed immuni, debbono esser sottoposti al pagamento di tutti que' pesi, a' quali era tenuto colui, di cui prima erano tali beni, osservata in ciò la medesima forma, ed il medesimo modo cogli acquistanti anche esenti, che si osserva con coloro, che prima erano gravati da tali pesi colle Comunità, e co' luoghi, co' quali in comune li sostenevano; contuttociò, non ostante una sì chiara disposizione, il Senato di Milano ha moltissime

(a) Vid. Dianam tom. 9. operis ordinati tractat. 3. Resolut. 14.

(b) Diana loc. cit. resolut. 11. num. 3. Thom. del Bene tom. 1. de immunit. & jurisdict. Eccles. cap. 8. dub. 11. sect. 1. nu. 15.

(c) Menochius lib. 9. Cons. 878. num. 10. in fine. Maynardus de privileg. Eccles. par. 2. art. 22. num. 67. & seqq. apud Thom. del Bene loc. cit. num. 16.

volte dichiarato, che sotto la detta Costituzione non si comprendono nè le Chiese, nè i Corpi Ecclesiastici, come apparisce da varie risoluzioni, e decisioni di quel Tribunale riportate dal Carpano, da Domenico Ansossi, da Martino di Lodi, da Alessandro Moneti, e da altri riferiti tra i Consigli del Gattico (a). Dalle quali decisioni del Senato di Milano si rende chiaro, che moltomeno egli abbia mai voluto comprender le Chiese, e gli Ecclesiastici sotto lo statuto proibente l'alienazione de' beni stabili negli estranei, o nelle persone non suddite. Ma basta a Giannone citar giù alla peggio e leggi, e statuti, per imporre alle persone idiote, e per dar loro ad intendere, che abbiano i Principi assoluto potere d'impedire, o moderar come lor piace gli acquisti temporali delle Chiese, e delle persone Ecclesiastiche: quasiche i fatti, e gli esempli costituissero una certa regola di giudicare della potestà di chi l'adopera, e non fossero molte volte contrarj alla ragione, ed al diritto.

§. IV.

Della Costituzione di Federigo II. pe'l Regno di Napoli.

SOMMARIO.

I. *Costituzione di Federigo II. citata da Giannone senza recarne le parole. Titolo, e disposizione della medesima Costituzione racchiudono varie difficoltà. Correzioni, riformazioni, e sposizioni diverse fatte, e date alla medesima Costituzione da i Giurisconsulti del Regno.*

II. *Alienazione di beni immobili per contratto tra' vivi nelle Chiese proibita da Federigo a tenore di un' altra pretesa legge pe'l Regno di Sicilia. Costituzione di questo Principe fatta in odio, ed in vendetta delle persone di Chiesa.*

III. *Se riguardasse tutte le Chiese, e i Corpi Ecclesiastici, ovvero i soli Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri: rivocata generalmente dal Re Carlo I. d'Angiò, e specialmente dal Re Carlo II.: riputata sagrilega nel Regno degli Angioini, e dappoi, anche secondo Giannone.*

IV. *Giu-*

(a) Carpan. in Comment. nov. constit. §. *Collegiis, de poenis §. huic Domino*, n. 151. Ansossus apud Gatticum tom. 2. fol. 610. Plotus addit. ad cons. 63. Martin. Lauden. Alexander Moneti apud Gatticum tom. 2. fol. 589. num. 14.

IV. *Giudizio della Costituzione di Federigo fatto da i Principi, e dagli Scrittori del Regno dopo l'imperio degli Svevi, attribuito falsamente da Giannone all'introduzione di nuove massime. Quali fossero le massime antiche intorno agli acquisti temporali delle Chiese. Parlare improprio di Giannone nell'attribuire al Principe la potestà di disporre sopra i beni delle Chiese, e di moderar gli abusi degli Ecclesiastici, contrario al sentimento di quelli, che ammettono nel Principe la facoltà d'impedire l'alienazione de' beni laicali nelle Chiese, e nelle mani morte.*

I. FAvellando finalmente Giannone del Reame di Napoli, dopo aver narrata la liberalità de' Principi Longobardi, Normanni, e Angioini nel fondare, e nell' arricchir le Chiese, e i Monasterj nelle Provincie, che quel Regno compongono, dice, che *col correr degli anni moltiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e de' Monasterj in queste nostre Provincie, e gli acquisti furon così eccessivi, che non vi fu Città, o Castello piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito*: soggiungendo, che *fu tal' eccesso ne' tempi dell' Imperador Federigo II. represso per una sua legge, che oggi giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni, per la quale, imitando, com' e' dice, i vestigj de' suoi Predecessori, forse intendendo di questi Imperadori*, [cioè Valentiniano, e Teodosio], *o com' è più verisimile, de' Re Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali ciò riguardante si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese. Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il Principe rimediare a questi abusi: e riputata perciò la Costituzione di Federigo empia, ed ingiuriosa all' immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima*. Ma se la Costituzione di Federigo fu nel Regno degli Angioini riputata empia, e contraria all' immunità delle Chiese, come e' dice, non occorreva certamente, che egli l' adducesse in argomento della potestà del Principe di proibire l' alienazione degli stabili nelle Chiese, o, come ei favella, di rimediare a questi abusi, o almeno averebbe dovuto provare, che così cattiva fu giudicata non in vigore dell' antico diritto della Chiesa, ma in virtù delle nuove massime introdotte dappoi, le quali persuasero non potere il Principe rimediare agli abusi nascenti da questi acquisti. Ma basta a lui lo spacciar per nuove quelle massime, per cui si riputò nulla quella Costituzione; perche sapendo, che da i più celebri, non dirò Canonisti, ma Giurisconsulti Napoletani ne'

 tempi.

tempi addietro fu creduta di niun vigore, come contraria alla libertà della Chiesa, contro la quale non avea quel Principe potestà di far leggi, ne vuol dare ad intendere, che eglino così crederono persuasi delle nuove massime, che colà s'introducessero, contrarie al vero antico diritto de' Principi. Ma poiche egli ben conoscendo le grandi difficoltà, che porta seco questa Costituzione, e l'irrevocabil discordia, che ella ha secostessa, si è astenuto dall' allegazione del contenuto di essa. Io perciò la porterò tal qual si trova riferita in tutte le compilazioni delle Costituzioni del Regno di Napoli, acciocche dalla sola lettura di essa comprendano i Lettori qual conto debba farsene. Ella adunque porta questo titolo: *Delle cose stabili Ecclesiastiche da non alienarsi*. Contiene poi due disposizioni. Nella prima si proibisce a chinnque Cherico, o Laico di alienare in altrui mani per qualsivoglia contratto tra' vivi gli stabili delle Chiese, o de' luoghi Ecclesiastici, e di non trasferire in altri il possesso, se non per causa eguale di permutazione. *Rinnovando*, dice Federigo, *con nuovo provvedimento l'antica Costituzione degli antichi Principi nostri Predecessori, la quale era stata abolita dalla turbazione de' tempi passati, costitviamo, che a nessuno de' nostri soggetti, Cherico, o Laico, sia lecito vendere, o donare tra' vivi, o in qualsivoglia altro modo di donazione trasferire, se non per ugual causa di permutazione, le possessioni ereditarie, o patrimoniali delle case del Tempio, ovvero Ospedale, o di qualsivoglia altro religioso luogo, da cui non si debba servigio alcuno prestare alla nostra Curia* (a). Nella seconda disposizione immediatamente alla prima congiunta si stabilisce, che gli stabili lasciati per istituzione ereditaria, o per legato alle Chiese, e a' luoghi religiosi, debbano da quelli nello spazio di un anno vendersi, o darsi in locagione ad alcuno de' più prossimi del defonto, ovvero ad alcun Borghese, dichiarandosi caduti al Fisco detti stabili, se dentro il termine prefisso non saranno nella sopraddetta maniera venduti, o dati in locagione: permettendosi nulladimeno lasciare ad esse Chiese, e luoghi religiosi cose mobili, quantunque preziose. *Del rimanente*, siegue la Costituzione, *se in ultima volontà istituiranno erede alcuno de' predetti luoghi, o gli lasce-*

(a) *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis. Prædecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, quam antiqua turbatio præteriti temporis antiquaverat, nova provisione novantes, edicimus, quod nulli subjectorum nostrorum Clerico, vel laico liceat de domibus templi, vel hospitalis, seu quolibet alio religioso loco, de quo nostræ curiæ servitium minimè debeatur, possessiones hæreditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, seu aliquo donationis modo, nisi ex æquali causa permutationis transferre*. Constitut. Regn. de reb. stabil. Eccles. non alienand.

lasceranno alcun legato, allora la casa, che riceverà l' istituzione, o il legato, sia tenuta fra un anno vendere, o dare in locagione gli stabili lasciati ad alcuno de' più prossimi del defonto, o de' nostri Borghesi. Che se fra l'anno differirà di esseguir le cose predette, dopo il corso dell' anno vogliamo, che le stesse possessioni sieno applicate alle ragioni del nostro Fisco. Ma di qualsivoglia cosa mobile, e quantosiasi preziosa concediamo a tutti libera facoltà di lasciare alle predette case, e ad altri religiosi luoghi (a). Or queste due disposizioni di una medesima legge tra loro contrarie, benche collocate sotto un medesimo titolo, l'una favorevole, l'altra svantaggiosa alla Chiesa; l'una, che mira alla conservazione degli stabili dalle Chiese, e da' Monasterj acquistati, l'altra, che impedisce il conseguimento degli stessi beni acquistabili, hanno ancora distratti in diverse opinioni i Giurisconsulti del Regno nella sposizione della medesima. Matteo d' Afflitto considerando questa Costituzione come totalmente intenta a proibire l' alienazione de' beni stabili laicali nelle Chiese, credette, che fosse equivoco quel titolo *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*, e che quella parola *Ecclesiasticis* non doveasi prender nel sesto per aggiunto alle voci *rebus stabilibus*, ma nel terzo caso, e sostantivamente, cosicche il significato fosse, *de' beni stabili da non alienarsi a prò degli Ecclesiastici*. Onde egli pensò, per torre l'ambiguità, riformare il titolo in questa guisa: *De rebus stabilibus non alienandis Ecclesiæ* (b). Dell' istesso sentimento essendo stato il Reggente Tappia ne' brevi Commentarj, che ei fece alle Costituzioni del Regno, cercò di accordar la prima parte di questa legge di Federigo alla seconda, riformandola coll' aggiunta, colla mutazione, e col troncamento di alcune parole, in guisa che siccome nella seconda parte Federigo proibiva l' alienazione degli stabili de' laici nelle Chiese per disposizione di ultima volontà, così nella prima venisse a proibire l' istessa alienazione degli stabili laicali fatta per qualunque contratto tra' vivi. Onde così ne cangiò la lezione: *Non sia lecito ad alcuno de' nostri soggetti, Cherico, o Laico, vendere, o donare tra' vivi &c. le possessioni patrimoniali, o ereditarie soggette a' tributi a prò della real Corte, a luoghi pii, cioè Tempj, Ospidali, ed altri*

(a) *Ceterum si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis hæredem instituerint, vel aliquod sibi legaverint, tunc domus, quæ institutionem, aut legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de Burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare. Quod si ultra annum facere prædicta distulerit, possessiones ipsas post annum lapsum Fisci nostri juribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus quantumcumque pretiosis, relinquendi prædictis domibus, & aliis religiosis locis concedimus omnibus liberam facultatem*. Ibid.

(b) Matthæus de Afflicto in constit. Regn. lib. 3. constit. 16. num. 12.

altri luoghi religiosi &c. (*a*). Altri volendo dare aspetto più benigno a questa Costituzione, ritenendo la vulgata lezione di essa nell'una, e nell' altra parte si sono avvisati di dire, che non v' ha alcuna discordanza tra esse, che anzi amendue cospirano ad un medesimo fine: imperciocchè *savio parere fu porre vicino all' abuso del dissipare il timore di non poter fare nuovi acquisti: meditando in questa guisa il legislatore di dar maggior freno alle alienazioni de' beni Ecclesiastici con toglier la speranza di poterne altri ottenere, e con una stessa legge si giudicò assai bene d' impedire, che poveri divenissero tanto gli Ecclesiastici, quanto i laici* (*b*). Con questa riflessione si pensa giustificare il titolo di questa Costituzione, e che dichiarando Federigo di aver seguito nel farla la Costituzione degli antichi Principi, avesse mira alla legge di Lione, e di Antemio, che proibiva l' alienazione de' beni delle Chiese (*c*). In questo senso adunque si toglie molto di asprezza a questa Costituzione di Federigo; posciachè nella prima parte si proibisce alle Chiese, ed a' Corpi Ecclesiastici la distrazione de' beni stabili per qualunque contratto, ciò, che era cosa conforme a' Canoni; nella seconda non si proibisce qualunque sorta di alienazione degli stabili laicali nelle Chiese, ma solamente si proibisce l' alienazione di tali stabili nelle Chiese per disposizione di ultima volontà, nè ciò assolutamente, ma a solo effetto di ritenerli: *Poichè egli* (Federigo) *non proibisce che per contratti tra' vivi si dassero, donassero, ed obbligassero i beni stabili a prò della Chiesa, e per conseguenza i Cherici, e' laici possono ricevergli, e per sempre ritenerli; nemmeno proibisce l' Imperadore, che per atto di ultima volontà alla Chiesa i medesimi beni stabili si lasciassero: valido era il testamento, che tanto ordinava: legittima l' azione della Chiesa di riscuotere come padrona i beni stabili a lei lasciati: con tutta giustizia ne prendea il possesso: per lo spazio di un anno senza alcun contrasto il possesso, e il dominio ne ritenea. L' unica cosa di più, che ritrovasi nella Costituzione di Federigo, si è, che per lo spazio di detto anno doveau le Chiese i beni stabili per disposizione di ultima volontà acquistati vendere, o dare a fitto; il che siccome diveniva utile al pubblico commercio, così non era nocivo alle Chiese, che in vece dello stabile ne ottenevano il valore* [*d*].

II. Ma

(*a*) *Nulli subjectorum nostrorum Clerico, vel laico liceat de domibus Templi, vel hospitalis, aut cuilibet religioso loco, a quo nostra curia servitium debeatur, possessiones hareditarias, vel patrimoniales vendere &c.* Tappia in jure Regni tom. I. lib. I. tit. *de sacros. Eccles.*

(*b*) Giuseppe Aurel. di Gennaro risposta alla Scrittura del Sig. D. Ottavio Ignazio Vitaliano, Differt. VIII. pag. 225.

(*c*) Ivi pag. 235.

(*d*) Vedi nell' istesso luogo, Differt. IX. pag. 241.

II. Ma comecche questa ingegnosa riflessione scemi molto di durezza alla Costituzione di Federigo, e sia molto acconcia a distruggér l'intenzion di Giannone, che pretende essere stato da quella proibita qualunque sorta di acquisto intorno agli stabili a i Corpi Ecclesiastici, come apparisce dall' aggiunta da lui fatta in questo luogo alla sua Opera, e riportata nella nuova edizione della medesima in lingua Francese stampata *A l'Haye chez Pierre Gosse & Isac Beauregard* M. D. CC. XLII.; nulladimeno chi vorrà por mente all'animo avverso di Federigo contro le persone Ecclesiastiche, e particolarmente contro i Religiosi, e questi degli Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, che erano allora numerosi, e potenti nel Regno delle due Sicilie, ed alle dimostrazioni, che del suo sdegno, e delle sue vendette egli diede contro le stesse persone di Chiesa nell' anno stesso, in cui credesi essere stata da lui pubblicata questa Costituzione, doverà restar persuaso, che nulla meno ei pensasse con questa sua legge, quanto di conservare i beni stabili delle Chiese con proibire l' alienazione: nè era necessario, che ei perciò facesse alcuna Costituzione; mentre non solo da' Canoni, ma ancora dalle leggi de' Principi era questa alienazione proibita: nè egli certamente dicendo di aver seguito nel pubblicar questa Costituzione l'esempio de' Principi antichi mirò punto a quelle leggi, che l'alienazione de' beni Ecclesiastici proibivano, ma riguardò solamente ad una pretesa legge del Regno di Sicilia, che vietava l' alienazione de' beni stabili laicali nelle Chiese per qualunque atto così tra' vivi, come per disposizione testamentaria, siccome apparisce dalla risposta, ch' ei diede alle accuse degli Ecclesiastici, riferita dal Goldasto, e da costui da Giannone riportata nella detta Giunta. Convien pertanto avvertire, che avendo Federigo nell'anno MCCXXX. stabilita la pace con Gregorio IX., ed essendo stati in essa compresi gli Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, ed altri Ecclesiastici, che in quella feral discordia aveano seguite le parti del Pontefice, acciocche per tal cagione non fossero da lui molestati; egli mancando, come era suo costume, alla fede impegnata nell'anno MCCXXXI. quando da i più dotti si crede, che fosse insieme con altre leggi pubblicata questa Costituzione, e si ricava ciò espressamente da Riccardo da San Germano testimonio di veduta, e diligentissimo Scrittore delle gesta di questo Principe, cominciò ad esercitare il suo odio, e le sue vendette contro le persone di Chiesa, e particolarmente contro i due riferiti Ordini, spogliandoli de' beni, e degli stabili, che aveano da lungo tempo prima acquistati, come riferisce il detto Riccar-

Riccardo (*a*); onde perciò ne fu ripreso da Gregorio, come per questo mancato avesse alle condizioni della pace, siccome apparisce dalle lettere dell' istesso Pontefice riferite dal Rainaldo [*b*]; poco dopo Federigo tra le altre leggi pubblicò ancora la Costituzione, di cui si parla, come si raccoglie dal citato Riccardo, il quale dopo aver narrato lo spoglio fatto de' Templarj, e degli Ospidalieri, soggiunge, che furono da Federigo fatte in Melfi le leggi, che si dicono Augustali [*c*]. Ma più espressamente si raccoglie dalle lettere di Gregorio scritte sotto li 3. di Giugno all' istesso Federigo nell' anno medesimo MCCXXXI., nelle quali agramente riprende quel Principe per questa Costituzione, che meditava di pubblicare così contraria alla libertà della Chiesa, che da essa necessariamente ne seguiva, che e'divenisse persecutor della Chiesa stessa, ed oppressore della pubblica libertà [*d*]. Da tutto questo sembra, che si renda manifesto, che Federigo, il quale spogliato avea de' beni acquistati le case Ecclesiastiche, nulla meno pensasse in quella sua Costituzione, che di conservarne il possesso con proibirne l'alienazione. Onde è, che molto acconciamente all' intento di quel Principe, ed alla coerenza della legge stessa il Reggente Tappia riformò la prima parte di essa, cosicche ivi si proibisse l' alienazione de' beni stabili laicali nelle Chiese per qualunque atto tra' vivi, dove nella seconda si proibiscono tali alienazioni per disposizion testamentaria: se non che per mitigar l' acerbità di questa prima parte si avvisò di mutare in affermativa la particola negativa *minimè* apposta agli stessi stabili, convertendo quelle parole *de quo nostræ Curiæ servitium minimè debeatur*, in queste, *de quo nostræ Curiæ servitium debeatur*, per far credere, che Federigo proibisse l' alienazione nelle Chiese di que' beni, e stabili laicali, che erano obbligati con peso regale alla regia Corte: ciò, che renderebbe meno insoffribile quella Costituzione. Ma io fermamente credo, che in questa parte il Tappia non abbia ben divisato, e che mente di Federigo fosse proibir l' alienazione di qualunque stabile, fosse feudale, o censuale, o domaniale, o in qualsivoglia altro modo obbligato alla Corte regia, fosse libero, e franco da

questo

(*a*) *Tunc Imperator domorum Hospitalis & Templi possessiones, quæ in Regno sunt, & earum fructus jubet capi ad opus suum.* Ricchardus in Chronic. sub anno MCCXXXI.

(*b*) Vid. Rainal. ad annum 1231. num. 2.

(*c*) *Constitutiones novæ, quæ Augustales dicuntur, apud Melfiam Augusto mandante conduntur.* Idem ibid.

(*d*) *Intelleximus siquidem, quod vel proprio motu, vel seductus inconsultis consiliis perversorum novas edere constitutiones intendis, ex quibus necessariò sequitur, ut dicaris Ecclesiæ persecutor, & obrutor publicæ libertatis, sicque tibi contrarias contra te tuis viribus moliaris &c.* Epist. Gregor. IX. ad Fridericum apud Rainald. ad annum 1237. num. 9.

questo peso, o, come dicono, semplice *Burgensatico*. Ciò, che a me sembra espressamente raccolsi dalla risposta data dallo stesso Principe alla proposizione della Chiesa, da cui gli fu opposto, che egli contro il tenor della pace avea spogliati i Templarj, e gli Ospidalieri de' loro beni, e non gli avea in quelli restituiti: alla quale opposizione rispondendo egli disse, che nel torre a i Templarj, ed agli Ospidalieri *i beni feudali, e burgensatici*, che essi aveano antecedentemente conseguiti per concessione degli invasori di quel Regno, e i burgensatici, che aveano comprati, seguita avea la forma d' un' antica Costituzione del Regno di Sicilia, la qual disponea, che niente ad essi Templarj, e Ospidalieri di tali burgensatici senza consenso del Principe potea concedersi o per contratto tra' vivi, o per disposizione di ultima volontà, se non in quanto dopo un anno, un mese, ed un giorno erano tenuti a vendergli, o concedergli ad altri Borghesi secolari (a).

III. Ma siccome da questa risposta imperiale evidentemente si raccoglie, che la Costituzione del Regno di Sicilia da Federigo allegata, e di cui si ha memoria, non riguardava, se non gli Ordini equestri de' Templarj, e degli Ospidalieri, i quali certamente in quell' età erano potentissimi, e ricchissimi, e de' quali talvolta si sarebbe potuto temer ciò, che Federigo temeva, che a poco a poco assorbissero tutti i beni di quel Regno (b); così ancora sembra chiaro, che la detta Costituzione di Federigo, in cui dice d' aver rinnuovata un' altra antica Costituzione del Regno di Sicilia, non riguardava punto nè tutte le Chiese, nè tutti i Monasterj, nè tutti i Corpi Ecclesiastici del Regno, ma sola-

(a) PROPOSITIO ECCLESIÆ ... *Templarii, & Hospitalarii bonis mobilibus, & immobilibus spoliati, juxta tenorem pacis non sunt integrè restituti.* RESPONSIO IMPERIALIS: *De Templariis, & Hospitalariis verum est, quod per judicium, & antiquam constitutionem Regni Siciliæ revocata sunt feudalia, & burgasatica, quæ habuerunt per concessionem invasorum Regni, quibus equos, arma, victualia, & vinum, & omnia necessaria ministrabant abundè quando infestabant Imperatorem, & Imperatori tunc Regi, & pupillo, & destituto, omne omnino subsidium denegabant, alia tamen feudalia, & burgasatica dimissa sunt eis, qualitercumque ea acquisierunt, & tenuerunt ante mortem Regis Vvillelmi II., seu de quibus habent concessionem alicujus antecessorum suorum. Nonnulla verò burgasatica, quæ emerunt, revocata sunt ab eis secundùm formam antiquæ constitutionis Regni Siciliæ, quod nihil potest eis sine consensu Principis de burgasaticis inter vivos concedi, vel in ultima voluntate legari, quin post annum, mensem, & diem aliis Burgensibus secularibus vendere, & concedere teneantur.* Apud Goldastum Collect. Const. imper. tom. II. edit. Francford. ann. 1713. pag. 79. & Lunig. tom. I. Cod. Diplom. Italiæ pag. 288.

(b) *Et hoc propterea fuit ab antiquo statutum; quia si liberè eis, & perpetuò burgasatica liceret emere, sive accipere, modico tempore totum Regnum Siciliæ [quod inter regiones mundi sibi habilius reputarent] emerent, & adquirerent &c.* Respons. imperial. apud Goldast. loc. cit.

ma folamente gli Ordini de' Templarj, e degli Ofpidalleri. La qual cofa fi raccoglie ancora dalla forma di quelle parole, *de domibus Templi, vel Hofpitalis*, le quali certamente fecondo l' ufo di que' tempi indicavano quefti due Ordini, come fi ha da Riccardo da San Germano, che fi vale delle medefime parole dove parlando dello fpoglio, che di effi fece Federigo, dice: *Tunc Imperator domorum Hofpitalis & Templi poffeffiones ..... jubet capi*. E certamente non mai nominandofi nella detta Coftituzione nè Chiefe, nè Monafterj, nè Ecclefiaftici, che non erano nomi ignoti, e che fi farebbono certamente dovuti nominare fe fotto quella legge fi foffero voluti comprendere, non pare, che quella Coftituzione poffa ftenderfi ad altri fuorche a' Templarj, ed agli Ofpidalieri. E benche ivi generalmente fi parli anche di qualfivoglia altro *religiofo luogo*; ciò nulladimeno ha relazione alle cafe, ed a i luoghi, che i detti Ordini, i quali fono il principal foggetto di quefta legge, aveano nelle loro tenute, e diftinti da' Conventi maggiori, ove effi in Comunità foggiornavano, e chiamati religiofi perche a quelle Religioni appartenevano. Ma che che fia di quefto, fopra cui io non voglio brigare, e qualunque fia il fenfo di quefta Coftituzione, e del fuo titolo, cofe tutte, che racchiudono infinite difficoltà, è cofa certiffima, che fu allora contraftata, e contraddetta dalla Sedia Apoftolica, e non ebbe offervanza nel Regno, fe non fe forfe nel tempo di Federigo, e nel brieve Regno di Corrado, e di Manfredi fuoi fucceffori, dichiarati nemici della Chiefa, e del Papa. Onde dopo gli Svevi effendo fucceduti nel Regno delle due Sicilie gli Angioini, fu generalmente rivocata quefta Coftituzione del Re Carlo I. d' Angiò nella rivocazione generale, ch' ei fece di tutte quelle leggi, che dagli Svevi furon fatte contro la libertà, e diritti della Chiefa (a). Ma più efpreffamente fu rivocata dal Re Carlo II. in tempo, che egli era Vicario del Padre per una fua Coftituzione, da cui fu ftabilita una piena libertà di trasferir nelle Chiefe il dominio di qualunque forta di ftabili tanto per atto tra' vivi, quanto per teftamentaria difpofizione, purche quefti beni non foffero in alcuna cofa obbligati alla real Corte, volendo, che non oftaffe qualunque altra obbligazione, che il trasferimento non poteffe impedire, ma che in tal cafo doveffero i beni paffare alle Chiefe col loro pefo,

(a) *Univerfis Ecclefiis Regni noftri, quæ hactenus oppreffæ fuerunt per implicationes, & nequitiam Tyrannorum, ut plenariè reftituantur debita jurifdictiones folitæ, & libertates, nec etiam earum inquietentur jura, aut turbentur*. Capitul. Regn. Regis Caroli I. cap. 18. *de reftit. Ecclef. libert.*

ro peso, come apparisce da un suo capitolo (a), il quale da Onorio IV. Romano Pontefice per una Bolla spedita a i 17. Settembre dell'anno MCCLXXXV., ed inserita dal Re Ferdinando I. d'Aragona nelle Prammatiche del Regno (b), fu confermato in un con altri capitoli riguardanti l'immunità, e la libertà delle Chiese. Ma se non altri, l'istesso Giannone e qui, e altrove confessa, che la Costituzione di Federigo sotto il Regno degli Angioini, ed anche dappoi fu da i Professori Regnicoli riputata sagrilega, e offensiva della libertà Ecclesiastica, tanto che, dic'egli (c), *la Costituzione di Federigo*,, de rebus stabilibus Ecclesiæ non alienandis ,, *non trovò chi volesse commentarla, come sagrilega per la libertà Ecclesiastica, che si credeva, che s'offendesse: e Matteo d'Afflitto, che brevemente l'espone, si protesta sul bel principio con dire*:,, Hæc Constitutio nihil valet, quia Imperator non ,, potuit contra libertatem Ecclesiæ, & Personarum Ecclesiasticarum ,, prohibere quod non relinquantur res stabiles Ecclesiæ, vel inter vivos, vel in ultima voluntate (d).

IV. Egli è ben vero per altro, che Giannone ascrive questo sentimento de' Giurisconsulti Regnicoli alle nuove massime nel Regno introdotte per arte, e per prepotenza de' Papi, pensando, che in vigore delle antiche massime fosse, e sia lecito a' Principi proibir gli acquisti temporali delle Chiese, e rimediare, com'egli dice, agli abusi degli Ecclesiastici. Ma egli non ha saputo recar fin ad ora documento alcuno di quelle antiche massime, che persuadevano, o persuadono i Principi a poter di loro autorità proibir l'alienazione de' beni ne' Corpi Ecclesiastici, se pure non vuole spacciar per antiche massime quelle, che persuadevano gl'Imperadori Gentili, e persecutori del nome Cristiano a proibir cotali acquisti alle nostre Comunità, ed alle nostre Chiese, come quelle, che erano da lor riputate Collegj illeciti. Ma le leggi de' Cristiani Imperadori di Costantino, di Marciano, di Giustiniano, che stabiliscono amplissima libertà a chi che sia di donare, o lasciar qualunque sorta di stabili, e di mobili alle Chiese, a i Monasterj, ed a' Corpi Ecclesiastici, ci rendono persuasi, che la massima, la

 qual'

(a) *Item statuimus, quòd possessiones, & res, quæ non sunt aliis obligatæ, possint a quibuscumque dari, vel obligari Ecclesiis, dummodo eædem possessiones, vel res curiæ non teneantur in aliquo. Si verò talis obligatio fuerit, propter quam datio, legatio, vel donatio impediri non possit, tunc res, vel possessiones ipsæ præfatis titulis cum suo onere ad Ecclesias transferantur*. Capit. Carol. II.

(b) Pragmat. 2. de Cler. seu Diacon. Sylvat.

(c) Giannone tom. 2. lib. 16. cap. ult. §. 1. pag. 418.

[d] Afflict. in Prælud. in princip. num. 2.

qual' era in corso in que' tempi, gli persuadeva a non dovere impedir questa sorta di acquisti: ed essendo state espressamente abolite da Marciano le leggi di Valentiniano, e di Teodosio come poco ragionevoli, e poco giuste, e per tal motivo essendo ancora state pretermesse da Giustiniano, ancorche la legge di Valentiniano non alle Chiese, ma solamente ad alcuni Ecclesiastici vietasse l' acquisto de' beni temporali, non già da chi che sia, ma solamente dalle vedove, e la legge di Teodosio proibisse solamente gli acquisti de' beni immobili delle Diaconesse, quando non si volesse ammettere, che fosse stata dal medesimo Principe poco dopo abolita, ciò ne fa argomento di credere, che secondo le massime d' allora non potevano ragionevolmente, e giustamente i Principi vietare colle lor leggi cotali acquisti alle Chiese. Ne' secoli seguenti dal VII. fino al XII. fra tanti abusi, che s' introdussero e delle precarie, e delle commende, per cui da i laici venivano occupati, e usurpati i beni delle Chiese, e de' Monasterj, non essendosi mai sentito, che da i Principi proibita si fosse l' alienazione degli stabili laicali nelle medesime Chiese, nè che sopra di ciò fosse mai fatta querela dagli Ecclesiastici, che contra le precarie, e le commende, ed altri abusi della potestà laicale esclamarono, questo ancora ne porge indizio, che correva tuttavia l' antica massima. Quindi è, che se in tempo di Federigo correvano altre massime sù questo affare, elleno certamente non erano antiche, ma di fresco trovate, e in qualche luogo introdotte ne' turbamenti de' tempi, e nelle discordie tra il Sacerdozio, e l' Imperio; e che in quelle, che s' introdussero nel Regno degli Angioini, e che ebbero vigore dappoi, furono le antiche, non di nuovo inventate, ma rinnovate, e ristorate. Ma contuttociò mio intendimento non è contendere a i Principi laici la potestà di provvedere all' indennità de' loro sudditi, ed al pubblico ben dello Stato, quando a questo in alcun caso (difficile per altro ad avvenire) nuocessero i soverchj acquisti de' Corpi Ecclesiastici. Ma non per questo averebbono essi potestà di disporre sopra i beni delle Chiese, o di frenar, come dice Giannone, l' avarizia, o l' abuso degli Ecclesiastici. Tutti coloro, o Giurisconsulti, o Teologi [i quali sono pochissimi in paragone dell'immenso numero de'Legisti, e de' Canonisti, e de' Teologi, che sostengono la contraria sentenza], che difendono come giuste le leggi de' Principi, o gli statuti da Giannone allegati, da' quali senza certe condizioni si proibisce l' alienazione degli stabili laicali nelle Chiese, o, come essi dicono, nelle mani morte, non per altra ragione le difendono, se non perche i Principi in vigor di tali leggi, o statuti non dispongono sopra i beni, nè sopra le persone di Chiesa,

Chiesa, ma sopra i beni de' loro sudditi laici, sopra de' quali hanno diretta potestà. Così certamente Signorollo degli Omodei, che è stato il primo di tutti tra i Giurisconsulti degli ultimi secoli a difender la giustizia di questi statuti (a). Così ancora Pietro Gregorio, insegnando, che a i Principi non può appartenere alcun diritto di disporre sopra i beni della Chiesa (b). L' istessa cosa afferma Paolo Cristineo similmente da Giannone allegato [c]. In somma tutti que' pochi Scrittori Cattolici, che contro la sentenza comunissima sostengono la validità di questi statuti, s' ingegnano a dimostrare, che non offendano la libertà della Chiesa; posciache i Principi non dispongono nè sopra i beni, nè sopra le persone della Chiesa, ma sopra i beni, e sopra le persone de' loro sudditi laici, sopra i quali hanno diretta potestà; talche coerentemente a questa ragione, o sfuggita, che sia, (mentre così dicendo mostrano in linguaggio del Foro di far fraude di persona in persona) l' istesso Van Espen difende la validità delle Costituzioni del Brabante (d). Il solo Giannone con aria di Protestante presa dal suo Gotofredo con queste leggi, e con questi statuti ha preteso farci vedere, che i Principi posson disporre direttamente sopra i beni, e le persone degli Ecclesiastici, frenando la loro avarizia, e rimediando agli abusi, che essi fanno delle ricchezze, cosicche appartenga *alla giurisdizione, e alla potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, che e' riputava più conveniente al bene del suo Stato.*

§. V,

[a] Signorollus Conf. 21.

(b) *Disponunt autem dictæ leges de rebus immobilibus quærendis Ecclesiis antequam fiant ejus juris. Nam postquam res Ecclesiarum factæ sunt, nullum jus disponendi de illis pertinet ad Principes, nec statuere de illis possunt, nisi authoritatem, ac privilegium a summo Pontifice, & judice Ecclesiæ acceperint.* Petrus Gregor. de Republ. lib. 13. cap. 16.

(c) *Quia hoc non est Ecclesiæ jura diminuere, sed nolle laicos sua illi communicare! deinde Ecclesia non læditur in quæsitis, sed certam tantùm formam accipit in quærendis.* Christin. loc. cit. num. 4.

(d) *In hac lege Princeps non disponit de rebus Ecclesiæ, sed de rebus suæ jurisdictioni plane subjectis, & eatenus sibi propriis disponit: ac præterea potest statuere, ne ad Ecclesiasticos, sive manus mortuas bona illa transferantur &c.* Van Espen in jure Eccles. univers. par. 1. tit. 29. cap. 3. num. 15.

§. V.

Della varia sorta delle leggi, e degli statuti laicali proibenti il trasferimento de' beni immobili nelle Chiese: quali sieno contro la libertà della Chiesa: quali si possano tollerare; e per quali vie si possa impedire, che i soverchj acquisti degli Ecclesiastici non rechino pregiudizio al pubblico ben dello Stato.

SOMMARIO.

I. *Differenze di beni temporali, che possono dalle Chiese in diverso modo acquistarsi. Di quali si parli nel presente questo.*
II. *Leggi diverse, che si possono considerare proibenti il trasferimento de' beni stabili nelle Chiese: alcune manifestamente empie; altre contrarie alla libertà della Chiesa.*
III. *Altre leggi meno gravose, e come tollerabili.*
IV. *Qual modo possa tenersi per impedir gli acquisti temporali delle Chiese quando quelli sieno di nocumento al pubblico ben dello Stato. Maledicenza di Giannone contro gli Ecclesiastici confutata.*

I. SIccome contro mia volontà tratto a forza dall' insolenza di Giannone sono stato necessitato a ragionare di una materia per se stessa difficile, e di odiosa trattazione; così niente più bramo di far conoscere, quanto che nessun interesse per l'Ordine chericale, cui sono ascritto, mi muove a prendere in questo punto le parti degli Ecclesiastici, e che giusta il mio privato sentimento converrebbe alle persone di Chiesa soffrir qualunque sorta d'impedimento, che dalla potestà laicale si apportasse a i loro Corpi di conseguir beni temporali, più tosto che risentendosi di tale impedimento ministrassero altrui occasione di credere, che la loro avarizia li conduce ad amare più del pubblico ben dello Stato il proprio vantaggio, quando però tal proibizione possa tollerarsi senza offesa dell'onor di Dio, al di cui nome son consagrati, e nel cui dominio si trasferiscono i beni lasciati, o donati alle Chiese. Ma poiche Giannone dalle leggi, e dagli statuti laicali, che allega, senza alcun esame di quelle, e di questi, pretende trarre una regola generale della potestà del Principe d'impedir gli

gli acquisti de' beni temporali alle Chiese, mi pone in necessità di spiegar le varie sorti delle leggi, e degli statuti laicali, che possono su tal materia considerarsi, per discernere quali sieno contrarj alla libertà della Chiesa, e perciò invalidi, e quali possano tollerarsi. Ma prima di venire a questo esame conviene, che io replichi non esser mio intendimento parlar quì de' beni feudali, o censuali, o patrimoniali, ovvero domaniali del Principe, sopra i quali oltre le pubbliche ottiene ancora private ragioni, e diritto di special dominio; in vigore del quale sembra cosa giusta, che ei o ne proibisca il trasferimento in quelle mani, dalle quali non può esigere quegli uffici, e que' diritti, che vanno ad essi beni congiunti, e permettendo loro l'acquisto della stima, e del valore le obblighi fra certo tempo a trasferirgli in mano capaci, e che per l'acquisto di tali beni esigga da i Corpi Ecclesiastici il suo consenso, e la compensagione di quelle ragioni, e di quegli interessi, ch'ei perde nel passare, che essi fanno in ragion della Chiesa: e sopra tal sorta di beni sembrano potersi tollerar le leggi dell'amortizazione. Parlo io adunque di que' beni, che sono in particolar proprietà de' sudditi, sopra i quali secondo i principj del Grozio, e di altri Giurisconsulti non ha il Principe, o la Società se non un dominio eminente, in vigor di cui in alcuni casi, o quando il diritto lo meriti, o quando la necessità del comun bene lo richieda, può torgli a' sudditi, o a' Cittadini, che ne son possessori, così però, che nel secondo caso li ristori con idonea compensagione (*a*).

II. Di questi beni adunque favellando in diversi modi può considerarsi la legge, che n'impedisca l'alienazione. Primieramente, se in modo assoluto proibisca il trasferimento di tali stabili ne' Corpi Ecclesiastici per qualsivoglia titolo, e per qualunque atto così tra' vivi, come di ultima volontà, dichiarando nullo, ed invalido qualunque sì fatto trasferimento. Ed in questo modo così assoluto non v'ha dubbio, che tal legge è ingiusta, ed empia in riguardo tanto delle persone di Chiesa, come de' laici sudditi: ingiusta verso quelli, posciache toglie loro il natural diritto, che ha ogni Cittadino di conseguire per via legittima i beni altrui, gli esclude da i diritti comuni della Società, e gli rende inferiori a qualsivoglia altro Cittadino d'infima condizione: ingiusta verso questi, poiche toglie loro la naturale, e civil libertà di disporre delle cose loro come ad essi piace, e particolarmente nell'estremo della vita, nel quale per debito d'umanità convien lasciar libera quell'ultima volontà, dopo cui gli uomini non possono

[*a*] Vide Grotium de jure bell. & pac. lib. 2. c. 14. num. 7. & 8. & lib. 3. c. 20. §. 7. n. 1.

possono più volere. Alla qual cosa specialmente mirò il pio Costantino allorche stabilì per sua legge, che potesse qualunque persona lasciar per testamento qualunque cosa alle Chiese; posciache *nessuna cosa è più dovuta agli uomini, quanto che sia loro lecito, e libero lo stile dell' ultima volontà, dopo cui già non possono più volere* (a). E' empia in riguardo delle Chiese, cui s' impedisce l' acquisto; posciache i beni dati, o lasciati alle Chiese son dati, e lasciati al Signore, consagrati al suo nome, e trasferiti in suo diritto; onde ciò, che si toglie, o s' impedisce alle Chiese, a Dio si toglie, e s' impedisce: è empia in riguardo di quelli, cui si proibisce il trasferimento de' loro beni; posciache si vieta ad essi un atto di pietà, e di religione, che essi per onor di Dio, e in rimedio delle anime loro prestano alle stesse Chiese. Una legge adunque così assoluta in niente differisce dalle leggi de' Principi persecutori del Cristiano nome, che rendeano incapaci le nostre Comunità degli acquisti temporali, e le consideravano come Collegj illeciti. Secondariamente si può considerar questa legge in modo, che non impedisca alle Chiese l' acquisto del valore, e della stima degli stabili loro lasciati, o donati, ma proibisca solamente il ritenimento della cosa stessa, obbligandole fra certo tempo a vendere, o dare a fitto gli stabili conseguiti, ed a porli fuora delle lor mani: e tal legge benche sia meno intollerabile della prima, non è però, che non rechi pregiudizio alla libertà della Chiesa. E senza parlare della Decretale di Alessandro IV. riportata nel sesto di Bonifacio (b), dalla qual viene espressamente proibita; poiche di questa Canonica legge, di cui per altro dovrebbe farsi gran conto, nessun veggo farsene da tal'uno: basterà solo osservare, che l' impedire il conseguimento degli stabili alle Chiese è l' istesso, che torre a Dio la stabilità di quel culto, e di quegli ufficj di Religione, per cui perpetuamente conservare si lasciano, o si donano alle Chiese, ed a' Corpi Ecclesiastici i beni immobili, acciocche servano di perpetuo sussidio a' suoi Ministri, che certi atti di pietà debbono perciò prestare, ed è un attraversare la pia intenzion de' fedeli, i quali per questo appunto i loro beni immobili trasferiscono nelle Chiese, acciocche sieno durevoli verso Dio gli ufficj di Religione. Così per questa via si torrebbe a i laici la libertà di fondar Cappellanie, di eriger Padronati, dotar Templi, ed altre pie opere di perpetua memoria eseguire. Così per tal via verrebbono

(a) *Nihil est, quod magis hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stilus, & licens, quod iterum non redit arbitrium*. L. 4. Cod. Theod. *de Episcop. Eccles. & Cler.*

[b] Cap. 1. *de immunit Eccles. in 6.*

rebbono i nostri Corpi Ecclesiastici a rendersi inferiori a i Collegj de' Gentili approvati dalle pubbliche leggi, a i quali non era vietato il conseguir beni stabili, e finalmente a poco a poco verrebbono a mancare, e ad estinguersi, e a diminuirsi perciò il culto di Dio. Vuolsi però qui avvertire, che dove alle Chiese obbligate a vender le possessioni, e i terreni loro donati, o lasciati per testamento si aprisse luogo dall'istessa legge, che impone tale obbligazione, ad impiegare il prezzo ritratto dalla vendita in altra cosa fruttifera, che avesse ragione di stabile, assai più tollerabile sarebbe tal legge, come ancora men dura sarebbe se non a vendere, ma a dare a fitto i terreni, e le possessioni acquistate le costringesse: dico *men dura* in se stessa; ma non già rispetto alle leggi Ecclesiastiche, le quali molte condizioni ricercano per potersi lecitamente dare in locagione gl' immobili delle Chiese.

III. In terzo luogo si può concepir la legge in maniera, che non impedisca alle Chiese gli acquisti de' beni immobili conseguiti a titolo di donazione, di legato, o eredità, ma impedisca solamente loro acquistarli per via di compra. Ma senza dire, che per tal legge s' impone alle Chiese una gravezza contraria alle leggi della Società, com' è quella di rendere infruttuoso, e sterile il loro denaro: accadendo sovente, che la compra di nuovi beni sia necessaria o per ristoro de' beni perduti, o per obbligo contratto d' investimento, o per altra onesta cagione, che riguardi il culto di Dio, ogn'un vede, che tal legge generalmente proibente a i Corpi Ecclesiastici questa compra sarebbe contraria ad ogni equità, come quella, che impedirebbe molti atti non pur legittimi, ma necessarj. Nulladimeno se da tal compra nascesse abuso, e servisse solamente ad accrescere il comodo, e le ricchezze delle persone di Chiese con pregiudizio de' laici, sarebbe da considerarsi questo caso, e doverebbono prendersi que' provvedimenti leciti, che appresso suggeriremo. In quarto luogo può concepirsi la legge in modo, per cui non s' impedisca in alcuna maniera il trasferimento de' beni immobili nel dominio delle Chiese per qualsivoglia titolo, ma solamente si prescriva la forma onde da esse si possano acquistar tali beni, ricercandosi solamente il consenso espresso del Principe, e un tal pagamento per ottenerlo: ed in tal caso bisogna avvertire, che i fondi, e i terreni, che sono in proprietà de' sudditi, possono per legge, o per consuetudine di alcun Regno, o di alcuno Stato aver congiunta obbligazione reale col Principe per tutti i pesi presenti, e futuri da contribuirsi al medesimo, cosicche questa

 obbli-

obbligazione sia così talmente annessa agli stessi fondi de' sudditi loro, che in qualunque mani essi vengano a passare la portin seco. E comecchè si contenda tra i Dottori se sia valido lo statuto laicale, per cui si accatastrino, e si allibrino i beni franchi de' laici con decreto, che in qualunque mano passino debbano portar seco l' obbligazione di tutti i pesi presenti, e futuri, che hanno contratti, e possono contrarre col pubblico, cosicche tale obbligazione abbia ragione di peso reale: e che la maggior parte non dico de' Teologi, e de' Canonisti, ma degli stessi Giurisconsulti riprovi un tale statuto, come fatto in frode dell' immunità della Chiesa, acciocche essa nell' acquisto di tali fondi venga a soggiacere a quegli stessi tributi, ed a quelle medesime contribuzioni, cui erano soggetti i laici quando i beni erano nelle loro mani; contuttociò quelle ragioni, che militano contro tale statuto fatto dalle Città, e da' Signori temporali, che non hanno perfetta sovranità, non sembra, che abbiano tutto il vigore contro i Principi sovrani, e che lor si possa contender la potestà di far questa legge quando la richiedesse il ben dello Stato. Ma chechesia di ciò, dove i beni, ed i fondi de' sudditi per legge di Stato, o per antica consuetudine portassero seco questa reale obbligazione, benche sarebbe assai meglio lasciar, che passassero col loro peso nelle mani morte; contuttociò avendo il Principe sopra tali fondi un diritto certo, e regale, per cui si fà, che essi in qualunque maniera appartengano al suo dominio, potrebbe tollerarsi, che senza il suo consenso non si trasferissero nelle Chiese, dalle quali non potrebbe esigere i suoi diritti, e che per redimer questo consenso si pagasse a lui certa somma in compensagione di quelle ragioni, che ei viene a perdere nel passar che fanno questi fondi ne' Corpi Ecclesiastici, togliendosi dal registro de' fondi obbligati, come abbiamo detto usarsi in Francia. E per questa ragione potrebbono tollerarsi le leggi dell' amortizazione, le quali per altro io sò, che sono da una gran parte de' Dottori così in legge, come in Canoni, e in divinità riprovate, come contrarie alla libertà della Chiesa: sopra di che, per non ripetere quanto da altri è stato detto, e infastidire i Lettori, potran vedersi i Giurisconsulti così Spagnuoli, come Francesi, che hanno riprovate le leggi dell' amortizazione, appresso Antonio Diana [a], da cui è stata diffusamente trattata questa materia. Ma nulladimeno a me sembra, che per l' accennata ragione possano tollerarsi. Or tutti questi varj modi d' impedir per legge,

[a] Vid. Dianam Oper. coordinat. tom. 9. tract. 3. resol. 4. & 5. & resol. 18. n. 6.

legge, o per statuto laicale alle Chiese, ed a' Corpi Ecclesiastici gli acquisti de' beni temporali si sarebbono dovuti considerar da Giannone, e distinguere, acciocchè sotto quella sua regola generale, ed assoluta, che appartiene alla potestà del Principe il concedere, o il negare alle Chiese la facoltà di acquistar questi beni, non comprendesse un modo d'impedirne l'acquisto, per cui il Principe divenisse empio, e sagrilego.

IV. Ma poiche in giustificazione di quelle leggi, per cui si proibisce a' sudditi il trasferir gli stabili nelle Chiese senza consentimento del Principe, si adducono il pubblico ben dello Stato, a cui osta il trasferimento di questi beni nelle mani morte, pe'l quale si estingue, o si isterilisce il commercio tra i Cittadini, s'impoveriscono i laici, e si rendono impotenti a soddisfare a i pubblici pesi; perciò diciamo, che dove questi mali tante volte esagerati, e non mai accaduti potessero prudentemente, e ragionevolmente temersi, e vi fosse quel pericolo tanto decantato da Giannone, che gli Ecclesiastici ogni dì più acquistando verrebbono ad assorbir tutti i fondi dello Stato [pericolo per altro sognato una volta da Paolo Sarpio, da cui Giannone ha appresa tutta questa dottrina, e come sogno d'uomo delirante deriso in quel tempo da tutti i Teologi] (a), potrebbono certamente i Principi, cui da Dio è commessa la cura del pubblico bene, con debiti modi ovviare a questi danni. Dissi, *con debiti modi*; posciache non è da credere, che eglino in una materia tanto dilicata, e che ha grandissimo riguardo alla Religione possano usare un assoluto potere. Debbono essi considerare, che i beni dà i loro sudditi lasciati, o donati alle Chiese, vengono consagrati, e dedicati al culto di Dio, passano in suo dominio, ed in sua proprietà, e che i sudditi, che alle Chiese li lasciano, o li donano, si propongono per fine il rimedio delle loro anime, ed altri pii, e religiosi usi. Quindi debbonsi i Principi guardare di non offender la pietà verso Dio, e verso i loro soggetti, e di non lasciarsi guidare dall' adulazione de' loro Consiglieri. E poiche in un affare così scabroso è molto difficile, e pericoloso il giudizio, il più sicuro consiglio è quello, che si prendano da i Principi i provvedimenti necessarj per impedire i riferiti danni col consenso della Chiesa stessa, massimamente della Sedia Apostolica, la quale, come quella, cui son raccomandati i diritti generali della Chiesa, e i privilegj ad essa da i Canoni, e dalle leggi conceduti, è necessario interpellare dove si trat-

 ta di

[a] Theolog. Religion. Servorum contra Paulum Sarpium in defens. Cens. Pauli V. cap. 7. fol. 103. *Paulus Comitolus* in Apolog. pro monit. Pauli V. cap. 3. num. 6.

ta di riſtringergli, o di ſcemargli; e non è da credere, che ella voglia rigoroſamente ſoſtenerli quando ſi conoſca, che tornino in danno del pubblico bene. E tanto più ſembra neceſſario queſto ricorſo, quanto che il giudicare in quali caſi poſſano ſenza offeſa della pietà le pie donazioni, e le religioſe volontà de' fedeli impedirſi, non ſembra punto, che poſſa a i laici appartenere; ed è facile, che in queſto giudizio, o dal lor proprio intereſſe, o dall' altrui adulazione ſi laſcino facilmente ingannare. Quindi ſiccome non dee la Chieſa promuovere i ſuoi temporali vantaggi con diſcapito della Repubblica, non potendo eſſer grata a Dio quella pietà, che diſtrugge il pubblico bene; così non conviene, che la Repubblica cerchi ſalvare i proprj intereſſi con danno della Chieſa, non potendo mai giovare al pubblico bene quello, che nuoce alla pietà. Eſſendo per tanto i Criſtiani Principi nommeno conſervatori della Repubblica, che protettori della Chieſa, dove ſi tratti ſe convenga detrarre alcun vantaggio a queſta per provvedere alla neceſſità dell'altra, è neceſſario, che eſſi ſentano la Chieſa ſteſſa, acciocche di comun conſenſo del Sacerdozio, e dell' Imperio così ſi provveda alla comune utilità de' laici, che non ſoffran danno le Chieſe: così ſi conſervino i diritti, e i privilegj delle Chieſe, che non rimanga offeſo il bene del pubblico. In queſta guiſa ponderate con giuſta bilancia le coſe non averà luogo l' intereſſe particolare, che o ſotto ſpecie del pubblico bene ſi avanzi ad offender la libertà della Chieſa, o ſotto apparenza di pietà ſi ſtenda a danneggiare l' utilità pubblica. Giannone, che niente più mira quanto ad accender fuoco tra il Regno, e 'l Sacerdozio, ſi sforza di attribuire a' Principi sù queſta materia un'aſſoluta poſſanza, come ſopra coſa totalmente cadente ſotto la lor poteſtà. Ma chi brama la concordia di queſte due poteſtà diverſamente diſcorre, e crede, che amendue di pari conſenſo debbono concorrere alla conſervazione della Repubblica, ed al vantaggio della Chieſa. Si ſtudia egli in ogni poſſibil maniera di rendere odioſe a' Principi, ed a' laici fedeli le perſone Eccleſiaſtiche, rappreſentandole come perpetue inſidiatrici al pubblico bene, che niente più proccurino quanto di aſſorbire i beni temporali degli Stati, dove ſono annidati. E parlando del Regno di Napoli dice, che *ſi ſon vedute le Chieſe, e i Monaſterj abbondare di tanti Stati, e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica reſta loro d' aſſorbire quel poco, che è rimaſo in mano de' ſecolari*. Ma le perſone dabbene non crederanno mai, che gli Eccleſiaſtici con mano armata abbiano rapiti dalle mani de' ſecolari que' tanti Stati, e quelle tante ricchezze, ch'ei dice, e che a viva

forza

forza sieno cresciuti di numero. Ma più tosto informati del vero sapranno, che la maggior parte delle Chiese, e de' Monasterj sono stati fondati, dotati, ed arricchiti dalla liberalità de' Principi, che hanno tenuto il dominio di quelle Provincie: che le fondazioni de' Monasterj sono state fatte col consenso non pure de' Principi, ma de' Popoli, e delle Città, dove furono eretti: che una gran parte de' Regolari sono stati colà chiamati, ed invitati a fondarvi case, e Conventi per utilità spirituale de' Popoli: e che finalmente nello stato presente delle cose non v'ha quel pericolo, di cui tanto teme, che possano assorbire quel poco, com'e' dice, ma doverebbe dire quel molto, e moltissimo, ch' è rimaso in mano de' secolari; posciache il lusso esorbitantemente cresciuto ne' ricchi, la pietà raffreddata ne' fedeli, le grida, che si fanno del continuo da' politici contro questi beni degli Ecclesiastici, non danno luogo a temere di tal pericolo.

IL FINE.

ERRO-

ERRORI	CORREZIONE.
Pag. 13. marg. col. 1. lin. 1. num. 17.	num. 1.
15. lin. 27. contanto	cotanto
18. lin. 17. in esse	in essa
24. lin. 28. privilegj	i privilegj
30. lin. 1. villagi	villaggi
31. m. col. 2. lin. 6. *qua*	*qua*
33. lin. 13. il detto	il dotto
45. lin. 15. che	cui
47. lin. 3. appaghino	appagano
56. m. col. 2. lin. 6. *Cenones*	*Cenonas*
68. lin. 8. a tutti	e tutti
70. m. col. 1. lin. 2. Leunil.	Leuncl.
76. m. col. 1. lin. 8. 695.	625.
83. m. col. 2. lin. 4. *ampliorum*	*ampliarum*
111. lin. 22. Siria, prima	Siria prima
115. lin. 13. MCCXCIII.	MCXCIII.
ivi lin. 17. Nazaret	Rossano
123. lin. 10. delle diocesi	della Diocesi
145. lin. 5. *Ascolio*	*Acolio*
174. lin. 4. *imperiale, le Provincie*	*imperiale le Provincie*
199. m. col. 2. lin. 12. *eosque*	*eisque*
ivi lin. 13. *induximus*	*indiximus*
206. lin. 35. Ecclesiestiche	Ecclesiastiche
216. m. col. 2. lin. 1. Pironian.	Pisonian.
218. lin. 16. Piacentini	Picentini
223. m. col. 1. lin. 10. *praiio*	*pralio*
229. m. col. 2. lin. 11. Pisorian.	Pisonian.
235. m. col. 2. lin. 9. epistola	epitome
238. lin. 30. cattolicamete	cattolicamente
239. lin. 34. che Vicariato	che nel Vicariato
245. lin. 3. condo	secondo
280. lin. 21. incomodo	incomoda
ivi m. col. 2. lin. 6. ab Honorium	ad Honorium
284. lin. 4. fossero, le &c.	fossero le &c.
296. m. col. 1. lin. 8. *tales*	*talis*
326. lin. 9. solo	sola
329. lin. 7. in quali	ne' quali
ivi lin. 10. Lausica	Lausiaca
351. lin. 9. ccccl.	ccccli.
358. lin. 30. scuive	scrive
364. lin. 12. superiori	superiore
376. lin. 33. sottopone	sottoposto
379. lin. 29. riserbasi	riserbarsi
396. lin. 14. potestà, Ecclesiastica	potestà Ecclesiastica,
404. m. col. 1. lin. 2. *refuanda*	*servanda*
414. m. col. 2. lin. 10. *Hilario, vel quem*	*vel Hilario, quem*
428. m. col. 2. lin. 1. *scribis*	*scribi*
456. m. col. 1. lin. 4. *consuuisse*	*consuluisse*
472. lin. 21. *dell' antica*	*dall' antica*
	475.

475. lin. 14. *compoſe, della*	*compoſe della*
486. lin. 5. da Gelaſio	di Gelaſio
516. m. col. 2. lin. 5. *vires*	*virus*
524. lin. 10. Celeſtino	Cirillo
527. lin. 7. dimoſtrandola contraria	dimoſtrandolo contrario
578. lin. 22. egil	egli
588. lin. 23. Deutoronomio	Deuteronomio
618. lin. 12. giudicj	Giudici
632. lin. 27. quella	quello
646. lin. 14. veemente	vemente
655. lin. 12. quello	quelle
666. m. col. 1. lin. 7. *Praerea*	*prӕterea*
680. lin. 8. leggi, a i magiſtrati	leggi ai Magiſtrati
688. lin. 21. *Novit*	*novimus*
762. m. col. 1. lin. 2. *coſilii*	*conſilii*
765. lin. 33. non pochi	pochi
786. lin. 27. quelle	quelli
790. lin. 20. accalaſtrati.	accataſtrati